RIVISTA

DI

DIRITTO ECCLESIASTICO

Anno IX — 1899 — Vol. IX

RIVISTA

DI

DIRITTO ECCLESIASTICO

DIRETTORI

Avv. G. CASELLI — S. GIUSTINIANI

Anno IX — 1899 — Vol. IX

ROMA

TIPOGRAFIA EDITRICE ROMANA

Via della Frezza 59-61

1900.

LE SPESE DI CULTO E LA CONGRUA PARROCCHIALE [1]

1. Molto spesso e da varie parti si è sollevato il lamento che, mentre le leggi del 1866 e del 1892 avean cercato di migliorare la condizione economica dei parroci più bisognosi, accordando loro un supplemento di congrua, l'Amministrazione del Fondo per il culto, a cui incombe di pagare tale supplemento, si fosse industriata con sottili accorgimenti ed artificiose distinzioni di eludere in certa guisa lo scopo di quelle leggi, ed avesse cercato di dare ai parroci quanto meno fosse possibile (2). Così, per esempio, essa, fra l'altro, ha sostenuto e continua tuttavia a sostenere che, quando in una parrocchia non esista la fabbriceria nè altro ente analogo o persona obbligata a far fronte come che sia alle spese necessarie per l'esercizio del culto, siffatte spese debbano gravare senz'altro sulla congrua parrocchiale, nè possa consentirsi al parroco di detrarle come passività inerenti sui beni della parrocchia, allo scopo di stabilire le rendite nette da lui percepite per suo uso e l'ammontare del supplemento dovutogli dal Fondo per il culto. E l'evidente conseguenza d'una tale opinione è che, in non pochi casi, il parroco venga a per-

(1) Siamo ben lieti di pubblicare questo notevole lavoro del prof. FRANCESCO BRANDILEONE; e dobbiamo ringraziare la cortesia della Direzione del *Foro Italiano*, pel quale il lavoro è stato fatto, per averci data comunicazione delle bozze di stampa.

Non parrà eccessivo ai nostri lettori che in questo momento in cui la questione si agita in Parlamento, noi abbiamo fatto posto, insieme a questo studio del chiarissimo Professore, ad alcune considerazioni sul progetto di legge adottato dalla Commissione della Camera (pag. 22 e seg.).

Facciamo rilevare che il principio della deducibilità delle necessarie spese di culto parrocchiale nei casi di *beneficium indistinctum*, già sancito dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli, 5 gennaio 1898, (vol. VIII, p. 97), della quale si occupa il presente studio, venne definitivamente confermato dalla Corte Suprema di Roma (veggasi oltre, pag. 40).

NOTA DELLA DIREZIONE.

(2) Ci limiteremo a riferire quello che a tale proposito disse il senatore LAMPERTICO in Senato il 20 dicembre 1892:

« Allorchè ebbi l'onore di essere relatore del progetto per l'aumento della congrua ai parroci, io richiamai l'attenzione del ministro guardasigilli sopra certe istruzioni che l'Amministrazione del Fondo per il culto ha sempre asserito istruzioni parlamentari, e che istruzioni parlamentari non sono punto ne poco, *le quali istruzioni a mio credere venivano a defraudare i benefizi della legge*, che con unanime consentimento veniva approvata. Quando noi si dice: diamo i parroci per congrua 600, 700, 800 lire quante siano, dobbiamo poi effettivamente darle. Non dobbiamo dunque volere che *per via di istruzioni si venga a falcidiare quello che loro promettiamo noi stessi* ».

cepire una congrua lorda delle spese di culto, e quindi inferiore, in realtà, al minimo stabilito dalla legge.

Era quindi un risultato facilmente prevedibile che i parroci, messi fra il lungo promettere delle leggi e del Governo e il corto attendere dell'Amministrazione del Fondo per il culto, avrebbero finito col rivolgersi ai tribunali, affinchè questi avessero imposto a quell'Amministrazione il rispetto delle leggi, che il Governo stesso, non ostante reiterate ed esplicite promesse fatte e ripetute in modo più o meno solenne, non era riescito ad ottenere, non sappiamo se per difetto di poteri o di buona volontà.

La sentenza della Corte di Napoli che vogliamo qui segnalare rappresenta un passo notevole, almeno nel suo risultato finale, sulla via della retta e, diciamolo pure, onesta applicazione della legge del 1892; e sarà tanto più opportuno soffermarsi per sottoporre ad esame i principii da essa dichiarati, in quanto in un disegno di legge presentato già nella seduta parlamentare del 16 giugno ultimo e riproposto ora dal nuovo Ministero, con le modificazioni apportatevi dalla Commissione parlamentare, si fa il tentativo di tagliare il nodo e di risolvere la questione in modo del tutto opposto a quello adottato, e con ragione come vedremo, dalla Corte napoletana. E diciamo il tentativo, perchè non ci sembra possibile possano giungere a diventare leggi le proposte contenute intorno a questo punto sia nel progetto ministeriale sia in quello della Commissione,

2. La Corte s'è proposta la questione in questi termini: " Se le spese di culto strettamente necessarie siano un onere inerente al beneficio parrocchiale, e se la congrua debba ritenersi netta di tali spese ". E per rispondere al primo quesito ha osservato che, essendo il culto la funzione essenziale della parrocchia, le spese indispensabili per l'esercizio del culto medesimo debbono essere sostenute coi redditi della parrocchia. Per risolvere poi il secondo quesito ha considerato che, essendo la congrua per le leggi della Chiesa, non disconosciute ma anzi confermate in ciò esplicitamente dallo Stato, niente altro che una pensione alimentare, la quale ha per unico obbietto il mantenimento dell'investito, non può intendersi che depurata da ogni passività, e quindi anche dalle spese di culto.

Come vedesi, i due punti toccati dalla Corte si riferiscono a due interessanti questioni, concernenti l'una gli scopi a cui debbono servire le rendite della parrocchia, l'altra la natura giuridica della congrua parrocchiale. Però se il principio enunciato dalla sentenza relativamente al secondo punto è chiaro ed esatto, nè d'altronde poteva essere diversamente, poichè esso risulta in

maniera troppo limpida da tutte le disposizioni legislative che lo riguardano, ed anche dalle leggi dell'Italia meridionale ricordate per la specie decisa dalla Corte; non si può dire altrettanto del principio enunciato intorno al primo punto. Esso, nel modo in cui la Corte l'ha concepito e sostenuto, è monco ed inesatto; come risulterà dalle seguenti considerazioni storico-giuridiche, nelle quali prenderemo in esame prima le spese di culto e poi la congrua parrocchiale.

3. Il patrimonio delle chiese parrocchiali, specialmente in Italia, deve la sua origine a due fonti precipue, a quella che fu un tempo la massa unica dei beni diocesani e alle liberalità dei privati. Per istabilire quindi a quali scopi debba venir adibìta la sostanza delle parrocchie, sarà necessario tener presenti, da un lato, gli scopi a cui servirono i beni della diocesi prima dell'assegnamento alle singole chiese, e, dall'altro lato, gli scopi a cui donanti e testatori, in conformità delle leggi ecclesiastiche e laiche, destinarono i beni loro nel darli alle chiese particolari.

Per quel che riguarda i beni della diocesi, è notissimo che, nei primi secoli della chiesa cattolica, essi formarono un patrimonio unico attribuito, in proprietà, alla chiesa cattedrale riconosciuta come persona giuridica, e in amministrazione al Vescovo; il quale, avendo accentrato in sè la direzione di tutta la comunità, disponeva a suo arbitrio e delle rendite di tutti quei beni e delle oblazioni dei fedeli, senza sottostare ad alcun controllo e senza che esistessero norme giuridiche a cui fosse tenuto ad obbedire (1). In seguito però ad abusi e sperperi commessi da taluni, i Pontefici romani, che già si eran messi risolutamente alla testa della direzione, nella seconda metà del secolo quinto prescrissero ai vescovi dipendenti da essi, quali Metropolitani e Patriarchi, di dividere annualmente le entrate delle rispettive diocesi in quattro parti e, ritenutane una per sè, di distribuire le altre per il mantenimento del clero, dei poveri e delle fabbriche delle chiese (2).

In tal modo, tutte le chiese esistenti in ciascuna diocesi, in fuori della cattedrale, si mantennero insieme al clero ad esse addetto mediante le distribuzioni e gli assegni annuali ad ognuna

(1) Cfr. U. Stutz, *Geshichte des kircklichen Benefizialwesens von seinen Anfängenbis auf die Zeit Alexanders III* (Berlin, 1895), pag. 12 e seg.
I risultati delle profonde ricerche esposte in quest'opera dallo Stutz furono completamente accettati anche da quell'insigne maestro che fu Paolo Hinschius; cfr. *Zeitschrift der Sav.-Stift.*, XVII (an. 1896), pag. 135 e seg.

(2) Iaffè-Wattembach, 636 (c. 27, C. XII, q. 2); cfr. Loening, *Gesch. d. deut. Kirchenrechts* (Strassburg, 1878), I, 245. Stutz, *op. cit.*, pag. 26 e seg. ed A. Galante, *Il beneficio ecclesiastico* (Milano, 1895), pag. 19 nota 2.

fatti dal proprio Vescovo; il quale stato di cose durò fino a che non acquistarono anch'esse beni loro proprî e non vennero a costituirsi in persone giuridiche staccate ed economicamente indipendenti dalla cattedrale. Il che avvenne quando i vescovi, invece di continuar essi ad amministrare tutto il patrimonio diocesano e a distribuirne annualmente la rendita alle loro chiese, assegnarono a ciascuna di queste una parte del patrimonio stesso; la qual parte, sostituitasi alle distribuzioni ed agli assegni annuali, e diventata patrimonio speciale della chiesa a cui venne data, fu amministrata dal rettore delle chiesa medesima (1), il quale perciò con la rendita di essa doveva provvedere a quegli scopi, ai quali avean servito anteriormente le distribuzioni e gli assegni vescovili, ossia, tanto al mantenimento proprio ed a quello della chiesa, quanto all'occorrente per l'esercizio del culto.

4. Prima ancora però che fosse avvenuto questo assegnamento stabile di parte dei beni diocesani alle singole chiese, queste, per opera dei privati, aveano già da un pezzo incominciato o ad avere il godimento speciale di determinati beni, o anche ad avere un proprio loro patrimonio particolare.

Non pochi privati, nel donare i beni loro alla chiesa, sia per atto tra vivi, sia con disposizioni di ultima volontà, non intendevano già di fare un dono a vantaggio di tutte le chiese della loro diocesi, ma si proponevano di giovare ad una chiesa determinata, a quella p. es. dove avean funzionato come sacerdoti, o verso la quale per un'altra qualsiasi ragione sentivano uno speciale attaccamento. E per conseguire simile intento imponevano come condizione al loro dono, che le rendite dovessero venir adoperate in esclusivo vantaggio di quella determinata chiesa, e non potessero da alcuno, e quindi nemmeno dal Vescovo, esserne distratte ed altrimenti impiegate (2).

Tali assegnamentl fatti dai privati aveano per effetto o di far cessare o di ridurre le distribuzioni e gli assegni annuali imposti al Vescovo per il servizio di quella chiesa. Gli scopi quindi, a cui le rendite dei beni donati doveano essere adibite, erano quegli stessi, ai quali prima avea esclusivamente provveduto il Vescovo con la massa comune, il mantenimento del clero cioè e quello della chiesa.

I privati però non si limitarono a donare a chiese già fondate per l'iniziativa vescovile o altrimenti, ma vollero anche fondarne altre per conto proprio. E siccome, in questa seconda

---

(1) *Liber diurnus* (ed. Sickel) pag. 132: cfr. STUTZ, *op. cit.*, p. 310-315.
(2) Cfr. *Cod. Iust.*, I, 2, 15 (imp. Zenone), e STUTZ, *op. cit.*, p. 304 e seg.

ipotesi, il sorgere di una nuova chiesa avrebbe potuto, oltre al resto, importar anche un possibile aggravio per le rendite diocesane, così l'autorità ecclesiastica da prima, e ben presto poi anche la secolare, videro la necessità del loro intervento, imponendo a colui che voleva fondare una nuova chiesa l'obbligo di fare alla medesima una donazione di tanti beni, quanti potessero bastare sia al mantenimento degli ecclesiastici che in essa avrebbero dovuto funzionare, sia alle altre spese necessarie per l'esercizio del culto (1). E questo fu il passo decisivo verso il riconoscimento della personalità giuridica delle singole chiese.

Se dunque tanto i beni derivati alle parrocchie dalla massa diocesana quanto quelli ad esse pervenuti dalle liberalità private furono destinati, da una parte, al mantenimento dei sacerdoti, e, d'altra parte, al mantenimento della chiesa ed all'esercizio del culto. non vi può essere alcun dubbio che siffatta duplice destinazione continui in tesi generale ad esistere tuttavia. Però non bisogna affrettarsi a trarre da queste premesse una conclusione relativa al quesito che ci occupa, se non si vuol riuscire ad ottener come risultato un principio generico come la premessa, e quindi erroneo, sul tipo di quello che la Corte napoletana ha dedotto dalla considerazione parimenti generica della funzione essenziale della parrocchia. E' invece indispensabile far seguire alle precedenti anche altre considerazioni.

5. Avvenuto il distacco delle chiese parrocchiali dalla cattedrale della rispettiva diocesi, e messe quelle in condizione di avere una personalità giuridica indipendente, con beni proprî e proprî rappresentanti, esse non si ordinarono alla stessa maniera da per tutto, nè tutte mantennero anche in seguito quell'ordinamento che da principio avevano assunto. Se bene gli studi fatti sinora intorno allo sviluppo storico dell'interna costituzione parrocchiale in Italia siano molto deficienti, pure sembra possa in generale affermarsi che, almeno per una non piccola parte delle nostre chiese parrocchiali, le modalità diverse assunte dal loro ordinamento stiano in rapporto coll'avere i beni di ciascuna parrocchia continuato a rappresentare un unico corpo patrimoniale, con unica amministrazione, destinato a far fronte a tutte le spese occorrenti, o coll'essersi i beni medesimi scissi in due masse, con duplice amministrazione, addette l'una al mantenimento dell'ecclesiastico o rettore della chiesa, e l'altra alla conservazione dell'edificio e alle necessità e consumi dell'esercizio del culto. A seconda adunque che si mantenne l'unità patrimo-

(1) Cfr. STUTZ, *op. cit.*, p. 56 e seg., e vedi *Novella Iust.*, 67, c. 2.

niale, o pure questa si scisse per dar luogo alla dualità, la costituzione della parrocchia assunse una forma differente; e inoltre, mentre il sistema del patrimonio unico diè luogo a due forme diverse di ordinamento parrocchiale, l'altro della dualità dei patrimonî non diè luogo che ad una forma sola (1).

In quelle chiese, il cui patrimonio continuò a formare una massa unica di beni, poichè questi doveano fornire il mantenimento al parroco e provvedere insieme anche ai bisogni del culto ed alla *fabbrica ecclesiae*, così poteano verificarsi, e di fatto si verificarono, almeno come regola generale, due ipotesi. O tutti quei beni vennero amministrati dal parroco, o l'amministrazione ne fu assunta da un ente nuovo, sorto nella parrocchia e detto opera, fabbriceria od altrimenti. Nel primo caso, il parroco dovè colle rendite provvedere non solo al mantenimento suo personale, ma anche agli altri bisogni della chiesa. Viceversa, nel secondo caso, l'ente nuovo fu a sua volta tenuto ad impiegare le rendite parrocchiali sia nel dare uno stipendio od assegno al parroco,

---

(1) Per tutto quello che segue si confronti il dotto e profondo lavoro del Ruffini, *La rappresentanza giuridica delle parrocchie* (Torino, 1896). Se per la questione della rappresentanza da lui studiata era indispensabile determinare individualmente i singoli tipi di costituzione parrocchiale nel modo ch'egli fa a pag. 151 e seg.; per lo scopo nostro crediamo più opportuno ridurre tutti quei tipi sotto i concetti generali enunciati nel testo. I tipi descritti dal Ruffini (*op. cit.*, pag. 243) si vengono a disporre così:

I. — *Il patrimonio parrocchiale amministrato interamente dal parroco o rettore s'incontra:* 1° nella chiesa parrocchiale assorbita completamente dal beneficio; 2° nella chiesa parrocchiale assorbita dal beneficio, ma con l'annessione di un fondo pei restauri, amministrato dal beneficiario.

II. — *Il patrimonio parrocchiale amministrato tutto dalla fabbriceria si ha:* 1° nella chiesa parrocchiale affidata alla fabbriceria con l'annessione di un fondo per provvedere al parroco, amministrato anche dalla fabbriceria; 2° nella chiesa parrocchiale affidata alla fabbriceria, senza distinzione di un fondo pel beneficiario; 3° nella chiesa parrocchiale completamente assorbita dalla fabbriceria.

III. — *Il patrimonio parrocchiale con duplice amministrazione si riscontra:* 1° nella chiesa parrocchiale assorbita dal beneficio, ma con un fondo pei restauri amministrato da un corpo di laici; 2° nella chiesa parrocchiale affidata alla fabbriceria, con l'annessione di un fondo per provvedere al parroco, amministrato dal parroco stesso.

Le chiese parrocchiali comprese dal Ruffini sotto la figura di « parrocchie senza beneficio » andrebbero sotto il n. II°, non solo pei casi in cui l'amministrazione è tenuta tutta dalla fabbriceria, ma anche per quelli, nei quali è tenuta completamente da una rappresentanza della comunità dei parrocchiani, che fa le veci della fabbriceria. *Op. cit.*, pag. 34 e seg., 161 e seg.

Nei luoghi in cui il Ruffini parla di un fondo pei restauri, si deve intendere un fondo destinato sia ai restauri dell'edificio e sia a tutte le altre spese necessarie per l'esercizio del culto. Così le leggi ecclesiastiche e laiche innanzi ricordate, come le formole e i documenti, sono concordi nell'assegnare una tale estensione a quella parte dei proventi di ciascuna chiesa che costituì successivamente la *portio fabricae*, l'*onus fabricae* e il *patrimonium fabricae*.

sia nel far fronte a tutte le altre spese indispensabili per l'esercizio del culto.

Il primo sistema deve venir considerato come il più antico, poichè esso dovette essere il portato naturale dello stato di cose esistente al momento in cui le parrocchie si resero indipendenti; nel qual momento, in fuori del rettore incaricato della cura, non esisteva nelle chiese parrocchiali altra persona od ente capace ad assumere l'amministrazione e la rappresentanza. Di origine assai più recente è invece il secondo sistema; quantunque gl'inizii delle opere o fabbricerie non sieno stati finora a sufficienza illustrati. (1)

Ad ogni modo, il punto, che qui importa sopra tutto di mettere in vista per il nostro scopo, sta nel contenuto diverso che l'istituto del beneficio assunse, quando fu applicato a queste due differenti forme di costituzione parrocchiale. Nelle parrocchie ordinate secondo la prima forma, il parroco riceveva — e riceve tuttora nei molti luoghi dov'essa si conserva ancora intatta, — un beneficio tutt'affatto speciale e diverso dagli altri. I canonisti lo dissero un *beneficium indistinctum*, perchè i beni costituenti la dote dell'ufficio parrocchiale *non sono distinti* da quelli destinati alla fabbriceria; la quale non costituisce un ente a sè, ma rappresenta soltanto un *onus* addossato al parroco, che ha l'amministrazione di tutt'i beni della chiesa. Uno scrittore recente ha detto che, in questo caso, il parroco non ha un beneficio nella chiesa, ma ha il beneficio della chiesa, o la chiesa in beneficio; il che è giusto, purchè però si tenga presente come appunto in casi simili il contenuto del beneficio sia diverso dal solito. (2)

Nelle parrocchie invece aventi la seconda forma di costituzione, il beneficio parrocchiale ha anch'esso qualcosa di proprio, in quanto il parroco non ha egli l'amministrazione dei beni costituenti la dote del suo ufficio: lo stipendio o assegno però corrisposto a lui dalla fabbriceria, o da quel qualsiasi altro ente che ne faccia le veci, è esclusivamente destinato al suo mantenimento personale, il quale viene così a rappresentare un *onus* addossato alla fabbriceria.

In quelle chiese, nelle quali il patrimonio unico si sciolse in due masse non solo distinte ma anche separate por amministrazione e per destinazione, non si ebbe, come già avvertimmo, che una forma unica di ordinamento, almeno nei tratti generali. Probabilmente questa forma si svolse in quelle parrocchie, nelle

---

(1) Cfr. Ruffini, *op cit.*, p. 74 seg.
(2) Cfr. Ruffini, *op cit.*, p. 74 e 151.

quali, essendovi già un nucleo primitivo di beni amministrati tutti dal parroco in conformità del primo sistema, ebbero luogo in seguito donazioni e lasciti fatti da privati, con la speciale destinazione che dovessero servire alla conservazione della chiesa ed in servizio del culto, e con la designazione anche di speciali persone incaricate di amministrare tali beni e di curarne l'uso secondo la volontà del donante. Così l'ente nuovo sorse e fu dotato in modo affatto indipendente dall'antico; il quale però, almeno il più delle volte, se ne dovette giovare, perchè rimase così discaricato dell'*onus fabricae*. Ma, che che sia di ciò, fu in questo caso che il sistema beneficiario ebbe la sua genuina applicazione anche alla parrocchia; perchè l'investito dell'ufficio parrocchiale ebbe l'amministrazione e il godimento esclusivo ed intero dei beni costituenti il suo beneficio.

6. E adesso possiamo venire a quella conclusione che sopra lasciammo in sospeso, per metterla poi a confronto col principio enunciato dalla Corte napoletana. E la conclusione derivante spontanea da quanto sin quì abbiamo osservato è questa, che cioè soltanto nella prima forma di costituzione parrocchiale, o sia quando la parrocchia si presenta configurata a *beneficium indistinctum*, al parroco rimane addossato anche l'*onus fabricae*, e quindi l'obbligo di far fronte alle spese necessarie all'esercizio del culto. Negli altri due casi invece, sia che il parroco percepisca uno stipendio od assegno corrispostogli dalla fabbriceria o da altro istituto più o meno analogo, sia che egli goda delle rendite del suo *beneficium distinctum* da lui medesimo amministrato, egli non è tenuto a sopperire alle spese di culto, perchè non fa sue le rendite di quella parte dei beni parrocchiali, che a tale scopo sono destinati.

E misurando ora a questa stregua le espressioni adoperate dalla Corte, non si può non osservare come le medesime pecchino d'imprecisione e d'inesattezza. Quando la Corte dice di essere chiamata a risolvere la questione, “ se le spese di culto “ strettamente necessarie sieno un onere inerente al beneficio “ parrocchiale „, adopera un linguaggio inesatto, perchè non determina a quale specie di beneficio intenda a riferirsi; mentre ciò era assolutamente necessario, perchè, come si è mostrato, se le spese di culto costituiscono un onere del beneficio parrocchiale indistinto, esse non gravano affatto sul beneficio distinto; sia questo costituito da una massa separata di beni amministrati dallo stesso parroco, o sia anche rappresentato da uno stipendio od assegno corrisposto al parroco dalla fabbriceria o da altro ente o persona. Quando poi la Corte, a

modo di conclusione, enuncia che " essendo il culto la funzione " essenziale della parrocchia, dai proventi della parrocchia me- " desima tali spese vanno dedotte ", usa un linguaggio vago ed impreciso, dal quale nessuna conseguenza giustificata si può trarre rispetto alla questione che si doveva decidere. La quale allora soltanto può trovare la sua giusta soluzione, quando venga messa in rapporto non solo con la destinazione dei beni della parrocchia, ma anche con le varie forme assunte dalla costituzione parrocchiale. E, tenendo presenti entrambi i dati, si dee venire alla conclusione che, se nelle parrocchie configurate a *beneficium indistinctum* le spese necessarie per l'esercizio del culto sono sostenute dal parroco e vanno quindi calcolate fra le passività gravanti sulle entrate di lui, nelle altre parrocchie invece ordinate diversamente tali spese non sono sostenute con le entrate del parroco, e non ne costituiscono perciò una passività: quindi, mentre nel primo caso esse vanno dedotte allo scopo della liquidazione della congrua, non sono deducibili negli altri casi per lo scopo medesimo. Che poi, in quel primo caso, quelle spese debbano necessariamente essere dedotte per liquidare le rendite del parroco, si desume dallo svolgimento storico e dalla natura giuridica dell'istituto della congrua, che qui ora è necessario di riassumere.

7. Parlando della congrua, è anzi tutto indispensabile avvertire come i due concetti di beneficio e di congrua vadano tenuti nettamente distinti fra loro: essi hanno non solo una storia, ma anche una natura diversa (1). L'istituto della congrua, che ora s'incontra o si può incontrare in ogni forma di ordinamento parrocchiale, ebbe i suoi inizi in una classe speciale di

(1) Non ci sembra si possa accogliere la definizione che della congrua dà lo SCHIAPPOLI nel suo recente libro, (*Le congrue ed i supplementi di congrua ai parroci*, Torino, 1899), nel quale a pag. 26 è detto che « modernamente si dà questo nome di congrua al limite minimo di una rendita beneficiaria, specialmente per quel che riguarda la rendita del beneficio parrocchiale ». Del resto, egli stesso poco dopo contraddice ad un tale concetto, rilevando giustamente che, quando la dotazione del beneficio è costituita da altri beni, oltre che dalla congrua, allora questa è una parte del beneficio; sicchè per lui la congrua una volta sarebbe « il limite minimo del beneficio » e un altra « una parte del beneficio ». Lo sbaglio sta nel non aver tenuti distinti i due concetti di beneficio e di congrua: quello indica la dote di un ufficio, destinata a sopperire a tutti i bisogni dell'ufficio stesso; questa non significa altro se non un certo determinato reddito assegnato dalla legge a colui che è investito dell'ufficio per l'esclusivo mantenimento personale di lui. Quindi mentre nel beneficio parrocchiale possono essere comprese rendite non destinate al sostentamento del parroco, come di fatti avviene nei casi di *beneficium indistinctum*, ciò non può avvenire nella congrua, destinata interamente ed esclusivamente alle necessità personali del parroco. La storia dell'istituto, che non costituisce oggetto del libro dello Schiappoli, conferma ciò pienamente.

parrocchie, la caratteristica delle quali consisteva in ciò, che la persona a cui era demandato l'incarico della cura delle anime, non aveva d'ordinario nè l'amministrazione, nè, molto meno, la disposizione delle rendite e dei beni della parrocchia, ma percepiva soltanto un assegno corrispostogli dalla persona, dall'ente o dalla fondazione, a cui la chiesa parrocchiale apparteneva o con cui era congiunta. Ora siccome quelle persone, enti o fondazioni, ch'erano tenuti a corrispondere l'assegno al curato, cercavano di far molte volte quello stesso, che oggi vediamo praticarsi dal nostro Fondo per il culto, di dare cioè quanto meno fosse possibile; così le leggi dovettero intervenire per costringere colui che aveva l'amministrazione e il godimento di tutti i beni della chiesa a dare al parroco o vicario tanto, qnanto, tenendosi considerazione del complesso delle rendite, potesse reputarsi bastevole ad un decente mantenimento. La *portio congrua* così non fu altro che quella porzione delle rendite della chiesa, che dalle leggi venne ritenuta indispensabile al sostentamento dell'ecclesiastico preposto alla chiesa medesima. In questa opera legislativa spiegatasi in favore di questa classe di rettori di chiese meritano anzi tutto di essere segnalati due momenti, come quelli che si riferiscono a due epoche caratteristiche nell'esistenza di questa forma di rapporti parrocchiali. Dopo di che sarà anche necessario fermare alquanto lo sguardo sopra un terzo momento, dovuto sopra tutto all'iniziativa dello Stato, perchè ad esso s'informa anche la vigente legislazione. Il primo momento è rappresentato dai capitolari carolingi nel sec. IX; l'altro dalle decretali pontificie nei secoli XII e XIII; e l'ultimo dai provvedimenti adottati dalla potestà laica, in ispecie dalla metà del secolo passato in poi.

8. Da per tutto là, dove nel primo medioevo si fece valere in Occidente l'influenza del diritto germanico, invalse il principio e la pratica di riguardare le chiese come oggetto di proprietà privata. Non ostante la consacrazione, colui che fondava una chiesa continuava ad essere proprietario non solo della chiesa, nel senso ristretto della parola, o sia dell'edifizio e di quanto in esso si conteneva, ma anche di tutti i beni ad essa appartenenti, così di quelli da lui assegnati nell'atto della fondazione, come di quelli che terze persone avessero eventualmente potuto assegnarle in avvenire. E il proprietario poteva far della chiesa quello stesso che del resto dei suoi beni: da un lato quindi egli la trasmetteva in eredità e la poteva donare, permutare ed anche vendere; e d'altro lato, faceva sue tutte le rendite della chiesa, da qual-

siasi fonte derivassero (1). Nè proprietari di chiese erano soltanto i privati, in ispecie i grandi possessori di terre: anche gli istituti ecclesiastici, segnatamente i monasteri, ne possedevano moltissime, tra quelle fondate da essi sui loro latifondi, e quelle continuamente acquistate per donazioni e lasciti di fedeli (2). La fondazione anzi o l'acquisto di una chiesa parrocchiale divenne a non lungo andare sorgente di considerevoli vantaggi economici per il proprietario, che, come s'è detto, faceva sue le rendite; in ispecie dopo che anche le chiese di proprietà privata ebbero, almeno quando si verificavano certe condizioni, acquistato il diritto alla percezione delle decime (3). Avevano bensì i proprietari l'obbligo di tener le chiese aperte al pubblico culto, e quindi di provvedere tanto al mantenimento dell'edificio quanto a quello del culto e del sacerdote che vi funzionava; ma essi, intenti il più delle volte solo ad impinguare i loro profitti, cercavano di consumare la minor parte possibile delle rendite della chiesa nell'adempimento di tali obblighi. Sicchè fu specialmente a tutela della condizione fatta agli ecclesiastici funzionanti in tali chiese che intervenne un capitolare di Lodovico il Pio, pubblicato probabilmente nella dieta di Aquisgrana dell'anno 819. In esso, fra l'altro, si stabilì, che a ciascuna chiesa privata dovesse venire attribuito un intero manso di terra esente da qualsiasi servizio, e che i sacerdoti istituiti nella chiesa medesima non fossero tenuti nè alla prestazione di alcun servizio nè al pagamento di censi, sia per la indicata estensione di terreno, sia per le decime ed offerte dei fedeli e per le case, atri ed orti adiacenti alla chiesa. (4).

E' chiaro dunque che la rendita del manso di terreno, nonchè i proventi delle decime e delle offerte e il godimento delle case, atri ed orti, doveano costituire il reddito netto dell'ecclesiastico

---

(1) Questi fatti, già rilevati da parecchi scrittori e specialmente dallo Hinschius, (prima degli scritti pubblicati in onore di A. W. Heffter, Berlino, 1873, pag. 3-28 e poi nel *Kirckenrect*, Berlino, 1878, II, pag. 436 e seg. e pag. 621 e seg.) e dal Loening, op. cit. II, pag. 638 e seg.), sono stati ultimamente oggetto delle ricerche dello Stutz nell'opera innanzi ricordata, i risultati della quale sono stati riassunti dall'autore medesimo nella prolusione letta nell'Università di Basilea il 23 ottobre 1894 e pubblicata sotto il titolo: *Die Eigenkirche als Element des mittelalterlich-germanischen Kirchenrechtes* Berlin, 1895.

(2) Per l'Italia longobarda cfr. Stutz, *Geschichte,* pag. 125 e seg.

(3) Cfr. Stutz, *op. cit.*, pag. 241 e seg.

(4) Presso Boretius, *Capitularia,* I, p. 277, c. 10: « Sancitum est, ut unicuique ecclesiae unus mansus integer absque alio servitio adtribuatur, et presbyteri in eis constituti non de decimis neque de oblationibus fidelium, non de domibus neque de atriis vel hortis iuxta ecclesium positis neque de praescripto manso aliquod servitium faciant praeter ecclesiasticum ». Su questa disposizione importantissima cfr., oltre lo Stutz, *op. cit.*, p. 254 e seg., anche Imbart de la Tour, *De ecclesiis rusticanis*, Burdegalae, 1890, p. 115.

addetto alla chiesa: reddito, che la disposizione riferita impedì al proprietario di menomare in qualsiasi modo. La quale disposizione costituì sotto quella forma una specie di congrua, e rappresentò un limite imposto dalla legge al diritto di proprietà sulla chiesa. Ma ben altri limiti doveano in seguito essere imposti al diritto medesimo, fino al punto di abolirlo, trasformandolo. Il che fu opera della legislazione pontificia, nell'epoca in cui questa raggiunse l'apice della sua potenza.

9. La tendenza riformatrice accentuatasi nel seno della Chiesa nel secolo decimoprimo mirava, fra l'altro, ad escludere l'influenza dei laici nelle faccende ecclesiastiche, e con tale mira dovea per necessità giungere anche alla negazione del diritto di proprietà esercitato fin allora dai privati sulle chiese. E fu quello a cui di fatto pervenne nel secolo successivo, creando i due nuovi istituti del patronato e dell'incorporazione; i quali non furono altro che la nuova forma, sotto la quale continuò a vivere il diritto di proprietà sulle chiese, che diventò patronato se appartenente a laici, e si disse incorporazione se spettante invece ad enti od istituti ecclesiastici (1). Del patrono, sostituito al proprietario laico e spogliato a poco a poco dei diritti spettati già a costui, non occorre qui di dover far parola. Invece l'ente o istituto ecclesiastico incorporante, sostituito all'ente o istituto proprietario, fu mantenuto nel possesso e nel godimento di molti almeno dei diritti appartenutigli quando s'era detto proprietario, perchè in simili casi non si trattava di eliminare l'ingerenza laica nelle faccende della chiesa. E qui fu per conseguenza che non tardò a rinnovarsi e ad inasprirsi quello stato di cose, al quale s'era già vista costretta a portar rimedio la legislazione carolingia. L'ente incorporante, avesse la qualità di *parochus abitualis* o di parroco vero e proprio, volea continuare come aveva fatto sinchè era stato proprietario, a ritrarre dalle parrocchie incorporate il maggior utile possibile; e perciò assegnava al *vicarius* incaricato nella parrocchia soggetta della cura d'anime così scarsi emolumenti, da non bastare in alcun modo al mantenimento del medesimo. Ora, ad impedire ciò e a tutelare la posizione di tali vicarî, intervennero le decretali pontifiie, le quali imposero agli incorporanti che dovessero dare ai vicarî una *portio congrua* delle rendite parrocchiali, o sia tanta parte di queste, quanta potesse bastare al vicario per " iura

---

(1) Su di ciò e su quello che segue, cfr. HINSCHIUS, nelle *Festgaben für A. W. Heffter*, pag. 10 agg., e nel *Kirchenrecht*, II, § 109, *die Incorporation*, e § 128, *die Entwickelung des Patronatrechts*, e STUTZ, *die Eigenkirche*, p. 25.

" episcopalia persolvere et *congruam atque sufficientem sustentationem* " habere „ (1).

Non solo in questa disposizione di Alessandro III, ma anche in altre posteriori (2), la *portio congrua* si riferisce soltanto al mantenimento dell'ecclesiastico ed a quelle chiese parrocchiali che erano ufficiate da un vicario, i beni delle quali d'ordinario erano amministrati da un ente o da una persona diversa da quella che esercitava l'ufficio curato. Delle altre parrocchie, in cui tale ordinamento non esisteva, non si occuparono le decretali pontificie dei secoli XII e XIII, nell'intento di fissare la congrua del parroco; e ciò probabilmente perchè, o esse erano costituite a *beneficia indistincta*, e allora non v'era altro ente o persona che potesse essere costretto a dar la congrua al parroco; o avevano invece anche una fabbriceria, oltre il beneficio parrocchiale, e sul nuovo istituto non si estendeva la legislazione della chiesa. Ad ogni modo, quel ch'è certo si è che neanche nel posteriore diritto pontificio e conciliare s'incontrano norme generiche relative alla *portio congrua* in tutte le parrocchie; se si eccettua qualche disposizione del Tridentino, la quale però altro non fece che suggerire ai vescovi i mezzi, coi quali avrebbero dovuto cercar di sopperire ai bisogni di quelle parrocchie che erano scarsamente dotate (3).

10. L'idea netta di assicurare ai parroci di tutte le parrocchie, indipendentemente dalla speciale costituzione di queste, tanto reddito quanto potesse bastare ad un decente e modesto sostentamento, tale idea fu un portato della Chiesa di Stato svoltasi dopo la riforma protestante negli Stati cattolici. L'indirizzo giurisdizionalistico, accentuatosi segnatamente nel secolo decimottavo, condusse i governi a preoccuparsi anche della posizione economica dei parroci ed a cercare le vie, per le quali le parrocchie che non avevano a bastanza di che sostenersi, potessero conseguire aumenti di dotazione o incrementi di rendite. Ricordare qui le molteplici disposizioni emesse a tale proposito negli ex-Stati italiani, dal secolo passato fino al 1855, sarebbe opera superflua, perchè un simile studio è stato già fatto ripetutamente (4). Basterà quindi mettere in vista questo punto solo, e cioè che tutte quelle disposizioni contengono una doppia

---

(1) c. 12. X, 3, 5.

(2) Sono indicate dallo HINSCHIUS, *Kirchenrecht*, II, p. 448 sg. e dallo SCHIAPPOLI, *op. cit.*, p. 29 sgg.

(3) Conc. Trid. sess. XXIV, c. 13 de reform.

(4) Cfr. CASELLI in questa RIVISTA, III, 129 sgg. e VIII, 201 sgg.; SCHIAPPOLI, *op. cit.*; p. 117 sgg.

serie di provvedimenti, dirette l'una ad assicurare la congrua al parroco, e l'altra a provvedere alla manutenzione della chiesa ed all'esercizio del culto (1). Ciò che veniva destinato a questo secondo scopo non aveva che fare con ciò che era destinato al primo. La congrua, estesa a tutte le parrocchie e detta talora. assegno od anche altrimenti, rimase quello che era stata nel precedente diritto della chiesa: la parte cioè delle rendite della parrocchia inserviente esclusivamente al personale mantenimento del parroco.

Nè, sotto questo rapporto, fu introdotta alcuna novità dalla legge del 1855 e dalle posteriori leggi italiane; le quali, come vedremo, conservarono alla congrua i caratteri assunti nella precedente opera legislativa. Solo sotto un altro rapporto le cose mutarono. Chè, mentre nelle leggi degli ex-Stati italiani si era cercato di provvedere ai bisogni urgenti delle parrocchie e dei parroci, in parte adottando i provvedimenti già escogitati dal diritto canonico, in parte facendo provvedimenti nuovi coll'imporre degli oneri sui bilanci dello Stato e dei Comuni, la legge sarda del 29 maggio 1855 si cacciò per una via del tutto nuova. Col proposito di far servire al miglioramento delle condizioni parrocchiali e i beni di quegli enti ecclesiastici, che furono ritenuti superflui o dannosi, e una parte delle rendite di altri enti, che vennero reputati troppo riccamente provvisti, si raccolsero le sostanze delle corporazioni religiose soppresse e le quote di concorso addossate agli enti conservati in una massa di beni, che, sull'esempio austriaco, fu detta la Cassa ecclesiastica; alla quale, tra gli altri obblighi, venne addossato quello di migliorare la sorte dei parroci che non avevano una rendita netta di lire mille. Dopo che i decreti del '60 e '61 aveano esteso questa legge all'Umbria, alle Marche ed alle Provincie napoletane, venne la legge italiana del 7 luglio 1866, la quale al Fondo per il culto, sostituito alla Cassa ecclesiastica abolìta, addossò l'onere di corrispondere un supplemento di assegno ai parroci, che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue. Però, essendo quest'onere subordinato ad altri, non se ne potè cominciare l'attuazione se non quasi un ventennio dopo la pubblicazione della legge; e tale attuazione fu anche graduale, fino a che non fu pubblicata la legge del 30 giugno 1892, la quale dispose che " a datare dal 1° luglio 1892 il supplemento di congrua che si concede ai parroci del Regno sarà elevato alla

(1) Ciò è messo bene in vista dal Caselli, *loc. cit.*, VIII, p. 203 sgg.

cifra di lire 800, dedotti i pesi patrimoniali. Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua dei parroci sarà portata a lire 900 e quindi al massimo definitivo di lire 1000 al netto „.

11. Ora, che queste tre leggi del '55 '66 e '92, a parte la novità della creazione del nuovo ente incaricato di pagare il supplemento di congrua, abbiano conservato alla congrua medesima il suo carattere essenziale di istituto diretto unicamente a provvedere al mantenimento personale del parroco e non, in genere, al funzionamento della parrocchia, risulta, parmi, in maniera limpida e concludente da parecchie considerazioni. Anzi tutto, se bene le leggi del '55 e del '66 non parlino espressamente di congrua e, invece di questa parola, adoperino la prima frase " rendita netta „ e la seconda le voci " assegno „ e " reddito „ (1), tuttavia, siccome quella parla di rendita netta dei " parroci „ e non già delle " parrocchie „, e questa parla di assegno ai " parroci „ e di reddito dei " parroci „ e non delle " parrocchie „, così già questo modo di esprimersi delle due leggi dovrebbe per sè solo bastare alla conclusione, che esse intesero di assicurare il mantenimento personale del parroco, e non di provvedere in genere ai bisogni della parrocchia; in altri termini, che esse nella sostanza vollero riferirsi, pur non adoperando la parola, alla congrua in senso tecnico. La quale conclusione non può non venir afforzata dall'osservare che, in primo luogo, i decreti del '60 e '61, nell'estendere all'Umbria, alle Marche ed al Napoletano la legge del '55 e nel riprodurre la disposizione di questa, usarono espressamente la parola congrua (2); che, in secondo luogo, in atti ed in occasioni più o meno ufficiali e solenni, si disse e si ripetè che con gli assegni dati s'intendeva di recar giovamento alla posizione economica dei parroci (3); e che, in fine, agli assegni pagati dal Fondo per il culto ai parroci venne attribuito un carattere personale, per il quale si sostenne gli assegni medesimi non essere dovuti durante i periodi di vacanza delle parrocchie (4). Per quanto poi si riferisce alla legge del '92, a parte anche tutto il resto, l'espressione ne è tale, che non può lasciar luogo al menomo dubbio, parlando essa esplicitamente di congrua e di supplemento di congrua.

---

(1) Legge 29 maggio 1855, art. 24, alinea 3°, e legge 7 luglio 1866, articolo 28, alinea 4°, presso SAREDO, *Codice eccl.*. I, 66 e 138.

(2) Decreto 11 dicembre 1860, art. 17, per l'Umbria; decreto 3 gennaio 1861, art. 17, per le Marche; decreto 17 febbraio 1861, art. 25, per le Provincie napoletane: tutti presso SAREDO, *op. cit.*, I, 87, 97 seg., e 110.

(3) Anche ciò è messo bene in vista dal CASELLI, loc. cit.

(4) Cfr. la Relazione ministeriale preposta al disegno di legge presentato nella seduta parlamentare del 16 giugno 1898, e riprodotta in questa RIVISTA, VIII, 627.

Se dunque è vero che la nostra vigente legislazione, quando parla di congrua, intende, in conformità del diritto anteriore, esprimere semplicemente il concetto di una certa quantità di rendite destinate esclusivamente ai bisogni personali di chi è investito dell'ufficio parrocchiale, e non in genere ai bisogni della parrocchia, e se d'altra parte, è impossibile non riconoscere come nessuna legge nostra, nè le citate, nè altra, abbia apportato modificazioni alle varie forme di costituzione parrocchiale, quali si son venute storicamente affermando; dati questi due fatti, se ne deve necessariamente dedurre, che i supplementi di congrua dovuti dal Fondo per il culto in base alla legge del '92 debbono essere liquidati in correlazione con lo speciale ordinamento di ciascuna parrocchia. Mentre perciò nelle chiese parrocchiali, in cui esistono beni staccati dagli altri e costituiti in ente autonomo per servire al mantenimento della chiesa e del culto, o dove questo fine è come che sia soddisfatto con rendite diverse da quelle percepite dal parroco, le rendite che il parroco percepisce non debbono essere diminuite delle spese necessarie a tal fine, allo scopo di determinare a quanto debba ascendere la somma dovuta a titolo di supplemento di congrua dal Fondo per il culto; in quelle parrocchie invece, che hanno l'ordinamento di *beneficium indistinctum*, e nelle quali perciò i beni tutti sono amministrati dal parroco, le rendite da costui percepite debbono, oltre che delle altre passività, essere diminuite anche delle spese sostenute dal parroco e per la manutenzione della chiesa e per l'esercizio del culto. Solo quello che rimarrà, dopo fatte queste deduzioni, dovrà essere preso in considerazione per istabilire quant'altro vi si debba aggiungere dal Fondo per il culto, affinchè al parroco resti netta la somma a lui attribuita come congrua della legge.

12. Il Fondo pel culto però ha creduto di trovare una base alla sua opinione nel testo della legge del 1892, là dove questa dice che " il supplemento di congrua sarà elevato alla cifra di L. 800, *dedotti i pesi patrimoniali* ". Esso ha ragionato e ragiona così: se la legge dice che dalle rendite percepite dal parroco si debbano, nel calcolare il supplemento di congrua, dedurre i *pesi patrimoniali*, ciò significa che essa non ammette in deduzione, in fuori dei patrimoniali, altri pesi, e quindi nemmeno quelli sostenuti dal parroco per l'esercizio del culto (1). A parte le altre conseguenze che deriverebbero da simile interpretazione. ed alle quali accenneremo fra poco, l'interpretazione stessa si

(1) Cfr. questa Rivista, vol. VIII, p. 480.

basa sopra un concetto erroneo delle parole " pesi patrimoniali ". Questa frase non vuol indicare altro, se non quei pesi che gravano sui beni indipendentemente dalla persona che li possiede, la quale non può sottrarsi ai medesimi, perchè essi derivano da una volontà diversa dalla sua, dalla volontà cioè della legge o dalla volontà di coloro che ve li imposero. Le imposte, ad es., dovute allo Stato debbono la loro origine alla legge, i censi o canoni dovuti a terzi debbono la loro origine alla volontà dei privati. Ma siccome siamo nel campo della proprietà ecclesiastica, così per legge non si deve intendere soltanto quella emanata dallo Stato, ma ben anche quella emanata dalla Chiesa. Ora l' onere delle spese di culto è un peso imposto sui beni della parrocchia tanto dalle leggi laiche ed ecclesiastiche, quanto dalla volontà dei privati; e qui va richiamato tutto ciò che a tale riguardo abbiamo detto al principio di questo scritto (1). Per conseguenza in quelle parrocchie, nelle quali un simile onere, per non essersi addossato ad un altro ente, è rimasto sul patrimonio unico amministrato dal parroco, esso costituisce un vero e proprio peso patrimoniale, a cui il parroco non può sottrarsi, in nulla diverso dalle imposte, dai censi, canoni e simili, gravanti sopra i beni della sua chiesa. L'interpretazione quindi del Fondo pel culto è puramente erronea ed arbitraria. Anzi, dopo la sentenza della Corte napoletana, non varrebbe proprio la pena di insistere di più su questo punto, se, come accennammo fin da principio, un progetto di legge che si trova attualmente davanti al Parlamento ed aspetta, in esecuzione della solenne promessa datane all'apertura della sessione, di essere discusso alla prossima ripresa dei lavori, e non avesse creduto conveniente d'intervenire nella contesa giudiziaria sorta fra i parroci e l'Amministrazione del Fondo pel culto, pigliando le parti di quest'ultima e decidendo la questione in modo a lei favorevole.

13. Fin dal 14 marzo 1897 lo Zanardelli aveva presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge sull'aumento delle congrue parrocchiali e su di altri argomenti, nel quale l'art. 1 disponeva: " Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del regno sarà elevato fino a portarne la

---

(1) Sulla natura giuridica dell'*onus fabricae* gli scrittori non sono d'accordo: cfr. J. H. Boehmer, *Ius eccl. protest.* (Halae Magdeburg, 1774, tom. III, pag. 1005), e Ruffini, op. cit., p. 81. Il dissenso degli scrittori però sta in questo, che mentre alcuni vogliono collocare l'*onus fabricae* nelle categorie del diritto romano, altri invece ricorrono al tipo germanico dell'onere reale. Che che sia di ciò, rimane indubitato che si tratta sempre di un peso gravante sul patrimonio, e non sulla persona.

congrua a L. 900 annue, dedotti i pesi patrimoniali „. E all'articolo 2° si stabiliva: “ La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci, fino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo pel culto, prendendo per base i redditi di ciascun parroco al 31 dicembre 1896, secondo gli accertamenti fatti e pubblicati a cura dell'Amministrazione medesima, tenendo però conto di quelle modificazioni che fossero successivamente accertate fino al 30 giugno 1899 „.

Questo disegno di legge fu ritirato dal Bonacci, il quale ne presentò invece un altro del 16 giugno 1898, il cui art. 1° è così concepito: “ Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del regno sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a L. 900 annue al netto delle imposte tutte e della tassa di manomorta, oltre che dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie „.

L'articolo 2° è identico in tutto a quello del precedente progetto.

A parte la maggiore verbosità, nemmeno l'art. 1° del progetto Bonacci differisce nella sostanza dall'art. 1° del progetto Zanardelli. Però nella Relazione ministeriale che accompagna il progetto nuovo, discorrendosi dell'applicazione data dal Fondo pel culto alla legge del ''92, si dice che questa legge nel citato articolo aveva disposto “ che nel liquidare i supplementi di congrua fino a L. 800 si deducessero soltanto i pesi patrimoniali, con riserva di elevare gradatamente la congrua fino a L. 900 e di dedurre anche le altre passività, per modo di assicurare la congrua fino a L. 100 nette „. E si aggiunge che, fra le spese non considerate come pesi patrimoniali, e non ammesse perciò in deduzione, andarono comprese in genere “ le *spese per l'esercizio del culto e per il servizio della chiesa* „.

E', come vedesi, l'opinione del Fondo pel culto accettata senz'altro dal Ministro relatore, senz'essere però inserita nella legge. Ma quello che il Ministro non aveva osato di fare in maniera esplicita, l'ha poi fatto la Commissione parlamentare, proponendo la seguente aggiunta alla fine del riferito art. 1° del progetto: “ escluse però le *spese per l'esercizio del culto e per il servizio della chiesa* „. Sono, nè più nè meno le parole della Relazione ministeriale, che per la via della Commissione parlamentare passano a far parte del testo del progetto; l'approvazione del quale sarebbe la sanzione legislativa accordata all'opinione del Fondo pel culto.

14. Noi non vogliamo credere alla possibilità che una simile

proposta diventi legge. Essa, oltre a basarsi, come mostrammo, su concetti intrinsecamente erronei, darebbe luogo ad una serie di conseguenze, che non possono non richiamare sopra di sè l'attenzione del legislatore. E, prima di tutto ne nascerebbe questo stato di cose, che nelle parrocchie costituite a *beneficium indistinctum* i parroci dovrebbero far fronte con la loro congrua alle spese di culto, mentre invece nella generalità delle altre parrocchie ordinate diversamente, la congrua non dovrebbe servire ad altro che al sostentamento personale del parroco. In altri termini, alcuni parroci avrebbero una congrua maggiore di quella attribuita ad altri, perchè questi ultimi non possono a loro volontà sottrarsi all'onere delle spese di culto, imposto ad essi dalle leggi e dai privati. — Inoltre si darebbe alla parola *congrua*, nella nostra legislazione, un duplice significato in rispondenza di un duplice contenuto; perchè una volta starebbe a dinotare la somma attribuita al parroco per il suo esclusivo mantenimento personale, e un'altra volta significherebbe la stessa somma assegnata al parroco per il mantenimento suo e per il servizio della chiesa. — In fine, la nostra legge, mostrando di non volere tener conto, e per ragioni finanziarie, della diversità degli ordinamenti interni della parrocchia, quali si sono venuti storicamente affermando, si verrebbe a mettere in contraddizione con un principio fondamentale della legislazione precedente, la quale mostrò sempre per le parrocchie il massimo rispetto.

Conseguenze anche più gravi bisognerebbe segnalare se dal campo giuridico, nel quale sin qui ci siamo mantenuti, volessimo passare nel campo politico.

Ma, lasciando ad altri simile còmpito, vogliamo soltanto ricordare come quella, che dal punto di vista pratico è la più importante fra le conseguenze accennate, non sia rimasta senza un cenno nel seno della Commissione parlamentare.

Questa, nella Relazione sua, dopo di aver detto che l'aggiunta, con la quale si accettava l'opinione del Fondo per il culto, era fatta d'accordo col Governo, e che tanto essa quanto le altre aggiunzioni apportate al testo proposto dallo Zanardelli miravano ad eliminare tutte le possibili questioni intorno ai pesi da dedursi o pur no, soggiunge: “ Un Commissario avrebbe desiderato che fosse determinato in modo chiaro e positivo a chi facciano carico queste spese (di culto), nel caso in cui, mancando le istituzioni sussidiarie della parrocchia (o sia le fabbricerie, opere parrocchiali e simili) e gli assegnamenti speciali dei Comuni o di altri enti morali, venga meno anche il concorso dei privati cittadini. Esaminata largamente la questione, si è però dovuto

riconoscere che non si potrebbe risolverla se non creando nuovi oneri a carico del Fondo per il culto o dei Comuni, e specialmente dei più piccoli, oppure costringendo le istituzioni ecclesiastiche o laicali esistenti a destinare una parte dei rispettivi redditi in sussidio delle chiese parrocchiali „. E dopo di aver affermato non essere per varie ragioni possibile nè il creare nuovi oneri a carico del Fondo per il culto o dei Comuni, nè il riversare tale peso sulle istituzioni ecclesiastiche o laicali tuttora esistenti, la Relazione conclude col non concludere, dicendo che la Commissione volle lasciare impregiudicata la questione e "rimandarne la soluzione a miglior sede a tempo più opportuno „.

Ora, ammesso che i modi di soluzione passati a rassegna dal Relatore e dichiarati inattuabili, siano veramente tali, e che sopra tutto sia tale il primo fra essi, quello cioè di addossare l'onere al Fondo per il culto, fa meraviglia osservare come la Commissione non abbia pensato che, oltre quelli da lei esaminati, poteva esservi anche un altro modo di risolvere la questione, senza andare incontro alle conseguenze ricordate. Esso consisterebbe nel RINUNZIARE PER ORA AL PROPOSITO DI PORTAR SUBITO LA CONGRUA PARROCHIALE, A LIRE 900, E NELL'IMPIEGARE LE SOMME DESTINATE A TALE AUMENTO PER CERCARE DI PORTARE A LIRE 800 NETTE LA CONGRUA DI QUEI PARROCI, CHE SE LA VEGGONO RIDOTTA CONSIDEREVOLMENTE DALL'ONERE DELLE SPESE DI CULTO.

Non ho a mia disposizione i dati statistici occorrenti per poter stabilire in che rapporto venga a trovarsi la somma necessaria per elevare la congrua fino a lire 900, con la somma che sarebbe indispensabile per isgravare delle spese di culto quei parroci che le sostengono con la loro congrua. Considerando però che in questa condizione si trova soltanto una parte dei parroci, giacchè tutti gli altri non sottostanno a simile carico, probabilmente ci sarebbe da venire alla conclusione, che la somma stabilita per il progettato aumento della congrua fino a lire novecento, se si rinunziasse a simile progetto, potrebbe bastare non solo a discaricare, come vuole la giustizia, dalle spese di culto quei parroci che le sostengono con la congrua loro, ma anche ad aumentare generalmente la congrua di qualche cosa di più delle attuali lire 800.

15. Ma anche un altro punto del progetto di legge dovrebbe necessariamente venir ripreso in esame, ed è l'art. 2 del progetto Zanardelli, conservato tal quale anche dal Bonacci e dalla Commissione parlamentare. Gli accertamenti dei redditi di ciascun parroco, dei quali in esso si parla, furono pubblicati dall'Amministrazione del Fondo per il culto nel 1897, in tre volumi, il primo

dei quali contiene la Relazione presentata dal Direttore Generale al Ministro di grazia e giustizia.

In questa Relazione si espongono i criterî, coi quali furono determinati l'attivo ed il passivo dei singoli benefici parrocchiali e, tra l'altro, si dice che le *spese necessarie per l'esercizio del culto ed il servizio della chiesa* non sono assimilabili ai *pesi patrimoniali*, e perciò non sono mai deducibili (1), nemmeno quindi nel caso del *beneficium indistictum*. Conseguenza di un tale criterio fu che negli accertamenti dei redditi di ciascun parroco non si tenne in nessun caso conto delle spese di culto; e perciò, quando il progetto Zanardelli stabiliva coll'art. 2° che la liquidazione del supplemento di congrua doveva esser fatta d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto, prendendo per base i redditi di ciascun parrocco, *secondo gli accertamenti fatti e pubblicati a cura dell'Amministrazione medesima*, veniva già tacitamente a dare la sanzione legislativa alla erronea opinione del Fondo per il culto sulle spese necessarie per l'esercizio del culto ed il servizio della chiesa. Non pago di ciò il Bonacci volle nella Relazione premessa al suo nuovo progetto accogliere anche esplicitamente una tale opinione, dopo aver conservato tale quale l'art. 2°; e finalmente la Commissione parlamentare volle addirittura inserire nel testo della legge l'opinione medesima, perchè non restasse luogo a possibili equivoci.

Messa così in chiaro la portata dell'art. 2°, per ciò che si riferisce alla non deducibilità in nessun caso delle spese di culto, è evidente che il testo dell'articolo è viziato dallo stesso errore, che costituisce la base dell'opinione combattuta.

Parma, 20 gennaio 1899.

Prof. FRANCESCO BRANDILEONE.

---

(1) Veggasi questa RIVISTA, VIII, 480.

LE CONGRUE PARROCCHIALI

e il progetto di legge adottato dalla Commissione della Camera

Colla ripresa dei lavori parlamentari, dovrà venire in discussione alla Camera dei deputati il Progetto BONACCI sulle congrue parrocchiali, sul quale ha riferito la Commissione della Camera stessa.

Noi abbiamo già riprodotto integralmente, nel precedente volume (1), questa Relazione della Camera, alla quale i nostri lettori hanno dovuto già fare la meritata accoglienza.

Per quanto si voglia essere persuasi della leggerezza e della noncuranza con cui sono trattate le più importanti quistioni in Italia, non si sarebbe mai potuto credere che la Raccolta dei nostri Atti Parlamentari avesse potuto essere arricchita di un simile documento.

Esso, facendo seguito alla Relazione ministeriale di questo Progetto, come dell'altro precedente del ministro ZANARDELLI, e posto in confronto colle Relazioni della Direzione generale del Fondo per il culto, di cui le prime sono una riproduzione (2), rappresenta il punto culminante della manomissione del senso giuridico, del senso politico e della logica.

In sostanza quello che avviene per questa quistione delle congrue non si è mai veduto in nessun altro caso. Si discute di congrua dei parroci, senza sapere che cosa sia la congrua, che cosa sia il beneficio ecclesiastico in genere e il beneficio parrocchiale in ispecie, che cosa sia la Parrocchia, e che cosa infine sia, che cosa faccia, o che cosa sia destinato a fare il Parroco.

In leggi di tale importanza, si vedono ministri e deputati che appongono la loro firma a documenti redatti da una buro-

---

(1) Pag. 631. - Nel volume stesso è pubblicato il Progetto ministeriale coll'analoga Relazione (pag. 623).

Il precedente Progetto ZANARDELLI è riportato a pag. 168 e seg.

Dei due disegni di legge ci siamo occupati nei nostri studi sulle congrue (vedasi ivi, pag. 502 e seg.).

(2) Basta leggere per vedere come tutte queste Relazioni siano redatte da un'unica persona, e così i progetti. La Direzione generale non solo elabora le sue Relazioni amministrative, ma fornisce il lavoro ai Ministri ed ai Relatori della Camera dei deputati, in questa materia delle congrue; ed essi si limitano ad apporre la loro firma.

crazia nel tempo stesso ignorante, ed in mala fede, senza occuparsi della gravità giuridica e politica dei documenti stessi.

Si va affermando e ripetendo che queste disposizioni hanno lo scopo di *migliorare le condizioni dei parroci*, e si fonda la base di esse su concetti restrittivi e limitativi.

Si parla di *pretese* di parroci, e non si pone mente che invece di *pretese*, si tratta di diritti veri e proprii, sempre riconosciuti pel passato, e anche oggi proclamati dall'autorità giudiziaria come degna risposta ai progetti di legge che si crede di presentare; e si tenta di poter negare, con una nuova legge interpretativa di altra precedente, quello che il magistrato ha riconosciuto.

E' il sistema italiano applicato in materie di tasse, e pel quale tutte le volte che l'autorità giudiziaria interpreta una legge a favore dei contribuenti, subito una nuova legge proclama la opposta interpretazione favorevole al Fisco. Senonchè in un argomento come questo delle congrue, e quando non si fa che ripetere di voler apportare un miglioramento alle condizioni dei parroci, non è certo presumibile usare il sistema medesimo. Quando fu pubblicata la legge 30 giugno 1892, si disse che la interpretazione di essa spettava all'autorità giudiziaria. Quando questa ha fatto la interpretazione, una nuova legge (*di miglioramento!*) dovrebbe dar vita a disposizioni contrarie a quella interpretazione, e in odio di essa.

Ora, tutto ciò che chiunque comprenderebbe, è maraviglioso come non sia stato compreso dal Relatore della Commissione della Camera. Egli avrebbe dovuto considerare che quando parla di pretese dei parroci, questi avevano avuta in parte ragione presso un Tribunale, poi completamente presso una Corte d'appello, ed ora questa piena ragione, come vedremo, l'hanno avuta dal Supremo magistrato regolatore, ossia dalla Corte di Cassazione di Roma.

*
* *

La Relazione ministeriale di questo Progetto cominciò col fare delle considerazioni sui famosi criteri di liquidazione del Fondo per il culto, criteri che oggi si pretende ancora sostenere essere stati approvati dal Parlamento! Queste considerazioni erano infondate perchè non sta menomamente in fatto ciò che ivi si legge (1); erano in ogni modo inutili, perchè già da un pezzo si sarebbe dovuto comprendere che la legge del 1866 aveva una portata ben diversa da quella del 1892. La prima era subordinata a criteri di bilancio; la seconda dava senz'altro il diritto alla vera e propria congrua.

---

(1) Vedi vol. precedente, pag. 221 e seg., 458 e seg., 510 e seg., ecc.

Abbiamo veduto ciò fin troppo; ci basta che nello stesso ordine d'idee siasi pronunziata la Cassazione di Roma.

Tutto quello che leggesi quindi in quella Relazione non può rappresentare altro se non un errore gravissimo di un Ministro, il quale non volle riflettere alle conseguenze di far passare in una Relazione ministeriale precedente un progetto di legge tutte le illegalità e tutti gli errori dell'Amministrazione del Fondo per il culto, che chiunque, col solo buon senso, troverebbe tali; errori ed illegalità che subito hanno dovuto essere condannati dal magistrato.

Non si è voluto comprendere che in una legge sulla *congrua* parrocchiale, e che si dice avere per scopo non solo di garantire la *congrua*, ma di giovare ai parroci, è assurdo dare atto di tutti quei criteri restrittivi che hanno potuto essere stati escogitati dal Fondo per il culto, e hanno potuto anche avere una giustificazione sotto lo impero della legge del 1866, ma che oggi non sono ammissibili e non possono essere approvati da uomini politici e dal legislatore, come non lo sono stati dal potere giudiziario.

Se la congrua è stata sempre quella che noi abbiamo veduto nella storia, negli atti parlamentari e nella giurisprudenza (1), non si comprende neppure come si possa solo parlare di limitarne il carattere, l'essenza e la ragion di essere con una legge, e con una legge che, ripetesi, si afferma ispirata a *favorire* il così detto basso clero.

Nè si può addurre la quistione finanziaria. Si parla di aumento dalle 800 alle 900 lire, ma chi non vede e non sa che non si è ancora provveduto alla assicurazione della congrua di lire 800 a tutti i parroci che non la posseggono?

Ed allora perchè destinare, oltre un milione e mezzo, ad aumentare le congrue alle lire 900, invece di destinarlo alla previa assicurazione della congrua fino a lire 800 ai parroci, che ne sono tuttora sprovvisti? E' questo che bisogna fare innanzi tutto; prima di pensare ad aumenti, occorre *uguagliare* la condizione di tutti i parroci, per poi proseguire ad accrescere la congrua colle debite norme. La stessa Direzione generale (notisi bene) ha dichiarato nella Relazione sulle attività e passività delle parrocchie (pubblicata nel dicembre 1896) (2), ed altre volte, ed il Ministro di grazia e giustizia nella discus-

---

(1) Veggansi nel precedente volume gli studi « *Le congrue parrocchiali ed il supplemento dovuto dal Fondo per il culto.* » (pag. 1, 193, 449).

(2) Roma, Tip. Nazionale *G. Bertero*, 1897, p. 150.

sione del bilancio nel luglio 1897 ripetè che per liquidare le congrue *al netto* (e quindi con tutte le deduzioni, comprese quella delle spese di chiesa e di parrocchia) occorreva lo stanziamento di non più che *un altro milione*. Non sarà quindi possibile esagerare la questione delle deduzioni, che la Direzione generale del Fondo pel culto non ha mai voluto accogliere, adducendo a dretesto la mancanza di fondi.

Si tenga inoltre ben presente che nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio 1899-1900 si fa rilevare un accentuato miglioramento delle condizioni finanziarie del Fondo pel culto. E ciò dimostra quanto siano assurdi ed impolitici, anche sotto il punto di vista finanziario, i criteri ristrettivi di liquidazione delle congrue, a cui si informa l'attuale progetto di legge, il quale verrebbe a snaturare *senza veruna giustificazione* l'istituto giuridico delle congrue.

.*.

Se tutto questo aveva potuto sfuggire, forse in gravi momenti che richiamavano e distraevano la loro attenzione, ai ministri proponenti, non avrebbe però dovuto sfuggire alla Commissione della Camera.

Le tradizioni del nostro Parlamento in tema di trattamento del basso clero erano troppo note, e troppo unanimamente e solennemente confermate, perchè una Commissione della Camera avesse potuto dimenticarle.

La nostra Camera ha continuamente cercato di ottenere, come abbiamo veduto nei nostri studii, che ai parroci fosse assicurata la vera congrua; e quando si è presentato qualche progetto di legge, ha sempre cercato di migliorarlo nello interesse dei parroci. Così avvenne sempre; e basta citare l'ultimo caso, quando, a Relazione del Merzario, si formulò quel controprogetto che poi divenne la legge 30 giugno 1892.

Ed ora? Ora la Camera dovrà affrettarsi a fare giustizia del nuovo controprogetto. Basterà che, non diciamo una voce autorevole, ma una voce ispirata al buon senso si faccia sentire.

.*.

Già notammo (e lo ripetiamo per dimostrare come la proposta di legge in esame si basa sull'equivoco e su una inesplicabile incoscienza), che questo aumento delle congrue a lire 900, non è che una bandiera per coprire una merce rappresentata dalle disposizioni di carattere odioso, e dai fini non palesati che si vorrebbero raggiungere.

Fin da quando fu approvata la proposta della Commissione della Camera, di elevare in epoca in cui si fossero avuti i fondi

disponibili, la congrua alle lire 900 e indi alle 1000, il Ministro di grazia e giustizia fece rilevare che tale aumento alle lire 900 non si sarebbe potuto effettuare che dopo molto tempo.

Lo stesso fu dichiarato *nel luglio 1897* dal Ministro stesso e dal Direttore del Fondo culto. Ebbene, nel dicembre 1897, cioè pochi mesi dopo, nell'esposizione finanziaria, si preannunziò il detto aumento, e nel corso del 1898 si presentarono i progetti di legge e le Relazioni.

Ciò perchè i Parroci, stanchi delle tergiversazioni del Fondo per il culto, si erano rivolti all'autorità giudiziaria per ottenere una buona volta quanto ad essi assicurava la legge del 1892. (1).

Come una geniale trovata, si è creduto di potere escogitare questo: far mostra di *aumentare* le congrue fino alle lire 900, ma nel tempo stesso dichiarare che le liquidazioni si debbano fare giusta e in base ai criterii ed agli accertamenti del Fondo pel culto, senza il contradittorio dei parroci, (leggi in modo arbitrario e fiscale); che gli arretrati debbono negarsi; che non si deve ammettere la deduzione delle spese per la chiesa ed ufficio parrocchiale, quando gravano sul reddito beneficiario, ecc.

Di tutto ciò il Relatore della Commissione della Camera non si dà per inteso, e comincia col dichiarare che essa Commissione " non può che applaudire all'iniziativa del Governo ".

Indi, esaminando la formula dell'articolo 1° del progetto ministeriale, dice di notare " con compiacenza che anche in ciò si tenne conto dei concetti della precedente Commissione parlamentare, precisando *in senso largo e favorevole ai parroci i criterii di liquidazione* dei supplementi di congrua, e ciò in conseguenza del maggior margine, ecc. "

Chiunque sia in buona fede vedrà se in questo disegno di legge i criterii di liquidazione siano stati precisati *in senso largo e favorevole ai parroci!*

La Relazione afferma che ciò si verifica perchè " in luogo di ripetere la frase della legge del 1892 " *dedotti i pesi patrimoniali* ", si è felicemente fatta l'enumerazione di tutte le deduzioni da ammettersi a favore dei parroci, e cioè: *imposte tutte e tassa di manomorta, oltre che i pesi patrimoniali e gli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie* ".

E sta benissimo. La formola, per quanto inutile (perchè trattandosi di *congrua*, bastano i principii di diritto inerenti all'istituto perchè si dia luogo a tutte le necessarie deduzioni nel fare la liquidazione), è certamente larga e comprensiva.

---

(1) Causa promossa dal Parroco Franzone di Briano di Caserta, cui si riferisce la sentenza 19 dicembre ultimo della Cassazione di Roma, che segue.

Ma quando si è ammesso che fra le deduzioni vi debbano essere quelle “ dei *pesi patrimoniali* e degli *oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie,* come si fa ad escludere le spese per mantenere l'ufficio pel quale è istituito il beneficio parrocchiale, allorquando queste spese sono appunto un *onere del beneficio?*

Come si fa a non comprendere che se queste spese sono un *onere del beneficio* (lo ha sempre dichiarato la Cassazione di Roma), (1) sono perciò le prime fra i *pesi legittimamente* costituiti sulle rendite beneficiarie?

La Relazione, trascinata dall'assoluta mancanza di ogni criterio logico e giuridico (sulle orme del Fondo pel culto), che cosa fa? Dichiara espressamente che “ intendimento del Governo nel fare questa precisa indicazione fu certamente quello di *eliminare tutte le questioni* intorno alla deducibilità dei pesi „; e soggiunge “ che lo scopo non può dirsi completamente raggiunto se non si risolve anche la questione intorno alla deducibilità delle spese di culto. Imperocchè vi furono dei parroci che *pretesero* portare in deduzione o in altri termini mettere a carico del Fondo per il culto anche le spese per la provvista di olio, cera, ostie, vino, incenso, carbone e petrolio; per il bucato e la stiratura della biancheria; per la manutenzione ed il rifornimento dei sacri arredi; per il sagrestano, l'organista ed il tiramantici; per il Santo Sepolcro, le Quarantore e la festa del titolare, ecc. „

Come si vede, è la precisa enumerazione delle spese di cui si è fatta quistione nella causa del Parroco Franzone, delle quali fu affermata la necessaria deducibilità dalla Corte di appello di Napoli (sentenza 5 gennaio 1898), ed ora, in modo definitivo e luminoso, dalla Corte Suprema di Roma.

Ed è per raggiungere lo scopo di *giovare* ai parroci che la Commissione della Camera elettiva, presta il suo appoggio per ripudiare quello che l'autorità giudiziaria ha dovuto riconoscere a favore dei parroci stessi.

Essa si fa iniziatrice di un articolo aggiuntivo per porre nel testo della futura legge di *miglioramento* delle congrue quello che nessun progetto governativo aveva mai pensato di poter fare. E parla di *pretese* dei parroci, quando tutti i precedenti, quando la dottrina e la giurisprudenza dimostrano che si tratta dei più elementari ed evidenti *diritti!*

E non ha compreso neppure che la enumerazione che essa fa delle spese in questione, dimostra che si tratta precisamente

(1) Veggasi volume precedente, pag. 492 (n. 31).

non di spese di culto in genere, ma delle spese strettamente necessarie all'adempimento dell'*ufficio parrocchiale.*

Come abbiamo altrove veduto, queste stesse spese vengono sostenute dai subeconomi nella vacanza dei benefici parrocchiali, appunto *perchè sono pesi del beneficio*, e, col dettaglio stesso fatto dalla Relazione e fatto nel giudizio promosso dal parroco cui quelle sentenze si riferiscono, ne è ordinata la soddisfazione ai subeconomi stessi dalle Istruzioni emanate nelle Provincie Napoletane (1).

Ed esse hanno la natura ed il carattere di *oneri del patrimonio beneficiario* appunto quando, mancando altri mezzi, persone o enti, gravano sul beneficio.

L'elementare concetto che il beneficio ecclesiastico esiste *per l'ufficio*, e le sue rendite devono essenzialmente essere rivolte innanzi tutto all'adempimento dell'ufficio stesso, è ignoto all'estensore della Relazione, il quale così si esprime:

" Ma giova avvertire che a tutte le cennate spese provvedono, come vi hanno *sempre* provveduto, le fabbricerie, le opere parrocchiali, le maramme, ed altre istituzioni congeneri, là dove esistono; e, altrove i Comuni, le confraternite, o altri enti mediante assegnamenti speciali, non che i privati cittadini, con offerte spontanee ".

La Relazione ha omessi altri casi nei quali o altre persone, ad esempio i patroni nella ipotesi di beneficio parrocchiale non di libera collazione, o altri enti, ad es., lo stesso Fondo pel culto come succeduto alle antiche Casse ecclesiastiche, e per oneri derivanti dalle altre leggi eversive (2) possano essere tenuti a provvedere.

Ma in tutti questi casi vi è un reddito speciale, un'azione giuridica speciale da esercitare, ecc., e la questione non esiste, poichè, facendosi la liquidazione per la congrua, quelle spese non non si fanno dal parroco coi cespiti beneficiarii. Fuori dei detti casi, resta l'*onus adiectum* del beneficio, come ha detto la Cassazione di Roma anche in occasione dell'applicazione dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866 (3).

Invece la Relazione in esame giunge a ripetere colla Dire-

---

(1) « Istruzioni ai Subeconomi diocesani delle provincie napoletane per l'esercizio delle facoltà loro concedute col regolamento del dì 8 dicembre 1861 ». Napoli 1863, tipografia di Luigi Gargiulo.

Ved. vol. precedente, pag. 495 (n. 34).

(2) Ad esempio, per le parrocchie già unite o a monasteri, o a collegiate, a ricettizie ecc.

(3) Vol. precedente, pag. 492 (n. 31).

zione generale del Fondo pel culto che restano per provvedere " i privati cittadini con offerte spontanee. „

Noi certo non ci fermeremo ancora su questa enormità, dopo tutto quello che abbiamo scritto in questa Rivista, dopo quello che colla sua autorità ha confermato la Corte di cassazione. Il parlare di *spontanee* offerte dei fedeli per le spese di parrocchia in una legge che mira *ad assicurare la congrua*, la quale rappresenta l'emolumento netto, certo, personale dell'investito, è qualche cosa che si poteva ben lasciare alla sola Direzione generale del Fondo per il culto.

La Relazione segue che lo scopo della legge è di *migliorare* le condizioni economiche dei parroci, non già di sussidiare e dotare la Chiesa, " e come al Fondo pel culto non è consentito di concedere direttamente o indirettamente alla parrocchia degli assegni speciali per spese di culto, così non si può neppure ammettere che la concessione del supplemento di congrua sia tolto a *pretesto* (sic) per creare *nuovi bisògni* (sic) o per accrescere le spese di culto, alle quali la pietà dei fedeli *fu ed è unica sorgente !* „

Ma se a queste spese di culto la pietà dei fedeli fu ed è unica sorgente, resta a sapersi perchè sono state create le Fabbricerie ed altre istituzioni congeneri, perchè furono imposti degli obblighi ai Comuni, ai patroni ecc.; e resta a sapersi perchè da oltre un secolo lo Stato moderno, sopprimendo degli enti, procedendo all'abolizione delle decime, abbia con disposizioni di diritto civile provveduto per le spese necessarie al servizio del culto parrocchiale, oltre che per assegnamenti personali ai parroci per completare la congrua.

Quando nella parrocchia non vi è che il reddito beneficiario, le spese di culto *sono* dunque un *pretesto*, al dire della Commissione della Camera, per creare nuovi bisogni!

Non vale la pena, al certo, di continuare a confutare simili argomenti (1).

Un Commissario (era la voce del buon senso che s' imponeva), trovò necessario di osservare che bisognava determinare " in modo chiaro e positivo, a chi facciano carico queste spese nel caso in cui, mancando le istituzioni sussidiarie della par-

(1) Si dice anche che queste spese « in quanto possano essere a carico dei Comuni, verranno assunte dal Fondo pel culto quando dovrà adempiere anche il n. 5 dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 ». Ma qui, innanzi tutto, si tratta di spese di culto in genere; in secondo luogo (è questo che non si vuole capire), trattandosi di spese non sostenute dal parroco, è inutile occuparsene quando si tratta della congrua sulla quale nè quelle spese, nè altre possono ricadere.

rocchia, gli assegnamenti speciali dei Comuni o di altri enti morali, *venga meno anche il concorso dei privati cittadini.* „

Afferma allora il Relatore che la questione *è stata largamente esaminata.* E da questo *largo esame* ecco quanto è risultato: che non era possibile creare nuovi oneri a carico del Fondo pel culto (1), nè dei Comuni (2), nè costringere le istituzioni ecclesiastiche o laicali (?) esistenti a destinare una parte dei rispettivi redditi in sussidio delle chiese parrocchiali (3), il che importerebbe “ entrare nel vasto campo del riordinamento, della conservazione ed amministrazione della proprietà ecclesiastica „ (4); e che pertanto si era ritenuto dalla Commissione... “ di lasciare *impregiudicata la questione,* rimandandone la soluzione a miglior sede ed a tempo più opportuno! „

Ci troveremmo, ciò posto, di fronte ad un caso unico in una legge da applicare.

Giusta il testo di essa la congrua dovebbe essere al netto, fra l'altro, dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie, “ escluse però le spese per l'esercizio del culto o per il servizio della Chiesa „.

La Relazione di quello fra gli organi vari della formazione della legge, che ha formulato questo testo, spiega che esso ha inteso stabilire la detta esclusione perchè a quelle spese provvedono o le istituzioni sussidiarie della parrocchia, o i Comuni, o altri enti morali, o infine i privati cittadini. Se però non essendovi l'obbligo nelle dette istituzioni sussidiarie, nei Comuni, o in altri enti morali, e rimanendo perciò quelle spese affidate alla liberalità dei fedeli, questi neppure intendono concorrere (e infatti nessuno ve li potrebbe costringere, e oggi meno che mai), la questione *resta impregiudicata.*

Ma, poichè tutto l'insieme della Relazione esclude sempre che l'obbligo di provvedere spetti al parroco, e che quindi la

---

(1) Il quale invece ha l'onere di assicurare la vera congrua in forza della legge 30 giugno 1892.

(2) E questo è giusto, poichè sarebbe bene strano che si vada in traccia sempre di nuovi enti obbligati quando si tratta di oneri gravanti sul Fondo per il culto, il quale per ciò ha ragione di esistere; e mentre si sa che lo Stato si è obbligato a garantire la congrua ai parroci, essenzialmente in conseguenza della soppressione o indemaniazione di enti, il patrimonio dei quali ora è presso il Fondo pel culto.

(3) Come avanti.

(4) E' il solito argomento, il quale, insieme all'altro della « libera Chiesa in libero Stato », serve in Italia ad esprimere delle frasi col proposito di nulla concretare, quando si tratta di diritto pubblico ecclesiastico.

sua congrua non potrà esser gravata di tali oneri (ciò che sarebbe assurdo) sarebbe da vedere come una simile legge potrebbe essere applicata.

∴

La Corte di Cassazione di Roma si è solennemente pronunziata colla sua recentissima decisione 29 novembre-19 dicembre 1898, che alleghiamo, e che è estesa da uno dei più eminenti magistrati e giuristi che la compongono.

Si noti che la decisione è stata adottata su conformi conclusioni del Pubblico Ministero.

La Corte Suprema ha reso, come era da attendersi da essa, omaggio ai più ovvi principii di diritto, come di equità e di opportunità.

Lo Stato si era solennemente impegnato con una legge, quella del 30 giugno 1892, di assicurare, dal 1° luglio 1892, la congrua in lire 800 a tutti i parroci del Regno.

Quando, dopo la sua pubblicazione, quella legge formò oggetto di discussione al Senato (20 dicembre 1892), si riconobbe che alla sua interpretazione non poteva nè doveva provvedere che l'autorità giudiziaria, ed il Parlamento ha insistito nel far continui, permanenti voti e raccomandazioni per la migliore sua applicazione, poichè la legge stessa era sommamente importante, aveva scopi essenzialmente politici da raggiungere, ed era quindi tale da non permettere tergiversazioni che allo Stato sarebbero riuscite oltremodo perniciose.

Ora il magistrato supremo ha, nella interpretazione di quella legge del 1892, stabilito che *nella ipotesi formulata* (ossia di " un beneficio curato di libera collazione, provveduto di un modesto patrimonio che viene amministrato per intero dal parroco, non esistendo presso il detto beneficio alcuna di quelle speciali istituzioni che sotto il nome di fabbriceria, opera parrocchiale, maramma e simili, amministrano in tutto o in parte il patrimonio parrocchiale, e provvedono direttamente alle spese per le funzioni parrocchiali e l'esercizio della cura delle anime "), " per assicurare al parroco le 800 lire di congrua, devesi nella liquidazione fare la deduzione anche delle dette spese inerenti al beneficio. "

La quistione, come osserva la Corte di Cassazione, non è da porsi in senso generico ed astratto " se per la liquidazione del supplemento di congrua debbano detrarsi dall'attivo della prebenda parrocchiale anche le spese di culto, " ma in senso limitato e concreto, facendo cioè la ipotesi che nella parrocchia non esista che il solo reddito beneficiario, e non vi siano altre persone o altri

enti contro i quali sperimentare alcuna azione per le spese, ripetesi, che siano strettamente necessarie per le funzioni parrocchiali e l'esercizio della cura.

In tal caso, in tale precisa ipotesi, le spese ripetute sono sostenute dal parroco col patrimonio parrocchiale da lui amministrato, sono perciò un onere del patrimonio, sono *pesi patrimoniali* ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1892.

La Cassazione pone a base della sua interpretazione cinque argomenti essenziali: 1° la lettera della legge 30 giugno 1892; 2° il concetto giuridico della congrua parrocchiale; 3° i precedenti storici; 4° lo spirito che informa la suindicata legge 30 giugno 1892 e le altre che la precedettero; 5° *lo stato di disuguaglianza che verrebbe a costituirsi tra i parroci poveri del Regno d'Italia.*

La magistrale decisione richiama i principii e li applica: fa rilevare quali sarebbero le conseguenze della illegale ed assurda tesi dell'Amministrazione del Fondo pel culto. La quistione viene così dall'autorità giudiziaria risoluta, e nulla può dar luogo ad ulteriori dubbi.

Quando mancano nella Parrocchia istituzioni sussidiarie, (1) o assegnamenti speciali dei Comuni o di altri enti morali, non restano, come è giunta ad affermare la Commissione della Camera i *soccorsi dei cittadini*, o le *spontanee offerte dei fedeli*, ma resta il *beneficium*, che non può essere disgiunto dall'ufficio, pel quale è stato appositamente spiritualizzato, resta il patrimonio parrocchiale costituito in dote beneficiaria coll'obbligo essenziale di servire ai bisogni della parrocchia; ed allora le spese tutte necessarie per l'esercizio delle funzioni parrocchiali sono di *loro natura* un peso di quel patrimonio. E d'altronde nello stesso art. 3 della legge in parola si usa anche la parola al *netto* quando si parla della congrua da elevarsi a L. 900 e indi a L. 1000: e non è presumibile, lo dimostra la Cassazione, che *al netto* non si debbano intendere anche le L. 800.

La congrua è assegno alimentare, come provano i principii di diritto canonico non solo, ma le leggi civili che per essa sono state in ogni tempo emanate.

Riandando sui precedenti storici, (così si esprime la Corte suprema) " i legislatori delle varie parti d'Italia da oltre un secolo presero a disciplinare il servizio delle congrue parrocchiali. Muovendo dal concetto essere *di pubblico interesse* che le delicate fun-

---

(1) Riassumiamo colle stesse sue parole la decisione.

zioni della cura delle anime fossero affidate ai sacerdoti più degni per dottrina e costume, essi riconobbero che per raggiungere questo scopo era assolutamente necessario che coloro che esercitano le funzioni parrocchiali siano provveduti di mezzi sufficienti per il loro decoroso sostentamento.

" E, per raggiungere appunto questo scopo e provvedere al detto pubblico interesse, i mentovati legislatori ora organizzarono le cosidette fabbricerie od opere parrocchiali, ora imposero ai Comuni il pagamento della congrua e delle spese del culto, ora fecero obbligo ai patroni di corrispondere a chi esercita le funzioni parrocchiali la relativa congrua in somma determinata, libera da qualunque aggravio.... Fu nel dicembre dell'anno 1891, che il Governo, ritenendo che si fosse verificata la condizione dell'esistenza dei fondi necessari, propose che con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1892-93 sarebbe stata iscritta nel bilancio speciale del Fondo pel culto la somma occorrente per portare il supplemento di congrua alla cifra di lire 800, dedotti i pesi patrimoniali. Le modificazioni portate dal Parlamento alla proposta del Governo, condussero alla compilazione dell'art. 3 della legge 30 giugno 1892, quale ora si legge, e sanzionarono di conseguenza a favore dei parroci in esso contemplati *un vero e proprio diritto* ad ottenere *fino dal 1° luglio 1892*, il supplemento necessario ad elevare la loro congrua alla cifra delle lire 800 a loro promessa fino dal 1866. Le discussioni avvenute nei due rami del Parlamento dimostrano fino alla evidenza che s'intese ritornare ai concetti che avevano informata la legge sarda del 29 maggio 1855, la quale aveva ottenuto parziale applicazione in quelle antiche provincie. E per quanto riguarda la locuzione — dedotti i pesi patrimoniali — si finì coll'andare d'accordo che non fosse opportuno specificare le singole detrazioni da farsi sui redditi della prebenda o dotazione beneficiaria per la liquidazione del supplemento di congrua onde *così riservare all'autorità giudiziaria il decidere caso per caso in ordine alle dette detrazioni e alla portata da darsi alla frase surriferita.*

"... Per ultimo, è pure da rilevarsi che una opposta interpretazione del disposto dell'articolo in esame porterebbe allo sconcio di dividere i parroci poveri in due distinte categorie, una delle quali sarebbe costituita in grado inferiore all'altra; poichè i fortunati rettori delle Parrocchie, a cui è annessa una fabbriceria, un'opera parrocchiale o altra simile istituzione, godrebbero personalmente della intiera congrua di lire 800, mentre gli altri che non hanno patroni e non godono del benefizio di

una delle anzidette istituzioni, quale è appunto la parrocchia di Briano, dovrebbero vedersi più o meno falcidiata la detta somma, sebbene il legislatore non abbia in alcun modo manifestato lo intendimento di stabilire questa differenza fra le persone che ha voluto beneficare „.

***

L'autorità giudiziaria dunque ha riconosciuto:

1° Che dal 1° luglio 1892, la legge 30 giugno detto anno ha sanzionato a favore dei parroci del Regno un vero e proprio diritto ad ottenere il supplemento necessario ad elevare la loro congrua alla cifra di L. 800.

2° Che mancando in una parrocchia istituzioni sussidiarie (fabbricerie o simili) o assegnamenti speciali dei Comuni o di altri enti morali per le spese necessarie per le funzioni parrocchiali e per l'esercizio della cura delle anime, tali spese sono inerenti al beneficio, e sostenute dal Parroco col patrimonio parrocchiale da lui amministrato, hanno il carattere di *pesi patrimoniali* ai sensi e per gli effetti della legge 30 giugno 1892, e sono pienamente e necessariamente deducibili nella liquidazione della congrua e del supplemento relativo.

Dunque, allorchè un Parroco si trovi nella ipotesi spiegata, egli per aver la sua vera congrua ha diritto di ottenere la deduzione delle spese anzidette.

Ciò posto, come è concepibile che si progetti una legge nuova, la quale, pur ammettendo la deducibilità “ dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie „, escluda però “ le spese per l'esercizio del culto o per il servizio della chiesa ? „

O a queste spese si provvede, come si è visto, non colle rendite beneficiarie, ed allora non vi è quistione; o vi si provvede con tali rendite, in mancanza di mezzi speciali, ed allora sono un onere del patrimonio beneficiario parrocchiale, e non è possibile escluderne la deducibilità, poichè la ipotesi fatta dalla Commissione della Camera, che provvedano i fedeli colle offerte spontanee, non ha fondamento di serietà, di diritto e di fatto.

***

Colla nuova legge che si propone, si intenderebbe dunque di elevare la congrua a L. 900, mettendo a base dei criteri che l'autorità giudiziaria ha respinti in rapporto all'assicurazione della congrua in L. 800, in base alla legge 30 giugno 1892.

Inoltre, le liquidazioni si dovrebbero fare d'ufficio “ prendendo per base i redditi di ciascun parroco al 31 dicembre 1896,

secondo gli *accertamenti fatti e pubblicati a cura dell'Amministrazione stessa*, ecc. „

Non abbiamo bisogno di ripetere, per dimostrare la impossibilità di accogliere una simile proposta, quanto già abbiamo detto negli studi che precedono.

Si fa mostra di favorire i parroci ponendo in campo l'accertamento d'ufficio, *trovata* ben meschina, poichè certo ogni parroco avrà avuto ed avrà tutto l'interesse di chiedere, se di diritto, il suo supplemento, il completamento cioè della sua congrua, ossia dei suoi alimenti, quando una legge glielo assicura, e l'autorità giudiziaria, custode e interprete della volontà del legislatore, gli ripete che esso ha un vero e proprio diritto, il quale gli compete fin dal 1° luglio 1892, per la congrua vera e propria di L. 800.

Se si vuole ora dare la congrua in lire 900 dal 1° luglio 1899, si vuole pure con disposizione retroattiva (un'altra enormità) far capo ad accertamenti anteriori: ad accertamenti senza giustificazione, senza contraddittorio degli interessati, d'impossibile approvazione legislativa, poichè il legislatore dovrebbe implicitamente farli suoi, approvandoli in massa.

Si vuole vedere un'altro motivo vero di questa nuova legge? Si legga il terzo comma dell'articolo 3 che è il seguente: " Per gli assegni concessi a tutto il 31 dicembre 1897 *non sono dovuti arretrati* per rate anteriori alle domande di supplemento di congrua fatte dai parroci. „

È, come si vede, un'altra prova di riconoscimento fatto, *sempre per giovare ai parroci*, al principio (del resto evidente) stabilito dall'autorità giudiziaria, ossia dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dalla Corte d'appello di Napoli, e dalla Corte Suprema di Roma, concordemente, nel giudizio sostenuto dal parroco di Briano di Caserta nelle ricordate sentenze.

E la Commissione della Camera, sempre non curandosi delle tradizioni, per le quali il Parlamento per ragioni politiche evidenti ha sempre cercato di agevolare gli interessi dei parroci per lo meno in ciò che era assiomaticamente chiaro, giusto ed equo, ecco come *approva* (essa ha approvato tutto ed è andata anche oltre all'approvazione) queste proposte: " Per ciò che concerne gli articoli 2 e 3 che si riferiscono a *modalità di liquidazione* (1) dei supplementi di congrua nulla è a dire; non sarà inopportuno

(1) Le chiama semplici *modalità di liquidazione!* Il dichiarare che la liquidazione della congrua si fa a suo modo dal solo Fondo pel culto, e che si negano gli arretrati relativi a diritti proclamati dalla legge 1892, e riconosciuti dal magistrato, sono *modalità di liquidazione!*

però avvertire, a proposito dell'ultimo comma dell'articolo 3, che è sorta in passato quistione anche sulla decorrenza del supplemento di congrua, che taluni parroci *pretendevano* dovesse essere dal 1° luglio 1892 (sic) (1).

Come si vede, la parola *pretendere* è usata su scala vastissima.

Il Relatore aggiunge che oggi la questione non ha più importanza dopo che si è stabilita la liquidazione d'ufficio, e ciò è una prova della sua acutezza. Ma poi segue:

" E per quei parroci che si trovavano già investiti del beneficio alla pubblicazione della legge 30 giugno 1892, n. 317, basti ricordare che siccome per le norme fino al 31 dicembre 1897 *vigenti* (sic) il supplemento di congrua si concedeva soltanto in seguito a domanda dell'interessato, documentata colla dimostrazione dei redditi e delle spese e con decorrenza dalla data della domanda, nulla possono *pretendere* quei parroci che, non *ottemperando a quelle norme*, non fecero *domanda*. "

Non faremo commenti. È magnifica questa invocazione che il *potere legislativo*, a mezzo di uno dei suoi organi, fa delle *norme vigenti*, ossia delle norme *dell'Amministrazione del Fondo pel culto!* — Ma è la Commissione della Camera che parla?

∴

È così dunque che si fanno le leggi in Italia.

Di questo progetto si è fatto parlare la stampa politica, ed è successo quello che si è verificato nella Commissione della Camera: si è fatto parola di esso, senza sapere che cosa, nel fatto, era e che cosa rappresentava.

Anzi è avvenuto di più: la detta stampa, limitandosi evidentemente a riprodurre delle notizie ed informazioni provenienti dalla Direzione del Fondo pel culto, ha detto che si trattava appunto di una legge intesa a *giovare* ai parroci.

E si è arrivato perfino (sempre perchè non si è voluto neppure leggere il progetto e le relazioni e studiare i precedenti e quanto era necessario) a dire che se si facevano opposizioni queste erano mosse da scopo politico fazioso per impedire che fosse approvato il progetto stesso, e si mancasse dal Governo all'impegno da esso preso verso i parroci, ecc. (2).

È chiaro che dovrà cominciarsi coll'esaminare il disegno di

---

(1) E' chiaro che questo Relatore non ha letto neppure il testo della legge 30 giugno 1892.

(2) Ved. giornale *L'Opinione* del 4 dicembre 1898, n. 330.

legge in sè stesso, e vedere se esso possa reggere, obbiettivamente considerato. Il Governo stesso, tutti quelli che nutrono sentimenti liberali, tutti quelli che hanno un concetto qualsiasi della dignità e della serietà dello Stato, dovranno comprendere che non è nemmeno da supporsi, o da attendersi da parte del Parlamento, l'approvazione di una simile legge.

Vi è la legge del 1892. Questa non è stata finora applicata debitamente; e se si dovesse aumentare la congrua alle lire 900, ciò, come conseguenza della disponibilità di fondi, è già previsto e stabilito nella legge stessa.

Ma questa proclama che la congrua nella misura di lire 800, compete a ciascun parroco fin *dal 1 luglio 1892;* ma questa dispone che la congrua deve essere *al netto*, con deduzione di ogni peso che, gravando sul patrimonio, non può essere sostenuto personalmente dal parroco, coi suoi emolumenti alimentari.

E quando si dovesse giungere alle L. 900, la congrua dovrebbe essere sempre quella che la ripetuta legge vuole e dispone: il passaggio alle lire 900, dovrebbe sempre importare (ciò è troppo intuitivo) la previa applicazione a ciascuno dei parroci aventi diritto della vera congrua di L. 800.

Invece che si pensa di fare? Restringere la interpretazione della legge 30 giugno 1892, come è stata fatta dall'autorità giudiziaria; disconoscere i diritti più certi dei parroci che l'autorità medesima non ha potuto a meno di proclamare.

Nel Discorso della Corona, pronunziato il 16 novembre ultimo all'apertura della II[a] sessione della XX[a] Legislatura, si leggono queste testuali parole:

“ Vi saranno ripresentate proposte per *migliorare le condizioni* di quella parte del Clero che trovasi in rapporto più diretto colle popolazioni, e che eserciterà le sue funzioni, inspirandosi ai doveri che ha verso la religione e verso la patria „.

Dunque lo *scopo* della nuova legge deve esser quello di *migliorare* le condizioni del basso clero. Lo stesso è stato ripetuto nella discussione del bilancio del Fondo pel culto dal ministro di grazia e giustizia: il *miglioramento* delle condizioni del basso clero è stato dal Governo presentato come la base fondamentale di questa nuova legge.

Ora, non si hanno che le effimere deduzioni delle imposte e tasse di cui nell'articolo ultimo del progetto, e l'aumento dalle 800 alle 900 lire, il quale, ripetesi, non richiedeva una legge nuova, esistendo quella del 1892, ma serve per ingannare (in modo, in verità, troppo grossolano) la buona fede. Ma data la legge del

30 giugno 1892, e la interpretazione di essa fatta dalla Suprema Corte regolatrice, noi domandiamo:

1° E' una disposizione intesa a *migliorare* le condizioni dei parroci quella che impone che la liquidazione della congrua devesi fare in *base* ai criteri di liquidazione ed agli accertamenti eseguiti dall'Amministrazione debitrice del supplemento, e senza il contraddittorio degli aventi diritto?

2° E' una disposizione ispirata al detto *miglioramento*, quella per la quale, quando per le speciali condizioni della parrocchia le spese per le funzioni parrocchiali e l'esercizio della cura d'anime, sono un onere del beneficio, ed il parroco deve sostenerle colle rendite beneficiarie, si stabilisce che non se ne debba fare la deduzione?

3° E' una disposizione che tende al *miglioramento* stesso quella che nega gli arretrati?

***

La Camera, ispirandosi al solo buon senso, dovrà fare giustizia di queste proposte di legge.

Le quistioni giuridiche sono state risolute dal potere giudiziario.

E questa risoluzione, data la natura di queste leggi, s' impone talmente sulla quistione politica, che il Parlamento non potrà non avvedersene a prima vista.

Queste leggi non si presentano, lo ripetiamo, per risolvere in senso restrittivo e fiscale verso il basso clero quistioni che riguardano l' applicazione di una legge precedente, e quando sopratutto, ha l'audacia di affermare che si vuole appunto *migliorare* la legge stessa.

La Cassazione ha rilevato, fra l'altro, lo sconcio che si avrebbe di due categorie di parroci, quelli fortunati e quelli che non lo sarebbero, e quindi non potrebbero avere con certezza questi alimenti che con le leggi di congrua lo Stato si è obbligato di assicurare *a tutti*.

E' chiaro che si darebbe luogo ad una legge di regionalismo, perchè mentre, per necessità di cose, essa potrà essere secondata, favorita ed approvata dai rappresentanti delle regioni dove esistono le fabbricerie, non lo potrà essere dagli altri. I parroci della prima categoria, avranno le loro 900 lire, come hanno già le 800; i parroci delle seconde non avranno le 900, come non hanno le 800.

Sarebbe per questi una comica soddisfazione il fare assegnamento sulle spontane offerte dei fedeli, offerte non sicure appunto perchè *spontanee!*

Lo Stato moderno ha inteso colle sue disposizioni sulle decime, sulle questue ecc., di farla finita colla possibilità che, da una parte, venissero molestati i privati a corrispondere prestazioni per l'amministrazione dei sacramenti o per servizi spirituali (1), e che, dall'altra, i ministri del culto fossero obbligati a molestarli.

I parroci, è chiaro, dovranno ben tenere aperte le chiese al culto parrocchiale, adempiere a tutti i servizii attinenti alla cura di anime, e dovranno farlo colle rendite beneficiarie.

Ma allora si dica espressamente o che le spese in parola sono *obbligatorie* pei fedeli, assurdo giuridico che oggi nessun Parlamento vorrebbe affermare, ovvero che si dà apparentemente la congrua, ma coll'obbligo di provvedere alle dette spese, cosa che tanto meno si osa dire, ma a cui si giungerebbe col fatto.

Eppoi, lasciamo andare. Le leggi moderne hanno creato nello Stato l'obbligo di provvedere alla congrua essenzialmente per effetto delle soppressioni di enti ecclesiastici e di indemaniazione delle loro rendite, che oggi sono presso il Fondo pel culto.

E i fedeli, ossia i cittadini, dovrebbero, dopo ciò, essi mantenere il servizio parrocchiale!

Lo Stato, in Italia, non può vantarsi di godere un eccessivo rispetto da parte dei suoi cittadini. Ma, certo, una legge di questa specie non potrebbe influire a modificare questo sentimento.

---

(1) Legge 14 luglio 1887.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

29 Novembre - 19 Dicembre 1898.

Pres. Ghiglieri - Est. Bandini - Pubbl. Min., Criscuolo

(Conclusioni conformi)

Amministrazione del Fondo pel Culto (Avvocato erariale) *contro* Franzone Giuseppe, parroco di Briano di Caserta (Avvocato Caselli Guglielmo).

Fatto. — Un anno dopo la promulgazione della legge 30 giugno 1892, n. 317, che all'art. 3 disponeva che i supplementi di congrua ai parroci fossero elevati alla cifra di lire 800, il parroco della Chiesa di San Vincenzo Martire in Briano, sacerdote Giuseppe Franzone, fece istanza all'Amministrazione del Fondo per il culto per conseguire il supplemento di congrua ai termini dell'articolo surricordato.

La convenuta Amministrazione, prendendo a base per la liquidazione del richiesto supplemento la denunzia fatta dal parroco per l'applicazione della tassa di manomorta, liquidò il domandato supplemento in annue L. 123,24, con decorrenza dal 1° luglio 1893, giorno della fatta domanda.

Non contento il parroco Franzone di tal supplemento, con atto del 25 aprile 1896 convenne l'Amministrazione del Fondo per il culto avanti il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e, deducendo che per la liquidazione del richiesto supplemento ai sensi della legge 30 giugno 1892, dall'attivo della prebenda parrocchiale dovevano dedursi tutte le passività, oneri e spese che fossero a carico della prebenda medesima ed attenessero non solo all'amministrazione delle rendite beneficiarie, ma anco all'esercizio della cura delle anime e del culto nella parrocchia, concluse col chiedere che fosse riconosciuto in lui il diritto di ottenere, con decorrenza dal 1° luglio 1892, un ulteriore supplemento di congrua per annue L. 747,34.

A conforto di questa sua domanda il parroco Franzone esibiva nel corso del giudizio una specifica degli oneri della sua prebenda, nella quale specifica comprendeva anche le seguenti partite:

g) mantenimento dell'aiuto al parroco per il regolare esercizio della cura delle anime in L. 150;

h) sagrestano L. 40;

i) provvista di cera, ostia, ecc., L. 80;

k) organista e tiramantici, L. 25;

l) quarantore, L. 30;

m) Santo Sepolcro, festa del Santo titolare, L. 70;

n) manutenzione e ricostruzione degli arredi sacri, L. 30;

o) bucato e stiratura di biancheria, L. 25;

p) manutenzione di fabbricati, L. 40.

La convenuta Amministrazione contestava la surriferita domanda con diverse eccezioni, sostenendo, tra le altre cose, la regolarità della fatta liquidazione perchè dall'attivo della prebenda parrocchiale debbono detrarsi soltanto i pesi patrimoniali, ed aggiungendo che il richiesto supplemento era dovuto unicamente dal giorno dell'avanzata domanda in via amministrativa.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 17-28 luglio 1896, secondava l'assunto dell'Amministrazione del Fondo per il culto, rigettando le istanze del parroco Franzone per quanto si riferivano alle spese di culto specificate sotto le lettere dal *g* al *p*, ma riconosceva a favore del detto parroco il diritto a conseguire il richiesto supplemento dal 1° luglio 1892.

Appellarono da tale sentenza in via principale il parroco Franzone e in via incidentale l'Amministrazione del Fondo per il culto; e la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 dicembre 1897, pubblicata il 5 gennaio anno corrente, pronunziando sui detti appelli, disponeva nel modo seguente:

« Pronunziando sugli appelli principale-parziale del parroco della chiesa di S. Vincenzo Martire in Briano di Caserta, ed incidentale dell'Amministrazione del Fondo per il culto avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dei 17 e 28 luglio 1896, questa parzialmente riforma, e, nelle veci dei primi giudici, dichiara che la congrua parrocchiale debba essere netta delle spese di culto inerenti al beneficio; di conseguenza ordina che nella liquidazione per fissare il supplemento di congrua spettante al detto parroco per la legge 30 giugno 1892, n. 317, siano detratte dall'attivo le seguenti partite:

a) provvista di cera, ostie, vino, incenso, carbone e petrolio;

b) spesa pel sagrestano;

c) spese per l'organista e tiramantici;

d) spesa pel Santo Sepolcro, per le quarantore e per la festa del Santo titolare, vespri, messa cantata, ecc.;

e) spese per manutenzione e ricostruzione di sacri arredi;

f) spesa per bucato e stiratura di biancheria;

g) spesa per indennità al coadiutore del parroco.

« Ben vero, quest'ultima partita sarà ammessa qualora dai titoli antichi risulti che il parroco suddetto abbia avuto un coadiutore. Dichiara che la partita di attivo di annue L. 59.50 debba essere ridotta

all'annua rendita lorda di L. 45. Rinvia le parti davanti al Ricevitore del registro locale per la determinazione ed ammontare delle cennate partite di spese di culto da dedursi dallo attivo. Respinge nel dippiù lo interposto gravame, e rigetta l'appello incidentale dell'Amministrazione del Fondo per il culto. Conferma l'impugnata sentenza ed ordina che còn la fatta aggiunzione sia eseguita ».

Avuta notificazione di questa sentenza, l'Amministrazione del Fondo per il culto la denunziava a questa Corte suprema con tempestivo ricorso del 15-27 aprile anno corrente, chiedendone l'annullamento per i seguenti due mezzi:

1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036, per la soppressione degli ordini e delle corporazioni religiose, 3 della legge 30 giugno 1892, n. 317; falsa applicazione dei RR. dispacci 20 gennaio 1759, 25 luglio 1772, 19 settembre 1772, 14 agosto 1787, della legge 13 febbraio 1807, del R. Decreto 2 dicembre 1813, del Concordato 16 febbraio 1818, e del Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861 invocati dalla Corte di merito. Perchè l'impugnata sentenza ha ritenuto che le spese di culto necessarie ad un benefizio parrocchiale sono deducibili per la valutazione e liquidazione degli annui supplementi di congrua concessi ai parroci coll'art. 3 della legge 30 giugno 1892, mentre la verità è che quelle spese non furono da detta legge e dalla legge 7 luglio 1866 annoverate fra i pesi od oneri deducibili agli effetti della corresponsione dei suindicati annui supplementi.

2. Violazione degli articoli 360, n. 6, 361, n. 2 e 517, n. 2 e 7, del Codice di procedura civile. Perchè la Corte ammise indistintamente la deducibilità di tutte le spese di culto (tranne quella pel coadiutore) che dal parroco Franzone si volevano dedotte, e così anche la deducibilità di spese di culto non necessarie, come quelle per il carbone, per l'organista e tirarrantici, ecc.; e con ciò cadde in contraddizione e nel difetto di motivazione, non potendo la Corte esimersi dall'esporre le ragioni per le quali tutte le spese di culto specificate dal Franzone dovessero, come spese necessarie, essere dedotte nella valutazione del reddito beneficiario agli effetti della legge del 1892.

Diritto. — Considerato che col primo mezzo del proposto ricorso, l'Amministrazione del Fondo per il culto investe la denunziata sentenza in quella parte nella quale ha dichiarato che la congrua parrocchiale deve essere netta anche dalle spese di culto inerenti al beneficio, e perciò onde liquidare il supplemento di congrua a cui il parroco ha diritto ai termini dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1892, dalle rendite del patrimonio parrocchiale o dote beneficiaria debbono pure dedursi le spese di culto, ossia le spese per le funzioni parrocchiali e l'esercizio della cura delle anime.

Considerato che in ordine a questo primo motivo occorre avvertire in fatto, che è fuori di contestazione tra le parti, che la chiesa parrocchiale sotto il titolo di S. Vincenzo Martire in Briano è un benefizio curato di libera collazione, provveduto di un modesto patrimonio che viene amministrato per l'intero dal parroco, non esistendo presso il detto benefizio alcuna di quelle speciali istituzioni che sotto il nome di Fabbriceria, Opera parrocchiale, Maramma e simili, amministrano in tutto o in parte il patrimonio parrocchiale e provvedono direttamente alle spese surricordate.

Considerato che l'art. 3 della legge 30 giugno 1892, n. 317, è così concepito: « A datare dal 1° luglio 1892, il supplemento di congrua che si concede ai parroci del Regno verrà elevato alla cifra di L. 800, dedotti i pesi patrimoniali. Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua dei parroci sarà portata a lire 900, e quindi al massimo definitivo di L. 1000 al netto. »

Considerato che dovendo interpretarsi ed applicarsi la surriferita disposizione in relazione ad una chiesa parrocchiale di libera collazione, quale è quella di S. Vincenzo Martire in Briano, la vera questione che deve essere oggi dal magistrato esaminata e risoluta non è già quella generica e astratta, se per la liquidazione del supplemento di congrua, di che nel riferito articolo terzo, debbano sempre detrarsi dall'attivo della prebenda parrocchiale anche le spese di culto, ma è invece l'altra ben più limitata e concreta, se per la liquidazione del suindicato supplemento di congrua debbano essere detratte dall'attivo della dote beneficiaria, o prebenda parrocchiale, anche le spese strettamente necessarie per le funzioni parrocchiali e per l'esercizio della cura delle anime, quando tali spese sono sostenute dal parroco col patrimonio parrocchiale da lui amministrato; o per dirla in altri termini, con formula più breve, se nel caso come sopra configurato anche le dette spese di culto abbiano il carattere di pesi patrimoniali.

Considerato che, posta così, nei suoi veri termini, la questione da risolversi nella causa presente, la Corte non esita ad accogliere l'assunto opposto a quello sostenuto dall'Amministrazione del Fondo per il culto, e a pronunziarsi in favore dei concetti esposti dalla difesa del parroco di Briano, perchè a ciò l'inducono la lettera della già trascritta disposizione, il concetto giuridico della congrua parrocchiale, i precedenti storici, lo spirito che informa la suindicata disposizione e le altre che la precedettero, non che lo stato di disuguaglianza che verrebbe a costituirsi tra i parroci poveri del Regno d'Italia.

Infatti l'enunciata risoluzione trova appoggio nella lettera del riferito articolo terzo, primieramente perchè la frase *pesi patrimoniali* è di sua natura generica, e solo impropriamente può essere adoperata per esprimere i soli oneri reali. Il beneficio non può essere disgiunto dal-

l'ufficio pel quale è stato appositamente spiritualizzato; e quando pertanto un determinato patrimonio si trova costituito in dote beneficiaria per servire ai bisogni di una parrocchia, le spese tutte necessarie per l'esercizio delle funzioni parrocchiali sono di loro natura un peso di quel patrimonio. Ma ciò non è tutto, poichè nella seconda parte dell'articolo in esame, quando il legislatore ha voluto ravvivare nei parroci la speranza di una maggiore congrua da elevarsi fino al massimo definitivo di lire 1000, ha usato la frase chiarissima « al netto »; e non sembra ragionevole che egli abbia voluto che l'identico assegno alimentare fosse a lordo di spese strettamente necessarie quando effettivamente lo concedeva nella minor somma di lire 800, e dovesse essere invece al netto di quelle spese quando, sotto la condizione dell'esistenza di mezzi disponibili, lo prometteva nelle maggiori somme di lire 900 e 1000.

La surriferita risoluzione trova pur conforto nel concetto giuridico della congrua parrocchiale, tanto ai termini del diritto canonico come del diritto civile. Imperocchè, se per il diritto canonico la congrua parrocchiale sta a rappresentare quella parte delle rendite di una dote beneficiaria che si volle specialmente riservata a chi effettivamente esercita le funzioni parrocchiali; e per il diritto civile sotto il nome di congrua parrocchiale si designa quella prestazione che viene assegnata ai parroci in correspettività dei bisogni per la loro sussistenza e per l'esercizio del loro ministero; cosa certa è che nell'uno aspetto e nell'altro la congrua ha sempre la natura di un assegno alimentare, che anche la legge civile vede di buon occhio, tanto da autorizzare una interpretazione favorevole delle varie disposizioni che a quella si riferiscono.

E ad uguale conclusione conducono anche i precedenti storici, poichè è ormai più di un secolo che i legislatori delle varie parti d'Italia presero a disciplinare il servizio delle congrue parrocchiali. Movendo dal concetto che è di pubblico interesse che le delicate funzioni della cura delle anime siano affidate ai sacerdoti più degni per dottrina e costume, essi riconobbero che per raggiungere questo scopo era assolutamente necessario che coloro che esercitano le funzioni parrocchiali siano provveduti di mezzi sufficienti per il loro decoroso sostentamento, e per l'esercizio di qualche atto di beneficenza, quando dal pietoso loro ufficio sono chiamati ad entrare nel tugurio del povero, e ad essere testimoni della miseria umana nel suo più squallido aspetto. E, per raggiungere appunto questo scopo e provvedere al detto pubblico interesse, i mentovati legislatori ora organizzarono le cosiddette fabbricerie od opere parrocchiali, ora imposero ai Comuni il pagamento della congrua e delle spese del culto, ora fecero obbligo ai patroni o agli investiti del benefizio di corrispondere a chi esercita le funzioni parrocchiali la relativa congrua in somma determinata, libera da qualunque aggravio.

In ordine poi allo spirito che informa l'art. 3 della legge 30 giugno

1892, riesce agevole il dimostrare che anch'esso armonizza coi concetti superiormente riferiti, quando si tenga conto della sua genesi e delle leggi italiane che lo precederono. Fu la legge del Regno di Sardegna del 29 maggio 1855 quella che per la prima sancì, nel suo articolo 24, che le rendite della Cassa ecclesiastica, dopo soddisfatti altri obblighi, fossero applicate ad usi ecclesiastici nell'ordine di preferenza ivi designato, e comprendente, sotto il numero tre, il miglioramento della sorte dei parroci che non avessero una rendita *netta* di lire mille.

La legge italiana del 7 luglio 1866 ripetè in conclusione, con minor generosità, la suindicata disposizione, quando con l'articolo 28 prescrisse che fossero pagati a carico del Fondo per il culto nell'ordine ivi indicato, e nella misura dei fondi disponibili, gli oneri specificati sotto i primi tre numeri, e quindi sotto il numero quarto « un supplemento di assegno ai parrochi che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di L. 800 annue. Le parrocchie che conterranno meno di 200 abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni, potranno essere escluse in tutto o in parte dal supplemento anzidetto. »

Come è notorio, questa disposizione della legge del 1866 rimase ineseguita, per quanto riguarda il supplemento dell'assegno ai parroci, per quasi un ventennio, a causa della mancata condizione della esistenza di fondi disponibili, e cominciò ad avere una parziale esecuzione soltanto dagli anni 1885 in appresso.

Fu nel decembre dell'anno 1891 che il Governo, ritenendo che si fosse verificata la condizione della esistenza dei fondi necessari, propose che con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1892-93 sarebbe stata iscritta nel bilancio speciale del Fondo per il culto la somma occorrente per portare il supplemento di congrua alla cifra di lire 800, dedotti i pesi patrimoniali. Le modificazioni portate dai due rami del Parlamento alla proposta del Governo condussero alla compilazione dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1892 quale ora si legge, e sanzionarono di conseguenza a favore dei parroci in esso contemplati un vero e proprio diritto ad ottenere fino dal 1 luglio 1892 il supplemento necessario ad elevare la loro congrua alla cifra delle lire 800 a loro promessa fino dal 1866.

Le discussioni avvenute nei detti due rami dimostrano fino alla evidenza che s'intese ritornare ai concetti che avevano informato la legge sarda del 29 maggio 1855, la quale aveva ottenuto parziale applicazione in quelle antiche provincie; e per quanto riguarda la locuzione — dedotti i pesi patrimoniali — si finì coll'andare d'accordo che non fosse opportuno specificare le singole detrazioni da farsi su i redditi della prebenda o dotazione beneficiaria per la liquidazione del supplemento di congrua, onde così riservare all'autorità giudiziaria il decidere caso

per caso in ordine alle dette detrazioni, e alla portata da darsi alla frase surriferita.

Dal complesso pertanto dei suesposti rilievi emerge fino alla evidenza che anche il legislatore italiano, col disposto dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1892, ha inteso di assicurare un più decoroso sostentamento ai parroci poveri, e di venire così in soccorso di quella parte umile del basso clero, che, vivendo in mezzo al popolo, si presenta più degna della sollecitudine del Governo, dovendo essa esercitare uno apo stolato di carità, di ordine e di pace.

E se questo è il vero spirito che informa il disposto del già citato articolo 3, l'interpretazione dell'articolo medesimo oggi preferita dalla Corte meglio corrisponde indubbiamente anche col detto spirito.

Per ultimo, è pure da rilevarsi che una opposta interpetrazione del disposto dell'articolo in esame porterebbe allo sconcio di dividere i parroci poveri in due distinte categorie, una delle quali sarebbe costituita in grado inferiore all'altra; poichè i fortunati rettori delle parrocchie a cui è annessa una fabbriceria, un'opera parrocchiale o altra simile istituzione, godrebbero personalmente della intiera congrua di lire 800, mentre gli altri che non hanno patroni e non godono del benefizio di una delle anzidette istituzioni, quale è appunto la parrocchia di Briano, dovrebbero vedersi più o meno falcidiata la detta somma, sebbene il legislatore non abbia in alcun modo manifestato l'intendimento di stabilire questa differenza fra le persone che ha voluto beneficare.

Questa Corte Suprema ha in altre occasioni ritenuto che le spese di culto sono un onere patrimoniale agli effetti di determinare l'ammontare del tributo di mano morta e della quota di concorso; ma se hanno tale carattere agli effetti superiormente indicati, male si giunge a comprendere perchè non possano averlo all'altro effetto della liquidazione del supplemento della congrua.

Il primo dei proposti mezzi di annullamento, in quanto lamenta la violazione delle leggi italiane 7 luglio 1866 e 30 giugno 1892 e di varii dispacci dell'antica legislazione napoletana, merita quindi di essere respinto.

Considerato, in ordine al secondo mezzo, che la denunziata sentenza, nel formulare la questione sottoposta al suo esame, rettamente osservava di essere chiamata a definire se le spese di culto strettamente necessarie fossero un onere inerente al beneficio parrocchiale; ma nella sua parte dispositiva, oltre a dichiarare in modo generico ed assoluto che la congrua parrocchiale deve essere esente anche dalle spese di culto inerenti al beneficio, ha senz'altro ordinato, come conseguenza diretta di quella sua dichiarazione, che nella liquidazione per fissare il supplemento di congrua spettante al parroco di Briano fossero detratte dall'attivo tutte le spese segnate dal detto parroco nella sua specifica,

tranne quella relativa alla manutenzione dei fabbricati. E ritenendosi quindi in qualche modo incompetente a determinare il montare, o quantitativo, di ciascuna delle anzidette spese, ha rinviato le parti davanti il Ricevitore del registro locale per la detta determinazione.

Considerato che con tutta ragione la parte ricorrente rimprovera alla denunziata sentenza di essersi posta in contradizione e di essere incorsa inoltre in un patente difetto di motivazione.

Infatti, la parte razionale della sentenza è in contradizione col dispositivo della medesima sotto due aspetti distinti. Primieramente, perchè riconosce che mediante l'articolo 3 della legge 30 giugno 1892 fu conferito un vero e proprio diritto ai parroci di aver liquidato un supplemento che faccia ascendere la loro congrua alle annue lire 800, e quindi si dichiara incompetente a definire la estensione di quel dritto, dicendo che l'ammontare delle varie partite di spesa non può essere determinato dall'autorità giudiziaria. In secondo luogo, dopo avere riconosciuto nella parte razionale che la questione si riferiva alle sole spese strettamente necessarie, nella sua parte dispositiva ha dimenticato affatto questa caratteristica, parlando in genere delle spese di culto inerenti al beneficio.

Inoltre è incorsa nel difetto di motivazione, perchè ha ammesso come deducibili ben sette partite di spese senza punto farsi ad esaminare se siano davvero inerenti all'esercizio delle funzioni parrocchiali ed abbiano realmente il carattere di strettamente necessarie per quell'esercizio.

Di conseguenza, in accoglimento di questo secondo mezzo, l'impugnata sentenza deve essere totalmente annullata.

Per questi motivi:

Veduti gli articoli 542 e seguenti del Codice di procedura civile;

In accoglimento del secondo mezzo, respinto il primo,

Cassa la denunziata sentenza della Corte d'appello di Napoli proferita il 27 dicembre 1897, pubblicata il 5 gennaio 1898 e notificata il 20 di detto mese.

E rinvia la causa per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma, ecc.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.
22 dicembre 1898.

Pres. GHIGLIERI, P. P. — *Est.* JANIGRO.

Finanze c. *Frugiuele.*

Fondazioni a scopo di culto — Lascito di messe — Onere di coscienza degli eredi — Ente autonomo — Mancata designazione della chiesa e dell'altare — Suffragio del l'anima propria e dei parenti.
Fondazione a scopo di culto — Definizione — Esame dei titoli — Fatto degli eredi.

Un lascito di messe, nel quale concorrono i requisiti della perpetuità, della speciale dotazione e della persona che possa reclamare la esenzione, deve ritenersi non già un semplice onere di coscienza dell'erede, ma un ente autonomo a scopo di culto, a sensi dell'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867. (1)

E ciò anche quando il testatore non abbia designato l'altare o la chiesa in cui dovesse farsi la celebrazione delle messe, e queste fossero da lui disposte a solo suffragio dell'anima sua e dei suoi. (2)

In tema di fondazioni a scopo di culto, la loro definizione va desunta dalla intrinseca loro natura, quale essa risulta dai titoli da cui ebbero vita, e non dal modo come sia piaciuto agli eredi del fondatore di riguardarle. (3)

Ritenuto che per debiti contratti da Ignazio Frugiuele fu nel 1892 promossa la subastazione del fondo rustico Guarrasano Sottano; ma sulla opposizione di Paolina Frugiuele, la quale sosteneva essere il fondo vincolato ad un legato di messe, il Tribunale civile di Cosenza con sentenza 12-16 aprile 1893 ordinò la sospensione della vendita.

Più tardi la stessa Frugiuele convenne tutti gli interessati innanzi al predetto Tribunale, ed assumendo che per la legge 15 agosto 1867 tutti i legati pii fossero rimasti soppressi, chiese che il fondo Guarrasano Sottano fosse diviso in parti uguali fra gli eredi di Lorenzo Frugiuele, il quale col suo testamento del 5 gennaio 1747 aveva fondato il legato, e che gli eredi di Ignazio Frugiuele, amministratori del fondo, dessero conto de' frutti e rispondessero de' danni.

Il coerede Francesco Frugiuele oppose alla domanda l'eccezione di inammessibilità, perchè la fondazione del 1717 costituiva una cappellania laicale abolita nelle provincie napolitane col decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861.

Il Tribunale di Cosenza con sentenza 22 luglio-1 agosto 1894, senza soffermarsi a tale eccezione, dichiarò legato pio la fondazione del fu Lorenzo Frugiuele, e che di conseguenza il fondo Guarrasano Sottano dovea ritenersi rientrato libero nel patrimonio dei figli di Francesco Frugiuele, e come tale dividersi fra i vari rami concorrenti.

Di tale sentenza si gravarono alcuni Frugiuele sostenendo che si trattasse di una vera cappellania laicale, e che di conseguenza per l'art. 23 del predetto decreto luogotenenziale la proprietà del fondo si fosse devoluta a Domenico Frugiuele, primo nato del ramo primogenito, e subordinatamente, che, pur volendosi ritenere che la fondazione costituisce un legato pio, non potesse la Paolina Frugiuele più rivendicarne i beni, per non avere fra un anno dalla pubblicazione della predetta legge 15 agosto 1867 fatta la domanda di svincolo nè pagata la doppia tassa di successione.

(1-2) Confr. in materia: stèssa Cass. 29 agosto 1898 (vol. VIII, pag. 595), 27 giugno 1898 (riferita oltre, pag. 56). La presente decisione ha annullata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro 30 marzo 1897, pubblicata a pag. 710 del vol. VI: veggasi nota ivi. Ricordiamo lo studio del Prof. V. SIMONCELLI, *Sui legati di culto* (vol. VIII, pag. 29), nel quale è presa in accurato esame la giurisprudenza della Corte suprema di Roma.

(3) Conf. stessa Cass. di Roma 28 luglio 1896, Savoja c. Finanze (vol. VIII, pag 286).

La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza 26 luglio-7 agosto 1895 ordinò chiamarsi in causa il Demanio sulla considerazione che l'obbietto precipuo della lite teneva al carattere giuridico della fondazione del 1747, e quindi il Demanio vi aveva interesse.

Intervenuto in causa il Demanio sostenne in via principale trattarsi di una cappellania laicale, e quindi tenuti i Frugiuele a pagare la tassa di svincolo con gli interessi, ed in via subordinata trattarsi di un legato autonomo di culto soppresso dalla legge 15 agosto 1867, ed essere perciò i Frugiuele decaduti da ogni diritto sul fondo di questione.

La Corte suddetta, con altra sentenza 16-30 marzo 1897, rigettò tutte le istanze del Demanio, confermando la sentenza appellata con la sola modificazione che il rendiconto de' frutti da parte degli eredi d'Ignazio Frugiuele dovesse limitarsi al tempo successivo alla loro chiamata in giudizio, e che gli eredi medesimi dovessero venire indennizzati del valore de' miglioramenti e del capitale di alcuni censi.

Contro tale sentenza il Demanio produceva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 3 del decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 n. 251, dell'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867 n. 3848, e degli art. 360 n. 6, 361 n. 2, e 517 n. 2 e 7 Cod. proc. civ. per avere errato nella definizione de' caratteri giuridici delle cappellanie laicali e delle fondazioni innominate a scopo di culto.

Attesochè pur troppo fondato si presenti il ricorso. La sentenza denunziata, pur riconoscendo che nella fondazione del 5 gennaio 1747 concorressero i requisiti dell'assegnazione necessaria alla celebrazione della messa, della nomina del sacerdote conferita al più vecchio della casa Frugiuele, e del diritto al sacerdote eletto di amministrare e percepire i frutti dell'immobile dotalizio, non per altra ragione ebbe a ritenere che costituisse un semplice legato pio rimesso alla coscienza degli eredi, se non perchè a definirla cappellania laicale mancasse la designazione della chiesa o dell'altare, e a ritenerlo legato pio autonomo a scopo di culto si opponesse la circostanza che la celebrazione delle messe venne disposta dal testatore principalmente per provvedere al bene spirituale dell'anima sua e di quella dei suoi autori.

Ma, così argomentando, la sentenza s'inspirò ad erronei criteri di diritto, in quanto che da un lato ritenne elemento essenziale della cappellania laicale anche la designazione della chiesa o dell'altare senza considerare che tale designazione è un elemento del tutto accessorio, potendo le messe celebrarsi in qualunque altare; della qual cosa si mostrò edotto lo stesso testatore, quando dispose che nel caso non avesse egli prima di morire fatto la designazione dell'altare, la messa si dovesse celebrare in quell'altare che fosse riuscito più comodo pe' chiamati alla cappellania; e dall'altro lato non considerò che la celebrazione della messa nella chiesa cattolica è la più solenne estrinsecazione del culto divino, e che tale essendo, sia che il testatore l'abbia disposta, perchè ne abbia suffragio l'anima sua o di altri, sia che nell'ordinarla siasi prefisso un altro scopo spirituale la fondazione che ne è l'oggetto, ove concorrano i requisiti della perpetuità, della speciale dotazione, e della persona che ne possa reclamare la esecuzione, non può ritenersi un semplice onere rimesso alla coscienza dell'erede, ma bensì un ente autonomo a scopo di culto, ai sensi dell'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867.

Nè per sottrarre la sentenza alla censura, cui è fatta segno, può ritenersi in conto di buona ragione quella che essa in modo confuso ed incerto credè desumere dal fatto degli eredi; imperocchè in tema di fondazioni a scopo di culto, la loro definizione va desunta dalla intrinseca loro natura, quale essa risulta dai titoli da cui ebbero vita, e non dal modo come sia piaciuto agli eredi del fondatore di venirle riguardando.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.
19 dicembre 1898.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Bandini.
Pubbl. Min., Criscuolo.
(Concl. conf.)

Amministrazione del Fondo pel culto c. Franzone Giuseppe, parroco di Briano di Caserta.

Congrua parrocchiale — Spese strettamente necessarie alle funzioni parrocchiali — Beneficio di libera collazione — Mancanza di fabbriceria, opera parrocchiale o di altra simile istituzione — Peso patrimoniale — Deduzione.
Congrua parrocchiale — Assegno alimentare — Diritto del parroco — Liquidazione della congrua — Deduzioni da eseguirsi — Competenza giudiziaria — Sentenza — Contraddizione — Difetto di motivazione.

Per la liquidazione del supplemento di congrua, di cui all'art 3 della legge 30 giugno 1892, n, 317, debbono essere detratte dall'attivo della dote beneficiaria, o prebenda parrocchiale, anche le spese strettamente necessarie per le funzioni parrocchiali e per l'esercizio della cura di anime, quando essendo il beneficio di libera collazione, e non esistendo presso di esso alcuna di quelle istituzioni (fabbriceria, opera parrocchiale, maramma e simili), che provvedono a tali spese, queste sono sostenute dal parroco col patrimonio parrocchiale da lui amministrato (1).

In detta ipotesi le spese medesime costituiscono di loro natura un peso patrimoniale, *a sensi e per gli effetti del citato art. 3 della legge 30 giugno 1892.* (2)

Tanto per diritto canonico come per le disposizioni di diritto civile, la congrua parrocchiale ha natura di assegno alimentare, rappresentando quella parte delle rendite di una dote beneficiaria riservata a chi effettivamente esercita le funzioni parrocchiali (3).

Per la legge del 30 giugno 1892, i parroci hanno un vero e proprio diritto ad ottenere fino dal 1° luglio 1892 *il supplemento necessario ad elevare la loro congrua alle lire 800 annue* (4).

Spetta all'autorità giudiziaria il decidere, caso per caso, in ordine alle detrazioni da farsi sui redditi della prebenda o dotazione beneficiaria per la liquidazione del supplemento di congrua, ed alla portata da darsi alla frase " dedotti i pesi patrimoniali ", *di cui all'articolo 3 della citata legge 30 giugno 1892* (5).

Cade in contraddizione la sentenza che dopo aver riconosciuto nel parroco un vero e proprio diritto alla liquidazione di un supplemento di congrua fino alle lire 800, con deduzione delle necessarie spese per l'esercizio delle funzioni parrocchiali, dichiara incompetente il magistrato a definire la estensione di tale diritto, rimandando all'autorità amministrativa (Ricevitore del registro) la determinazione dell'ammontare delle varie partite delle dette spese (6).

Difetta inoltre di motivazione la sentenza medesima che, dopo avere affermata la deducibilità delle spese aventi il carattere di strettamente necessarie all' ufficio parrocchiale, ammette in deduzione alcune partite di esse senza esaminare se abbiano realmente un tale carattere (7).

Cassazione di Roma.
22 novembre 1898.

Pres. Ghiglieri, P. P. — Est. Innocenti
P. M. Quarta.
(Concl. conf.)

Fondo culto c. Seminario di Monopoli.

Cappellania laicale — Patronato conferito ai Vescovi *pro tempore* — Natura ecclesiastica.

Anche nel caso di cappellania laicale è ecclesiastico il patronato conferito ai Vescovi pro tempore *di una determinata Diocesi, e perciò non in riguardo alla loro persona, ma in contemplazione appunto della loro ecclesiastica dignità e del proprio ufficio* (8).

(1-7) Abbiamo riferito di sopra il testo di questa importante sentenza (pag. 40): veggasi in argomento gli studi riportati in questa dispensa (pag. 1-22).

(8) Confor. stessa Cass. di Roma, 6 febbraio 1892, Fondo pel culto c. Parrocchia di Torre del Greco (vol. III, p. 100) e nota ivi: Appello Ancona, 18 luglio 1892, Fondo pel culto c. Roma (vol. III, p. 413). È questione di diritto la definizione dell'indole del patronato (Cass. Roma, sent citata). Il patronato in origine laicale non si tramuta in ecclesiastico, sebbene siasi trasferito in persona ecclesiastica per ragione del suo ufficio o dignità, quando ciò ripugni alla legge di fondazione; Gagliardi, *Comm. de jure patronatus*, cap. 13, n. VII-VIII; Pitonio, *Disceptationum ecclesiasticarum*, XXV n. 21; Cass. Roma, 11 giugno 1890, Fondo pel culto c. Seminario di Molfetta (vol. I. p. 395).

Attesochè due erano le questioni da esaminarsi: l'una, se la cappellania fondata dall'abate Morandi costituisse un ente autonomo, distinto dall'ente Seminario, o non piuttosto fosse a questa unita in modo da formare come parte accessoria, e necessaria, un tutto inscindibile; l'altra, se la stessa cappellania, pur vivendo di vita propria, fosse poi di patronato ecclesiastico, ovvero laicale. Questioni state risolute dalla Corte di merito nel senso che la detta cappellania costituiva un ente per sè stante, e che il relativo diritto di patronato era di natura laicale.

Ora, il ricorso prodotto dall'Amministrazione del Fondo pel culto contro questa seconda parte della sentenza si ravvisa pienamente fondato. Sta in fatto che il diritto di scelta e nomina del cappellano fu dal fondatore della cappellania attribuito al Vescovo *pro tempore* della Diocesi di Monopoli. Si era adunque in tema di patronato ecclesiastico, una volta che vedevasi conferito ai Vescovi *pro tempore* di una determinata Diocesi, e perciò non in riguardo certamente alle loro persone, ma in contemplazione appunto della loro ecclesiastica dignità e del proprio ufficio. Nè la cosa poteva cambiare di aspetto per la semplice circostanza che si trattava di una cappellania laicale, e che i beni costituenti la sua dote non erano mai passati a formare parte del patrimonio della chiesa, essendo risaputo che il patronato assume la qualità di ecclesiastico, non solo allorchè i beni impiegati nella fondazione o dotazione di un beneficio siano ecclesiastici, ma anche quando, trattandosi di beni laicali, venga desso conferito a persona ecclesiastica in ragione del suo ufficio e della sua dignità, e come inerente all'ufficio stesso. La Corte di merito adunque errò, qualificando laicale il controverso diritto di patronato, sol perchè attinente, come ebbe impropriamente ad esprimersi, a patrimonio profano.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Roma.

21 luglio 1898.

Pres. Capaldo, ff. di P. — *Est.* Lucchini.

Ric. *Costa.*

Rifiuto di obbedienza all'autorità — Permesso per processione religiosa — Divieto generale del Prefetto — Ordine di scioglimento — Mancanza — Elevazione di contravvenzione a processione compiuta — Reato insussistente.

Se, in seguito all'aver ottenuto il permesso per una processione religiosa, intervenga un ordine prefettizio che vieti in modo generale qualunque manifestazione in luogo pubblico e dichiari verificata la contravvenzione, qualora non si obbedisca all'invito dell'autorità di sciogliersi, non si rende colpevole del reato di cui all'art. 437 del Cod. penale il promotore della processione, quando non riceva alcun invito a desistere dagli agenti della pubblica forza, i quali si limitano ad elevare contravvenzione a processione finita.

Ritenuto in fatto, che Lorenzo Costa, priore di Valsenio, in quel di Casola, il giorno 4 maggio 1898, chiese ed ottenne dall'autorità locale di P. S. regolare permesso per dirigere una processione religiosa nel giorno 8 maggio, dando contemporaneamente avviso dell'itinerario, che avrebbe osservato; Che però, nel frattempo, il Prefetto della provincia, in vista dei disordini che avvenivano in più parti d'Italia, emanava un decreto in data 5 maggio, col quale vietava in tutti i Comuni della sua giurisdizione qualunque manifestazione in luogo pubblico, soggiungendo che « i contravventori a tale disposizione sarebbero, ove non obbediscano all'invito di sciogliersi fatto loro dagli agenti della forza pubblica, arrestati e deferiti all'autorità giudiziaria »; e questo decreto veniva dal messo comunale affisso alla porta del Comune sulla pubblica piazza il 7 maggio successivo; Chè ciò nondimeno, il dì seguente, don Costa, finite in chiesa le cerimonie religiose, usciva colla processione da lui organizzata, percorrendo l'itinerario prestabilito, presenti i reali carabinieri, che durante la processione non ebbero a fare alcuna

osservazione, ma tosto dopo elevarono verbale di contravvenzione a carico del sacerdote, giusta il suaccennato decreto; Che, procedendosi per contravvenzione all'art. 437 Cod. pen. contro il prete Costa, e a termini dell' articolo 438 anche contro altro sacerdote, Montuschi Luigi, che aveva pure partecipato alla processione e tenuta una conferenza all' aperto, ne seguì la sentenza di condanna, contro la quale don Costa insorse.

Considerando, che realmente fondato sia il ricorso, non per la pretesa buona fede del prete, mentre che la sentenza accerta essere egli stato a perfetta cognizione del decreto prefettizio, ma perchè in esso decreto era espressamente statuito che la contravvenzione sarebbe incorsa, non già soltanto per il fatto di promuovere e dirigere la processione fuori dei luoghi destinati al al culto, bensì per quello ancora di trasgredire all'invito degli agenti di sciogliersi; che, certamente, il Prefetto non avesse mestieri, giusta l'art. 437 Codice pen., di aggiungere tale condizione per rendere ostensivo il divieto, ma una volta che ne l'aveva inserito, limitandone così l'efficacia e la portata, esso costituiva un estremo indispensabile a integrare la contravvenzione, era così precluso l'adito all'autorità inquirente di perseguire e al magistrato di accusare come contravvenzione un fatto che invero non ne presentava tutti gli elementi; Che i cittadini sieno bensì tenuti alla più scrupolosa osservanza delle leggi e dei legittimi provvedimenti dell' autorità, ma nei limiti egualmente precisi delle relative disposizioni, esorbitando dalle quali s'infrangerebbe la disposizione fondamentale dell'art. 1° Cod. p. e si violerebbero i principii più elementari e supremi del diritto pubblico; Che, siccome fu avvertito, al priore di Valsenio non sia stato fatto alcun invito o ingiunzione di sciogliere la processione, nè dai carabinieri, che pure erano presenti alla processione, nè da altri agenti della forza pubblica; Che nulla suffraghino le considerazioni di opportunità e di prudenza, che il Pretore decidente attribuisce ai carabinieri, come spiegazione della loro inoperosità, poichè la condizione richiesta dal decreto prefettizio è categorica e non ammette eccezione, al tempo stesso che dava diritto al parroco di non essere molestato nelle sue pratiche, finchè il detto invito non gli fosse regolarmente fatto.

Per questi motivi, la Corte accoglie, ecc.

Cassazione di Roma.

27 giugno 1898

Pres. Cardona, P. — *Est.* Pugliese

Finanze c. Mazzanti.

Fondazione autonoma a scopo di culto — Onere della celebrazione di messe — Determinazione della chiesa — Garanzia ipotecaria — Designazione di persona incaricata dell'esecuzione dell'onere — Carattere di perpetuità.

La determinazione della chiesa, nella quale si debbono celebrare le messe, la destinazione di un credito garantito da ipoteca verso la eredità gravata dal peso della celebrazione delle messe, la designazione di persona incaricata della esecuzione dell'onere, nonchè il carattere di perpetuità dal quale questo è accompagnato, valgono a costituire l'ente autonomo che la legge 15 agosto 1867 ha inteso di sopprimere (1).

Atteso, in diritto, che la ragione per la quale la denunciata sentenza si indusse nella opinione che i primi giudici rettamente avessero giudicato della causa, affermando trattarsi d'un onere da adempiersi in perpetuo e in determinate condizioni dagli eredi della testatrice, e non di legati pii veri e proprii, a mente dell'art. 1, n. 6, della legge del 15 agosto 1867, si fu quella del ritenere che, non ostante la locuzione *legato pio*, usata

---

(1) A costituire l'ente autonomo non è neppure necessaria la designazione della chiesa; veggasi la decisione della stessa Cassazione di Roma 22 dicembre 1898, riferita di sopra, pag. 48.

dalla testatrice, bastasse la semplice lettura del testamento per rilevarne chiaramente che la Fabbri non avesse voluto altro che essere sicura della celebrazione delle messe nelle epoche da lei determinate, per opera dei suoi eredi, e che a tale scopo avesse nominato il cognato Canoni tutore dei figli minori, autorizzandolo ad iscrivere ipoteca sui beni della sua eredità.

Questa ragione di decidere, o meglio questa intelligenza della volontà della testatrice, secondo la quale (come la stessa Corte di appello ritiene) determinati beni avrebbero dovuto rimanere in dominio degli eredi e col peso perpetuo a costoro di far celebrare determinato numero di suffragi, avrebbe naturalmente dovuto dar luogo ad una conseguenza giuridica ben diversa da quella che piacque alla sentenza di far derivare dalle premesse. Era fuori di dubbio, infatti, che, stabilita la patrimonialità necessaria per la spesa della celebrazione delle messe, stabilito il carattere di perpetuità a questo onere, ed enunciate le modalità dell'adempimento di esso, si sarebbe dovuto rivelare spontanea l'autonomia dell'ente creato, e si sarebbe dovuto proscrivere la figura del legato pio semplice non colpito dalla legge 15 agosto 1867. Ed avrebbe dovuto esser decisivo pel giudice di merito il doppio riflesso: la garanzia ipotecaria, cioè, prescritta allo scopo di assicurare l'adempimento dell'onere in guisa che gli eredi non avessero potuto mai sottrarvisi, e la specialità delle modalità dalle quali era accompagnato l'adempimento. Fra queste modalità, le quali concorrevano al concetto della creazione di fondazione autonoma a scopo di culto, avrebbero dovuto specialmente richiamare l'attenzione della Corte di appello la designazione di determinate immutabili giornate, nelle quali avrebbe dovuto aver luogo la celebrazione delle messe, e la designazione precettiva della chiesa e dell'altare innanti al quale queste messe dovevano essere celebrate.

Non è esatta, o per lo meno non è esauriente la considerazione della Corte relativa allo scopo delle leggi eversive, imperocchè (siccome bene osservano le ricorrenti) non è solo lo scopo economico, la libera circolazione dei beni di manomorta, quello che ebbero in cura le leggi in parola. Esse hanno avuto anche lo scopo finanziario, quello, cioè, di devolvere allo Stato i beni delle fondazioni di culto aventi carattere autonomo, sia per il vantaggio pecuniario che ne poteva ritrarre e che ne ritrae colle tasse del 30 per cento, colla rendita 5 per cento di svincolo, ecc., sia, e meglio, per provvedere coi beni stessi, sottratti alle private fondazioni per gli scopi determinati di culto, al culto in generale, e a quei pesi ed oneri che coll'art. 28 della legge 7 luglio 1866 vennero, e con tale intento, imposti alla Amministrazione del Fondo per il culto, da quella legge creata.

Questi criteri, secondo i quali la Cassazione ha esaminato il valore dei requisiti emergenti dal testamento della Fabbri, come incontestabilmente convergenti alla creazione di fondazione autonoma colpita da soppressione, corrispondono alle norme tracciate dal supremo Collegio medesimo in altre somiglianti occasioni, e secondo le quali la determinazione della chiesa, nella quale si debbano celebrare le messe, la destinazione di un credito garentito da ipoteca verso l'eredità gravata dal peso della fondazione, e la designazione di persona incaricata della esecuzione dell'onere, nonchè il carattere di perpetuità dal quale questo è accompagnato, valgono sempre a costituire quell'autonomia di enti che la legge 15 agosto 1867 (art. 1, n. 6) ha inteso di sopprimere.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Napoli.

21 luglio 1898

Pres. CIAMPA, P. P. — *Est.* CALABRIA.

Confraternita del Rosario e della Annunziata c. Provincia di Bari.

Opere pie — Provincie napolitane — Ratizzi — Non hanno carattere d'imposta — *Solve et repete* — Inapplicabilità.

I ratizzi a carico ed a favore delle Opere pie non sono vere imposte, e quindi non può ad esse applicarsi l'eccezione del solve et repete.

Attesochè non si potrebbero i mezzi del ricorso bene intendere e valutare se non si avessero sott'occhio le sostanziali ragioni del decidere della Corte di merito. Questa, premesso un cenno storico delle fonti legislative che riferisconsi ai ratizzi, e che non ripetono inutilmente la seconda volta ne ricava che questi attraverso il lungo periodo di tempo trascorso dalla loro origine mutarono indole e carattere legale, divenendo una delle imposte esistenti. Ed invero, soggiunge la Corte, fino al 1820 essi erano formati dai semplici avanzi di rendite dei Luoghi pii laicali meglio provvisti, ed erano come una prestazione obbligatoria a carico degli istituti pii ricchi, per assicurare l'esistenza dei poveri e per venire in soccorso della miseria e della sventura in quelle altre guise, che al Sovrano meglio piacessero. Ma le istruzioni del 1820 annullanti tutte le disposizioni precedenti nel concretare gli scopi, ai quali dovessero essere adibiti i ratizzi, ingiunsero che andassero imposti sulla *rendita lorda*, al pari di qualsiasi altro peso, in quanto servissero al mantenimento di manicomi ed alla dotazione degli ospizi creati nel 1848, e gravitassero poi sulle spese impreviste o sugli articoli del bilancio attivo suscettibili di riduzione, in quanto agli altri fini suindicati.

La legge del 1862 volle conservati i ratizzi sino al 1864; ma in pari tempo additò altri scopi, ai quali dovessero esser essi destinati, dimostrando che li considerasse come un onere addossato a talune opere pie per sopperire alle spese dei pubblici servizi ed in più larga sfera a quella della pubblica beneficenza.

La qual cosa viemeglio appare dal decreto 20 agosto 1864, che prescrisse doversi riscuotere il contributo ai fini indicati nell'art. 34 della detta legge, con le stesse discipline e con gli stessi privilegi fiscali, che regolano la contabilità dei fondi provinciali; e dalla legge del 1881, che parlò dei ratizzi proporzionali alle rendite lorde delle opere pie da inscriversi fra le entrate provinciali, per provvedere alle pensioni di riposo degli impiegati dei consigli degli ospizi, dichiarando che fossero mantenuti quelli per sussidi agli stabilimenti di beneficenza, sia provinciali, sia circondariali o consortili.

In forza adunque delle istruzioni del 1820 e delle leggi e decreti anzicennati, i ratizzi vennero man mano acquistando il carattere d'una vera imposta, in quanto non erano più costituiti dai soli avanzi, nè erano impiegati a vantaggio delle opere pie più povere, ma andavano prelevati dalle rendite lorde del patrimonio dell'istituto che vi era obbligato, a simiglianza delle spese di amministrazione, di beneficenza e di culto, ed ai sensi dell'articolo 16 del regolamento 27 novembre 1862, formavano parte integrale del bilancio della provincia e servivano a pubblici bisogni.

Atteso che contrario ordine d'idee prevale presso questo Supremo Collegio sull'indole e carattere legale dei ratizzi, sia che si vogliono considerare in confronto della teoria delle imposte o tasse, sia che si vengono studiando nella loro origine e svolgimento storico, e sia, più di tutto, che si considerino gli argomenti decisivi che sorgono dalla diretta interpetrazione dei testi, e segnatamente della legge del 6 febbraio 1881, di cui appresso, in confronto del decreto del 20 agosto 1864.

Il concetto della imposta o tassa include la nota fondamentale caratteristica che essa debba essere destinata ai pubblici servizi e non possa essere altrimenti stabilita che per legge, serbate tutte quelle norme tutelari, che tendano ad accertare la giusta proporzionale misura.

Entrato poi il tributo nell'attività patrimoniale dello Stato, della Provincia o del Comune, si confonde nello incasso degli introiti senza lasciare alcuna traccia della sua origine. I ratizzi invece possono definirsi quote di concorso, cui sono sottoposte alcune opere di beneficenza, in favore di altre opere di beneficenza.

Essi non sono destinati a pubblici servizi, ma alla beneficenza in favore di determinate persone o di altri istituti di beneficenza, nè entrano nell'attività patrimoniale dello Stato, della Provincia e del Comune, ma si conservano interamente a pro degli enti autonomi beneficati, senza alcuna garentia, per la invariabilità del contributo, e per la speciale procedura di accertamento.

Oppone la resistente Provincia di Bari che non giovino tali osservazioni, *pur supponendole giuste*, quando la legge ha attribuito espressamente ai ratizzi il carattere d'imposta; ed anche l'impugnata sentenza ritiene che le Istruzioni ministeriali del 1820 fossero quelle che per le prime avessero fatto cambiare di natura i ratizzi per aver disposta la distribuzione sulla rendita lorda invece che sugli avanzi.

E ritiene altresì che tali istruzioni fossero state emesse con poteri delegati dal decreto 1° febbraio 1816, e che si fossero con le istruzioni medesime annullate *tutte* le disposizioni precedenti. Or molto agevole cosa è il replicare da una banda, che nella costituzione politica dell'ex reame di Napoli non fu mai ammesso che il potere regolamentare avesse la forza di abrogare le leggi e decreti legislativi, e quindi una istruzione ministeriale potesse revocare un decreto ovvero una legge; e dall'altra che nelle medesime istruzioni del 1820 l'art. 158 espressamente dice che rimangono annullati le precedenti disposizioni e regolamenti *Ministeriali*, ond'è che non potevano mai rimanere vulnerate le anteriori disposizioni sovrane in fatto d'imposte. Nè ha pregio maggiore l'argomento che la Corte di merito trae dal modo di distribuzione dell'onere, sulla rendita lorda piuttosto che tra gli avanzi; perciocchè il criterio per la determinazione dell'onere stesso nulla abbia intrinsecamente che valga a denaturarlo, tramutando il rimborso in tassa. E fu opportunamente rilevato, che nemmeno gli altri maggiori argomenti che la Provincia e la Corte di appello mettono innanzi per sostenere l'affermata trasformazione dei ratizzi suffragano il loro assunto: perciocchè in primo luogo la Provincia con la cennata legge del 6 febbraio 1881 fu destinata soltanto a segnare in esito il pagamento delle pensioni ed in introito il rimborso da parte delle opere pie, senza nulla acquistare e nulla perdere ond'è che ben fu detto trattarsi di una partita di giro per conto dei terzi; e secondariamente il decreto del 20 agosto 1864, che considerava i ratizzi come fondi provinciali e quindi garentiti nelle esazioni dai privilegi fiscali, fu revocato principalmente con l'articolo 2 della posteriore legge del 1881.

Atteso che alle medesime conclusioni si pervenga se all'analisi già fatta si sostituisca un po' di sintesi. Il *solve et repete* è certamente un privilegio fiscale giustificato da alte ragioni d'interesse pubblico, e quindi esso non può nè deve estendersi oltre i casi espressamente dalla legge specificati. Per via di argomentazioni ed analogie non si può giungere a creare una eccezione di tanta importanza così nel rapporto di chi ne gode, come di chi viene ad essa assoggettato. Or basterebbe la lunga discussione fatta per mostrare che disposizioni esplicite di legge, le quali confondono i ratizzi con le imposte erariali, provinciali o comunali, o di altri enti ai quali è esteso il privilegio, invano si ricercherebbero nelle speciali leggi vecchie e nuove, se si eccettuano le istruzioni del 1820, insuscettive di modificare il sistema tributario, come è stato innanzi osservato, ed il decreto del 1864 rivocato dalla successiva legge del 6 febbraio 1881, n. 29.

Ma se ancora alcun dubbio potesse rimanere, il Supremo Collegio è certo che sarebbe rimosso dal testo istesso di cotesta legge.

La quale legge, invero, dice con l'articolo 2 testualmente così: « Il decreto reale del 20 agosto 1864 *è revocato*, salvo le disposizioni contenute nell'articolo 7 ».

Dunque evidentemente la legge del 1881 tenne presente il decreto del 1864, e i singoli articoli di esso, tra i quali

leggevasi quello relativo al *solve et repete*, cioè dei privilegi fiscali per la riscossione, e l'altro relativo ai pensionisti dei disciolti Consigli degli ospizi, come ancor altri relativi ad altri obbietti. Se la legge del 1881 avesse voluto mantenere il privilegio fiscale per la riscossione dei ratizzi, bastava dire salvo le disposizioni degli articoli 6 e 7 del R. Decreto 20 agosto 1864. Essendosi limitato a fare eccezione soltanto per i pensionisti, ogni altra disposizione si volle espressamente e certamente revocata.

Per tali motivi, la Corte annulla, ecc.

Appello di Torino.

23 maggio 1898.

Pres Perocchio, P. — *Est.* Andreis.

Buscaglione c. *Società dazio consumo di Biella*

Dazio consumo — Collegio convitto o Seminario — Distribuzioni di generi e di vino fatte agli alunni — Tassa di minuta vendita.

È soggetto al dazio consumo di minuta vendita un Collegio convitto o Seminario per le distribuzioni di generi e di vino fatte giornalmente agli alunni (1).

Attesochè la legge organica sul dazio-consumo del 1864, modificata da quella dell'11 agosto 1870, assoggetta esplicitamente a tassa non solo la vendita di vino al minuto fatta in proporzione inferiore a litri 25, ma eziandio la distribuzione di esso non gratuita, cioè non senza qualche equivalente o corrispettivo, comunque fatta in luogo pubblico o privato indipendentemente da ogni ricerca sul lucro e speculazione, stabilendo però due eccezioni a tale principio, l'una per il vino dato in sopra più di mercede ai braccianti e coloni agricoli, e l'altra per la distribuzione fatta dalle Società cooperative ai socii sotto certe determinate modalità e condizioni.

Che fra queste esenzioni non può andar compreso il Collegio convitto Buscaglione, sia perchè gli istituti di simil genere, per quanto umanitario e lodevole il loro intento, non sono espressamente contemplati nelle relative disposizioni eccezionali della legge sul dazio-consumo che, come finanziaria sopratutto non ammette interpretazione estensiva, sia perchè in fatto, nella specie, la distribuzione di vino agli alunni del convitto Buscaglione di fronte alla retta mensile di lire 50 che si paga da ogni convittore a tenore del programma non può ritenersi gratuita, vale a dire, senza alcun corrispettivo e beneficio, per quanto questo possa essere minimo rimpetto alle varie altre somministranze e servizi a prestarsi dallo Istituto.

Attesochè non serve alla contraria tesi dell'appellante il ripetere in questa sede l'obbietto che il convitto da lui diretto come delegazione famigliare deve anche, per gli effetti della tassa, equipararsi al padre di famiglia che non vi è soggetto pella distribuzione di vino fra i membri di essa e che in ogni caso mirando il suo istituto, più che altro, al fine elevato dell'educazione morale dei giovani, non può dirsi un ente commerciale, come non tende neppure a speculazione, e non realizza colla scarsa distribuzione di vino agli allievi verun profitto, oltre al rimborso delle spese.

E per verità, mentre già la società attrice, e la sentenza appellata non esitarono a combattere e respingere la pretesa assimilazione dell'Istituto al regime famigliare, rilevando quanto sia diversa dal direttore di un istituto la posizione del padre di famiglia che nulla assolutamente percepisce d'ordinario pelle somministrazioni che egli fa gratuitamente ai membri di essa per diritto e dovere naturale e positivo, d'altro canto il tenore stesso del programma del convitto Buscaglione versato in causa ed esaminato nei suoi particolari, abbastanza chiarisce

---

(1) Veggasi, da ultimo, nello stesso senso: App. di Napoli 5 aprile 1897, Tisone c Manservi (vol. VII, p, 468).

che se fra gli obblighi dell'Istituto vi è pur quello dell'accompagnamento dei giovani nella andata e ritorno alle lezioni scolastiche e della loro sorveglianza allo studio nelle ore di permanenza nel convitto, lo scopo precipuo del medesimo si rivolse invece nel fornire il vitto, l'alloggio, e l'assistenza personale agli allievi in esso raccolti contro il corrispettivo convenuto di una determinata retta o pensione, ond'è che il sistema odierno di difesa dell'appellante, anche ammesso ipoteticamente per vero in astratto, non troverebbe luogo nella sua applicazione alla singolare fattispecie; e del resto, comunque non possa certo rimpetto al convitto Buscaglione parlarsi di ente commerciale di cui esulano gli estremi, sta pur sempre che di fronte al pattuito corrispettivo delle lire 50 mensili a pagarsi da ogni allievo all'Istituto, si prospetta la figura giuridica di un contratto commutativo, scomparendo affatto l'idea della gratuità della somministranza giornaliera di vino, subentra invece patente la presunzione di un lucro per parte del convitto che, sebbene tenuissimo, basterebbe da sè a legittimare la tassa, quando pure nel concetto della legge non fosse questo lucro assolutamente necessario.

A sostegno dell'appello in corso poco giova del pari al prof. Buscaglione opporre l'incompatibilità delle cautele determinate dal regolamento daziario per l'esazione del dazio, coll'indole speciale dell'Istituto, poichè, a parte la facoltà concessa dalla legge agli interessati di concordare un abbonamento come mezzo adatto a semplificare il modo di accertamento della tassa e rimuovere gli inconvenienti della vigilanza necessaria ad evitare le possibili frodi, non è fuor di luogo il notare che le discipline di cautela e sorveglianza segnate nel regolamento del 1870 e riprodotte in quello del 1898 riguardano particolarmente i locali destinati alla vera vendita al minuto, anzichè quelli in cui si faccia soltanto distribuzione non gratuita di vino non contemplata in quelle disposizioni, e che in ogni caso, data la mancanza in legge delle speciali discipline al riguardo, interessanti più che altri la amministrazione daziaria, non costituirebbe la mancanza stessa una ragione sufficiente per l'Istituto a sottrarsi al pagamento della tassa dovuta.

Per questi motivi, conferma la sentenza del tribunale di Biella, ecc.

Appello di Catania.

20 luglio 1989.

Pres. Bruno, P. — *Est.* Tommasi.

Finanze c. *Capitolo cattedrale di Catania.*

Ricchezza mobile — Produzione del reddito — Assegno per distribuzioni corali — Pagamento dell'imposta — Incombe al Capitolo, non ai singoli canonici — Reddito di Categoria A.

La tassa di ricchezza mobile colpisce il reddito là dove si produce, non già là dove si consuma (1).

Deve perciò essere corrisposta dal Capitolo cattedrale, governato a massa comune e costituente unico beneficio, e non dai singoli canonici, la imposta di ricchezza mobile su un annuo assegno che la Mensa vescovile paga al Capitolo stesso per le distribuzioni corali.

Tale assegno va classificato in categoria A.

Che, passando quindi all'esame di ciò che costituisce il merito della causa, è da osservarsi che i rappresentanti del Capitolo, in sostegno delle loro domande, affermano che il reddito di L. 4935, dovuto dalla Mensa arcivescovile ed iscritto in categoria A a carico del Capitolo si distribuisce ai singoli canonici per intero a seconda della loro prestazione di opera di ufficiatura nel coro, e poichè la legge colpisce il reddito là ove si produce e nella persona, che lo gode, non il Capitolo, ch'è estraneo alla produzione

---

(1) Confor. Quarta, *Studi sulla legge della imposta di ricchezza mobile*, I, 226: Cass. di Roma 8 giugno 1877 e 5 giugno 1880 (*Boll. di giurisp. ammin.*, IV, 309; VIII, 290).

ed al godimento, ma i singoli canonici ed ognuno in proporzione del loro variabile reddito debbono esser colpiti. Non può dubitarsi che la legge colpisce il reddito là ove si produce e basta tener presenti gli articoli 2, 3, 13, 21 della legge 24 agosto 1877 sui redditi della ricchezza mobile per esser certi che il reddito è colpito ove si produce, ma non dove si consuma e l'onere di corrispondere la relativa imposta è a carico di colui a di cui favore si produce, senza riguardo al godimento, che di quel reddito altri potesse avere ed alla erogazione, che se ne potesse fare, avvegnachè è al momento, in cui il reddito si produce, che l'imposta ne colpisce la produzione.

Ciò posto, è agevole rilevare che il Capitolo al quale la Mensa arcivescovile corrisponde direttamente quel reddito è solo colui che ha diritto a riscuoterlo in base a quei titoli dallo stesso Capitolo, indicati sulla terza parte della totalità delle rendite della Mensa e se il reddito si produce in favore del Capitolo è in testa a questo ente che deve farsi l'accertamento, non ostante che poi quelle rendite siano distribuite fra i singoli canonici a seconda del servizio di ufficiatura da essi prestato. L'uso che il Capitolo ne fa ed il godimento che ne hanno, colle distribuzioni corali, i singoli canonici non dispensa il Capitolo dal corrispondere la relativa imposta, perchè in testa ad esso si produce e la produzione si è verificata al momento in cui lo ha riscosso, indipendentemente dall'uso sia pur necessario, che in seguito ha dovuto farne e dal profitto e godimento che ogni canonico ne abbia conseguito.

Quella somma che annualmente il Capitolo percepisce dalla Mensa arcivescovile per distribuzioni corali è patrimonio dell'ente Capitolo, che essendo governato a massa comune, i beni del medesimo costituiscono unico beneficio e facendo tale assegno parte della massa comune e dei beni dell'unico beneficio l'accertamento anzichè a nome dei singoli canonici, deve farsi a nome del Capitolo. Ed in vero questa Corte d'appello, con sentenza dei 15 luglio, 1° ottobre 1878 aveva già ritenuto e dichiarato essere i beni del Capitolo di questa Cattedrale, governati a massa comune, unico beneficio, e quindi la porzione spettante al capitolare, per la sua morte rientra e si fonde nella massa comune; e quella sentenza in quanto ha definito il carattere dell'ente Capitolo ed il modo, in cui i beni sono governati, ha la maggiore importanza in questa controversia ed il Capitolo non può disconoscerla, facendo stato contro di esso.

Che sostiene poi il Capitolo che ad ogni modo quel reddito doveva essere accertato in categoria B e non in categoria A, perchè trattasi di reddito contemporaneo dipendente dall'opera dell' uomo, senza aggiunta di capitali (redditi professionali e stipendi) e la rendita non essendo stata assegnata al Cap tolo quale sostanza patrimoniale, ma quale corrispettivo di esso ufficio, di un ministero, e concorrendo per la sua produzione e consumazione l'opera dell'uomo, non può andar tradotta in categoria A, ma bensì in categoria C. Quando pure a volere esaminare nell'attuale sede questa questione, che implicando la estimazione del reddito, ai termini dell'articolo 53 della precitata legge 24 agosto 1877, non potrebbe formar materia di ricorso all'autorità giudiziaria, la Corte osserva che il Capitolo mal si appone, inquantochè quel reddito è perpetuo ed obbligatoriamente dovuto dalla Mensa arcivescovile nella somma di L. 4930 ed alla sua produzione non concorre l'opera dell'uomo perchè, come di sopra si è dimostrato, si produce a favore dell'ente Capitolo, che direttamente lo riscuote e non di ogni singolo canonico, e quindi nella categoria A, in cui si annovera i redditi perpetui, va accertato.

Tribunale di Roma
9 settembre 1898.

Pres. Osterman, P. — *Est.* Cantone.

Monami c. Minelli.

Santa Sede — Ente morale — Istituzione in erede o legataria — Autorizzazione ad accettare l'eredità o il legato — Applicabilità della legge 5 giugno 1850.

La S. Sede, a differenza della Chiesa universale, è ente morale, e come tale ben può essere istituita erede o legataria. (1)

Essa per altro non può acquistare l'eredità o il legato senza uniformarsi alla legge 5 giugno 1850, n 1037. (2)

Fatto. — La signora Geltrude Rossi vedova Centurio, non avendo eredi necessari nè parenti prossimi, con suo testamento olografo 28 giugno 1896 istitui erede universale il sig. Giuseppe Minelli con obbligo di soddisfare a vari legati, tra cui uno espresso colle seguenti parole: « Lascio alla Santà Sede lire 30 mila ».

Il Sommo Pontefice Leone XIII, nell'intendimento di conseguire questo legato, con suo chirografo in data 19 aprile 1898 deputò procuratore l'avvocato cav. Carlo Patriarca per ottenere la realizzazione della somma anzidetta, con facoltà di cedere le ragioni creditorie della Santa Sede, in ordine al suddetto legato, a quelle condizioni che esso procuratore riterrebbe convenienti. Ed infatti, in esecuzione dell'incarico affidatogli, l'avvocato Patriarca con scrittura privata autenticata 13 maggio 1898 cedette per lire 15 mila il detto legato al signor Vincenzo Monami.

Essendosi il Minelli rifiutato di adempiere all'obbligo impostogli dalla testatrice, il Monami con atto 28 maggio 1898 l'ha chiamato in giudizio innanzi questo Tribunale, per sentirlo condannare al pagamento della somma cogl'interessi 5 per cento dalla domanda, colle spese e con sentenza provvisoriamente eseguibile.

La causa fu proposta nella udienza del 12 scorso agosto, nella quale i procuratori delle parti conclusero rispettivamente come sopra.

Diritto. — Tutto si riduce nella presente causa a vedere se e con quali limiti o garanzie possa la S. Sede essere istituita erede o legataria.

La questione fu non ha guari vivamente agitata in Francia. La marchesa Plessis-Bellière istituì erede delle sue sostanze il Papa. Sorta controversia sulla validità di tale istituzione, il tribunale di Montdidier in prima istanza con sentenza 4 febbraio 1892, partendo dal principio che il Papa, come rappresentante della potenza sovrana designata nel diritto pubbtico interno vigente sotto il nome di S. Sede o Papato, è parificato agli Stati esteri, i quali costituiscono di pieno diritto persone morali di primo ordine, aventi capacità giuridica, ritenne il Papa capace di acquistare per testamento o donazione con l'autorizzazione del Governo. Ma la Corte di Amiens can sentenza 21 febbraio 1893 riformò interamente la sentenza dei primi giudici, ritenendo che tanto il Papa, come capo della Chiesa cattolica universale, come questa stessa Chiesa mancano di personalità giuridica per succedere in Francia. Avverso tale sentenza si produsse ricorso per cassazione, ma la Corte di cassazione non interloquì perchè, come

---

(1-2) E' da tutti ammesso, tranne che da qualche autore isolato (Mezzacapo, *Incapacità del Papa a succedere*) che la Santa Sede abbia la qualità di ente giuridico, capace di acquistare per donazione o testamento. Riteniamo quindi che non possa dubitarsi della esattezza della prima massima sancita dal Tribunale di Roma. Ed egualmente riteniamo che sia da accogliersi la seconda massima, data la generalità della legge 5 giugno 1850, e lo spirito che la informa

Si consultino: Scaduto, *Diritto eccles. vigente*, 2ª ediz., I, 38-bis; Cannada Bartoli, *Lo Stato e la proprietà ecclesiastica*, n. 119: Friedberg-Ruffini, *Trattato di dir. eccles.*, p. 25·. Tra le sentenze citate dal Tribunale, veggansi in questa Rivista: App. di Amiens, 21 febbraio 1893 (vol. IV, p. 169); Cass. di Roma 19 marzo 1890, De Angelis c. Comune di Civitaquana (vol. I, p. 50).

è noto, intervenne una transazione tra le parti.

Presso di noi la questione è affatto nuova e va risoluta in base ad altri principii, avendo speciale riguardo alla legge 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, comunemente detta delle *guarentigie*.

Procedendo all'esame di detta questione, occorre premettere un'indagine: la Santa Sede è persona giuridica?

Bisogna anzitutto distinguere in proposito la *Chiesa universale* dalla *Santa Sede* o *Papato*. La prima come « collegium omnium fidelium, qui unam « eamdemque profitentur fidem, iisdem « comunicant sacramentis et legitimis « pastoribus adhaerent », rappresenta qualche cosa di *astratto* ed *intangibile*, e sebbene non solo nel chiericato e fra i canonisti, ma anche nel laicato v'ha tuttora chi sostiene che sia un ente dotato di personalità propria, pure di fronte al nostro diritto positivo è preferibile l'opinione contraria. Infatti nel nostro Codice civile (art. 2, 425, 432, 434) sono riconosciuti come persone giuridiche e godono l'*esercizio* dei diritti civili solo gli istituti ecclesiastici, e non si parla mai della *Chiesa*, come avveniva nei Codici degli ex Stati. Rettamente quindi fu giudicato: che il Codice civile negli art. 2, 432 e 434, fra gli altri, riconosce e conferma la personalità e capacità giuridica nei singoli istituti di natura ecclesiastica, in cui la Chiesa si estrinseca e concreta verso la società civile il suo ufficio religioso; che ciò che nega alla Chi sa si è l'entità astratta da luoghi e da istituti, con universalità di persona, di dominio e di rappresentanza (Cass. di Roma 19 marzo 1890, De Angelis e Chiesa di S. Egidio Abate c. Comune di Civitaquana).

E la stessa Cassazione nella decisione 28 gennaio 1881, Cardinal Vicario c. Commissario per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma (*Legge*, 1881, I, 218), premesso che non solo gli scrittori di diritto pubblico ecclesiastico, ma anche quelli che nel concetto di puri ed incorrotti cattolici sono tenuti, riconoscono la separazione della proprietà ecclesiastica fra i diversi enti ecclesiastici, ossservò: « la Chiesa non « è persona giuridica, non traduce alcuno, « nè può essere tradotta davanti i tri- « bunali dello Stato; sono ben vero gli « istituti ecclesiastici che avendo vita e « patrimonio dall'autorità dello Stato, « godono, per l'articolo 2 c. c., diritti « civili come qualunque altro corpo mo- « rale legalmente esistente ». Vedi nello stesso senso Cass. di Torino 10 luglio 1874 (*Legge* 1874, vol. I, pag. 108); Corte di Milano 12 luglio 1872 (*Giur. ital.*, XXIV, 2, 463).

Ma la cosa procede altrimenti se si tratti della S. Sede. Questa come organismo di persone funzionanti per uno scopo determinato, rappresenta qualche cosa di *concreto*, *tangibile e sociale*, ed ha personalità giuridica. Ciò si desume:

a) dall'art. 4 della citata legge 13 maggio 1871.

Quest'articolo dispone: « E' conservata a favore della S. Sede la dotazione annua dell'annua rendita di lire 3,225,000.

« Con questa somma, pari a quella iscritta nel bilancio romano sotto il titolo: *Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed Ordine diplomatico all'estero*, s'intendeva provveduto al trattamento del Sommo Pontefice e ai varii bisogni ecclesiastici della S. Sede...

« La dotazione di cui sopra sarà inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della S. Sede, e durante la vacanza della S. Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana in questo intervallo... »

Tale rendita per decreto del 24 febbraio 1872, fu iscritta nel Gran Libro con decorrenza dal 1° gennaio 1871, e il 12 novembre 1872 il ministro Sella pose a disposizione della S. Sede il relativo certificato e per mezzo del cardinale Antonelli fece conoscere che la rendita è pagabile alla S. Sede, come

la lista civile di S. M. il Re, in rate mensili anticipate;

b) dall'art. 4 della medesima legge, in cui fu stabilito a pro del Pontefice la dotazione immobiliare, alla quale venne poscia aggiunto, per atti ministeriali, il palazzo della Cancelleria;

c) dall'art. 2, n. 4 della legge 19 giugno 1873, col quale fatto alla Santa Sede l'assegno di L. 400,000 per provvedere alla rappresentanza degli ordini religiosi esistenti all'estero.

Ora tutte codeste disposizioni di legge e tutti codesti atti così solenni presuppongono necessariamente che la S. Sede sia un ente morale. Imperocchè da un canto non conviene obliare che la legge sulle guarentigie fece cessare nel Pontefice i soli diritti dipendenti dalla sua autorità politica sulla parte di territoritorio compreso ora nel Regno, e dall'altro canto è risaputo che oltre al riconoscimento diretto delle persone giuridiche, che può farsi per opera del potere esecutivo o per legge, havvi il riconoscimento indiretto, il quale interviene sempre quando il decreto o la legge, senza parlare di erezione di un ente, ne riconosca implicitamente la capacità patrimoniale, ad esempio, approvandone lo statuto, autorizzandolo ad un acquisto, ecc.

Se poi la S. Sede sia un ente giuridico, fu rettamente riconosciuto dalla nostra Corte suprema nella decisione 5 marzo 1885, Del Drago-Finanze, nella nota causa promossa da una delle nepoti ed eredi del defunto papa Pio IX (*Legge*, 1885, I, 397). La Corte, nel rigettare l'interposto ricorso, ebbe tra l'altro ad osservare: « Basta il tenore di questo articolo (art. 4 della legge 13 maggio 1871), ch'è il fondamento della domanda giudiziale degli eredi di Pio IX, per far cadere l'assunto primo e sostanziale del ricorso. La intestazione della rendita alla S. Sede, con vincoli a scopi determinati d'interesse generale, dimostra che il fatto assegno venne a costituire il patrimonio di un ente giuridico, di cui ciascun Pontefice non è che il temporaneo rappresentante, con ampiezza e libertà di poteri, corrispondenti bensì all'altissimo ufficio, ma non in contraddizione del medesimo... »

D'altra parte, se tra gli enti riconosciuti sono le *Parrocchie* e le *Mense*, sarebbe strano ed illogico non comprendervi la *S. Sede*, che è all' apice della piramide nella gerarchia cattolica.

Non manca, è vero, chi nega alla S. Sede la personalità giuridica, ritenendola una semplice istituzione di diritto pubblico, incapace di ricevere. Non manca neppure chi nega *assolutamente* al Pontefice come tale la facoltà di acquistare, perchè, dicesi, ritenendosi il contrario, la manomorta, spenta per effetto della legge, sotto la legge risorgerebbe, e perchè lo scopo politico che ebbe la nostra legislazione ecclesiastica sarebbe anch'esso del tutto frustrato e tornerebbe a rivivere l'eccessiva potenza del clero.

Ma al Collegio sembrano inaccettabili e l'una e l'altra opinione. Si è innanzi dimostrato in modo incontestabile che la S. Sede per le nostre leggi positive è una persona giuridica; e quanto al pericolo del risorgere della manomorta e della eccessiva potenza del clero, le medesime apprestano gli opportuni rimedi e temperamenti di cui or ora si dirà.

Ritenuto, per le sue espresse considerazioni, che la S. Sede sia una persona giuridica, rimane ad esaminare un'altra, non meno grave questione. Il *ius coeundi* implica il *ius capiendi?* In altri termini, posto che lo Stato riconosca una persona giuridica, ha questa la capacità di acquistare senza ulteriore autorizzazione dello Stato stesso? Controversia un tempo dibattutissima nell'antica giurisprudenza, e specialmente dai giureconsulti nella prima metà del secolo XVIII, ma ora risoluta da testi espressi di legge, articoli 932, 1060 Cod. civ., (corrispondenti, con lievi varianti, agli articoli 910, 937 Cod. civ. francese, ed agli articoli 816 Cod. nap., 986, 1132 Cod. albertino, § 26 Cod. austriaco, art. 878, 1899 Cod. parm., 960, 1872 Cod. estense), in correlazione dei quali articoli 932,

1060 havvi la legge 5 giugno 1850, estesa col relativo regolamento alla Provincia di Roma con regio decreto 27 novembre 1870, art. 1, numeri 19, 20.

Gli art. 932, 1060 e legge testè cennati dànno in sostanza facoltà al Governo di limitare, ove d'uopo, pei corpi morali, l'accettazione dei lasciti e doni; facoltà codesta che, fatta eccezione della legislazione inglese e americana, si trova sancita in tutte le legislazioni moderne, alcuna delle quali (Prussia, 23 febbraio 1873), oltre la sanzione naturale (nullità del lascito o della donazione), commina sanzioni penali (ammenda sino a 300 marchi pari a L. 1125, ed arresto in difetto di pagamento); (Saredo, *Il Governo det Re e gli acquisti dei corpi morali*, § 237 e segg.).

Quale sia lo scopo della legge 5 giugno 1850, risulta chiaramente dalla Relazione fatta al Re dal guardasigilli conte Siccardi, nonchè dalle Relazioni parlamentari che accompagnarono il progetto, diventato poi legge, e dalle discussioni avvenute nei due rami del Parlamento. Duplice fu tale scopo: 1° impedire una soverchia concentrazione di beni nelle manomorte, repugnante agli interessi generali della società; 2° porre un freno ad inconsiderate disposizioni facendo salvi i riguardi dovuti ai vincoli di famiglia.

Premesso ciò, tutto si riduce a vedere se la prefata legge 5 giugno sia applicabile anche alla S. Sede, specialmente di fronte alla legge sulle guarentigie. Questa non contiene alcuna disposizione tassativa che faccia divieto alla S. Sede di acquistare, nè fa alcun richiamo alla ripetuta legge 5 giugno. Di qui il dubbio sull'applicabilità di essa alla S. Sede. Ma il dubbio si dilegua, ove si ponga mente che la legge 5 giugno per l'ampiezza della sua locuzione (stabilimenti e corpi morali ecclesiastici e laicali) si applica indistintamente a tutti i corpi morali, e che il fine di tale legge deve essere sempre raggiunto. Ed è perentorio il riflettere che se il legislatore avesse voluto fare in proposito una eccezione, avrebbe avuto obbligo imprescindibile di sancirla espressamente, trattandosi di derogare sia al diritto comune, sia ai principii fondamentali informatori di tutta la nostra legislazione in materia ecclesiastica. Una volta adunque che tale eccezione non ha fatto, è troppo manifesto il suo pensiero.

L'obbiezione più grave contro l'applicabilità della legge 5 giugno è questa: potrebbe dirsi che sarebbe distrutta l'indipendenza del Pontefice, se, per acquistare, dovesse richiedere l'autorizzazione del Governo. Ma l'obbiezione non ha serio fondamento. Ben nota il sullodato illustre scrittore (Saredo, *Op. cit.*, § 29 e segg.), ch'è dottrina oggimai comune a tutto il diritto pubblico europeo, che neppure lo Stato possa accettare lasciti e doni senza autorizzazione sovrana, e che dall'autorizzazione non possa prescindersi nemmeno pei lasciti e doni fatti al Re, quale capo dello Stato, sia che vadano ad accrescere il Demanio della Corona, sia che si devolvano al Demanio o al patrimonio dello Stato. Ora siccome mai si è pensato da alcuno di considerare codesta autorizzazione come un attentato alla indipendenza e sovranità dello Stato e del Re, così deve ritenersi lo stesso della S. Sede.

Alla medesima conclusione si giunge, se voglia considerarsi il Pontefice sia come un beneficio, sia come un ente morale estero, sia che voglia equipararsi ad un sovrano estero residente nel Regno (Gabba, nota alla sentenza della Corte di Roma 9 nov. 1882, *Foro ital.*, 1883, pag. 666 e segg.), sia che voglia equipararsi la S. Sede ad uno Stato estero. Imperocchè è oramai un *ius receptum* che il *beneficio* per poter acquistare ha bisogno dell'autorizzazione. Se poi, come si è visto, pel Re, come capo dello Stato, occorre l'autorizzazione, questa con maggior ragione deve richiedersi per i sovrani esteri. E quanto agli enti morali esteri, la nostra giurisprudenza ha costantemente ritenuto ch'essi hanno bisogno dell'autorizzazione. Nè possono farne a meno gli Stati esteri, come decise la Corte di Genova colla magistrale sentenza resa nel 6 agosto 1881 (*Legge*, 1882, vol. I, pag. 86), in

occasione che tal Morellet istituì erede il Governo di S. M. Danese, ossia lo Stato Danese.

Non risultando dagli atti che siasi riportata la voluta autorizzazione, devesi rigettare allo stato la domanda del Monami.

Per questi motivi, il Tribunale rigetta, ecc.

Tribunale di Casale.

26 giugno 1898

Pres. ed *Est.* Martinelli P.

Confraternita del SS. Sacramento c. Vescovo di Casale.

Confraternite in Piemonte — Leggi francesi — Non soppressione — Editto 21 maggio 1814 — Confraternite con scopi di culto e di beneficenza — Sorveglianza — Enti antichi — Stato di fatto — Numero di confratelli — Ingerenza del Vescovo.

Le confraternite in Piemonte non furono soppresse dalle leggi francesi emanate sul principio del secolo, non essendo mai stati pubblicati in Piemonte (27ª divisione militare) nè la legge 18 agosto 1797, nè il decreto 28 messidoro, anno XIII (1).

In ogni caso l'Editto 21 maggio 1814 pose nel nulla le provvidenze precedenti e gli enti soppressi rivissero (2).

Per le leggi imperanti le confraternite, per quanto riguarda il culto, sono sottoposte alla sorveglianza del Ministero di grazia e giustizia; per quanto riguarda gli scopi di beneficenza sono soggette alla Giunta provinciale amministrativa (3).

Negli enti antichi lo stato di fatto vale titolo (4).

Non è essenziale acciò sussista una confraternita un numero illimitato di confratelli (5).

Il Vescovo non ha alcuna ingerenza nell'amministrazione del patrimonio delle confraternite se non quando vi siano dilapidazioni (6).

Le confraternite in Piemonte, e particolarmente in quella parte che fu aggregata all'Impero francese, non furono mai soppresse come avvenne nel Regno d'Italia. Alla fabbriceria delle chiese, in cui le confraternite furono erette, fu affidata l'amministrazione dei loro averi,

---

(1-6) Per comprendere tutta l'importanza della sentenza, conviene premettere in fatto che esisteva in Casale, nella Cattedrale, una Compagnia o Confraternita del SS. Sacramento, la quale funzionò come tutte le altre di tale natura fino verso il termine del secolo scorso. Vi erano i confratelli, vi erano gli amministratori nominati su terna fatta dal Vescovo.

Passata la bufèra napoleonica, si trovò la Compagnia cambiata in reggenza del SS. Sacramento, composta di 18 membri: sei canonici, sei borghesi, sei nobili, nominati sempre su terna formata dal Vescovo. Nel 1897, questi, in occasione della morte del tesoriere in vista della divenuta abituale assenza dalle adunanze dell'elemento laico, ritirò il cospicuo patrimonio della reggenza e nominò un'altra amministrazione composta di cinque ecclesiastici e quattro laici.

Gli antichi reggenti, radunatisi nella casa del vice-priore, accettate le dimissioni del priore, deliberarono di chiamare in giudizio il Vescovo perchè fosse dichiarato spettare alla veneranda Compagnia del SS. Sacramento l'amministrazione del patrimonio a questa appartenente, e conseguentemente tenuto monsignor Vescovo a restituirlo.

La difesa di mons. Vescovo sollevava molte questioni pregiudiziali relative alla validità della deliberazione con cui i reggenti avevano stabilito di far la lite. In merito, la detta difesa opponeva che la Compagnia del SS. Sacramento, se esistè fino all'epoca napoleonica, dopo si convertì in una reggenza o amministrazione di beni spettanti alla fabbriceria, quantunque destinati al culto del SS. Sacramento. Tale mutazione sosteneva essere avvenuta in base alle varie provvidenze emanate dal governo francese e dal fatto che dopo tale epoca non esistono più confratelli, ma soltanto 18 reggenti od amministratori, le cui funzioni erano soltanto amministrative, senza che altresì constasse aver essi mai fatto pratiche di culto in comune, siccome è di essenza nelle confraternite.

Questa la principale difesa di mons. Vescovo su che risiedeva tutta la causa; poichè se l'antica confraternita era tuttora esistente, egli non aveva ingerenza in essa; se invece la confraternita era scomparsa e soltanto esisteva una reggenza o collegio di amministratori alla dipendenza della fabbriceria, l'operato del Vescovo non poteva essere impugnato.

Il Tribunale, invertendo l'ordine tenuto dalle parti, prima discute e definisce la natura

mantenendo sempre, esse confraternite, la proprietà.

E' stabilito e inconcusso che, alli 18 agosto 1792, l'Assemblea nazionale francese pronunciava la soppressione delle confraternite, devolvendone i loro beni al Demanio dello Stato.

Formata nel Piemonte la 27ª divisione militare della Repubblica francese, con decreto del 10 germile anno IX (31 marzo 1801), col Senato consulto 24 fruttidoro anno X (11 settembre 1802), il Piemonte fu definitivamente riunito alla Francia.

Costituita quasi contemporaneamente la Repubblica Cisalpina, convertita nel 1805 nel Regno d'Italia, ivi, con decreto 5 ventoso anno IX, furono soppresse tutte le confraternite, devolvendone i beni al Demanio dello Stato; però nel Piemonte non fu mai estesa e pubblicata la legge francese del 18 agosto 1792, per cui le confraternite continuarono a mantenere le loro sostanze come enti giuridici, a cui quella legge non poteva applicarsi.

A dimostrare tale assunto stanno i decreti 6 brumaio anno XIII (27 novembre 1804) e 11 ventoso anno XIII (2 marzo 1805) generali pel Piemonte.

Col primo di detti decreti, il generale Menou, amministratore generale del Piemonte, ordinava che nulla venisse innovato intorno all' amministrazione delle sostanze appartenenti alle confraternite per tutta l'estensione della 27ª divisione militare; e col secondo decreto ingiungeva che fossero senza effetto i provvedimenti presi nei dipartimenti di detta divisione a riguardo dell'amministrazione dei beni delle confraternite; che tutto ciò che fosse stato mutato venisse ristabilito nel suo pristino stato; che i comitati di beneficenza che avevano l'amministrazione dei beni e delle rendite delle confraternite, libri e registri, cessassero di esserne incaricati e rimettessero gli amministratori in possesso dei beni stessi.

Con ciò è dimostrato che le confraternite nel Piemonte (Casale faceva del dipartimento di Marengo) non furono mai soppresse, anzi furono riconosciute.

Imperocchè non regge che il decreto 28 messidoro, anno XII, sia stato pubblicato nell'antico Piemonte, cioè nelle provincie che componevano la 27ª divisione militare; e neppure il decreto imperiale 30 dicembre 1809, sebbene generale per tutto l'impero francese.

Ma dato pure per ipotesi che coi decreti predetti si fosse ordinata la riunione dei beni di tutte le confraternite alle fabbricerie, quei decreti non furono mai attributivi di beni per le fabbricerie, ma la riunione sarebbe avvenuta soltanto per regolare la loro amministrazione.

E, per verità, altra cosa è devoluzione che porge il concetto di abolizione di un ente, che come tale non esiste; altra cosa è unione ad un ente, la quale non estingue la essenza del medesimo;

---

dell'ente che si era fatto attore in causa; da tale determinazione trae norma per decidere anche le questioni pregiudiziali.

Sulla seconda delle surriferite massime, cioè sugli effetti del R. Editto 21 maggio 1814, veggansi Cass. di Torino 7 luglio 1892, Cigolini c. Milanone (vol. III, pag. 109): App. di Torino 23 dicembre 1889, Finanze contro Parrocchia di Altezano (vol. II, pag. 358); Cass. di Roma 27 aprile 1889, Demanio e Fondo pel culto c. Comune di Carlamagna Piemonte, (vol. II, pag. 359).

Relativamente alla terza massima, rileviamo che la giurisprudenza viene sempre più affermandosi nel senso che neppure le confraternite di puro culto possono sfuggire alla sorveglianza dell'autorità civile. Cons. di Stato (IV Sezione) 16 aprile 1897. Congr. della Immacolata Concezione in Minervino Murge (vol. VII, pag. 743), e più specialmente delle autorità amministrative che fanno capo al Ministero dell'interno (Cons. di Stato, pareri 22 dicembre 1893 e 28 gennaio 1898: vol. VIII, pag. 611, 615).

Non v'ha dubbio che le confraternite e qualunque altro ente antico continuano ad esistere, in mancanza del titolo di fondazione, secondo lo stato di fatto e gli usi e consuetudini e senza bisogno di un espresso riconoscimento: Cass. di Roma 5 febbraio 1895, Confraternita di Santa Croce in Ozieri c. Comune di Ozieri (vol. V. pag. 557); App. di Cagliari 13 gennaio 1894, stesse parti, (vol. IV, pag. 628) e nota ivi.

l'un patrimonio è distinto dall'altro, non vi ha con questo confusione così da seguire un'unica proprietà nella fabbriceria.

Non c'è bisogno di uno sforzo di mente per comprendere un ente amministrato distinto da un ente amministratore, come è facile riconoscere che una persona possa perdere l'amministrazione del suo patrimonio, senza per questo perdere la sua esistenza giuridica. Perfino la stessa legge del 20 luglio 1890, la quale ha disposto che i beni delle confraternite romane siano indemaniati, destinandone le rendite ad istituti di beneficenza della Capitale, non ha abolita la personalità giuridica di quelle confraternite, le quali continuano ad esistere e ad acquistare, giacchè l'indemaniamento colpisce i beni, non l'ente. In ogni caso, colla restaurazione del 1814 caddero nel nulla tutte le leggi della Repubblica e rivissero tutti gli enti soppressi. L'editto ristoratore del 21 maggio 1814 le avrebbe pienamente ristabilite e fatte rientrare nella proprietà dei loro beni.

Successivamente al 1814, le confraternite del Regno non furono mai soppresse da veruna delle leggi pubblicate dal 1860 fino all'ultima del 19 dicembre 1895; ed anzi tutte le léggi relative alle opere pie ed agli enti morali ecclesiastici fanno menzione delle confraternite e si dichiara di lasciarle esistere. Esse si trovano pertanto fra enti conservati, sia per le leggi 3 agosto 1862 sulle opere pie, 15 agosto 1867 sull'asse ecclesiastico, sia per le leggi più recenti 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza (art. 81) e 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Dunque le confraternite come enti morali sussistono tuttavia, siano esse ecclesiastiche o laicali, ed avuto riguardo essenzialmente all'elemento laicale, all'indole degli uffici ed alle pratiche cui sono rivolte ed ai rapporti che necessariamente devono avere coll'autorità dello Stato per ragioni di ordine pubblico, sono state ritenute come corpi morali civili laici, sottoposti alla giurisdizione civile, la ingerenza dell'autorità ecclesiastica limitandosi alla direzione e sorveglianza degli uffici e delle pratiche di culto annesse.

Rimane pertanto stabilito ed accertato che le Compagnie del SS. Sacramento, che nel secolo scorso ed anche più addietro sussistevano come enti autonomi nelle provincie del Piemonte e così a Casale, formante parte della 27ª Divisione militare, come sopra si dimostrò - non essendo mai state abolite nè dalle leggi del Regno, nè dalle leggi francesi che qui imperarono - mantennero sempre e conservano tuttavia il loro carattere primitivo di enti autonomi laicali, che soltanto per effetto di una disposizione legislativa possono essere abolite.

A proposito di quelle Compagnie, la cui costituzione risale a parecchi secoli addietro, non vi è bisogno di rilevare che lo stato di fatto vale titolo; e trattandosi di ente antico, il suo riconoscimento è implicito e deriva dai molteplici fatti che lo presuppongono. E riguardo alle confraternite miste, vale a dire con duplice scopo di culto e beneficenza, appena necessita rilevare che per la più accreditata dottrina e prevalente giurisprudenza si è affermato il principio che per la parte di culto le medesime sono sottoposte a norma della legge 15 agosto 1867 (articolo 1, n. 6) alla sorveglianza civile esercitata dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti; e per ciò che riguarda la parte relativa alla beneficenza sono a ritenersi opere pie sotto la esclusiva soggezione del Ministero dell'interno (Giunta provinciale amministrativa), essendo la vigilanza attribuita al Ministero di grazia, giustizia e culti limitata al bisogno dell'autorizzazione governativa, a norma dell'art. 434 Cod. civile.

Dalle sovraesposte considerazioni, sia in linea storica che giuridica, può dirsi assodato che le confraternite, altrimenti dette Compagnie, in Piemonte, in quella parte che fu aggregata all'Imperò francese, hanno conservato la loro esistenza e mai cessarono di esistere.

E' notorio in dottrina come siano definite le confraternite dai canonisti: *adu-*

nantiae piarum personarum in ordine ad divinum servitium et opera pietatis, ad hoc ut Confratres in misericordiae et charitatis operibus se exerceant.

I laici in modo particolare concorsero a formarle col dedicarsi agli esercizi spirituali.

Presero grande sviluppo nel secolo XIII, allorquando la Chiesa intervenne per indirizzarle a fini religiosi, purgandole dagli abusi. Sia che le medesime avessero scopo di culto (pietà e religione), sia che avessero per iscopo la beneficenza spirituale o temporale, la Chiesa vi intervenne col nobile ideale di conformare il cuore e la mente dei fedeli ai sentimenti di pietà e di religione, di educazione, istruzione morale e religiosa.

Secondo il nostro diritto pubblico, le confraternite furono definite come associazioni di fedeli per iscopo di esercizi di culto, cioè adorazione e ossequio verso la divinità, talvolta mista a beneficenza; erette in titolo ecclesiastico o di natura laicale; con approvazione o senza della autorità civile; con oratorii od altare proprio; con amministrazione autonoma.

Niun dubbio che la Compagnia del SS. Sacramento di questa Cattedrale, con altare proprio aperto al pubblico, la quale, composta di persone laiche ed ecclesiastiche, ha per iscopo precipuo il bene spirituale dei propri associati onde attendere ad esercizi di carità e devozione.

Da tempo immemorabile esiste; nè si contesta che nel secolo scorso presentasse i caratteri di confraternita, come ente autonomo, con patrimonio proprio, con soli diciotto confratelli; proprietaria di beni stabili e mobili, paga essa sola i canoni che l'aggravano, soddisfacendo i pesi imposti da benefattori sui beni stessi; sostenne essa sola le antiche e nuove tasse; in via meramente secondaria dotava zitelle povere come al presente.

Da una serie di documenti versati in causa e non contestati del secolo scorso e del presente, è messo fuori di dubbio che la Confraternita del SS. Sacramento, a mezzo della sua legale rappresentanza composta di un priore, di un vice-priore e di un tesoriere, dava in affitto parte dei propri beni, acquistava censi, ne acconsentiva l'affrancamento, rilasciava procure e difendeva in giudizio le proprie ragioni, erogando la maggior parte delle proprie rendite in opere di culto.

Il fine precipuo e prevalente per cui la Confraternita del SS. Sacramento si svolse ed esiste nelle sue forme esteriori è eminentemente religioso, quello cioè di infondere e radicare i sentimenti di pietà e di religione mediante il culto del SS. Sacramento; questo scopo si mantiene principale abbenchè le rendite siano in parte erogate in sussidi dotali, mentre siffatta erogazione ha un nesso diretto col conseguimento del fine che si propone la confraternita stessa; ragione per cui ammesso che la stessa sia stata costituita da un'accolta di fedeli per onorare il SS. Sacramento, giustamente fu osservato che l'uso dei mezzi per raggiungere tale scopo, come la vigilanza e l'amministrazione, costituiscono una vera e propria opera di culto in comune praticata.

Non è poi essenziale acciò sussista legalmente una confraternita, che la stessa debba contenere un numero illimitato di soci confratelli, onde la eccezione mossa al riguardo non ha alcuna giuridica consistenza, dal momento che la Confraternita si mantiene con un numero discreto di inscritti, siano pure tutti amministratori, ciò che non influisce per snaturare l'ente confraternita nella sua essenza.

D'altronde, è noto che per le costituzioni di Sisto V, *Divinae Charitatis*, di Clemente VIII, *Dudum felicis*; di Paolo V, *Nuper Arciconfraternitates*, bastano nove inscritti per formare e mantenere in vita una confraternita.

Si è già detto che i beni delle confraternite, considerandosi come appartenenti a ente ecclesiastico, sono ai medesimi applicabili le disposizioni del Cod. civ. vigente, e in particolare quella di cui all'art. 434, per cui è tolta qualunque ingerenza dell'autorità ecclesiastica. Il Vescovo non è vero che sia un amministratore della Confraternita della Catte-

drale, e cioè il primo dei confratelli. Come non ha alcuna ingerenza nell'amministrazione dei beni delle stesse, così non è nè può essere un legittimo rappresentante della Compagnia, la quale ha un'amministrazione per sè ed autonoma. Intervenendo alle adunanze esercita un atto di sua giurisdizione spirituale, siccome quello che ha diritto di richiedere i conti ed anche di ingerirsi nell'amministrazione ove vi sia malversazione: *non potest Episcopus se ingerere in administrationem bonorum confraternitatum laicarum dum illa non dilapidant.*

La sua qualità di presidente nato, come viene qualificato in qualche documento, non può dare diritto al vescovo di ingerirsi nell'amministrazione dei beni delle confraternite, le quali hanno la loro rappresentanza che provvede per l'intervento dei confratelli mediante regolare invito.

Non può disconoscersi che talvolta questo veniva spedito al Vescovo per quella supremazia spirituale che sulla confraternita aveva diritto d'esercitare; epperò da ciò non può desumersi che egli abbia diritto di voto, mentre risulta dal convocato 1895 che egli poteva presentare proposte, ma non intervenire nella votazione. Veggasi la decisione della Sacra Congregazione del 1° aprile 1596 (Ferraris n. 16 — *Ordinarius seu Episcopus potest per se ipsum vel per suum delegatum intervenire et assistere congregationibus confraternitatuum et electionibus officialium, modo non faciat novitates.*

Poteva dunque mons. Vescovo, secondo le leggi canoniche, intervenire per impedire dilapidazioni; ma non poteva privare i reggenti dell'amministrazione che loro spettava, mentre non malversavano, nè si erano rifiutati a rendere conti. (*Omissis*).

Per questi motivi, la Corte, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.
(IV Sezione).

Decisione del 4 novembre 1898.

Pres. GIORGI, P. — *Est.* SCHANZER.

Pugnetti e Calabrese c. Ministero dell'Interno, Congregazione di carità di Napoli e Congregazione del Santissimo Salvatore.

Cappelle e chiese autonome del Napoletano — Istituti di culto — Tutela del Consiglio degli Ospizi — Scopo accessorio di beneficenza — Inapplicabilità della legge sulle Opere pie — Trasformazione — Inammessibilità.

Le cappelle e chiese autonome esistenti nel Napoletano sono istituti di culto, a cui non è applicabile la legge sulle opere pie, anche quando siano state sottoposte al Consiglio degli Ospizi, ed abbiano assunto la denominazione di opera pia (1).

Il carattere di vera chiesa autonoma non può essere mutato da uno scopo accessorio di beneficenza aggiunto a quello principale dell'ente (2).

La condizione giuridica delle cappelle e chiese autonome del Napoletano non è stata toccata dalla legge 17 luglio 1890; e non possono quindi assoggettarsi a trasformazione (3).

Le chiese aperte al culto non rientrano nella categoria degli enti contemplati negli art. 70 e 91 della legge 17 luglio 1890 (4).

Attesochè, sebbene non siano abbondanti i documenti prodotti dall'Istituto ricorrente all'effetto di porre in chiaro il proprio carattere giuridico, tuttavia

(1-4) Intorno all'indole giuridica delle chiese e cappelle laicali nelle provincie napoletane, veggansi lo studio del Cons. F. TROISE, pubblicato nella *Legge*, 1876, III, p. 22, e l'altro pubblicato in questa RIVISTA, vol. II, p. 65, nel quale è riferita tutta la giurisprudenza in proposito.

da questi documenti si rileva che la chiesa del Santissimo Salvatore agli Orefici in Napoli esisteva fin dai principii del secolo decimosesto, che fu visitata dal cardinale Annibale di Capua e nel 1634 dal cardinale Francesco Buoncompagno, che nel 1740 una suor Maria Teresa Bogaotra le fece donazione di alcuni stabili e che non molti anni dopo incominciarono in detta chiesa a congregarsi alcuni fedeli i quali, per avere un oratorio proprio, convennero con gli amministratori della chiesa la cessione di un locale posto nella parte superiore dell'atrio della medesima, contro un'annua prestazione. Rilevasi ancora che quei fedeli si costituirono in congregazione sotto il titolo di Santa Maria Materdei, facendo approvare nel 1753 la loro regola, e che in progresso di tempo ridussero nelle proprie mani l'amministrazione della chiesa e la tennero fino all'anno 1848. Mancano notizie precise intorno al modo in cui procedette tale amministrazione, ma si hanno indizi d'inconsiderato uso delle rendite e di altri disordini che indussero il Governo del 1848 ad affidare la chiesa ad una speciale Commissione amministratrice. Nell'anno 1896 poi fu inviato presso la chiesa un regio commissario che compilò uno statuto il quale ebbe la sovrana sanzione con Decreto del 18 aprile di quell'anno. Il detto statuto, conservando alla destinazione di culto quasi l'intera rendita, e cioè lire tremila, introdusse anche uno scopo di beneficenza, ordinando il conferimento di quattro doti all'anno, ognuna di lire cento, a povere orfane figlie di orefici.

Attesochè bastino questi accenni a dimostrare che la Chiesa del Santissimo Salvatore, sorta come ente autonomo di culto, dotato di patrimonio proprio, ebbe fino dall'origine anche una propria amministrazione, alla quale solo temporaneamente subentra la Congregazione di Santa Maria Materdei, oggi detta del Santissimo Salvatore agli orefici. E ricostituita nel 1848, come si è detto, una Commissione amministratrice speciale, non valsero gli sforzi fatti dalla Congregazione del Santissimo Salvatore per rientrare nel possesso della Chiesa, perocchè l'autorità tutoria del tempo mantenne la detta amministrazione speciale; e una simile amministrazione fu istituita pure dal menzionato statuto del 1886 nelle persone di tre laici, da nominarsi dal Consiglio comunale di Napoli.

Attesochè apparisca da siffatti precedenti che trattasi nella specie di uno di quegli istituti di culto i quali nel Napoletano sono nati sotto il nome di chiese, cappelle od oratorii, e che furono rispettati nella loro esistenza autonoma non solo dalla polizia ecclesiastica dell'ex Reame di Napoli, ma anche dalla legislazione del Regno d'Italia. Nè può dirsi che il carattere originario della Chiesa del Santissimo Salvatore agli orefici siasi mutato per essere la medesima sottoposta al Consiglio degli Ospizi e chiamata col nome di opera pia, avendo anche la giurisprudenza giudiziaria ritenuto che una tale denominazione e la soggezione ai Consigli degli ospizi nulla abbiano potuto togliere all'autonomia dei detti enti e al loro carattere di istituti di culto, derivante dalle leggi di fondazione. E giova ricordare a questo proposito che la considerazione della tutela in altri tempi esercitata dai Consigli predetti non impedì che si applicassero poi alle chiese in parola, a seconda delle loro peculiari condizioni le leggi italiane sull'asse ecclesiastico.

Così, secondo un parere di massima del Consiglio di Stato del 20 agosto '74, in base al quale la Direzione generale del Demanio emanò la Circolare 14 ottobre di quello anno, n. 410, le cappelle o chiese autonome non dovevano essere considerate alla stregua della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie, ma dovevano invece sottoporsi a conversione ai termini degli art. 1 e 5 della legge 11 agosto 11 agosto 1870, allegato P.

Attesochè i caratteri di vera chiesa autonoma aperta al culto non fu tolta alla ricorrente nemmeno dallo stato Statuto del 1896, poichè il nuovo scopo do-

talizio introdotto da quell'atto sovrano si presenta del tutto accessorio rispetto allo scopo principale dell'ente.

Attesochè infine la condizione giuridica delle cappelle o chiese autonome del Napoletano non è stata toccata dalla legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, la quale, con lo art. 91, ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, assoggettò a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70, i conservatori ed istituti consimili, le confraternite e le opere pie di culto, lasciti e legati di culto. Nè potrebbe sostenersi che in quest'ultima categoria d'istituti rientri la Chiesa ricorrente, perocchè le chiese aperte al culto costituiscono una categoria di enti affatto distinta dalle opere pie di culto, contemplate dalla predetta disposizione.

Attesochè il fin qui detto porta a concludere che la Chiesa del Santissimo Salvatore agli Orefici non poteva per l'indole sua essere sottoposta a trasformazione, ma a prescindere anche da ciò deve ad ogni modo la decretata trasformazione revocarsi per motivi di convenienza, dei quali questo Collegio è giudice nella soggetta materia per il disposto dell'art. 81 della ricordata legge.

Ed invero, senza dire che, conservando il regio Decreto impugnato i legati di messe e le doti alle fanciulle povere, la materia trasformabile a favore dell'infanzia abbandonata riducesi a poca cosa, non è dimostrato che la Chiesa ricorrente non risponda più ad un bisogno della popolazione, anzi al Consiglio comunale di Napoli addì 23 febbraio 1895, pronundosi contro la proposta di trasformazione (come rilevasi dalla relazione ministeriale in atti del 23 luglio 1896, Ministero dell'Interno, Divisione III, Sez. I, n. 26040 - 36 - 452) ritenne che fosse necessario conservare al culto la detta chiesa. E vi è luogo a dubitare che a tale necessità sia per soddisfare convenientemente la Congregazione del Santissimo Salvatore con i soli legati di messe conservati dal decreto di trasformazione e con le lire 60 annue assegnatele sulla proposta della Giunta provinciale amministrativa, per sopperire alle spese di mantenimento della Chiesa.

Attesochè, inoltre, poichè la Chiesa vuolsi conservare aperta al culto non scorgesi nemmeno l'opportunità di distruggere, senza gravi ragioni che lo consiglino, l'amministrazione speciale creata con lo statuto organico del 1886, per affidare la Chiesa alla Congregazione del Santissimo Salvatore; tanto più che quest'ente è per l'indole sua soggetto esso medesimo, almeno virtualmente, a trasformazione.

Attesochè, dopo ciò, non occorra prendere in esame gli altri motivi del ricorso, bastando le premesse considerazioni a giustificarne l'accoglimento.

Attesochè in difetto di resistenza delle parti intimate non vi è luogo a statuizione sulle spese.

Per questi motivi, la Sezione accoglie il ricorso ecc.

Consiglio di Stato.
(IV Sezione)

Decisione del 21 gennaio 1898.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Schanzer.

Congregazione di carità di Cento c. *Finanze.*

Ricorso ad autorità incompetente — Errore scusabile — Termine per impugnare il provvedimento — Interruzione — Sospensione.

Il ricorso prodotto per scusabile errore ad autorità incompetente non interrompe il termine per impugnare il provvedimento, ma ha solo la efficacia di sospendere la decorrenza nell'intervallo tra la produzione del ricorso e la dichiarazione d'incompetenza dell'autorità adita (1).

Attesochè è formalmente proposta la questione se nella procedura amministrativa il ricorso prodotto per scusabile

(1) La IV Sezione del Consiglio di Stato conferma, con più larga motivazione, la massima già altre volte sancita: veggasi, da ultimo, dec. 25 febbraio 1898, ric. Card. Verga ed altri (vol. VIII, pag. 158).

errore ad autorità incompetente interrompa il termine consentito dalla legge per impugnare il provvedimento contro cui si insorge, ovvero se abbia soltanto l'efficacia di sospenderne la decorrenza nell'intervallo tra la produzione del ricorso stesso e la dichiarazione d'incompetenza del magistrato amministrativo.

Attesochè è principio generale di ogni procedura contenziosa che i termini di impugnativa sono perentori e non possono, salvo casi di eccezione, essere prorogati dall'autorità decidente, che quindi la decadenza per trascorrimento di termini ha luogo di diritto e deve pronunziarsi anche d'ufficio. E pure principio procedurale incontroverso che, salvo le disposizioni speciali della legge, il termine decorre dalla notificazione dell'atto che s'impugna. I quali principii pel contenzioso ordinario sono consacrati negli articoli 46, 466 e 467 del Codice di procedura civile, e pel procedimento in sede di giustizia amministrativa nell'art. 30 della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato e nell'art. 4 della legge 1° maggio 1890, n. 6837. Senonchè la giurisprudenza tanto giudiziaria quanto amministrativa ha dovuto in molti incontri versarsi sopra la teoria dell'errore in rapporto all'elezione dei mezzi di gravame al fine di determinare se e fino a qual punto l'errore scusabile, non dovuto a supina ignoranza, potesse valere ad impedire la decadenza del diritto di reclamare, quando altrimenti i termini d'impugnativa sarebbero già decorsi.

Attesochè la giurisprudenza in generale prese le mosse dalla L. 1, § 3. D. *de appellationibus: si quis in appellatione erraverit*, la quale, specificando, alcuni casi concreti, in sostanza stabilì che vi è decadenza nella ipotesi dell'appello erroneamente portato innanzi ad un giudice inferiore, che invece non vi è decadenza quando l'appello si porti davanti ad un giudice pari o superiore di grado al primo giudice. E' facile comprendere che questo sistema non potrebbe trasportarsi nel campo del diritto giudiziario moderno, perchè improntato a criteri di relatività nell'apprezzamento dell'errore, troppo strettamente connessi colle condizioni dell'ordinamento giudiziario antico. D'altra parte, se in qualunque tempo è consona ai principî del diritto una certa indulgenza all'errore, questa deve tuttavia mantenersi negli stretti confini della equità, senza sovvertire norme essenziali dello svolgimento della procednra, come quelle più sopra accenuate.

Attesochè, ciò posto, ed applicando alla procedura amministrativa le dette norme, devesi anzitutto ritenere che l'errore non possa avere riparazione, quando, nel momento in cui si adisce il magistrato incompetente, sia già interamente trascorso il termine legale di impugnativa. Si potrebbe obbiettare che l'errore sulla competenza potendo implicare anche quello sulla lunghezza del termine, la scusabilità dell'uno dovrebbe anche importare la riparabilità dell'altro, quando sia stata chiara la manifestazione della volontà di ricorrere che è l'elemento a cui precipuamente si deve guardare in questa materia. Ma la questione non è di quelle che possono risolversi coi dettami della pura logica; imperocchè di fronte al riguardo che merita l'interesse dei contendenti sta la esigenza di non lasciare troppo tempo in una condizione di precarietà i provvedimenti dell'Amministrazione che agisce per l'interesse pubblico. E se si ammettesse la riparabilità dell'errore anche dopo la integrale decorrenza del termine fissato dalla legge, dovrebbe necessariamente concedersi la apertura di un nuovo termine, il che significherebbe non solo disconoscere la perentorietà del primo, ma anche sostituire due termini ad un termine unico. D'altro lato non potrebbe, nel campo amministrativo, adottarsi la teoria patrocinata da alcuni eminenti cultori della procedura civile, i quali, prescindendo del tutto dalla decorrenza di un nuovo termine, opinano che il giudizio di appello si abbia per istituito dalla data della citazione presso il magistrato incompetente e possa riassumersi in sede competente sino a quando non si verifichi il termine della perenzione d'istan-

za, e ciò per la ovvia considerazione che che l'istituto della perenzione d'istanza non esiste nel procedimento della giustizia amministrativa, organizzato dalle leggi più sopra indicate.

Attesochè escludendosi la possibilità della decorrenza *ex novo* di un secondo termine, devesi respingere anche la teoria di coloro che, fondandosi sull'articolo 2125 del Cod. civile, attribuiscono al ricorso dinanzi a giudice incompetente, l'effetto di interrompere il termine, poichè questa teoria porterebbe alla stessa conseguenza che si è già detta inammissibile, cioè sostituire due termini ad uno e di spostare il punto iniziale del termine dalla notificazione del provvedimento impugnato alla notificazione della dichiarazione d'incompetenza del primo giudice. Per altro non vi è nessuna giuridica necessità di applicare nella soggetta materia il citato art. 2125, bastando considerare che per comune consenso dei proceduristi l'istituto della prescrizione si distingue sostanzialmente dallo istituto della decadenza per trascorrimento di termini, del che sarebbe superfluo qui ricordare le ragioni.

Attesochè limitata dunque la riparabilità dell'errore all'ipotesi del ricorso prodotto entro il termine di legge e negato l'effetto interruttivo del ricorso innanzi a magistrato incompetente, è da ritenere, secondo l'opinione più volte affermata da questo Collegio, che il massimo beneficio da concedersi a chi errò sulla competenza sia quello di riconoscere al ricorso effetto sospensivo, in guisa che dalla notificazione del ricorso all'autorità incompetente, il termine resti sospeso fino alla notificazione della declaratoria d'incompetenza e da questo momento riprenda il suo corso, dovendosi quindi, pel computo del termine stesso, congiungere i due periodi, separati dall' intervallo durante il quale si svolse il giudizio innanzi all'autorità incompetente.

Attesochè una siffatta soluzione mantenendo fermo il principio della unicità del termine e della decorrenza di esso dalla notificazione del provvedimento impugnato, non trascura l'argomento di analogia derivabile dall'art. 2125 del Codice civile, imperocchè dà valore, sia pure in limiti più ristretti, alla volontà di reclamare, manifestata dal ricorrente. Nè si dica che il beneficio della sospensione praticamente non giovi a nulla, poichè se ciò può essere vero nel caso che il primo ricorso siasi prodotto nell'ultimo giorno del termine, non è vero negli altri casi, e certo merita minore indulgenza chi si è ridotto all' ultimo gior o per usare del suo diritto, sapendo così di correre un'alea di più. D'altronde, quando si voglia argomentare per inconvenienti, prevalgono senza dubbio quelli a cui si andrebbe incontro col sistema dell'interruzione, il quale non solo sarebbe più pregiudizievole agl'interessi della pubblica Amministrazione, ma renderebbe in certo modo anche più vantaggiosa la condizione di chi avesse sbagliato strada di fronte a colui che fin da principio avesse scelta la via giusta.

Attesochè nella specie, ricongiungendosi due periodi pel computo del termine sopraindicato, appare dalle date esposte nella parte motiva, che il termine per ricorrere era trascorso, quando la Congregazione di carità di Cento notificò all'Intendenza di finanza di Ferrara il suo reclamo a quella Giunta provinciale amministrativa, laonde quest'ultima decise secondo legge dichiarando inammissibile il detto reclamo. E deve quindi respingersi l'odierno ricorso della detta Congregazione di carità a questa Sezione, senza scendere all'esame dei motivi di merito.

Per questi motivi, la Sezione respinge, ecc.

CIRCOLARI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Fabbricerie. - Autorizzazione a stare in giudizio - Bollo. — *(Dal Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, n. 41, in data 20 ottobre 1898).*

Ove per antiche disposizioni, confermate dall'art. 14 del regio decreto 16 ottobre 1861, n. 273, spetta al Prefetto della provincia d'impartire alle Fabbricerie l'autorizzazione per stare in giudizio, fu sollevato il dubbio se all'uopo possano essere adottate le medesime forme già in uso per simili autorizzazioni ai Comuni od alle istituzioni pubbliche di beneficenza.

D'accordo col Ministero delle finanze (Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari) è stato ritenuto, per quanto concerne i rapporti con la legge di bollo che, a somiglianza di quanto viene praticato per i *visti*, che le Prefetture appongono alle deliberazioni dei Comuni e delle Opere pie per autorizzarli a stare in giudizio, così anche le autorizzazioni a stare in giudizio, che le stesse Prefetture devono impartire alle Fabbricerie, possono essere scritte in forma di *visto*, o di apposito decreto in calce alle relative istanze, purchè queste siano redatte nella prescritta carta bollata da cent. 50. E ciò in armonia al combinato disposto dell'articolo 19, n. 3, e dell'articolo 35, numeri 3 e 4, delle legge 4 luglio 1897, num. 414.

Tassa di bollo. — *Produzione di atti alla Sezione IV del Consiglio di Stato.* – *(Normale della Direz. gen. delle imposte del 20 maggio 1898).*

Giusta l'art. 35 della legge 2 giugno 1889 gli atti e i documenti che si producono alla IV Sezione del Consiglio di Stato restano soggetti alle prescrizioni sancite colle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa.

In relazione a tale disposizione è stato ritenuto che gli atti e documenti da prodursi alla detta IV Sezione non vanno bollati per effetto della loro produzione alla medesima, ma solo devono trovarsi in regola colla legge di bollo, tenuto conto dell'intrinseca loro natura; e cioè essere scritti sulla carta bollata, se fino dall'origine lo dovevano essere.

In altri termini, o i documenti e gli atti che si producono sono fra quelli contemplati dalla legge di bollo per una tassa fino dalla loro origine, e debbono naturalmente portare già il bollo competente per essi stabilito: o invece non sono compresi fra quelli soggetti a bollo fino dall'origine, e possono prodursi in esenzione da tassa alla IV Sezione suddetta.

Tale massima del resto è in armonia coi criteri riguardanti il trattamento da usarsi, nei rapporti del bollo, agli atti e documenti prodotti avanti la Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, criteri che furono adottati dal Ministero.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET.

Con regi decreti del 12 gennaio 1899, in virtù degli assoluti diritti spettanti al Re sulle chiese palatine del Regno sono stati nominati, previo concorso: *De Palma* sacerdote *Paolino*, cappellano nella reale basilica palatina di S. Nicola in Bari; *Lauda* sacerdote *Michele Antonio* e *Sorrentino* sacerdote *Nicola*, partecipanti nella reale basilica palatina di Acquaviva delle Fonti; *Petronella* sacerdote *Michele*, *Cornacchia* sacerdote *Michele* e *Lagonigro* sacerdote *Giovanni*, cappellani nella reale basilica palatina di Altamura.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1899 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

COSTITUZIONE DI PATRIMONIO ECCLESIASTICO IN PIEMONTE

Validità del patto di riversibilità a favore degli eredi (1).

Il patto di riversibilità a favore degli eredi del costituente, apposto ad un atto di costituzione di patrimonio ecclesiastico stipulato in Piemonte anteriormente al Codice Albertino, ha conservato la sua efficacia?

La inefficacia fu sostenuta e si sostiene affermandosi che la costituzione di patrimonio ecclesiastico è una donazione; che il patto di riversibilità sia in base alle R. Costituzioni di Re Vittorio Amedeo, vigenti in Piemonte prima del 1838, sia per il Codice Albertino (art. 1146), sia pel Codice italiano (art. 1071) apposto alle donazioni, ha soltanto effetto a favore del donante; che quindi gli eredi di questo, nelle ipotesi previste dall'atto di costituzione, non possono chiedere la devoluzione dei beni, i quali debbono ritenersi caduti nella successione del sacerdote.

La tesi della validità però prevalse e non è inopportuno esaminare i vari aspetti della questione.

I.

Anzitutto, non è vero che la costituzione di patrimonio ecclesiastico sia una *donazione* nel senso inteso dalla legge; essa contiene un contratto *sui generis*, un contratto cioè *do ut facias*.

La giurisprudenza piemontese ha sempre accolto questa seconda tesi, proclamando il principio che allorquando tale costituzione non eccede nel reddito la somma strettamente necessaria per ottenere l'ordinazione, non riveste i caratteri della donazione, ma assume quelli d'un vero contratto oneroso retto da speciali norme.

E ciò a ragione.

Sotto l'impero delle R. Costituzioni aveva suo pieno vigore il Diritto canonico, il quale col Diritto romano regolava le materie che da quelle non erano disciplinate.

E' poi indubitato che l'istituto del patrimonio ecclesiastico non è un atto di natura essenzialmento civile, che dalle leggi civili d'allora fosse prevista, ma un istituto essenzialmente ed

(1) Confr. lo studio di G. Leti, *Del patrimonio sacro costituito col patto di riversibilità agli assegnanti e loro eredi* (vol. VIII, p. 135).

esclusivamente ecclesiastico che dal Diritto canonico si informa e trae norma.

Ora è risaputo che dapprima la Chiesa non ordinava nessun sacerdote senza che vi fosse un beneficio ecclesiastico vacante, che al nuovo ordinato era dato in godimento. In prosieguo di tempo, crescendo il bisogno d'aver sacerdoti e non crescendo proporzionalmente il numero dei benefici disponibili, invalse la consuetudine di concedere ordinazioni anche a chierici sprovvisti di vero beneficio, quante volte fosse in modo assicurato un onesto sostentamento, mediante la costituzione d'una rendita denominata *beneficio sacro* o *beneficio improprio.*

Non mancarono i Pontefici ed i Concilii di avvertire esser tale usanza contraria alle discipline della Chiesa; però obbedendo alla necessità *ob sacerdotum penuriam*, non solo non proibirono ai Vescovi la facoltà di ordinare in siffatte circostanze, ma la concessero espressamente, limitata però, *pro necessitate vel commoditate ecclesiae,* aggiungendo ancora che il Vescovo doveva coi redditi della sua mensa fornire gli alimenti ai sacerdoti così ordinati, i quali ne avessero bisogno.

Tali principii furono solennemente confermati e ridotti a precetto dal Concilio di Trento, e sono ora insegnati e ricevuti da tutti i canonisti.

Ciò posto, appar chiaro come la costituzione di patrimonio ecclesiastico non possa qualificarsi donazione, come quella che induce e crea una quantità di rapporti tanto fra il costituente e l'assegnatario, quanto fra l'assegnatario e la Chiesa d'indole sinallagmatica onerosa.

Tale dimostrazione è data in modo perentorio da una magistrale sentenza della Cassazione di Torino, relatore Vegezzi (19 gennaio 1859, Collez. 1859, pag. 91), la quale a sezioni unite confermava la massima già precedentemente accolta dalla sezione civile, che cioè il patrimonio sacro non è donazione, ma un contratto oneroso.

L'indole onerosa dei rapporti fra costituente ed assegnatario emerge da che questi " non acquista ragione al patrimonio che, assumendo gli ordini sacri, pigliando stato e condizione di ecclesiastico, destinandosi al servizio della Chiesa, e da che, assunti questi ordini sacri, trovasi egli per questo solo fatto assoggettato ad una perdita talvolta grave, a quella cioè dei diritti assegnati ai discendenti e collaterali maschi dagli articoli 943, 944 del Codice civile ".

L'indole onerosa nei rapporti fra costituente e la Chiesa " risulta dacchè l'assegno sta in correlazione colle obbligazioni

che a termini dei canoni deriverebbero a carico dell'Ordinario dal fatto dell'ordinazione che a lui viene colla costituzione del patrimonio addimandata, e che, attesa la costituzione medesima, concorrendo le altre esigenze canoniche, viene da lui conceduta, e tale correspettività d'oneri e di fatti che s'incontrano nei disaminati rapporti, *escludono recisamente* che l'assegno del patrimonio dato appunto per conseguirli, avente in essi *causa* giuridica della sua esistenza, sia diversamente pretto atto di spontanea liberalità, sia fatta *propter aliam causam*, abbia in essa sola la sua causa giuridica „.

E ciò stabilito, la Suprema Corte prosegue a confutare vittoriosamente le varie obbiezioni che sorgono spontanee contro l'affermata tesi, che cioè nessun corrispettivo ha il costituente, e che la donazione modale è pur sempre una donazione.

" Sebbene il costituente non venga a conseguire dall'atto un utile per la sua persona apprezzabile in danaro, non può rimanere tolta l'indole onerosa che si riscontra anche in casi nei quali i fatti corrispondenti al dato non profittano precisamente a chi dà, o le cose conseguite col convegno sfuggono da un apprezzamento in danaro: l'addirsi a carriera per libera volontà non toglie merito alle opere, ai servizi che in essa si prestino, nè che questi star possono in correlazione corrispettiva cogli emolumenti, che allo stato a cui porta la carriera siansi annesse.

" E se certo è in diritto che un peso, una condizione non mutano la donazione in contratto oneroso, certo è del pari, che questo principio non può mutare in donazione una convenzione d'indole particolare consacrata dall'uso di più secoli, la quale si fa perfetta nel consenso di due altre persone oltre il costituente, l'una delle quali si sottomette ad obblighi facilmente maggiori dell'assegno, e l'altra accondiscende ad operato portante conseguenze pari in rilievo all'assegno stesso „.

Medesimamente la stessa Suprema Corte (26 giugno 1855 Rel. Ricciolio; Collez. 1855 pag. 492) avvertiva:

" Che veramente la costituzione del patrimonio ecclesiastico diretta unicamente a che si possa dal superiore ecclesiastico conferire il chiericato, gli ordini sacri di conformità alle leggi ecclesiastiche, cioè a persona che intanto sia provveduta di sufficiente sostentamento, è un atto di natura affatto speciale, col quale nell'intimo suo scopo e nella vera volontà del costituente, questi viene ad assicurare quel sufficiente sostentamento al promovendo affinchè possa ottenere gli ordini sacri, e quest'atto approvato dal superiore ecclesiastico viene poi ad esser compiuto mercè la collazione degli ordini stessi, che avviene appunto in

vista della relativa indispensabile costituzione di patrimonio fatta dal costituente medesimo a vece del chierico non provveduto di mezzi per tal uopo „.

La stessa cosa affermò sempre la suddetta Corte (Decis. 26 giugno 1855 Rel. Ricciolio; Collez. Uff. 1855 pag. 402; 1 luglio 1851 Rel. Gervasoni - Collez. 1851 pag. 293; 16 aprile 1877 pag. 272).

Una tale giurisprudenza risale fino alla seconda metà del secolo scorso; nella *Pratica legale* (Vol. 1, pag. 290, *Patrimonio eccles.*) sono riportate parecchie sentenze degli antichi magistrati piemontesi affermanti la stessa verità. Una di esse è preceduta dalle conclusioni della Procura generale in cui la questione è ampiamente discussa colla scorta della dottrina e della storia.

E la Corte di Casale, con sentenza 22 dicembre 1866, Testa c. Delfino, non si peritava d'affermare " essere giurisprudenza ormai certa di questa Certe e della Suprema Corte di Cassazione che la costituzione di patrimonio non è una donazione, ma un tale atto di natura affatto speciale e diversa dalle donazioni e per l'interesse che oltre al costituente ed al favorito vi ha pure la Chiesa, e per l'esclusione, quanto alla porzione necessaria al sostentamento del sacerdote, delle cause di vocazione che la legge ammette per le donazioni — cosicchê si abbia piuttosto ad annoverarlo fra i contratti innominati *do ut facias*.

Eliminato il carattere di donazione, il patto secondo cui i beni devono tornare agli eredi del costituente non è più a considerarsi come un patto di riversibilità colpito da nullità, ma bensì deve esser considerato quale una condizione apposta ad un contratto riconosciuto dalla legge, condizione che deve sortire il suo effetto.

La Cassazione di Torino con sentenza 17 marzo 1859, Rel. Gervasoni (Collez. 1859, pag. 174) proclamò in modo esplicito tale verità. — Trattavasi d'un atto con cui certa Maria Ferrari, in occasione di professione religiosa, cedeva al monastero in cui entrava alcuni beni col patto che ove il monastero fosse soppresso i beni dovessero *ritornare di pieno diritto ed* IPSO FACTO *in essa costituente e nè suoi eredi*. Soppresso il monastero, gli eredi della Maria Ferrari chiesero i beni; fu apposto che tale atto era una donazione, che perciò inefficace quanto agli eredi della Ferrari il patto di riversibilità.

Ma tanto la Corte d'Appello che la Corte di Cassazione colla citata sentenza esclusero il carattere di donazione per ragioni analoghe a quelle sovra indicate relative alla costituzione

di patrimonio ecclesiastico; dissero trattarsi d'un atto a titolo oneroso, e ciò assodato, la Suprema Corte proseguiva: " Che trattandosi di contratto a titolo oneroso, il patto di riversibilità non è e non può dirsi vietato; che in ordine quindi a questi contratti le parti sono libere ed hanno diritto di stipulare tutte quelle condizioni che vogliono (art. 1194, 1225, 1226, 1263 Cod. alb.) ", e conseguentemente dichiarava pienamente efficace il conteso patto, anche quanto agli eredi.

E così con questo sistema, negandosi cioè la qualifica di donazione alla costituzione di patrimonio ecclesiastico, la giurisprudenza subalpina giungeva alla conseguenza di salvare il patto di ritorno a favore degli eredi del donante, togliendo così una difficoltà a siffatte costituzioni di patrimonio ecclesiastico, che sarebbero divenute più rare ove il costituente avesse saputo che i beni cadevano nella libera disponibilità del chierico.

II.

Del resto, non è vero che anteriormente al Codice albertino fosse nullo il patto di riversibilità a favore degli eredi; la validità di tale patto per le donazioni antiche non fu pregiudicata nè dal Codice Albertino nè dal Codice italiano.

Già si disse che in Piemonte, prima dell'attuazione del Codice Albertino vigevano le R. Costituzioni del 1750, ed in tutto ciò cui queste e le altre leggi non provvedevano, si applicava il diritto romano ed il diritto canonico.

È incontestato che nessuna disposizione si legge nelle Regie Costituzioni, la quale regoli il patto di ritorno nelle donazioni, e, peggio, ne limiti la stipulazione a vantaggio del solo donante. Applicando quindi i principii generali di diritto, non appare dubbio che il patto di riversibilità potesse profittare anche agli eredi del donatore, siccome quello che crea un diritto a termine, trasmessibile agli eredi come ogni altro diritto, salvo che la legge non lo vieti con espressa disposizione, ciò che fu fatto solo dal Codice Albertino e ripetuto poi nel Codice Italiano.

Oltre ai principii generali, il diritto romano allora vigente esplicitamente consentiva al genitore che donava al figlio di stipulare la riversibilità non solo in favor suo, ma anche dei figli ed eredi suoi.

La legge 9 del Dig., Lib. XXIII, Tit. IV, espressamente reca la validità di siffatta stipulazione a proposito della dote:

Si ita conveniat, ut, si vivo socero mortua sit filia, ipsi socero, si mortuo, filio eius, si filio quoque defuncto, totum suo eredi reddatur, benigna interpretatione potest defendi, utilem stipulationem esse.

Così pure la legge 40, § 3 del Dig., Lib. II, Tit. XIV, *De pactis*; la legge 3 del Cod., Lib. VIII, Tit. LV, *De donat. quae sub modo.*

Il *Manuale Forense* sotto all'art. 1146, Codice Albertino, afferma pure ciò all'appoggio del diritto romano, dichiarando appunto che tali norme erano seguite in Piemonte anteriormente al Codice stesso.

Ed il Richeri (*Iurisprudentia universali*, vol. IV, *De donat. quae sub modo*, § 861, 873) non dubita di affermare la validità del patto in contesa, solo discute se al terzo spetti un'azione reale o solo un'azione personale per conseguire quanto in forza del patto gli è dovuto.

Le R. Costituzioni, lungi dal contrastare i principii del diritto romano contengono anzi disposizioni che dimostrano essersi voluto conservare piena ed illimitata efficacia al patto di ritorno. Così ad esempio, al § 7, Tit. VII, Lib. V, si legge, quanto alla dote, che *quando non sarà stipulato a chi debba ritornare, la dote passerà libera nella figlia.*

Da che appare come la stipulazione di ritorno costituisce la regola e la legge si limitasse solo a provvedere quando quella mancava.

La giurisprudenza francese, che si era formata sul diritto romano vigente in Francia anteriormente alle leggi abolitive dei fedecommessi, era concorde nel riconoscere l'efficacia al patto di ritorno anche a favore degli eredi del donatore; e siccome tali leggi espressamente non lo colpirono di nullità, la giurisprudenza anteriore fu applicata anche sotto l'impero di queste e durò fino all'attuazione del Codice Napoleonico. Ciò è attestato dal Dalloz (*Dispositions entre vifs*, n. 1771, vol. XVI, I[re] partie).

Il Merlin poi (Rep. Vocabolo *Riversione*, Sez. 1[a], § 11, art. 1), ponendo in rilievo le differenze fra il ritorno legale sancito da alcune leggi (fra le altre dal Codice Albertino, art. 937) ed il ritorno convenzionale, dice appunto che questo rimase salvo non ostante le leggi succitate, e che a differenza di quello ha valore a favore degli eredi del donatore, poco importando per la sua applicazione che il *donatario sia morto prima o dopo il donante.*

In mancanza di un'esplicita disposizione che dichiari l'inefficacia del patto di ritorno, si oppose che tale inefficacia è a dedursi dalla disposizione contenuta nelle R. Costituzioni, che vietava le sostituzioni fedecommissarie non ordinate da nobili.

Ma non pare si possa confondere e assimilare la riversione pattizia a favore degli eredi del donante colla sostituzione fedecommissaria.

Questa consiste nell'onere imposto ad un primo chiamato di

conservare e restituire ad una terza persona chiamata in sott'ordine, e nulla ha di comune col patto di riversibilità quantunque scritto anche a favore degli eredi del donante.

L'uno è istituto successorio, l'altro è istituto convenzionale.

Nella sostituzione fedecommissaria, il terzo raccoglie la donazione in forza del vincolo imposto al gravato di restituire, e così in virtù della stessa disposizione del contribuente, che in questo modo si esplica ed ha vita.

Nel patto di riversione invece il ritorno si effettua per virtù d'una clausola risolutiva, che rescinde ed annulla il contratto di donazione a beneficio dello stesso donante ed eredi suoi.

Nella sostituzione fedecommissaria vi ha un terzo che raccoglie le cose donate, esercitando con diritto proprio quale gratificato in secondo ordine.

Nel patto di riversione invece gli eredi del donante traggono il diritto *ex ipsius persona, quem substinent,* cioè quali rappresentanti dello stesso donante, facendo quello che egli stesso avrebbe fatto se fosse vissuto.

Inoltre la devoluzione agli eredi del donante è sempre limitata in *eo quod supererit,* per esser la costituzione di patrimonio ecclesiastico fatta quasi a titolo alimentare, non escludente la possibilità di un'alienazione in caso di necessità ed osservate le forme stabilite dalla Chiesa: ed in tali termini non si vide mai una sostituzione fedecommissaria.

Il Senato di Genova con decisione 10 aprile 1838, Ref. Persiani (Mantelli, vol. III, app. pag. 136) decideva che *non sempre il divieto di alienare unito al precetto di conservare ai suoi l'eredità induce il fedecommesso.*

E il Mantelli con elaborata nota alla precitata sentenza ribadisce con perentori argomenti la massima sancita dal Senato genovese.

Trattavasi d'un patto di riversibilità a favore degli eredi del donante, ed il Mantelli dopo avere avvertito la nullità di fronte all'articolo 951 Codice francese, prosegue: " Ma per gli atti stipulati sotto il diritto romano noi diremo con Lebrun (*Des successions,* LI, c. 5, Sess. 2, n. 35) che il diritto di riversione stipulato a favore dell'erede immediatamente e senza altra condizione come nel caso, non importava sostituzione, perchè questa stipulazione non era una di quelle meramente personali all'autore che non si trasmetteva coll' eredità, come osserva il citato Lebrun, ma invece trapassava coll'eredità per modo tale che l'autore donando o vendendo una cosa col patto che morto il donatario o il compratore, la cosa dovesse tornare

al donante, se questi moriva prima del donatario o del compratore, la cosa ritornava all'eredità, mentre il diritto procedente dalla detta stipulazione era un utile dell'eredità medesima: la stipulazione espressa dunque a favore dell'erede non era nel caso che un di più, il quale non cambiava la natura del diritto di reversione e non poteva costituire una sostituzione, non essendo l'erede un sostituito se formava un'unica persona col defunto. „

Assodata così in modo assoluto la piena efficacia della riversibilità convenzionale anche a favore degli eredi del donante sotto l'impero delle RR. Costituzioni, non sarà difficile dimostrare come tale patto abbia tuttora valore, in quanto che le leggi posteriori non valsero nè vollero menomamente pregiudicare il diritto in virtù di esso legittimamente sorto a favore degli eredi del donante.

E di vero l'articolo 27 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice italiano così dispone: " Tutte le donazioni divenute perfette prima dell'attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle leggi anteriori „, ossia dalle leggi sotto il cui impero la donazione divenne perfetta. Nè diversa è la conseguenza di fronte all'art. 15 delle R. Patenti 6 dicembre 1837 contenenti le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Albertino. Tale articolo nella sua lettera è meno esplicito dell'articolo 27 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice italiano, ma il suo significato non può esser dubbio. Esso è così concepito:

" Le donazioni tra vivi divenute perfette prima dell'osservanza del Codice saranno regolate dalle leggi anteriori in ciò che riguarda la revocabilità e la riduzione di esse. „

Non leggesi la parola *anche* che dà un più ampio significato alla disposizione del succitato art. 27: sicchè ragionando a *contrariis* si è affermato che le donazioni costituite prima dell'attuazione del Codice Albertino sono regolate dalle leggi anteriori *solo* in relazione alla rivocabilità e riduzione, e che per tutto il resto e così per la riversibilità ebbe subito impero il Codice che la limitava al donante.

Tale ragionamento però è affatto erroneo. E di vero, allorchè una nuova legge entra in vigore può trovare sorti in virtù della legge cessata dei *diritti* o delle *speranze* di diritto. Il *diritto* sussiste, è *quesito*, allorquando è *certa* la sua esistenza, quantunque *incerto* il tempo in cui si attuerà; la *speranza* di diritto si ha allorchè questo è sottoposto ad una condizione di esito incerto, di guisa che la speranza col non avverarsi della condizione può dileguarsi.

È principio incontrovertibile di diritto transitorio che la legge nuova di regola non pregiudica i diritti quesiti (art. 2 delle disposizioni preliminari al Cod. civ.), mentre invece estende il suo impero anche alle speranze di diritto. Quelli perdurano se un'espressa disposizione di legge non li tolga, queste cadono se un'espressa disposizione non le conservi.

Ciò posto, non è manifesto che il patto di riversibilità creò a favore degli eredi del donante un vero diritto che avrebbe avuto certamente la sua pratica attuazione alla morte del chierico. E dato ciò, dov'è la disposizione di legge che tolga espressamente tale diritto?

Il Gabba, nel suo classico trattato sulla *Retroattività delle leggi* (vol. IV, 2ª ediz., pag. 274-275), esamina la questione e non dubita di affermare che il patto di riversibilità a favore degli eredi del donante deve essere regolato dalla legge sotto cui divenne perfetta la donazione, avvertendo con molta acutezza che alla donazione riversibile a favore degli eredi del donante non devonsi applicare le regole che governano lo statuto successorio, ma quelle che reggono i contratti, ai quali appunto si applicano le leggi del luogo e del tempo in cui sono stipulati, mentre diversamente avviene quanto alle successioni.

Si comprende perchè il citato art. 15 dichiari sottoposta alla vecchia legge la riduzione e la revocazione: questi istituti non ponevano in essere che *speranze* di diritto dipendenti dall'avverarsi dei fatti che alla revoca o riduzione davano luogo: donde la necessità di espressa disposizione di legge che li salvasse dall'impero della legge nuova.

Tant'è che coll'art. 27 delle disposizioni transitorie del 1865 volendosi regolate dalle leggi anteriori tutte le donazioni ed in tutto si dovesse espressamente dire *anche per ciò che riguarda la rivocazione e la riduzione*. In sostanza l'art. 15 delle RR. Patenti 6 dicembre 1837 disse ciò che, con forma più chiara e corretta, disse poi l'art. 27 del Decreto 30 novembre 1865.

Se quindi il conteso patto conservò efficacia sotto l'impero del Codice Albertino, a maggior ragione devesene proclamare l'attuale vigore in forza dell'art. 27 succitato.

Resta così dimostrato che anche ritenendosi la costituzione di patrimonio ecclesiastico quale una donazione, il patto di riversibilità a favore degli eredi stipulato in Piemonte anteriormente al Codice Albertino conservò la sua efficacia tanto sotto l'impero del Codice Albertino che sotto il Codice Italiano.

Casale, febbraio 1899.

Avv. Alessandro Priora.

LA SPESA DEL COADIUTORE PARROCCHIALE

NELLE PROVINCE LIGURI E PARMENSI

Fra le nostre leggi in materia ecclesiastica tuttora vigenti nelle diverse provincie del Regno, e che risalgono agli antichi governi, meritano una particolare attenzione quelle che regolano la parrocchia e le fabbricerie nell'ex ducato di Parma e nelle provincie liguri, ove venne mantenuta la legislazione francese quasi nella sua integrità. Nelle nostre leggi furono più volte promesse delle disposizioni che regolassero in modo definitivo ed uniforme tali materie; le promesse sono rimaste allo stato di promesse, mentre ogni giorno si è forzati di riconoscere la necessità di una pronta attuazione. Anche nella legge comunale e provinciale, dovendosi regolare, per ciò che riguarda i Comuni, la competenza circa le spese di culto, si preferì di nulla innovare, statuendosi quanto segue: „ Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese di culto, sono obbligatorie per i Comuni quelle per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedere „. (1) Trattandosi perciò di siffatte spese, la legislazione patria, che non si può dire non essere stata feconda, manca completamente; e si è forzati di ricorrere alla legislazione francese, tuttora, come abbiamo già accennato, in vigore nelle provincie liguri e parmensi, che ora noi vogliamo a preferenza delle altre considerare. Ciò è fonte di mille difficoltà, prima tra le quali di procurarsi il testo preciso di siffatte disposizioni, difficoltà che crescono a dismisura, trattandosi di Giudici conciliatori di piccoli Comuni, i quali in questi casi, dovendosi applicare tassativamente al caso pratico la parola del legislatore, si trovano quasi nell'impossibilità di emettere la loro sentenza, tanto più se si considera che la “ Raccolta ufficiale „ non contiene che le leggi emanate dal Governo italiano.

A queste brevi considerazioni siamo stati spinti da un giudicato del Conciliatore di Genova, giudicato che per la sua importanza, dal punto di vista del nostro studio, non esitiamo riprodurlo per intero, per meglio far rimarcare le questioni ivi contenute.

“ Il Conciliatore, ecc...

“ Con biglietto di citazione notificato il 4 febbraio u. s.,

---

(1) Art. 299 legge com. e prov., testo unico, 4 maggio 1898.

dall'usciere di Pretura Negro Pietro, il Rev. Lorenzo Sertorio ha convenuto avanti questo Ufficio il Rev. Parroco della Chiesa di S. Siro, Don Gregorio Rapallo, per rispondere alla domanda diretta ad ottenere colle spese del giudizio il pagamento della somma di lire sessantasei per onorari dovutigli.

" Il procuratore del convenuto, avendo negato di dovere la somma domandatagli, questo Ufficio con ordinanza dell'11 febbraio u. s., allo scopo di tentare la conciliazione della controversia, mandava al convenuto Don Gregorio Rapallo di comparire personalmente alla udienza del 22 di detto mese; ma non avendo ottemperato a tale invito nè a questa, nè alle udienze successive del 15 e 25 marzo, alle quali fu rinviata la causa del reverendo Sertorio, si prendeva la seguente deliberazione:

" Nello intento di porre la causa in istato di decisione si produceva copia in carta da bollo da L. 2,40 del decreto arcivescovile, che a richiesta tanto del custode della Chiesa succursale di San Gerolamo quanto del parroco di S. Siro determinò il servizio di coadiutore da prestarsi dal detto custode e la somma da pagarsi dal Parroco per tale prestazione d'opera e quindi quale già custode di detta Chiesa succursale fa anche instanza sia ordinata la comparizione personale del convenuto per rispondere ai seguenti interrogatori:

" 1° Se non sia vero che esso parroco di S. Siro abbia accettato in tutte le sue parti il decreto arcivescovile del 9 aprile 1895, come regolante i suoi rapporti col coadiutore della Chiesa di San Gerolamo.

" 2° Se non sia vero che l'attore, quale custode della Chiesa di San Gerolamo nel tempo a cui si riferisce la sua domanda, prestò il servizio di coadiutore parrocchiale in conformità al detto regolamento arcivescovile.

" 3° Se non sia vero che esso convenuto espressamente riconobbe il diritto dell'attore alla corresponsione stabilita dal detto decreto, e solamente ricusò di pagarla pretendendo che essa debba invece andare a carico della fabbriceria parrocchiale. Quindi il sacerdote Sertorio soggiungeva che la rilevanza dei fatti dedotti è più che manifesta, poichè con essi vengono posti in essere i rapporti giuridici fra le parti, per i quali egli era in obbligo di prestare come prestò il detto servizio di coadiutore al parroco e questi di pagargli la corresponsione stabilita.

" Che affatto erronea è la pretesa del convenuto, che il coadiutore debba rivolgere la sua domanda alla fabbriceria parrocchiale, trattandosi di servizio religioso con amministrazione

dei sacramenti e assistenza agli infermi, ciò che è inerente al beneficio parrocchiale e non un peso a carico della fabbriceria.

" Per il convenuto si rispondeva che l'attore pretende pagamento di servizi prestati a favore della chiesa di S. Siro limitatamente ad un dato periodo di tempo in lire 49,95, oltre a lire 9.80 per provvista di cera.

" Che esso rispondente, mentre contesta di avere dato incarico qualsiasi all'attore, osserva che lo stesso deve per i suoi pretesi crediti rivolgersi alla fabbriceria, la quale per legge amministra la chiesa di S. Siro, e ciò ben sa lo stesso attore, il quale ufficiò con lettere il rispondente onde volesse interporre i suoi buoni uffici presso il presidente della fabbriceria, il quale non dissente mai di addivenire ad una resa di conti onde stabilire se l'attore fosse o meno creditore.

" Che del resto è inutile invocare il decreto arcivescovile, perchè lo stesso non ha e non può avere efficacia giuridica, sia perchè non munito delle necessarie formalitá, sia perchè contrario alla legge.

" Che pertanto si conchiude dichiararsi nulla e come non avvenuta la citazione di cui è caso colla rejezione dei capi d'interrogatorio dall'attore dedotti perchè inammissibili di fronte ad una domanda nulla, con la condanna nelle spese del giudizio e con sentenza esecutoria.

" In questo stato la causa si assegnava a sentenza.

" *In diritto.* Attesochè è evidente che l'ammissibilità dei dedotti interrogatori è subordinata alla eccezione di nullità proposta dal convenuto, quale nullità lo stesso vorrebbe fondare sul fatto che l'attore per le disposizioni del decreto imperiale di Napoleone, imperante ancora in Liguria, avrebbe dovuto chiamare in causa non il parroco di S. Siro, ma la fabbriceria di tale Chiesa.

Attesochè l'art. 1° di tale decreto, accennando agli incarichi delle Fabbricerie li determina, imponendo alle stesse di vigilare alla manutenzione e conservazione dei tempii, di amministrarne i beni, le limosine e le percezioni per messe, ecc. insomma impone alle fabbricerie di amministrarne tutti i capitoli destinati all'esercizio del culto e di assicurarne questo esercizio.

" All'art. 37 tale decreto inoltre obbliga le fabbricerie di provvedere alle spese necessarie al culto e determina quali debbano essere queste spese.

" Attesochè dall'esame di queste due disposizioni si deduce che le fabbricerie hanno la sola amministrazione dei beni parrocchiali, limitando la loro ingerenza e responsabilità a ciò che

si riferisce al culto, a questo solo, e cioè che esso possa liberamente essere esercitato dai componenti il clero.

" In poche parole, tutto quanto, in qualsiasi modo si riferisce agli obblighi inerenti all'esercizio del ministero sacerdotale, per i surriferiti articoli è fuori di qualsiasi ingerenza delle fabbricerie. Una interpretazione diversa o più estesa data al decreto imperiale costituirebbe una illecita ingerenza del potere civile nelle mansioni dei Vescovi, ai quali solo compete il diritto ed il dovere di vigilare sul regolare espletamento degli obblighi dei parrochi, obblighi che consistono nell'assistere malati, somministrare sacramenti, ecc.

" Attesochè la domanda attrice tenderebbe ad ottenere pagamento di onorari dovuti al Sertorio precisamente perchè questi avrebbe surrogato il parroco di S. Siro in questi obblighi, per i quali egli trova il materiale correspettivo nei così detti diritti di stola e nell'uso dei beni appartenenti alla mensa parrocchiale.

" Attesochè la questione così posta sarebbe di facile soluzione se sul prodotto decreto arcivescovile non fosse sorta contestazione circa il suo giuridico valore.

" A parte ogni considerazione circa la opportunità e la convenienza della taccia di illegalità mossa al decreto arcivescovile, da chi più di ogni altro dovrebbe rispetto ed obbedienza verso la persona dell'Arcivescovo e verso ogni atto emanato da lui, tanto più grande quando come il prodotto decreto sono consoni alla più rigorosa ermeneutica del diritto canonico, pure non potendo l'autorità giudiziaria attingere certezza di prove se non a quelle fonti indicate dalla legge, la quale in materia di decreti non riconosce che quelli emanati dai poteri dello Stato, è evidente che i capitoli d'interrogatorio dedotti dall'attore sono quanto mai ammissibili come quelli che tendono precisamente a dare valore al documento prodotto.

" Per questi motivi, ecc. "

Come si vede dalla riferita sentenza, si trattava di causa vertente tra due ecclesiastici, uno dei quali parroco, convenuto in giudizio dall'altro per il pagamento di onorari che egli pretendeva essergli dovuti per uffici prestatigli come coadiutore in una chiesa succursale della parrocchia stessa. Contestata la lite, fu, a domanda dell'attore, deferito al parroco che si pretendeva debitore un interrogatorio sopra vari punti della controversia, per accertare meglio i fatti accaduti. Ma dal convenuto, a tali domande dell'attore, fu portata innanzi un'eccezione pregiudiziale, la quale doveva necessariamente influire su tutta la causa e che fu il principale oggetto dell'accurata sentenza del giudice.

Il convenuto infatti, oltre ad altre eccezioni che per la questione che intendiamo esaminare non ci riguardano punto, impugnava di nullità la citazione, dovendo l'attore rivolgere la sua dimanda di pagamento alla fabbriceria parrocchiale e non al parroco, chè quella sola per questi casi doveva ritenersi come debitrice.

La questione, come si vede, è molto grave: da ambedue le parti si porta innanzi la legge regolatrice della materia, che per questi casi è il Decreto napoleonico del dicembre 1809.

Gli art. 1 e 37 sono quelli sulla interpretazione dei quali è sorta la presente vertenza, e che per maggior chiarezza dei nostri lettori riproduciamo nella loro integrità dalla traduzione ufficiale:

" Art. 1. — Le fabbriche, di cui l'art. 76 della legge del 18 germinale, anno X, ha ordinato lo stabilimento, sono incaricate di vegliare al mantenimento ed alla conservazione delle chiese; d'amministrare le limosine, ed i beni, rendite e percezioni autorizzate dalle leggi e dai regolamenti, le somme supplementarie somministrate dai Comuni, e generalmente tutti i fondi che sono affetti all'esercizio del culto; finalmente d'assicurare quest'esercizio e la conservazione della sua dignità nelle Chiese alle quali sono addette, tanto col regolare le spese, che vi sono necessarie, quanto all'assicurare i mezzi di provvedervi.

" Art. 37. — I carichi della fabbrica sono:

" 1° Di provvedere alle spese necessarie del culto, cioè a dire: paramenti, vasi sacri, biancheria, lumi, ostie, vino, incenso, pagamento dei vicari, dei sagrestani, cantori, organisti, campanari, bidelli ed altri impiegati nel servizio della chiesa secondo la convenienza e i bisogni dei luoghi.

" 2° Di pagar l'onorario ai predicatori dell'avvento, della quaresima ed altre solennità.

" 3° Di provvedere alla decorazione ed alle spese relative dell'abbellimento della chiesa.

" 4° Di vegliare alla manutenzione delle chiese, canoniche e cimiteri ed in caso d'insufficienza di rendite della fabbrica fare tutte le diligenze necessarie perchè sia provveduto alle riparazioni e costruzioni in conformità di quanto viene regolato al § III. "

Or dunque, poggiandosi su questi due articoli di legge, l'egregio magistrato ha stabilito che le fabbricerie hanno la sola amministrazione dei beni parrocchiali, limitando la loro ingerenza e responsabilità a ciò che si riferisce al culto, a questo solo, e cioè che esso possa liberamente essere esercitato dai componenti il clero.

Ma tutto ciò che si riferisce agli obblighi inerenti all'esercizio del ministero sacerdotale, all'amministrazione dei sacramenti, alla visita degli infermi, alla loro assistenza, tutto ciò, egli sog-

giunge, e con ragione, è fuori dei limiti di detta legge, e rientra, per dir meglio, rimane sotto la legittima e esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica in generale, e nel caso nostro del parroco.

Fino a questo punto non abbiamo nulla ad obbiettare al ragionamento tenuto nella suddetta sentenza. Ma è qui che comincia il nostro dissentimento.

L'egregio estensore di essa ha, secondo la nostra opinione, posto benissimo le premesse, ma non ha altrettanto felicemente tratta la conclusione.

Egli infatti ha più volte ripetuto che ciò che riguarda l'esercizio e il mantenimento del culto è competenza esclusiva della fabbriceria; or bene, perchè poi vuol escludere da queste spese quella per gli onorarii dovuti al coadiutore? E' evidente che la chiesa succursale senza il coadiutore sarebbesi dovuta chiudere all'esercizio del culto; ecco dunque che la Fabbriceria avrebbe mancato al suo ufficio. Si potrebbe obbiettare che è il coadiutore che amministra i sacramenti, che assiste gl'infermi, ecc., e che quindi per questi fatti la spesa dev'essere sostenuta dal parroco; ma se si considera bene la ragione della sentenza, si vedrà facilmente come questa avesse per oggetto il pagamento di onorarii dovuti per aver esercitato l'ufficio di coadiutore durante un certo tempo; non si trattava adunque di spese sostenute per l'esercizio di questo ufficio, riferentesi al culto interno, ci si permetta così chiamarlo, ma di *onorarii* per avere esercitato la coadiutoria.

Ma tutti questi ragionamenti potrebbero essere quasi del tutto oziosi, se si considerano le parole della legge. L'abbiamo veduto: l'art. 37 di essa ci dice che tra gli oneri da sopportarsi dalla fabbriceria sono comprese le spese per *il pagamento dei vicarii;* or bene, non siamo dunque negli estremi contemplati dalla suddetta legge?

Coadiutore e vicario sono due termini sinonimi: l'uno e l'altro sono ecclesiastici adibiti alle funzioni parrocchiali nelle chiese succursali, mandati colà dal parroco, vista l'impossibilità di questi di gerire da solo l'amministrazione spirituale della parrocchia.

Ritornando adunque al caso in esame, concluderemo col dire come l'eccezione sollevata dal parroco di S. Siro ci sembrava ottima e come tale da accogliersi completamente, affermando nella sentenza, in piena conformità sia allo spirito che alla parola del legislatore, che alla fabbriceria e non al parroco incombeva siffatta spesa.

Avv. G. Corazzini.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

15 novembre 1898.

Pres. GHIGLIERI, P. P. — *Est.* PENSERINI.

Costa c. Comune di Alfonsine.

Chiese e case parrocchiali — Restauri e riedificazione — Diritto canonico — Obbligo del Comune — Legge comunale e provinciale — Conservazione dell'edificio — Insufficienza di mezzi per provvedervi.

Per il diritto canonico il Comune non è compreso fra gli obbligati alla spesa per il restauro o la riedificazione degli edifizi servienti al culto pubblico; esso è tenuto solo in via transitoria, per disposizione della legge comunale e provinciale, a provvedere alla pura conservazione *degli edifizi medesimi nel caso di insufficienza di altri mezzi* (1).

Osserva che la sentenza impugnata ritenne in fatto che nella specie trattavasi, non già di restauro o di riedificazione necessaria della chiesa parrocchiale, ma d'ingrandimento ed abbellimento, ed in diritto considerò non essere obbligato il Comune a provvedervi nè per le antiche nè per le leggi vigenti; poichè per le leggi canoniche il Comune non è tenuto al restauro o riedificazione necessaria della chiesa determinando gradualmente gli obbligati, senza comprendervi il Comune; ed inoltre parlano di restauro vero e proprio, e di riedificazione quando la chiesa sia caduta, e mai di ampliamento e di abbellimento per maggiore decoro; e questo limite riguardo

(1) Riferimmo a pag. 594 del vol. VII la sentenza della Corte d'appello di Bologna 10 maggio 1897, nella stessa causa. Rilevammo ivi che questa sentenza aveva, a nostro avviso, data una interpretazione ristrettiva dell'art. 271 della legge com. e prov. (art. 299 del testo unico 4 maggio 1898), ritenendo che il Comune non potesse essere obbligato che alle spese dei veri e propri *restauri*. Una interpretazione più larga è stata ultimamente data dal Consiglio di Stato col parere 10 dicembre 1897 (riferito oltre, pag. 135), secondo cui il Comune può essere obbligato anche alla costruzione di un nuovo edificio di culto, quando quello esistente si è reso inservibile.

Crediamo utile di riportare una parte della Memoria estesa dagli avvocati G. CASELLI e V. RIVALTA a sostegno delle ragioni del parroco di Alfonsine dinanzi alla Corte di Cassazione:

La sentenza denunziata ritenne che, in base delle leggi canoniche tuttora in vigore negli ex-Stati pontifici, sono obbligatorie pei Comuni, in mancanza di altri mezzi, soltanto le spese dei veri e propri *restauri* e della *ricostruzione* degli edifici di culto imposte dalla necessità, e non anche quelle per l'*ampliamento*, quasi che per questo non vi fosse la stessa ragione della necessità.

E' noto che il Concilio Tridentino, completando le disposizioni di precedenti Concilii (1), statuì intorno alla riparazione e ricostruzione delle chiese, ed in ispecie di quelle parrocchiali. Ecco quanto è prescritto nella Sessione XXI, cap. VII, *de reformatione:*

« Cum illud quoque valde curandum sit, ne ea, quae sacris ministeriis dicata sunt, temporum injuria absolescant, et ex hominum memoria excidant, Episcopi, etiam tanquam Apostolicae Sedis delegati, transferre possint beneficia simplicia, etiam juris patronatus, ex ecclesiis, quae vetustate, vel alias collapsae sint, et ob eorum inopiam nequeant instaurari, vocati iis, quorum interest, in matrices, aut alias ecclesias locorum eorumdem, seu viciniorum, arbitrio suo: atque in eisdem ecclesiis erigant altaria, vel capellas sub eisdem invocationibus, vel in jam erecta altaria, vel capellas transferant cum omnibus emolumentis, et oneribus, prioribus ecclesiis impositis. Parochiales vero ecclesias, etiam si juris patronatus sint, ita collapsas refici, et instaurari procurent ex fructibus, et proventibus quibuscumque, ad easdem ecclesias, quomodocumque pertinentibus: qui si non fuerint sufficientes, omnes patronos, et alios, qui fructus aliquos ex dictis ecclesiis provenientes percipiunt, aut, in illorum defectum, parochianos omnibus remediis opportunis ad praedicta cogant, quacumque appellatione, exemptione et contradictione remota. Quod si nimia egestate omnes laborent, ad matrices, seu viciniores ecclesias transferantur, cum facultate tam dictas parochiales, quam

(1) Vedi Decretali di Gregorio IX, *De ecclesiis aedificandis vel reparandis,* lib. III, tit. 48.

ai Comuni è contenuto nella legge comunale e provinciale parlando di conservazione degli edifici serventi al culto pubblico nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi; e neppure risulta che prima di arrivare al Comune siasi ricorso ad altri mezzi e ad altri obbligati a provvedervi; anzi risulta il contrario riguardo al patrono della chiesa ed ai parrocchiani; che però nel caso

---

alias ecclesias dirutas, in profanos usus, non sordidos, erecta tamen ibi Cruce, convertendi ».

Il Concilio Tridentino, come tutte le altre leggi speciali degli ex Stati italiani, che ne riprodussero sostanzialmente le disposizioni (1), è rimasto in vigore per effetto degli articoli 237 e 271 delle leggi 20 marzo 1865 e 10 febbraio 1889 sull'amministrazione comunale e provinciale (ora art. 299 del testo unico 4 maggio 1898, n. 164), così concepito: « Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese di culto, sono obbligatorie pei Comuni *quelle* per la conservazione degli edifizi serventi al culto pubblico, nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi ».

Stando alla lettera di questo articolo, parrebbe che al Comune incomba l'obbligo, in mancanza di altri mezzi, delle sole spese per la *conservazione* degli edifizi di culto, e non anche di quelle di altro genere: ad es. per la *ricostruzione*. Ma è evidente che non essendo state abrogate le leggi speciali in materia, e sostituite da una legge generale per tutto il Regno, bisogna ricorrere ad esse per stabilire quali siano i precisi obblighi che sono ancora a carico dei Comuni.

Il Concilio di Trento contempla espressamente, come altre leggi degli ex Stati italiani, i due casi più ordinari: quello della *restaurazione* e quello della *ricostruzioue*, e prescrive i modi per far fronte all'una ed all'altra. Allorchè neppure col concorso dei parrocchiani possa provvedersi, permette il trasferimento della parrocchia in altra chiesa. Ma ciò non ha voluto il legislatore italiano, il quale ha inteso di assicurare ad ogni popolo, ad ogni Comune la conservazione del proprio tempio, della propria parrocchia, prescrivendo che, nella mancanza o nella insufficienza di altri mezzi, debba il Municipio sopperire alla relativa spesa. E così il Comune di Alfonsine è venuto, per effetto dell'articolo 237 della legge comunale e provinciale del 1865, ad essere obbligato per legge, oltrechè per la convenzione assunta nel 19 agosto 1854, rinnovata poi nel 1873.

Non può certemente dubitarsi, ed è stato costantemente ritenuto che « per le leggi canoniche e per la legge comunale e provinciale l'onere della spesa occorrente all'edificio della chiesa parrocchiale deve sostenersi anzitutto colle rendite della parrocchia sovrabbondanti al bisogno di essa, e, ove queste non bastino, provvedono i patroni e coloro che ritraggono qualche reddito proveniente dalla parrocchia, quindi i parrocchiani; e quando vi sia l'impossibilità dei parrocchiani di farvi fronte, in tutto o in parte, spetta al Comune di contribuirvi » (2).

E tale graduatoria di obbligati deve certamente seguirsi anche quando trattasi dell'*ingrandimento* della chiesa, qualora questa, come nella fattispecie, è minacciante rovina ed insufficiente ai bisogni della cresciuta popolazione. Infatti se fosse diversamente, non si saprebbe in tal caso come provvedere ed a carico di chi porre la relativa spesa. E la legge sarebbe stata illogica, perchè, mentre avrebbe stabilito, come riconosce la stessa sentenza denunziata, un ordine di obbligati, allorchè trattasi di imporre il carico più grave (*ricostruzione*), non l'avrebbe più adottato, allorchè trattasi di un carico minore (*ampliamento*).

Non essendo il detto caso dell'*ampliamento* espressamente previsto, non vi è che da far ricorso all'articolo 3 del titolo preliminare al Codice civile, secondo cui, in mancanza di precise disposizioni di legge, si deve aver riguardo a quelle che regolano casi simili o materie analoghe.

La giurisprudenza e la dottrina non hanno mai messo in dubbio che colle parole *conservazione, manutenzione, riparazione*, non si deve intendere soltanto il vero e proprio ristauro.

Così fin dal 1855 il Consiglio di Stato piemontese, con parere del 16 febbraio (3), ri-

(1) RR. Patenti sarde, 6 gennaio 1824; Decreto 5 gennaio 1808 per il Lombardo-Veneto; legge 14 febbraio 1810 per l'ex-Ducato di Parma; Ministeriale 10 ottobre 1857 per gli ex-Stati estensi; Concordato del 16 febbraio 1818, art. 7, per l'ex Regno di Napoli, ecc.; questa RIVISTA, volume II, pag. 703 e seg.

(2) Cass. di Roma, 28 ottobre 1892, ric. Puppi (questa RIVISTA, II, 512); parere del Consiglio di Stato, Sezioni unite, 27 ottobre 1888 (*Legge*, 1889, vol. I, pag. 497); 8 luglio 1892 (*Riv. amm.*, XLII, 848); 18 giugno 1888 (*Legge*, 1888, vol. II, pag. 171); 12 giugno 1885 (*Legge*, 1885, vol. II, pag. 22), ecc.

(3) Questa RIVISTA, II, 707.

si ha un vero e proprio contratto bilaterale innominato *do ut facias* fra Comune e parrocchia, subordinato alle condizioni espresse che il tempio fosse reso ufficiabile e venisse ufficiato stabilmente entro il 1874, e che fosse condotto a termine prima del 1885 mediante lavoro annuale progressivo a cominciare dal 1874.

Che i documenti prodotti dal parroco non provano lo adempimento della prima

---

tenne che con quelle parole era compresa anche la *ricostruzione*, qualora se ne fosse verificato il bisogno:

« Che le leggi (RR. Patenti del 1824), si osservava in quel parere, si sono evidentemente preoccupate delle spese di *manutenzione e riparazione*, e partendo dal fatto della esistenza in ogni Comune di una chiesa parrocchiale, provvidero pertanto a che colla sussidiaria obbligazione dei parrocchiani o dei Comuni non mancasse questo essenziale mezzo di culto;

« Che se tacquero in rapporto alla erezione di una nuova parrocchia, lo spirito di esse e l'ampia locuzione adoperata coll'uso simultaneo delle parole *riparazione e manutenzione* fanno abbastanza conoscere come l'obbligo si estendesse al punto che sempre si conservassero in buono stato le chiese parrocchiali in allora esistenti, e si ricostruissero anche, verificandosene il bisogno;

« Che ciò resta persuaso, ove si ponga mente che il legislatore patrio volle trasfondere nella legge civile le disposizioni del diritto canonico e sanzionare l'obbligazione sussidiaria dei parrocchiani e dei Comuni da quello già contemplata, come si riscontra nella Sess. XXI, cap. 7 del Concilio Trid., non solo di riparare le chiese parrocchiali, ma eziandio *ita collapsas refici et instaurari* ».

Identicamente decise il Consiglio di Stato col parere del 13 novembre 1891 (1): « Per la disposizione dell'art. 271 della legge comunale e provinciale, il Comune è tenuto a curare la conservazione degli edifici addetti al culto; tale obbligo comprende certamente anche quello della *ricostruzione*, quante volte gli edifizi stessi fossero rovinati, o pericolanti, o inservibili per qualsiasi causa ».

E col parere del 26 marzo 1892, la Sezione interni dello stesso Consiglio di Stato, interpretando sempre largamente la parola *conservazione*, a proposito dell' *ampliamento*, osservò quanto segue:

« Che è accertato in fatto che trattasi di un ampliamento dell'antica chiesa che era insufficiente ai bisogni della popolazione;

« Che la indagine quindi deve versare sul punto se nella parola *conservazione*, adoperata dall'articolo 271, si debba comprendere l'ampliamento della chiesa, quando infatti la chiesa non sia più materialmente sufficiente alle necessità della popolazione;

Che non è possibile scindere il concetto di conservare una chiesa da quello di ampliarla, quando l'antica chiesa sia già in senso assoluto inadatta ai bisogni religiosi di una popolazione già cresciuta di numero, e perchè si conserva adoperando i mezzi necessari a far servire un oggetto allo scopo cui è destinato » (2).

La IV Sezione di detto Consiglio, sul ricorso del Comune di Montegabbiano, confermava il principio stabilito nel parere del 26 marzo 1892. « Ben lungi questo dal violare (così la decisione del 6 aprile 1892) (3) ha fatto piena osservanza del disposto dell' art. 271 della legge comunale e provinciale nel suo tenore letterale e nel suo spirito, anche perchè la parola *conservazione* ivi adoperata, non può togliersi dal significato del mantenimento del sacro edificio in quella condizione che è necessaria perchè risponda al suo ufficio, al che possono rendersi necessarie anche le *opere di ampliamento* ».

Negli stessi sensi si esprimono tutti coloro che si sono occupati della controversia (4). Ed il SAREDO (5) così scrive:

« La parola *conservazione*, nel senso in cui venne adoperata dal legislatore, importa essa la sola manutenzione e la riparazione degli edifizi, ed esclude essa così il concetto della costruzione dei nuovi edifici, quanto quello della ampliazione, dell'ornamentazione o degli abbellimenti degli edifici esistenti? Sono queste le questioni che si sono presentate nella dottrina e nella giurisprudenza.

« Certo è che si voglia stare alla ragione e allo spirito della legge, la disposizione dell'art. 271 deve essere intesa nel senso che ai Comuni incomba l'obbligo di mantenere l'edificio destinato al culto pubblico in condizione tale che esso risponda alle esigenze legit-

(1) *Legge*, 1892, vol. II, pag. 314.
(2) Questa RIVISTA, II, 706.
(3) Questa RIVISTA, III, 696.
(4) Veggasi lo studio: *L'ampliamento delle chiese parrocchiali* (questa RIVISTA, II, 705).
(5) *La nuova legge com. e prov.*, vol. V, art. 271, n. 10522 e seg.

condizione riguardante l'ufficiatura, ed anzi se ne argomenta il contrario; e l'unica prova che si abbia, inducesi al semplice trasporto della nuova chiesa di un cadavere nel 30 dicembre 1874.

Che non solo il parroco non provò di avere adempiuto alla condizione della continuazione del lavoro annuale progressivo, ma dai documenti prodotti risulta al contrario l'interruzione dei la-

---

time dei credenti. E' chiaro infatti che non si può dire che adempia l' obbligo impostogli dall'art. 271 il Comune il quale delibera di non essere tenuto a costrurre un nuovo edificio, quando sia avvenuto che l'antico sia totalmente rovinato, come purtroppo si è verificato in numerosi Comuni per effetto del terremoto, in qualche altro per incendio, o per inondazione o per altra causa; e lo allegare che l'obbligo di conservare un edificio non importa l'obbligo di ricostruirlo se rovinato, e di costrurne uno nuovo in sostituzione di quello, sarebbe un andare contro il manifesto intendimento del legislatore, il quale ha voluto che alla popolazione del Comune non manchi un edificio servente al culto pubblico, e ha posto a carico del bilancio comunale la spesa occorrente per provvedere a questo pubblico servizio.

« Per le stesse considerazioni e *a fortiori* è evidente che se, per l'aumento della popolazione, venga dimostrata l'insufficienza dell'edificio, sia obbligo del Comune di *ampliarlo* o di fornire in altro modo un edificio che risponda ai bisogni della crescente popolazione.

« Quanto all'*abbellimento* e all'*ornamentazione* degli edifici destinati al culto, non pare dubbio l'obbligo del Comune di far fronte alle spese occorrenti qualora, a cagione di vetustà o di deterioramenti verificatisi, l'edificio abbia perduta quella decorosa apparenza che è richiesta dall'uso cui è destinato ».

« Questi i concetti razionali che debbono servire di guida nella interpretazione e nella applicazione della legge ».

Pertanto è chiaro che per le disposizioni del diritto canonico, in relazione cogli articoli 237 e 271 delle leggi sull'amministrazione comunale e provinciale 20 marzo 1865 e 10 febbrio 1889 (ora articolo 299, testo unico 4 maggio 1898, n. 164) è obbligatoria pei Comuni, in mancanza o nell'insufficienza di altri mezzi, la spesa, in tutto o in parte, non solo del vero e proprio *restauro* d lla chiesa parrocchiale, ma anche quella per la *ricostruzione*, per l'*ingrandimento*, per l'*abbellimento* ed *ornamentazione*, quando l'edificio sia ridotto in uno stato indecoroso.

Emerge dopo ciò ben certa la violazione delle disposizioni sopracitate fatta dalla Corte di Bologna, la quale le ritenne solo applicabili nei casi di *restauro e ricostruzione*, perchè solo in questi casi si verifica, secondo essa, la necessità di provvedere.

Nel Comune di Alfonsine (10 mila abitanti) l'unica Chiesa parrocchiale era divenuta angusta stante l'accrescimento della popolazione, e per vetustà era cadente e ridotta in misero stato. Queste circostanze non le ha negate (nè lo poteva) la Corte di appello e risultano d'altronde bene accertate dalla deliberazione consigliare del 19 agosto 1854. Era quindi ben necessario ed urgente di provvedere, come dice la stessa deliberazione, al suo *ingrandimento* ed *abbellimento;* abbellimento, s'intende bene, in corrispondenza ai lavori che s'intraprendevano ed al bisogno di dare all'edificio l'aspetto decoroso che si doveva (1). E che non si intendeva fare spese eccessive a carico del Comune, ma stare nei rigorosi limiti del necessario, è ben dimostrato dalla detta deliberazione del 1854, nella quale era stabilito: 1° che la spesa era prevista in scudi 5700 circa secondo un progetto debitamente redatto; 2° che profittavasi della vacanza della parrocchia per destinare *tutte* le rendite di questa all'esecuzione dei lavori; 3° che tali rendite dovevano essere amministrate da una deputazione composta da due membri del Consiglio comunale e da due sacerdoti da nominarsi dall'autorità ecclesiastica; 4° che la Deputazione doveva curare col maggiore zelo tutto l'utile possibile per ridurre la rata annua da pagarsi dal Comune nelle proporzioni più compatibili; 5° che la spesa si assumeva colla espressa riserva di *porla a carico di chi di ragione*.

Ma la sentenza denunziata ha deciso che, ad ogni modo, non si poteva mai ritenere l'obbligo del Comune, non essendosi fatta la escussione degli obbligati prima di lui, cioè del patrono e dei parrocchiani.

Innanzi tutto, anche dato che fosse richiesta per legge, non si poteva la escussione esigere nella specie; poichè il Comune, derogando alla legge, si era assunto esso l'onere della spesa, come abbiamo già osservato, colla espressa riserva *di porla a carico di quelli che sarà giudicato di ragione*.

Ma neppure per legge è quella escussione richiesta.

(1) Del resto, nella stessa deliberazione è spiegato che trattavasi di *ampliamento* e *restauri*.

vori, onde il Comune a buon diritto soppresse l'assegno.

Osserva che non ha fondamento il primo mezzo del ricorso, perocchè è esatto che il diritto canonico non contempla fra gli obbligati il Comune, ma in ultimo grado i parrocchiani; e l'obbligo del Comune è sancito transitoriamente dalla legge comunale e provinciale, ma in linea sussidiaria nel caso

---

Si tenga ben presente l'indole delle disposizioni relative alla materia: esse hanno un evidente carattere di necessità ed urgenza. Si tratta di edifici crollanti, minaccianti rovina, con grave pericolo anche dei cittadini, od altrimenti inservibili e insufficienti al loro scopo; ed occorre sapere prontamente contro chi sia possibile rivolgersi per ottenere il riparo, o far cessare l'inconveniente non lieve. Si tratta di provvedere ad un importante servizio d'interesse pubblico, come è quello religioso, e non si può supporre che siasi permesso che venisse ad un tratto a cessare colla rovina dell'edificio o che si continuasse a compiere in modo insoddisfacente: non si può aver voluto che mentre il parroco od altri va alla ricerca dei vari obbligati, e li viene escutendo, peggiori sempre più lo stato del tempio e delle cose. Perciò deve ammettersi che non sia interdetto di rivolgersi direttamente al Comune, salvo ad esso un diritto di rivalsa. E' conforme all'indole della nostra legislazione il porre, nei casi di necessità ed urgenza, le spese a carico di determinati enti, salvo a questi poi il diritto al rimborso da parte di chi di ragione: ciò è sempre avvenuto per le spese di soccorso, assistenza e spedalità (vedi ora l'art. 72 e seg. della legge 17 luglio 1890, n. 6872, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza); ciò avviene presentemente per le spese di ricovero dei mendici inabili al lavoro, le quali vengono anticipate dallo Stato (legge di pubblica sicurezza, art. 81 e seg.; regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535) ecc. E la giurisprudenza, in conformità di quanto abbiamo esposto, ha ritenuto che « non incomba a colui che chiama in causa il Comune di provare *la insufficienza di altri mezzi per provvedere*, ma è invece il Comune che in linea di eccezione deve provare la esistenza dei mezzi stessi » (1).

Il parroco di Alfonsine non aveva quindi obbligo per legge, oltrechè non lo aveva per la convenzione, di rivolgersi al patrono, prima di giungere al Comune. Quest'obbligo non è scritto in alcuna disposizione civile o canonica, nè si sarebbe potuto scrivere, per quanto si è detto. Del resto, è noto che contro il patrono non vi è alcuna azione da sperimentare: se egli si rifiuta di concorrere alle spese per la riparazione e ricostruzione della chiesa, non può andare incontro che alla perdita del patronato. Ciò riconosce la stessa sentenza impugnata; ciò è espressamente stabilito sia dagli scrittori (2) che dalla Sacra Congregazione del Concilio, la quale così decise in data 18 dicembre 1847:

« Itaque primo loco ecclesiarum parochialium statui prospiciendum est ex fructibus et proventibus ecclesiae. Secundo, sumptibus eorum, qui ex constitutione aliqua, vel statuto ad id obligantur. Tertio loco, eorum expensis, si qui sunt, qui ex antiqua ac certa consuetudine obstringuntur; haec autem, ad inducendam coactionem, esse debet idonea; inter illos... nedum privatae personae, sed et moralia, ut aiunt, corpora, ex. gr. Municipia comprehenduntur, ut statuit haec Sacra Congregatio, in Balneor. 15 september 1838, confirmata 1 februari 1840. Quarto loco, expensis parochis, si tamen idem parochus amplo censu potiatur, et postquam necessarii ad eiusdem alimonia sumptus deducti fuerint; quod si congruo censu destitutus sit, a reparationum onere exemptus abire permittitur. Et hac quidem in sede una cum parocho locum habere debent non solum ii, qui pensiones (dummodo hae libere assignatae non fuerint) ex parochiali dote percipiant, sed etiam qui simplicia beneficia in ecclesia parochiali possident. Quinto loco, onus reficiendi parochiale templum patronis imponitur, si nimirum patronatus iura retineri velit.. »

Intanto mentre è prevedibile che i patroni preferiranno quasi sempre di perdere il patronato, anzichè sopportare una spesa non lieve, che non possono o non vogliono sostenere, si dovrebbe dar corso a quanto occorre per accertare il loro rifiuto a contribuire a tale spesa. Il parroco dovrebbe interpellare il patrono, poi rivolgersi al Vescovo, il quale avrebbe da inviare a costui una ingiunzione, con prefissione di un congruo termine, per manifestare la sua volontà (3).

Ora è mai presumibile che la legge, data la necessità e l'urgenza di provvedere, abbia voluto che tutto ciò si compia, e spiri il termine assegnato prima che il parroco o rettore

(1) Cass. di Palermo, 26 aprile 1898, Sindaco di Messina *c.* Eaton (*Legge,* 1898, vol. II, 654).

(2) Lambertini, *De iure patronatus,* I III, quaest. VII, art. 5; Fargna, *De iure patronatus,* part. V, can. IV, cas. 1; Gagliardi, *Comm. de iure patronatus,* cap. XXIV, n. 8; Schiappoli, *L'obbligo dei patroni di riparare e ricostruire le chiese parrocchiali,* n. 5 (questa Rivista, VII, pag. 1 e seg.).

(3) Fargna, loc. cit.; Schiappoli, loc. cit., n. 5, 21; Sacra Congregazione del Concilio 20 dicembre 1851.

di insufficienza di altri mezzi per provvedere alla conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico: insufficienza che la sentenza ritenne nella specie non dimostrata. Epperò diviene oziosa la questione sulla estensione di questa disposizione della legge comunale e provinciale, perchè comunque possa ritenersi, veniva a mancare un estremo di fatto per poterla applicare. Senonchè diveniva superflua la stessa controversia in diritto, dal momento che la sentenza ebbe a ritenere in fatto che il Comune erasi obbligato al preaumento del contributo mediante contratto innominato « *do ut facias* », subordinato però alle condizioni summenzionate.

Che avanti ai giudici di merito non fu elevata la questione sull'onere della prova, che intempestivamente elevasi col secondo mezzo del ricorso e senza sostrato del fatto; dappoichè la sentenza ritenne incensurabilmente non soltanto che il parroco non aveva provato l'adempimento delle condizioni, ma altresì che dai documenti prodotti era provato l'inadempimento.

Che del pari sono fuor di luogo le nuove questioni elevate col terzo e quarto mezzo. Poichè il Comune non chiese la risoluzione del contratto, nè di ciò fu discusso, ma oppose l'eccezione, *non adimplenti non adimpletur;* e la sentenza, ritenuto provato l'inadempimento, la accolse, respingendo la dimanda del parroco che, inadempiente, voleva costringere il Comune all'adempimento.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

18 ottobre 1898.

Pres. Ferro-Luzzi, ff. di P.

Est. Rocco Lauria.

Salvati c. Finanze.

Tassa di svincolo — *Solve et repete* — Qualità di contribuente — Impugnativa — Patrono.

Il privilegio del solve et repete *presuppone la possibilità dell'imposta e del relativo contribuente: epperciò non può spiccarsi ingiunzione per pagamento di tassa di svincolo, ed eccepirsi il privilegio del* solve et repete, *contro chi non ha la qualità di patrono della cappellania soppressa* (1).

Considerando che il Salvati nel giudizio di merito dedusse fra le altre cose non essere nè erede della fondatrice o chiamata Corradi, nè patrono della cappellania. Dedusse in altri termini non esistere nel suo rapporto ed in quello della Finanza dello Stato materia e quindi possibilità giuridica di contribuente della tassa chiestagli con l'ingiunzione dal Ricevitore.

Il privilegio del *solve et repete* presuppone la possibilità dell'imposta e del relativo contribuente. L'art. 6 della vigente legge sul contenzioso amministrativo vuole si esibisca dall'opponente il certificato del pagamento dell'imposta. Lo stesso si richiede con l'art. 135 della legge del registro. Ora sorge palese che nei casi menzionati in tali articoli si suppone che la tassa pretesa, quando fosse dovuta, non si dovesse che dal contribuente; dove si verificasse il contrario, non sarebbe giuridica un'esecuzione e molto meno un privilegio della portata del previo pagamento. I giudici di merito avrebbero in maniera pregiudiziale dovuto esaminare se nella specie

---

della chiesa sia in grado di rivolgersi ad altri per ottenere le riparazioni e le altre opere richieste dal bisogno?

Quanto ai parrocchiani, è evidente che non si può ad essi ricorrere se prima non sia definitivamente constatato il rifiuto totale o parziale del patrono per stabilire se, ed in quanto essi debbano concorrere nella spesa.

Riesce quindi evidente che non possa assolutamente pretendersi che il parroco abbia l'obbligo per legge di rivolgersi contro i patroni ed i parrocchiani prima di far capo al Comune per l'adempimento dell'obbligazione impostagli dalla legge.

(1) Veggasi a pag. 101 la sentenza della Corte di appello di Roma, 27 gennaio 1899, in sede di rinvio, nella stessa causa.

fosse giuridicamente possibile la figura di contribuente in Salvati; e così, nell'affermativa, dichiarare inammissibile l'opposizione in omaggio al privilegio del *solve et repete*, o assegnare, se e come di ragione, un termine per eseguire il previo pagamento; e nella negativa, annullare addirittura l'ingiunzione rispetto all'opponente Salvati.

Risultando dunque male applicati i surriferiti art. 6 e 135 delle rispettive leggi, occorre cassare senza ulteriori disamine la sentenza impugnata.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione Roma.

9 agosto 1898.

Pres. CASELLI, P. — *Est.* FERRO-LUZZI

Fondo pel culto c. Limmi ed altri.

Chiesa ex-ricettizia — Transazione conchiusa dal Fondo pel culto senza intervento dei partecipanti — Validità — Colpa o negligenza — Riduzione dell'assegno.

E' valida ed obbligatoria pei partecipanti di una ex-Chiesa ricettizia la transazione conchiusa senza il loro intervento dall'Amministrazione del Fondo pel culto colle debite formalità; salvo però il diritto di essi partecipanti di opporsi all'operato dell'Amministrazione, quando questa per colpa o negligenza abbia rinunciato a ciò che non aveva ragione di rinunciare.

Riconosciuta regolare e valida la transazione, i partecipanti non possono sottrarsi alla riduzione dell'assegno in proporzione di quello che, in virtù della transazione stessa, sia stato giustamente e legittimamente liquidato.

Sul ricorso dei partecipanti, che in ordine logico va in precedenza discusso, osserva che nel *primo* e nel *secondo mezzo* si deduce che la Corte di merito non dimostrò perchè il Demanio avea il diritto di conchiudere la transazione senza l'intervento nell'atto dei partecipanti; ed, ove pur si ritenesse ciò dimostrato, avrebbe la Corte sempre violato gli articoli 1765, 1771 del Cod. civile, avendo ritenuta valida una transazione fatta da chi non avea capacità di transigere.

Osserva che l'una doglianza e l'altra mancano assolutamente di giuridico fondamento. La Corte di merito disse al riguardo quanto basta, a chi sappia intendere, per dimostrare la ragione per la quale il Fondo per il culto avea pienissima capacità di transigere, adempiendo le formalità di legge, senza il beneplacito dei partecipanti. « Non è dubbio neppure (disse la Corte), per averlo più volte proclamato il Supremo Collegio, che tra il Fondo per il culto e gli enti soppressi non corre il rapporto che determina la successione propriamente detta, ma che per la missione speciale assegnata dalla legge a quella Amministrazione, *essa fa valere le ragioni di credito che spettavano agli enti soppressi* ».

Gli è chiaro che, soppresso l'ente e devoluti al Demanio i suoi beni per l'uso determinato dalla legge, i diritti dell'ente soppresso in faccia ai terzi non possono avere altra legittima rappresentanza, che nell'Amministrazione del Fondo pel culto, che personifica il Demanio nelle operazioni di liquidazione designate nella legge del 1867. Se l'ente è soppresso, non può più risorgere; se la di lui rappresentanza in faccia ai terzi per la gestione del patrimonio occorre che sia assunta, questa non può risiedere che nel gestore nominato dalla legge per la liquidazione del patrimonio. I partecipanti poi non hanno sotto veruno aspetto la rappresentanza dell'ente soppresso; essi non sono che dei creditori di assegni vitalizi, da percepirsi sul reddito netto che potrà percepire il rappresentante del patrimonio dell'ente soppresso.

Si è detto nel ricorso che essi sono usufruttuari, ma questo può dirsi per metafora non per definizione giuridica; basti solo rilevare che l'usufruttuario possiede i beni che appartengono al proprietario per farne suoi i frutti, ed i partecipanti nulla possiedono od hanno diritto a possedere dei beni degli enti soppressi; essi non percepiscono direttamente i frutti, ma solamente han diritto ad una pensione vitalizia in danaro, corrispondente ad una rata del

prodotto netto dei frutti di qualsiasi natura, che solo il Demanio ha diritto di percepire.

Nè con miglior fortuna si è detto che essi possono assumere la veste giuridica di mandanti in rapporto al Demanio, ossia al Fondo per il culto. Il mandato nella soggetta materia dovrebbe aver per base un diritto di proprietà o di usufrutto sui beni che furono devoluti a prò del pubblico Demanio pei determinati fini segnati nella legge; ma i partecipanti delle soppresse chiese ricettizie non rappresentano giuridicamente nè l'una cosa nè l'altra. Essi in rapporto al patrimonio dell'ente soppresso giuridicamente non sono che dei creditori per assegno vitalizio, e come tali interessati alla liquidazione dei frutti che fu commessa alla Direzione generale del Fondo per il culto.

Osserva che dall'anzidetto discendono due chiarissime conseguenze: 1° che il Demanio, come solo rappresentante il diritto di proprietà del patrimonio dell'ente soppresso, ha pienissima capacità, a norma del Codice civile, di transigere; solamente è vincolato dalle norme che nell'interesse pubblico moderano questo diritto civile del Demanio in fatto di alienazioni e transazioni; e nella specie, queste essendo state pienamente adempiute, l'atto di transazione fu giustamente ritenuto valido. Discende parimenti l'altra conseguenza, che, sebbene i partecipanti non avessero diritto d'intervenire nella transazione per completare la capacità del diritto del Fondo per il culto, e che perciò non possono dire invalido quell'atto, come interessati alla liquidazione dei frutti del patrimonio dell'ente soppresso, han diritto di opporsi al fatto del liquidatore, ove mai per colpa o negligenza nel transigere abbia rinunciato a ciò che non avea ragione di rinunciare per giungere alla riscossione del credito.

Osserva che questo esame specifico fu fatto e dalla Corte e dal Tribunale, i quali, attingendo alle larghe considerazioni scritte nei pareri che servirono di sostrato al regio decreto che approvò la transazione, trassero giusto e pieno convincimento che nella specie non la colpa o la negligenza era a ravvisarsi, ma la più scrupolosa diligenza del padre di famiglia; perchè, come la Corte di merito si espresse, l'azione in via giudiziaria per realizzare nella sua interezza il credito emergente dal Rescritto del 1844 contro centinaia di coloni, avrebbe condotto a risultamenti più scarsi di quelli ai quali la transazione conduceva.

Osserva che col terzo mezzo i partecipanti credono potere impugnare questo apprezzamento di fatto nella Corte di merito, deducendo che all'uopo non tenne essa presente che in fine il credito potevasi riscuotere facendo la devoluzione della quarta parte della quota di ciascuno dei coloni, e che non era a spaventarsi delle ingenti spese all'uopo occorrenti (come al ricorrente pare che abbia fatto la Corte parlando d'ingenti spese), poichè queste in ultimo avrebbero dovuto pagarle i coloni. Se l'argomento posto dal ricorso fosse vero, non varrebbe a distruggere l'apprezzamento nel suo complesso. Ma l'argomento manca di base; poichè la Corte di merito pose in rilievo come la chiesa ricettizia durante la sua gestione dal 1844 al 1867, benchè armata del medesimo diritto di devoluzione, altro non riuscì a riscuotere che lire 51,000, che incassò *per via di accordi coi coloni*, e non per via giudiziaria. Inoltre, dalle considerazioni fatte dal Consiglio di Stato, alle quali si rimise la Corte, havvi ancor questo, che il Tribunale riprodusse nelle sue considerazioni, cioè che, raccogliendo centinaia di spezzoni di terra quante erano le diverse quote, non si sarebbe ottenuto un valore commerciabile, perchè altri acquirenti non si sarebbero potuti offrire che gli stessi coloni espropriati.

Atteso che pertanto devono essere respinti i primi tre mezzi del ricorso dei pertecipanti.

Sul ricorso del Fondo per il culto, che la Corte di merito, pur riconoscendo che i partecipanti non avevano domandato in appello quel che loro ag-

giudicava, partendo da una verità astratta e generale, cioè che la parte è compresa nel tutto, volle provvedervi. A parte l'esaminare se fosse stato esatto il chiamar parte di un tutto quella parte che era stata abbandonata, e perciò tolta dal tutto, bastava solo esaminare il suo intimo nesso col tutto, per accorgersi che senza il tutto essa non poteva sussistere, e per questo era stata abbandonata in appello. Il Tribunale avea respinta la subordinata in base a questo ragionamento: i partecipanti non hanno diritto che a quel che viene giustamente liquidato: essi per dire ingiusta la liquidazione hanno impugnata la transazione, e come nulla e come lesiva dei loro interessi; ma la transazione è valida, giusta ed ostativa ai partecipanti, dunque la domanda subordinata cade in conseguenza delle ragioni che valgono a respingere la principale; perciocchè in virtù della transazione il Fondo per il culto ha percepito meno di quel che ha dato, per il cespite emergente dal Rescritto del 1844. Se ciò avesse la Corte osservato, come bene avealo osservato il Tribunale, si sarebbe accorta che l'assioma anzidetto rimaneva una verità fuor di luogo, e che invece il tutto stando nella ragione di chiedere, cioè la inefficacia della transazione in rapporto agli interessi dei partecipanti, respinta questa ragione, insieme al tutto cadeva la parte. E sotto questo aspetto bene a ragione la Corte imputò alla sentenza il vizio di contraddizione, non essendo logicamente e giuridicamente compossibile che, essendo ostativa ai partecipanti la transazione, costoro avessero diritto a pretendere più di quello che in virtù della transazione era stato giustamente e legittimamente liquidato: il che per avventura è anche di meno di quel che per il medesimo titolo ebbe ad attribuire ai partecipanti la definitiva liquidazione del 1883.

Ed è qui opportuno rilevare che sotto questo primo aspetto non era quistione di sapere se qualche cosa si fosse omesso di annotare nella definitiva liquidazione, e che perciò occorresse aggiungerla; il cespite nella liquidazione fu segnato per lire 135,000 circa, ed i partecipanti pretendevano che vi si aggiungesse il resto, malgrado che per la transazione il Fondo per il culto non avesse ottenuto che una promessa di pagamento per lire 100.000 solamente; onde avvenne che i partecipanti, per trasportare la questione in altro campo, fondavano ogni loro ragione nel dire che la transazione in riguardo ad essi dovea tenersi in conto di atto inesistente, e che il loro diritto bisognava fissarlo e liquidarlo a norma del Rescritto del 1841 e non altrimenti; sicchè, caduta questa base, tutto veniva meno.

Osserva in fine che il difetto di motivazione risulta evidente sotto altro aspetto. Il Fondo per il culto avea dinanzi la Corte proposto questo dilemma per conchiudere alla conferma dell'appellata sentenza: o la liquidazione del 1883 si ritiene, come è, definitiva, e allora, essendo stata accettata dai partecipanti in base alla valutazione di lire 135,000 per il credito nascente del Rescritto, come il Demanio non avrebbe diritto a chiedere una diminuzione per aver percepito di meno, a più forte ragione non possono i partecipanti pretendere dippiù in vista di una minore percezione. Se poi la liquidazione del 1883 si ritiene provvisoria, allora, essendo legittima la transazione, nel rifare i conti bisogna che i partecipanti qualche cosa restituissero Su questo argomento di decisiva importanza la Corte di Roma non disse parola alcuna, nè direttamente, nè per indiretto. Il difetto di motivazione è dunque evidentissimo.

Atteso che, respinti i primi tre mezzi del ricorso dei partecipanti, ed accolto il *primo motivo* di quello del Direttore del Fondo per il culto, rimangono assorbiti gli ultimi mezzi dei due ricorsi che vertono sulla data di decorrenza di un diritto, della cui esistenza nella cifra segnata dalla Corte di appello deve ancor giudicare il giudizio di rinvio.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso proposto dai canonici Leonardi, Lemmi e consorti, accoglie il primo

motivo del ricorso della Direzione del Fondo pel culto, cassa, ecc.

Cassazione di Roma.

26 luglio 1898.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Bandini.

Finanze c. *Porro.*

Cappellania ecclesiastica — Patronato laicale — Conversione — Svincolo.

I beni di patronato laicale, sebbene appartenenti ad una Cappella di natura ecclesiastica, non vanno soggetti a conversione, essendo per legge devoluti ai patroni, dai quali possono essere svincolati.

Considerato che la seconda questione esaminata e risoluta dai giudici del merito è stata quella, se i beni di patronato laicale, relativi ad una cappella di sua natura ecclesiastica, possano andare soggetti alla legge della conversione; e in relazione a questa seconda questione la denunziata sentenza ha in conclusione osservato, che tutte quante le leggi eversive, a cominciare da quella del 29 maggio 1855, fino all'ultima del 19 dicembre 1895, hanno sempre scrupolosamente rispettati i beni di patronato laicale, escludendoli anche dalla conversione onde non offendere il diritto di proprietà dei patroni, a favore dei quali li dichiaravano devoluti e svincolati. Nè al riconoscimento di tale verità può essere di ostacolo il disposto della legge 11 agosto 1870; imperocchè, se è vero che il principio fondamentale di tutte le leggi eversive dell'asse ecclesiastico è quello della soppressione della manomorta, è peraltro vero ancora che il patrimonio degli enti di patronato puramente laicale, una volta svincolato, non può altrimenti costituire manomorta, ritornando libero nel dominio dei patroni.

Considerato che in opposizione a questi concetti dei giudici del merito, la parte ricorrente rileva che le disposizioni delle leggi eversive invocate dai detti giudici, e più specialmente le disposizioni del decreto luogotenenziale del 1861 e della legge 3 luglio 1870, sono state falsamente applicate nel caso presente, perchè la cappella di S. Riccardo è un ente ecclesiastico conservato, mentre le disposizioni surricordate contemplano esclusivamente gli enti ecclesiastici colpiti da soppressione. Trattandosi di un ente ecclesiastico conservato, il suo patrimonio, sebbene di patronato laicale, deve essere convertito in rendita pubblica in ossequio alle disposizioni dell'altra legge 11 agosto 1870.

Considerato che, anche sotto questo secondo aspetto, il proposto ricorso non è fondato in ragione, e si basa tutto sulla poco esatta locuzione usata dai giudici del merito nel formulare la loro seconda questione, là dove hanno parlato di una cappella di sua natura ecclesiastica. Infatti dal complesso della denunziata sentenza chiaro risulta che i detti giudici con la frase sopraindicata intesero riferirsi unicamente al fabbricato della Cattedrale di Andria e a quell'edificio speciale, che porta anche oggi il nome di cappella di S. Riccardo, e non poterono contemplare l'ente ecclesiastico di egual nome, la cui *abitazione*, se non in tutto, almeno in parte era stata costituita dalla donazione del duca Ettore Carafa.

La cappella di S. Riccardo, quale ente ecclesiastico autonomo affatto distinto dagli enti ecclesiastici della Cattedrale di Andria, se potè avere vita fino alla emanazione del decreto luogotenenziale del febbraio 1861, rimase indubbiamente soppressa con la promulgazione del decreto antedetto, e quella parte della sua dotazione che era rappresentata dal Monte Cumulo, per effetto delle disposizioni del decreto medesimo fu devoluta a favore dei patroni eredi Carafa.

Riconosciuta pertanto la esistenza di questo diritto di patronato, riesce agevole lo intendere che non si versa punto nel tema di un ente, più o meno ecclesiastico, conservato e non colpito da soppressione, ma si versa invece nel ben diverso tema di un patrimonio, che ha servito di dotazione ad un ente che rimase soppresso fino dal 1861, e in grazia appunto della sua caratteristica di patrimonio di patronato laicale ha potuto sopravvivere all'ente suddetto ed

ha continuato ad essere amministrato nei modi e con le forme stabilite nell'atto di donazione.

Considerato che dalle suesposte osservazioni rimane a sufficienza dimostrato che il proposto ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezione penale).

15 luglio 1898.

Pres. Risi ff. di P. — *Est.* Gui.

Ric. *Sanvito* ed altri.

Processione — Promotore — Obbligo del preavviso — Denuncia dei partecipanti — Rifiuto di obbedienza.

Non cade in contravvenzione il parroco promotore di una processione che, nel darne l'avviso all'autorità di pubblica sicurezza, omette di denunciare chi vi parteciperà (1).

Il rifiuto del promotore della processione di comunicare al Sindaco quali associazioni civili e religiose vi prenderanno parte costituisce la contravvenzione prevista dall'articolo 434 del Cod. penale.

Sanvito sac. David, Mauri Ambrogio, e Riva Paolo ricorrono contro la sentenza del pretore di Corate Brianza del 27 maggio 1898, che condannò il primo alla pena complessiva da lire 130 di ammenda, siccome colpevole di contravvenzione agli art. 7 e 8 della legge di P. S., 5 e 6 del relativo regolamento e 434 del Cod. penale, e gli altri due all'ammenda ciascuno di lire 90 per le identiche contravvenzioni. Deduce il Sanvito: 1° l'erronea applicazione dei citati articoli della legge di P. S. e relativo regolamento, avendo errato il Pretore nel ritenere esistente la contravvenzione per non avere egli denunciato che alle processioni del 10 e 24 aprile 1898 avrebbe preso parte il Comitato parrocchiale del luogo, mentre egli per la legge e pel regolamento non aveva altro obbligo, oltre quello di notificare il giorno, l'ora e l'itinerario della processione, al che soddisfece. 2° Erronea applicazione dell'art. 434 Cod. penale, poichè per esservi contravvenzione a tale articolo, occorre siasi trasgredito ad un ordine legalmente dato, fondato cioè nella legge, il che non era nel caso.

Nell'interesse poi del Mauri e del Riva si sostiene: 1° La violazione dell'articolo 7 della legge di Pª. Sª., non essendo le disposizioni di tale articolo applicabili a chi non fu nè direttore nè promotore della processione, ma solo invitato a prendervi parte. 2° Violazione dell'articolo 323, n. 4, Cod. proc. penale, mancando nell'atto di citazione la esposizione succinta dal fatto imputato, e con un terzo motivo si riproduce il secondo del ricorso Sanvito.

A — Attesochè, per quanto riguarda il primo mezzo del Sanvito e il primo degli altri due ricorrenti, la Corte osservi che, pel disposto dell'articolo 7 della legge di pubblica sicurezza, l'obbligo di dare avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza di processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie incombe ai promotori o direttori di tali cerimonie; che a tale obbligo nel termine dalla legge stabilito, soddisfece il sacerdote Sanvito, denunciando al sindaco di Briosco i giorni, le ore e l'itinerario che le processioni, di cui egli era promotore, avrebbero avuto luogo, e che nessun obbligo aveva il presidente del Comitato parrocchiale e molto meno il vice-presidente di tale associazione, non promotori nè direttori della funzione, ma solo partecipanti alla medesima, di fare tale denuncia. L'operato pertanto tanto del Sanvito quanto del Mauri e del Riva non costituisce la contravvenzione loro ascritta, avendo il primo adempiuto alla prescrizione di legge, e non riguardando gli altri due la disposizione dell'art. 7 della legge di P. S.

B — Attesochè, per quanto concerne la violazione dell'art. 434 Cod. penale,

---

(1) Infatti il preavviso non deve contenere altro, giusta l'articolo 5 del regolamento 8 novembre 1889, che l'indicazione del giorno, dell'ora e dell'itinerario della processione. Confr. Cass. di Roma 12 agosto 1893, ric. Riviero (vol. IV, p. 94).

oggetto del secondo mezzo del Sanvito e del 3° dagli altri due ricorrenti, sia da distinguersi la posizione giuridica dei medesimi di fronte alle disposizioni di legge. Dall'art. 6 del regolamento per la esecuzione della legge di P. S. è data facoltà all'autorità locale di P. S. per riconosciute ragioni di ordine pubblico prescrivere alle processioni religiose o civili condizioni di tempo, di modo e di itinerario, notificandole ai promotori almeno 24 ore prima. Niun dubbio pertanto che il sindaco di Briosco avesse la facoltà, concorrendo ragioni di ordine pubblico, di poter prescrivere che alle processioni denunciate dal parroco locale non intervenisse una determinata associazione, o non fossero trasportati emblemi, simboli, bandiere, riferendosi ciò al modo con cui la funzione doveva esplicarsi; ma niun dubbio del pari che la notificazione di tali prescrizioni dovesse esser fatta ai promotori delle processioni. Donde ne consegue che legale era l'ordine dato dal sindaco al Sanvito parroco di Briosco di comunicare preventivamente all'autorità di P. S. locale quali associazioni civili o religiose dovessero prendere parte alle processioni, quali i simboli, gli emblemi, i vessilli che si intendeva di trasportare e che il rifiuto di obbedire a tale ordine e la trasgressione al medesimo, costituisce pel Sanvito la contravvenzione all'articolo 434 Cod. penale.

Che peraltro nei riguardi degli altri due ricorrenti Riva e Mauri, non promotori nè direttori (come si è già accennato) delle processioni in Briosco, le ricordate prescrizioni del sindaco non aveano quel carattere di legalità, che è il fondamento della contravvenzione prevista dall'articolo 434 Cod. penale, la quale pertanto non poteva loro addebitarsi.

Attesochè inutile si renda l'esame del 2° mezzo proposto dal Riva e Mauri.

Per questi motivi, la Corte accoglie il primo mezzo, ecc.

Cassazione di Napoli

7 maggio 1898.

Pres. Ciampa, P. P. — *Est.* Cerchi.

Seminario di Teramo c. Falagario.

Enfiteusi ecclesiastiche - Provincie napoletane — Reali Dispacci del 1769, 1771 e 1772 — Allodio — Caducità dell'enfiteusi — Alienazione senza il consenso del direttario — Prelazione — Devoluzione — Laudemio — Misura.

Per le antiche enfiteusi ecclesiastiche nel Napoletano non sono applicabili le leggi di diritto comune, ma quelle speciali racchiuse nei reali dispacci del 9 settembre 1769, 7 agosto 1771, 28 febbr. e 17 ottob. 1772 (1).

Secondo il Reale dispaccio del 7 agosto 1771, i beni conceduti in enfiteusi dei Luoghi pii ecclesiastici erano considerati come allodiali *del concessionario, sotto il solo peso dell'antico canone, e le enfiteusi non potevano caducarsi che per il mancato pagamento del canone per tre anni, e per abuso o deterioramento del fondo* (2).

L'enfiteuta poteva quindi liberamente alienare il fondo senza bisogno del consenso del domino diritto e senza diritto a prelazione da parte di costui, e tanto meno a devoluzione (3).

Nelle antiche enfiteusi ecclesiastiche è dovuto il laudemio nella misura non superiore alla cinquantesima parte del prezzo che vale il territorio al tempo che se ne fu l'alienazione (4).

Attesochè col primo dei detti motivi si dicono violati la legge 3, Cod., *de iure emphyt.*; i reali dispacci 9 settembre 1769 e 7 agosto 1771, non 18 agosto, come erroneamente è indicato nel ricorso, e l'art. 29 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Cod. ci-

---

(1-4) Confr. Scaduto, *Laudemio e prelazione nelle enfiteusi ecclesiastiche delle Due Sicilie* (vol. IV, p. 65); App. Catania, 23 giugno 1897, Eberle c. Fondo pel culto (vol. VII, p. 719; Appello Palermo, 6 settembre 1895, Capitolo di Caltanissetta Arcarisi (vol. IV, p. 314); Cass. Palermo, 13 novembre 1883, Caruso c. Costantino (*Legge*, 1884, I, 484). Cass. Roma, 5 novembre 1890, Annicchiarico c. Fondo pel culto (*Corte Sup.*, 1890, p. 773).

vile, in quanto che le leggi a doverd applicare in materia di antiche enfiteusi fossero quelle vigenti al tempo della loro costituzione, che nella fattispecie sarebbero state le tre del Codice Giustinianeo *de iure emphit.*, non già i reali dispacci venuti dappoi, i quali per altro non parlavano punto nè del diritto di prelazione, nè che nelle alienazioni del dominio utile non più occorresse il consenso del domino diretto, nè infine che un'alienazione fatta senza tale consenso non desse più luogo a devoluzione. Si soggiunge con lo stesso motivo che il Tribunale, senza alcun esame degli elementi costitutivi, aveva ritenuto trattarsi nella specie di enfiteusi ecclesiastica, donde la violazione pure degli articoli 360, 361, 517 del Codice di procedura civile.

Detto motivo però non ha verun fondamento giuridico e bene da parte del ricorrente si dichiara di non insistere su di esso. Definita la enfiteusi in natura ecclesiastica, definizione non impugnata davanti ai giudici di merito e quindi oggi a torto contraddetta, le leggi da dover applicare non erano quelle di diritto comune, ma talune speciali, che coerentemente alle leggi di ammortizzazione vennero a regolare la materia anche con effetto retroattivo, e precisamente i dispacci del settembre 1769, dell'agosto 1771 ed altri parecchi, di taluni dei quali si dovrà più innanzi tener pure parola. I quali dispacci, conchiuso il Concordato con la S. Sede nel 1818, conservarono eziandio, in virtù dell'art. 15 di esso, gli effetti già prodotti, ed oggi fanno parte dell'antica polizia ecclesiastica di queste provincie, richiamata in vigore col decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, che detto Concordato aboliva.

Ora se con gli accennati dispacci, e principalmente con quello del 7 agosto 1771, fu dichiarato anche per il passato che i beni conceduti in enfiteusi dai Luoghi pii ecclesiastici si dovessero considerare come allodiali del concessionario in ogni genere di commercio, sotto il solo peso dell'antico canone, e che le dette enfiteusi non dovessero caducarsi, se non per canone non pagato per tre anni, per abuso o deterioramento tale del fondo, che ne alterasse notabilmente la natura; egli è evidente che il Tribunale ben si oppose, quando per un immobile conceduto in enfiteusi da un Luogo pio ecclesiastico dichiarò in omaggio a detti dispacci, che l'enfiteuta oggi potesse senza bisogno del consenso del domino diretto, senza diritto a prelazione da parte di costui e tanto meno a devoluzione, alienare liberamente ciò che è proprietà sua, i suoi emponemi. Il ricorrente assume che di tutto ciò non sia espressa parola nei dispacci; ma che significa, se non appunto questo, quella locuzione che i beni si dovessero considerare come allodiali del concessionario per ogni genere di commercio e che la enfiteusi non potesse per altra causa caducarsi che solamente per le due contemplate: per canoni cioè non pagati per tre anni, e per abuso o deterioramento del fondo?

Attesochè col secondo motivo si dicono violati, oltre a tutte le disposizioni legislative di cui è menzione nel primo motivo, anche i dispacci 29 febbraio e 17 ottobre 1772, in quanto dal Tribunele siasi ritenuto che il laudemio da pagarsi in caso di alienazione fosse della cinquantesima parte del primitivo valore dell'immobile. E in verità un tale motivo si rivela fondato. Che nell'enfiteusi ecclesiastica il laudemio fosse dovuto il Tribunale non ne ha fatto dubbio, essendo il dubbio stato dileguato dallo stesso legislatore del tempo col ricordato dispaccio del febbraio 1772. Quanto alla misura solamente il Tribunale, fermandosi alle parole di detto dispaccio « Ben inteso però che siccome non può accrescersi l'antico canone così non può alterarsi l'antico laudemio su qualunque aumento del territorio o intrinseco o estrinseco », ha creduto che esso dovesse determinarsi nella 50ª parte del primitivo valore dell'immobile. Ma cotesta l'è stata una misura arbitraria, che non si ricava dalle parole del dispaccio, il quale senza accennare a cin-

quantesimo di sorta dopo avere stabilito che il pagamento del laudemio, ossia entratura, non fosse proibito, ma che potesse esigersi, quando o da principio fosse convenuto, o fosse solito pagarsi, aggiunse una sola avvertenza, quella che l'antico laudemio non potesse per alcuna ragione alterarsi. Fu dunque l'antico laudemio rispettato secondo la primitiva convenzione, o secondo il solito a pagarsi, si vollero impedire soltanto le maggiori pretensioni, per le quali la misura dell'antico e del solito si pensasse di aumentare. Come però la misura dell'antico e del solito poteva a sua volta essere maggiore di quella determinata dalla legge della cinquantesima parte del prezzo; così il posteriore dispaccio dell'ottobre dello stesso anno 1772, sul dubbio sollevato dalla Curia arcivescovile di Napoli, se dovesse continuare ad esigersi il laudemio solito a pagarsi della cinquantesima del prezzo che vale il territorio al tempo che se ne fa l'alienazione, fu sollecito a chiarire la cosa risolvendo — « dove è stato solito a pagarsi, si paghi, non più del 2 per cento o sia della quinquagesima, secondo la legge, vale a dire che dove, nei casi che sono occorsi, è stato solito pagarsi meno del 2 per cento, così si continui, dove più si riduca al 2 per cento, e questa riduzione s'intenda così nella enfiteusi ecclesiastica che laicale, poichè lo esigersi più della quinquagesima è un abuso direttamente contrario alla legge fatta appunto per frenare lo arbitrio dei patroni diretti ».

Ora, per le accennate disposizioni legislative, il Tribunale aveva il dovere d'investigare quale fosse il laudemio anticamente convenuto, quale quello solito a pagarsi; di investigare se il medesimo fosse maggiore o minore di quello dalla legge determinato; se maggiore ridurlo alla cinquantesima del prezzo, o sia al 2 per cento; se minore mantenerlo. Il Tribunale invece, allontanandosi dalle norme dettate dai mentovati dispacci, che viola ed erroneamente interpreta, si fa a dettare un criterio arbitrario ed in moltissimi casi impossibile a seguirsi, potendo spesso avvenire che per nessuna guisa si possa determinare il valore primitivo di un immobile conceduto in enfiteusi più secoli dietro.

Per questi motivi, la Corte rigetta il primo mezzo del ricorso, accoglie il secondo, ecc.

Appello di Roma.

(Sede di rinvio).

27 gennaio 1899.

Pres. Niutta, ff. di P. — *Est.* Andreucci.

Finanze c. Salvati.

Cappellania laicale — Estremi — Tassa di svincolo — Privilegio del *solve et repete* — Qualità di contribuente — Impugnativa — Patronato attivo a favore degli eredi e successori del fondatore — Donazione ad estraneo.

Il privilegio del solve et repete *presuppone la possibilità dell'imposta e del relativo contribuente: epperciò non può spiccarsi ingiunzione per pagamento di tassa di svincolo, ed eccepirsi il privilegio del* solve et repete, *contro chi non ha la qualità di patrono della cappellania soppressa* (1).

Si hanno tutti gli essenziali requisiti della cappellania laicale nella fondazione in cui concorrono lo scopo di culto, ossia la celebrazione di messe in una determinata chiesa, la perpetuità, una sufficiente dotazione perpetua garantita da ipoteca, l'autonomia, il patronato attivo in favore di designate persone laiche, la diretta percezione della rendita nel cappellano.

Conferito dal fondatore il diritto di patronato attivo al proprio erede ed ai posteri, eredi e successori di lui, non può ritenersi che abbia acquistato tale diritto colui che ebbe in donazione dal detto erede i beni costituenti la dotazione della cappellania, coll'onere di soddisfarne i pesi, e col diritto di nominare il cappellano.

Ritenuto che la signora Mariangela Colangelo Corradi, con testamento pubblico del 29 giugno 1854 in atti del

---

(1) Confor. Cass. di Roma 18 ottobre 1898, nella stessa causa (questa dispensa, p. 93).

notaro Longobardo di Castellammare di Stabia, nominava erede universale la sorella Serafina gravandola di vari legati, e provvedeva alla istituzione di una cappellania laicale nei seguenti termini: « Intendo istituire, come in effetti col presente mio testamento istituisco e fo una cappellania laicale, sotto il titolo di Santa Caterina Vergine e Martire, di diritto patronato di mia famiglia, nella chiesa sita in questo Comune in strada S. Caterina, di proprietà dell'Arciconfraternita sotto il titolo di Santa Maria della Pietà e Santa Caterina, ed in uno dei tre altari della chiesa istessa, inamovibile e perpetua; ed assegno per fondo della istituita laicale cappellania l'annua rendita di ducati novanta (pari a lire 382. 50), netta di pesi e spese; della quale annua rendita netta se ne debbono celebrare, in uno di essi tre altari, messe piane, ed una sola messa in ciascun giorno tanto feriale, che domenicale e festivo di doppio precetto ». La testatrice assicurava ed ipotecava i suddetti ducati 90 annui (da corrispondersi terzialmente al cappellano), e per essi, il corrispondente capitale al sei per cento in ducati 1500, pari a lire 6375, sulla metà di alcuni suoi fabbricati siti in Castellammare; ed aggiungeva: « liberi ed esenti rimangono tutti gli altri miei beni dal capitale predetto, e sua annua rendita, fondo assegnato alla istituita cappellania istessa, da soddisfarlo a tempo indefinito, o con assegno di rendita equivalente a piacimento di essa mia erede, posteri successori, ed aventi causa dalla stessa ». Disponeva che la celebrazione delle messe dovesse cominciare nell'anno successivo alla morte della erede Serafina; ma se costei volesse attivare anche prima la cappellania e nominare essa stessa il primo cappellano, ne aveva piena facoltà. Abilitava il cappellano a servirsi della cappellania per la costituzione del suo sacro patrimonio. Disponeva nell'articolo sesto: « Il diritto attivo di nominare ed eligere il cappellano alla suddetta istituita cappellania, spetta e si appartiene alla cennata mia istituita erede D. Serafina Colangelo Corradi mia sorella, posteri, eredi e successori della stessa, ed a niun altro ». Fra gli altri obblighi del cappellano, gl'imponeva di annotare nel libro di sagristia giorno per giorno la celebrazione delle messe, e di presentare ogni quadrimestre alla erede, posteri e successori la fede della eseguita celebrazione per esigere i ducati trenta, terza parte del reddito. E nominava esecutore testamentario il sacerdote don Vincenzo Salvati di Castellammare.

Giova notare che costui era già provvisto di altra diversa cappellania laicale, fondata sotto il titolo della Addolorata nella medesima suddetta chiesa, dalla Mariangela e dalle sorelle Francesca e Serafina Colangelo Corradi, e la cui dotazione gli era servita pel suo sacro patrimonio; siccome risulta da istrumento pel notaro Longobardi di Castellammare del 13 dicembre 1848, registrato ivi al n. 2335.

Ritenuto che con istrumento del notaro De Biase di Napoli, del 25 agosto 1855 (registrato a Napoli lo stesso giorno, n. 10922), la suddetta erede Serafina Colangelo Corradi donò al sacerdote don Vincenzo Salvati i fabbricati propri e quelli pervenutili dalla sorella, siti in Castellammare, strada Santa Caterina, i diritti sopra un altro fabbricato sito in Torre dei Passeri, e tutti gli oggetti mobili descritti in apposito notamento; gravando esso donatario della soddisfazione del legato relativo alla nuova cappellania istituita da D. Mariangela Colangelo Corradi, con obbligo allo stesso Salvati di adempiere a tutti i patti e condizioni annessi a tale legato, risultanti dall'anzidetto testamento. « E poichè all'anzidetto legato in virtù del prenunciato testamento sta annesso il diritto della nomina del cappellano a favore degli eredi di essa D. Mariangela, così essa donante D. Serafina, quale unica e sola erede di D. Mariangela, concede al detto don Vincenzo Salvati il diritto in parola, di nominare cioè il cappellano alla cappellania anzidetta di annui ducati 90, eretta dalla fu D. Mariangela Colangelo Corradi col su citato te-

stamento, nella chiesa di S. Caterina di Castellammare; diritto che il signor Salvati eserciterà in tutta la sua pienezza, e senza alcuna restrizione o limitazione ». Infine la donante invocava interamente il testamento da lei fatto presso il notaro Scarpa di Castellammare.

Afferma ora il Salvati di avere investito sè stesso anche della nuova cappellania; e dimostra di aver celebrato le relative messe dal 1851 in poi, con certificato del Governo dell'Arciconfraternita in data 15 luglio 1896 (registrato a Castellammare il 17 stesso mese, n. 76).

Ritenuto che il Ricevitore del registro di Castellammare di Stabia, stimando avvenuto lo svincolo dei beni della cappellania del 1854 a favore del sacerdote Salvati in virtù della legge 3 luglio 1870, n. 5723, liquidò a carico di costui la tassa di svincolo in lire 1836 sopra un capitale di lire 7650; e per la detta tassa, e per gli interessi decorsi dal 3 luglio 1871 in lire 2245. 78, gl'intimò l'ingiunzione di pagare la complessiva somma di lire 4081. 78, oltre le spese, con atto dell'usciere della Pretura di Castellammare del 26 febbraio 1896. Il Salvati produsse opposizione innanti al Tribunale civile di Napoli, con citazione del 18 maggio 1896, in confronto di quella Intendenza di finanza, chiedendo annullarsi la impugnata ingiunzione e e tutti gli atti di esecuzione che per avventura potessero seguirlo, con la condanna della Intendenza ai danni, da liquidarsi, ed alle spese giudiziali. Motivi della opposizione furono: 1° che erroneamente il Ricevitore parlava di cappellania, mentre trattavasi di un puro e semplice legato pio di messe; 2° che quando anche si trattasse di cappellania, erroneamente il Ricevitore erasi rivolto contro Salvati, il quale non era nè erede della fondatrice, nè tanto meno patrono della cappellania; 3° che ad ogni modo, qualunque azione sarebbe prematura, essendo tuttavia vivente il Salvati, il quale fino dal 1857 trovavasi incaricato della celebrazione delle messe disposte dalla signora Colangelo Corradi; 4° che se così non fosse, il diritto dell'Erario a percepire la tassa di svincolo sarebbe colpito dalla prescrizione quinquennale, o trentennale; 5° che subordinatamente, la tassa sarebbe erroneamente liquidata, perchè il capitale della cappellania era di sole lire 6378, e perchè gl'interessi non erano dovuti, o almeno doveano limitarsi alle ultime cinque annate non prescritte. Ma lo adito Tribunale, accogliendo la pregiudiziale eccezione della Finanza, applicò alla specie il privilegio del *solve et repete*, e dichiarò quindi inammissibile l'opposizione perchè il Salvati non avea previamente pagata la tassa, e lo condannò nelle spese, con sentenza del 29 luglio 1896. E la Corte d'appello di Napoli, per il medesimo principio, respinse lo appello del Salvati con decisione del 17 dicembre 1897. Ma cotesta decisione, sopra ricorso del Salvati, fu annullata dalla Corte di cassazione di Roma con sentenza del 4 ottobre 1898, la quale dichiarò che il privilegio del *solve et repete* presuppone la possibilità dell'imposta e del relativo contribuente, e che avendo il Salvati dedotto di non essere nè erede della fondatrice o della chiamata Corradi, nè patrono della cappellania, avrebbero dovuto i giudici di merito in maniera pregiudiziale esaminare se nella specie fosse giuridicamente possibile la figura di contribuente in Salvati; e quindi rinviò la causa per nuovo esame a questa Corte d'appello di Roma, riservando le spese.

Ritenuto che in tale stato la causa fu riassunta ad istanza del Salvati con atto del 3 novembre 1898, e spedita all'udienza del 14 corrente gennaio in contradittorio delle parti e colle surriferite conclusioni.

Considerato che pel principio posto dalla Corte di Cassazione colla sentenza di annullamento del 4 ottobre 1898, ed a cui le parti contendenti si uniformano nelle loro difese, il privilegio del *solve et repete*, a norma degli art. 6, legge sul contenzioso e 135, legge sul registro, presuppone la possibilità dell'imposta e del relativo contribuente; laonde,

per potersi dire inammissibile la opposizione che Salvati (come lo disse il Tribunale di Napoli colla impugnata sentenza del 29 luglio 1896), occorre pregiudizialmente accertare se sia possibile in esso Salvati la figura di contribuente della imposta.

Considerato che la fondazione ordinata col testamento di Mariangela Colangelo-Corradi del 29 giugno 1854, è una vera e propria cappellania laicale, quale la definì la stessa istitutrice, concorrendovi tutti gli essenziali requisiti: lo scopo di culto, ossia celebrazione di messe in una determinata chiesa, la perpetuità, una sufficiente dotazione perpetua garantita con ipoteca, l'autonomia, il patronato attivo in favore di designate persone laiche, la diretta percezione della rendita nel cappellano. Anche il Salvati in questa sede aderisce a tale definizione, che del resto sorge evidente dal titolo costitutivo. Trattasi dunque di un ente soppresso i cui beni, per la legge 3 luglio 1870, n. 5723, rimasero pienamente svincolati a favore dei patroni laici, coll'obbligo di pagare al Demanio dello Stato una somma eguale alla doppia tassa di successione fra estranei. Ma poichè cotesta tassa è dovuta dai patroni che svincolano i beni, ed il Salvati nè è patrono della cappellania, (e giustamente rifiutò e sempre questa qualità, d'onde pure sarebbegli potuto venire un utile sulla dotazione), nè domandò mai lo svincolo, non è possibile ravvisare in lui la figura del contribuente.

E di vero, il giuspatronato della cappellania di S. Caterina Vergine e Martire, riservata dalla testatrice Mariangelo Colangelo alla sua famiglia, fu da lei conferito alla sorella erede, ed ai posteri eredi e successori della stessa, con esclusione di ogni altro. Per acquistare dunque cotesto patronato, tutto ereditario e personale della famiglia, occorre la qualità di postero, erede e successore della prima chiamata donna Serafina Colangelo-Corradi. Nè colla cennata disposizione si può confondere l'altra clausola del testamento, ove si parla anche di *aventi causa* dalla erede Serafina, imperocchè costoro vengono contemplati unicamente fra i debitori dell'annua rendita della cappellania come possibili possessori dei beni all'uopo ipotecati, e pel modo di corrispondere tale rendita; ma non fra i chiamati al patronato. Ora il Salvati, per quanto acquistasse i beni dalla Serafina Colangelo, e forse tutti, colla donazione del 5 aprile 1855 (nella quale rivocavasi anche il di lei testamento), è bensì avente causa, ma non è postero erede e successore della medesima, essendo egli affatto estraneo alla famiglia Colangelo-Corradi, e mancandogli anche la istituzione di erede. Colla detta donazione, gli fu imposto l'obbligo di soddisfare il legato relativo alla cappellania, ed il diritto di nominarvi il cappellano; ma ciò non significa che siagli stato trasferito il patronato attivo, di cui la donante non disponeva (e non poteva disporne) contrariamente al titolo di fondazione; gli venne conferita soltanto quella facoltà che la donante avea riunita, di nominare il cappellano, la quale facoltà ebbe poi termine colla morte della donante istessa, avvenuta in Castellammare il 26 gennaio 1857, trasferendosi l'esercizio del patronato ai posteri eredi e successori della Serafina, morta nubile, ed i quali potranno forse dal Ricevitore rinvenirsi, qualora giovi, fra gli altri parenti nominati nel testamento di Mariangela Colangelo-Corradi.

Ciò posto, viene a mancare la supposizione che lo svincolo dei beni della cappellania siasi *ope legis* attuato a beneficio del Salvati per essersi trovate riunite in lui la qualità di patrono a quella di investito della cappellania. Nè egli dimandò lo svincolo; pel quale, mancando un termine preciso nella legge del 1870, la nuova legge del 19 dicembre 1895, n. 695, prefisse ai patroni laici, e sotto pena di decadenza, il termine di tre anni decorrenti dalla pubblicazione di essa legge pei benefici e le cappellanie vacanti, e per gli altri dal giorno in cui cesserà l'usufrutto degli investiti. Il Demanio pertanto o percipirà la tassa dai patroni, attuandosi lo svincolo, o si avvarrà della decadenza; e solo in questo

secondo caso potrà agire contro il Salvati, non come contribuente della tassa, ma come obbligato per la dotazione della cappellania.

Considerato che le suindicate ragioni non soltanto escludono l'applicabilità del *solve et repete* in confronto del Salvati, ma giustificano pienamente la sua opposizione contro la ingiunzione di pagamento del 26 febbraio 1896, la quale richiedeva a chi non è debitore una tassa non legalmente liquidata. Cotesta ingiunzione quindi devesi annullare, riformando la contraria sentenza del Tribunale di Napoli, appellata dal Salvati. E per tal modo, non è luogo ad esaminare le altre eccezioni di merito proposte dal Salvati (cui ne manca il legittimo interesse) sulla pretesa prescrizione quinquennale della tassa di svincolo, e sulla erronea liquidazione della medesima e sulla eccessività degl'interessi. Tali eccezioni competeranno eventualmente ai patroni, se costoro potranno o vorranno esercitare lo svincolo. Al quale effetto, dovrà prima accertarsi se davvero la cappellania di S. Caterina sia attualmente provvista di cappellano, imperocchè il Salvati afferma ma non prova di avere canonicamente nominato sè stesso (quando egli era già investito dell'altra cappellania dell'Addolorata nella medesima Chiesa); ed il prodotto certificato del Governo di quella Chiesa non è punto preciso, perchè non qualifica il Salvati come cappellano, e se dice che costui ha sempre celebrata la messa quotidiana in conformità del testamento di Mariangela Colangelo-Corradi del 27 giugno 1854 fa poi rimontare l'adempimento di questo obbligo all'anno 1851, con che par voglia riferirsi alla prima cappellania fondata dalle tre germane Colangelo-Corradi coll'istrumento del 13 dicembre 1848, e di cui il Salvati, allora chierico, fu nominato cappellano.

Considerato che la domanda dei danni, proposta dal Salvati coll'atto di opposizione, viene da lui previamente abbandonata nelle conclusioni. E le spese giudiziali dovendo seguire le proporzioni della soccombenza, ricadono per la massima parte a carico della Finanza, essendo equo compensarne soltanto una quarta parte per la parziale soccombenza del Salvati intorno alla definizione dell'ente soppresso, e sulla domanda dei danni.

Per tali motivi, la Corte, pronunziando in grado di rinvio, accoglie per quanto di ragione l'appello, ecc.

Appello di Palermo.

4 febbraio 1898.

Pres. MAJELLI, P. P. — *Est.* BAVIERA.

Rizzo c. Chiesa di S. Elia.

Parrocchia — Chiese succursali — Ente giuridico riconosciuto — Rappresentanza — Parroco — Comune — Art. 106 della legge comunale e provinciale.

Chiese — Comunione di muro — Prescrizione — R. Decreto 21 agosto 1851 — Art. 556 del Codice civile italiano — Divieto dell'acquisto.

La parrocchia e le chiese succursali che ne dipendono, formano un istituto di natura ecclesiastica, avente per obbietto il servizio religioso e l'amministrazione dei sacramenti ai cittadini.

La parrocchia è ente giuridico con personalità propria, riconosciuta dalla legge civile; la rappresentanza di essa risiede nel parroco, e non già nel Municipio del luogo (1).

L'art. 106 della legge comunale e provinciale non può costituire rappresentante legale della parrocchia nè il sindaco, nè il Municipio; esso ha soltanto per obbietto di tutelare gli interessi dei comunisti e dei parrocchiani per le istituzioni fatte in favore della generalità di essi.

Non può acquistarsi per prescrizione il diritto alla comunione del muro di una chiesa, perchè questa, come cosa fuori di commercio, è imprescrittibile e non suscettiva di proprietà privata.

Il Decreto reale del 21 agosto 1851 e l'art. 556 del Cod. civile italiano interdicono l'acquisto della comunione dei muri di

(1) Confr. App. di Genova 4 aprile 1898 (vol. VIII, pag. 360) e nota ivi; Cass. Firenze 21 novembre 1898 (riferita oltre, pag. 118).

una chiesa, specialmente parrocchiale, destinata all'uso pubblico del culto religioso (2).

Ammesso in fatto la prova, che la chiesa di S. Elia è succursale della chiesa parrocchiale di S. Flavia, ed escluso, perciò, il contrario assunto, che era una cappella privata, ne viene di conseguenza che fa parte integrante della parrocchia, e con essa si confonde per tutti i diritti che le spettano, perciocchè, solo pel migliore servizio spirituale e religioso del pubblico sono istituite le suddette chiese succursali in luoghi troppo distanti dalla chiesa parrocchiale.

Premesso ciò, la parrocchia e le chiese succursali, che ne dipendono, formano un istituto di natura ecclesiastica, avente per obbietto il servizio religioso e l'amministrazione dei sacramenti ai cittadini, la cui religione, cattolica, apostolica romana, essendo riconosciuta come dominante dallo Statuto fondamentale del Regno, aveva mestieri delle chiese parrocchiali, che sono indispensabili per l'esercizio del culto medesimo.

Non occorre una lunga dimostrazione per provare che gl'istituti ecclesiastici, fra cui le parrocchie, sono enti giuridici riconosciuti dal Codice civile con personalità propria, godenti i diritti civili, poichè ciò risulta dall'art. 2 del Codice civ., posto sotto il libro primo che tratta delle persone.

E, in conferma, si possono invocare le leggi di soppressione del 7 luglio 1866, e 15 agosto 1867, dalle quali furono conservati i vescovadi, le parrocchie e le coadiutorie, come istituti pubblici ecclesiastici, di cui è parola in detto articolo secondo, che li mette al paro dei Comuni, delle Provincie e degli altri istituti civili riconosciuti.

Riconosciuta dalla legge civile la parrocchia, come ente giuridico con personalità propria, avente diritti da esercitare, beni d'acquistare ed amministrare, la rappresentanza di essa non poteva risiedere che nel parroco, che è il capo dell'istituto ecclesiastico, investito del beneficio parrocchiale a cui va annessa la chiesa, che è condizione alla esistenza della parrocchia pei fini del culto, non potendosi comprendere questa senza quella, nè la rappresentazione dell'una senza dell'altra.

Il disconoscere che la parrocchia abbia esistenza come ente giuridico, e che essa non può essere rappresentata dal parroco, ma dal Municipio del luogo, importa negare i primi elementi del diritto ecclesiastico in armonia del Codice civile, che riconosce la personalità giuridica degli istituti ecclesiastici, onde è superfluo invocare giurisprudenza e dottrina in materia di tanta evidenza.

L'articolo 106 della legge comunale e provinciale, che sottopone al Consiglio comunale e mette sotto la sua sorveglianza tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, come pure gl'interessi dei parrocchiani, quando questi sostengono spesa ai termini di legge, detto articolo, non fa, certamente, rappresentante legale della parrocchia nè il Sindaco, nè il Municipio; ma ha per obbietto salvaguardare gl'interessi dei comunisti e dei parrocchiani per le istituzioni fatte in favore della generalità di essi. Onde è che, essendovi conflitto d'interesse tra le frazioni di un Comune, e gl'interessi dei parrocchiani essendo in opposizione a quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo, in questi casi, l'autorità amministrativa convoca gli elettori delle frazioni o i parrocchiani, per la nomina di tre commissari, i quali provvedono all'amministrazione dell'oggetto in controversia, con le facoltà spettanti al Consiglio comunale. Tutto questo procedimento non ha nulla a che vedere sulla questione in esame, che va regolata dai principii sopra esposti.

(2) Confor. App. di Genova 17 dicembre 1895, Ardito c. Capitolo della Metropolitana di Genova (vol. VI, p. 710). — Sulla applicabilità dell'art. 556 (capov.) del Codice civile alle chiese, si confronti pure stessa Corte d'appello di Genova 1° aprile 1894 (vol. IV, p. 273) e le altre sentenze richiamate in nota.

L'appellante sostiene in merito due assunti contro ciò che ritenne la sentenza del Tribunale, cioè, che Rizzo acquistò con la prescrizione più lunga il diritto di conservare la sua casetta, che acquistò da molti anni addietro, nello stato in cui si trova, e che, tutt'al più, egli potrebbe essere obbligato a pagare alla chiesa la metà del valore del muro che rese comune, appoggiandovi, poiché sotto l'impero delle leggi civili del 1819 l'art. 582 era generale e non conteneva la limitazione appostavi dal capoverso dell'art. 556 del Cod. civ.

Ma di prescrizione acquisitiva non si può parlare, perchè la chiesa di S. Elia, contro cui si vorrebbe acquistata non è in commercio, appunto perché chiesa, e le cose fuori commercio, non essendo suscettibili di proprietà privata, sono imprescrittibili, per testo delle leggi del 1819, all'art. 2132 e 2113 del Cod. civ., senza bisogno d'invocare autorità di dottori, come fanno gli appellati.

Ed in quanto alle facoltà che l'articolo 582 delle leggi del 1819 accordano al proprietario in contiguità di un muro, di renderlo comune in tutto, o in parte, rimborsando al padrone la metà del suo valore della parte che voleva rendere comune, oltre della metà del valore del suolo sopra cui era costruito, esso avrebbe potuto applicarsi specialmente per la stanzetta terrena poggiata al muro della detta chiesa, e acquistata nel 17 settembre 1861, se non fosse venuto a modificarlo il decreto reale dal 21 agosto 1851, di cui è bene riportare il testo del seguente tenore: « Veduto l'art. 582 delle leggi civili; Considerando che le chiese, i monasteri, i conventi e i ritiri religiosi, poichè addetti al culto religioso, sono fuori commercio, e quindi niun privato può avere diritto alla comunione dei muri di tali edifici ».

Sulla proposta, ecc. Decretiamo quanto segue:

Art. 1. La disposizione del soprascritto art. 582 delle leggi civili non è applicabile ai muri delle chiese, dei monasteri, dei conventi e dei ritiri religiosi. Per cotesti edifici i proprietari contigui non potranno pretendere alla comunione dei muri divisorii.

Pel novello Codice, l'art. 556 nel suo capoverso, in forma più larga dell'accennato decreto, interdice l'acquisto della comunione del muro di edificii destinati ad uso pubblico; e certamente una chiesa, specialmente parrocchiale, è destinata all'uso pubblico del culto religioso. In base all'accennato decreto è inutile far la quistione sollevata dall'appellante, se, cioè, l'art. 556 del Codice civ. abbia forza retroattiva.

Per questi motivi, la Corte conferma ecc.

Tribunale di Parma.

6 giugno 1898.

Alpi, *Pres. ed Est.*

Dame di S. Orsola in Parma c. *Ministero della pubblica istruzione ed altri.*

Enti morali — Fondazione di ragione privata — Potere esecutivo — Trasformazione dell'ente — Lesione del diritto alla propria esistenza — Competenza dell'autorità giudiziaria.

Sono enti di ragione privata *quelli che sorti per iniziativa privata e dotati dai privati con mezzi loro propri, acquistano, per virtù della ricognizione dello Stato, qualità di persone giuridiche* et iure privatorum utuntur, *con esplicazione della propria attività in modo conforme alle loro costituzioni* (1).

Il Governo non ha il potere di trasformare e sopprimere tali enti; e quando i suoi provvedimenti consistono nella trasformazione o soppressione, l'autorità giudiziaria, cui si reclama per la lesione del diritto degli enti stessi alla propria esistenza, deve giudicare sul reclamo, rientrando ciò nei limiti della sua competenza, giusta l'articolo 2 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo (2).

Il Collegio delle Dame Orsoline in Parma

(1-2) E' massima ripetutamente sancita dalla Corte suprema di Roma che il potere esecutivo non ha potestà per sopprimere o riformare enti morali di origine privata, spettando

è istituto di fondazione e ragione privata; *e il potere esecutivo col decreto 26 agosto 1873, nel riformarne l'amministrazione, e nel sottoporlo alla piena dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, oltrepassò i limiti del proprio diritto di tutela e vigilanza; il detto Collegio deve perciò essere ristabilito nello stato di autonomia, di proprietà e di godimento in cui prima si trovava.*

La nobil donna contessa Drusilla Zileri Dal Verme, nella sua qualità di superiora del Collegio della Dame di S. Orsola, in Parma, e anche in proprio e quale mandataria di tutte le Dame componenti il Collegio medesimo, con atti 4 e 5 novembre 1895, a ministero degli uscieri Storoni e Guidi, premesso:

che il sodalizio delle Dame Orsoline, avente per iscopo il ricetto e l'educazione delle fanciulle, sorse fino dalla seconda metà del secolo XVI per iniziativa del pio sacerdote Giovanni Vaira come istituto laicale di *fondazione privata,* ed ebbe ben presto solide basi e incremento per opera delle sue prime superiore Anna Rossi, che lo governò fino al 1591, e Maddalena Molinari, che lo resse fino al 1692;

che il Collegio esisteva e prosperava da oltre quarant'anni, allorchè si accinse a compilare costituzioni sue proprie e ben differenti da quelle dell'Ordine delle religiose Orsoline, appartenente alla regola di Sant'Agostino e approvate da Bolle apostoliche di Paolo III e di Paolo V - costituzioni che proclamano la pertinenza alla superiora o priora del diritto di governare e rappresentare il Collegio, regolano la distribuzione degli uffici della sotto-priora, delle consultrici, della procuratrice e delle altre ingerenze, stabiliscono le condizioni e il modo dell'ammissione delle Dame a formar parte del sodalizio - e che, per ottenerne maggior lustro e guarentigia, presentò poi all'approvazione del Duca Ranuzio I Farnese;

che, morto questi nel frattempo (nel 5 marzo 1622), le costituzioni vennero approvate e pubblicate dalla vedova duchessa Margherita Aldobrandini Farnese nel 1623, e dalla medesima confermate nel 1624;

che il Collegio fin dal suo nascere cominciò a fornirsi di congruo patrimonio, il quale mano a mano si accrebbe col volger del tempo pel contributo delle cospicue doti e delle volontarie oblazioni delle Dame che entravano a far parte del sodalizio, e per donazioni e lasciti di pii disponenti; e lo stesso amplissimo locale in cui risiede il Collegio fu edificato a spese di una delle Dame Orsoline, della signora Elena Mamiani, rimasta unica erede del ricco patrimonio paterno;

che, sebbene il Collegio sia rimasto esente delle sanzioni del Decreto imperiale del 13 settembre 1810 e della legge italiana del 7 luglio 1866, che soppressero le corporazioni religiose, ciò non ostante il Ministero della pubblica istruzione provocò un Decreto reale in data 26 agosto 1873, n. DCCXXXIX, col quale si dichiarava essere il Collegio stesso un pubblico istituto educativo, e se ne affidava il governo e l'amministrazione ad una Commissione speciale - e approvò il successivo regolamento del 25 marzo 1874, con cui non solo si disconosce la pertinenza al sodalizio delle Dame Orsoline della proprietà del patrimonio e si conculcano i diritti del sodalizio medesimo a possederlo, ad amministrarlo, e a goderne ed erogarne le rendite in conformità delle sue costituzioni, ma si dissimulano persino la esistenza della personalità giuridica del so-

---

ciò esclusivamente al legislatore. Vegansi le decisioni 14 maggio 1887, Ministero della pubblica istruzione c. Collegio di Maria di Favara (*Legge*, 1887, II, 470): 9 agosto 1887, Collegio dei Cinesi di Napoli c. Ministero della pubblica istruzione (*Id.*, 1887, II, 361; questa RIVISTA, vol. VII, p. 389); 26 marzo 1895, Capitolo cattedrale di Biella c. Comune di Biella (questa RIVISTA, vol. V, p. 275) e nota ivi. Nello stesso senso: GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche*, I, n. 206; e lo studio *Gli amministratori di un istituto per studi ecclesiastici e il rispetto delle tavole di fondazione* (questa RIVISTA, vol. VII, p. 385 e seg.), num. 3.

dalizio, la legittima rappresentanza che spetta alla Superiora e il diritto che ha il sodalizio di provvedere alla continuazione della sua vita indefettibile;

che, quantunque contro tali atti del potere esecutivo avesse reclamato la Superiora del Collegio delle Orsoline, fu poi in essa ingenerata e nutrita per lungo tempo la fiducia che, tranne parvenza e accidentalità di forma, le condizioni del Collegio sarebbero rimaste sostanzialmente le stesse; ma una tale fiducia rimase delusa dalle ulteriori deliberazioni e ordini del Ministro della pubblica istruzione, per cui fu dichiarato che il sodalizio delle Dame Orsoline debba ritenersi disciolto, che sia assolutamente vietato alla Superiora di ammettere e accogliere altre consorelle per la continuazione e conservazione del sodalizio medesimo, e che questo è destinato a scomparire tosto che le Dame Orsoline attualmente esistenti, non più padrone in casa loro ma appena sopportate nell'Istituto, non siano per liberarlo dalla loro presenza;

citava il comm. Gaetano Pacces, allora prefetto di Parma, come rappresentante in questa provincia del Ministero della P. I., S. E. il comm. G. Baccelli, allora ministro della pubblica istruzione, e il prof. Alessandro Cugini, quale presidente della Commissione istituita col decreto del 26 agosto 1873, a comparire davanti questo tribunale, per fare le loro deduzioni e sentire accogliere le loro domande che sono identiche a quelle portate nelle conclusioni che stanno in fronte alla presente sentenza.

I convenuti Ministro della pubblica istruzione e Presidente della Commissione istituita col R. D. del 26 agosto 1873 costituivano rispettivamente con comparsa del 27 novembre 1895 e del 9 febbraio 1896 i loro procuratori, il primo nella persona dell'avv. Camillo Aguzzoli, e il secondo nella persona dell'avv. Lorenzo Arduini.

Con comparsa del 4 aprile 1896 il procuratore del ministro della pubblica istruzione faceva le sue deduzioni sul merito della controversia, sostenendo, in sostanza: *a*) essere il Collegio di Sant'Orsola in Parma un pubblico istituto educativo; *b*) essersi, perciò, potuto applicare al medesimo il regio decreto del 6 ottobre 1867, n. MCCCCXLI pei conservatori femminili, all'oggetto di riordinarne e di ricuperarne l'amministrazione; *c*) non essere la Commissione istituita col regio decreto del 26 agosto 1873 che un surrogato dei conservatori deputati dal duca di Parma all'oggetto che sovvenissero del loro consiglio e della loro assistenza la superiora del Collegio nella trattativa degli affari più importanti; *d*) e, conseguentemente, nulla aver da ridire il sodalizio delle dame Orsoline sul regolamento organico del 25 marzo 1874, specialmente per ciò che riguarda le attinenze e relazioni della Superiora e delle consultrici del sodalizio stesso colla Commissione antedetta, in ordine alla disciplina della scuola ed alla amministrazione dell'Istituto.

Con comparsa del 7 maggio 1897 il procuratore del presidente della Commissione istituita col decreto 26 agosto 1873 dichiarava di volersi astenere dal prender parte alla controversia, e di rimanere in giudizio soltanto per uniformarsi alle definitive pronunzie dell'autorità giudiziaria.

La causa era stata inscritta sul ruolo di spedizione fino dal 6 gennaio 1897, sul quale rimase ferma.

E' a ritenersi - ed è, del resto, certo nella dottrina e nella giurisprudenza:

che sono enti di ragione pubblica quelli creati dallo Stato per la necessità del pubblico servizio e con mezzi forniti dallo Stato medesimo, altro, in sostanza, non essendo che uno smembramento dell'Amministrazione e così le fondazioni (*universitates bonorum*) consistenti nella destinazione d'un patrimonio ad uno scopo d'interesse pubblico e di sociale utilità, e in cui il soggetto sta appunto nel patrimonio stesso nel quale si concreta l'ente cui si è voluto dar vita, avendo le persone il solo còmpito di amministrarne le rendite e di erogarle a detto scopo; quali sono a favore della pubblica istruzione: i posti e le borse

di studio, le eredità e i legati ordinati al mantenimento di scuole, di asili infantili, di università, di accademie, ed anche i conservatori femminili istituiti per servizio di pubblica utilità dallo Stato, di che nel regolamento approvato con regio decreto 6 ottobre 1867;

che, al contrario, sono enti di ragione privata quelli che sorti per iniziativa privata e dotati dai privati con mezzi loro proprii, acquistano per virtù della ricognizione dello Stato, qualità di persone giuridiche *et iure privatorum utuntur*, con esplicazione della propria attività in modo conforme alle loro costituzioni - e così i sodalizi e le corporazioni (*universitates personarum)*, in cui il soggetto sta nelle persone, perchè i beni sono il mezzo al mantenimento dei consociati medesimi proponentisi un fine utile, come l'impartimento dell'istruzione e dell'educazione;

che se il Governo può liberamente disporre degli enti di ragione pubblica, e così modificarli, trasformarli e sopprimerli, manca d'un tal potere riguardo agli enti di ragione privata, non potendo questo trarre dal fatto del suo assentimento alla vita degli enti medesimi, perchè la creazione loro dipende più che dal detto assentimento - che non fa che vivificarla - dall'opera dei privati che ne concepirono e vollero il fine e che al raggiungimento di questo assegnarono i beni occorrenti; sicchè, quando i provvedimenti del Governo consistono nella loro trasformazione o soppressione, l'autorità giudiziaria, cui si reclama per la lesione del diritto degli stessi alla propria esistenza e conservazione, deve giudicare sul reclamo, rientrando ciò nei limiti della sua competenza, giusta l'articolo 2 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, disponente « Sono devolute alla giurisdizione ordinaria... tutte le materie nelle quali si faccia quistione di un diritto civile e politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa ».

Il Governo che ha la tutela e la vigilanza ad un tempo degli enti di ragione privata potrebbe certamente e dovrebbe anzi, quando fosser dannosi o più non rispondessero ai fini per cui sono stati fondati, prendere quei provvedimenti che rientrano nel campo della tutela stessa senza però alternarne il fine, vivendo appunto tali enti in esso e per esso, e, se il pubblico bene ne esigesse la parziale o totale trasformazione o anche la soppressione assoluta, potrebbe e dovrebbe provocare una legge del potere legislativo.

« La Nazione soltanto e per essa la legge - dice la Corte di Cassazione di Roma nella sentenza del 9 agosto 1877 emessa nella celebre causa del Ministero della pubblica istruzione contro il Collegio dei Cinesi detto Collegio Asiatico di Napoli - non si spoglia del diritto che essa ha di apprezzare ciò che esige l'utilità generale, e di modificare o comunque riformare ed anche distruggere in ogni tempo gli enti morali ai quali ha permesso di sorgere e vivere in mezzo a lei per potere prestarle servizio. Questo è diritto di sovranità nell'interesse sociale, cui cede il rispetto dovuto, nell'interesse stesso, alla volontà dei fondatori ».

Degli esposti principii fu fatta applicazione, per accennare ad alcuni casi:

a) dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza 11 dicembre 1885 nella causa già accennata del Ministero della pubblica istruzione contro il Collegio Asiatico di Napoli, e dalla Corte di Cassazione di Roma (Sezione unite) colla ricordata sentenza 9 agosto 1887 nella stessa causa e ritenendosi istituzione di origine e di ragione privata il detto Collegio fondato nei primordi del secolo XVIII, sulle cure e sul disegno del sacerdote missionario Matteo Ripa, per il mantenimento di alcuni cinesi e indiani, onde istruirli nella fede cattolica e prepararli alla predicazione del Vangelo nei loro paesi, sebbene Carlo VI che dette l'assenso avesse solennemente approvata la fondazione del Collegio e avesse anche a questo assegnata l'annua

somma di ducati ottocento con riserva della regia protezione (*La Legge*, anno 1886, vol. I, 309, anno 1887, vol. II, 361);

b) dalla stessa Cassazione di Roma (Sezione unite) con sentenza del 14 maggio 1887 in causa Ministero della pubblica istruzione e dell'interno e comune di Favara contro il Collegio di Maria di Favara, ritenendo di origine e ragione privata il detto Collegio, sebbene con atto sovrano del 28 febbraio 1779 avesse avuto sugli introiti dell'azienda gesuitica appartenenti allo Stato, per la utilità che prestava alla pubblica educazione, una sovvenzione di onze cinquanta all'anno, oltre cento per una sol volta (*La Legge*, anno 1887, vol. II, 470);

c) della Corte d'appello di Perugia con sentenza 28 giugno 1892 in causa Congregazione di carità di Spoleto contro Convitto del Bambin Gesù, dicendosi un Sodalizio, e, perciò, istituzione di ragione privata il detto Convitto, fondato nella seconda metà del secolo XVII dalla Patrizia Orsola Pedroni, e in cui le convittrici dovevano procurare la propria salute e perfezione coll'esercizio delle virtù cristiane, edificando il prossimo con una vita religiosa e osservando, ma senza voto alcuno, i consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza - attendere alla educazione e istruzione delle fanciulle nobili o almeno molto civili - mantenere e istruire gratuitamente per otto o dieci giorni quelle zitelle povere che volessero prepararsi alla prima comunione - e dare ricetto e asilo per alcuni mesi alle donne secolari che volessero abilitarsi allo stato di religiose claustrali (*La Legge*, anno 1892, vol. II, 304);

d) e dallo stesso potere esecutivo, perchè, dopo di avere il Ministero della pubblica istruzione provocato un regio decreto in data 11 dicembre 1867, che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento pei Conservatori femminili, nominava la Commissione direttiva e amministrativa del Conservatorio di San Francesco di Sales in Firenze, tenuto da un Sodalizio di Suore Convittrici, fondato e dotato nel 1711 dalle famiglie Corsini e Da Verrazzano, con approvazione di Cosimo III dei Medici Gran Duca di Toscana e avente un educandato interno per le fanciulle nobili, una scuola esterna per le fanciulle povere — provocò poi un successivo regio decreto in data 26 giugno 1868, con cui - premesso che era stato dimostrato essere il Conservatorio di San Francesco di Sales una istituzione privata e per ciò non soggetta alle leggi che governano gli educatori femminili pubblici — veniva revocata la disposizione 11 dicembre 1867 mantenendosi al Sovrano l'alta protezione del Conservatorio stesso.

Posti i principi circa la distinzione degli enti di fondazione e di ragione privata da quelli di fondazione e ragione pubblica - circa i limiti dell'azione del potere esecutivo nei rapporti con i primi - e circa la competenza dell'autorità giudiziaria sul reclamo degli stessi per la lesione del diritto alla propria esistenza e conservazione, è ora a vedere se il Collegio delle Dame Orsoline in Parma è istituto di fondazione e ragione privata, come si sostiene dalla parte attrice, e se, nell'affermativa, il potere esecutivo col decreto 26 agosto 1873 e col regolamento della Commissione 25 marzo 1874 abbia sorpassati i limiti del proprio diritto di tutela e vigilanza, e se, conseguentemente, debba il detto Collegio essere ristabilito nello stato di autonomia, di proprietà e di godimento in cui si trovava prima.

E' pacifico tra le parti - e risulta, del resto, dagli atti e documenti della causa - ciò che s'è detto nell'atto introduttivo della lite, che cioè il Collegio delle Dame Orsoline in Parma - avente per iscopo, come si legge nelle sue costituzioni, di « raccogliere, allevare et promovere nello stato virginale e cristiana perfetione molte figliole, le quali per altro non si sentono chiamate alla religione » e avente convitto o educandato, ebbe origine fino dalla seconda metà del secolo XVI (e precisamente, secondo quello che si afferma nella comparsa del Ministero della pubblica istru-

zione, nel 1580), per iniziativa del sacerdote Don Giovanni Vaira, nonchè delle Dame Anna Rossi e Maddalena Molinari che lo ressero, l'una fino al 1591 e l'altra fino al termine del 1622 - epoca nella quale ne assunse la direzione donna Vittoria dei conti Masi - e che il Collegio stesso esisteva, da oltre quarant'anni, allorchè si accinse a compilare le sue costituzioni approvate nel 1821 e pubblicate poi nel 1824 dalla vedova del Duca di Parma Ranuzio I° Farnese, Duchessa Margherita Aldobrandini Farnese.

Risulta inoltre dagli atti e documenti che le dette costituzioni furono approvate, come fu pure esposto nel libello introduttivo, al seguito delle istanze fatte dalle Dame Orsoline all'unico oggetto di ottenere maggior lustro e guarentigia nell'osservanza e applicazione delle stesse -. che per esse costituzioni la Direzione o la rappresentanza del Collegio appartenevano alla Superiora o Priora, e solo erano dal Duca deputati, come ivi è detto, « due o tre uomini della città honorati et di buoni costumi » chiamati conservatori, per consigliare la Superiora medesima, se ricercati, e non, come è affermato nella comparsa della parte convenuta, per sorvegliare e dirigere l'amministrazione del Collegio - e che il cospicuo patrimonio a questo appartenente si formò, e mano mano si accrebbe col volger del tempo, pel contributo delle doti e delle volontarie oblazioni delle Dame e per donazioni e lasciti di pii disponenti.

Il Collegio è, perciò, un Sodalizio, *corpus repraesentatum per singulos in unum congregatos*, cioè un consorzio di persone costituitesi per loro libera volontà, con patrimonio proprio, mezzo questo a mantenersi e ad esplicare la sua attività, cioè un ente di fondazione e ragione privata.

Il procuratore del Ministero della pubblica istruzione, ammettendo che il Collegio esisteva da oltre quarant'anni allorchè si accinse a compilare le proprie costituzioni, senza, perciò, poter contestare che il medesimo sia di fondazione privata, e facendo presente che la Casa Farnese elargì al Collegio la somma di scudi mille, senza aggiungere che ciò seguì con dichiarazione espressa che tale elargizione veniva fatta non per altro che per tratto di generosa munificenza e a titolo di graziosa sovvenzione, mette avanti, a fin di attribuirgli il carattere di istituto di ragione pubblica, parecchi argomenti coi quali cerca di supplire al difetto delle condizioni indispensabili alla prova della pubblicità di un istituto - quali condizioni sono: che il Collegio fosse fondato dallo Stato - e che fosse dallo Stato dotato. I principali sono i quattro seguenti, che formano, in sostanza, la motivazione del decreto 26 agosto 1873:

1. che le Orsoline di Parma, quantunque per le loro regole non avessero l'obbligo della istruzione e dell'educazione delle fanciulle, lo assunsero, in effetto, dopo che il decreto dell'Imperatore Napoleone I del 6 aprile 1806 lasciò in vita provvisoriamente il sodalizio delle Orsoline solo perchè addette alla istruzione pubblica;

2. che col Rescritto dell'11 dicembre 1818 l'Arciduchessa Maria Luigia d'Austria dispose che la scuola esterna tenuta dalle Orsoline fosse convertita in una scuola gratuita destinata alle giovinette di famiglie nobili e del medio ceto, di ristretta fortuna;

3. che il Collegio porta il titolo di Reale fino dai tempi della prima dinastia di Borbone, la quale, com'è risaputo, ebbe la signoria di Parma nel principio del secolo scorso;

4. e che non essendo nè un ente ecclesiastico, nè un'opera pia, col suo convitto e con la sua scuola, riveste il carattere d'un Conservatorio pubblico femminile, giusta il regolamento approvato col regio decreto 6 ottobre 1867.

Tali argomenti sono - come fu addimostrato dalla parte attrice - più speciosi che solidi.

In ordine al primo non si tarda a trovarlo destituito d'ogni fondamento se si pone mente che il Sodalizio delle Orsoline - cui era stato applicato il decreto

di soppressione delle corporazioni religiose e cui erano stati tolti tutti i suoi beni - fu conservato, non in virtù del decreto imperiale 9 aprile 1806, ma in virtù delle disposizioni date dello stesso Imperatore, come risulta dalla lettera del medesimo scritta nel 20 maggio 1806 a sua cugina la Principessa Luigia Maria Antonia di Borbone, che era una delle Dame del Collegio, e che aveva ricorso a lui dimostrando che il Collegio stesso non era una corporazione religiosa, ma un sodalizio laicale, e quindi supplicandolo a ordinare che fosse reintegrato - come poi effettivamente lo fu - nel possesso di tutti i suoi beni e assegnamenti.

E se cinque anni dopo e precisamente nel 1811 il Prefetto del dipartimento del Taro, procedendo nel falso supposto che le Dame del Collegio di Sant'Orsola in Parma appartenessero all'Ordine delle Religiose Orsoline della regola di Sant'Agostino approvato dalle Bolle apostoliche di Paolo III e di Paolo V, pretese di applicare anche alle Dame di Parma il decreto imperiale del 9 aprile 1806 emanato « pour les associations religieuses connues tant dans la France continentale que dans les Colonies, sous le nom de sœurs Ursulines », è ben certo che l'applicazione stessa non ebbe poi luogo.

Del resto, come opportunamente avverte la parte attrice, ammesso pure che il sodalizio delle Orsoline fosse conservato nel 1810 perchè addetto alla istruzione pubblica, sarebbe forse questa una buona ragione per ritenere che essendo pubblica la istruzione impartita dal Collegio, debba questo ritenersi istituto di pubblica ragione? E quando mai e da chi ne fu alterato il carattere o mutata la organica costituzione? Dicendosi che è pubblica l'istruzione, mentre si doveva provare che fosse di ragione pubblica il sodalizio che la imparte, non è egli evidente che si scambia il soggetto coll'oggetto dell'istituto?

Circa il secondo argomento basta osservare che la lettera 19 agosto 1818 diretta da Maria Luigia d'Austria e duchessa di Parma a Luigia Maria di Borbone prova che fu al seguito di calde preghiere della Duchessa medesima che le Dame Orsoline estesero i benefici della scuola esterna alle fanciulle nobili e del medio ceto, mentre fino a quel punto non vi si ammettevano che le fanciulle povere.

« *Vienna, 19 agosto 1818.*

« Voi sapete l'amicizia che ho per Voi e quanto mi compiaccio di uniformarmi in ogni occasione ai Vostri desideri, ma son io in questo momento che mi ritrovo in circostanza da ricorrere alla vostra amicizia ed alla vostra influenza presso alle vostre Dame per impegnarle e persuaderle a non ricusarsi ad un sacrificio, che non sembrerà loro grande che nei principii, ed il quale essendo un vero atto di religione e di utilità pubblica, non può, per poco che esse vogliano assecondare le mie intenzioni, che aumentare il merito che si sono già acquistate nell'educazione delle giovani damigelle nobili. E' la seconda classe quella che manca interamente di questo beneficio del quale è stata privata per tutte le cose accadute, e come questa influisce molto sopra la religione, la morale e la felicità delle famiglie, Voi certo approverete ch'io nulla trascuri per ottenere un fine così salutare. Ancora una volta vi impegno per i vincoli di amicizia che ci uniscono, ad aiutarmi a spianare tutte le difficoltà, che sembrano attraversare le mie intenzioni...... » E dal rescritto di Maria Luigia dell'11 dicembre 1818, approvante le deliberazioni della Commissione che classificò le giovinette ammessibili alla detta scuola, si rileva appunto come le Dame Orsoline aderirono alle preghiere della sovrana alla condizione - stata accettata - che ne fosse limitato, con giuste restrizioni, il numero, acciò non fosse gravoso l'incarico che assumevano.

Nessunissima importanza ha il terzo argomento, perchè - a prescindere che secondo i documenti prodotti l'adiettivo di Reale al Collegio risulta attribuitogli, non sino dai tempi della prima dinastia di Borbone - come si afferma dal procuratore del Ministero della pubblica

istruzione - ma la prima volta dalla superiora Maria Angiola Cremona nella sua lettera del 31 maggio 1851 a S. E. il Ministro di Stato pel dipartimento di grazia e giustizia, e non risulta attribuitogli in nessun atto ufficiale prima del 2 novembre 1858, data d'un decreto di Luisa Maria di Borbone, reggente pel duca Roberto I - tale attribuzione per sè stessa non sarebbe produttiva di alcuna, benchè menoma presunzione di pubblicità del Sodalizio, potendo e dovendo aver spiegazione nelle istanze e premure da questo fatte per ottenere la protezione del Principe e, perciò, maggior lustro e decoro.

Infine dal non essere il Collegio un ente ecclesiastico nè un'Opera pia, non si può, davvero, trarre la conseguenza che debba essere un istituto di ragione pubblica e che gli debba essere applicato il regolamento sui Conservatorii femminili, dappoichè questo concerne soltanto i Conservatorii femminili aventi carattere di pubbliche istituzioni, come fu espressamente dichiarato dall'art. 1 del R. Decreto del 29 giugno 1883, n. 1514, così concepito:

« Tutti i Collegi, Conservatorii, Educandati e Convitti femminili di natura laicale, non aventi qualità di opera pia o di privata istituzione, sono dichiarati istituti pubblici educativi dipendenti dal ministero della pubblica istruzione. »

Ma altre circostanze non menzionate nel Decreto 26 agosto 1873 - sono state indicate dalla parte convenuta come argomenti per indurre la pubblicità del Collegio e per giustificare l'operato del potere esecutivo e sono:

a) che il Collegio delle Dame Orsoline fu preso dai duchi Farnesi sotto la loro protezione;

b) che il duca Farnese volle che nessuna Dama avesse ingresso nel Collegio senza la sovrana approvazione;

c) che la elezione della Superiora del Collegio veniva approvata dal Sovrano;

d) che in virtù di sovrani decreti fu concesso al Sodalizio di accettare eredità e legati sopra la misura di quanto era permesso agli enti morali dalle leggi civili;

e) che il Collegio si fece ripetutamente autorizzare per la stipulazione di contratti di compra e vendita, di permuta, ecc.;

f) che, infine, il Collegio di fronte al Decreto del 26 agosto 1873 si è mantenuto acquiescente per ben 22 anni.

Ma nemmeno da queste circostanze, come fu anche osservato dalla parte attrice, possono trarsi indizii apprezzabili:

perchè, come disse la Corte d'appello di Napoli colla sentenza 11 decembre 1885, *protezione* non vuol dire *dominio*, e tanto è ciò vero che il Re Vittorio Emanuele dichiarò, come si è visto, di prendere sotto l'alta sua protezione il Conservatorio di S. Francesco di Sales collo stesso Decreto con cui lo disse istituto di ragione privata; e la protezione sovrana fu dal Collegio chiesta quale un beneficio e una grazia, come si rileva dalle costituzioni a pagina 18: « Hanno supplicato le medesime Orsoline il Serenissimo sig. Duca presente per sè e suoi successori a compiacersi di tenerle sotto la sua immediata protetione, acciò che possono haver ricorso a detta A. S. in tutti i loro interessi e negotî e particolarmente nell'osservanza delli infrascritti capitoli »;

perchè non sussiste, ed è anzi contraddetto dalle costituzioni, che il duca Farnese volle che nessuna Dama avesse ingresso nel Collegio senza la sovrana approvazione;

perchè l'approvazione del Sovrano alla nomina della superiora era una naturale conseguenza dei rapporti che intercedevano fra le dame del Collegio e lo stesso Sovrano al seguito della protezione da quello chiesta, e da questo graziosamente accordata;

perchè le concessioni di accettare eredità o legati non avrebbero avuto ragione d'essere, nè pel sodalizio che le domandava, nè pel Sovrano che le faceva, se il sodalizio stesso non fosse stato riconosciuto quale ente morale di ragione privata;

perchè sì pei rapporti esistenti fra il diritto amministrativo e il diritto comune, che per maggior garanzia dei privati che contrattavano con i rappresentanti di enti morali, le autorizzazioni per la stipulazione dei contratti venivano per antiche pragmatiche costantemente richieste dai detti rappresentanti, senza distinzione alcuna fra gli enti di ragione pubblica e quelli di ragione privata;

e perchè la superiora del Collegio delle Orsoline non si acquetò, dopo il decreto 26 agosto 1873, ma si contenne all'evidente scopo di evitare possibili attriti e, del resto, malgrado quale siasi acquiescenza, l'ente morale sussiste e dev'essere riconosciuto col carattere che la sua natura e la legge gli impressero — *jus pubblicum privatis infrangi non potest* (Leg. 20 Dig. De relig.).

L'obbietto dell'acquiescenza ai provvedimenti lamentati, messo avanti anche nelle cause contro il Collegio Asiatico di Napoli e contro il Convitto del Bambin Gesù di Spoleto, pur in esse fu respinto, dicendosi che le rinunzie ai diritti non si presumono, e che i congregati non avevano nemmeno capacità giuridica ad acconsentire alle riforme contrarie ai fini del loro sodalizio.

Provato che il Collegio delle Dame Orsoline in Parma è di fondazione e ragione privata è a ricercare se l'azione del potere esecutivo si è contenuta nella sua sfera, o se, invece, ha lesi i diritti di cui il Collegio stesso dovrebbe godere in vista della capacità giuridica comunicatagli con la fondazione legalmente autorizzata.

E su ciò basta la lettura del regio decreto sul riordinamento dell'istituto delle Dame Orsoline di Parma del 26 agosto 1873 — del relativo regolamento del 25 marzo 1874 — del regolamento sui Conservatori femminili, e della Ministeriale 5 aprile 1893, per tosto comprendere la giuridica impossibilità di conciliare l'applicazione col rispetto ai diritti di personalità e di proprietà appartenenti a un sodalizio riconosciuto e e conservato dalle leggi dello Stato.

Infatti:

pel decreto 26 agosto 1873 — il quale parte dal falso supposto fosse il Collegio delle Dame Orsoline un istituto di ragione pubblica — fu disposto che ne appartenesse l'amministrazione e il Governo a una Commissione composta di un presidente e di due consiglieri, e che, in tutto il resto, per quanto concerne la direzione e l'amministrazione stesse, si osservassero le prescrizioni contenute nel regolamento approvato per i Conservatorii femminili;

pel regolamento del 25 marzo 1874 — dopo di essersi premesso che il Collegio di sant'Orsola in Parma, secondo il regio decreto del 26 agosto 1873, è una associazione laica di signore costituenti pel suo fine un pubblico istituto di istruzione ed educazione di fanciulle, per l'ordinamento del quale è da osservarsi il regolamento per i Conservatori femminili — fu disposto — tra l'altro — che la Commissione, tra i suoi incarichi, avesse pur quelli di sopraintendere all'amministrazione del patrimonio dell'istituto, formato dai beni stabili e mobili del Collegio e dai proventi delle rette pagate dalle convittrici, procedendo ai contratti d'affitto degli stabili, d'impiego di capitali e a qualunque altro contratto relativo alla detta amministrazione — di regolare e modificare, nei limiti fissati dal bilancio annuale le spese, e di autorizzarne, all'uopo, lo storno da una categoria all'altra — e di compilare un regolamento interno per l'amministrazione circa le norme con cui gli inservienti debbono adempiere le rispettive incombenze e circa l'orario del convitto per le pratiche religiose, per il riposo, per la toilette, per la ricreazione, pei pasti, e per le visite dei parenti delle convittrici; e che il presidente della Commissione rappresentasse l'Istituto in giudizio e nei contratti da stipularsi — e tenesse la corrispondenza colle autorità e coi privati per tutto ciò che può interessare il Governo e l'amministrazione dell'istituto medesimo;

pel regolamento 6 ottobre 1867 che, lo si ripete, concerne soltanto i Conser-

vatorii femminili aventi carattere di pubbliche istituzioni, questi dipendono in tutto e per tutto dal Ministero della pubblica istruzione, il quale perciò, nella facoltà di disporre come di cosa di assoluto dominio dello Stato, cogli statuti proposti dalla Commissione e da esso approvati, tra l'altro, determina la distribuzione degli uffici, provvede alle elezioni del personale addetto all'amministrazione, al convitto, alla scuola; fissa l'ordine della famiglia e le regole per l'ammissione delle alunne, stabilisce i requisiti e il numero delle aspiranti a essere ricevute come istitutrici nel Conservatorio; commette alla Commissione di compilare il bilancio preventivo e consuntivo, di regolare le spese, e perfino di sopraintendere allo ordinamento interno del Conservatorio;

per la ministeriale del 5 aprile 1893 furono rese anche più accentuate le disposizioni che sopra, dichiarandosi con essa che il Collegio di S. Orsola in Parma deve ritenersi disciolto e che è, perciò, vietato alla superiora di ammettere e accogliere altre consorelle per la continuazione e conservazione del sodalizio medesimo.

Nessun dubbio quindi che essendo stata disconosciuta, come si è detto nella citazione, non solo la pertinenza al Sodalizio della proprietà del patrimonio, dei diritti a possederlo e ad amministrarlo, a goderne ed erogarne le rendite in conformità delle sue costituzioni, ma persino la esistenza della personalità giuridica del medesimo, la legittima rappresentanza nella Superiora, e al diritto di provvedere alla continuazione della sua vita, che non può venir meno se non se per la legge, il decreto 26 agosto 1873, il relativo regolamento 25 marzo 1874, e la ministeriale 5 aprile 1893, informati dal falso supposto che il Collegio fosse di ragione pubblica, sono a ritenersi lesivi dei diritti del medesimo.

Il procuratore del Ministero della P. I. finisce col sostenere che, in ogni caso, debba riservarsi al Governo italiano la nomina dei conservatori che già apparteneva al Governo parmense. E su ciò nessuna quistione, come disse la parte attrice, semprechè però la loro azione sia contenuta nei limiti assegnati dalle costituzioni del Collegio, dappoichè sarebbe assurdo di ravvisare nella Commissione istituita col regio decreto del 26 agosto 1873 un surrogato dei conservatori, dei quali si parla nelle dette costituzioni, essendo a quella stata affidata — come s'è già accennato — la rappresentanza, la direzione e l'amministrazione del Collegio, mentre i conservatori, non erano che gentiluomini incaricati di prestare aiuto e consiglio alla Superiora nella amministrazione dei più importanti interessi del Collegio stesso, come si rileva dalle disposizioni del capitolo XIV della seconda e terza parte dei capitoli speciali della Casa delle Orsoline in Parma:

« Si deputeranno da Sua Altezza due o tre huomini della città, honorati et di buoni costumi quali si chiameranno conservatori di questa Casa. L'officio loro sarà intorno alli seguenti punti: 1. dovranno consigliare la Superiora quando gli ricercherà, nelli negotî occorrenti, non havendo ne' loro consigli altro fine che il servitio di Dio benedetto et della Casa; et sebbene dovranno per l'ordinario trattare con la Superiora et altre sorelle al parlatorio, sarà nondimeno permesso introdurgli nella Casa, quando la Superiora giudicherà bene di convocare tutte le consultrici insieme con li detti conservatori, acciò che loro possino porgere qualche lume per fare buona resolutione. Ma la Superiora avanti che introduca in casa detti conservatori per assistere alla detta consulta, dovrà proponere il suo pensiero alle consultrici, et concorrendovi la maggior parte dei voti di dette consultrici, che dett i conservatori assistino a quella consulta, allora lo potrà fare... 4. Dovranno anche trasferirsi in visita alcuna volta delle possessioni della Casa, per vedere come sono coltivate et provvedere per quanto a loro sarà possibile ad ogni inconveniente, camminando sempre di concerto con la Superiora senza la quale non dovranno risolvere cosa alcuna. 5. L'istessa

diligenza useranno intorno alla fabbrica della Casa, procurando che si faccia con ogni avvantaggio possibile, suggerendo sempre alla Superiora quei consigli che stimeranno boni pel servitio della Casa... »

Concludendo, in coerenza ai principii di diritto sopra svolti e applicati pure dalla giurisprudenza in casi pressochè identici a quello di cui si tratta — come si è anche veduto — si giudica doversi accogliere le domande della parte attrice — salvo al Governo ogni attributo di tutela e protezione e specialmente al Ministero della pubblica istruzione la potestà d'invigilare all'osservanza della legge e dei regolamenti in tutto ciò che concerne l'insegnamento, e l'ordine e la disciplina e l'utilità delle scuole.

In ordine alle spese del giudizio è a seguire la regola di ragione e di giustizia, scritta nell'articolo 370 del Cod. di proc. civile, che le spese stesse seguono la soccombenza.

Per questi motivi, il Tribunale, ecc.

IL POSSESSO IMMEMORIALE E LE PRESTAZIONI DI CULTO

I.

Cassazione di Roma.

9 maggio 1898

Pres. GHIGLIERI, P. P. — *Est.* BANDINI

Don Giuseppe Acquaviva, parroco di Secchiano c. *Municipio di Talamello.*

Possesso immemorabile — Prestazioni annue — Diritto comune e canonico — Legislazione pontificia — Titolo — Prescrizione acquisitiva — Prestazioni di culto.

Prescrizione — Legge antica — Diritto quesito — Legge nuova.

Possesso immemorabile — Prestazioni di culto — Sentenza — Mancanza di motivazione.

A termini del diritto comune e canonico, e così anche a termini della cessata legislazione pontificia, il diritto ad un'annua prestazione poteva essere acquistato in forza della immemorabile, la quale era considerata come il migliore dei titoli (1).

Ciò si applica anche in tema di prestazioni di culto corrisposte da un Comune alla parrocchia (2).

Qualunque prescrizione, compiuta che sia sotto l'impero di una legge anteriore, fa sorgere un diritto quesito che, di regola, deve ritenersi rispettato dalla legge nuova, anche quando altre e diverse siano le condizioni da questa imposte per la detta prescrizione (3).

Di fronte alle formali deduzioni della parrocchia appellante, che pone a fondamento del suo diritto alla prestazione di culto il tempo immemorabile, manca di motivazione la sentenza che omette di esaminare se in questo ricorrano i requisiti richiesti per operare come prescrizione acquisitiva, e tenere luogo di titolo, limitandosi a fare la ipotesi di una prestazione facoltativa, che, sebbene durata per molti anni, non importa la presunzione dell'esistenza di un titolo obbligatorio (4).

(1-4) Nel pubblicare il testo di questa decisione della Corte suprema di Roma (vol. VIII, p. 518) facemmo l'augurio che essa valesse a produrre un mutamento nella giurisprudenza: e siamo lieti di constatare che l'autorità giudiziaria ha colle ultime sentenze (che riportiamo qui di seguito) dato un nuovo indirizzo alla soluzione della importante controversia che si agita tra i rappresentanti delle Chiese ed i Comuni circa la natura obbligatoria o facoltativa delle spese di culto.

Nello studio *Il possesso immemoriale e le prestazioni di culto* (vol. V, p. 1-26) esponemmo i principii che regolano il possesso centenario od immemorabile e sostenemmo che essi sono applicabili ad ogni sorta di diritti, ed anche in tema di prestazioni periodiche, comprese quelle di culto. Negli stessi sensi si pronuncia ora l'autorità giudiziaria.

In aperto contrasto colla giurisprudenza dell'autorità giudiziaria si trova ora quella del Consiglio di Stato, il quale non pare di altro preoccupato che di sfuggire alla vera questione, come chiaro apparisce dalle decisioni che oltre pubblichiamo. Nell'interesse della Chiesa s'invoca il possesso ultra centenario ed immemorabile con tutte le conseguenze di legge; ed il Consiglio di Stato esce fuori a ragionare in base ad un semplice pagamento trentennale costituente presunzione *juris tantum*, e va in traccia di elementi per togliere ogni efficacia a tale presunzione: così dichiara che questa viene a cessare se vi è un periodo d'interruzione

II.

Cassazione di Firenze.

21 novembre 1898

Pres. Cesarini — *Est.* Cianci-Sanseverino.

Comune di Orbetello c. Rinaldi.

Sentenza — Accettazione tacita — Esecuzione data dal Sindaco — Mancanza di autorizzazione.

Cassazione — Mandato all'avvocato — Facoltà di sottoscrivere il ricorso.

Prestazioni di culto — Arciprete-parroco — Azione in giudizio.

Prestazioni di culto — Possesso immemorabile o centenario — Regole applicabili — Titolo — Prova del possesso immemorabile — Tre generazioni — Consuetudine secolare — Modo di pagamento della prestazione — Sentenza — Eccesso di potere.

L'accettazione tacita della sentenza, che importa rinuncia al diritto d'impugnarla, non può essere che quella che sia la espressione della libera e spontanea volontà di chi, avendone la capacità ed il potere, si determina ad eseguire la sentenza.

Non ha valore di accettazione della sentenza l'esecuzione ad essa data dal Sindaco non debitamente autorizzato.

Nel mandato all'avvocato di produrre ricorso in Cassazione e di fare quanto sia utile e necessario all'annullamento della sentenza, è compresa anche la facoltà di sottoscrivere il ricorso stesso.

L'arciprete parroco ha veste giuridica per reclamare contro il Comune le prestazioni di culto dovute alla Chiesa cattedrale, anche quando il Comune sia l'amministratore dell'Opera annessa alla Chiesa.

Trattandosi di rapporti giuridici che ebbero vita sotto l'impero del diritto romano, debbono applicarsi le regole di diritto allora vigenti; e così anche quelle riguardanti il valore giuridico e gli effetti delle presunzioni e del possesso o quasi possesso centenario o immemorabile.

Deve perciò ritenersi che le prestazioni ab immemorabili *o ultra centenarie alle chiese parrocchiali per fini di culto, lungi dal rivestire carattere di spontaneità e liberalità, abbiano per fondamento un titolo obbligatorio.*

Per stabilire il possesso immemorabile basta risalire a tre generazioni.

Non può dichiararsi efficace e legale una antica consuetudine che si trovi in opposizione alla nuova legge.

Cade in eccesso di potere la sentenza che, oltre a dichiarare tenuto il Comune a pagare un annuo canone alla Chiesa cattedrale, dichiari pure continuativa l'antica consuetudine di eseguirne il pagamento con determinata solennità di forme esteriori.

Considerando, sulla prima ragione di inammessibilità sorta *ex improvviso* in udienza, che fra i documenti prodotti dalla Chiesa cattedrale, l'unico meritevole di esame si è quello che riguarda il pagamento del canone eseguito *inter missarum solemnia*, pendente la discussione del ricorso. Or sembra accertato che quel pagamento avvenne in guisa da non importare accettazione della sentenza, e quindi rinuncia al rimedio straordinario della cassazione, poichè il Sindaco non poteva rinunciare ad un diritto del Comune senza la relativa autorizzazione, seguita nelle forme di legge.

---

nei pagamenti, che importa, a suo avviso, la *tacita acquiescenza* del rettore della Chiesa. E quando tale acquiescenza manca, come nel caso del parroco di Gamalero, il quale aveva dapprima reclamato al Sindaco, poi aveva presentato un Memoriale al Consiglio comunale, che vi deliberò, e poi aveva nuovamente reclamato, decide ugualmente che il ripristino della spesa di culto non deve aver luogo perchè non erasi prodotto *un formale ricorso!!*

Il Consiglio di Stato afferma inoltre che esso non ha competenza per addentrarsi in una indagine petitoria circa le conseguenze di un possesso centenario od immemorabile, come se questo non avesse quel valore che ha e che è stato in ogni tempo proclamato, ed è a tutti noto. Poichè non v'ha certamente dubbio che l'eminente Consesso riconoscerebbe la obbligatorietà della spesa di culto fondata su convenzione, cioè sul titolo, non si comprende come abbia a dichiararsi incompetente e ad escludere la stessa obbligatorietà, quando la prestazione è appoggiata al possesso immemorabile, che è titolo esso stesso, ed è anzi il migliore dei titoli.

Ben diversa era l'antica giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ebbe autorevole conferma col parere a Sezioni unite del 9 febbraio 1881 (vol. V. p. 19). Non si dubitava allora della competenza, e si apprezzava il tempo immemoriale secondo il vero suo carattere giuridico. Noi dobbiamo far voti che a quella giurisprudenza si faccia ritorno.

E qui a buon diritto la difesa del ricorrente deduce che le deliberazioni municipali, da cui l'accettazione della sentenza vorrebbesi dedurre, sono pienamente nulle; *quod nullum est nullum producit effectum*. Di fatto quella del 17 marzo non venne approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, ai termini dell'art. 167, n. 1, della legge comunale e provinciale; ed anche improduttiva di di effetti giuridici deve ritenersi l'altra deliberazione del 31 luglio 1897, con cui il Consiglio tornava illegalmente sullo stesso oggetto e nello stesso senso; *quae lege fieri prohibentur, etiam si fuerint facta, pro infectis habentur;* giacchè, contro la diniegata approvazione della Giunta provinciale amministrativa, non era dato altro rimedio che il ricorso al Governo del Re, giusta l'articolo 172 della legge comunale e provinciale. A prescindere da ciò, i precedenti atti furono revocati, in via d'urgenza, con la deliberazione del regio commissario straordinario, in data dei 17 settembre 1898, approvata con opportuna, diffusa e categorica motivazione della Giunta provinciale amministrativa, deplorando gli astuti accorgimenti, a non dir altro, con i quali fu tratta ad approvare la seconda deliberazione municipale circa il ritiro del prodotto ricorso. Indarno adunque, a sostegno della pregiudiziale, si invoca l'articolo 465 Codice proc. civ., in cui è detto, che l'accettazione tacita della sentenza importa rinuncia al diritto di impugnarla. Questa disposizione può riferirsi unicamente all'accettazione, che sia la espressione della libera e spontanea volontà di chi, avendone la capacità ed il potere, si determina ad eseguire la sentenza, e non può certo applicarsi al caso concreto. Sicchè, posto mente al principio ineluttabile di ragione, non esser produttivo di effetti giuridici un fatto compiuto nell'interesse di pubblica amministrazione qualsiasi, se non sia legalmente preceduto da deliberazione o provvedimento, che dia agli organi dell'amministrazione stessa il legittimo potere di eseguirlo, da un lato è esclusa la rinuncia espressa del ricorso, senza il rigoroso adempimento delle forme prescritte dall'art. 551 Cod. proc. civ., e dall'altro è pure esclusa la rinuncia tacita, giacchè il Sindaco nè punto nè poco fu debitamente autorizzato ad eseguire la sentenza e tampoco a desistere dal prodotto ricorso. Aggiungasi che la Chiesa cattedrale, con atto dei 28 agosto ultimo scorso, citò il Comune dinanzi al Tribunale di Grosseto, per sentirsi condannare al pagamento di lire 3000, a titolo di danni; per non avere adempito al pagamento del canone dopo che il Consiglio aveva deliberato al 31 luglio 1897, e la Giunta provinciale amministrativa al primo del successivo ottobre, aveva approvato la pretesa desistenza dal giudizio di cassazione, in flagrante violazione dell'articolo 172 legge comunale e provinciale come innanzi fu avvertito. A conchiudere, insomma, la citazione del 28 agosto, spinta dal parroco-arciprete contro il Comune, appone un suggello di verità a tutti gli argomenti, per i quali devesi onninamente respingere il concetto di acquiescenza alla denunziata sentenza.

Considerato che del pari infondato è l'altro motivo di inammessibilità del ricorso, per nullità dei relativi mandati. Se nel primo e secondo, che precedettero la notificazione del ricorso medesimo, non si legge l'incarico all'avvocato circa la sottoscrizione, ciò per implicito necessario e per la teorica degli equipollenti, è compreso nell'ampia facoltà di produrlo e fare quanto fosse stato utile e necessario all'annullamento della sentenza; avvegnachè le legislazioni moderne in generale abbiano derogato all'uso delle formole sacramentali. Anche la seconda eccezione adunque non è degna di accoglimento.

Considerando, sul merito del ricorso, che il primo motivo concerne il difetto di veste giuridica dell'attore ad intentare il giudizio. A dimostrare la infondatezza di tale assunto basterà accennare, che l'arciprete parroco, oltre la rappresentanza dei fedeli per gli interessi religiosi che si connettono al suo ministero, ha benanche il diritto che gli assegni o

cespiti del beneficio non sieno menomati, ancorchè l'amministrazione fosse devoluta ad altre persone giuridiche; diritto che è in perfetta relazione agli obblighi derivanti dall'ufficio: *beneficium propter officium*. Ammettasi pure che per le disposizioni granducali invocate nel ricorso ed in ispecial guisa pel regolamento del 1852, il Comune è amministratore dell'Opera annessa alla chiesa cattedrale, ma non potrà sconoscersi altronde, che quando i rispettivi interessi sieno in conflitto fra loro, tanto la chiesa cattedrale, quanto l'arciprete parroco, come ente protetto dalla legge, dovrebbe avere tutt'altro rappresentante che l'opera o fabbriceria; e niuno meglio del titolare del beneficio ecclesiastico potrebbe assumerne giuridicamente la difesa. In casi siffatti il Comune, da cui ha vita e dipende l'opera ed al quale essa è tenuta a rendere i conti, non potrebbe senza grave offesa alla logica, confondere in sè qualità pugnanti fra loro. Arrogi che, essendo il parroco per i canoni del Tridentino e per le discipline ecclesiastiche, equiparato agli usufruttuari, benchè altri sia l'amministratore dei beni dotalizii del beneficio, ne segue che anche per questo riflesso è innegabile l'interesse dell'attore nel giudizio intentato, per argomento degli art. 510, 511 Codice civile, quantunque *ex pacto* o per altra guisa egli riceva annualmente lire 1900, nelle quali certamente dovrà imputare il canone in lire 156,80, come rilevasi dal ragionamento della sentenza, fondato sull'art. 6 del regolamento approvato dal rescritto del 27 febbraio 1852 e sull'atto privato del 4 dicembre 1846 in relazione al diritto ecclesiastico vigente. Nè la unione della parrocchia alla cattedrale, fa mancare l'interesse del titolare del beneficio parrocchiale; a prescindere che tale questione non fu specificamente elevata e ventilata dai giudici di merito, essa naturalmente involge una *exceptio de iure tertii*; e quel ch'è più, dovrebbe in ogni caso risolversi contro il deducente, giacchè esiste negli atti e non se ne muove dubbio di sorta, che l'attore nella qualità di parroco arciprete, fu autorizzato al giudizio da questo regio economo generale de' benefici vacanti. Perocchè il regio economato, nella polizia ecclesiastica vigente, siccome fa suoi i frutti provenienti dalla proprietà dei vescovadi, canonicati, abbazie *nullius diocesis* e parocchie, così ha l'alta vigilanza sui diritti patrimoniali tanto dei maggiori, quanto dei benefici minori, e di ogni istituto ecclesiastico, giusta l'art. 5 del decreto 26 settembre 1860, art. 3 e 17 del regolamento del 16 gennaio 1861. Nè sarà superfluo ricordare, che anche la giurisprudenza amministrativa spesso ha ritenuto, che il parroco ha la rappresentanza normale della parrocchia dove esistono fabbricerie ed ha quindi veste per reclamare in giudizio prestazioni dovute all'ente.

Considerando che il secondo mezzo attacca la sentenza per difetto di motivazione e pronuncia ed anche per disposizioni contradditorie, oltre la violazione e falsa applicazione di legge. Occorre innanzi tutto notare che la Corte in generale non mancò di esprimere le ragioni di fatto e di diritto da cui fu guidata nel respingere l'appello principale del Comune, e nell'accogliere in riguardo al gravame incidente, il solo secondo capo che è fuori di contestazione. Assai meno omise di rispondere nella parte razionale della sentenza, ora espressamente ed ora per implicito necessario a tutte le deduzioni sostanziali e decisive del Comune, osservando la distinzione, messa in non cale dal ricorrente, fra argomenti difensivi e capi di dimande a dedursi per conclusione specifica. In fondo il ricorrente sostiene che spettava al priore parroco provare il titolo obbligatorio, e questi invece fondò la sua dimanda su presunzioni connesse al fatto del pagamento ultra secolare, e quel che è più eseguito con l'approvazione e sotto la vigilanza dei depositari dell'autorità pubblica, così in questo come in secoli anteriori. Delineata così l'antitesi fra l'attore e il convenuto, riesce assai facile scorgere la insussistenza delle accampate violazioni degli art. 1312 e 1354 ricon-

ducendo la disputa alle norme inalterabili del giure. Di vero, ammesso che il rapporto giuridico in controversia ebbe vita sotto l'impero del diritto romano è del pari fuori dubbio che le condizioni dell'ammessibilità ed il valore giuridico delle presunzioni, come pure i loro effetti, debbono esaminarsi alla stregua delle regole di diritto allora vigenti. La pubblicazione dei nuovi codici non ha alterato la economia e la autorità di quelle leggi in materia di possesso o quasi possesso centenario. Solo in riguardo alle servitù continue non apparenti o discontinue, il legislatore italiano ha dichiarato la necessità del titolo e che il possesso anche immemorabile non basta a stabilirle. In virtù quindi della regola *exceptio firmat regulam in casibus non exceptis*, può legalmente ritenersi, che, salvo la eccezione preveduta dall'articolo 630 del Codice civile, la vigente legislazione volle conservare pieno vigore alla massima del Cardinale De Luca, *habens centenariam*, *allegare potest quemcumque titulum de mundo meliorem*. Or posto mente al titolo XVII, Dig. *de reg. jur.* apparisce chiaro, che il numero delle presunzioni *juris tantum*, ammesse dai giureconsulti romani era senza limiti, ed una, fra le principali, era quella del pagamento; in guisa che la *diuturnitas* faceva supporre la esistenza del titolo: *qui enim solvit, numquam ita resupinus est*, *ut facile suas pecunias jactet et indebitas effundat:* L. 25, Dig. *De probationibus et praes.* Posto ciò, la denunciata sentenza, passando a rassegna i documenti *hinc-inde* esibiti dal 1269 fino ai dì nostri, illustrandoli, secondo i precetti della critica storica e risalendo fino ai tempi di Carlo Magno, giustamente affermò il principio ormai pacifico e consacrato dalla più recente giurisprudenza delle Corti, e sopratutto dal Consiglio di Stato, se non dai corpi amministrativi inferiori, che le prestazioni *ab immemorabili* o *ultra* centenarie alle chiese parrocchiali per fini di culto, lungi dall'essere improntate del carattere di liberalità e spontaneità, lascino invece presumere un titolo obbligatorio; anzi non mancano autorevoli responsi che questo desumono anche dal pagamento ultratrentennale. In riguardo al valore tecnico della parola *offerta*, in luogo di *prestazione*, la parte motiva o razionale della sentenza è esauriente; e da non meno esatti criteri è dominata nel respingere la controprova dedotta dal Comune per abbattere la prova della immemorabilità. In vero al primo argomento sulla *vox* offerta, la Corte di merito giustamente invocò l'autorità incontestata della Rota romana, cui può associarsi opportunamente il nome del più illustre dei canonisti, cioè Lucio Ferraris (*Bibl. Canonica)*, a tacere di altri. Per quanto si attiene poi alla immemorabile, giova ricordare che i glossatori (cap. I, § *immem. de praescriptione;* VI) commentano la L. 23, Dig. *de prob. et praes.* nel senso che debbasi intendere possesso immemorabile, quello di cui non si sappia l'origine, ma se ne sappia la esistenza, non solo dagli uomini viventi, ma anche dagli antenati, benchè questi non siano stati testimoni della origine, nè avessero sentito da altri fissarne il principio. Il che significa doversi risalire almeno a tre generazioni, sia con testimoni, *qui se non vidisse possint testificari*, sia per mezzo di tradizione de' tempi anteriori, poichè la storia e la tradizione si rispecchiano a vicenda. - Or questa prova la Corte di merito esaminò con diligenza indagando sinanco il tempo in cui la prestazione, tratta dalle ricche peschiere orbitellane, fu convertita per la massima parte in pecunia, fissandone l'epoca nel torno del 1597, quantunque per equivoco avesse accennato a Carlo V, morto nel 1558, invece di Filippo II morto nel 1598. A ragione quindi scartò la controprova fondata su due documenti, cioè sulla fittanza o allocazione dello stagno nel 1456 e sul bilancio comunale del 1692 per decreto di Marino Carafa, generale di Carlo II, e governatore dei presidii spagnoli in Orbetello. A prescindere da ogni altro argomento, come disse la Corte di appello, la controprova non poteva estendersi oltre i limiti di poche

generazioni; e questa presunzione apparrà correttissima se pongasi mente che al dire degli antichi e moderni scrittori (Troplong, *Prescrizione*), bastano tre generazioni a stabilire la immemorabile, che, secondo il Molineo, *habet vim constituti, et non dicitur praescriptio, sed titulus;* onde non errò la denunciata sentenza, nell'affermare la inefficacia di quei documenti, sia pel contenuto, sia perchè attinenti ad epoche assai remote. A questi argomenti che pur si riferiscono al morale convincimento del giudice, che sfugge ad ogni censura in questa sede, può aggiungersi dal Supremo Collegio, che anche il Codice italiano ha in diritto ammessa l'antica dottrina della *vetustas* nell'art. 2 del Codice civile, dove è detto che i Comuni e gli istituti ecclesiastici godono dei diritti secondo le leggi e gli *usi* osservati come diritto pubblico. Posto ciò, se la prestazione, al dire della impugnata sentenza, mette capo ad un diritto pel quale fu necessaria una concessione o determinazione della pubblica autorità; se la *vetustas* supplisce ad una *lex specialis*, ad un atto *publicae auctoritatis vel ejus qui jus habet publicandi et tenet vicem legis*, come detta la legge 1, § 23, Dig. *de aqua et aq. pl. arc.: si lex agri non inveniatur, vetustatem vicem legis tenere;* se la *vetustas*, insomma o il tempo immemorabile (L. 2 *princ. eod.*), *cujus origo memoriam excessit*, si porge qual fondamento di riporto giuridico segnatamente nel campo del diritto pubblico interno, cui appartengono gli interessi religiosi, ne segue che la Corte di merito non decampò dalla retta interpretazione delle leggi romane, in riscontro al diritto moderno nel dichiarare efficace la prova della sua obbligazione. In casi simili non è applicabile la massima *in facultativis non currit praescriptio.*

Considerando che nemmeno sussistono le violazioni del citato decreto emesso dal generale Carafa al 21 giugno 1692 e degli articoli 138 e 87 legge comunale del 1865 (167 e 111 legge vigente) giacchè, a non dir altro, anche nei governi informati al rigore di monarchia assoluta, quale era il governo spagnolo a quell'epoca, solo gli atti emanati dal sovrano o dal viceré di Napoli con l'assenso del consiglio collaterale, avevano forza di legge. In riguardo poi alle dedotte violazioni delle leggi amministrative, sul proposito della deliberazione del 2 ottobre 1883, con il Consiglio comunale di Orbetello volle che continuasse l'annua offerta alla chiesa cattedrale, se pongasi mente, che la denunziata sentenza non attribuisce a quel fatto il valore di confessione giudiziale, ritenendolo soltanto come un elemento di prova, idoneo a corroborare il convincimento del giudice, anche questa censura apparrà come le altre, pienamente infondata.

Considerando che la sentenza richiede ancora diligente esame nel punto in cui, accogliendo l'appello incidentale del parroco priore, sembra di avere riformato in *peius* la pronuncia dei primi giudici. In sostanza la Corte di merito ha deciso che il sindaco, o chi per esso deve, secondo la secolare consuetudine, intervenire ogni anno, addì 15 agosto, nella Chiesa cattedrale, festeggiante la Assunzione della Vergine, e presentare la somma di L. 156.80, e certa quantità di pesce; dichiarando nella parte storica o motiva della sentenza, che il canone in natura era destinato al clero, e che il perpetuo tributo anche in danaro era quasi l'annuo riconoscimento dell'antico dominio degli abati del monastero *ad Aquas Salvias*, che largì ad Orbetello le libertà statutarie ed il patrimonio. Ora in questo punto a buon diritto si duole il Comune della violazione dell'art. 12 disposizioni preliminari del Codice civ., e della legge 9, § 2, Dig. *de statu liberis*, dove Ulpiano insegna: *libertas pecunia lui non potest, nec reparari potest;* come pure degli articoli 1116 Codice civ. e 36 Codice proc. civ. Esiste la violazione delle disposizioni preliminari, giacchè la legge italiana che ha abolita la manomorta, il fidecommesso, il maiorascato, la servitù personale, il feudo, e la subenfiteusi, non solo vieta di costituire qual-

siasi vincolo giuridico in riguardo a quelle istituzioni, ma a tolto ogni possibilità a riconoscere qualsiasi relazione all'istituto giuridico abolito; e questo divieto appunto costituisce il precetto proibito, garantito dalle disposizioni dell'invocato art. 12, e che non fu osservato in quel tratto della sentenza. Vero egli è che quell'omaggio alla religione dominante dello Stato non vincola la libertà di coscienza, nè deroga alla formula della separazione fra lo Stato e la Chiesa, ma non è men vero, che se, anche senza dichiarazione espressa del legislatore, *lex posterior derogat priori*, per l'incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti (art. 5 disp. prel.), a più forte ragione non può dichiararsi efficace e legale un'antica consuetudine, la quale si trovi in opposizione colla nuova legge. Sicchè nel caso concreto la indebita applicazione della legge, per la flagrante violazione di un precetto proibito, ai termini dell'art. 12 del Codice civ. Non meno evidente è la violazione degli articoli 1116 Cod. civ. e dell'art. 36 del Cod. di rito, in virtù dei quali la giurisprudenza è pacifica nel ritenere, che siccome i diritti obbligatori consistono in diritti attinenti alla sfera puramente patrimoniale, così debbono avere un oggetto che sia valutabile in denaro. Anche un interesse morale può esser causa sufficiente di azione giudiziaria, ma è pur necessario che sia congiunto ad un interesse di indole diversa, cioè attinente ad obbligazione giuridica, di guisa che anche lo inadempimento della sola obbligazione accessoria possa dar luogo a risarcimento di danni. Or se la consuetudine, di cui il parroco arciprete chiese e chiede la osservanza, costituisce un *quid facti*, incompatibile con lo spirito generale del diritto positivo italiano, ciascun vede che, anche in confronto agli art. 36 Codice proc. civ. e 1116 Codice civ., il sistema seguito dalla Corte di merito non può incontrare il suffragio del Collegio Supremo. Insomma essa dichiarò continuativa una consuetudine di altri tempi ed ormai spoglia di effetti giuridici, e perciò stesso, legittimando indebitamente un'azione che non era esperibile, incorse in un eccesso di potere. Di qui viene che deve mantenersi ferma la sentenza unicamente nel capo che dichiara tenuto, e condanna il Comune di Orbetello a pagare l'annuo canone verso la Chiesa cattedrale, nel dì sacro all'Assunzione della Vergine. D'altra parte, siccome per le modalità ed il luogo del pagamento, la reclamata solennità di forme esteriori non può dar luogo ad azione giudiziale dinanzi a qualsiasi magistratura ordinaria o speciale, così in questo capo, soggetto a censura, la sentenza deve assolutamente annullarsi.

Per questi motivi, la Corte, previa ammissibilità del ricorso, e rigettando il primo e secondo mezzo, cassa, ecc.

III.

Appello di Trani.

11 giugno 1898.

Pres. Nubila, P. — *Est.* D'Errico.

Tullo c. Municipio di Cassano.

Prestazioni di culto — Leggi speciali — Provincie napoletane — Rescritti 21 agosto 1751 e 18 febbraio 1785 — Spese pel predicatore quaresimalista — Obbligatorietà — Possesso immemorabile — Titolo — Prescrizione acquisitiva.

Mancando una legge generale che regoli in tutto il Regno le spese di culto, vanno in ciascuna Provincia mantenute quelle preesistenti.

Nel Napoletano, abolito il Concordato del 1818 col Decreto 17 febbraio 1861, ritornò in vigore il diritto preesistente al Concordato stesso; e quindi hanno tuttora efficacia i rescritti 21 agosto 1751 e 18 febbraio 1785, contenenti obbligo da parte dell'Università di pagare la limosina al predicatore quaresimalista ed in corrispettivo il diritto in essa di proporre la terna degli eligendi per la predicazione.

Tranne la eccezione di cui all'art. 630 del Codice civile, la legislazione vigente ha conservato al possesso immemorabile il pieno suo valore giuridico.

Il possesso ad esigere le prestazioni di culto da parte della Chiesa parrocchiale

prolungato ab immemorabili *per lunga serie di anni, equivale a titolo e dà luogo alla prescrizione acquisitiva.*

Rileva in fatto che con atto del 24 maggio 1896 il sacerdote Michele Tullo, arciprete della chiesa ricettizia di Cassano Murge, convenne in giudizio il sindaco di quel paese in persona del signor Giuseppe Viapiano per sentirlo nella detta rappresentanza condannato a pagargli la somma di lire 892,50 per altrettante annualità dal 1890 al 1896, oltre le posteriori a titolo di prestazioni per la spesa annua del predicatore quaresimalista in ragione di lire 127,50 all'anno, che da tempo molto remoto, cioè dal 1742, il Comune aveva sempre corrisposto e stanziato nell'annuo bilancio comunale.

Il Comune convenuto comparso in giudizio dedusse di nulla dovere, trattandosi di spesa facoltativa e di culto non compresa fra quelle obbligatorie, giusta gli articoli 145 e 271 della vigente legge comunale e provinciale, corrispondente all'art. 237 della legge 20 marzo 1865.

L'adito Tribunale di Bari, con sentenza 30 gennaio 1897, respinse la domanda dell'attore, con condanna nelle spese, sul riflesso che mancava nell'attore il titolo onde poter agire, mentre tale spesa non poteva essere compresa fra quelle obbligatorie, quantunque tale spesa nei bilanci del Comune risalisse fino al 1742 e figurasse, salvo qualche interruzione, fino all'epoca della spiegata domanda in giudizio.

Avverso tale sentenza il sacerdote Tullo vi ha prodotto appello con atto 18 gennaio 1898, sostenendo che il Tribunale errò nel giudicare e dovevasi invece accogliere la sua dimanda per le stesse ragioni svolte in primo grado, ed il Comune appellato, comparso in persona dell'attuale suo rappresentante Vito Petruzzellis, ha resistito all'appello, ed ha concluso per la conferma del pronunziato appellato.

Attesochè l'appello proposto dall'arciprete parroco signor Tullo è fondato, inquantochè il Tribunale non doveva soltanto esaminare la questione se tra le spese obbligatorie, di cui gli art. 145 e 271 della legge comunale e provinciale, vi potessero essere comprese quelle di culto, ma sibbene l'altra, se alla base delle ragioni esposte dall'appellante stesso dovesse il Comune riconoscere e pagare l'annua prestazione a prò del predicatore quaresimalista, prestazione che diceva esistente da tempo remotissimo, e che provò avere pagata ininterrottamente dal 1742 in poi. Se è esatto affermare che i citati articoli della legge comunale disciplinano le spese pubbliche sotto l'aspetto amministrativo e contabile, è pur vero eziandio che un Comune sia tenuto alla erogazione di una spesa obbligatoria, quando questa nasce da legittime convenzioni e fondazioni e da obblighi per concorso a spese di culto

Che così esaminata la vertenza, la risposta non poteva essere che affermativa, perchè tanto con l'art. 237 della legge del 1865 non s'intese sciogliere i Comuni da obbligazioni preesistenti o legalmente contratte, quanto con l'art. 145 della legge del 1889, ultimo comma, si compresero tra le spese obbligatorie tutte quelle che generalmente sono a carico dei Comuni da speciali disposizioni legislative del Regno. Onde da banda la considerazione che il legislatore ebbe in mente di abolire le spese di culto per un certo principio di uguaglianza tra i cittadini contribuenti, ed invece è a ritenersi che le prestazioni di culto possono avere origine da cause diverse, come da soppressioni di prestazioni in natura, o di collette convertite in oneri fissi a carico dei Comuni, o da accordi intervenuti fra autorità comunali ed ecclesiastiche in occasione di costituzione o di ricostituzione delle parrocchie o da oneri istituiti col patronato originario dei Comuni o da lasciti o da donazioni dei Comuni stessi.

Attesochè non si possa in contrario obbiettare che il Comune pagò fino al 1860 l'annua prestazione al predicatore quaresimalista, in quanto ne avea obbligo per la legge sull'amministrazione civile del 1816 e che la posteriore legge del 1865, confermata dalla vigente del 1889,

avendo posto le spese di culto fra le facoltative, nessun diritto aveva l'arciprete curato d'invocare l'adempimento di un'obbligazione che creata dalla legge, dalla legge stessa era stata tolta e ciò per doppio errore di fatto e di diritto.

Ed in vero nel fatto sta questo che il Comune non cominciò i pagamenti al predicatore quaresimalista dal 1817, epoca in cui andò in vigore in queste provincie meridionali la legge sull'amministrazione civile del 1816, ma il pagamento risale al 1742 e così ad epoca anteriore, ed anche prima della legge sull'amministrazione dei Comuni del 16 ottobre 1806, anche prima del dispaccio 11 maggio 1754. In diritto, perchè la legge del 1816, nei rapporti del Comune di Cassano Murge, ebbe efficacia moderatrice non innovatrice della spesa annua pel predicatore quaresimalista. E solo in virtù di essa legge la spesa fu ridotta ad annui ducati trenta, che era il massimo pei Comuni di terza classe; mentre per l'identico scopo prima si erogavano ducati 31.50.

Osservasi come la domanda del parroco curato ha base nella legge scritta e nel diritto comune.

1° Nella legge, perchè stabilito che le nuove leggi per nulla mutarono quelle preesistenti, e assodato che manchi tuttora la nuova legge regolatrice di tutte le cennate spese di culto, cosicchè in ciascuna provincia vanno mantenute quelle preesistenti (art. 5, disposizioni preliminari al Cod. civile).

Nè l'art. 28 della legge 7 luglio 1866 che pone le spese di culto a carico del Fondo pel culto ebbe attuazione per mancanza di costituzione dei fondi sufficienti a sopperire tali spese, cosicchè i Comuni continuano a sopportare ora le spese di culto che le diverse leggi del Regno posero a loro carico, onde nel Napoletano, abolito il Concordato del 1818 col Decreto 17 febbraio 1861, ritornò in vigoee il diritto preesistente al detto Concordato, cioè la legislazione di Tanucci emanata nella seconda metà del secolo scorso, quindi sempre in vigore i rescritti 21 agosto 1751 e 18 febbraio 1785, contenenti obbligo da parte delle Università di pagare la limosina al predicatore quaresimalista, ed in corrispettivo il diritto in essa di proporre la terna degli eliggendi per la predicazione. E se tale diritto non esercitavano le Università, il loro obbligo aveva vigore a prò del prete predicatore nominato dall'Ordinario, ed in caso di rifiuto al pagamento l'altro rescritto del 14 dicembre 1743 traeva le Università avanti i giudici laici per l'adempimento. Ed il parroco di Cassano con l'esibito certificato dell'archivista provinciale di Bari ha tanto giustificato.

2° Nel diritto comune poi la domanda libellata dal parroco trova sostrato nel continuato pagamento per lunga serie di anni che se a rigore non è possesso inimmemoriale, costituisce quella prescrizione oltre trentennale avente forza di titolo, onde il giure canonico giustamente accordò valore al tempo eccedente alla memoria di un uomo, onde la promulgazione dei nuovi codici non poteva alterare nè alterò l'autorità di tali regole di diritto, specie in tema di possesso centenario. Nella legislazione vigente non trovasi che una sola eccezione a tale regola quella dell'art. 630 Cod. civ., il quale, dopo aver dichiarato che le servitù continue e non apparenti e le servitù discontinue non possono stabilirsi che mediante titolo, aggiunge che il possesso benchè immemorabile non basta a stabilirle; onde in tutti gli altri casi volle al lungo possesso conservare pieno valore.

Che si osserva come per le prestazioni periodiche il lungo possesso ad esigerle equivale a titolo, e dà luogo alla prescrizione acquisitiva, onde le varie leggi esistenti stabiliscono che il lungo possesso a esigere un canone o altra prestazione equivale a titolo, così ad esempio i decreti 20 gennaio 1817 e 2 maggio 1823 tuttora in vigore, stabiliscono la formazione dei quadri o ruoli esecutivi che equivalgono a titolo di possesso per esigere le prestazioni e rendite in cui trovavasi l'ente nell'anno 1806. Ed altrettanto è detto con l'art. 5 della legge 24

gennaio 1865, disponendosi che il possesso continuato per trent'anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco del diritto di esigere un annuo canone od altra prestazione terrà luogo di titolo. E così l'art. 8 della legge 8 giugno 1873 sulle commutazioni richiede che la citazione per commutazione delle decime contenga, fra l'altro, a pena di nullità la indicazione del titolo o del possesso che dà diritto ad esigere la prestazione.

Che a tutto ciò aggiungasi che la chiesa di Cassano Murge per la quale il Comune pagava la limosina al predicatore quaresimalista era chiesa ricettizia, come rilevasi dal certificato esibito. Ora se tali chiese sursero per effetto delle pie fondazioni fattene dai Comuni o dai particolari allo scopo di assicurare l'adempimento del culto di un clero indigeno ed avvantaggiarne la condizione salvandolo dall'indigenza, sotto tale aspetto considerato, presentano un carattere loro proprio e distinto, quello cioè di essere di diritto civico o di patronato attivo dei rispettivi Comuni, e patrimoniali o di patronato passivo dei singoli preti naturali, nell'avervi esclusivo diritto in servirle, reggerle e partecipare della massa dei beni ad esse addetti. E tutto ciò spiega perchè l'assegno in bilancio della limosina in disputa risale al 1742, anche in tempo anteriore al dispaccio del 1772, spiega perchè dopo la legge del 1816 la si trova annoverata in bilancio fra le spese civiche, spiega perchè infine, morti tutti gli attuali partecipanti, il Comune farà suoi tutti i beni della soppressa chiesa (articolo 2, legge 15 agosto 1867, n. 3848) epperò non può aversi titolo maggiore di quello che deriva dal patronato sulla chiesa e che può obbligare il Comune di Cassano Murge a continuare il pagamento in questione, non potendosi pretendere il titolo scritto della chiesa ricettizia, quando si sa che queste vennero erette colle spontanee oblazioni dei cittadini, i quali *uti universi* provvidero all'esercizio del culto divino, senza che si possa pretendere o far ricerca del loro titolo di fondazione.

Per questi motivi, l'appellata sentenza, che disconobbe tali elementi di diritto e di fatto, deve andare revocata, ecc.

IV.

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

Decisione del 10 giugno 1898.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Astengo.

Piccini, parroco di Gamalero c. Ministero di grazia e giustizia e dei culti e Comune di Gamalero.

Prestazioni di culto — Possesso ultra trentennale — Presunzione del titolo — Cessazione — Sospensione delle prestazioni — Acquiescenza del parroco — Reclami per il ripristino delle prestazioni — Mancanza di ricorso formale.

Non si può invocare la prestazione ultra trentennale delle spese di culto, che vale di presunzione del titolo ad esigerle, quando tale presunzione è scossa dal fatto che il Comune le ha poi sospese per un lungo periodo di anni, sia pure inferiore al trentennio.

Esiste acquiescenza, che toglie ogni efficacia alla presunzione del carattere di obbligatorietà ordinariamente desunto in sede amministrativa da un possesso ultra trentennale, nel fatto del parroco che, pur facendo ripetuti reclami per il ripristino delle prestazioni di culto, non produce formale ricorso che dopo un lungo periodo di tempo (19 anni) dalla sospensione di esse prestazioni.

Da tempo immemorabile il Comune di Gamalero corrispondeva alcune prestazioni di culto a quella parrocchia, prestazioni che vennero sospese nel 1876.

L'attuale parroco fin dal 1880, nel quale anno venne in possesso del beneficio, sostiene di avere fatto pratiche per il ripristino di dette prestazioni; ma tali pratiche riuscirono sempre infruttuose, fino che al 1894 fece ricorso formale al Consiglio comunale, che si rifiutò di più stanziare in bilancio le somme delle prestazioni di culto.

Ricorse allora il parroco alla Giunta provinciale amministrativa di Alessan-

dria, e questa, nella seduta del 20 dicembre 1894, respinse il ricorso.

Si gravò allora il parroco al Governo del Re; ma dopo sentito il Consiglio di Stato, il Ministero promosse un reale decreto 14 luglio 1895, col quale veniva respinto il ricorso.

Contro questo reale decreto 14 luglio 1895, comunicato al parroco di Gamalero con lettera del Sindaco in data 30 luglio 1895, ricorre il parroco a questa Sezione per eccesso di potere e violazione di legge, con atto notificato il 24 e 26 settembre 1895 al Sindaco e al Ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Col ricorso si deduce in sostanza:

Che il possesso immemorabile costituisce il titolo più valido per l'acquisto di un diritto. Che tale principio è applicabile anche alle prestazioni di culto, poichè queste non si possono considerare quali elargizioni facoltative;

Che riguardo all'assegno al quaresimalista esiste un legato fatto alla comunità; che la perdita del diritto si potrebbe verificare soltanto con il decorso di trenta anni di cessato pagamento; che vi è una presunzione *iuris* dell'esistenza di un titolo; che non si potrebbe parlare di rinuncia tacita per l'acquiescenza del parroco, perchè il ricorrente parroco, appena investito, fece le opportune pratiche per ottenere il pagamento delle somme dovutegli; che pertanto il reale decreto impugnato ha violato l'art. 145 della legge comunale e provinciale.

Si conclude, chiedendo alla Sezione IV che annulli l'impugnato decreto e ordini lo stanziamento nel bilancio del Comune di Gamalero degli annui assegni di culto in L. 171, in un al pagamento degli arretrati, con la condanna dell'avversario nelle spese ed onorari.

Diritto. — Attesochè è giurisprudenza ormai costante di questa Sezione, anche per recentissime decisioni, che non si può invocare la prestazione ultra trentennale delle spese di culto, che vale di presunzione del titolo ad esigerle, quando tale presunzione è scossa dal fatto che il Comune le ha poi sospese per un lungo periodo di anni, sia pure inferiore al trentennio; quando cioè è dimostrato che all'epoca della domanda di esse prestazioni, queste erano già cessate da molti anni. Infatti allorquando queste prestazioni di culto non siano state più per molti anni inscritte nel bilancio comunale, mancando il possesso di esigere, manca pure una delle ragioni e delle condizioni principali per le quali si crede equo e legittimo conservare lo stato giuridico apparente; e quindi è più giusto e conveniente che l'autorità amministrativa si astenga dal provvedere, lasciando che la controversia si svolga e si risolva nelle vie ordinarie;

Attesochè dagli atti prodotti risulta che le prestazioni di culto pretese dall'attuale parroco di Gamalero vennero sospese nel 1876, senza che fosse prodotto alcun ricorso formale contro tale depennazione dal bilancio comunale, il quale fu solo presentato nell'anno 1894, respinto dalla Giunta provinciale amministrativa di Alessandria, e poi con lo impugnato decreto reale del 14 luglio 1895. Quindi è dimostrato che per circa diciannove anni il parroco si è acquietato alla cessazione delle prestazioni di culto, poichè alle sue rimostranze fu sempre data risposta negativa e non si indusse a ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa contro le determinazioni del Comune che nell'anno 1894. Quindi vi è stato un lunghissimo periodo di acquiescenza, che toglie ogni efficacia alla presunzione del carattere di obbligatorietà ordinariamente desunto in sede amministrativa da un possesso ultra trentennale.

Attesochè quindi l'impugnato reale decreto del 14 luglio 1895 si ravvisa legittimo, e manca di fondamento il ricorso del parroco Piccini.

Per questi motivi, la Sezione IV respinge, ecc.

V.

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

Decisione del 3 giugno 1898.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Imperatrice.

Panara, parroco di Parona c. Comune di Parona.

Prestazioni di culto — Possesso ultra trentennale — Presunzione del titolo — Cessazione — Sospensione delle prestazioni — Acquiescenza del parroco — Effetti del possesso centenario od immemorabile — Incompetenza amministrativa.

Ha valore di presunzione di titolo, nel campo amministrativo, il pagamento non interrotto per più di un trentennio di spese di culto per cera, olio, quaresimali e messe festive inscritte nei bilanci comunali.

Tale presunzione viene a cessare quando vi sia interruzione di possesso ad esigere la prestazione, ancorchè inferiore a trent'anni, con silenziosa acquiescenza avversaria, o vi sia il concorso di altre valutabili circostanze.

Il decidere intorno agli effetti della centenaria od immemorabile, impegnando una questione di puro diritto civile, sfugge all'esame della competenza amministrativa.

Ritenuto che il parroco di Parona chiedeva nel 1894 la ripristinazione nel bilancio del Comune dell'annua somma di L. 250, oltre al pagamento degli arretrati dal 1882 in poi, per la celebrazione di una messa festiva in aurora, sostenendo di essersi corrisposto *ab immemorabili* ad un cappellano al fine predetto. Respinta l'istanza con deliberazione consigliare 30 settembre 1894, confermata dalla Giunta provinciale amministrativa a' 28 febbraio 1895, e reietto del pari il ricorso al Re sopra conforme parere del Consiglio di Stato col regio decreto 20 febbraio 1896, il parroco se ne querela in quarta Sezione in base all'art. 24 della legge organica sul Consiglio di Stato, col sostenere sostanzialmente la violazione degli art. 145 e 146 della legge comunale e provinciale, e dei principii di diritto in tema di possesso e di presunzione immemorabile, come si viene dimostrando con la memoria esplicativa del ricorso, in relazione alla ipotesi di fatto, secondo la quale la prestazione risalirebbe ad epoca remotissima; mentre dal Comune resistente si oppone il carattere facoltativo, e quindi la non obbligatorietà della prestazione, se e per quanto saltuariamente si fosse corrisposta.

Considerato che nello esame sommario dei documenti rispettivamente prodotti ed invocati, le prime tracce di una prestazione risalgono ad un mandato di pagamento di L. 300 emesso dai consoli del Comune nel 1664, a favore di un cappellano « per la servitù da esso fatta alla città per la messa celebrata ». Un secondo atto più valutabile è la deliberazione del Consiglio ordinario del 1668 in cui si legge, che dolutosi il cappellano dell'anno anteriore « di essere maltrattato di *salario* per ricevere sole L. 270 con *l'obbligo anche della scola*, per cui si rimetteva alla *cortesia* del Consiglio, questo ordinava di darglisi L. 300 compreso il detto obbligo ». Nel 1679 i consoli riferiscono al Consiglio che il cappellano, trovandosi ammalato, *rinunziava alla cappellania;* epperò veniva disposto che dessa si ripartisse fra tutti i sacerdoti trimestralmente con la retribuzione di L. 250. Nel 1681 i consoli rapportano di avere aggiustati ed accordati li *cappellani della comunità* pel detto anno; ed il Consiglio dispone di corrispondersi loro L. 300, con servire mesi 6 per ciascuno. Nel 1690 s'incontra un mandato di L. 300 per salario ad un cappellano. Nel 1712 il console riferisce che avendo il sacerdote X terminata la sua *locazione* delle annate nelle quali ha *servito* di cappellano, occorreva provvedere per gli anni seguenti a chi subentrasse in tale ufficio; avvenne domanda così dell'uscente che di altro sacerdote. Ed il Consiglio *conferma* per un anno l'antico a L. 330, compreso la cera, « ma finito l'anno il tutto resti nell'*arbitrio* ed alla *disposizione* del console nel maggiore interesse della comunità ». Seguono diversi mandati per *salario* e *servizio* prestato da varii sacerdoti pel 1714, 1718, 1731, 1742, 1752, 1756 e 1770. Con delibe-

rato 13 giugno 1773 accogliendosi una supplica del chierico Sorami, lo si nominava futuro cappellano con l'assegno di annue L. 280 di Piemonte, da potersi costituire come titolo per la promozione ad ordini sacri; ma il chierico vi rinunziava nel 1782. Dal 1776 al 1781 si stanziarono e pagarono L. 280 di stipendio al cappellano. Nel 1782 stanziate L. 280, e pagate L. 140. Nel 1783 stanziate L. 140, ma non pagato nulla. Dal 1784 al 1792 nulla stanziato nè pagato. Dal 1793 al 1799 stanziate e pagate *L. 30* per mossa in aurora a comodo del popolo. Dal 1800 al 1815 nulla stanziato nè pagato. Dal 1816 al 1818 stanziato e pagato L. 34,53, e nulla per il 1819. Pel 1820, 1821 e 1822 stanziate e pagate L. 24; e dal 1823 al 1834 L. 34 per indennità di messa in aurora. Dal 1835 al 1839 stanziate L. 34 e niente pagato. Nel 1844 stanziate L. 200, e nulla pagato. Pel 1845 stanziate e pagate L. 200. Nel 1846 stanziate L. 280, pagate L. 200. Dal 1843 al 1863 stanziate e pagate L. 250 di *stipendio* al cappellano. Pel 1864 stanziate L. 250 e pagate L. 98. Dal 1865 al 1877 stanziate e pagate L. 250. Pel 1878 e 1879 stanziate L. 250 e pagate L. 166. Pel 1880 e 1881 stanziate e pagate L. 250. E finalmente stanziate per il 1882 L. 300, ma depennate dall'autorità tutoria come spesa facoltativa, nè più riprodotte da tale epoca in poi, senza richiamo in contrario fino alla richiesta del parroco nel 1894.

Considerato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato - così in sede consultiva che contenziosa - in un primo periodo è tale a dar valore di presunzione di titolo, nel campo amministrativo, al pagamento non interrotto per più di un trentennio di spese di culto per cera, olio, quaresimali e messe festive, inscritte nei bilanci comunali in base ad usi inveterati; surrogandosi lo stato di possesso apparente, nella minor cifra corrisposta, alla ignoranza o dispersione del titolo, fino a contraria dimostrazione.

Ma in un posteriore e ormai prevalente periodo successivo - che raffigura lo stato odierno della questione - si è ritenuto bastevole a scuotere la presunzione suaccennata, sia la semplice interruzione attuata di possesso ad esigere, ancorchè inferiore ai trent'anni con silenziosa acquiescenza avversaria, sia il concorso di altre valutabili circostanze, che per lo meno ingenerassero il dubbio sulla disputabilità e sulla natura giuridica del possesso anteriore, surrogativo del titolo originario, non essendo lecito in sede amministrativa il decampare dallo stato apparente di fatto, per addentrarsi in una disquisizione petitoria circa una vera e propria esistenza od acquisizione di diritto, deferita al magistrato ordinario.

Considerato che di fronte alla premessa sintesi di tutti gli antecedenti, relativi al caso concreto, non può dirsi esistere a favore della parrocchia uno stato di possesso valevole a legittimare agli effetti amministrativi il preteso obbligo del Comune alla ripristinazione di una qualsiasi retribuzione per la messa in aurora; imperciocchè a qualunque epoca la più immemorabile si volesse far risalire la pretesa prestazione, in conformità dei principii della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, concorrono ad escludere la presunzione surrogativa del titolo, desunto dal diuturno possesso ad esigere anteriore alla depennazione del 1882, sia il rimarchevole periodo di desistenza fino alla richiesta del 1894, senza opposizione e reclamo del parroco contro il provvedimento superiore fondato sul carattere facoltativo della spesa, sia le lunghe ed alternate interruzioni; nonchè la variabilità dei saltuari stanziamenti anteriori tra le lire 24 alle 330, le più volte non susseguiti da pagamento in tutto od in parte; ed infine le circostanze della libera scelta dei singoli sacerdoti a cappellani, e del costante titolo di servitù, di salario, di stipendio, di locazione e di indennità, che accompagnava l'assegno ed il pagamento, nei primi tempi subordinato anche all'obbligo della scuola; oltre alla più rilevante specialità del caso verificatosi nel 1773 della promessa sti-

pulata a favore di un semplice accolito per fornirgli il titolo alla ordinazione.

Considerato che tutte le teoriche dottrinali richiamate a sostegno del ricorso, circa gli effetti della centenaria ed immorabile, impegnando una questione di puro diritto civile, sfuggono all'esame della competenza amministrativa di fronte alle opposizioni del Comune, e sotto tale aspetto non sono del pari meglio attendibili le subordinate deduzioni del parroco ricorrente che in ogni caso vorrebbe derivare l'obbligo del Comune da un diritto di patronato che gli si attribuisce nella parrocchia, del che non accade discutere.

Considerato che le premesse osservazioni, e quelle che sostengono l'impugnato Decreto nel parere consultivo del Consiglio di Stato, concludono al rigetto del ricorso.

E che concorrono valutabili motivi per la compensazione delle spese nel rapporto di due enti morali.

Per questi motivi, la Sezione respinge, ecc.

VI.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 3 giugno 1898.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Imperatrice.

Michelotti, arciprete-parroco in Torre Mondovì c. Comune di Torre Mondovì.

Prestazioni di culto — Possesso ultra trentennale — Presunzione del titolo — Cessazione — Sospensione delle prestazioni — Indagine sulla esistenza del titolo — Prescrizione acquisitiva ordinaria od immemoriale — Incompetenza amministrativa.

Agli effetti amministrativi, la presunzione di obbligo, limitatamente alla minore cifra pagata, e fino a prova contraria, derivante dal possesso ultra trentennale ad esigere una prestazione di culto cessa di aver efficacia quando vi sia un rimarchevole periodo interruttivo nel pagamento della prestazione ed il concorso di altre valutabili circostanze.

Non può farsi luogo in sede amministrativa all'indagine circa l'effettiva esistenza e legittimità di un titolo dipendente da prescrizione acquisitiva ordinaria od immemoriale, rientrando tale indagine nella competenza del magistrato ordinario.

Ritenuto che il parroco ricorrente nel 1893 faceva istanza al Comune per la ripristinazione in bilancio di annue lire 300 per la messa festiva, e lire 40 per olio e cera, rimettendosi a quanto il Consiglio credesse di stabilire in ordine alla liquidazione degli arretrati non corrisposti dal 1875 in poi.

Respinta la istanza con deliberazione motivata, e reietto del pari il reclamo alla Giunta provinciale amministrativa, la quale non si riconosceva competente sulla sollevata quistione del diritto a pretendere dal Comune contraddetto il parroco se ne gravava al Governo del Re, e contro il relativo decreto di rigetto in merito, emesso sopra conforme parere del Consiglio di Stato, ora ricorre alla quarta Sezione, sostenendo la violazione degli art. 145 e 146 della legge comunale e provinciale, per trattarsi di spese obbligatorie in base di possesso immemorabile, secondo i principii dottrinali richiamati e sviluppati con le analoghe note difensive.

Al che il Comune resiste con motivato controricorso, e prevalentemente pel carattere facoltativo, e per la discontinuità e variabilità della pretesa prestazione.

Considerato in diritto:

In coerenza di conforme recente pronunzia, che dopo un breve periodo di maggior larghezza, per la quale, in tema di prestazioni di culto, elevavasi a presunzione di obbligo limitatamente quella minor cifra pagata, e fino a prova contraria, lo incontestato possesso trentennale ad esigere non distrutto da prescrizione estintiva, la costante ed odierna giurisprudenza consultiva e contenziosa del Consiglio di Stato ha tolto valore alla detta presunzione, agli effetti amministrativi, quando un rimarchevole periodo interruttivo posteriore, ed il concorso di altre valutabili circostanze possano far sorgere il dubbio sulla preesistenza del titolo e sul carattere della presunzione, e venuta a mancare la con-

tinuazione dello stato apparente di fatto, a questione si trasporta nel campo essenzialmente petitoriale del diritto a pretendere, od a negare, di competenza del potere ordinario.

Considerato nel caso concreto:

Che secondo un certificato del Vescovo, le prestazioni per l'olio e per il mantenimento di un vice-curato e per celebrazione della messa festiva, risultavano dovuti dagli atti di S. Visita a cominciare dal settembre 1664; — che secondo lo attestato del Maire locale 12 settembre 1812, esarato da un registro parrocchiale, erano dovute annue lire 60 per diritto della prima messa nei giorni festivi, ma il pagamento restò interrotto nel 1810 per mancanza di mezzi.

Che per recente certificato del sindaco, esibito anche dal parroco — il Comune stanziava annualmente dal 1818 al 1841 lire 60 per la prima messa festiva, e lire 40 per la lampada nella chiesa — e dal 1842 al 1875, lire 40 al priore della compagnia maggiore per cera ed olio, e lire 300 al vice-curato per assistenza alle funzioni religiose e celebrazione della messa festiva.

Che assorge da deliberazione consigliare del 1841, avere il parroco fatto istanza all'Intendente della provincia perchè dal Comune si fosse provveduto alla messa festiva secondo il solito. Ed il Comune riconosceva di essere stato sempre imposta, a memoria d'uomo, la somma di lire 60 di *stipendio* ad un sacerdote che celebrasse nei giorni festivi, senza conoscerne il titolo, sebbene la tradizione lo derivasse da antica donazione del conte Blansasso al Comune, di una casa e di un giardino, ora destinati ad uso dell'arciprete *pro-tempore*. Riconosceva del pari che da circa 10 anni, per la difficoltà di trovare un sacerdote a lire 60, la retribuzione si era elevata a lire 100.

E trattandosi di funzione necessaria pel caso di qualsiasi impedimento del parroco, era desiderabile di trovarsi un sacerdote con stabile dimora sul luogo, il quale coadiuvasse pure l'arciprete nella confessione ed assistenza agli infermi, e nelle funzioni parrocchiali, e quindi l'Amministrazione *non avrebbe trovato difficoltà di contribuire* fino a lire 300 per lo *stipendio* ad un sacerdote ai fini suddetti, ed in tali sensi conchiudevasi, invocando la superiore autorizzazione per la provvista dei fondi.

Che con la deliberazione del 1875, rilevato il carattere facoltativo e l'indole precaria dell'assegno dal 1841, come stipendio ad un vice-curato che avesse dovuto coadiuvare il vecchio parroco, unico sacerdote in un Comune di 1900 anime, comprese due borgate, se ne votava la soppressione, sia perchè il parroco si era dismesso del vice-curato, cedendo la cura ad un altro sacerdote, sia perchè nelle dette due borgate dal 1854 in poi si erano stabilite due chiese succursali con corrispondenti rettori; ed inoltre colla deliberazione medesima si accresceva di L. 100 lo stipendio ad ognuno dei due sacerdoti insegnanti nelle precitate frazioni, con l'obbligo di coadiuvare i rettori delle chiese negli uffici ecclesiastici. E tale maggiore assegno si è mantenuto costante e nessun diverso bisogno si era fatto sentire nella popolazione in ordine ad uffici religiosi.

Che infine soppressa dal bilancio ogni pretesa prestazione colla detta deliberazione del 1875 e respinta, nel 1882, una domanda di ripristino per le medesime ragioni che ne avevano motivata l'abolizione, nessun reclamo era sollevato dal parroco, nè prima, nè dopo, in via amministrativa o giudiziaria, fino all'attuale contesa promossa nel 1894.

Considerato che dopo gli accenni premessi non può reputarsi fondata in questa sede amministrativa la chiesta ripristinazione in bilancio delle pretese prestazioni, sia di fronte all'indiscutibile fatto di non incontestata interruzione di possesso ad esigere per circa anni 18, sia per il dubbio che assorge dalla presunzione di una causa obbligatoria dalla variabilità della prestazione e delle persone cui andava corrisposta, specialmente in ordine alla messa - dai motivi indi venuti a mancare che determinarono il maggiore assegno del 1831 e del 1841

- dal carattere di stipendio attribuito al corrispettivo della messa - dalla sospensione anteriore al 1818 - e dalla incerta esistenza di un titolo diverso da quello indicato dalla tradizione, e che, secondo il Comune, sarebbe estinto col passaggio nel godimento del parroco della casa e del giardino della donazione Blansasso.

Considerato che - sia col fatto della lunga interruzione di pagamento, sia per le altre rilevate circostanze circa la natura, l'estensione ed il fondamento delle pretese prestazioni - venuto a mancare, agli effetti amministrativi, l'invocato favore di un possesso ad esigere, e quindi di una presunzione d'obbligo da legittimare lo stato apparente - fino a pruova contraria - ogni altra indagine d'indole petitoria sulla effettiva esistenza e sulla legittimità di un titolo, che dipendesse da prescrizione acquisitiva ordinaria od immemoriale - non può utilmente andar sollevata e discussa in questa sede amministrativa, rientrando nella competenza del magistrato ordinario, come ebbe già a rilevare la Giunta provinciale amministrativa. Laonde non accade il discendere all'esame degli invocati principii dottrinali sulla materia e ad ogni altra deduzione che si riferisca al diritto a pretendere, salve le azioni che possono competere.

Considerato che nelle conseguenze ultime è da rigettarsi il ricorso.

E che concorrono valutabili circostanze per la compensazione delle spese tra due corpi morali.

Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 13 gennaio 1899.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Imperatrice.

Parroco di Pinzano c. Ministero dell'interno e Congregazione di carità di Limbiate.

Opere pie — Istituzioni elemosiniere — Concentramento — Fondazione privata — Incarico fiduciario al parroco — Ammissione del parroco a far parte della Congregazione di carità — Distribuzione delle elemosine.

Trattandosi di istituzione elemosiniera a beneficio della generalità delle classi contemplate (infermi, puerpere, poveri della parrocchia, ecc.), cadono sotto la regola della concentrazione disposta dall'art 54 della legge 17 luglio 1890.

Non vale ad attribuire alla istituzione il carattere di fondazione privata l'incarico testamentario e fiduciario al parroco di amministrare e distribuire la beneficenza a completo suo talento.

Tale incarico non esime dal concentramento; ma obbliga la Congregazione di carità a chiamare il parroco a far parte dell'amministrazione, o ad affidare a lui la distribuzione delle elemosine (1).

Ritenuto: che con testamento 18 febbraio 1866 la signora Nicolina Bonavilla gravava i suoi eredi « di consegnare al parroco *pro tempore* della chiesa di Pinzano annue L. 140 da distribuirsi, a pieno di lui arbitrio, ai poveri più bisognosi del Comune in occasione dei loro più stretti bisogni di malattia od altre strettezze di famiglia ». E l'opera pia era riconosciuta sovranamente come corpo morale con analogo statuto organico.

(1) Come rilevammo in nota a pag. 209 del vol. VII, la IV Sezione del Consiglio di Stato ritiene quasi come regola generale l'ammettere a far parte della Congregazione di carità il parroco o le altre persone chiamate dal fondatore all'amministrazione dell'opera pia: decis. 11 dicembre 1896, Parroco di Finale-Emilia (vol. VII, pag. 311), 18 dicembre 1896, ric. Magistrelli (vol. VII, p. 309), e novembre 1896, ric. Chiesa di S. Maria di Grottaferrata (vol. VII, pag. 244).

Che con testamento 13 febbraio 1874 il sacerdote Ercole Velati attribuiva i frutti della sua sostanza, da vendersi e capitalizzarsi, agli eredi istituti, cioè per quattro decimi agli infermi ed ammalati e tre decimi alle puerpere, e tre decimi ai veri poveri della parrocchia, con vincolo di perpetuità del legato di beneficenza, affidando la distribuzione esclusivamente al parroco *pro tempore*. E tale pia opera, eretta con reale decreto in corpo morale, era regolata con analogo statuto organico.

Che promossa dalla Congregazione di carità la concentrazione dei legati in parola, il parroco di Pinzano impugnà di ricorso in IV Sezione il relativo reale decreto 24 agosto 1895, emesso sopra parere del Consiglio di Stato 25 luglio detto. E con il ricorso sostanzialmente si sostiene:

Di doversi considerare i due legati come disposizioni di beneficenza, di indole privata e famigliare non aventi carattere di generalità non solo in ragione del fine, ma anche in rapporto al modo della esplicazione.

Che tale carattere privato dipendente dalla intrinsica natura dei legati, non venne a mutarsi per la ricognizione in enti morali, che importò il solo obbligo di dipendenza verso l'autorità superiore.

Che il carattere privato ed autonomo trovava conferma nel mandato testamentario e fiduciario dei disponenti per la persona del parroco che doveva amministrarli, e per la specialissima destinazione locale.

Che infine la concentrazione avrebbe cagionato una minoranza di reddito per il necessario concorso alle spese ed oneri generali della beneficenza concentrante - con pregiudizio al diritto particolare degli abitanti della frazione di Pinzano, perchè la concentrazione nella Congregazione di carità, residente nel capoluogo, toglieva la possibilità del beneficio locale - ed infine una infrazione non giustificata del diritto del parroco alla gestione della beneficenza.

Considerato che i termini letterali delle tavole testamentarie rilevano nettamente la fondazione di due opere pie a scopo elemosiniero con perpetuità di fine e con spiccato carattere di pubblica beneficenza alla generalità delle classi contemplate, perchè la Bonavilla destinava le annue L. 140 a tutti i poveri più bisognosi del Comune, ed il sacerdote Velati attribuiva la rendita dei suoi beni per quattro decimi agli infermi ed ammalati, per tre decimi alle puerpere e per altri tre decimi ai poveri della parrocchia - e quindi non è a parlare di fondazione di carattere privato e famigliare, come sostiene il parroco ricorrente, incaricato dai pii disponenti della distribuzione della beneficenza a completo suo arbitrio. Al quale assunto resistono pure i decreti di erezione in enti morali ed i relativi statuti che li consideravano come stabilimenti di pubblica beneficenza. Nè d'altronde la indole privata potrebbe sul serio desumersi, secondo i desiderii del ricorrente « dalla specialissima destinazione locale » o dall'essere affidata la distribuzione della beneficenza al parroco *pro tempore* come fiduciario dei fondatori, mentre il carattere della specialità si fondamenta su criteri di altra natura, che non accade qui ricordare.

Considerato, che trattandosi di istituzioni elemosiniere a beneficio della generalità delle classi contemplate, cadono sotto l'impero della concentrazione disposta dall'art. 54 della legge, la quale, affidando alle Congregazioni di carità la distribuzione della pubblica beneficenza, tra gli altri suoi fini, mira al più equo riparto della medesima, che le più volte potrebbe rimanere non raggiunto nella moltiplicità degli organi di erezione.

Considerato che nel caso concreto il parere consultivo del Consiglio di Stato, volendo tener conto anche della fiducia fondatori riposta nel parroco *pro tempore* incaricato della distribuzione dei pii legati, rilevava la opportunità ed il dovere che la Congregazione di Limbiate o chiamasse il parroco di Pinzano a far parte dell'amministrazione dei legati medesimi, od affidasse a lui la distribuzione delle elemosine. Ed essendosi il

Regio Decreto riferito al predetto parere del Consiglio di Stato, nelle conseguenze pratiche gioverà aggiungere la osservanza all'obbligo in parola.

Considerato che non è il caso di alcuna condanna di spese.

Per questi motivi, la Sez. respinge ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione interni).

Parere del 6 ottobre 1898.

Confraternite — Associazioni di fedeli non aventi personalità giuridica — Legge 17 luglio 1890 — Inapplicabilità.

Quelle associazioni di fedeli che, senza avere alcuna personalità giuridica e senza alcun patrimonio, si raccolgono periodicamente in occasione di feste religiose per assistere e partecipare in comune a funzioni di culto, processioni, ecc., non vanno considerate come vere e proprie confraternite da assoggettarsi alla legge 17 luglio 1890.

Vista la relazione del Ministro dell'interno, ecc., con la quale si propone il quesito: « se debbano essere considerate come vere e proprie confraternite quelle associazioni di fedeli che, senza avere alcuna personalità giuridica e senza alcun patrimonio, si raccolgono periodicamente in occasione di feste religiose per assistere e partecipare in comune a funzioni di culto, processioni, ecc. », e ciò allo scopo di farne censimento e richiamarle a completa soggezione alle norme della legge 17 luglio 1890, a termini delle circolari del 17 luglio e 24 agosto ultimo (1).

Considerato che, secondo la Relazione ministeriale, le associazioni alle quali si riferisce il proposto quesito, frequenti specialmente nei comuni rurali, sono state generalmente promosse dai parroci per mantenere nelle popolazioni il culto religioso, e dare ad esso maggiore solennità in determinate ricorrenze, cioè nelle maggiori feste della Chiesa, in quella del santo protettore, ecc.; che gli associati, uomini e donne, non hanno alcun diritto verso l'associazione; e, non però sempre, pagano qualche piccolo contributo volontario, per provvedere a piccole spese di camici e di oggetti religiosi da servire per le loro adunanze; che mancando di ogni patrimonio, si costituiscono e sciolgono senza lasciare traccia di sè, onde il Ministero opina che ogni vigilanza sarebbe superflua, quando eccedesse quella ordinaria dell'autorità locale per la tutela dell'ordine pubblico.

Considerato che il quesito proposto dal Ministero trova la sua soluzione nell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, il quale stabilisce che « sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed *ogni altro ente morale* che abbia per fine, ecc. ».

Che quindi condizione generica perchè possa trovare applicazione la citata legge si è che esista, almeno di fatto, ancorchè cioè non costituito in tutte le forme giuridiche, un ente morale sul quale possa utilmente spiegarsi, nei fini di un interesse civile generale, l'azione delle autorità preposte alla osservanza della legge stessa.

Che condizione prima alla esistenza di un ente morale è la esistenza di un patrimonio; o, trattandosi di una associazione, tale una costituzione che permetta di scorgere nell'associazione stessa un ente distinto dalle singole persone dei soci, per vincolo giuridico di reciproci diritti e doveri nel rapporto dei singoli soci verso l'associazione.

Che nulla di tutto ciò, stando alla Relazione ministeriale, può ravvisarsi nelle associazioni di cui è questione.

Che in altri casi è bastata la mancanza assoluta di patrimonio perchè questo Consiglio si rifiutasse di riconoscere la esistenza di un ente morale, anzi di pure ammettere la convenienza della erezione in enti morali di associazioni che avevano sembiante e norme di confraternite, come nel parere del 4 marzo 1897 sulla istanza della Confraternita del SS. Sacramento della frazione di Simpidi, comune di Acquaro.

La Sezione quindi è di avviso che, particolarmente agli effetti delle circolari 17 luglio e 24 agosto 1898, il quesito proposto dal Ministero debba risolversi in senso negativo.

---

(1) Veggasi volume precedente, p. 611, 639, 752.

Consiglio di Stato.

(Sezione interni).

Parere del 10 dicembre 1897.

Comune di Campospinoso.

Chiesa parrocchiale — Conservazione — Inservibilità — Nuovo fabbricato — Obbligo del Comune.

Constatata l'inservibilità di una Chiesa parrocchiale al culto e l'impossibilità di restaurarla, il Comune è tenuto alla spesa di riedificazione di essa.

Nell'obbligo della conservazione *degli edifici servienti al culto è compreso quello della edificazione di nuovo fabbricato, quando quello esistente si è reso inservibile allo scopo.*

BIBLIOGRAFIA

SCHANZER avv. prof. comm. CARLO, consigliere di Stato. *La trasformazione delle confraternite nel diritto pubblico italiano.* - Roma, Fratelli Capaccini, 1899. Un volume di pag. 200, L. 1.50.

L'illustre Autore ci ha dato un libro che contiene più di quanto il titolo farebbe supporre: è un lavoro completo sulle Confraternite, in relazione alle varie leggi che le riguardano, in relazione cioè alle leggi del 3 agosto 1862 e 17 luglio 1890 sulle opere pie, delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 sull'asse ecclesiastico, della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza e dei R. Decreti 19 novembre 1889 e 12 gennaio 1890 sul mantenimento degli inabili al lavoro, e delle leggi speciali per Roma 20 luglio 1890 e 30 luglio 1896, ecc.

Basta l'accenno a queste leggi per comprendere come questa nuova pubblicazione dell'illustre Autore sia del massimo interesse, e come non possa esservi controversia riguardante le Confraternite che non abbia ivi la debita trattazione.

Premesso un esame sulle origini, i fini, le specie ed il carattere giuridico delle confraternite, l'Autore viene a parlare della condizione di esse fino alla costituzione del Regno. Dimostra come le confraternite, abolite in alcune regioni d'Italia (Piemonte, Sardegna, Liguria) colle leggi francesi, risorsero a nuova vita, allorchè vennero abrogate le leggi stesse; come nelle provincie di Parma e Piacenza l'art. 36 del Decreto imperiale 30 dicembre 1809 non condusse ad una soppressione implicita delle confraternite; come nella Lombardia, nel Veneto, nel Modenese e nell'ex Ducato di Guastalla furono tutte proibite dal decreto del Regno italico del 26 maggio 1807, salvo una sola confraternita del Smo Sacramento in ogni parrocchia; come nella Toscana il *Motu proprio* del 21 marzo 1785 mantenne alcune compagnie privilegiate, a cui la legge del 13 dicembre 1787 ricostituì il patrimonio; come negli Stati Pontifici era in vigore il diritto canonico, e cioè il Concilio di Trento e la Costituzione di Clemente VIII del 7 dicembre 1604; come nelle provincie meridionali le confraternite erano passate sotto la tutela dei Consigli generali degli ospizi.

Esaurita questa indagine storica, l'Autore viene ad esaminare la questione: se le confraternite, e quali fra esse, abbiano esistenza giuridica di fronte alla vigente legislazione del Regno. E ritiene che le confraternite colpite da leggi di soppressione dei cessati governi, non revocate, non possono più avere esistenza civile, mentre l'hanno tutte quelle antiche confraternite, che non furono mai soppresse, o che, soppresse, furono poi ricostituite, derivando ciò dalla dottrina, secondo cui i corpi morali aventi una lunga esistenza di fatto sono tacitamente riconosciuti dal potere civile, e da chiare disposizioni delle leggi 3 agosto 1862 e 15 agosto 1867. E qui l'Autore viene a trattare della vigilanza e tutela delle confraternite: rileva come lo Stato le esercitò e per quali confraternite, prima della promulgazione di dette leggi: e poichè quella del 1867 richiamò le confraternite alla sorveglianza dell'autorità civile, sostiene che tutte, senza distinzione fra quelle miste e quelle di puro culto, rimasero sottoposte all'ingerenza governativa, in conformità delle disposizioni della legge 17 luglio 1890: l'Autore conforta questa sua opinione colle discussioni parlamentari sulla legge del 1867, e coi noti pareri del Consiglio di Stato 22 dicembre 1893 e 28 gennaio 1898; come conseguenza di ciò, esclude l'applicabilità dell'articolo 434 del Codice civile relativo all'autorizzazione per le alienazioni, e del R. Decreto 19 ottobre 1893, del quale esamina la questione della costituzionalità.

Le disposizioni degli art. 81 e 82 della legge di pubblica sicurezza e dei decreti legislativi 19 novembre 1889 e 12 gennaio 1890 formano argomento del capo IV del libro; ivi si parla dell'onere imposto alle confraternite pel mantenimento degli inabili al lavoro, della natura di tale onere che non costituisce indemaniamento nè dei beni, nè delle rendite

delle confraternite, delle norme con cui va imposto, delle modalità per l'accertamento delle rendite gravate dal contributo, del rimedio giurisdizionale contro le ordinanze intendentizie e della Giunta provinciale amministrativa, ecc.

Passando alla disamina della legge 17 luglio 1890 in rapporto alle confraternite, l'Autore incomincia a fare una esatta esposizione dei lavori parlamentari; rileva i concetti prevalsi alla Camera dei deputati ed al Senato, e quelli contenuti nella seconda Relazione della Commissione della Camera (rel. LUCHINI), e che informano le vigenti disposizioni legislative; illustra i criteri stessi e parla del diritto dello Stato di sopprimere gli enti morali, e di riformarli, modificandone il fine. Premesso ciò, tratta della trasformazione secondo gli articoli 70, 90 e 91 della legge 17 luglio 1890; sostiene che la trasformazione non può applicarsi alle *corporazioni*, e che essa non riguarda quindi che i beni delle confraternite. Trasformazione significa soppressione di un ente e creazione di un altro; e giustamente critica l'Autore la redazione dell'art. 91, da cui sembrerebbe derivare la soppressione delle confraternite come corporazioni.

Non a tutte le confraternite può applicarsi, come provvedimento generale, la misura della trasformazione; e l'illustre Autore traccia i limiti in cui essa può aver luogo; ritiene che la trasformazione può applicarsi non alle sole confraternite con prevalente carattere di beneficenza o miste, come farebbe supporre il richiamo dell'art. 91 all'art. 70, od alle sole confraternite di culto, secondo la giurisprudenza dell'autorità giudiziaria, ma indistintamente alle une ed alle altre. Per le confraternite di culto non si deve, a suo avviso, ed in contraddizione della giurisprudenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, seguire altro criterio, per esimerle in tutto o in parte dalla trasformazione, che quello della *necessità* delle spese di culto.

Altre questioni esaminate sono quelle dell'applicabilità dell'art. 91 alle confraternite di carattere privato, a quelle aventi scopo di mutuo soccorso, alle corporazioni di arti e mestieri a tipo medioevale, con scopi misti di beneficenza, mutuo soccorso e di culto.

Un interessante capitolo l'Autore dedica alle confraternite e congregazioni romane, per le quali l'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, ha costituito un *jus singulare:* nota i rapporti di diritto creati da questo articolo di legge speciale, e le differenze essenziali dalla legge generale 17 luglio 1890; tratta delle varie questioni insorte, e della interpretazione data dai Tribunali; si occupa del progetto Nicotera del 1892 e della legge 30 luglio 1896, n. 343, intesa a regolare la beneficenza nella città di Roma, e ad eliminare alcune delle controversie sollevate.

Con molta ampiezza e diligenza l'Autore si ferma a determinare gli effetti della trasformazione, sia rispetto alle confraternite, sia rispetto ai diritti ed ai poteri dei confratelli e dei regi commissari, sia rispetto ai beni trasformati. Espone le norme circa il trapasso dei beni, degli oneri e delle obbligazioni, trattando, fra le altre, la importante questione se la trasformazione induca passaggio delle sole *rendite* o del *patrimonio*.

In un ultimo capitolo sono date le regole del procedimento; si parla della iniziativa delle proposte, del ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, e si discute intorno alla competenza della Sezione stessa a conoscere della natura giuridica dell'ente all'effetto di giudicare se sia soggetto o no alla legge del 17 luglio 1890. E' noto che la Corte Suprema di Roma ha in questo caso ritenuto la esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

Da questo riassunto può comprendersi tutta la importanza dell'opera: essa, come si è detto, dà molto più di quanto il titolo sembra promettere, vale a dire un commento all'articolo 91, n. 2, in confronto dell'art. 70 della legge 17 luglio 1890. Dobbiamo essere grati all'Autore di avere esteso il suo lavoro. Non occorre diffonderci in elogi: il nome dell'Autore, per le precedenti pubblicazioni e per la posizione eminente che egli occupa, è ben noto agli studiosi ed agli uomini del fôro, ed è da sè solo valida assicurazione del merito dell'opera; si riscontra in questa una mirabile chiarezza e precisione nell'esposizione, una estesa e profonda dottrina, una retta e imparziale applicazione dei principii di diritto. Egli, che è stato gran parte nella formazione della giurisprudenza della IV Sezione del Consiglio di Stato (alcune decisioni portano il suo nome come estensore), ne dà ragione e la illustra in modo esauriente. Non possiamo sottoscrivere a qualcuna delle sue opinioni, come, ad esempio, quando sostiene la completa soggezione all'autorità civile delle confraternite di puro culto; ma dobbiamo riconoscere che egli mostra sempre uno spirito sereno e scevro da preconcetti, e non di altro desideroso che di cogliere la vera interpretazione della legge, indagando la intenzione del legislatore, e preferendola, quando la parola è difettosa o in contrasto con essa. Il libro, di cui parliamo, riesce quindi indispensabile a quanti interessa di avere una esatta conoscenza della condizione fatta alle confraternite dalle nostre leggi, e delle controversie che queste hanno sollevato. E noi lo raccomandiamo vivamente ai nostri lettori, sia per l'autorità dello scrittore, sia per l'intrinseco suo valore.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1899 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

LE CONGRUE PARROCCHIALI

e il progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati

1. Non rifaremo la storia dei progetti di legge sulle congrue: essa è troppo nota ai nostri lettori. Ed è pur noto lo scopo che si voleva raggiungere: risultava evidente dalle disposizioni dei progetti stessi. Quello modificato dalla Commissione parlamentare statuiva:

1° l'aumento delle congrue alle lire 900, con deduzione delle imposte, dei pesi patrimoniali, degli oneri, *escluse però le spese per l'esercizio del culto o per il servizio della chiesa;*

2° la liquidazione della congrua fatta prendendo per base i redditi dei parroci, *secondo gli accertamenti dell'Amministrazione del Fondo per il culto;*

3° il diniego degli arretrati.

Il progetto Zanardelli e quello Bonacci contenevano le disposizioni di cui ai numeri 2, 3; nulla prescrivevano circa le spese di culto. Nella Relazione, che accompagnava il progetto Bonacci, si dichiarava però di non ammettere in deduzione " certe spese consuetudinarie in occasione di feste e solennità, *ed in genere le spese per l'esercizio del culto e per il servizio della chiesa* " (1).

Noi ci opponemmo con tutte le forze a questi progetti, che, sotto l'apparenza di aumentare le congrue, costituivano un grave attentato ai diritti già acquistati dai parroci in base alla legge 30 giugno 1892; a questi progetti che malamente celavano il risultato finale, di riprendere con una mano assai più di quanto si dava con l'altra. Demmo luogo ad alcune pubblicazioni speciali (2), nella fiducia che la Camera dei deputati avesse fatto la dovuta giustizia delle disposizioni sopra accennate.

---

(1) Nella pubblica discussione alla Camera dei deputati (seduta antim. del 15 marzo ultimo) l'on. Bonacci dichiarò che egli aveva adottato all'art. 1 del suo progetto una dizione ampia, e tale da comprendere fra le deduzioni anche le spese per l'esercizio del culto e mantenimento della chiesa. Ciò è grave: e conferma quanto già dicemmo, che le Relazioni venivano elaborate dalla stessa Direzione del Fondo per il culto, con questo di più che essa, pei suoi fini, andava oltre le intenzioni del Ministro.

(2) *Le congrue parrocchiali ed il supplemento dovuto dal Fondo pel culto. - L'aumento delle congrue parrocchiali e gli accertamenti del Fondo pel culto. - L'aumento delle congrue parrocchiali ed il progetto adottato dalla Commissione della Camera.* Questi lavori furono riportati nella Rivista.

La nostra fiducia non fu vana: la Camera dei deputati studiò e discusse con grande interesse ed impegno, tanto che, colle modificazioni ed emendamenti votati, si può dire che abbia dato vita ad un disegno di legge del tutto nuovo.

Noi dovremmo essere (e lo siamo) assai lieti di questi risultati. Abbiamo visto accolti tutti i principî da noi propugnati: la deduzione, cioè, delle spese di culto, sebbene limitata alla misura del 15 per 0[0 sull' intero ammontare della congrua, nei casi in cui esse, per mancanza di persone od enti obbligati, gravano sul beneficio parrocchiale; la liquidazione della congrua al netto e secondo la realtà, e non secondo gli accertamenti della stessa Direzione del Fondo pel culto (pubblicati in due grossi volumi di statistiche), accertamenti da nessuno conosciuti, fatti senza garanzie e senza contradditorio degli interessati, contenenti (possiamo dirlo altamente) più inesattezze che cifre; la soppressione del capoverso con cui si negavano gli arretrati.

Avremmo voluto, dopo ciò, dichiararci pienamente soddisfatti, e non desiderare altro che il Senato approvasse il progetto quale eragli stato presentato, onde non ritardare la sua conversione in legge.

Ma alcune conseguenze assolutamente inammessibili a cui conducono la limitazione della deducibilità delle spese di culto, ed alcuni emendamenti, ci hanno indotto a sottoporre alla saggezza del Senato stesso alcune nostre considerazioni.

2. Siamo assai sorpresi di vedere, nella Relazione del Ministro alla Camera vitalizia, richiamati ancora i criterî di liquidazione adottati dal Fondo pel culto, quasi che fossero la legge stessa, mentre costituiscono la più aperta violazione della legge 30 giugno 1892, come hanno riconosciuto il magistrato e la Camera dei deputati. E siamo sorpresi che, partendo da essi, si accenni a *maggiori larghezze* proposte dal Governo nei progetti, mentre la predetta legge del 1892 provvedeva già a tutto; si parli di spese di culto da *beneficare*, da *abbonare* ai parroci, come se questi non avessero un vero diritto ad esserne esonerati, quando esse sono a loro carico; si ricordi la sentenza della Corte d'appello di Napoli, tacendo di quella della Cassazione di Roma, pronunciata nella stessa causa, e dicendo che *una sola sentenza non forma giurisprudenza*, quasi per far comprendere che non era da seguire l'interpretazione della Corte di Napoli circa la deducibilità delle spese di culto; si parli di *pretese* dei parroci nel richiedere la deduzione delle spese contemplate in quella sentenza; si dica che se dovessero essere *bonificate* tutte quelle spese, si

avrebbe che " anche quelle parrocchie le quali hanno redditi di gran lunga superiore alla *congrua normale* potrebbero chiedere un assegno supplementare, essendo ben facile al parroco dimostrare che le rendite andavano erogate nelle spese ". Non sappiamo come il parroco potrebbe facilmente dimostrare spese che non fa: dovrebbe ben farne la debita documentazione, e dovrebbe poi risultare, per aver l'assegno supplementare, che i redditi al netto non raggiungono la cifra determinata. Nè sappiamo come possa esservi una *congrua normale*, cioè conforme ai principî di diritto ed alla legge, che non sia depurata da qualsiasi peso ed onere, e da qualsiasi spesa necessaria.

Come si vede, si tende in tutti i modi a far sorgere l'idea che quel 15 per cento per spese di culto non sia altro che una *concessione*, anzi la massima delle concessioni, una specie di colonna d'Ercole, che non può essere lecito di oltrepassare.

Non ci fermeremo ancora a dimostrare come le spese per l'esercizio della cura di anime e per le funzioni parrocchiali costituiscono un peso del patrimonio beneficiario, quando manchi una persona od un ente obbligato a sostenerle; alla nostra voce, a quella di recenti scrittori (1), si è unita ora la parola autorevolissima della Corte suprema di Roma e della Camera dei deputati (2).

E' ben noto che le prebende o beneficii " sono quella parte del patrimonio ecclesiastico che è destinata alla dotazione degli uffici della chiesa " (3); con essa si provvede al servizio della chiesa ed al sostentamento dell'investito. Ma l'ufficio, ossia il servizio della chiesa, costituisce la cosa principale (4); le rendite debbono innanzi tutto erogarsi all'adempimento dell'ufficio. *Beneficium datur propter ufficium.* Nelle chiese parrocchiali l'amministrazione del patrimonio assunse più forme: e nel caso del *beneficium indistinctum*, nel quale il parroco ha l'amministrazione di tutti i beni, le spese del culto e delle funzioni parrocchiali sono un *onus* del beneficio stesso (5).

E' chiaro quindi che dovendosi stabilire la congrua al parroco, cioè determinare quel tanto riservato esclusivamente alla sua persona per alimenti, per suo decoroso sostentamento, occorre prelevare tutti i pesi e gli oneri del beneficio, e prima

---

(1) BRANDILEONE, *Le spese di culto e la congrua parrocchiale* (Estratto da questa RIVISTA, IX, disp. 97): SCHIAPPOLI, *Le congrue e i supplementi di congrua ai parroci*, n. 136.

(2) Tutti gli autori, nessuno eccettuato, furono concordi su questo punto.

(3) WALTER, *Manuale del dir. eccles.*, §. 257.

(4) WALTER, loc. cit.

(5) BRANDILEONE, loc. cit. - Cass. di Roma 26 sett. 1876; 24 maggio 1877 ecc.

di tutti il peso pel servizio del culto e della chiesa, essendo quello che assicura la vita dell'ente. Nella congrua, appunto perchè assegno alimentare, vanno computati i soli redditi certi, e, tutto al più, i *diritti tassati*, cioè i proventi di stola, aventi anche essi un qualche carattere di certezza; mai i proventi assolutamente incerti, quali le messe avventizie e le offerte spontanee dei fedeli (1).

3. Questi principii furono sempre seguìti, ed ispirarono la legislazione dei vari Stati d'Italia, come ampiamente dimostrammo (2); ad essi si fece pieno omaggio colla legge del 30 giugno 1892, n. 317, di cui giova riferire, ancora una volta, il preciso tenore:

" A datare dal 1° luglio 1892, il supplemento di congrua che si concede ai parroci del Regno verrà elevato alla cifra di lire 800, *dedotti i pesi patrimoniali*. Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua dei parroci sarà portata a lire 900, e quindi al massimo definitivo di lire 1000 *al netto* ".

Quando la Corte di cassazione di Roma fu chiamata a pronunciarsi nella causa promossa dal parroco di Briano di Caserta circa la deducibilità delle spese di culto (3), dichiarò " di non esitare ad accogliere i concetti esposti dalla difesa del parroco, perchè a ciò l'inducevano: 1° la lettera della legge; 2° il concetto giuridico della congrua parrocchiale; 3° i precedenti storici; 4° lo spirito che informa la legge stessa e le altre che la precedettero; 5° lo stato di disuguaglianza che verrebbe a costituirsi tra i parroci poveri del Regno d'Italia ".

---

(1) Caselli. *Le congrue parrocchiali*, ecc., pag. 35-36, e gli autori ivi citati. Parlare di offerte spontanee dei fedeli (come faceva la Relazione della Commissione della Camera), colle quali si veniva a provvedere sicuramente ed intieramente alle spese pel servizio della chiesa parrocchiale, in questi tempi di affievolimento del sentimento religioso e d'invadente miseria, poteva sembrare una assai amara ironia. Sono invece i parroci, specialmente di campagna, che debbono il più delle volte venire in soccorso di una popolazione veramente povera nell'esercizio della carità, che costituisce uno dei principali loro doveri. A questo esercizio della carità, imposto ai parroci dal Concilio di Trento (sess. XXII, c. 1 de *reform.*), si richiama la Corte di Cassazione di Roma nella sentenza di cui faremo parola: « Muovendo dal concetto che è di pubblico interesse che le delicate funzioni della cura delle anime siano affidate ai sacerdoti più degni per dottrina e costume, essi (i legislatori) riconobbero che per raggiungere questo scopo era assolutamente necessario che coloro che esercitano le funzioni parrocchiali siano provveduti di mezzi per il loro decoroso sostentamento, e per l'esercizio di qualche atto di beneficenza, quando dal pietoso loro ufficio sono chiamati ad entrare nel tugurio del povero, o ad essere testimoni della miseria umana nel suo più squallido aspetto ».

(2) Vedansi gli studi citati a pag. 137.

(3) Sentenza 29 novembre-19 dicembre 1898 (questa Rivista, vol IX, p. 40 e seg.). — La sentenza fu pronunziata su conclusioni conformi del Pubblico Ministero, ed ha nella causa suddetta stabiliti in modo irretrattabile i principî di massima.

Come si vede, tutti gli elementi d'interpretazione si trovavano in perfetto accordo.

Per ciò che riguarda la lettera della legge (unico argomento addotto dall'Amministrazione del Fondo per il culto), ecco come si esprime la Cassazione di Roma:

" L'enunciata risoluzione trova appoggio nella lettera della legge, primieramente perchè la frase *pesi patrimoniali* è di sua natura generica, o solo impropriamente può essere adoperata per esprimere i soli oneri reali. Il beneficio non può essere disgiunto dall'ufficio pel quale è stato appositamente spiritualizzato; e quando pertanto un determinato patrimonio si trova costituito in dote beneficiaria per servire ai bisogni di una parrocchia, le spese tutte necessarie per l'esercizio delle funzioni parrocchiali sono di loro natura un peso di quel patrimonio. Ma ciò non è tutto, poichè nella seconda parte dell'articolo in esame, quando il legislatore ha voluto ravvivare nei parroci la speranza di una maggior congrua da elevarsi fino al massimo definitivo di lire 1000, ha usato la frase chiarissima *al netto;* e non sembra ragionevole che egli abbia voluto che l'identico assegno alimentare fosse a lordo di spese strettamente necessarie quando effettivamente lo concedeva nella minor somma di lire 800, e dovesse essere invece al netto di quelle spese quando, sotto la condizione dell'esistenza dei mezzi disponibili, lo prometteva nelle maggiori somme di lire 900 e 1000 ".

Non v'ha quindi dubbio che la legge del 30 giugno 1892 assicura la totale deducibilità delle spese di culto, cioè di quelle spese strettamente necessarie per l'esercizio della cura di anime e delle funzioni parrocchiali.

4. Come si vuole ora giustificare la limitazione di tali spese ad un 15 per cento ragguagliato sull'ammontare della intiera congrua?

La Relazione del Ministro al Senato tende a giustificarla, adducendo la esagerazione delle richieste dei parroci e la necessità di prevenire abusi e contestazioni, e parlando della situazione finanziaria del Fondo pel culto.

Si parla di esagerazione nelle richieste dei parroci, perchè il parroco di Briano, nel giudizio da lui istituito, chiese ed ottenne dalla Corte di appello di Napoli la detrazione dall'attivo delle seguenti partite: *a)* provvista di cera, ostie, vino, incenso, carbone e petrolio; *b)* spesa pel sagrestano; *c)* spesa per l'organista e tiramantici; *d)* spesa pel S. Sepolcro, per le Quarant'ore, e per la festa del titolare (vespri, messa cantata, ecc.); *e)* spesa per manutenzione e ricostituzione dei sacri arredi; *f)* spesa per

bucato e stiratura di biancheria (1). Questo è troppo, dice la Relazione ministeriale: non si può cedere alle *pretese* dei parroci.

Ma come? Quelle indicate non sono forse tutte spese necessarie pel servizio della Chiesa? Non può dubitarsene: le stesse spese sono fatte dagli Economati durante le vacanze dei benefici. Si legga l'art. 74 delle Istruzioni ai subeconomi delle provincie meridionali: " Le spese di culto sono ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie gli stipendi ai vicari capitolari, agli economi curati delle parocchie, ai sagrestani od organisti; la celebrazione delle feste religiose, delle messe di obbligo, le spese per acquisto di cera per le sacre funzioni, di olio per le lampade, di lavatura e stiratura di biancheria, di vino per le messe, ostie e tutte quelle altre che ordinariamente si verificano in ogni anno. Sono straordinarie le spese che non sono di annua riproduzione, come le spese centenarie, quelle per rifazione e rimpiazzo di sacri arredi, e di altri oggetti inservienti al culto e simili ".

Nel Lombardo-Veneto si ammetteva, espressamente la deduzione, fra le altre, della spesa per la festa del Santo Patrono e del *Corpus Domini* (Istruzioni 15 marzo 1808 e Circolare 10 aprile 1810) (2).

Sono ben chiare le disposizioni sulle fabbricerie contenute nella legge italica del 15 settembre 1807 e nel Decreto imperiale 30 dicembre 1809 (3). In quest'ultimo l'articolo 37 dispone testualmente così: " I carichi della fabbrica sono: 1° Di provvedere alle spese necessarie del culto, cioè a dire: paramenti, vasi sacri, biancheria, lumi, ostie, vino, incenso, pagamento dei vicari, dei sagrestani, cantori, organisti, campanari, svizzeri ed altri impiegati nel servizio della Chiesa secondo la convenienza e i bisogni dei luoghi; 2° di pagar l'onorario ai predicatori dell'avvento, della quaresima ed altre solennità; 3° di provvedere alla decorazione ed alle spese relative all'abbellimento della Chiesa; 4° di vegliare alla manutenzione delle chiese, canoniche ecc. "

E nel progetto, di cui si occupiamo, è fatto obbligo ai Comuni, ottenuta la consegna delle rendite dell'ex ricettizia, di costituire " la dotazione necessaria, così per la manutenzione e conservazione della Chiesa, e, dove esista, anche della casa canonica, come per la ufficiatura della chiesa parrocchiale e per

---

(1) Non si parla della indennità al coadiutore del parroco, perchè essa non entra fra le spese di cui si tratta.

(2) SAREDO, *Cod. del dir. pubb. eccles.*, IV, p. 80, 81.

(3) Ivi, p. II, pagg. 620 e 628.

il rifornimento dei sacri arredi „. Non si devono qui comprendere tutte le spese contemplate nella sentenza della Corte di Napoli?

Non vi è quindi alcuna esagerazione da parte dei parroci; come non esiste alcun pericolo di abusi e contestazioni, non precisando la cifra delle spese di culto. Non é da oggi che si liquidano i supplementi di congrua: la liquidazione è stata sempre fatta, sotto i Governi cessati, libera totalmente da aggravi e da spese di culto. Mai si sono avuti a lamentare abusi e litigi. Tutto questo timore sorge soltanto ora che si tratta dell'Amministrazione del Fondo pel culto! Come mai un parroco potrebbe adìre l'autorità giudiziaria per partite di spese che non potrebbe giustificare?

5. Poche osservazioni circa la questione finanziaria. Notiamo anzitutto che in una legge di alto carattere politico, come la presente, non è atto di savio legislatore quello di restringere, per considerazioni di ordine finanziario, la naturale portata delle disposizioni della legge stessa. Si fanno prima i calcoli: e se questi non corrispondono, è meglio soprassedere, anzichè fare una legge monca, e che non possa avere tutta la estensione che la materia comporta. Ciò si verificherebbe appunto in materia di congrue, qualora si limitasse la deduzione delle spese di culto. " Quando (bene osservò l'on. Lampertico nella importante discussione del Senato del 20 dicembre 1892) noi si dice: diamo ai parrochi per congrua 600, 700, 800 lire, quante siano, dobbiamo poi effettivamente darle; non si può falcidiare quello che promettiamo noi stessi „. Ed è chiaro che non si danno effettivamente le 800 o 900 lire di congrua, quando non si ammette la completa deduzione delle spese di culto.

Nella discussione alla Camera dei deputati è risultato, dalle dichiarazioni del Ministro del Tesoro, che verranno sospese le prelevazioni dell'Erario sul patrimonio del Fondo pel culto, ed è pure risultato, specialmente dai discorsi degli onor. Bonacci e Chimirri, che lo Stato non ha alcun diritto di credito verso il Fondo pel culto prima del totale adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 28 della legge del 1866; che deve perciò contentarsi dei 29 milioni che ha già ricevuti. Il Ministro guardasigilli, nella presente Relazione, assicura che al Fondo pel culto " non saranno tolti i mezzi per dare piena e completa esecuzione alla legge „.

I mezzi dunque vi sono: e non si potrà scusare l'Amministrazione del Fondo pel culto, come si è fatto per la illegale e ristrettiva applicazione della legge del 1892, dicendo che il Tesoro le portava via una buona parte delle rendite. Ed è as-

surdo di parlare di mancanza di mezzi, finchè vi è la previsione di dover trasmettere, adempiuti tutti gli oneri, un patrimonio allo Stato, che, secondo gli ultimi calcoli, si fa ascendere a non meno di altri 38 milioni.

Del resto, il peso della deduzione delle spese di culto non è così grave come si vuole far credere. Bisogna stare, in mancanza di altri, agli stessi dati forniti dall'Amministrazione, la quale, come è facile comprendere, è disposta ad esagerare.

Quando si è voluto prevedere lo stanziamento necessario per la completa deduzione delle spese di culto e di parrocchia, si è detto che occorreva un *altro milione* (1). Nella discussione alla Camera dei deputati il Ministro dichiarò che, per la deduzione al 15 per cento, erano necessarie altre 525 mila lire; ora dice che ne abbisognano invece altre 675 mila. I calcoli, come si vede, sono perfettamente corrispondenti.

Ma la verità è che la spesa è di gran lunga minore. Seguiamo la dimostrazione che ora crede di fare il Ministro:

" Non si può con precisione misurare quale sarà l'onere complessivo che questa disposizione porterà al Fondo pel culto, non conoscendosi il numero delle fabbricerie esistenti in Italia, nè quello delle istituzioni analoghe od altri enti obbligati. Certo è però che nelle antiche provincie, nella Lombardia, nel Veneto, nell'Emilia, ove vige la speciale istituzione delle fabbricerie, ed in Toscana, ove sono in vigore le opere parrocchiali, moltissime parrocchie, specialmente di montagna, ne sono sprovvedute, attesa appunto la loro povertà; che nell'Umbria, nelle Marche e nel Lazio, ad eccezione di alcuni centri principali, ove si hanno le così dette *Sagrestie*, le parrocchie provvedevano alle spese del culto e per l'ufficiatura della chiesa col prodotto delle decime sacramentali, le quali furono abolite senza compenso; e che ciò si verifica pure per le provincie napoletane e siciliane, ove le cappelle, le maramme e la istituzione delle fabbriche e giogali, come il concorso dei Comuni, sono limitati a centri od a chiese particolari; sì che le parrocchie sprovviste di assegni per spese del culto e per l'ufficiatura delle chiese sono numerosissime e sparse in tutto il Regno. Ritenuto in circa a 10 mila il numero dei parroci aventi reddito inferiore alle lire 900, e quindi diritto al supplemento di congrua, e ritenuto che almeno una metà di questi siano titolari di parrocchie nelle quali manchi chi provveda alle spese di culto, ne segue che l'onere annuo del Fondo per il culto sarebbe per ora di lire 675,000 (5000 $\times$ 135). "

(1) Vedasi *Le congrue parrocchiali ed il progetto approvato dalla Commissione della Camera dei deputati*, p. 3, 4.

Ma è facile vedere come la Relazione ministeriale dimentica molte cose: dimentica le parrocchie con una popolazione inferiore ai 200 abitanti, le quali non hanno diritto a supplemento di congrua (art. 28, legge 7 luglio 1866): dimentica le parrocchie di patronato privato o comunale; dimentica le parrocchie prive di titolare, e non se ne hanno poche durante l'anno; dimentica le parrocchie unite ad ex monasteri e collegiate, numerose nell'Umbria, nelle Marche e nel Lazio, all'ufficiatura delle quali provvede già e deve provvedere il Fondo pel culto come successore dell'ente soppresso: dimentica nel Napoletano le molte cappelle, fra cui quelle amministrate dalla Congregazione di carità, aventi spesso scopi di fabbriceria: dimentica le chiese ricettizie, a cui è pure succeduto il Fondo pel culto: il servizio di queste passerà, per effetto dell'art. 7, ai Comuni, e così il Fondo stesso sarà liberato da non lieve peso. Dimentica infine che nella Sicilia vige ancora il Concordato del 1818, secondo cui è a carico dei Comuni il mantenimento delle chiese parrocchiali (art. 7).

Fatto il conto di tutte queste dimenticanze, la cifra di 5000 parroci aventi diritto alle spese di culto si riduce notevolmente, e forse al disotto della metà: tutt'al più potranno raggiungere il numero di 3000, come rilevò l'on. Chimirri. Ciò essendo, e ritenuta la media delle spese di culto in lire 250 (tale è, e non più), chiaro apparisce che con uno stanziamento quasi identico a quello indicato dal Ministro può farsi fronte alla totale deduzione delle spese per il servizio della Chiesa. Perchè si vuole quindi, col limitare questa deduzione, approvare una legge monca, e perciò non perfettamente rispondente al suo scopo?

Nella Relazione ministeriale si osserva che " la somma che nel bilancio di previsione 1899-900 dell'Amministrazione del Fondo pel culto è preventivata in lire 3,300,000 dovrà per lo stesso esercizio essere portata a lire 5,375,000. e fra qualche anno (cioè quando le congrue saranno elevate a lire 1000) a 6,500,000 lire, e forse più ".

Come noi avvertimmo, e come rilevò l'on. Chimirri, della somma stanziata di lire 3,200,000, solo lire 1,567,951,51 riguardano i supplementi di congrua, l'applicazione cioè delle leggi del 1866 e 1892; tutto il rimanente rappresenta assegni antichi per congrue, assegni per decime e simili, che gravavano sul bilancio dello Stato. Quando si eleveranno i supplementi a L. 1000, si provvederà per essi, in tutta Italia, con una somma inferiore ai 5 milioni. Non si può davvero ritenere che questa cifra sia eccessiva quando si pensi che, a cominciare dalla legge del 29 maggio 1855, la quale sopprimeva comunità e stabilimenti religiosi coll'inten-

dimento di migliorare la condizione dei parroci più bisognosi, tutto l'ingente patrimonio ecclesiastico è passato nel Fondo per il culto collo scopo principale di provvedere ai parroci stessi.

Giustamente fu avvertito alla Camera dei deputati che " il basso clero in Italia è in condizioni assai inferiori a quello di tutti gli altri paesi civili " (on. Bonacci) e che " la somma di lire 900 rappresenta su per giù la mercede del più umile portiere di un Municipio o del meno abile operaio di un industriale, e che non è certo un compenso adeguato ad una vita di sacrificio e di lavoro " (on. Lagasi). E questa misera mercede si vorrebbe falcidiarla col porvi a carico una buona parte delle spese di culto? Dice lo Schiappoli (1) che " come da chi esercita una funzione retribuita non si provvede alle spese *così dette d'ufficio*, così anche il parroco deve andare esente dalle spese di culto ".

6. Nulla quindi giustifica la limitazione della deducibilità delle spese per il servizio della Chiesa ad un tanto per cento. Ma, oltre a quelle esposte, altre gravi considerazioni ed alcune conseguenze assolutamente inammessibili si oppongono a che la limitazione stessa rimanga nella legge. Ci restringiamo ad accennare le seguenti:

1° L'istituto giuridico della congrua viene snaturato, quando si toglie a questa il carattere di assegno esclusivamente personale ed alimentare, obbligando il parroco a sostenere parte delle spese di ufficio;

2° Non si assicura alla parrocchia, ente morale *necessario*, per le nostre istituzioni, come lo Stato ed il Comune, il patrimonio occorrente per la esplicazione dei suoi fini, e si lascia questa alla mercè del parroco, il quale, per non veder diminuita la sua congrua, potrà provvedere malamente ai bisogni del culto. E' indispensabile ad ogni ente morale una dotazione certa e sufficiente, onde possa raggiungere lo scopo per cui venne eretto (2);

3° Sono contrari tutti i precedenti storici e legislativi. Si è visto in altro lavoro (3) come provvedevano le legislazioni degli antichi Stati d'Italia, cioè o con disposizione separata per le congrue e per le spese di culto (queste senza limite), oppure con stabilire che la congrua fosse " libera da ogni aggravio e da tutti gli obblighi e consumi di chiesa " (Toscana, Circolari 15 gennaio 1778 e 1° gennaio 1784).

---

(1) *Le congrue ed i supplementi di congrua ai parroci*, p. 199.
(2) Giorgi, *La dottrina delle persone giuridiche*, I, n. 46.
(3) Caselli, *Le congrue parrocchiali ed il supplemento dovuto dal Fondo pel culto*, pag. 37 e seg.

Nel decreto del 2 dicembre 1813, per le provincie napolitane, è stabilita una somma per spese di culto. Ma il detto decreto così disponeva:

" Art. 3. Il *minimo* delle spese del culto per le parrocchie e le succursali è fissato nel modo seguente:

Per le parrocchie minori di 1000 anime, annue lire 220;

Da 1000 a 2000, annue lire 264;

Oltre 2000 anime, annue lire 308.

Forse questo decreto ha fatto nascere la idea di determinare un tanto per spese di culto. Ma sono essenziali le differenze. Il decreto stabilisce un *minimo* per dette spese, mentre il progetto pone una somma fissa ed insuperabile: il decreto distingue le parrocchie secondo la popolazione, ed aumenta il *minimo* in conseguenza: il progetto non contiene alcun criterio distintivo; tutte le parrocchie sono uguali dinanzi ad esso.

4° Le nuove disposizioni, anzichè un *miglioramento*, costituiscono un *regresso* sulla legge del 30 giugno 1892. Questa statuisce che " non appena vi saranno i mezzi disponibili la congrua dei parroci sarà portata a lire 900, e quindi al massimo definitivo di lire 1000 **al netto**. „ Ora è chiaro che colle nuove disposizioni non si potrà mai avere la congrua di lire 900 o 1000 **al netto**, non facendosi la completa deduzione delle spese di culto.

5° La nuova legge, che s'intitola di " **aumento** delle congrue parrocchiali „, potrebbe condurre ad un *aumento effimero*, o a *nessuno aumento*, ed anzi ad una reale *diminuzione*. Esempio pratico: per la legge del 1892, un parroco, che può dimostrare un carico di spese di culto dalle lire 250 alle 300, ha diritto di avere un assegno uguale a questa somma: per la futura legge, egli non avrebbe diritto che a lire 100 di aumento per congrua, più a lire 135 per spese di culto: totale lire 235. È chiaro che, dovendosi rifare la liquidazione in applicazione delle nuove disposizioni, essa, anzichè *aumentata*, dovrebbe essere *diminuita*.

6° Il limite del 15 per cento fu approvato dalla Camera quale misura transitoria, momentanea, come risulta da tutta la discussione. Si riteneva che, entro un breve termine, si potesse ritornare sulle congrue per l'aumento a lire 1000. Invece fu, all'ultima ora, votato il seguente emendamento: " Quando sarà possibile portare la congrua al massimo di lire 1000, l'aumento si farà aggiungendo lire 100 all'assegno liquidato come sopra „. Sicchè la misura transitoria, è divenuta *definitiva;* ed è impossibile ammettere che vi siano parroci condannati a non aver mai

la vera, effettiva congrua di lire 900 o 1000, dovendone distrarre una parte per spese di culto.

7° Non si concepisce perchè l'aumento per spese di culto debba essere di lire 135, allorchè la congrua è di lire 900, e di lire 150, allorchè verrà elevata a lire 1000. Le spese di culto sono sempre le medesime; non variano col variare della congrua. La logica avrebbe dovuto portare ad una conseguenza diversa, cioè ad accordare un aumento maggiore quando la congrua è minore, perchè in questo caso più difficilmente il parroco potrà far fronte a quelle spese.

8° E' strano che mentre la congrua si liquida, per l'articolo 2 del progetto, con detrazione di ogni imposta e tassa, oltrechè dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti, non si disponga uguale detrazione di ogni spesa di culto, trattandosi di peso od onere altrettanto legittimo sulle rendite beneficiarie.

9° Viene a violarsi (si noti bene) il diritto quesito. Per la legge del 30 giugno 1892 i parroci hanno acquisito il diritto ad avere la deduzione completa dall'attivo delle spese di culto; ora si vorrebbe, per l'avvenire, limitarla alla misura del 15 per cento. La violazione del diritto quesito indusse la Camera dei deputati a sopprimere il capoverso che toglieva gli arretrati. E' sempre grave la violazione di diritti quesiti; ma in una legge che si dice di *miglioramento*, che deve recare un *beneficio*, è del tutto inconcepibile. Può ripetersi coll'on. Stelluti-Scala che " mentre si concede un beneficio, il venire a togliere un diritto, non può essere che atto od esempio di popolo barbaro ".

10° Si mantiene quella disuguaglianza fra i parroci poveri d'Italia, lamentata da tutti e dalla Corte di cassazione di Roma.

11° Non si raggiunge la *perequazione* nel minimo della congrua, che è lo scopo finale di tutte le leggi sulla materia. Si crea anzi una *doppia sperequazione;* una fra gli investiti di parrocchie aventi fabbriceria od altro ente che provvede alle spese di culto, e gli investiti di parrocchie sprovviste di tali enti; l'altra fra investiti ed investiti di queste ultime parrocchie, perchè è certo che colui che ha in cura una piccola chiesa provvederà a questa con assai minor dispendio di chi ha in cura una parrocchia vasta e popolosa, e quindi godrà in realtà, per congrua, di una somma maggiore;

12° Si crea al Fondo pel culto una condizione privilegiata rispetto ad altri enti che debbono sostenere le spese del culto in una parrocchia; ad es. gli Economati nelle vacanze ed i poveri

Comuni della Sicilia, i quali enti sono obbligati per intiero alle spese predette.

7. Tutta questa serie di considerazioni e conseguenze dovrebbero, a nostro avviso, indurre il Senato a modificare la disposizione del secondo capoverso dell'art. 2. A noi sembra che si potrebbe:

o adottare una locuzione semplice, anzichè parlare della stessa cosa in due articoli, e dire con formula uguale a quella della legge del 1892, simile all'altra della legge del 1855: " Dal 1° luglio 1899, l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti causali, a lire 900 annue al netto ". Non occorre di più: si è detto tutto;

o adottare l'emendamento presentato dagli on. Chimirri, De Cesare ed altri, e riunire il 1° e il 2° capoverso dell'art. 2, dicendo: " L'assegno sarà liquidato al netto di ogni imposta, delle tasse di passaggio di usufrutto, di manomorta, di ricchezza mobile, oltrechè dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie, e delle spese per l'esercizio del culto ";

oppure modificare il testo approvato dalla Camera nel modo seguente: " Semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa, e debba a ciò sopperire il parroco, sarà assegnato un aumento minimo di lire 150, salva la dimostrazione di una spesa maggiore ". Non sarebbe così pregiudicato il diritto dei parroci che volessero e potessero giustificare un peso superiore.

8. Nello stesso art. 2 si contengono altre importanti disposizioni. Si dà il diritto al reclamo dinanzi al Consiglio di amministrazione nel termine perentorio di un mese. Non sarà agevole ai parroci, per le difficoltà di raccogliere atti e documenti, di presentare il reclamo nel detto termine: bisognerebbe portarlo al doppio. Si dice inoltre: " In mancanza di reclamo nel termine prefisso la liquidazione s'intenderà accettata "; occorrerebbe aggiungere, a nostro avviso, " in via amministrativa ".

E' certo che col reclamo al Consiglio di amministrazione si volle dare una garanzia amministrativa di più, che non poteva impedire l'adito all'autorità giudiziaria; ciò risulta dalle dichiarazioni di tutti gli oratori. Ma se, in mancanza del reclamo al Consiglio di amministrazione, la liquidazione dovesse intendersi definitivamente accettata, rimarrebbe gravemente peggiorata la condizione dei parroci, i quali, allo stato attuale della legisla-

zione, possono rivolgersi quando vogliono ai Tribunali, salvi gli ordinari effetti della prescrizione.

Come è dichiarato al primo capoverso " nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie l'assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del regio *exequatur* o del regio *placet*, sarà riattivato a favore del nuovo parroco nella misura già corrisposta al precedente, e con decorrenza dalla data del *placet* od *exequatur* „. Sta bene; ma devesi far salvo al nuovo titolare il diritto di ottenere la revisione della liquidazione fatta in confronto del predecessore, quando risulti sbagliata. Altrimenti la ignoranza o la negligenza del predecessore si farebbe ricadere a danno dei successivi investiti e dell'ente.

9. Abbiamo di sopra accennato alle parrocchie aventi una popolazione inferiore alle 200 anime: il Senato potrebbe vedere se, per sentimento di equità e giustizia, non fosse il caso di estendere anche ad esse il beneficio del supplemento di congrua.

Nell'art. 7 è detto che i Comuni, ottenuta la consegna delle rendite della ex-ricettizia, dovranno costituire " il supplemento di assegno ai parroci fino a raggiungere la somma stabilita dall'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036 „. Dovrebbe essere tolto il richiamo a questo articolo: altrimenti la differenza del supplemento di congrua ricadrebbe a carico del Fondo pel culto.

10. Come si è avvertito, la Camera dei deputati ha, colle modificazioni ed emendamenti votati, migliorato radicalmente il progetto di legge sottoposto al suo esame, tanto che può dirsi che ne ha formato uno nuovo. Il Senato, continuando l'opera della Camera, potrà darci una completa ed ottima legge in materia di congrue parrocchiali.

Con questa fiducia riportiamo, per la sua importanza ed in conformità del nostro programma, la intiera discussione avvenuta dinanzi alla Camera dei deputati.

1ª Tornata di mercoledì 8 marzo 1899.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Aumento delle congrue parrocchiali; anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate; acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro spettante nel patrimonio delle soppresse corporazioni religiose.

Chiedo all'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia, se consenta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

Bonardi, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Consento.

Presidente. Se ne dia lettura.

Costa Alessandro, *segretario*, *legge* (Vedi *Stampato* n. 309-*A*).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. Volentieri darò a questo disegno di legge il mio voto favorevole, dichiarando che lo darò con maggior piacere se dalla Camera potrà essere fatta ancora qualche altra concessione a favore dei parroci.

Dico subito che, a senso mio, avendo voluto il legislatore, per considerazioni altissime, assicurare ai parroci una congrua per ora non minore di lire 900, riserbando maggiori promesse per l'avvenire, tale congrua debba essere netta da ogni ritenuta e da ogni altra imposta.

Sappiamo le lunghe e gravi contestazioni impegnatesi con l'Amministrazione dello Stato e dinanzi ai magistrati circa la natura degli aggravi che debbono essere calcolati per determinare la misura del supplemento di congrua; e sappiamo le ragioni eccepite dai parroci, ed i responsi dell'autorità giudiziaria, epperò opino che dal momento in cui ci accingiamo a formare una nuova legge, sia giusto che noi, coerenti al nostro pensiero legislativo, diciamo che la congrua debba essere intesa depurata da qualunque imposta e da qualunque spesa inerente alle funzioni del parroco.

Non sembrerà strano, mi auguro, ai miei colleghi se io sorgo per primo a spezzare una lancia a favore dei parroci. Coloro che mi hanno accordato l'onore di ascoltare altri miei discorsi a questo riguardo e coloro che sanno la sincerità dei miei principî, comprendono che, quando ho reclamato dallo Stato un'azione energica contro la prepotenza di una determinata classe di cittadini, non ho voluto che lo Stato si impegnasse in una politica di rappresaglie, e molto meno di persecuzione contro coloro che esercitano un altissimo ufficio, il quale ha fondamento nella religione ed ha anche importanza eminentemente civile.

Nessuno di noi che pensiamo in tal modo vien qui a combattere i sentimenti religiosi; anzi tutti noi, amantissimi della libertà di coscienza, c'inchiniamo dinanzi a qualsiasi onesto sentimento che possa elevare la mente e il cuore dei nostri concittadini.

In siffatta materia noi ci facciamo guidare non pure da questi che devono essere i criteri regolatori dell'azione di qualsiasi legislatore di un popolo civile, ma ancora dal sentimento del dovere, che deriva da un impegno legislativo che abbiamo assunto fino dal tempo in cui furono soppressi gli ordini religiosi e incamerati i beni.

La libertà (ed in ciò consiste la nota differenziale tra noi ed il partito clericale in Italia) non si reclama per noi soltanto, ma si vuole rispettata a favore di tutti, mentre i clericali invocano la libertà del mal fare per imporre a noi tutte le loro astruserie dei dogmi e dei sillabi.

Noi battiamo la nostra via, sperando nel trionfo della scienza, e non abbiamo paura che gli altri battano la via loro; ed anzi per chiarire le nostre intenzioni vogliamo metterci sopra una base assolutamente invulnerabile, vale a dire quella di criteri di altissima politica e di giustizia sociale.

Incamerammo i beni degli ordini religiosi, assumendo degli impegni che ci piace di ricordar noi come sacri di fronte alla coscienza pubblica e di fronte alla volontà dei testatori, e gl'impegni furono di garentia dell'esercizio del culto cattolico.

Se questi tuttavia sono, onorevoli colleghi, i vostri principî, dovreste far omaggio ad essi, col rendere ancora più effettiva e più seria la posizione che creiamo ai parroci con la presente legge.

Quindi è che ripeto le parole colle quali ho cominciato, cioè che voterò la legge, ma la voterò con animo ancora più lieto, se da voi sarà migliorata e completata.

Io riconosco, che la Commissione ha portato su questo disegno di legge uno studio molto accurato; ma vedo che essa, facendosi certamente imporre da molte considerazioni, si è fermata al modesto compito di eliminare le possibilità di contestazioni. E questo lo riconosco tanto più leggendo le modificazioni proposte dalla Commissione all'art. 1°. Comprendo le difficoltà, e perciò credo che per avere una via più larga dinanzi a noi diretta al nostro scopo, dovremmo essere un poco arditi.

Vi sono questioni da gran tempo pendenti, che aspettano una soluzione, che sono sempre ricordate come argomento di continuo studio; ma che restano sventuratamente sempre insolute, e forse anche pomo della discordia.

Vi è la gravissima questione tenuta aperta dall'articolo 18 della legge sulle guarentigie papali.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia, Finocchiaro-Aprile, promise che avrebbe presentato opportuna proposta di legge, ed io che ho sentimenti di vera ammirazione verso l'onorevole Finocchiaro-Aprile, specialmente per il suo carattere forte e tenace, sono convinto che egli non dimenticherà la promessa fatta all'altro ramo del Parlamento; ma per quanto mi auguri che l'onorevole Finocchiaro-Aprile resti lungamente a quel posto, credo che nessuno più che un ministro debba ricordarsi della massima: Chi ha tempo non aspetti tempo.

Molte volte la buona volontà è distrutta dalle contingenze politiche; ed allora si ritorna al banco di deputato col ricordo della promessa fatta, ma senza il conforto di averla adempiuta.

Io, quindi, rivolgo al sotto-segretario di Stato, il mio amico onorevole Bonardi, la preghiera di farsi mio interprete presso l'onor. Finocchiaro-Aprile del desiderio che egli si affretti a presentare questa proposta di legge.

Basterebbe essa, da sola, a risolvere tutto il problema?

Occorrerebbe anche vedere se non fosse il caso di diminuire il numero delle diocesi in Italia.

Nelle provincie meridionali da Tanucci questa riduzione fu fatta in tempi certamente non migliori dei presenti. Il Tanucci ridusse il numero delle Diocesi dell'ex regno di Napoli a meno della metà di quello che era precedentemente; ma quando egli cadde in disgrazia, e le ragioni politiche s'imposero a quel Re senza coscienza e senza intelligenza, trascinandolo ai piedi del Pontefice, il numero delle Diocesi fu nuovamente aumentato, ma rimase però sempre minore di quello di prima. Dunque la eccessività dell'antico numero finì coll'essere riconosciuta dallo stesso Vaticano.

Ora noi in Italia abbiamo (credo di ricordar bene) 258 Diocesi, le quali hanno, da una prebenda massima di 180 a 190 mila lire annue, ad una minima di circa 6 o 7 mila lire, in media circa 20 mila lire ciascuna.

Io domando: perchè noi dobbiamo rispettare, per gli effetti tempo-

rali, questo eccessivo numero di Diocesi? Non potremmo abolirne una gran parte riducendole, per esempio, a 69 in corrispondenza al numero delle nostre provincie? Perchè non dobbiamo salvare il nostro paese da centri, non dirò di cospirazione contro le nostre istituzioni, ma certamente da centri ove la religione (oso affermarlo) difficilmente entra e poco è discussa? (*Interruzioni*, *commenti*, *approvazioni*).

Io credo di poter affermare questo meglio di qualunque altro che appartenga all'Italia settentrionale, perchè il maggior numero delle Diocesi, nonostante la riduzione fatta dal Tanucci, si trova nelle provincie meridionali.

CREDARO. Nella mia provincia non c'è un vescovo.

VISCHI. Il mio amico Credaro ha la fortuna di dire che la sua provincia non ha un vescovo; io invece gli posso dire che ho la fortuna inversa di avere nel solo mio collegio, che è la terza parte di uno dei quattro circondari della provincia di Lecce, tre vescovi. (*Interruzioni*, *commenti*).

Che cosa fanno questi vescovi?

Dovrebbero attendere alla direzione delle anime, alle mansioni dei capitoli cattedrali, alle mansioni di tutti i loro parroci; ma io ho veduto che taluno di costoro si occupa principalmente di politica. Io non voglio negare neppure ai vescovi il diritto di occuparsi di politica; ma quando essi si occupano di politica, di quella perturbatrice dell'ordine pubblico, allora dico: ma perchè dobbiamo dare a costoro quella tale mensa di circa 20,000 lire, e non dare quel danaro ai parroci? Ma perchè continuare a far girare nel nostro paese, tutti questi prelati incrociati e vestiti di rosso (*si ride*), invece di facilitare la coltura del clero? Perchè noi non destiniamo il danaro che prendono questi illustri prelati, ai seminari, per dare al Paese sacerdoti degni, per coltura, e per sentimento altissimo di dignità? Ma perchè non prendere questo danaro e destinarlo ad aiutare tanti preti poveri, i quali molte volte fanno atti di vero eroismo per mantenere alto il loro prestigio, lottando con la fame e con la miseria?

Io credo, onorevoli colleghi, di parlare nella maniera più ortodossa del mondo.

Voci all'estrema sinistra. Fa un quaresimale.

VISCHI. Faccio un quaresimale? Ne sono contento, perchè resterà inteso ancora una volta, che noi perseguitiamo il clero quando vien meno ai suoi doveri verso la patria e verso la dottrina di Cristo; lo perseguitiamo qual'è, cioè assolutamente ignorante ed inferiore al suo altissimo scopo; ma sentiamo il dovere di riparare a tutto ciò; perchè il parroco che accompagna il cittadino dalla culla alla tomba, attraverso tutti i momenti della vita, il parroco può esercitare, colla sua ignoranza, e sotto l'influsso della miseria, pericolosi uffici, se lo Stato non penserà a migliorare la sua condizione, affezionandolo di più alle sue istituzioni ed alla sua potestà laica. (*Benissimo!*).

COSTA ANDREA. Sono fisime!

VISCHI. Dice il mio amico personale, l'onorevole Costa Andrea, il quale aspira a volermi anche amico politico....

FILI-ASTOLFONE. Non ci arriverà mai, c'è troppa differenza!

VISCHI. Lo credo pure io! Dice: sono fisime, è troppo tardi per tutto questo. Io credo che per fare il bene non sia mai tardi; e se è bene

codesto, non comprendo perchè non dobbiamo una volta tanto compierlo, per riportare nella coscienza dei nostri concittadini la sicurezza, che noi vogliamo che la Chiesa liberamente svolga la sua missione, ma vogliamo impedire che la Chiesa esorbiti, o per criteri politici di malsana, assurda, folle speranza di restaurazioni, o per assoluta mancanza di dignità derivante dalla miseria, che respinge i migliori elementi, e raccoglie coloro che disperano di esercitare altro mestiere.

Quindi è che io mi riassumo e dico: per ora votiamo questa legge; votiamola perchè certamente qualche cosa di buono essa contiene. Ma resta inteso fra noi che non possiamo fermarci qui, perchè il problema merita larga discussione.

Il problema vuole una pronta soluzione, per il bene della morale pubblica e per i nostri interessi di Stato laico. Fino a quando manterremo povero il basso clero, lo avremo dipendente assolutamente ed unicamente da quei tali vescovi, i quali credono di essere nella diocesi quello che sventuratamente del pari credono di essere nelle Provincie i nostri prefetti. (*Interruzione*), cioè mandati esclusivamente per fare della politica. Quando il basso clero vedrà che lo Stato si rende conto delle sue condizioni, e comprenderà che, uscendo dai limiti del suo dovere, potrà compromettere la sua posizione con la soppressione della congrua, saprà conciliare i doveri del sacerdote con i doveri del cittadino. Questa soluzione dobbiamo affrettare, affrontando tutto intero il problema; ed io mi auguro che il Governo presente, che ha uguale sentimento, come fece dire al paese dalla parola augusta del Re, mi auguro, dico, che vorrà mantenersi all'altezza del suo compito ed invitare la Camera a qualche provvedimento, che sarà certamente salutato benefico dalla storia del nostro Paese. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. Il saluto della storia del nostro Paese, testè augurato dall'egregio collega Vischi, potrà essere completato nel senso, che i posteri ricordino anche una grande canzonatura che si è data ai parroci del regno d'Italia insieme a questi provvedimenti.

Fili-Astolfone. Canzonatura!

Stelluti-Scala. Non c'è altra parola, onorevole amico Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone. Allora ne siamo complici tutti.

Selluti-Scala. Tutti quelli che non consentono nelle idee che adesso avrò l'onore di esporre alla Camera. (*Ah!*)

Perchè dico canzonatura? Io mi richiamo a quanto accennai già nella discussione generale del bilancio di grazia e giustizia. Mi dispiace che oggi si sia venuti a questa discussione improvvisamente; non immaginavo che con un ordine del giorno tanto ricco di proposte, si arrivasse a questo disegno di legge.

Avevo preparato diversi elementi ed appunti che sarebbe stato utile di svolgere e di far conoscere alla Camera con tutta la chiarezza e la precisione. Nondimeno io spero che la Camera ricordi ciò che è venuto succedendo a proposito delle congrue mentre si facevano di queste promesse, ciò che è l'espressione più elevata, più sublime del fiscalismo italiano! Fino ad ora, io dissi, s'immaginava che, per considerazione di pubblica necessità, ogni cittadino si presumesse obbligato a conoscere tutte le leggi dello Stato; oggi invero si pretende che ogni cittadino conosca insieme tutte le sentenze della Cassazione e si regoli in conformità di fronte ai comandamenti del Fisco.

È il volo il più sfrenato della fantasia fiscale del nostro Paese.

Fino a tutto l'anno 1897 si era pacificamente e concordemente sostenuto da tutte le Amministrazioni, Avvocatura erariale, Fondo per il culto, Demanio, Ministero di grazia e giustizia, che il supplemento di congrua avesse carattere di un semplice assegno personale, assicurato al parroco con l'intendimento di porlo in una condizione sufficiente di vita sociale, compatibile con la dignità del suo ministero.

Ma dalla tollerata solerzia di un agente finanziario, la questione portata avanti ai tribunali sull'indole giuridica della congrua, finì con una sentenza della Corte di Cassazione, di un anno fa, la quale stabilì (io voglio inchinarmi al giudizio del supremo Consesso) che la congrua non ha carattere di assegno personale del parroco, ma costituisce un reddito permanente del beneficio. La conseguenza di questa dottrina fu immediatamente applicata dal Governo in tutte le sue esagerazioni (e non aveva, a mio giudizio, nessun obbligo il Governo di applicarla) onde si è imposto ai parroci non soltanto l'immediato pagamento della tassa di successione o di usufrutto sul reddito permanente del beneficio, ma loro si è applicata la multa per la mancata denuncia di questo reddito permanente. Pare credibile tutto ciò? Quale canzonatura più....

Filì-Astolfone, *relatore*. Con questa legge è finito!

Stelluti-Scala.... grande si poteva dare ai parroci, mentre dalla parola augusta del Re faceva il Governo promettere l'immediato loro miglioramento economico? Ecco il miglioramento: la maggior parte dei parroci ha pagato e paga intanto all'erario, una, due, tre, quattro di quelle annualità che i parroci guadagnano coi miglioramenti di questo disegno di legge.

Notate bene, onorevoli colleghi, che avevano altra volta i parroci invocata appunto la dottrina che il supplemento di congrua fosse un reddito del beneficio. Ma l'Amministrazione la negò sempre; e pertanto non riconobbe mai ai parroci il diritto ad un supplemento che non avessero domandato; cioè solo il supplemento doversi dal giorno della domanda.

Definita tuttavia la congrua un reddito permanente del beneficio, discendeva almeno la conseguenza che fosse dovuto al parroco l'arretrato ammontare del reddito corso tra il giorno della presa di possesso e quello della domanda del supplemento di congrua, non è vero? Nemmeno questa!

Dunque la congrua è, e non è, che un tornaconto della pubblica Amministrazione.

È troppo evidente: o è reddito permanente, e allora il supplemento della congrua spetta dal giorno della presa di possesso....

Filì-Astolfone, *relatore*. Il ministro delle finanze risponderà.

Stelluti-Scala ... o è un assegno personale, ed allora dovete restituire le tasse e le multe pagate.... (*Interruzione del deputato Filì-Astolfone, relatore*).

Una voce. E' il sistema disgraziato!

Presidente Non interrompano. Onorevole Filì-Astolfone, avrà agio poi di rispondere!

Stelluti-Scala. Onorevole Filì-Astolfone, ella s'inquieta tanto e m'interrompe....

Filì-Astolfone, *relatore*. Non vede come sono calmo?

Stelluti-Scala.... ma Ella immagina che io mi lagni di Lei, mi

lagni del relatore, mentre io ho sentito tutto il pregio della bella relazione.

FILÌ-ASTOLFONE, *relatore*. La ringrazio.

STELLUTI-SCALA. In tutto questo che ho detto, relatore e Commissione non entrano per nulla, non hanno nè colpa nè peccato. Ora dirò dove, a mio giudizio, il relatore e la Commissione abbiano fatto un grave peccato di ommissione!

E' in questo. Governo e Commissione, a mio giudizio, avrebbero dovuto introdurre nella legge una disposizione transitoria che regolasse siffatto inconveniente del passato, da un punto di vista di equità almeno, se non di diritto. In secondo luogo mi attendevo che s'introducesse una qualche parola atta a definire recisamente l'indole giuridica delle congrue: se sia assegno personale del parroco, o reddito permanente del beneficio.

MORANDI L. Ha ragione?

STELLUTI-SCALA. Il relatore in questa parte è stato apertamente, volontariamente incerto. Leggo le sue frasi: « Senza dissimularne la gravità, la questione non può risolversi incidentalmente. » « Il progetto, riportandosi ai criterii finora seguiti in pratica dall'Amministrazione, ritiene l'assegno complementare di carattere personale. » E più avanti: « La vostra Commissione non crede ora discostarsi dal concetto del Governo. »

Dunque che ne verrà? Che per questa parte che si riferisce alla legge presente, il supplemento, secondo le parole del relatore, deve essere un assegno personale; mentre sarà per il patrimonio costituente la congrua, secondo il giudicato dalla Cassazione, un reddito permanente del beneficio. Quali antinomie debbono naturalmente discendere da questo contrasto di disposizioni! Se la Commissione non crede discostarsi dal concetto del Governo, quale sarà questo concetto? Il concetto del Ministero di grazia e giustizia e del Fondo per il culto è quello dell'assegno personale; il concetto del Ministero delle finanze e del Demanio è quello del reddito fisso e permanente.

Dunque giacchè siamo avanti ad una nuova legge, oggi si deve decidere, oggi si può risolvere la questione.

Dunque, conchiudo, perchè Governo e Commissione non si mettono d'accordo per risolverla, in un modo o nell'altro, ma recisamente, risolutamente? (*Benissimo!*)

Io credo che questa risoluzione non possa non esser diversa, cioè che la congrua del parroco vada riconosciuta, dichiarata siccome un assegno esclusivamente personale.... (*Interruzione*) appunto come era sotto l'Austria.

E' da un pezzo in qua che ci tocca spesso di invocare, onorevole amico Clementini, gli esempi dei Governi di prima!

Pertanto io mi fermo a questo primo desiderio, sperando che Governo e Commissione si mettano d'accordo nel risolvere la questione della natura giuridica della congrua, nel senso che essa costituisca un assegno personale del parroco, senza distinzione nè di parte supplementare nè di parte principale.

E spero un'altra cosa; che il Governo, dopo questa discussione, senta la opportunità di prendere qualche provvedimento di amnistia, d'indulto, verso i parroci che sono ancora debitori di tasse e di multe applicate a titolo di un onere che nessuno mai aveva sognato, nè po-

teva sognare. Sarebbe un provvedimento giusto! Oppure si introduca in questo disegno una disposizione transitoria, intesa a compensare in qualche modo i poveri parroci dell'ingiusto danno patito, se non volete che il decantato beneficio di questa legge diventi una canzonatura, come logicamente ho detto da principio.

Nella discussione degli articoli mi riserbo di trattare anche l'argomento della deducibilità dei pesi patrimoniali e degli oneri di culto, i quali nascondono il pericolo di un'altra canzonatura.

Oggi mi preme un'altra e ugualmente viva raccomandazione od osservazione tanto al Governo che alla Commissione a proposito del capo III del disegno di legge, in relazione all'articolo 35 della legge del 7 luglio 1866. Questo articolo 35 dice: « I Comuni saranno obbligati sotto pena di decadenza a favore del Fondo pel culto di impiegare un quarto anzidetto in opere di pubblica utilità e specialmente per l'istruzione pubblica »

Io vorrei che con la legge attuale fosse modificata questa destinazione della rendita dei beni delle corporazioni religiose spettanti ai Comuni; ciò per una considerazione che spero sarà divisa dai miei colleghi.

Nel 1866 le condizioni della pubblica istruzione in Italia erano assai diverse da quelle che sono ora.

Gli enti che provvedono alla pubblica istruzione, Comuni, Opere pie, Provincie e Stato non avevano nei loro bilanci neppure impostata la terza parte delle somme, che oggi sono erogate in favore della pubblica istruzione.

Invece oggi vi sono altri interessi più urgenti, più gravi, che reclamano provvedimenti anche di ordine umanitario: parlo, ad esempio, del soccorso ospitaliero dei Comuni, parlo, ad esempio, del fondo destinato agli inabili al lavoro, che comprende anche l'infanzia abbandonata.

Io vorrei che il concetto, il proposito, agevolato dall'articolo 35 della legge del 1866, là dove impone a questa parte di rendita, spettante ai Comuni, la speciale destinazione per incremento di pubblica istruzione, fosse trasformato, sostituito, con la legge attuale, nel senso, che dai Comuni siffatti redditi vadano preferibilmente rivolti a scopo di spedalità e per gli inabili al lavoro.

E' scandaloso il vedere non di rado la gente che muore per le strade, che non ha nè pane nè ricovero, mentre dallo Stato si è bandita ai quattro venti la cosiddetta legislazione sociale, tutta una canzonatura anche questa!

Pare proprio che oggi io non trovi di adoperare altra parola; ma, disgraziatamente, è un fatto vero, che tutte le promesse nostre di provvedere, di aiutare chi soffre per malattia, chi non può per età o per infortunio bastare a sè medesimo, vanno troppo lentamente o troppo insufficientemente mantenendosi. Quindi noi faremmo opera buona, opera giusta, opera santa, io credo, se imporremo che i Comuni distribuiscano siffatta loro quota di rendita ai fini della spedalità e della inabilità al lavoro. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Cesare.

De Cesare. Essendo vicina l'ora prescritta per togliere la seduta, e poichè, per verità, non credevo che si discutesse oggi questa legge sulle congrue, parendomi che gli otto disegni di legge, che la precedevano, avrebbero occupato l'intera seduta, prego il presidente e la Ca-

Queste Chiese ricettizie furono escluse dal Decreto Mancini nel 1861, e dalla legge del 1866, ma caddero nella legge del 1867.

Ed io devo in questa occasione ricordare una circostanza, che torna ad onore del superstite di coloro che combatterono l'abolizione delle Chiese ricettizie; il superstite che fa oggi parte della Commissione, ed è l'onorevole Lazzaro. Una parola di lode in bocca mia non può che essere sincera.

Parecchi deputati meridionali di Sinistra e qualcuno di Destra combatterono l'abolizione di quelle Chiese; ma, per pregiudizio o per ignoranza, anzi molto per ignoranza, premendo i bisogni del fisco, le ricettizie furono soppresse; e via via che il numero di coloro, che le componevano, diminuiva, si andava riducendo il culto nella sua parte sostanziale, cioè nella stessa cura di anime; e laddove vi erano venti, trenta preti che formavano la Chiesa ricettizia, ne rimanevano, via via pochissimi, tutti vecchi, quasi tutti forniti della facoltà del *binare* e *trinare*, facoltà, la quale, come sapete, consiste nel dire due o tre messe.

Quando questi vecchi saranno morti, che cosa avverrà? Rimarrà la chiesa ricettizia trasformata in semplice chiesa parrocchiale, e il culto verrà a mancare quasi interamente. I Comuni, per effetto di questa legge, non faranno che un calcolo, e se loro torna utile, accetteranno l'offerta del Fondo pel culto, sobbarcandosi agli oneri, che questo progetto impone, vale a dire l'istituzione della fabbriceria e i supplementi di congrua; nel caso che loro non torni il calcolo, rifiuteranno l'offerta; e in tal caso, che voglio augurarmi non si verifichi, che cosa accadrà? Sarà possibile che in Comuni di 20, 12, 10 mila anime il solo curato provveda tanto alla cura delle anime quanto alle esigenze tutte del culto, e nessuno provveda ai bisogni della chiesa?

Nè i bisogni del culto possono limitarsi alla sola cura delle anime, nè la chiesa è sempre un piccolo tempio od oratorio, che richieda poca spesa di manutenzione. La chiesa ricettizia, dov'è l'unica fonte battesimale, è spesso un tempio monumentale, ed è sempre una grande fabbrica con campanile ed annessi edifizi.

Io mi attendo dall'onorevole ministro tutti gli schiarimenti, che mi assicurino su questo punto; perchè, ripeto, il pericolo che possa venir meno il modo di provvedere al culto nelle provincie meridionali è un pericolo men religioso, quanto sociale e politico. Se non vi sarà più il modo di provvedere a questi bisogni, io non so davvero quale potrà essere l'avvenire, non molto remoto, della società italiana nelle sue classi più infime e con le idee che vi prevalgono e guastano le teste più fredde e più quadre.

Passiamo alla terza parte del disegno di legge. Con questa si concede ai Comuni un primo acconto sul 25 per cento del patrimonio regolare. È un progresso certamente, tanto maggiore se ai Comuni sarà dato il 25 per cento come la legge del 1866 tassativamente prescrive. In primo luogo io dico che qui bisogna finirla con queste prelevazioni da parte dello Stato. Il Fondo per il culto deve finire di essere una succursale dei bisogni dell'erario. Il Fondo per il culto deve servire ai bisogni del culto, e non è nè onesto nè legittimo, che serva ad altri scopi. (*Benissimo! Bravo!*)

Ora, giunti qui, io non posso non manifestare la mia poca soddisfazione, e voglio dire anzi, tutta la mia amarezza, nel vedere come non

si sia potuto tener distinti i due patrimoni formanti il Fondo per il culto: patrimoni che hanno origine e leggi diverse, e che avrebbero potuto (se fossero stati distinti) darci la misura esatta dell'immenso patrimonio ecclesiastico, così del clero regolare che del clero secolare, e quello che sarebbe toccato ai Comuni nella liquidazione del primo. Ora i due patrimoni ne formano un solo, nè, secondo la relazione dell'egregio direttore generale del Fondo per il culto, è possibile più di dividerli con esattezza. Si va per approssimazione; si dice: il patrimonio del clero regolare rappresenta tre quarti, e l'altro un quarto, ovvero quello di due terzi e questo è un terzo: non si ha insomma la misura esatta per poter dire l'uno ascende alla somma *A* e l'altro ascende alla somma *B*.

Tale inverosimile circostanza ha potuto in gran parte contribuire a fare del Fondo per il culto, come dicevo poco fa, una succursale dei bisogni finanziari dello Stato: perchè se i patrimoni fossero stati distinti, la vigilanza da parte del Parlamento sarebbe stata maggiore, nè questo avrebbe potuto a cuor leggero secondare le avide brame dei vari ministri delle finanze e del tesoro, i quali tutti, chi più chi meno, hanno attinto a questo fondo che si trovò ad un tratto senza difensori coraggiosi e convinti nel Parlamento e con ministri, i quali piegarono il capo e fecero compiere il sacrifizio!

Esaurita questa parte, che concerne la legge, io vengo ad una seconda questione, la quale è ancora più grave. Con questa legge, e con altra che porterà la congrua a mille lire, avremo provveduto al clero curato? Questo clero curato, rappresentato da quasi ventimila sacerdoti, dei quali la metà ha un benefizio di più che mille lire e l'altra metà ne avrà uno di novecento e poi di mille lire, in fondo è un clero privilegiato; più o meno discretamente campa, ha l'alloggio e il beneficio; ha le piccole risorse professionali. Ma quando pensiamo che vi sono più del doppio ecclesiastici, sforniti di qualunque benefizio, poveri come Giobbe, ai quali noi non rivolgiamo mai, in alcuna occasione, una parola pietosa, io mi domando: siamo giusti con essi, mostrandoci insensibili alle loro miserie morali ed economiche?

Prescindiamo dalle idee anguste e volgari di partito, e vediamo la cosa in sè, obbiettivamente. Che cosa facciamo noi per il clero più povero? O domandiamoci, per essere più giusti: che cosa si è fatto? Si sono abolite le corporazioni religiose, mescolando e confondendo Cartaginesi e Romani, Iloti e Spartani; quelle che avevano tutti gli estremi per essere soppresse, e quelle che non ne avevano alcuno.

Io davvero non so quanto lo Stato ci abbia guadagnato a sopprimere, per esempio, gli ordini mendicanti, ai cui membri si paga una pensione senza alcun corrispettivo. Si sono aboliti, con tratto di penna, tutti questi ordini e monasteri, nessuno escluso, nemmeno Monte Cassino, credendosi di seppellire il monachismo, e questo è rampollato più forte e vigoroso sul vecchio ceppo, e la nuova Italia è parsa al mondo civile quasi barbara e imprevidente insieme.

Se il Parlamento avesse distinto con la legge del 1866 quali corporazioni religiose meritavano di essere soppresse e quali meritavano di essere conservate, si sarebbe avuta la conseguenza, che le corporazioni rimaste in vita sarebbero state assai più benevole verso il nuovo Stato, che non siano ora tutte queste istituzioni rifiorite in trent'anni; e le quali non più ascetiche, non mistiche e solitarie, ma più efficaci nel loro

apostolato, perchè sotto forma di scuole, di ospedali, di banche, di mutuo soccorso e di beneficenza, esercitano oggi un'azione più diretta, più viva e concludente in tutta la vita dello Stato.

Vorrete sopprimerle? E come le sopprimerete? In nome della libertà? E che razza di liberali sareste? Non avete nemmeno il pretesto di prenderne i beni; perchè non avendo esse personalità giuridica, passano i patrimoni da privati a privati, per cui questa manomorta, in apparenza girante, se non ricca quanto prima, si approssima a divenirlo senza che lo Stato ne sappia nulla. Se seguendo una politica ecclesiastica più illuminata e coraggiosa, si concedesse ad alcune di queste corporazioni più benemerite della coltura, della carità e delle missioni, la personalità giuridica, voi le potreste vigilare, seguirne il movimento, rendervi conto della loro azione in tutto il bene e in tutto il male che possono fare, e servirvene all'occorrenza come forza d'influenza e di espansione nel mondo, e come forza conservatrice all'interno. Invece vi basta sapere, approssimativamente, dai vostri questori, che nella città di Roma vi sono tante case religiose maschili e femminili; ma, effettivamente, non sapete nulla di tutto questo movimento di evoluzione dello spirito religioso, poiché è un'illusione o una stupidità il credere di aver sepolto il monachismo. Il vecchio monachismo forse sì, perchè esso non risponde più ai bisogni della coscienza cristiana di una volta. Il monachismo si prefigge oggi altre mète.

Avete, ripeto, abolito le ricettizie, dove il clero povero trovava posto; avete tolto dall'esercito il cappellano militare; avete sancito che i chierici siano sottoposti agli obblighi di leva, e siete venuti così a scemare l'efficacia delle nostre missioni. Nè basta. Con la legge delle opere pie avete ridotto quasi a nulla le spese di culto, e con un recente decreto. venuto fuori ieri sera nella *Gazzetta Ufficiale* a firma del ministro della pubblica istruzione, è stato soppresso il direttore spirituale nei convitti nazionali, così: con un tratto di penna!

Io non voglio entrare nel merito di così grave provvedimento, che dovrei giudicare con molta severità. Non è qui il posto, ma solo noto che si prosegue ancora in una triste e inconsapevole politica contro il basso clero; triste politica, per cui siamo arrivati a tal punto che ogni prete vecchio che muore è un amico che si perde, ed ogni prete giovane, che esce dal seminario, se non è un nemico, è un opportunista. Noi siamo venuti a fare con questa politica nè più nè meno che l'interesse del Vaticano.

Una voce E' vero!

De Cesare. Il Vaticano non desiderava di meglio che impedire, non dirò uno scisma, ma qualunque movimento si fosse potuto tentare da parte del nuovo Stato italiano diretto al fine di aiutare il basso clero, e di amicarlo al nuovo ordine di cose. Invece di favorire via via nell'organismo ecclesiastico quella tale separazione di fini e d'interessi, senza la quale, non v'illudete, noi andiamo incontro a pericoli molto maggiori di quelli che immaginate, si continuò a confondere e a colpire tutta la gerarchia, alta e bassa, senza distinzione. Forse perchè il basso clero era il nemico del presente ordine di cose? No. Forse perchè si voleva compiere una riforma religiosa? Neppure.

Io non vi ricorderò il 1848; non ricorderò Gioberti e Rosmini, uscenti anche loro dal basso clero; io non ricorderò tutti quei frati e sacerdoti

che cospirarono, andarono in esilio e furono impiccati per causa di libertà. E venendo agli anni più fortunati del 1859 e 1860, si può onestamente disconoscere tutto il contributo che il basso clero ha portato alla rivoluzione italiana?

Possiamo noi meridionali dimenticare che, senza il concorso del basso clero, io non so se la rivoluzione di Napoli e di Sicilia avrebbe avuto quella grande fortuna, per cui in poco tempo fu potuto rovesciare un regno che durava da cento venti anni, che aveva così forti l'esercito e la marina? Chiunque studi gli avvenimenti di allora, chiunque, come me, ha amore di frugar nelle vecchie carte, prova un sentimento di stupore e anche di dolore, notando come con tanti esempi di patriottismo da parte del basso clero, e sopratutto degli ordini mendicanti e del clero delle chiese ricettizie, si sia potuti essere così ingiusti verso questa povera gente. Non ricorderò il tentativo del padre Passaglia il quale era uscito dal Collegio Romano, e si fece promotore di un indirizzo di sacerdoti italiani al Papa; il quale indirizzo raccolse in breve tempo più di 10,000 firme, e avrebbe potuto essere un pericolo ben grave per il Vaticano, costituendo di fatto un tentativo di insurrezione non dottrinale o dogmatica, ma politica, o, per meglio dire, di conciliazione fra la Chiesa e il nuovo ordine di cose Il tentativo del padre Passaglia finì, come tutti sapete, e s'iniziò la politica presente: politica inqualificabile, tanto diversa da quella, che fece la rivoluzione nei suoi giorni più gloriosi. In Sicilia, Garibaldi non abolì che i Gesuiti e i Liguorini, risuscitando il bando del Governo siciliano del 1848. A Napoli voleva abolire le mense vescovili, per dichiararle beni nazionali, ma non lo fece. Fu soltanto l'anno dopo che il Mancini inizio un po' di politica di soppressione, ma limitatamente e moderatamente Magari ci fossimo fermati ai decreti Mancini del 1861! Garibaldi non solo non fece nulla contro le istituzioni ecclesiastiche, secolari e regolari, ma tenne molto da conto il sentimento religioso delle popolazioni meridionali. Trovandosi egli a Palermo nel luglio del 1860, intervenne alla festa di Santa Rosalia. Permettete a questo proposito che io vi legga le brevi parole di un cronista: « In quella circostanza egli assunse una singolare austerità e favella di asceta, quasi a sostenere la figura di un uomo del Signore, e nella festa di Santa Rosalia, trasformandosi in legato apostolico di Santa Chiesa, montò sul trono reale in camicia rossa, ed alla lettura del Vangelo snudò la spada, solennità da Re, per la difesa della fede cattolica. » (*Approvazioni — Si ride*).

Entrato a Napoli, la prima visita, che Garibaldi fece fu al duomo; e il giorno dopo, ricorrendo la celebre festività di Piedigrotta, vi andò coi suoi aiutanti. Tutto questo trovava riscontro in ciò che fecero i triumviri della Repubblica Romana nel 1849, i quali tennero esposto il Sacramento in tutte le chiese durante l'assedio.

Il Governo italiano fu ancora più strano in tutto il suo indirizzo di politica ecclesiastica, perchè mentre promulgava le leggi del 1866 e 1867, manteneva il numero delle diocesi. Ora, pensate che l'Italia da sola ha il terzo delle diocesi di tutto il mondo; l'Italia ha 267 diocesi le quali, ripeto, furono tutte conservate. Ogni diocesi, per obbligo sancito dal Concilio Tridentino, deve avere il proprio seminario. Sono dunque 267 diocesi con altrettanti seminari, anzi i seminari sono più delle diocesi, perchè vi sono delle città che hanno più seminari, e l'onorevole Grossi ne sa qualche cosa.

Fili-Astolfone, *relatore*. Non lo eociti, onorevole De Cesare, a parlare, per carità, altrimenti non la finiremo mai!

De Cesare. Si può calcolare, insomma, che in Italia ci siano 280 seminari. Il Governo rispettò il numero delle diocesi, ma le spennacchiò tutte, portando quelle di maggiore reddito ad un assegno massimo di 31,000 lire e facendo alle altre l'elemosina che là dove la diocesi fosse così povera che il vescovo non potesse arrivare ad avere sei mila lire di rendita, lo Stato avrebbe assegnato un supplemento di qualche centinaio di lire, pur di arrivare a tal somma! Per le diocesi, come per le parrocchie, c'è una sperequazione inverosimile, ed è naturale: perchè la circoscrizione parrocchiale e quella diocesana sono rimaste le stesse, che erano nei vecchi Stati, nonostante la avvenuta soppressione e conversione dei beni Anche oggi trovate che il Veneto ha le diocesi per estensione più vaste; il Napoletano e le provincie centrali hanno le diocesi più numerose; l'antico Stato pontificio ha quelle più povere, mentre le diocesi di Sicilia sono le più ricche. La più popolosa diocesi è quella di Milano la quale, se non ha l'estensione che aveva ai tempi di Sant'Ambrogio, conta oggi un milione e 300 mila anime, mentre vi sono diocesi minuscole, le quali hanno quattro, cinque, o sei mila anime appena.

Ma vada per le diocesi: abbiamo però un numero stragrande di seminari per i bisogni del culto...

Presidente. Onorevole De Cesare: la pregherei di non dare soverchia ampiezza al suo discorso. La Camera ha deciso di tenere sedute mattutine, appunto perchè il lavoro sovrabbonda. Mi rincresce d'interromperla, ma la prego di tener conto di questa mia esortazione.

De Cesare. Mi duole di questa sua osservazione. Come si fa? Abbiamo già accettato di discutere questo disegno di legge nelle sedute mattutine, nonostante la sua importanza. Del resto, in molte occasioni, l'onorevole Panzacchi ed io abbiamo invocato di poter discorrere sulla politica ecclesiastica del nostro paese, ed anche qui si vorrebbe impedirlo?

Ad ogni modo ho finito; solo mi preme che sia notato che Ella, signor presidente, mi fa un'esortazione in senso inverso della grande benevolenza, che mi dimostra la Camera, ascoltandomi.

Presidente. Non mi sarei aspettato da Lei questa osservazione; perchè ho compiuto il mio dovere con tutte le forme urbane, ed in via di preghiera; esortandola a non dare soverchia ampiezza al suo discorso, in vista appunto che le sedute mattutine sono brevissime e molti sono gli oratori inscritti. Mi sembra di essere stato nei limiti. Del resto, se lo vuol sapere, mi sono già pervenute osservazioni da alcuni colleghi, i quali mi dimostrano che Ella, forse, esuberava un poco nel suo dire.

La prego, dunque, di non accogliere così le esortazioni che le ho fatto con ogni modo urbano ed al solo scopo di compiere il mio dovere.

De Cesare. Dicevo dunque che abbiamo un numero stragrande di Seminari, frequentatissimi, perchè le rette sono minime, perchè non vi sono regolamenti scolastici imposti dallo Stato, perchè non vi sono esami di ammissione, e perchè, in fine, per quanto sia imperfetta l'educazione e imperfettissima la istruzione che vi si dà, è sempre qualche cosa. Pensate che gli alunni dei Seminari appartengono alle classi sociali infime: sono contadini quasi tutti, e vanno nei Seminari per fare un tirocinio di dirozzamento e guadagnare poi una cura d'anime.

Parrebbe, dunque, che dovesse abbondare il clero con tanti Seminari; invece avviene il contrario, perchè molti di coloro, che escono dai Seminari, non fanno il prete; alcuni ordinati preti, emigrano; altri si svestono o vanno a far gl'impiegati o i maestri di scuola o i giornalisti. In altri termini, i Seminari sono oggi veri vivai di spostati; non hanno più i mezzi di una volta, perchè lo Stato se ne appropriò i beni per una terza parte, come fece per tutti gli enti ecclesiastici.

Non so che cosa il ministro intenda di fare per questa parte; credo però che bisognerebbe andare molto adagio, e ponderar bene le cose, perchè fra il bisogno di avere un clero intelligente e non nemico, e il timore che si faccia peggio, io stesso andrei coi piedi di piombo.

Io mi rendo conto sopratutto che, coi bisogni così numerosi e impellenti del basso clero, volendo veramente venire in suo aiuto, e fare qualche cosa di efficace per quella politica che io ritengo la migliore, i fondi, dei quali disponiamo, non sono sufficienti.

Quando avremo dato ai parroci le mille lire, e pagato ai Comuni ciò che ad essi spetta; e quando lo Stato avrà preso in ultimo, qualche altra cosa di ciò che pretende, avremo mangiato quasi tutto il patrimonio ecclesiastico, e rimarrebbe quasi nulla per venire in aiuto del clero più povero.

Ed è a questo proposito, che io presento un ordine del giorno, augurandomi che il ministro vorrà accoglierlo in forma, s'intende, di raccomandazione. La cosa è grave, merita di essere ben ponderata, e sarà bene, in ogni caso, andare adagio. L'ordine del giorno, che presento non senza molta esitazione, e con poca fiducia di vederlo accolto dal Governo e dalla Camera, è il seguente:

« La Camera invita il Governo a studiare se non sia il caso che l'annua rendita di lire 3,225,000, fissata dalla legge delle guarentigie come dotazione della Santa Sede, finchè da questa non venga riscossa, sia, almeno in parte, destinata a vantaggio del clero più povero e dei seminari meglio rispondenti alle esigenze della cultura e dell'ufficio sacerdotale nei tempi moderni. » (*Commenti*).

Ripeto, non mi nascondo le difficoltà che il problema racchiude, difficoltà più politiche che religiose; ma, d'altra parte, bisogna pensare un po' seriamente alle condizioni del clero povero e derelitto, e non più tollerare che la nuova Italia si mostri con esso indifferente e ingiusta.

Pensate, o signori (e in bocca mia queste osservazioni non sono sospette), pensate che il papato politico ha compiuto la sua evoluzione repubblicana in Francia, e ha compiuto la sua evoluzione antidinastica in Italia. Non ha compiuto ancora l'evoluzione repubblicana in Italia, perchè i nostri repubblicani non sono cattolici, anzi si accentuano, ogni giorno di più, atei e massoni, e il papato non li seguirebbe mai nelle loro tendenze religiose e morali; ma, se si trovasse una via di accomodamento (e il papato è sottile e accomodante), credete pure che le conseguenze ne sarebbero gravissime, anzi incalcolabili.

La nuova Italia ha bisogno di avere nel basso clero una leva a sua difesa, a difesa cioè delle istituzioni costituzionali e monarchiche. Guai, o signori, se esso fosse dal Vaticano slanciato nelle campagne a predicare l'insurrezione od il socialismo! Allora credete che non vi sarebbe alcun rimedio umano da opporre a così grande fiumana di pervertimento politico e religioso.

Io sono un liberale ghibellino, ed un conservatore non privo di franchezza. Sono entrato qua dentro in età non più giovanile, e con assai poche illusioni, ma ne ho ancora qualcuna. Io credo, per esempio, che il valore morale di un paese debba giudicarsi dall'importanza che esso dà ai suoi problemi religiosi; guardate l'America, guardate l'Inghilterra e la Germania Noi non glie ne abbiamo data nessuna, ed è qui la cagione vera della nostra debolezza morale e politica. Non so se saremo ancora in tempo di riprendere il lavoro abbandonato, o non cominciato mai, ma giova tentarlo.

Non solo la grandezza morale di un paese è in ragione diretta dell'importanza, che esso annètte alle questioni religiose; ma la religione, intesa come forza di Governo e come il maggior sentimento morale dell'animo umano, può rappresentare la garanzia più sicura dei Governi rappresentativi facilmente degeneranti in Governi radicali e corrotti. E se noi vogliamo tornare alle tradizioni del classico parlamentarismo coi suoi partiti, con le sue divisioni, coi suoi amori, ed anche coi suoi odii; amori e odii, i quali sono così mutevoli, per quella singolare elasticità che la coscienza acquista qui dentro; noi non abbiamo altra leva che quella della politica ecclesiastica per distinguerci.

Credo anzi che sia questo il solo argomento che possa ancora appassionare il paese, e segnare una linea di demarcazione fra i varii partiti.

Signori, ho finito, e l'onorevole mio amico Chinaglia ne sarà lieto.

PRESIDENTE. Per me potrebbe continuare: è la tirannia del tempo che impone la brevità.

DE CESARE. Noi camminiamo, o signori, verso una mèta molto paurosa; perchè di qua e di là dai nemici delle presenti istituzioni si è animati dalle stesse idee eccessive di esclusione. Non si distingue nè da una, nè dall'altra parte. Il Vaticano vi dice che sia tutta massoneria il grande movimento, compiuto in Italia nell'ultimo mezzo secolo; che quanto di più grande e di più nobile e di più puro ha la rivoluzione italiana, sia conseguenza di una setta; dall'altra parte si affèrma con non minore incompetenza, che occuparsi degli interessi religiosi e del clero povero, delle leggi morali e dei doveri dei partiti conservatori, sia clericalismo bello e buono.

I due estremi sono meno lontani di quello che si creda; e guai, ripeto, se per combattere il comune nemico, spunti il giorno in cui facciano causa comune.

No, no; ben altro è il dovere delle classi colte e delle coscienze più saldamente temprate. Esse devono costituire quella gran diga morale, necessaria alla difesa delle maggiori conquiste dei tempi moderni, e senza la quale non v'ha leggi nè provvedimenti, che valgano a frenare l'irrompere turbolento delle idee estreme. Esse devono distinguere e non aver paura.

Pensate, o signori, che l'Italia è stata fatta, quando le idee medie vi ebbero il sopravvento; pensate che la rivoluzione italiana non fu che la vittoria delle idee medie, e che soltanto in queste è riposta la garanzia della libertà, della cultura e del presente ordine di cose. (*Bravo! Bene! — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Alessio, non essendo presente, perde la parola, ed ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Onorevoli colleghi; perchè questo disegno di legge, interessante per tanti rispetti, giunga presto in porto, rinunzio volentieri al desiderio di fare una escursione nella politica ecclesiastica della quale ha elevatamente parlato l'onorevole De Cesare, e mi limito a dar ragione degli emendamenti da me proposti allo scopo di rendere più completi, armonici ed efficaci i provvedimenti che discutiamo.

Più volte la Camera riconobbe l'opportunità di venire in aiuto del basso clero, e fino dal 1890, a mia proposta, fu votato un ordine del giorno che invitava il Governo a provvedere.

Ma il buon volere non basta se manca il potere.

Quando, per breve tempo, ebbi l'onore di reggere il Ministero di grazia e giustizia, avevo preparato un disegno di legge per semplificare l'Amministrazione del Fondo per il culto e degli Economati, del quale esposi le linee generali nella tornata del 28 marzo 1892, proponendomi di destinare i risparmi ottenuti con quella riforma a beneficio del clero povero.

Era poco, ma tanto si cominciava. Il presente disegno di legge, oltre ai vantaggi diretti a prò del clero curato, se saranno accettate le mie proposte, semplificherà notevolmente la gestione del Fondo per il culto e renderà più facile l'attuazione della riforma, ch'io non ebbi il tempo di attuare.

Anche i propositi di migliorare le sorti del clero curato, tante volte e in tanti modi manifestati, si infransero sempre dinanzi agli imbarazzi, che il Tesoro andò suscitando alla Amministrazione del Fondo per il culto, distraendo a suo profitto i fondi a quello scopo destinati.

Per elevare le congrue parrocchiali sino a 900 e 1000 lire non era mestieri di una nuova legge; bastava dare piena e leale esecuzione alla legge del 1892, che vi aveva largamente provveduto, convertendo la promessa contenuta nell'articolo 28 della legge del 1866 in un vero e proprio diritto, ed aggiungendovi il criterio della liquidazione al netto di ogni onere, e la prefissione del termine alla decorrenza dell'aumento promesso.

La legge del 1892, alla quale ebbi non piccola parte, ispirandosi ai concetti larghi della legge sarda del 1855, restituiva alla congrua il suo carattere giuridico e canonico di dotazione pel decoroso sostentamento di quella parte del clero militante, che esercita in mezzo al popolo un apostolato di carità, d'ordine, di pace.

Due fatti impedirono all'Amministrazione del Fondo per il culto di dare completa esecuzione a quella legge, e ai voti autorevoli della Camera e del Senato, che invitavano il Governo a procedere con larghezza nella liquidazione degli assegni di congrua, e a non togliere con una mano ciò che si dava con l'altra.

Il primo di questi fatti consiste nei disastrosi prelevamenti decretati nel 1892 a favore del Tesoro sulle rendite del Fondo per il culto in conto dei dritti eventuali riservati allo Stato dall'articolo 35 della legge del 1866.

Quei prelevamenti, da prima contenuti nella misura di tre milioni, crebbero a tre milioni e mezzo, salirono poi a quattro nel 1894, assorbendo tutte le risorse dell'Amministrazione del Fondo per il culto, e resero vana la legge del 1892, come si afferma nella relazione dell'onorevole Zanardelli premessa al disegno di legge sulle congrue da lui presentato il 14 maggio 1898.

Quivi è detto:

« Mentre a tutti i parroci, che ne fecero domanda e giustificarono il proprio diritto, fu liquidato il supplemento di assegno fino a completare la congrua di lire 800, non è stato possibile procedere alle maggiori concessioni per l'assoluta deficienza di mezzi »

In verità i mezzi non mancavano. L'Amministrazione del Fondo per il culto, con una savia ed oculata gestione, aveva messo il suo bilancio in condizione di soddisfare gli obblighi contratti verso il clero curato, ma gli accennati prelevamenti turbarono e sconvolsero il suo bilancio.

L'altro fatto, che finì di dissestarlo, fu l'aumento dell'aliquota della ricchezza mobile che rappresenta un nuovo onere annuo di lire 894,222,44 esclusivamente sulla ricchezza mobile dei titoli di rendita posseduti dal Fondo per il culto.

Crescendo gli oneri e diminuendo le rendite, l'Amministrazione videsi costretta ad inaugurare un sistema di restrizioni e di ripieghi nella liquidazione delle congrue, suscitando giusti reclami e piati giudiziari, che vennero risoluti a suo danno.

Mentre l'art. 1° della legge del 1892 dice chiaramente che il supplemento di congrua ai parroci fino a raggiungere le lire 800 decorre dalla data del primo luglio di quell'anno, l'Amministrazione pretese accordarlo soltanto dalla data della domanda, rifiutando gli arretrati. Ma, dicevano i parroci, la legge parla del primo luglio; e l'Amministrazione, mettendo da parte la legge, invocava come norma le sue circolari.

Si andò innanzi ai Tribunali, e questi, considerando che le circolari non possono modificare la legge, dichiararono dovuti gli arretrati.

L'ultimo capoverso dell'art. 3 del presente disegno di legge, a ritroso della legge del 1892 e dei giudicati, dice che per gli assegni concessi a tutto il 31 dicembre 1897 non sono dovuti arretrati per rate anteriori alle domande di supplemento di congrua fatte dai parroci.

Certamente questo capoverso è sfuggito all'attenzione della nostra Giunta, giacchè siffatta deroga ingiustificata ed ingiustificabile non dovrebbe trovar posto in una legge di favore, e mal si accorda col contenuto largo e generoso dell'art. 1°, che assegna il supplemento di congrua al netto di ogni onere personale e reale, e di ogni tassa, depurato, cioè, de'pesi tutti, che potessero scemarlo al di sotto del minimo creduto necessario al decoroso mantenimento del parroco.

Non dubito, perciò, che la Commissione e la Camera vorranno accettare la mia proposta di eliminare questo comma, riconoscendo ai parroci il dritto di ottenere l'aumento dal 1° luglio 1892.

Un'altra restrizione apportata dall'Amministrazione si riferisce alle spese di culto.

Nelle parrocchie più povere, dove non sono Fabbricerie, Opere parrocchiali, Sagrestie, Maramme, Confraternite che suppliscano a queste spese, esse vanno a gravare il parroco, levandogli, per così dire, il pane di bocca.

Portata la questione dinanzi ai tribunali, la Corte di cassazione di Roma giustamente osservò che il beneficio non può essere disgiunto dall'ufficio, pel quale è stato appositamente spiritualizzato, per la qualcosa, quando un patrimonio si trova costituito in dote beneficiaria per servire ai bisogni di una parrocchia, le spese necessarie per l'esercizio delle fun-

zioni parrocchiali vanno considerate come peso di quel patrimonio, e per conseguenza detratte nella liquidazione del supplemento di congrua.

Questa interpretazione consuona coi precedenti storici, avvegnachè, fin da quando il potere civile cominciò ad esplicare la sua azione a vantaggio del clero curato, le disposizioni per le congrue furono sempre distinte da' provvedimenti per le spese di culto e per il mantenimento delle chiese parrocchiali.

Il dispaccio napoletano del 1772 abilitava i Comuni o a continuare a pagare le decime sacramentali abolite, oppure di esimersene, costituendo le congrue al parroco e provvedendo al mantenimento della chiesa.

Il decreto di Murat del 1813 stabiliva il minimo delle congrue, e il minimo delle spese di culto in rapporto alla popolazione della parrocchia.

Lo stesso si praticava in Toscana, ed un'identica disposizione è riprodotta in questo stesso disegno di legge ove si enumerano gli obblighi dei Comuni, ai quali si anticipa la consegna delle rendite delle chiese ricettizie.

L'articolo settimo infatti prescrive che, ottenuta la consegna delle rendite, i Comuni dovranno costituire il supplemento di congrua ai parroci, e la dotazione necessaria così per la manutenzione e conservazione della chiesa, e, dove esista, anche della casa di canonica, come per l'ufficiatura della chiesa parrocchiale, e per il rifornimento di sacri arredi.

Da ciò è chiaro che la congrua dev'essere liquidata al netto delle spese di culto.

Propongo quindi che venga eliminata dall'articolo 1° l'aggiunta fattavi dalla Commissione, che lascia a carico delle congrue le spese di culto.

La Commissione si era indotta a ciò per considerazioni di indole finanziaria; ma ho udito poc'anzi con piacere dall'onorevole relatore ch'essa è disposta a recedere da un tal proposito, ammettendo che, ove non esistano enti morali o privati, che abbiano l'obbligo di sostenere le spese di culto, vi si supplisca, accrescendo in equa misura il supplemento di congrua. Siffatta proposta risponde, in sostanza, al mio emendamento, ed io l'accetto perchè, sebbene non sia scevro d'inconvenienti l'attribuire le spese di culto in una somma fissa ed invariabile, pure agevola le liquidazioni ed elimina le dispute.

Questa lodevole concessione toglie di mezzo una delle maggiori difficoltà, che presentava questo disegno di legge. Per confermare la nostra Giunta nelle sue buone disposizioni gioverà rilevare, che, dopo tutto, codeste spese di culto non sono così gravi come si potrebbe credere; perchè non tutte le 11,000 parrocchie, le quali hanno oggi congrue minori delle lire 1000, sono sfornite di fondi destinati alle spese di culto: nella maggior parte di esse, specialmente nell'Italia superiore, vi provvedono le Fabbricerie e le Opere parrocchiali.

Sicchè, fatte le debite deduzioni, appena 3000 parrocchie avranno bisogno di questo supplemento.

Fissati così i criteri di liquidazione, in modo da impedire che si ripetano quei metodi restrittivi ed arbitrari, che resero finora quasi illusorio il supplemento concesso, resta a vedere se le rendite del Fondo per il culto possano sopportare gli aumenti fissati nell'articolo primo: qui sta il nodo della questione. Ed io affermo, senza tema di essere con-

traddetto, che i fondi disponibili vi sono e sopravanzano, a patto che sia mantenuto fermo il disposto dell'art. 9 della legge del 1894, che fa cessare con l'esercizio in corso i prelevamenti a favore del Tesoro. Se il Tesoro continuasse ad attingere alla rendita del Fondo per il culto, la nuova legge resterebbe lettera morta come quella del 1892, aggiungendo al danno lo scherno.

Senza questo fermo proposito, meglio è nulla promettere; promettendo, fa d'uopo mantenere, e dare con buona grazia e senza taccagneria, se non vogliamo sciupare gli effetti morali e politici di questa legge. (*Interruzioni*).

Che i mezzi vi siano, rilevasi chiaramente dalla relazione del direttore generale del Fondo per il culto del 1897, nella quale è detto che i fondi sono venuti meno perchè il Tesoro li ha distratti a suo profitto. Cessando i prelevamenti, vi saranno avanzi sufficienti sia per elevare subito le congrue fino a lire 900, sia per crescerle a breve andare sino a lire 1000, calcolando gli assegni coi criteri di maggior larghezza accennati di sopra.

Per elevare le congrue fino a lire 900 basta un milione; occorreranno due altri milioni per raggiungere il massimo di lire 1000 liquidate al netto, compreso l'aumento per le spese di culto a favore delle parrocchie deficienti.

Tanto il milione, che occorre subito, quanto i due, che saranno necessari per pareggiare e portare al massimo le congrue delle 11,000 parrocchie, che attualmente hanno un reddito minore di lire 1000, potranno senza sforzo esser forniti dal Fondo per il culto, le cui rendite disponibili crescono tutti gli anni a misura che scema l'onere vitalizio, purchè non siano indebitamente sviate ad altri scopi.

I prelevamenti degli anni decorsi non solo impedirono l'esecuzione della legge del 1892, ma andarono tant'oltre da intaccare financo il capitale. Infatti l'esercizio del 1894-95 si è chiuso con un *deficit* di lire 791,769.20, e quello del 1895-96 con un disavanzo di lire 209,233.45. Questi procedimenti poco corretti contrastano con lo spirito e con la lettera della legge del 1866.

Il Tesoro invoca i diritti eventuali riservati allo Stato dell'art. 35 della legge del 1866; ma quei diritti vanno sperimentati sul supero e non possono convertirsi in arbitrari prelevamenti, che impediscono alla Amministrazione autonoma del Fondo per il culto di adempiere i fini e gli obblighi, pei quali fu istituita. (*Bene!*) Si devono sperimentare sul supero perchè l'art. 35 è scritto dopo l'art. 28, e suppone che tutti gli oneri con esso imposti al Fondo per il culto sieno già adempiuti. Ed è appunto nel numero 4 dell'articolo 28 che si legge l'impegno di sopperire alle congrue deficienti, il cui minimo fu elevato a lire 1000 dalla legge del 1892.

Quando nel 1893 fu fatta la prima prelevazione si addussero a motivo le urgenti necessità dell'erario, e la Camera vi assentì, trattandosi di un provvedimento eccezionale e transitorio. Allettati e incoraggiati da questo primo successo, i ministri del Tesoro ripeterono e accrebbero le richieste negli anni successivi, giacchè è una comoda politica finanziaria quella di stendere le mani ovunque si trovano quattrini accumulati senza guardare nè alla loro provenienza nè alla loro destinazione. (*Bene!*)

Se le necessità della Finanza indusse i ministri del tesoro a di-

strarre fino ad oggi 29 milioni e mezzo della rendita del Fondo per il culto, e quasi un milione all'anno sotto forma di aumento di aliquota di ricchezza mobile, è tempo ormai di smettere, e consentire che i redditi dei beni della Chiesa, destinati a scopo di culto, non siano a questo ulteriormente sottratti.

La legge del 1866 non fu, come altri disse, una legge di spogliazione, ma di trasformazione a fini civili.

Come la legge sarda del 1855 essa si propose innanzi tutto due fini: far servire cioè i beni delle corporazioni soppresse a sgravare lo Stato, le Provincie, i Comuni dalle spese di culto; e a migliorare le sorti del basso clero. Il primo scopo venne in gran parte raggiunto, e i bilanci dello Stato, delle Provincie e dei Comuni furono alleggeriti delle spese di culto. (*Interruzioni*).

Fili-Astolfone. I Comuni no.

Chimirri. E' vero, parecchi Comuni del mezzogiorno sopportano ancora le spese di culto.

Tutto ciò che il Fondo pel culto paga presentemente a titolo di supplemento di congrue in base alle leggi del 1866 e 1892 ammonta appena a L. 1,567,951.51. Il rimanente della somma stanziata in bilancio, cioè L. 3,200,000, rappresenta assegni antichi per congrue, assegni per decime e simili, che prima gravavano il bilancio dello Stato.

E' ormai tempo di compiere scrupolosamente ed efficacemente le promesse fatte al clero curato, che per la legge del 1892 sono divenuti obblighi giuridici. E' un impegno di onore e una necessità politica. Liquidate le congrue nella misura e co' criteri indicati di sopra, rimane margine sufficiente per dare anche il promesso acconto ai Comuni, reso inevitabile, dal momento che lo Stato ha dato il cattivo esempio prelevando 29 milioni e mezzo per suo conto.

Il Tesoro, che ha assorbito, con prelevamenti, beneficî diretti ed indiretti e tasse, più della metà del patrimonio degli enti soppressi, ceda almeno per poco il passo, e non continui a farsi la parte del leone.

Il diritto dello Stato non è un diritto di prelazione e molto meno di compressione a danno di altri enti e di altri scopi non meno rispettabili delle necessità della Finanza.

L'art. 35 mette alla pari il diritto dello Stato e quello dei Comuni, anzi parla prima dei Comuni e poi dello Stato; eppure ai Comuni non si dà che un semplice acconto.

Ma per scarso che sia quest'acconto occorre provvedere che venga destinato a spese di pubblica utilità, come vuole l'art. 35. Quivi si accenna all'istruzione pubblica, perchè nel 1866 non si era ancora organizzata l'istruzione obbligatoria; oggi, soddisfatto un tal bisogno, è bene dare a questo introito straordinario una destinazione che si discosti il meno possibile dalla natura dei beni, da cui provengono le rendite assegnate.

Nè si potrebbe, a parer mio, dare alle annualità da pagarsi a' Comuni miglior destinazione di quella da me proposta, di adibirle cioè a spese di ospedalità e pel ricovero degli inabili al lavoro.

Stelluti-Scala. L'ho proposto anch'io.

Chimirri. Sono lieto di trovarmi d'accordo con l'onorevole collega, e non dubito che il ministro e la Commissione ci presteranno la loro autorevole adesione.

Delle chiese ricettizie fu detto quanto basta dall' onorevole De Cesare, e non aggiungo altro. Solo raccomando al Governo che la liquidazione sia fatta con criteri di maggiore equità e alla consegna della rendita si proceda con molta cautela, impedendo che siano distratte dallo scopo, cui sono destinate, e sopratutto che non sorgano conflitti fra le parrocchie e i Comuni.

Ma non basta assicurare ai parroci poveri una dotazione alimentaria sufficiente, se non provvederemo nel tempo stesso a liberarli dalle continue molestie, cui sono esposti per le frequenti revisioni degli assegni di congrua, la qual cosa si otterrà autorizzando, come io propongo, l'Amministrazione a procedere ad una definitiva liquidazione, da farsi in base agli elementi di cui dispone e in contradittorio degli interessati.

Codesta liquidazione darà modo di rivedere e perequare tutte le congrue coi criteri di maggior larghezza indicati nel nuovo articolo 2, concordato con la Commissione, fino a raggiungere la cifra di L. 900 al netto. L'assegno così liquidato sarà definitivo, e non più soggetto a revisione, e andrebbe iscritto come dotazione della parrocchia, in modo che quando la congrua si potrà elevare al massimo di L. 1000, basterà aggiungere L. 100 all'assegno già liquidato. Così si tolgono di mezzo le frequenti contestazioni e i parroci non si troveranno tutti i giorni alle prese col ricevitore e con l'agente delle imposte. Nel tempo stesso si dà alla congrua parrocchiale il suo vero carattere di dotazione stabile assegnata alla parrocchia, e non di sussidio o di graziosa e precaria largizione.

Cessando la revisione periodica dei supplementi di congrua, si semplificherà grandemente la gestione del Fondo pel culto, liberandola da un enorme cumulo di lavoro e di fastidi.

Modificato e completato così il presente disegno di legge, risponderà assai meglio ai fini civili e politici che si propone.

Assicurerà non solo il necessario sostentamento a' parroci più poveri, ma metterà in un ambiente più dignitoso, più tranquillo, più sereno il clero curato, che è parte del popolo, vive in mezzo ad esso, ne sente le sofferenze morali e materiali, per quanto può le lenisce.

Nel presente dissidio fra lo Stato e la Chiesa è di somma importanza per noi, che siamo affezionati alle istituzioni ed al mantenimento dell'ordine costituito, questi umili, ma efficaci operai della fede, i quali mantengono vivo nelle plebi il sentimento religioso, e il rispetto al principio d'autorità, che sono le dighe più robuste contro il dilagare della propaganda sovversiva, ed i contrapesi migliori per impedire che il moto accelerato del progresso non degeneri in precipitosa rovina.

Approvando questa legge, faremo opera di giustizia, e di saggezza politica. (*Bravo! Bene! – Congratulazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonacci.

Bonacci. Ringrazio l'onorevole collega ed amico De Cesare delle parole gentili che nel suo importante discorso ha rivolto a me ed alla opera mia.

Al punto in cui è giunta la discussione e dopo le cose dette dagli onorevoli De Cesare e Chimirri io mi limiterò a semplici dichiarazioni sopra due punti nei quali il disegno di legge che viene oggi in discussione differisce sostanzialmente da quello che ebbi l'onore di presentare alla Camera nella tornata del 16 giugno 1898.

Io non esagero l'importanza delle congrue dei parroci, come fanno coloro che vi veggono poco meno che una specie di panacea per risolvere la questione ecclesiastica; io non ho l'illusione che largheggiando nei sussidi ai parroci si possano facilmente conquistare gli animi loro, e mi guardo bene dal fare sull'aumento delle congrue quel calcolo ingenuo che un diplomatico faceva a proposito di un accordo commerciale, del quale abbiamo avuto recentemente ad occuparci. (*Si ride*).

Ma è innegabile che la progressiva elevazione della congrua dei parroci, con l'aumento dei fondi a ciò assegnati, e con un più equo sistema di liquidazione, è uno degli articoli principali della nostra politica ecclesiastica, è un antico impegno dello Stato italiano, è un fatto che può recare non spregevoli frutti di concordia e di pace.

Ed è questa la ragione per la quale mi sono sempre occupato con amore di questo argomento, e come deputato, e come membro della Commissione del bilancio e come ministro.

Le differenze tra il disegno di legge presentato da me il 16 giugno 1898 e l'attuale sono due: l'una delle quali è nella stessa legge che stiamo discutendo; l'altra è in un'altra legge presentata dall'onorevole ministro del tesoro senza l'assenso, a quanto pare, del ministro guardasigilli, sebbene riguardi direttamente il Fondo pel culto, e sia quindi strettamente ed indissolubilmente connessa con la presente legge.

La prima differenza consiste in quella aggiunta che la Commismissione proponeva all'articolo primo del mio disegno di legge; aggiunta alla quale ho veduto con piacere che all'ultim'ora si è rinunciato. Quindi su ciò la discussione sarà assai breve.

Io proponeva l'elevazione della congrua a L. 900 annue, al netto dalle imposte tutte e dalla tassa di manomorta, oltre che dai pesi patrimoniali, e dagli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.

In tal modo mi pareva di assicurare al parroco un equo e moderato assegno alimentare, proporzionato ai mezzi dei quali può attualmente disporre l'Amministrazione del Fondo per il culto; e mi pareva di avere così eliminato il pericolo che continuasse o si riproducesse quel vizioso ed abusivo sistema di liquidazioni, che agli occhi di alcuno pareva convertire la concessione delle congrue in una liberalità capziosa e derisoria.

La Commissione, preoccupata dalla limitata entità dei mezzi dei quali poteva disporre il Fondo pel culto, venne nella determinazione di porre a carico del parroco le spese del servizio religioso nella chiesa parrocchiale, assottigliando in conseguenza l'assegno alimentare del parroco. Ma è ormai inutile discutere di codesto, perchè tutti gli oratori che mi hanno preceduto hanno combattuto vivamente la proposta della Commissione, e la Commissione stessa si è ricreduta, ed ha adottato un concetto che io accolgo ben volentieri.

Se la congrua è un assegno alimentare, non può essere gravato da pesi i quali lo renderebbero inadeguato ai bisogni che è ordinato a soddisfare.

L'onorevole Chimirri ha esposto da par suo le ragioni per le quali le spese del servizio religioso nella chiesa non possono essere poste a carico del parroco, al quale deve essere lasciato integro l'assegno alimentare; (*Interruzioni*) personale, sì; questo è fuori di questione; (*Altre

interruzioni) e che non deve essere gravato neanche dalla tassa di manomorta. L'on. Chimirri ha opportunamente ricordato che in questo senso si è pronunciata la giurisprudenza.

Che cosa si dovrà dunque fare?

Si dovrebbe, a mio avviso, tornare all'antica formola, con la soppressione dell'aggiunta proposta dalla Commissione all'art. 1°.

Si potrebbe, se così piace, dichiarare che là dove non esiste un ente morale (sia esso la Fabbriceria, il Comune, o un'Opera pia) civilmente obbligato a sostenere le spese di culto della parrocchia, sia aggiunta per questo titolo all'assegno alimentare una quota da destinarsi in ragione della popolazione o con altro criterio che si credesse più opportuno.

E passo all'altra questione, che ha maggior importanza.

Quando recentemente dovetti occuparmi di questo argomento, trovai il Fondo per il culto, che in otto o dieci anni aveva prestato alla Finanza dello Stato 29 milioni in conto d'un preteso suo credito (*Si ride*), solennemente impegnato a prestarle pel medesimo titolo altri 48 milioni (*Commenti*).

Io mi opposi risolutamente, e dichiarai che non avrei acconsentito a questa trasfusione di patrimonio dal Fondo per il culto alla Finanza dello Stato, anche a costo di rinunziare all'ufficio e di abbreviare così la mia permanenza, che fu di 28 giorni, al potere (*Viva ilarità*).

Dopo breve discussione potei ottenere che il mio amico Luzzatti rinunziasse a 10 dei 48 milioni; e per tal modo intesi assicurare l'immediato aumento della congrua a L. 900 con un equo e leale sistema di liquidazione, mentre altrimenti si sarebbe dovuto continuare nel sistema, giustamente censurato dall'onorevole Chimirri, che toglie con una mano quello che ha dato coll' altra, e intesi inoltre assicurare l' elevazione della congrua entro breve tempo a L. 1000, secondo la promessa fatta fin dal 1892,

Ma questo a me non bastava.

I beni delle soppresse corporazioni religiose erano destinati a fini di pubblica utilità. Lo Stato volle compiere una grande riforma in questa parte dell'organismo esteriore della Chiesa, e che la Chiesa non aveva saputo attuare, come avrebbe dovuto per non impedire il progresso sociale. Lo Stato prese possesso dei beni delle soppresse corporazioni religiose per meglio destinarli a fini di pubblica utilità, non già per consumarli, come dilapidatore, nelle sue spese giornaliere. Lo spirito delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose era quello di una conversione dei loro beni da uno ad altro fine di pubblica utilità.

Come bene avvertiva l'on. Chimirri, questo carattere risplende purissimo nella prima legge, che è quella del 1855 nel Piemonte: legge ispirata da alti fini politici ed economici, escluso qualunque intento fiscale, e senza altro vantaggio per la Finanza dello Stato all' infuori della esonerazione del peso delle congrue parrocchiali, che passava alla Cassa ecclesiastica.

Questo medesimo spirito informò le leggi di soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti ecclesiastici, che nel 1860 furono pubblicate nell' Emilia, nelle Marche, nell' Umbria, e nelle Provincie meridionali.

Nella legge del 1866 furono fatte alla Finanza le prime concessioni,

che nell'applicazione della medesima legge si accrebbero e andarono oltre le intenzioni del legislatore (*Commenti*).

Volete, signori, che io sommariamente ricordi quanto la Finanza dello Stato ha divorato del patrimonio ecclesiastico nell'applicazione delle leggi eversive?

Si cominciò collo stabilire la tassa del 30 per cento sul patrimonio ecclesiastico, vale a dire tanto sui beni assegnati al Fondo pel culto, quanto su quelli che rimasero agli enti conservati (*Commenti*).

Poi il Demanio liquidò la rendita assegnata al Fondo per il culto e quella assegnata agli enti conservati, in base alle denunzie per la tassa di manomorta (*Commenti*), denunzie che erano notoriamente e di gran lunga inferiori al vero, e intanto realizzò e ritenne il vero e giusto prezzo dei beni venduti (*Commenti*).

Con la tassa del 30 per cento e con l'appropriazione della differenza tra il prezzo ricavato dalla vendita dei beni e la rendita assegnata al Fondo per il culto e agli enti conservati, più della metà del patrimonio ecclesiastico è stato assorbito dal Demanio.

Aggiungete il valore dei beni degli enti di patronato regio, interamente devoluti al Demanio; aggiungete l'ammontare delle tasse imposte al patrimonio ecclesiastico, tra le quali quella di ricchezza mobile, che porta via il quinto della rendita; e vedrete dove si arriva!

Ma non basta. Il ministro del tesoro un bel giorno immaginò un nuovo titolo per attingere ancora sul patrimonio del Fondo per il culto.

Adottò il sistema dei legali, che per costruire un sofisma prendono una particella della legge, dimenticando tutto il resto (*Si ride*); prese l'art. 35 della legge del 7 luglio 1866, a termini del quale tre quarti della rendita corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse è assegnato allo Stato, un quarto ai Comuni, e disse al Fondo pel culto: io sono tuo creditore (*Si ride*); tu mi devi tre quarti del patrimonio delle corporazioni religiose soppresse; ma io sarò discreto e longanime, e mi contenterò per ora di qualche acconto, salva la liquidazione definitiva.

Io fui il primo (e me ne pento amaramente) a fare una concessione alla Finanza dello Stato; ma la feci in circostanze eccezionali, in una somma molto moderata, e per una volta soltanto.

Esiste veramente il credito vantato dalla Finanza dello Stato verso il Fondo pel culto? E quale è la sua natura?

Basta considerare i fini e l'economia della legge 7 luglio 1866, basta leggere l'art. 28 e coordinarlo con l'art. 35, per vedere che trattasi di un credito semplicemente eventuale e condizionale, di una specie di fedecommesso *de residuo*, come chiamano i legali quella disposizione per la quale si lasciano i beni ad uno con piena libertà di disporne, e l'avanzo, se vi sarà, si lascia ad un altro.

Infatti per l'art. 28 sono posti a carico del Fondo per il culto: 1° gli oneri inerenti ai beni; 2° le pensioni ai membri degli ordini e delle corporazioni religiose soppresse; 3° tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per spese del culto cattolico; 4° un supplemento di assegno ai parroci; 5° i pesi che le diverse leggi del Regno pongono a carico delle Provincie e dei Comuni per spese di culto, in quanto non derivano da diritto di patronato, ecc.

Poi per l'art. 35 l'avanzo è assegnato per tre quarti allo Stato e per un quarto ai Comuni.

Invece lo Stato volle considerarsi creditore attuale ed incondizionato, e chiese il pagamento immediato di una parte del suo credito. Ottenuto un primo acconto, ne volle un secondo maggiore del primo, e l'ottenne. Poi convertì l'acconto in somministrazione periodica, e la protrasse fino al bilancio 1898-99, ricevendo così e consumando in 9 anni un capitale di 29 milioni.

E dopo ciò chiedeva a titolo di liquidazione finale del suo credito altri 48 milioni.

De Cesare. E pareva che facesse una concessione! (*Si ride*).

Bonacci. Io credo di non dovere aggiungere altro, perchè bastano le cose dette a dimostrare come la pretesa della Finanza dello Stato sia assolutamente infondata, e come essa abbia riscosso cospicue somme alle quali non aveva diritto.

Ed è doppiamente deplorevole che ciò sia avvenuto, perchè, atteso il carattere speciale e singolarissimo che hanno presso di noi le relazioni tra la Chiesa e lo Stato, questo doveva e deve gelosamente custodire il patrimonio del culto, che ha in suo potere, e perchè il vistoso capitale somministrato in questi 9 anni dal Fondo per il culto alla Finanza dello Stato, non fu già invertito in altri fini di pubblica utilità, ma venne consumato per colmare i disavanzi e per manipolare gli artificiosi ed illusori pareggi del bilancio.

Dunque nel giugno del 1898, riducendo da 48 a 38 milioni il preteso residuo credito dello Stato, io migliorava la situazione che avevo trovata.

Ma non mi contentai di ciò.

Volli anche una promessa, che fu consacrata nel disegno di legge intitolato: *Provvedimenti di bilancio e di tesoro*; la promessa, cioè, che i 38 milioni sarebbero stati restituiti al bilancio dello Stato, a 4 milioni all'anno, per essere destinati ad opere di progresso sociale.

Io non aveva grande illusione sul mantenimento di questa promessa del ministro del tesoro (*Ilarità ed approvazioni*); non mi crediate così ingenuo; ma intendevo salvare almeno il principio, oppormi, per quanto era possibile, alla dilapidazione del patrimonio del culto, e stabilire un titolo per possibili future rivendicazioni.

Ed ora che avviene?

Mentre nell'anno passato si pensava ad una liquidazione definitiva di questo preteso credito dello Stato verso il Fondo per il culto, l'attuale ministro del Tesoro pare che voglia lasciare le cose in sospeso, mentre col disegno di legge, del quale ho testè fatto parola, presentato alla Camera il 23 novembre 1898, all'art. 2, propone:

« L'annuo contributo, che per l'art. 9 della legge 22 luglio 1894, n. 339, il Fondo per il culto deve versare al tesoro dello Stato in acconto della parte spettantegli sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, è elevato per l'anno 1898-99 da 4 ad 8 milioni e sarà versato nell'esercizio 1899-1900 nella somma che verrà determinata con la legge di approvazione dello stato di previsione dell'entrata.

« Se il conto consuntivo di questi esercizi presenterà una finale esuberanza attiva (*Viva ilarità ed interruzioni*), sarà corrispondentemente diminuito il contributo del Fondo per il culto ».

E, se non sono male informato, l'on. ministro del tesoro a titolo di liquidazione definitiva non si contenterebbe più nè dei 38 milioni, a cui nel passato giugno era stato ridotto il preteso credito, e nemmeno dei

48 milioni che il Fondo per il culto precedentemente aveva concessi, ma ne pretenderebbe nientemeno che 58! (*Si ride*).

Per la lettera e per lo spirito della legge del 1866 nessun credito ha presentemente lo Stato verso il Fondo per il culto. E' già troppo che siano stati pagati 29 milioni.

Il Parlamento deve dire: basta! Perocchè nessuna ulteriore somma potrebbe essere somministrata dal Fondo per il culto alla Finanza dello Stato senza compromettere i fini della sua istituzione, e senza rendere illusorie le promesse fatte con le leggi del 1866 e del 1892, e che ripetiamo oggi con questa legge.

L'elevazione della congrua a 1000 lire, che oggi per la seconda volta promettiamo, è urgentissima, come provvedimento di perequazione e di giustizia, poichè vi sono parroci in Italia che da più di 50 anni hanno la congrua a mille lire, e vi sono altri parroci che fino ad ora ebbero assai meno ed ora soltanto otterranno non più che 900 lire.

Inoltre la congrua fissata nella legge del 1866 non è un massimo; e basta a dimostrarlo il fatto che noi già con una legge l'abbiamo elevata da 800 a 900 e a 1000.

Ma la legge del 1892 non è neanche l'ultima parola. Io non posso consentire con l'on. Chimirri, che, ritenendo non potersi andare oltre le mille lire, vorrebbe fare la consolidazione che convertirebbe l'assegno personale in reale ed inerente al beneficio.

Non è ancora tempo, perchè le 1000 lire non bastano.

Ho fatto il confronto delle condizioni del basso clero nel nostro paese con quelle del basso clero in tutti gli altri paesi civili, e ho dovuto riconoscere la nostra inferiorità.

Nell'Inghilterra, in Francia, nel Belgio, in Prussia, in Austria, in Baviera, nel Wurtemberg, da per tutto, il basso clero è trattato meglio che in Italia. Ora se qualunque Stato ha interesse a trattare bene la parte del clero veramente operosa e benemerita, questo interesse ha sopra tutto l'Italia.

Laonde, sia per la urgente necessità di portare la congrua a 1000 lire, sia per la convenienza di aumentare la congrua anche sopra le 1000 lire, non è possibile alcun'altra distrazione del patrimonio del culto dai suoi fini speciali.

Io dissi che non esagero la importanza di questo argomento delle congrue parrocchiali. Ma voi che avete fatto menzione delle congrue parrocchiali nel discorso della Corona, dimostrando così di attribuir loro un'importanza di primissimo ordine, vorrete voi mettervi nel pericolo di venir meno alle promesse, cedendo alle insistenze del ministro del Tesoro? (*Commenti — Approvazioni*).

Io ho piena fiducia che l'on. Guardasigilli resisterà a tali insistenze, e che nessun'altra parte del patrimonio del culto sarà sacrificata alla Finanza dello Stato.

Con queste dichiarazioni, e sperando che anche il ministro del Tesoro dichiari di niente più pretendere dal Fondo per il culto (*Ilarità*), io darò con grande soddisfazione il mio voto favorevole a questo disegno di legge (*Benissimo! — Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimandato a venerdì prossimo.

1ª Tornata di venerdì 17 marzo 1899.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Aumento delle congrue parrocchiali ecc.

... Ha facoltà di parlare l'on. SQUITTI.

SQUITTI. Onorevoli colleghi, se la importanza delle leggi dovesse desumersi dalla quantità di legittimi interessi che destano e che tendono a soddisfare, questo progetto sarebbe tra i più importanti di questa legislatura.

Io ritengo che la materia delle congrue non possa offrire larga discussione sulla politica ecclesiastica, credo invece che sia una legge d'ordine, piuttosto che finanziaria e patrimoniale, e quindi le mie considerazioni saranno molto definite e molto modeste.

I precedenti legislativi immediati del disegno di legge, venuto ora in discussione, sono la legge sarda del 1855, la legge del 1866 e la legge del 1892. Ora tutti coloro, che nella scienza e nella pratica si sono occupati della interpretazione di queste leggi, sono venuti a due opposte opinioni. Alcuni hanno creduto che l'azione dello Stato italiano verso il clero curato fosse stata avara, ingiusta, prepotente; altri invece hanno creduto che si sia troppo largheggiato verso una categoria di persone, cui l'attuale ordine politico non va molto a garbo.

Ora in queste due opinioni, entrambe erronee, perchè entrambe estreme, qualche cosa di vero vi è.

Io incomincio dal riconoscere la grande buona fede dell'Amministrazione del Fondo per il culto, la quale ha cercato sempre di essere prodiga della benevolenza sua verso questa parte disgraziata del clero italiano, che è precisamente il clero curato; ma non sempre è riuscita nello scopo.

E non vi è riuscita per una doppia ragione, per una ragione dirò così estrinseca, e per una intrinseca; non vi è riuscita per i ripetuti ed abilissimi assalti da parte del Tesoro, e perchè talvolta non si è ispirata a taluni criteri d'ordine storico e giuridico nella materia, che sono pur qualche cosa.

In ogni caso si è peccato di imperizia, ma non di malizia, e quindi si ha il dovere di essere indulgenti, ed io sarò indulgentissimo. E tanto più l'animo mio è disposto all'indulgenza, inquantochè noi ci troviamo di fronte ad un caso singolarissimo in Italia, cioè ad un caso in cui Parlamento e Governo sciolgono una promessa, molto prima che il termine del suo adempimento sia venuto.

Infatti, quando si è attuata la legge del 1892 e si è promesso che il supplemento di congrua sarebbe stato elevato a 900 lire, si è detto che ciò si sarebbe fatto in un avvenire più o meno lontano, quando si fosse potuto.

Ciò fu ripetuto dal guardasigilli anche nell'estate del 1897, ma poi nell'esposizione finanziaria l'onorevole Luzzatti preannunziò l'elevamento delle congrue a lire 900, e nel 1898 vennero il progetto e la relazione. Ora tutta questa sollecitudine può parere anche precipitazione...

BONACCI. Dopo tanti anni?

SQUITTI. Ma nel 1891, onorevole Bonacci, il guardasigilli lo prometteva come qualche cosa di lontano...

BONACCI. Faceva male perchè sono già passati sette od otto anni dal dì in cui fu fatta la promessa.

SQUITTI... può parere precipitazione, e quindi le imperfezioni delle

leggi, specialmente nei progetti anteriori alle ultime modificazioni, possono fino ad un certo punto spiegarsi in questa maniera.

A me pare che il punto sostanziale della presente legge sia uno solo; tutto il resto è materia secondaria. Il punto sostanziale è la questione delle spese di culto: se, cioè, le spese di culto siano o no deducibili, allorquando si liquida il supplemento di congrua al netto.

Ora, nella seduta di ieri l'altro, ho sentito, a questo proposito, l'onorevole De Cesare lodare la Commissione di essere ritornata al disegno Bonacci; ed ho sentito l'onorevole Bonacci, delle cui parole non so se ho bene afferrato tutto il senso, affermare che in due punti egli dissentiva dal lavoro attuale della Commissione; ed uno di questi due punti era precisamente l'aggiunta da essa proposta.

Ora la questione viene in questi precisi termini: la Commissione che cosa ha fatto? Ha mantenuto il disegno Bonacci? L'ha peggiorato? L'ha migliorato? Bisogna che su questo ci intendiamo, prima di procedere oltre nella discussione. (*Interruzione dell'onorevole Bonacci*).

La Commissione, prima, con la sua antica formula, aveva peggiorato il disegno Bonacci; con la nuova formula, l'ha migliorato.

Bonacci. Io parlavo della prima.

Squitti. Con la nuova formula, l'ha migliorato. Di guisa che una coincidenza vera tra il concetto della Commissione ed il disegno Bonacci non ci è stata mai. Ci è stato un peggio od un meglio; ma uguaglianza, no. Difatti, coi termini adoperati nel disegno Bonacci, si sarebbe potuto sostenere che i principii migliori di interpretazione intorno alle spese di culto, erano applicati; ma non è detto che le parole adoperate in quel disegno non lasciassero l'adito a larghe contestazioni. Anzi, queste larghe contestazioni, che portarono a responsi della magistratura italiana, consigliarono la prima, errata, opinione alla Commissione: poi, la fecero ritornare sui suoi passi, la fecero ravvedere, e le fecero fare la correzione che oggi vediamo.

Fili-Astolfone, *relatore*. Ma che!

Squitti. Perchè il correggersi, naturalmente. è la cosa più onesta e più sincera che si possa fare.

Ora, il responso della giurisprudenza c'era: dice l'onorevole Bonacci. E, per questo, io ho detto che la Commissione prima fu traviata da quel responso, e poi si è rimessa sulla dritta via. Ora quale è questo responso della giurisprudenza? Pare che sia pregio dell'opera il fermarcisi sopra ed il ragionarne in poche parole. La Corte di cassazione di Roma, riaffermando, ma con maggior precisione, i termini di una sentenza della Corte d'appello napoletana, veniva alla conseguenza che le spese di culto dovessero essere dedotte dalle prebende parrocchiali, allorquando nessun altro ente ne avesse obbligo. In altri termini, riaffermava il principio che la congrua doveva essere netta d'ogni spesa. d'ogni onere.

Ora, di fronte a questa conseguenza, che non è certamente un monumento di scienza (anch'essa può esser attaccabile, fino ad un certo punto), veniva l'opinione della Commissione; la quale diceva: quando non vi è nessun altro modo di provvedere, bisognerà ricorrere alla pietà dei fedeli.

E naturalmente non v'è chi non veda che le offerte dei fedeli, appunto perchè spontanee, non possono essere un cespite considerevole su cui si possa fondare il parroco quando vuol guardare il suo diritto come deve essere, cioè nel netto, nel vero senso della parola. Ed allora

si veniva a questa conclusione: alla conclusione, diceva la Giunta, di non pregiudicare la questione che veramente non poteva pregiudicare peggio. (*Commenti*).

Mentre le cose erano a questo punto, viene la Commissione, emenda la sua prima aggiunta, ne presenta una seconda, e stamani credo una terza, la quale viene a migliorare anche la forma della seconda. Ora, per vedere tutta la importanza del principio stabilito, ma non completamente attuato dalla nuova formola della Commissione, bisogna partire dal concetto vero che si ha della congrua. Il concetto vero della congrua è precisamente questo: che essa debba essere un assegno alimentare pel parroco, un assegno esclusivamente personale; in altri termini il parroco deve avere come congrua tutto ciò che occorre per i suoi bisogni. Ora in Italia molte volte si sono commessi degli errori ed anche delle ingiustizie, perchè nel considerare la congrua al netto si è parlato di parrocchie in generale, senza distinguere quante e quali parrocchie vi sieno, al riguardo di che nemmeno la Cassazione di Roma fa una distinzione giusta. Perchè le parrocchie, come enti, in Italia oggi ognun sa che secondo le leggi civili e secondo le leggi ecclesiastiche sono di tre maniere: o vi possono essere quelle tali parrocchie in cui il parroco ha la proprietà e l'amministrazione di tutti quanti i beni, o quelle parrocchie formate a beneficio indistinto, in cui il beneficio del parroco è una cosa e la fabbriceria un'altra; e finalmente v'è una terza specie di parrocchie, in cui il parroco ha la proprietà del patrimonio parrocchiale, ma l'amministrazione è tenuta dalla fabbriceria, che a sua volta corrisponde un assegno al parroco.

Questa fu l'origine delle congrue.

Ora la storia delle congrue certamente non è molto secolare; essa incomincia dal momento in cui ebbe luogo la rivoluzione protestante degli Stati cattolici, perchè allora soltanto cominciò a verificarsi quello che si verifica oggi di fronte al Fondo culto. Allora tutti coloro i quali dovevano dare l'assegno al parroco, come tutti i debitori, cercarono di non pagare; ed allora venne dallo Stato il concetto giurisdizionale della congrua. Ebbene questi principii pare che la Commissione prima non abbia considerati con tutta la calma che doveva.

Filì-Astolfone, *relatore*. Ma chi glielo ha detto?

Squitti. Non potete mica pretendere all'infallibilità!

Filì-Astolfone, *relatore*. Ma nemmeno crediamo di meritare le sue censure. (*Bene!*)

Squitti. Io ho il diritto di farle; la Commissione può dire di aver fatto bene oggi, ma non d'aver fatto bene ieri. (*Interruzioni*).

Presidente. Non facciano conversazioni, e lei, onorevole relatore, non raccolga le interruzioni; risponderà a suo tempo.

Squitti. Dunque io dico questo: che mentre i concetti dei ministri che si sono succeduti sono stati concetti altissimi, la Commissione non bene interpretò il concetto dei ministri...

Lazzaro, *presidente dalla Commissione*. Oramai son cose passate!

Squitti... e adesso la Commissione espia benissimo le proprie colpe emendando l'errore.

Filì-Astolfone, *relatore*. Ma dica chiaramente che non vuole la legge!

Squitti. No, la legge la vogliamo come vogliamo una larga discussione e che la Camera sappia bene ciò che vuole.

Fili-Astolfone, *relatore*. Glielo insegnerà lei! (*Commenti*).

Squitti. Ora col progetto Bonacci che cosa si faceva? Il Bonacci manteneva una formula più chiara, che è la formula della legge del 1892, e cioè la deduzione dei pesi patrimoniali. E basta dire « dedotti i pesi patrimoniali » per dire che le spese di culto, allorchè non vi sono istituzioni apposite per il pagamento di esse, vadano a carico del Fondo culto.

Appunto il concetto di peso patrimoniale è precisamente questo: tutto quello che non sia peso personale, o per volontà di un terzo o per leggi anteriori, deve cadere a carico del Fondo per il culto. Ora tutte queste possibili controversie non vi saranno più, perchè la Commissione vi propone una formula con la quale il principio è nettamente riconosciuto. Essa dice: allorquando non vi siano enti cui incomba il pagamento delle spese del culto, sul supplemento di congrua si darà il 15 per cento. Comprendo che la misura può essere scarsa, ma intanto il principio è ammesso, ed ammesso il principio vuol dire che domani potremo elevare la misura del supplemento.

Rendo omaggio alla Commissione di averci presentato una legge la quale possiamo oggi sinceramente votare. Consentendo nell'idea dell'onorevole Bonacci, non m'illudo sulle grandi conseguenze che potrà avere questa legge, ma l'onorevole Bonacci (lo ha mostrato coi fatti) riconosce che qualche cosa per il clero curato debba farsi; anzi va più in là e dice: quello che abbiamo fatto e quello che facciamo non è tutto. Tanto è vero che egli respinge quella tale consolidazione del supplemento di congrua alle mille lire, e giustamente lo respinge, perchè quando la proprietà ecclesiastica dovrà essere riordinata e quando dovremo riparlare di queste spese di culto, allora sorgerà una grossa questione nella Camera, almeno ci auguriamo che sorga, se, cioè, debba rimanere ancora in Italia il concetto feudale del beneficio o se ad esso debba sostituirsi il concetto laico amministrativo dello stipendio. (*Interruzione dell'onorevole De Cesare*).

E poichè sento nominare Napoleone dall'on. De Cesare...

Grossi. Pur troppo non ve ne sono più Napoleoni!

Squitti. Non ve ne sono più nè qui, nè altrove!

..... non dobbiamo dimenticare, se la storia vale qualche cosa, che appunto Napoleone avrebbe desiderato di avere nel clero curato la maggiore delle sue forze.

Per oggi possiamo accontentarci del presente disegno di legge: esso rappresenta, se non altro, la buona volontà del Parlamento e speriamo che almeno la parte onesta del clero curato riconosca che, quando si tratta dei loro benintesi interessi, nessun preconcetto d'indole politica può prevalere nell'animo dei ministri e dei deputati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Voci: Ai voti! ai voti!

Presidente. Ma non vogliono nemmeno che parli il ministro? (*Si ride*).

Lascino prima parlare il ministro e poi si potrà chiudere la discussione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. L'importanza

dell'argomento al quale si riferisce il presente disegno di legge, e il consenso comune circa il concetto fondamentale della legge e le sue principali disposizioni, fanno in me vivo, come in voi tutti, il desiderio di affrettare le deliberazioni della Camera. Parlerò quindi brevemente.

Dopo l'impegno assunto colla legge 30 giugno 1894, non è più possibile ritardare l'aumento dell'assegno supplementare della congrua ai parroci fino a lire 900. Esso, oltre ad essere un provvedimento di giustizia, ha oramai il carattere di una indiscutibile necessità politica.

Non richiamo i precedenti che sono noti a tutti voi. La nuova Amministrazione trovò un disegno di legge preparato dal mio predecessore, onorevole Bonacci, con cui erano in parte modificate e migliorate le proposte precedentemente fatte dall'onorevole Zanardelli; e riconobbe l'opportunità di affrettarne l'esame e l'approvazione del Parlamento, concordando nei concetti fondamentali ai quali si ispirava quel disegno intorno a cui, proponendo alcune modificazioni, aveva anche riferito una Commissione parlamentare.

Pur facendo per talune di esse le necessarie riserve, ripresentai il progetto chiedendo alla Camera di riprenderlo allo stato di relazione, al fine di renderne possibile una più sollecita discussione, convinto che, nel corso di essa, sarebbero state agevolmente eliminate le differenze esistenti fra il progetto originario e quello della Commissione.

Il fatto prova che le mie speranze erano pienamente fondate. Infatti la Commissione parlamentare, ripreso in esame il primo articolo del disegno di legge, ha già deliberato di tornare al concetto della assegnazione delle lire 900 al netto, e oggi ha presentato un nuovo testo degli articoli 1, 2, 3.

Mi affretto a dichiarare che il Governo accetta questo nuovo testo che risponde ai suoi intendimenti, e provvede in modo soddisfacente allo scopo che abbiamo comune di rendere reale ed effettivo il beneficio dello aumento della congrua.

E' inutile pertanto, dopo l'esame che è stato fatto da oratori competentissimi, che io intrattenga la Camera coll'esposizione delle principali disposizioni di questa legge: come è del pari inutile qualunque esame storico e teorico della questione delle congrue. Sarebbe un fuor d'opera, quando tutti siamo concordi nel riconoscere l'opportunità d'una legge con la quale si provvede ad una vera necessità di giustizia e di Governo. Aumentando le congrue a lire 900 al netto di qualsiasi imposta e peso, oltrechè dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie, noi facciamo un passo notevolissimo verso la soluzione definitiva della questione delle congrue stesse. Provvedendo all'anticipata consegna ai Comuni del Mezzogiorno delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate, a termini dell'articolo 2 della legge del 1867, rispondiamo ad un bisogno reale; disponendo il pagamento di un acconto ai Comuni sulle quote loro spettanti delle rendite patrimoniali del clero regolare, diamo un avviamento alla risoluzione di questa antica pendenza, nella speranza che le ricadenze del debito vitalizio e le economie mettano in grado il Fondo per il culto di aumentare di anno in anno le assegnazioni, in modo che i Comuni possano in breve avere l'intero.

Di questi provvedimenti, da tutti accettati, è inutile discutere. Rileverò soltanto alcune delle cose dette dai varii oratori, intorno alle quali non è inopportuna una breve risposta.

Infatti l'onorevole Chimirri ha quasi messa in dubbio la necessità di una legge nuova, notando che quella del 1892 aveva già autorizzato l'aumento della congrua da 800 a 900 lire.

Ma occorre avvertire che quella legge subordinava l'aumento a due condizioni: la prima, che esistessero i fondi disponibili: la seconda, che fosserc da dedursi i soli pesi patrimoniali, rimandando le altre deduzioni alla concessione dell'assegno definitivo di lire 1000 nette.

Ora con questo disegno di legge si toglie di mezzo la prima condizione, prescrivendo che l'aumento decorra dal 1° luglio 1899: e si modifica la seconda a tutto favore dei parroci, ammettendo la deduzione, oltrechè dei pesi patrimoniali, di altri oneri che non avrebbero potuto dedursi fino a che la congrua fosse rimasta a lire 900; d'onde la opportunità e la necessità di una nuova legge.

Una questione molto rilevante è stata sollevata dagli onorevoli Chimirri e De Cesare, i quali hanno sostenuto che l'assegno dovesse darsi non alla persona del parroco, ma invece alla parrocchia a titolo di dotazione.

Anzitutto giova notare che la presente legge mira a migliorare la condizione dei parroci, non già a ricostituire il patrimonio parrocchiale. E d'altronde, colla proposta degli onorevoli De Cesare e Chimirri dovendo l'assegno pagarsi anche durante la vacanza, sull'assegno medesimo, convertito da personale in reale, dovrebbe pagarsi allo Stato una maggiore imposta di ricchezza mobile; cosicchè, in definitiva, verrebbero a diminuire i mezzi disponibili del Fondo per il culto senza arrecare alcun vantaggio ai parroci.

Ciò non può essere nella intenzione degli onorevoli Chimirri e De Cesare, i quali mirano piuttosto ad assicurare l'esercizio della cura parrocchiale, anche durante il periodo della vacanza, e particolarmente un assegno all'economo spirituale.

Ma in proposito giova ricordare che l'articolo 6 della legge 15 agosto 1867, nel lasciare agli economati dei benefizi vacanti le rendite delle mense vescovili in vacanza, prescrive che siano erogate, come ogni altro provento, a migliorare le condizioni dei parroci e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di restauro delle chiese povere; e si è anche provveduto con recenti disposizioni. Debbo infatti ricordare che nel nuovo regolamento per gli economati generali dei benefizi vacanti, che porta la data del 2 marzo corrente, all'articolo 27 è stato prescritto che gli assegni agli economi spirituali, civilmente riconosciuti, saranno determinati in base alle rendite del beneficio, alla estensione della parrocchia, ed al numero dei parrocchiani; e che in nessun caso gli assegni predetti potranno essere inferiori a lire 360 annue. E' un provvedimento modesto, ma vale a dare un piccolo miglioramento agli economi spirituali più poveri, e a dimostrare il buon volere del Governo.

De Cesare. E merita lode, come meritano lode tutte le altre buone disposizioni che sono in quel regolamento!

Finocchiaro Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio l'onorevole De Cesare del giudizio benevolo che ha espresso per questo nuovo regolamento, dal quale il Governo si attende utilissimi risultati nello interesse dell'amministrazione del patrimonio economale.

Ora, essendosi già provveduto dalla legge e dal regolamento nel caso della vacanza della parrocchia, non tornerebbero opportuni altri provvedimenti che avrebbero il solo effetto di ritardare quel migliora-

mento delle condizioni dei parroci effettivi, che è comune desiderio e scopo della legge.

La questione sollevata dagli onorevoli Chimirri e De Cesare potrà opportunamente essere definita, quando sarà provveduto agli assegni di congrua fino a lire 1000.

Allora, con provvedimento legislativo reso definitivo lo assegno, sarà il caso di intestare alla parrocchia una cartella di rendita al 4,50 per cento netto, inalienabile ed insequestrabile, come dotazione permanente: dotazione che sarebbe, durante la vacanza, amministrata dall'Economato coll'obbligo di pagare l'economo spirituale.

Così potrà essere risoluta definitivamente la questione della dotazione delle parrocchie, e la proposta, ora ventilata, troverà la sua sede opportuna.

L'onorevole Chimirri ha accennato alla opportunità di una liquidazione definitiva: in modo che quando si potrà elevare la congrua a lire 1000, non si abbia che ad aggiungere lire 100 al supplemento già inscritto. Taluni dubitano dell'opportunità di una liquidazione definitiva per considerazioni di vario genere. Ma la Commissione parlamentare, colla nuova formula dell'articolo 3, propone che gli assegni ora concessi restino invariati finchè la congrua non sarà portata al massimo definitivo di lire 1000 annue. Tutto considerato, parmi che questo concetto possa accogliersi.

Quanto alle spese di culto, dopo le nuove proposte della Commissione, ogni dissenso dovrebbe considerarsi eliminato.

La sentenza della Corte di cassazione ha ritenuto che siano deducibili le spese per lo esercizio del culto e per l'ufficiatura della chiesa, quando il parroco, in difetto di persone od enti a ciò obbligati, debba sostenerle effettivamente coi redditi e coi proventi della parrocchia. Ma è da avvertire che la Corte di cassazione ammette la competenza del magistrato a riconoscere e stabilire l'ammontare di dette spese. Il che significa che la liquidazione del supplemento di congrua sarebbe lasciata alla discrezione del magistrato, caso per caso, luogo per luogo; d'onde una inevitabile disparità di trattamento e conseguenze gravissime, sotto il rispetto finanziario, a carico del Fondo per il culto.

Ora io riconosco come rispondente a giustizia lo ammettere a beneficio del parroco le spese suddette; ma è altresì indispensabile che ciò avvenga in misura certa ed entro certi limiti.

Quindi la proposta della Commissione di concedere al parroco l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare delle lire 900 quando non vi siano enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa, risponde a criteri di evidente equità, ed io mi auguro che la Camera vorrà accoglierla.

Le regioni nelle quali non esistono fabbricerie o altri enti in sussidio delle parrocchie sono: l'Umbria, le Marche, il Lazio, gli Abruzzi, le Puglie, la Basilicata, la Sicilia.

Voci. Tutto il Mezzogiorno.

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. Tutto il Mezzogiorno. In queste regioni le parrocchie in complesso sono 7273, delle quali 4500 circa godono o potranno godere di supplementi di congrua.

Con l'aumento del 15 per cento la spesa maggiore sarà di lire 300 mila. Anche nelle altre regioni d'Italia non da per tutto esistono le fabbricerie, e quindi anche in queste si deve provvedere. Del complesso

di 12,910 parrocchie in queste regioni, circa 5000 godono o potranno godere un supplemento di congrua. Ammettendo che una metà circa di queste parrocchie manchino di chi provveda alle spese di culto, l'onere del Fondo per il culto per l'aumento del 15 per cento sarebbe di 225 mila lire. Per tutto il Regno l'aumento di spesa sarebbe in complesso di 525 mila lire.

Ma con questa somma si risolve in modo conveniente un questione assai grave per le conseguenze che avrebbero potuto derivare al Fondo il culto dalla mancata designazione di un limite preciso e determinato dell'aumento delle spese, e si compie un atto di rigorosa ed evidente giustizia.

L'on. Chimirri ha proposto l'abolizione dell'ultimo comma dell'articolo terzo del disegno di legge, così concepito: « Per gli assegni concessi a tutto il 31 dicembre 1897 non sono dovuti arretrati per rate anteriori alle domande di supplemento di congrua fatte dai parroci ». Prima e dopo la pubblicazione della legge del 1892, l'assegno era concesso al parroco con decorrenza dal giorno della domanda, trattandosi di un assegno di carattere personale; e questo sistema, sanzionato dalla Corte dei conti, fu implicitamente accettato anche dai parroci interessati. Uno solo di questi sollevò la questione che gli arretrati dell'assegno dovessero decorrere dal 1° luglio 1892, anzichè dal giorno della domanda, ed ebbe consenziente la Corte di cassazione. Da qui la necessità di una interpretazione autentica della legge del 1892; per modo che, salvi sempre gli effetti delle sentenze intervenute, e pur rispettando così i giudicati, si avrà una norma sicura per l'avvenire.

L'on. De Cesare ha domandato in qual modo si provvederà ai bisogni del culto per le chiese ex-ricettizie, quando il Comune non intenda di accettare la devoluzione delle rendite. Ma a ciò si è già provveduto col disegno di legge, sostituendo ai Comuni il Fondo per il culto il quale, nei limiti delle soppresse ricettizie, farà esso stesso direttamente quelle assegnazioni in favore del parroco e della chiesa che avrebbe dovuto fare il Comune, in applicazione dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867.

Un'altra questione è stata sollevata intorno alla destinazione delle rendite devolute ai Comuni.

L'art. 35 della legge 7 luglio 1866 dispone che il quarto della rendita del patrimonio delle soppresse case religiose sia impiegato dal Comune in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione. Si vorrebbe ora, invece, che la quota di rendita spettante a ciascun Comune fosse destinata a spese ospitaliere e in soccorso degli inabili al lavoro piuttosto che alla pubblica istruzione.

La questione evidentemente esorbita dalla mia competenza per rientrare in quella dei miei colleghi della istruzione pubblica e dell'interno. Io posso accettarla come una raccomandazione. Provvediamo intanto all'assegnazione delle rendite ai Comuni: l'autorità tutoria provvederà alla migliore destinazione, avuto riguardo ai maggiori bisogni locali.

Quanto alle anticipazioni del tesoro, di cui si è specialmente occupato l'on. Bonacci, risponderà il mio onorevole collega il ministro Vacchelli.

Debbo però fin d'ora dichiarare che col ministro del tesoro abbiamo riconosciuta la necessità di una liquidazione definitiva dei rapporti fra il Fondo pel culto e il Demanio: e di pieno accordo ci siamo convinti

che, quali che siano gli effetti di questa liquidazione, essa dovrà esser tale da non portare alcuno ostacolo all'attuazione della presente legge, la quale è considerata da tutto il Governo come necessaria ed urgente.

E' necessario poi che si venga nel più breve termine a questa liquidazione definitiva, non soltanto per risolvere l'antica pendenza esistente fra il Demanio ed il Fondo per il culto, ma anche perchè importa che l'Amministrazione del Fondo per il culto non continui nell'incertezza nella quale si è trovata in passato, e possa, colla necessaria sicurezza e senza pericolo di nuove detrazioni, prendere l'assetto che le è necessario per provvedere agli alti fini cui è chiamata dalla legge.

Esaurita con ciò la materia propria della legge in discussione, io potrei dar termine al mio discorso. Però debbo aggiungere una breve risposta all'on. De Cesare il quale, col suo discorso, che ascoltai con tutta l'attenzione che meritava, entrò in un campo più vasto: in quello cioè così grave e complesso della politica ecclesiastica. Il desiderio comune di affrettare la fine di questa discussione, e l'ora già tarda mi impongono di non fare un lungo discorso; e un esame particolareggiato delle cose dette dall'on. De Cesare mi porterebbe necessariamente molto lontano.

L'on. De Cesare ha accennato alla legge della soppressione delle corporazioni religiose; ha parlato dei criteri, a suo giudizio non esatti, coi quali fu fatta; della risurrezione, ogni giorno più visibile e sotto forme diverse, delle antiche corporazioni; della necessità di fare una politica ecclesiastica più rispondente alle necessità del paese.

Non discuterò la legge per la soppressione delle corporazioni religiose. Essa provvide a necessità politiche e sociali...

De Cesare. Soprattutto fiscali!

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*... a necessità politiche e sociali di prim'ordine. Il carattere fiscale che assunse per le necessità dello Stato non menomò l'alta importanza di quella riforma, nella quale furono concordi uomini eminenti di tutte le parti politiche ed ebbe il suffragio del Parlamento e del paese.

Certamente è deplorevole il fatto che le associazioni religiose tendano a ricostituirsi, e che lo Stato non trovi armi sufficienti per impedirlo.

Ma io ho sempre pensato che se in Italia fosse promulgata una legge per le associazioni, non con criteri puramente politici ma col concetto di regolare questa importantissima materia, in modo da tutelare i diritti dello Stato e prevenire o correggere tentativi diretti a menomare gli effetti delle leggi vigenti, potrebbe trovarsi modo, specialmente per le associazioni aventi carattere religioso, di eliminare gli inconvenienti ai quali anche l'on. De Cesare ha accennato.

In altri paesi questo argomento è stato studiato. e utili provvedimenti sono stati adottati. Perchè in Italia non dovrà farsi altrettanto?

Anzi bisogna fare qualche cosa di più.

L'on. De Cesare ha sollevato la questione dei seminari che è veramente grave non soltanto dal punto di vista ecclesiastico, ma anche da quello sociale e politico: poichè, come sono ora organizzati, i seminari creano in Italia un numero eccessivo di chierici che, per educazione intellettuale e per cultura, sono assai al di sotto dell'ufficio al quale debbono attendere, mancando della preparazione necessaria.

Noi purtroppo in tanta parte d'Italia abbiamo affidata l'educazione

morale delle nostre plebi a maestri elementari di scarsa cultura, e a ministri del culto insufficienti per istruzione.

De Cesare... il maestro ed il parroco!

Una voce. Così non era coi vecchi seminari!

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. Io sono fermamente convinto che lo Stato non può disinteressarsi della questione dei seminari, e deve invece rivolgervi le maggiori cure se si vuole che servano a preparare non soltanto agenti operosi di correnti politiche malsane, ma cooperatori efficaci del benessere morale delle nostre popolazioni. (*Bene! Bravo!*)

Tutti questi argomenti meritano studio attento e cure operose. L'Italia non ha solo il dovere di provare al clero povero che essa si preoccupa delle sue condizioni materiali, ma deve anche dimostrare di volerne il miglioramento morale.

Non è aumentando le congrue che attireremo a noi il basso clero, ma con un complesso di provvedimenti inspirati al fine di tutelarne i diritti, di assicurargli la difesa e la protezione di cui ha tanto bisogno. Solamente per questa via noi potremo efficacemente eccitarlo a non dimenticare i doveri che ha verso la patr'a e le istituzioni. Quindi non politica di lotta, nè di debolezza, ma politica di giustizia per tutti.

Tale è il nostro concetto, che altre volte abbiamo espresso da questo stesso banco, e che è per noi una delle basi fondamentali del nostro indirizzo politico intorno al grave argomento di cui ci occupiamo.

Con questo disegno di legge si dà un passo notevole su questa via. Provvedendo alla sorte dei parroci, migliorandone la condizione, mantenendo, almeno in parte, gli obblighi assunti verso i Comuni, lo Stato risponde ad un impegno di evidente giustizia. Io non dubito che la Camera vorrà approvarlo colla coscienza di compiere un alto dovere. (*Bene! — Approvazioni*).

Voci. Chiusura, chiusura!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'on. ministro del tesoro.

Voci. Chiusura, chiusura!

Presidente. Un poco di pazienza, verrà anche il momento della chiusura. Onorevole ministro del tesoro, parli pure.

Vacchelli, *ministro del tesoro*. Per accedere al desiderio della Camera, che è pure il desiderio del Governo, di affrettare l'approvazione di questo disegno di legge, mi limiterò a brevissime parole che debbo in risposta agli onorevoli deputati che si sono rivolti al ministro del tesoro.

Nessuno ha rimpianto la soppressione delle corporazioni religiose, ma taluno ha lamentato che i beni di esse non siano stati per intero devoluti a quegli alti scopi morali a cui intendevano le corporazioni religiose che sono state soppresse. Ora pare a me che non sia giusta l'accusa alla legge del 1866: poichè il devolvere una parte di questi beni allo Stato non avrebbe rispettato il concetto di soddisfare a questi alti scopi morali, se lo Stato per parte sua non pensasse a dar modo che a questi scopi morali si possa effettivamente sodisfare. Ma siccome lo Stato dal 1866 a questa parte si è sempre largamente occupato di provvedere a scopi morali, specialmente d'istruzione, sarà a voi ben facile persuadervi che vi ha erogato somme ben più larghe di quelle che gli possono venire dal riparto finale dei residui del patrimonio delle corporazioni religiose. Mi basterà a questo scopo accennare che, dal 1870 a questa

parte, le spese dell'istruzione pubblica sono aumentate di 20 milioni all'anno.

Lazzaro e Grossi. Anche le tasse sono aumentate! (*Si ride*).

Vacchelli, *ministro del tesoro*. Qualcuno ha voluto lamentare l'esecuzione data alla legge del 1866 in quanto si sia considerato l'articolo 35, che devolve allo Stato tre quarti del patrimonio ultimo residuo dopo la destinazione data dalla legge, e non si sia avvertito l'articolo 28 che stabilisce a quali scopi principalmente la legge debba adempiere. Ora io questa accusa non la posso punto accettare. Non la posso accettare perchè a tutto quanto dispone l'articolo 28 si è dato esecuzione, anzi si è data un'esecuzione più larga Mi basta rilevare che l'articolo 28 della legge del 1866 limita la congrua ad 800 lire, e noi invece proponiamo di arrivare alle 900, alle 1000.

E quindi eseguiamo la legge del 1866, interpretandone il concetto in modo anche più largo di quello portato dall'articolo 28 che fu ricordato in questa assemblea. Le prelevazioni, poi, che furono fatte per leggi speciali, in conto del patrimonio dovuto allo Stato, non sono punto una cosa ingiusta: sarebbero ingiuste soltanto nel caso che queste prelevazioni superassero le somme che presuntivamente allo Stato sono dovute: perchè, avvertite bene, non è che si sia presa una somma senza metterla in conto delle quote dovute allo Stato, (*Interruzioni*) si è ricevuta una somma in conto di quelle quote. Quindi attualmente lo Stato si trova di avere acceso un debito verso il Fondo culto corrispondente alla somma ricevuta. Questo debito dello Stato verso il Fondo per il culto, mentre a questi appartiene, potrà far pervenire allo Stato una quota prima parte di quei tre quarti di beni delle corporazioni religiose soppresse che rimangono in fine. E siccome le prelevazioni avvenute sono considerevolmente al disotto della quota che deve pervenire allo Stato...

Bonacci. Quale è questa quota?

Vacchelli, *ministro del tesoro*. Ma, onorevole Bonacci, Ella domanda quale sia questa quota! Ebbene questa quota, secondo il suo progetto, era di 38 milioni al primo ottobre dello scorso anno.

Bonacci. Domando di parlare per fatto personale.

Vacchelli, *ministro del tesoro*. Ora da questi 38 milioni era già stata dedotta la somma ricevuta dallo Stato. Si è criticata la legge, che io ho presentato nel novembre 1898, per stabilire qualche ulteriore prelevazione in conto della somma appartenente allo Stato dei redditi e del patrimonio del Fondo pel culto. Ma quella proposta avrebbe potuto essere censurata dall'onorevole Bonacci se si fosse chiesto qualche cosa di più dei 38 milioni che egli stesso riconosceva essere la quota dovuta allo Stato sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose. Ora siccome, comunque si fosse applicata quella disposizione di legge che io proposi alla Camera, restava molto, ma molto al disotto la somma a 38 milioni, rimaneva sempre nel margine il più ristretto possibile in cui si potesse liquidare. la compartecipazione dello Stato. Del resto in quella legge dicevo che non si sarebbe ricorso al Fondo p l culto se non nel caso che nel conto consuntivo si accertasse che, effettivamente, ci fosse stato uno spareggio nell'esercizio di quest'anno. Fino da allora io dichiaravo che, se non si accertava questo spareggio, si sarebbe di tanto ridotta la prelevazione di quanto lo potevano consentire le condizioni del bilancio dello Stato. Ora per il risveglio economico, che fortunatamente si è andato svolgendo nel paese, si può dire che, almeno per quest'anno, non

avremo bisogno di ricorrere ad alcun supplemento di assegno da parte del Fondo pel culto.

Quale è, si dice, la quota, devoluta allo Stato sopra il patrimonio del Fondo pel culto?

Gli studi in proposito sono stati fatti principalmente e quasi esclusivamente dall'Amministrazione del Fondo pel culto: Amministrazione che, come disse testè l'onorevole Squitti, è tutta benevola, per il clero curato, e fa bene perchè è nell'ufficio suo di difendere questi alti interessi. Ebbene questa Amministrazione credeva che il patrimonio complessivo che si trova presso il Fondo pel culto, potesse appartenere per due terzi al patrimonio regolare e per un terzo all'altro. In seguito la stessa Amministrazione credette che fosse invece più equo stabilire tre quinti per il patrimonio regolare e due quinti per l'altro.

De Cesare. Non si fece la separazione fra i due patrimoni: quello fu il torto!

Vacchelli, *ministro del tesoro*. Fu male non averla fatta, ma si può però fare ora con termini di equità. Siccome si tratta di Amministrazioni pubbliche non è in fondo molto difficile intendersi,

Ora da parte del ministro del tesoro non si è menomamente contestato il risultato di questi studi: e ormai tutto ciò che rimane da liquidare, è il valore che si deve dare alle pensioni monastiche che ancora gravano il Fondo pel culto.

Se si vuol fare una liquidazione, naturalmente bisogna farla al valore d'oggi di quest'onere che pesa sul Fondo pel culto. A seconda che si seguono certe tabelle piuttosto che altre, si ha una differenza nientemeno che di 17 milioni nella valutazione di quest'onere. Ma anche per questa parte si troverà certamente un termine equitativo. Come vi ha dichiarato l'onorevole ministro di grazia e giustizia, noi siamo decisi a venir prontamente a questa liquidazione finale, ed a farla in modo che al Fondo per il culto rimanga tutto ciò che è necessario per l'esecuzione di questa legge, anche se si dovesse alquanto ridurre la quota spettante allo Stato.

Spero che queste mie dichiarazioni avranno soddisfatto la Camera, e mi dichiaro pronto a farne delle ulteriori, qualora il corso della discussione lo richieda.

Voci. Chiusura!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Riservando la facoltà di parlare all'onorevole relatore e a coloro che hanno chiesto di parlare per fatto personale, pongo a partito la chiusura della discussione generale.

(*È approvata*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della Commissione.

Fili-Astolfone, *relatore*. Per quanto la materia e l'argomento domandino un largo svolgimento pure non intratterrò lungamente la Camera; e quand'anche ne avessi la voglia me lo impedirebbe e la discrezione verso di voi, e la mia salute da alcuni giorni non florida. D'altronde, dopo il valido ed autorevole ausilio portato alla discussione di questo disegno di legge da colui che lo aveva proposto alla Camera, dall'onorevole Bonacci, al quale porgo io pure quel saluto col quale cominciò il suo discorso l'onorevole Stelluti Scala, il còmpito mio è molto sem-

plificato; soltanto rivolgo un eguale sincero saluto altresì all'onorevole Zanardelli, ed al ministro il quale, nell'intento di abbreviare la discussione, e di non prolungare maggiormente la infelice situazione dei parroci più poveri si affrettò di accettare la proposta, salvo a migliorarla nel corso della discussione.

A me, in verità, il primo giorno della discussione, aveva fatto impressione una frase lanciata dall'onorevole Stelluti-Scala contro questo disegno di legge, ora invece la mia impressione è attenuata, specialmente dopo il discorso dell'onorevole Squitti, il quale ha confermato il proverbio: « dagli amici mi guardi Iddio, che dai nemici mi guardo io. »

L'onorevole Squitti, infatti, non ci ha voluto neanche accordare il diritto alle attenuanti; egli ci ha colto in colpa, ed ha modestamente riservato a sè il diritto di portare quella grande luce nella storia del diritto ecclesiastico, che noi ignoravamo, e ch'egli poco fa ha creduto, senza risparmio alla modestia, di dispensare alla Camera.

La critica era nel suo diritto, ma l'averla fatta acerbamente, senza tener conto del buon volere, e del favore con cui la Camera ha accolto il disegno di legge e le modificazioni dalla Commissione arrecatevi, dà a me, in nome di essa, il diritto di rispondergli, non con rudezza, con pari franchezza.

Che cosa ha fatto, onorevole Squitti, la Commissione? Le fu presentato un disegno di legge a firma di quattro ministri, fra le quali quella dell'onorevole Zanardelli, il nome del quale, checchè ne dicano i prebofili, è stato sempre associato a queste leggi in favore del clero più benemerito; ma a quel progetto ne seguì un secondo che portava la firma dell'onorevole Bonacci, e che il ministro si affrettò ad accettare in omaggio al sentimento della Camera, che ormai ritiene giunto il momento di migliorare la sorte di quei più benemeriti pastori della Chiesa, che maggiormente sono incalzati da reali bisogni e di provvedere, con qualche decoro, alla loro sussistenza.

Il primo disegno di legge era composto di quattro parti, e l'esame fu devoluto alla Commissione e conteneva quella parte che aveva rapporti di dare e avere fra il Fondo pel culto ed il Tesoro.

La Commissione fu sollecita nello impossessarsene, e con amore, e si accinse immediatamente allo esame, ma il tempo stringeva. la chiusura della sessione si annunziava, ed urgendo avere elementi intorno alla base sulla quale si fondava la ragione dello stralcio fra due enti, chiese dei dati; ma mentre le richieste giunsero al ministro del tesoro, accortisi forse che noi volevamo mettere gli occhi dove non era permèsso di metterli, preferì non rispondere.

Avvenuta intanto la crisi ministeriale e assunto a guardasigilli l'onorevole Bonacci, con felice intuito, a troncare ogni indugio, e a rimuovere ogni aspra lotta, pensò di lasciar fuori la questione dello stralcio, e riprodusse il disegno di legge col quale provvedeva all'aumento delle congrue parrocchiali, alle ricettizie e a far partecipi i Comuni di terraferma e Sardegna, che finora non l'hanno avuto, al quarto di queste rendite.

Ma la Commissione, o signori, si avvide bentosto che, mancando d'ogni elemento intorno agli aggravî che avrebbero potuto derivare al Fondo pel culto per spese di culto, credette farvi argine negando ogni spesa, ma ammettendo altre esenzioni sulle altre tasse od imposte che finora hanno gravato la congrua.

Ma qui, o signori, ho inteso, con grande stupore, che si è fatta una specie di voce grossa intorno una causa che al riguardo fu mossa da un solo parroco, eccitato forse più che dal proprio guadagno, da suggestioni professionali. E qui è opportuno notare che la singolarità del caso basterebbe a togliere ogni valore a questo artifizioso rumore, e se il tempo non incalzasse, potrei dimostrare alla Camera come non sarebbe possibile ammettere che il Fondo del culto come spese di culto dovesse provvedere all'olio, alla cera, alla stiratura, all'organista, al sacrista, al tiramantici; e infine in fine si potrebbe arrivare anche a sostenere che anco il parroco, come uomo, ha bisogno naturalmente di essere servito ed occorrerebbe provvedere altresì a chi lo serve

Ora, o signori, quando si sia giunti a questi eccessi, e si pretenda che si paghino queste spese a piè di lista è evidente che noi per non andare incontro ad incognite dobbiamo determinare e non buttarci ad occhi chiusi nel *mare magnum* delle incertezze che potrebbero compromettere il fine che con questa legge vogliamo raggiungere, imperocchè la generosità nella spesa starebbe allora in ragione della facilità del rimborso.

Ecco la ragione per la quale fummo indotti a negare le spese di culto, e non per colpa, nè per eccesso, nè per traviamenti, ed oggi chiariti i termini, è una questione di equità quella di concedere un tanto per cento e ci siamo arresi, perchè a ciò ci ha indotto l'unanime consenso della Camera, che rispecchia, altresì, l'espressione del paese.

Dunque, onorevole Squitti; invece d'infliggerci il vostro biasimo, avreste dovuto rendere omaggio alla rettitudine del nostro intendimento, ed all'equanimità della Commissione.

E vi pare, onorevole Squitti, che, nella foga d'una critica che oggi non ha nessuna ragione di essere, spetti giusto a voi di negare che l'emendazione è nella umana natura?

Ed io ho finito di occuparmi dell'onorevole Squitti, perchè m'indugierei troppo su questa parte.

Ed ora, la Camera permetta solamente di compiacermi che non ho inteso un oratore contrario alla legge, ciò che mi dispensa di difenderla; ho notato in tutti il proposito di portarvi quei miglioramenti che sono possibili, e la Commissione è disposta, anzi essa si è già affrettata di accettare tutte le proposte che, con gl'interessi dei parroci, conciliino quelli del Fondo pel culto.

A coloro che hanno chiesto troppo ha risposto il ministro e risponde la legge, ed io aggiungo che ogni eccesso è un vizio. la legge del 1866 parlava di accordare 800 lire appena vi fosse la disponibilità dei mezzi. Ma questa disponibilità, onorevoli colleghi, era sempre lontana, perchè appena le condizioni finanziarie del Fondo pel culto accennano a migliorare, per nuovi incompatibili aggravi, si è fatto ripiombare nelle distrette e nell'imbarazzo nei quali il Demanio quasi con gelosa cura studiò di contenerlo.

E ci volle un grande sentimento di quella giustizia che animò sempre l'onorevole Zanardelli e dopo lui l'onorevole Bonacci, i quali, nonostante le difficoltà, riuscirono ad imporsi, ed i due rami del Parlamento diedero loro ragione.

Ora, ai fini stessi di questa legge, bisogna che teniamo ferma la disponibilità nel Fondo del culto, ed è savio dimostrarci meno larghi, ma più rispettosi verso l'adempimento degli impegni che assumiamo.

Agli oratori poi che vorrebbero di più, senza far loro il poco garbato rimprovero che l'onorevole Squitti ha rivolto alla Commissione, domanderò: ove eravate voi, onorevole Squitti, dove sono stati gli altri nostri colleghi, che ora vi mostrate tanto teneri, oggi soltanto, dei parroci, quando sono sfilati dinanzi alla Camera tutti quei disegni di legge per i quali avete permesso che, sgravando il bilancio dello Stato, si caricasse quello del Fondo per il culto di spese e di oneri ad esso affatto estranei?

E qui, onorevoli colleghi, vogliate permettermi che io, rispondendo a quello che disse, ieri, l'onorevole Bonacci. enumeri uno per uno gli aggravi che dalla sua istituzione ad oggi sono stati posti a peso del Fondo per il culto.

E si tratta della cifra rotonda di 400 milioni; non si tratta di 400 lire! Allora dormivate; i vostri sonni erano tranquilli, soltanto voi avete continuato a gridare contro gli arbitrii, le lesinerie del Fondo per il culto, sul quale si sono sempre addensati i bisogni di coloro che, lungi di studiarne l'amministrazione, hanno preferito le critiche vuote mentre, in sostanza, la più grave colpa è nostra, che non abbiamo tenuto fermo di fronte alle continue usurpazioni del patrimonio dello Stato.

Dunque, non basta volere che ai parroci sia data una congrua più o meno elevata, sarei lieto di parificarla ad un assegno vescovile, ma ciò non si può raggiungere, se non resistiamo alle maggiori pretese del tesoro, e diciamo: ormai basta!

Ora questa disponibilità mancò fino al 1885 e solo quando, col diminuire del debito vitalizio, se ne ebbe la possibilità, si cominciò a dare i supplementi di congrua ai parroci, ma gradatamente.

E sapete perchè mancarono i fondi disponibili? Anzitutto perchè lo Stato, è bene parlar chiaro una buona volta, sotto una forma o sotto l'altra, assorbì la migliore e maggiore parte del patrimonio ecclesiastico; e, in secondo luogo, perchè si fu troppo larghi nell'imporre sempre nuovi oneri e spese per il Fondo per il culto.

Invero: lo Stato s'impossessò dei beni immobili degli enti soppressi, come degli enti assoggettati a conversione, ed inscrisse sul Gran Libro del Debito pubblico una rendita non già equivalente, ma sibbene corrispondente al reddito, senza dubbio minore, accertato e sottoposto al pagamento della tassa di manomorta, lucrando così della differenza fra il prezzo effettivo, reale, e quello presunto, non che degli aumenti nelle aste per la vendita.

Lo Stato prelevò, inoltre, a suo favore, la tassa straordinaria del 30 per cento sull'intero patrimonio ecclesiastico, esclusi i beni delle parrocchie, e volle che questo 30 per cento fosse dal Fondo per il culto pagato esclusivamente in rendita pubblica, anche per la parte ricadente sui censi, canoni ed altre prestazioni perpetue.

Si sono chiesti invano alcuni dati statistici per determinare il profitto ricavato in codesta guisa dallo Stato, e non può farsi un calcolo approssimativo sull'intero patrimonio ecclesiastico.

Però, escludendo gli enti soppressi anteriormente al 1866 ed i beni venduti a mezzo della Società anonima, si desume da un documento ufficiale presentato alla Camera, che lo Stato, in corrispettivo dei beni immobili appresi ebbe ad inscrivere, a tutto il 30 giugno 1897, la rendita, cioè: a favore del Fondo per il culto, in rappresentanza degli enti soppressi dalle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, 15 agosto 1867, n. 3848, e

19 giugno 1873, n. 1402, di sole annue . . . . . . L. 3,550,694. 76
a favore degli enti ecclesiastici conservati di . . . . » 11,334,094. 43

e così complessivamente di . . . . L. 14,884,788. 19
corrispondente al capitale di circa lire 300 milioni, mentre dalla vendita di quegli immobili il Demanio ricavò il prezzo di lire 620,236,387. 03, realizzando così un beneficio di oltre trecento milioni.

Lo Stato riservò a sè la tassa di rivendicazione e di svincolo dei benefizî e delle cappellanie di patronato laicale, riscuotendo dai patroni laici, a tutto il 30 giugno 1897, come si rileva dal citato documento, la rilevante somma di lire 43,853,300. 24; ed oltre ciò, rivendicò a sè, di pien diritto, le rendite dei beneficî soppressi di regio patronato.

Lo Stato si discaricò inoltre delle spese del culto cattolico, riversandole sul Fondo per il culto, per un'annualità di circa lire 3,000,000, realizzando così un beneficio, ridotto in capitale, di circa lire 60,000,000.

Infine lo Stato, in acconto dei tre quarti di rendita del patrimonio regolare, già prese dal Fondo per il culto 29 milioni e mezzo ed ora ne vorrebbe almeno altri 38 e forse più.

Riassumendo, lo Stato ricavò dal patrimonio ecclesiastico un profitto non certo inferiore ai *430 milioni* e ne pretende ancora.

Al Fondo per il culto venne assegnata la rendita denunziata per la tassa di manomorta, quanto ai beni immobili, ed in natura i censi, i canoni ed altre simili prestazioni perpetue dî costosa gestione e di incerto prodotto, e non già in rappresentanza di tutti gli enti soppressi, perchè sono da escludersi i benefizi e le cappellanie riservate ai patroni laicali.

Il patrimonio del Fondo per il culto venne poi ridotto ad un tratto di tre decimi con la imposizione della tassa straordinaria del 30 per cento in favore del Demanio dello Stato.

E non pertanto il Fondo per il culto venne costretto ad ammettere la detrazione di passività, dapprima esclusa, nella costituzione del reddito imponibile della quota di concorso, e, d'altra parte, a corrispondere agli investiti di enti secolari un assegno uguale alla rendita netta della dotazione ordinaria, superiore alla rendita ricevuta dal Demanio.

Indi sopraggiunsero a carico od a pregiudizio del Fondo per il culto:

« le pensioni e gli assegni vitalizi accordati dalla legge del 1868 a numerose categorie di religiosi che dalle leggi anteriori erano state escluse;

« l'*accollo* degli oneri di culto già a carico dello Stato. per circa 3 milioni;

« le larghe concessioni fatte dalla legge del 1870 ai patroni privati, con esclusione di ogni compartecipazione del Fondo pel culto;

« l'obbligo di abbuonare l'importare della tassa del 30 per cento agli investiti e partecipanti di enti soppressi con reddito inferiore di L. 500 per alcuni, e di L. 800 per altri;

« le *perdite* per le facilitazioni accordate ai debitori dalle leggi del 1888 e del 1893;

« le *perdite* per le decime abolite dalle legge del 1887 e che il Fondo pel culto anteriormente riscuoteva;

« l'*obbligo* di pagare ai parroci ed ai vescovi un assegno in corrispettivo delle decime abolite dalla legge del 1887, e di disgravare i Comuni degli assegni dipendenti da decime abolite dalle antiche leggi;

« l'*imposizione* di pagare un acconto allo Stato per tre quarti del patrimonio *regolare* ;

« l'*aumento* dell'aliquota della imposta di ricchezza mobile del 13,20 al 20 per cento, che importò al Fondo pel culto una spesa effettiva di circa *un milione*, oltre la perdita della quota di concorso per i minori redditi in conseguenza accertati ed oltre il rimborso fatto ai parroci della maggiore imposta pagata sulle rendite beneficiarie. »

Il Fondo pel culto, amministrazione autonoma, non ha ragione ad ingrossarsi per sè medesima; essa sa che deve erogare le disponibilità delle sue entrate ai fini della legge, spendere pei parroci, pel culto, per la beneficenza, pel quarto ai Comuni, insomma per quello per cui debba spendere; ma impediamo che venga continuamente compressa e soffocata.

Dunque non aggraviamo più che non comportano le sue disponibilità, ma aiutiamo l'amministrazione, imperocchè ha ancora 42 milioni di passività e che, tormentata come è stata finora, difficilmente potrà arrivare a colmarla.

E non soltanto si deve pensare ai parroci; ma si deve pensare anche ai Comuni, o signori. Questi benedetti Comuni che dovevano avere il quarto della rendita effettiva del patrimonio, anzi dei due patrimoni, secolare e regolare, perchè confusa ne era l'amministrazione; ebbene, che cosa invece hanno avuto?

Quelli di terraferma e della Sardegna, con questa legge, cominceranno a percepire, poichè ancora sono a tempo; i nostri colleghi, i quali hanno certamente a cuore gl'interessi delle popolazioni che rappresentano, devono impedire che ad essi, come a quelli della Sicilia, non sia corrisposta invece del quarto effettivo della rendita una umiliante elemosina, ancora inferiore di quella che si dà ad un parroco.

Nel 1877 fu votata una legge che inflisse la tassa straordinaria del 30 per cento ai Comuni con l'iniquità dell'effetto retroattivo della legge, retroattività che non poteva colpire i Comuni siciliani che si trovavano già in possesso di quello che loro spettava. Se oggi questa legge venisse applicata con questo metodo fiscale, legalizzerebbe uno strappo che ormai il Parlamento non dovrebbe permettere che continuasse senza rendersi complice e di più dovrebbe impedire al Tesoro nuove usurpazioni contro i Comuni, ai quali, replico, anzichè il quarto integrale della rendita, si è data una vera e propria elemosina.

E la legge del 1867, onorevole ministro del Tesoro, che cosa dispone? Che la tassa straordinaria del 30 per cento colpisce il patrimonio ecclesiastico; ma il quarto della rendita percepita dai Comuni non faceva più parte del patrimonio ecclesiastico, ed io, ed il compianto onorevole Corleo, spesso ne facemmo protesta e protestammo innanzi al Parlamento; e fu nominata una Commissione, di cui facevano parte gli on. Finali, Di Rudinì, Giolitti ed altri, la quale, dopo un anno di lavoro, riconobbe l'enormità consumata contro i Comuni, ma tuttavia essa non si è ancora corretta.

Ed ora mi permetterò di accennare ad un'altra questione che è abbastanza grave.

La Camera vuole che la legge che discutiamo raggiunga il fine che tutti desideriamo? che essa non si risolva in una canzonatura, come diceva l'on. Stelluti-Scala?

Ebbene, occorre innanzi tutto, onorevoli colleghi, che si abbiano i

mezzi per far onore agli impegni che con essa assumiamo, poichè se questi dovessero mancare o per larghezze che oggi si vogliono imporre, o per l'inflessibilità del Tesoro, che, mentre avrebbe dovuto venire ultimo a raccogliere gli avanzi, si è anteposto a tutti, come possiamo sperare che la legge produca quei benefici che noi ci ripromettiamo??

Con le dichiarazioni odierne il ministro del Tesoro si è dimostrato alquanto remissivo ed è sembrato animato di buone intenzioni; egli ha detto che, per quest'anno, almeno, per gli aumenti delle entrate, ecc„ non attingerà al Fondo pel culto, ma l'anno contabile non è ancora finito, ed il gettito di esse, onorevole ministro, è così variabile che voi non potete darci affidamento, imperocchè domani il fatto si può incaricare di smentire colle vostre previsioni la nostra facile credulità.

De Cesare. Speriamo di no: non siamo più realisti del Re!

Filì-Astolfone, *relatore*. No, onorevole De Cesare, non è per pessimismo, non è per essere più realisti del Re che io dubito, ma per la triste esperienza.

Quindi, meglio augurare che le previsioni e le buone intenzioni trovino conferma nei fatti, e vorrei sperarlo, imperocchè l'onorevole Vacchelli ha parlato con sincerità, cosa che non avrebbe fatto se tale convinzione gli fosse mancata.

E mi riassumo, onorevoli colleghi, per far presto. A coloro che avrebbero combattuto la legge perchè si negava un assegno per le spese di culto, noi abbiamo conceduto tutto ciò che era possibile concedere, a coloro che volevano invariate le liquidazioni, noi altresì abbiamo consentito che tali sieno; a coloro che temevano che l'Amministrazione del Fondo pel culto avesse nella liquidazione a procedere con criteri non conformi agli intendimenti della legge, abbiamo dato il diritto al *reclamo* e la garanzia che sarà esaminato dal Consiglio d'amministrazione; ed infine al desiderio di coloro che la congrua non fosse in nessun modo falcidiata abbiamo risposto accogliendone la proposta e portandola al netto d'ogni e qualsiasi imposta.

Che cosa si vuole di più?

A coloro che domandano di graduare fra parrocchie e parrocchie queste assegnazioni, noi rispondiamo che sarà difetto della mente nostra, ma non ci rendiamo conto del modo e della pratica applicazione della proposta; del resto lasciate passare il principio che le spese di culto vengano concesse alle parrocchie, ed il tempo ed il meglio, come ha detto l'onorevole Bonacci, faranno il resto, imperocchè egli non crede che neppure l'aumento a mille lire delle congrue sia l'ultima parola: il che include il pensiero di ulteriori miglioramenti pei quali si troveranno sempre consenzienti la Camera e il Paese. (*Bravo!*) Onde io vorrei pregare i colleghi che hanno presentato emendamenti di volerli ritirare.

Intorno alle ricettizie ho poco o nulla a dire, poichè attacchi finora alla legge non ne sono stati fatti: vi sono stati dubbi, accenni a pericoli, ma la singolarità di qualche caso non significa che noi dobbiamo perder tempo ed indugiare ad approvare queste disposizioni che sono un passo, sia pure timido, in avanti.

De Cesare. Dopo le dichiarazioni dell'on. ministro sono tranquillo per le ricettizie.

Filì-Astolfone, *relatore*. Tanto meglio, ed ora lasciate che, per un momento, mi fermi sopra una questione che, con molto acume, sollevò l'on. Bonacci. Il Tesoro ha prelevato finora dal Fondo pel culto 29 mi-

lioni e mezzo: lasciamo stare la questione se al Tesoro spettasse il dovere di convertire solo il patrimonio, e non di distrarlo o appropriarselo, questa, replico, è una questione in cui non si deve ora entrare; potrebbe anche questo essere argomento di discussione, ma mi pare che non si debba sollevarne la questione in questa sede. E' evidente che il ministro del Tesoro dovrebbe pensare che dopo i prelevamenti occorre dare soddisfazione ai Comuni e a questi si devono dare almeno 10 milioni. Del resto noi non possiamo ritenere esatte le ragioni date dall'on. Vacchelli. Lo Stato si è potuto trovare in bisogni, sia pure; ma non per questo avrebbe dovuto disporre anche di quella parte del patrimonio ecclesiastico, che era destinata alle altre finalità alle quali deve soddisfare.

Si sono avuti aumenti gravissimi di spese per l'istruzione pubblica, e per tante cose; ma non è col patrimonio ecclesiastico che vi si deve far fronte!

Esso deve unicamente essere destinato ai fini determinati della legge; ed a questi fini soltanto avevate il dovere di fare la conversione, non per alienare, indemaniare allo Stato, con pregiudizio altrui, il patrimonio ecclesiastico.

E con ciò termino il mio discorso, certo che dopo i miglioramenti apportati alla legge, ulteriore discussione non ci potrà essere.

Mi auguro con l'onorevole ministro che questo disegno di legge giunga presto in porto, realizzando così il beneficio che da tanti anni i parroci aspettano Noi non ricercheremo la loro gratitudine, ma compiremo un atto di giustizia. Ad ognuno, poi, l'adempimento del proprio dovere, imperocchè la religione e la patria, integrandosi nel cittadino, rinfrancano nel buon pastore della Chiesa la coscienza e il sentimento di trovare nello Stato tutela e protezione. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare...

Filì-Astolfone, *relatore*. Scusi, onorevole presidente, vi è un emendamento proposto dagli onorevoli Chimirri e Stelluti-Scala allo scopo di vincolare il quarto dei redditi ad altre finalità.

Il Fondo pel culto su questo punto è affatto disinteressato: vada a scopi di assistenza ospitaliera, per sussidi o per ricovero di inabili al lavoro, questo poco importa. Soltanto, poichè per quanto riguarda i redditi delle corporazioni soppresse in Sicilia, quella parte di reddito fu già destinato a date finalità, quindi, se si dovesse accettare l'emendamento, dovrebbe essere eliminata sempre l'inclusione dei Comuni siciliani. (*Commenti – Conversazioni*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonacci per fatto personale.

Bonacci. Il fatto personale riguarda la questione della liquidazione dei rapporti tra il Fondo pel culto ed il Tesoro dello Stato; questione discussa l'altro giorno e sulla quale hanno parlato oggi il ministro guardasigilli ed il ministro del Tesoro. Il quale mi ha accusato di avere attaccato la legge eversiva delle corporazioni religiose del 7 luglio 1866, di avere ingiustamente negato il preteso credito del Tesoro verso il Fondo pel culto, e, quel che è più grave, di essermi contradetto per avere nel passato giugno ammesso sino alla concorrente di 38 milioni il debito del Fondo pel culto verso il Tesoro, che oggi negherei.

Non avrei chiesto di parlare se non si trattasse di una questione

che interessa (non esagero) la serietà della nostra politica finanziaria e della nostra politica ecclesiastica.

Io non ho mai accusato la legge eversiva delle corporazioni religiose del 7 luglio 1866. Fu fatto da me, e prima era stato fatto dall'on. Chimirri, un parallelo tra il tipo della legge del 1866, e quello della legge piemontese del 1855, che era certamente migliore perchè non aveva scopi fiscali e compieva un'importantissima riforma nell'organismo esteriore della Chiesa per alti fini politici e sociali. Ma ciò non mi impedisce di riconoscere la necessità per la quale fu imposto un contributo al patrimonio ecclesiastico per le spese pubbliche, quando si lottava per la indipendenza, per la unità, per la vita stessa dél popolo italiano.

Io non mi lagnai e non mi lagno della tassa del 30 per cento imposta su tutte le rendite dei beni ecclesiastici. Io mi lagnai e mi lagno di ciò che si fece più tardi per estendere illegittimamente gli scopi fiscali di quella legge. Io mi lagnai e mi lagno degli ultimi e più audaci tentativi fatti dai ministri del Tesoro per avocare allo Stato un' altra parte del patrimonio del culto; ai quali tentativi pare che l' onorevole Vacchelli non intenda pienamente rinunziare, sebbene io abbia inteso con piacere qualche parola che lo dimostrerebbe meno risoluto a procedere su questa via.

On. Vacchelli, Ella non ha potuto confutare ciò che io dissi l'altro ieri per combattere le pretensioni della Finanza dello Stato verso il Fondo pel culto, fondate sopra la più sofistica interpretazione della legge del 1866, secondo la quale interpretazione dovrebbe essere qualificato pazzo il legislatore, perchè avrebbe disposto due volte della medesima cosa. Io dissi che bisognava conciliare le disposizioni dell' art. 28 e dell'art. 35 della legge del 7 luglio 1866, ed era facile la conciliazione.

Nego assolutamente quello che ha affermato oggi il ministro del Tesoro, che, cioè, alle erogazioni disposte dall'art. 28 siasi pienamente provveduto. Non si è provveduto, e perchè riguardo alle congrue dei parroci vi è ancora molto da fare, e perchè nulla si è fatto ancora riguardo all'assunzione, da parte del Fondo pel culto, di tutti gli oneri di culto che gravano le Provincie e i Comuni.

Insomma dal contesto degli art. 28 e 35 della legge del 7 luglio 1866 chiaramente risulta che la Finanza dello Stato e i Comuni non hanno diritto che ai residui del patrimonio delle corporazioni religiose soppresse dopo che siasi pienamente provveduto all'adempimento di tutti gli oneri imposti dalla medesima legge al Fondo pel culto. E mentre all'adempimento dei detti oneri non si è che in parte provveduto, la Finanza dello Stato chiede ora 38, ora 48, e, se sono bene informato, anche 58 milioni al Fondo pel culto, dopo averne già presi 29 nell'ultimo decennio.

De Cesare. Li voleva l' onorevole Luzzatti e fu ben servito! (*Si ride*).

Bonacci. Dunque tutta questa parte del mio discorso non è stata confutata e (lasciatemelo dire) non può essere confutata, perchè essa è fondata sulla verità.

Si dice che io sono caduto in contradizione, perchè nego l'esistenza di un credito dello Stato verso il Fondo pel culto, mentre nel giugno passato l'avrei riconosciuto fino a 38 milioni.

Non è facile cogliermi in contradizione.

E' inutile che io ricordi il momento difficile nel quale mi sobbarcai

alla grave responsabilità del Governo, e quali altre cure premevano in quel momento i governanti. Nondimeno ebbi il tempo e la serenità necessaria per occuparmi anche di questo argomento, che mi era abbastanza familiare.

Ma qual'era la situazione che io trovai? Il Fondo pel culto era impegnato a dare 48 milioni alla Finanza dello Stato, e l'impegno risultava da un disegno di legge presentato alla Camera. Ebbene: ripudiai questo impegno, del quale io non poteva assumere la responsabilità, e reclamai ed ottenni dal ministro del Tesoro quanto in quello stato di cose si poteva ragionevolmente domandare, e quanto bastava ad assicucurare l'immediato aumento della congrua fino a L. 900 e la non lontana sua elevazione a L. 1000. Ma, come già avvertii, ottenni dal collega del Tesoro un'altra concessione, che risulta dall'altro disegno di legge presentato contemporaneamente a quello delle congrue, e intitolato: *Facoltà al Governo per la immediata attuazione di alcuni provvedimenti di bilancio e di tesoro*, ecc.

Nella relazione, che precede questo disegno di legge, si dice:

« Ed ora si soggiunge che la somma accennata di 38 milioni, che sarebbero posti a disposizione del Tesoro col 1° ottobre venturo, sarà poi gradatamente riversata al bilancio, in ragione di 4 milioni per esercizio, al fine di fronteggiare quella diminuzione o quegli aumenti di spesa, che saranno per derivare da provvisioni efficaci e durature di carattere economico e sociale, intese a sollievo della popolazione italiana meno agiata.

« Così si conseguiranno due scopi importanti: il rafforzamento temporaneo dei mezzi di cassa con risparmio di frutti sul debito fluttuante; poscia l'acquisizione al bilancio, per un certo numero di esercizi, della somma di 4 milioni, che il Fondo per il culto sarebbe obbligato a versare ancora soltanto per l'esercizio 1898-99, ma con una destinazione rispondente agli alti fini sociali che il legislatore antico aveva avuto di mira, devolvendo a pro' dello Stato una parte del patrimonio ecclesiastico. »

E a queste dichiarazioni della relazione corrispondeva la disposizione dell'art. 8 del disegno di legge:

« Il ministro del Tesoro è autorizzato a disporre dell'accennata rendita per fronteggiare necessità di cassa ad attenuazione del debito fluttuante nell'esercizio 1898-99, salva la destinazione ultima del capitale rappresentato dalla rendita stessa, in ragione di 4 milioni l'anno, a partire dall'esercizio 1899-900, mediante iscrizione nel bilancio dell'entrata. Questa iscrizione sarà fatta a fine di integrare il bilancio delle minori entrate e delle maggiori spese che eventualmente deriveranno dall'attuazione di provvedimenti di ordine economico e sociale rivolti a sollievo della popolazione meno agiata. »

Ecco dunque come io nel giugno passato feci tutti gli sforzi per attuare quello che era il mio ideale, e (deve riconoscerlo l'on. ministro Vacchelli) ottenni tutto ciò che in quello stato di cose era possibile ottenere.

Che cosa è avvenuto in seguito? La legge sulle congrue è stata presentata alla Camera senza modificazioni; ma da un altro disegno di legge presentato dall'on. ministro Vacchelli risulta che s' intende lasciar sospesa la definizione dei rapporti fra il Demanio ed il Fondo per il

culto, e che intanto il Fondo per il culto dovrebbe per un biennio pagare al Tesoro non più 4, ma 8 milioni all'anno. Ho sentito con piacere oggi dall'on. ministro del Tesoro, se non l'annunzio del ritiro di questo disegno di legge, almeno la promessa...

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Ma che! Adesso parlerò io.

BONACCI. Ma allora spieghiamoci chiaramente.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Ma sì, spieghiamoci chiaramente! Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Bonacci, Ella è uscito dal fatto personale, la discussione generale è chiusa ed ora Ella la torna a fare.

BONACCI. Il ministro del Tesoro ha detto che quest'anno non avrebbe domandato gli 8 milioni. Di questa dichiarazione prendo atto, e spero che nella sua lealtà egli manterrà la promessa.

Ma non sono state ugualmente soddisfacenti le sue dichiarazioni sulla questione di principio...

PRESIDENTE. Ma questo non è fatto personale, onorevole Bonacci.

BONACCI. ...perchè egli ha voluto confermare l'esistenza di un debito del Fondo per il culto verso la Finanza dello Stato, e si è espresso in modo da sembrare che egli persista nel proposito di esigerne presto o tardi il pagamento.

Ora su ciò faccio le più ampie riserve.

Quando verrà in discussione il suo disegno di legge, o in altra occasione, io mi opporrò a quelle proposte che fossero contrarie alla tesi che ho avuto l'onore di sostenere

Si opporrà che consentendo il pagamento del quarto spettante ai Comuni, si viene ad ammettere nello Stato il diritto di esigere i 3 quarti.

Ma la Finanza dello Stato ha già avuto in cifra tonda 30 milioni. (*Interruzioni*).

Giustizia vorrebbe che la Finanza dello Stato restituisse al Fondo per il culto i 30 milioni già presi (*Ilarità*); ma io non vado fino a questo.

PRESIDENTE. No, no, per carità! (*Ilarità*).

Voci. No! No! (*Si ride*).

BONACCI ...perchè non pretendo l'impossibile. Dico però che bisogna arrestarsi, perchè altrimenti sarebbe irreparabilmente compromesso l'adempimento dell'impegno, che abbiamo solennemente assunto, di migliorare progressivamente le condizioni economiche del basso clero, rispetto alle quali ho già notato la nostra inferiorità in confronto di tutti gli altri paesi civili.

PRESIDENTE. Questo è un fatto personale per il basso clero, non per lei. (*Ilarità*).

BONACCI. Gli altri paesi hanno una legislazione molto più perfetta sulla materia, con opportune differenze di trattamento dei parroci secondo l'età e la durata del loro servizio, e con equi provvedimenti anche per quei più umili sacerdoti che coadiuvano i parroci nell'esercizio del loro ministero.

Dunque questa legge non è l'ultima parola; e se voi volete mantenere la possibilità di fare in avvenire tutto ciò che é giusto e politicamente opportuno di fare a pro' del clero che ha la cura delle anime, non dovete permettere che la finanza dello Stato avochi a sè alcuna altra parte del patrimonio amministrato dal Fondo per il culto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. ministro del tesoro.

VACCHELLI. *ministro del tesoro*. Ho dichiarato che, mentre avevo proposto di fare un ulteriore prelevamento dal Fondo per il culto, in conto della quota dovuta allo Stato dal patrimonio delle corporazioni religiose per questo esercizio, nel caso che ve ne fosse bisogno per chiudere il conto consuntivo in pareggio; siccome, allo stato attuale delle cose, sono persuaso di non aver più bisogno di chiedere questa somma al Fondo per il culto, non avrò da domandar nulla. Però mantengo il disegno di legge, per la sua applicazione agli esercizi successivi; e quindi, in occasione di quel disegno di legge, avremo l'occasione opportuna, per discutere lungamente con l'on. Bonacci questo importantissimo argomento.

BONACCI. Mi inscrivo fin da ora contro. (*Si ride*).

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Quanto alle contradizioni, dalle quali l'on. Bonacci ha dichiarato di difendersi, io non entro punto a discuterle.

Ciascuno degli onorevoli membri della Camera farà in proposito gli apprezzamenti che crederà più opportuni. Per me non ho che da confermare il concetto principale che ho esposto alla Camera; cioè che si farà la liquidazione dei conti, fra il Fondo per il culto e il Tesoro, nel tempo più sollecito possibile; che questa liquidazione sarà fatta in modo, da non turbare minimamente l'esecuzione della legge, sulla quale la Camera deve ora deliberare.

PRESIDENTE. On. Lagasi, se Ella volesse restringere il suo dire a brevi parole, si potrebbe arrivare al termine degli ordini del giorno.

Sono stati già svolti i seguenti ordini del giorno degli onorevoli Chimirri e De Cesare:

« La Camera, ritenendo doversi la congrua parrocchiale e i supplementi di congrua riguardare come dotazione della parrocchia, destinata esclusivamette al decoroso mantenimento del parroco, invita il Governo a procedere alla definitiva e stabile liquidazione degli assegni, al netto di ogni onere reale e personale, allo scopo di perequare le congrue deficienti ed elevarle gradatamente fino a raggiungere il massimo di lire 1000, prescritto dalla legge del 30 giugno 1892, e passa alla discussione degli articoli. »

« La Camera invita il Governo a studiare, se non sia il caso che l'annua rendita di L. 3.225,000, fissata dalla legge delle guarentigie, come dotazione della Santa Sede, finchè da questa non venga riscossa, sia, almeno in parte, destinata a vantaggio del clero più povero, e dei seminari meglio rispondenti alle esigenze della cultura e dell'ufficio sacerdotale nei tempi moderni. »

Verrebbe quello dell'on. Panzacchi che è il seguente:

« La Camera, accettando, in massima, la legge, fa voti che essa segni l'inizio di tutta una politica ecclesiastica veramente conforme ai bisogni dello Stato italiano. »

(*Non è presente*).

Allora s'intende ritirato.

PRESIDENTE. Viene per ultimo l'ordine del giorno dell'on. Lagasi del seguente tenore:

« La Camera, pur facendo plauso ai criteri informatori del disegno di legge, ritiene necessario mutare l'indirizzo della politica ecclesiastica e passa all'ordine del giorno. »

L'on. Lagasi ha facoltà di parlare.

LAGASI. Mi permetterò brevi considerazioni, perchè debbo tener

conto dell'ora che volge; brevi considerazioni, ripeto, più che intorno alla proposta di legge, umana, alla sua praticità ed alla sua opportunità.

Umana è la legge, perchè tende a soccorrere gli umili; umili essendo anch'essi i parroci costretti a trascinare l'esistenza in luoghi del monte e del piano, lontani dai centri della civiltà, con mezzi sproporzionati alla posizione, alla condizione, alla missione loro, che dovrebbe essere missione d'amore. Dico, che dovrebbe essere missione d'amore, perchè, non di rado imbrattata dalla pece di una bieca politica, trascende e si trasforma in arma propagatrice di odii e di tenebre.

Non sembri strano che io da questi banchi sorga a caldeggiare la proposta dell'aumento delle congrue con intendimenti però diversi da quelli pei quali la caldeggia l'onorevole De Cesare. Io non voglio dei parroci fare i satelliti di un partito o di un altro, nè i carabinieri delle istituzioni. La proposta di legge approvo, perchè è proposta della democrazia, che non può distinguere e non distingue tra umili e umili, sieno essi clericali, monarchici, repubblicani o socialisti.

Però, se la legge è umana, dubito che sia pratica, perchè mi pare che non raggiunga nè il fine diretto, nè il fine indiretto, cui deve mirare. Non il fine diretto; quello di migliorare le condizioni del clero curato, non il fine indiretto: quello di renderlo benevolo verso lo Stato civile.

La somma di 900 lire, che rappresenta su per giù la mercede del più umile portiere di un Municipio o del meno abile operaio di un industriale, non è certo compenso adeguato ad una vita di sacrificio e di lavoro.

Tanto meno adeguato compenso, onorevole ministro, in quanto sia dimidiato dalla grave tassa di ricchezza mobile e dalla tassa di successione. (*Interruzioni*). Come? Sì, sì dimidiato dalle tasse...

PRESIDENTE. Continui, onorevole Lagasi!

LAGASI... che lo riducono a poco più di 700 lire, somma appena sufficiente per il pane quótidiano.

Se si vuol provvedere alle miserrime condizioni del clero umile, lo si può fare senza sacrifizi della finanza dello Stato e della borsa dei contribuenti, purchè, senza riguardi e senza timori, si ponga mano al riordinamento del patrimonio ecclesiastico, il quale, dopo tutto, è patrimonio del povero, con criteri larghi e diversi da quelli che sono stati seguiti finora dai Governi teocratici, autoritari e liberali avvicendatisi al potere.

Questo, onorevole ministro, e nessun altro, è il modo per raggiungere lo scopo diretto e lo scopo indiretto che vi proponete con questa legge; lo scopo indiretto specialmente, che è quello d'indurre il clero a guardare con benevolenza prima e con riconoscenza poscia, lo Stato, che oggi osteggia, perchè, dopo averlo spogliato, lo ha abbandonato povero e solo all'autorità rigida ed inflessibile del Diocesano.

Plaudo ad ogni modo alla Commissione che, abbandonando il concetto di addossare le spese di culto a taluni parroci, ha provveduto ai poveri fra i poveri come giustizia esige.

Ma, onorevoli colleghi, se dubito che la legge sia pratica, dubito più ancora che sia opportuna, specialmente pel tempo nel quale è presentata alla discussione e alla approvazione del Parlamento.

Sono, certo lo saprà il ministro guardasigilli, società operaie, che del

mutuo soccorso hanno la parvenza; sono casse rurali che del credito cooperativo agricolo hanno la larva; sono comitati e sub-comitati diocesani e parrocchiali, segretariati del popolo, ricreatorî civili e militari, i quali paiono destinati ad aiutare, a moralizzare, ad educare il popolo, e sono invece destinati a tentare la scalata ai pubblici poteri, e, ciò che è peggio, la ruina della libertà e della unità della patria. E, onorevole ministro, non creda che queste mie idee non corrispondano alla realtà delle cose, poichè a prescindere da molti e molti fatti che potrei citare, mi basti citarne taluni recenti: l'enciclica pubblicata dopo i fatti del maggio scorso, la costituzione della Banca di San Pietro, le sgarberie usate verso un ufficiale dello Stato in San Luigi dei Francesi...

De Cesare Ma che c'entra tutto questo?

Radice. Non è esatto!

Voci. Ma non è vero! (*Interruzioni*).

Presidente. Vada avanti, onorevole Lagasi!

Lagasi. E' vero; ma se anche non fosse vero, starebbe sempre il fatto dell'atteggiamento e dell'intendimento ostile dei vaticanisti verso lo Stato. Dico che non mi preoccupo del loro tentativo di dar la scalata ai pubblici poteri, poichè intimamente sono convinto che se salissero, finirebbero con l'essere travolti e abbandonati da quegli stessi, che dopo averli aiutati a salire, si fossero persuasi che, di fronte alle condizioni economiche e finanziarie del nostro paese, insanabili senza riforme profonde ispirate ai principî democratici e sociali, i buoni non valgono meglio dei reprobi. Ma è alla libertà, è all'unità della patria che essi attentano, asservendo ai biechi loro scopi la religione e predicando dal tempio e dal pergamo, convertiti in tribuna politica, non solo il regno dei cieli, ma quello della terra, sotto forma di promesse, di aiuti, specie pecuniari, di giustizie riparatrici, di distribuzioni di cappe magne e piccole, di preminenze e di preferenze nelle funzioni liturgiche, che, molcendo e lusingando l'animo dei poveri di spirito, li vincono e li irreggimentano. Lusinghe e promesse, che hannò troppa più presa dopo quest'ultimo disgraziato periodo della nostra vita politica, del quale, a sentirli, la colpa è del sistema, non degli uomini, che del sistema hannò abusato a vantaggiò delle loro consorterie e delle loro clientele.

E di giorno in giorno nuove forze assoldano, e più temili diventano per i mezzi potenti di organizzazione, dei quali dispongono: la pecunia, la divisione del territorio in diocesi e in parrocchie, la milizia degli ordini religiosi regolari e irregolari obbedienti ad un ordinamento gerarchico insuperato ed insuperabile.

E contro di essi non è solo lecita ma doverosa la difesa; perchè, a differenza dei clericali degli altri paesi, dopo tutto unitarî, francesi in Francia, spagnuoli in Ispagna, anche se orleanisti o carlisti, non attententano soltantò alla forma del governo o del reggimento politicò del paese, ma alla sua essenza e alla sua esistenza.

E mi preoccupa il pensiero che questo disegno di legge, presentandosi al Parlamento durante questo stato di cose, sembri più che una concessione ad un sentimento di giustizia, una concessione ad un sentimento di paura.

Voci. No! no!

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. E' un antico impegno dello Stato!

Lagasi. Ed io, onorevole ministro, voglio da Lei una parola che mi rassicuri, e faccia comprendere cui spetta, che la legge è una concessione ad un alto sentimento di giustizia, e non una dedizione ai politicanti.

De Cesare. Quali politicanti?

Lagasi. Gli intransigenti. Per questi, dimentichi dei fini e dei limiti della loro missione, la concessione deve essere revocata o sospesa colla revocazione e colla sospensione degli *exequatur* e dei *placet*. E, giacchè sono in argomento, lasciate, onorevole ministro, che vi dica che la politica della inazione, fin qui seguita, e, peggio, quella della incertezza, non è politica liberale, ma inorganica e perciò condannabile. Ripeterò quello che disse un giorno l'onorevole Venturi, che la formula Cavouriana « Libera Chiesa in libero Stato », è una formula narcotizzante, cloroformizzante; buona in tempo di pace, pessima in tempo di guerra; pessima quando la Chiesa tenta di sopraffare e di assorbire lo Stato. E non è una politica di lotta, come può parere a taluni, quella, che io invoco: ma una politica di difesa Ed è una politica di incertezza e di paura quella, che io disapprovo; una politica, che dalle circolari che sciolgono va alle circolari che consentono il riordinamento delle società operaie cattoliche, dal decreto che accorda, al decreto che nega il pareggiamento del collegio di Mondragone.

Onorevole ministro, il rinnovamento morale non è ottenibile che seguendo passo passo il movimento religioso, il quale, in ispecie nelle campagne, abbraccia e assorbe gran parte dell'attività e della vitalità delle popolazioni. Non ve ne potete e dovete disinteressare rannicchiandovi in una inoperosità, che è condannata dai principî democratici, che esigono che lo Stato non solo segua attento, ma soccorra, oltre che all'interesse materiale, all'interesse morale del cittadino. La scuola, che voi avete abbandonato ai clericali, la scuola che voi non avete saputo fare, per quanto ampia, per quanto alta, anche se educatrice, anche se moralizzatrice più di quello che non sia, non basta di fronte alla Chiesa, che cessa di essere religiosa e diventa politica; perchè la scuola accoglie soltanto i bambini: la Chiesa accoglie giovani e vecchi dell'uno e dell'altro sesso.

Occorre che la Chiesa, pur restando religiosa, si apra molto agli ideali della carità, molto agli ideali della patria, non poco agli ideali della carità, troppo a quelli della politica.

Provvedete, e lo potete perchè le leggi positive ve lo consentono, e, se non ve lo consentissero le leggi positive, ve lo imporrebbero le leggi naturali e morali. Nulla avete fatto. Ed io vi domando: perchè giovandovi delle disposizioni dell'articolo 18 della legge sulle guarentigie, non riordinate il patrimonio ecclesiastico più che sufficiente, non ostante le dilapidazioni consumate e le dilapidazioni minacciate, di cui ha parpato l'onorevole Bonacci? (*Interruzioni*).

Sì, dilapidazioni; checchè vogliate dire. Perchè, ripeto, valendovi delle leggi, le quali più che un diritto vi impongono un dovere, non riducete molti beneficî episcopali, che, se prima erano inutili, lo sono oggi divenuti anche più dopo che il telegrafo ed il vapore hanno diminuito e quasi tolte di mezzo le distanze?

Non di rado nell'ambito di un Comune si riscontrano dieci, quindici, perfino venti parrocchie con popolazioni di 200, 300, 400 anime ufficiate

con dieci, quindici, venti parroci. Ma perchè non sopprimete le superflue e non ne riunite e meglio ripartite le rendite?

De Cesare. Ma non si tratta di questo!

Lagasi. Scusi: si tratta precisamente di questo, onorevole De Cesare!

Presidente. Onorevole Lagasi, la prego di venire alla conclusione e non badare alle interruzioni.

Lagasi. In cinque minuti mi sbrigo, onorevole presidente. Molto sarebbe questo, ma non tutto; perchè potreste, per vincere il burocratismo ecclesiastico, non migliore del burocratismo amministrativo, oltre che ridurre le diocesi e le parrocchie per accumularne e meglio distribuirne le rendite, perequare le rendite delle varie diocesi e delle varie parrocchie. Cesserebbe, così, lo scandalo di parroci, che null'altro fanno che insidiare la vita sacra della patria e che nulla meritano, letificati di benefici di 8 o 10 mila lire di rendita, e di parroci, che lavorano e sudano tutto il giorno, intenti unicamente alla loro missione di sacrifizio e di amore, investiti di magri benefizi di 500 o 600 lire, neppure sufficienti per il pane quotidiano!

Nè vi arresti il pensiero, prendendo queste disposizioni, di urtare nelle tavole di fondazione. Queste benedette tavole di fondazione si sono già toccate tante altre volte, specialmente colla legge sulle opere pie, che non capisco come non le si debbano e possano toccare, se un alto, più alto interesse di Stato lo richieda per riordinare il patrimonio ecclesiastico, quando gli stessi vescovi vi danno l'esempio di non rispettarle troppo. Conosco vescovi, e potrei farne il nome, che hanno ridotto il numero delle loro parrocchie, ed il loro reddito per incanalarlo verso le casse ecclesiastiche. Questa è la politica, politica di difesa, cui dovete informarvi, onorevole ministro, non quella delle circolari, che è politica di offesa della libertà. Se la seguirete, non vi accadrà di provocare pareri dal Consiglio di Stato più o meno inconsulti e di essere costretto di rispondere alle interpellanze dei miei e dei vostri amici, che vi domandano perchè gli emblemi della patria si arrestino dinanzi alle porte delle chiese, quasi fossero gli emblemi del maomettismo e del buddismo.

Decidetevi; già presto o tardi, con o senza convinzione, dovrete giungere a questo benedetto riordinamento del patrimonio ecclesiastico.

Nè con questo potrete essere accusati di attentare alla libertà del culto cattolico. Dimostrate che la democrazia non intende di offendere la libertà del culto cattolico, uguale dinanzi a lei a tutti gli altri culti, di fronte al grande principio della libertà di coscienza.

Dovete però, onorevole ministro, ricordare a tutti che questa libertà non deve esorbitare, non uscire da certi limiti, da certi confini, e sono quelli tracciati dai diritti degli altri cittadini e dai diritti della grande collettività nazionale. (Bene! Bravo. *all'estrema sinistra*).

Presidente. Prima di passare ai voti su questi ordini del giorno, chiedo all'onorevole ministro ed alla Commissione il loro avviso in proposito.

Chimirri. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Chimirri. Essendo sottoscrittore di uno degli ordini del giorno, dichiaro che, avendo i concetti del medesimo trovato largo accoglimento nel nuovo testo della Commissione, lo ritiro, ringraziando la Commissione di aver migliorata e completata la legge.

Fili Astolfone, *relatore*. Quanto agli emendamenti dell'onorevole Chimirri siamo d'accordo..

Presidente. Ma, onorevole relatore, io ho chiesto l'avviso della Commissione sugli ordini del giorno!

Avendo l'onorevole Chimirri ritirato il suo ordine del giorno, domando all'onorevole De Cesare se mantenga o no il suo.

De Cesare. Desidero prima di avere spiegazioni dall'onorevole ministro guardasigilli. La questione è troppo seria e grave, per poter essere decisa a quest'ora; sarà meglio rimetterla alla prossima seduta. (*Commenti*).

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. Sono agli ordini della Camera, e mi dichiaro pronto a dare, anche ora, colla maggiore brevità possibile, le spiegazioni che l'onorevole De Cesare desidera.

Voci. A domani!

Presidente. Interrogherò la Camera se voglia oggi stesso ascoltare l'onorevole ministro, e quindi votare sugli ordini del giorno, che sono stati presentati, oppure se creda più opportuno rimettere la discussione alla prossima seduta.

Voci. A domani! a domani!

De Cesare. La questione è troppo seria!

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. Ripeto che sono agli ordini della Camera; se essa decide di rimettere la discussione alla prossima seduta, farò allora quelle dichiarazioni, che ero pronto a fare anche ora.

Presidente. Pongo allora a partito di rimettere questa discussione ad altra seduta.

La Camera approva.

1ª Tornata di lunedì 20 marzo 1899.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione intorno al disegno di legge: Aumento delle congrue parrocchiali, ecc.

Come la Camera ricorda, nell'ultima seduta fu chiusa la discussione generale di questo disegno di legge: rimane ora da deliberare circa gli ordini del giorno, ed invito l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione ad esprimere il loro avviso.

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. Degli ordini del giorno che erano stati presentati ne sono rimasti soltanto due: quello dell'onorevole De Cesare e quello dell'onorevole Lagasi.

L'onorevole De Cesare ha così concepito il suo ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a studiare se non sia il caso che l'annua rendita di lire 3,225,000, fissata dalla legge delle guarentigie, come dotazione della Santa Sede, finchè da questa non venga riscossa, sia, almeno in parte, destinata a vantaggio del clero più povero, e dei seminari meglio rispondenti alle esigenze della cultura e dell'ufficio sacerdotale nei tempi moderni. »

Io vorrei pregare l'onorevole De Cesare di non insistere nel suo ordine del giorno.

L'onorevole De Cesare ha potuto rilevare che il Governo, insistendo per l'approvazione di questa legge, e migliorando col regolamento per gli Economati la condizione degli economi spirituali, ha mostrato tutto il suo buon volere in favore del clero più povero. Nè intendiamo con

ciò di avere esaurito il nostro compito. Ad altri provvedimenti ci proponiamo di dedicare le nostre cure e i nostri studi. Ma l'ordine del giorno dell'onorevole De Cesare, che lo stesso proponente dichiarò di avere esitato a proporre, implica questioni assai delicate che potrebbero essere pregiudicate da un voto della Camera. E' perciò che io ripeto la preghiera all'onorevole De Cesare di non insistere nella sua proposta.

Gli onorevoli Lagasi e Panzacchi hanno presentato ordini del giorno coi quali si accenna all'indirizzo della politica ecclesiastica. Agli onorevoli Lagasi e Panzacchi, se fossero presenti, rivolgerei la stessa preghiera di non insistere nei loro ordini del giorno. Il Governo non ha nulla da mutare nell'indirizzo della sua politica in materia ecclesiastica. Nelle brevi dichiarazioni che ebbi l'onore di fare nella seduta precedente e durante la discussione del bilancio di questo esercizio, accennai chiaramente ai criterii ai quali il Governo ispira la sua condotta in questa materia. A questi criterii ci terremo fedeli, e siamo convinti che essi rispondano alle necessità politiche attuali ed alle tradizioni liberali della politica ecclesiastica italiana.

Fili-Astolfone, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fili-Astolfone, *relatore*. Le dichiarazioni fatte testè dall'onorevole guardasigilli in merito ai due ordini del giorno De Cesare e Lagasi, obbligano anche me, in nome della Commissione, a rivolgere all'onorevole De Cesare la preghiera di voler ritirare il suo ordine del giorno. Quest'ordine del giorno non avrebbe a che fare veramente con la discussione di questa legge, e riflette piuttosto l'indirizzo generale della politica ecclesiastica.

Anche io sarei lieto, e con me ne sarebbe lieta la Commissione, se l'onorevole De Cesare volesse avere la compiacenza di ritirare il suo ordine del giorno: perchè, così, noi potremmo procedere più spediti al conseguimento del fine che ci proponiamo, che è quello di veder giungere questa legge in porto.

De Cesare. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

De Cesare. Prendendo atto delle ampie e rassicuranti dichiarazioni fatte testè dal ministro dei culti, ed uniformandomi anche al desiderio espresso dalla Commissione, ritiro il mio ordine del giorno, il quale era stato da me presentato, non certo con la sicurezza di farlo accettare dalla Camera, ma come sintomo o seme di qualche altra cosa, che possa essere tentata od attuata in prosieguo. Quell'ordine del giorno fu da me presentato non senza esitanza; e le parole stesse, con le quali lo accompagnai, ed il modo come l'ordine del giorno era redatto, rivelavano tutta l'incertezza dell'animo mio. Ma, rispondendo esso ad alcuni miei concetti generali, volli, ripeto, presentarlo, quasi per sondare le acque della politica ecclesiastica, in questa Camera.

Ad ogni modo, ripeto, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, io e l'onorevole Chimirri abbiamo formulato quest'altro ordine del giorno, che ci auguriamo vorrà essere accolto dal ministro e dalla Commissione. Esso dice così: « La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro dei culti, e convinta della necessità che lo Stato venga in aiuto del clero più povero, e ne vigili l'istruzione, invita il Governo a studiare i mezzi più adatti a provvedervi. »

Nulla di più esplicito, ma nulla, dirò, di meno compromettente, ed anche di più giusto e di più politico. Io mi auguro che questi studi portino al più presto ad una conseguenza concludente, la quale coronerà bene l'opera che abbiamo iniziata, e raggiunta in questa discussione, e che io ho tanto invocata nel mio discorso.

PRESIDENTE. Onorevole ministro....

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia.* Io non ho difficoltà di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole De Cesare, col quale si prende atto delle dichiarazioni da me fatte, non solamente oggi, ma anche nelle precedenti tornate: non ho quindi alcuna ragione di oppormi.

CHIMIRRI. L'ordine del giorno non parla solo delle dichiarazioni di oggi, ma in genere di quelle fatte dall'onorevole ministro sia oggi, sia nelle tornate precedenti. Ciò che noi chiediamo è che non si distraggano nell'avvenire i fondi a questo fine destinati. Con questo il desiderio nostro e l'intendimento del Governo saranno raggiunti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta dunque quest'ordine del giorno?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia.* Ho dichiarato già di accettarlo.

PRESIDENTE. Dunque l'ordine del giorno. stampato, dell'onorevole De Cesare s'intende ritirato. S'intendono pure ritirati gli ordini del giorno dell'onorevole Panzacchi e dell'onorevole Lagasi, non essendo presenti i singoli proponenti.

Resta quindi soltanto quest'ordine del giorno degli onorevoli De Cesare e Chimirri, del quale dò lettura:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro dei culti, e convinta della necessità che lo Stato venga non solo in aiuto del clero più povero, ma ne vigili l'istruzione, invita il Governo a studiare i mezzi più adatti per provvedervi ».

Quest'ordine del giorno è accettato tanto dal ministro quanto dalla Commissione. Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

FILÌ-ASTOLFONE, *relatore.* Del primo articolo è stato concordato un nuovo testo tra il Ministero e la Commissione.

PRESIDENTE. Naturalmente è stampato. La Camera sa bene che si tratta di un nuovo articolo concordato fra Commissione e Ministero. Ne dò lettura.

Art. 1. — « Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 900 annue al netto di qualsiasi onere e peso, come è detto nell'articolo 2.

« Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parroci sarà portata al massimo definitivo di lire 1,000 annue, al netto come sopra ».

GROSSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su questo articolo è primo inscritto l'onorevole Chimirri.

Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI. Il nuovo testo concordato dell'articolo 1° corrisponde perfettamente all'articolo da me proposto, quindi non insisto e rinunzio a parlare. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fabri.

FABRI. Io non debbo fare che modestissime osservazioni che si risolvono in chiarimenti da chiedere al ministro. Io applaudo a questo miglioramento di condizione che si fa ai parroci, e non intendo, dopo tutto quello che hanno detto i precedenti oratori, al punto in cui siamo coll'accordo tra ministro e Commissione, di fare nessun'altra osservazione di indole teorica sulla legge.

Mi permetto però di domandare questo: nell'articolo 2 si legge che « l'assegno sarà liquidato al netto di ogni imposta e tassa »; spero che si intenderà anche di ogni imposta comunale (focatico, valor locativo od altre) che possa gravare. Così credo che con le parole « degli oneri » debbano intendersi anche i pesi portati da regolari atti di fondazione; ed insisto su questo perchè il Fondo per il culto ha cercato di sottrarsi anche recentemente a quest'obbligo. Leggo poi che la liquidazione sarà fatta d'ufficio dal Fondo per il culto; ed io mi permetto di fare qui alcune osservazioni sul modo con cui si procede a questa liquidazione.

PRESIDENTE. Ma questo, onorevole Fabri, riguarda l'articolo 2.

FABRI. Mi permetta, signor presidente; ma, dacchè ho facoltà di parlare, mi sbrigo in due minuti e così non riparlerò più.

L'articolo 2 parla della liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci. Io domando subito che questa liquidazione sia fatta in modo rapido. L'Amministrazione del Fondo per il culto, lo so per esperienza, fa tutto quello che può per favorire i preti curati; ma è anche vero che essa è una delle più lente che ci siano nel nostro organismo amministrativo, di guisa che qualche volta il beneficio della giustizia non si sente, o la giustizia resa sembra una ingiustizia perchè arriva troppo tardi. E domando pure all'onorevole ministro che egli provveda circa i criterî con cui l'Amministrazione del Fondo per il culto deve procedere in queste liquidazioni quando si tratta di rendite che dipendono da beneficî. Oggi il crite io è stabilito in due modi: o c'è l'affittanza, e allora si basano sul prezzo risultante dall'affitto (e in tal caso la cosa è abbastanza facile), o l'affittanza non c'è perchè i fondi sono condotti ad economia, e allora il Fondo per il culto prende a base dei suoi calcoli il reddito della cartella fondiaria; e ne ottiene l'ottuplo: ed in questo caso il criterio è spesso errato perchè si ottiene una somma che non risponde affatto alla realtà.

Infine, farò un'ultima osservazione che parmi abbia non lieve importanza.

L'onorevole Stelluti-Scala, nel suo discorso, invocava dal ministro un indulto per le multe inflitte ai parroci. Ora io voglio narrarvi, al riguardo, un caso curiosissimo avvenuto a Piacenza e che si riannoda al concetto fondamentale di questa legge, che la congrua sia personale, mentre da noi si ha invece che, per un decreto di Napoleone del 1809, la congrua è prebendale.

Nella città di Piacenza è avvenuto che si sono soppresse alcune parrocchie e si sono riuniti gli assegni fra le dodici cure attuali. Ebbene, il Fondo per il culto ha dichiarato i varî redditi come assegni personali; e di conseguenza i curati hanno finito per omettere nella denunzia la dichiarazione riguardante la manomorta e la ricchezza mobile.

Ma ecco che il Fisco, con una esatta applicazione per vero della legge locale vigente, ha punito tutti i curati per questa mancata di-

chiarazione di manomorta e ricchezza mobile, ritenendo gli assegni prebendali, e ha colpito di multa i dodici curati che hanno omessa quella dichiarazione. Così si è verificato, ed è cosa deplorevole nella mia città, il dissidio tra il Fondo per il culto ed il Fisco. I curati evidentemente sono stati tratti in errore dal Fondo per il culto e quindi, se il Fisco li ha multati, la colpa non può risalire a loro. Per conseguenza io mi associo alla domanda fatta dall'onorevole Stelluti-Scala, che il ministro voglia provocare un indulto per tutte queste multe. E con questo concludo applaudendo di cuore a questa legge; la quale dimostra che anche la nostra politica ecclesiastica d'ora innanzi, almeno è sperabile, sarà sorretta da alti principî di equità e che lo Stato, anche verso questo clero più povero, intende compiere, come in altri rami, opera di giustizia. Ma lasciatemi insieme anche sperare che venga presto una legge molto più complessa che tolga di mezzo tutti i possibili conflitti e tutti i piccoli ed inutili regolamenti e tutte le circolari che si risolvono in grandi inciampi per l'amministrazione ed in fastidi non lievi per coloro che vi sono soggetti. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Onorevole Grossi, Ella ha domandato di parlare; ma se è per il suo emendamento, l'avverto che esso si riferisce più propriamente all'articolo 2, onde mi pare sia meglio che Ella lo svolga quando verrà in discussione l'articolo 2.

GROSSI. Ha ragione, onorevole presidente, parlerò sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FILI-ASTOLFONE, *relatore.* L'onorevole Fabri mi offre l'occasione di colmare una specie di lacuna, perchè nella discussione generale non ebbi il tempo di rispondere all'onorevole Stelluti-Scala, che per il primo mise fuori la questione dell'indulto.

Veramente i fatti accennati dall'onorevole Fabri sono anormali, ma di essi non si può incolpare l'Amministrazione del Fondo per il culto.

Il Fondo per il culto ha fatto tutto quello che poteva, dichiarando che gli assegni dei parroci erano personali, e che perciò dovevano sfuggire all'accertamento; ma il fisco, che si sovrappone a tutto, ha creduto di dover applicare la tassa, ed allora si sono applicate queste multe ai poveri parroci.

CURIONI. E l'Avvocatura erariale non c'è?

FILI-ASTOLFONE, *relatore.* Le multe sono state applicate in seguito a parere favorevole dell'Avvocatura erariale. Ora io credo che il Governo debba intervenire. Riconosco che le multe, se sono già state pagate, non possono essere restituite; ma è necessario che il ministro provveda, perchè questi fatti non succedano più. E non succederanno col nuovo testo della legge, perchè si è tagliato corto quando si è detto che gli assegni sono al netto da ogni imposta, per cui il fisco, per quanto voglia, non potrà più far nulla.

L'onorevole Fabri si è doluto poi della lentezza con cui procedono le liquidazioni. Io debbo dirgli che questa lentezza deriva da ciò, che l'Amministrazione del Fondo per il culto, non avendo agenti proprî, deve servirsi delle Intendenze e dei contabili che dipendono dal Demanio. Ora costoro, non ricevendo, per fare queste liquidazioni, nessun aggio o guadagno, considerano questa materia come un peso, e trattano i poveri parroci senza alcun riguardo. Ma ora le norme stabilite provvederanno anche a questo, perchè le comunicazioni verranno fatte di-

rettamente ai parroci: questi, se avranno da fare reclami, potranno farli, e ci sarà un Consiglio di amministrazione, il quale metterà tutte le sue cure perchè tutto proceda regolarmente.

Credo che gli onorevoli Fabri e Stelluti-Scala potranno essere soddisfatti di queste mie dichiarazioni, e, ripeto, spero che l'onorevole ministro guardasigilli e quello del tesoro potranno trovare modo di riparare all'inconveniente delle multe.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Finocchiaro-Aprile, *ministro guardasigilli*. L'argomento del quale si è occupato l'onorevole Fabri fu anche accennato dall'onorevole Stelluti-Scala nella discussione generale. Rispondo ad entrambi, confermando le dichiarazioni che il relatore della Commissione ha fatto: cioè che l'articolo quarto del disegno di legge ha già provveduto per quanto si riferisce alle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta. Quanto poi alle multe, mi darò premura di interessare il mio collega delle finanze perchè voglia prendere in esame la questione, e risolverla con quei criterî di equità che l'Amministrazione deve sempre seguire.

Circa la lentezza, lamentata dall'onorevole Fabri, ha già risposto l'onorevole relatore: ed io ripeto gli affidamenti da lui dati, assicurandolo che l'Amministrazione curerà con ogni interesse di evitare i ritardi di cui si è parlato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. Sarà, anzi è certamente, difetto della mia intelligenza, ma non mi acquieto alle considerazioni fatte dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro, che, cioè, questo disegno di legge risolva la questione.

Esso risolve la questione intorno alla natura alimentare o personale della congrua, rispetto alla parte supplementare; ma rispetto alla parte principale, cioè, ai beni mobili od immobili costituenti la congrua, costituenti la dotazione del beneficio, noi ci troviamo di fronte ad un giudicato della Corte di cassazione che fa stato e dichiara la congrua un reddito permanente della parrocchia. Dunque avverrà che noi avremo un istituto giuridico, con due faccie, completamente opposte e contradittorie: per la parte principale il reddito sarà permanente, per la parte supplementare il reddito sarà personale. Tutto questo, dal punto di vista giuridico, è enorme!

Pertanto io diceva nella discussione generale che bisogna precisamente cogliere la occasione di questo disegno di legge, per definire, o in un modo o in un altro, la natura precisa, l'indole giuridica della congrua.

E, giacchè ho facoltà di parlare, a proposito dell'invocato indulto, dirò che questi parroci sono stati colpiti da un contributo che rappresenta (non c'è parola più mite nel significare l'enormità della cosa) il sommo delle ingiustizie; inquantochè essi non hanno mai conseguito alcun vantaggio dalla dichiarazione giuridica dell'assegno, siccome permanente, della parrocchia; mentre si sono trovati, senza colpa, senza notizia alcuna, nella necessità di pagare centinaia di lire di multa, di nuova imposta.

Ripeto, ancora una volta, che l'Avvocatura erariale, il Ministero di grazia e giustizia e lo stesso Ministero delle finanze avevano sostenuto sempre, anche nei proprî rapporti di amministrazione, che si trattava

di assegno personale e non di reddito permanente. Noi dobbiamo leggere nella storia della nostra legislazione tributaria questo fatto, che solo da una ignorata sentenza della Corte di cassazione è lecito imporre tasse nuove, con multe nascenti dalla più evidente ignoranza di doverle pagare. È dunque il vero caso, se non altro, di ricorrere a qualche rimedio che compensi il danno che a questi cittadini si è recato.

Io ho invocato l'indulto senza cercare se la nostra legge fiscale permetta, e ne dubito assai, la restituzione di una tassa che ha avuto piena esecuzione. Ma un indulto comunque sarebbe in qualche parte utile, inquantochè l'Amministrazione delle finanze, di fronte all'iniquità della cosa, dopo le mie assidue, diuturne, costanti premure, ha tuttavia, fin dove ha potuto, accolto un temperamento di favore: ha concesso a questa gente di pagare e tassa e multa in uno, in due, in tre o in quattro anni. Quindi parte notevole di questo debito rimane ancora da pagarsi. Pertanto, intervenendo un indulto, almeno una parte del danno verrebbe ad essere riparata.

Ma dico di più (e su questo non mi ha risposto il guardasigilli): se il reddito è stato dichiarato permanente da parte della Cassazione, ed i parroci hanno dovuto subire le conseguenze fiscali di questa dichiarazione, io dico e sostengo che ad essi competono di logica conseguenza i vantaggi derivanti dalla stessa dichiarazione giuridica; e quindi, a mio giudizio, essi hanno pieno diritto alla rendita corsa dal giorno della presa di possesso a quello della domanda della congrua.

Ripeto, una delle due: o il reddito è permanente, e dovete dare al parroco ciò che gli compete dal giorno della presa di possesso e non gli avete dato; o il reddito è personale, e dovete trovare un modo di restituire al parroco ciò che ingiustamente gli avete fatto pagare.

Io l'altro giorno ho detto una parola che è spiaciuta all'onorevole relatore, ma sono convinto che era la sola appropriata; ho detto che questa legge si convertiva in una canzonatura per i parroci... (*Interruzioni*).

Presidente. Ma non rientriamo nella discussione generale!

Stelluti-Scala. ...se non si fosse trovato un temperamento atto a ristabilire la giustizia. Ove non si adotti questo temperamento, vorrà dire che lo Stato ha tolte due, tre, quattro di quelle annualità, che sono state promesse con tanta solennità in questa legge pei parroci a titolo di canzonatura!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berio.

Berio. Mi associo completamente alle osservazioni svolte dall'onorevole Stelluti-Scala.

Le tasse e multe di cui trattasi sono di una così evidente ingiustizia che la Camera, informata della loro esazione, deve disapprovarla ed invitare il Governo a fare quanto è ancora possibile perchè le indebite esazioni non continuino.

Importa moltissimo persuadere i parroci che il Parlamento italiano si interessa delle loro misere condizioni finanziarie e fa quanto è consentito dai bilanci del Fondo per il culto, per rimediare ad esse e metterli in grado di vivere decorosamente.

Il Governo e la Commissione, accettando quasi completamente le proposte che furono fatte durante questa discussione, hanno riformati i primi tre articoli del disegno di legge in modo da potersi ormai dire

assicurato l'assegno netto della congrua in lire 900 per ora, e di ciò debbono essere lodati; ma è necessario anche riparare alle ingiustizie del passato, e far cessare le *anomalìe*, per non usare più vera ed aspra espressione, del passato. A tutto ciò desideriamo che intenda costantemente l'opera del Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano.

Pivano. Ho chiesto di parlare per sottoporre alla benevola attenzione della Camera alcune brevi osservazioni.

Nell'alinea dell'articolo 1° del disegno di legge che stiamo discutendo si dice che « *non appena vi saranno i mezzi disponibili,* » la congrua ai parroci sarà portata al massimo definitivo di lire *mille*, al netto come sopra, cioè al netto di qualsiasi onere o peso.

Questo vuol dire che la intenzione del Governo non è di portare soltanto la congrua a lire 900, ma di elevarla definitivamente a lire 1000. E su questo finale scopo del disegno di legge io sono pienamente d'accordo.

Se non che, mentre per l'aumento a lire 900 vi è nel disegno di legge una data fissa, quella del 1° luglio 1899, per la congrua definitiva, invece, non vi è alcuna data, ma una piena indeterminatezza, facendosi dipendere dalla condizione, molto indeterminata anch'essa, *che vi siano i fondi disponibili.*

Ora io ritengo essere principio fondamentale nella formazione delle leggi la assoluta precisione, sia delle loro prescrizioni, ordinative o proibitive, sia del giorno in cui cominceranno ad avere il loro imperio.

Vorrei perciò pregare la Camera di stabilire anche nel presente disegno di legge il giorno in cui diverrà definitiva la congrua di lire mille.

E ciò non solo in relazione al principio ora da me accennato, ma perchè sia meglio compresa fin d'ora tutta l'importanza dell'attuale disegno, che è certamente ispirato ad un concetto di savia politica e ad un lodevole intento di buona giustizia.

Non può fare alcuna difficoltà la circostanza che, ora come ora, possano mancare i mezzi disponibili. Per portare intanto la congrua a lire 900 i fondi ci sono; per portarla a lire 1000, li saprà trovare senza dubbio il Governo, che ne ha dimostrato la buona intenzione, per il bilancio almeno del 1900-1901.

E per dare appunto tempo al Governo di trovare tali mezzi, io, trovando troppo remota la data proposta dal collega Mancini nel suo emendamento, proporrei di aggiungere al comma del primo articolo le parole « e questo non più tardi del primo gennaio 1901 ».

Berio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha già parlato.

Berio. Ma non di questo argomento.

Presidente. Allora faccia una breve dichiarazione.

Berio. Io dichiaro di unirmi all'emendamento proposto dall'onorevole Mancini all'articolo 1°, perchè, così come è, tale articolo costituisce un miraggio pel quale i parroci vedranno sempre prossima la congrua di lire mille senza poterla conseguire.

Debbo qui ripetere ciò che già dissi: che cioè se il Parlamento vuole che essi attendano ai doveri del loro preclaro ministero con piena libertà, deve metterli in grado di vivere, non dirò bene, ma almeno senza eccessivi sacrifizi: e perchè ciò avvenga, le mille lire di congrua non debbono farsi attendere troppo.

PRESIDENTE. Allora si associa all'emendamento Mancini.

BERIO. Appunto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FILÌ ASTOLFONE, *relatore*. Io dirò brevissime parole. L'onorevole Stelluti-Scala crede che con questa legge noi provvediamo ad una sola parte dell'assegno dei parroci: a quella che concerne le congrue, lasciando l'altra parte in preda al fisco. Ma, onorevole Stelluti Scala, la legge s'intitola: aumento alle congrue parrocchiali di fronte a quelle che attualmente godono: ed il concetto non dovrebbe sfuggire a quelli che dovrebbero applicarlo agli effetti della tassa. La congrua si costituisce di un unico reddito; dunque il concetto della legge è che queste congrue non debbano subire le torture del fisco. Se in questa interpretazione io sono esatto, lo diranno gli onorevoli ministri...

STELLUTI-SCALA. E la sentenza di Cassazione?

FILÌ-ASTOLFONE, *relatore*. Una cosa per volta, onerevole Stelluti-Scala! Ella parla di una sentenza di Cassazione e dice che quella sentenza è passata in giudicato. No, onorevole Stelluti-Scala; una sentenza di massima diviene pacifica non quando è pronunziata da una sola Sezione di Cassazione, ma quando intorno a quella massima non c'è più dubbio...

STELLUTI-SCALA. Ma è a Sezioni riunite.

FILÌ-ASTOLFONE, *relatore*. Ma ad ogni modo, con la dichiarazione del ministro, l'effetto è che la dilazione per pagare il rimanente delle multe è stata accordata ai parroci: e quindi mi parrebbe equo che, se non si può restituire ciò che è stato versato per le disposizioni della legge di contabilità dello Stato, si possa almeno condonare ciò che resta a pagarsi, anche perchè lo Stato non perderebbe un gran che facendo un simile indulto a favere di questi benemeriti parroci.

L'onorevole Berio si è associato all'onorevole Stelluti-Scala: e quindi le mie parole servono anche a lui di risposta.

All'onorevole Pivano mi permetto di fare osservare che egli non si è reso completamente conto di questa legge; poichè nella legge organica del 1866 si stabilivano le congrue dei parroci a 800 lire, in quanto ci fossero stati i mezzi disponibili per gli altri fini a cui la legge deve adempire. E si rimase così parecchi anni: e di questi mezzi non si poteva disporre appunto perchè (l'abbiamo detto l'altro giorno nella discussione generale) ogni volta che il Fondo pel culto aveva modo di integrare queste congrue, il bilancio dello Stato assorbiva i mezzi necessari. Dunque, si disse, facciamo il primo passo. Nel 1892 se ne fece un altro: ora siamo nel 1899 e ne stiamo facendo un terzo. Volete ritardare ancora questo beneficio, per quanto esiguo, ai parroci?

Ora, onorevoli colleghi, la disponibilità è la prima cosa da tenersi presente affinchè i parroci possano conseguire questo beneficio. Noi affrettiamo coi nostri voti che questa disponibilità possa presto verificarsi; che il Tesoro faccia un po' di sosta sulla via sdrucciolevole dell'incameramento di questi milioni.

E quando quest'andazzo si sarà frenato, allora saremo al caso di dare non mille, ma due, tre mila lire ai parroci (*Commenti*), poichè vedo che la Camera in questo momento s'interessa più dei parroci che dei Comuni, mentre in questa legge c'è pure qualcosa che si riferisce ai Comuni stessi. Ora io non so se dobbiamo rappresentare alla Camera

soltanto l'interesse dei parroci; ma se dobbiamo rappresentare l'universalità dei cittadini, bisogna che teniamo tutto presente, e conciliamo colle disponibilità del Tesoro quelle del Fondo per il culto, Ecco quello che volevo dire ai miei onorevoli colleghi, ai quali faccio preghiera, nell'interesse stesso della legge, di volere agevolare il compito della Commissione che, prima rimproverata d'aver stretto troppo i cordoni, adesso che si è messa sulla via buona col consenso degli onorevoli ministri, è soggetta ad osservazioni che, mi si permetta dirlo, dimostrano in qualche punto un senso di incontentabilità.

PIVANO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Onorevole Pivano, non c'è fatto personale.

PIVANO. Io sono disposto a votare la legge, solamente volevo...

PRESIDENTE. Quando saremo agli emendamenti, le darò facoltà di parlare.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. L'on. Pivano, ispirato da un sentimento lodevole, aspira a veder precisata l'epoca in cui la congrua sarà portata al massimo definitivo di lire mille. Saremmo tutti lieti di poter fin da ora stabilire un'epoca prossima, molto prossima; ma non possiamo non tener conto di un complesso di necessità di ordine finanziario, per le quali non è possibile prescrivere colla legge che l'aumento definitivo debba a giorno fisso e prestabilito avere la sua attuazione.

D'altronde, noi confermiamo solennemente l'impegno preso dallo Stato con una legge precedente; facciamo quindi un passo notevolissimo per raggiungere lo scopo. Contentiamoci di ciò, ed auguriamoci che presto possa essere definitivamente provveduto all'aumento delle congrue alle lire mille, al fine di risolvere non solamente la questione dell'assegno ai parroci, ma anche quella della dotazione delle parrocchie, come ebbi già a manifestare nella precedente seduta.

Con questo indirettamente ho anche risposto all'on. Stelluti-Scala. La questione del vero carattere dell'assegno sarà definita il giorno in cui il Parlamento potrà votare l'assegno di lire mille. Non è opportuno pregiudicarla con risoluzioni, a mio giudizio, intempestive.

Per ciò che ha tratto alle multe farà alcune dichiarazioni il mio collega l'onorevole ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

CARCANO, *ministro delle finanze*. Io sono entrato nell'aula quando il mio collega della grazia e giustizia dichiarava che avrebbe raccomandato al ministro delle finanze di esaminare, secondo i principii di equità, le questioni che erano state sollevate e che si connettono alla tassa di manomorta.

Io non ho difficoltà di assumere l'impegno di fare codesto esame; anzi, non ho difficoltà di dichiarare che tutta la legge sulle tasse di manomorta può meritare di essere ristudiata, non soltanto per quanto riguarda il supplemento di congrua ai parroci, ma altresì per altre questioni, che furono già sollevate in quest'aula da altri deputati.

Ma io non posso assumere ora alcun impegno formale; e mi permetteranno gli onorevoli amici Berio e Stelluti-Scala che io non mi addentri qui nell'esame di merito di questioni sulle quali vi sono giudicati della Cassazione, e ancor meno che mi intrattenga a parlare dell'indulto.

Un impegno formale, in questa materia, non potrebbe esser preso da alcun ministro. Quindi prego i colleghi di volersi contentare di questa mia dichiarazione: che non mancherò, da parte mia, di prendere in esame le questioni che si connettono alla tassa di manomorta.

Pala. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure

Pala. Ho chiesto di parlare per chiarire la locuzione del nuovo testo dell'articolo primo della legge. In esso è detto:

« Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 900 annue al netto di qualsiasi onere e peso, come è detto nell'articolo 2.

« Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parroci sarà portata. . » ecc.

Ora osservo che, proprio per l'esazione di questo assegno, è successo un grande inconveniente. Forse: per l'intervento nella esazione stessa delle mense o dell'autorità vescovile, è capitato che i vescovi, *jure* o *injure*, sono intervenuti nella percezione di questo assegno. Siccome l'assegno è dovuto personalmente ai parroci per sopperire alle esigenze delle loro funzioni, io proporrei che si chiarisse meglio la cosa, aggiungendo al primo comma le parole: « L'assegno sarà riscosso personalmente dai parroci. »

Presidente. Ma è un emendamento che Ella propone! E ora non è più in tempo.

Pala. Allora pregherei il Governo e la Commissione di mettersi di accordo affinchè questa necessaria variazione risultasse.

Filì-Astolfone, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Filì-Astolfone, *relatore*. Credo che l'on. Pala abbia voluto alludere con le sue parole a qualche inconveniente avvenuto nell'isola di Sardegna per il modo come sono stati pagati i mandati...

Pala. Io non ho fatto specializzazioni: l'inconveniente si è verificato in varie parrocchie del Regno.

Filì-Astolfone, *relatore*. I mandati vanno ai parroci per la trafila del Fondo per il culto. In Sardegna però, per la legge del 1855, passano, prima di arrivare al parroco, per la trafila del vescovo. Ma per le altre regioni i mandati vanno ai parroci, e si esigono come ogni altro mandato.

Pala. Pare che non sia così, perchè so che questo inconveniente si è manifestato non soltanto in Sardegna, ma in varie altre parrocchie del Regno.

Filì-Astolfone, *relatore*. Come raccomandazione, potremmo accettare quanto dice l'onorevole Pala

Pala. Allora si metta d'accordo col Governo, perchè sia accolta questa modifica, che è necessaria.

Filì-Astolfone, *relatore*. Non ce ne è di bisogno. Ma siccome si deve fare il regolamento, si terrà conto di questa osservazione dell'onorevole Pala.

Presidente. L'onorevole ministro guardasigilli desidera di parlare?

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro di accettare le osservazioni dell'onorevole Pala, come raccomandazione.

PRESIDENTE. Verremo ora agli emendamenti. Il primo è quello degli onorevoli Grossi e De Cesare, che ora si riferisce all'art. 2.

Viene quindi l'emendamento dell'onorevole Tripepi che s'intende ritirato perchè l'onorevole Tripepi non è presente. Verrebbe in seguito un primo emendamento dell'onorevole Mancini che è già stato accolto.

FILÌ-ASTOLFONE, *relatore* Non è stato svolto.

PRESIDENTE. Segue un altro emendamento dell'onorevole Mancini a cui si uniscono gli onorevoli Pivano e Berio, e che consiste in queste parole:

« *Al comma 2°, alle parole:* non appena vi saranno i mezzi disponibili, *aggiungere:* e in ogni caso non più tardi dell'esercizio 1904-1905 ».

PIVANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. Pivano.

PIVANO. Ringrazio anzitutto l'onorevole ministro delle cortesi parole rivoltemi, e prendo ben volontieri atto delle sue dichiarazioni, le quali appieno mi persuadono che la frase *non appena vi saranno fondi disponibili* non è un semplice miraggio, ma è una cosa seria, e che il Governo affretterà con ogni mezzo il giorno in cui la congrua ai parroci sarà definitivamente portata a lire 1000.

Debbo anche rispondere una parola all'onorevole relatore: ed è che sembra egli abbia frainteso lo scopo delle mie brevi osservazioni, le quali sono ispirate dal desiderio che la legge abbia al più presto l'intiera sua applicazione, poichè è una legge buona. Ma siccome anch'esso si mostra fiducioso che, pur non determinando il giorno in cui andrà in vigore la congrua definitiva, questo potrà, per il buon volere del Governo, succedere ancor più presto che non si pensi; così, prendendo volontieri atto e delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro e degli ulteriori schiarimenti datimi dall'onorevole relatore, non insisto nel mio emendamento e consento che le mie parole restino come una semplice raccomandazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. Bonacci.

BONACCI Vorrei pregare l'onorevole preopinante di modificare alquanto la sua raccomandazione.

Raccomandando di elevare le congrue a 1000 lire nel 1904 o 1905, egli non provvede all'interesse dei parroci, poichè l'aumento a 1000 lire potrà esser fatto assai prima di quell'epoca, purchè l'onorevole ministro guardasigilli, accogliendo la mia preghiera, si faccia geloso custode del patrimonio del Fondo pel culto contro gli assalti del suo collega il ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Essendo ritirati tutti gli emendamenti, pongo dunque a partito l'articolò primo.

(*E' approvato*).

Viene ora l'articolo 2°, del quale la Commissione propone un nuovo testo, che è il seguente:

Art. 2. — « La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci, fino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sarà fatta d'ufficio dalla Amministrazione del Fondo per il culto.

« L'assegno sarà liquidato al netto di ogni imposta e tassa, oltrechè dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.

« Semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa e debba a ciò sopperire il parroco, sarà assegnato lo aumento del 15 per cento sull'intero ammontare delle lire 900.

« Per le parrocchie che all'attuazione della presente legge fossero vacanti, la liquidazione si farà dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco.

« Fatta la liquidazione sarà immediatamente comunicata all'interessato, il quale, entro un mese, potrà presentare reclamo sul quale délibererà il Consiglio di amministrazione.

« Intanto si farà luogo provvisoriamente al pagamento sulla base della liquidazione fatta.

« In mancanza di reclamo nel termine prefisso la liquidazione s'intenderà accettata ».

Su questo articolo secondo ha facoltà di parlare l'on. Chimirri, il quale insieme cogli onorevoli De Cesare, Berio e Molmenti, aveva proposto il seguente articolo sostitutivo:

« Art. 2. — La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua ai singoli parroci fino a raggiungere le lire 900 sarà fatta di ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto, in contraddittorio degl'interessati.

« L'assegno sarà liquidato al netto di ogni imposta, delle tasse di passaggio di usufrutto, di manomorta, di ricchezza mobile, oltrechè dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie, e delle spese per l'esercizio del culto.

« Per le parrocchie, che alla attuazione della presente legge fossero vacanti, la liquidazione si farà dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco ».

Chimirri. Ringrazio la Commissione di avere accettato, nella redazione del nuovo testo di questo articolo, il concetto dell'emendamento da me proposto. Rispetto alle spese di culto la soluzione mi sembra equa se non completa: e se in parecchi casi la somma fissa accordata sarà inferiore all'effettivo ammontare delle spese, codesto inconveniente è compensato dal vantaggio che si toglie di mezzo ogni disputa, e si rende più facile la liquidazione definitiva da me invocata. Soltanto prego il ministro e la Commissione di consentire che il comma terzo dell'articolo 2, ove si dice: « sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare delle lire 900 », sia così modificato: « sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua »; giacchè le lire 900 rappresentano un assegno transitorio. (*Interruzioni*).

Per elevare la congrua a lire 1000 non v'è bisogno di altra legge; basterà dare piena esecuzione all'articolo 1°. Volendo stabilire una percentuale per le spese di culto, è d'uopo riferirla non all'ammontare attuale della congrua, ma al massimo definitivo promesso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'on. Grossi.

Grossi. Persuaso, per esperienza parlamentare, che le buone idee, perchè siano accolte, hanno bisogno d'una certa preparazione, io sono disposto, dopo che avrò avuto dichiarazioni in proposito, di consentire alla preghiera della Commissione di ritirare l'emendamento, che insieme coll'onorevole De Cesare aveva proposto a questo articolo. Però tengo a dire che l'onorevole De Cesare ed io nel proporlo siamo stati mossi da

un principio: quello cioè di volere che in questa legge entrasse un qualche cosa di organico che valesse a correggere quello che, secondo noi, ne è il vizio fondamentale: vale a dire che si concede un'unica indennità ai parroci quali che siano le loro condizioni, quali che siano i loro doveri, quale che sia la loro posizione di fronte alla estensione territoriale ed al numero delle anime e anche alle condizioni topografiche e climatiche della loro cura.

Ora in altre legislazioni di altre regioni d'Italia, il principio di proporzionare l'indennità da darsi ai parroci al servizio da essi reso, fu già stabilito: e specialmente la legislazione francese, nell'epoca in cui era in vigore per le Provincie napoletane, stabiliva appunto le diverse indennità dovute ai parroci secondo il numero degli abitanti che dovevano curare, ed una diversa indennità per le spese di culto in ragione della estensione territoriale della loro parrocchia.

Ora noi non diciamo l'ultima parola in relazione alla legislazione sulle congrue, perchè, come ha sostenuto l'onorevole Bonacci, noi dobbiamo tornare su questa materia, anche per la ragione, come egli disse, che le lire mille non sono il limite massimo assoluto. Credo quindi che sia bene che sia venuta la proposta, ma non è necessario di insistervi per non pregiudicarne la soluzione che verrà meglio col tempo. E ritiro la proposta anche come ringraziamento alla Commissione per averci salvato il principio che le spese di culto debbano detrarsi dagli oneri della parrocchia, quante volte non abbiano compenso in qualche istituzióne che próvveda alle spese suddette.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'on. Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. Io desidererei un chiarimento da parte dell'onorevole ministro o della Commissione.

Con questo articolo si fa l'ipotesi che il parroco non si acqueti alla liquidazione del Fondo per il culto, e che, in questo caso, sporga un reclamo, sul quale giudicherà il Consiglio di amministrazione. Ora, io domando, il giudizio del Consiglio di amministrazione diventa definitivo? Oppure, secondo le nostre leggi amministrative, è serbato al parroco il diritto di adire le altre giurisdizioni stabilite dalle leggi ordinarie? (*Interruzione del deputato Chimirri*)...

Non è certo, onorevole Chimirri...

Chimirri. Chiedo di parlare.

Stelluti-Scala. Poichè, nella nostra legge sulle attribuzioni della IV Sezione del Consiglio di Stato, si toglie, con l'art. 24, la competenza della medesima sulle materie o atti riservati a collegi, a giurisdizioni speciali. Dunque potrebbe non farsi luogo all'applicazione della legge amministrativa ordinaria: dunque non mi pare assolutamente fuor di opera stabilire fin d'ora che s'intende riservata al parroco la facoltà del ricorso secondo le vie ordinarie.

Lazzaro, *presidente della Commissione.* E' detto nella legge e precisamente nel penultimo paragrafo.

Stelluti-Scala. Ma non è espresso chiaramènte.

Lazzaro, *presidente della Commissione.* Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Lazzaro, *presidente della Commissione.* Se l'on. Stelluti-Scala guarda bene l'art. 2, nel penultimo paragrafo, troverà appunto garantito il diritto al ricorso: « Intanto si farà luogo provvisoriamente al pagamento sulla

base della liquidazione fatta. » Tutto questo indica che non è soppresso il diritto di poter reclamare.

Stelluti-Scala. Non è chiaro.

Chimirri. Chiedo di parlare.

Presidente. Potrà parlare dopo.

Chimirri. Vorrei dare un chiarimento che farà cessare la disputa.

Presidente. Lo dia!

Chimirri. Prego l'on. Stelluti-Scala di considerare, che l'art. 2 circonda di maggiori garanzie il reclamo amministrativo, ma non toglie il reclamo in via giudiziaria, il quale sussisterà come per il passato.

Presentemente i reclami erano indirizzati al Direttore generale dell'Amministrazione per il culto, quindi innanzi saranno discussi dal Consiglio di amministrazione: ecco tutto. E' una garanzia amministrativa di più.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'on. relatore,

Filì-Astolfone, *relatore*. Consentò, a nome della Commissione, che l'art. 2 sia modificato come ha proposto l'on. Chimirri, cioè, che si dica così: del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua. »

E così credo sia eliminato ogni dubbio.

Ringrazio l'on. Grossi del concorso efficace da lui prestato in questa legge per condurla in porto. Mi consenta per altro di osservare che noi abbiamo creduto, di fronte all'indeterminato, stabilire una cosa certa; ed il 15 per cento si prestava meglio alla valutazione delle spese di culto, poichè le indeterminatezze e la graduabilità avrebbero lasciato quasi sospettare che l'arbitrio dell'Amministrazione potesse far mancare i benefici di questa legge. Ringrazio poi l'on. Grossi per aver ritirato il suo emendamento che potrà formare argomento di ulteriori studi, quando saremo in condizioni di aumentare le congrue.

All'on. Stelluti-Scala ha già risposto l'on. Chimirri: in sostanza noi non abbiamo creduto di lasciare soltanto all'Amministrazione il decidere sui reclami dei parroci, ed abbiamo voluto dar loro una maggior garanzia, facendo esaminare i reclami stessi dal Consiglio di amministrazione, il quale, certamente, li esaminerà con la cura più gelosa e scrupolosa. Non abbiamo, però, inteso di escludere che si possa adire anche l'autorità giudiziaria; è sperabile, però, che questo nostro linguaggio non serva di eccitamento agli incontentabili, nell'adire spesso l'autorità giudiziaria per correggere pretesi errori commessi dal Fondo per il culto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'on. ministro di grazia e giustizia.

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. La proposta dell'on. Chimirri fu accennata fino dalla scorsa seduta, ed il Ministero e la Commissione erano già d'accordo nel modificare l'articolo in questo senso: quindi confermo la mia adesione.

L'on. Grossi ha ritirato il suo emendamento; è quindi inutile il trattenerci ora della materia da lui trattata, e per la quale considerazioni di non lieve importanza avrebbero potuto essergli contrapposte.

Dichiaro poi all'on. Stelluti-Scala, d'accordo col relatore e con l'onorevole Chimirri, che nulla è pregiudicato circa la competenza dell'autorità giudiziaria: e che anzi, con questo articolo, la condizione presente è notevolmente migliorata, perchè è ammesso il reclamo al Consiglio di amministrazione.

Presidente. Non rimane quindi che l'emendamento dell'on. Chimirri,

che consiste nel sostituire, alla fine del secondo capoverso, alle parole « sull'intero ammontare delle lire 900 » le parole « sull'intero ammontare della congrua. »

Pongo a partito questo emendamento, accettato dal Ministero e dalla Commissione.

(*E' approvato*).

Rileggo l'intiero art. 2 come fu emendato.

« Art. 2. — La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci, fino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

« L'assegno sarà liquidato al netto di ogni imposta e tassa, oltrechè dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.

« Semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa e debba a ciò sopperire il parroco, sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua.

« Per le parrocchie che all'attuazione della presente legge fossero vacanti, la liquidazione si farà dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco.

« Fatta la liquidazione sarà immediatamente comunicata all'interessato, il quale, entro un mese, potrà presentare reclamo sul quale delibererà il Consiglio d'amministrazione.

« Intanto si farà luogo provvisoriamente al pagamento sulla base della liquidazione fatta.

« In mancanza di reclamo nel termine prefisso la liquidazione s'intenderà accettata.

Lo pongo a partito.

(*E' approvato*).

« Art. 3. — Gli assegni concessi al termine dell'articolo precedente resteranno invariati, salvo la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1°.

« Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie, l'assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del regio *exequatur* o del regio *placet*, sarà riattivato a favore del nuovo parroco nella misura già corrisposta al precedente, e con decorrenza dalla data del *placet* od *exequatur*.

« Per gli assegni concessi a tutto il 31 dicembre 1897 non sono dovuti arretrati per rate anteriori alle domande di supplemento di congrua dai parroci, salvi gli effetti dei giudicati ».

Ha facoltà di parlare l'on. Chimirri.

Chimirri. Il nuovo testo dell'art. 3 comprende gli emendamenti da me presentati; in un solo punto se ne scosta, cioè, nell'ultimo capoverso, ove si dice:

« Per gli assegni concessi a tutto il 31 dicembre 1897 non sono dovuti arretrati per rate anteriori alle domande di supplemento di congrua fatte dai parroci, salvi gli effetti dei giudicati. »

La questione degli arretrati fu portata e discussa dinanzi ai Tribunali in base al disposto dell'art. 3 della legge del 1892, e fu risoluta nel senso che l'assegno di congrua fino a raggiungere le L. 800 debba decorrere dal 1° luglio 1892, che è il termine stabilito dalla legge.

L'on. ministro disse che il capoverso da me impugnato è necessario appunto per imporre fine ai dubbi e alle liti insorte sul modo d'intendere ed applicare l'art. 3.

Ma, per dare a codesto articolo un'interpretazione autentica, bisogna dimostrare che la legge sia dubbia o che i Tribunali l'abbiano male interpretata. Ammetto che il legislatore possa intervenire per risolvere un dubbio di legge, ma sostengo che nel caso in esame la legge sia chiara, e l'applicazione, che ne fu fatta, risponda alla lettera ed allo spirito della legge del 1892. La quale, come era stata presentata dal mio predecessore onorevole Ferraris, non conteneva il termine preciso da cui dovesse decorrere l'aumento di congrua fino a L. 800.

Quel termine fu apposto dalla Commissione parlamentare, che modificò l'art. 3 di accordo con me, e col mio collega del Tesoro.

L'Amministrazione, nel liquidare i supplementi, credette di non tener conto del termine perchè, essendo, a parer suo, il supplemento di congrua un assegno personale gratuito, non si ha diritto a ripeterlo se non dal giorno della domanda.

Codesta interpretazione contiene due errori: prima di tutto considera come largizione il corrispettivo di un servizio pubblico; ed in secondo luogo sostituisce alla decorrenza del supplemento un termine diverso da quello indicato espressamente dalla legge.

Se la legge avesse voluto farlo decorrere dal dì della domanda, non avrebbe assegnato il termine del 1° luglio 1892. Invece la legge volle che da quel termine e non dalla domanda decorresse. Ciò è tanto vero che la legge del 1892 fu pubblicata il 30 giugno e l'art. 3 prescriveva il termine del 1° luglio, cioè del giorno successivo.

Evidentemente non sarebbe stato possibile che i parroci del Regno, dalla sera del 30 giugno al 1° luglio, inviassero le loro domande all'Amministrazione del Fondo pel culto.

Se, dunque, la legge prescriveva un termine all'acquisizione del diritto ad ottenere un maggior supplemento di congrua, questo termine non può essere mutato da una legge posteriore, senza violare il diritto quesito.

E poichè sono intervenuti giudicati a favore dei pochi parroci, che mossero lite, si finirebbe col trattar meglio coloro, che insorsero contro l'Amministrazione, e si punirebbero i più remissivi, i quali sopportano in pace l'ingiusto rifiuto degli arretrati.

Per queste ragioni spero che l'onorevole ministro e la Commissione accetteranno la proposta di eliminare questo capoverso, ponendo mente che anche nell'art. 1°, che abbiamo testé votato, si ripete il termine fisso, dicendosi che l'assegno supplementare sarà elevato a L. 900 con decorrenza dal 1° luglio 1899.

Se non si sopprime l'ultimo capoverso dell'art. 3 la questione che vogliamo eliminare di fronte alla legge del 1892, potrebbe risorgere nell'applicazione della presente legge.

Veramente la pretesa incontrerebbe un ostacolo insormontabile nella liquidazione di ufficio, che esclude la necessità della dimanda, ma resterebbe sempre l'assurdo di aver dato applicazione differente a due identiche disposizioni di legge, che regolano la identica materia.

Nè vi preoccupino le conseguenze finanziarie. Si tratta di poca cosa e di un fatto transitorio: perchè gli arretrati non sono dovuti che una

sola volta. E notate che essi sono dovuti ai parroci, che nel 1892 avevano una congrua inferiore alle L. 800, cioè ai parroci più poveri. Mentre si fa un trattamento migliore alle parrocchie meglio provviste, non è lecito negare ai più bisognosi ciò che è loro dovuto in forza della legge precedente.

Nell'applicazione della presente legge bisogna procedere con una grande equanimità, e per via di perequazione. Vi sono ancora più di 2000 parrocchie che hanno una congrua minore di L. 800. Da queste si debbono detrarre le parrocchie con una popolazione di 200 anime che non hanno diritto alla congrua; si debbono detrarre anche quelle che non hanno fatto domanda di supplemento... (*Interruzione del deputato Cavalli*); ma fatte pure queste deduzioni, rimangono ancora parecchie centinaia di parrocchie con assegno minore di lire 800, ed il numero cresce se si tien conto dei metodi e de' criteri di liquidazione invalsi finora.

Dovendo procedere a nuova liquidazione in base a' criteri nuovi, occorrerà prima di tutto elevare fino alle L. 800 al netto le congrue, che hanno un reddito minore, e poscia procedere alle ulteriori elevazioni fino a L. 900 e 1000, come è detto nell'art. 1°. In questa definitiva liquidazione potrà equamente risolversi la questione degli arretrati, senza pregiudicarla come si fa con questo capoverso, del quale domando la soppressione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. L'on. Chimirri, a proposito di questo articolo, risolleva una questione alla quale accennò anche nella discussione generale. Debbo, anzitutto, fargli notare come questa legge escluda la possibilità che, per l'avvenire, l'inconveniente che si è accennato possa rinnovarsi. Infatti, in esecuzione degli articoli 1 e 2 della presente legge, la liquidazione dovrà esser fatta di ufficio dall'Amministrazione del Fondo pel culto; e quindi la questione della domanda per l'avvenire è esclusa.

Quanto al passato, debbo far notare all'on. Chimirri che il principio del limite per gli arretrati è stabilito in tutta la nostra legislazione per coloro che già si trovano nel possesso giuridico di un assegno, come è stabilita la decorrenza dalla data della domanda per conseguirlo, e per essere rimborsati di somme non più dovute all'Erario.

Se un parroco ha aspettato a fare la domanda due o tre anni dopo la legge del 1892, non vi è ragione di premiare la negligenza. D'altronde, poichè si é accennato a qualche giudicato in senso diverso può ado tarsi una formula che non pregiudichi i diritti quesiti di coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole, prescrivendo che gli arretrati anteriori alle domande non sono dovuti, *salvi gli effetti dei giudicati.*

Ora a me pare che, stabilito colla nuova legge l'obbligo della liquidazione da eseguirsi d'ufficio e resi salvi per il passato gli effetti dei giudicati, possa per il resto tenersi fermo il concetto al quale si è ispirata finora l'Amministrazione, e che è stato riconosciuto pienamente regolare dalla Corte dei conti.

STELLUTI-SCALA. E' grave: si toglie un diritto con effetto retroattivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FILÌ-ASTOLFONE, *relatore*. Per quanto la materia debba trattarsi con calma, perchè non si tratta che di congrue ecclesiastiche, e quindi anche coloro cui spettano debbono essere temperanti, pure anche questa materia rende talora troppo eccitati: onde io prego l'on. Stelluti-Scala di permetterci le nostre osservazioni.

STELLUTI-SCALA. E chi ve l'ha mai impedito?

FILÌ-ASTOLFONE, *relatore*. Negate un diritto, si dice...

STELLUTI SCALA. Non è vero?

FILÌ-ASTOLFONE, *relatore*. Lo confessiamo con la legge: c'è bisogno di scoprire l'America? Ma la ragione dovete accogliere, e la ragione sta in ciò, che molti di questi parroci non domandarono, vale a dire che non interessava loro...

STELLUTI-SCALA. Quando lo hanno domandato glielo avete negato!

FILÌ-ASTOLFONE, *relatore*. Non bisogna asserirlo, bisogna provarlo, altrimenti io non posso discutere

Dunque, io dicevo, questo l'abbiamo confessato nella relazione, l'abbiamo anche dimostrato, e ne abbiamo anche detta la ragione: è verissimo che il diritto li assiste, ma coloro che questo diritto dovevano far valere non se ne son curati.

PAIS. Che cosa vuol dir questo? Se l'hanno, meglio tardi che mai!

STELLUTI-SCALA. Ha ragione.

FILÌ-ASTOTFONE, *relatore*. Come si confortano a vicenda! (*Ilarità*). Io sono solo; tanto meglio!

Si tratta, dunque, di uno o due giudicati soltanto, perchè il fatto che si è giudicato è uno solo, e riguarda uno o due parroci: e voi non considerate come c'è una specie di compenso equitativo per coloro che non hanno percepito quello che dovevano, ed è quello che diamo oggi. Non è un massimo quello che proclamiamo, ma per gli effetti dell'Amministrazione occorre di andare con criterii determinati. Voi fate la questione per un parroco, ed aprite la valvola a coloro i quali finora son stati acquiescenti, e non hanno creduto di dovere andare a litigare al Fondo pel culto, a questo tesoro, il quale non fa altro che allargare ogni giorno le sue concessioni, perchè la congrua che era a L. 800 originariamente, domani sarà a 900, poi potrà essere a 1000, come diceva l'on. Bonacci.

E di fronte a tutti questi beneficî voi collocate il solo interesse di un parroco per eccitare tutti gli altri a fare la causa.

Dunque noi non disconosciamo il diritto, non neghiamo la ragione; ma siccome tutto ciò si riferisce ad una persona, e per gli altri non ci sono casi crudeli, così crediamo che anche negando il beneficio del tanto per cento, questa persona percepirà quanto può servire di equo corrispettivo a quello che perde.

Nè vale il dire: perequate le parrocchie. E' desiderabile che siano perequate, ma voi non potrete, per quanto facciate, perequarle; perchè, se, per esempio, nel Lombardo-Veneto avete parrocchie con L. 3000 di congrua, pure non potete ridurle: la perequazione sarebbe desiderabile, ma vi sono dotazioni che non possiamo toccare. Però i parroci, di fronte alla legge attuale, vengono ad essere interamente perequati, perchè non facciamo distinzione tra parroci di prima e seconda classe; noi diciamo che le 900 lire debbono essere date a tutti i parroci indistintamente.

CHIMIRRI. Domando di parlare per fatto personale.

FILÌ-ASTOLFONE, *relatore*. Trattandosi adunque di pochissime persone, a me non pare il caso che gli onorevoli colleghi mostrino tanta avversione verso la nostra proposta, quantunque possa pure trattarsi di diritti acquisiti, e che il meglio sarebbe per tutti l'affrettare l'approvazione della legge. Perchè, ripeto, non ci sarebbe una vera ferita alla universalità di coloro che dovrebbero percepire, ma si tratta soltanto di pochi che sono compensati dalla detrazione proposta delle spese di culto. Per queste osservazioni, male o bene, la Commissione ha creduto e crede di mantenere l'emendamento.

Voci. Male! Male!

FILÌ-ASTOLFONE, *relatore*. E poichè essa si è dimostrata arrendevole su tanti altri punti sperava che anche gli onorevoli colleghi, e specialmente l'onorevole Chimirri, non avrebbero con tanta forza insistito nel loro proposito. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Mi pare che il miglior modo di agevolare l'approvazione della legge sia quello di togliere di mezzo gl'inciampi che incontra per via.

Ho parlato di perequazione rispetto alle parrocchie che hanno una congrua minore del minimo ritenuto necessario al decoroso mantenimento dei parroci, e non mi venne mai in mente di proporre che si dovesse diminuire il reddito delle parrocchie che godono maggiori assegni.

Per risolvere la questione da me sollevata occorre considerare che trattasi di pensione alimentare, la quale è dovuta dal giorno in cui il parroco entra in ufficio, e non dal dì della domanda.

FILÌ-ASTOLFONE, *relatore*. Non l'ha chiesto!

CHIMIRRI. Non l'ha chiesto; ma simili diritti si perdono per rinuncia o prescrizione e non già perchè si è indugiato a reclamarli.

Dal momento che la Commissione ritiene trattarsi di un diritto, riconosciuto dalla legge e dai tribunali, non è lecito sconoscerlo dando di frego alla legge e alle sentenze, tanto più che le conseguenze finanziarie sono lievi e nessuno ne avrà danno, giacchè, come dissi, gli arretrati entreranno nella liquidazione delle congrue, che non raggiungono le 800 lire.

Ad ogni modo chiedo che l'articolo 3 si voti per divisione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonacci.

BONACCI. La legge del 1892, della cui applicazione si tratta, appartiene a tre ministri, cioè al senatore Ferraris, che fu il primo proponente, all'onorevole Chimirri che l'adottò, e finalmente a me che ebbi l'onore di portarla alla discussione e di ottenerne l'approvazione dalla Camera e dal Senato. Non intendo costituirmi interprete di una legge che ho proposta e difesa come ministro. Ma per debito di lealtà debbo riconoscere che gli argomenti addotti dall'onorevole Chimirri per dimostrare che la decorrenza dell'aumento della congrua doveva aver luogo dal 1° luglio 1892, anzichè dal giorno della domanda, non sono tali da escludere ogni dubitazione. Ma, considerato che l'autorità giudiziaria si è autorevolmente pronunziata sulla questione, e che trattasi di materia alimentare, e di un beneficio che la legge intende assicurare ai parroci, nel dubbio devesi, a mio avviso, adottare la interpretazione più favorevole ai parroci. (*Benissimo!*). Io quindi, sebbene ammetta che il testo

della legge può presentare qualche dubbio, mi associo alla proposta dell'onorevole Chimirri,

PRESIDENTE. Onorevole relatore...

FILÌ-ASTOLFONE, *relatore.* Non è per contraddire nessuno, ma una risposta debbo darla.

La congrua ha carattere alimentario, e quindi, dopo passato un certo tempo, io credo che la prescrizione debba invocarsi.

BONACCI. Ma non siamo in tema di...

FILÌ-ASTOLFONE, *relatore.* Ma io debbo parlare perchè quando ci sono di quelli che vogliono rendere retroattive le prescrizioni di questa legge, bisogna pensare anche alle conseguenze finanziarie alle quali ci esponiamo. La Commissione dunque mantiene la sua proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia.* L'onorevole Bonacci ha rilevato opportunamente che la questione, di cui ci occupiamo, non ha quel carattere di evidenza che è stato affermato dall'onorevole Chimirri, e che presenta, invece, alcuni dubbi. Si tratta di un assegno alimentare, si è detto; e sta bene. Ma il parroco che per vari anni non ha chiesto di ottenere la concessione dell'assegno, deve essere rivalso di ciò che non ha domandato? Si tratta di un diritto indiscutibile o di una nuova concessione? Il fatto della tardiva domanda non ha alcun valore nei rapporti tra il parroco e il Fondo per il culto? Certo, i ritardi nella liquidazione non possono nuocere al parroco, perchè questi ritardi sono imputabili all'Amministrazione, e anche senza colpa di questa, non possono menomare il diritto del parroco. Ma quando questo ha taciuto, ciò non dovrà produrre alcun effetto? Prima e dopo la legge del 1892, l'assegno fu sempre concesso al parroco con decorrenza dal giorno della domanda. Questo sistema è stato costantemente seguito.

D'altronde, la questione che è stata sollevata ne comprende anche molte altre. e fra esse quella della prescrizione quinquennale che bisogna anche esaminare.

Una controversia come questa non può essere risoluta in fretta, con un criterio di sentimentalismo che può essere anche giustificato dal desiderio di giovare alla condizione dei parroci, ma deve essere risoluta con molta ponderazione.

Io vorrei pregare quindi i proponenti di non insistere a chiedere che la Camera deliberi subito. La Commissione, d'accordo col ministro e coi proponenti, potrà riesaminare la questione, e presentare nella prossima seduta una proposta concreta.

Non sarà forse difficile trovare una soluzione conciliativa che risolva la questione in modo equo tanto pei parroci che per l'Amministrazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

STELLUTI-SCALA. Non è questione di sentimento, onorevole ministro, ma è un concetto elevato di pubblico diritto quello che io ho sostenuto e sostengo; perchè, mentre si concede un benefizio, il venire a togliere un diritto, non può non essere che atto od esempio di popolo barbaro. (*Oh! – Commenti*).

Esempio di popolo barbaro, ripeto. E' vero, o non è vero, che ai parroci voi avete fatto pagare un'imposta e una multa per mancata dichiarazione di reddito, appunto perchè si trattava del reddito permanente

del beneficio? E allora che c'entra l'averlo domandato o non domandato? Non era esso un reddito loro proprio, indipendente da ogni domanda? E, se essi non hanno invocato, come i più non hanno invocato, quanto loro spettava, non è stato forse perchè l'Amministrazione stessa ha conceduto solo dal giorno della domanda, contrariamente alle disposizioni della legge, come ha detto benissimo l'onorevole Chimirri, quanto era dovuto dal giorno della presa di possesso? Questo spettacolo di togliere ad alcuni, con effetto retroattivo, quel medesimo diritto, che è stato ad altri riconosciuto nell'identico caso dai tribunali, permettetemi di dirlo, è esempio di popolo barbaro, non di popolo civile. *(Oh! - Rumori)*.

Filì Astolfone, *relatore*. Domando di parlare.

Presidente. Parli, ma è la terza volta!

Filì-Astolfone, *relatore*. Lascio l'ultima parte della barbarie dei popoli (*Si ride*) e mi fermo ad una parola che è uscita dalla bocca del ministro, di vedere, cioè, se si può trovare un temperamento su questo proposito; perchè allora potremmo pensare ancora un momento per venire ad una disposizione che, non dalla barbarie, ma dalla civiltà dei tempi sia consentita. (*Si ride*).

Stelluti-Scala. Date a questa gente un beneficio e poi la fate passare per le forche Caudine... (*Rumori e interruzioni*).

Lazzaro. Ma che forche Caudine!?

Presidente. Onorevole Chimirri, Ella propone che si voti per divisione?

Chimirri. E' naturale!

Presidente. Allora verremo ai voti.

Chimirri. Onorevole presidente, pare che ministro e Commissione siano d'accordo di rinviare quest'ultimo comma. Quindi per non perder tempo, potremmo votare ora i due capoversi precedenti e tener sospeso il terzo perchè Ministero e Commissione abbiano tempo e modo d'intendersi con noi.

Presidente. Se la Commissione ed il Ministero accettano, si può sospendere tutto l'articolo, perchè sospendere soltanto un comma mi pare anche contrario al regolamento.

Su quest'ultima proposta che ne pensa la Commissione?

Filì-Astolfone, *relatore*. La Commissione accetta che si sospenda la discussione su quest'ultimo comma.

Presidente. Su tutto l'articolo!

Fili-Astolfone, *relatore*. Ebbene, su tutto l'articolo!

Presidente. L'onorevole ministro...?

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. Me ne rimetto alla Camera.

Presidente. Allora *pro bono pacis* si sospenderà l'articolo 3°.

Si dà lettura dell'articolo 4.

« Art. 4 — Agli effetti della imposta sui redditi di ricchezza mobile le congrue ed i supplementi di congrua, qualunque ne sia l'origine e la causa, che si pagano ai parroci del Regno sul bilancio del Fondo per il culto in dipendenza della legge 7 luglio 1866, numero 3036, e di ogni altra legge precedente o posteriore, sì per concessione dell'Amministrazione suddetta, che per concessione anteriore dello Stato, saranno classificati tutti indistintamente, con decorrenza dal 1° gennaio 1899, nella categoria *C* stabilita dall'articolo 54 del testo unico di legge per

la imposta sui redditi di ricchezza mobile approvato con Regio Decreto 24 agosto 1877, numero 4021.

« Gli assegni supplementari di congrua concessi ai termini della presente e delle precedenti leggi sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta. »

L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

Chimirri. Credo che l'articolo 4, com'è formulato, possa dar luogo ad equivoci.

Una voce. È meglio mantenerlo; gioverà al Fondo per il culto!

Chimirri. Gioverà al Fondo per il culto, ma bisogna dire chiaramente che la tassa di ricchezza mobile, di qualunque categoria, va detratta nella liquidazione dei supplementi di congrua.

L'ultima parte, relativa all'esenzione delle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta, troverebbe forse posto più opportuno nell'articolo 2.

Ciò che importa è di chiarir bene che l'articolo 4 è scritto nello interesse esclusivo del Fondo per il culto, e che la ricchezza mobile, comunque liquidata, non va a pesare sulle congrue, le quali devono assegnarsi al netto di ogni onere e di ogni tassa.

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*, Ma è chiaro; la tassa di ricchezza mobile si riferisce soltanto ai rapporti fra il Fondo culto e la Finanza.

Filì-Astolfone, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Filì-Astolfone, *relatore*. Se si potesse trovare una dizione più chiara, la Commissione sarebbe felice di accettarla; ma poichè si tratta di rapporti fra due Amministrazioni, non saprei in quale altro modo si possa esprimere il concetto contenuto nell'articolo quarto.

Chimirri. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Chimirri. Il dubbio da me accennato proviene dacchè l'ultimo comma dell'articolo quarto dice: « gli assegni complementari di congrua concessi a termini della presente e delle precedenti leggi sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta. » Da ciò si potrebbe dedurre che l'esenzione non estendesi alla ricchezza mobile, di che parlasi nella prima parte dell'articolo; ma, poichè ministro e Commissione sono d'accordo, è bene che la disposizione sia redatta in modo da eliminare qualsiasi incertezza.

Finocchiaro-Aprile, *ministro guardasigilli*. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Finocchiaro-Aprile, *ministro guardasigilli*. Il dubbio non ha ragione di esistere; però affinchè la legge possa avere una forma piu esatta, si potrebbe trasportare il comma, di cui ha parlato l'onorevole Chimirri, all'articolo secondo o ad altro articolo, in modo da evitare qualsiasi dubbio. Prego quindi l'onorevole relatore, allorchè dovrà coordinare la legge, di fare questo trasporto.

Chimirri. È questo appunto avevo proposto con l'emendamento all'articolo 2.

Presidente. Dunque l'articolo rimane.

Filì-Astolfone, *relatore*. Non si tratta che di coordinarlo.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo quarto.

(*È approvato*).

Grossi. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grossi. Siccome il capo secondo della legge non potrà essere approvato senza una lunga discussione che certo non si potrà finire prima di mezzogiorno, così io prego la Camera di cominciare la discussione del capo terzo, rimandando quella del capo secondo ad altra seduta. (*Interruzione — Rumori*).

Presidente. Ma intanto procediamo. Quando sarà mezzogiorno ne parleremo.

Finocchiaro-Aprile, *ministro guardas gilli*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Finocchiaro-Aprile, *ministro guardasigilli*. Prego l'onorevole Grossi di non insistere nella sua proposta. Continuiamo nella discussione; evidentemente questo capo non potrà essere esaurito oggi: e frattanto nell'intervallo che corre fra questa seduta e la prossima, in una adunanza della Commissione, alla quale ben volentieri interverrò, potranno esaminarsi gli emendamenti ora presentati dall'onorevole Grossi ed altri colleghi e si potrà prendere una risoluzione circa gli argomenti ai quali si riferiscono. Ma intanto mettiamoci in grado di esaurire la discussione della legge ed evitiamo di rimandarla piu a lungo.

De Cesare. Non deve essere rimandata. Domani si deve finire.

Finocchiaro-Aprile, *ministro guardasigilli*. Si tratta non solamente dell'interesse dei parroci e dei Comuni, ma di una questione di giustizia, e quindi di un interesse politico di prim'ordine. (*Bravo!*)

Lazzaro, *presidente della Commissione*. La Commissione, avendo già accolto la proposta di rimettere ad un nuovo esame l'articolo 3, sarà convocata oggi stesso; desiderando in pari tempo apportare alcune modificazioni all'articolo 5, che sarebbe il primo del capo secondo, prega la Camera di proseguire domani mattina la discussione.

Presidente. L'ordine del giorno non si delibera mai nelle sedute antimeridiane.

Grossi. Reclamo il diritto di priorità, avendo proposto una mozione d'ordine, che appunto tendeva a facilitare questa discussione

Sul capo terzo siamo d'accordo; possiamo dunque sospendere per ora questa parte della legge...

Presidente. Ma ella non può fare ora una proposta sospensiva, se non è accettata dalla Commissione e dal ministro.

Grossi. Ma la Commissione stessa chiede di rimettere a domani...

Fili-Astolfone, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fili-Astolfone, *relatore* . Non ho nùlla a dire riguardo alla proposta fatta dal presidente della Commissione. Noi dobbiamo esaminare l'ultima parte dell'articolo, che abbiamo votato, e vedere quello che possiamo fare. Non conosco, fino a questo momento, nè li conosce la Camera, gli emendamenti, che sono stati presentati sulle chiese ricettizie, perchè, quando la discussione generale fu chiusa, non ne ho veduti, e non so di quali emendamenti si parli.

Presidente. Andiamo avanti ora; non posso permettere che si faccia uno discussione in questa maniera.

« Art. 5. — I Comuni potrànno ottenere dall'Amministrazione del Fondo per il culto la consegna delle rendite delle soppresse Chiese ri-

cettizie e comunie con cura d'anime, alle quali si riferisce l'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, anche prima che siano cessati gli assegnamenti dovuti ai partecipanti superstiti, purchè si assumano il pagamento degli assegnamenti medesimi nel modo determinato nel seguente articolo 6, e si obblighino a cedere una rendita perpetua al Fondo per il culto in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni che sono o che diverranno vacanti in appresso.

« Questa rendita sarà commisurata agli utili che da quel godimento avrebbe ricavati l'Amministrazione del Fondo per il culto, dal giorno della anticipata consegna delle rendite fino alla completa cessazione degli assegni vitalizi, calcolati sulla base della residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti, da determinarsi secondo l'annessa tabella, e diminuiti di un terzo.

« Essa sarà prelevata, come per la tassa straordinaria del 30 per cento, dalla rendita pubblica inscritta o derivante dal rinvestimento di capitali, e, nel caso d'insufficenza di questa, dalla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice-Giuffrida.

De Felice-Giuffrida. Le questioni contenute nel capo secondo di questa legge, pare che abbiano una base di giustizia: dare, cioè, alle Amministrazioni comunali l'anticipata consegna delle rendite delle soppresse corporazioni. È un principio al quale tutti certamente ci dobbiamo associare.

Ma, prima che io mi decida ad approvarla, è necessario che tanto la Commissione che il ministro mi diano argomento a credere che questa giustizia non rimanga negli articoli della legge.

Ricordo alla Camera (non parlo a caso) la legge del 7 luglio 1866. All'articolo 35, quella legge stabiliva che ai Comuni dell'Isola di Sicilia fosse attribuito il quarto delle rendite dei beni delle soppresse corporazioni religiose, a partire dal 1° gennaio 1867.

Era, quello, il riconoscimento di un diritto sacro come quello che si discute adesso.

Ebbene quel diritto, per alcuni Comuni della Sicilia, si risolvette in una negazione del diritto ammesso e consacrato.

Si vuol ripetere forse la prova? Perciò è necessario che il ministro ed il relatore mi facciano una dichiarazione.

Il comune di Catania, per gli effetti della legge del 1866, aveva diritto ad una rendita considerevole che, malgrado ripetute istanze, non riuscì mai di aver liquidata dallo Stato. Si rivolse al tribunale civile nel 1873, chiamando in giudizio tanto l'Intendenza di finanza, quanto l'Amministrazione del Fondo per il culto.

Il tribunale civile pronunziò sentenza a dì 10 agosto 1875, colla quale, dopo aver dichiarato dovuto al Comune il quarto della rendita iscritta colla detrazione del 30 per cento, ordinò che il Demanio, nel termine di otto mesi dalla notifica, completasse i progetti di liquidazione della rendita, equivalente ai beni di qualunque specie pervenuti al Demanio dalle corporazioni disciolte nel Comune di Catania, come pure la divisione in quattro parti uguali di tutte le prestazioni appartenenti alle corporazioni soppresse in Catania derivanti da titolo di concessioni anteriori alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866, per attribuirne una parte al Comune di Catania e le altre tre parti al Fondo per il culto.

« Per lo effetto ordinò: che l'intendente di finanza, nel termine di due mesi dalla notifica, depositasse nella cancelleria lo stato delle dette prestazioni, corredate da' corrispondenti verbali di presa di possesso, indicando con ispecialità le assegnazioni già fatte al Fondo per il culto e rendesse conto dell'amministrazione rispettivamente tenuta dei detti canoni e prestazioni dal 1° gennaio 1867. Prescrisse la forma da dare al conto; accordò un promodale di lire 20,000, e compensò le spese. »

L'intendente di finanza appellò contro questa sentenza, ma la Corte d'appello la confermò, prorogando soltanto il termine da due ad otto mesi.

Orbene, il Governo, che avrebbe dovuto dare l'esempio dell'osservanza alla legge e dell'esecuzione della sentenza, ha trovato mille pretesti per violare e l'una e l'altra. E di questo mi possono rendere testimonianza tanto l'onorevole Filì-Astolfone, che conosce molto bene la questione, quanto l'onorevole ministro, che tanto autorevolmente regge il suo ufficio, il quale, quando resse straordinariamente l'amministrazione del Comune di Catania, s'interessò di questa questione, e trovò biasimevole la resistenza dello Stato agli obblighi nascenti dalla legge, agli effetti stessi delle sentenze.

Ora io domando: il beneficio, che è consacrato in quest'articolo di legge, avrà la stessa sorte, che ebbe l'articolo 35 della legge del 1866?

Cavalli, *della Commissione*. Ma la Commissione non c'entra in questo!

De Felice-Giuffrida. Assicurateci che le leggi saranno osservate; date alla città di Catania ciò che le dà la legge e le liquidano le sentenze; ed allora avrò piena fiducia nello articolo di legge, che ora è stato proposto dalla Commissione e dal Governo.

Fate dunque che io abbia fiducia nella legge, e voterò la legge presente; se no, no!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Filì-Astolfone, *relatore*. Il discorso dell'onorevole De Felice si riferisce ad una causa pendente tra il Comune di Catania ed il Demanio. Egli desidera che la legge sia osservata, e non ha dimostrato come e dove la legge sia stata violata, poichè, di fronte ai giudicati, la procedura dà diritto al Comune di Catania di farli eseguire.

Se la contestazione esiste in rapporto al *quantum* del dare e dell'avere del Comune, questo farà sì che le pratiche andranno in lungo; l'onorevole De Felice sa che, prima che un atto di transazione sia presentato al consenso delle parti, deve andare al Consiglio di amministrazione, e poi al Consiglio di Stato, e che si deve anche interrogare l'Avvocatura erariale; sa, insomma, che deve percorrere tanti stadî, e quindi ci vuole tempo.

De Felice-Giuffrida. Ma sono ormai trentatrè anni!

Filì-Astolfone, *relatore*. Posso anche assicurare l'onorevole De Felice che ho affidamento dalla Direzione generale che darà il massimo impulso, affinchè la questione sia risoluta nel più breve tempo possibile.

Però debbo dire che, a far sì che questa questione sia risoluta in breve, debbono concorrere anche la buona volontà del Comune di Catania e quella del Fondo per il culto. Se ci sono divergenze bisogna che si aggiustino; così solo si potrà andare avanti.

De Felice-Giuffrida. Ma se vi è la sentenza!

Filì-Astolfone, *relatore*. Ad ogni modo, Ella può esser certo che da parte dell'Amministrazione sarà spiegato il massimo spirito conciliante

e la massima sollecitudine, e che le cose, per quanto dipendono da essa, saranno fatte a dovere.

In quanto alla legge, vedremo se potrà avere effetto quando la discuteremo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e g ustizia*. Debbo dichiarare all'onorevole De Felice che dell'argomento speciale da lui accennato prenderò conto senza il menomo indugio; ed egli sa di potere esser certo, pei vincoli di affetto che mi legano alla sua citta natia, che me ne occuperò col più vivo interessamento.

Quanto alla esecuzione in genere della legge, posso rassicurare in modo assoluto l'onorevole De Felice-Giuffrida, che il Governo non mancherà al suo dovere.

PRESIDENTE. Ora verrebbero due emendamenti a questo articolo: emendamenti che sono stati presentati durante la seduta d'oggi dall'onorevole Grossi e da altri. Essendo già mezzogiorno, e non avendo potuto dare ancora comunicazione di questi emendamenti alla Commissione, il seguito di questa discussione sarà rimandato alla prossima seduta antimeridiana.

FILÌ-ASTOLFONE, *relatore*. Allora ce li farà avere oggi e noi li esamineremo.

1ª Tornata di mercoledì 22 marzo 1899.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge concernente le congrue parrocchiali.

Come la Camera ricorda, nella tornata precedente rimase sospeso l'articolo terzo, per cui ora dovremo cominciare dal discutere su questo articolo del quale è stata presentata una nuova dizione che è la seguente:

« Art. 3. Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo primo.

« Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie, l'assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del regio *exequatur* o del regio *placet*, sarà riattivato a favore del nuovo parroco nella misura già corrisposta al precedente, e con decorrenza dalla data del *placet* od *exequatur*.

« Quando sarà possibile portare la congrua al massimo di lire 1000, l'aumento si farà aggiungendo lire 100 all'assegno liquidato come sopra. »

FILÌ-ASTOLFONE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILÌ ASTOLFONE, *relatore*. La Camera ricorda certamente che la discussione sull'articolo 3 fu sospesa, non in riguardo ai primi due comma dell'articolo, ma per l'ultimo comma. In seguito a ciò la Commissione ha preso accordi con gli autori degli emendamenti e, facendo opera di conciliazione, ha ritirato il primitivo comma dell'articolo così concepito:

« Per gli assegni concessi a tutto il 31 dicembre 1897 non sono dovuti arretrati per rate anteriori alle domande di supplemento di congrua fatte ai parroci. »

Noi abbiamo creduto di rimuovere qualunque ostacolo, senza però

pregiudicare il diritto della libera interpretazione che potrà essere data dal magistrato, se ai parroci siano o no dovuti gli arretrati, quantunque noi della Commissione in generale crediamo che questi, avendo carattere alimentario, debbano essere colpiti dalla prescrizione.

Questo per il terzo comma dell'articolo tre. In quanto alle altre modificazioni....

Presidente. Di quelle parleremo dopo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole relatore della Commissione ha accennato che per lo scopo lodevolissimo di affrettare l'approvazione di questo disegno di legge, la Commissione è venuta nel proposito, in linea conciliativa, di consentire alla soppressione dell'ultimo comma.

Anch'io acconsento a questa soppressione, ma debbo fare una dichiarazione uguale a quella dell'onorevole relatore.

Sopprimendo il comma, il Governo intende che resti assolutamente impregiudicata ogni questione di diritto e di fatto in ordine agli arretrati, tanto più che gravi divergenze sono sorte, ed altre ne potranno sorgere in proposito.

Vi sono infatti parrocchie che non avevano titolare quando la legge fu promulgata, parroci morti e sostituiti con nomine successive. Possono quindi sorgere una grande quantità di contestazioni sulle quali l'autorità giudiziaria dovrà pronunziarsi. Quindi la soppressione del comma ha il significato che rimanga assolutamente impregiudicata ogni questione ed ogni diritto. (*Bravo!*)

Con questo intendimento e con questa dichiarazione il Governo ben volentieri acconsente alla proposta della Commissione.

Stelluti-Scala. Adesso andiamo d'accordo!

Presidente. Per cui, onorevole Chimirri, il suo emendamento sparisce.

Chimirri. Io aveva proposta la soppressione, giacchè non avevo che un solo fine, quello di lasciare la questione in *conditione iuris*. Il mio scopo ora è raggiunto, e non chiedo di più.

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. Ed è raggiunto egualmente quello che avevamo tutti.

Presidente. Allora, nessuno domandando di parlare, metto a partito quest'articolo 3°, di cui ho dato lettura, concordato fra il Governo e la Commissione e i proponenti degli emendamenti.

(*E' approvato*).

L'articolo quarto è già stato approvato nella seduta precedente.

Ora viene l'articolo quinto, anch'esso concordato fra Governo e Commissione.

« Art. 5. — I Comuni potranno ottenere dall'Amministrazione del Fondo per il culto la consegna delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie con cura d'anime, alle quali si riferisce l'art. 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, anche prima che siano cessati gli assegnamenti dovuti ai partecipanti superstiti, purchè si assumano il pagamento degli assegnamenti medesimi nel modo determinato nel seguente art. 6, e si obblighino a cedere una rendita perpetua al Fondo per il culto in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni che sono o che diverranno vacanti in appresso.

« Questa rendita sarà commisurata agli utili che da quel godimento

avrebbe ricavati l'Amministrazione del Fondo per il culto, dal giorno della anticipata consegna delle rendite fino alla completa cessazione degli assegni vitalizi, calcolati sulla base della residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti, da determinarsi secondo l'annessa tabella, e diminuita di una metà.

« Essa sarà prelevata, in equa misura, dalla rendita pubblica inscritta o derivante dal rinvestimento di capitali, e dalla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni, secondo le convenzioni da stabilirsi caso per caso. »

Ha facoltà di parlare l'on. Grossi.

GROSSI. L'altro giorno io dissi che anche le idee buone, perchè possano attecchire, hanno bisogno di una preparazione. Oggi dico che l'ottimo è nemico del buono e quello che la Commissione, d'accordo col ministro, ha concordato è buono. Forse io chiedeva qualche cosa di più; tuttavia, mi contento, in questo momento, del buono, che viene proposto e ritiro il mio emendamento.

FILÌ-ASTOLFONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

FILÌ-ASTOLFONE, *relatore*. La Commissione, accettando il concetto degli ordini del giorno che erano presentati, ha creduto di dare soddisfazione a certe legittime esigenze e si è fermata là dove si doveva fermare. Ora, poichè siamo d'accordo, io non devo aggiungere altro.

PRESIDENTE. Dunque, essendo stati ritirati gli emendamenti proposti all'art. 5, di cui ho dato lettura, e nessun'altro domandando di parlare, pongo a partito l'articolo stesso.

(*E' approvato*).

Ora viene l'articolo 6, pure concordato fra il Governo e la Commissione.

« Art. 6 — In pagamento degli assegni vitalizi che per effetto dell'articolo precedente passeranno a carico dei Comuni dovrà consegnarsi a ciascun assegnatario il certificato di usufrutto di una rendita sul Debito Pubblico in consolidato 4,50 per cento netto, intestato al Comune, d'importo eguale all'annuo assegno rispettivo, salve le particolari convenzioni che potessero stipularsi tra il Comune e quelli, fra i partecipanti superstiti, ai quali non si potesse consegnare il detto certificato per insufficienza della rendita pubblica ad esso devoluta in virtù dell'articolo precedente.

« Per gli assegni trasferiti a carico dei Comuni cessa nell'Amministrazione del Fondo per il culto ogni ingerenza e responsabilità agli effetti dell'art. 3 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402. »

Se nessuno chiede di parlare su questo articolo lo porrò ai voti.

(*E' approvato*).

« Art. 7. — Ottenuta la consegna delle rendite a' termini della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e della presente, i Comuni dovranno costituire, nel seguente ordine di preferenza e mercè lo stralcio e l'assegnazione di altrettante partite di rendita agli aventi diritto:

1° la dotazione necessaria, così per la manutenzione e conservazione della Chiesa e, dove esista, anche della casa canonica, come per la ufficiatura della Chiesa parrocchiale e per il rifornimento dei sacri arredi. Questa dotazione sarà determinata, nei modi da stabilirsi nel

regolamento, tenendo conto dello stato e dell'importanza dei fabbricati, nonchè delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale;

2° il supplemento di assegno ai parroci fino a raggiungere la somma stabilita dall'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

« I Comuni non saranno tenuti a cedere, pei titoli suespressi, una rendita maggiore di quella ricevuta e depurata dagli oneri ad essa inerenti. »

A questo articolo si propone di invertire il capoverso n. 1 al n. 2. La proposta è firmata dall'onorevole Grossi e da altri deputati.

Grossi. E' una proposta concordata ed accettata.

Filì-Astolfone, *relatore*. E' già concordata ed accettata.

Presidente. Allora metto a partito l'art. 7 così modificato.

(*E' approvato*).

Ora veniamo all'art. 8 del disegno di legge:

« La rendita eccedente è attribuita di pieno diritto ai Comuni.

« Questi però non saranno tenuti, come non vi è tenuto il Fondo per il culto, all'adempimento dei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite, oppure afficienti le rendite dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi. »

Nessuno chiedendo di parlare e nessuno essendo inscritto, lo metto a partito.

(*E' approvato*).

« Art. 9. — I diritti attribuiti ai Comuni dall'art. 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dalla completa cessazione degli assegni vitalizi ai partecipanti.

« Verificandosi la decadenza, il Fondo per il culto rimane sostituito ai Comuni nell'obbligo di costituire il supplemento di assegno ai parroci e la dotazione delle fabbricerie, ferma la disposizione dell'art. 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036. »

Nessuno essendo inscritto e nessuno chiedendo di parlare, lo metto a partito.

(*E' approvato*).

« Art. 10. — Dal 1° luglio 1899 sarà corrisposto ai Comuni di terraferma e dell'isola di Sardegna che vi abbiano diritto un acconto di quanto potrà loro spettare per il quarto della rendita dei beni delle soppresse corporazioni religiose ad essi assegnato con l'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

A questo fine sarà stanziata annualmente nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto la somma di lire 1,000,000. »

A questo articolo c'è un emendamento dell'onorevole Chimirri così concepito:

« Le annualità corrisposte ai Comuni saranno da questi destinate a spese di ospedalità ed al ricovero degli inabili al lavoro. »

Onorevole Chimirri, lo mantiene?

Chimirri. Ciò che io propongo non è un emendamento, ma un'aggiunta per meglio specificare la destinazione che i Comuni dovranno dare, giusta l'art. 35 della legge 7 luglio 1866, alla parte della rendita del Fondo per il culto ad essi destinata. Ivi è detto che i Comuni debbono erogarla in spese di pubblica utilità e specialmente d'istruzione.

L'onorevole relatore e l'onorevole presidente della Commissione rilevano che, pur destinandone una parte a spese di beneficenza, non debba eliminarsi fra i vari scopi di pubblica utilità la pubblica istruzione.

L'osservazione è giusta e non ho nessuna difficoltà che si dica:

« Le annualità corrisposte ai Comuni saranno da questi destinate a spese di pubblica istruzione, di spedalità ed al ricovero degli inabili al lavoro. »

Le spese di spedalità e per gli inabili al lavoro costituiscono e sono cagione di continui conflitti fra lo Stato e i Comuni. Dando modo ai Comuni di provvedere a queste tre urgenti necessità sociali, cioè all'istruzione pubblica, al ricovero per gl'inabili al lavoro e all'ospedalità, faremo opera buona e vantaggiosa e sarà l'impiego migliore che si possa fare di questo introito straordinario che ad essi accorda la legge.

Filì-Astolfone, *relatore*. Ma basterebbe dire in genere: destinare a scopo di beneficenza.

Chimirri. No, è necessario di specificare gli scopi perchè i fondi concessi non siano distolti ad altri fini La beneficenza è espressione troppo generica, ed io intendo che l'impiego da me proposto sia determinato in forma obbligatoria.

Presidente. Ma formulino le loro proposte.

Filì-Astolfone, *relatore*. Il Fondo per il culto, per la prima volta viene stanziando una somma, da distribuirsi ai Comuni di terraferma e della Sardegna, perchè quelli della Sicilia sono già compresi nella legge del 1866; e quindi sarebbe loro indifferente se quella somma dovesse essere destinata all'uno od all'altro scopo. Però noi ci dobbiamo tener legati alla legge organica del 1866.

Questa legge, all'art. 35, dispone: « I Comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del Fondo pel culto, ad impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione. »

La Commissione desidera che non si facciano modificazioni a questo articolo della legge organica, poichè nelle parole « utilità pubblica » può entrare benissimo anche il concetto della beneficenza, di modo che i Comuni potranno impiegare anche nelle opere indicate nei proposti emendamenti il quarto delle rendite, e quindi essa non è propensa ad accettare codesti emendamenti, perchè vorrebbe lasciare maggior libertà ai Comuni.

Ci sono Comuni dove mancano gli ospedali, altri dove manca il ricovero degli inabili al lavoro; perciò la Commissione pregherebbe i proponenti di non voler fare innovazioni a questo articolo, e di accontentarsi della dichiarazione che noi facciamo alla Camera, cioè che nella pubblica utilità, noi crediamo che siano incluse anche le opere ospitaliere ed i ricoveri di mendicità.

I colleghi farebbero poi opera utile non modificando la legge del 1866, anche per un'altra ragione, perchè, cioè, noi dovremmo dire allora che, per gli effetti di questa legge, per quanto riguarda la Sicilia, nulla è innovato, giacchè i Comuni della Sicilia impiegano già queste rendite in opere di beneficenza, avendo facoltà di adoperarle a questo scopo.

La Commissione dunque prega i colleghi di non insistere nelle loro proposte; ma, se essi credono che si debba chiarire meglio questo

concetto, tanto essa che il ministro sono pronti ad accogliere una formula diversa, quando essa non venga a ferire la legge organica del 1866.

Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. Stelluti-Scala.

STELLUTI-SCALA. Io non escludo, come ha rilevato l'onorevole relatore, che nelle parole: « pubblica utilità » si possano comprendere opere destinate alla pubblica beneficenza; ma avverto la Camera che l'articolo 35 ella legge del 1866 dopo quelle parole aggiunge: *specialmente la pubblica istruzione*, e quindi vuole di preferenza la erogazione delle rendite alla pubblica istruzione.

Che il legislatore, nel 1866, si occupasse specialmente delle condizioni della pubblica istruzione, è ragionevole; ma nel 1899, chi guardi anche soltanto alle cifre poste nei bilanci dei Comuni, delle Provincie e dello Stato, deve riconoscere in modo assoluto che largamente al servizio della pubblica istruzione è stato in Italia provveduto; mentre noi sappiamo in quali difficoltà si dibatte il servizio degli inabili al lavoro; noi sappiamo quante questioni e quante difficoltà si riscontrino nella materia delle spese di spedalità. Ora a me pare che, senza ripudiare il concetto del legislatore del 1866, si possano aggiungere almeno questi due nuovi scopi, nella formula che è stata indicata dall'onorevole Chimirri; di fronte alla quale, io non esito a rinunziare anche alla mia, proposta fin da principio, con un articolo 10 aggiuntivo.

Mi pare che lo equiparare oggi questi scopi a quelli che il legislatore si proponeva di raggiungere nel 1866, sia cosa tanto opportuna e tanto evidente da non aver bisogno nemmeno di alcuna dimostrazione

Io quindi prego l'onorevole ministro e la Commissione di mettersi d'accordo nell'accettare la proposta più larga dell'onorevole Chimirri, la quale comprende pure la mia e non pregiudica le esistenti disposizioni della legge del 1866.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

LAZZARO, *presidente della Commissione*. La Camera ha veduto come la Commissione sia stata arrendevole e condiscendente a tutte le diverse opinioni manifestate, nella speranza di riuscire a condurre questa legge più facilmente in porto.

Ora io desidererei che gli onorevoli Chimirri e Stelluti-Scala tenessero conto delle ragioni per cui la Commissione non potrebbe accettare la formula da loro proposta.

L'onorevole Stelluti-Scala dice che in alcuni Comuni si è ad abbondanza provveduto alla pubblica istruzione e che perciò convien provvedere ad altri bisogni; ma egli non può non ricordare che qui si tratta del reddito delle chiese ricettizie, le quali si trovano esclusivamente nelle Provincie napoletane. Ora noi, che apparteniamo a quelle Provincie, non possiamo ritenere che per la pubblica istruzione si sia fatto in esse tutto quello che si poteva fare. Ecco perchè desideriamo che la legge organica del 1866 sia rispettata e non sia oggi innovata.

Ma vi è un'altra ragione: la legge organica del 1866 è applicabile a tutta l'Italia; ora voi avrete questa contraddizione: che, da Roma in su, troverebbe la sua applicazione l'art. 35 della legge, mentre da Roma in giù questa disposizione non avrebbe la stessa applicazione.

Possiamo noi far questo, quando questa legge è, dirò così, legge di giustizia e di unificazione verso tutti i Comuni? Noi vogliamo che l'obbligo che hanno i Comuni di disporre del reddito loro concesso dalla legge del 1866 sia eguale per tutti.

Oltre a ciò, faccio notare che nelle parole « opere di pubblica utilità » mi pare si possa comprendere anche la beneficenza.

Stelluti-Scala. I teatri, i ponti, i concerti e i marciapiedi!

Lazzaro, *presidente della Commissione.* Forse vi sono Comuni nei quali è più necessario provvedere alla spedalità ed agli inabili; ma secondo me basterebbe che il Governo dichiarasse che tra le opere cui i Comuni saranno obbligati, quando avranno tutto ciò che la legge dispone a loro favore, ci sarà compresa la beneficenza nella sua forma più ampia, cioè non con sussidi personali ai poveri, come vorrebbe l'on Pelloux, ma con opere di spedalità, con ricoveri od altro.

Con queste dichiarazioni io voglio augurarmi che tanto l'onorevole Chimirri, quanto l'on. Stelluti-Scala accetteranno le proposte della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'on. Chimirri.

Chimirri. Rendo vive grazie, e con ciò credo d'interpretare il sentimento dei colleghi, alla Commissione e all'on. ministro dell'arrendevolezza e buon volere dimostrati durante la discussione di questa legge, accettando tutte le proposte fatte allo scopo di completarla e di migliorarla. Vorrei perciò mostrarmi condiscendente ed accedere al desiderio espresso dall'on. presidente della Commissione, ma se egli vorrà per poco ascoltarmi, spero converrà meco nella necessità di questa aggiunta. Egli si dà pensiero di ciò, che in parecchi Comuni del Mezzogiorno vi sono scarsi gli istituti di pubblica istruzione e si deve incoraggiarli. Ne convengo e perciò nella mia proposta ho aggiunto le parole: « spese di pubblica istruzione ».

Per ciò che concerne le spese, tanto per gli ospedali quanto per gli inabili al lavoro, non bastano le dichiarazioni.

Nel modo stesso che nella legge del 1866 esplicitamente indicavasi il fine della pubblica istruzione, che allora costituiva il bisogno prevalente, occorre che qui si parli dell' « ospedalità e della spesa per gl'inabili al lavoro », che sono i bisogni urgenti del tempo nostro. Nei Comuni dell'Alta Italia e dell'Italia centrale abbondano gli ospedali e i ricoveri; nelle Provincie del Mezzogiorno sono scarsissimi, ed è bene che questa legge dia impulso alla creazione di simili istituti, ove mancano o sono deficienti a sollievo de' mali maggiori che travagliano le classi povere. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia

Finocchiaro Aprile, *ministro di grazia e giustizia.* L'onorevole Chimirri ha opportunamente avvertito, che questa legge, che pur presentava gravi difficoltà per l'importanza delle questioni alle quali si riferisce, ha potuto esser condotta in porto in virtù del buon volere del Governo, della Commissione e della Camera, desiderosi tutti di migliorarla perchè rispondesse più efficacemente agli scopi che si propone; io mi auguro che anche su questo punto si potrà venire ad un accordo.

L'art. 35 della legge del 1866 dice così: « I Comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del Fondo per il culto, ad

impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione. » Alla formula generica della pubblica utilità si volle allora aggiungere come destinazione principale la pubblica istruzione per considerazioni che non occorre segnalare, essendo evidentissime. Se i nostri onorevoli colleghi Chimirri, Selluti-Scala e Falconi, avessero insistito nella formula della loro proposta aggiuntiva cioè di sostituire alla pubblica istruzione le opere di beneficenza, io li avrei pregati di non mantenerla, perchè ciò avrebbe avuto il significato di una deroga al disposto dell'art. 35 della legge, che non sarebbe stata giustificabile. Ma dall'altro lato è evidente che l'indicazione generica di pubblica utilità può prestarsi a interpretazioni molto larghe, non in armonia allo spirito della legge; e il fatto ha potuto dimostrare le tendenze di certi Comuni in fatto di spese.

Ora è evidente che noi non possiamo cancellare il principio segnato nella legge del 1866, che assegna la destinazione del quarto dei beni principalmente alle spese per la pubblica istruzione, tanto più che in alcune parti del Regno ciò risponde a necessità indiscutibili; ma dall'altro lato è necessario che la formula: « opere di pubblica utilità » abbia una interpretazione che tolga qualunque equivoco.

Il Governo dichiara di ritenere che, per opere di pubblica utilità, oltre l'istruzione, debbano principalmente intendersi il servizio di ospedalità ed il ricovero per gli inabili al lavoro. E se l'art. 35 della legge del 1866 non sarà modificato, il Governo darà in questo senso istruzioni alle autorità competenti. Ad ogni modo se, a rendere più chiaro il disposto dell'art. 35, la Camera giudica necessaria una disposizione legislativa, io non avrei difficoltà ad accettare la formula seguente: « ... ad impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione, nell'assistenza ospitaliera e nel ricovero degli inabili al lavoro ».

Così non sarà pregiudicato nulla per quei Comuni che in base all'articolo 35 hanno determinato di assegnare alla pubblica istruzione il quarto dei beni delle soppresse corporazioni religiose loro spettante; e aggiungendo poi le spese per l'assistenza ospitaliera e pel ricovero agli inabili al lavoro si rende chiaro e preciso il concetto della utilità pubblica. Questa formula, conciliando tutte le opinioni, confido sarà dalla Camera approvata.

Grossi. La pubblica utilità l'avete levata?

Fili-Astolfone, *relatore*. No, rimane inclusa.

Finocchiaro-Aprile, *ministro di grazia e giustizia*. La formula preferibile a mio giudizio è quella alla quale ho accennato e che mantiene inalterato il concetto e la dizione stessa della legge del 1866, cioè: « ....in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione, nell'assistenza ospitaliera e nel ricovero degli inabili al lavoro ». (*Benissimo!*)

Lazzaro Questa è la migliore.

Presidente. Onorevole ministro, la prego di mandare in iscritto la nuova dizione.

Intanto, onorevole Falconi, Ella ritira la sua aggiunta così concepita: « le annualità corrisposte ai Comuni saranno da questi destinate a spese di beneficenza »?

Falconi. La ritiro.

Presidente. Adunque l'aggiunta è stata concretata fra il Governo e la Commissione nel seguente modo: « Le annualità, corrisposte ai Comuni, saranno da questi destinate in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione, nella assistenza ospitaliera, e nel ricovero degli inabili al lavoro. »

Pongo a partito questa aggiunta; chi l'approva voglia alzarsi.

(*E' approvata*).

Pongo a partito l'art. 10 con l'aggiunta testè approvata.

(*E' approvata*).

Art. 11. — « Qualora dall'accertamento del credito dei Comuni anzidetti che farà l'Amministrazione del Fondo per il culto risulti che lo ammontare complessivo della rendita spettante ai Comuni suindicati superi lo stanziamento annuale fissato nel capoverso dell'articolo precedente, l'annualità da pagarsi a ciascun Comune sarà ridotta proporzionalmente, tanto da non eccedere nel complesso lo stanziamento anzidetto. Questa somma sarà aumentata ogni anno, in proporzione del quarto della complessiva diminuzione dell'onere delle pensioni monastiche, fino a raggiungere l'intiera quota rispettivamente spettante a ciascun Comune, tenendo pur conto delle variazioni che annualmente si verificassero nella rendita patrimoniale del Fondo per il culto. »

(*E' approvato*).

Capo IV. — *Disposizioni finali.*

Art. 12. — « Con regolamento da approvarsi per Decreto Reale, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge. »

(*E' approvato*).

Presidente. Domando all'onorevole relatore se occorra di fare qualche coordinamento.

Filì-Astolfone, *relatore*. Non occorre.

Presidente. Questo disegno di legge sarà dunque votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana (1).

---

(1) Nella votazione avvenuta nella seduta pomeridiana del 22 marzo ultimo, il disegno di legge risultò approvato con voti favorevoli 203, contrari 22.

DISEGNO DI LEGGE (Bonacci)

modificato dalla Commissione parlamentare (1)

Capo I. — *Aumento delle congrue parrocchiali.*

Art. 1. — Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 900 annue al netto delle imposte tutte e della tassa di manomorta, oltre che dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie, escluse però le spese per l'esercizio del culto o per il servizio della Chiesa.

Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parroci sarà portata al massimo definitivo di lire 1000 annue, al netto come sopra.

Art. 2. — La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci, sino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sarà fatta d'ufficio, dall'Amministrazione del Fondo per il culto, prendendo per base i redditi di ciascun parroco al 31 dicembre 1896, secondo gli accertamenti fatti e pubblicati a cura della Amministrazione stessa, tenendo però conto di quelle modificazioni che fossero successivamente accertate fino al 30 giugno 1899.

Per i parroci che prima dell'attuazione della presente legge avessero fatto domanda di un supplemento di congrua ai termini delle leggi anteriori, nella liquidazioni da farsi giusta il presente articolo, si terrà conto dei documenti prodotti colla domanda anzidetta.

Per le parrocchie che all'attuazione della presente legge fossero vacanti, la liquidazione sarà fatta dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco.

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati

Capo I. — *Aumento delle congrue parrocchiali.*

Art. 1. – Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 900 annue al netto di qualsiasi onere e peso, come è detto nell'articolo 2.

Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parroci sarà portata al massimo definitivo di lire 1000 annue al netto come sopra.

Art. 2. - La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci, fino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

L'assegno sarà liquidato al netto di ogni imposta e tassa, oltrechè dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.

Semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa, e debba a ciò sopperire il parroco, sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua.

Per le parrocchie che all'attuazione della presente legge fossero vacanti, la liquidazione si farà dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco.

Fatta la liquidazione, sarà immediatamente comunicata all'interessato, il quale, entro un mese, potrà presentare reclamo sul quale delibererà il Consiglio d'amministrazione.

---

(1) Veggasi a pag. 624 del volume precedente la Relazione che precede questo disegno di legge.

Intanto si farà luogo provvisoriamente al pagamento sulla base della liquidazione fatta.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso la liquidazione s'intenderà accettata.

Art. 3. — Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati per un triennio, ed anche successivamente non potranno essere modificati che di triennio in triennio, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1.

Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie, l'assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del regio *exequatur* o del regio *placet*, sarà riattivato a favore del nuovo parroco nella misura già corrisposta al precedente; ma in pari tempo si farà un nuovo accertamento dei redditi ed una nuova liquidazione, per determinare se l' assegno dovrà essere aumentato o diminuito, disponendosi, ove ne sia il caso, la necessaria compensazione.

Per gli assegni concessi a tutto il 31 dicembre 1897 non sono dovuti arretrati per rate anteriori alle domande di supplemento di congrua fatte dai parroci.

Art. 3. — Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie, l'assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del regio *exequatur* o del regio *placet*, sarà riattivato a favore del nuovo parroco nella misura già corrisposta al precedente, e con decorrenza dalla data del *placet* o *exequatur*.

Quando sarà possibile portare la congrua al massimo di lire 1000, l'aumento si farà aggiungendo lire 100 all'assegno liquidato come sopra.

Art. 4. — Agli effetti della imposta sui redditi di ricchezza mobile le congrue ed i supplementi di congrua, qualunque ne sia l'origine e la causa, che si pagano ai parroci del Regno sul bilancio del Fondo per il culto, in dipendenza della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e di ogni altra legge precedente o posteriore, sì per concessione dell' Amministrazione suddetta, che per concessione anteriore dello Stato, saranno classificati tutti indistintamente, con decorrenza dal 1° gennaio 1899, nella categoria *C* stabilita dall' articolo 54 del testo unico di legge per la imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con Regio Decreto del 24 agosto 1877, n. 4021.

Gli assegni supplementari di congrua concessi ai termini della presente e delle precedenti leggi sono esenti dalle

Art. 4. — Agli effetti dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, le congrue ed i supplementi di congrua, qualunque ne sia l'origine e la causa, che si pagano ai parroci del Regno sul bilancio del Fondo per il culto, in dipendenza della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e di ogni altra legge precedente o posteriore, sì per concessione dell'Amministrazione suddetta, che per concessione anteriore dello Stato, saranno classificati tutti indistintamente, con decorrenza dal 1° gennaio 1899, nella categoria *C* stabilita dall'art. 54 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021.

L'imposta pagata dai parroci sarà dedotta dall'attivo nella liquidazione di cui nell'articolo 2.

Gli assegni supplementari di congrua

tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

Capo II. — *Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie curate.*

Art. 5. — I Comuni potranno ottenere dall' Amministrazione del Fondo per il culto la consegna delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie con cura d'anime, alle quali si riferisce l'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, anche prima che siano cessati gli assegnamenti dovuti ai partecipanti superstiti, purchè si assumano il pagamento degli assegnamenti medesimi nel modo determinato nel seguente articolo 6, e si obblighino a cedere una rendita perpetua al Fondo per il culto in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni che sono o che diverranno vacanti in appresso.

Questa rendita sarà commisurata agli utili che da quel godimento avrebbe ricavati l'Amministrazione del Fondo per il culto, dal giorno della anticipata consegna delle rendite fino alla completa cessazione degli assegni vitalizi, calcolati sulla base della residua vita probabile dei partecipanti superstiti, da determinarsi secondo l'annessa tabella, e diminuiti di un terzo.

Essa sarà prelevata, come per la tassa straordinaria del 30 per cento, dalla rendita pubblica inscritta o derivante dal rinvestimento di capitali, e, nel caso di insufficenza di questa, dalla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni.

Art. 6. — In pagamento degli assegni vitalizi che per effetto dell' articolo precedente passeranno a carico dei Comuni dovrà consegnarsi a ciascun assegnatario il certificato di usufrutto di una rendita sul Debito Pubblico in consolidato 4,50 per cento netto, intestato al Comune, d'importo eguale all'annuo assegno rispettivo, salve le particolari convenzioni che potessero stipularsi tra il Comune e quelli, fra i partecipanti

concessi ai termini della presente e delle precedenti leggi sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

Capo II. — *Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie curate.*

Art. 5. - I Comuni potranno ottenere dall'Amministrazione del Fondo per il culto la consegna delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie con cura d'anime, alle quali si riferisce l'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, anche prima che siano cessati gli assegnamenti dovuti ai partecipanti superstiti, purché si assumano il pagamento degli assegnamenti medesimi nel modo determinato nel seguente art. 6, e si obblighino a cedere una rendita perpetua al Fondo per il culto in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni che sono o che diverranno vacanti in appresso.

Questa rendita sarà commisurata agli utili che da quel godimento avrebbe ricavati l'Amministrazione del Fondo per il culto, dal giorno della anticipata consegna delle rendite fino alla completa cessazione degli assegni vitalizi, calcolati sulla base della residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti, da determinarsi secondo l'annessa tabella, e diminuiti di una metà.

Essa sarà prelevata in equa misura dalla rendita pubblica inscritta o derivante dal rinvestimento di capitali, e dalla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni, secondo le convenzioni da stabilirsi caso per caso.

Art. 6. — *Identico.*

superstiti, ai quali non si potesse consegnare il detto certificato per insufficienza della rendita pubblica ad esso devoluta in virtù dell'articolo precedente.

Per gli assegni trasferiti a carico dei Comuni cessa nell'Amministrazione del Fondo per il culto ogni ingerenza e responsabilità agli effetti dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.

Art. 7. — Ottenuta la consegna delle rendite ai termini della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e della presente, i Comuni dovranno costituire, nel seguente ordine di preferenza e mercè lo stralcio e l'assegnazione di altrettante partite di rendita agli aventi diritto:

1° il supplemento di assegno ai parroci fino a raggiungere la somma stabilita dall'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

2° la dotazione necessaria, così per la manutenzione e conservazione della Chiesa, e, dove esista, anche della casa canonica, come per la ufficiatura della Chiesa parrocchiale e per il rifornimento dei sacri arredi. Questa dotazione sarà determinata, nei modi da stabilirsi nel regolamento, tenendo conto dello stato e dell'importanza dei fabbricati, nonchè delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale.

I Comuni non saranno tenuti a cedere, pei titoli suespressi, una rendita maggiore di quella ricevuta e depurata dagli oneri ad essa inerenti.

Art. 8. — La rendita eccedente è attribuita di pieno diritto ai Comuni.

Questi però non saranno tenuti, come non vi è tenuto il Fondo per il culto, all'adempimento dei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite, oppure afficenti le rendite dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi.

Art. 9. — I diritti attribuiti ai Comuni dall'articolo 2 della legge del 15 agosto 1867, n. 3848, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dalla completa cessazione degli assegni vitalizi ai partecipanti.

Art. 7. — Ottenuta la consegna delle rendite a' termini della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e della presente; i Comuni dovranno costituire, nel seguente ordine di preferenza e mercè lo stralcio e l'assegnazione di altrettante partite di rendita agli aventi diritto:

1° la dotazione necessaria, così per la manutenzione e conservazione della chiesa e, dove esista, anche della casa canonica, come per la ufficiatura della chiesa parrocchiale e per il rifornimento dei sacri arredi. Questa dotazione sarà determinata, nei modi da stabilirsi nel regolamento, tenendo conto dello stato e dell'importanza dei fabbricati, nonchè delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale;

2° il supplemento di assegno ai parroci fino a raggiungere la somma stabilita dall'articolo 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

I Comuni non saranno tenuti a cedere, pei titoli suespressi, una rendita maggiore di quella ricevuta e depurata dagli oneri ad essa inerenti.

Art. 8. — *Identico.*

Art. 9. — *Identico.*

Verificandosi la decadenza, il Fondo per il culto rimane sostituito ai Comuni nell'obbligo di costituire il supplemento di assegno ai parroci e la dotazione delle fabbricerie, ferma la disposizione dell'art. 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

CAPO III. — *Acconto ai Comuni sulla quota loro spettante della rendita patrimoniale del clero regolare.*

Art. 10. — Dal 1° luglio 1899 sarà corrisposto ai Comuni di terraferma e dell'isola di Sardegna che vi abbiano diritto un acconto di quanto potrà loro spettare per il quarto della rendita dei beni delle soppresse corporazioni religiose ad essi assegnato coll'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

A questo fine sarà stanziata annualmente nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto la somma di lire 1,000,000.

Art. 11. — Qualora dall'accertamento del credito dei Comuni anzidetti che farà l'Amministrazione del Fondo pel culto, risulti che l'ammontare complessivo della rendita spettante ai Comuni suindicati superi lo stanziamento annuale fissato nel capoverso dell'articolo precedente, l'annualità da pagarsi a ciascun Comune sarà ridotta proporzionalmente, tanto da non eccedere nel complesso lo stanziamento anzidetto. Questa somma sarà aumentata ogni anno, in proporzione del quarto della complessiva diminuzione dell'onere delle pensioni monastiche, fino a raggiungere l' intiera quota rispettivamente spettante a ciascun Comune, tenendo pur conto delle variazioni che annualmente si verificassero nella rendita patrimoniale del Fondo pel culto.

CAPO IV. — *Disposizioni finali.*

Art. 12. — Con regolamento da approvarsi per Decreto Reale, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

CAPO III. — *Acconto ai Comuni sulla quota loro spettante della rendita patrimoniale del clero regolare.*

Art. 10. — Dal 1° luglio 1899 sarà corrisposto ai Comuni di terraferma e dell'isola di Sardegna che vi abbiano diritto, un acconto di quanto potrà loro spettare per il quarto della rendita dei beni delle soppresse corporazioni religiose ad essi assegnato con l'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

A questo fine sarà stanziata annualmente nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto la somma di lire 1,000,000.

Le annualità corrisposte ai Comuni saranno da questi destinate in opere di pubblica utilità, specialmente nella pubblica istruzione, nell'assistenza ospitaliera e nel ricovero degli inabili al lavoro.

Art. 11. — *Identico.*

CAPO IV. — *Disposizioni finali.*

Art. 12. — *Identico.*

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

11 marzo 1898.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Bandini.

Comune di Conca della Campania c. De Cristofaro, parroco di Conca della Campania.

Parrocchia — Legato per la predicazione quaresimale — Obbligo del Comune — Azione del parroco — Inesistenza di fondazione autonoma soppressa.

Rispetto all'adempimento delle assunte obbligazioni, l'ente Comune, considerato come persona giuridica, in nulla differisce dagli altri cittadini, anche quando le dette obbligazioni hanno avuto origine da disposizione di ultima volontà.

Perciò il parroco ha azione giudiziaria contro il Comune per l'adempimento di un legato fatto alla parrocchia per la predicazione della quaresima (1).

Costituendo la predicazione quaresimale uno dei primi doveri del parroco, il legato a tale scopo deve intendersi fatto alla parrocchia, e non può considerarsi quale una fondazione a scopo di culto soppressa.

Col *primo dei quattro mezzi* il Comune dice violati gli art. 1 a 4 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, allegato *E*, l'art. 145 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, l'art. 1218 del Codice civile, e gli art. 360, 361 e 517 del Codice di procedura civile. Perchè la denunziata sentenza non ha accolto la dedotta eccezione della improponibilità dell'azione per parte del parroco De Cristofaro per non avere questi il diritto di obbligare il Comune ad iscrivere nel suo bilancio la spesa occorrente per la predicazione quaresimale.

Col *secondo* poi dei mezzi antedetti la stessa parte ricorrente torna a lamentare la violazione degli art. da 1 a 4 della citata legge 20 marzo 1865, allegato *E*, degli art. 1, 12 e 18 della legge comunale e provinciale, dell'art. 1 della legge 1 maggio 1890, e degli articoli 35 e 36 del Codice di procedura civile. Perchè la denunziata sentenza non ha accolto l'altra eccezione di mancanza di diritto e di azione nel parroco De Cristofaro a reclamare dal Comune il pagamento delle rendite destinate dai disponenti Pellicano e Pandone per la predicazione quaresimale, in quanto che quella disposizione non costituiva un legato fatto alla parrocchia, di cui il parroco potesse domandare l'adempimento nella qualità di rappresentante del legatario, ma si risolveva in un semplice peso imposto al Comune per un bisogno morale dei suoi amministrati, e così in un semplice onere, rispetto al quale il parroco, che non ha la rappresentanza dei comunisti, può vantare un semplice interesse, ma non un diritto.

Ambedue questi mezzi però non hanno alcun fondamento, perchè il parroco della chiesa dei Santi Pietro e Paolo in Conca non ha mai preteso che la spesa per la predicazione quaresimale debba far carico a quel Comune e debba essere da questi iscritta nei suoi bilanci annuali come spesa obbligatoria da sostenersi con le sue rendite, ordinarie o straordinarie che siano. Con la sua domanda introduttiva del presente giudizio il detto parroco intese reclamare dal Comune lo adempimento di un legato *ad hoc*, che riteneva fatto alla sua parrocchia. E la denunziata sentenza della Corte d'appello, apprezzando sovranamente le enunciazioni dell'onciario del 1743 e una osservanza più che secolare, ha in conclusione riconosciuto e proclamato che le disposizioni dei coniugi Pellicano e Pandone a favore del Comune di Conca con-

(1) Confr. da ultimo Cass. di Firenze 21 novembre 1898, e App. di Palermo 14 febbraio 1898, Rizzo c. Chiesa di S. Elia (vol. in corso, p. 105, 118).

tenevano anche un vero e proprio legato a beneficio della parrocchia di detto luogo; e di conseguenza ha pure riconosciuto e sanzionato che il parroco De Cristofaro, nella rappresentanza dell'ente ecclesiastico onorato di quel legato, aveva interesse e diritto a reclamarne l'adempimento; e legittimamente aveva fatto ricorso all'autorità giudiziaria onde far rispettare quel suo diritto, perchè, rispetto all'adempimento delle assunte obbligazioni, l'ente Comune, considerato come persona giuridica, in nulla differisce dagli altri cittadini, anche quando le dette obbligazioni hanno avuto origine da disposizioni di ultima volontà.

Considerato che col *terzo mezzo* il ricorrente Comune di Conca dice violati l'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, gli art. 831 e 833 del Codice civile, e gli art. 360, 361 e 517 del Codice di procedura civile, perchè la denunziata sentenza, contraddicendosi, ha ritenuto in fatto che l'assegnazione dei quattro fondi era stata fatta al Comune dai disponenti Pellicano e Pandone all'unico scopo che ne fossero erogate le rendite per la predicazione quaresimale; ed ha poi escluso che mediante la detta disposizione fosse data vita ad uno di questi enti autonomi a scopo di culto che si vollero sopprimere con la disposizione del n. 6 del già citato articolo della legge 15 agosto 1867, e che sono vietati dagli articoli 831 e 833 del Codice civile.

Ma anche questo rimprovero non ha miglior fondamento dei precedenti; imperocchè i giudici del merito, sul riflesso che la predicazione quaresimale costituisce uno dei primi doveri del parroco, hanno esplicitamente escluso il concetto del legato pio e della fondazione autonoma a scopo di culto; e senza cadere in alcuna contraddizione hanno formalmente riconosciuto che non mancava la persona designata a raccogliere e godere delle rendite dei quattro fondi passati nel dominio del Comune, quando sono venuti a proclamare che il legato di quella rendita doveva intendersi fatto alla parrocchia, come quella a cui solamente è demandata la funzione, essenzialmente parrocchiale, di predicare la parola di Dio.

Considerato che col *quarto ed ultimo mezzo* del proposto ricorso il Comune di Conca obbietta all'impugnata sentenza di aver violato, nel rapporto della teoria dei legati, gli art. 835 e 867 del Codice civile, e nel rapporto dei diritti e delle obbligazioni gli art. 1119, 1218 e 1219 del detto Codice civile, nonchè gli art. 360, 361 e 517 del Codice di procedura civile. Perchè la denunziata sentenza della Corte napolitana, accogliendo l'appello del parroco De Cristofaro, ha elevato la somma dovuta annualmente dal Comune alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo alla cifra di lire 127,50, ritenendo come esistente nel patrimonio di esso Comune ed affetta al soddisfacimento di questo legato, anche la rendita pubblica acquistata col prezzo dei due fondi venduti; mentre, secondo la teorica propugnata dal parroco e secondata dalla Corte d'appello, si versorebbe nel tema di un onere imposto sui quattro fondi in quantità determinata, che non può mai eccedere le cifre segnate nella stessa disposizione. Anche quest'ultimo mezzo non ha base giuridica; poichè con esso si censurano gli apprezzamenti, i calcoli e i giudizi di fatto della Corte di merito, i quali naturalmente sfuggirebbero sempre al sindacato di questa Corte Suprema, anche quando fossero errati. Tali però non sono, avendo la sentenza giustamente rilevato che il prezzo ottenuto dalla vendita e rinvestito in rendita pubblica, teneva luogo dei due fondi venduti, e che il quantitativo delle rendite specificato nell'onciario rappresentava una stima aggiunta in via dimostrativa onde meglio descrivere ciascun fondo, siccome aveva ben compreso anche il Comune, il quale, nel soddisfare questo legato per oltre un secolo, aveva più volte cambiato il quantitativo della somma annualmente corrisposta al parroco per detto titolo.

Considerato che il proposto ricorso deve essere di conseguenza rigettato.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.

31 gennaio 1898.

Pres. GHIGLIERI, P. P. — *Est.* INNOCENTI.

Fondo pel culto c. Pesaturo.

Fondo pel culto — Riscossione dei crediti — Provincie napoletane — Mandato di coazione — Mancanza di ruolo esecutivo o di altro titolo di esecuzione parata.

Nelle provincie dell'ex reame di Napoli il Fondo pel culto può procedere, per la riscossione dei suoi crediti, in via di coazione, senza che il relativo mandato abbia a base un ruolo esecutivo od un qualunque altro titolo di esecuzione parata.

Attesochè la ragione di decidere della denunciata sentenza sta tutta nel concetto, che il solo ruolo esecutivo è quello, che, col dispensare il creditore dall'obbligo di notificare al debitore l'originario titolo del credito, autorizza il mandato di coazione, e che per conseguenza non risultando che il credito di cui si tratta fosse scritto in un ruolo esecutivo, ed anzi questo nella specie neppure esistendo, non poteva la creditrice Amministrazione del Fondo culto avvalersi del procedimento privilegiato, a termini del regio decreto 30 gennaio 1817. Ma, così argomentando, il Tribunale dimenticò, che per l'art. 21 della legge 1867 gli stessi privilegi spettanti allo Stato per la riscossione dei suoi crediti patrimoniali competono per la esazione delle sue rendite al Fondo culto, il quale perciò, ad ottenerne il sollecito pagamento, può nelle provincie dell'ex reame di Napoli procedere in via di coazione ai termini appunto di quel decreto; e che quindi il pretendere, che il relativo mandato dovesse avere a base un ruolo esecutivo, od un qualunque altro titolo di esecuzione parata, era lo stesso che rendere illusorii i concessi privilegi fiscali.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Roma

(Sezioni unite).

13 ottobre 1897.

Pres. GHIGLIERI, P. P. — *Est.* CASELLI.

Comune di Torriglia c. Fabbriceria

Competenza giudiziaria — Lavori intrapresi da una fabbriceria sul piazzale della chiesa — Sospensione — Decreto del Sindaco — Opposizione — Questione di proprietà.

Rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria la disputa sollevata colla opposizione ad un decreto del Sindaco, che ordini la sospensione dei lavori intrapresi da una fabbriceria sul piazzale della chiesa, e consistente nello stabilire se il piazzale stesso sia una dipendenza della chiesa e non già una strada o piazza comunale.

Osserva che il 15 settembre 1894 il sindaco di Torriglia emanava un decreto, col quale, invocando gli art. 16, 55 e 80 della legge sui lavori pubblici, e gli articoli 132, n. 4 e 167, n. 5 della legge com. e prov., ordinava la sospensione di alcuni lavori che la fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Onorato di Torriglia aveva intrapresi sul piazzale della Chiesa, ordinando la ripristinazione delle cose nel termine di dieci giorni.

Sostenendo la fabbriceria che i lavori consistevano nella selciatura e sostituzione di colonnine in ghisa alle preesistenti in pietra, con ricorso del 15 ottobre 1894 diretto alla Giunta provinciale amministrativa insorgeva contro il cennato decreto ai termini dell'art. 1, n. 9 della legge sulla giustizia amministrativa, e ne chiedeva, come illegale, l'annullamento.

Assumeva il ricorrente che il piazzale della Chiesa, dipendenza della stessa, non poteva scambiarsi col suolo di una strada o piazza comunale, non essendo neppure compreso nello elenco delle strade comunali, prescritto con l'art. 19 della legge sui lavori pubblici.

Dal sindaco si eccepiva la incompetenza della Giunta provinciale amministrativa ai sensi dell'articolo 2 della legge sul contenzioso amministrativo. E la Giunta provinciale amministrativa

con decisione in merito, rinviava gli atti a questa Corte per la risoluzione della questione di competenza.

Osserva che la fabbriceria insorgeva contro il provvedimento emanato dal rappresentante del Comune e ne chiedeva alla Giunta provinciale l'annullamento, non tanto per l'entità degli intrapresi lavori di restauro sul piazzale della Chiesa parrocchiale, ma principalmente perchè assumeva essere il piazzale stesso una dipendenza della Chiesa e non una strada o piazza comunale. Si impegnava perciò con il proposto ricorso la disputa intorno alla proprietà del piazzale medesimo. Si fa quindi manifesto che a risolvere siffatta contestazione sia solamente competente l'autorità giudiziaria, la quale è chiamata a giudicare del diritto di proprietà che crede vantare la fabbriceria sul piazzale in questione.

Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria, ecc.

Cassazione di Napoli.

10 gennaio 1898.

Pres. Ciampa, P. P. — *Est.* Petrucchelli.

Satriani c. *Petrarca.*

Sentenza — Motivazione — Congrua parrocchiale — Insequestrabilità — Limite di lire 800.

Il magistrato del merito non ha alcun obbligo di indicare distintamente ciascuno dei documenti esibiti dalle parti in causa, nè di confutare i singoli argomenti (1).

La congrua del parroco, quale assegno alimentare, è insequestrabile, giusta l'art. 3 della legge 30 giugno 1892, fino al limite di L. 800, e non di L. 1000 (2).

Considerato circa il ricorso contro la sentenza del Tribunale, emessa sugli appelli avverso la sentenza del Pretore del 18 maggio 1897, che col primo motivo si censura il pronunziato del Tribunale, assumendo, che esso non aveva tenuto conto delle deduzioni del Satriani, di non ammettersi cioè la detrazione di lire 20 sull'estaglio dovuto dai de Pari, e di comprendersi nella rendita del beneficio parrocchiale l'altro estaglio di annue lire 150 dovuto dai germani Giardino. E parimenti col secondo motivo si fa un simile appunto alla detta sentenza, asserendo che non aveva esaminati tutti i documenti prodotti, e segnatamente il certificato dell'agente delle imposte per la tassa di ricchezza mobile, attestante un reddito di lire 150 a favore del parroco per diritti di stola.

Ma coteste omissioni non sussistono; perocchè il Tribunale disse che le altre partite le quali, secondo il Satriani, dovevano aggiungersi al reddito accertato per la tassa di manomorta, non risultavano provate dai documenti esibiti; e così espresse il proprio convincimento, che è incensurabile dal supremo Collegio.

Non aveva il Tribunale, giusta l'articolo 265 del regolamento generale giudiziario, alcun obbligo di indicare distintamente ciascuno dei documenti esibiti, e confutare i contrari argomenti, e con quella forma sintetica adoperata, rilevava di essersi versato nell'esame di tutti i documenti medesimi, accennando alla loro insufficienza per dimostrare l'assunto del Satriani.

Ha considerato che il terzo motivo poi riguardante la cifra della congrua del parroco ha solide basi. Invero, non si dubita che, nel limite fissato dalla legge la congrua del parroco, quale assegno alimentario, sia insequestrabile, ma circa l'ammontare della stessa si agita la controversia; perocchè il pretore la ritenne in L. 800 ed il tribunale la estese a lire 1000, citando l'art. 3 della legge 30 giugno 1892, n. 317.

---

(1) Confor. Cass. di Roma 16 agosto 1898 (vol. VIII, p. 596-597).

(2) Il carattere di assegno alimentare della congrua è stato confermato ultimamente dalla notevole decisione della Corte suprema di Roma 19 dicembre 1898, Fondo pel culto c. Franzone, riferita a pag. 40 di questo volume. Sulla insequestrabilità e non pignorabilità della congrua parrocchiale, vegganzi Cass. Palermo 7 settembre 1878, Paci c. Giglio (*Legge* 1879, I, 131); Cass Roma 7 marzo 1882, Guarini c. Finanze (*Legge* 1882, I, 802): Mattirolo, *Tratt. di dir. giud.* IV ediz. vol. V, n. 690, p. 526.

Or il detto articolo è così concepito: « A datare dal 1 luglio 1892 il supplemento di congrua che si concede ai parroci del regno verrà elevato alla cifra di lire 800, dedotti i pesi patrimoniali. Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua sarà portata a lire 900 e quindi al massimo definitivo di L. 1000».

Di qui chiaro si scorge che la legge fissò in lire 800 il limite della congrua, e l'aumento sino a lire 1000 non fu che una semplice promessa. Cosicchè erroneamente il Tribunale ritenne la congrua nella cifra di lire 1000, censurando la sentenza del pretore che l'aveva fissata a L. 800.

La regola che tutti i beni del debitore sono la comune garentia dei creditori, non può venire derogata se non da disposizioni speciali di legge che, costituendo eccezioni, vanno ristrettivamente interpretate. E se pel mentovato art. 3 della legge 30 giugno 1892, il limite della congrua è in lire 800, fino a tale cifra deve ritenersi insequestrabile la rendita della detta chiesa parrocchiale, oltre i pesi patrimoniali.

Nè vale l'obbiettare che cotesti limiti della congrua riguardino il solo Fondo del culto, e che rispetto ai privati, quando le rendite lo permettano, la congrua debba ritenersi aumentata a L. 1000. Imperocchè in tal modo si altera il senso della detta legge, facendone derivare diversi effetti, e si verrebbe a creare, secondo che si tratti della pubblica Amministrazione o dei privati, una disuguaglianza circa le norme regolatrici dei rispettivi diritti.

Per questi motivi, la Corte annulla ecc.

Appello di Milano.

7 febbraio 1899.

Pres. Clerici, ff. di P. — *Est.* Novati.

Chiesa parrocchiale di Saronno c. Finanze dello Stato.

Ricchezza mobile — Elemosine dei fedeli alle chiese — Esenzione dalla imposta.

Le elemosine od offerte spontanee fatte dai fedeli alle chiese non costituiscono reddito soggetto alla imposta di ricchezza mobile (1).

La Fabbriceria della parrocchiale di Saronno per l'entrata 1895 in offerte alla Chiesa ed alla Cassa dei morti al cimitero, del complessivo ammontare di lire 3800, venne dalla R. Finanza tassata per imposta di ricchezza mobile, imponibile lire 1700.

Dopo aver inutilmente reclamato in via amministrativa, versò la tassa in lire 231.34 come alla quitanza che produce e chiamò l'Amministrazione finanziaria avanti il R. Tribunale di Busto Arsizio perchè fosse giudicato non essere tenuta a quell'onere di imposta. Il Tribunale, con sentenza 1° luglio 1898, tenne fermo l'accertamento a carico della Fabbriceria, dando luogo all'appello di questa e alle conclusioni sopra riportate, con appello incidentale della R. Finanza contro il capo 2° della sentenza del Tribunale stesso.

Ritenuto che sono considerati come redditi di ricchezza mobile agli effetti della legge della relativa imposta, anche i proventi procedenti da professioni esercitate nel Regno, ed è reddito soggetto a quella imposta qualsiasi corrispettivo che un professionista percepisca a compenso della di lui prestazione in esercizio delle di lui facoltà ed attitudini personali.

Per la generale disposizione della

(1) Nel volume precedente (pag. 728 e seg.). abbiamo riferita la giurisprudenza sulla questione dell'applicabilità dell'imposta di ricchezza mobile alle elemosine fatte dai fedeli alle chiese. Le tre Corti di appello, che si sono finora pronunciate (Brescia, Milano e Venezia colla sentenza che segue), hanno concordemente sancita, in opposizione ai Tribunali, la massima della inapplicabilità della imposta. Nello stesso senso veggasi lo studio, già ricordato, di L. Bazòli, *Le elemosine alle chiese e la imposta di ricchezza mobile* (vol. VIII, p. 321-335).

legge non vanno esenti dalla imposta suddetta i proventi che i sacerdoti percepiscono per l'esercizio di atti di culto del loro ufficio e ministero. Si dice dalla *generale disposizione* della legge anche perchè già non si poteva dubitarne pel tenore della legge 14 luglio 1864, che considerava come reddito di ricchezza mobile (art. 6, lettera e) in generule ogni specie di reddito non fondiario, e dichiarava soggetti alla imposta (art. 8) anche i redditi variabili ed eventuali derivanti dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione manifatturiera o mercantile, materiale od intellettuale.

Ritenuto che se il nuovo testo della legge d'imposta 24 agosto 1877, all'articolo 3, lettera E, ebbe a specializzare ed a segnalare espressamente come soggetti alla detta imposta i proventi avventizii e provenienti da spontanee offerte fatte a corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero, la discussione occorsa avanti il Parlamento, e principalmente avanti il Senato, ci erudisce che tale specificazione si volle introdurre nella legge al preciso ed esclusivo intento di correggere la invalsa giurisprudenza che con grave pregiudizio del pubblico erario riteneva esenti dalla imposta i proventi che il sacerdote ritrae dalla celebrazione della messa e di altri uffici, poichè questa celebrazione nelle viste del legislatore non doveva considerarsi che come una prestazione d'opera del sacerdote ai fedeli dietro un corrispettivo in denaro, come avviene delle prestazioni di tanti altri professionisti, quali il medico, il docente ecc., e propriamente i proventi del sacerdote, siano anche proventi avventizi e provenienti da spontanee offerte, debbono considerarsi a fronte della legge d'imposta, come retribuzione degli atti, o meglio delle esteriorità di culto, che gli offerenti richiedono al ministero del culto a soddisfacimento ben si comprende di ogni più elevato sentimento religioso che per l'atto di culto si consegua.

Ritenuto che, non per la prima volta, poichè era già stata agitata prima dell'attivazione della legge 24 agosto 1877, ma in questi ultimi anni si risollevò la disputa se le offerte od elemosine che si fanno presso le chiese, a scopo in genere e ad incremento del culto, siano soggette alla imposta di ricchezza mobile, e si risollevò la disputa perchè parve alla R. Finanza di essere vieppiù autorizzata dall'art. 3, lettera E, della legge 1877, a tassare quelle offerte, e ciò a carico dell'ente Chiesa rappresentato dalla Fabbriceria che ne amministra il patrimonio, quasi che si verificasse già in confronto della Chiesa e per quei proventi un agglomero di reddito nel senso della legge d'imposta. Secondo la R. Finanza detto articolo ha l'efficacia di estendere il concetto di reddito soggetto all'imposta, includendovi quelle elemosine, senza tener conto della definitiva destinazione loro a conseguire effettive prestazioni di culto contro il corrispettivo del provento di dette elemosine.

Or bene, l'assunto della R. Finanza pare alla Corte che non abbia fondamento, perchè la Fabbriceria non presta essa le opere di culto, e non riceve essa il corrispettivo delle relative prestazioni; ma, quale amministratrice del patrimonio delle Chiese, interviene a procurare la soddisfazione di culto, ed eroga quelle elemosine o retribuendo le prestazioni dei ministri del culto, o erogandole in altre onorificenze di culto, come è portato dalla sua istituzione. Per vero se si riguardasse al solo interesse materiale, le Fabbricerie potrebbero rimanere indifferenti a quella tassazione che si risolverebbe in una riduzione forzata delle offerte dei fedeli, ma questi non possono diventare contribuenti dell'erario pel fatto solo che per sentimento religioso si riducono ad effettuare le elemosine, che non sono che esborsi di somme per la integrale e immediata destinazione loro ad opere di culto.

Considerato che dalle disposizioni della legge risulta che vi hanno redditi imponibili provenienti da patrimonio che chiameremo materiale, e redditi pure imponibili perchè costituiscono il com-

penso, la retribuzione, il corrispettivo dell'esercizio, delle professioni ed impieghi. Ma la Corte non trova che a fronte delle generiche disposizioni della legge 1864, riprodotte nell'art. 3, a, b, c, d, f, del nuovo testo del 1877, il legislatore abbia inteso proprio colla lettera *e* di questo nuovo testo, di designare altra e nuova forma di reddito, consistente cioè in proventi, non di produzione da un capitale investito e quali di lui frutti civili, ma nemmeno senza che servano da corrispettivo a prestazioni altrui, ma invece si caratterizzano già essi stessi per reddito imponibile nelle mani di chi la destinazione loro e la loro devoluzione completi, giusta lo scopo di culto che già li accompagna nella intenzione del donante od oblatore. Più sopra si è fatto richiamo alla discussione occorsa avanti il Parlamento quando gli si presentò il progetto che diventò poi la legge 24 agosto 1877. La Commissione nella sua relazione al Senato, il Ministero durante la discussione avanti il Senato medesimo, il senatore Finali relatore, chiarirono il concetto della nuova disposizione, ed affermarono che l'art. 17 del progetto (che nel coordinamento diventò poi l'articolo 3, lettera E) riguardava i redditi già compresi nell'art. 6, lettera E, dell'antico testo della legge e veniva introdotto nel progetto a scanso di possibili controversia, e per togliere ogni dubbiezza sulla tassabilità dei redditi eventuali, sebbene apparisse alla Commissione una aggiunta inutile a fronte del disposto dell'art. 8, della legge 1864; ed il senatore Finali soggiunse che quell'art. 17 non dice nè più nè meno di quello che già diceva l'art. 8 della legge 1864.

Ritenuto che se si fosse inteso d'introdurre nella legge un nuovo reddito d'imposta, e cioè di assimilare ai redditi di ricchezza mobile già contemplati dalla legge 1864, le offerte spontanee che si fanno alla Chiesa col senso che la Chiesa debba già essa assoggettarli all'imposta prima di curare la devoluzione di quei proventi ai sacerdoti, devoluzione da dar luogo poi a nuova imposta a carico dei percipienti sacerdoti, pare che il legislatore avrebbe ben altrimenti chiarito il suo concetto di quello che abbia fatto nell'art. 3, lettera *e*, della legge 1877; e qualche positivo criterio di interpretazione in questo senso si dovrebbe raccogliere anche dalla discussione accorsa avanti il Parlamento, nella quale invece non si fece alcun cenno riguardo ai detti proventi che debitori d'imposta potessero essere, oltrechè i sacerdoti che li ricevono quale corrispettivo delle loro prestazioni di culto, anche le chiese pel fatto solo del previo agglomero delle elemosine presso le amministrazioni o fabbricerie.

Sembra alla Corte che, interpretando la legge nel senso della R. Finanza si incorra in una duplicazione d'imposta, vietata anche dall'art. 8, n. 2, della legge; ed al postutto le leggi d'imposta non sono da estendersi oltre la loro manifesta portata, e ciò per mantenere la voluta uguaglianza dei cittadini quali debitori d'imposta. Ai bisogni dell'erario, sa e deve provvedere il legislatore, ma non l'interprete delle di lui leggi d'imposta con pericolo di estenderne forse arbitrariamente l'applicazione.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Appello di Venezia.

6 dicembre 1898.

Pres. Santamaria, P. P. — *Est.* Mazzarolli.

Fabbriceria di Fontanine c. Finanze.

Ricchezza mobile — Elemosine dei fedeli alle chiese — Esenzione dalla imposta.

Le elemosine spontanee fatte dai fedeli alle fabbricerie delle chiese senza scopo determinato non costituiscono reddito soggetto alla imposta di ricchezza mobile (1).

La legge 24 agosto 1877, all'art. 2, dichiara che ogni individuo o ente mo-

(1) Veggasi la sentenza della Corte di appello di Milano 7 febbraio 1899, che precede.

rale, sì dello Stato che straniero, è tenuto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile che ha nello Stato, ed all'art. 3, lett. *e*, *f*, dispone che sono considerati in particolare come redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato, i proventi anche se avventizi e derivanti da spontanea offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero e in generale ogni specie di reddito non fondiario, che si produce nello Stato o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato.

Ora è a vedere se nelle categorie sopra indicate siano comprese le elemosine spontanee fatte dai fedeli alle chiese senza una destinazione concreta e speciale.

In diritto canonico le elemosine nelle chiese sono definite « doni in denaro » dati alle chiese o ai ministri suoi per uno scopo pio. Quindi il carattere giuridico di donazione dev' essere tenuto presente anche ai riguardi di tassabilità, e per la giusta interpretazione di quel disposto di legge, che s' intende applicare, per sottoporle all' imposta di ricchezza mobile. Difatti al concetto di donazione corrispondono la spontaneità dell'atto, la variabilità dei versamenti, la instabilità e la incertezza, la possibilità cioé soltanto della riproduzione di valore, e ritorno periodico dei proventi.

In massima la Cassazione di Roma, con sua decisione in data del 13 maggio del 1877, ebbe affermato sole cause produttrici del reddito mobiliare imponibile il capitale e l'opera dell'uomo, e l'art. 50 del regolamento 3 nov. 1894, cui corrispondeva l'art. 45 del precedente 1877, contempla i proventi avventizi o derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualunque ufficio o ministero nella categoria dei redditi dipendenti unicamente dall' opera dell'uomo.

Senonchè la Cassazione suddetta coll'altra decisione 22 luglio 1878 ha sancito la massima: che per esistere un reddito tassabile non fa mestieri vi sia anche un capitale da cui derivi. Il dover erogare gli assegni per i diversi bisogni della fabbriceria non impedisce che questa non tragga profitto dagli assegni medesimi e non migliori così le sue condizioni economiche, essendo chiaro che senza di essi la fabbriceria dovrebbe con altri cespiti provvedere. Quindi anche i proventi avventizi, incerti e variabili sono da tassarsi.

Di fronte a siffatte norme regolatrici in materia alla legge d' imposta sulla ricchezza mobile, l'indagine si restringe a conoscere se, calcolata come provento, l'elemosina possa considerarsi corrispettivo d'opera; tutti i redditi passibili necessariamente riducendosi a frutto od utile di una cosa o a corrispettivo dell'opera personale.

Il concetto, che predomina nelle decisioni amministrative e in quelle poche giudiziarie che ritennero fin qui colpita dall'imposta la elemosina nelle chiese, si è che hanno tali proventi insito lo scopo del correspettivo del culto, cosicchè è un'accidentalità, che si adoperino in uno od altro bisogno della chiesa, perchè sempre, in modo diretto od indiretto, tendono all'attuazione del culto divino.

Senonchè il fare elemosina nelle chiese, non è che una largizione del credente, il quale sa di adempiere ad un dovere conforme alla fede professata. Il vantaggio, che con ciò reca o può recare al proprio culto non entra nel profitto morale cui particolarmente mira colla pia azione, tanto ciò è vero, che l'elemosina profitta moralmente sempre, venga fatta nella propria chiesa parrocchiale o in qualunque altra chiesa o in pro' di altra istituzione destinata al culto cattolico. D'altro canto, perchè le elemosine entrano nel patrimonio della fabbriceria della chiesa ove vengono raccolte, e sono devolute a qne' scopi molteplici che le leggi canoniche, le civili e gli usi diocesani o locali hanno fissato, non potrebbe dedursi che entri nell'intento o nel cômpito di questi enti morali nel provvedere alla dovuta erogazione di quel cespite, di compensare comunque gli oblatori secondo l' intenzione rispettiva.

Troppo elevato è il pensiero, il fine di chi dona, perchè non si senta appagato colla soddisfazione della propria coscienza; in che sta il profitto morale, l'aumento di quel patrimonio intellettivo, che conforta i credenti.

La fabbriceria più modestamente attende a scopi materiali, al patrimonio economico colle sue distribuzioni e provvidenze, a mantenere e dare sviluppo al culto esteriore.

Ma come l'opera dell'oblatore è quanto spontanea altrettanto indipendente, altrettanto indipendente e distinta sta la opera della fabbriceria: e se il vantaggio del culto, il decoro del tempio può essere un aspiro in cui si trovano concordi per le comuni credenze; non si potrebbe che con uno sforzo straordinario di logica connettere la spontaneità dell'elemosina a un correspettivo chiamando tale quell'intento cui può essa servire, ma in modo da rilevarsi concorrenza di effetti non mai mutualità di opera, d'uffizio o di servizio.

Nè dicasi che corrispettivo equivale all'essere fatta l'offerta in contemplazione, in occasione di un uffizio o ministero - poichè si muta allora la dizione della legge e il significato delle parole, travisandone il senso. Il fine dell'offerta spontanea non può confondersi col corrispettivo, che se ne attende. Qui l'indole della prestazione non collega affatto chi paga a chi riceve con un rapporto diretto, stretto e reciproco; invece, alto, astratto e remoto si è lo scopo comune di giovare al culto; svanisce perciò l'idea di correspettivo, per quanto inteso largamente, anche fuori di obbligazione mutua, dinanzi al concetto morale nell'una e nell'altra parte, di concorso, sebbene diverso e distinto nella intenzione e nei mezzi all'identico fine, il prosperamento della religione.

Per quanto ampia la formula della legge che parla di proventi anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte, in correspettivo di qualsiasi uffizio o ministero, occorre sempre quel determinato scopo, conforme alla determinata intenzione dell'oblatore, che sia correspettivo aspettato e desiderato dell'opera già prestata. Ora ciò è escluso categoricamente nel raffronto degli intendimenti di chi dona e di chi riceve.

Laonde per quanto lato vogliasi il concetto del legislatore circa al valore della parola « correspettivo », non fermandosi a un rapporto concreto di obbligazione civile, come di locazione di opera o simili, che ripugna alla natura di un dono; ma avvisando ad una uniformità di profitto sperato almeno d'intesa reciproca fra le due parti - pare esorbitante stabilire l'imponibilità di un provento solo perchè in ogni caso profitta al culto, chiamando correspettivo un fine che è in sè dell'istituzione e della collettività intera dei suoi membri, non solo dei singoli, col grave rischio non già di interpretare, ma di violare il tenore istesso della disposizione della legge.

Nè seriamente può obiettarsi ancora essere palese secondo il buon senso, che se le chiese non celebrassero riti ed uffici sacri, i fedeli non elargirebbero elemosine; perchè fu detto ripetutamente che possono essere queste elargizioni un coefficiente dei profitti delle chiese, ma non la causa e l'oggetto principale del patrimonio loro onde sussiste e si sviluppa; perciò, quanto più il fine della prestazione volontaria con tenue e sottile vincolo appena resta a quei più alti fini aderente, viene meno, anzi più non regge, il concetto di correspettivo, l'unico legittimo fondamento della tassabilità.

La sentenza di questa Corte 24 maggio 1881 sull'imponibilità dei proventi pagati alle fabbricerie per l'uso di sedie in chiesa non si discosta, anzi conferma i principii sopra dedotti, in quanto se vi è il vantaggio di chi riceve gl'importi riscossi; vi è chiaramente diretto rapporto con chi paga, cioè il correspettivo nel chiesto e conseguito uso delle sedie. Nè manca il correspettivo circa i supplementi delle congrue o di simili soccorsi che avvantaggiano il beneficiato, nè dei sussidi che dànno i Comuni alle chiese per sopperire ai loro bisogni, ed al culto a pro' dei loro amministrati.

Difetta dunque, a parere della Corte, in questa specie di elemosine spontanee alle chiese senza scopo determinato ma derivanti dall'opera dell'uomo, l'estremo dalla legge voluto, quella correspettitività di un uffizio o ministero, senza la quale l'imponibilità non è giustificata legalmente. Nè può avere dopo ciò concludenza il richiamarsi alla disposizione generica della lettera *f* dell'articolo 3, che parla di ogni specie di reddito non fondiario; quando quello in questione cade sotto una disposizione specifica e particolare.

Non possono trascurarsi quindi altri elementi di fatto che appoggiano la soluzione della tesi favorevole alle fabbribricerie. Si rileva infatti dalle discussioni preparatorie alla legge modificatrice 24 agosto 1877, che la disposizione dell'alinea *E* dell'art. 3, s'introduce allo scopo di togliere specialmente ogni incertezza sulla tassabilità dei diritti di stola e delle messe avventizie, essendo invalsa fin allora una giurisprudenza dannosa ai diritti del regio erario. Quanto alle elemosine spontanee invece non se ne discorse, nè vi fu bisogno dunque di correzione al metodo di applicazione seguito ed alla relativa giurisprudenza.

Ora sta pure in fatto che fino dal tempo della legge precedente 14 giugno 1864, la giurisprudenza fu incline a sottrarre le elemosine spontanee alla Chiesa da ogni imponibilità, e che pur dopo la legge del 1877, fu questa applicata per un ventennio, senza che fossero colpite mai da tasse quelle prestazioni spontanee ed avventizie. Non è dunque soverchio il dire che valga ad autorevole interprete della legge la diuturna consuetudine nel fissarne invariati per tanto tempo quei limiti più ristretti d'interpretazione e d'applicazione. E ciò tanto più nel caso che il legislatore aveva, emendando il primo dettame della legge stessa, ampliato alquanto i termini di essa in materia affine.

Nè potrebbe certo dirsi che nei loro apprezzamenti intendano le fabbricerie far comunque prevalere un concetto di preferenza o di privilegio per la Chiesa cattolica, se fra i rari giudicati anteriori, quello della Corte di Firenze in data 23 maggio 1874 ed il successivo 1° febbraio 1875 della Cassazione (*Annali*, 1874, III, 208) riguardano la Chiesa anglicana, ed ivi escludendo nelle elemosine od offerte spontanee il carattere di reddito, ritenendole invece quali donazioni, fu deciso la non imponibilità loro dalla imposta di ricchezza mobile.

Dunque soltanto da qualche tempo si agita presso ai tribunali la questione relativa alle elemosine dei fedeli nelle chiese; ed alla deficienza degli estremi dalla legge richiesti per l'imponibilità di esse, si aggiungono la lunga consuetudine a ritenerle esenti, che raffermava la soluzione favorevole alla tesi, e la giurisprudenza scarsa ed oscillante in questa nuova fase in cui è entrato il criterio nuovo di una più estesa tassabilità: - per tutto che non esita la Corte a riformare la sentenza dei primi giudici accogliendo le domande sporte dalle appellanti.

Per questi motivi, la Corte riforma la sentenza del tribunale di Padova, ecc.

Appello di Catanzaro.
3 marzo 1898.

Pres. Tocco, P. — *Est.* Gentile.

Cassa di Risparmio di Cosenza
c. *Paternostro.*

Patrimonio sacro — Diritto vigente — Alienabilità.

Secondo il diritto vigente, il patrimonio sacro è alienabile (1).

(1) Confr. Appello di Palermo 28 gennaio 1898, Traversi c. Miceli (vol. VIII, p. 273). Questa sentenza ritenne che la impignorabilità ed inalienabilità del patrimonio sacro sono limitate al semplice usufrutto. In nota a questa sentenza facemmo rilevare che la giurisprudenza prevalente ammette la inalienabilità del patrimonio sacro, anche di fronte alle nuove leggi, senza alcuna limitazione. Veggasi Cass. Palermo 23 aprile 1895, Giannoli c. Porcati (vol. V, p. 475), colla nota relativa. Veggasi pure lo studio di G. Caselli, *Il patrimonio dei chierici*, vol. I, p. 13 e seg.

Il vincolo d'inalienabilità dei beni assegnati a patrimonio ecclesiastico non trova sanzione in nessuna disposizione del diritto positivo vigente.

Nè se il legislatore italiano avesse inteso ammettere che i beni destinati a titolo per l'ordinazione sacra fossero sottratti in tutto o in parte al diritto comune della commercialità, avrebbe potuto fare a meno di disciplinare, o nel corpo stesso del Codice civile o per mezzo di disposizioni speciali, quel complesso di rapporti giuridici nuovi e di diritto singolare che, sia rispetto al fine al quale i beni vincolati vengono destinati, sia rispetto ai diritti che i terzi vi avrebbero avuto o potuto acquistare, sia rispetto al diritto di proprietà al chierico spettante sui beni stessi, sarebbero per necessità scaturiti dall'applicazione del privilegio dell'inalienabilità al patrimonio sacro.

Così, infatti, venne praticato nei precedenti Stati d'Italia, che, o retti a Concordati o a sistema giurisdizionale, nell'ammettere in modo più o meno largo l'alienabilità del patrimonio sacro, emanarono una serie di disposizioni dirette a regolarne e le condizioni e gli effetti. Mentre in tutta la legislazione italiana imperante, sia d'ordine privato che pubblico, non é possibile trovare il benchè menomo accenno di disposizioni che importi riconoscimento della invocata inalienabilità dei beni addetti a patrimonio sacro.

E' facile invece scorgerne delle altre che ribadiscono il concetto opposto dell'alienabilità.

E basti accennare, oltre le sanzioni precise che sulla distinzione dei beni sono racchiuse negli art. 425 e seg., quella che risulta dall'art. 1007 del Codice civile.

Da questo articolo si vuol trarre l'argomento che tranne l'obbligo della collazione, in tutti gli altri casi il legislatore italiano abbia ammesso l'inalienabilità del patrimonio sacro. Tale argomento non regge, perchè l'uguale articolo esisteva in parecchi codici degli Stati italiani preesistenti, e ciò non ostante l'inalienabilità negli altri casi del patrimonio sacro era ammessa e regolata in forza di disposizioni legislative e speciali.

La ragione dell'articolo in quei codici era d'impedire che, qualunque fossero i rapporti dello Stato con la Chiesa, il potere regio o civile nelle sue concessioni circa l'inalienabilità del patrimonio sacro non potesse mai comprendere quella di esimerlo dalla collazione e dalla imputazione siccome pretendevano le leggi canoniche. Quell' articolo insomma fu scritto perché restasse racchiusa nella intangibilità del codice, e fosse sottratta dalle mutevoli vicende del diritto ecclesiastico dello Stato, quella che rappresentava la più saliente rivendicazione del diritto comune contro la maggiore immunità concessa dalla Chiesa ai patrimoni sacri costituiti mercè donazioni degli ascendenti, sottraendoli all'uguaglianza del diritto famigliare tra i figli.

Ispirato a questa ragione, il legislatore italiano non poteva non riprodurre quell'articolo del nuovo codice. Ma di leggi e disposizioni che poi altrimenti stabilissero la inalienabilità del patrimonio sacro non ne ha emanato, e quelle precedenti che coesistevano nei diversi Stati d'Italia sono state o espressamente o tacitamente abrogate.

Così, per quanto si attiene al Concordato del 1818 ed a tutte le disposizioni in dipendenza di esso emanate circa la inalienabilità del patrimonio sacro nelle provincie napolitane, l'abrogazione risulta espressamente dal decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, e l'abrogazione si estende a tutti i dispacci e rescritti precedenti fondati sul Concordato del 1741, sulle basi del quale effettuavasi quello del 1818.

Ma più evidente è l'abrogazione tacita che sussiste di tutti quegli atti legislativi relativi al patrimonio sacro. Perchè se per mezzo di essi in parecchi rincontri venne regolata ed ammessa la inalienabilità del detto patrimonio, derogandosi ai principii del diritto comune, ciò si fece per effetto e in contraccambio dell'ingerenza che il potere civile eser-

citava nelle ordinazioni a sacerdote, sia subordinandole al suo assenso, sia regolando la tassa del patrimonio, sia dettando i modi e le garenzie con i quali doveva essere costituito.

Con l'osservanza di tali norme, con l'esercizio di tale facoltà che circa l'ordinazione del sacerdote spiegava lo Stato, era concessa la esistenza delle sanzioni circa la inalienabilità del patrimonio sacro. Ora il non uso, l'inosservanza in fatto di tutte quelle norme, la rinunzia e l'abbandono di tutte quelle facoltà per parte dello Stato ha tratto la necessaria ed implicita abrogazione delle regole conseguenziali sulla inalienabilità del patrimonio sacro.

Ma, oltre a ciò, tutta questa parte della polizia ecclesiastica fondata sui sistemi giurisdizionali e sui Concordati dal legislatore italiano, è stata anche espressamente considerata priva di vigore sia col proclamare la perfetta separazione fra Chiesa e Stato, sia col lasciare in piena libertà dell'autorità ecclesiastica tutte le ordinazioni sacre, solo riserbando il regio *placet* e l'*exequatur* in quanto con la ordinazione fosse commessa la provvista e il godimento di qualche beneficio.

Così fondatamente si può conchiudere che le regole sulla costituzione e la inalienabilità del patrimonio destinato a titolo di ordinazione sacra sono esulate dal campo del diritto privato e pubblico vigente, non restando alle stesse che la mera efficacia spirituale e canonica.

Per questi motivi, la Corte ecc.

Appello di Catania
22 aprile 1898.

Pres. Valentini, P. — *Est.* De Seta

Cantarella c. Fondo pel culto.

Enfiteusi — Prescrizione — Buona fede — Prova della enfiteusi — Laudemio — Decimo del prezzo — Validità del patto — Enfiteusi ecclesiastiche.

La consegna dei titoli di provenienza fatta nell'atto di acquisto esclude il requisito della buona fede.

Gli atti di ricognizione, ed in genere i titoli suppletori provano l'enfiteusi ed i patti della stessa, salvo al concessionario il provare che vi sia stato errore o eccesso nella ricognizione (1).

Il patto del laudemio nella misura del decimo del prezzo non era vietato anteriormente alle leggi civili del 1819, nè alcuna eccezione erasi fatta per le enfiteusi dei Luoghi pii ecclesiastici (2).

Per atto pubblico del 12 agosto 1878 il signor Francesco Sammartino, principe di Pardo, vendette ai fratelli cavalieri Lucio e Paolo Cantarella Nicolosi, pel prezzo di lire 27244, una tenuta di terre denominata Casebianche, che dichiarò di appartenergli in proprietà, perchè avendo i coniugi Gaetano e Litteria Mazzaglia e Ardizzoni venduto essa tenuta ai fratelli Pietro e Francesco Marano con atto del 20 marzo 1865, egli il signor principe, quale domino diretto, volle ed ottenne con sentenza di questa Corte di appello pubblicata il 15 agosto 1868 il diritto di preferenza, epperò in esercizio di tale diritto devenne al pagamento di quanto all'uopo avevano sborsato i sigg. Marano, e ne riportò la corrispondente quietanza con atto 11 luglio 1868. Dichiarò inoltre il venditore che sulla tenuta Casebianche gravava a favore del Demanio, rappresentante il beneficio De Massariis, la prestazione di netto nella somma di lire 130.45, che restava a carico dei compratori.

L'Amministrazione del Fondo culto, in rappresentanza del soppresso beneficio De Massariis, con atto di avviso notificato addì 20 luglio 1878 per mezzo di un messo comunale avvertì i suddetti signori Cantarella a pagare fra dieci giorni il laudemio in lire 2724.40, rap-

(1) La prova di un'antica enfiteusi, in caso di dispersione dell'istrumento costitutivo, può farsi per equipollenti. Cass. di Roma, 19 luglio 1897, Comune di Frosinone c. Fondo pel culto (vol. VIII, p. 66).

(2) Circa la misura del laudemio nelle enfiteusi ecclesiastiche, veggasi Cass. di Napoli, 7 maggio 1898 (vol. in corso, p. 99) e nota ivi.

presentanti la decima parte del prezzo di acquisto, e quindi con atto di citazione del 26 marzo 1889 li convenne davanti il Tribunale civile di Catania per essere condannati al cennato pagamento non voluto eseguire, nonchè agli interessi legali ed alle spese del giudizio.

Il Tribunale accolse tale domanda con sentenza del 2-9 settembre 1899, contro la quale i convenuti produssero appello con atto di citazione del 20 dicembre successivo, che viene ora allo esame della Corte, e si ripetono come motivi le seguenti eccezioni e deduzioni, già proposte e respinte in prima istanza:

1° i signori Cantarella, avendo acquistato in buona fede l'immobile senza alcuna soggezione enfiteutica in forza del titolo del 12 agosto 1878, che fu trascritto il 14 agosto 1878, ne hanno compiuto in loro favore la prescrizione che non può dirsi interrotta dall'atto di avviso del 20 luglio 1888;

2° il dominio diretto sulla tenuta Casebianche spetta al principe di Pardo, giusta il giudicato della Corte del 15 aprile 1868, e non al beneficio De Massaris, che non vanta alcun titolo costitutivo dell'enfiteusi;

3° dato che il dominio diretto spetti tanto al Principe quanto al beneficio, il laudemio deve esigersi in proporzione del rispettivo dominio, cioè del canone a ciascuno dovuto;

4° trattandosi di enfiteusi anteriore al codice di 1819, la misura del laudemio è la 50ª, non risultando il patto della decima dal titolo originario, che non si produce, nè bastando all'uopo la esistenza del ricognitorio, sia perchè con questo non può stabilirsi il patto del laudemio, e sia perchè le leggi del 1819 non permettevano il laudemio oltre la cinquantesima.

5° Il laudemio va commisurato sul valore del fondo all'epoca della concessione, e si risolve nel pagamento di una doppia annualità.

Attesochè all'acquisto per prescrizione decennale del pieno dominio del fondo Casebianche da parte degli appellanti si oppone la mancanza dello elemento essenziale della buona fede richiesto dallo articolo 2137 del codice civile. Infatti nel titolo di acquisto del 12 agosto 1878 si fa espressa menzione della prestazione dovuta al Fondo culto come rappresentante il beneficio De Massaris, e nella sentenza della Corte del 1868 citata in detto titolo di acquisto si accerta che quella prestazione era per l'atto di vendita del 20 marzo 1865 un canone enfiteutico, sicchè i signori Cantarella non possono invocare quella ignoranza, che sarebbe stata il fondamento della loro buona fede.

Attesochè gli stessi titoli, in forza dei quali il principe Pardo vanta il dominio diretto sul fondo Casebianche, cioè l'atto di concessione del 24 agosto 1890 fatto da esso principe a Giuseppe Brancato, e la sentenza della Corte di appello del 1868 e l'atto di vendita del 12 agosto 1878 riconoscono il dominio diretto del beneficio De Massaris sul fondo medesimo, il quale dominio, insieme all'obbligo del pagamento del laudemio nella decima parte del prezzo, fu pienamente confermato dal suddetto Giuseppe Brancato con l'atto di ricognizione del 27 luglio 1791 e dal successore di esso Brancato signor Angelo Ardizzone con altro atto ricognitorio del 9 luglio 1853.

Attesochè gli atti di ricognizione ed in genere i titoli suppletori così per le antiche come per le vigenti leggi civili provano l'enfiteusi ed i patti della stessa, salvo al concessionario il provare che vi è stato errore o eccesso nella ricognizione.

Attesochè il patto del laudemio nella misura del decimo del prezzo non era vietato anteriormente alle leggi civili del 1819; e sul proposito basta ricordare lo articolo 5 del Regio Decreto 22 giugno 1808, che, per la conversione dei redditi prediali ex feudali in canoni pecuniari e per la loro redimibilità, stabiliva che al capitale da pagarsi per la redimibilità doveva aggiungersi la somma di ducati due a ducati dieci, qualora fosse dovuto una parte del prezzo eccedente la cinquagesima in caso di alienazione.

Nessuna eccezione fu fatta pei Luogni

pii ecclesiastici dai dispacci del 18 agosto 1771, del 29 febbraio 1772 e del 17 ottobre 1772; anzi col secondo di essi fu dichiarato che il pagamento del laudemio non era proibito, e che poteva esigersi quando o da principio si era convenuto o era stato solito pagarsi. Col terzo poi si provvide al caso, in cui non era convenuta la quantità del laudemio, ed il Sovrano decise che « dove non è stato mai solito pagarsi il laudemio, non si paghi; dove è stato solito pagarsi, si paghi, ma non più del due per cento, o sia della cinquagesima secondo la legge ». Non fu dunque con questo dispaccio distrutta la efficacia dei patti speciali convenuti, e ciò si desume dall'essersi esposto come motivo di tale sovrana risoluzione che lo esigersi più della quinquagesima è un abuso direttamente contrario alla legge fatta appunto per frenare lo arbitrio dei padroni diretti, poichè non poteva nè può parlarsi di arbitrio dove vi sia un contratto, che per esser legge tra le parti esclude ogni arbitrio delle medesime.

Attesochè il laudemio pel contratto è dovuto sulla decima parte del prezzo di vendita e non sul valore originario del fondo rappresentato dal capitale del canone.

Per questi motivi, la Corte ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.
(IV Sezione)

Decisione del 13 marzo 1899.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Racioppi.

Parroco di Sant'Arcangelo all'Arena in Napoli c. Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Napoli.

Opere pie — Carattere speciale della beneficenza — Istituzione limitata a vantaggio dei poveri di una parrocchia — Concentramento — Parroco — Ammissione a far parte della Congregazione di carità — Devoluzione del patrimonio dell'ente a vantaggio dei parenti del fondatore.

Il carattere speciale della beneficenza non può desumersi altrimenti che dall'indole intrinseca della funzione di beneficenza da esercitare in relazione alla persona od ai modi stabiliti per metterla in atto.

Non può eccettuarsi dal concentramento un' opera pia solo perchè limitata a vantaggio di poveri appartenenti ad una parrocchia (1).

Nulla vieta al parroco, amministratore di tale opera pia, di far pratiche per essere ammesso a far parte della Congregazione di carità (2).

Non compete al parroco, allo scopo di eccettuare dal concentramento l'opera pia da lui amministrata, di far valere il diritto dei terzi, la possibile devoluzione, cioè, del patrimonio dell'ente a favore dei parenti del fondatore.

Considerato che se il Monte di beneficenza Rispo, eretto già in ente morale con il Reale Decreto 20 settembre 1868, ha lo scopo di distribuire doti e sussidi a donzelle povere e a povere famiglie appartenenti alla parrocchia di Sant'Arcangelo all'Arena in Napoli, una tale limitazione del beneficio ai soli poveri di quella parrocchia non costituisce una di quelle condizioni speciali che possono fare eccettuare il pio istituto dal concentramento, ai sensi dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890.

La speciale caratteristica dello scopo a cui l'opera pia intenda, non può de-

(1) Confor. decisione della stessa IV Sezione del Consiglio di Stato, 5 dicembre 1897, (vol. VIII, p. 116) e nota ivi.

(2) Confr. decis. 13 gennaio 1899 (vol. in corso, pag. 132) e nota ivi.

sumersi altrimenti che dall'indole intrinseca della funzione di beneficenza da esercitare in relazione alla persona, ovvero ai modi stabiliti per metterla in atto, nel senso, cioè, che la persona non possa essere altra, nè il modo essere diverso senza togliere o scemare la qualità caratteristica e l'efficacia intrinseca del beneficio che il fondatore ha stabilito.

Ma il limitare il beneficio ad una sola contrada, o frazione o parrocchia di una città, non costituisce speciale carattere del beneficio, ma piuttosto speciale determinazione del luogo, può essere osservata e mantenuta, senza detrimento del beneficio, tanto dall'amministratore, se parroco, quanto dall'amministratore, se Congregazione di carità. La quale, in caso di concentramento, ha l'obbligo dalla legge di mantenere separati e distinti i patrimoni di un ente dall'altro, ed erogare le rendite di ciascun ente in conformità del rispettivo statuto; in tal che non può accadere quello che erratamente fu asserto, che cioè il beneficio limitato ai poveri della parrocchia di Sant'Arcangelo si trasmetterebbe a prò della generalità degli abitanti della città di Napoli.

Considerato che nulla vieta al parroco di Sant'Arcangelo all'Arena di fare le opportune pratiche presso la Congregazione di carità di Napoli, onde essere ammesso a far parte della gestione delle rendite del Monte Rispo, ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 luglio suddetta.

Considerato, quanto alla possibile devoluzione del patrimonio dell'ente in prò dei parenti del fondatore e in danno della pubblica beneficenza, che non è in questa sede che l'eccezione può meritare alcuna attenzione, anche perché il parroco non avrebbe interesse a far valere il diritto dei terzi, e pure non tenendo conto di quanto è prescritto nell'art. 103 della stessa legge 17 luglio 1890.

Considerato che le spese debbono far carico alla parte soccombente.

Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 3 marzo 1899.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Sandrelli

Ric. *Ricovero di mendicità Zarabbini in Ravenna.*

Consiglio di Stato — Ricorso alla IV Sezione — Sottoscrizione dell'avvocato — Irricevibilità del ricorso.

È irricevibile il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, quando nella copia notificata manchi la firma di un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di Cassazione e qualsiasi menzione che indichi l'avvenuta apposizione della firma di detto avvocato nell'originale del ricorso (1).

A salvare dalla irricevibilità non giova il rilevare che l'originale ricorso depositato nella Segreteria un mese dopo la notificazione sia munito della firma autografa dell'avvocato.

Considerato che nella copia del ricorso stata notificato all'Intendente di Finanza, e dall'avvocato erariale esibita in udienza, si vede la sottoscrizione del solo Presidente del Ricovero di mendicità Terenzio Zarabbini, mancando peraltro la firma autografa di qualsiasi avvocato, e mancando altresì qualsiasi menzione che indichi l'avvenuta apposizione della firma dell'avvocato nello originale del ricorso;

Considerato che siffatta mancanza è in aperta contrarietà al disposto dell'articolo 29 della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, e dell'art. 5, n. 4, e dell'art. 13 del Regolamento di procedura 17 ottobre 1889, dei quali articoli il primo prescrive che i ricorsi presentati alla Sezione IV del Consiglio di Stato siano firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di Cassazione, e gli altri dispongono che la

---

(1) Confor. decis. 10 maggio 1895, Comune di Siderno c. Castagnaro (vol. VI, p. 199).

mancanza della firma dell'avvocato importa la nullità del ricorso;

Considerato che di fronte alle surriferite disposizioni non si può dubitare che la firma dell'avvocato si è voluta dal legislatore come condizione sostanziale della validità dei ricorsi prodotti in questa sede contenziosa;

Che, se sta in fatto che l'originale del ricorso stato depositato nella segreteria di questa Sezione il 2 luglio 1896, cioè un mese dopo la notificazione, contiene la firma autografa dell'avvocato Barazzuoli, ciò non giova a salvare dalla comminata nullità il ricorso di cui si tratta. Invero, senza spingersi fino al punto di richiedere come necessaria la apposizione della firma autografa dell'avvocato anche nella copia notificata del ricorso, basta considerare che, mancando nella copia stessa non soltanto tale firma, ma anche una dichiarazione o indicazione qualunque che la firma esisteva già nel ricorso originale allorchè l'usciere ne eseguiva la notificazione, non si ha alcun elemento di prova, che assicuri essere stata la firma dell'avvocato apposta nell'originale prima della notificazione di questo, come indubitatamente si volle dal legislatore perchè il ricorso possa ritenersi perfetto in ogni sua parte e giuridicamente esistente dal suo inizio. Nulla infatti impedirebbe, ove si accogliesse un diverso concetto, che la firma dell'avvocato potesse essere apposta nell'originale del ricorso anche dopo la notificazione della copia, e prima dell'atto del deposito dell'originale medesimo nella segreteria della quarta Sezione, rendendosi così possibile di sottrarre il ricorso, già nullo dalla sua origine, alla sanzione statuita dagli articoli surriferiti;

Che, d'altro canto, la parte a cui viene notificata la copia del ricorso, scorgendo mancare nella copia intimatale la firma dell'avvocato e qualunque indicazione dell'usciere comprovante che la firma dell'avvocato esiste nel ricorso originale, viene ad acquistare per tale omissione di uno dei requisiti sostanziali del ricorso la legittima convinzione che non faceva d'uopo contrapporre le sue difese ad una impugnativa, che si manifesta priva di giuridica validità: e la sua comparsa non può invocarsi per sanare la incorsa nullità, appunto perchè la inosservanza cade sopra una formalità essenziale e non accidentale dell'atto;

Considerato pertanto che la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura erariale è da accogliersi, in conformità anche alla giurisprudenza di questo Collegio;

Considerato che non è da provvedersi sulle spese, di cui non è stata fatta domanda;

Per questi motivi, la Sezione dichiara irricevibile ecc.

Consiglio di Stato.
(IV Sezione).

Decisione del 22 luglio 1898.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Schanzer.

Don Luigi Tordini c. Comune di Ferentino e Ministero della pubblica istruzione

Convitti comunali — Art. 28 del regolamento 3 novembre 1877 — Nomina a rettore — Funzioni amministrative — Funzioni didattiche e disciplinari — Istruzione religiosa — Approvazione della nomina da parte del Consiglio provinciale scolastico — Apprezzamento del merito — Diniego di approvazione — Non è pena disciplinare — Risoluzione ministeriale — Nullità.

Per l'art. 28 del regolamento 3 novembre 1877, va sottoposta all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico la nomina dei rettori dei convitti comunali.

E ciò specialmente quando essi non abbiano sole funzioni amministrative, ma siano anche incaricati di funzioni didattiche (istruzione religiosa) e disciplinari.

Il Consiglio provinciale scolastico ha sulle nomine dei presidi, rettori, professori dei convitti comunali non soltanto un potere di controllo sulla loro legalità, ma bensì un potere che si estende all'apprezzamento del merito delle nomine stesse.

La non approvazione di una nomina costituisce l'esercizio di una facoltà discretiva attribuita al Consiglio provinciale scolastico, e non già una punizione disciplinare che non può essere inflitta quando pei medesimi fatti siasi già fatto luogo alla censura.

E' nulla la risoluzione ministeriale che omette di esaminare nel merito la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico, che nega l'approvazione di una nomina a rettore.

Attesochè i ricorsi del prof. sac. Luigi Tordini e del Comune di Ferentino, investendo il medesimo provvedimento 22 novembre 1897 del Ministero della pubblica istruzione, possono essere riuniti e risoluti con unica decisione.

Attesochè non può trovare accoglimento il motivo dedotto da entrambi i ricorrenti, con cui si nega al Consiglio scolastico provinciale la competenza a pronunciarsi sulla nomina del Tordini. L'art. 28 del regolamento 3 novembre 1877 ha la sua base nel combinato del disposto degli articoli 230 e 239 della legge Casati, secondo i quali la nomina dei rettori dei convitti comunali deve essere approvata dall'autorità governativa. In origine questa attribuzione fu esercitata esclusivamente dal Ministero della pubblica istruzione, a termini dell'art. 230 della legge ricordata, ma quando col regolamento 3 novembre 1877 furono disciplinate le funzioni del Consiglio scolastico provinciale, questo divenne partecipe della attribuzione anzidetta per effetto dell'art. 28 di esso regolamento, che assoggettò all'approvazione del Consiglio scolastico le elezioni fatte dagli enti locali dei presidi, direttori, professori titolari e reggenti e degli incaricati. Questa enumerazione si deve intendere in senso indicativo piuttosto che in senso tassativo, di maniera che sebbene in essa non si trovi la parola *rettori*, è da ritenere che anche alla nomina dei rettori si estenda la competenza del Consiglio scolastico, sia perchè dei rettori dei convitti municipali si parla espressamente nell'art. 239 della legge Casati, sia perchè i rettori di tali istituti, quando pure abbiano funzioni prevalentemente amministrative, partecipano tuttavia generalmente su misura più o meno larga e in modo più o men diretto anche alle funzioni didattiche e ad ogni modo hanno, in tutto o in parte, la direzione disciplinare dei giovani che frequentano i detti convitti.

Così nel caso in esame il sacerdote prof. Tordini nel Collegio-Convitto di Ferentino era incaricato, tra l'altro, della istruzione religiosa e della sorveglianza sui convittori fuori delle scuole.

Attesochè nemmeno è fondato il motivo del ricorso del Comune di Ferentino, con cui si sostiene che l'art. 28 del regolamento 3 novembre 1877 non attribuisce al Consiglio scolastico un giudizio di merito sulle nomine, ma soltanto un controllo sulla loro legalità. E' chiaro infatti che se l'art. 28 dispone che il Consiglio approva le nomine « sempre che le leggi e i regolamenti siano stati osservati così nella forma delle elezioni come nella scelta delle persone », ciò non significa che il Consiglio può approvare una nomina illegale, quando anche fosse intrinsecamente buona. E del resto, che la competenza del Consiglio scolastico si estenda all'apprezzamento del merito delle nomine, si trae anche dall'altra considerazione che il vedere se la legge sia stata osservata nella scelta delle persone implica necessariamente la valutazione delle qualità e delle attitudini espressamente richieste in coloro che vengono preposti agli istituti d'istruzione.

Attesochè non sono attendibili le deduzioni dei ricorrenti, con cui si denuncia la deliberazione 14 ottobre 1897 del Consiglio scolastico provinciale di Roma per eccesso di potere e pel vizio del *non bis in idem*, sul riflesso che la detta deliberazione costituirebbe una iterazione di pena per i fatti che già diedero luogo alla censura inflitta al Tordini nel 1896. E' impossibile considerare come punizione disciplinare la non approvazione di una nomina, ossia l'esercizio di una facoltà discretiva, attribuita all'autorità scolastica. E mentre è razionale che il Consiglio scolastico provinciale di Roma abbia tenuto conto di tutti i precedenti del Tordini, e però anche di quelli che si connettevano colla censura altra volta inflittagli, non è poi vero

che l'effetto della deliberazione impugnata sia una interdizione perpetua del Tordini dall'ufficio d'insegnante e di direttore, chiaro essendo invece che gli effetti della detta deliberazione non possono andare al di là del suo soggetto, cioè della conferma o meno della nomina del Tordini a rettore del Collegio-Convitto di Ferentino.

Attesochè per altro non può disconoscersi il buon fondamento del motivo, comune ai due ricorsi, che investe la risoluzione ministeriale 22 nov. 1897 per avere omesso di esaminare nel merito la deliberazione del Consiglio scolastico provinciale.

Manca una disposizione qualsiasi di legge o di regolamento che limiti la competenza del Ministero della pubblica istruzione nella soggetta materia ad un mero sindacato di legittimità, mentre da altra parte l'art. 230 della legge Casati, attribuendo al Ministero un potere di approvazione, non potè intendere se non di attribuirgli un giudizio esteso anche alla valutazione del merito delle nomine, imperocchè chi è chiamato ad approvare o a disapprovare una nomina, anzichè limitarsi ad un semplice voto per la legalità, deve apprezzare le ragioni che hanno determinata la nomina stessa e che consigliano o dissuadono di confermarla. E ciò è da ritenersi a più forte ragione nel caso particolare, quando si consideri che, sotto l'impero della legge Casati e prima della pubblicazione del regolamento 3 novembre 1877, il Ministero era la sola autorità investita del giudizio sulle nomine, di guisa che, ove si accogliesse la tesi contraria a quella dei ricorrenti, verrebbesi alla inaccettabile conseguenza che fino al 1877 le nomine non sarebbero state soggette ad alcun giudizio di merito da parte della autorità governativa.

Attesochè d'altro canto, se fino dall'origine il Ministero ebbe per legge in questa materia quell'ampiezza di attribuzioni che bene risponde agli interessi generali della istruzione ed educazione della gioventù, sarebbe affatto erroneo il ritenere che dell'attribuzione in parola il Ministero abbia potuto essere spogliato dal regolamento del 1877, che richiese, per le nomine di cui si tratta, anche la approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

Attesochè è ovvio invece che col regolamento del 1877 si è voluto introdurre una nuova garanzia della bontà delle scelte, facendo partecipare alla valutazione delle medesime anche l'autorità scolastica locale, senza tuttavia escludere il giudizio definitivo della suprema autorità centrale. E quindi devesi nella specie ritenere il diritto del sac. prof. Tordini ad ottenere in via di ricorso la revisione completa, da parte del Ministero, del giudizio di merito pronunciato dal Consiglio scolastico provinciale di Roma.

Attesochè da siffatte premesse consegue l'annullamento della risoluzione ministeriale impugnata, mentre non vi è luogo a condanna nelle spese a carico della pubblica Amministrazione, comparsa in veste di autorità a sostenere un suo provvedimento.

Per questi motivi, la Sezione, previa riunione dei ricorsi del sac. prof. Tordini Luigi e del Comune di Ferentino, annulla la risoluzione ministeriale e rinvia gli atti al Ministero della pubblica istruzione, perchè, decidendo sui ricorsi, esamini in merito la deliberazione 14 ottobre 1877 del Consiglio scolastico provinciale di Roma, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 10 marzo 1899.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Racioppi.

Fabbriceria di S. Sepolcro in Milano c. Ministero dell'interno e Congregazione di Milano.

Opere pie — Istituzione dotale — Frequenza delle fanciulle alla dottrina cristiana — Diritto di scelta del parroco — Esenzione dal concentramento.

Quando la distribuzione delle doti deve essere fatta fra le fanciulle che frequentano la dottrina cristiana, a scelta del parroco,

è il caso di eccettuare la istituzione dal concentramento (1).

Attesochè, senza attendere all'eccezione d'incompetenza condizionatamente elevata dalla ricorrente Fabbriceria, è a ritenere che esistono per la pia opera Carugati speciali condizioni che, ai sensi dell'art. 60 della legge 17 luglio 1890, consigliano che la pia opera sia eccettuata dal concentramento, come dai ricorrenti si domanda.

Infatti la pia testatrice, avendo nel suo testamento ordinato che le doti alle nubende fossero distribuite fra quelle fanciulle che frequentano la dottrina cristiana nella chiesa del Santuario, a scelta del parroco, evidentemente non chiamò il parroco a semplice distributore o intermediario tra la fabbriceria legataria e le beneficande. Ma intese di fare, come fece, un atto di fiducia nel parroco, non tanto nella di lui persona, quanto nel suo ufficio, come colui che, capo della chiesa e direttore di quei speciali esercizi di pietà indicati dalla testatrice, era in grado di conoscere più che altri non fosse quali fanciulle, tra quelle frequentatrici della dottrina cristiana, meritassero, (e non per la sola materiale assistenza) il beneficio della testatrice.

La distribuzione « a scelta » implica senza dubbio un giudizio di preferenza fra concorrenti a meriti uguali; giudizio, che, commesso al parroco, è affidato alla coscienza sua e non è dato di surrogare senza mutare le condizioni intrinseche del pio legato; in quantochè al mandatario di fiducia si sostituirebbe altri posto in diversi ufficii o qualità, che il mandante non ebbe indicato.

Attesochè la natura della contestazione dà ragione a compensare le spese del giudizio.

Per questi motivi, la Sezione accoglie, ecc.

CIRCOLARI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Indennità ai commissari per la temporanea amministrazione delle Opere pie. -- (*Circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale della Amministrazione civile, Divisione 3ª, Sezione 3ª, 15 luglio 1898, n. 25279-4 ai Prefetti*).

Accade sovente che a reggere disciolte Amministrazioni di pubblica beneficenza siano nominati funzionari della Prefettura o della Sotto-Prefettura in cui ha sede il pio Istituto disciolto, e che ad essi sia corrisposta una indennità in ragione del tempo per cui rimangono preposti al pio Istituto medesimo.

Il Ministero, ritenendo che diversa debba essere la condizione fatta ai funzionari che non si muovono dalla loro ordinaria residenza, da quella di coloro che sono costretti ad abbandonarla per esercitare il nuovo ufficio al quale sono chiamati, chiese al Consiglio di Stato che volesse pronunciarsi in via di massima sulle competenze dovute, allo scopo di avere una norma sicura e costante nei singoli casi che potessero in avvenire presentarsi.

Il Consiglio di Stato, in adunanza del 22 giugno decorso, ha dato il seguente parere, che porto integralmente a cognizione dei signori Prefetti, pregandoli di attenersi scrupolosamente in avvenire alle norme con esso sancite.

« Vista la relazione 16 giugno corrente, con la quale il Ministero dell'interno (divisione 3ª, n. 25277-4) chiede parere sul quesito se ai funzionari dello Stato nominati commissari regi o prefettizi presso le istituzioni pubbliche di beneficenza del luogo della loro residenza, si debba assegnare una indennità di missione o

(1) Confor. decis. 27 novembre 1896, 18 dicembre 1896 e 4 giugno 1897 (vol. VII, 181, 241, 367).

semplicemente una gratificazione commisurata al loro grado e all'importanza della missione;

« Considerando che, per l'articolo 1° del Regio Decreto 14 settembre 1862, n. 840, le predette indennità non sono dovute agli impiegati governativi che per missioni compiute fuori della loro residenza, e rappresentano le spese del viaggio e del soggiorno, non il lavoro e le maggiori responsabilità derivanti dalla missione stessa;

« Che non può quindi dubitarsi che nei casi di missione nel luogo di abituale dimora dell'impiegato non sia dovuta alcuna indennità, ma non ne consegue che non gli sia mai dovuto un compenso, dovendosi distinguere il caso in cui presta l'opera sua unicamente all'Istituto presso il quale è in missione, da quello in cui, compiendo il temporaneo incarico avuto, continua a sbrigare il suo ordinario lavoro nell'ufficio governativo e cui è addetto. Nel primo, seguendo i giusti criteri che inspirarono il sopracitato Regio Decreto, nessun compenso è dovuto, mentre nel secondo si deve retribuire un vero lavoro straordinario. Però i Prefetti, nel determinare la retribuzione, devono aver riguardo non solo al grado del funzionario, ma ancora, e principalmente, al modo con cui eseguì la missione affidatagli, e alle risorse e all'importanza dell'Istituto presso il quale fu eseguita. Ad ogni modo, tale retribuzione o gratificazione dovrà sempre essere di molto inferiore alla indennità, che si sarebbe dovuta dare, se la missione avesse avuto luogo fuori della residenza del funzionario.

« Nelle precedenti osservazioni sta il parere della Sezione ».

Pel Ministro: MARSENGO.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET.

Con sovrana determinazione del 21 aprile 1899 è stata autorizzata la concessione del regio *placet* alla bolla arcivescovile, con la quale al sac. *Sabino Carbone* fu conferito un canonicato semplice nel Capitolo cattedrale di Trani.

Con regi decreti del 27 aprile, in virtù del regio patronato, sono stati nominati: *Basti* sac. *Rocco* al canonicato di S. Nicola nel Capitolo cattedrale di Ortona a Mare; *Panizzi* sac. *Aniceto* al mansionariato, denominato di massa, nel Capitolo cattedrale di Guastalla; *Rozzi* sac. *Achille* al canonicato vacante nel Capitolo cattedrale di Teramo: *Introzzi* sac. *Carlo* alla parrocchia prepositurale di Camerlata (Como).

Con sovrane determinazioni del 27 aprile è stata autorizzata la concessione del regio *placet:* all'atto del Capitolo cattedrale di Belluno, col quale il canonico *Giovanni Ninzatti* fu eletto Vicario capitolare di quella diocesi; alla bolla arcivescovile con la quale il sac. *Benedetto Oliveri* fu conferito al canonicato penitenzierale nel Capitolo cattedrale di Piazza Armerina.

Con regi decreti del 30 aprile, in virtù del regio patronato, sono stati nominati: *Sarti* sac. *Angiolo* alla parrocchia di Santa Maria a Casavecchia, comune di S. Casciano Val di Pesa; *Bonanni* sac. *Gaetano* alla parrocchia di S. Stefano.

Con sovrane determinazioni del 7 maggio è stata autorizzata la concessione del regio *placet:* all'atto del Capitolo cattedrale di Toscanella, col quale il canonico *Giuseppe Farrocchi* fu eletto Vicario capitolare di quella diocesi; alla bolla arcivescovile, colla quale mons. *Carlo Brera* fu nominato al canonicato detto di « Dottor prebendato » nel Capitolo cattedrale di Milano.

Con regi decreti del 7 maggio è stato concesso l'*exequatur* alle bolle pontificie, con le quali furono nominati: *Romitelli* sac. *Giuseppe* ad un canonicato nel Capitolo cattedrale di Gubbio; *Turi* sac. *Samuele* ad un canonicato nel Capitolo cattedrale di Matera; *Schiuma* sac. *Nicola* ad un canonicato nel Capitolo cattedrale anzidetto.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1899 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

GLI ONERI DI CULTO
a carico delle istituzioni pubbliche di beneficenza

1. Lasciato in legato ad un ospedale un complesso di beni coll'obbligo della celebrazione in perpetuo di una messa quotidiana nella chiesa annessa all'ospedale stesso, si ha una disposizione colpita dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867?

Riportiamo testualmente, per poter rispondere con più precisione, quanto ebbe recentemente a scrivere in argomento il senatore Giorgi nella sua opera *La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali* (vol. VI, pag. 162):

" Quando il potere laicale cominciò le sue rivendicazioni, e affidò le opere di beneficenza all'autorità civile, il concetto della fondazione religiosa si restrinse proporzionatamente, e si ridusse alle sole istituzioni che avessero per oggetto delle pratiche di culto. In questa categoria andarono compresi non tanto gli enti forniti di canonica erezione, ma ben anche tutte quelle fondazioni, che, sebbene non erette in titolo ecclesiastico *stricto sensu*, aveano, come le fabbricerie, uno scopo attinente al culto. Cioè le cappellanie laicali, i benefizi manuali, gli anniversari, e generalmente tutte le fondazioni o legati pii, con oggetto non sempre ben definito, ma tuttavia attinente al culto religioso; enti tutti, che senza intervento del Vescovo nell'erezione, possono sussistere come corpi morali legalmente riconosciuti. Se non che opere di culto sono i suffragi per l'anima o per i defunti, la celebrazione di anniversari o di messe, le cerimonie religiose in nome di Gesù Cristo, della Vergine, dei santi, dei martiri, anche quando mancano, non solamente di erezione canonica, ma ben pure di riconoscimento legale, o, come altrimenti si dice, di erezione in corpo morale, quando cioè sussistono e si adempiono, come oneri posti a carico degli eredi, dai legatari e dai donatori di un pio disponente, che lasciò le sostanze patrimoniali destinate all'esecuzione di siffatti religiosi incarichi. E poichè la Chiesa ebbe fino dalla celebre legge 26 *Cod. de sacros ecclesiis* (l. 2), e per successione, donazione o altro titolo lucrativo, così non fu raro il caso, che la pia disposizione venisse eseguita non sotto la forma di un nuovo ente morale dotato di personalità giuridica, ma sotto quello più modesto di un onere di culto imposto a un istituto ecclesiastico gia eretto.

" Di qui una distinzione fondamentale nel nostro argomento: tra le fondazioni e gli oneri di culto. Autonome, come si usa dire, le prime, e tali perciò che l'incaricato di eseguire la volontà del fondatore non è che un *purus minister*. Privi di personalità propria i secondi, e collegati al patrimonio della Chiesa o di un'Opera pia per mezzo di un istituto già riconosciuto, che non è un mero esecutore, ma un erede *sub modo*, un legatario o un donatario *cum onere*. Distinzione, si noti bene, fondamentale, perchè, mentre le leggi di soppressione hanno abolite le fondazioni autonome in tutto il Regno (eccettuata Roma e le sedi suburbicarie), hanno all'incontro rispettati gli oneri semplici „.

E che ciò sia di una verità indiscutibile lo prova:

a) Lo stesso art. 1 della legge 15 agosto 1867 che chiaramente dispone:

" Non sono più riconosciuti *come enti morali:*

" Le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia titolo e forma sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quando anche non eretti in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle fabbricerie ed opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifici sacri che si conservano al culto. Gli istituti di natura mista saranno conservati per quella parte di redditi e del patrimonio che, giusta l'art. 2 della legge 3 agosto 1862, doveva essere distintamente amministrata „.

Avendo l'articolo in esame disposto che non sono più riconosciuti come enti morali tutte le istituzioni, fondazioni o legati pii, che vengono nel detto articolo gradatamente enunciate come colpite di soppressione, ne consegue che tutte le dette istituzioni e legati per essere soppresse debbono avere il carattere di enti morali, cioè essere dotate di personalità giuridica.

b) Dal successivo art. 5 della citata legge 1867 in cui è confermato il concetto enunciato nell'art. 1 che dispone:

" ... i beni delle prelature e delle cappellanie di cui al n. 5 dell'art. 1 e delle fondazioni e legati pii ad oggetto di culto di cui al n. 6, si intendono per effetto della presente legge svincolati, salvo l'adempimento dei pesi, sì e come di diritto... „, il che prova che i legati pii ad oggetto di culto, che esistono come pesi di un legato o donazione, non furono soppressi, ma conservati.

c) Dai precedenti parlamentari che elaborarono la citata legge 15 agosto 1867. E qui per brevità citeremo, come più autorevoli, le parole pronunciate al Senato dal relatore Cadorna:

" Anche la soppressione delle fondazioni e dei legati pii, non ha altro effetto, fuori quello di sopprimere la civile esistenza di codeste fondazioni in quanto sieno ed esistono come enti morali, come consta dalla prima parte dell'art. 1. Perciò dovendosi a termini del disegno di legge eseguire quei pesi pii o religiosi che sieno stati legittimamtnte ordinati per atto tra vivi o di ultima volontà, segue, che se per l'avvenire non si potranno costituire simili enti morali con civile esistenza, non potrà però mai ritenersi vietato ai cittadini ordinare questi uffici o riti religiosi, che secondo la loro convinzione religiosa, loro parrà di stabilire gravandone o gli eredi o gli enti morali che abbiano legale esistenza. E' evidente che ciò non potrebbesi vietare senza flagrante violazione della libertà individuale, ed in ispecie della libertà di coscienza. „ (Atti della Camera, pag. 223, tornata 3 agosto 1867).

d) Dall'art. 91 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di beneficenza, il quale, perchè posteriore, ha carattere dichiarativo ed interpretativo della precedente legge 15 agosto 1867, e dispone: Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati, alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza e soggetti a trasformazione secondo le norme dell'articolo 70:

" Le opere pie di culto, lasciti, e legati di culto, esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno della popolazione, ed egualmente esclusi quelli che possano far carico ad enti ecclesiastici conservati „.

In massima, segue nella citata opera il senatore Giorgi, la distinzione fu riconosciuta dalla generalità degli scrittori e dalla giurisprudenza. I pochissimi dissidenti hanno dovuto acquietarsi dopo la pubblicazione della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, come quella che nell'articolo 91, n. 3, rispetta, esonerandoli persino dalla trasformazione, gli oneri di culto corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni o posti a carico di Opere pie o di enti ecclesiastici conservati.

Su di ciò, che del resto è evidente, si vuole una maggiore conferma non si ha che da consultare la dottrina e la giurisprudenza riportata dal Giorgi (*Dottrina delle persone giuridiche*, vol. VI, pag. 163, n. 69), dal Tiepolo (*Leggi ecclesiastiche*, commento all'articolo 1, n. 6, legge 15 agosto 1867), dallo Scaduto (*Diritto ecclesiastico vigente*, vol. 1, pag. 496, n. 215 e seguenti), dall'Orlandi (Monografia inserta in questa Rivista, vol. V, pag. 129), dall'av-

vocato Aporti (Monografia inserta nella *Legge*, vol. III, an. 1875) e dal Claps (Monografia inserta nel *Foro Italiano*, an. 1897).

4. Se questo è lo scopo e la portata della legge 15 agosto 1867 non possono certamente ritenersi colpiti dalle sue disposizioni quei legati o quelle disposizioni colle quali si è provveduto al servizio religioso negli ospedali.

Lo insegna in modo chiaro, evasivo e convincente la stessa Cassazione di Roma con numerosi giudicati, fra i quali ricordiamo:

La sentenza 30 aprile 1878, pres. Miraglia, est. Bonasi (Finanze contro Congregazione di carità di Monte S. Angelo, *Corte Suprema*, 1878, pag. 516), colla quale fu deciso:

" Sfuggono alle leggi eversive dell'asse ecclesiastico le istituzioni preordinate al fine di beneficenza, nelle quali le opere di culto di cui si trovino gravate abbiano il carattere di onere e di accessorio e non di scopo.

" Questa caso si avvera ogni qual volta si tratta, — o di prestazioni che altri sia in diritto di esigere da codeste pie fondazioni per erogarle in opere di culto, — ovvero di pratiche di religione coordinate all'esercizio della beneficenza come il servizio religioso negli ospedali, — oppure di riti destinati ad imprimere il suggello della religione alla manifestazione della carità, come quelli coi quali, per leggi di fondazione, debbono solennizzarsi certe pie elargizioni, od i suffragi che i fondatori di uno stabilimento di beneficenza abbiano imposto alle amministrazioni di codesti enti per propiziare la divinità alle anime loro. In una parola dette leggi hanno rispettato le istituzioni in cui la religione non figura che come consacrazione della carità ".

La sentenza 14 maggio 1879, est. Pacifici-Mazzoni (Fondo pel culto contro Conservatorio di Sant'Anna di Costantinopoli di Napoli, *Giurisprudenza italiana*, 1879, pag. 408), nel cui motivato si trovano questi saggi considerandi:

" Gli istituti di beneficenza, per diritto moderno, sono civili, e non ecclesiastici e le rendite dei loro beni debbono servire per opere di carità e beneficenza, non per opere di culto. E ciò è vero anche per quella parte di rendite che esse impiegano in opere di culto, senza però avere per scopo principale il culto. Imperocchè gli istituti non mutano per questo lor natura, determinata sempre dallo scopo, obbligo essenziale di destinazione di beni al conseguimento dell'obbietto che forma materia della loro azione ".

Molto meno tal parte di loro rendita assume entità autonoma.

" Considerata poi nella sua propria natura non è nemmeno soggetto a diminuzione per quota di concorso imposta com' è sopra enti o corpi morali. Invano tentasi di assomigliare questo caso alle opere ed esercizi spirituali; giacchè ancora queste sono comprese nella legge come enti morali il cui fine è il culto „.

" Nulla poi monta che tal parte di rendita sia dagli istituti impiegata ad oggetto di culto liberamente o per opera derivante dagli atti di fondazione, poichè in quest'ultimo caso tratterebbesi di un peso, di un obbligo meramente accessorio di cui la legge lungi dal permettere una riduzione, che deriverebbe dalla imposizione della quota di concorso sopra quella rendita, vuole invece l'esatta osservanza, come rilevasi specialmente dall'art. 5 della legge 15 agosto 1867. Così pure è indifferente che gli istituti di beneficenza compiano accessoriamente opere di culto ad esclusivo servizio interno ammettendo il pubblico a partecipare delle medesime; è questa un'accidentalità esteriore senza conseguenze giuridiche. „.

La sentenza 10 agosto 1881, n. 644, pronunciata, a sezioni unite, in causa contro Finanze e Monte del Santissimo Crocefisso in Caivano (*Corte Suprema*, 1881, pag. 829), colla quale fu categoricamente stabilito: La costante giurisprudenza della Corte Suprema di Roma riconosce non tocchi dalla legge 15 agosto 1867 gli istituti di beneficenza gravati di opere di culto, quando queste non costituiscono uno degli scopi principali della fondazione, ma presentano semplicemente il carattere di oneri ed accessori.

La sentenza 25 marzo 1886 della Cassazione predetta in causa Finanze contro Congregazione di carità di Varese (*Corte Suprema*, 1886, pag. 299), che stabilì in una causa analoga alla presente :

" Sono esenti dalle sanzioni delle leggi eversive i legati di messe, l'adempimento delle quali trovasi commesso ad un ospedale, erede del disponente, senza designazione del sacerdote destinato allla celebrazione „.

Di questo avviso fu pure la stessa Direzione Generale del Demanio e delle tasse, la quale, risolvendo talune questioni che le erano state proposte, colla Circolare 14 ottobre 1884, num. 6 (*Bollettino Demaniale*, 1875, pag. 30; Tiepolo, *Leggi ecclesiastiche annotate*, pag. 450-51), così chiariva l'interpretazione che doveva darsi all'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867 :

" Questo Ministero, di concorto con quello di grazia e giustizia, e sentito il Consiglio di Stato, ha determinato quanto segue:

Le cappelle ed altre istituzioni ecclesiastiche debbono con-

siderarsi come enti morali autonomi ; e, senza riguardo alla circostanza di essere amministrate dalle Congregazioni di carità, sono colpite od esenti dalle sanzioni delle leggi sull'asse ecclesiastico a seconda delle peculiari loro condizioni, cioè :

1° Trattandosi di vere cappelle, ossia chiese autonome, ed anche di cappelle interne od altari di altre chiese, debbono sottoporsi alla conversione dei loro stabili in rendita ed alla tassa del 30 per cento a tutto il 1870 a termini degli articoli 1 e 5 della legge 11 agosto 1870, allegato *P*; ammettendo però in deduzione della rendita sulla quale deve commisurarsi la tassa del 30 per cento, gli oneri di beneficenza di cui per avventura fossero gravate ;

2° Trattandosi di enti che, sebbene denominati cappelle, non fossero in sostanza che legati od istituzioni a scopo esclusivo di culto, debbono interamente sopprimersi a sensi dell'ar- l'art. 1, n. 6 della legge 15 agosto 1867 ;

3° Trattandosi di enti come quelli indicati al n. 2, ma aventi duplice scopo di culto e di beneficenza, debbono assoggettarsi alla soppressione per la sola parte dei redditi a scopo di culto, giusta il citato art. 1, n. 6 della legge 15 agosto 1867;

4° Trattandosi infine di legati od opere pie a scopo esclusivo di beneficienza, oppure di istituti di carità e beneficenza, come ospedali, Monti di pietà e simili, ancorchè portanti la denominazione di cappelle od aventi annessa una cappella, ed ancorchè gravati di qualche onere di culto, debbono tenersi affatto esenti dall'applicazione di dette leggi „.

E ciò è una logica e giuridica conseguenza delle leggi stesse, poichè le istituzioni di beneficenza, e fra queste in modo speciale gli ospedali, non sono enti morali ecclesiastici e neppure enti inservienti al culto o di natura mista, ma sono enti morali di natura prettamente ed essenzialmente laicali il cui scopo è quello della carità e della beneficenza.

II. Ma anche per un altro ordine di considerazioni il legato in argomento non potrebbe essere appreso dal Demanio dello Stato, non costituendo esso un ente autonomo, ma bensì un semplice *legato modale*, che è dalla legge di soppressione 15 agosto 1867 rispettato.

Se *modus*, giusta la chiara e concisa definizione che ci dà il Cujaccio (in *Paratitla ad Digestum tit., De conditionibus et demostrationibus) est adiecto, quae ostendit, quid legatarium ex legato facere velit testator;* se le disposizioni aggiunte relativamente all'uso che il testatore impone all'erede o legatario istituito di fare delle rendite della medesima, non possono alterare nell'istituito stesso

la qualità di erede; e se i legati fatti a corpi morali debbono essere esaminati con speciali criteri in quanto che non essendovi la persona fisica che converta a proprio favore le rendite del legato, il legato stesso è un onere o quanto meno una obbligazione per gli amministratori dell'opera pia, avendo essi l'obbligo di eseguire quanto ha stabilito il benefico testatore, noi non dureremo fatica a convincerci come nel caso in esame il testatore, col disporre che l'amministrazione spedaliera dovesse far celebrare una messa quotidiana nella chiesa privata e di proprietà esclusiva dell'opera pia, non ha fatto altro che disciplinare il modo col quale la sua cospicua elargizione doveva praticamente dal legatario esplicarsi, provvedendo a che i ricoverati avessero anche il relativo servizio religioso.

Ed infatti l'obbligo imposto all'ospedale non è di far celebrare la messa a favore o vantaggio di terze persone, od in una chiesa pubblica di altrui proprietà, per modo che il proprietario di questa, risentendone un vantaggio, avesse poi potuto costringere giuridicamente l'opera pia alla sua esecuzione. Il testatore invece ordinava l'esecuzione di una pratica di culto che tornava di comodo e utilità della stessa opera pia di lui legataria.

Esso non staccò nè determinò quale parte del suo patrimonio legato all'ospitale dovesse poi servire alla celebrazione di questa messa, ma si limitò invece a determinare che una piccolissima parte della sua rendita venisse a questo scopo erogata.

A dar vita ad una istituzione o fondazione autonoma di culto sono necessari più requisiti, che consistono in una dotazione propria, — nello scopo di culto a vantaggio di enti ecclesiastici o persone estranee a quella dello stesso legatario onerato, le quali perciò hanno azione giuridica per costringere il legatario al suo adempimento, — e nell'autonomia per la quale il legato di culto vive a sè indipendentemente dalla beneficenza, che il legatario è obbligato esercitare, senza potersi con essa confondere o ritenere una modalità della stessa.

E' ben vero che lo stesso Giorgi ha osservato che il requisito della autonomia sia stato variamente inteso, e rimangono tuttora dubbi sui criteri a seguirsi per distinguere l'ente autonomo dall'onere di culto. Ed è veramente da lamentare che la giurisprudenza della Cassazione di Roma non sia stata sempre uniforme nei suoi giudicati, talchè alcuni di questi sembrano, come sono, inspirati ad un soverchio fiscalismo, che sorprende anche il più elementare buon senso.

Queste incoerenze della giurisprudenza hanno però arrecato un utile risultato, quello che un nucleo di forti ed eletti ingegni

si mettessero a studiare profondamente l'argomento per venire poi a conseguenze più razionali e giuridiche

Accenniamo ai recenti studi fatti in argomento dal senatore Giorgi nella già citata opera la *Dottrina delle persone giuridiche* vol. VI, pag. 164 e seguenti); dal prof. Chironi nelle sue *Questioni di diritto civile* (vol. IV, n. 31, pag. 431); dal prof. Simoncelli nella monografia inserta in questa Rivista col titolo *Sui legati di culto* (1898, pag. 29); dal Filomusi-Guelfi colla monografia *Delle disposizioni per l'anima* (*Rivista per le scienze giuridiche*, v. I, fasc. I, an. 1896, pag. 48); dall'avv. Serafino Giustiniani colla monografia: *I lasciti a parrocchie e fabbricerie* (inserta in questa Rivista, an. 1896, vol. VI, pag. 73) e dal professor Ruffini nelle sue note al *Trattato di diritto ecclesiastico* del Friedberg a p. 694 e seguenti.

Abbiamo voluto accennare a tutto questo per offrire il materiale necessario per chi volesse approfondire la questione, la quale interessa ora non solo tutti i cultori di scienze giuridiche per la somma importanza che assume di fronte al diritto privato e pubblico, ma anche buona parte di corpi morali che, per le novelle esorbitanze fiscali, che in questi ultimi anni sono andate sempre più aumentando, si trovano esposti a continue perdite ed a gravi imbarazzi.

Or bene, tutti questi autori, dopo di aver riassunte le varie teorie che si sono manifestate in più riprese dalla Corte di Cassazione, e constatato che per effetto delle teorie stesse si verrebbe talvolta a sopprimere il solo ente morale con dotazione propria, tal altra invece anche il legato modale, ed altre volte infine qualsiasi legato di culto, fatta eccezione solo per quelli che sono una raccomandazione facoltativa rimessa all'onestà e coscienza dell'erede, sono concordi però nel ritenere il legato modale non colpito dalla legge di soppressione suaccennata e nel censurare quei giudicati della Cassazione romana che hanno ritenuto il contrario.

Ad onor del vero, però, i giudicati suindicati costituiscono piuttosto l'eccezione che la regola, poichè ad essi se ne possono contrapporre numerosissimi altri che negano l'autonomia ai legati modali ed affermano invece la loro validità ed indemaniabilità di fronte alle leggi di soppressione degli enti morali ecclesiastici.

Veggasi la giurisprudenza riportata e commentata dai suindicati autori nelle citate opere, non che le seguenti decisioni della stessa Cassazione romana:

Sent. 28 giugno 1876, Finanze contro Colombo (*La Legge*,

ann. 1877, part. I^a^, pag. 23) — Sent. 27 marzo 1879, Pacifici Mazzoni est., (*Giuris. Italiana*, ann. 1879, parte I^a^, colon. 523). — Sent. 22 aprile 1879, Finanze e Patellani contro Fabbriceria di Lunaglia (*Monit.. Tribunali di Milano*, ann. 1879, pag. 745). — Sent. 6 aprile 1880 (*Corte Suprema di Roma*, ann. 1880, pag. 198). — Sent. 9 marzo 1881, Congregazione di carità di Napoli contro Fondo pel culto (*La Legge*, ann. 1881, vol. 2°, pag. 760). — Sent. 19 aprile e 3 maggio 1892, Fondo pel culto contro Cobelli e Ceccavalli (*La Legge*, 1882, vol. 2°, pag. 255). — Sent. 17 e 27 febbraio 1886, Liceo Convitto di Modica contro Demanio e Fondo per il culto (*La Legge*, 1886, vol. 1°, p. 723). — Sent. 17 gennaio 1891, Finanze e Fondo per il culto contro Giudici (questa RIVISTA, ann. 1891-92, pag. 245). — Sent. 7 marzo 1891, Congregazione di carità di S. Angelo Lodigiano contro Finanze (ID., ann. 1891-92, pag. 247).

Se non che da poco tempo le autorità giudiziarie, ed anche la stessa Cassazione di Roma, sembra vogliono accettare le giuste osservazioni che vengono mosse dagli autori succitati e decampare da quel rigorismo fiscale, cui si erano inspirate talune loro decisioni. A prova di ciò citiamo le sentenze 16 aprile 1895 della Corte d'appello di Genova — Demanio contro Marchetti (questa RIVISTA, ann. 1895, pag. 361); 30 novembre 1894 della Corte d'appello di Palermo, Finanze contro Rocca (ID., ann. 1895, pag. 239) — 9 luglio 1894 della Corte d'appello di Torino — Rosas e Cagno contro Comune di Exilles (ID., ann. 1895, p. 81); 4 dicembre 1894 della Corte d'appello di Catanzaro (ID., vol. V, pag. 151): 2 maggio 1896 della Corte d'appello di Genova, Saliani contra monsignor Raggio (ID., ann. 1896, pag. 362); Cassazione di Firenze 23 aprile 1896 — Congregazione di carità di Venezia contro Cimador (ID., ann. 1896, pag. 595); nonchè le più recenti della Cassazione di Roma, e cioè sentenza 18 novembre 1895 (ID., ann. 1896, pag. 54); sentenza 18 febbraio 1893 — Beretta contro Intendenza di Finanza di Catania (ID., ann., 1894, pag. 427); sentenza 21 settembre 1894 — Finanze contro Giannizzi (ID., anno 1894, pag. 603); sentenza 7 marzo 1891 — Congregazione di Carità di Sant'Angelo Lodigiano contro Finanze (ID., ann. 1891-92, pag. 247).

Si ricordano poi, perchè meritevoli di speciale attenzione:

La recente sentenza 26 maggio 1898 della Cassazione di Roma pronunciata in causa Fondo per il culto contro Gambara e riportata nella dispensa 6^a^ di questa RIVISTA, 1898, pag. 347, colla quale fu deciso: " Che a costituire l'ente autonomo colpito dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, oltre allo scopo

di culto ed alla perpetuità, occorre anche che, per effetto della disposizione testamentaria, sia definitivamente e stabilmente distaccata dal patrimonio ereditario una quota di beni, di capitali o di rendite, od anche che l'erede diventi debitore verso l'ente legatario di un'annua rendita o di una cosa, in guisa da essere la quota stessa erogata nella sua totalità nella celebrazione delle messe „.

" Non dà vita ad un ente autonomo la disposizione testamentaria, colla quale non ha luogo il distacco dell'oggetto della dotazione, essendo tutto il patrimonio attribuito all'ente, al quale fu fatto obbligo di pagare un annuo assegno al sacerdote celebrante ed alla fabbriceria per consumo di cera e paramenti soltanto quando sia avvenuta e documentata la celebrazione delle messe „.

E l'altra recente 10 giugno 1898, pronunciata in causa Congregazione di Carità di Bergamo contro Finanza e Fondo per il culto inserta pure in questa Rivista, anno 1898, pag. 514, colla quale fu ritenuto che: " Vi ha l'esistenza di un ente autonomo a scopo di culto, e non un semplice legato *cum onere*, quando i beni, che costituiscono la dotazione di esso, furono destinati dal testatore per servire esclusivamente e nella loro totalità per la celebrazione di messe o per adempimento di altra opera di culto senza che l'erede o legatario ne possa trarre un vantaggio materiale o morale „.

E nel caso nostro è solamente l'Ospedale che trae vantaggio materiale e morale dalla celebrazione della messa quotidiana nella propria chiesa, essendo questa destinata non al culto in generale, ma al servizio religioso interno dell'Ospedale.

Riassumendo, riteniamo che sia assolutamente inapplicabile l'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867 alla disposizione testamentaria, di cui ci siamo occupati.

Avv. Antonio Carniti.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione Roma.
(Sez. penale).
22 febbraio 1899.

Pres. e Rel. De Cesare, P.

Proc. Gen. ric. nell'interesse della legge in causa Sugia.

Antichità ed oggetti d'arte — Rettore ed amministratore di una chiesa — Art. 52 dell'Editto del Cardinal Pacca.

Commette contravvenzione all'art. 52 dell'Editto del Cardinal Pacca 7 aprile 1820 il rettore od amministratore di una chiesa che tolga da questa un oggetto antico, senza averne ottenuta la prescritta licenza.

Il P. M., letti gli atti a carico di Sugia Domenico, fu Marcello, di anni 52, nato a Cerreto d'Esi, residente a Matelica, ex frate dei Minori osservanti;

Imputato di contravvenzione all'articolo 8 dell'Editto del Cardinal Pacca, 7 aprile '20, per avere nel 3 novembre '97 in Matelica venduto senza essere autorizzato, un *postergale* già esistente nella chiesa di S. Francesco di detta città e riconosciuto opera d'arte della fine del secolo XV e del principio del XVI, di valore non inferiore a L. 3 mila;

Rileva in fatto, che con rapporto del 12 dicembre '97 il delegato di pubblica sicurezza di S. Severino Marche denunziava il padre Ilario da Cerreto d'Esi, al secolo Domenico Sugia, quale responsabile della contravvenzione prevista dagli art. 8, 12, 52 dell'editto Pacca, per aver venduto un *postergale* senza avere adempiuto alle disposizioni degli articoli suddetti, i quali ingiungono non solamente di (art. 8) « rendere consapevole l'autorità competente della prima intenzione che avessero di alienare in tutto o in parte gli oggetti che abbiano meritato le avvertenze e le considerazioni della Commissione di Roma, o delle Commissioni ausiliarie delle provincie, secondo le disposizioni del precedente articolo... » e di dovere attendere licenza per (art. 12) « qualunque articolo o oggetto di belle arti che voglia estrarsi dalle provincie dello Stato per l'estero, o da quest'ultima città di Roma per le provincie o per l'estero... »; ma nell'articolo 52 contiene il seguente più generale divieto: « Richiamando in vigore la Costituzione della S. M. di Sisto IV e l'art. 9 del Chirografo sovrano del 1° ottobre 1802, rigorosamente proibiamo di togliere dalle chiese pubbliche e fabbriche annesse, compresi anche i semplici oratori, i *marmi antichi scolpiti* o lisci di qualunque sorta, le pitture, iscrizioni, mosaici, urne, terre cotte ed altri ornamenti o monumenti esposti alla pubblica vista, o ascosi e sepolti, ricordando che Sua Santità nel medesimo Chirografo, per fare avere pieno effetto a questa proibizione, ha tolto ai rettori o amministratori delle suddette chiese o fabbriche annesse ed oratori, di qualunque grado e dignità e di qualunque privilegio muniti, compresi anche i Reverendissimi Cardinali titolari e protettori, i patroni o laici o ecclesiastici, le Congregazioni de' vescovi e regolari, del Concilio, della disciplina regolare ed altre e lo stesso Emo signor Cardinal Vicario Generale di Sua Beatitudine in Roma, la facoltà di accordare sotto qualsivoglia ragione o pretesto alcuna licenza di levare dal loro luogo, e molto più di distrarre i detti ornamenti; la qual facoltà è unicamente a Noi riserbata, previo però l'esame e la relazione della Nostra Commissione in Roma e rispettivamente delle Commissioni ausiliarie nelle provincie ».

Non ostante queste disposizioni, il giudice istruttore rinviava il Sugia al giudizio del Tribunale per rispondere soltanto del reato previsto dall'art. 8, ed il Tribunale di Camerino, con sen-

tenza 12 maggio '98, ritenuto, che nella specie risultava, che, mentre altri oggetti esistenti nella chiesa di S. Francesco a Matelica erano riconosciuti capi d'arte, elencati e muniti del timbro governativo, questo non si verificava del postergale del quale si tratta, dichiarò non farsi luogo a procedimento a carico del Sugia per inesistenza di reato.

Però è evidente l'errore nel quale è incorso il Tribunale. Se il Sugia non può dirsi colpevole di contravvenzione all'art. 8, è certamente incorso nell'altra prevista dall'art. 52, poiché il Sugia, se pure potesse dirsi proprietario, non poteva nè vendere, nè rimuovere il postergale, senza averne data notizia all'autorità competente. Ed essendo per altro la sentenza passata in cosa giudicata, va opportunamente denunziata al supremo Consesso.

Per questi motivi, letto l'art. 684 Codice procedura penale, chiede, che piaccia alla Corte Eccma annullare, ecc.

HERMITE, *Sost.*

La Corte Suprema decise in conformità.

Cassazione di Roma.

17 novembre 1898.

Pres. GHIGLIERI, P. P. — *Est.* SPAZIANI.

Finanze dello Stato c. Massa.

Tassa di svincolo — Interessi — Decorrenza — Misura.

Gli interessi sulla tassa di rivendicazione o svincolo dei beni dotalizi dei benefici o cappellanie sono dovuti soltanto dal giorno in cui venne comunicata ai patroni rivendicanti o svincolanti la fatta liquidazione della tassa (1).

La misura degli interessi sulla tassa di svincolo è quella legale del 5 per cento, giusta la regola dettata dall'art. 1831 del Cod. civile, e non quella minore corrisposta dalla Cassa dei depositi e prestiti, a cui furono versate le somme ricavate dalla vendita dei beni dotalizi dell'ente.

Rodolfo Massa nell'anno 1393, con l'assegnazione di alcuni beni esistenti nel piano di Sorrento, istituì tre cappellanie di patronato laicale, le quali, a seguito delle leggi di soppressione, hanno formato oggetto per molti anni di varie controversie giudiziali. Fra queste, in epoca più recente è sorta quella cui si riferisce l'attuale ricorso, consistente nel contendere se gl'interessi sulla tassa di svincolamento dei beni (venduti con deposito del prezzo), liquidati recentemente, fossero dai compatroni svincolanti dovuti dal giorno della notificata liquidazione, e nella quantità corrisposta dalla Cassa dei depositi e prestiti, come essi sostenevano; ovvero dalla data in cui la legge 3 luglio 1870 ordinò il pagamento del 30 per cento o della doppia tassa di successione, secondo che si trattasse di beneficio o di cappellania laicale, ed al saggio del 5 per cento, come sosteneva l'Amministrazione delle Finanze dello Stato.

Giudicando di questa controversia, il Tribunale respinse la opposizione fatta dai patroni svincolanti alla dimanda del Ricevitore, con la quale gl'interessi al 5 per cento si chiedevano con la decorrenza di molto anteriore alla liquidazione: ma la Corte d'appello di Napoli, con sentenza 18-25 giugno 1897, ha giudicato invece che « la tassa di svincolo sia dovuta al Demanio dello Stato, una agl'interessi in ragione di quelli che paga la Cassa dei depositi e prestiti, a far tempo dal 19 gennaio 1893 », giorno in cui, fatta la liquidazione, i debitori sarebbero stati costituiti in mora.

Questa parte del giudicato è denunziata dall'Amministrazione delle Finanze, la quale chiede che sia annullata per la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 3 luglio 1870, dell'articolo unico della legge 19 decembre 1895, dell'articolo 23 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, nonchè dell'articolo 1831 del Codice civ.

---

(1) Veggasi oltre, pag. 283, la decisione della stessa Cass. di Roma 22 maggio 1898, colla nota ivi.

Attesochè due siano le parti del giudicato impugnate col ricorso, l'una quella che determina il punto di decorrenza degl'interessi, l'altra quella che ne determina la misura percentuale.

La questione relativa alla prima parte, circa il tempo in cui sorga a favore dell'Erario dello Stato il diritto ad avere gl'interessi sulla somma di danaro assegnatagli dalla legge nella rivendicazione o nello svincolamento dei beni dei benefizi o delle cappellanie di patronato laicale, fu altre volte proposta in giudizio e variamente decisa.

Ora nuovamente esaminata, questa Corte suprema riconosce nella sentenza impugnata la retta interpretazione ed applicazione della legge, nell'aver deciso che il cennato diritto sia sorto nel giorno in cui della somma capitale per lo svincolo, il Ricevitore del registro comunicò ai patroni svincolanti delle cappellanie Massa la fatta liquidazione, e non nella remota epoca in cui, secondo la legge 3 luglio 1870, doveva farsi il pagamento rateale.

La rettitudine della decisione è dimostrata principalmente dalla condizione giuridica dei beni; imperocchè le cappellanie di patronato laicale, create da persone private col regolamento della nomina di chi ne fosse investito e degli uffizi annessi, non toglievano ai patroni che si succedevano i beni costituenti la dotazione, ma ne imponevano la conservazione onde le istituite cappellanie dai redditi traessero i mezzi materiali per sussistere effettivamente e funzionare secondo la mente dell'istitutore. Erano beni ecclesiastici non in senso assoluto, ma in relazione all'ente cui servivano, che, a differenza degli altri puramente chiesastici, si qualificava di patronato laicale.

Laonde il legislature, volendo anche questi beni restituire alla libera circolazione, senza violare il diritto di chi li possedeva, con la legge del 15 agosto 1867, art. 5, dispose con questa locuzione « i patroni laicali potranno rivendicare (facoltà spettante al proprietario, art. 439 Cod. civ.) i beni, con che, fattane richiesta in una forma ed in un termine stabilito, paghino contemporaneamente, ecc., ecc. Nè altrimenti dispose con la legge 3 luglio 1870, la quale apparisce ispirata dallo stesso concetto, ove sia coordinata con la precedente del 21 agosto 1862. Questa infatti sospese fino a nuova legge la esecuzione di alcune disposizioni date con i decreti commissariali, e fra le altre quella del terzo alinea dell'articolo 23 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane, e la sospese appunto perchè non stava in armonia col vero concetto di giustizia, cui veniva ad informarsi la legge del 1867.

Dopo tutto ciò il legislatore adempì alla riserva fatta nell'ordinare la succennata sospensione, ed adempiendovi con la legge del 3 luglio 1870 dichiarò che anche nella provincie Napoletane... i beni costituenti la dotazione delle cappellanie laicali rimanessero svincolati a favore dei patroni laici pagandosi, ecc.

Dunque è certo che, qualunque denominazione voglia darsi al trenta per cento o alla doppia tassa di successione di cui parla l'art. 2 della legge 3 luglio 1870, l'uno e l'altra non costituiscono il prezzo di una parte di beni che si trasferisce dalla pubblica amministrazione al privato, ma è l'emolumento che questo deve allo Stato nel valersi della facoltà concessagli dalla legge di liberare in tieramente, senza distinzione di parti, i beni vincolati. E perciò non è punto applicabile al caso la teoria degl'interessi compensativi della rendita, sibbene quella degl'interessi moratori, osservata e seguita dalla sentenza denunziata.

A questa conclusione conduce ancora la recente legge, con la quale è stato assegnato un termine all'esercizio della facoltà che, secondo le precedenti leggi, era illimitata. Se questa legge dalla data della sua pubblicazione (19 dicembre 1895) ha fissato, con pena di decadenza, un triennio ai patroni dei benefizi o di cappellanie laicali vacanti per l'esercizio dei diritti di rivendicare e svincolare i relativi beni, non può davvero concepirsi un invariabile diritto agl'interessi

dalle date enunciate dalla legge 3 luglio 1870; la quale del resto ordinò il pagamento degl'interessi sui tre quarti della tassa liquidata giusto perchè per questi accordava una congrua dilazione.

La verità fatta palese da tutte le precitate leggi, si è che sulle prime il legislatore prevedeva che i patroni possessori dei beni delle cappellanie, spinti dal loro interesse, sarebbero accorsi senza ritardo a liberare gli stessi beni, ed in questa previsione nel 1867 si limitò ad obbligarli a pagare contemporaneamente il quarto del 30 per cento, e gli altri tre quarti con gl'interessi (evidentemente di mora) nei tre anni successivi. Perseverando nella medesima previsione nel 1870, in modificazione del decreto luogotenenziale, lo stesso legislatore estese la identica disposizione alle provincie Napoletane e ad altre, anche questa volta senza limitazione di tempo. Ma poi, constatata la fallacia di quella previsione, è venuto con la legge del 1895 ad imporre un termine, con pena della decadenza, lasciando intatte nel rimanente le leggi precedenti; le quali intanto parlavano d'interessi in quanto erano dovuti pel ritardo triennale al pagamento dei residuali tre quarti di una somma conosciuta e liquidata.

Finalmente a giustificare la sentenza impugnata, in quanto ha ammesso gli interessi dal giorno della liquidazione del capitale onde nascono, giova rammentare l'indole giuridica della obbligazione. Questa non diventa perfetta ed eseguibile se non quando l'obbligato possa effettivamente ottenere la sua liberazione nei modi determinati dalla legge. Condizione questa che nel patrono non si avvera prima della liquidazione del suo debito sia del trenta per cento, sia della doppia tassa di successione.

Atteso, in ordine alla seconda parte del ricorso riguardante la quantità degli interessi, che la sentenza con le seguenti parole enuncia soltanto di ridurli « alla « misura della rendita che corrisponde « la Cassa dei depositi e prestiti, ove « furono versate le somme ricavate dalla « vendita dei beni dotalizi fino dal 1892, « prima che si fosse proceduto alla li- « quidazione della tassa di svincolo. »

Questa enunciazione, oltre di essere priva di ogni motivazione, viola la regola dettata dall'articolo 1831 del Cod. civ.; poichè trattasi d'interessi legali determinati in materia civile al cinque per cento: e non sta in armonia col concetto fondamentale della stessa sentenza escludente gl'interessi compensativi. Essa, essendosi pronunziata per gl'interessi moratori nel pagamento di un credito privilegiato a favore dello Stato, non poteva, senza addurne la ragione, prescindere dalla disposizione normale data col citato art. 1831.

Pertanto questa parte del giudicato non può sfuggire al rimedio della cassazione.

Per questi motivi, la Corte cassa la denunziata sentenza nella sola parte con cui ha determinato sulla liquidazione della tassa di svincolo gli interessi in ragione di quelli che paga la Cassa dei depositi e prestiti, rigetta nel rimanente il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

23 settembre 1898

Pres. Cardona, ff. di P. — *Est.* Penserini.

Spaccialbello c. Fondo pel culto.

Patronato — Centenaria — Estinzione del diritto di patronato — Prescrizione — Riacquisto della libertà della Chiesa — Più collazioni libere — Computo della prescrizione — Tempo decorso dopo la soppressione dell'ente.

La centenaria perime il giuspatronato famigliare quando, al pari della immemorabile, viene addotta come presunzione di titolo, e non quando è invocata quale prescrizione propriamente detta, essendo noto il vero motivo pel quale cessò l'uso del diritto di patronato (unione della chiesa alla parrocchiale eretta in collegiata). (1)

(1) L'unione della chiesa, col permesso del patrono e senza sua riserva, ad una collegiata o cattedrale o ad un monastero, estingue per *rinunzia* il patronato. « Consentendo il patrono, senza riserva del suo diritto, alla conversione della sua chiesa in collegiata

In materia di giuspatronato non si dà prescrizione pel solo decorso del tempo; ma in tanto il diritto può essere prescritto in quanto altri lo abbia con la prescrizione acquistato, ovvero la chiesa abbia con più libere collazioni o nomine del cappellano riacquistata la sua libertà. (1)

Nel computo della prescrizione del diritto di patronato non va compreso il tempo decorso dopo il decreto di soppressione della cappella.

Osserva che ammesso in fatto dalla sentenza impugnata che dal 1765 cessarono le nomine dei cappellani e che il giuspatronato era gentilizio, errò in diritto ritenendo la prescrizione centenaria a favore della libertà della Chiesa. Perocchè la centenaria perime bensì anche il giuspatronato famigliare, ma solo quando, al pari della immemorabile, viene addotta come presunzione di titolo, costituendo di per sè, come esprimevansi i forensi, il migliore titolo del mondo, presumendosi cioè che o per derogazione apostolica, o per effetto di divisione fra compatroni o di concordia, o per altra ragione ignorata, e che non occorre provare essendo sufficiente la possibilità del titolo, che cessasse il giuspatronato nei discendenti anche agnati, o che per il presunto titolo, il giuspatronato passasse a favore di altri i quali subentrassero nell'esercizio del medesimo, o che cessasse per avere la Chiesa riacquistato la sua naturale libertà.

Ma allora quando la centenaria è invocata quale prescrizione propriamente detta, perchè, come nella specie constata in fatto la sentenza, è noto il vero motivo pel quale cessò l'uso del diritto di patronato, per l'unione cioè della Chiesa della Reggia alla parrocchiale eretta in collegiata, fatto che secondo la dottrina canonica, se vi manchi il consenso del patrono, non pregiudica il suo diritto di patronato, ed il consenso nel giuspatronato gentilizio non pregiudica ai successori; in tal caso ogni prescrizione, anche la centenaria, è impossibile del giuspatronato gentilizio, seppure non sia decorsa la trentennaria contro la persona di colui che lo rivendica per sè, essendovi la regola *contra non valentem agere non currit praescriptio;* non meno dell'altra comune ad ogni specie di prescrizione come tale, e non quale presunzione di titolo, invocata, che pel solo decorso del tempo non si dà in materia di giuspatronato prescrizione estintiva, ma in tanto il diritto può essere prescritto in quanto altri lo abbia con la prescrizione acquistato, ovvero abbia la Chiesa ricuperato con la prescrizione la sua libertà.

Nella specie estranea è la prima ipotesi, e la sentenza ritiene avveratasi la seconda; ma all'uopo sarebbe necessario che più libere collazioni o nomine di cappellani avessero avuto luogo, fatte dall'Ordinario, non in luogo e vece del patrono che non li abbia nominati nei quattro mesi a ciò concessigli dal diritto canonico - poichè in tal caso avrebbesi riconoscimento e non già contraddizione dal giuspatronato - ma contro la volontà del patrono, disconoscendone il diritto, od almeno senza attendere il decorso del termine utile alla presentazione da parte del patrono, procedendo liberamente alla nomina dei cappellani come se giuspatronato non esistesse sulla cappella. Ma la sentenza constata in fatto che dal 1705 non vi fu nomina alcuna di cappellani; epperò errava in diritto ritenendo che la Chiesa avesse prescritto la libertà della cappella dal giuspatronato. E se nessuno acquistò con la prescrizione nè il giuspatronato, nè la li-

---

o conventuale o all'unione (fuorchè per *aequalitatem*) o all'incorporazione della chiesa o beneficio, viene implicitamente a rinunziare al suo diritto (c. 8. De const. I, 2) » NARDI, *Elem. di dir. eccl.* III, § 636). Nello stesso senso: FERRARIS, *Prompta Bibl. can.* v. *Iuspatronatus*, art. II, n. 71 e seg., e tutti gli autori.

(1) Il patronato si perde col non uso pel tempo stabilito dalla legge per la prescrizione, quando, cioè, entro questo tempo sia nominato almeno due volte il rettore della chiesa senza presentazione del patrono: FERRARIS, loc. cit.; SCHIAPPOLI, *La prescrizione del diritto di patronato* n. 53, 54; App. Genova 7 aprile 1876 (*Giurisp. ital.* XXVIII, p. 828).

bertà da esso, non si ha che il non uso, cioè a dire il solo decorso del tempo, che non vale ad estinguere il giuspatronato neppure con la centenaria invocata, non quale presunzione di titolo, ma quale vera e propria prescrizione, per essere noto, come si disse, il vero motivo pel quale cessarono le nomine dei cappellani; e dovendosi perciò discutere, non già di prescrizione, ma della efficacia o meno del titolo noto ad estinguere il giuspatronato.

Che in altro errore giuridico la sentenza incorse quando computò nella prescrizione centenaria il tempo decorso dopo il decreto di soppressione della cappella. Perocchè, evidentemente, estinta la cappella non poteva sopravvivere ad essa il diritto di nominare il cappellano, precipuo dei diritti di patronato, per la contraddizione che nol consente, e se il patrono era per virtù di legge nella impossibilità di nominare il cappellano, è assurdo ravvisare negligenza di lui nella nomina omessa in questo termine. Ai diritti inerenti per giure canonico al patronato venne della legge sostituito ben diverso diritto, quello cioè di proprietà dei beni costituenti la dote della cappella con l'onere di svincolarli pagando la tassa relativa, e da quel momento non era più da parlare di compimento della prescrizione in corso del giuspatronato, ma cominciava a decorrere la prescrizione trentennaria del diritto di proprietà sostituitogli dal decreto di soppressione.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Roma.

23 giugno 1898.

Pres. CADORNA, ff. di P. e *Est.*
P. M. CRISCUOLO.

Fondo pel culto c. Miranda ed altri.

Pensioni monastiche — Professione di voti — Regole dell'istituto — Voti perpetui e temporanei — Provincie napoletane — Enciclica *Neminem latet* — Mancanza di *exequatur* — Concilio di Trento — Unica professione dopo il noviziato.

Secondo l'art. 3 della legge 7 luglio 1866, la perpetuità o temporaneità dei voti costituisce uno stato di diritto che deve essere apprezzato con le regole dell'istituto cui il religioso si è ascritto; e perciò non ha diritto neppure alla minore pensione, di cui nella seconda parte del citato articolo, il religioso che ha professato voti solenni e temporanei, quando per le regole dell'istituto era condizione sostanziale di una regolare professione la emissione di voti solenni e perpetui (1).

L'Enciclica Neminem latet, *emanata nel 19 marzo 1857 dal Sommo Pontefice Pio IX, priva di* exequatur, *non ebbe mai vigore ed osservanza nelle Provincie napolitane, nelle quali, in armonia con le disposizioni del Concilio di Trento, non si riconobbe che l'unica professione di voti dopo la prova ed esperimento preparatorio, consistente nel periodo e nelle formalità del noviziato* (2).

Fatto. — Scipione Miranda, Tertulliano Cerqua, Michele Siviglia, Vincenzo Fusco, Vincenzo Barretta e Giacomo Cosimi, tutti ex frati delle Provincie napolitane, istituirono giudizio contro l'Amministrazione del Fondo per il culto e chiesero la minore pensione attribuita ai laici dalla seconda parte dell'art. 3 della legge 7 luglio 1866.

Con sentenza 31 dicembre 1896 l'adìto Tribunale di Roma accolse la sola domanda del Giacomo Cosimi e respinse quelle degli altri cinque, che ritenne appartenenti a Case religiose soppresse precedentemente all'invocata legge 7 luglio 1866.

Sull'appello de' soccombenti, la Corte di Roma emise la sentenza 18-29 maggio 1897 con la quale, riformando quella dei primi giudici, dichiarò dovuto a ciascuno degli appellanti l'annuo assegnamento di L. 144, e condannò l'Amministrazione del Fondo pel culto al pagamento verso i nominati Cerqua e Miranda delle pensioni vitalizie arretrate e comprese nel quinquennio anteriore al 20 ottobre 1892 e verso gli altri dai

---

(1-2) Veggasi a pag. 691 (vol. VII) la sentenza annullata della Corte di appello di Roma 18 maggio 1897, colla nota e gli studi ivi richiamati.

singoli atti di citazione, una agli interessi legali dal giorno della giudiziale domanda.

La Corte romana sottopose al suo esame le due seguenti questioni:

1. — Se gli appellanti avessero fatto nello Stato voti solenni e temporanei avanti il 17 febbraio 1861;

2. — Se i medesimi avessero insino a questo giorno continuato ad appartenere a Case religiose esistenti nel Regno.

In ordine alla prima questione osservò che secondo la dottrina canonica, e più specialmente secondo la Enciclica *Neminem latet*, emanata nel 19 marzo 1857 dal S. P. Pio IX, siano voti solenni, per la sostanza, quelli di povertà, castità ed obbedienza, e solenni per la forma quelli che sono espressi in pubblico innanzi ai testimoni, giurati nelle mani del Superiore *qui vicem Dei*, sono scritti e sottoscritti dalle parti e dai testimoni, e poscia inscritti nei registri della Comunità.

Questi voti solenni, per la forma, differiscono sostanzialmente dai voti semplici che si formano, *sive privatim*, *sive ore*, *sive tantum corde;* imperocchè con i primi si crea un contratto che astringe in perpetuo il monaco al monastero per provvedergli i mezzi di sussistenza, e nei secondi questi effetti e queste obbligazioni non si riscontrano.

Osservò che colla menzionata Enciclica, nel lodevole intento di soccorrere all'umana fragilità e di evitare tardi pentimenti. fu prescritto che l'unica emissione di voti solenni non fosse produttrice di effetti perpetui, che per farsi luogo a questi effetti fosse necessaria la rinnovazione o nuova conferma dei voti precedenti, e che in mancanza di questa, la professione dovesse considerarsi di voti solenni e temporanei equiparati a voti semplici.

In seguito di questa Enciclica i monaci professi con voti solenni e temporanei ebbero diritti e privilegi eguali a quelli goduti dai professi con voti solenni perfezionati, perciò perpetui; e questo godimento restò fermo per tutto il tempo della loro permanenza nel monastero.

La legge del 1866, che soppresse le corporazioni religiose ed assunse allo Stato le obbligazioni dei monasteri verso i professi, tenne conto di questa diversa natura di vincolo ed accordò pensione maggiore ai professi voti solenni e perpetui, ed una minore ai professi con voti solenni e temporanei, i quali furono impediti di perfezionare i loro voti dalle sopravvenute soppressioni.

In applicazione di questi principii, non può dubitarsi che i cinque ex frati appellanti avessero innanzi il 17 febbraio 1861 fatti nello Stato voti solenni per la sostanza e per la forma, siccome è dimostrato dai documenti esistenti negli atti; che questi voti, non rinnovati o confermati, mancassero del solo elemento dell'obbligazione perpetua e che in conseguenza dovessero qualificarsi voti solenni e temporanei e quali furono contemplati nella seconda parte dell'art. 3 della legge del 1866.

Sul tema della seconda questione, la medesima Corte osservò essere dimostrato che i cinque ex frati avessero continuato sino al 17 febbraio 1861 ed in quel giorno continuassero ad appartenere a Case religiose esistenti nel Regno; sicchè concorrendo a loro favore la doppia condizione richiesta dalla legge sopra indicata, avessero diritto di conseguire la pensione attribuita ai professi di voti solenni e temporanei.

L'Amministrazione del Fondo pel culto ha denunziato con ricorso la sentenza della Corte di appello e propone il seguente motivo di annullamento:

1° Violazione per falsa applicazione dell'art. 3, penultimo comma, della legge 7 luglio 1866, con relazione al decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 e dell'art. 517, n. 3 e 7, del Codice di procedura civile.

Diritto. Attesochè l'annuo assegnamento, del quale, in diversa misura, è parola nell'art. 3 della legge 7 luglio 1866, siasi concesso ai religiosi ed alle religiose appartenenti agli ordini soppressi

sotto una doppia condizione: cioè, che prima del 18 gennaio 1864 avessero fatto nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, ovvero di voti solenni e temporanei; e che sino alla pubblicazione della legge avessero continuato e continuassero ad appartenere a Case religiose esistenti nel Regno.

Attesochè la formola adoperata dalla legge, in ordine alla prima delle due condizioni, importi a tutta evidenza uno stato di diritto acquisito e verificato prima del 18 gennaio 1864, ossia la esistenza di una professione che, per la natura e per la forma di voti, fosse conforme alle regole del proprio ordine, avesse lo effetto di vincolare in modo definitivo il monaco alla casa religiosa, ed a questa imponesse il corrispettivo di provvedere ad ogni bisogno di colui che, pel fatto della regolare professione, aveva perduto la qualità di cittadino.

Secondo la parola e lo spirito della legge, la perpetuità o temporaneità dei voti costituisce uno stato di diritto che deve essere apprezzato con le regole dell'istituto cui il religioso si è ascritto, essendo risaputo dalle ecclesiastiche discipline che per alcuni ordini, corporazioni e congregazioni religiose secolari fosse regolare la professione di voti solenni e temporanei, mentre in senso stretto canonico, e specialmente in confronto dei religiosi appartenenti agli ordini regolari, il voto solenne e perpetuo fosse condizione e sostanza di una regolare professione.

Il legislatore del 1866 tenne ragione di questa diversità di condizioni, e con razionale sistema attribuì la maggiore pensione a quelli fra i religiosi che, per effetto di voti solenni e perpetui, avevano contratto vincolo indissolubile col monastero, e d'altra parte consentì un minimo assegno agli altri religiosi, che, presentando una regolare professione di voti solenni e temporanei, quale era necessaria per le regole del loro istituto, avevano acquistato un diritto al limitato e temporaneo corrispettivo della casa religiosa esistente nel regno.

Con questa maniera d'interpretazione della legge si ricostruisce il pensiero contenuto nella medesima, e si ha la intuizione certa e completa del concetto del legislatore, a meno che non si voglia a quest'ultimo attribuire il difetto di avere espresso le sue sanzioni con improprietà di giuridico linguaggio.

Attesochè, con l'indirizzo dei principii di sopra enunciati, dovendosi discutere il presente ricorso, appariscono manifeste le censure che si propongono contro la sentenza denunziata.

Per fermo i nominati Di Miranda e consorti di lite, tutti ex frati cappuccini della provincia napolitana, una prima volta istituirono giudizio per conseguire la pensione di cui al primo numero dell'art. 3 legge 7 luglio 1866, e in questa dimanda furono respinti con sentenza passata in cosa giudicata, per non riscontrarsi in essi la condizione di una regolare professione di voti solenni e perpetui a norma del loro istituto.

Nel presente giudizio hanno presentato una diversa istanza diretta a chiedere la minore pensione attribuita ai laici, con la seconda parte dello stesso articolo, ed a fondamento della loro azione deducono la esistenza di una regolare professione di voti solenni e temporanei, siccome atto preparatorio a quelli perpetui che furono impediti di perfezionare per la sopravvenuta soppressione.

Attesochè, così formulata la loro dimanda, il Di Miranda e frati consorti di lite abbiano in prima virtualmente ammesso che in loro non fosse quella professione di voti solenni e perpetui richiesta per le regole dell'istituto, ed in secondo luogo intendano, con manifesto vizio d'interpetrazione, chiedere la applicazione di un beneficio che ad essi non compete, e commettano l'errore, al quale si unisce la Corte di appello, di estendere la disposizione scritta esclusivamente per i religiosi, non chiamati ad emettere voti perpetui per le regole del proprio istituto, ad altri religiosi e religiose contemplati nella prima parte dell'articolo terzo della legge, in confronto dei quali la professione non po-

teva definirsi regolare se ad essa non fosse congiunta la sostanziale emissione di voti solenni e perpetui.

Attesochè la Corte romana, allo scopo di giustificare la sua pronunzia, abbia creduto di trarre un maggiore argomento dalla Enciclica *Neminem latet* del 19 marzo 1857, con la quale, volendo soccorrere la umana fragilità ed evitare tardi pentimenti, fu prescrittto che l'unica emissione di voti solenni non fosse produttiva di effetti perpetui, e che questi voti, sebbene rivestiti di forme solenni, dovessero, se non rinnovati, come semplici esser considerati ed equiparati.

Attesochè, così sentenziando, la Corte medesima sia caduta in un doppio evidente errore: l'uno storico, perchè la enciclica del 19 marzo 1857, priva dell'exequatur, non ebbe mai vigore ed osservanza nelle provincie napolitane, le quali, in armonia con le disposizioni del Concilio di Trento, non riconobbero che unica professione di voti, dopo la prova od esperimento preparatorio, consistente nel periodo e nelle formalità del noviziato.

Commise un secondo errore di diritto; imperocchè, in controsenso della autorevole dichiarazione della suprema autorità ecclesiastica, riconobbe il concorso di voti solenni e temporanei in voti che la Enciclica equiparò a voti semplici, e con lo indirizzo di questo errato concetto di diritto canonico confuse le due diverse ipotesi dello articolo terzo, qualificò solenni e temporanei i voti emessi dagli istanti, e loro indebitamente attribuì un assegno che la parola e lo spirito della legge, siccome di sopra è dimostrato, non consentivano.

Attesochè, rilevati gli errori che travagliano la sentenza denunziata, sia necessità pronunziarne lo annullamento con tutte le conseguenze di legge.

Per tali motivi, la Corte cassa, rinvia la causa alla Corte d'appello di Aquila, ecc.

Cassazione di Roma.

22 marzo 1898.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Bandini.

Felici c. Demanio e Del Bello.

Ingiunzione — Validità — Circolari ministeriali.
Tassa di svincolo — Interessi — Decorrenza.

Il mancato adempimento delle norme tracciate in Circolari ministeriali non può avere effetto di rendere invalide un atto di ingiunzione avente tutti i caratteri richiesti dalla legge

Sulla tassa di svincolo delle soppresse cappellanie laicali decorrono gli interessi dall'anniversario della cessazione dell'usufrutto riservato all'investito o dal giorno dell'effettiva liquidazione della tassa fatta dall'Amministrazione del Demanio? (*Non risoluta*) (1).

Considerato che, per respingere la eccezione d' inammessibilità, basata sul principio del *solve et repete,* il patrono Felici aveva preso a sostenere che non era avvenuta la regolare liquidazione della tassa, essendo mancata la notificazione ad esso Felici dell'avviso di liquidazione di che negli articoli 67 e 68 della circolare ministeriale 10 settembre 1866, nonchè la stipulazione dell'atto di svincolo, e che per l'avvenuto pignoramento del 7 ottobre 1889, col quale era stato investito un titolo del valore di lire 3000, di fronte alla seconda ingiunzione del 26 febbraio 1894 era applicabile il disposto dell'art. 132 della legge sul registro.

---

(1) Alle sentenze richiamate dal dotto estensore della presente, aggiungiamo quella del 29 aprile 1898, Demanio c. Schiavoni (vol. VIII, p. 413), la quale ritenne moratori, e non compensativi, gli interessi sulla tassa di svincolo, e dovuti solo dal giorno della liquidazione di essa tassa. Nello stesso senso: Leti G., *Gli interessi sulla tassa di svincolo* (vol. VIII, p. 398).

La questione è stata ripresa in esame dalla Corte Suprema colla decisione 17 nov. 1898 (questa dispensa, pag. 276), nella quale è confermato il principio della decorrenza degli interessi dal giorno in cui fu comunicata ai patroni la liquidazione della tassa.

Considerato, in ordine alla prima delle surriferite due deduzioni dell'opponente Felici, che la denunziata sentenza ha rilevato, che erroneamente i giudici di primo grado ritennero che il principio del *solve et repete* fosse applicabile soltanto per le tasse già liquidate e stanziate in bilancio, e non potesse essere invocato nel caso presente, tuttavolta che non era stato ancora stipulato l'istrumento di svincolo, che è il titolo sul quale deve essere percetta la tassa. Tutto ciò è errato (dice la citata sentenza), perchè la tassa di svincolo viene equiparata alle tasse di successione, e ai sensi della legge 3 luglio 1870 deve essere corrisposta contemporaneamente all'atto di svincolo. Quindi nel caso presente devesi prima di tutto esaminare se sia sorta nel Demanio l'azione per esigere la tassa e se sia avvenuta la regolare liquidazione della medesima. Ora, rispetto alla prima di queste due indagini, è opportuno ricordare che non si contesta che il Felici riunisca in sè le due qualità di patrono e di ultimo investito; e perciò è indiscutibile che si è operato naturalmente in lui il consolidamento dell'usufrutto nella proprietà, e si è così verificata quella cessazione dall'usufrutto, che è dalla legge contemplata per stabilire l'epoca del pagamento della tassa. Relativamente poi alla liquidazione di questa è pur da osservarsi, che si deve ritenere avvenuta al seguito della istanza di svincolo avanzata dallo stesso Felici, il quale si è sempre dichiarato pronto a pagare la tassa nella somma richiesta dal Demanio, e non l'ha effettivamente pagata, solo perchè non si è mai potuto accordare con lui relativamente agli interessi, che esso Felici ritiene di non dover pagare. E' vero che non risulta che siano state dal Demanio praticate le norme tracciate nella Circolare ministeriale del 27 marzo 1878, nonchè nell'altra Circolare del 19 dicembre 1867, prima di dar corso agli atti esecutivi; ma se nulla di tutto questo è stato eseguito, vi ha però nella prima ingiunzione del 16 luglio 1889 un atto che equivale all'avviso di liquidazione indicato nelle predette istruzioni ministeriali; e poichè contro quella ingiunzione il Felici non ha fatto mai, per quanto attiene il montare della tassa, osservazione alcuna, così può bene ritenersi che la suddetta ingiunzione sia un equivalente del mancato avviso di liquidazione, e che il Felici sia stato regolarmente informato della liquidazione medesima e del preciso ammontare della tassa da lui dovuta.

Considerato che tutti questi rilievi della sentenza denunziata valgono a dimostrare che non ha alcun fondamento di ragione il primo dei proposti mezzi di annullamento. Imperocchè, a prescindere dall'osservazione che il mancato adempimento delle norme tracciate in semplici Circolari ministeriali e dettate per puri motivi di opportunità e di convenienza non può mai operare l'effetto di rendere invalidi gli atti d'ingiunzione aventi tutti i caratteri richiesti dalla legge; cosa certa è che la sentenza denunziata, con un giudizio di fatto che sfugge al sindacato di questa Corte Suprema, ha sovranamente ritenuto che il patrono Felici, molto tempo avanti la seconda ingiunzione del 26 febbraio 1894, aveva avuto sicura notizia dell'avvenuta liquidazione della tassa e dell'esatto importare della medesima. Di conseguenza il suindicato primo mezzo di annullamento deve essere respinto.

Considerato, relativamente al secondo dei motivi addotti dal patrono Felici, per escludere l'applicazione del principio del *solve et repete*, che l'avvenuto pignoramento di un titolo del valore di lire 3000 fino dal 7 ottobre 1889 e le due bene accertate circostanze di fatto, che per parte del Felici non si è mai contestato il debito della tassa, e si è sempre impugnata soltanto l'obbligazione di pagare gl'interessi, e che colla seconda ingiunzione il Demanio si è fatto a chiedere una massa d'interessi arretrati di gran lunga superiore a quella specificata nell'ingiunzione del 1889, dànno una qualche apparenza di solidità allo assunto del Felici, che colla seconda delle ingiunzioni antedette si sia reclamato in sostanza un semplice supplemento di

tassa, e si versi perciò nel caso eccezionale, pel quale la legge esonera esplicitamente il contribuente dal preventivo pagamento.

Di fronte pertanto a tutte le surriferite circostanze di fatto, le quali danno una apparenza di verità al secondo degli assunti messi in campo dal Felici onde escludere l'applicazione del principio del *solve et repete*, era imprescindibile dovere della sentenza denunziata di prendere ad esaminare anche questo secondo assunto, per quindi decidere se fosse, o no, fondato in ragione.

E ciò era tanto più necessario, in quanto che la giurisprudenza di questa Corte Suprema in ordine alla questione della decorrenza degli interessi da corrispondersi sulla tassa di svincolo dai patroni delle soppresse cappellanie laicali è tornata ad essere alquanto oscillante.

Infatti con le sentenze in data 11 marzo 1886 in causa Finanze e Cilento; 10 marzo 1887, in causa Arceri e Finanze; 1 febbraio 1895 in causa Finanze e Santoro e 17 agosto 1896 in causa Paparozzi ved. Di Giovene e Finanze, questa Corte ha per ben quattro volte ripetuto che gl'interessi dovuti dai patroni in base al disposto della legge 3 luglio 1870 decorrono dall'anniversario della cessazione dell'usufrutto riservato all'investito, e dal conseguente riacquisto, per parte di essi patroni, del pieno godimento dei beni dotalizi già vincolati a favore della soppressa manomorta. Ma in opposizione a questa massima, con una prima sentenza in causa Finanze e Ronzio 5 gennaio 1897 ritenne invece che gl'interessi dovuti dai patroni sulle tasse di svincolo dei beni dotalizi delle soppresse cappellanie laicali decorrono soltanto dall'effettiva liquidazione della tassa fatta dall'Amministrazione del Demanio, e ciò ha ripetuto nella recente sentenza 22 aprile 1897 in causa Finanze e Fiorentini, sebbene in quest'ultima fattispecie la liquidazione della tassa fosse di più anni ritardata per il fatto degli stessi patroni che avevano omesso di denunziare la morte dell'investito, e la conseguente cessazione dell'usufrutto avvenuto fino dall'anno 1878. Questo essendo, pertanto, lo stato della giurisprudenza e stando pure in fatto che le lire 4170,10, reclamate dal Demanio con la seconda ingiunzione del 26 febbraio 1894, rappresentavano per oltre la metà soltanto interessi arretrati, ricorre davvero l'urgenza nel caso presente, che sia accuratamente esaminato e definito, se con piena ragione l'Amministrazione finanziaria fa valere il privilegio del *solve et repete*, la cui applicazione la porterebbe ad incassare, a titolo di interessi arretrati una somma non indifferente, che dopo poco tempo potrebbe essere forse obbligata a restituire. E per il completo esaurimento del detto esame, occorre pure che sia definito se è fondato, o no, l'assunto del patrono Felici, che il Demanio con la seconda ingiunzione del 1894 si è fatto a reclamare in sostanza un semplice supplemento di tassa.

Ora, in ordine a tale assunto, dedotto forse con poca chiarezza nella comparsa conclusionale comunicata dal Felici nell'udienza dell'11 marzo 1897, la denunziata sentenza non contiene una sola parola, la quale valga a far conoscere avere essa avvertito che il patrono colla allegazione dell'avvenuto pignoramento di un capitale di lire 3000, più che sufficiente per il pagamento della tassa e degli interessi richiesti con la primitiva ingiunzione, e coll'esplicito richiamo del disposto dell'art. 132 della legge sulle tasse di registro, aveva inteso di addurre una seconda ragione per escludere nel caso presente l'applicazione del principio del *solve et repete*, e aveva creduto in conclusione di poter sostenere che le maggiori pretese accampate dalla Finanza con la nuova ingiunzione del 1894 rappresentavano un supplemento di tassa, o meglio dei pretesi interessi. E non avendo posto mente la citata sentenza a questo secondo motivo, non contiene alcuna osservazione che possa riferirsi al medesimo; non emette alcun apprezzamento rispetto al processo verbale di pignoramento del 7 ottobre 1889; e nulla

dice dell'esito dei valori allora pignorati; tanto che si ignora se si trovino sempre sotto le mani della giustizia.

Il difetto di motivazione pertanto, che pur si rimprovera all'impugnata sentenza col secondo mezzo del proposto ricorso, resulta ad esuberanza dimostrato dalle suesposte osservazioni e rende quindi inevitabile l'annullamento della sentenza medesima.

Considerato che dovendosi accogliere il detto secondo mezzo, torna superfluo lo scendere all'esame degli ultimi due, che rimangono assorbiti.

Per questi motivi, la Corte respinge il primo mezzo, ed accogliendo il secondo, annulla la denunziata sentenza, ecc.

Cassazione di Roma.

15 dicembre 1897.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Bandini.

Capitolo cattedrale di Mazzara del Vallo c. Finanze.

Tassa del trenta per cento — Controversia fra Capitolo e Demanio — Masse minori — Sentenza di rinvio — Cassazione — Quistione di fatto — Domanda nuova — Abbandono di quistione.

Merita censura la sentenza del magistrato di rinvio che, in una controversia tra un Capitolo e il Demanio, nella quale il primo, con unica domanda di merito, sostiene che il Demanio liquidò con criteri errati, in somma eccessiva, la tassa del trenta per cento sulle masse minori del Capitolo, determinando però all'uopo due quistioni, una di diritto e l'altra di fatto, giudica che non possa il medesimo riproporre in appello detta questione di fatto, considerandola come domanda nuova pel motivo che sarebbe già stata abbandonata nel corso del giudizio.

Cassazione di Roma.

19 luglio 1897.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est* Alaggia.

Finanze c. Congregazione di carità di Lagonegro e Tortorella.

Demanio — Conversione di beni immobili — Oneri reali — Obbligazioni garantite da privilegi ed ipoteche — Obbligazioni semplici — Adempimento — Fondo pel culto — Ente conservato.

Allorchè il Demanio dello Stato prende possesso, in esecuzione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, dei beni immobili al solo intento di convertirli in rendita pubblica, non risponde che dei soli oneri reali e delle obbligazioni garantite con privilegi ed ipoteche regolarmente iscritte sui beni stessi.

Tutte le obbligazioni puramente personali, alle quali si provvedeva con la rendita degli stabili, sono trasfuse nella rendita sul Debito Pubblico, e si debbono perciò continuare ad adempiere rispettivamente o dal Fondo pel culto o dall'ente morale conservato.

Osserva, *in diritto*, che la Corte di merito non mette in dubbio che la presa di possesso, da parte del Demanio dello Stato dei beni immobili costituenti la dotazione della cappellania amministrata dalla Congregazione di carità di Lagonegro, venne fatta allo scopo di convertirne il valore in rendita iscritta sul Debito pubblico italiano, ma ciò non ostante la Corte ritiene che per effetto di tale devoluzione dei beni sia il Demanio, e non la Congrega, obbligato a continuare il pagamento delle annue lire 170 dovute al sacerdote Tortorella in base ad un istrumento del 28 agosto 1849, e ciò per la nota massima: *transit res cum onere suo.* Ma la Corte di merito ha male a proposito invocato cotesto principio generale, giacchè allo stesso hanno in gran parte ed espressamente derogato le leggi eversive dei beni ecclesiastici destinati all'adempimento dei pesi di culto. Allorchè il Demanio dello Stato prende possesso in esecuzione di tali leggi dei beni immobili al solo intento di convertirli in rendita pubblica a favore di un ente conservato, non risponde che dei soli oneri reali, e delle obbligazioni garantite con privilegi od ipoteche regolarmente iscritte su i beni stessi. Difatti l'art. 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3096, dopo aver stabilita la norma generale per la conversione in rendita iscritta a favore degli enti morali, cui i beni appartengono,

dispone che « gli oneri inerenti ai beni, che non importino condominio, s'intenderanno trasferiti coi diritti o privilegi loro competenti sulla rendita come sopra iscritta ». Ma questa disposizione venne di poi modificata dall'art. 4 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, che così sanziona: « I privilegi e le ipoteche legittimamente iscritte sopra i beni immobili devoluti al Demanio dello Stato in forza della legge 7 luglio 1866 e della presente conserveranno il loro effetto. Però si dovrà nella iscrizione sul Gran Libro del Debito pubblico della rendita al Fondo pel culto, ed all'ente ecclesiastico rispettivamente, fare la deduzione della somma corrispondente agli interessi del credito ipotecario iscritto ». Nè l'art. 28 della citata legge del 7 luglio 1866 dispone altrimenti, giacchè esso mette a carico del Fondo pel culto gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma del precedente articolo 11, e quelli incombenti alla Cassa medesima.

Dallo insieme di tali disposizioni risulta quindi chiaro il concetto, che, allorchè i beni immobili sono devoluti al Demanio all'unico effetto della conversione, tutte le obbligazioni puramente personali alle quali si provvedea con la rendita degli stabili, sono trasfuse nella rendita iscritta sul Debito pubblico, che tien luogo dei beni stessi, e si debbono perciò continuare ad adempiere rispettivamente o dal Fondo pel culto, o dall'ente morale conservato, a favore del quale viene iscritta la rendita stessa; e che invece al Demanio spetta esclusivamente lo adempimento di quegli oneri che trovansi garantiti da privilegi od ipoteche legittimamente conservate sugli immobili di cui ha preso possesso.

Ciò premesso, era obbligo imprescindibile della Corte di merito di esaminare innanzi tutto, se il titolo creditorio risultante dall'istrumento 28 agosto 1849, sul quale era fondata l'azione giudiziale del sacerdote Tortorella, poteva considerarsi quale onere reale garantito da privilegio od ipoteca sui fondi che rappresentavano il compendio del sacro patrimonio a lui costituito; e solamente nell'affermativa avrebbe potuto condannare il Demanio al pagamento dell'annua rendita di lire 170 fino allora corrisposta. Ma avendo la Corte ritenuto senz'altro siffatto obbligo nel Demanio pel solo fatto della presa di possesso e della devoluzione dei succennati beni immobili, ha violato tutte le disposizioni di legge di cui è fatto cenno nell'*unico mezzo* del ricorso.

Per tali motivi, la Corte accoglie, ecc.

Cassazione di Firenze.

9 dicembre 1898.

Pres. CESARINI, P. P. — *Est.* SALUCCI.

Cignoni c. Min. delle Finanze e del Tesoro.

Cassazione — Ricorso — Sottoscrizione dell'avvocato — Parroco — Interessi religiosi dei parrocchiani — Rappresentanza in giudizio.

Rescritto — Interpretazione — Giudizio di fatto.

Chiesa parrocchiale — Rescritto — Obbligo della *conservazione* — Riedificazione.

Domanda giudiziale — Interesse futuro.

E' valida la sottoscrizione dell'avvocato fatta, non in fine del ricorso in Cassazione, ma dopo altro atto (richiesta di notificazione diretta all'usciere) che non sia assolutamente estraneo al ricorso stesso interrompendone il contesto, e che in qualche modo vi si riferisca.

Il parroco ha la giuridica rappresentanza degli interessi della communitas fidelium (1).

I rescritti differivano dai motu-propri, *e nei casi di dubbi o contestazioni, si interpretavano con giudizi di fatto incensurabili in Cassazione.*

Un rescritto, col quale è imposto allo Stato l'obbligo della conservazione *di una chiesa*

---

(1) Confor. stessa Cass. di Firenze 21 novembre 1898 (vol. in corso, p. 118). Una sentenza della Corte di appello di Genova del 4 aprile 1898, Grassino c. Granero ed altri (vol. VIII, p. 360), ritenne invece, che al parroco non compete la rappresentanza giuridica dei parrocchiani per farne valere le ragioni in giudizio; veggansi però i richiami di dottrina e giurisprudenza in nota alla sentenza stessa.

parrocchiale, non importa l'obbligo della ricostruzione, *qualora la chiesa sia andata distrutta* (1).

Un interesse contingibile, de futuro, *non bastava a legittimare la domanda giudiziale.*

Don Salvi Cignoni, ricorrente nella qualità di parroco della chiesa di Santa Barbara a Rio Marina (Elba), ai 31 gennaio 1886 contestò all'Intendenza di finanza di Livorno, in rappresentanza del Ministero delle Finanze, del tesoro e del Demanio dello Stato, che Leopoldo di Toscana col motu-proprio 4 novembre 1837, aderendo alle istanze dei popolani di Rio ed alle sollecitudini del Diocesano, ordinò la costruzione di una chiesa a Rio Marina, che eresse poi a parrocchia patronale, elargendo 10,000 lire prelevabili dalla cassa dei così detti crediti occulti o dalla regia Depositeria, addossando la maggiore spesa all'amministrazione autonoma delle regie miniere, provvedendo altresì colle sovrane risoluzioni 24 dicembre 1840 e 21 giugno 1852 *alla conservazione* dell'edificio, spese di culto, arredi sacri e mantenimento del parroco; e che la chiesa così costruita erasi dovuta demolire minacciando rovina fino dal 1856. E ciò premesso, concluse che fosse riconosciuto l'obbligo delle convenute Amministrazioni, succedute al Governo Granducale, *a riedificare in un termine breve e perentorio la chiesa* capace di servire all'esercizio del culto ed adempiere agli altri obblighi assunti cogli invocati atti sovrani.

Il tribunale di Livorno accolse le domande. Ma la Corte di Lucca riformò la sentenza, dichiarando carente d'azione il parroco a chiedere la costruzione della chiesa abbattuta e mancante di un interesse attuale a domandare l'adempimento degli obblighi ricordati nel contesto dell'atto di citazione, ritenendo così implicitamente che questa domanda non fosse connessa e dipendente dalla prima.

Sostanzialmente il concetto della sentenza fu questo: che il principe assoluto cogli invocati atti (che denominò leggi e decreti) intese e volle provvedere ad un bisogno spirituale collettivo dell'accresciuta popolazione di Rio Marina, che aveva inoltrate istanze secondate dal diocesano, ordinando *jure imperii* nel 1837 la costruzione della chiesa, erigendola a parrocchia e a dignità patronale, disponendo quanto era necessario per la conservazione dell'edificio, mantenimento del parroco, esercizio del culto, arredi, ecc. Che il carattere politico-amministrativo di questi atti sovrani non era attributivo di un diritto civile privato da far valere in giudizio; e non poteva la obbligatorietà indursi da ragioni di convenienza e di necessità di mantenere in perpetuo la chiesa in qualunque evento, perchè da simili atti non derivando un vero e proprio interesse patrimoniale, non può sorgere un diritto protetto dalla legge civile.

Ciononostante la sentenza procedendo all'esame ed interpretazione delle invocate leggi e decreti granducali, escluse che la munificenza del Principe si fosse estesa fino a promettere la costruzione di un nuovo edifizio nel caso *di non prevista rovina* e atterramento di quello di cui ordinavasi la costruzione, concludendo che non avendo assunto quest'obbligo il Governo toscano, nemmeno poteva incombere a quello nazionale, che erasi adoperato per soddisfare in qualche modo alle richieste anche ad esso dirette.

E quanto alla domanda relativa agli obblighi del mantenimento del parroco, arredi e spese di culto, la Corte notò che non era concreta, reclamandosi la recognizione di diritti senza dedurre come ed in quanto fossero stati violati (mentre la parrocchia funziona ancora) per parte della pubblica Amministrazione; e che perciò il parroco mancava di quell'interesse *attuale* che abilita a proporre una domanda giudiziale, non essendo altrimenti esperibili i giudizi di jattanza.

(1) Confr. Cass. di Roma 15 novembre 1898 (vol. in corso, p. 88), e la lunga nota ivi.

Di questa sentenza il parroco Cignoni, ammesso al patrocinio gratuito, chiede l'annullamento per 4 mezzi.

Col primo mezzo, rimprovera alla Corte di avere omesso di spiegare e motivare se le invocate disposizioni del Principe assoluto le abbia intese ed applicate come vere e proprie leggi; mentre in questa ipotesi avrebbe dovuto statuire accogliendo o rigettando la domanda, invece di dichiarare la carenza di azione. Col secondo mezzo, ammettendo che le abbia considerate vere e proprie leggi, attribuisce alla sentenza di averle violate con un errore d'interpretazione, violando altresì l'art. 36 della procedura civile. Col mezzo terzo, censura la sentenza di avere escluso l'interesse *attuale* del parroco di reclamare l'adempimento degli altri impegni ed oneri assunti, incorrendo in contraddizione equivalente a mancanza di motivazione, col respingere la prima domanda in mancanza di un diritto perfetto, civile, privato da far valere, e quella pedissequa per difetto d'interesse a senso dell'art. 36 proc. civ. Col mezzo quarto, si lamenta che la sentenza non abbia tenuto conto del contratto 19 luglio 1851, con cui il Governo granducale sanzionava l'obbligo a carico dello Erario di soddisfare il necessario al mantenimento del culto della parrocchia, riconoscendo così un obbligo patrimoniale a cui corrispondeva un diritto concreto trapassato nel nuovo Stato, che è una non interrotta continuazione della precedente associazione politica.

Le controricorrenti Amministrazioni dello Stato, prima di confutare i riassunti quattro mezzi di ricorso, elevano un'eccezione di inammissibilità in base agli articoli 522, 523, 524 e 538 proc. civ.; deducendo che nel caso manca la sottoscrizione dell' avvocato al ricorso *nel luogo e modo* prescritto dalla legge di rito, la quale esige che la firma sia apposta alla fine o conclusione del ricorso diretto alla Corte suprema, od almeno in calce all'elenco degli atti e documenti annessi al ricorso stesso e che lo completano in ogni sua parte da poter essere così regolarmente notificato. Ma nella specie la firma dell'avvocato, munito del mandato speciale — Guido Feri — trovasi non alla conclusione del ricorso, e nemmeno dopo l'elenco e la trascrizione del decreto che ammesse il ricorrente al gratuito patrocinio, ma successivamente alla richiesta che piacque all'avv. G. Feri di formulare in iscritto, diretta all'usciere perchè eseguisse la notificazione, la quale richiesta non è un atto complesso ma estraneo, senza relazione e connessione alcuna con il ricorso.

Sull'eccezione pregiudiziale: Atteso, su questa eccezione, che la sottoscrizione dell'avvocato nei ricorsi alla cassazione è una forma essenziale, con cui assume la responsabilità dell' atto ed accerta essere abilitato alla difesa presso le Corti supreme, avanti le quali le parti devono tutelare e difendere i loro interessi e diritti coll'intervento di avvocati di loro speciale fiducia, in modo che non altri può sottoscrivere l' atto invece del mandatario *ad hoc*. Ma nemmeno l'art. 522, combinato coi successivi, indica che la sottoscrizione debba apporsi in fine del ricorso. Tanto è vero, che fu ammessa e riconosciuta regolare sottoscrizione anche in calce all'elenco degli atti e documenti che si uniscono ai ricorsi. E questa interpretazione, con cui declinavasi la più rigorosa, che avrebbe moltiplicato i casi di inammissibilità, non fu contradetta. In modo che può ritenersi che soltanto un atto assolutamente estraneo, che rompa il contesto, impedisca l'apposizione della firma in fine al ricorso, che non si può ritener compiuto e perfetto al punto in cui concludesi che venga accolto. Sia pure che l'atto intersecato al ricorso non lo completi ed integri, basta che l'atto a cui succede la firma non sia estraneo al ricorso interrompendone il contesto, ed in qualche modo vi si riferisca. Ora, sebbene la richiesta di notificazione possa farsi in modo diverso ed anche verbalmente all'usciere, certo è che senza la notificazione il ricorso rimarrebbe un atto senza efficacia e

valore anche a senso dell'art. 526 proc. civ., da cui desumesi che non può considerarsi un atto estraneo al ricorso stesso la richiesta scritta dallo stesso avvocato diretta all'usciere perchè eseguisca la notificazione. Atto estraneo sarebbe, se fosse vietato di farlo in iscritto ciò che si può e si suol fare altrimenti. Ma se per evitare le possibili irregolarità del rilascio dell'atto, e per il più facile rinvenimento del luogo e delle persone cui farne la consegna, si è formulata una richiesta scritta, non si può concludere che l'atto sia estraneo assolutamente e che la sottoscrizione successiva dell'avvocato sia irregolare, tanto da rendere il ricorso inammessibile come se non fosse firmato o lo fosse da chi non aveva la facoltà, o la firma fosse apposta al seguito di un atto o documento per nulla pertinente o riferentisi al ricorso. Se, adunque, la firma non è a senso dello art. 522 a pena di inammissibilità prescritta in fine al ricorso (come la giurisprudenza ritiene), ma è regolarmente apposta anche dopo l'elenco degli atti e documenti annessi, mancherebbe la ragione dell'estremo rigore di dichiararlo inammissibile solo perchè la sottoscrizione si trova dopo essersi trascritta la richiesta di notificazione, la quale se non è un atto che completa il ricorso, nemmeno è un atto del tutto estraneo che ne interrompa il contesto.

Atteso, *sui mezzi primo e secondo*, che la denunziata sentenza non contrastò all'ente parrocchia di Rio Marina il diritto di difesa degli interessi della *communitas fidelium* per mezzo del parroco attuale, ammettendo così che ne abbia la giuridica rappresentanza. E questa, nel contrasto fra la dottrina e la giurisprudenza, la soluzione preferibile finchè non si provveda legislativamente sul progetto di legge del senatore Cadorna 12 marzo 1885.

Ma poichè ad un interesse, sia pure di indole morale e religiosa, non corrisponde sempre un diritto giudizialmente esperibile, la sentenza stessa istituì la indagine se dagli invocati atti del Principe assoluto derivasse un *vinculum iuris* che attribuisse all'ente parrocchia un *jus quaesitum* a reclamare la riedificazione *ab imis fundamentis* della chiesa parrocchiale di Rio Marina, costruita d'ordine del Granduca toscano nel 1837, chiusa perchè minacciante rovina nel 1859; e demolita poi a spese delle regie ferriere, che si servirono dei materiali. Ed a quelle (che chiamò ora leggi, ora decreti) su cui poggiava la domanda, non negò forza di leggi, ma che costituissero un obbligo patrimoniale al quale corrispondesse un perfetto diritto civile privato.

In ogni modo (inutilmente il ricorso lo dissimula) la Corte esaminò e decise il *merito* delle domande e le *rigettò espressamente*, dimostrando che eccedevano i limiti delle munificenti concessioni sovrane, perchè *conservare* non equivaleva a *riedificare*, e perchè il caso della rovina ed atterramento dell'edificio non era previsto, nè aveva privato i fedeli del culto religioso parrocchiale che si compie in un più angusto recinto. Nè è vero (ciò che afferma il ricorrente) che prima e dopo la riunione della Toscana al Regno d'Italia siasi ammesso e riconosciuto l'obbligo di riedificare il diruto edificio, a meno che le sollecite premure per corrispondere alle richieste dei parrocchiani non si vogliano scambiare colla recognizione di un diritto escluso dal tenore degli atti sovrani, e dalle leggi antiche e nuove relative alle parrocchie.

Del resto, tutta la disputa di merito il ricorrente la concentra al secondo mezzo, cioè sul così detto motu proprio del 1837, che altro non era che un *rescritto,* emanato sulle istanze dei fedeli di Rio, dietro intercessione del Diocesano, disponente nell'interesse collettivo religioso dei popolani di Rio. E si sa che i rescritti differivano dai motu propri, e che nei casi di dubbio e di contestazione si interpretavano con giudizi di fatto, i quali sfuggivano alla censura della Corte regolatrice. Perciò, quanto al preteso vincolo della perpetuità degli obblighi e sulla promessa della conservazione implicante l'obbligo o no della

nuova costruzione, il giudizio emesso dalla Corte non si può sindacare (come si pretende in questo secondo mezzo), anche perchè i rescritti si presumono conformi alle istanze inoltrate, ed essendo nei limiti di queste interpretati, non si può parlare di un erroneo giudizio d'interpretazione di una vera e propria legge. Ma (s'intende nel dire) che nell'obbligo della conservazione era insito quello della chiesta riedificazione. Però in questo modo si confonde ciò che è restauro dell'edificio più o meno rovinato, dall' edificio reso assolutamente inservibile ed abbattuto, e gli argomenti di convenienza ed utilità si scambiano con quelli di obbligatorietà. Non si può conservare quello che non esiste più, ma quello che può essere restaurato rendendolo ancora servibile alla sua destinazione. E poichè il culto non fu mai una funzione di Stato, non si può conseguire giudizialmente neppure per questo alto interesse se non ciò che venne concesso col rescritto del Principe, o che la legge accorda. E se nel caso la munificenza del sovrano rescrivente non fu indefinita, ma limitata alla costruzione, manca diritto ed azione ad ottenere il più che il Principe non volle promettere o non promesse, nemmeno prevedendo ciò che avvenne lui stesso imperante. Ma si obbietta che il bisogno spirituale, a cui intese di provvedere, non era transeunte ma indifettibile, per cui l'obbligo del mantenimento della chiesa non poteva essere circoscritto nei limiti di un semplice restauro. Ma lo specioso argomento cade, perchè parrocchia e parroco funzionano tuttavia. Soltanto manca la più ampia sede, che senza le discordie e i dispareri locali (a cui i documenti accennano) sarebbe forse un fatto compiuto anche per volontà e opera dello stesso Governo, tradotto senza ragione in giudizio.

Ed è singolare, per non dire contraddittorio, che mentre il ricorrente non vuole sentir parlare del patronato regio della parrocchia di Rio, e degli obblighi inerenti al patronato in casi simili, si ostini a sostenere, rimproverando alla sentenza un erroneo giudizio d'interpretazione, che nella promessa *della conservazione* della chiesa, era insita, implicita quella della riedificazione *ab imis*. Ma i fabbriceri, i patroni ed in difetto i Comuni, obbligati anche essi alla *conservazione* delle chiese parrocchiali, per l'art. 271 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, non sono tenuti a costruirle *ex novo* se un fortuito le atterra o le distrugge. La *conservazione* non impegna che ai restauri dell'edifizio ancor capace di riparazione. Riesce adunque inconcepibile che nella parola *conservazione*, a cui provvide con un assegno il Granduca di Toscana, voglia il ricorrente far riconoscere un obbligo maggiore implicito, escluso anche dal significato tecnico e giuridico della parola *conservazione*.

Quindi, o carenza di azione per l'indole politico amministrativa dell'atto sovrano da non potere attribuire il diritto civile privato, o rigetto della domanda, perchè nella concessione limitata alla costruzione della chiesa e alla conservazione non poteva intendersi compreso l'obbligo di riedificarla in caso di rovina; e la sentenza si sottrae per l'una o per l'altra ragione alle censure contenute nel primo e secondo mezzo.

Sui mezzi terzo e quarto. Quanto agli oneri che avrebbe assunto lo stesso Principe rescrivente la costruzione della chiesa, dei quali chiede genericamente con formula complessiva l'adempimento il parroco, senza concretare una domanda che possa essere vagliata e contradetta quanto al tempo dell'inadempimento, quanto alla somma distinta o complessa, e senza altra indicazione o calcolo materiale che valga a spiegare ciò che chiede, e chiarire quello che può essergli accordato, la sentenza ha ritenuto « che il parroco *affermava competergli certi diritti reclamandone il riconoscimento dall'autorità giudiziaria senza dire se e come fossero stati violati* da parte delle convenute Amministrazioni ». E così la sentenza, apprezzando e riassumendo i troppo concisi termini del contesto della domanda, potè, senza incorrere in

censure, ritenere che il parroco chiedesse una recognizione eventuale, ipotetica, di diritti che nemmeno diceva violati, per cui conchiuse che un interesse contingibile, *de futuro*, non bastava a legittimare la domanda giudiciale, la quale deve avere fondamento e ragione in un interesse attuale, non essendo più ammissibili recognizioni di diritto e condanne preventive eventuali.

Perciò, nemmeno sussiste la contraddizione, equivalente a mancanza di motivi, intravveduta dal ricorrente per avere la sentenza dichiarato carente di azione il parroco a chiedere la riedificazione della chiesa, ed escluso l'*interesse attuale* a domandare l'adempimento degli obblighi relativi all'esercizio del culto. Così il ricorrente dà *manus victas* alla sentenza, perchè se questa domanda non è connessa e dipendente dalla prima, sta la ragione resultante da un giudizio di fatto sui termini e sul tenore della citazione ed atti di causa, cioè, della mancanza di *interesse attuale;* ed invece si vuol compresa ed immedesimata nella prima, ed allora sta il motivo della carenza di azione.

Coll'ultimo mezzo il ricorso, divagando, disserta sugli obblighi derivati al Governo nazionale da quello granducale, e rimprovera alla sentenza di non aver tenuto conto del contratto 19 luglio 1851, dal quale resultavano meglio gli obblighi assunti dal Governo toscano, che quello nazionale deve osservare. Ciò la sentenza non ha negato. Nemmeno si è proposta la questione, perchè, quanto alla riedificazione della chiesa, ha detto che il parroco era carente di azione, e che il Governo nazionale non era tenuto a fare più di quello che aveva promesso il Governo toscano, che erasi obbligato alla costruzione del 1837.

E quanto agli obblighi patrimoniali, a cui richiama il contratto 19 luglio 1851, la Corte di merito non può avere violato l'art. 3 del titolo preliminare al Codice civile, nè altra disposizione di rito, perchè non che deciso non ha nemmeno delibato la questione della successione da Stato a Stato, avendo ritenuto che il parroco provocasse un giudizio così detto di iattanza e chiedesse una condanna preventiva. E, per concludere, così la Corte di Lucca non aveva bisogno di vedere gli atti e documenti della causa, ma di leggere la citazione e le conclusioni dell'attore, senza esaminare e ricordare il contratto 19 luglio 1851, perchè non risolveva alcuna questione di merito.

Al seguito delle quali considerazioni, il ricorso, dichiarato ammissibile, deve essere rigettato.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Napoli.

6 settembre 1898.

Pres. Ciampa, P. P. — Est. Abatemarco.

Vigorigo c. *Medugno*.

Patrimonio sacro — Donazione di usufrutto — Collazione.

Non sono soggetti a collazione i frutti del patrimonio sacro costituito coll'usufrutto di determinati beni (1).

---

(1) Ecco quanto in conformità scrive il Melucci, *Tratt. teorico pratico delle collazioni ed imputazioni*, I, n. 233:

« . . . I medesimi principii governano la collazione di un diritto di usufrutto. Sarà conferito questo diritto di usufrutto, e non già i frutti percetti e maturati prima dell'apertura della successione. Il successibile è donatario del diritto di usufrutto, e come questo forma l'obbietto della liberalità, così esso solo sarà soggetto a collazione. Ciò pur risulta evidentemente dall'art. 1413, il quale dispone che se la dote è stata costituita sopra un usufrutto, sciogliendosi il matrimonio, il marito o i suoi eredi non sono tenuti che a conferire il diritto di usufrutto, non già i frutti raccolti o venduti durante il matrimonio. Come nella rendita perpetua e vitalizia, così è indifferente il modo di costituzione e la durata dell'usufrutto donato al successibile. Hanno dunque vigore le medesime regole, tanto se l'usufrutto sia costituito dal defunto sui propri beni in vantaggio del successibile durante la vita di costui, o per un tempo che si prolunghi oltre l'apertura della successione, quanto se il defunto abbia ceduto al successibile un usufrutto a lui spettante sui beni di un terzo,

La Corte di merito, interpretando la donazione ed il testamento di Gregorio Medugno, e ricordando i principii regolatori dei conferimenti nelle successioni, non credette di leggere nella donazione da lui fatta al figlio Nicola nel 1840 la dispensa dalla collazione, ed invece la trovò nel testamento; onde ammise il conferimento dell'usufrutto fino all'apertura della successione, lo negò dopo in base all'art. 1008 Cod. civile.

In codesta maniera di risoluzione della contesa il Supremo Collegio trova due errori, uno di diritto, l'altro di motivazione. L'errore di diritto è questo, che, trattandosi di donazione d'usufrutto, la Corte non dovevasi fermare all'articolo 1007, che obbliga al conferimento quel che il padre abbia dato al figlio per costituirgli il sacro patrimonio, ma doveva passare al consecutivo art. 1013, il quale dice non esser dovuti i frutti e gl'interessi delle cose soggette a collazione che dal giorno dell'apertura della successione. Se avesse così posto in relazione i due citati articoli, avrebbe avuto modo di riandare sulla disputa cui quegli articoli han dato luogo. Il Supremo Collegio, ricordandola, segue quell'opinione che ha i due citati articoli coordinati in guisa che, mantenuto fermo lo scopo della collazione, che è l'uguaglianza fra coeredi, il beneficio della disposizione del padre di famiglia non si venisse a tramutare contro ogni suo intendimento in rovina del figliuolo da lui considerato.

Nel guardare come gli articoli in detta sezione si seguono, si scorge che dal 1001 al 1004 si stabiliscono le regole per quel che si deve conferire, e dal 1008 al 1013 le eccezioni che ne modificano il rigore. Il suddetto art. 1013 adunque va fra queste.

La ragione della sua disposizione trovasi nel principio che i frutti appartengono all'eredità sol dall'apertura della successione, onde da quel giorno *augent haereditatem.* Sicchè tutto quello che dei frutti si trova di avere il defunto disposto nella sua vita s'intende consumato per lui stesso, ancorchè l'avesse conceduto ad uno dei figli *ut lautius vixisset.*

E' il rispetto insomma di quel potere discrezionale che deve avere il padre di famiglia (e che si presume attinto dal prudente affetto) di sottrarre al suo maggior comodo i frutti per provvedere alla sostentazione dei figliuoli. Consegue da ciò che soltanto quello che egli detrae dal suo patrimonio per donarlo ad uno dei figliuoli *principaliter* è sottoposto a conferimento, non già quello che dispose sui frutti, accessorio destinato ad esser consumato pei bisogni della vita: ammenochè non siano stati donati anch'essi *principaliter* quale anticipazione od a sconto di capitale promesso; il che si dovrebbe esprimere.

Questo è il concetto logicamente giuridico ed economico dell'art. 1013 innanzi citato. Esso lascia al padre la giusta ed opportuna facoltà di situare pel meglio i figliuoli; non turbar dopo la sua morte l'uguaglianza fra essi nella divisione del suo patrimonio, ed impedire che la largizione benefica non si volga in iattura del figlio considerato. Per vie più render evidente codesta interpretazione giova ricorrere alla casistica.

Suppongasi due donazioni fatte dal padre a due suoi figliuoli: ad uno di lire 50 mila e non i frutti, l'altro conferendo i frutti percepiti troverebbe forse consumata tutta la sua quota.

Or questo non è osservare, ma vio-

---

o sui beni dell'ente medesimo, eziandio mercè rinunzia ad una vocazione testamentaria. Senonchè, in questi due ultimi casi, il diritto di usufrutto donato al successibile, estinguendosi all'apertura della successione, si rinnoverebbe il dubbio proposto nel numero precedente per la rendita vitalizia. E va risoluto nello stesso modo. Sino a quell'epoca il successibile donatario deve considerarsi quale usufruttuario del diritto di usufrutto donatogli, ciò che gli dà diritto di far suoi i frutti di quell'usufrutto, come nelle ipotesi degli articoli 482 e 1413. Che poi nulla gli resti a conferire effettivamente, è cosa che non lo riguarda ».

Confr. Cass. di Firenze 5 aprile 1880, Orgnani c. Orgnani (*Legge*, 1880, I, 696). Cass. Napoli 5 aprile 1883, Panzo c. Panni (*Legge*, 1884, I, 568).

lare il concetto dell'uguaglianza, ispiratore dell'istituto della collazione. Ed in questa violazione cadde inavvedutamente la Corte, decidendo nel modo innanzi espresso.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione di Napoli.

19 febbraio 1898.

Pres. CIAMPA, P. P. — *Est.* LOFFREDO.

Neri c. Ruggiero.

Prescrizione — Prestazione ad una parrocchia — Canone enfiteutico — Eccezione improponibile in Cassazione.

Cassazione — Intervento in causa dell'Economato — Mancanza — Doglianza inattendibile.

Ruoli o quadri esecutivi — Rinnovazione — Interruzione della prescrizione — Sentenza — Mancanza di motivazione.

Dichiarato prescritto il diritto di una parrocchia ad una prestazione, non può dedursi per la prima volta in Cassazione che trattasi di canoni enfiteutici non suscettivi di prescrizione.

Inattendibile è pure la doglianza nuova in Cassazione, che non sia stato messo in causa l'Economato generale dei benefici vacanti.

Perchè la rinnovazione di un ruolo o quadro esecutivo non abbia effetto interruttivo della prescrizione, occorre accertare che il debitore non sia compreso nel quadro, o che ne sia stato messo fuori in seguito alla sua opposizione; epperciò manca di motivazione la sentenza che, senza tale accertamento, e senza che sia esibito il ruolo rinnovato, decide che la rinnovazione non ha efficacia interruttiva della prescrizione (1).

Inattendibile è il ricorso in quanto intende a declinare l'ammessa prescrizione, prospettando quali canoni enfiteutici non suscettivi di prescrizione quelli ai quali i Ruggiero vogliosi tenuti. Lungo tutto intero il giudizio non fu mai parola di diritto della parrocchia a titolo di canone enfiteutico verso il Ruggiero; invece non fu chiesto il pagamento che di due legati pii, e il parroco qualificava così la prestazione alla quale sostenne costantemente essere i medesimi tenuti, riferendosi all'istrumento del 21 agosto 1855, col quale si erano costoro dichiarati tenuti verso la parrocchia all'annua corrisponsione di due pii legati quali trovavansi enunciati in testa al loro autore Pasquale Tancredi nel quadro esecutivo del 3 maggio 1818: e si aggiunge che, sollevata la eccezione di prescrizione, quella che in favore della parrocchia fu creduto invocare fu la interruzione; d'imprescrittibilità dipendente da enfiteusi non fu fatto cenno. E ciò rilevato, è innegabile che questa, circa la natura della dovuta prestazione e del diritto enfiteutico della parrocchia, sia una controversia che non sollevata affatto nel giudizio di merito, non possa essere obbietto di esame per la Corte regolatrice, alla quale è proposta la prima volta. Nè è a dire altrimenti della doglianza di non essersi messo in causa l'Economo generale dei benefizi vacanti; chè a prescindere da ogni altra considerazione, non fu fatta mai veruna deduzione a cotesto riguardo, e quindi è indarno muoverne ora doglianza. Per lo che manifesta è la niuna attendibilità del primo e terzo motivo del ricorso.

In ordine al secondo motivo ha considerato, che se atteso il giudicato del 28 agosto 1896, non proficuo il medesimo è a reputare in quanto vuole deplorata la decisione di fare dipendere la interruzione da non altro che dalla rinnovazione del quadro esecutivo del 1874, e di non avere ammesso il giuramento ai Ruggiero deferito, altrettanto non è a dire in quanto alla doglianza circa i criteri mercè i quali parve al Tribunale ritenere non giustificata la interruzione

---

(1) Che la rinnovazione del ruolo esecutivo sia efficace ad interrompere la prescrizione, è massima che non dà più luogo a dubbio: veggasi Cass. Roma 13 maggio 1890 Fondo pel culto c. Maraviglia (vol. I, pag. 469) colla relativa nota. Però la rinnovazione del ruolo, avvenuta dopo compiuto il trentennio, non ha effetto interruttivo della prescrizione (Cass. Roma 21 febbraio 1896, D'Agostino c. Fondo pel culto; vol. VI, 352).

istessa. Quantunque non potuto dal parroco esibire a tenore di detta sentenza dell'agosto 1896, risultava però dimostrato essere il quadro suddetto stato pubblicato a norma di legge nel 1874; ciò ebbero per accertato gli stessi giudicanti. Ma ritenuto che nel 1874 fu quel quadro pubblicato, per togliere al medesimo l'effetto interruttivo della prescrizione nei rapporti della parrocchia coi suoi debitori Ruggiero è mestieri supporre che costoro non sieno stati in quel quadro compresi, o ne siano stati messi fuori in seguito a loro opposizione: e siccome impresumibile è la prima ipotesi dopo il riconoscimento che i medesimi fecero della loro obbligazione col citato istrumento del 21 agosto 1855, così non avendo potuto avere presente il quadro rinnovato ed approvato definitivamente, non poteva il Tribunale dispensarsi dal vedere, se i Ruggiero erano stati tra gli opponenti e se la opposizione era stata accettata, senza di che il giudizio di rimozione dell'interruzione diveniva prematuro. Nè si dica dai Ruggiero aver essi impugnato l'istrumento del 1855 di ricognizione dell'obbligazione, stante che l'impugnativa fu respinta con la su citata sentenza del 1896, e questa è passata in giudicato anche rispetto ad essi, essendo la questione rimasta non decisa in rapporto alla sola Maria Ruggiero. E però in quanto concerne ciò che dianzi è accaduto rilevare, innegabile rimane il difetto di motivazione che a tale riguardo viensi denunciando. E poichè l'accoglimento di tal motivo di ricorso trae seco l'annullamento della intera sentenza denunziata, è mestieri che la medesima sia cassata.

Per questi motivi, la Corte annulla, ecc.

Cassazione di Palermo.

9 agosto 1898.

Pres. Sangiorgi, P. P. — *Est.* Abrignani.

Pizzuto c. Guercio.

Confraternite — Rappresentanza in giudizio — Autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

Le confraternite non possono stare in giudizio senza l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa (1).

La mancanza dell'autorizzazione può essere eccepita qualunque sia l'indole della confraternita, ed anche in grado di appello per la prima volta (2).

Sul primo mezzo, la Corte osserva che il giudice del merito, quando respinse la eccezione di inammissibilità dedotta avverso l'appello del superiore ed amministratore della Ss. Triade di Cefalù, per difetto d'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, solo perchè lo eccipiente non aveva dimostrato che la Confraternita era un istituto di beneficenza, senza dubbio falsamente applicò l'art. 8 della legge sulle opere pie del 17 luglio 1890: la eccezione d'inammissibilità non era fondata sull'indole giuridica della Confraternita, ma aveva per base la disposizione dell'art. 91 della legge sulle opere pie, la quale equipara alle istituzioni pubbliche di beneficenza anche le confraternite, donde lo eccipiente deduceva la necessità dell'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa ai termini dell'art. 36 della stessa legge.

Adunque, ai fini della eccezione, esame precipuo era quello di vedere, se lo appellante rappresentasse una confraternita, non la dimostrazione che la confraternita fosse una istituzione pubblica di beneficenza da rientrare nella disposizione dell'art. 1° della detta legge.

La legge medesima quando dice di equiparare le confraternite alle istituzioni pubbliche di beneficenza, suppone

---

(1-2) Confor. Pareri del Consiglio di Stato 22 dicembre 1893 e 28 gennaio 1898 (volume VIII, p. 611, 615), con cui venne affermato che anche alle confraternite di puro culto vanno applicate le disposizioni della legge 17 luglio 1890 circa la vigilanza e tutela delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

che esse non lo siano, donde riesce evidente la vacuità della motivazione del giudice del merito, il quale pretese una dimostrazione che per legge necessaria non era, e, perchè non fatta, respinse la eccezione.

E la dimostrazione che si trattava di una confraternita sorgeva dallo appello, dagli atti della lite e dall'affermazione dello appellato, il quale, perché riconobbe nello appellante la qualità di superiore e di amministratore della confraternita della Ss. Triade di Cefalù, dedusse la necessità dell'autorizzazione per parte della Giunta provinciale amministrativa ai termini degli articoli 36 e 91 della detta legge. Il che dimostra eziandio la futilità dell'altro argomento maneggiato dal giudice del merito, di avere, cioè, il Collegio di Maria (*sic*), liberamente tratto in giudizio la Confraternita; e di avere colla medesima contrattato; la citazione, dice l'art. 138 del Codice di proc. civ., è notificata, per i corpi morali, al capo, o al superiore, o a chi ne fa le veci, e tale adempimento non induce nel citato articolo dispensa da autorizzazione dell'autorità tutoria, quando egli per legge deve essere autorizzato a stare in giudizio, nè è possibile che intorno a ciò si possa costituire il quasi contratto giudiziario, perchè su di una difficoltà di diritto non si può costituire.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso, ecc.

Appello di Roma.

(Sede di rinvio)

25 febbraio 1899.

Pres. Puccioni, P. P. — *Est.* Andreucci.

Spaccialbello c. *Demanio e Fondo pel culto.*

Cappellania — Requisiti.

Patronato — Prova della discendenza del fondatore — Equipollenti — Enunciativa.

Patronato — Centenaria — Estinzione del diritto di patronato — Prescrizione — Riacquisto della libertà della Chiesa — Più collazioni libere — Prescrizione — Tempo decorso dopo la soppressione dell'ente.

Patronato gentilizio o famigliare — Consenso o negligenza degli attuali patroni — Non pregiudica i futuri chiamati.

Collegiata — Unione di cappella — Beni a questa appartenenti — Usucapione.

Svincolo — Dotazione della cappellania — Possesso — Restituzione dei frutti — Buona fede — Esistenza di titolo.

Ricorrono tutti i requisiti della vera cappellania nella istituzione, nella quale si ha lo scopo di culto, consistente in celebrazione di messe in altare di una chiesa specialmente designata; la perpetuità voluta dal fondatore; una idonea dotazione; il patronato attivo nei discendenti del fondatore; il godimento dei frutti nel cappellano coll'onere di celebrare un numero di messe da tassarsi dal Vescovo in proporzione dei frutti stessi.

A stabilire la esistenza del diritto di patronato nel rivendicante, in mancanza della prova autentica della discendenza dal fondatore, si può supplire cogli equipollenti, ammessibili secondo il diritto comune.

Un'unica enunciativa, se non avesse efficacia di prova pei fatti antichi, può averla per un patto antichissimo rimontando ad oltre un secolo, e specialmente in materia di fidecommessi e giuspatronato, nella quale bastavano anche le più lievi prove.

La centenaria perime il giuspatronato famigliare quando, al pari della immemorabile, viene addotta come presunzione di titolo, e non quando è invocata quale prescrizione propriamente detta, essendo noto il vero motivo pel quale cessò l'uso del patronato (1).

In materia di giuspatronato non si dà prescrizione pel solo decorso del tempo; ma intanto il diritto può essere prescritto in quanto altri lo abbia con la prescrizione acquistato, ovvero la Chiesa abbia con più libere collazioni o nomine del cappellano riacquistata la sua libertà (2).

Nel patronato gentilizio o famigliare, il consenso o la negligenza degli attuali patroni non pregiudicava i futuri chiamati, i

---

(1-2) Confr. la sentenza della Cassazione di Roma 23 settembre 1898 nella stessa causa (pag. 278) e nota ivi.

quali succedevano iure proprio *e non per eredità* (3).

Nel computo della prescrizione del diritto di patronato non va compreso il tempo decorso dopo il decreto di soppressione della cappella.

Una collegiata che nell'atto di fondazione ebbe i beni di una cappella con l'obbligo di soddisfare tutti gli oneri e pesi e l'ufficiatura di essa cappella, non potè avere un possesso capace di farle acquistare i detti beni per usucapione.

Per gli effetti dello svincolo, non si può limitare la dotazione di una cappella alla sola rendita occorrente alla celebrazione delle messe secondo la tassazione del Vescovo.

La restituzione dei frutti è limitata al tempo posteriore alla domanda giudiziale, solo quando il possessore possiede in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, e del quale ignoravasi i vizi (4).

Ritenuto che Benedetto Salvatori della Fratta di Perugia (oggi Umbertide), con testamento nuncupativo del 14 maggio 1725, pubblicato dal notaio Maurizio Savelli il 25 luglio stesso anno, legava alla Chiesa della Madonna della Reggia in detta terra tutti i Luoghi di Monte da lui acquistati in Roma, ordinando ai suoi eredi di consegnarne le patenti agli Offiziali della chiesa: « il capitale dei quali Luoghi di Monte debba servire per aumentare ed accrescere la Cappella dei Salvatori ordinata dai miei antenati in detta Chiesa, con la quantità di messe da tassarsi dal Mons. Illmo e Revmo Vescovo di Gubbio a proporzione delle rendite di detti Luoghi di Monte, e di altro capitale in cui verranno investiti quando così piacerà e paresse vantaggioso ai detti signori Offiziali di detta Chiesa, ai quali perciò dò piena ed ampia facoltà di poterli esigere e rinvestire in beni stabili, liberi e fruttiferi, se così giudicheranno espediente per la celebrazione di maggior quantità di messe, quali dovranno applicarsi in suffragio dell'anima mia e de' miei antenati, e questa Cappella mia voglio che sia meramente laicale, nè che mai per alcun tempo e per alcun caso possa acquistarsi *ius* o ragione alcuna dalla Dataria di Roma, ma che sempre sia di libera collazione e nomina degl'infrascritti miei eredi e della loro discendenza mascolina, di maschi legittimi e naturali; e caso che mancasse in alcun tempo la discendenza mascolina come sopra degl'infrascritti miei eredi, in tal caso voglio, ordino e comando che l'*ius* di nominare il cappellano, come sopra, spetti al signor Mariano figlio del signor Maurizio Savelli di questa Terra, ed altri figli e discendenti maschi da maschi di detto sig. Mariano e non altrimenti. In caso poi che durante la discendenza mascolina de' maschi di detti infrascritti miei eredi ne fossero essi qualcheduno capace ed idoneo a farsi sacerdote del clero secolare, voglio, ordino e comando che questo sia e debba essere il cappellano della cappella da me come sopra ordinata, e se questa non bastasse per promuoverlo ai sacri ordini, supplico l'illmi Offiziali *pro tempore* di detta venerabile Chiesa a volere unire il frutto dell'antica cappella Salvatori alla presente ora ordinata da me, acciò possa l'ordinando essere a titolo della medesima promosso al sacerdozio con conseguimento dell'una e dell'altra Cappella Salvatori ».

Quindi il testatore nominava eredi i nipoti Carlo, Domenico e Vincenzo, figli di Angelo Salvatori, in parti eguali; e dopo la loro morte, sostituiva ai medesimi volgarmente e pupillarmente e per fedecommesso i figli maschi dei maschi in perpetuo della loro linea effettiva e discendente mascolina; ed estinguendosi questa linea, sostituiva per fedecommesso le figlie femmine legittime e naturali e non maritate procedenti dalla

(3) Confr. Cassazione di Roma 5 maggio 1893, Lensi c. Demanio (vol. IV, pag. 422).

(4) E' massima ripetutamente affermata dalla Corte Suprema di Roma a proposito della nota questione delle parrocchie della Toscana unite a monasteri; veggasi da ultimo decisione 19 luglio 1897, ricorso Parrocchia di S. Nicolò in Borgo S. Sepolcro c. Demanio e Fondo pel culto (vol. VII, pag. 561).

discendenza effettiva dei detti eredi. « E dandosi il caso, che Dio non voglia, che s'estinguesse la discendenza e linea mascolina e femminina effettiva di detti miei eredi, allora sostituisco la Venerabile Chiesa della Madonna SSma della Reggia, con condizione però che tutto il capitale dei miei beni si accresca alla Cappella Salvatori da me come sopra ordinata, con tutte le prerogative, circostanze e qualità da me sopra disposte all'ordinamento di essa Cappella mia, e non altrimenti ».

Da un certificato della Curia Vescovile di Gubbio, in data 29 maggio 1896 (registrato a Recanati il 10 giugno stesso anno, n. 501, lib. 25), risulta che la Cappella istituita da Benedetto Salvatori fu eretta canonicamente con decreto esecutoriale del Vescovo, del 27 maggio 1726.

Ritenuto che con istrumento a rogito pure del Savelli, in data 29 luglio 1739, gli Offiziali della Chiesa della Reggia, premesso di essere possessori di sei Luoghi del Monte di S. Pietro in Roma, legati dal Salvatori *per fondo di una Cappella da erigersi in detta Chiesa col peso di messe da tassarsi da monsignor Vescovo di Gubbio*, ed avvalendosi della facoltà loro concessa dal testatore, col consenso delle superiori autorità ecclesiastiche, impiegarono il valore di detti Luoghi di Monte, calcolato a scudi 772 e mezzo, nell' acquisto di due poderi contigui siti nel territorio di Montano e denominati Palazzo e Broccano, i quali venivano venduti dai Conti Righetti per scudi 969,67, provvedendo gli Offiziali con altri fondi della Chiesa al pagamento del prezzo eccedente quello dei Luoghi di Monte ceduti ai venditori. Ed i detti poderi si dichiaravano soggetti ai vincoli, cui erano destinati i Luoghi di Monte.

Ritenuto che nel 1765, in virtù di Breve del pontefice Clemente XIII e di decreto esecutoriale del Vescovo di Gubbio, e con altro istrumento a rogito Filippo Savelli del 29 maggio detto anno, fu eretta alla Fratta nella Chiesa arcipretale di S. Giov. Battista una Collegiata, cui venne ceduta la Chiesa della Reggia con tutti i beni da essa posseduti fra cui i due poderi suindicati di Palazzo e Broccano, oltre a diversi beni appartenenti a confraternite, congregazioni e luoghi pii di quella regione. E mentre si attribuivano alla nuova Collegiata anche i poderi della Cappella Salvatori, di questa non si faceva speciale menzione nel Breve pontificio, nel decreto esecutoriale e nell'istrumento, ove gli eredi Salvatori non intervennero.

Dal suddetto certificato della Curia vescovile di Gubbio risulta poi che gli eredi e discendenti del Salvatori esercitarono sempre il diritto di patronato colla nomina del cappellano, fino a che fu eretta la Collegiata ; che difatti nel 1756, essendosi verificata la partenza del cappellano e restando perciò insoddisfatti gli obblighi della Cappella, il Vescovo di Gubbio con decreto 21 settembre 1756 ingiungeva agli eredi Salvatori la soddisfazione del legato e l'applicazione delle messe ; e che in seguito all' aggregazione dei beni alla Collegiata, tutti gli oneri delle diverse cappelle furono soddisfatti dai canonici in virtù di delegazione dei patroni, i quali per conseguenza sospesero la esecuzione dei diritti di patronato. E d'altra parte l'arciprete attuale della Parrocchia di San Giov. Battista (sopravvissuta alla soppressa Collegiata), con lettera registrata a Perugia il 24 febbraio 1897, vol. 94, n. 2129, prodotta dalle Amministrazioni appellanti, afferma che « esaminate le vecchie e nuove vacchette di messe celebrate per la soddisfazione della cappella Salvatori, da quelle ho potuto rilevare che quelli che hanno soddisfatta la detta cappella fino alla soppressione della Collegiata sono stati ora l'uno ora l'altro degli stessi Canonici, e che non v'è stato cappellano fisso ».

Ritenuto che soppressa la Collegiata, in virtù del decreto del R. Commissario per l'Umbria (Pepoli) del dicembre 1860, il Demanio dello Stato prese possesso dei beni. Diversi patroni delle cappellanie aggregate alla Collegiata chiesero

ed ottennero lo svincolo delle rispettive dotazioni. Ne fece domanda alla Intendenza di Finanza di Perugia, nel 1° dicembre 1881, e relativamente ai poderi Palazzo e Broccano, anche Benedetto Salvatori fu Benedetto, qualificandosi unico discendente superstite dello istitutore della cappellania Salvatori; ma l'istanza non fu accolta per le ragioni comunicategli con lettera officiale del Ricevitore del registro di Città di Castello in data 31 agosto 1885 (reg. a Perugia il 15 gennaio 1897, vol. 84, n. 1657): « Se non si può disconoscere nel Salvatori il diritto di patronato sulla cappella, a termini dell' atto di fondazione in mancanza della Bolla di costituzione della Collegiata, non è dato con pari sicurezza affermare che il patrimonio fu o meno conservato. D' altra parte però, non risultando che nel periodo di oltre cento anni dacchè la Collegiata esiste, abbia la famiglia Salvatori esercitato alcun diritto di patronato, il diritto medesimo può ritenersi prescritto. Sopra avviso conforme dell'Avvocato generale erariale, il Fondo pel culto a necessaria conseguenza delle premesse ha deliberato che debbasi respingere la domanda del Salvatori per avvenuta decadenza dal diritto di patronato ».

Ritenuto che nel frattempo il Salvatori, con istrumento a rogito Martucci di Città di Castello in data 23 febbraio 1885 (reg. il 4 seguente marzo, vol. 31, n. 349), cedeva i suoi dritti per L. 5000 a Giuseppe Amicizia; e questi li cedeva pescia per lire 1000 a Giuseppe Spaccialbello, con scrittura autenticata dal notaio Mannucci della stessa città il 27 maggio 1896 (reg. il 1° successivo giugno, n. 552, vol. 31).

Quindi il cessionario Spaccialbello, con citazione sommaria del 24 luglio 1896, conveniva in giudizio davanti al Tribunale civile di Perugia l'Intendente di Finanza di quella città, in rappresentanza dell'Amministrazione del Fondo per il culto e del Demanio dello Stato, chiedendo dichiararsi che esso istante, qual cessionario del Salvatori, ha diritto allo svincolo e alla rivendicazione dei beni tutti costituenti la dotazione della cappella laicale a forma del testamento del 1725, ed ordinarsi perciò all'Amministrazione del Fondo per il culto, e per quanto lo riguarda, al Demanio, l'immediata consegna dei beni stessi, la liquidazione dei frutti dovuti e della tassa corrispondente a norma di legge, oltre alla condanna nelle spese.

Il Tribunale accolse tale istanza, con sentenza del 19 marzo, pubblicata il 2 aprile 1897; ma la Corte d'appello, sezione di Perugia, accogliendo il gravame dell'Intendenza e la preliminare eccezione da questa proposta, giudicò che il patronato gentilizio dei discendenti Salvatori erasi estinto a favore della libertà della Chiesa colla prescrizione centenaria, e respinse quindi la domanda condannando l'attore nelle spese, con decisione 5 dicembre 1897.

Ritenuto che, sopra ricorso dello Spaccialbello, la detta decisione della Corte di Perugia venne annullata dalla Corte di Cassazione di Roma, con sentenza 16 agosto 1898 (reg. il 26 stesso mese, vol. 283, n. 1543), la quale vi rilevò due fondamentali errori giuridici; perchè la prescrizione centenaria a favore della libertà della Chiesa perime bensì anche il giuspatronato famigliare, ma solo quando, al pari della immemerabile, viene addotta come presunzione di titolo, e non quando è invocata come prescrizione propriamente detta, e quando è noto il vero motivo pel quale cessò l'uso del diritto di patronato; e perchè inoltre nella centenaria non poteva computarsi il tempo decorso dopo il decreto di soppressione della cappella. E la Suprema Corte rinviò quindi per nuovo esame a questa Corte d'appello di Roma la causa, che fu riprodotta dallo Spaccialbello con citazione del 5 sett. 1898 (nella quale aggiunse la domanda dei danni da liquidarsi), e venne discussa all'udienza del 25 dello scorso febbraio in contradittorio delle parti e colle surriferite conclusioni.

In diritto. Considerato che in questa sede di rinvio le Amministrazioni appel-

lanti, immutando la primiera loro difesa, si adoperano anzitutto a dimostrare che col testamento del 1725 non fu istituita una vera e propria cappellania laicale nella Chiesa della Reggia, ma fu disposto soltanto un legato *sub modo,* o *cum onere* alla detta chiesa, cioè coll'onere della celebrazione delle messe avanti l'altare di una cappella non esistente come fondazione autonoma, non avente personalità civile distinta da quella della chiesa. Il tenore del testamento però contraddice manifestamente a questa tesi. E' vero che il legato dei Luoghi di Monte fu fatto alla chiesa, ma per dotazione della cappella; e sebbene il testatore fosse consigliato al legato per aumentare ed accrescere la cappella dei Salvatori ordinata da' suoi antenati, pure in realtà intese fondare una cappella nuova collo stesso nome, disponendo che dovesse essere laicale e famigliare, di libera collazione de' suoi discendenti, e attribuendo a costoro non soltanto il diritto di nominarvi il cappellano, ma anche il patronato passivo qualora vi fosse qualcuno idoneo al sacerdozio. E la nuova cappella viene ben distinta dall'antica, quando il testatore contempla il caso che non sia bastevole la nuova cappella pel discendente sacerdote e prega gli offiziali della chiesa di unirvi anche il frutto della cappella antica, affinchè esso discendente possa conseguire l'una e l'altra cappella. Ed infine, il testatore specifica sempre meglio il nuovo ente allorchè, sostituendo in ultimo luogo la chiesa nei beni fidecommissari, vuole che di questi si accresca la cappella Salvatori da lui come sopra ordinata. Nè poi saprebbe concepirsi che il Salvatori, anzichè sulla propria sua fondazione, intendesse a conferire diritti sull'antica cappella, fondata da' suoi antenati, quando neppure egli enuncia di avere la facoltà di farlo.

Non occorre qui indagare, perchè circostanza inutile nella causa, se un'antica cappella Salvatori avesse canonica esistenza. Certo è che col testamento del 1725 una nuova cappella (de' cui beni unicamente si contende) fu istituita nella Chiesa della Reggia, ricorrendo tutti i requisiti a ciò necessari: lo scopo di culto, consistente in celebrazione di messe in altare di una chiesa specialmente designata; la perpetuità voluta dal fondatore; una idonea dotazione, la quale dà alla istituzione il carattere di ente autonomo e ne garantisce la perpetuità; il patronato attivo, rappresentato dall'essenziale diritto di nomina, nei discendenti del fondatore (e riservato anche, in determinato caso, il patronato passivo nei detti discendenti); il godimento dei frutti nel cappellano, coll'onere di celebrare quel numero di messe che dovessi tassare dal Vescovo in proporzione dei frutti istessi. E le medesime Amministrazioni appellanti riconoscono che non siano incompatibili la esistenza di un legato alla chiesa, e l'obbligo a questa imposto di impiegarlo a dotazione della cappellania; dappoichè alla chiesa ne rimaneva sempre il vantaggio della maggiore officiatura, e del maggiore lustro e decoro. E quando il testatore attribuisce a' suoi eredi la libera collazione della Cappellania laicale, denota chiaramente il giuspatronato (nel cui concetto si riassumono i diritti tutti e gli analoghi doveri), e non soltanto un diritto onorifico di nominare il cappellano. Gli stessi offiziali della chiesa legataria, nell'istrumento del 28 luglio 1739, riconobbero e dichiararono che i beni erano lasciati per fondo di una cappella da erigersi. Ed essendo anche provato che questa cappella fu eretta canonicamente col decreto del vescovo di Gubbio del 27 maggio 1726, nessun dubbio è possibile sulla esistenza e sulla autonomia di essa; neppure per la circostanza di non essersene fatta menzione negli atti costitutivi della nuova Collegiata, dappoichè cotesta omissione non può distruggere il fatto certo anteriore, ma potrebbe solo invocarsi a sostegno dell'altra tesi delle appellanti intorno all'abbandono del patronato da parte dei Salvatori.

Considerato che in secondo luogo le appellanti Amministrazioni disconoscono nell'istante Benedetto Salvatori la qua-

lità di patrono, non essendo provato che egli discenda da Carlo, Domenico e Vincenzo Salvatori nominati col testamento del 1725. Ad abbattere cotesta eccezione non potrebbe bastare l'opinione manifestata dal Fondo per il culto colla lettera del 31 agosto 1885, con cui non si disconosceva nel Salvatori il diritto di patronato sulla cappella; imperocchè quella opinione, per quanto autorevolmente approvata anche dall'Avvocato generale erariale, non vale a vincolare ed obbligare l'Amministrazione pubblica, la quale non può rinunziare ai propri diritti senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Ma non ha sussistenza in merito. Risulta infatti dai prodotti certificati dello stato civile di Umbertide, Città di Castello, e Città della Pieve (registrati a Perugia il 18 agosto 1896, vol. 83, numeri 440 al 447), che nel 1792 da un Benedetto Salvatori nacque, e fu battezzato nella parrocchia di Santa Croce in Umbertide, un figlio Innocenzo, da cui nel 1820 nacque ivi il figlio Benedetto (marito poi di Assunta Cetrari), da cui nel 1845 nacque in Città di Castello il figlio postumo di nome Benedetto, quegli cioè che chiese lo svincolo dei beni nel 1881, e del quale è cessionario lo Spaccialbello. Manca la prova autentica della discendenza anteriormente al 1792, ma vi suppliscono gli equipollenti, ammessibili secondo il diritto comune allora vigente. Ed anzitutto, essendo dimostrato che nel 1756 il vescovo di Gubbio ingiunse agli eredi Salvatori la soddisfazione del legato e l'applicazione delle messe (sospese per la partenza del cappellano), si ha la prova che fino a quell'anno esisteva la discendenza maschile dei Salvatori, altrimenti il patronato, pel testamento, sarebbesi devoluto ai Savelli, ed a costoro il Vescovo avrebbe ingiunta l'applicazione delle messe. Nè mai i Savelli spiegarono veruna ingerenza nel patronato, chè altrimenti se ne sarebbe trovata traccia negli atti della Chiesa e della Curia. E poichè nel 1792 Benedetto Salvatori generò Innocenzo, certamente esso genitore doveva avere un'età che molto lo avvicinava al 1756, e molto verosimilmente apparteneva alla famiglia del fondatore della Cappellania, non essendosi dimostrato che alla Fratta esistesse una diversa famiglia dello stesso cognome. E questa verosimiglianza diviene certezza leggendo un istrumento del 2 settembre 1833, a rogito del notaro Burelli di Fratta (registrato a Perugia il 13 stesso mese, vol. 42, foglio 11), col quale Innocenzo Salvatori, unico figlio maschio del fu Benedetto e possessore dei beni fidecommissari provenienti dal testamento del 1725, vendeva alcuni di questi a Bartolomeo Bartoccini, della stessa Terra. In quell'atto si premette che esso Innocenzo possedeva alcuni terreni, una volta soggetti al vincolo fidecommissario ordinato dal fu Benedetto Salvatori *seniore*, prozio del sunnominato Benedetto padre di detto Innocenzo; e che prima della pubblicazione delle leggi francesi, era di già aperta la successione intestata di detti beni a favore del prefato Innocenzo Salvatori, unico figlio maschio della linea maschile in allora vivente, per la morte di Benedetto suo genitore avvenuta nel 1799; e che il medesimo Innocenzo, da erede gravato, rimase libero proprietario dei beni per effetto delle cennate leggi abolitive dei fidecommessi, confermate anche dai montupropri Pontifici del 1816 e del 1827. Se dunque il fondatore Benedetto era prozio del padre d'Innocenzo, è indiscutibile che lo attuale Benedetto, discendente di Innocenzo, appartenga alla linea mascolina del fondatore, ed abbia quindi i diritti inerenti al patronato per legge di fondazione, e qualità giuridica per lo svincolo in virtù delle leggi abolitive italiane.

Oppongono le Amministrazioni che il cennato istrumento del 1833 contenga una semplice enunciativa, e che questa essendo unica, non può elevarsi a dignità di prova attendibile in giudizio, perchè secondo le leggi del tempo, sotto il cui impero il diritto ebbe vita, *enunciativa unica non sufficit*. Ma primieramente se l'unica enunciativa non aveva

efficacia di prova pei fatti antichi (nel periodo cioè di 50 e 60 anni), poteva averla per un fatto antichissimo, quale è quello in esame, che rimonta ad oltre un secolo, e specialmente in materia di fidecommessi e di giuspatronato, bastando all'uopo anche le più lievi prove, come insegna il De Luca, *De jure patronatus*. Non è poi una enunciativa semplice nè estranea al contratto quella che risulta dall'istrumento, e fu anzi elemento essenziale della compra vendita per dimostrare il vero e pieno ed esclusivo dominio del venditore Innocenzo Salvatori sui beni già fidecommissari; i quali in tanto a lui potevano spettare, in quanto egli appartenesse alla discendenza mascolina del testatore del 1765, alla quale discendenza spettava anche il giuspatronato sulla cappella, come espressamente è disposto nel testamento.

E la dimostrazione della discendenza che emerge dal ripetuto istrumento del 1833, persuade anche maggiormente perchè facevasi nella stessa piccola Terra della Fratta in confronto di un compratore e di un notaio del luogo, e di due testimoni locali (fra cui un Savelli), persone le quali potevano ben conoscere la verità dei fatti narrati, che in quel tempo non erano molto remoti.

Considerando che il patronato laicale istituito col testamento del 1725 è evidentemente gentilizio o familiare, essendo riservato in perpetuo alla discendenza mascolina della famiglia dei nipoti del fondatore, primi chiamati col titolo di suoi eredi fidecommissari; e così fu definito in tutto il corso del giudizio. Esso quindi veniva acquistato dai discendenti *iure proprio, ex pacto et provvidentia*, indipendentemente dalla qualità di eredi; e perciò ogni nuovo chiamato aveva un diritto proprio, ed un'azione sua propria, la quale, non potendosi far valere prima dell'acquisto del diritto, era imprescrittibile; *contra non valentem agere non currit praescriptio*. Soltanto la prescrizione centenaria, od immemorabile, poteva opporsi, non come estintiva del dritto, ma esclusivamente come presunzione di titolo, perchè l'allegare cotesta prescrizione equivaleva *allegare quemcumque meliorem titulum de mundo*. La centenaria appunto eccepirono le Amministrazioni appellanti, affermando che il patronato erasi prescritto a favore della libertà della Chiesa collegiata eretta nel 1765, la quale da quell'epoca possedette i due poderi che già furono dote della cappella Salvatori e adempì al relativo onere delle messe, senza che i patroni abbiano mai esercitato verun diritto in contrario. Cotesta tesi fu già censurata dalla Suprema Corte colla surriferita sentenza del 16 agosto 1898. Le appellanti v'insistono; ma senza valido fondamento di ragione, imperocchè se la prescrizione centenaria, come la immemorabile, equivale a presunzione di un titolo, non è concepibile quando il titolo esiste, come in ispecie esiste certo e autentico negli atti di erezione della nuova Collegiata in Fratta, pei quali i beni della Cappella Salvatori furono ad essa attribuiti.

Quel titolo sarà valido o no, ma la sua esistenza esclude la possibilità di crearne un altro per presunzione for data sul decorso del tempo. E che il titolo medesimo non sia valido in confronto dei patroni, perchè costoro non vi prestarono il loro consenso, è fuori dubbio nella dottrina canonica (e già lo insegnò la Cassazione); come del pari è principio indiscutibile che, nel patronato gentilizio, il consenso o la negligenza degli attuali patroni non pregiudicava i futuri chiamati, i quali succedevano *iure proprio* e non per eredità.

Mancherebbe poi anche il decorso del tempo utile per la prescrizione in esame, o la si riguardi come presuntiva di titolo, o come estintiva a favore della libertà della Chiesa; imperocchè dal 1765, quando cominciò il non uso del dritto dei patroni essendosi la cappellania unita alla nuova Collegiata, fino alla promulgazione del decreto Pepoli del dicembre 1860, che sopprimeva la Collegiata e svincolava la cappellania, non corsero i cento anni. Nè potrebbesi il centennio completare col tempo anteriore, perchè fino alla creazione della Collegiata i di-

scendenti del Salvatori esercitarono sempre il patronato colla nomina del cappellano, come risulta dal suddetto certificato della Curia Vescovile, non contraddetto punto dalla attestazione dell'attuale arciprete (prodotta dalle Amministrazioni), nella quale si parla della mancanza di cappellano fisso durante la esistenza della Collegiata, e non nel tempo anteriore, in cui anzi si ha un decreto del vescovo del 1756 (cioè nove anni anteriori alla Collegiata), che ingiunge ai patroni Salvatori l'applicazione delle messe, sospesa per la partenza, e non per mancata nomina del cappellano. Nemmeno può computarsi il tempo successivo al 1860, per la evidente ragione che, estinta la Collegiata, non poteva essa più acquistare veruna libertà di collazione della cappellania, ed estinta questa, non era più possibile che il patronato si esplicasse colla nomina del cappellano e con l'esercizio di altre facoltà e doveri al giuspatronato inerenti secondo il diritto canonico, ed il non uso dei quali avrebbe dovuto produrre la asserta perdita del diritto.

Il decreto di soppressione creò ai patroni un diritto nuovo e diverso, cioè la proprietà libera dei beni costituenti la dote della cappellania, da svincolarsi col pagamento della relativa tassa; e cotesto nuovo diritto può perdersi per cause legittime rispondenti alla sua natura giuridica di proprietà, e non per continuazione di quelle, rese impossibili, che erano proprie e speciali del giuspatronato secondo la preesistente dottrina canonica.

E d'altra parte la Cassa ecclesiastica, subentrando alla soppressa Collegiata, ne raccolse bensì tutti i diritti, e le ragioni ed azioni, ma non mai il diritto di usucapire la libera collazione della cappellania, la quale veniva del pari estinta, e sui beni della quale era riservata soltanto una tassa per lo svincolo; diritto questo parimenti nuovo ed affatto diverso da quello che in passato la Chiesa avrebbe potuto acquistare colla usucapione. Non essendosi dunque compiuta al 1860 la prescrizione centenaria, essa rimase interrotta col decreto di soppressione degli enti ecclesiastici, e non potè più compiersi perchè la inesistenza giuridica degli enti ecclesiastici, a cui vantaggio o danno avrebbe dovuto operare, rendeva impossibile la continuazione di quei fatti, dai quali l'antica prescrizione poteva aver vita.

Considerato che appunto per l'esposto principio, che la prescrizione del patronato rimase interrotta col decreto di soppressione del 1860, il quale vi sostituiva nuovo diritto e necessariamente novella analoga azione, non sussiste la prescrizione trentennaria eccepita contro Benedetto Salvatori rivendicante dei beni. Costui invero acquistava l'esercizio del giuspatronato gentilizio alla morte del padre, altro Benedetto, avvenuta in città della Pieve il 19 luglio 1845, come risulta dal prodotto certificato dello stato civile; e perciò fino al 1860 non decorsero i 30 anni di non uso dei diritti suoi proprii di patrono. Non occorre quindi neppure ripetere il concetto, che alla possibilità della perdita del patronato per non uso, dovrebbe rispondere l'*usucapio libertatis* nella Chiesa mediante le libere nomine dei cappellani, le quali in ispecie non avvennero mai da parte della Collegiata, essendosi la cappella soddisfatta dagli stessi canonici senza che vi fosse cappellano fisso. Basta poi appena accennare che dal 1860 al giorno della domanda di svincolo dei beni, 1° dicembre 1881, respinta dal Fondo pel culto nel 1885, non decorse il trentennio, che avrebbe potuto estinguere il nuovo diritto di proprietà del patrono.

Considerato che con deduzione nuova in questa sede, le Amministrazioni eccepiscono la usucapione almeno dei fondi che appartennero alla cappella Salvatori, perchè la Collegiata, avutili in libera ed assoluta proprietà per gli atti di sua fondazione del 1765, li possedè sempre *cum animo domini*, pacificamente e non equivocamente. Se nonchè appunto l'*animus domini* mancò nella Collegiata, succeduta alla Chiesa della Reggia. Questa ebbe dal testatore Salvatori i Luoghi di Monte per dotarne

la cappella; e gli offiziali di detta Chiesa nel 1739, impiegandoli nell'acquisto dei due poderi Palazzo e Broccano, espressamente riconobbero di averli avuti per fondo della cappella. Quando dunque la Collegiata, pel Breve pontificio e pel decreto esecutoriale vescovile e per lo istrumento del 1765, ebbe in cessione la Chiesa della Reggia con tutti i suoi beni (fra cui i suddetti poderi), li consegui con tutti gli oneri e pesi, ponendosi in luogo della Chiesa, e coll'obbligo di soddisfare anche la *ufficiatura delle cappelle,* e di fare ed adempiere tutto quello che si faceva ed adempiva dai priori della Chiesa in tutto e per tutto: e ciò fu testualmente detto nello istrumento suindicato. Come dunque la Chiesa non ebbe mai il possesso *animo domini* dei beni della cappella Salvatori, così non l'ebbe la succeduta Collegiata, la quale anzi adempì sempre alla officiatura della cappella, per mezzo dei suoi canonici, secondo provano le medesime Amministrazioni coll'attestazione dell'arciprete della soppressa Collegiata. Nè si dimostra essersi mai verificata alcuna interversione del possesso, nato e conservatosi sempre precario.

Considerato che anche in questa sede le Amministrazioni accennano, pur senza soffermarvisi, alla eccezione proposta innanzi la Corte di Perugia, di perdita del patronato per tacita rinunzia, desunta questa dal fatto che i patroni per oltre a 100 anni non soltanto non usarono del diritto di nomina, ma consentirono che alla soddisfazione del legato Salvatori venissero adibiti, prima dalla Chiesa della Reggia e poi dalla Collegiata, più preti e senza nomina di cappellano, e dal fatto eziandio che, senza riserva espressa dei patroni, la Chiesa della Reggia venne convertita nella Collegiata, e fu ceduta a questa la universalità dei beni cui aderiva il patronato. Ma a togliere ogni importanza a questi fatti, basta riflettere che, trattandosi di patronato gentilizio, la negligenza degli antichi patroni, od anche l'espresso loro consenso, non pregiudica i successori, e non può opporsi a chi aveva il patronato all'epoca della soppressione, il quale ne acquistò l'esercizio soltanto 15 anni innanzi. Non è vero poi che il non uso della nomina del cappellano sia durato per oltre cento anni, risultando invece che cominciò all'epoca della erezione della Collegiata, nel 1765. La cessione della Chiesa della Reggia alla Collegiata non importava punto conversione della cappella Salvatori, la quale tanto rimase sempre in vita, che fu sempre officiata dai canonici; e se pure pel Breve, e decreto ed istrumento del 1765, ove i Salvatori non intervennero, la cappella si fosse unita alla nuova Collegiata, i patroni non ne avrebbero risentito pregiudizio, perchè vi mancò il loro consenso, e meno poi potevano esserne pregiudicati i successori di costoro nel patronato gentilizio. Anche questa eccezione pertanto non è attendibile.

Considerato che colla citazione introduttiva del 24 luglio 1896 lo Spaccialbello, premesso come ai Luoghi di Monte legati col testamento del 1725 e venduti nel 1739, si fossero sostituiti i due poderi Palazzo e Broccano, colle relative scorte vive e morte, domandava dichiararsi che egli avea diritto allo svincolo ed alla rivendicazione dei beni tutti costituenti la dotazione della cappella, e per l'effetto, ordinarsi alle convenute Amministrazioni l'immediata consegna dei beni stessi, e la liquidazione dei frutti dovuti e della tassa corrispondente a norma di legge. Il Tribunale, colla sentenza impugnata, accolse in tali precisi termini l'istanza. Ora le Amministrazioni osservano che la dotazione della cappella deve intendersi rappresentata, a forma del testamento, da quella parte della rendita dei Luoghi di Monte, o dai beni a questi sostituiti, che era necessaria per la celebrazione delle messe tassate dal Vescovo di Gubbio; ed aggiungono che i frutti della dotazione non sono dovuti pel tempo anteriore alla domanda giudiziale.

La prima osservazione è in parte giusta, perchè veramente la dote della cappella non consiste nello intero valore dei due poderi Palazzo e Broccano, come

supponeva l'attore nel suo libello, bensì in quella porzione dei medesimi che corrisponde al capitale di scudi 772 e mezzo (lire 4152.18), ricavati dalla vendita dei Luoghi di Monte, mentre il maggior prezzo fu pagato dalla Chiesa con suo denaro, come senza dubbio risulta dallo istrumento del 28 luglio 1739, e ad essa e al succeduto Demanio ne spetta l'equivalente valore. Conseguentemente, anche i frutti sono dovuti in proporzione del capitale dotalizio, e non quelli interi che i poderi produssero.

Ma non è esatto il concetto delle appellanti, di limitare la dote alla sola rendita che occorreva per la celebrazione delle messe tassate dal Vescovo; imperocchè vi contraddicono tanto il testamento del 1725, col quale tutto il capitale dei Luoghi di Monte, o degli altri beni che ad essi si sostituissero, fu destinato alla cappella, quanto l'istrumento del 1739, in cui gli Offiziali della Chiesa legataria riconoscevano che i Luoghi di Monte, senza limitazione veruna, erano destinati per fondo della cappella da erigersi; mentre poi il Vescovo era chiamato soltanto per tassare o determinare la quantità delle messe da celebrarsi, in proporzione del frutto che la dote avrebbe reso. Del pari inammessibile è la limitazione dei frutti al solo tempo posteriore alla domanda giudiziale. Ciò potrebbe essere in applicazione del principio della buona fede, cioè nella esistenza di un titolo abile a trasferire il dominio dei beni, e del quale s'ignorassero i vizi; ma tranne la tassa di svincolo, nessun titolo di dominio hanno le Amministrazioni appellanti sui beni della cappellania Salvatori, i quali pel decreto di soppressione furono invece devoluti ai patroni; ed inoltre, gli atti della soppressa Collegiata denotavano abbastanza chiaramente la esistenza della cappella Salvatori (almeno per la officiatura che i canonici vi soddisfacevano), sicchè mancherebbe anche l'elemento di una perfetta buona fede, *in qua non videtur esse qui dubitat an is, a quo nactus est possessione, dominus sit, nec ne*. Epperò i frutti sono da liquidare dal giorno in cui il Demanio apprese il possesso dei beni.

Considerato che nella istanza riassuntiva del 5 settembre 1898, lo Spaccialbello ha aggiunta la domanda dei danni, da liquidarsi. Ora cotesta domanda, proposta per la prima volta in appello, è inammessibile in rito, a norma dell'articolo 494 Cod. proc. civ.; oltrechè poi non avrebbe nessun sostrato nel merito, tanto che neppure esso richiedente v'insiste colle conclusioni.

Considerato che gli esposti ragionamenti conducono alla sostanziale conferma della impugnata sentenza del Tribunale di Perugia, la quale già accolse la domanda di svincolo, e deve solamente correggersi colla succennata limitazione intorno alla quantità dei beni svincolati, e colla suddetta dichiarazione relativa alla decorrenza dei frutti.

Considerato che le spese giudiziali seguono le proporzioni della soccombenza; e poichè pure essendo soccombenti in massima parte le Amministrazioni, anche lo Spaccialbello soccombe relativamente alla determinazione dei beni svincolati, ed alla nuova domanda dei danni, può farsi luogo ad una parziale compensazione (art. 370 proc. civ.).

Per tali motivi, la Corte, pronunziando in sede di rinvio, accoglie per quanto è di ragione l'appello, ecc.

Appello di Roma.

3 dicembre 1898.

Pres. Puccioni, P. P. — *Est.* Mannacio.

Ottani c. Card. Oreglia.

Enti ecclesiastici conservati — Conversione di beni immobili — Azione pel rilascio di un fondo — Chiamata in causa del Demanio.

Per effetto delle leggi di conversione, gli enti conservati hanno perduto la capacità di possedere beni immobili; e perciò non è loro permesso, senza chiamare in causa il Demanio, di agire in giudizio per avere il rilascio di un fondo, sia pure allo scopo di convertirlo a norma di legge ed ottenere un aumento di rendita.

Considerato che, pur ammettendo che il Comune di S. Oreste non abbia interesse nella quistione se il terreno del quale si contende fosse stato o no compreso nell'acquisto fatto dalle sorelle Ottani, non per questo può ritenersi fin da ora che le sorti del presente giudizio non possono in definitivo riguardarlo. L'attore cardinale Oreglia, non solo nel libello iniziativo del giudizio di primo grado, ma benanco con la comparsa conclusionale avanti il tribunale affermò, come tuttavia nella comparsa di appello, che fin dal 1871, in seguito alle trattative per la concessione in enfiteusi di quel terreno al Comune, questo se n'era impossessato e si era mantenuto nel possesso anche dopo che le dette trattative fallirono; ed in base a tali affermazioni lo stesso Cardinale conchiuse, e continuò, anche in appello a conchiudere, per la condanna tanto delle sorelle Ottani quanto del Comune, ciascuno per la parte che lo riguarda, al rilascio del terreno medesimo, o quanto meno, nel caso che quelle trattative si ritenessero come una enfiteusi validamente conchiusa, per la condanna delle sorelle Ottani a rilasciare il dominio diretto e per la condanna del Comune a pagare il canone. Egli è vero che il Comune nega di aver posseduto e di possedere, come è vero che questa negativa è confortata dalle deduzioni delle sorelle Ottani le quali affermano che il possesso è presso di loro; ma il contrasto tra le affermazioni dell'attore e quelle dei convenuti in ordine ad uno degli estremi dell'azione attiene al merito della causa e nulla toglie all' incontestabile diritto dell'attore di pretendere, che in tutti i gradi di giurisdizione sieno vagliate le sue ragioni in confronto a tutti i convenuti. Mal si avvisò quindi il Tribunale quando pose fuori causa il Comune di S. Oreste, e la sentenza deve perciò in questa parte essere riformata.

Che tanto in prima istanza che in appello le sorelle Ottani, fra i vari motivi in basi ai quali chiesero il rigetto dell'avversaria domanda, posero anche questo: che in seguito e per effetto delle leggi di conversione dei beni ecclesiastici, gli enti conservati, come è l'Abazia *nullius* delle Tre Fontane, hanno perduto la capacità di possedere beni immobili e che perciò, non all'Abate, ma al Demanio dello Stato, a cui i beni immobili furono devoluti, può competere l'azione a rivendicarli. Sicuramente, per ordine logico, questa deduzione, con la quale s'impugnava la base dell'azione proposta, doveva essere dal Tribunale esaminata prima della eccepita prescrizione. Ciò che non fece il Tribunale occorre che lo faccia la Corte, la quale ha inoltre il dovere di esaminare una deduzione nuova con cui le sorelle Ottani, e per esse il loro procuratore generale Cesare Ranieri, assumono che l'azione non fu regolarmente proposta.

Che la prima delle ora accennate due deduzioni sarebbe sicuramente meritevole di accoglimento se la specie versasse in tema di azione puramente vindicatoria, se cioè il cardinale Abate tendesse a ricuperare il dominio del terreno controverso; imperocchè non può essere posto in dubbio che, per effetto delle leggi di conversione, la proprietà dei beni immobili degli enti conservati, dichiarati incapaci di possederli e di acquistarne altri, fu devoluta allo Stato coll'obbligo di iscrivere una rendita a favore degli enti medesimi. All'azione puramente vindicatoria mancherebbe perciò la base, il dominio in colui che la propose. Ma ben altro fu l'intendimento che si propose il cardinale Oreglia nello iniziare il presente giudizio: egli intese ad ottenere che il sopra indicato terreno esca dal possesso dei convenuti per essere convertito e dar luogo così ad un aumento di rendita a favore dell'Abazia; e questo intendimento fu da lui chiaramente manifestato tanto nel libello iniziativo del giudizio di primo grado quanto con le comparse di primo grado e d'appello, sempre chiedendo il rilascio del terreno per essere convertito a norma di legge. Ora del diritto dell'Abbazia ad un aumento di rendita, se davvero del valore del terreno controverso non si fosse tenuto conto nella determi-

nazione della rendita già iscritta, non sarebbe possibile dubitare, e, come mezzo al fine, non potrebbe nemmeno dubitarsi, data la detta ipotesi, del diritto dell'Abazia medesima di agire contro i possessori onde ricuperare, non per se, ma pel Demanio, il possesso del terreno medesimo ed agevolare così la via allo aumento della rendita, che non potrebbe ottenere se prima non fosse riconosciuto che il terreno controverso faceva parte della dotazione dell'Abazia. Che di fronte a questa verità, che alla Corte sembra indiscutibile, manifesto è del pari che, essendo gli enti conservati incapaci di possedere beni immobili, non puossi provvedere sulla domanda del cardinale Abate se non si chiama in causa il Demanio dello Stato.

Non puossi invero ammettere, senza violare le leggi di conversione, che nemmeno per un solo istante gli immobili già appartenenti ad un ente ecclesiastico conservato ritornino nel possesso dell'ente medesimo; e questo appunto potrebbe avverarsi se lo svolgimento del giudizio promosso dal cardinale Abate contro le sorelle Ottani e contro il Comune di S. Oreste, senza chiamare in causa il Demanio, conducesse all'accoglimento della domanda. Egli è perciò indispensabile la integrazione del giudizio di primo grado con la citazione del Demanio dello Stato, non per lo scopo che si proposero le sorelle Ottani con la seconda delle sopra menzionate loro deduzioni, per metterle cioè in condizione di far valere le loro ragioni contro il Demanio nel caso di accoglimento della domanda del Cardinale, perchè sotto questo riguardo spettava ad esse citare il Demanio in garanzia, ma soltanto perchè il terreno controverso, nel caso che davvero non fosse compreso nella vendita, passi nel possesso del Demanio per convertirlo in un aumento di rendita a favore dell'Abazia, anzichè nel possesso di questo ente incapace a possedere.

Che, in conseguenza del fin qui detto, non deve pronunziarsi il rigetto della domanda, come le sorelle Ottani chiedono con la parte conclusionale della loro comparsa, ma soltanto dichiararsi in riforma della sentenza appellata non esservi luogo a deliberare fino a quando il cardinale Abate non avrà integrato il giudizio di primo grado con la citazione in causa del Demanio dello Stato.

Per questi motivi, la Corte, in riforma, ecc.

Appello di Milano.

15 dicembre 1898.

Pres. Dei Bei, P. P. — *Est.* Piloni.

Rocca c. Garovaglio.

Decime — Sentenze in giudizio di liquidazione e commutazione — Condanna alle spese — Inappellabilità.

La inappellabilità delle sentenze in materia di liquidazione e commutazione delle decime, stabilita dall'art. 29 della legge 8 giugno 1873, riguarda anche la parte della sentenza relativa alla condanna alle spese.

Con atto d'interpellazione e citazione 29 febbraio 1892, la signora Regina Garovaglio maritata Maggioni e don Pietro Rossi, a cui, defunto, successe don Palmiro Dellamonti in proprio e quale rappresentante del beneficio coadiutoriale di Besozzo, accampavano avanti il Tribunale di Varese pretesa di decima su vari appezzamenti di fondi in territorio di Besozzo, mandamento di Gavirato, tra i quali alcuni appartenenti alla signora Adele Rocca Forti.

In seguito a contestazioni di questa il Tribunale di Varese con sentenza 30 aprile 1893 rinviò la causa avanti la Pretura di Gavirate competente per territorio e valore. Il pretore di Gavirate con sentenza 30 ottobre 1896 dichiarò competere ai coattori signora Regina Garovaglio e sacerdote Dellamonti, questi nella qualità di cui sopra, il diritto di decima sui fondi della convenuta signora Adele Rocca-Forti in mappa nuova di Besozzo ai numeri nella sentenza indicati, dichiarò poi consistere le dette ra-

gioni di decima nel diritto dei coattori di far levare ogni anno dai fondi suindicati e far propria la quindicesima parte dei varii prodotti. Questa sentenza passò in cosa giudicata.

In seguito i coattori con citazione 29 dicembre 1896 convennero avanti il Tribunale di Varese la signora Adele Rocca-Forti pel procedimento di commutazione e liquidazione delle decime e chiesero che nel caso venisse accettata dalla convenuta la proposta di liquidazione fosse pronunciato che le decime spettanti agli attori sui fondi della convenuta in Besozzo, ai numeri ivi precitati e commutata nell'annua rendita perpetua di lire 27.97 colla decorrenza dal 6 agosto 1890, e in caso di non accettazione della proposta liquidazione, nominarsi un perito e tre arbitri a norma di legge.

Sulle contestazioni della convenuta annuì la sentenza 9 marzo 1897, del Tribunole di Varese, che giudicava: mandarsi a determinare in danaro l'annua corresponsione a titolo di decima quale portata dalla sentenza 30 ottobre 1896 del pretore di Gavirate, finora dovuta in generi a favore dei coattori nobile Regina Garovaglio Maggioni e don Palmiro Dellamonti per sè e quale investito del beneficio coadiutorale di Besozzo sui fondi della convenuta signora Rocca-Forti in Besozzo ai numeri ivi precisati. Nominarsi all'uopo in perito l'ingegnere Marco Porta di Laveno perchè in base della sentenza suddetta del pretore di Gavirate, proceda a detta liquidazione in danaro e alla fissazione del canone pecuniario a partire dal 6 agosto 1890.

Nominarsi i sigg. ing. Carlo Renini, dottor Giovanni Quaglia, notaio e ingegnere Rebuschini in arbitri a pronunziar sulle controversie che possono sorgere sul giudizio del perito. Spese del giudizio liquidate in L. 1000 a carico della convenuta, oltre quelle della sentenza.

Contro questa sentenza appellava la signora Rocca-Forti con citazione 20 maggio 1897, avanti questa Corte, ove discussa la causa nell'udienza 30 novembre 1897, ivi l'appellante e gli appellati presero le rispettive conclusioni in epigrafe riportate.

L'eccezione pregiudiziale opposta dagli appellati s'impone perchè fondata indiscutibilmente alla legge. E difatti la legge 14 luglio 1887 stabilisce che tutte le prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti che si pagano in natura a corpi morali o privati, devono commutarsi in una somma fissa di denaro. E l'art. 4 che per la commutazione stabilita nell'art. 3 saranno applicate le norme delle leggi 8 giugno 1873 relative all'affrancazione delle decime feudali nelle provincie napoletane e di Sicilia e 29 giugno 1879 portanti alcune modificazioni alla precedente.

L'art. 29 poi della detta legge 8 giugno 1873 dichiara che la sentenza del Tribunale sulle quistioni relative alla liquidazione e commutazione delle decime saranno inappellabili.

Posto ciò, e ritenuto che l'appellata sentenza del Tribunale di Varese, è stata pronunciata in sede di commutazione e liquidazione di decime, dopo che il pretore di Gavirate colla non reclamata sentenza avea deciso sulla contestazione insorta fra le parti sull'esistenza del diritto di decima; ritenuto che la detta appellata sentenza infatti appunto per la commutazione e liquidazione del detto diritto nominò il perito e i tre arbitri a norma delle disposizioni della detta legge 8 giugno 1873, e quindi non si può dubitere che la stessa sia altra di quella sentenza che dal richiamato articolo 29 della legge ultima nominata e dichiarata inappellabile.

Nè sta l'obbiezione dell'appellante che il detto art. 29 della legge 8 giugno 1873, limitando l'inappellabilità alla pronunzia su quistioni relative alla commutazione di decime debba interpretarsi ristrettivamente a tali pronunzie, e siccome essa appellante si lagna anzitutto della condanna portata dalla sentenza appellata alle spese del giudizio, e più precisamente della liquidazione di tale spese in L. 1000, che essa dice eccessive, così almeno per questa parte la sentenza debba ritenersi appellabile. La

condanna della parte soccombente nelle spese del giudizio, secondo l'art. 370 Cod. proc. civ. è una conseguenza, un corollario della pronunzia principale, e nel caso presente è anch'essa una pronunzia contenuta nella sentenza di commutazione e liquidazione di decima, e dichiarata per legge questa inappellabile lo deve essere in via assoluta e per tutto quanto pronunziò. Nè si dica che potendosi per l'ultimo inciso dell'articolo 370 Cod. proc. civ. provvedere anche con una nuova e distinta sentenza per le spese, se ne debba inferire che pronunzia sulle spese forma un capo speciale distinto ed autonomo. Prima di tutto nel caso concreto ciò non si avverò, la condanna e liquidazione delle spese fu pronunziata nell'unica sentenza che dispose anche in merito alla domanda; ma ove pure per omissione si avesse dovuto provvedere con separata pronunzia, anche in questo caso tale distinta sentenza affatto dipendente e pedissequa alla prima non avrebbe cessato di essere un giudicato emanato in procedimento per commutazione e liquidazione di decima e quindi sarebbe essa pure inappellabile.

Le considerazioni svolte dell'appellante in base alle relazioni parlamentari ed ai commenti sulla legge di abolizione delle decime, colle quali tende sempre a dimostrare che l'inappellabilità delle sentenze si riferisce soltanto ai procedimenti di vere e proprie liquidazioni, a nulla giovano; essendo incontroverso che la sentenza fu emanata appunto in sede di commutazione e liquidazione, dando i provvedimenti opportuni all'uopo stabiliti dalla legge nella conseguente condanna delle spese della parte opponente.

Per tutto ciò la pregiudiziale degli appellati dovea esser accolta, e rimanendo in tal modo l'appellante soccombente anche in questa sede, dovea esser condannata nelle spese di questo secondo giudizio.

Per questi motivi, la Corte conferma ecc.

Appello di Casale.

2 giugno 1898.

Pres Demachi, P. — *Est.* Sforza

Doffara Don Antonio c. *Finanze dello Stato.*

Fondazione autonoma a scopo di culto — Disposizioni a favore dell'anima — Istituzione di erede *cum onere* — Inesistenza di fondazione.

Dà luogo ad una istituzione in erede, non ad un lascito o fondazione, la disposizione con cui si chiama erede l'anima propria, e per essa la chiesa in persona dei parroci pro tempore, *quand'anche la eredità sia gravata per modo che nessun profitto possa ricavarsene dall'erede* (1).

Quando esista una istituzione in erede cum onere, *un solo patrimonio, quello dell'erede gravato dell'onere, e non si abbia designazione di chiesa o di altare, nè quella del sacerdote che possa* jus proprio *o quale rappresentante dell'ente, reclamare l'adempimento dell'onere, libero il parroco di dispensare le messe a chi e dove meglio a lui talenti, rimangono esclusi gli estremi della fondazione autonoma soppressa dall' art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867* (2).

Il conte Giuseppe Salomone di Vintebbio, con testamento 22 novembre 1793 rogato Musso in Vercelli, dopo aver legato alla sua serva Giacinta Paris tutti i suoi mobili e semoventi (escluse le solite necessarie scorte per la coltura dei fondi rustici) in pieno dominio e l'usufrutto di tutto il rimanente suo patrimonio a condizione però che al tempo del suo decesso la si trovasse tuttavia al servizio di lui, dovendosi, in opposto, intendere revocato il duplice legato, e il tutto devoluto a favore dello erede istituendo; in tutti gli altri suoi beni,

---

(1-2) La mancanza di persona che avesse azione giuridica per costringere all'adempimento del lascito toglieva certamente, nella specie esaminata dalla Corte di Casale, il carattere di fondazione autonoma colpita dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867. Confr. da ultimo Cassazione di Roma 27 giugno e 22 dicembre 1898 (vol. in corso, pag. 48, 52) e nota ivi.

crediti, ragioni ed azioni, istitui *erede universale* l'anima propria, e per essa la Chiesa parrocchiale di Palestro, sotto il titolo di S. Martino, in persona del parroco *pro tempore*, cioè dei parroci che di tempo in tempo (come egli si espresse) fossero per esservi. Volle però, che, cessato l'usufrutto, l'intero annuo reddito *di detta sua eredità, che potrebbe, occorrendo, realizzarsi in tanti capitali bene impiegati*, dovesse, in perpetuo, per una metà convertirsi nella celebrazione di tante messe lette, vulgarmente dette « basse da *requiem* » in ragione ciascuna di soldi 20 piemontesi; e per l'altra, netta dai pesi e delle spese annue occorrenti alla manutenzione e conservazione degli effetti ereditari, impiegarsi in sussidio dei poveri della parrocchia, *con quella distribuzione e quota che meglio fossero per estimare essi parroci pro tempore*, con preferenza però a favore di quei poveri (ovunque fossero), i quali avessero fedelmente servito lui o gli antenati di lui. Espresse desiderio che nella Chiesa, dopo gli uffizi divini, si praticasse in perpetuo una *Via Crucis*, con retribuzione da fissarsi, a giudizio di quello fra i parroci, che fosse stato per assumere l'impresa. In quanto alle messe nè la Chiesa designò (e meno ancora l'altare) in cui dovessero celebrarsi, nè i preti che dell'elemosina fruir dovessero.

L'eredità fu raccolta dalla parrocchia non ostante la gravezza degli oneri, che v'erano imposti; ed è pacifico che i parroci *pro tempore* amministrarono i beni come di pertinenza del beneficio parrocchiale, nè questo stato di cose fu in verun modo turbato per oltre mezzo secolo.

Soltanto nella seconda metà del corrente furonvi tentativi da parte del Comune e della Congregazione di carità per ottenere almeno che la parte destinata ai poveri, separata da quella pel culto, fosse convertita in Istituto proprio di beneficenza; ma non approdarono, se non per quanto il parroco volle; essendovi stato ripetutamente contrario il parere sia del Governo, che ritenne trattarsi *non di una opera pia gravata di spese di culto, ma, viceversa, di una fondazione di culto gravata di oneri di beneficenza*, sia dal Consiglio di Stato, che giudicò non concorrere le condizioni e non essere il caso previsto dagli articoli 4 e 28 della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie, per potersi far luogo alla voluta separazione ed al voluto trasferimento di beni dalla Chiesa parrocchiale alla Congregazione di carità.

Se non che ultimamente il Ricevitore del registro di Mortara pensò di tagliar corto.

Disse, che si trattasse di ente autonomo, che addimandò « legato di culto Vintebbio nella parrocchiale di Palestro », colpito perciò dalle leggi eversive 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867; e in nome di quelle leggi con verbali 30 marzo e 6 maggio 1897 prese possesso dei beni.

Insorsero ad un tempo Chiesa e Fabbriceria; e visto, che per la via amministrativa non approdavasi, essendo rispettivamente rappresentate dal parroco-rettore, Daffara Don Antonio, con atto del 13 successivo giugno citarono innanzi al Tribunale civile di Vigevano l'Amministrazione generale delle Finanze dello Stato, in persona del Ricevitore del registro; e chiesero che, in via principale, dichiarato il niun diritto dell'Amministrazione ad apprendere i beni dell'eredità Vintebbio, si accogliessero le opposizioni; ed in istretto subordine, ritenuto essersi la eredità medesima devoluta alla Fabbriceria, limitarsi il tutto alla conversione dell'immobile a termine delle leggi 7 luglio 1866 e 11 agosto 1870.

Resistette l'Amministrazione, sostenendo la propria tesi, cioè trattarsi di ente autonomo, istituito a scopo di culto con evidente carattere di perpetuità.

Il Tribunale credè, che nella istituzione in discorso non si potesse non riconoscere il concorso di tutti e tre i suddetti requisiti; e con sentenza 20-29 dicembre 1897, date le declaratorie che reputò del caso a favore dell'Amministrazione, respinse le opposizioni e con esse le istanze tutte del Daffara.

Appella costui, svolgendo le ragioni e

prendendo le conclusioni già svolte e prese in prima istanza. Resiste l'Amministrazione; ma la Corte ritiene, che la ragione stia da parte dell'appellante.

Non si fa questione di validità; nè, facendosi, la si farebbe utilmente, sia perchè le leggi, di regola, non hanno effetto retroattivo, sia perchè, anche indipendentemente da ciò, la istituzione in esame starebbe anche a confronto dell'art. 831 del Codice civile in vigore; ed ove si trovasse non avere i caratteri proprii delle fondazioni indicate dall'articolo 833, starebbe altresì a confronto di questo articolo.

D'altra parte neppure si può dubitare del concorso dei due requisiti, cioè di essere fatta a scopo di culto e con carattere di perpetuità.

La questione quindi sta tutta nel vedere se rappresenti ella un ente autonomo, o pur no.

A questo proposito giova indagare anzitutto che cosa abbia il testatore inteso di fare. - Letteralmente egli non volle fare che una istituzione di erede. Chiamò, gli è vero, l'anima propria, ma questo evidentemente egli fece per esprimere il sentimento di pietà e di religione, del quale era compreso in quell'atto; mentre in sostanza chiamò la Chiesa, e più propriamente ancora, il beneficio parrocchiale di Palestro. - Questo evidentemente ritraesi dalle frasi adoperate: « istituisce in sua erede universale... la propria anima... e per essa la detta Chiesa... in persona delli di lei signori parrochi, che di tempo in tempo vi saranno ». E a questo punto potrebbe dirsi: *ubi verba sunt clara, non debet admitti voluntatis quaestio.*

Ma qui, per poco che pongasi mente al contenuto intero dell'atto, non può riconoscersi, che la volontà ancora e la intenzione propria del testatore fu quella appunto di fare una istituzione di erede e di avere un erede.

Difatti, ricordisi ch'egli fece legato alla Paris di tutti in generale i suoi mobili e semoventi; - ma sotto condizione, che al tempo del decesso di lui ella sarebbesi trovata tuttavia al di lui servizio; volendo, in opposto, che s'intendesse revocato il legato e il tutto devoluto a favore dell'erede.

Ora, siccome quello, ch'egli aveva destinato a scopo di culto e di beneficenza, era soltanto l'intero reddito degli altri beni, e quindi soltanto i cespiti fruttiferi, e questi soltanto egli volle che, occorrendo, si realizzassero, ne segue che, in quel caso, i mobili e semoventi sarebbonsi devoluti ad esclusivo arricchimento del beneficio parrocchiale senza alcuna altra speciale destinazione. E, se questo non dice chiaro ch'ei volle istituire ed avere un erede, non si sa quale altro modo sarebbesi ciò potuto meglio significare in una simile disposizione.

Dunque trattasi non più nè meno che di una istituzione di erede.

Non trattasi di un lascito o legato. L'Amministrazione potrà darle quel nome che più a lei talenti; ma già non muterà per questo la natura e la sostanza della istituzione.

Nè ciò accadrebbe sol perchè la eredità sia stata gravata per modo che nessun profitto possa ricavarsene dall'erede, per cui questi (come parve al Tribunale seguendo l'argomento dell'Amministrazione) dovesse reputarsi quale *nudus minister* o semplice esecutore testamentario.

Ognuno, per quanto sia libero dispositore del suo patrimonio, può chiamare erede chi più gli talenti, purchè capace, e non di meno gravare la eredità per modo, che di nulla il chiamato possa avvantaggiarsene: il chiamato potrà non accettare, ma, se accetta, non sarà meno erede pel fatto solo, che niun profitto della eredità egli ritragga. - E ciò valga contro gli argomenti analoghi che dalla Amministrazione si adducono.

Ma gli è poi vero, che nel caso concreto niun vantaggio ritraggasi dall'erede?

Si dirà forse che una parrocchia, la quale abbia un considerevole numero di messe da potere a suo libito dispensare, a parità di condizione, sia ricca al pari,

e non più, di quella, che questo bene non abbia? Difficilmente si troverà, chi, sul serio, voglia ciò propugnare.

Ciò posto, agevole torna il vedere, come qui non possa con esattezza, parlarsi di ente per sè stante, di fondazione, e meno ancora di ente o di fondazione autonoma.

Il Tribunale si convinse dell'affermativa; ma lo fece falsando l'idea degli enti, che si vollero non più riconosciuti con la legge 15 agosto 1867 e l'idea del patrimonio.

Il n. 6 dell'art. 1° di questa legge è certamente così comprensivo che difficilmente una istituzione qualsiasi, a scopo di culto, e con carattere di perpetuità, potrebbesi da esso sottrarre, chi per caso non ponesse mente all'intero contenuto di quell'articolo.

Ma quando ciò facciasi, la cosa è ben diversa.

Ed in vero esso comincia così: « Non sono più riconosciuti come enti morali », e seguita, enumerando sino al n. 6 che abbraccia tutte « le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto ».

Dunque bisogna trovare anzitutto l'ente morale riconosciuto, ossia la persona giuridica esistente come tale, poichè solo ciò che esiste può cessare di esistere, e solo ciò che è riconosciuto può cessare di essere tale: e bisogna inoltre riconoscere che una persona giuridica è tale soltanto in quanto al pari delle persone fisiche (s'intende per finzione di legge) abbia una esistenza propria ed individuale. Ora evidentemente il Tribunale falsò questa idea e sconobbe questi concetti giuridici, quando nell'onere di messe imposto all'erede, credè ravvisare un ente morale riconosciuto come tale, e come persona giuridica individua, secondo le leggi del tempo: e quando ritenne, che questo ente, già riconosciuto per quelle leggi, quale ente morale e persona giuridica, avesse cessato di esser tale per virtù della nuova legge.

Falsò l'idea del patrimonio per la stessa ragione, per cui aveva falsato l'idea dell'ente; - creò una persona giuridica distinta, separata e indipendente dall'erede per darle un patrimonio; creò un patrimonio distinto, separato e indipendente da quello dell'erede per farne una persona giuridica, quasi che il patrimonio di una persona potesse essere nel tempo stesso il patrimonio di un'altra; e così, secondo il Tribunale, l'eredità del conte di Vintebbio, passata per istituzione di erede nel patrimonio della parrocchiale di Palestro, ne starebbe fuori, nel tempo stesso, come patrimonio dell'ente, ch'egli avrebbe creato con la istituzione medesima.

Fra le molte cose, che a questo proposito sonosi dette e disdette, merita di non essere mai perduto di vista il criterio adottato dalla Corte Suprema col pronunziato 7 luglio 1896 (riportato dalla *Legge*, anno 36°, vol. II, pag. 399) (1) per vedere, in caso di simili fondazioni, se si tratti, o pur no, di un ente autonomo.

Se l'erede (si disse in altri termini) deve somministrare qualche cosa (sia pure un'annua rendita) la quale debba servire alla sussistenza e allo svolgimento dell'attività propria della fondazione, allora questa qualche cosa, o rendita, costituisce la sua dotazione, il suo patrimonio individuale: e la fondazione acquista vita e carattere di un ente per sè stante ed autonomo, il quale sta di fronte all'erede, come il creditore sta di fronte al proprio debitore. Criterio, che non fu certamente abbandonato dallo stesso Supremo Collegio, quando con l'altro pronunciato 16 settembre 1897 (riportato dalla *Legge*, anno 37°, vol. II, pag. 614) (2) ritenne costituire un ente autonomo il legato imposto allo erede di far celebrare ogni anno in perpetuo un dato numero di messe in una data chiesa ciascuna per una data elemosina.

Qui almeno havvi un legato e quindi un legatario, che può reclamare la cosa legata. Invece nel caso in esame, nulla di tutto ciò: una istituzione d'erede *cum onere*, *sub modo*: un sol patrimonio,

(1-2) Questa Rivista, vol. VII, p. 96; vol. VII, p. 662.

quello dell'erede gravato dell'onere: nessuna chiesa, nessun altare, nessun prete che possa *jure proprio* o quale rappresentante dell'ente reclamare l'adempimento dell'onere; libero il parroco *pro tempore*, nel dispensare le messe, purchè le dispensi, a chi e dove meglio a lui talenti.

Ed ora è lecito domandare dove sia qui l'ente autonomo propugnato dall'Amministrazione e dai primi giudici ravvisato; è lecito domandare se non sia vera ed ampiamente dimostrata la enunciata proposizione: essere cioè il torto da parte dell'Amministrazione medesima. Della quale è legittima conseguenza quella di doversi accogliere l'appello, pronunziandosi in conformità delle principali conclusioni dell'appellante, e con la condanna dell'appellata, che soccombe, nelle spese del doppio giudizio.

Siccome però, in questi casi, è ritenuto che la pubblica Amministrazione, siccome quella che agisce impersonalmente, non possa essere tenuta a rendere conto se non dei frutti e delle rendite effettivamente raccolti e riscosse, così deve in tal senso limitarsi la relativa condanna.

Per questi motivi, la Corte in riforma, ecc.

Appello di Genova.

21 aprile 1899.

Pres. Tommasi, P. P. — *Est.* Magenta.

Magistrato di Misericordia c. *Finanze.*

Manomorta (tassa di) — Variazioni nell'asse patrimoniale — Denunzia — Termine — Acquisto di eredità.

Gli enti morali debbono assolutamente fare la denuncia delle variazioni del patrimonio, agli effetti della tassa di mano-morta, entro il mese di dicembre dell'anno in cui le variazioni sono avvenute, ancorchè queste si verifichino nel mese di dicembre stesso, e non siasi ancora ottenuta l'autorizzazione all'alienazione ed all'acquisto.

Non può invocare la massima ad impossibilia nemo tenetur *per esimersi dagli effetti della mancata denunzia, l'ente morale che abbia acquistato una eredità in virtù di testamento aperto nel mese di dicembre, se risulta che esso ebbe notizia della disposizione a suo favore parecchi giorni prima della fine del mese stesso.*

Le disposizioni della legge e del regolamento per la tassa di manomorta, quali trovano applicazione nel caso concreto, sono quelle contenute nell'art. 9 della legge e nell'art. 56 del regolamento.

Col primo è stabilito che le variazioni avvenute nell'asse del patrimonio soggetto a tassa dovranno denunziarsi entro il mese di dicembre dell'anno nel quale sono avvenute, perché abbiano effetto nell'anno susseguente.

Nel secondo è detto, che pei corpi morali e stabilimenti che non possono, nè alienare, nè acquistare in qualunque modo senza l'autorizzazione superiore, la variazione nel patrimonio soggetto a tassa s'intenderà avvenuta nell'anno nel quale ha luogo l'alienazione o l'acquisto; senza pregiudizio del supplemento e del rimborso di tassa che risultasse dovuto in seguito per la denegata autorizzazione.

Che fra i modi d'acquisto della proprietà debba comprendersi quella per successione come risulta dal disposto dell'articolo 710 Cod. civ., che nella enumerazione fatta di tali modi lo enuncia subito dopo l'occupazione.

Che la successione si apra al momento della morte e che il possesso dei beni del defunto passi di diritto nella persona dell'erede, senza bisogno di materiale apprensione, è anche disposizione della legge comune (art. 923 e 929 Cod. civ.), la quale, dichiarando pure che si ha per non apposto a una disposizione a titolo universale il giorno dal quale debba la medesima cominciare o cessare, e che l'effetto dell'accettazione dell'eredità risale al giorno in cui si è aperta la successione (art. 851 e 932 Cod. civ.), dimostra chiaramente che l'acquisto per successione avviene al momento in cui questa si apre, che non vi può essere quindi nemmeno un istante in cui l'*universum ius quod defunctus habuit tempore mortis* non sia sostenuto da per-

sona alcuna. Onde segue che, trattandosi di corpo morale la cui capacità abbisogna essere completata mediante autorizzazione, o questa è concessa, e il corpo morale deve considerarsi essere stato sempre erede, *semel heres, semper heres*; o è negata, e allora deve ritenersi che non sia stato mai erede.

Senonche il Magistrato della Misericordia ammettendo che l'acquisto in diritto si verifica all'apertura della successione, eccepisce che per l'obbligo della denunzia deve aversi riguardo al tempo dell'acquisto in effetto, il quale si sarebbe verificato, a quanto sosteneva in prima istanza, solamente il 10 maggio 1897, quando cioè venne autorizzato con decreto prefettizio ad accettare l'eredità Tubino; e, secondo la tesi che sostiene in appello, almeno coll'accettazione, per parte sua, espressa o tacita, dell'eredità.

Ora, quando il regolamento parla di acquisto si dovrebbe sempre intendere questa parola nel senso legale, cioè in quello superiormente accennato, salvo che avesse in modo chiaro espressa una diversa intenzione; ma, nel caso dell'art. 56, ben lungi dall'ammettersi l'acquisto perfetto in fatto, lo si esclude manifestamente, poichè si viene a dire che la denuncia deve sempre farsi nel termine ivi stabilito, sia o non sia intervenuta la superiore autorizzazione. Ciò infatti significa il diritto ivi riconosciuto al rimborso della tassa pagata.

Dunque, se deve considerarsi unicamente il momento dell'aperta successione, è vano introdurre distinzioni dove la legge non ha distinto, e dove anzi ha dimostrato di volere che, appena devoluta l'eredità, se ne faccia la denuncia nell'anno stesso, senza indugi. E questi indugi si verificherebbero quando si dovesse aspettare che l'ente manifestasse in qualche modo la propria intenzione di accettare l'eredità, non meno che nel caso dell'autorizzazione superiore contemplato nell'art. 56 del regolamento.

Sotto un altro aspetto l'appellante sostiene che non era tenuto a denunciare l'acquisto entro il dicembre 1896, ed è per l'impossibilità di fare tale denuncia, stantechè, sebbene il testamento sia stato aperto nel 14 dicembre, pure i pochi giorni che rimanevano nell'anno non sarebbero bastati a raccogliere tutte le indicazioni prescritte dalla legge, che non si appaga di una denuncia generica ma la vuole specifica, precisa e documentata.

Certamente *ad impossibilia nemo tenetur;* ma altro è che fosse impossibile o almeno sommamente difficile presentare, nel termine voluto, una denuncia completa, altra cosa invece, che non si potesse fare denuncia di sorta.

Il testamento del Tubino risulta rilasciato dal notaro Angelo Agostino Serra, per copia conforme all'originale, alla richiesta del signor priore del Magistrato di Misericordia di questa città il 18 dicembre 1896; dunque nei tredici giorni successivi l'ente avrebbe potuto fare la denuncia della variazione avvenuta nel suo patrimonio.

Se tale denuncia poi, per incompletezza o per altro, non fosse stata accettata dal Ricevitore, l'Opera pia avrebbe potuto allora, con maggiore ragione che non al presente, dimostrare che non le era stato possibile raccogliere in quel ristretto periodo di tempo e fornire tutti i dati voluti dalla legge e dal regolamento, e invocare a proprio favore il ditterio che *ad impossibilia nemo tenetur*. Ma tra il fare una denuncia completa e il farne nessuna, rimaneva una terza via, che l'Opera pia non volle seguire, quella appunto di denunciare in tempo, e nel modo che le era possibile, salvo rettifiche e supplementi occorrendo.

Per questi motivi, la Corte riforma, ecc.

Appello di Genova.

20 dicembre 1898.

Pres. TOMMASI, P. P. — *Est.* BRUNO.

Congregazione di carità di Framura c. Finanze.

Benefizi coadiutoriali — Cappellania — Esenzione da soppressione — Obbligo principale e permanente di coadiuvare il parroco.

Nella dizione benefizi *con cura di anime, usata nel n. 4 dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867, si intendono comprese anche le cappellanie laicali cui sia annessa l'obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'ufficio parrocchiale* (1).

Onde possa dirsi che un beneficio riveste il carattere di coadiutoriale, non è necessario che l'obbligo di coadiuvare il parroco si estenda a tutti gli atti del suo ministero; è richiesto però che l'investito adempia alle funzioni attinenti alla cura in modo principale permanente, e non già puramente secondario ed accidentale (2).

Non è cappellania coadiutoriale quella il cui investito ha l'obbligo principale di celebrare la messa quotidiana a suffragio dell'anima del fondatore e dei suoi parenti, e solo debba, in caso di necessità, prestarsi ad aiutare il parroco nelle funzioni della chiesa, nella assistenza agli infermi e nella amministrazione dei sacramenti (3).

(1-3) Le prime due massime non danno luogo a dubbio: confr., fra le altre, decis. della Cass. di Roma 15 maggio 1876, Finanze c. Roero (*Legge*, 1876, II, 358); 7 agosto 1877, Maturi c. Monaco La Valletta (*Legge*, 1878. II, 91); 15 aprile 1878, Visconte di Modrone c. Fabbriceria di Somma (*Legge*, 1878, II, 271).

Ma non può dirsi altrettanto della terza. Diamo senz'altro la parola all'egregio nostro collaboratore, l'avv. G. Corazzini, il quale ha fatto su questa massima delle giuste osservazioni (*Legge*, 1899, I, 194):

« La terza massima sancita dalla Corte di Genova non ci lascia altrettanto persuasi, chè ci sembra che la Corte, dopo aver poggiato su solide basi il suo ragionamento, non sia stata troppo conseguente a sè stessa. Perchè un benefizio, stabilisce la citata Corte, possa rivestire il carattere di coadiutoria, non è necessario che l'obbligo di coadiuvare il parroco si estenda a tutti gli atti del suo ministerio, ma che l'investito adempia alle funzioni in modo principale e permanente, e non già puramente secondario ed accidentale. E su ciò non abbiamo nulla a replicare; ma la Corte stessa si affretta a stabilire come nella fattispecie mancassero tali estremi: quantunque il cappellano dovesse celebrare tutti i giorni la messa, dovesse assistere gl'infermi e amministrare i sacramenti, quando le circostanze lo esigessero, nonchè prestarsi al servizio della chiesa parrocchiale e dello stesso arciprete, tuttavia, soggiunge la Corte di Genova, « dal momento che tali obblighi non erano nè principali, nè permanenti », la suddetta cappellania non doveva essere esclusa dalla soppressione, tale fattispecie rientrando negli estremi contemplati dall'art. 1, n. 5. E la ragione portata innanzi per negare che l'obbligo del coadiutore di aiutare il parroco non fosse nè principale, nè permanente, la Corte di Genova la riassume in poche parole: che tale aiuto, cioè, « avrebbe potuto verificarsi da parte del cappellano stesso, quando occorresse allo stesso arciprete ». Secondo la detta Corte, il far dipendere dalla volontà dell'arciprete l'aiuto da prestarsi dal cappellano non costituisce un obbligo principale e permanente. Ora noi crediamo che la Corte di Genova non abbia bene interpretato la legge stessa, nonchè l'autorevole commento che a questa ha fatto la pressochè unanime giurisprudenza e dottrina, che hanno trattato tale importante questione. Se avesse meglio considerato le tavole di fondazione di tale cappellania, avrebbe facilmente trovato in esse i caratteri di principalità e di permanenza da parte del cappellano, richiesti dalla legge. L'obbligo principale del cappellano consisteva infatti nel celebrare la messa nella chiesa parrocchiale, quando fosse piaciuto al parroco, almeno in dati giorni; or bene, come negare che la celebrazione della messa sia una delle principali funzioni parrocchiali? Il Rivarolo, fra gli altri, parlando appunto di tali funzioni *interne*, come egli le chiama, pone la messa prima di ogni altra (*Il governo della parrocchia*, p. 142). Nè crediamo possa negarsi il carattere di principalità al beneficio coadiutoriale quando gli uffici imposti all'investito siano comuni al sacerdozio. La Corte d'appello di Roma ha risolto in questo senso la questione, che poteva sollevarsi colla sentenza in data 2 aprile 1892 (questa Rivista, III, 557).

« Del resto, ognuno facilmente si convincerà essere la messa una delle principali funzioni parrocchiali, dal momento che è obbligo stretto dei fedeli di ascoltarla, almeno nei giorni festivi; ora è naturale che più saranno le messe celebrate nella chiesa parrocchiale e più agio si darà ai fedeli di assistervi, conciliando i loro bisogni spirituali con i loro materiali interessi.

« Nè possiamo convenire colla Corte genovese nel negare all'obbligo del cappellano, di cui nella fattispecie esaminata, il carattere di permanenza perchè, come si esprime la suddetta Corte, « avrebbe potuto verificarsi (tale obbligo) a carico del cappellano medesimo, quando occorresse allo stesso arciprete ». Or bene, la Corte ha certamente voluto confondere la permanenza colla continuità; ma non crediamo che il legislatore abbia inteso dare tale significato alla parola « permanente ». Il fatto, non negato dal Collegio genovese, di essere il cappellano sempre a disposizione del parroco, pronto ad aiutarlo ove se ne presenti

Attesochè la questione che si presentava alla decisione del Tribunale consisteva in vedere, se la cappellania istituita dal Giuseppe Biancheri con suo testamento segreto del 20 giugno 1827 fosse compresa nella eccezione contemplata dal numero quarto dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, che stabiliva essere esenti da soppressione i benefizi ai quali per la loro fondazione fosse annessa cura d'anime o l'obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nello esercizio della cura.

Il Tribunale colla sentenza impugnata respingeva la domanda della Congregazione di carità, diretta a far dichiarare compresa la predetta cappellania nella eccezione portata dal numero quarto di detto articolo, partendo dal concetto che la legge avanti menzionata contemplasse ivi unicamente i benefizi veri e propri, quelli cioè che erano muniti della erezione canonica e non eziando i benefizii semplici, le cappellanie ed altre fondazioni di culto non erette in titolo e quindi non si occupava neppure di vedere se nella specie la cappellania medesima avesse, o pur no, l'obbligo principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura.

Attesochè però siffatto giudizio del Tribunale non può dirsi fondato, perocchè in proposito è costante la giurisprudenza tanto della Corte suprema di Roma, quanto delle Corti del Regno, nel ritenere che nella dizione *benefizii* con cura d'anime usata nel numero quarto dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867 si intendono comprese anche le cappellanie laicali cui sia annessa l'obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'ufficio parrocchiale, e ciò per la ragione che il bisogno o fine per cui furono preservate dalla soppressione le parrocchie e i benefizi curati, cioè la suprema necessità di assicurare i mezzi per mantenere e continuare l'esercizio del culto cattolico, sussiste pure per le cappellanie laicali con cura d'anime, per cui le une alle altre dovevano ritenersi dalla legge pa-

---

il bisogno, sia nelle funzioni da celebrarsi nella chiesa parrocchiale, sia nell'assistenza agli infermi, sia nell'amministrazione dei sacramenti, rientra certamente negli estremi voluti dalla legge 15 agosto 1867.

« L'art. 1 della citata legge, così si esprime la Cassazione romana, non specifica punto se il coadiuvare il parroco debba consistere nell'esercitarne tutte le mansioni — nessuna eccettuata — o soltanto parte di esse. La legge si preoccupa solo della cura di anime, che possa essere annesso al beneficio, e del carattere di principalità e di permanenza che deve accompagnare questo qualsiasi obbligo di venire in soccorso del parroco nell'esercizio della cura (8 febbraio 1893, questa RIVISTA, IV, 349).

« Del resto, i canonisti c'insegnano come sia erronea la massima, da taluno sostenuta, che per aversi la coadiutoria sia necessario che l'aiuto da prestarsi al parroco rifletta tutti o la maggior parte degli uffici parrocchiali. Con ciò si confondono evidentemente le due specie di coadiutoria: quella concessa al parroco *propter suam inhabilitatem*, cioè nei casi in cui per una qualunque infermità esso sia assolutamente incapace di esercitare per qualche tempo il suo ufficio; con l'altra che vien data *ad auxiliandum, cum per se sufficere nequeat*, cioè nel caso in cui, per la grande estensione della parrocchia, il parroco non possa da solo sopperire agli obblighi ed esigenze del suo sacro ministero. Or bene, facilmente si comprenderà come nel primo caso il coadiutore è, per un dato tempo almeno, il vero e proprio parroco, vista l'incapacità del titolare dell'ufficio; mentre nella coadiutoria *ad auxiliandum* la rappresentanza, quantunque estesa a tutti gli uffici parrocchiali, rimane allo stato latente, e non si esplica attivamente che in alcuni, anche in un solo di essi uffici, pei quali l'aiuto al parroco possa reputarsi necessario.

« Anche in quest'ultimo caso si avrebbe vera coadiutoria, o beneficio curato, giacchè questo comprende tanto i benefici propriamente curati, quanto quelli che hanno l'onere di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura.

« Una distinzione tra l'aiuto più o meno esteso da darsi al parroco non ha riscontro nelle costituzioni canoniche, e sarebbe parimenti contraria allo spirito delle leggi eversive ecclesiastiche, le quali conservarono la personalità civile alle parrocchie, perchè in esse si comprende la parte più importante ed utile della missione del sacerdozio; e per lo stesso motivo, esentando dalla soppressione anche i benefici coadiutoriali, vollesi mantenere nella

rificate; - dall'altra parte a convincere di ciò sta la discussione medesima che aveva luogo alla Camera dei deputati nella occasione della presentazione di detta legge, apparendo da tale discussione come scopo del numero quarto dell'articolo primo sia stato quello di mantenere intatti non solo i benefizii parrocchiali propriamente detti, ma anche tutte le altre istituzioni aventi una qualche parte diretta o indiretta nella cura delle anime.

Che quindi si fa palese come onde poter decidere se sia accoglibile l'appello proposto dalla Congregazione di carità avverso la sentenza della quale si tratta, in quanto veniva con essa respinta la domanda da lei fatta, perchè fosse la predetta cappellania dichiarata esente da soppressione, occorre che la Corte prenda ad esaminare se nella specie concorrano nella stessa cappellania i caratteri voluti dalla legge onde possa essere compresa nella esenzione prevista dal numero quarto dell'articolo primo, vale a dire se ad essa sia realmente annesso l'obbligo di coadiuvare il parroco nella cura delle anime.

Attesochè, ridotta perciò la questione su tale punto, la Corte ha osservato come onde un benefizio possa dirsi esente dalla soppressione, giusta quanto scrive l'articolo avanti citato, è necessario non solo che l'investito sia gravato dell'onere di aiutare il parroco nella cura d'anime, ma che secondo le tavole di fondazione l'onere stesso sia permanente, e sia stato imposto come obbligo principale; in altri termini che il fondatore abbia inteso di creare non un benefizio semplice, ma un vero e proprio benefizio coadiutoriale.

Ora, basta prendere in considerazione il testamento del fu Giuseppe Biancheri nella parte in cui dichiarava di volere istituire la detta cappellania, per tosto dovere essere convinti come nella specie non concorrano gli estremi voluti dal suaccennato articolo.

Che per verità, tuttochè da detto te-

---

attuale estensione ed efficacia l'ufficio parrocchiale coll'assicurarne il pieno ed efficace esercizio.

« Ora, se il fondatore del beneficio coadiutoriale intese appunto di provvedere mediante la sua istituzione all'aiuto del parroco là dove, sia per ragione dei luoghi, sia per numero di persone, l'ufficio di lui poteva riuscire meno completo e provvido al bene spirituale dei fedeli, ciò ha potuto aver luogo così per una sola come per molte delle mansioni parrocchiali. Una distinzione quindi al riguardo sarebbe illogica ed affatto arbitraria (App. Roma, 2 aprile 1892, questa Rivista, III, 557).

« Nè ci vien meno il conforto della più antica giurisprudenza. La Corte d'appello di Torino, 10 giugno 1872, stabilisce: « Ha carattere coadiutoriale quel beneficio istituito nella chiesa parrocchiale, per la cui fondazione l'investito debba essere sacerdote celebrante, *confessore* approvato dall'Ordinario, debba udire le confessioni sacramentali in tutti i giorni festivi, intervenire ai divini uffizi, e specialmente aiutare l'arciprete nell'insegnare il catechismo, cantare in coro ed assisterlo in tutte le funzioni parrocchiali pubbliche e solenni. Perchè un beneficio sia esente dalla soppressione, non è necessario che l'obbligo di coadiuvare il parroco si estenda a tutti gli atti del ministero parrocchiale, ma basta che si riferisca effettivamente all'esercizio di tale cura e sia principale e permanente, e non puramente secondario ed accidentale. » (*Giur. tor.*, 1892, 457).

« E la Corte di Modena: « Il lascito fatto alla chiesa parrocchiale di certi beni stabili con che l'entrata dei beni stessi debba servire in perpetuo pel mantenimento della celebrazione di una messa tutti i giorni festivi nella chiesa parrocchiale, e con che il prete celebrante da nominarsi dal parroco presti a questi il suo aiuto in alcune sacre funzioni, è esente da soppressione e da conversione. » (Caucino A., *I benefizi coadiutoriali*, p. 88).

« E finalmente la Corte di Venezia in data 13 settembre 1873 dice che « non è benefizio semplice, ma coadiutoriale, quello istituito a vantaggio di un sacerdote coll'obbligo di servire sempre alla chiesa parrocchiale e di portare aiuto al parroco, celebrando ogni giorno la messa a suffragio dell'anima del fondatore e dei suoi parenti » (*Mon. Trib.*, 1874, p 275). Come può ben scorgersi, è un caso analogo a quello di cui si è occupata la presente sentenza.

« Per queste ragioni adunque crediamo, contrariamente a quanto stabilisce il Collegio genovese, che tale benefizio sia da considerarsi come coadiutoriale e debba quindi essere escluso dalla soppressione, a norma dell'art. 1, n. 4, della legge 15 agosto 1867 ».

stamento si rilevi come la nomina del cappellano fosse devoluta all'arciprete *pro tempore*, che avrebbe avuto anche il diritto di rimoverlo e nominarne un altro, quando fosse necessario, sta però che l'obbligo principale del cappellano era quello di celebrare la santa messa tre volte la settimana nella cappella di San Rocco di Setta, comprese le domeniche e le altre feste, una volta la settimana all'altare di S. Giuseppe esistente nella chiesa parrocchiale di Framura, e li restanti giorni dove avesse stimato l'arciprete *pro tempore*, e sempre coll'applicazione della santa messa per l'anima di esso testatore, non che della di lui moglie, e di tutti i loro parenti premorti, mentre l'obbligo di prestarsi in servizio della chiesa parrocchiale e dello stesso arciprete, per l'assistenza di infermi, o funzioni di chiesa, stato pure imposto collo stesso testamento, solo avrebbe potuto verificarsi a carico del cappellano medesimo, quando occorresse allo stesso arciprete; motivo per cui, quando pure si volesse ammettere quanto dalla Congregazione di carità si andò sostenendo in atti, vale à dire che nell'obbligo di assistere gl'infermi fosse pur compreso quello di somministrare i sacramenti, dal momento però che tale obbligo non era principale e permanente pel cappellano, mancherebbe pur sempre uno degli estremi voluti dalla legge, perchè possa la detta cappellania ritenersi non soggetta a soppressione, giacchè, se è vero che, onde possa dirsi che un beneficio rivesta il carattere di coadiutoriale, non è necessario che l'obbligo di coadiuvare il parroco si estenda a tutti gli atti del suo ministero, si richiede però che l'investito adempia alle funzioni attinenti all'esercizio della cura in modo principale e permanente, e non già puramente secondario ed accidentale, come per lo appunto si verificherebbe nel caso concreto.

Che per conseguenza. tuttochè il Tribunale abbia respinto la domanda della Congregazione di carità, ritenendo erroneamente che nella denominazione di *benefizi*, che si legge in detto numero quarto dell'articolo primo della legge 15 agosto 1867, non si comprendessero le cappellanie, pur tuttavia mancando nella specie gli estremi voluti da detto articolo, perchè la cappellania, della quale si tratta, possa dirsi esente dalla soppressione, e dovendo perciò la sentenza impugnata essere non ostante mantenuta ferma nel suo dispositiva, ne segue che l'appello proposto dalla stessa Congregazione di carità non può dirsi fondato, e come tale deve essere respinto.

Per questi motivi, la Corte rigetta l'appello, ecc.

Appello di Perugia.

(Sede di rinvio).

18 febbràio 1899.

Pres. Pandolfini, P. — *Est.* Carcani.

Demanio dello Stato
c. *Capitolo Cattedrale di Sezze.*

Capitolo cattedrale — Legge 15 agosto 1867 — Capacità di possedere — Rappresentanza dei canonici — Massa piccola per distribuzioni corali — Diritto del Capitolo — Tassa del 30 per cento — Tassabilità della massa piccola come reddito dei singoli canonici.

Per effetto della legge di soppressione 15 agosto 1867, l'ente Capitolo perdè la capacità di possedere, e rimase quale rappresentante dei canonici come un ente collettivo per l'adempimento degli uffici ecclesiastici da lui dipendenti (1).

Sul fondo della piccola massa il Capitolo non ha altro diritto che quello di rappre-

---

(1-4) Questa sentenza pone termine alla causa fra il Demanio ed il Capitolo cattedrale di Sezze, nel senso a questo favorevole Per maggiore intelligenza della controversia, rimandiamo il lettore alla decisione della Cassazione di Roma 14 aprile 1897 (vol. VII, a. 209) ed allo studio: *La massa piccola per distribuzioni quotidiane e l'art. 25 della legge 19 giugno 1873* (vol. 5, p. 641 e seg.).

sentare i canonici partecipanti al reddito, amministrarlo e farne la ripartizione tra loro a termini delle costituzioni capitolari (2).

Questa piccola massa formando un accessorio di quanto è dovuto ai canonici, fa parte dei redditi da computarsi per formare il cumulo voluto dall'articolo 25 della legge 19 giugno 1873, agli effetti dell'imposta del 30 per cento (3).

Non può quindi la piccola massa esser gravata di detta tassa come proprietà esclusiva del Capitolo, ma è tassabile come reddito dei singoli canonicati, quando pel cumulo ecceda il limite stabilito dalla legge (4).

Il Capitolo della Cattedrale di Sezze possedeva fin dal 1254 un fondo detto le Peschiere-Pontine, coi redditi del quale provvedeva alla distribuzione quotidiana a favore dei canonici presenti all'officiatura del coro. Sulla fine del secolo decorso il Governo pontificio, procedendo ai lavori di prosciugamento delle Paludi Pontine, espropriò quel fondo e ne iscrisse il reddito sul bilancio del Debito pubblico, che venne costantemente corrisposto al Capitolo della cattedrale nella somma annua ragguagliata in L. 1397,40, che continuò a costituire la cosidetta piccola massa per le distribuzioni corali.

Pubblicata nella provincia romana la legge 15 agosto 1867, n. 3848, mediante la legge modificativa 19 giugno 1873, numero 1402, il numero dei canonici fu ridotto da 15 a 12: quando si verificarono le vacanze di tre degli investiti questi tre canonicati rimasero soppressi, e l'Amministrazione demaniale, oltre le relative prebende canonicali, assegnò al Fondo per il culto anche il correspettivo di tre quindicesimi della rendita costituente la piccola massa.

Il Capitolo di Sezze reclamò per avere l'intera massa, e il Tribunale di Velletri con sentenza 28 maggio 1888, confermata in appello dalla Corte di Roma li 23 marzo 1889, dichiarò dovuta al Capitolo reclamante l'intera massa delle distribuzioni corali, ordinando la restituzione dei tre quindicesimi di cui era stato privato.

L'Amministrazione demaniale, uniformandosi alla decisione dell'autorità giudiziaria per quanto riguardava il pagamento dei 3/15, complemento dell'intera rendita dovuta al Capitolo, domandò su queste quote complementari il pagamento della tassa straordinaria del 30 0[0, in forza dell'art. 18 della legge 15 agosto 1867, nella somma di L. 1381,92, liquidata a tutto il 31 dicembre 1889, salvo le rate posteriori. Il Tribunale di Velletri con sentenza 20-27 dicembre 1893 accolse la domanda profiggendo ancora, secondo la richiesta dell'Amministrazione demaniale, un termine per la stipulazione della cessione al Demanio della rendita relativa alla tassa liquidata, quale termine scorso inutilmente ordinava che la sentenza stessa tenesse luogo di titolo. Appellò il Capitolo alla Corte di appello di Roma, la quale con sentenza 18-27 luglio 1895 rigettava l'appello.

Denunziata questa sentenza alla Corte suprema di Roma, questa, con decisione 8 febbraio-13 aprile 1897, annullava la sentenza denunciata, rinviando la causa a questo Collegio per nuovo esame. Il regio Demanio, con atto 3 agosto 1898, riassumeva la causa domandando venisse respinto l'appello del Capitolo di Sezze e confermata la sentenza del Tribunale di Velletri. Quindi all'udienza del 19 gennaio 1899, i procuratori delle parti prendevano le conclusioni di sopra trascritte.

La Corte osserva che il Capitolo appellante non impugna nell'Amministrazione del Demanio dello Stato il diritto alla percezione della tassa straordinaria del 30 0[0 sui tre quindicesimi del reddito in questione, imposta coll'art. 18 della legge 15 agosto 1867; ma sostiene che, trattandosi di un reddito dovuto non al Capitolo in proprio, ma all'effetto di distribuirsi tra i canonici che ne fanno parte, deve la tassa applicarsi colle norme dell'art. 25 della legge del 19 giugno 1873, cioè a carico dei singoli investiti dei dipendenti canonicati in quanto il cumulo degli assegnamenti a ciascuno dovuti ecceda la somma di L. 800 annue. D'altra parte l'Amministrazione demaniele considera i tre quindicesimi della piccola massa come trapassati nell'ente Capitolo, per la soppressione dei tre ca-

nonicati eccedenti il numero legale; e perciò doversi detrarre senza alcuna limitazione la tassa di cui si contende, basandosi sulla precedente sentenza del Tribunale di Velletri, confermata in appello, che ordinò la restituzione di quei tre quindicesimi al Capitolo come sua proprietà.

A ben determinare la questione è necessario considerare che la legge del 1867, mentre sopprimeva i Capitoli come enti capaci di possedere e ne attribuiva capitali e rendite al Demanio, deferiva poi questi cespiti al Fondo per il culto per l'adempimento degli oneri degli enti stessi, e conservando l'ente canonicato, attribuiva agli investiti le prebende canonicali e gli altri redditi che erano permanentemente annessi ai singoli canonicati. Riconosceva peraltro il Capitolo come rappresentante un ente collettivo in tutto ciò che riguardava l'adempimento degli uffici ecclesiastici da lui dipendenti, provvedendolo dei redditi necessari alle relative funzioni; quindi i Capitoli come enti ecclesiastici non ebbero nè potevano avere redditi i quali non avessero una speciale destinazione, mancando in loro la capacità di possedere, che fu trasferita nell'Amministrazione del Fondo per il culto. E fu appunto per questo motivo che l'Amministrazione demaniale, dopo la soppressione dei tre canonicati eccedenti il numero legale, avocò a se non solo le relative prebende, ma anche le tre quote della piccola massa, ritenendo che, venendo a mancare la destinazione di queste quote, non potesse rimanerne proprietario il Capitolo, ma dovessero passare necessariamente al Fondo per il culto. Però intervenne l'autorità giudiziaria la quale attribuì anche quei tre quindicesimi al Capitolo della Cattedrale di Sezze; non perchè fossero di proprietà esclusiva dell'ente Capitolo, come ora asserisce l'Amministrazione demaniale, ma perché erano parte della piccola massa per cui il Capitolo non aveva altra facoltà che quella di distribuirla ai suoi canonici in ragione della loro diligenza nell'assistere al servizio del coro. Imperocchè se il Tribunale di Velletri e la Corte di appello di Roma avessero ritenuto che quei tre quindicesimi avessero fatto parte di una proprietà speciale del Capitolo senza tale destinazione, avrebbero dovuto per conseguenza logica lasciarle in potere del Fondo per il culto e non attribuirli all'ente Capitolo, cui era venuta a mancare la facoltà di posseedre quel reddito senza una destinazione determinata. Invece il diritto del Capitolo fu riconosciuto da quei giudicati non allo scopo di averlo come capitale suo proprio, ma per erogarlo nella destinazione che aveva avuto fino dalla origine, e da cui non avrebbe potuto mai derogare. In quella controversia il Capitolo agì come rappresentante dell'ente collettivo dei canonicati conservati, e per rivendicare a favore dei canonici aventi diritto alla ripartizione quella piccola massa, stata illegalmente frazionata e ridotta per la soppressione dei tre canonicati.

Ciò posto, l'applicazione dell'art. 25 della legge del 1873 non è che la logica e giuridica osservanza della cosa giudicata. Imperocchè, come già distingueva la Corte Suprema, se la così detta massa grossa era una vera proprietà dell'ente Capitolo, della quale esso disponeva come proprietario per soddisfare speciali bisogni di quell'ente, invece la massa piccola rappresentava un fondo destinato dal Capitolo alla distribuzione corale, rappresentando una rimunerazione ai canonici per la loro assistenza al coro. E questa era precisamente la destinazione originaria del fondo *Peschiere-Pontine*, e mantenuta per oltre sei secoli ed in rappresentanza del quale erano iscritte le L. 1397,40 sul bilancio dello Stato.

Il modo di erogazione di questo fondo, in conformità delle regole canoniche, era determinato chiaramente nella Costituzione del Capitoto di Sezze, approvate il 1° ottobre 1862, registrato a Velletri il 21 maggio 1887, ed in atti prodotto dall'Amministrazione demaniale, le quali erano in pieno vigore all'epoca della pubblicazione delle leggi del 1866 e 1873. Ivi al cap. 5 è disposto: « Quilibet ex

canonicis ex quotidianis distributionibus percipiet partem. Quod ut rite procedat, accurata in fine harum constitutionum apponatur tabella, quae diligentem divisionem demonstret. Absentium pars singulis praesentibus accrescat, seu ad formam Concilii, quaelibat fallentia accrescat praesentibus et quoad tempus quo incipit fallentia servetur synodus. In qua quidem divisione fallentiarum cumulus fiat, et quolibet trimestre, aequaliter inter canonicos distribuatur ». E dopo avere stabilito i casi di assenza e le assenze giustificate che non fanno perdere il diritto alla distribuzione conclude: « amissas jure distributiones neque a Capitolo neque ab Episcopo condonari posse, nulli tandem ex canonicis qui ex laudati Concilii decreto, punctaturis obnoxius erit, fas esse easr ecipere, et si receperit suas nec facere, sed eas restituere omnino cogi ». Per la qual cosa lo stesso Capitolo, anche volendo, non avrebbe potuto giammai dare a questo fondo speciale una destinazione diversa, nè in tutto nè in parte, a pregiudizio di un diritto legittimo dei singoli canonici partecipanti alla distribuzione, a favore dei quali deve distribuirsi ogni sopravanzo.

Rimasto perciò integro questo fondo in forza della detta cosa giudicata, allo scopo a cui era essenzialmente destinato, ne segue che alla distribuzione fra i canonici del Capitolo non può fare ostacolo il numero maggiore o minore dei partecipanti. Ed in conseguenza se questo dividevasi per 15 canonici, quando questo era il numero legale, ora che il Capitolo è composto di 12 il riparto deve avvenire fra questi, in modo da esaurire nella distribuzione fra loro tutto il reddito a tale scopo assegnato; nè può concepirsi l'idea che per 12 quindicesimi questa piccola massa abbia conservato la sua legittima ed esclusiva destinazione, e per gli altri 3 quindicesimi abbia ad avere una destinazione diversa, che non si saprebbe neppure indovinare quale potesse essere, dal momento che il Capitolo non ha autorità di privare i canonici dalla distribuzione di qualsiasi sopravvanzo.

Da ciò deriva in modo non dubbio che, pel fondo della piccola massa, il Capitolo non ha altro diritto che di rappresentare i canonici partecipanti alla concessione del reddito, amministrato nell'interesse di costoro o farne la ripartizione a termini delle costituzioni capitolari. La proprietà di quel fondo appartiene perciò collettivamente ai canonici che costituiscono il Capitolo, e non al Capitolo come ente distinto dagli enti canonicati, conservati colla legge di soppressione degli enti ecclesiastici. Laonde la piccola massa forma un'accessorio di quanto è dovuto ai singoli canonici, e fa parte precisamente di quei redditi che, a termini dell'art. 25 della legge del 1873, sono da computarsi per formare il cumulo agli effetti dell'imposta tassa 30 0|0 sulla eccedenza delle L. 800. E che la legge abbia voluto comprendere in questo cumulo le distribuzioni corali, si rileva dallo stesso art. 25 della legge, il quale dice che il reddito di ciascun ente s'intende costituito non solo dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda, ma anche da ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta all'investito per causa del suo officio. Ora, come osserva la Corte suprema, questa disposizione così generica non può non riferirsi alla piccola massa corale, la cui distribuzione costituisce un reddito permanente corrisposto ai canonici a causa del loro ufficio. Nè al concetto del reddito permanente fa ostacolo il fatto che si corrisponde in ragione della presenza alle ore canoniche, giacchè secondo il concetto delle costituzioni del capitolo, piuttostochè il compenso ai presenti, rifulge la perdita delle puntature per gli assenti, e questa perdita derivante da un fatto volontario non esclude la destinazione permanente del reddito, specialmente se si consideri che queste perdite vanno a beneficio dei presenti che conseguono così la parte che era dovuta all'assente. Mentre invece ogni investito che adempia i doveri del proprio ufficio

può fare su quella distribuzione sicuro assegnamento come suo provento ordinario, la cui perdita dipende dal suo fatto volontario dell'assenza, che produce abbandono della sua quota a favore degli altri che adempiono l'ufficio cui egli manca.

Se dunque questa piccola massa è proprietà comune degli enti canonicati, viene tra loro distribuita e serve a formare il cumulo per l'imposta della tassa 30 0[0 a loro carico, non può nello stesso tempo considerarsi come proprietà esclusiva dell'ente Capitolo per gravarlo della tassa a carico di quest'ente. A meno che non voglia ammettersi che il fondo massa debba essere una prima volta gravato della ritenuta del 30 0[0 quando dal Fondo culto passa al Capitolo, e quindi tassato una seconda volta quando se ne faccia la distribuzione ai canonici secondo la sua ordinaria ed esclusiva destinazione. Ciò sarebbe contrario alla legge, la quale non vuole questa doppia imposta, e muterebbe lo scopo e l'indole di questo fondo speciale, spettante non all'ente Capitolo, ma agli enti canonicati.

Se si ammettesse questo principio del doppio passaggio e della doppia tassazione le stesse norme avrebbero dovuto tenersi anche pei precedenti 12 quindicesimi che furono lasciati al Capitolo all'atto della riduzione del numero dei canonici. E ciò per la ragione che, come già si è osservato, il fondo della piccola massa è unico ed inscindibile tanto nella sua esistenza quanto nella sua destinazione, dovendosi interamente distribuire fra i canonici che compongono il Capitolo. Ebbene la stessa Amministrazione finanziaria riconobbe fin d'allora doversi applicare una sola tassa comprendendola sul cumulo dei proventi di ciascun canonicato, uniformandosi pienamente al disposto dell'art. 25 della legge del 1873, e mai ha creduto di dover prima imporre la stessa tassa sul reddito complessivo dei 12 quindicesimi a carico del Capitolo. Ciò è stato affermato dalla difesa del Capitolo, in base al riparto riportato nella comparsa conclusionale, e non contradetto dalla difesa del Demanio, la quale anzi nel complesso lo ammette, producendo invece un documento da cui si rileva la verità delle asserzioni di quanto il Capitolo di Sezze asserisce. Leggesi difatti in una nota del Ministero delle finanze all'Intendenza di finanza di Roma in data 3 giugno 1889, prodotta in atti dall'Amministrazione demaniale: « Non è necessario che la Intendenza si occupi delle altre quote di detto reddito già comprese nelle liquidazioni dei canonicati conservati ».

Non si comprende quindi come ora voglia tenersi un sistema diverso per questi 3 quindicesimi che sono parte e complemento dei primi dodici, e per i quali le ragioni della tassazione sono identiche. Nè si tratta soltanto di una semplice modalità senza influenza sostanziale sulle condizioni del Capitolo e dei singoli canonicati per l'applicazione della tassa 30 per cento, poichè questa modalità espone il Capitolo ed i canonici alla doppia tassa, come si è già osservato, o per lo meno viene con la tassazione ex integro a togliersi il beneficio dell'art. 25 a quei canonici, i quali anche col riparto di questo supplemento non raggiungessero il reddito di L. 800.

Inutilmente poi s'invoca dall'Amministrazione finanziaria il disposto dell'articolo 51 del Regolamento 11 luglio 1873, n. 1461, poichè questo, come ha ritenuto anche la Corte Suprema di Roma, riguarda non la liquidazione della tassa da applicarsi dopo la legge del 1873, ma il diritto degli enti già tassati in forza della legge del 1867, che dimandino la riduzione nei limiti accordati dalla legge del 1873.

Per tutte queste ragioni la Corte ritiene che la liquidazione della tassa sull'intera quota dei 3 quindicesimi a carico dell'ente Capitolo non possa essere sanzionata, ma che debba invece farsene il riparto fra i canonicati conservati per effetto del cumulo voluto dall'art. 25 della legge del 1873, e liquidata la tassa soltanto a carico di quei canonicati il cui cumulo di proventi ecceda il mi-

nimo fissato dal detto articolo, ed in questo senso debba essere riparata la sentenza appellata.

Considerando che essendo questo l'assunto dell'appellante Capitolo di Sezze, in conformità a quanto ebbe a sostenere nei precedenti gradi di giurisdizione, le spese di tutti i giudizi devono porsi a carico dell'Amministrazione finanziaria rimasta soccombente.

Per questi motivi, la Corte respinge, ecc.

Appello di Napoli.

7 maggio 1897.

Pres. NUNZIANTE, P. P. — *Est* BURALI D'AREZZO.

Sabella c. Comune di Pescolamazza.

Comune — Ingerenza nelle feste religiose — Festa del Santo Patrono — Oblazioni fatte dai fedeli al parroco — Rendiconto — Carenza di diritto.

Le rappresentanze degli enti civili non hanno attribuzioni qualsiasi d'indole ecclesiastica, e di conseguenza non possono ingerirsi in tutto ciò che si riferisce a feste religiose, le quali invece sono di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica.

È carente di diritto il Municipio ad ingerirsi nelle feste religiose del Santo Patrono, ed a chiedere conto al parroco delle oblazioni fatte dai devoti per la festa stessa.

Osserva in fatto che il Municipio di Pescolamazza, rappresentato dal Sindaco signor Alfonso Cini, con atto 10 marzo 1896, traeva davanti il Tribunale di Benevento l'arciprete di quel Comune, signor Domenicantonio Sabella, affermando che egli dapprima come economo curato, e poscia quale arciprete, sino al '94 raccoglieva i generi offerti a titolo di oblazione per la festa di S. Nicola che i cittadini del Comune celebrano ogni anno nell'ultima domenica di luglio, che le offerte in ciascun anno superano le lire 1500, e la spesa non era superiore delle lire 900, sicchè eravi un introito superante l'uscita; che invitato il signor Sabella a rendere il conto vi si era rifiutato e spettava al sindaco del Comune, quale rappresentante la cittadinanza, chiederlo giudiziariamente, il perchè domandava condannarsi il sig. Sabella a rendere conto dei generi ricevuti sia come economo curato, sia come arciprete negli anni precedenti al 1894 ed offerti dai cittadini per solennità o celebrazione della festa di S. Nicola nel luglio di ciascun anno.

Che l'arciprete Sabella, alla sua volta, deduceva la carenza di diritto nel Sindaco di Pescolamazza così ad ingerirsi nella festa religiosa di S. Nicola come ad ottenere il conto del prodotto delle oblazioni e della spesa erogata ed a far proprio quello che per avventura fosse soverchiato.

Nel giudizio stesso intervennero i signori Antonio Marino, Pasquale Mola, Bartolomeo d'Agostino ed Antonio Nardao e faceano adesione alla domanda del Municipio, affermando che essi ed i loro compagni come maestri di festa avevano raccolto i generi e che il parroco li aveva venduti senza la loro presenza ed assistenza.

Che il Tribunale di Benevento, con sentenza del 16-26 giugno passato anno, ammettea l'intervento in causa dei signori Marino, Meola, d'Agostino e Nardao; dichiarava tenuto l'arciprete, signor Sabella, a render conto delle offerte presso di lui depositate dai deputati della festa di S. Nicola per gli anni 1891 al 1894 ed ordinavagli di depositare nella cancelleria del Tribunale il conto suddetto nel termine di giorni venti dalla notificazione della sentenza, e decorso il detto termine facultava le avverse parti a dichiarare con giuramento la somma di che il sig. Sabella era debitore, condannandolo nelle spese.

Da questo pronunziato produce appello il sig. Sabella.

Osserva in diritto che pel vigente diritto pubblico del regno le rappresentanze degli enti civili non hanno attribuzioni qualsiasi d'indole ecclesiastica e di conseguenza non possono ingerirsi in tutto ciò che si riferisce a feste religiose, le quali invece sono di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica.

Che nella specie trattasi senza dubbio

di festa meramente religiosa, come quella che ha per obbietto il culto del santo protettore di Pescolamazza e va solennizzata con le oblazioni dei devoti; e se a maggior pompa vi' concorrono le processioni, le luminarie e i fuochi pirotecnici, non viene perciò la festa a tramutarsi da religiosa in civile, dacchè son dessi accessori che si riuniscono e dipendono dalla festa religiosa. Un avviso contrario non farebbe che contraddire non pure al fatto permanente, ma eziandio alla costante e secolare consuetudine, massime delle meridionali provincie, la cui mercè nella principale festa religiosa del santo patrono della città, e spesse volte eziandio nelle altre secondarie, vi hanno le luminarie, i fuochi artificiali e la processione, che ne costituiscono gli accessorii.

Nè è dato distinguere tutto ciò che si compie nella chiesa da quanto altro si esplica fuori del tempio, e ritener l'uno come festa religiosa e l'altro qual festa civile, dappoichè in tal modo si verrebbe a scindere l'unica festa religiosa, mentre, giova ripeterlo, non trattasi se non di accessori che fan seguito alla festa che va celebrata nella chiesa e che al culto esterno si riferiscono. Del resto, se le oblazioni van fatte dai devoti per la festa, senza distinzione tra la spesa occorrente entro il tempio, dalle altre accessorie fuori del tempio e se unica è la finalità delle oblazioni, il culto, cioè, al Santo Patrono della città, non può ritenersi religiosa la festa. D'altra parte, non non è il luogo dove si raccolgono le oblazioni per la festa, ma è soltanto lo scopo di esse, che determina l'indole della festa.

Vero è che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, è chiamato a tutelare e provvedere a che l'ordine pubblico sia mantenuto, e che è dato all'autorità laica vietare, per motivo d'ordine pubblico, a che abbia luogo una festa religiosa ad impedire tutto ciò che, pur essendo accesorio della festa stessa, ha luogo fuori del tempio, come la processione, le luminarie ed i fuochi, ma ciò non l'autorizza a surrogarsi all'autorità ecclesiastica per l'andamento della festa, e molto meno ad ingerirsi nelle oblazioni che van fatte dai devoti alla chiesa.

Che la Bolla del cardinale Orsini dell'11 agosto 1695 è per sè sola sufficiente a dimostrare la natura religiosa della festa; invero rilevasi da essa che gli economi o amministratori della chiesa di S. Nicola venivano nominati « quolibet anno cum interventu et praesidentia Archipresbyteri pro tempore existentis » e quel ch'è più che « economi sive administratores praedicti non exerceant nec bona dictae ecclesiae quae pleno iure ecclesiasticae iurisdictioni subiaceant, administrare audeant, nisi prius confirmationem ab eadem Curia obtinuerint et juramentum de bene et fideliter exercendo praestiterint, et deinde corupta conditione administrationis ad omnem requisitionem Curiae praedictae, eidem vel alteri, cui mandaverit, reddere, hadere et consegnare, mandatisque eiusdem Curiae obtemperare alioque adimplere », sicchè, pur riconoscendo che le oblazioni per la festa non siano da comprendersi tra i redditi della Chiesa, vi concorre sempre *l'eadem ratio* per ritenere che sempre l'autorità ecclesiastica è chiamata a raccogliere le oblazioni come quelle che son fatte a scopo religioso per la festa del Santo.

Che il prefetto di Benevento col decreto 17 giugno 1873 stigmatizza l'operato del Municipio di Pescolamazza, rilevando di essere incompatibile e sconveniente la ingerenza del Municipio nelle funzioni religiose, alle quali debbono provvedere esclusivamente le autorità ecclesiastiche, e soggiungea dippiù così, deplorando che il Consiglio comunale di Pescolamazza continui in una pratica non più conforme alle istituzioni ed alla legge sull'amministrazione comunale.

La stessa autorità con altro decreto dell'11 luglio 1885, non pure annulla la deliberazione del Municipio suddetto del 26 giugno dette anno in ordine alla nomina degli amministratori per la festa di S. Nicola, ma rileva inoltre che il parroco aveva ottemperato a quanto per lunga consuetudine erasi praticato in or-

dine alla festa di S. Nicola e che l'Amministrazione comunale non doveva prendere ingerenza nella festa suddetta, nè doveva alterarsi lo stato delle cose, nè omette di rilevare che la deliberazione, con la quale la Giunta municipale di Pescolamazza avea nominato tre amministratori per la festa di S. Nicola, era nulla per riguardare una materia, di cui l'Amministrazione comunale non si era mai occupata e che non rientrava nella sua competenza, ed afferma pure che la persistenza dell'autorità municipale a volersi ingerire nella festa di S. Nicola con la esclusione del parroco e in pregiudizio dei diritti dallo stesso esercitati, costituiva un atto illegale.

Nè lo avviso del Consiglio di Stato del 25 febbraio passato anno avvalora lo assunto del Municipio, dappoichè in esso è scolpito il concetto che le rappresentanze degli enti pubblici civili non hanno alcuna attribuzione d'indole ecclesiastica e che la deliberazione del Consiglio comunale sebbene non contenesse una esplicita ed illecita ingerenza in cosa pertinente al culto, nulla meno pur reputandola men che corretta, non era il caso che il Governo del Re si avvalesse della facoltà di annullarla una volta che la festività era già da lungo tempo passata; nè tralasciò di rilevare che il Governo dovea pur richiamare l'attenzione del Prefetto, perchè, presentandosi una evenienza simile, venissero dati gli opportuni provvedimenti nello interesse della legge e dell'ordine pubblico.

Del resto, tutti cotesti provvedimenti dell'autorità amministrativa valgono soltanto a rilevare lo stato delle cose, ma è dato all'autorità giudiziaria sentenziare semprecchè si faccia quistione di un diritto simile, comunque ne possa essere interessata la pubblica Amministrazione, ancorchè siano emanati provvedimenti del potere esecutivo e dell'autorità amministrativa.

Che riconosciuto trattarsi di oblazioni aventi a scopo un ideale di culto, la festa cioè religiosa del patrono, non può sconoscersi il diritto del parroco di accettare ed impiegare il prodotto allo scopo per il quale vennero eseguite sul riflesso che al parroco, come primo ministro della Chiesa parrocchiale, *iure parochialitatis* è data l'amministrazione *super omnibus redditibus spiritualibus*, ha egli il diritto d'investirle allo scopo designato dagli offerenti *custodiat et dipendet in usus ab offerentibus destinatis*, e deve altresì renderne conto soltanto all'Ordinario che ha la giurisdizione in tutte le parrocchie della Diocesi e rappresenta l'università dei fedeli; sicchè il diritto del parroco ad accettare od erogare le offerte dei fedeli e quello dell' Ordinario ad ottenerne il conto, si svolgono nella sfera del loro rispettivo ministero, e lo Stato ne riconosce l'autorità, e se per ragioni di ordine pubblico è dato all'autorità politica laica ostacolare al parroco di raccogliere le oblazioni, non può mai l'autorità municipale ingerirsi nell'impiego del prodotto delle oblazioni. Codesto vero trova il riscontro nei documenti relativi alle sante visite fatte così dall'Arcivescovo di Benevento, cardinal Carosa, come dall'attuale cardinale Siciliano di Rende alla Chiesa arcipretale di Pescolamazza; assicurano esse come l'arciprete sorteggia tra gli oblatori i deputati della festa, i quali non sono che suoi rappresentanti coadiuvandolo nella raccolta delle offerte, che i devoti fanno a S. Nicola per celebrarne la festa nell'ultima domenica di luglio di ciascun anno, che i conti della festa sono presentati all'E.mo Cardinal Arcivescovo di Benevento in santa visita e che, per non barattare le offerte in cose inutili, son prelevate le spese necessarie per la festa ed il resto è erogato per la rifazione della Chiesa, che anzi con decreto in santa visita del 10 settembre 1891 venne richiamato in vigore l'altro decreto emanato dal precedente Arcivescovo riguardante l'annuale deposito di lire 200 per restaurare la Chiesa trovata in deplorevole stato.

Che i primi giudici mal si avvisarono nel far ricorso alla teoria del deposito per affermare l'obbligo dell'arciprete a render conto ai depositanti, che sareb-

bero gli interventori, dai quali diconsi raccolte le offerte dei fedeli. In vero in tema di oblazioni fatte dai devoti al parroco a scopo di culto, gli offerenti si rimettono esclusivamente alla coscienza del parroco, in cui ripongono piena fiducia e quindi fuori proposito s' invoca la teoria del deposito; molto meno i collettori possono riguardarsi come depositanti, essi invece non sono che i mandatari del parroco, il quale non potendo di persona andar raccogliendo le oblazioni, li adibisce a tale ufficio e di conseguenza cessa ogni loro incarico non appena raccolte e consegnate le offerte, ed avrebbero essi l'obbligo come mandatari di render conto al parroco; sicchè i primi giudici cadevano nell'errore di confondere i rapporti tra il parroco ed i collettori, e codesto errore è anche più grave in quanto che obbligano il mandante a render conto ai mandatarii della gestione a costoro affidata.

Che il libello e lo intervento in causa si offrono anche più infondati in ordine alla pronunziata condanna dell'arciprete a render conto delle offerte per gli anni 1891 al 1894 sul riflesso che non si giustifica di essere stati gl'interventori prescelti a collettori della festa dal Municipio, risultando dagli atti che il Municipio suddetto soltanto si arrogò il diritto di nominare a collettore delle offerte il sig. Giandonato Orlando nel 6 maggio 1872 ed il sig. Alfonso Cini per l'anno 1885, a tal che gl'interventori, giusta la consuetudine, dovrebbero ritenersi prescelti dal parroco a collettori delle oblazioni, il che esclude sempreppiù qualsiasi pretesa di rendiconto da parte sì del Municipio come degli interventori. Nè vuolsi pretermettere che inattendibile si offre la prova per testimoni chiesta dagli interventori in prima istanza, dacchè tanto il fatto di aver essi raccolto le oblazioni, quanto l'altro di aver l'arciprete richiesta la chiave del magazzino, ove erano depositati i generi raccolti, e di aver proceduto alla vendita senza la presenza dei maestri di festa, non sono pertinenti una volta che l'arciprete ha il diritto esclusivo di disporre delle oblazioni e dee renderne conto soltanto all'Ordinario; *frustra probatur quod probatum non relevat.*

Laonde è mestieri rigettare sì la domanda del Municipio come lo intervento in causa.

Per questi motivi, la Corte accoglie lo appello proposto dall'arciprete Domenico Antonio Sabella, ecc.

Appello di Palermo

25 febbraio 1898.

Pres. Maielli, P. P. — *Est.* De Lizza.

Cascino c. Finanze.

Ente ecclesiastico — Sopprimibilità — Erezione in titolo — Autonomia — Cessione del patrimonio dotalizio — Onere di coscienza.

Prescrizione — Fidecommissari — Prescrizione estintiva.

Tassa di manomorta — Canone già appartenente ad ente soppresso — Obbligo del Fondo pel culto.

Agli effetti della sopprimibilità di un ente ecclesiastico, non è necessaria la erezione in titolo; e per i fini dell'autonomia, è indifferente che la dotazione consista in beni stabili o in rendita amministrata dallo stesso debitore, massime se garantita con speciale ipoteca, e che si abbia un'azione reale o personale per la riscossione (1).

La cessione dell'intiero patrimonio dotalizio fatta dal fidecommissario, incaricato della sua amministrazione, all'erede del fondatore, con facoltà di disporne da pieno ed esclusivo proprietario, non importa trasformazione dell'ente in un semplice dovere di coscienza, o, al più, in un legato pio, quando l'erede siasi obbligato, in caso di alienazione, di investire il capitale in acquisto di altri fondi o in rendita per la celebrazione delle messe disposte dal fondatore.

Non può eccepirsi la prescrizione estintiva

---

(1) Confr., da ultimo, Cassazione di Roma 27 giugno e 22 dicembre 1898 (vol. IX, pag. 48, 52).

da coloro che hanno la qualità di fidecommissari, cioè di possessori in nome altrui.

La tassa di manomorta su un canone appartenente ad ente riconosciuto soppresso, deve essere corrisposta dall'Amministrazione del Fondo pel culto, quando ad essa viene attribuito il diritto di percepirlo.

Osserva che, pel testamento 6 aprile 1801, fu fondata da Pietro Cavarretta una vera e propria cappellania laicale, col peso di celebrazione di messe in altari all'uopo designati e con la dotazione di tre cespiti per adempirvi, cioè, di casa e bottega in Palermo, e di due partite di censi, l'una in questa città sopra la gabella Fumopane, e l'altra in Girgenti, dovuta da più persone, e di più con la nomina di un fidecommissario, incaricato di amministrare quel patrimonio, di averne cura, di impiegarne i proventi nei modi dal testatore stabiliti. In questa istituzione si riscontrano al certo i tre caratteri voluti dalle leggi in vigore per la sopprimibilità degli enti ecclesiastici, vale a dire la perpetuità, consistente nell'obbligo imposto di doversi le messe celebrare in perpetuo; lo scopo di culto, quale la celebrazione delle messe medesime, raffiguranti nel complesso delle preghiere e cerimonie sacre, che vi si contengono, la più alta e completa manifestazione del cattolicismo; in ultimo l'autonomia, rappresentata e costituita dall'insieme dei beni, di cui sopra, vincolati perennemente al servizio dell'ente a titolo di dotazione, o appannaggio.

Il tribunale ammise nel concreto l'esistenza simultanea dei primi due requisiti, ma in pari tempo negò di esistervi la erezione in titolo, a suo avviso, necessaria onde potesse parlarsi di enti sopprimibili, ed inoltre l'autonomia, tra perchè rimasti sempre i beni dotalizi confusi con quelli del pio fondatore, e poscia col patrimonio degli eredi, tra perchè non competeva ai cappellani che l'azione personale, per costringere al pagamento dell'emolumento, o elemosina delle messe, le persone tenute ad adempirvi. Questi due concetti dei primi giudici si ravvisano entrambi erronei; l'uno, ove si consideri che, agli effetti della sopprimibilità, non è punto necessaria l'erezione in titolo, come testualmente risulta dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, così concepito: « Non sono più riconosciuti quali enti morali le istituzioni con carattere di perpetuità, che, sotto qualsivoglia denominazione, o titolo, sono generalmente qualificate fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quando anche non eretti in titolo ecclesiastico », l'altro, dappoichè, data pure per vera la inesistenza di un assegno con distacco dal patrimonio dell'obbligato, egli è indifferente, ai fini dell'autonomia nella materia in esame, che la dotazione consista in beni stabili, o in rendita amministrata dallo stesso debitore, massime se garantita, secondo ha luogo nel rincontro, colla speciale ipoteca, giusta il ricognitorio nelle autentiche del notaro Azzarello dell'11 dicembre 1850, ed è del pari indifferente che si abbia un'azione reale, o personale, per la riscossione, in virtù della nota regola: « qui actionem habet ad rem recuperandam ipsam rem habere videtur » Leg. 5, Dig., *De reg. iuris*.

Osserva che nemmeno suffraga l'assunto dei signori Cavarretta l'istrumento Accardi del 1° maggio 1813, col quale fu ceduto l'intero patrimonio dotalizio a Giuseppe Cavarretta, erede del fondatore, con facoltà di disporne da pieno ed esclusivo proprietario, e neppure il rogito del 24 febbraio 1826, mercè cui uno dei figli di esso Giuseppe, a nome Filippo, nella divisione dell'asse fraterno con i fratelli, adottava fra l'altro per sua quota di legittima i beni in discorso. Vero è che, per effetto di quegli atti, il titolo primitivo ebbe a subire delle modifiche, essendo fino da quel tempo cessata l'inalienabilità degli immobili costituenti la dotazione, sparito il fidecommissario in persona diversa dal debitore, non più obbligatoria la nomina dei cappellani, nei modi e secondo l'ordine imposto dal disponente; ma ciò non importa, come la Cascino e compagni sostengono, trasformazione della cappellania laicale summemorata in semplice dovere di co-

scienza, o, tutto al più, in legato pio; dappoichè il Giuseppe si obbligava, in caso di alienazione di detti beni, d'investirne il capitale in acquisto di altri fondi liberi e sicuri, o anche di rendita per la celebrazione delle messe; al che fu adempiuto con assicurarsi la rendita stessa, mediante valida ipoteca sopra il canone di onze 55, pari a lire 701 all'anno, del predio urbano di via Tornieri, e siffatta somma venne sempre a tale uso impiegata con la massima scrupolosità.

Posto quanto sopra, ne consegue che, essendo ora i beni dotalizi della fidecommissaria Pietro Cavarretta, rappresentati dal canone su ripetuto di annue onze 55, poteva su questo, se non su quelli, esercitarsi dal Demanio la presa di possesso, come ha praticato col verbale 14 settembre 1895, fino alla concorrenza di onze 51; perchè sostituita da tale rendita la suddetta dotazione originaria in virtù degli atti del 1813, 1826, 1836 e 1850, e posteriori.

Osserva, riguardo all'appello incidente degli eredi Cavarretta, che manca di giuridica base l'eccepita prescrizione estintiva, sia per la qualità di fidecommissari, e conseguentemente di possessori in nome altrui, da essi attribuitasi in tutti gli atti, rapporto almeno a quanto concerne l'esazione del canone, sia per averne corrisposto il ricavato ai cappellani, anzi data a costoro l'autorizzazione di riscuoterlo direttamente dagli enfiteuti Gramaglia, mercè la delegazione 11 dicembre 1850, e ritenuta per sè la somma di onze 3, pari a lire 38, 25, quale compenso annuo, a cui avevano diritto in qualità di amministratori. Il titolo del loro possesso rimase adunque immutato, anche dopo l'atto di cessione del 1813 e gli atti successivi rispetto al canone in contesa; ed ove pure ciò non fosse, non è a parlarsi di prescrizione, avendo eglino sempre eseguiti volontariamente gli obblighi assunti, col fare celebrare le messe, giusta le risultanze processuali (*Omissis*).

Osserva, intorno alle pretese del Ricevitore delle successioni, oggetto del gravame da lui proposto, e delle successive comparse, che risultando i Cavarretta succumbenti in conformità delle ragioni fin qui addotte, la tassa di manomorta egli non può pretenderla che contro l'Intendente di finanza, a favore del quale, nella rappresentanza del Fondo pel culto, si riconosce e viene attribuito il diritto di percepire il canone controverso. Ora, se la ingiunzione del 2 dicembre 1895 pel pagamento di questa tassa e penale in lire 231, 55 la si diresse contro i Cavarretta e consorti di lite nei nomi rispettivi, si può soltanto nell'attualità riserbare al prefato Ricevitore il diritto di agire in separato giudizio, se e come di legge, contro l'Amministrazione del Fondo pel culto.

Per tali motivi, ecc.

Appello di Catania.

4 aprile 1898.

Longo Assero c. Reclusorio del Lume.

Pres. VALENTINI, P. P. — *Est.* PALUMBO.

Fondazione autonoma a scopo di culto — Peso lasciato alla coscienza dell'erede — Insopprimibilità.

Soppressione — Azione del privato — Improponibilità.

Corpi morali — Accettazione di legati — Autorizzazione sovrana.

Per avere l'ente autonomo non più riconosciuto dalla legge, occorre un ente che stia da sè e che abbia il diritto di esercitare direttamente le azioni civili per conseguire il cespite designato; e perciò quando lo scopo di culto è un peso lasciato alla coscienza dell'erede, esula il concetto dell'ente ed il fine che ne ispirò la soppressione (1).

Il privato non può mutuarsi le ragioni del Demanio per fare dichiarare che un le-

(1) Trattavasi di un legato ad un Reclusorio di vergini, coll'onere della celebrazione di alcune messe nell'oratorio del Reclusorio stesso, e di un maritaggio ad una donzella ivi ricoverata: veggasi in questa dispensa (pag. 265-274) lo studio: *Gli oneri di culto a carico delle istituzioni pubbliche di beneficenza.*

gato sia soggetto alle leggi sull'asse ecclesiastico (1).

L'autorizzazione sovrana, di cui agli articoli 932 e 1060 del Codice, è prescritta per l'accettazione delle eredità e delle donazioni fatte ai corpi morali, e non per i legati (2).

Con atto del 1 ottobre 1890 il Reclusorio di Maria SS. del Lume di Catania intimò a Giuseppe Longo Assero precetto di pagamento della somma di L. 883,28, ammontare di circa tre annualità di una rendita e relativa imposta di ricchezza mobile, legata al detto Reclusorio da Rosaria Trovato con pubblico testamento del 30 luglio 1854.

Per la precedente trascrizione di altri precetti il Reclusorio propose domanda di surrogazione nella procedura esecutiva, ma in tale surrogazione furono preferiti Maria ed Alfio Paternò, creditori iscritti sopra varii immobili del debitore.

La vendita agl'incanti ebbe poscia luogo, ma la sola casa posta nella via Garibaldi di Catania, ipotecata a favore del Reclusorio rimase venduta per mancanza di offerenti.

Allora con atto del 13 maggio 1897 il Reclusorio propose nuova domanda di surrogazione contro gl'istanti Paternò negligenti, e trovò contrasto nel solo debitore Longo Assero, il quale fra le altre eccezioni, dedusse quella della soppressione del legato disposto dalla Trovato, come legato di culto, compreso nella legge eversiva sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico 15 agosto 1867. Il Tribunale di Catania, però, con sentenza del 3 settembre 1897, respinte le contrarie eccezioni, accolse la domanda, donde l'appello del Longo Assero.

Spedita la causa i procuratori delle parti presero le sopratrascritte conclusioni.

Considerato, in dritto, che col primo motivo dell'appello s'insiste sulla soppressione del legato costituente il titolo del Reclusorio per la parte riguardante la celebrazione delle messe.

Sul proposito s'invoca il n. 1 dell'articolo 6 della legge 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, che sanziona non essere più riconosciuti come enti morali, fra gli altri, le istituzioni con carattere di perpetuità che, sotto qualsivoglia denominazione o titolo, sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico; aggiungendo che gli istituti di natura mista saranno conservati per quella parte dei redditi e del patrimonio, che, giusta l'art. 2 della legge 3 agosto 1862, doveva essere distintamente amministrata.

Opportunamente l'appellante ricorda che a costituire l'ente soggetto a soppressione occorrono i tre elementi, perpetuità, cespite designato e scopo di culto, ma per aversi l'ente autonomo, che è quello appunto non più riconosciuto dalla legge, occorre un ente che stia da se e che abbia il dritto di esercitare direttamente le azioni civili per conseguire il cespite designato. Che se invece lo scopo di culto sia un peso lasciato alla coscienza dell'erede istituito, esula il concetto dell'ente ed il fine che ne ispirò la soppressione.

Nel caso concreto a convincersi che mancano i fattori sopra enunciati dell'ente autonomo a scopo di culto, è mestieri rammentare il testamento del 30 luglio 1854, con cui Rosaria Trovato

(1) Confor. Cass. di Torino 2 aprile 1891, Bonacci c. Bonacci (vol. II, p. 164) e nota ivi.

(2) L'art. 932 del Codice civile dispone (è vero) che « le *eredità* devolute ai corpi morali non possono essere accettate che coll'autorizzazione del governo da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali ». Ora queste leggi speciali dichiarano che « le donazioni tra vivi e le *disposizioni testamentarie* a favore di corpi morali non avranno effetto se essi non saranno autorizzati ad accettarle (legge 5 giugno 1850, num. 1037); che « le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza non possono accettare *lasciti* o donazioni di qualsiasi natura o valore senza autorizzazione » (legge 21 giugno 1896, n. 218). Si consulti: SAREDO, *Il governo del re e gli acquisti dei corpi morali*, (Roma, tip. Civelli, 1892).

istituì suo erede universale il marito Pasquale Fichera e legò al Reclusorio delle Vergini sotto il titolo di Maria SS. del Lume di Catania, la somma di onze 500, da conseguirla dopo la morte dell'erede istituito nell'usufrutto, dichiarando così: « Voglio però che cessato di vivere sarà detto mio marito mio erede universale, e consolidatosi quindi l'usufrutto alla proprietà delle onze 500 di già disposte da me a vantaggio del detto Reclusorio delle Vergini, dovrà il Reclusorio, ossia chi rappresenterà desso corpo morale, dal frutto delle predette onze 500 farsi celebrare nella Chiesa dello stesso onze 10 annuali perpetue di messe per Dio e l'anima mia e remissione dei miei peccati, e addippiù di dovere maritare una donzella all'anno del Reclusorio suddetto perpetuamente, e le assegnasse la somma di onze 10 a titolo di legato per maritaggio. Il dippiù delle rendite servir debba pel mantenimento di dette vergini ».

Evidentemente chi legge codesta disposizione testamentaria si convince essere il legato fatto a prò del Reclusorio, senza niuna intenzione di creare un ente per la celebrazione della messa perpetua, mancando perfino la nomina del cappellano celebrante. Fu imposto bensì il modo come erogare la rendita legata, ma esclusivamente in vantaggio del Reclusorio, vuoi con la celebrazione delle messe del proprio oratorio, certamente privato e non pubblico, vuoi col maritaggio di una donzella, vuoi col mantenimento delle altre. Si volle in sostanza dalla testatrice beneficare l'Opera Pia e non fondare l'ente e creare un'altra personalità giuridica, e perciò fu sempre la disposizione rispettata da chi avrebbe potuto per avventura legittimamente domandarne la soppressione per goderne gli effetti. Imperocchè lo appellante il quale si fa scudo dell'art. 1 della ricordata legge 15 agosto 1867, non deve ignorare che il successivo art. 2 sanziona la devoluzione di tutti i beni di qualunque specie appartenenti agli enti morali soppressi al Demanio dello Stato, ma non avendo mai il medesimo Demanio, dopo meglio di 30 anni dalla pubblicazione della ripetuta legge, ravvisato materia di devoluzione nella istituzione controversa, il Longo Assero non ha diritto di mutuarsi le ragioni di quello.

E fa meraviglia poi come l'appellante voglia ora interpretare la legge a ritroso di quello che pensò la sua autrice, la quale, se pur dubbio fosse stato possibile sulla natura del legato, vi portò espressa acquiescenza e ricognizione dopo parecchi anni dalla pubblicazione della legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico. Infatti con istrumento del 18 febbraio 1874, rogato Maccarone Russo, fra i rappresentanti il Reclusorio del Lume e Santa Buccheri, erede questa di Pasquale Fichera, richiamandosi il legato fatto a favore del medesimo Reclusorio da Rosaria Trovato ed il giudizio gia istituito contro essa Buccheri pel relativo rilascio, questa si constitui e dichiarò debitrice a prò del Reclusorio delle onze 500, pari a L. 6375, obbligandosi di pagare l'annua rendita di L. 318,75 nel 10 settembre di ciascun anno, onde a cautela del creditore sottopose ad ipoteca la casa posta nella via, allora del Fortino, oggi Garibaldi, di Catania. Come adunque lo appellante Longo Assero, erede della Buccheri, possa sconoscere il fatto della sua autrice, non si comprende, e quando egli deduce il mentovato istrumento del 1874, di niun effetto giuridico, per non potersi rendere valido un legato nullo per ordine pubblico, cioè affetto da nullità insanabile, non riflette che di nullità non possa parlarsi appunto perchè il legato non rientra fra quelli soppressi.

E questo precisamente riconobbe la Buccheri confermando la propria obbligazione, tuttochè niun accenno si fosse fatto al dubbio della ora pretesa soppressione.

Tampoco può essere utile argomento per l'appellante la dedotta mancanza di autorizzazione sovrana secondo le leggi civili napolitane necessaria per l'accettazione delle largizioni fatte ai corpi morali. Imperocchè da un lato l'autorizzazione sovrana, richiesta dalle citate leggi civili, si presume concessa per il

non breve tempo decorso dalla data del testamento alla pubblicazione del Codice civile italiano, e dall'altro tale autorizzazione non sarebbe stata più necessaria per codesto Codice, il quale agli articoli 932 e 1060 prescrive bensì l'autorizzazione del Governo ma per le sole eredità devolute ai corpi morali e per le donazioni ai medesimi fatte e non pure pei legati. Ma al postutto, con la ricognizione della sua obbligazione fatta dalla Santa Buccheri, autrice del Longo Assero, col suo mentovato istrumento 18 febbraio 1874 a qualunque vizio, se pur vi fosse stato si sarebbe rinunziato, e cadono così tutte le postume impugnazioni alla disposizione in esame.

Considerato che, essendosi dimostrata ta insussistenza del primo motivo del gravame, virtualmente rimane destituito di fondamento l'altro motivo, con cui si lamenta il negato diritto alla restituzione delle annualità del legato fin'oggi pagate come indebito.

Di ciò si è già accennata la ragione, che è appunto la efficacia del credito del Reclusorio, il quale non come utile gestore di chicchessia riscuote la rendita, ma per diritto proprio.

Tribunale di Roma.

12 febbraio 1899.

Pres. Boezio, P. — *Est.* Bianchi.

Cardinale Giuseppe Sebastiano Netto
c. *Società generale dei telefoni.*

Chiese di titolo cardinalizio — Parrocchia — Servitù di appoggio di fili telefonici — Contraddittorio del legittimo rappresentante — Competenza giudiziaria — Privilegi e diritti dei Cardinali — Giurisdizione episcopale o quasi episcopale — Costituzione di Innocenzo XII — Rappresentanza della chiesa — Parroco.

E' di competenza dell'autorità giudiziaria il decidere se fu legalmente *imposta su una Chiesa la servitù di appoggio di fili telefonici prevista dagli art. 5 e 6 della legge 7 aprile 1892, n. 184, se cioè la imposizione di tale servitù fu compiuta in contraddittorio del legittimo rappresentante della Chiesa stessa.*

Dopo la Costituzione di Innocenzo XII del 5 ottobre 1692, i Cardinali non ebbero sulle chiese di loro titolo alcun diritto patrimoniale o beneficiario e di vera giurisdizione episcopale o quasi episcopale; ma tutto si ridusse a semplici privilegi e diritti onorifici. (1)

Non spetta perciò al Cardinale titolare, ma al parroco, la rappresentanza giuridica di una chiesa parrocchiale e di titolo cardinalizio. (2)

(1-2) Per quanto la sentenza, estesa da un valoroso magistrato, apparisca motivata con molta cura, e si richiami alla Costituzione di Innocenzo XII ed all'insegnamento di alcuni canonisti, non possiamo accogliere i principî in essa sanciti.

Ci riserviamo di presentare ai nostri lettori un completo studio sulle chiese di titolo cardinalizio e sui diritti dei cardinali titolari; ivi sarà dimostrata la vera portata della Costituzione Innocenziana del 1692, che « tolse quell'autorità e quei privilegi pei quali poteva nascere competenza col tribunale del vicariato e delle visite apostoliche » (Moroni, *Dizion.*, tom. 75, v. *Titoli cardinalizi*, p. 233). Rimandiamo intanto allo studio di L. Patrizi-Accursi, *Le Chiese di titolo cardinalizio e l'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980* (vol. I, p. 769 e seg.); App. di Roma 27 dicembre 1894, Demanio, c. Chiesa di S. Maria della Pace (vol. V, p. 70): Parere del Consiglio di Stato, a Sezioni unite, 22 dicembre 1877 (Saredo, *Cod. del dir. pubb. eccles*, parte IV, p. 38).

Lo stesso Tribunale di Roma (Sezione II) nella sentenza 17-24 febbraio 1896, Chiesa di S. Pancrazio c. Fondo pel culto (est. Fraccacreta) fece importanti e giuste considerazioni sulla Bolla del Pontefice Innocenzo XII. Le riproduciamo:

« .... Tuttavia è pregio dell'opera esaminare se veramente la Bolla d'Innocenzo XII apportò restrizione. o meglio, soppressione della giurisdizione vescovile dei Cardinali Titolari sopra le case monastiche annesse alle chiese di titolo cardinalizio.

« La predetta Bolla nel suo contesto nulla afferma in proposito. Ed è risaputo che per la Bolla di Sisto V del 1487 i Cardinali (che nei primi tempi del Cristianesimo non erano altro che i parroci, quali cardini delle chiese di Roma) avevano giurisdizione episcopale e cura di anime sulle case religiose e nel perimetro delle chiese di loro titolo; e con tale giurisdizione avevano anche quella di tenere Tribunali speciali. Ora colla Bolla di Inno-

Ritenuto in fatto: La Direzione della Società Romana dei Telefoni nel 10 febbraio 1896 si rivolse alla Direzione generale del Fondo pel culto per avere il permesso di collocare un appoggio telefonico sulla chiesa parrocchiale Basilica dei Santi XII Apostoli in Roma, e precisamente un cavalletto in ferro della capacità di 300 fili, che, apposto a perfetta regola di arte sul tetto, avrebbe dovuto surrogare gli altri appoggi in legno pesanti e malsicuri situati nel medesimo edificio. Essendo la chiesa dei Santi Apostoli monumento nazionale, sulla proposta fatta dalla Società fu inteso dalla Direzione del Fondo pel culto il Ministero dell' istruzione pubblica, il quale per la esecuzione dell'opera progettata suggerì cautele e condizioni, accettate dalla Società. E a seguito di ciò fra la Società dei telefoni e la Direzione del Fondo pel culto si stipulò convenzione in data 28 novembre 1896 (reg. a Roma li 23 gennaio 1891 al Reg. 413, Ses. 2, n. 25,525, con L. 0,60 per secondo originale), in virtù della quale la Direzione del Fondo pel culto permise alla Società l'accennato appoggio telefonico fino a tutto il 31 ottobre 1899, imponendole però, per far salvo il diritto di proprietà sulla chiesa, il pagamento in corrispettivo della concessione dell'annua prestazione di L. 80, da pagarsi anticipatamente all'Amministrazione dell'asse ecclesiastico di Roma, e per essa al Ricevitore del Demanio.

Ma all'esecuzione dei progettati lavori si oppose il parroco della chiesa dei Santi Apostoli, padre Giuseppe Maria Lesen, talchè in data 26 maggio 1898 la Società generale dei telefoni, succeduta all'antica Società Romana, presentò istanza al prefetto di Roma, onde ottenere l'imposizione della servitù di appoggio a forma del disposto degli articoli 5 e 6 della legge sui telefoni, 7 aprile 1892, n. 184.

Innanzi al consigliere delegato dal prefetto, in data 13 giugno 1898 ebbe luogo fra le parti il tentativo di conciliazione. Risulta dal relativo verbale che l'avv. Carlo Sagnori, in rappresentanza del parroco della chiesa dei Santi Apostoli, dedusse pregiudizialmente dover eesser chiamato e inteso sulla vertenza anche l' Ordinario titolare della Basilica, l'Ecc.mo cardinal Giuseppe Sebastiano Netto, e sostenne poi per ragioni di merito non doversi accogliere la domanda della Società, dichiarando però che il parroco sarebbe probabilmento addivenuto ad una conciliazione, qualora il numero dei fili telefonici fosse stato equamente ridotto senza ricorrere alla costruzione del pesantissimo cavalletto; che il rappresentante la Società sostenne inattendibile l'accennata pregiudiziale, non essendovi stata opposizione da parte del cardinale Netto, e che il rappresentante la Direzione del Fondo pel culto, pur dichiarando di aver avuto mandato di concorrere ad una bonaria transazione, dedusse di non poter riconoscere fondata l'ingerenza del parroco nell'affare, essendo la proprietà della chiesa dei Santi Apostoli, sebbene parrocchiale e di titolo cardinalizio, passata con gli altri beni delle case religiose soppresse all'Amministrazione dell'asse ecclesiastico.

Riuscito così vano il tentativo di conciliazione, il prefetto, uditi i pareri fa-

---

cenzo XII vennero tolti ai cardinali tali Tribunali speciali. E nel paragrafo IX di quella Bolla si legge: essersi mantenuta ai Cardinali *facultatem seu jurisdictionem..... servitio Ecclesiae seu loci pii..... concernunt.* Di qui la ragione che, anche dopo Innocenzo XII, le Bolle in conferimento di titoli cardinalizi contengono le stesse formole che avevano prima: il che non si può ritenere per mero uso di Cancelleria, come la difesa dei convenuti ha affermato, senza recare offesa al Sommo Pontefice, che di quelle formole si è valso. Per cui, in tutti i casi, è da ritenere che, trattandosi di atti della stessa Suprema Autorità Ecclesiastica, anche quando i posteriori contenessero l'affermazione di una facoltà soppressa con un atto anteriore, non ne deriva punto l'invalidità dell'atto posteriore, ma tutto al più l'abrogazione della soppressione contenuta nell'atto anteriore. Ciò è canone elementare di ermeneutica legale ».

vorevoli dell'ufficio del genio civile e dell'ispettorato dei telegrafi di Roma, con suo decreto 1 luglio 1898 autorizzò la Società dei telefoni ad appoggiare i fili della linea telefonica sul tetto della chiesa dei Santi Apostoli e ad eseguire le opere di impianto relative come dai disegni annessi al decreto.

Notificato il decreto prefettizio al parroco della chiesa dei Santi Apostoli in data 8 luglio 1898, l'usciere Giovannelli, a seguito di preavviso, nel 15 luglio 1898 si recò nei locali di detta chiesa onde assistere la Società nei lavori che essa era stata autorizzata ad eseguire. Ma, fatta ingiunzione al parroco Lesen di far porre il cavalletto di appoggio dei fili telefonici, il parroco vi si oppose deducendo che il decreto prefettizio era nullo perchè non ottenuto in contraddittorio del cardinale Netto, ordinario titolare della basilica dei Santi Apostoli ed avente sulla chiesa vera e propria giurisdizione episcopale, e che lo stesso decreto era anche ingiusto per ragioni di merito. Alle quali eccezioni si associò l'avv. Sagnori, in rappresentanza del cardinale Netto come da procura rilasciatagli in Lisbona in data 1. aprile 1897, sollevando formale incidente per la desistenza da ogni atto esecutivo a forma dell'art. 572 Cod. proc. civile. Rimesse pertanto dall'usciere le parti per la risoluzione dell'incidente innanzi al pretore del 2° mandamento di Roma, questi con suo provvedimento 15 luglio 1898, non ritenendo concorrere ragioni di urgente necessità per la sospensione dell'esecuzione, ne ordinò la prosecuzione e rinviò le parti avanti l'autorità competente per il merito. E a seguito di ciò l'usciere, stabilendo che i lavori d'impianto dell'appoggio telefonico avessero principio nel giorno 16 luglio 1898, ingiunse al parroco Lesen di non turbare la Società nell'esecuzione delle opere, mentre il parroco dichiarò di voler ricorrere al Ministero delle poste e telegrafi per far revocare il decreto prefettizio, protestando frattanto per la nullità ed ingiustizia del decreto stesso.

Tali i fatti precedenti l'inizio dell'attuale controversia, proposta dal cardinale Giuseppe Netto in confronto alla Società generale dei telefoni ed applicazioni elettriche, rappresentata dal suo direttore generale Tito Pichetti, con la citazione 16 luglio 1898, nella quale l'attore, dichiarandosi Ordinario della basilica dei Santi Apostoli in Roma e avente sulla medesima vera e prorria giurisdizione episcopale, ha chiesto al Tribunale che si prefigga alla Società un breve e perentorio termine a ridurre in pristino le cose nella basilica dei Santi Apostoli, autorizzandosi, in difetto, lo istante ad eseguire le opere opportune a spese della citata, con la condanna della Società nelle spese del giudizio e nei danni, mediante sentenza provvisoriamente eseguibile. Ed a giustificazione della proposta domanda ha dedotto il cardinale Netto che la procedura d'imposizione della servitù di appoggio doveva, a termini della legge sui telefoni, espletarsi dalla Società in contraddittorio alla parte interessata, ossia all'istante, quale Ordinario titolare della basilica e avente sulla medesima vera e propria giurisdizione episcopale, mentre invece il decreto prefettizio di imposizione della servitù in contraddittorio dell'attore manca assolutamente, quantunque il parroco della basilica ne avesse già sollevata l'eccezione della necessità.

Dal suo canto la Società dei telefoni, con atto di citazione 1. agosto 1898, ha convenuto innanzi a questo Tribunale la Direzione generale del Fondo pel culto per esser dichiarata tenuta ad assumere in proprio la lite come sopra promossa dal cardinale Netto ed in ogni caso a prestare alla Società la più completa garanzia, con la condanna in favore dell'istante alla liberazione da ogni molestia ed alla rivalsa dei danni eventuali e delle spese, mediante sentenza provvisoriamente eseguibile.

Le due cause sono state discusse all'udienza del giorno 3 corrente febbraio, nella quale i procuratori delle parti hanno assunto rispettivamente le sovra trascritte conclusioni.

Osserva in diritto che, come richiede

la difesa della Società generale dei telefoni, le due cause come sopra promosse vanno riunite e decise con unica sentenza per la manifesta connessione fra la domanda principale e quella in garanzia (art. 100, n. 1°, cod. proc. civ. e 229 reg. gen. giud.).

Che la Direzione generale del Fondo culto, sostenendo del tutto infondata la domanda in garanzia proposta dalla Società dei telefoni con la citazione 1° agosto 1898, dichiara però in comparsa di voler partecipare al giudizio come interveniente volontaria a tutela dei suoi diritti e delle sue ragioni sul fabbricato della Chiesa dei SS. Apostoli, e chiede quindi che venga ammesso tale suo intervento volontario. E poichè, anche a prescindere dalla questione sulla proprietà della Chiesa dei SS. Apostoli, è palese l'interesse della Direzione del Fondo culto nella presente controversia, sia perchè a suo carico stanno le spese di officiatura e di manutenzione della Chiesa stessa, sia perchè l'accoglimento della domanda attrice importerebbe la cessazione dell'obbligo da parte della Società dei telefoni di corrispondere l'annuo canone pattuito con la convenzione 28 novembre 1896, così l'istanza di intervento volontario deve essere accolta, salvo il determinare il fondamento della domanda in garantia qualora si ritenesse meritare accoglimento la domanda principale proposta dal cardinale Netto.

Che in linea pregiudiziale dalla difesa della Società dei telefoni e dell'Amministrazione del Foudo culto si eccepisce l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della controversia, deducendosi che la domanda attrice concerne una materia devoluta alla speciale giurisdizione di cui agli articoli 5 e 6 della legge 7 aprile 1892 sull'esercizio dei telefoni, e che a termini di tali disposizioni di legge ogni controversia dipendente dall'imposizione delle servitù telefoniche è demandata al giudice amministrativo, eccettuate le controversie sull'ammontare delle indennità determinate dall'ufficio del Genio civile e quelle sulla pertinenza del diritto a percepire l'indennità. Ma l'eccezione, ad avviso del Collegio, non ha fondamento giuridico. Il cardinal Netto, nell'accennata qualifica, non chiede già la remozione delle opere eseguite dalla Società dei telefoni sulla Chiesa dei SS. Apostoli, impugnando come ingiusto per motivo di merito il decreto prefettizio che le autorizzava; nella quale ipotesi e sulla quale istanza l'adita autorità giudiziaria sarebbe manifestamente incompetente a pronunciare a termini delle accennate disposizioni legislative e dell'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo, imperocchè la chiesta remozione delle opere potrebbe essere ordinata solo come conseguenza della revoca del decreto prefettizio, mentre la stessa autorità giudiziaria non ha potere per porre nel nulla il provvedimento amministrativo emanato con l'osservanza delle forme prescritte dalla legge. Ma è invece assunto del cardinal Netto, e a ciò si limita tutto il merito della controversia, che ad esso istante soltanto spetti la rappresentanza della Chiesa parrocchiale dei SS. Apostoli, talchè in suo confronto doveva espletarsi la procedura di imposizione della servitù di appoggio dei fili telefonici, e che, essendosi per contrario tale procedura compita in contraddittorio di persona, che della Chiesa non è legittimo rappresentante, la servitù sia stata imposta senza le forme volute dalla legge, e spetti quindi ad esso attore, di fronte al quale non esiste decreto prefettizio di imposizione della servitù, il diritto ad ottenere dall'autorità giudiziaria l'ordine di remozione delle opere abusivamente eseguite sulla chiesa dalla Società. E, posta la questione in tali termini, quali risultano dall'atto introduttivo di lite e dallo svolgimento dato in comparsa all'assunto dell'attore, appare che va respinta l'eccezione di incompetenza dell'autorità giudiziaria. E' invero principio di legge (art. 438 Cod. civ.) che nessuno possa essere costretto a cedere la sua proprietà od a permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità pubblica *legalmente* riconosciuta e dichiarata; e co-

stituisce una forma di espropriazione per causa di pubblica utilità l'imposizione della servitù di appoggio dei fili telefonici. Alla legittimità pertanto dell'imposizione della servitù senza il concorso del proprietario è necessaria la legalità del decreto prefettizio, che la servitù autorizzi. E se tale decreto manchi, come nella specie è assunto dell'attore, ovvero sia stato emanato senza le forme prescritte dalla legge, competente a conoscere della domanda per remozione delle opere abusive, diretta alla tutela del diritto patrimoniale privato di proprietà, deve dirsi l'autorità giudiziaria, non ostacolata nella sua pronunzia sul merito della controversia da un legale provvedimento amministrativo, del quale non ricorre affatto la necessità della revoca, poichè non si revoca ciò che non ha esistenza giuridica. In tali sensi si è affermata in tema di espropriazione per causa di pubblica utilità la più autorevole giurisprudenza, statuendo che spetti sempre all'autorità giudiziaria il conoscere e definire se l'utilità pubblica sia stata *legalmente* riconosciuta e dichiarata (Cass. Roma, Sezioni Unite, 24 maggio 1897 - *Legge* 1897, II, p. 149): e dopo ciò sarebbe un fuor d'opera l'insistere maggiormente a dimostrare infondata nella specie l'eccezione di incompetenza dell'autorità giudiziaria.

Che la domanda per remozione delle opere eseguite dalla Società dei telefoni sulla Chiesa parrocchiale dei SS. Apostoli viene proposta dall'attore cardinale Netto nell'assunta qualifica di Ordinario titolare della basilica dei SS. Apostoli e avente sulla medesima vera e propria giurisdizione episcopale. Eccepisce però la difesa del Fondo pel culto che al giorno della legge di soppressione (19 giugno 1873) nessun diritto patrimoniale, nessun diritto beneficiario, nessun diritto di vera giurisdizione vescovile spettava ai cardinali sulle chiese dei loro titoli, e tanto meno su quelle unite, come la Chiesa dei SS. Apostoli, a monasteri soppressi, essendosi invece limitati i loro diritti a mere onorificenze, e deduce pertanto doversi escludere nell'attore la veste e qualità assunte in giudizio e doversene respingere la domanda. E la dimostrazione storica fatta dall'Amministrazione del suo assunto in base ai concordi insegnamenti dei più illustri canonisti è così convincente e sicura che non può non ritenersi fondata l'eccezione come sopra opposta all'attore.

Nei primi secoli del cristianesimo e nell'organizzazione della Chiesa primitiva i cardinali, come si esprime il De Luca nel Disc. XXXIV, n. 13, *De Jurisdictione*, pars I, erano deputati quasi come parroci alle chiese dei loro titoli, ed in esse quindi avevano i loro benefici ed esercitavano una giurisdizione quasi episcopale. Ma col progredire dei tempi, assunti i cardinali dal Sommo Pontefice all'amministrazione della Chiesa universale, sorse per necessità di cose incompatibilità fra l'adempimento delle nuove e più importanti mansioni e quello degli uffici originariamente demandati ai cardinali, talchè i loro antichi diritti e privilegi sulle chiese dei loro titoli andarono di fatto man mano restringendosi sì da rimanere quali diritti meramente spirituali ed onorifici, venendo meno in tal modo la loro antica giurisdizione quasi episcopale. E quanto già in fatto erasi avverato ebbe poi riconoscimento e sanzione legislativa dal Sommo Pontefice Innocenzo XII con la *Constitutio* del 5 ottobre 1692: « Postremum declaramus per « praesentes nostras literas nullatenus « ademptam esse Cardinalibus, Archi- « presbyteris, Titularibus, seu Procte- « toribus, eorumque Vicariis, aliisque « deputatis facultatem, seu *jurisdictio-* « *nem in iis*, *quae servitium Ecclesiae*, « *seu loci pii*, *circa tamen disciplinam* « *ecclesiasticam*, *et morum correctio-* « *nem dumtaxat concernunt* ».

Dopo tali statuizioni non fu più dubbio fra i canonisti sulla natura e portata dei diritti dei cardinali sulle chiese dei loro titoli, come ne fa fede il Pitonius (*De controv. patron.*, alleg. XLI, n. 31). « Quae quidem constitutio silere fecit « hanc quaestionem super jurisdictione « episcopali per Cardinales Titulares

« praetensa, eo ipso quod eorum facul-
« tatem restringit ad ea, quae respi-
« ciunt servitium Ecclesiae cum illa taxa-
« tiva *dumtaxat*: quae omnem aliam
« jurisdictionem speciem excludit, etc.;
« per quae verba constitutionis Innocen-
« tianae non solum excluditur jurisdictio
« in populum et parochianos, sed etiam
« tribuitur sola jurisdictio domestica in
« respicientibus servitium Ecclesiae circa
« disciplinam et correctionem morum ».
— Quale dottrina, fondata sulla chiara lettera della legge, fu accolta senza contrasto dagli scrittori di diritto canonico (vedansi. oltre gli autori citati in comparsa dall'Amministrazione, il GIRALDI, *Expos. jur. Pontif.*, pars I, tit. 33, pag. 126 e il DEVOTI, *Instit. Canon.*, t. I, § XXVIII, pag. 194 e seg.). E l'HIERONIMUS PLATI nella « Sinopsi Privilegiorum Cardinalium, n. 24 », riassumendo appunto i privilegi dei cardinali nelle chiese dei loro titoli, come appresso si esprime: « Pro meliori re-
« gimine servatur in praxi, ut nos etiam
« vidimus, quod Cardinales in eis (ec-
« clesiis) incedant cum rocchetto di-
« scoperto, et mozzetta, eo modo, quo
« in signum jurisdictionis incedit Papa
« per universum orbem, et Episcopus in
« sua diocesi; habent baldachinum ere-
« ctum, sedent sub throno, etiam cum
« circulo, et subordinata assistentia Epi-
« scoporum, et Praelatorum, solemnem
« benedictionem impart untur, et indul-
« gentias centum dierum pubblicant ».

Chiara pertanto per siffatti insegnamenti e per l'espressa disposizione della Costituzione Innocenziana appare la verità della tesi sostenuta dall'Amministrazione del Fondo pel culto. Ai cardinali, per l'incompatibilità di fatto fra i nuovi uffici loro demandati e la giurisdizione episcopale o quasi- episcopale sulle chiese dei loro titoli, venne mantenuta la sola « iurisdictio domestica in « respicientibus servitium Ecclesiae circa « disciplinam et correctionem morum ». e riservati gli speciali diritti meramente onorifici, come sopra indicati. Anzi, anche prima della Costituzione Innocenziana spettava ai cardinali sulle chiese dei loro titoli annesse ai monasteri (quale era la Chiesa dei S. S. Apostoli annessa al convento dei Minori conventuali) una limitatissima giurisdizione « in concernentibus servitium et cultum », come dimostra il De Luca nel Disc. XXXIV, *De jurisdict.*, riguardante appunto una controversia fra il cardinale Albizi ed il generale dell'Ordine Monastico dei Servi sull'esistenza e l'estensione della giurisdizione dei cardinali nelle chiese conventuali di loro titolo. E segue da ciò che al cardinal Netto, titolare della chiesa dei S. S. Apostoli, non può riconoscersi spettare l'assunta qualifica di avente sulla chiesa stessa vera e propria giurisdizione episcopale; quale qualifica doveva legittimare la proponibilità dell'azione. Invece al cardinale Netto sulla Chiesa del suo titolo può spettare soltanto una giurisdizione spirituale ed onorifica, che non lo costituisce legittimo rappresentante in questo giudizio dell'ente Chiesa, appena occorrendo avvertire che la limitata giurisdizione dei cardinali secondo le leggi canoniche non fu e non potè essere immutata od estesa dalle leggi nostre di diritto pubblico ecclesiastico. Senza pertanto che manco occorra scendere all'esame dell'altra questione sollevata dal Fondo pel culto circa al doversi ritenere la Chiesa dei S. S. Apostoli, come chiesa ex-conventuale, colpita dalle leggi eversive 7 luglio 1866 e 19 giugno 1873, e al non poter quindi anche per questo motivo essere assunta dal cardinal Netto la rappresentanza dell'ente, per le accennate osservazioni sembra certa al Collegio l'improponibilità della domanda attrice. Nè a dimostrare la legittimità dell'assunta qualifica di avente sulla Chiesa dei S. S. Apostoli vera e propria giurisdizione episcopale vale l'invocarsi dal card. Netto il tenore della Bolla Pontificia 7 giugno 1886 (reg. a Roma il 13 agosto 1896 al Reg. 157, sez. 3, n. 2290, con lire 1.20), con la quale egli fu nominato titolare dei S. S. Apostoli *in spiritualibus et temporalibus*, coi più ampi poteri di possesso. giurisdizione, rappresentanza, amministrazione e godimento.

Imperocchè, se nelle Bolle Pontificie si conservarono eguali le formule di nomina dei cardinali e titolari di Chiese prima e dopo la Costituzione Innocenziana, a quest'ultima, che nel modo sovra accennato ne restringeva la giurisdizione, mai venne apportata modificazione legislativa; per il che alla stregua dei fatti costanti e della legge, e non delle formule usate nelle Bolle di nomina, va determinata l'estensione della giurisdizione dei cardinali sulle Chiese dei loro titoli. E lo stesso cardinale Netto, già patriarca di Mesopotamia all'epoca di sua nomina a titolare della Chiesa dei SS. Apostoli, ed ora patriarca di Lisbona, non può pretendere spettargli su detta Chiesa giurisdizione vescovile in virtù del tenore della Bolla 7 giugno 1886, essendo risaputo che per legge canonica non possono cumularsi in una stessa persona più giurisdizioni parrocchiali o vescovili.

Che se pure, diversamente da quanto il Collegio ritiene, potesse ammettersi spettare al cardinal Netto l'assunta qualifica di avente sulla Chiesa dei SS. Apostoli vera e propria giurisdizione vescovile, l'attrice domanda dovrebbe in merito esser respinta, poichè anche in tale ipotesi non potrebbe disconoscersi, ad avviso del Tribunale, la legalità della procedura di imposizione della servitù di appoggio dei fili telefonici espletata in confronto al parroco della Chiesa. L'immediata e ordinaria rappresentanza della parrocchia e della Chiesa parrocchiale secondo le leggi canoniche, in questa parte non derogate dalle leggi nostre, è attribuita al parroco o rettore della Chiesa. Un unico testo di legge (*De success. ab intest.*, X, cap. ult.) sancisce esplicitamente la facoltà nel vescovo di agire *nomine parochialis ecclesiae*, e ciò nell'ipotesi in cui si tratti di una Chiesa priva del suo rettore, e quindi priva del suo immediato e ordinario rappresentante. Da tale disposizione legislativa numerosi scrittori e la più autorevole giurisprudenza (Cass. di Roma, 18 agosto 1885; *Corte Suprema*, vol. X, pag. 788) argomentano doversi escludere nel vescovo ogni facoltà di rappresentanza della parrocchia, semprechè questa possa esser rappresentata dal suo immediato rettore o parroco; altri scrittori invece ed altre sentenze ammettono che la rappresentanza della parrocchia da parte del vescovo possa essere concorrente ed integrativa di quella direttamente spettante al parroco, non mai però esclusiva di questa (vedi al riguardo lo studio del prof. RUFFINI, « La rappresentanza giuridica delle parrocchie », *Giurisp. Ital.*, 1896, P. IV, p. 113 e seg.). E di tali premesse chiare sono le conseguenze in relazione alla controversia in esame. Immediato e legittimo rappresentante della Chiesa parrocchiale dei SS. Apostoli è il parroco Giuseppe Maria Lesen; e la rappresentanza della Chiesa, che possa essere attribuita all'attore cardinal Netto, pure ammettendo che egli abbia sulla Chiesa stessa vera e propria giurisdizione vescovile, non potrà mai dirsi esclusiva della rappresentanza spettante al parroco.

Segue da ciò che legalmente in confronto al parroco Lesen fu espletata la procedura di imposizione della servitù telefonica sulla Chiesa dei SS. Apostoli, ed emanato il decreto prefettizio 1° luglio 1898, e che quindi, infondato l'unico motivo dedotto a giustificazione della domanda attrice, questa, se pure in merito potesse essere esaminata, dovrebbe essere respinta. E riguardo al non potersi contrastare nel parroco Lesen la legittima rappresentanza della Chiesa parrocchiale dei SS. Apostoli non crede inopportuno il Collegio alle accennate osservazioni in dritto aggiungere il rilievo in fatto che lo stesso avv. Sagnori, ora rappresentante in giudizio dell'attore cardinal Netto, nel verbale 13 giugno 1898 dichiarò a nome del suo rappresentato parroco Lesen, che questi a determinate condizioni sarebbe probabilmente stato disposto ad addivenire ad una conciliazione con la Società dei Telefoni, e che il padre Lesen, intimando in data 2 agosto 1898 alla Società atto di protesta, quale parroco della Basilica dei SS. Apostoli, dichiarò nell'atto stesso

di aver già ricorso al Ministero delle poste e telegrafi per la revoca del decreto prefettizio 1° luglio 1898.

Che, non accogliendosi la domanda attrice, devesi dichiarare non luogo a deliberare sulla domanda in garantia proposta dalla Società dei Telefoni contro l'Amministrazione del Fondo pel culto.

Che le spese del giudizio stanno a carico dell'attore soccombente (art. 370 Cod. proc. civ.).

Per questi motivi, il Tribunale rigetta, ecc.

Tribunale di Lecce.

23 maggio 1896.

Pres. Franzini, P. — *Est.* Turchiarulo.

Capitolo Cattedrale di Oria c. Subeconomo dei benefizii vacanti.

Capitolo cattedrale — Prebenda — Distribuzioni quotidiane — Massa piccola — Sua origine — Vacanza del beneficio — Insequestrabilità — Dritto di accrescimento — Art. 48 del Regolamento per l'Economato generale nelle provincie napoletane.

Data in un Capitolo cattedrale l'esistenza di massa comune di beni (che non derivi da prebende riunite o da frutti delle prebende) per le distribuzioni quotidiane (massa piccola), non può avverarsi il caso di vacanza obbiettiva per la morte di uno dei suoi componenti, la cui porzione perciò si accresce agli altri superstiti, i quali nello stesso tempo adempiono i pesi che venivano dal defunto disimpegnati (1).

Il Tribunale rileva in fatto che, avvenuta in Oria il 15 giugno 1893 la morte del canonico Giuseppe Conti arciprete in quella Chiesa cattedrale, il sig. Camillo Monaco, quale regio Subeconomo diocesano, sequestrò nel 23 dicembre 1893 presso il procuratore capitolare, signor Giuseppe De Mauro, la diciottesima parte della massa comune appartenente al beneficio dell'arcipretura. Il procuratore vi si oppose formalmente con atto del 1° maggio 1894, e, contestandogli il diritto a sequestrare qualsiasi porzione di massa comune, lo citava a comparire innanzi a questo Collegio, per sentirsi dichiarare la nullità del sequestro.

Intanto, innanzi che si fosse portata a discussione la suddetta opposizione, lo stesso Subeconomo con l'atto del 4 maggio 1895 intimò al canonico De Mauro un mandato di coazione pel pagamento di lire 453.34, come diciottesima parte della massa comune, che sarebbe spettata al defunto arciprete Conti per gli anni 1893 e 1894. Avverso siffatto mandato il procuratore capitolare si oppose con atto del 10 maggio 1895, citando il subeconomo dinanzi questo Tribunale per sentirne dichiarare la nullità. Ed è così che le due cause vengono sottomesse al giudizio del Tribunale sulle conclusioni delle parti sopra trascritte.

In diritto. — Osserva che ambedue le cause, vertendo tra le stesse parti e sopra il medesimo obbietto, se cioè nella specie sia sequestrabile una porzione della massa comune del Capitolo cattedrale

---

(1) Questa sentenza del Tribunale di Lecce merita di essere rilevata tra quelle che occorre sempre tenere in vista nello svolgimento progressivo delle norme sulle quali è fondato, nelle provincie dell'Italia Meridionale, il regime della proprietà ecclesiastica. Le quistioni, che sorgono sopra l'argomento, indicato, non sempre si portano dinanzi l'autorità giudiziaria; tanto maggiormente dunque bisogna porre in rilievo quelle decisioni dei Tribunali a misura che se ne abbia notizia. Pei nostri lettori possiamo richiamare le sentenze della Cassazione di Roma, 16 febbraio 1897, Finanze c Capitolo Cattedrale di Fano; e 13 aprile 1897, Capitolo Cattedrale di Sezze c. Demanio (sentenze riportate in questa medesima Rivista, anno VII, p. 152 e 209).

Egli è noto che il regio diritto di possesso della regalia dei beneficii vacanti venne, nel riordinamento della proprietà ecclesiastica nei primordii del Regno d'Italia, regolato col R. Decreto 26 settembre 1860, n. 4314, ed in esecuzione del detto Decreto venne pubblicato, con novello R. Decreto del 16 gennaio 1861, il Regolamento, che dettava le regole di carattere generale; così l'Amministrazione dei frutti dei beneficii vacanti venne affidata agli Economati e Subeconomati. Su questo tipo, ma con alcune vedute di carattere speciale, fu istituito

di Oria, debbono riunirsi per essere decise, anche per economia di spese, con unica sentenza.

Osserva che, per risolvere il quesito proposto, è uopo innanzi tutto prospettare il carattere giuridico delle proprietà ecclesiastiche a fronte del Principato civile, nonchè rilevare le peculiari disposizioni canoniche relative sia al godimento dei frutti delle proprietà medesime, sia ai proventi, che nel corso dei secoli rifluivano alle chiese dalla pietà dei fedeli e dalle concessioni del Principato.

E' risaputo che la Chiesa nei primi secoli del cristianesimo fu unione di sacerdoti e di fedeli; ma, venuto il feudalismo, essa divenne *Universitas juris*, che, esplicando la sua alta missione divina, venne delineandosi in tante subalterne gerarchie inferiori, arcivescovadi, vescovadi, badie. E, poichè i chierici, servendo all'altare, dall'altare dovevano vivere (perchè i sacerdoti sono anch'essi plasmati di spirito e di corpo), la proprietà ecclesiastica, svestendo la forma primitiva della comunione, subì tante divisioni quante erano le istituzioni religiose. Per guisa che la mensa del vescovo non fu più comune con quelle delle Cattedrali; onde venne su, come portato dei tempi, la dottrina beneficiaria, secondo la quale ogni canonico ebbe una quantità di beni o dote *propter officium*, dote che, se era francata dai pesi fiscali, era sempre sottoposta al dominio diretto del Principe, detto *regalia*, conservato gelosamente in tutt'i tempi e da tutte le Dinastie. Divenuta la regalìa regola di diritto pubblico, il principato civile s'impossessava di quei beneficii, che venivano a vacare per amministrarli.

Nel contempo lo stesso diritto canonico, formato nell'interesse dell'organismo chiesastico, ebbe norme speciali per gl'investiti del titolo a percepire i frutti dei beni dotalizii, norme e dottrine che non alterano la condizione degli stessi beni rispetto al potere civile. Profilata così la genesi e la evoluzione della proprietà ecclesiastica, segue che egli non è concepibile secondo la dottrina canonica, un canonicato senza la dote beneficiaria, la quale, ripetendo la sua origine da una certa giornaliera prestazione, che offrivasi ad ogni beneficiato, *ratione officii*, fu detta *praebenda quia quotidie praebebatur*. Onde il beneficio ecclesiastico va definito secondo i canonisti ed

---

l'Economato generale per le Provincie napoletane col Regolamento pubblicatosi col R. Decreto in data 8 dicembre 1861. Ivi sotto la rubrica: « Norme generali d'amministrazione », venne dettata la norma seguente, che cioè « a tenore delle norme generali adottate dal già Monte frumentario, dovessero rimanere escluse dal sequestro nelle vacanze le porzioni di *massa comune* dei Capitoli delle cattedrali e collegiate, rilasciando le stesse a beneficio degli altri membri dei Capitoli, salvo il caso che tali masse derivassero da prebende riunite » (art. 48). Nella disposizione citata, quando si parla della esclusione dal sequestro delle suddette porzioni di massa comune, si adopera la locuzione seguente: « saranno *parimente* escluse, ecc.....»

Con ciò si parificano, agli effetti della esclusione dal sequestro, le suddette porzioni di massa comune con alcuni altri cespiti cui si allude nel citato Regolamento. Quali cespiti sono precisamente quelli indicati nel precedente art. 47, in cui si prescrive che saranno escluse dal sequestro le porzioni che a parrochi defunti appartenevano come partecipanti nelle chiese ricettizie, alle quali per massima non si estende la ingerenza dell'Economato generale ed altresì le loro rate sulla così detta *massa distaccata* per l'adempimento dei pesi di messe.

In tal guisa dunque venne disciplinato il limite entro il quale deve circoscriversi la sequestrabilità dei beni ecclesiastici. Tanto è ciò vero che l'art. 49 del citato Regolamento enuncia il campo entro cui il citato potere di sequestrabilità deve estendersi; ed ivi chiaramente è detto che « in generale cadranno sotto il sequestro tutte le altre prebende di Cattedrali e Collegiate vacanti per morte, rinunzia o decadenza dei titolari, ancorchè non si rinvenga alcun titolo di fondazione delle medesime, ed esse abbiano avuto origine dai beni amministrati una volta in *massa comune* ».

Queste disposizioni non sono riprodotte nel nuovo Regolamento generale del 2 maggio 1899 sugli Economati (riferito in questa dispensa pag. 372); ma la soluzione della controversia non può essere che identica, ispirandosi ad esatti principi giudirici sui limiti del diritto di regalìa.

Prof. G. P. Contuzzi

i teologi: *Jus perpetuum spirituale percipiendi redditus ecclesiasticos auctoritate ecclesiastica costitutum propter spirituale officium seu ministerium.* Quindi il canonicato, essendo un beneficio ecclesiastico semplice, esso é il diritto spirituale alla prebenda ed alla facoltà di percepire in atto le distribuzioni quotidiane. Queste per talune chiese, in cui i frutti dei beni sono messi in comune, amministrati da un procuratore, *non distinguuntur a praebendis sed ipsaemet praebendarum vice funguntur.* In altre chiese, in cui ciascun canonico ha una prebenda a sè, distinta e separata dalle altre, le distribuzioni quotidiane, provenienti da altri beni, si danno ai soli canonici e mansionarii intervenienti e presenti ai divini ufficii.

Questa genesi delle distribuzioni motivò la distinzione della *massa grossa* e della *massa piccola.* La prima consisteva nel cambio di tutte le prebende messe e fuse insieme nel comune interesse sotto il governo di uno o più amministratori, per guisa che i capitolari, non avendo prebende dist nte, partecipavano ai frutti provenienti dai beni accumulati, che venivano loro distribuiti in certi determinati tempi. Ora tali distribuzioni appartenevano alla massa grossa e tenevano le veci dei frutti spettanti principalmente al beneficio, di cui ciascuno era investito. *Hujusmodi distributiones massae grossae succedunt loco praebendae, atque sub fructuum nomine veniunt* (De Luca, De Canon. et Dignit).

La massa piccola è formata di *provventi avventizi*, come messe, anniversarii, ed altri diversi ufficii, nonchè dai frutti dei poderi, censi od altri beni lasciati da pii benefattori, sotto l'obbligo dello adempimento di certi pesi, e vengono distribuiti giorno per giorno, servizio per servizio, con la norma della *puntatura* tra i canonici ed altri beneficiati, che intervengono ed attendono al coro ed alle funzioni, accompagnano le esequie ed assistono agli anniversarii ed alle messe solenni; e perciò vennero chiamate da Bonifacio VIII, nella sua Costituzione dell'anno 1298 (cap. un. de clericis non residentibus) *manualia, beneficia seu victualia, quae tantum residentibus tribuuntur.* Però mette bene notare, per tutte le conseguenze di diritto, che vigevano altri diversi modi per la formazione della massa piccola. Imperocchè in molte chiese (per indicare il più notevole), in conformità della statuizione del Sinodo Tridentino, venne formata, distaccandosi da ciascuna prebenda, una terza parte per riservarla alla massa piccola per le distribuzioni quotidiane tra i beneficiati presenti ed assistenti alle sacre funzioni.

In questo caso la massa piccola veniva costituita da una parte appartenente al beneficio o prebenda, e come tale formava porzione della dotazione del beneficio « *sunt emolumenta ad corpus praebendae pertinentia* »; e quindi, come accessorii del beneficio, non possono non seguire la sorte di questo, nei casi di devoluzione o di sequestro.

Al riguardo torna ancora utile alla retta decisione della presente causa ricordare che, rivendicati sotto il Governo di Carlo III e Ferdinando IV i diritti di regalia, alquanto manomessi o poco fatti valere dalle precedenti dominazioni, venne sancita la prammatica del 12 luglio 1799, con la quale, aboliti i Collettori Apostolici, fu istituito un Economato generale per raccogliere le rendite dei beneficii vacanti, soddisfare i pesi intrinseci ed impiegare i superi pel sollievo del poveri e pel culto religioso. All'uopo la Real Camera di Santa Chiara dettò nel 30 gennaio 1781 talune norme (*appuntamenti*) approvate dal Re, nelle quai con l'art. 5 fu fermato il pr ncipio della insequestrabilità delle distribuzioni quotidiane, tutte le volte che concorressero quattro condizioni cumulative, cioè: 1) che non vi fosse prebenda; 2) che le distribuzioni non tenessero il luogo di essa; 3) che si siano queste ripartite ai soli intervenienti; 4) che la rata della partecipazione e distribuzione non eccedesse la somma di duc. 60.

Avvenuta la unificazione d'Italia, abolito il Concordato del 1818 e sostituiti gli Economati generali alle Commissioni

Diocesane, la materia dell'amministrazione dei beneficii vacanti venne con maggiore precisione regolata dal Regolamento dell'8 dicembre 1861, emesso per l'applicazione del decreto del 17 febbraio detto anno.

Premesse siffatte considerazioni, non a lusso di ragionamento, ma allo scopo d'attingere il concetto tradizionale legislativo sulla regola ed eccezioni della sequestrabilità delle proprietà ecclesiastiche, riesce agevole la interpretazione dell'art. 48 del regolamento dell'8 dicembre 1861, col quale fu disposto così: « A tenore delle norme generali adottate dal già Monte frumentario, saranno parimenti escluse dal sequestro nelle vacanze, le porzioni di massa comune dei Capitoli delle cattedrali e collegiate, rilasciandosi le stesse a beneficio degli altri membri dei Capitoli, salvo il caso che *tali masse derivassero da prebende riunite.* »

A prima giunta emerge limpido e spiccato il concetto del legislatore, il quale, senza punto disconoscere l'antica polizia ecclesiastica, intese di affermare e disporre col precedente art 46, 1ª parte, la norma generale della sequestrabilità di ogni beneficio vacante, sia che costituisca una prebenda distinta e individuale, sia derivi da prebende riunite o da frutti e redditi *qui loco prebendae habentur*, eccettuando dalla regola non solo le porzioni che ai parroci defunti appartenevano come partecipanti delle chiese ricettizie e le rate loro spettanti sulla così detta massa distaccata per l'adempimento dei pesi di massa, ma anche le porzioni rimaste vacanti, che sulla massa comune sarebbero spettate ai canonici godenti prebende distinte. La regola generale del sequestro della prebenda distinta e di quella derivante dalla riunione di tutte le prebende tenute ed amministrate in comunione o dai redditi, *qui loco prebendae habentur*, è facilmente spiegabile.

In quanto che nei casi su espressi si avvera la vacanza obbiettiva e subbiettiva, nel senso che alla cosa (o prebenda) giacente per morte, rinunzia o promozione della persona (subbietto beneficiato) subentra in virtù dei diritti della regalia il Regio Economato ad impossessarsi del beneficio per amministrarlo, fin quando non venga chiamato a succedere un novello beneficiato canonicamente investito.

In vece, quanto alle porzioni di massa comune, che consti di proventi avventizii, pii legati, esequie, messe e dritti di stola, non è concepibile nel senso di legge vera vacanza.

Imperocchè, se la massa comune piccola è collettiva ed autonoma. morendo un socio, subentrano *ipso jure* tutti gli altri soci a percepire nella ripartizione degli emolumenti quella parte, che sarebbe toccata al socio defunto, e ciò per la teoria del diritto di accrescimento, teoria ritenuta dai più rinomati canonisti antichi e moderni, applicabile altresì nella subbietta materia di diritto canonico, concorrendovi l'*eadem ratio legis*, per la quale, morendo un coerede, gli altri godono dell'*jus crescendi* sul patrimonio ereditario indiviso (art. 999 e 1000 leggi nap., 879, 880, 881 cod. civ. italiano). A miglior conferma del nostro principio sta anche l'autorità del diritto romano, di cui è da ricordare la legge 16 del Dig. sotto il titolo *de vulgari et pupillari substitutione*, la quale concedeva il diritto di accrescere *adeunti portionem haereditatis, quocumque jure alia vacua manente* e la legge *de caducis tollendis*, che accordava il *jus crescendi* ai congiunti sulla quota dell'altro congiunto mancato, nonchè l'altra *de haeredibus instituendis*, che lo riconosceva negli eredi. Onde può inferirsi, come corollario, che, data in un Capitolo l'esistenza di massa comune di beni, non può avverarsi il caso di vacanza obbiettiva per morte di uno dei suoi componenti, la cui porzione si accresce agli altri superstiti, i quali nello stesso tempo adempiono i pesi, che venivano dal defunto disimpegnati. L'ente morale, pure svestito del carattere di personalità giuridica, essendo istituzione collettiva, ha il dovere d'adempire i pesi che gli derivano dalla massa comune ed il diritto di percepire le quotidiane distribuzioni che possono

crescere per la morte di alcuni suoi componenti. Cosicchè, quando si ammettesse il concetto della sequestrabilità delle porzioni della massa comune (ben inteso non derivante da prebende riunite o dai frutti di prebende), si finirebbe a volere più di quello che la legge nuova, in armonia delle leggi precedenti ha inteso dettare e prescrivere, rispettando l'esistenza e la vita collettiva di molte Cattedrali e Collegiate, le quali, oltre le prebende distinte e separate, di cui gode ogni singolo beneficiato, hanno una massa comune di beni per lo adempimento dei pesi di messe, anniversarii e funzioni sacre; massa su cui il Cardinale De Luca riconosce un *jus habituale* presso tutt'i canonici ed in ciascuno un un *jus in actu et in exercitio;* il primo potrebbe ritenersi come un *jus in re*, il secondo come un *jus ad rem.*

Ora, nella specie, da regolare certificato della Curia vescovile di Oria emerge, giusta i Bollari esistenti nell'archivio, che nelle Bolle di canonica investitura delle dignità e canonicati trovasi che la dote dei medesimi consiste nella sola prebenda, come fu dagli antecessori goduta senza annessione, o supplemento di prebenda, costituita da rendita della massa comune del Capitolo.

Che la Curia avesse attestato il vero, senza dubbio alcuno, la prova migliore si attinge da quel che al riguardo lo stesso Regio Subeconomo diocesano di Oria viene attestando nel suo certificato, nel quale afferma che le già Commissioni diocesane amministravano esclusivamente nella vacanza i beni costituenti i beneficii delle dignità e canonicati della chiesa Oriana. Attesta ancora che, sciolte le sopradette Commissioni in virtù del Decreto 17 febbraio 1861 e passata l'amministrazione e le attribuzioni di quelle al Regio Economato generale, il Subeconomo ha amministrato, nelle vacanze dei canonicati e dignità, i beni delle loro prebende che sono *affatto distinte dalle masse capitolari.*

Se dunque da un attestato di simil fatta, rilasciato dal Subeconomo al Capitolo cattedrale di Oria con la data del 4 febbraio 1881 emerge tanto, bisognerà ritenere indiscutibile in punto di fatto che lo stesso Subeconomo, avvenuta la morte del canonico arciprete Conti, procedeva a sequestrare in danno del Capitolo la 18ª porzione della massa comune, la quale deve ritenersi massa piccola formata di altri beni avventizii e non punto di prebende o di parti e frutti di prebende. Avendo ciò fatto e proceduto inoltre ad ingiungere al procuratore del Capitolo il pagamento delle due annualità 1893-1894 nella somma complessiva di lire 453,34, bisognerà conchiudere che il suo operato si riscontri in aperta contradizione con la legge.

Quando tutte le ragioni innanzi svolte mancassero di fondamento legale, basterebbe quella della somma sequestrata e precettata, inferiore a ducati 60, pari a lire 255.00, che, secondo lo spirito della legge, dev'essere netta e non lorda di pesi. E di vero, riportandosi il regolamento dell'8 dicembre 1861 con l'art. 48 alle norme del Monte Frumentario, il quale basa principalmente sul quinto *appuntamento* della Regia Camera di Santa Chiara dal Re sanzionato, vi si legge evidentemente il divieto del sequestro delle porzioni di massa comune quando vi concorressero le quattro condizioni comulative, fra cui, come ultima, si enumera quella della non eccedenza della somma di ducati 60.

Nè giova al subeconomo invocare lo istrumento 23 gennaio 1888 per Notar Rizzo interceduto tra il procuratore capitolare ed esso subeconomo, per inferire una tal quale transazione fra le parti contraenti, e la rinunzia implicita da parte del capitolare ad opporre oggi in giudizio eccezioni, a cui si dice che avesse rinunziato col suddetto istrumento. Imperocchè, contenendo quell'istrumento una transazione sopra una causa precedente vertita tra il Capitolo ed il Regio Subeconomato, il procuratore avrebbe in nome e per conto di tutt'i canonici e beneficiati minori transatto senza un mandato speciale del Capitolo, di cui nell'atto non si fa al certo alcuna menzione.

E, quando pure vi fosse stato tale mandato speciale, ed in sua vece, una ratifica dell'operato del procuratore, perchè *ratihabi io mandato aequiparatur*, lo stesso Capitolo, non avendo dei beni capitolari diritto a disporre, non poteva, come non può, che godere delle sole rendite ed amministrarle per conservarne la proprietà ai successori.

Per tutte siffatte ragioni emerge evidente la illegalità del sequestro e del mandato di coazione del pagamento della somma di L. 430, che il Subeconomo faceva in danno del Capitolo di Oria, il quale con ragione vi si opponeva formalmente e lo conveniva in giudizio per sentire da questo Collegio integrare la legge speciale violata. (*Omissis*).

Tribunale di Parma.

17 aprile 1899

Pres. Rossi ff. di P. — *Est.* Ghizzoni.

Comune di Vigatto c. *Spigardi.*

Chiese e case parrocchiali — Proprietà del presbiterio o casa canonica — Provincie degli ex Stati parmensi — Comune — Vicario curato sprovvisto di *R. Placet* — Economo spirituale — Godimento della casa canonica — Cessione.

Per la legislazione tuttora vigente negli ex-Stati parmensi i presbiteri o case canoniche delle Chiese parrocchiali sono di proprietà del Comune e non delle Parrocchie o delle Fabbricerie (1).

Il sacerdote che sia investito dell'ufficio di vicario curato dalla competente autorità ecclesiastica, senza avere ottenuto il R. Placet, *non ha diritto di abitare la casa canonica di proprietà del Comune, e non può obbligare questo a lasciargliene il godimento.*

L'economo spirituale, regolarmente placitato, che da più anni non esercita l'ufficio suo, e lo lascia adempiere ad un sacerdote coadiutore, non può cedere a costui il godimento della canonica.

Fatto. — Con citazione 19 novembre 1898, usciere Moglia, il cav. Francesco Razzetti, nella sua qualità di sindaco del Comune di Vigatto, traeva con rito formale avanti questo Tribunale il sacerdote don Fabio Spigardi, esponendo che questi occupava senza alcun titolo la canonica della Chiesa parrocchiale di Gaione di proprietà del Comune, il quale intendeva di ottenere senza ritardo ulteriore il possesso e godimento di quell'edificio che lo Spigardi indebitamente occupava. Chiedeva quindi il cav. Razzetti la condanna dello Spigardi a dover tosto abbandonare i locali tutti della canonica insieme colle persone di sua famiglia e con ogni cosa sua, mettendoli a piena e libera disposizione del Comune, e ciò con sentenza esecutiva per provvigione.

Il Comune, unitamente alla procura *ad lites* nel suo avv. Bocchialini, produceva la deliberazione del Consiglio comunale 27 aprile 1898, che autorizzava il Sindaco a stare il giudizio, e quella della Giunta provinciale amministrativa della stessa data con cui si approvava la detta deliberazione consigliare. Lo Spigardi produceva una lettera d'investitura 20 ottobre 1891 del Vicario generale, ed una lettera del sindaco di Vigatto in data 24 giugno 1894 (documenti debitamente registrati), ed opponeva alle domande del Comune:

1) che il Comune di Vigatto non è proprietario della canonica di Gaione, nè si può presumere tale; e quindi non essere provata la qualità e l'interesse da parte sua ad intentare l'azione spiegata in giudizio, non avendo provato nè

---

(1) Confor. Cons. di Stato (Sezione interno), pareri 30 gennaio 1891 (vol. II p. 47), 17 giugno 1891 (vol. II, p. 309); Cons. di Stato (IV Sezione) decis. 12 marzo 1892, Comune di Polesine (*Man. degli amm.*, 1892, p. 170); Corazzini G., *Presbiteri o case canoniche* (vol. VI, p. 521 e seg.) n. 70 e seg.; *Il diritto dei parroci sui presbiteri comunali*, (vol. VII, p. 641); *I presbiteri comunali e le riparazioni straordinarie* (vol. VIII, p. 129 e seg.) n. 7-8.

Per le Provincie Venete, veggansi Pareri del Consiglio di Stato 13 maggio 1891 (vol. II, p. 117), 28 maggio 1897 (vol. VII, p. 496); Trib. di Udine 24 maggio 1897, Parroco di S. Bernardo di Campagna c. Comune di Montereale Cellina (vol. VII, p. 724).

offerto di provare il titolo su cui fonda l'affermato diritto di proprietà;

2) che la canonica di Gaione non fa parte del beneficio parrocchiale, e che esso Spigardi fu investito della cura della parrocchia di Gaione dall'autorità diocesana, cioè dall'autorità sola competente a conferirgliela, e se il placet è necessario a certi effetti civili, come sarebbe per l'amministrazione del beneficio parrocchiale, non lo è punto allo scopo che un sacerdote che ottenne l'investitura possa esercitare l'ufficio suo come ministro del culto e sia riconosciuto come tale dall'autorità civile ed abbia pur come tale diritto di abitazione ed uso della canonica;

3) che ad ogni modo il diritto di abitazione, se non *iure proprio*, spetta ad esso Spigardi per ciò che il reverendo don Emilio Edel, rettore della parrocchia di Antognano, è economo spirituale placitato di quella di Gaione, cioè vice-parroco di essa, onde, per l'articolo 30 dell'Imperiale Decreto del 1809, egli ha potuto farsi coadiuvare ed anche sostituire dallo stesso Spigardi.

Per queste ragioni, e con riserva di chiedere l'intervento in causa del don Edel e di chiamarlo in causa, lo Spigardi chiedeva in modo principale il rigetto delle domande del Comune perchè non ricevibili e non fondate, ed in via sussidiaria proponeva una prova per testimoni allo scopo di stabilire che il rettore di Antognano, economo spirituale placitato per la parrocchia di Gaione, si fece coadiuvare dal 1891 in poi dallo Spigardi, il quale fu dallo stesso messo nel possesso e godimento della canonica.

A siffatte deduzioni rispondeva il Comune con comparsa 11 gennaio 1899; dopo di che la causa veniva iscritta a ruolo a diligenza del Comune nel 27 gennaio stesso, ed in detto giorno ne veniva notificata la controparte.

Nessun'altra comparsa fu notificata nei 15 giorni successivi, per cui l'iscrizione a ruolo rimase ferma, e la causa sottoposta così alla decisione del Tribunale.

Diritto. — Le domande ed eccezioni fatte valere rispettivamente dalle parti, sottopongono alla decisione del Tribunale le seguenti questioni:

1. Il Comune di Vigatto è proprietario della canonica di Gaione?

2. Ed anche ammesso che lo sia, è tenuto il Comune a lasciar godere la sua canonica al sacerdote don Spigardi una volta che questi, sia pure senza aver ottenuto il placet, è stato regolarmente investito del suo ufficio dalla competente autorità ecclesiastica?

3. Può in ogni caso l'economo spirituale placitato per la parrocchia di Gaione, don Edel, cedere allo Spigardi il godimento della canonica?

4. Puossi in ogni modo concedere la provvisoria esecutorietà della sentenza chiesta dal Comune?

1ª *Questione.* — Non v'ha dubbio che tale questione debba essere risolta in base al diritto francese napoleonico tuttora in vigore negli ex-Stati Parmensi e rappresentato dalla legge 8 aprile 1802; dal decreto imperiale 31 maggio 1804; dal parere del Consiglio di Stato 22 gennaio 1805, approvato con sovrano decreto 26 stesso mese ed anno; dall'altro decreto imperiale 30 settembre 1809; dalla legge 14 febbraio 1810 sulle rendite delle fabbriche delle chiese; dal decreto 6 novembre 1813, oltre ai sovrani decreti 8 maggio 1837 e 10 maggio 1843 speciali per l'antico Ducato di Parma.

E' risaputo, del resto, che le provincie di Parma e Piacenza costituivano parte integrante dell'Impero sotto il nome e dentro la circoscrizione di Dipartimento del Taro, e che appunto perciò le leggi francesi dell'epoca vennero estese anco a queste provincie, dove, come già si disse, sussistono tuttora in attesa della tanto reclamata legge sul riordinamento della proprietà ecclesiastica, promessa dall'art. 18 della legge sulle guarentigie 13 maggio 1871.

Ora è opinione generalmente invalsa in Francia che la proprietà dei presbiterii o delle canoniche appartenga al Comune nel cui territorio sono le medesime situate. E siffatta opinione è appoggiata a molti pareri del Consiglio di

Stato, come può vedersi in Dalloz alla parola *Culte* (numeri 489 e 490), e come si legge nelle seguenti decisioni di quel Consesso. - I presbiterii essendo delle proprietà comunali, la fabbriceria non ha punto il diritto di pretendere che i beni dipendenti siano compresi in una vendita nazionale (Consiglio di Stato 15 giugno 1832). - I presbiterii restituiti ai parroci in virtù dell'art. 72 della legge 18 germinale, anno 10° (1802), sono proprietà dei Comuni e non delle fabbricerie, e per conseguenza la distrazione delle parti superflue di questi presbiterii può essere ordinata senza alcuna indennità da concedere alle fabbricerie (Consiglio di Stato 3 novembre 1836).

Nè diversa è in Francia la più recente giurisprudenza giudiziaria. La Corte di Rouen con una sentenza del 2 agosto 1881 dichiarava che « il presbitero appartiene, non alla parrocchia, sibbene al Comune », e la Cassazione francese in data 16 febbraio 1883 stabiliva la massima che « les presbytères sont des propriétés communales », e nello stesso senso si esprimevano anche la Corte di Tolosa in data 24 settembre 1885 e la Corte di Parigi in data 2 aprile 1895, confermata dalla sentenza della Cassazione in data 27 febbraio 1897.

Non diverse dovrebbero pertanto essere le conseguenze anche in Italia, e specie negli ex-Stati Parmensi, dove le medesime leggi ebbero ed hanno tuttora applicazione.

Ma così non ritiene sia il don Spigardi, il quale invece sostiene che appo noi non possa in modo categorico ed assoluto affermarsi che le canoniche sieno di proprietà comunale. Egli infatti osserva che dopo lo scoppio della rivoluzione, la quale aveva determinato in Francia l'universale confisca di tutti i beni delle chiese e del clero, terre, feudi, abbazie, parrocchie e presbiterii e l'abolizione della religione cattolica, era intervenuta colla Santa Sede la legge del Concordato (convenzione fra il Governo francese e Pio VII 26 messidoro, anno IX) dove all'art. 72 si legge « I presbiterii ed i giardini attinenti, non alienati, saranno resi ai curati e desserventi delle succursali. In mancanza di questi presbiterii i Consigli generali dei Comuni sono autorizzati a procurare un alloggio ed un giardino. » Ora, prosegue il convenuto, si comprende che possano dirsi di proprietà comunale i presbiterii, in Francia, dove per la legge del 1789 essendo stati incamerati pressochè tutti i i beni ecclesiastici, le canoniche comprese, ed i pochi non incamerati essendo stati devoluti ai parroci, spettava successivamente, per la succitata disposizione dell'art. 72, di provvedere i presbiteri ai Comuni, che ne erano così originariamente proprietari; ma non si comprende punto che altrettanto possa e debba dirsi qui dove non avvenne mai l'incameramento, ed i presbiterii continuarono a rimanere in potere dei singoli e diversi enti, Tutt'al più adunque spetteranno in Italia ai Comuni le canoniche da essi fornite *ex novo* dopo la legge del 1802, ma poichè, sempre a dire del convenuto, la canonica di Gaione preesisteva a tale legge e non era stata alienata all'epoca della rivoluzione, essa non appartiene al Comune di Vigatto, ma appartiene all'Opera parrocchiale, oppure fa parte del beneficio parrocchiale.

Pare però al Tribunale che, pur guardando le sovracitate leggi al lume del criterio storico, come si esprime il convenuto, non si possa addivenire alle conclusioni cui egli addiviene.

Il Tribunale non esclude in massima che la canonica possa appartenere ad ente o persona diversa dal Comune, ma ciò, almeno nelle provincie parmensi che fecero parte del 1° impero francese, in via affatto eccezionale, regola generale essendo che, secondo le disposizioni legislative che qui reggono tuttavia questa materia, come in appresso si dimostrerà, le canoniche delle chiese parrocchiali conservate appartengono ai Comuni. Intanto spettava anzitutto allo Spigardi il provare, e non solo affermare, che la canonica di Gaione preesisteva alle leggi francesi ed appartiene ad altri che al Comune — *reus in excipiendo fit actor*.

Ma anche ammesso, perchè la parte avversa non lo contesta, che la canonica di Gaione esistesse già nel momento in cui fu emanata la mentovata disposizione nell'art. 72 della legge 1802, deve ciò non ostante dirsi che la proprietà di essa appartiene per virtù di legge al Comune di Vigatto, e non ad altri. Anzitutto è contraria al senso letterale dello stesso art. 73 la interpretazione al medesimo data dal convenuto. « Seront rendu aux curés les presbytères et jardins » ivi si legge: epperò non mai all'Opera parrocchiale, e molto meno al beneficio parrocchiale, spetterebbe, in virtù di tale disposizione, la canonica; ma tutt'al più al parroco. Ed è questa infatti l'opinione di uno dei più autorevoli scrittori francesi, l'Affre, il quale pretende che i presbiterii appartengano in Francia non alla fabbriceria od al Comune, ma ai parroci.

Ma anche colà tale ipotesi è seriamente contestata, come è contestato che possano appartenere alle fabbricerie, perchè si sa che queste in quel tempo non esistevano punto.

Se non che ben altra è la portata della disposizione in esame.

I presbiterii infatti delle parrocchie conservate furono ristabiliti dalla legge 8 aprile 1802 all'unico scopo di restituirli alla primitiva loro destinazione, cioè a dire di abitazione o casa parrocchiale, e con tale carattere, loro impresso dalla legge, vennero successivamente dallo Stato trasferiti in capo dei Comuni i diritti ed i carichi inerenti alla proprietà dei presbiterii medesimi, salva però sempre rimanendo ed inalterata la loro originaria destinazione.

Una prima disposizione legislativa al riguardo è infatti quella del 26 gennaio 1805, con cui l'imperatore Napoleone muniva della sovrana approvazione il parere del Consiglio di Stato del precedente giorno 22. E quel Supremo Consiglio avvisava che la proprietà delle canoniche delle chiese parrocchiali conservate appartiene ai Comuni, ed è noto che nel sistema legislativo dell'Impero i pareri del Consiglio di Stato approvati dall'Imperatore avevano i caratteri e forza di legge. E, checchè ne dica il convenuto, tale declaratoria di proprietà non potea che riferirsi alle già esistenti nel momento in cui il Consiglio di Stato emetteva il suo parere così come si rileva dal senso letterale della disposizione, dove appunto si parla di canoniche *conservate*, cioè a dire già preesistenti, assurdo del resto essendo che si volesse regolare in modo assoluto ed *a priori* la proprietà delle canoniche nei Comuni, quale che fosse la persona o l'ente a di cui opera e spese la canonica avesse avuto in seguito esistenza.

Gratuita affatto è poi l'asserzione del convenuto che il parere del 1805 ed il Decreto che lo approvava non furono mai pubblicati in queste provincie.

Basta a dimostrare il contrario il richiamo che dell'uno e dell'altro è fatto nel sovrano Decreto parmense del 10 maggio 1843, n. 139, che, mentre ribadisce l'efficacia e la virtù obbligatoria di quella disposizione, dimostra che nelle provincie dell' ex Stato di Parma fu sempre costante giurisprudenza appartenere ai Comuni la proprietà delle canoniche. Il Comune di Berceto aveva chiesto al Governo l'autorizzazione a vendere la canonica di Castellonchio perchè resa inservibile, deducendo di esserne proprietario. Ed a tale vendita il Comune veniva autorizzato col seguente Decreto:

« Noi Maria Luigia, ecc.

« Veduto il rapporto del nostro Presidente dell'Interno, col quale ha proposto di autorizzare il Comune di Berceto a procedere alla vendita per asta pubblica della vecchia ed inservibile canonica di Castellonchio;

« Sentito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

« Considerando che giusta l'avviso del Consiglio di Stato del 22 gennaio 1805 approvato il 26 dello stesso mese, la proprietà delle canoniche delle chiese parrocchiali conservate appartiene ai Comuni;

« Che questa massima è conforme alle diuposizioni dell'art. 72 della legge del

di 8 aprile 1802 e del Decreto del 31 di maggio del 1804, che impongono ai Comuni l'obbligo di provvedere ai parrochi una conveniente abitazione, e dell'art. 21 del Decreto 6 novembre 1813, in virtù del quale i Comuni debbono sostenere il carico delle gravi riparazioni occorrenti alle canoniche;

« Che la Chiesa parrocchiale di Castellonchio è tra le conservate;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« Art. 1. — Il Comune di Berceto è autorizzato a procedere alla vendita per asta pubblica della vecchia ed inservibile canonica di Castellonchio, aprendo l'incanto sulla somma di lire cinquecento a cui ascende il valore attribuitole dall'Ingegnere della Sezione di Borgotaro nella sua perizia in data del 23 febbraio del 1840.

« Art. 2. — Il nostro Presidente dell'Interno curerà l'eseguimento di questo presente Decreto ».

Ma, quasi ciò non bastasse, altri validissimi argomenti si traggono dalle sovra citate leggi per dire che la canonica per regola da noi non appartiene né al parroco, nè all'Opera parrocchiale, nè al benefizio, ma al Comune.

L'art. 4 del decreto 31 maggio 1804 relativo ad una circoscrizione delle chiese succursali dice: « i desserventi delle succursali esistenti e provvisoriamente approvati godranno a partire dal 1 messidoro p. di un trattamento annuale di 500 franchi; in forza del quale trattamento non avranno nulla da esigere dai Comuni, tranne l'alloggio ai termini dell'articolo 72 della legge 18 germinale anno X. »

L'art. 92 n. 2 del decreto Imperiale 30 dicembre 1809 obbliga i Comuni a provvedere il parroco, o vice parroco, di una canonica, o in difetto di canonica, di un alloggio, o in di fettodi canonica e di alloggio, di pagargli un'indennità in danaro. L'art. 44 dello stesso decreto prescrive che, in occasione della presa di possesso della parrocchia, che abbia luogo per parte del nuovo parroco, sia steso uno stato di situazione della canonica; ed in proposito esige che tale stato sia steso a spese, si badi, del Comune, ed a richiesta del *maire;* il che indica che, secondo detto articolo, diretto ed unico interessato rispetto alle canoniche è considerato il Comune, ogni altro escluso, per esempio l'Opera parrocchiale, la quale altrimenti non sarebbesi in detto articolo lasciata totalmente in disparte, se qualche obbligo si fosse ritenuto spettare ad essa.

Non dice il Don Spigardi come e da chi sia stato immesso nella canonica di Gaione il Don Edel: — ma il suo silenzio lascia troppo fondatamente supporre che ciò non possa essere avvenuto che per opera del Comune di Vigatto. Lo stesso art. 44 dispone anche che il parroco o vice parroco non sarà tenuto che delle semplici riparazioni locative e dei guasti avvenuti per sua cagione. Il parroco o vice parroco che cessa, od i suoi eredi, od aventi causa, saranno tenuti a provvedere alle dette riparazioni ed ai guasti suindicati.

Ed una tale disposizione concernente gli obblighi dei parroci per riguardo alle loro case parrocchiali è ripetuta nel posteriore Decreto del 6 novembre 1813, là dove all'art. 25 § 2° si legge « I parroci non sono tenuti, rispetto alla canonica, che alle riparazioni locative, le altre essendo a carico del Comune. » — Un atto in fine della Presidenza dell'Interno degli ex-Stati Parmensi sotto la data 8 maggio 1837, richiamando in vigore il detto decreto 6 novembre 1813 conchiude: « i curati, rispetto al prebisterio, sono solamente tenuti alle riparazioni locative, le altre essendo a carico del Comune », le quali ultime parole nette e recise dimostrano troppo chiaramente che, non in modo sussidiario e condizionato come piace al convenuto di sostenere, ma in modo affatto assoluto e principale le grosse riparazioni stieno a carico dei Comuni.

Il Tribunale a questo riguardo non intende certo di entrare nella questione, tutt'oggi così vivamente dibattuta in Francia ed in Italia, circa la natura ed i limiti del diritto dei parroci sui prebisteri comunali.

Taluni infatti, come più recentemente lo Champeaux ed il Gaudry, lo considerano un vero e proprio diritto di usufrutto, altri, come il Carrè (*Traité du gouvernement des paroisses*, n. 379, e recentemente il Consiglio di Stato italiano col suo parere 28 maggio 1897) un diritto di locazione, mettendo così il parroco nella condizione d'inquilino, altri infine, come l'avv. G. Corazzini, piuttosto un diritto di uso e di abitazione.

Ma, checchè sia di ciò, certo è che dal complesso delle leggi, pareri e decreti relativi alla proprietà dei prebisteri risulta che la condizione giuridica del Comune di fronte al parroco è quella di proprietario. E tale è anche la giurisprudenza del nostro Consiglio di Stato, il quale in data 30 gennaio 1891 stabiliva la massima: « In forza del Decreto 10 maggio 1813, n. 139, tuttora vigente nelle provincie già costituenti il Ducato di Parma e Piacenza, le case canoniche delle chiese parrocchiali sono dichiarate di proprietà dei Comuni, i quali devono per ciò sostenere il carico delle riparazioni occorrenti alle case medesime; massime quando per consuetudine immemorabile il Comune abbia sempre sopperito a tali spese, e sia accertato che la chiesa parrocchiale non abbia patrono, che nessuno abbia mai assunto l'onere di provvedere alla fabbrica, che nessuna eccedenza si abbia nei redditi parrocchiali, e che la chiesa non abbia alcun reddito, sostenendosi con libere offerte. Lo stesso Consiglio con altro parere 17 giugno 1891 dichiarava che « per le disposizioni legislative tuttora in vigore nelle provincie di Parma e Piacenza i Comuni hanno la proprietà delle canoniche delle chiese parrocchiali, e sono quindi tenuti a sostenere le spese per le riparazioni straordinarie occorrenti alle canoniche medesime », il che veniva confermato con altro parere 12 marzo 1892.

Nè in contrario avviso possono condurre le obiezioni fatte dal convenuto, che cioè l'obbligo delle riparazioni non è indice della proprietà; non potendo ad esempio dirsi proprietario del fondo l'usufruttuario solo perchè ha l'obbligo delle riparazioni; che tale obbligo trae invece la sua ragione d'essere in ciò che, essendo il servizio del culto un servizio pubblico, la legge pone a carico degli abitanti del Comune che ne approfittano, e del Comune che li rappresenta, le spese di manutenzione.

Nella specie non regge anzitutto l'argomento che si vuol trarre dalla condizione giuridica dell'usufruttuario con quella del Comune. Si comprende invece che il primo, che ha i vantaggi, sia tenuto alle riparazioni, senza essere perciò proprietario del fondo; ma non si comprende punto che il Comune debba avere il carico delle riparazioni delle canoniche senza un utile. In tal caso il diritto dei Comuni sarebbe puramente un diritto ideale; essi infatti non avrebbero altro vantaggio che il peso delle riparazioni. La verità è che quest'utile consiste appunto nella proprietà lasciata ai Comuni in compenso dell'obbligo loro imposto di alloggiare gratuitamente i parroci.

E male si confondono dal don Spigardi le spese di cui sono tenuti i Comuni per le grandi riparazioni degli edifici consacrati al culto con quelle pure a loro carico per le grosse riparazioni delle canoniche.

Alle prime, e forse per la ragione addotta dallo Spigardi, sono i Comuni obbligati indipendentemente dalle seconde. Alle prime provvedono gli articoli 92, n. 3, 46 e 47 n. 4 del decreto 1809: alle seconde la legge 6 novembre 1813, conforme ai decreti reali 8 aprile 1802, 31 maggio 1804 richiamati in vigore in queste provincie, come già si disse, dai decreti ducali 8 maggio 1837 e 10 maggio 1843.

E' risaputo, d'altra parte, che le canoniche non possono annoverarsi fra gli edifici inservienti al culto, essendo ben diversa la natura e la destinazione delle medesime. Esse infatti servono non al culto, ma sibbene ai ministri del culto per gli usi ordinari della vita.

Perde perciò ogni valore anche la sentenza della Cassazione di Torino 18 dicembre 1858, invocata dallo Spigardi, la quale ha sancito la massima che i Co-

muni non hanno alcun diritto di proprietà attuale sugli edifizi destinati al culto.

2ª Questione. - Afferma il don Spigardi che per le vigenti leggi il *regio placet* non ha un carattere personale e politico, ma è unicamente richiesto per la collazione del beneficio parrocchiale e per l'amministrazione ed il godimento di esso. Ora, poichè quest'amministrazione e questo godimento non ha. e la canonica di Gaione non fa parte del beneficio parrocchiale, egli non ha punto bisogno del *regio placet* per godere la canonica stessa, l'abitazione della quale rispecchia la condizione di fatto del sacerdote ed è indispensabile a che il sacerdote compia l'ufficio suo, di cui venne investito per nomina dell'autorità ecclesiastica, sola competente a tal fine; nomina che resta insindacabile in confronto dell'autorità laica. Che se, soggiunge don Spigardi, si vuol sostenere che la canonica di Gaione fa parte del beneficio parrocchiale, allora non più al Comune, ma all'Economato dei benefizii vacanti spetta l'azione contro di lui.

A questo proposito osserva anzitutto il Tribunale che lo Spigardi parte da un principio che ancor oggi, per lo meno in dottrina, è assai controverso, che cioè l'*exequatur* ed il *regio placet* investono i soli beni temporali, e non anche l'ufficio spirituale; questione, com'è noto, sostenuta in Parlamento così valorosamente ed in senso affermativo dal campione del così detto giurisdizionalismo, P. S. Mancini, e che tiene tutt'ora divisi i più autorevoli scrittori di diritto ecclesiastico. Ma pur ammettendo, come ritiene una costante giurisprudenza, che lo spirito della legge sulle guarentigie, ispirato alla formola cavouriana, consenta che la mancanza dell'assenso regio non debba impedire l'esercizio delle funzioni spirituali, non è esatto quanto sostiene lo Spigardi, che cioè l'*exequatur* ed il *regio placet* abbiano una funzione puramente e semplicemente economica, e sieno stati ridotti nel nostro diritto pubblico ad una specie di visto amministrativo come, ad esempio, quello della Prefettura sulla regolarità delle deliberazioni dei Consigli comunali.

Giá negli antichi Stati italiani, come del resto in quasi tutti gli Stati cattolici d'Europa, l'*exequatur* ed il *regio placet* avevano, tra gli altri scopi, ben distinto quello politico-economico che consisteva nell'impedire che i benefizi e le dignità ecclesiastiche fossero conferite malamente, ed in ispecie a persone ostili allo Stato per mala condotta morale o politica dell'investito.

E, checchè ne dica lo Spingardi, tale è ancora oggidì il carattere e lo scopo del r. assenso.

Il vescovo od il parroco invero hanno una funzione non soltanto religiosa ma anche morale, in cui è interessato lo Stato, il quale, se non ha il diritto di preoccuparsi che i ministri del culto sieno capaci di ben esercitare il loro ministero ecclesiastico, ha però certamente il dovere ed il diritto di impedire anche con misure preventive che gli stessi, abusando dell'ascendente che per l'eccelso loro ministero esercitano sulla coscienza dei cittadini, possano farsi propagatori di massime immorali o sovvertitrici dell'ordine sociale, ed insinuare negli animi dei credenti il dispregio delle istituzioni e delle leggi; lo che è loro ben dato di fare anche senza incappare nelle disposizioni del Codice penale.

Ma ammessa la teoria del Don Spigardi che, solo perchè egli è stato rivestito nel suo ufficio di vicario-curato di Gaione dalla competente autorità ecclesiastica debba aver diritto di abitare la canonica, sia pure questa staccata dal beneficio, ed il Comune obbligato a dargliela, non solo si disarma l'autorità civile di una delle sue più potenti e delicate prerogative, ma si viene difilato alla soggezione dell'autorità civile alla ecclesiastica, contrariamente ai principii fondamentali del nostro diritto pubblico.

Ma poi che cosa è la canonica se non una temporalità a complemento del benefizio? L'abitazione non è forse uno dei bisogni della vita del parroco al cui scopo serve il beneficio? La Corte d'ap-

pello di Venezia con sua sentenza 20 febbraio 1895 sanciva infatti la massima che « la casa parrocchiale, giusta l'insegnamento dei canonisti, non è propriamente accessorio della chiesa, ma piuttosto parte del beneficio. »

Se non che il Tribunale vuole anche prescindere dalle disposizioni che riguardano l'*exequatur* ed il *placet*, ed ammettere che la canonica di Gaione non faccia parte integrante del beneficio.

Ma come può esser lecito che chi ha ottenuto la semplice investitura, ma non il *placet* della potestà civile, possa quella investitura invocare a civili effetti in confronto di quella potestà civile che questa qualità non credette di riconoscergli?

Sarebbe addirittura strano ed enorme che, mentre la potestà civile col negare il *placet* toglie al sacerdote ogni diritto alle temporalità, fosse poi il Comune obbligato a fornirgli l'abitazione.

Come bene osserva l'attore, nel diniego del godimento delle temporalità beneficiarie che si estrinseca mediante il rifiuto del *placet*, è insito il disconoscimento dell'investito agli effetti civili e lo presuppone, cosicchè come l'investito in forza di tale disconoscimento rimane privato del benefizio, è legittimo negargli il godimento della canonica come conseguenza di tale disconoscimento.

Nè obbietti il convenuto che doveva agire lo Stato, a mezzo del Subeconomato che lo rappresenta, e non il Comune che, non essendo ente politico, è incompetente a far valere la mancanza del *placet*, perocchè l'interesse, e quindi l'azione del Comune trae appunto origine da ciò di aver diritto ad opporsi a che rimanga in un suo stabile chi non riveste le qualità necessarie per godere lo stabile stesso.

3ª Questione. — Sostiene il don Spigardi che don Edel è parroco, sia pure interinale, di Gaione per titolo proprio, e che come tale ha per l'art. 30 del decreto 1809 diritto di farsi coadiuvare e sostituire; che quindi, se non iure proprio, certo come avente causa dal don Edel, egli ha diritto di abitare la canonica che gli è stata ceduta. Ma è innegabile che la pretesa delegazione non appare che un artifizio, più o meno ingegnoso, escogitato all'intento di deludere il diniego del placet e *malitiis non est indulgendum*.

Il don Emilio Edel, parroco di Antognano ed economo spirituale di Gaione, non appare in sostanza che un prestanome, e la sua nomina ad economo spirituale di Gaione che un pretesto per deludere a tutto vantaggio del don Spigardi il diniego del *placet*.

Ora ciò è contrario alle vigenti leggi; perocchè, dopo quanto fu sovradetto circa la natura e lo scopo del *placet*, non è più d'uopo di dimostrare non essere vero quanto dal don Spigardi si afferma che l'assenso sovrano sia di natura essenzialmente economica ed obbiettiva, e che quindi per il potere civile debba essere indifferente che dei benefizi fruisca piuttosto l'uno che l'altro sacerdote.

Adempia realmente e lealmente il don Edel le funzioni di economo spirituale a lui affidate, ed allora egli potrà godere l'alloggio o cederne ad altri il godimento.

Né alcuna influenza può avere in causa la prova testimoniale in subordine dedotta dallo Spigardi diretta a stabilire che se egli sostituisce dal 1891 in poi il don Edel, ciò avviene per le non buone condizioni fisiche di costui.

In primo luogo quella coadiuvazione non è conforme alla legge, perchè nella specie non risulta sia stata presa una determinazione vescovile, premessa una deliberazione dell' Opera parrocchiale, e sentito il parere del Consiglio comunale così come richiede l'art. 38 del decreto 30 dicembre 1809, onde legittimare l'aggiunta di un coadiutore.

In secondo luogo poi è addirittura inverosimile e per nulla convincente che per tanti anni, quando vere le asserite cattive condizioni di salute del don Edel, siasi lasciato durare uno stato di cose per sè stesso così precario e che forse la stessa autorità diocesana non avrebbe permesso, mentre la stessa indisposizione del don Edel non gli avrebbe do-

vuto permettere di disimpegnare le sue funzioni di rettore di Antognano, il che non si afferma neppure.

Se non che la coadiuvazione, come significa la stessa parola, presuppone la presenza e l'esercizio dell'ufficio da parte del titolare: ma quando per una serie così lunga e non interrotta di anni, questi non esercita più il compito suo, anche per cause indipendenti dalla sua volontà, il coadiutore finisce per diventare il titolare. Lo che, se nella specie può essere indifferente per l'autorità ecclesiastica, non lo è e non lo può essere per l'autorità civile, la quale, mettendo fine alla sua tolleranza, ha il diritto di pretendere o che si cambi l'economo spirituale nominandone altro che effettivamente disimpegni l'ufficio suo, o che il coadiutore abbandoni, per mancanza di qualità ad usufruirne, la canonica.

Sotto quest'aspetto si presenta pertanto inconcludente la chiesta prova anche date per vere le cattive condizioni di salute di don Edel.

4ª *Questione*. – Non ritiene il Tribunale sia il caso di concedere la provvisoria esecutorietà della sentenza chiesta dal Comune.

Quando pure del resto si volesse considerare il parroco, di fronte al Comune, un inquilino, il che, come sovra si disse, è assai disputabile, non si tratterebbe in ogni caso di locazione finita, solo nel qual caso, trattandosi di questo contratto, potrebbe essere concesso lo sfratto; nè pare ricorra nella specie alcuno degli altri casi previsti dall'art. 363 codice proc. civile.

Per le spese provvede l'articolo 370 cod. proc. civile.

Per questi motivi, il Tribunale, reietta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, condanna il convenuto don Fabio Spigardi ad abbandonare i locali tutti della canonica, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.
(IV Sezione).

Decisione del 14 aprile 1899.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Racioppi.

Confraternita del SS. Sacramento in Macerata c. Intendenza di finanza di Macerata e Ministero del Tesoro.

Confraternite — Contributo al mantenimento degli inabili al lavoro — Detrazione delle spese dalle rendite della confraternita — — Spese strettamente necessarie — Quali siano — Spese pel decoro e convenienza del culto e del tempio — Funzioni religiose. Mantenimento degli inabili al lavoro — Riparto delle spese fatto dal R. Commissario — Giunta provinciale amministrativa — Motivazione — Rettificazione dell'errore — Obbligo dell'ente.

Le spese da detrarre dalle rendite della confraternita agli effetti del contributo pel mantenimento degli inabili al lavoro, sono quelle strettamente necessarie per gli uffici religiosi nei giorni festivi e per lo adempimento degli oneri assunti verso gli associati, e non anche quelle di necessità relativa al decoro e convenienza del culto cattolico e al tempio cui si riferiscono.

In mancanza della prova dell'obbligatorietà, non possono considerarsi quali spese strettamente necessarie, a sensi dell'art. 20 del R. Decreto 19 novembre 1889, quelle sostenute da una Confraternita per alcune funzioni religiose in determinate ricorrenze (come le quarantore, il Santo Sepolcro, il Corpus Domini).

La Giunta provinciale amministrativa non è tenuta a dire i motivi per cui ritiene esatta la ripartizione delle spese fatta dal R. Commissario, essendo imposto all'ente di provare l'errore di cui chiede la rettificazione.

Ritenuto che, nella presente contestazione, questa IV Sezione non può altrimenti decidere che in virtù dell'art. 24

della sua legge organica; dappoichè sul merito della controversia, che sostanzialmente riguarda lo accertamento delle rendite della Confraternita del Santissimo Sacramento in Macerata, ha già deciso la Giunta provinciale amministrativa inappellabilmente ai termini dell'art. 4 del Reale Decreto 12 gennaio 1890, n. 6594.

Considerato che, col primo motivo del ricorso, si denunzia, per violazione della legge, la pronuncia della Giunta provinciale amministrativa di Macerata, in quanto abbia ritenuto che le spese da detrarre dalle rendite della Confraternita siano quelle, a cui dessa fosse giuridicamente obbligata verso gli associati o i terzi; mentre la legge, parlando di spese strettamente necessarie, intende (dice il ricorso) anche di necessità relativa al decoro e convenienza del culto cattolico e al tempio cui si riferiscono.

Ma la denunciata violazione di legge non esiste, sia nella lettera, sia nello spirito della legge. La quale, prescrivendo (nell'art. 20 del Reale Decreto 19 novembre 1889) la detrazione delle spese strettamente necessarie per gli uffici religiosi nei giorni festivi e per lo adempimento degli oneri assunti verso gli associati, si riferì naturalmente, nè poteva riferirsi che ad oneri assunti per virtù di contratto o necessari per virtù di legge; legge o contratto, che essendo le fonti onde derivano le cause legittime delle obbligazioni (art. 1097 del Codice civile), gli oneri che ne susseguono e si traducono in spese, ben si dissero oneri, ovvero spese giuridicamente obbligatorie.

Le spese strettamente necessarie sono dalla legge stessa, nello stesso art. 20, determinate e limitate a quelle per gli uffici religiosi nei giorni festivi, e a quelle per gli oneri assunti verso gli associati. E l'apprezzamento delle condizioni estrinseche di convenienza o decoro, criterî di loro natura indeterminati ed arbitrarî, esulano dall'intendimento come dalle parole della legge; dovendosi ragguagliare la necessità della spesa alla natura intima spirituale degli uffici religiosi, e non al decoro maggiore o minore della espressione estrinseca di essi, che, celebrati con maggiore o minore pompa, nulla aggiungono o tolgono alla natura spirituale degli uffici stessi.

Quanto al secondo motivo:

Considerato che se il denunziato eccesso di potere sta nell'avere la Giunta provinciale amministrativa tratte conseguenze a virtù di logica non vere da premesse di fatti legalmente provati, un tale eccesso di potere nella pronunzia della Giunta non si ravvisa.

Con i prodotti documenti, la Confraternita voleva provare:

1° Che la Confraternita, avendo il patronato della cappella del Santissimo Sacramento nella cattedrale di Macerata, aveva l'obbligo delle spese di culto ad essa inerenti.

2° Che per tali spese si erano, di fatto, annualmente pagate ai provveditori di chiesa della Cattedrale L. 600, in media, oltre ad altre L. 464, in media, per cera, giusta i consuntivi del quinquennio dal 1888 al 1892.

3° Che questa spese, riferentisi alle molteplici funzioni cui la Confraternita è tenuta verso la Cattedrale e suo Capitolo (quali, tra le altre, l'addobbo della chiesa per la ricorrenza delle 40 ore, pel Santo Sepolcro, pel Corpus Domini, per la Tribuna di consuetudine nelle 40 ore e simili) erano spese obbligatorie, perchè tali dichiarate nei certificati dei rappresentanti la chiesa cattedrale che, le dicono « strettamente necessarie per le funzioni celebrate nella Cattedrale da immemorabile tempo ».

Ora, la Giunta provinciale amministrativa non ha di certo negato che spese di culto siano dovute alla Confraternita per gli uffici religiosi, giusta le sue finalità e gli oneri verso gli associati, ma (superfluo è il dirlo) non le ha accettate nella misura determinata dal regio Commissario nel suo verbale 20 marzo 1890; il quale dopo aver messo in conto le spese, a così dire, materiali, « per la manutenzione della cappella ed arredi, e stipendi e salarî agli uffiziali in essa, e per tasse e imposte », stabilì,

oltre a queste, L. 576 per spese di culto in genere. - Essa, invece, non ritenne che fossero strettamente necessarie alle finalità spirituali della Confraternita e e ai suoi obblighi legali o contrattuali verso gli associati le spese riferentisi alle funzioni che erano indicate nei certificati dei rappresentanti della Cattedrale suddetti; poichè a provare la obbligatorietà della spesa non ritenne bastevole un certificato che si traduce nell'affermazione di uno stato di fatto, in luogo di un titolo della obbligatorietà che non si era potuto produrre.

Non sta, dunque, il denunziato travisamento del significato dei titoli da parte della Giunta; essa ritenne che mancasse la esistenza di un titolo legittimo, esistendo invece, da parte della ricorrente, confusione tra prova di uno stato di fatto con la prova di uno stato di diritto.

E se la obbligatorietà di tali spese si vuole desumere, come nel ricorso si pretende, da che le funzioni chiesastiche ivi indicate furono eseguite da immemorabile tempo, donde verrebbe il diritto nella Cattedrale di costringere la Confraternita a continuare di eseguirle, è duopo osservare:

Che il fatto della spesa di L. 600 alla Cattedrale emerge da documenti relativi a soli cinque anni, e così per la cera in L. 460;

Che l'attestazione (punto chiara, del resto) dei prefetti di sacristia che dicono eseguite le funzioni suddette a cura della Confraternita « da immemorabile tempo » è ovvio non possa creare un titolo a favore della parte che in qualità di creditore vuole avvalersene; non potendosi per giunta tener conto (se pure abbia un valore) di un atto di notorietà presentato tardivamente in questa sede. Del resto, se un altro ente ha, per tali o per altri titoli, legittimo diritto di obbligare la Confraternita alle prestazioni in questione, è riservato, senza dubbio ad esso di farle valere se e come crede, in sede competente.

Quanto al terzo motivo, circa la mancanza di motivazione in quanto fu omesso dalla Giunta di motivare le ragioni per le quali la ripartizione delle spese fatta dal regio Commissario fosse da ritenere esatta;

Considerato che questa pretesa contraddice al senso e alle parole dell'art. 4 del Reale Decreto succitato 12 gennaio 1890; il quale, dando facoltà all'ente di di domandare la rettificazione delle operazioni del Commissario, impone di conseguenza all'ente stesso di dare la prova dell'errore che esso chiede venga rettificato; avendo l'operato del regio Commissario la presunzione della legalità e della regolarità finchè non sia dimostrato il contrario alla Giunta che ne giudica inappellabilmente.

Considerato che dalle premesse considerazioni consegue che il ricorso della Confraternita ricorrente non può essere accolto, e non può che restare nella sua integrità la deliberazione 10 febbraio 1895 della Intendenza di finanza di Macerata.

Per questi motivi, la Sezione rigetta il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 24 marzo 1899.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Schanzer.

Vescovo di Osimo c. *Confraternita del Santissimo Sacramento in Offagna.*

Confraternite — Trasformazione — Fini di culto pubblico — Perfezionamento spirituale dei confratelli — Trasformazione parziale — Amministrazione della parte conservata al culto — Congregazione di carità — Disordinata gestione della confraternita — Uso della chiesa — Decreto reale di trasformazione — Riserva dei mezzi per l'ufficiatura — Conservazione della chiesa al culto pubblico.

Spese — Condanna — Pubblica autorità — Difesa del proprio provvedimento.

Nel subordinare la trasformazione delle confraternite alla condizione della cessazione del fine, il legislatore ebbe evidentemente in mira i fini di culto pubblico, e non già i fini di perfezionamento spirituale dei con-

fratelli; e perciò non valgono questi ultimi fini ad esimere le confraternite dalla trasformazione, quando risulti che al culto pubblico è già provveduto dalla parrocchia (1).

Quando si è esentata dalla trasformazione una parte delle rendite di una confraternita per conservarla a servizi di culto, solo in linea di eccezione può essere affidata l'amministrazione di tale parte di rendite alla Congregazione di carità (2).

Non è motivo sufficiente per togliere alla confraternita l'uso delle rendite conservate al culto la precedente disordinata gestione, che diede luogo ad uno scioglimento della confraternita stessa.

La legge non toglie alle confraternite trasformate l'uso delle chiese, le quali, in quanto il R. Decreto di trasformazione riservi i mezzi di loro ufficiatura, conservano, finchè dura la destinazione al culto pubblico, il carattere di beni extra commercium, *infruttiferi, e quindi non invertibili ai fini della beneficenza.*

Non v'ha luogo a condanna nelle spese a carico dell'autorità pubblica intervenuta in giudizio a difendere il suo provvedimento (3).

Attesochè non ha fondamento il motivo del ricorso con cui si sostiene non essersi verificata per le confraternite del Santissimo Sacramento e del Rosario in Offagna alcuna delle condizioni alle quali, pel combinato disposto degli articoli 91, n. 2, e 70 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, è subordinata la trasformazione. Le due confraternite in questione, a parte il concorso della prima al mantenimento dell'ospedale, ebbero in passato ed hanno essenzialmente scopo di culto, laonde si deduce che, quand'anche il Comune di Offagna sia sufficientemente provveduto al culto della popolazione dalla locale Parrocchia, ricca di rendite, non per questo può dirsi venuto meno il fine di culto delle Confraternite ricorrenti, le quali s'indirizzano principalmente al perfezionamento morale dei propri membri.

Attesochè con una siffatta deduzione si viene a disconoscere da una parte il carattere delle confraternite come enti pubblici, dall'altra l'intenzione dol legislatóre in quanto sottopose le confraternite a trasformazione. Ed invero, si verrebbe ad elevare a fine prevalente se non esclusivo delle confraternite un fine di carattere particolare, quale è quello di servire al perfezionamento spirituale dei confratelli, mentre indubbiamente, per l'indole loro e per il modo onde vennero costituendosi storicamente, le confraternite sono, di regola, enti di ragione pubblica, il cui patrimonio è destinato precipuamente a fini pubblici. E, dato questo carattere delle confraternite, il legislatore, quando subordinò la loro trasformazione alla condizione della cessazione del fine, ebbe evidentemente in mira i fini di culto pubblico, non i fini di perfezionamento spirituale dei confratelli, che il legislatore non ha inteso, nè anche avuto competenza di dichiarare cessati ed ai quali i confratelli possono continuare a provvedere con mezzi propri, ma non coi mezzi del patrimonio di ragione pubblica.

Attesochè dunque conviene soltanto vedere se i servizi di culto a cui provvedevano le due confraternite fossero necessarie alla popolazione di Offagna. Al quale proposito tutte le autorità locali, la Procura generale d'Ancona, il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e la Sezione competente del Consiglio di Stato furono concordi nel ritenere che ai bisogni di culto della popolazione fosse già ampiamente provveduto dalla Parrocchia, potendosi quindi

---

(1-2) Sulla trasformazione delle confraternite, veggansi le decisioni 29 dicembre 1897, Confraternita dei Ss. Filippo e Giacomo in Montecassiano (vol. VIII, p. 284); 14 maggio 1897, Confraternita del SS. Sacramento in Cupramarittima (vol. VII, p. 372); 30 gennaio 1897, Confraternita del SS. Sacramento in Russi (vol. VII, p. 5?2). Si consulti: SCHANZER, *La trasformazione delle confraternite nel diritto pubblico italiano.* (Roma, Fr.lli Capaccini, 1899).

(3) Massima costante: decis. 2 aprile 1897 (vol. VII, p. 303); 22 novembre 1895 (vol. VI, p. 123).

senza danno del culto invertire a favore della beneficenza pubblica intero il patrimonio della confraternita del Rosario e per tre quarti quello della confraternita del Santissimo Sacramento. E di fronte a tale unanimità di apprezzamenti di tutte le autorità chiamate dalla legge ad emettere il loro parere sulla trasformazione, questa Sezione non ha motivo di andare in diversa sentenza, tanto più che gli stessi ricorrenti convengono che al culto pubblico è largamente provveduto dalla parrocchia.

Attesochè invece merita accoglimento l'altro motivo con cui si lamenta che, essendosi conservata a fine di culto una quarta parte delle rendite della confraternita del Santissimo Sacramento, siasi poi affidata l'amministrazione anche di quella quarta parte di rendite alla locale Congregazione di carità, anzichè lasciarla alla stessa Confraternita del Santissimo Sacramento. Il penultimo capoverso dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890 dispone che, quando taluni fini di culto delle confraternite trasformate sono mantenuti, « continueranno a provvedervi le confraternite stesse od altra istituzione del luogo alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto ». E questa disposizione senza dubbio implica un potere di apprezzamento dell'autorità che decreta la trasformazione circa la convenienza di lasciare o pur no alle confraternite trasformate l'amministrazione delle rendite conservate al culto. Ma, d'altra parte, l'uso che di simile potere di apprezzamento faccia l'autorità amministrativa non può sfuggire al giudizio di merito di questa Sezione, la quale del merito dei provvedimenti impugnati è chiamata a conoscere sulla soggetta materia dal penultimo capoverso dell'art. 81 della predetta legge 17 luglio 1890.

Ciò premesso, è da ritenere che quando la legge faceva la ipotesi dell'attribuzione delle rendite conservate per fini di culto ad altra istituzione del luogo, intendesse con ciò riferirsi normalmente ad istituzioni che per l'indole loro fossero indicate al disimpegno di servizi di culto e, segnatamente, alle parrocchie. L'espressione generica della citata disposizione non esclude, è vero, che l'amministrazione delle rendite corrispondenti agli oneri di culto possa essere affidata anche alla Congregazione di carità, ma una siffatta misura non potrebbe essere giustificata se non in linea di eccezione, essendo manifesto che i servizi di culto non rientrano nelle ordinarie attribuzioni di istituzioni laiche, quali sono le congregazioni di carità. E specialmente quando, come nel caso in esame, non si tratta semplicemente di soddisfare qualche onere di messe, ma devesi invece provvedere alla regolare ufficiatura di una chiesa, non sembra amministrativamente conveniente di dare un simile incarico alla Congregazione di carità, mentre si presenta assai più ovvio e naturale il partito di lasciare che la stessa Confraternita continui ad ufficiare la propria chiesa. La legge 17 luglio 1890, a differenza della legge speciale per l'indemaniamento delle confraternite romane, non contiene disposizioni che conservino alle confraternite le loro chiese, ma da questo silenzio della legge generale non è lecito indurre senza altro che l'uso delle chiese non possa mai esser lasciato alle confraternite colpite di trasformazione. La facoltà di permettere che le confrater-continuino in più o meno larga misura a provvedere esse ai fini di culto, porta con sè anche il potere discrezionale di conservare alle confraternite l'uso delle chiese, le quali, in quanto il Decreto di trasformazione riservi i mezzi per la loro ufficiatura, conservano evidentemente, fin che duri la destinazione al culto pubblico, il carattere di beni *extra commercium*, infruttiferi, e quindi non invertibili ai fini della beneficenza.

Attesochè, d'altra parte, per scostarsi dalla norma più naturale e consona allo spirito della legge di lasciare alle confraternite la cura delle loro chiese, quando si mantengono i relativi fini di culto, non si scorgano nel caso concreto motivi sufficienti, non bastando addurre come motivo la precedente disordinata

gestione delle confraternite ricorrenti, che rese necessario lo scioglimento delle loro amministrazioni e la nomina di un regio commissario. Ed invero lo scioglimento è misura temporanea, la quale ha raggiunto il suo scopo quando, ricondotto l'ordine nella gestione dell'ente, ne sono ristabilite le condizioni normali, di guisa che si presenta allora integra ed impregiudicata la questione circa la convenienza di attribuire le rendite destinate al culto piuttosto alla confraternita o ad altra istituzione.

Attesochè, posto che, giudicando in merito, la Sezione ritiene nella specie opportuno di conservare alla confraternita del Santissimo Sacramento l'amministrazione della quarta parte delle sue rendite vincolate ai fini di culto, non occorre, in quanto riguarda la confraternita del Santissimo Sacramento, risolvere la questione sollevata dal Ministero dell'interno circa gli effetti della trasformazione totale del patrimonio di una confraternita in ordine alla sua personalità giuridica, mentre d'altro canto, per ciò che concerne la confraternita del Santissimo Rosario, il decidere l'accennata questione porterebbe oggi ad una semplice declaratoria, priva di effetti immediati e non richiesta dall'attuale materia del contendere.

Attesochè, dopo quanto precede, non è mestieri soffermarsi sul primo motivo del ricorso, con cui denunciavasi la illegalità della prematura presa di possesso dei beni delle confraternite ricorrenti da parte della Congregazione di carità, avendo le stesse ricorrenti ammesso che tale motivo avrebbe interesse solo nel caso che questa Sezione emettesse una decisione interlocutoria.

Attesochè le speciali circostanze della controversia consigliano la compensazione delle spese nei rapporti fra le ricorrenti e la Congregazione di carità resistente, mentre non può esservi luogo a condanna nelle spese a carico dell'autorità pubblica, intervenuta nel giudizio per difendere il suo provvedimento.

Per questi motivi, la Sezione accoglie, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 15 aprile 1898.

Auletta c. Prefetto di Napoli e Confraternita dei Sacerdoti dei casi morali di Frattamaggiore

Corpi morali — Congregazione di preti — Autorizzazione ad accettare una eredità — Incompetenza del Prefetto — Revoca del Decreto.

Il Prefetto non ha competenza per provvedere sulle domande di autorizzazione ad accettare lasciti o donazioni, se non quando trattasi di Comuni, Provincie, istituzioni pubbliche di beneficenza ed altri enti a queste equiparate.

Deve perciò revocarsi il decreto del Prefetto che autorizza una Congregazione di preti ad accettare una eredità, senza prima accertarsi se sia una istituzione pubblica di beneficenza od una di quelle confraternite che nelle provincie meridionali sono pareggiate a tali istituzioni.

Considerando che col primo motivo i ricorrenti signori Auletta non solamente negano che il Prefetto avesse facoltà a termini della legge 21 giugno 1896, di autorizzare la Congregazione dei preti dei casi morali ad accettare la eredità di Francesco Auletta, ma coll'addurre la violazione dell'art. 1 del Decreto legislativo 7 luglio 1866, vengono a negare che la Congregazione potesse in qualsiasi modo venire autorizzata, perchè, secondo dicono, avrebbe dovuto e dovrebbe, sebbene sia stato ritenuto il contrario, essere compresa fra le Congregazioni religiose che quel Decreto dichiara soppresse, e non avrebbe quindi la capacità giuridica di ereditare;

Che di questa seconda parte non è qui il caso di discorrere, dal momento che dagli atti della causa risulta che la Congregazione fu in fatto riconosciuta esente dalla soppressione, e che le furono restituiti i beni che già le si erano appresi; d'altra parte, non è nella competenza di questa Sezione il ricercare se, ciò malgrado, debba essa venire considerata come ente colpito dalle disposi-

zioni del Decreto legislativo 7 luglio 1866. Del resto, la cosa non è stata esaminata sotto questo punto di vista nel Decreto prefettizio, il quale si è fermato a ricercare se la Congregazione dei preti fosse un ente morale fornito di personalità giuridica secondo le antiche e nuove leggi, e avendo trovato che tale personalità le era stata riconosciuta, almeno di fatto, tanto dal Governo borbonico, quanto dal Governo italiano, e che si era salvata dalla soppressione, non andò oltre nelle indagini circa la natura dell'ente, e accordò senz'altro la autorizzazione;

Che rimane quindi a vedere se a termini dell'art. 1 della legge 21 giugno 1896 il Prefetto avesse competenza a provvedere;

Su di che ha considerato: che nella delegazione contenuta in quell'articolo non sono comprese, oltre ai Comuni e alle Provincie, che le istituzioni pubbliche di beneficenza;

Che mentre nessun argomento è stato addotto per dimostrare che la Congregregazione dei preti dei casi morali di Frattamaggiore sia una istituzione pubblica di beneficenza, o possa comunque essere ragguagliata ad una di tali istituzioni, appare invece il contrario dai documenti che la stessa ha prodotti a giustificazione della propria personalità giuridica. Infatti anche a prescindere che il carattere della pubblica beneficenza è escluso dallo statuto della Congregazione al quale, per la forma in cui è presentato, non si può attribuire valore che di una norma interna di volontaria osservanza, si rileva dalla sentenza 3-8 luglio 1896 della Corte d'appello di Napoli, che i coeredi Auletta produssero in causa un certificato di quella Prefettura in data 11 marzo di quell'anno, comprovante non essere la Congregazione compresa nell' elenco delle istituzioni pubbliche di beneficenza soggette alle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6974, e nello stesso Decreto 30 decembre 1896 del Prefetto è detto che, fino a quel giorno, la Congregazione non era stata soggetta alla tutela disposta dalle leggi vigenti;

Che in tale stato di cose è evidente che il Prefetto non poteva fondare la propria competenza a impartire la chiesta autorizzazione nell' art. 1 della legge 21 giugno 1896, ma doveva prima di tutto accertarsi con nuove e più accurate indagini se, malgrado ciò che dagli elementi raccolti appariva, la Congregazione dei preti fosse veramente una istituzione pubblica di beneficenza, o una di quelle confraternite delle provincie meridionali pareggiate a tali istituzioni, sfuggita fino allora alla tutela, e farvela assoggettare prima di autorizzarla ad accettare la eredità, o, in caso diverso, accertare se a lui o al Procuratore generale del Re spettasse di procedere all'istruttoria prescritta dal R. Decreto 26 giugno 1864, n. 1817, per rimettere indi gli atti al Ministero competente a promuovere il Decreto sovrano di autorizzazione a mente della legge 5 giugno 1850;

Che adunque l'impugnato Decreto prefettizio del 30 dicembre 1896 vuole essere revocato per titolo d'incompetenza, in quanto nel momento in cui fu emanato, non solamente non era accertata la competenza del Prefetto a provvedere, ma tutti gli elementi raccolti la escludevano;

Che, d'altro canto, questo Collegio non è in condizioni, revocando il decreto, di subentrare al Prefetto decidendo in merito la controversia sollevata dai ricorrenti a termini dell'art. 3 della legge 21 giugno 1896, perchè in questa materia la competenza sua a decidere in merito è correlativa a quella che per detta legge abbia il Prefetto di provvedere, nè può far ciò che prescrive il primo capoverso dell'art. 38 della legge organica del Consiglio di Stato, rimettere cioè gli atti alla autorità competente, che non si può stabilire quale sia, giacchè le notizie che si hanno intorno alla natura dell'ente servono a dimostrare che esso non è un ente ecclesiastico che sia stato, fin oggi, colpito

dalla legge di soppressione, e che non è stato fin qui ritenuto soggetto alle discipline che regolano le istituzioni pubbliche di beneficenza;

Che conseguentemente non rimane che di rimettere l'affare al Prefetto perchè proceda d'accordo, ove sia del caso, col Procuratore generale, a quella più ampia informazione che si è detta prima intorno al carattere della Congregazione, e secondo che risulterà, se si verifica la ipotesi che la Congregazione dei preti sia davvero un'Opera pia, provvedere nuovamente lo stesso Prefetto, dopo che abbia fatto entrare l'Istituto sotto la tutela a cui è finora sfuggito, o nell'altra ipotesi, che, allo stato degli atti appare la più probabile, il Prefetto, oppure il Procuratore generale presso la Corte d'appello, diano opera a compiere l'istruttoria prescritta dal R. Decreto sovracitato per trasmettere quindi gli atti al Ministero competente, dinanzi al qua e potranno le due parti far valere tutte quelle altre ragioni, che non possono, nel presente stato della controveesia, essere da questo Collegio esaminate.

Per questi motivi, la Sezione revoca ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI.

Legge *4 giugno 1899, n. 191, che provvede all'aumento delle congrue parrocchiali, all'anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie curate, e al pagamento di un acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose* (1).

Capo I. — *Aumento delle congrue parrocchiali.*

Art. 1. — Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 900 annue al netto di qualsiasi onere e peso, come è detto nell'articolo 2.

Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parroci sarà portata al massimo definitivo di lire 1000 annue al netto come sopra.

Art. 2. — La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci, fino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

L'assegno sarà liquidato al netto di ogni imposta e tassa, oltrechè dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.

Semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa, e debba a ciò sopperire il parroco, sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua.

Per le parrocchie che alla attuazione della presente legge fossero vacanti, la liquidazione si farà dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco.

Fatta la liquidazione, sarà immediatamente comunicata all'interessato, il quale entro un mese, potrà presentare reclamo sul quale delibererà il Consiglio d'amministrazione.

(1) Veggansi a pag. 624, 631 (vol. VII) e 150 (vol. in corso) la Relazione ministeriale che precede il progetto sull'aumento delle congrue parrocchiali ecc., la Relazione della Commissione della Camera dei deputati, e la discussione avvenuta dinanzi alla Camera stessa. Pubblicheremo nella prossima dispensa le Relazioni presentate al Senato e la discussione del 3 maggio 1899 dinanzi alla Camera vitalizia, nonchè il Regolamento per la esecuzione della legge sopra riferita.

Intanto si farà luogo provvisoriamente al pagamento sulla base della liquidazione fatta.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso, la liquidazione si intenderà accettata.

Art. 3. — Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1.

Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie l'assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del Regio *Exequatur* o del Regio *Placet*, sarà riattivato a favore del nuovo parroco nella misura già corrisposta al precedente, e con decorrenza dalla data del *Placet* od *Exequatur*.

Quando sarà possibile portare la congrua al massimo di lire 1000, l'aumento si farà aggiungendo lire 100 all'assegno liquidato come sopra.

Art. 4. — Agli effetti dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, le congrue ed i supplementi di congrua, qualunque ne sia l'origine e la causa, che si pagano ai parroci del Regno sul bilancio del Fondo per il culto, in dipendenza della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e di ogni altra legge precedente o posteriore, sì per concessione dell'Amministrazione suddetta, che per concessione anteriore dello Stato, saranno classificati tutti indistintamente, con decorrenza dal 1° gennaio 1899, nella categoria *C* stabilita dall'articolo 54 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021.

L'imposta pagata dai parroci sarà dedotta dall'attivo nella liquidazione di cui nell'articolo 2.

Gli assegni supplementari di congrua concessi ai termini della presente e delle precedenti leggi sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

CAPO II. — *Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie curate.*

Art. 5. — I Comuni potranno ottenere dall'Amministrazione del Fondo per il culto la consegna delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie con cura d'anime, alle quali si riferisce l'art. 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, anche prima che siano cessati gli assegnamenti dovuti ai partecipanti superstiti, purchè si assumano il pagamento degli assegnamenti medesimi nel modo determinato nel seguente art. 6, e si obblighino a cedere una rendita perpetua al Fondo per il culto in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni che sono o che diverranno vacanti in appresso.

Questa rendita sarà commisurata agli utili che da quel godimento avrebbe ricavati l'Amministrazione del Fondo per il culto, dal giorno della anticipata consegna delle rendite fino alla completa cessazione degli assegni vitalizi, calcolati sulla base della residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti, da determinarsi secondo l'annessa tabella, e diminuiti di una metà.

Essa sarà prelevata, in equa misura, dalla rendita pubblica inscritta o derivante dal rinvestimento di capitali, e dalla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni, secondo le convenzioni da stabilirsi caso per caso.

Art. 6. — In pagamento degli assegni vitalizi che per effetto dell'articolo precedente passeranno a carico dei Comuni, dovrà consegnarsi a ciascun assegnatario il certificato di usufrutto di una rendita sul Debito Pubblico in consolidato 4,50 per cento netto, intestato al Comune, d'importo eguale all'annuo assegno rispettivo, salve le particolari convenzioni che potessero stipularsi tra il Comune e quelli, fra i partecipanti superstiti, ai quali non si potesse consegnare il detto certificato per insufficienza della rendita pubblica ad esso devoluta in virtù dell'articolo precedente.

Per gli assegni trasferiti a carico dei Comuni, cessa nell'Amministrazione del Fondo per il culto ogni ingerenza e responsabilità agli effetti dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.

Art. 7. — Ottenuta la consegna delle rendite ai termini della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e della presente, i Comuni dovranno costituire, nel seguente ordine di preferenza e mercè lo stralcio e l'assegnazione di altrettante partite di rendita agli aventi diritto:

1° la dotazione necessaria, così per la manutenzione e conservazione della Chiesa e, dove esista, anche della casa canonica, come per la ufficiatura della Chiesa parrocchiale e per il rifornimento dei sacri arredi. Questa dotazione sarà determinata, nei modi da stabilirsi nel regolamento, tenendo conto dello stato e dell'importanza dei fabbricati, nonchè delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale;

2° il supplemento di assegno ai parroci fino a raggiungere la somma stabilita dall'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

I Comuni non saranno tenuti a cedere, pei titoli suespressi, una rendita maggiore di quella ricevuta e depurata dagli oneri ad essa inerenti.

Art. 8. — La rendita eccedente è attribuita di pieno diritto ai Comuni.

Questi però non saranno tenuti, come non vi è tenuto il Fondo per il culto, all'adempimento dei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite, oppure afficienti le rendite dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi.

Art. 9. — I diritti attribuiti ai Comuni dall'art. 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dalla completa cessazione degli assegni vitalizi ai partecipanti.

Verificandosi la decadenza, il Fondo per il culto rimane sostituito ai Comuni nell'obbligo di costituire il supplemento di assegno ai parroci e la dotazione delle Fabbricerie, ferma la disposizione dell'art. 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Capo III. — *Acconto ai Comuni sulla quota loro spettante della rendita patrimoniale del clero regolare.*

Art. 10. — Dal 1° luglio 1899 sarà corrisposto ai Comuni di Terraferma e dell'Isola di Sardegna, che vi abbiano diritto, un acconto di quanto potrà loro spettare per il quarto della rendita dei beni delle soppresse corporazioni religiose ad essi assegnato con l'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

A questo fine sarà stanziata annualmente nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto la somma di L. 1,000,000.

Le annualità corrisposte ai Comuni saranno da questi destinate in opere di pubblica utilità, specialmente nella pubblica istruzione, nell'assistenza ospitaliera e nel ricovero degli inabili al lavoro.

Art. 11. — Qualora dall'accertamento del credito dei Comuni anzidetti che farà l'Amministrazione del Fondo per il culto, risulti che l'ammontare complessivo della rendita spettante ai Comuni suindicati superi lo stanziamento annuale fissato nel capoverso dell'articolo precedente, l'annualità da pagarsi a ciascun Comune sarà ridotta proporzionalmente, tanto da non eccedere nel complesso lo stanziamento anzidetto. Questa somma sarà aumentata ogni anno, in proporzione del quarto della complessiva diminuzione dell'onere delle pensioni monastiche, fino a raggiungere l'intiera quota rispettivamente spettante a ciascun Comune, tenendo pur conto delle variazioni che annualmente si verificassero nella rendita patrimoniale del Fondo per il culto.

Capo IV. — *Disposizioni finali.*

Art. 12. — Con regolamento da approvarsi per decreto reale, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo, ecc.

Roma, lì 4 giugno 1899.

UMBERTO.

A. Bonasi — Pelloux — Carmine.

Tabella della residua vita probabile desunta dalla legge di sopravvivenza della popolazione italiana.

ETÀ	Vita residua probabile		ETÀ	Vita residua probabile		ETÀ	Vita residua probabile		ETÀ	Vita residua probabile		ETÀ	Vita residua probabile	
	Anni	Mesi		Anni	Mesi		Anni	Mesi		Anni	Mesi		Anni	Mesi
50	19	7	60	12	7	70	7	»	80	3	11	90	1	9
51	18	10	61	12	»	71	6	7	81	3	8	91	1	8
52	18	1	62	11	4	72	6	1	82	3	4	92	1	6
53	17	4	63	10	8	73	5	8	83	3	»	93	1	5
54	16	7	64	10	1	74	5	4	84	2	9	94	1	4
55	15	11	65	9	6	75	5	»	85	2	7	95	1	3
56	15	3	66	9	»	76	4	9	86	2	4	96	1	2
57	14	6	67	8	6	77	4	6	87	2	2	97	1	»
58	13	11	68	8	»	78	4	4	88	2	»	98	1	»
59	13	3	69	7	6	79	4	2	89	1	10	99	»	8

Roma, 4 giugno 1899.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di grazia e giustizia e dei culti
A. Bonasi

Il Ministro dell'interno
Pelloux

Il Ministro delle Finanze
Carmine

Relazione *presentata a S. M. dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti, nell'udienza del 2 maggio 1899, intorno al Regolamento che stabilisce l'uniforme esercizio del diritto di regalìa, e riordina gli uffici degli Economati generali dei benefici vacanti.*

Sire!

L'Augusto Vostro Genitore, col decreto del 26 settembre 1860, n. 4314, già aveva disposto che il dritto di regalia fosse esercitato in modo uniforme in tutto il Regno; ma per le vicende politiche di quei tempi fortunosi, distratto da più gravi ed urgenti cure, dovè, col decreto medesimo, ordinare che venissero intanto mantenute in vigore le regole antiche circa l'amministrazione dei benefici vacanti.

Dipoi nelle provincie napoletane, coi decreti del 17 febbraio ed 8 dicembre 1861, nn. 250 e 373, e nella Sicilia, coi decreti dell'8 giugno 1862, n. 652, e 23 dicembre 1865, n. 2717, furono pubblicati distinti regolamenti, i quali non solo mantenevano efficacia, come nelle altre regioni, alle antiche norme, ma contenevano anche speciali disposizioni in armonia con la polizia ecclesiastica vigente in quelle provincie e con i particolari istituti che vi esistevano.

Ma il desiderio e il bisogno di unificare le discipline, che reggono così importante materia, furono sempre vivamente sentiti; ed infatti col decreto del 26 novembre 1874 venne approvato un regolamento unico

per la contabilità degli economati, e col decreto del 7 novembre 1877, n. 4132, sottoposto alla firma Sovrana dall'illustre Mancini, mentre si stabilivano nuovi ruoli organici pei diversi Economati, e si davano alcune disposizioni comuni circa la vigilanza sull'opera di Terra Santa, si faceva, con l'art. 7, la seguente promessa:

« Sarà formato e da Noi approvato un regolamento unico col quale verranno stabilite norme uniformi per l'esercizio del regio dritto di possesso e di amministrazione dei benefici vacanti e di vigilanza sui benefici pieni, sulle chiese ed altre pie istituzioni, e saranno apportate al regolamento sui procedimenti contabili degli Economati generali quelle modificazioni che la esperienza ha dimostrate necessarie. »

Ma se furono date alcune disposizioni conformi circa l'amministrazione e la tutela dei benefici, e venne nel 1893 esteso il patrocinio dell'Avvocatura erariale alle cause degli Economati, sostanziali differenze rimasero nell'esercizio della Vostra regia prerogativa.

Infatti, per tacere delle minori, e limitandomi all'ufficio proprio dell'Economato, senza aver riguardo alle molte speciali istituzioni sulle quali ha ingerenza, diverse sono le norme, secondo le varie regioni, con le quali vengono ripartite le rendite tra i cessati ed i nuovi investiti e l'Economato, nelle annate di promiscuo godimento; difformi le disposizioni circa il carico delle spese per gli atti necessari a prendere o a dare il possesso dei benefici; speciale alla Toscana soltanto l'obbligo, nei beneficiati di prestare una cauzione per garentire la conservazione dei beni dell'Ente; vario, nella misura e nel modo con cui è liquidato, il premio di esazione dovuto ai subeconomi, i quali, dove hanno dei dritti per la compilazione di taluni atti, dove godono indennità di locali e di spese di ufficio, dove ricevono una metà delle spese di esazione, dove sono esplicitamente obbligati dai regolamenti a prestare la cauzione e dove quest'obbligo fu loro imposto soltanto con disposizioni ministeriali.

Nè più complete e uniformi sono le regole che concernono gl'impiegati economali. Dacchè se furono estesi loro man mano, o con esplicite disposizioni, o per analogia, leggi e decreti relativi ai funzionari dello Stato, e nel 1893 fu molto opportunamente emanato un decreto, che prescrisse l'esame per la loro ammissione, i nomi dei gradi, gli stipendi, le carriere rimasero in gran parte diversi, secondo i vari Economati, ed il decreto del 1893 fu nel 1896 sospeso dal ministro Costa, sicchè oggi non v'ha *nessuna legge* per le ammissioni e le promozioni di quei funzionari.

A prescindere da altre considerazioni, i Ministri erano trattenuti dal metter mano a codesta materia dalle idee diverse, che si avevano, nel Parlamento e fuori, circa il riordinamento della proprietà ecclesiastica, fra le quali basterà citare quelle di abbandono completo di speciale ingerenza governativa, esposte nella relazione che precede il disegno di legge compilato dall'on. senatore Carlo Cadorna, presidente e relatore della Commissione instituita nel 1885.

Ma anche tra coloro, che volevano mantenuta l'istituzione dell'Economato, vi era chi propugnava una riduzione nel numero delle relative amministrazioni; e chi vagheggiava un unico ufficio centrale, che si occupasse di tutte le materie attinenti al culto. Altri pensava, invece, che un'Amministrazione economale fosse pur necessaria nella capitale del Regno, e, modificando la circoscrizione dei diversi Economati, si dovesse

ricostituire su basi più vaste il soppresso ufficio di Roma, che avea vissuto vita stentata soltanto per la ristretta sua giurisdizione. Ed infatti, mentre ogni economato provvede ora al clero della sua religione, solo nella provincia di Roma il sacerdote, che ha bisogno del sussidio, o l'ente che richiede un'autorizzazione, pur avendo qui la Procura generale presso la Corte d'Appello ed il Ministero, deve inviare la sua domanda all'economo generale di Firenze, che si trova poi costretto a rimetterla a Roma per compiere l'istruzione dell'affare.

Questo complesso di proposte, mentre impediva la desiderata unificazione, faceva sospendere altresì, per dieci anni, ogni movimento nel personale degli Economati: il che non solo produsse agli impiegati una grave jattura, ma recò pure danno non lieve al regolare andamento dell'amministrazione.

Ciò nondimeno, studi furono fatti in diversi tempi; e per ricordare i più recenti, accennerò che il ministro Calenda avea preparati diversi decreti, con cui si unificava il premio di esazione ai subeconomi; si riuniva a Milano l'Economato di Venezia; si sopprimeva la Delegazione economale di Roma e si modificavano alcuni articoli nel regolamento di contabilità per gli Economati. Ma la crisi ministeriale impedì che tali decreti fossero presentati alla Vostra Sovrana approvazione.

Il defunto guardasigilli senatore Costa, sin dal suo avvento al ministero, manifestò il proposito di occuparsi con particolare sollecitudine delle amministrazioni economali e fece preparare anche lui studi e lavori per una generale riforma. Ma giunse soltanto ad attuare la già divisata abolizione della Delegazione economale di Roma ed a riformare l'organico e il personale dell'Economato di Napoli.

Nel brevissimo tempo che rimasero alla direzione del ministero di grazia e giustizia gli onorevoli Gianturco, Zanardelli e Bonacci, vennero dettate nuove norme circa gl'inpiegati in soprannumero, fu modificata ancora la pianta dell'Economato di Napoli, stabilito un nuovo ruolo organico per l'Economato di Milano, e provveduto al suo personale.

Ma il problema più importante rimase sempre insoluto e la condizione degli impiegati, pel lungo abbandono di prima, pei provvedimenti affrettati del 1896, per la sospensione del decreto del 1893, divenne così grave, da richiedere sollecito rimedio.

Non ho tardato quindi ad occuparmi dell'importante riforma; anche perchè mi è parso che dalla unificazione dei vari sistemi, dal miglioramento dell'amministrazione, da un più equo trattamento verso il clero povero e faticante, da una più rigorosa giustizia verso gl'impiegati, nessun ostacolo potrebbe mai venire a qualunque legge che intorno alla proprietà ecclesiastica si avesse in animo di promulgare di poi.

Movendo dal concetto che gli Economati non sono uffici fiscali, e che non debbono accumulare ricchezze, ma solo con prudente consiglio, per la variabilità delle loro rendite, risparmiare il superfluo negli anni ricchi per essere in grado di adempiere ai loro fini, anche quando più scarse diventano le loro risorse, io non ho esitato dinanzi ad un provvedimento, che mi pareva equo, se pure potesse in qualche modo diminuire l'avanzo di quelle Amministrazioni.

Certo, lesinando sulle somme dovute pei conti di ripartizione, riducendo gli assegni agli economi spirituali, ritardando le promozioni agli impiegati, si possono conseguire dei risparmi e mostrare forse, per qual-

che anno, aumentate le percentuali dei sussidi concessi dagli Economati. Ma ciò può piacere a chi guarda più alla forma che alla sostanza, più all'apparenza che alla realtà. Perchè, a prescindere dall'ingiustizia di cotesti sistemi, dopo qualche tempo, l'Amministrazione meno rispettata ed amata, più fiacca ed incerta, darà frutti più scarsi.

Importa invece che gli Economati, i quali esercitano un' importante funzione, procedano con la massima rettitudine ed equità; che i beneficiati non siano costretti a smarrirsi negli avvolgimenti di antiche ed oscure disposizioni, che sono e non sono in vigore e ciascun ufficio interpreta in modo diverso; che agl' impiegati, dai più alti ai più umili, sia richiesta una grande illibatezza e la necessaria capacità, ma venga pure assicurata un'onesta carriera.

Ove questi risultati, come io ne ho fiducia, si potranno raggiungere con la riforma che ho l'onore di proporre alla Maestà Vostra, sarà poco male se l'avanzo delle suddette Amministrazioni dovesse anche diminuire.

Che se qualcuna non potesse adempiere convenientemente all'ufficio suo, allora sarà il caso di vedere quali altri provvedimenti occorrerà di adottare.

Tralasciando di esporre i motivi delle disposizioni di secondaria importanza, accennerò brevemente alla Maestà Vostra le ragioni delle principali riforme:

Ma noterò innanzi tutto che furono omesse le regole, che debbono formar parte o di leggi, o di regolamenti speciali, o d' istruzioni ministeriali; che tra le norme in vigore nelle diverse regioni vennero prescelte soltanto quelle che apparvero più eque, più semplici, più corrispondenti alle leggi generali dello Stato, alla vita ed ai bisogni dei tempi moderni. Dacchè è bene ricordare che non solo le antiche disposizioni, mantenute in vigore coi decreti del 1860, del 1861 e del 1865, rimontano a qualche secolo fa, e formavano un armonico tutto con la legislazione di quei tempi, oggi in grandissima parte cambiata, ma anche le norme sancite nei regolamenti, approvati coi decreti suddetti, furono naturalmente modellate sulle istituzioni antiche e rappresentano quasi provvedimenti transitori, resi necessari dal tempo in cui erano emessi e dal gran numero di leggi nuove che bisognava attuare sollecitamente.

Poichè oramai non è dubbio (e lo ha pure ritenuto, con sua decisione dell'11 giugno 1897, la quarta Sezione del Consiglio di Stato) che il Governo ha la facoltà di ordinare il sequestro delle temporalità beneficiarie, non solo per irregolarità nell'amministrazione dei beni, ma anche per cattiva condotta morale o politica dell' investito, ho nel primo articolo indicato che gli Economati amministrano così i benefici vacanti, come quelli sottoposti a sequestro per misura di conservazione o di *repressione*.

L'art. 8 del regolamento approvato col regio decreto del 16 gennaio 1861, n. 4608, prescriveva: « Gli economi generali hanno speciale incarico dell'amministrazione delle mense vescovili: essi possono però conferirla, sotto la loro responsabilità, ad amministratori od agenti locali ».

Questa disposizione, che non venne riprodotta nei regolamenti pubblicati nelle province napoletane e siciliane, fu in qualche ufficio interpetrata con soverchio rigore, togliendosi spesso ai subeconomi, per eco-

nomia (nemmeno sempre raggiunta), l'amministrazione delle mense. Taluni economi generali poi ritennero che la gestione suddetta dovesse essere tenuta *personalmente* da loro.

Ora molti subeconomi, e specialmente quelli che ritraggono dall'ufficio una meschina retribuzione, si sono spesso doluti di questo sistema che toglie loro il modo di compensare con le esazioni straordinarie di una mensa vescovile, la scarsezza abituale dei loro proventi.

La *personale* gestione poi dell'economo generale fu già dal Ministero riconosciuta irregolare. Indubbiamente con la parola *economo* si intese indicare l'ufficio economale, che nell'esazioni e nei pagamenti procede con tutte le norme stabilite dal regolamento di contabilità. Nè in senso diverso è frequentemente usata questa voce nel regolamento, che oggi sottopongo all'Augusta firma di Vostra Maestà.

Le doglianze dei subeconomi mi sono parse degne di considerazione. Essi rappresentano nelle province l'economo generale, ed è giusto quindi che, *per regola generale*, amministrino tutti i benefici che si rendono vacanti nel loro distretto. Ma ove sorga la necessità di speciali attitudini, od il subeconomo non sia in grado di fornire le necessarie guarentie, allora l'economo generale potrà, con l'assenso del Ministro, avocare *al suo ufficio* l'amministrazione delle mense, od affidarla, sotto la sua responsabilità, a persone di sua fiducia.

Le spese per prendere il possesso dei benefici vacanti erano in alcune regioni divise per metà tra il cessato investito o i suoi eredi ed il nuovo beneficiato; in altri luoghi venivano per intero sostenute dal nuovo nominato, il quale doveva poi sopportare tutti gli esiti della sua immissione in possesso. In altre province, in fine, era genericamente stabilito che facevano carico ai *frutti del beneficio*. Poichè l'Economato, durante la vacanza dell'ente, ne fa suoi i sopravanzi, mi è parso giusto che concorra nelle spese relative alla presa di possesso, e però le medesime sono col nuovo regolamento divise fra il cessato o i suoi eredi e l'Economato, senza aggravare soverchiamente il nuovo beneficiato che deve pagare tutte le spese relative alla sua immissione in possesso.

Ad evitare poi che le suddette spese diventino eccessive, ho stabilito che lo stato del patrimonio beneficiario sia accertato con perizia *allora soltanto che risulti ciò necessario*; che gli atti per prendere o dare il possesso dei benefici, vengano compilati in forma amministrativa; e che per gli atti medesimi spettino al subeconomo soltanto i dritti tassativamente specificati nella tariffa che è allegata al regolamento.

L'obbligo, negl'investiti, di prestare una speciale cauzione per guarentire la conservazione del patrimonio beneficiario è certo opportuno ed è stato quindi mantenuto nella Toscana, dove esiste per disposizioni granducali del 1814 e del 1819. Ma sebbene abbia prescritto che anche nelle altre parti del Regno debbano i beneficiati dare idonee guarentie allorchè ricevono il possesso delle temporalità, ho lasciato agli economi generali la cura di determinarle, caso per caso, sembrandomi che le misere condizioni di un gran numero di parrocchie non mi autorizzassero a gravare gli investiti di questo altro peso. Quando i supplementi di congrua saranno stati portati al massimo di lire mille, e saranno state risolute le altre questioni attinenti alla dotazione delle parrocchie, si potrà riprendere in esame la grave bisogna.

Nella legge promulgata in Piemonte il 29 maggio 1855 col n. 878

e in quasi tutte le altre approvate o preparate fin oggi, nel Regno d'Italia, sull'Asse ecclesiastico; nelle discussioni del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e in autoreboli pubblicazioni, fu sempre, senza distinzione di partito, propugnato il miglioramento della condizione del clero più povero ed operoso. Ma se fu, a riprese, provveduto ai parroci, rimasero in triste stato gli economi spirituali.

E pure nelle provinoe napoletane e siciliane erano stabilite delle norme per gli assegni a questi sacerdoti; ed il 23 dicembre 1873, quando il Fondo pel culto non aveva ancora potuto eseguire la legge del 7 luglio 1866, n. 3096, per modo che nessun supplemento di congrua era stato concesso ai parroci, l'illustre senatore Vigliani, con una sua notevole circolare, dispose che ove le rendite del beneficio lo consentissero, si usasse la maggiore larghezza possibile verso gli economi spirituali. Ma non sembra che questa circolare abbia avuto dappe tutto completa attuazione; e ad ogni modo poichè la rendita di molte parrocchie, specie durante la vacanza, è assai ristretta, meschini sono in conseguenza gli assegni agli economi spirituali.

Lasciando, per ora, impregiudicate le questioni circa la natura dei supplementi di congrua *assegnati* dall'Amministrazione del Fondo pel culto, ho creduto doveroso prescrive e *che in nessun caso*, l'assegno all'economo spirituale possa essere minore di lire 360 annue. Dacchè se il Parlamento ed il Governo si sono giustamente preoccupati della infelice condizione di molti parroci, giustizia vuole che si assicuri almeno una lira al giorno agli economi spirituali, che adempiono a tutti gli uffici del parroco e meritano quindi essi pure le sollecitudini dello Stato.

Cagione non infrequente di contese tra gl'investiti dei benefici, i loro eredi e gli Economati, e quindi di reclami al Ministero, sono i conti di ripartizione per le annate di promiscuo godimento.

A me è parso più semplice ed equo, più conforme alla legge comune ed alla speciale natura dell'usufrutto beneficiario, stabilire che le rendite s'intendono acquistate giorno per giorno, senza distinzione tra frutti naturali e civili, e vengono quindi ripartite, pel tempo del godimento, fra' diversi interessati. Una chiara disposizione è stata redatta a questo scopo, e perchè i beneficiati possano averne facilmente notizia, ho prescritto che debba la medesima essere tenuta dai subeconomi permanentemente affissa nei loro uffici.

Ad evitare poi che le spese di esazione e di amministrazione siano calcolate in somme eccessive, ho altresì disposto che le medesime pei beneficiati od i loro eredi debbano contenersi nella misura fissa del 7 per cento.

È surta talvolta quistione circa la validità di ricevute rilasciate dai subeconomi, senza staccarle dal registro-bollettario, prescritto dal regolamento di contabilità per gli economati del 26 novembre 1874.

Mi è parso quindi opportuno dichiarare espressamente che le ricevute suddette non saranno ritenute valide.

Nel regio decreto del 19 ottobre 1893, n. 586, con cui vennero modificate le norme allora vigenti circa le autorizzazioni governative necessarie agl'istituti ecclesiastici, fu con l'art. 7 prescritto che « durante la « vacanza dei benefici non si possono fare locazioni di beni immobili « per tempo maggiore di *tre anni* ».

Ma l'esperienza ha dimostrato che per taluni fondi, la cui rendita non è annuale, si debbono per necessità gli affitti conchiudere a bienni; sicchè, pur mantenendo, come norma generale, la disposizione predetta, si è però stabilito che nei casi sopraccennati potrà il ministro autorizzare la locazione per un tempo più lungo.

Il numero delle domande di sussidi, per restauri alle chiese, è divenuto addirittura straordinario e va sempre crescendo. Il Ministero, nella maggior parte dei casi, deve necessariamente rimettersi alle proposte degli economi generali. Ma intanto questa grande quantità d'istanze, di sollecitazioni e di proposte, toglie il tempo per esaminare con cura affari più gravi. Ed è buona regola di governo di non stabilire controlli inefficaci, ma lasciare invece al funzionario inferiore intera la responsabilità degli atti, che non hanno molta importanza e non possono essere convenientemente riscontrati.

Ho quindi prescritto che sino a 300 lire, sia che la spesa possa essere sostenuta con le rendite del beneficio vacante, sia che si tratti di sovvenzioni da accordarsi sul bilancio dell'Economato, provveda l'economo generale. Ma questa facoltà è, in ambo i casi, circondata da opportune guarentie.

Ho instituito in tutti gli Economati i Consigli di amministrazione, che, a simiglianza di quello esistente a Torino, erano stati genericamente prescritti col regio decreto del 7 novembre 1877, n. 4182, ma non mai attuati. Dovranno essere composti di un consigliere di Corte di cassazione ó di Corte d'appello, secondo la sede e l'importanza dell'amministrazione economale, di un consigliere di prefettura e di un membro della Deputazione provinciale. E ad evitare che gli altri sei Economati fossero, per ciò, costretti ad inscrivere una nuova spesa nei loro bilanci; ho stabilito che l'ufficio di consigliere, certo non gravoso, sia gratuito. Così d'altronde era in origine prescritto nel regio decreto del 21 agosto 1853 pel Consiglio d'amministrazione dell'Economato di Torino; il quale intanto rimane formato degli egregi uomini, che ora lo compongono.

Non mi è parso invece opportuno di creare, com'era stato proposto, un Consiglio centrale di amministrazione presso il Ministero con *proprie iniziative e potere deliberativo*. Tra gli scopi della riforma vi è la semplificazione, il decentramento, le diminuzione delle spese, e questi fini non potrebbero certo raggiungersi col vagheggiato Consiglio. D'altra parte i bilanci delle Amministrazioni comunali non prevedono grandi avanzi dei quali sia incerta ed arbitraria la destinazione. Invece ógni anno si ripetono su per giù gli stessi stanziamenti; la maggior parte delle spese è fissa ed obbligatoria; e per gli aiuti al clero e per le opere di beneficenza si provvede con numerosi sussidi, che, salvo rarissimi casi, sono concessi sulle documentate proposte degli economi generali. Non potrebbe quindi questo Consiglio centrale occuparsi della natura degli stanziamenti, perchè farebbe opera superflua, essendo i medesimi stabiliti secondo gli scopi dell'istituzione; nè entrare nel merito di ciascuna singola concessione, perchè allora si sostituirebbe non solo al Ministro responsabile, ma agli uffici stessi del Ministero e degli Economati e dovrebbe sedere in permanenza.

A prescindere dalle anormali condizioni in cui si sono trovati alcuni uffici e taluni funzionari economali, egli è certo che bisogna rendere più efficace l'azione del Governo sulle predette Amministrazioni,

sia per la speciale loro natura, sia per la diretta e grave responsabilità, che incombe, pel regolare andamento delle medesime, al Ministro dei culti. Ma ad evitare che le ispezioni assumano un carattere, che non debbono avere, ed affinchè vi si proceda con serenità di giudizio e costanza di propositi, ho stabilito che possano bensì essere ordinate dal Ministro sempre che lo creda necessario, ma debbono essere compiute, in tutti gli uffici, almeno ogni due anni.

Già ho detto in principio della presente, che nessuna regola esiste oggi per le nomine, le promozioni e le punizioni degli impiegati economali. Io ho ripristinato gli esami di concorso per le ammissioni, e ho determinato le promozioni che debbono farsi a scelta e quelle cui si deve procedere o per anzianità congiunta a merito, od esclusivamente per anzianità. Ho dichiarato infine esplicitamente applicabili ai funzionari degli Economati le leggi e i decreti che regolano, per gl'impiegati dello Stato, i congedi, il sessennio, l'aspettativa, la disponibilità, la dispensa dal servizio, la destituzione, il collocamento a riposo, e la pensione.

Ed infine, per elevare sempre più la condizione dei predetti impiegati, che pure esercitano delicate funzioni, ed assicurare loro, anche per l'avvenire, l'esatta osservanza delle norme. che li riguardano, ho nel nuovo regolamento stabilito che le nomine e le promozioni dei medesimi, seguano tutte con regio decreto. Con questa disposizione, senza bisogno di leggi o decreti speciali, vengono assoggettati al riscontro della Corte dei conti i provvedimenti, che concernono il personale degli Economati.

Sulla giustizia ed opportunità di codeste disposizioni è superfluo spendere parole. Ristabilire l'ordine, la responsabilità, la guarentia, dove regnava sconfinato l'arbitrio, non può non incontrare l'approvazione di Vostra Maestà.

In alcuni Economati il grado di ragioniere capo non esisteva e l'ufficio ne era affidato ad un segretario; in parecchi di essi poi mancava il posto di controllore. E pure il regolamento di contabilità in vigore per gli Economati, tassativamente commette al controllore un gran numero di operazioni e di riscontri.

Ora, nell'intento di provvedere da una parte ai bisogni dell'amministrazione e di rendere dall'altra possibile agl'impiegati, se meritevoli, di giungere ai gradi più elevati della loro carriera, ho stabilito che l'ufficio di ragioniere capo sia affidato a capi sezione e segretari, e quello di controllore a segretari e vice segretari di ragioneria, secondo l'importanza dell'Economato. Quest'incarichi potendo cessare, non impediscono a ciascun impiegato di percorrere la propria carriera in base alla sua anzianità ed ai suoi titoli, ed evitano le quistioni, che oggi naturalmente si sollevano quando un funzionario, rivestito ad esempio della qualità di controllore, domanda la promozione in concorso dei segretari o vice segretari della sua classe.

Sebbene gli Economati abbiano sempre fatto eseguire ispezioni negli uffici dipendenti, pur nondimeno due posti d'ispettore furono instituiti soltanto nell'Economato di Napoli col regio decreto del 9 ottobre 1896, n. 472. Compresi dapprima fra' segretari della carriera amministrativa, furono di poi trasferiti in quella di ragioneria. Se non che il Governo dovette ben presto studiare il modo di rendere meno dispendiosa e più utile l'opera di cotesti funzionari. Ed infatti prima accordò loro una indennità annua fissa, poi stabilì che fosse la medesima sospesa, quando

l'ispettore per ragioni di famiglia o di ufficio, ritornava nell'abituale sua residenza. L'esperienza ha inoltre dimostrato che anche là dove furono creati gl'ispettori, l'economo generale ha continuato a servirsi di funzionari di ogni grado e classe, secondo il bisogno.

Mi è parso quindi opportuno di tener conto bensì, nel riformare i ruoli organici, della necessità in cui si trovano gli Economi generali di fare eseguire delle ispezioni; ma lasciando ai medesimi la facoltà di scegliere, volta per volta, secondo i casi, l'impiegato che crederanno più adatto a compiere l'incarico. E quanto alle indennità, ho disposto che si applichino le norme stabilite per i funzionari dello Stato. Così anche per gl'impiegati, cui vengono commesse delle ispezioni, non vi saranno nè ritardi. nè privilegi, perchè ciascuno dovrà percorrere la sua carriera, secondo l'anzianità e i titoli che si sarà acquistati. E ad evitare l'inconveniente, pure lamentato, che le ispezioni diventino troppo lunghe e costino troppo, ho espressamente disposto che gl'ispettori non potranno rimanere nello stesso Subeconomato oltre un mese di seguito, senza l'autorizzazione del Ministero.

Oggi ogni Economato ha il suo ruolo organico separato, ed il personale deve quindi *ordinariamente* attendere le sue promozioni nel proprio ufficio.

Ora poichè, talune di queste amministrazioni, sono assai ristrette e composte in gran parte di elementi del luogo, è possibile che vi stabiliscano delle clientele. Per lo meno gl'impiegati non sapranno sempre spogliarsi dei pregiudizi dell'amministrazione, o della regione a cui appartengono. Per giudicare poi degl'impiegati medesimi, il Ministro non ha altra guida che le informazioni del loro capo, che è sempre lo stesso, e talvolta potrebbe ingannarsi. Onde il pericolo che talun funzionario si preoccupi meno di servire con zelo l'amministrazione che non di compiacere il suo superiore, dal quale, in sostanza, dipende la sua sorte.

Sicchè i ruoli distinti, mentre possono rendere dubitoso un ministro se deve allontanare un impiegato dalla sua residenza *per ragioni di servizio*, non guarentiscono la permanenza nel proprio ufficio all'impiegato che *fa il suo dovere*, perchè nessuna legge e nessun regolamento vietano oggi di mandare un funzionario dell'Economato di Palermo a quello di Torino e viceversa.

L'attuale sistema, adunque, inceppa il Governo, se deve procedere nell'interesse dell'amministrazione, non tutela l'impiegato da possibili arbitri od errori.

Ho quindi stabilito un unico ruolo per tutti gl'impiegati economali. Esso recherà vantaggio all'amministrazione, perchè darà modo al Governo di destinare ogni impiegato dove crederà che la sua opera possa riuscire più proficua ed imparziale, e gioverà ai funzionari intelligenti ed operosi, assicurando loro una carriera, mentre oggi questa, in taluni dei più ristretti uffici specialmente, è affatto nulla. Nè gl'impiegati, che, giunti ai posti più alti, desiderano di rimanere tranquilli nella loro attuale residenza, hanno da temere per la riforma, non essendo detto che, senza gravi ragioni, debbano essere trasferiti da un Economato all'altro, chè anzi di questa facoltà bisognerà valersi con la maggiore moderazione, cercando di conciliare, per quanto è possibile, il pubblico col privato interesse.

E poichè negli Economati di Napoli e di Milano si è già provveduto

alla maggior parte dei posti vacanti, mentre i funzionari delle altre simili Amministrazioni stanno aspettando da moltissimi anni un miglioramento, mi è parso giusto di prescrivere, nelle disposizioni transitorie, che il ruolo unico non verrà attuato, se prima non saranno state fatte le promozioni in tutti i singoli Economati.

Ma sebbene sia stabilito il ruolo unico per gl'impiegati, ogni Economato conserva distinti il suo patrimonio ed il suo bilancio. Ciascuna Amministrazione paga i funzionarî, che sono addetti al suo ufficio, in base alla tabella, unita al regolamento, la quale non potrà essere mutata, senza un regio decreto, da inserirsi nella *Raccolta degli atti del Governo.*

Possono così cambiare le persone, ma gl'impieghi e la spesa rimangono sempre gli stessi.

Quando poi gl'impiegati cessano dal servizio, ogni Economato sostiene la sua quota di pensione o d'indennità, in proporzione degli stipendi pagati a ciascun funzionario, come del resto già prescrive la legge in vigore sulle pensioni.

Per assicurare il regolare andamento degli Economati, ho dovuto ampliarne i ruoli organici. E poichè i requisiti, che oggi si domandano agl'impiegati economali, sono simili a quelli richiesti ai funzionari dello Stato, ho pareggiati gli stipendi dei primi a quelli dei secondi.

Ciò nondimeno, la spesa complessiva, ascendente a L. 573,000, è di L. 53,173.51 inferiore a quella, che oggi *effettivamente* costa il personale degli Economati.

Ora, quando si consideri che sono *sette* uffici, che amministrano molti milioni ed esercitano la loro vigilanza sopra un gran numero di enti, d'istituti e di aziende speciali, la spesa suddetta non apparirà certo eccessiva.

Nemmeno pei subeconomi, come ho pure accennato nella prima parte di questa relazione, esistevano regole sicure e comuni.

In conformità d'istruzioni ministeriali, attualmente in vigore, ho stabilito il concorso per titoli per la nomina; determinate le punizioni; esteso a tutti l'obbligo della cauzione; abolite le varie speciali indennità; prescritta una tariffa unica per la compilazione e il rilascio di taluni atti.

Nella determinazione del premio di esazione poi ho esclusa la misura unica, vigente in alcune provincie (come quella che mentre permetteva lauti guadagni ai titolari di alcuni uffici, non assicurava ai subeconomi minori nemmeno il compenso di poche centinaia di lire all'anno) ed ho quindi stabilito un premio graduale, che dal 10 per cento sulle prime 5,000 lire, diminuisce gradatamente sino all'1 per cento sulle somme maggiori.

Ho in fine disposto che ai subeconomi, i quali abbiano liquidato in complesso, in un anno, un emolumento inferiore a L. 500, potrà essere accordata un'indennità.

Con questi provvedimenti nemmeno verrà assicurato a tutti i subeconomi un congruo compenso; dacchè taluni degli uffici attuali, o per la ristretta giurisdizione, o per lo scarso numero dei benefici, o per la povertà dei medesimi, non potranno mai dare una rimunerazione conveniente.

Ciò si potrebbe conseguire, almeno in parte, con la diminuzione dei

Subeconomati. Ed a tale scopo erano stati pure preparati degli studi dal ministro Costa.

Ma poichè non trattasi di uffici, i cui titolari abbiano stipendio, per modo che ogni diminuzione è un sicuro risparmio, ma di funzionari pagati in proporzione delle esazioni, prima di procedere a siffatta riduzione occorre ben considerare se gl'interessi che si vogliono garentire siano davvero più importanti di quelli che vengono lesi; se a quegli stessi sacerdoti, cui si desidera assicurare una migliore amministrazione, non si arrechino, per le distanze, i ritardi e le difficoltà delle comunicazioni, maggiori disagi.

Mi è parso quindi necessario di compiere ponderatamente nuovi studî sull'argomento, prima di prendere una definitiva risoluzione. Per ora rimangono i Subeconomati esistenti in ciascuna regione.

Il nuovo sistema di liquidazione del premio di esazione, se gioverà al maggior numero dei subeconomi, farà scemare i proventi a quelli fra essi, che posseggono gli uffici più ricchi. Per usare un riguardo agli attuali gestori dei medesimi, ho nelle disposizioni transitorie prescritto che si continuerà a liquidare il premio di esazione con le norme in vigore in ciascuna regione a quei subeconomi, attualmente in servizio, i quali per effetto delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento venissero a conseguire, nel 1899, un compenso inferiore di oltre 100 lire al premio liquidato nell'ultimo quinquennio, escluse le indennità di qualunque natura.

Fu anche ventilato se non tornasse opportuno di sottoporre la gestione degli Economati generali alla Corte dei conti e di applicare a quelle Amministrazioni il regolamento generale per la contabilità dello Stato. Innovazione grave cotesta e che a molti giuristi sembra possa offendere la Sovrana prerogativa riconosciuta dall'art. 18 dello Statuto. Ma poichè il Vostro Governo non solo desidera di assicurare di fatto, nel modo più completo, il regolare assetto di quelle Amministrazioni, ma vuole anche togliere ogni più lontano pretesto a dubitarne; io non avrei esitato a sottoporre all'esame di V. M. anche questa radicale riforma. Senonchè la legge del 14 agosto 1862, n. 800, mentre determina le attribuzioni della Corte dei conti, dichiara all'art. 12 che essa « esercita pure tutte quelle altre ingerenze, che le sono conferite da leggi speciali ». Il riscontro infatti di quell'autorevole Consesso sulle Amministrazioni del Fondo pel culto e dell'Asse ecclesiastico della provincia di Roma fu stabilito con le leggi del 22 giugno 1874, n. 1962, e del 7 settembre 1879, n. 5069. Ma a prescindere da ciò, mi è parsa sede più opportuna a trattare siffatta questione il regolamento per la contabilità degli Economati, di cui già da tempo furono preparate alcune modificazioni. Gli Economati sono istituti specialissimi, non solo per le leggi che li governano, ma anche per l'indole loro, che non potrà mai essere, in tutto, radicalmente mutata, e quindi occorre studiare bene l'applicazione di tale riforma e le conseguenze in tutti i rami di quella vasta azienda.

Mi riservo quindi di compiere, sotto questo nuovo aspetto, gl'intrapresi studi e di concretarne i risultati o in un disegno di legge od in uno speciale regolamento.

SIRE!

Se è Vostro proposito che tutti i pubblici uffici direttamente e speditamente procedano, è certo più vivo in Voi questo desiderio per l'Amministrazione cui è affidato l'esercizio della Regalia, prerogativa essenzialmente Sovrana, che non è nata a scopi fiscali, come erroneamente credono alcuni, ma a difesa dei diritti dello Stato, a tutela del patrimonio ecclesiastico, a soccorso del clero povero e benemerito.

Ed io ho fiducia che questi nobili fini potranno essere meglio raggiunti con la riforma, che ho l'onore di sottoporre all'approvazione di Vostra Maestà.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Regio Decreto *del 2 marzo 1899, n. 64, col quale è approvato il Regolamento per l'uniforme esercizio della regalìa e per gli uffici degli Economati dei benefici vacanti.*

UMBERTO I, ecc.

Visto l'art. 18 dello Statuto; sentito il parere del Consiglio di Stato; udito il Consiglio dei ministri; sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — E' approvato l'unito regolamento, con le annesse tabelle, visto d'ordine Nostro dal guardasigilli, ministro di grazia e giustizia e dei culti, per l'uniforme esercizio in tutto il Regno del Nostro diritto di regalìa, e per gli uffici degli Economati generali dei benefici vacanti.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1899.

UMBERTO.

C. FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO

CAPO I. — Disposizioni generali.

Art. 1. — Il regio diritto di possesso e di amministrazione dei benefici vacanti, e di quelli sottoposti a sequestro per misura di conservazione, e di vigilanza sui benefici pieni, qualunque sia la loro natura, sono esercitati in tutto il Regno secondo le norme contenute in questo regolamento, sotto la dipendenza e direzione del Ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 2. — Nulla è innovato quanto ai benefici della città di Roma e delle sedi suburbicarie; e circa le speciali discipline, in vigore in alcuni territori delle diocesi di Aosta, Pinerolo e Susa.

Art. 3. — L'esercizio di tale regio diritto è affidato agli economi generali, che hanno sede nelle città di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, ed adempiono al loro ufficio direttamente o per mezzo di subeconomi.

E' mantenuta per ciascun Economato generale la circoscrizione attuale.

Art. 4. — Presso ciascun Economato generale è istituito un consiglio di amministrazione, che dovrà dare il suo parere sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo, sugli atti di maggiore importanza da eseguirsi dall'amministrazione, e sugli altri affari, che fosseso sottoposti alle sue deliberazioni.

Art. 5. — Il consiglio predetto si comporrà di un consigliere di Corte di cassazione o di Corte d'appello, in attività di servizio od a riposo, che ne sarà il presidente, di un consigliere di prefettura, di un deputato provinciale e dell'economo generale che eserciterà l'ufficio di relatore ed avrà voto consultivo.

Funzionerà da segretario il segretario capo dell'Economato.

Art. 6. — I membri del consiglio sopraccennato sono nominati dal Re, sulla proposta del Ministro guardasigilli, rimangono in carica tre anni e possono essere confermati.

Il loro ufficio è puramente onorifico.

Art. 7. — Oltre che sui benefici pieni, di cui è cenno nell'art. 1°, ciascun Economato continuerà ad esercitare la sua vigilanza sulle amministrazioni delle chiese e degli istituti, che in ciascuna regione vi son soggetti, e seguiterà ad avere altresì le ingerenze che ad esso risultano conferite da disposizioni anteriori, attualmente in vigore, sopra i beni e le rendite di legati e di aziende speciali, che con varie denominazioni si trovano nel proprio distretto economale.

Art. 8. — Dovrà in ogni Economato essere compilato, in doppio esemplare, un registro che contenga l'elenco di tutti i benefici esistenti nella circoscrizione economale.

Da tale registro dovrà specificatamente risultare:

la natura del beneficio;

gli atti di fondazione;

la rendita, i beni che la producono ed i titoli di proprietà.

Uguale separato registro dovrà compilarsi per tutte quelle chiese ed istituzioni sulla di cui amministrazione è attribuita agli economi generali la vigilanza ai termini dell'art. 7.

Un esemplare dell'uno e dell'altro registro sarà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e l'altro sarà conservato negli atti dell'Economato generale.

Art. 9. — Verrà parimenti tenuto un registro ausiliario di quello disposto nella prima parte dell'articolo precedente, nel quale s'indicheranno le variazioni annuali, che occorreranno nello stato dei benefici e le rettificazioni, che fosse mestieri d'introdurvi. Codesto registro servirà a rinnovare quello principale al termine di un decennio.

Art. 10. — L'avanzo netto dell'amministrazione dei benefici vacanti sarà tenuto a disposizione del Ministro di grazia e giustizia e dei culti, e servirà a concedere un equo sussidio ai nuovi investiti; a sov venire i parroci ed i preti poveri; a concorrere nelle spese pei restauri delle chiese, degli episcopi e delle canoniche; a compiere opere di carità.

Ove però si tratti di assegni continuativi, o di concessioni di straordinaria importanza, sarà provocata l'approvazione sovrana.

Art. 11. — Gli economi generali sono autorizzati a fare eseguire,

nelle proprietà dei benefici vacanti, le riparazioni urgenti, che non importino somma maggiore di lire trecento, quando possono provvedervi con le rendite del beneficio. Però la urgenza dovrà essere documentata con i rapporti del subeconomo e con la perizia giurata di persona tecnica; ed i lavori dovranno essere dati in appalto a licitazione privata.

Art. 12. — Avranno inoltre gli economi generali facoltà di concedere, sulla proposta dei subeconomi, sussidi per restauri sino a lire trecento quando i lavori risultino necessari da perizia compilata o riveduta da un ufficio tecnico governativo e riguardino chiese cattedrali o parrocchiali, episcopi o canoniche.

A tale scopo sarà ogni anno iscritta una somma nei bilanci degli Economati generali, la quale non potrà, per verun motivo, essere aumentata nel corso dell'esercizio finanziario.

Art. 13. — In nessun caso gli economi generali potranno, senza la autorizzazione del Ministero, concedere allo stesso beneficio, in un anno, più sussidi, che cumulati insieme superino l'importo di lire trecento.

Art 14. — I subeconomi rendono conto della loro gestione agli economi generali, e questi al Ministero di grazia e giustizia e dei culti nei modi e con le forme stabilite dal regolamento per la contabilità degli Economati generali, approvato col regio decreto del 26 novembre 1874.

Art. 15. — Senza pregiudizio di quelle ispezioni straordinarie che il ministro ritenesse opportune tanto presso gli Economati, quanto presso i Subeconomati, dovrà procedersi, almeno ogni due anni, ad un'ispezione in ciascun Economato generale allo scopo di accertarne la condizione amministrativa e contabile. A sua volta l'Economo generale potrà disporre ispezioni ai Subeconomati, quando ne riconosca il bisogno.

Le spese relative alle ispezioni saranno sostenute dall'Economato, salva la rifusione totale o parziale a carico di quei funzionari, compresi i subeconomi, la cui gestione risulti irregolare.

Capo II. — **Norme per la vigilanza sui benefici pieni e sopra altre speciali istituzioni.**

Art. 16. — La vigilanza attribuita sui benefici pieni e sopra tutte le istituzioni di natura ecclesiastica, ha per oggetto la conservazione del patrimonio ecclesiastico e la osservanza delle leggi dello Stato, e delle norme speciali che regolano la materia.

E' ufficio quindi di ogni economo generale vigilare, che dai titolari non si commettano malversazioni, danni od irregolarità, e di promuovere, occorrendo, gli opportuni provvedimenti.

Art. 17. — Gli economi generali, per esercitare la vigilanza loro attribuita sopra gli ospizi della pia Opera di Terra Santa, esistenti nel regno, richiederanno ai commissari della medesima una relazione annuale sulle somme raccolte e destinate a spedirsi a Gerusalemme, e sulle erogazioni delle medesime Riferiranno, alla fine d'ogni anno, al Ministero di grazia e giustizia sulle condizioni dell'Opera stessa e faranno tutte quelle proposte, che loro sembreranno utili e convenienti per ottenere che le somme raccolte nel regno sieno scrupolosamente impiegate a vantaggio dell'opera medesima, nonchè dei legittimi interessi nazionali in Oriente e dei dritti di patronato spettanti alla Corona sui Luoghi santi.

L'Economato generale di Palermo continuerà ad esercitare tale vigi-

lanza in base al regio decreto del 29 novembre 1891, n. 664 ed al regolamento approvato col regio decreto del 26 aprile 1894.

Art. 18. — Ogni titolare di beneficio, ed ogni rappresentante di chiese o d'istituzioni ecclesiastiche dovrà, fra i trenta giorni, dopo conchiuso l'affitto di un fondo qualsiasi del beneficio, o dell'ente morale ecclesiastico, darne conoscenza all'economo generale direttamente o per mezzo del subeconomo, manifestando la durata ed il corrispettivo della locazione e comunicando copia dell'istrumento in carta libera.

L'economo generale esaminerà se nel contratto siano state osservate le leggi ed i regolamenti in vigore ed ove trovi qualche irregolarità darà o provocherà le disposizioni opportune.

In ogni caso i contratti stipulati in contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti non avranno alcuna efficacia per l'Economato, od il nuovo investito.

Art. 19. — Ove all'economo generale risulti della cattiva amministrazione del patrimonio di un beneficio o di altra istituzione ecclesiastica per inettezza, negligenza o colpa del titolare o dell'amministratore, ne farà rapporto al ministro di grazia e giustizia e dei culti, il quale potrà disporre, che al titolare od amministratore si aggiunga, come coadiutore, il subeconomo od altra persona, salvo ad autorizzare il sequestro del patrimonio dell'ente, ove ciò sia necessario.

In questi casi, soddisfatti i pesi, il sopravanzo netto dovrà essere consegnato al titolare del beneficio o rappresentante della chiesa.

Art. 20. — Quando l'Economato amministra benefici sottoposti a sequestro, od altri enti, per speciali disposizioni, il premio per le spese di esazione e di amministrazione, da porsi a carico del beneficiato o dell'ente, non dovrà mai superare il 7 0[0 e sarà così liquidato: al subeconomo spetterà la metà del premio graduale stabilito con l'art. 77, all'Economato il premio fisso del 2 0[0.

Art 21. — Ove si tratti di alienazione di un fondo o di una rendita appartenente al beneficio o all'ente ecclesiastico, o di altro atto e contratto eccedente la semplice amministrazione, e per cui è necessaria l'autorizzazione governativa, il relativo progetto dovrà essere dal titolare o dall'amministrazione sottoposto all'esame dell'economo generale, e da questi trasmesso, col suo parere, al procuratore generale del Re per gli ulteriori provvedimenti ai termini del regio decreto del 19 ottobre 1893, numero 586.

L'economo generale provvederà all'esecuzione del decreto, che gli sarà comunicato e prenderà nota nei suoi registri dell'atto che verrà stipulato.

Capo III. — Presa di possesso e consegna delle temporalità beneficiarie.

Art. 22. — L'amministrazione dei benefici vacanti o sottoposti a sequestro, e delle istituzioni, di cui è cenno all'art. 7, sarà concentrata presso l'Economato generale, nel cui distretto i benefici o le istituzioni si trovano.

Tale amministrazione sarà tenuta o direttamente, o per mezzo dei subeconomi, in conformità delle norme sancite in questo regolamento e delle istruzioni del Ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 23. — Allorchè avvenga la vacanza d'un beneficio, il pretore, il sindaco, il ricevitore del registro, i notai ed ogni pubblico funzionario,

che per ragione del proprio ufficio ne sia venuto a conoscenza, dovranno farne denuncia all'Economato generale direttamente, o per mezzo del subeconomo del luogo.

Uguale obbligo avranno i detti funzionari, se vengano a cognizione, che il possesso di un beneficio sia stato assunto senza essersi ottenuto il regio *placet* od il regio *exequatur*.

Art. 24. — L'economo generale in qualunque modo abbia avuto notizia della vacanza di un beneficio, assumerà o disporrà che sia sollecitamente assunto il possesso e l'amministrazione delle temporalità annesse; e laddove incontri resistenza od opposizione, potrà invocare l'appoggio del procuratore del Re o del pretore.

Art. 25. — L'economo generale dovrà invigilare affinchè nessun beneficiato entri in possesso delle temporalità vacanti, senza prima averne ottenuta regolare consegna, in seguito alla presentazione del regio *exequatur* o del regio *placet*.

Art. 26. — Quando concorrano speciali ragioni, potrà l'economo generale, con l'assenso del Ministro, avocare al suo ufficio l'amministrazione delle Mense Vescovili vacanti, od affidarla a speciali delegati.

Art. 27. — Gli assegni agli economi spirituali, civilmente riconosciuti, saranno determinati in base alle rendite del beneficio, alla estensione della parrocchia ed al numero dei parrocchiani.

In nessun caso gli assegni predetti potranno essere inferiori a lire 360 annue.

Art. 28. — Nel prendere possesso delle temporalità beneficiarie, dovrà compilarsi un particolareggiato elenco dei beni, accertando, ove occorra anche con perizia, lo stato in cui si trovano e facendo l'inventario degli arredi sacri, delle suppellettili e delle scritture.

Tali operazioni saranno eseguite con la scorta del registro, di cui è cenno all'art. 8, in contraddittorio del titolare cessato o degli eredi, avvertiti del giorno e dell'ora con atto di usciere. Non comparendo, si procederà d'ufficio.

Ove si trovassero oggetti, carte, o libri di valore artistico o storico, bisognerà compilarne speciale elenco, di cui sarà trasmessa copia al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, il quale a sua volta ne darà comunicazione ai dicasteri competenti.

Art. 29. — Se risultino danni, dei quali debbano rispondere il cessato titolare del beneficio od i suoi eredi, ne sarà dato loro avviso con l'assegnazione di un termine per fare eseguire le riparazioni o pagarne l'importo.

Scorso infruttuosamente l'assegnato termine, l'economo generale, o per esso il subeconomo, procederà giudiziariamente, chiedendo, ove occorra, il sequestro conservativo sugli effetti mobili dei debitori, o delle somme loro dovute, a norma dell'art. 924 del codice di procedura civile.

Art. 30. — Contemporaneamente all'atto di presa di possesso sarà compilato l'elenco delle rendite da esigere. Risultando che il cessato investito del beneficio abbia ricevuto anticipazioni di fitto o di altre annualità, ne sarà fatta menzione nell'elenco, con riserva delle ragioni dell'Amministrazione pel rimborso o risarcimento verso il titolare stesso, gli eredi o i terzi debitori.

Art. 31. — L'atto di presa di possesso e gli altri atti relativi saranno compilati in forma amministrativa.

Dei medesimi sarà data notizia ufficiale alle autorità competenti.

Art. 32. — L'elenco dei beni, dei nomi dei debitori, dei Comuni ove essi hanno domicilio, della causa del debito, delle somme dovute al beneficio e delle altre occorrenti indicazioni, sarà firmato dall'economo generale o dal subeconomo, e sarà notificato, in forma amministrativa, ai debitori perchè riconoscano e paghino all'amministrazione le somme che dovevano al titolare.

La stessa notificazione sarà fatta ai procuratori od altri agenti del cessato titolare del beneficio, intimando loro di rendere i conti e di presentare l'elenco delle rendite rimaste ad esigere.

Ove le autorità o le persone indicate nel presente e nel precedente articolo non diano ricevuta della notificazione e non compiano gli atti cui sono stati invitati, si faranno le intimazioni occorrenti per ministero di usciere e nelle forme ordinarie di legge.

Art. 33. — Qualora la rendita del beneficio consista in prestazioni fondiarie e riesca troppo dispendioso il metodo indicato nell'articolo precedente, l'atto di presa di possesso sarà notificato agl' interessati per mezzo dell'usciere del conciliatore.

Ove però sia considerevole il numero dei debitori, la notificazione sarà fatta con avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune nel quale costoro hanno residenza.

Art. 34. — Le spese occorrenti per gli atti relativi alla presa di possesso, saranno per una metà a carico dell' ultimo investito, o dei suoi eredi, e per l'altra metà a carico dell'Economato, meno nel caso di sequestro che dovranno essere per intero soddisfatte dall'investito.

Art. 35. — Allorchè il beneficio vacante sarà stato provvisto, l'economo generale si farà presentare dal nuovo investito copia autentica del decreto di R. *exequatur*, o di R. *placet*, secondo i casi, e la conserverà fra gli atti del suo ufficio. Procederà quindi, con la maggiore sollecitudine possibile, direttamente, o per mezzo del subeconomo, alla consegna delle temporalità con verbale amministrativo, di cui prenderà nota nel registro prescritto con l'art. 9.

Art. 36. — L'atto di consegna conterrà l' inventario delle scritture e dei beni, sarà formato in doppio esemplare in base al registro indicato nell'art. 8 ed all'ultimo atto di possesso; e vi sarà descritto lo stato del patrimonio beneficiario che, occorrendo, verrà accertato con perizia.

Il nuovo investito, con l'atto medesimo, si obbligherà di tutelare i diritti del beneficio e di conservare, con diligente cura, i beni, le rendite, gli arredi sacri e specialmente i libri, le carte e gli oggetti d'arte; e darà all'uopo opportune garanzie.

Queste garanzie saranno dai beneficiati della Toscana prestate in base alle disposizioni granducali del 21 novembre 1814 e del 25 settembre 1819, che rimangono in vigore.

Un esemplare dell'atto, firmato dalle parti, sarà conservato presso l'Economato generale e l'altro resterà presso l'investito.

Art. 37. — Le spese per la consegna delle temporalità beneficiarie sono a carico del nuovo investito.

Art. 38. — All'infuori dei dritti stabiliti con l'annessa tariffa (allegato *A*) nessun'altra somma sarà dovuta, sotto qualunque denominazione, per la presa di possesso, o la consegna delle temporalità dei benefici.

La predetta tariffa, stampata a caratteri chiari, dovrà essere tenuta permanentemente affissa negli uffici subeconomali.

Capo IV. — **Contenzioso nell'interesse dell'amministrazione economale.**

Art. 39. — All'economo generale spetta di sostenere le ragioni degli enti che amministra.

Egli solo quindi rappresenta in giudizio i benefici vacanti, sia come attore, sia come convenuto, salve le speciali disposizioni in vigore nelle provincie meridionali pei benefici di regio patronato.

Tale rappresentanza è attribuita ai subeconomi nei giudizi possessori aventi per oggetto la domanda di fitti, interessi, rendite e simili, ma i subeconomi non potranno continuare il giudizio senza l'autorizzazione dell'economo generale Ove ricevessero citazioni od atti di altra specie, li trasmetteranno all'economo generale predetto, limitandosi ai provvedimenti d'urgenza e di conservazione,

Art. 40. — Ogni qualvolta l'economo generale riconosca la necessità di promuovere una causa civile, o sia convenuto in giudizio: dovrà rivolgersi alla regia Avvocatura erariale del distretto, in cui la causa deve essere trattata, trasmettendo gli atti ed i documenti relativi, con una relazione contenente tutte le notizie che possono occorrere per sostenere il diritto dell'amministrazione.

Art. 41. — Nelle cause in cui vi sia conflitto d'interessi fra le amministrazioni degli Economati e qualsiasi amministrazione dello Stato, il Fondo per il culto, o il Fondo di religione e di beneficenza per la città di Roma, sarà di volta in volta delegato, con disposizione ministeriale, alla rappresentanza e alla difesa dell'Economato, un avvocato o procuratore del foro libero.

Art. 42. — Sull'avviso conforme dell'Avvocatura erariale, l'economo generale potrà iniziare la causa, ma se questa interessi il patrimonio dell'Economato generale, o degli enti da esso rappresentati o amministrati, ovvero sollevi questione di massima e di speciale importanza per l'amministrazione, l'Economo generale dovrà informare preventivamente il ministro di grazia e giustizia, dando però corso agli atti nei casi di urgenza.

Art. 43. — Quando vi sia disaccordo fra l'economato generale e la regia avvocatura erariale in merito ad una lite da iniziare o sull'abbandono di quella già iniziata e pendente, anche se in appello o per ricorso in cassazione, dovrà provocarsi la determinazione del ministro di grazia e giustizia, il quale deciderà sentita la regia avvocatura generale erariale.

Art. 44. — Nelle cause avanti i pretori e i conciliatori, le amministrazioni economali potranno essere rappresentante dai propri funzionari.

Qualora per le dette cause si riconosca opportuno il patrocinio di avvocato o procuratore, esso verrà assunto dall'avvocatura erariale o dai suoi delegati. Ove però la lite sia promossa in una sede, nella quale non si abbiano delegati erariali, il patrocinio sarà dall'economato generale affidato ad un avvocato o procuratore di sua scelta, dandone notizia al ministero.

Art. 45. — Gli atti di citazione innanzi alle preture, di protesto, di ingiunzione e simili saranno compilati dall'amministrazione economale, che ne affiderà l'esecuzione direttamente all'usciere giudiziario.

Art. 46. — In caso di opposizione ad atti esecutivi, la regia avvocatura erariale sarà informata dei provvedimenti presi di urgenza ed invitata ad assumere, o a delegare il patrocinio della causa.

Art. 47. — Per le transazioni proposte nel corso di un giudizio, nel quale sia interessato l'economato od un ente che esso rappresenti od amministri, dovrà sentirsi il parere della regia avvocatura erariale, ferma l'osservanza delle norme prescritte dal regio decreto del 19 ottobre 1893, n. 586.

Art. 48. — Per sopperire alle spese giudiziali, ciascun economato generale, previ accordi con le regie avvocature erariali comprese nel suo distretto, dovrà depositare presso ognuna di esse una somma a titolo di anticipazione in ragione delle spese presumibilmente occorrenti per un periodo di sei mesi.

Di questo deposito sarà dato conto da ogni regia avvocatura erariale all'economato generale, affinchè provveda, ove occorra, a reintegrarlo. Per le cause affidate ai delegati erariali, le anticipazioni si faranno ad essi direttamente dall'economato generale, salvo che vi provveda il delegato erariale per esserne rimborsato a fine di causa con la liquidazione dei compensi.

Art. 49. – Alla liquidazione degli onorari dovuti agli avvocati, o procuratori del foro libero, provvederà il ministro, sentito il regio avvocato erariale.

Art. 50. — L'economo generale, e per esso i subeconomi, nello immettere i titolari in possesso delle temporalità beneficiarie, dovranno informarli delle cause pendenti nell'interesse dei benefici, invitandoli a nominare i propri rappresentanti e difensori. La difesa legalmente costituita nelle cause pendenti, continua finchè il titolare immesso o ricostituito nel legale possesso non vi abbia altrimenti provveduto.

Di tutto ciò sarà dato avviso alla regia avvocatura erariale.

Art. 51. — In ogni Economato generale verrà tenuto un registro, ove sarà iscritta ogni causa introdotta nell'interesse dell'amministrazione economale, con la indicazione della data della citazione, dell'attore e del convenuto, dell'ente interessato, della sede giudiziaria innanzi a cui la lite è pendente, del procuratore a cui trovasi affidata, e successivamente delle sentenze che saranno profferite e dei prodotti gravami fino all'ultimo atto del relativo procedimento.

Capo V. — **Personale degli Economati.**

Art. 52. — Il numero, le categorie, i gradi, le classi e gli stipendi di tutti gli impiegati economali sono determinati con l'unito *ruolo unico* (allegato *B*); la ripartizione degli impiegati medesimi fra i diversi Economati è stabilita con le rispettive tabelle organiche, qui pure annesse (allegati *C D E F G H I*).

Così il rùolo, come le tabelle, formano parte integrale del presente regolamento e non potranno essere mutati senza un nuovo regio decreto, inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Però negli Economati, dove il personale di 1ª e 2ª categoria non è distinto, potrà il Ministro destinarvi funzionari dell'una o dell'altra categoria, secondo i bisogni del servizio, purchè provvisti dello stipendio stabilito nella tabella.

Art. 53. -- Agl'Economati sono applicabili tutte le disposizioni ge-

nerali stabilite per gl'impiegati dello Stato, circa i congedi, i sessenni, l'aspettativa, la disponibilità, il collocamento a riposo, la dispensa dal servizio, la destituzione e la pensione.

Art. 54. — Gl'impiegati economali ricevono lo stipendio loro assegnato sopra i fondi dell'Economato generale a cui sono addetti.

Nei casi di collocamento a riposo, o dispensa dal servizio, ciascun Economato generale sostiene la quota di pensione o d'indennità dovuta all'impiegato, alla vedova od ai figli, in proporzione degli stipendi pagati, giusta l'art. 47 della legge 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 55. - Gl'impiegati degli Economati generali non potranno, oltre i loro stipendi, riscuotere altri emolumenti, che non risultino autorizzati dal presente regolamento.

Art. 56. — I funzionari degli Economati sono nominati dal Re, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Art 57. — I posti di vice segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa e di 3ª nella carriera di ragioneria, nonchè quelli di ufficiale d'ordine di 2ª classe saranno conferiti in seguito ad esami di concorso, che avranno luogo in Roma, dinanzi ad apposite Commissioni, nominate volta per volta dal Ministro guardasigilli.

Dei detti esami sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 58. -- Per gl'impieghi d'ordine si eseguirà inoltre quanto è disposto dall'art. 20, lettera *b*, della legge dell'8 luglio 1883, n. 1470, e dall'articolo unico della legge del 14 luglio 1887, n. 4719, a favore degli scrivani locali delle amministrazioni dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina.

Art. 59. -- I concorrenti ai posti indicati nell'art. 57 dovranno presentare, entro il termine che sarà stabilito nell'avviso suddetto, la domanda di ammissione all'esame, corredata dai documenti comprovanti di essere cittadini italiani, di avere, nel giorno della pubblicazione del concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, compiuti gli anni 21, se aspirano alla carriera amministrativa, e gli anni 18, se tendono alle carriere di ragioneria e d'ordine, e di non avere, in ogni caso, superati gli anni 30, di essere di sana costituzione fisica, di non trovarsi in istato di fallimento, d'interdizione o d'inabilitazione e di aver sempre serbata buona condotta.

Art. 60. — Gli aspiranti dovranno inoltre presentare:

a) il diploma di laurea in legge, se concorrano al posto di vice segretario di 2ª classe nella carriera amministrativa;

b) il diploma di ragioniere, rilasciato da un istituto tecnico governativo o pareggiato, oppure la licenza liceale, se concorrano al posto di vice segretario di 3ª classe nella carriera di ragioneria;

c) la licenza di ginnasio o di scuola tecnica, se concorrano all'impiego di ufficiale d'ordine di 2ª classe.

Il Ministro di grazia e giustizia, accertata la buona condotta morale e politica degli aspiranti e la regolarità dei documenti prodotti, delibererà sull'ammissione all'esame dei concorrenti e ne darà loro partecipazione.

Art. 61. — Gli esami saranno scritti ed orali e verseranno;

Per i posti della carriera amministrativa:

a) sul dritto e sulla procedura civile;

b) sul dritto ecclesiastico;
c) sul dritto costituzionale ed amministrativo.

Per i posti della carriera di ragioneria:
a) sopra nozioni generali di dritto amministrativo;
b) sugli ordinamenti dell'amministrazione economale dei benefici vacanti;
c) sulla legge ed il regolamento generale di contabilità dello Stato e sul regolamento di contabilità speciale per gli Economati;
d) sulla tenuta dei libri e dei conti correnti.

Per gl'impieghi di 3ª categoria:
a) su nozioni generali degli ordinamenti dell'amministrazione economale dei benefici vacanti;
b) sopra un tema di composizione italiana;
c) sull'aritmetica elementare.

Per gli aspiranti agli impieghi di 3ª categoria si avrà inoltre speciale riguardo alla calligrafia.

Art. 62. — I posti pei quali sarà aperto il concorso verranno conferiti a quelli tra gli aspiranti, che, ottenuta l'approvazione, avranno riportato un maggior numero di voti; ed a pari voti sarà preferito il maggiore di età.

Per ottenere l'approvazione, dovrà il candidato avere riportatò almeno i 6 decimi in ogni singola materia, e non meno di 7 decimi come media complessiva dei voti dell'intero esame scritto ed orale.

Art. 63. — I funzionari degli Economati generali, nell'assumere la prima volta il loro ufficio, presteranno giuramento con la formola che segue:

« Giuro di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate ».

Gli economi generali presteranno giuramento davanti al Ministro di grazia e giustizia e dei culti, gli altri impiegati dinanzi all'economo generale.

Art. 64. — I posti di economo generale, di segretario capo, di capo sezione e di cassiere sono conferiti a scelta; quelli di segretario ed archivista per anzianità congiunta al merito.

Le promozioni di classe si danno per anzianità. Ma la *1ª classe* per gli economi generali, i segretari capi, i capi sezione di ragioneria, i cassieri e gli archivisti *è locale*, non personale. Lo stipendio relativo non può quindi essere attribuito ai detti funzionari, quand'anche anziani, se non sono destinati agli Economati di Napoli o di Torino.

Art. 65. — Le funzioni di capo ragioniere sono conferite a capi sezione ed a segretari; quelle di controllore e d'ispettore a segretari e vice segretari.

Le prime due funzioni son date dal ministro, con suo decreto, ad impiegati di ragioneria e non possono essere revocate senza un nuovo decreto; le altre possono essere affidate dall'economo generale a funzionari così della carriera amministrativa, come di quella di ragioneria, caso per caso, secondo i bisogni dell'amministrazione.

Agl'ispettori saranno liquidate le indennità di viaggio e di soggiorno stabilite per gl'impiegati dello Stato coi regi decreti del 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446.

Gl'ispettori non potranno rimanere nello stesso ufficio subeconomale oltre un mese di seguito, senza l'autorizzazione del Ministero

Art. 66. — Il segretario capo coadiuva l'economo generale nell'adempimento del suo ufficio; vigila perchè le disposizioni da lui date vengano esattamente eseguite ed adempie agl'incarichi, i quali dal regolamento interno di ciascun Economato, da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti, gli verranno attribuiti.

Nel caso di vacanza dell'ufficio di economo generale, di assenza o d'impedimento del titolare, ne assume la rappresentanza e le funzioni.

Le attribuzioni degli altri impiegati saranno determinate, secondo le varie categorie, dal regolamento sopraccennato

Art. 67. — Il cassiere dovrà, fra 40 giorni dalla sua nomina, presentare una cauzione mediante vincolo su certificati nominativi di rendita iscritta sul debito pubblico dello Stato, ragguagliando il capitale al prezzo medio dei corsi del semestre precedente al tempo in cui la guarentia dev'essere data, e per nove decimi del detto valore.

La cauzione potrà essere prestata anche mediante ipoteca su beni immobili, purchè il valore dei medesimi, detratto l'ammontare delle altre precedenti ipoteche eventualmente iscritte, sia maggiore almeno del doppio del capitale che sarebbe stato richiesto, ove la cauzione fosse stata data in rendita pubblica.

L'ammontare della detta cauzione sarà per ogni economato generale determinata dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti sopra proposta del rispettivo economo generale, tenuto conto della media delle riscossioni dell'ultimo quinquennio.

La cauzione data sarà sottoposta all'approvazione del Ministro stesso.

Art. 68. — Il cassiere soggiacerà a tutti gli obblighi e a tutte le discipline, esclusa la ingerenza della Corte dei conti, a cui sono sottoposti i contabili delle amministrazioni dello Stato.

Art. 69. — Salva l'applicazione delle disposizioni vigenti per la destituzione o rimozione dall'impiego dei funzionari dello Stato, quelli fra gl'impiegati degli Economati che compromettano la loro dignità o contravvengano ai doveri del loro ufficio, saranno soggetti alle seguenti misure disciplinari:

l'ammonizione, — la censura, — la sospensione.

L'ammonizione consiste nel rimostrare verbalmente al funzionario la mancanza commessa e nell'avvertirlo di non ricadervi;

La censura è un biasimo che si dà per iscritto, e di cui si prende nota nella *matricola* del funzionario;

La sospensione importa la privazione dello stipendio, e può essere pronunciata anche al solo effetto di tale privazione, fermo l'obbligo di adempiere ai doveri dell'ufficio. La sospensione può essere disposta per un tempo non minore di cinque giorni nè maggiore di sei mesi.

L'ammonizione è inflitta dall'economo generale; la censura e la sospensione sono decretate dal Ministro, sentito il funzionario nelle sue discolpe.

Capo VI. — **Dei subeconomi e delle loro speciali attribuzioni.**

Sezione 1.ª — *Dei subeconomi.*

Art. 70. — I subeconomi dipendono dall'economo generale e sotto la sua direzione esercitano gli uffici di amministrazione e di vigilanza loro assegnati da questo regolamento.

Art. 71. — Il numero e la circoscrizione dei distretti subeconomali sono stabiliti per regio decreto.

Art. 72. — Gli uffici subeconomali hanno ordinariamente sede nella città o nel Comune da cui prendono il nome; ma possono anche essere stabiliti nella residenza del subeconomo con l'autorizzazione dell'economo generale.

Art. 73. — I subeconomi sono nominati dal Ministro guardasigilli, sulla proposta dell'economo generale, in seguito a concorso per titoli: debbono essere prescelti fra le persone di notoria probità e capacità amministrativa e che abbiano i requisiti necessari per bene disimpegnare l'ufficio.

Il termine per la presentazione delle domande, sarà volta per volta stabilito e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e non potrà mai essere inferiore a trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'avviso.

Art. 74. — Avranno titolo di preferenza, per gli uffici di maggiore importanza, i subeconomi in servizio, che abbiano dato prova di capacità, operosità e scrupoloso adempimento dei loro doveri.

Art. 75. — I subeconomi, prima di assumere l'ufficio, dovranno prestare cauzione o mediante vincolo su certificati nominativi di rendita iscritta sul debito pubblico dello Stato, o con ipoteca sui beni stabili, con le norme stabilite all'art. 67 per i cassieri degli Economati.

L'ammontare di tale cauzione corrisponderà alla quarta parte della rendita lorda, che in media si sarà ottenuta nell'ultimo quinquennio dall'amministrazione subeconomale.

Art. 76. - Dopo che il subeconomo avrà prestata la cauzione, gli sarà dato il possesso dell'ufficio, facendogli regolare consegna di tutti gli atti che vi si trovano, e specialmente:

dell'elenco dei benefici, delle chiese e delle altre istituzioni esistenti nel distretto del Subeconomato, con lo stato descrittivo della relative rendite;

della nota dei residui con l'indicazione dei debitori e dell'anno cui si riferiscono.

Ove tali elenchi non esistano nel Subeconomato, dovrà il subeconomo compilarli nel più breve tempo possibile e trasmetterne un esemplare all'economo generale per l'esecuzione dell'art. 8 del presente regolamento.

Art. 77. — I subeconomi sono retribuiti con un premio di esazione sulla totalità delle rendite, di qualunque natura, da loro riscosse per conto dell'Economato generale.

Il detto premio verrà calcolato sul complesso delle riscossioni e nel modo seguente:

il 10 per cento sino a L. 5,000;
l'8 per cento da L. 5,001 a L. 10,000;
il 5 per cento da L. 10,001 a L. 20,000;
il 2 per cento da lire 20,001 a L. 50,000;
l'1 per cento oltre lire 50,000.

Art. 78. — Oltre il premio di esazione, spetteranno ai subeconomi il rimborso delle spese postali ed i dritti e le indennità determinati dalla tariffa allegata sotto la lettera *A* al presente regolamento.

Art. 79. — La liquidazione del premio di esazione e dei diritti e

delle indennità stabiliti dalla tariffa dovrà essere approvata dall'economo generale.

Art. 80. — I subeconomi saranno provveduti gratuitamente dall'Economato generale degli stampati necessari ai loro uffici

Art. 81. — Ai subeconomi che non abbiano, in complesso, liquidato nell'anno un emolumento superiore a lire 500 potrà, sulla proposta dell'economo generale, essere accordata una indennità non maggiore di lire trecento.

Art. 82. — Oltre gli emolumenti indicati negli art. 77 e 78, nessun altro compenso potranno pretendere i subeconomi nè dai privati nè dall'Amministrazione.

Art. 83. - - I subeconomi sono soggetti a tutti gli obblighi ed a tutte le discipline vigenti pei contabili delle Amministrazioni dello Stato.

Essi saranno responsabili delle riscossioni non fatte per dolo o colpa e di tutti i danni, spese ed interessi derivanti dall'inadempimento degli obblighi da loro contratti con l'assunto ufficio.

Art. 84. — I subeconomi, che manchino ai loro doveri, potranno essere:

ammoniti;

sospesi dalle loro funzioni da quindici giorni a tre mesi;

privati del premio di esazione, che sarà loro liquidato nell'anno, da un decimo a un quarto;

dispensati dal servizio.

Art. 85. — L'ammonizione e la sospensione per 15 giorni sono inflitte dall'economo generale; la sospensione per un tempo maggiore, la privazione del premio d'esazione e la dispensa dal servizio debbono essere decretate dal ministro, sentito il subeconomo nelle sue discolpe.

Sezione 2.ª — *Delle speciali attribuzioni dei subeconomi.*

Art. 86. — Il subeconomo assumerà senza indugio l'amministrazione dei benefici, che si trovano vacanti e denunzierà la sua nomina ai titolari dei benefici pieni, ed i rappresentanti delle istituzioni sottoposte alla sua vigilanza.

Art. 87. Sarà suo obbligo d'informarsi delle vacanze, che accadessero in seguito, prendendo subito possesso delle relative temporalità ed informando prontamente l'economo generale della causa della vacanza, del giorno in cui è avvenuta, della natura del beneficio e del nome e cognome del titolare cessato.

Egli procederà a tutti gli atti di conservazione, che sono autorizzati dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ed ove incontri opposizione o resistenza, invocherà i provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 88. — Se il subeconomo venga a cognizione che l'investito di un beneficio siasi messo nel possesso dei beni senza aver ottenuto il regio *placet* od il regio *exequatur*, dovrà subito riferirne all'economo generale.

Art. 89. — Il subeconomo dovrà tenere diligente cura del patrimonio dei benefici soggetti alla sua amministrazione, provvedendo alla conservazione ed al miglioramento degl'immobili così urbani che rustici.

Compilerà, per ciascun beneficiò, gli stati patrimoniali ed i cónti prescritti dal regolamento di contabilità.

Art. 90. — Durante la vacanza di un beneficio, potranno i subeconómi pagare le imposte, i livelli, i canoni, gl'interessi di capitali e l'assegno agli economi spirituali nella somma stabilita, senza bisogno di speciale autorizzazione.

Per tutte le altre spese dovranno ottenere l'assenso dell'economo generale.

Art. 91. — Le ricevute, da rilasciarsi dai subeconómi, saranno staccate dal registro bollettario, prescritto dal regolamento di contabilità approvato col regio decreto del 26 novembre 1874.

I pagamenti, che non siano giustificati da tali ricevute, non saranno ritenuti validi.

Art. 92. — Deve il subeconomo versare nella cassa dell'Economato generale tutte le somme, che avrà esatte per conto dell'amministrazione a lui affidata, nei tempi e nei modi stabiliti dal predetto regolamento di contabilità.

Capo VII. — **Norme da seguire nell'amministrazione dei benefici vacanti.**

Art. 93. — Le rendite beneficiarie s'intendono acquistate giorno per giorno, senza distinzione tra frutti naturali e civili. Per l'annata quindi di promiscuo godimento tra il cessato titolare od i suoi eredi, l'Economato ed il nuovo provvisto, la ripartizione avrà luogo nel modo seguente:

Si farà una sola massa di tutte le rendite maturate dal 1° gennaio al 31 dicembre e così pure delle spese: l'avanzo netto si dividerà a giorni, fra i diversi interessati, in proporzione del tempo del godimento spettante a ciascuno.

Le spese di esazione e di amministrazione sono stabilite nella misura fissa del 7 per cento.

Ove siavi rendita olearia, od altra di natura biennale, dovrà unirsi l'annata fertile alla infeconda, e con lo stesso metodo si procederà per le selve cedue e per i boschi, i cui tagli non avvengono in ogni anno in eguale misura.

Le norme contenute in questo articolo dovranno essere stampate assieme alla tariffa indicata nell'art. 78 e tenute permanentemente affisse negli uffici subeconomali.

Art. 94. — I fondi rustici ed urbani saranno, per regola generale, dati in affitto mediante asta pubblica, eccetto quelli la cui rendita non ecceda lire duecento.

Art. 95. - I contratti stipulati dal subeconomo mediante asta pubblica, od a trattativa privata, s'intendono soggetti, per quanto riguarda l'amministrazione economale, e nel solo suo interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione da parte dell'economo generale.

Art 96. — Sei mesi prima che spiri l'affitto in corso, per mezzo di manifesti, che saranno affissi nel comune ove sono posti i beni, ed in quello ove ha sede l'economo generale od il subeconomo, secondo il luogo dove si terrà l'incanto, saranno rese pubbliche le condizioni del nuovo affitto.

Art. 97. — Gli affitti, ai termini dell'art. 7 del regio decreto del 19 ottobre 1893, n. 586, non dovranno eccedere la durata di tre anni; ma quando trattisi di oliveti, di selve cedue, o di altri fondi, la cui

rendita non sia annuale, potrà il Ministro autorizzare la locazione per un tempo maggiore.

Art. 98. — La subasta sarà preceduta da due manifesti con l'intervallo almeno di 8 giorni fra il primo ed il secondo.

Oltre le condizioni dell'affitto, i manifesti indicheranno il giorno dell'incanto (che non dovrà oltrepassare il quindicesimo dalla data del primo manifesto) ed il giorno della seconda subasta, nel caso che la prima rimanesse deserta, o non si avessero offerte maggiori del prezzo, sul quale si apre l'incanto.

Art. 99. - Se l'annuo canone, che deve servir di base all'incanto, ecceda lire mille pei fondi rustici e lire cinquecento pei fondi urbani, i detti manifesti saranno pubblicati anche nel giornale degli annunzi giudiziari.

Art. 100. — Le offerte di affitto dovranno essere presentate all'ufficio presso cui avrà luogo l'incanto.

Art. 101. — La subasta sarà tenuta innanzi al subeconomo, eccetto che si tratti di locazione per un fitto superiore a lire quattromila, o l'economo generale non disponga diversamente.

In questi ultimi casi le offerte, che prima dell'incanto si presentassero al subeconomo, saranno da lui trasmesse all'economato generale.

Art. 102. -- Nessuno potrà essere ammesso all'asta, se prima non abbia depositato presso l'Economato od il Subeconomato, secondo i casi, somme oppure titoli dello Stato di un valore uguale alla decima parte del fitto su cui si aprirà l'incanto. Se l'affitto supera lire quattromila, il deposito sarà del 5 per cento sull'eccedenza.

Art. 103. — L'incanto sarà aperto sull'offerta più vantaggiosa.

L'aggiudicazione verrà fatta a favore di chi abbia presentata l'offerta maggiore.

Si ha per offerta maggiore quella dopo la quale siansi accese ed estinte successivamente tre candele senza maggiore offerta.

Di tutto sarà esteso verbale, sottoscritto da chi avrà presieduto alla subasta e dall'aggiudicatario.

Art. 104. -- Ove nel giorno stabilito non si avesse alcuna offerta, la subasta sarà tenuta in quell'altro giorno che venne indicato nel manifesto ai termini dell'art. 98. E se avvenga che in questo secondo esperimento la subasta rimanga pure deserta, l'economo generale potrà autorizzare l'affitto a trattative private. Ma se l'affitto supera lire duemila, tale autorizzazione dovrà essere data dal Ministero.

Art. 105. — Eseguita la subasta, non sarà ammesso aumento inferiore al sesto della somma per cui fu fatta l'aggiudicazione.

Le offerte di tale aumento saranno presentate all'ufficio in cui si tenne l'incanto, ed entro il termine di 15 giorni dalla data di esso.

Art. 106. — Almeno 10 giorni prima della scadenza di detto termine, sarà pubblicato un altro manifesto nei modi sopraccennati, nel quale, oltre le opportune notizie, s'indicherà il giorno stabilito per presentare le offerte dell'aumento del sesto.

Le offerte dovranno essere accompagnate dal deposito prescritto con l'art. 102.

Art. 107. Se vi sarà tale offerta di aumento, l'ufficio che procedette all'asta, pubblicherà, nei modi sopra stabiliti, un avviso, in cui s'indicherà il giorno e l'ora del nuovo incanto, il prezzo per cui fu aggiudi-

cato l'affitto nell'asta precedente, l'aumento offerto e la dichiarazione che l'aggiudicazione, che si farà nel nuovo incanto, sarà definitiva.

Art. 108. — Fra l'avviso e il nuovo incanto vi sarà un termine non minore di 8 giorni, nè maggiore di 15. L'incanto sarà tenuto con le formalità precedentemente prescritte. Se non vi sarà offerta maggiore, l'aggiudicazione rimarrà, in modo definitivo, a chi fece l'aumento.

Art 109. — Il verbale di definitiva aggiudicazione servirà di titolo ad ambedue le parti contraenti per obbligare l'altra a tutti gli effetti di legge, ed in particolar modo alla stipulazione del corrispondente contratto, salvo quanto è disposto dall'art. 95.

Art. 110. — Il corrispettivo dell'affitto deve essere stabilito in danaro.

Ogni fittaiuolo sarà tenuto a dare cauzione sopra beni stabili, oppure in valori dello Stato, o garantiti dallo Stato, e soltanto per eccezione potrà presentare un mallevadore solidale e solvibile.

Da tale cauzione potrà dispensare l'economo generale.

Tutte le spese per gli atti di subasta, stipulazione del contratto, tasse ed ogni altro simile oggetto saranno a carico dell'affittuario.

Art. 111. — Se vi fossero fitti precedenti stabiliti in derrate, i subeconomi procederanno alla vendita delle medesime, al maggiore offerente, mediante una sola candela ed a pronti contanti.

Tale vendita non potrà essere ritardata più di giorni 15 da quello della ricevuta consegna, ed il prezzo non dovrà essere mai minore di quello segnato dall'ultima mercuriale del luogo in cui si effettua la vendita stessa.

Per protrarre la vendita oltre l'accennato termine, o per effettuarla a prezzo inferiore a quello stabilito dall'accennata mercuriale, i subeconomi richiederanno speciale autorizzazione all'economo generale.

Capo VIII. — **Disposizioni transitorie e finali.**

Art. 112. — Nulla è, per ora, innovato nella formazione del consiglio di amministrazione dell'Economato di Torino. Gli attuali membri del consiglio predetto conserveranno l'indennità loro assegnata dalle vigenti disposizioni.

Art. 113. — Per la prima attuazione del presente regolamento, potranno i funzionari degli Economati essere trasferiti da una categoria all'altra, secondo le speciali attitudini dimostrate ed i bisogni dell'amministrazione.

Art. 114. — Il ruolo unico del personale degli Economati non verrà formato se prima non saranno state fatte le promozioni in tutti i singoli Economati e non siano avvenuti i passaggi di categoria previsti nell'articolo precedente.

La graduatoria unica degli impiegati economali verrà pubblicata nel *Bollettino* del Ministero di grazia e giustizia e dei culti. Nel termine di trenta giorni dalla detta pubblicazione, potranno gl'interessati ricorrere contro la collocazione ottenuta: il ministro provvederà, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 115. — Se per effetto del nuovo ruolo organico a qualche impiegato venisse attribuito uno stipendio inferiore a quello di cui ora fruisce, gli sarà conservata la differenza a titolo di maggiore assegno fino a che abbia raggiunto uno stipendio non inferiore a quello finora goduto, oppure venga a cessare dal servizio.

Art. 116. — Gli attuali impiegati straordinari degli economati, del Ministero di grazia e giustizia e dell'Amministrazione del Fondo per il culto potranno, per questa prima volta, essere ammessi all'esame di concorso pei posti di ufficiale d'ordine di 2ª classe con dispensa dai requisiti dell'età e della licenza di scuola secondaria prescritti dagli articoli 59 e 60 del presente regolamento.

A parità di merito saranno preferiti gl'impiegati suddetti.

Art. 117. — Nelle province, in cui la vigilanza sull'amministrazione delle fabbricerie è esercitata per mezzo dei subeconomi, continueranno questi ad esigerè gli emolumenti loro assegnati dalle vigenti disposizioni.

Art. 118. — Si continuerà a liquidare il premio di esazione con le norme in vigore in ciascuna regione, a quei subeconomi, attualmente in servizio, i quali, per effetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, venissero a conseguire nel 1899, in complesso, un compenso inferiore di oltre cento lire al premio liquidato, pel Subeconomato cui sono preposti, nell'ultimo quinquennio, escluse le indennità di qualunque natura.

Art. 119. — I subeconomi che, per essere stati nominati sotto l'impero di antiche disposizioni, non abbiano data cauzione, dovranno prestarla con le norme prescritte dal presente regolamento, nel termine improrogabile di sei mesi, sotto pena di decadenza dall'ufficio.

Art. 120. — Il presente regolamento andrà in vigore il 1° aprile 1899. Ogni disposizione contraria al medesimo s'intende abrogata.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di grazia e giustizia e dei culti

C. Finocchiaro-Aprile.

TARIFFA (*)

degli onorari e delle indennità dovute ai Subeconomi ed ai periti

---

Ai Subeconomi.

1. Per la compilazione del verbale di vacanza, di sottoposizione a mano regia o d'immissione in possesso:
   a) di mensa arcivescovile o vescovile o di seminario . . L. 20 —
   b) di parrocchia . . . . » 10 —
   c) di canonicato, coadiutoria od altro ente . . . . . . » 5 —
2. Per ogni vacazione di ore quattro, impiegate: nella compilazione dello stato patrimoniale attivo e passivo, nell'accertamento della condizione dei fabbricati, terreni, arredi sacri,

---

(*) *N. B* La presente tariffa, stampata a caratteri chiari, dovrà rimanere permanentemente affissa negli uffici Subeconomali.

quando non si ritenga necessaria l'opera di un perito; nell'esame e classificazione di titoli e documenti:

per la prima vacazione	L.	5	—
per le successive	»	3	—
3. Per la compilazione di un avviso d'asta	»	2	—
» del verbale di aggiudicazione provvisoria.	»	2	—
» » di ricevimento dell'offerta di aumento del sesto . . .	»	1	50
» » di aggiudicazione definitiva:			
se l'affitto è di lire 500	»	1	—
se supera detta somma: da lire 501 a 1000	»	2	—
da lire 1001 a 5000.	»	3	—
da lire 5001 in sopra	»	5	—

Quando il verbale di aggiudicazione provvisoria diventa definitivo, si applica la tariffa dell'aggiudicazione definitiva.

Per la stipulazione di contratti scritti, senza formalità di asta, si esigeranno gli emolumenti stabiliti per l'aggiudicazione definitiva:

4. Per l'intervento, quando sia prescritto, alla stipulazione di un atto qualsiasi davanti a notaio od altro pubblico ufficiale. .	»	3	—
5. Per la scritturazione degli atti sopraccennati, delle relative copie, compresa l'autenticazione, è dovuto per ogni facciata di venticinque righe con non meno di cinquanta lettere o cifre per riga	»	0	20

6. Le indennità di trasferta e di soggiorno saranno liquidate in conformità di quelle stabilite pei funzionari dello Stato coi regi decreti del 14 settembre 1862, n. 840 e 25 agosto 1863, numero 1446.

Ai Periti.

7. Per la relazione di una perizia di restauri ai fabbricati, o di bonificamenti nei terreni, ritenuti necessari, o di accertamento di danni o miglioramenti recati ai fondi, o di descrizione tecnica di beni immobili	»	6	—
8. Per ogni vacazione di quattro ore ognuna, impiegate, o sopra luogo od a tavolino, nelle operazioni preliminari assolutamente necessarie per la compilazione della perizia, come rilievi, tipi, ecc.	»	6	—

9. La scritturazione si compensa come è detto all'art. 5.
10. L'indennità di trasferta sono calcolate secondo l'art. 6.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Guardasigilli

C. Finocchiaro-Aprile.

B

RUOLO UNICO dei funzionari degli Economati dei benefici vacanti (1)

N. dei posti per carriera	N. dei posti per classe	GRADI E CLASSI	STIPENDIO individuale	SPESA per classe	SPESA per carriera
		Carriera amministrativa.			
	2	Economi generali di 1ª classe	8,000	16,000	
	5	Id. di 2ª »	7,000	35,000	
	2	Segretari capi di 1ª classe	6,000	12,000	
	5	Id. di 2ª »	5,000	25,000	
	3	Capi sezione	4,500	13,500	
	9	Segretari di 1ª classe	4,000	36,000	
	11	Id. di 2ª »	3,500	38,500	
	14	Id. di 3ª »	3,000	42,000	
	11	Vice segretari di 1ª classe	2,500	27,500	
	12	Id. di 2ª »	2,000	24,000	
74					269,500
		Carriera di ragioneria.			
	2	Capi sezione di 1ª classe	5,000	10,000	
	3	Id. di 2ª »	4,500	13,500	
	7	Segretari di 1ª classe	4,000	28,000	
	4	Id. di 2ª »	3,500	14,000	
	10	Id. di 3ª »	3,000	30,000	
	11	Vice-segretari di 1ª classe	2,500	27,500	
	11	Id di 2ª »	2,000	22,000	
	12	Id di 3ª »	1,500	18,000	
	2	Cassieri di 1ª classe	4,000	8,000	
	5	Id. di 2ª »	3,000	15,000	
67					186,000
		Carriera d'ordine.			
	2	Archivisti di 1ª classe	3,000	6,000	
	9	Id. di 2ª »	2,500	22,500	
	6	Id. di 3ª »	2,000	12,000	
	18	Ufficiali d'ordine di 1ª classe	1,700	30,600	
	19	Id di 2ª »	1,400	26,600	
54					97,700
		Personale di servizio			
	2	Uscieri di 1ª classe	1,200	2,400	
	12	Id. di 2ª »	1,000	12,000	
	6	Inservienti	900	5.400	
20					19,800
215					573,000

Le funzioni d'ispettore possono essere conferite a segretari e vice-segretari della carriera amministrativa e di quella di ragioneria.

Le funzioni di capo ragioniere sono conferite a capi sezione ed a segretari; quelle di controllore a segretari e vice segretari della carriera di ragioneria.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di grazia e giustizia e dei culti
C. FINOCCHIARO-APRILE

(1) Seguono a questa le Tabelle *C* ad *I* che si omettono. Riguardano il personale assegnato a ciascuno degli Economati di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia.

CIRCOLARI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Trasporto di cadaveri di acattolici; tassa sulle concessioni governative

(*Circolare del Ministero dell'Interno, Direz. gen. dell'Amm. civ., n. 211000-79, in data 30 luglio 1898, ai Prefetti*).

E' stato rivolto al Ministero il quesito, se, in base ad una circolare del 14 ottobre 1873, n. 211000, diramata dal Ministero dell'interno, possano andare esenti dal pagamento della tassa di concessione governativa i trasporti di cadaveri di acattolici, quando nel Comune di decesso o manchi un cimitero proprio per i non ascritti al culto cattolico, ovvero il cimitero comunale sia sprovvisto di un reparto speciale per essi.

Ad evitare interpretazioni difformi, e previi accordi col Ministero delle finanze, si dichiara che, giusta la legge sulla tutela della sanità pubblica ed il Regolamento di polizia mortuaria, l'istituzione dei cimiteri è obbligatoria per i comuni, *nell'interesse della generalità degli abitanti*, e niuna distinzione è stata fatta, per quanto concerne i seppellimenti, fra gli ascritti, in vita, ai diversi culti.

L'essere, quindi, un cimitero comunale sfornito di recinto speciale per acattolici, non può conferire alle famiglie di questi il diritto di richiedere che siano effettuati, senza pagamento di tassa, i trasporti delle salme dei loro congiunti in un cimitero di altro Comune, che di quel recinto sia fornito, ostandovi le disposizioni dell'articolo 25 del Regolamento 25 luglio 1892, n. 418, sulla polizia mortuaria.

E la esenzione della tassa non si giustifica nemmeno per la considerazione che il Regolamento mentovato consente di avere cimiteri particolari a qualsiasi associazione religiosa o civile od a gruppi di popolazione: il non essersi questi avvalsi di tali facoltà, concesse dalla legge, non può dare il loro diritto ad invocare un trattamento di favore.

Pel Ministro: MARSENGO.

Trasporto di cadaveri di acattolici; tassa sulle concessioni governative

(*Circolare del Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio, 18 gennaio 1899, n. 18029*).

Per norma delle intendenze di finanza e degli agenti demaniali nell'applicazione della legge sulle tasse per le concessioni governative, si riporta qui appresso la circolare 30 luglio u. s. diretta dal Ministero dell'interno ai signori prefetti del Regno, relativamente al trasporto delle salme degli acattolici.

Con detta circolare, è stato stabilito, d'accordo con questa Direzione generale, che non possono andare esenti dal pagamento della tassa di concessione governativa i trasporti in altro Comune delle salme di acattolici, quando nel Comune di decesso o manchi un cimitero proprio per i non ascritti al culto cattolico, ovvero il cimitero comunale sia sprovvisto di un reparto speciale per essi.

Resta così abrogata la contraria massima al riguardo adottata colla circolare litografata 14 ottobre 1873, n. 21100, del Ministero dell'interno, riportata a pagina 282 della Collezione demaniale, vol. 15.

Ad illustrazione poi di quanto è detto nella penultima parte della mentovata circolare 30 luglio u. s. riguardo ai cimiteri particolari, il sullodato Ministero, opportunamente interpellato da questa Direzione generale, ha fatto le seguenti dichiarazioni di massima:

1. Che tutti i cadaveri di persone decedute in un Comune debbono essere inumati, di regola, in quel territorio, o nel cimitero comunale, che è istituzione del tutto civile, o nei cimiteri particolari proprii di determinate associazioni o di

confessioni religiose alle quali il defunto apparteneva. In questo secondo caso occorre però la previa autorizzazione del prefetto diretta ad accertare che esista il diritto a tale tumulazione.

2. Che il trasporto di un cadavere fuori del territorio comunale per essere sepolto in altro Comune va sempre soggetto all'autorizzazione prefettizia ed al pagamento della tassa di concessione governativa; escluso, naturalmente, il solo caso che il cimitero del Comune, ove seguì il decesso, sia fuori del detto territorio.

3. Che, senza parlare delle onoranze speciali rese ad uomini illustri o benemeriti, le quali sono regolate da leggi speciali, alle autorizzazioni ed al pagamento anzidetti vanno sempre soggetti i seppellimenti in cappelle private o gentilizie, anche nel Comune ove il decesso avvenne.

Come si vede, tali dichiarazioni abbracciano l'intera materia del trasporto dei cadaveri nel territorio del Regno, e determinano in modo l'interpretazione che va data all'art. 25 del regolamento speciale di polizia mortuaria 22 luglio 1892, n. 448, in rapporto alle disposizioni di cui all'art. 58 della legge 22 dicembre 1888, n. 2919, sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI.

Tiepolo comm. G. B., avv. generale erariale. — *Relazione dell'avvocato generale erariale sulla situazione delle liti e sulle materie giuridiche amministrative trattate dalle dodici avvocature del regno, in prosieguo alla relazione prodotta pel biennio 1884-85, con tavole statistiche a S. E. il ministro del Tesoro.* - Roma. Tip. Nazionale di G. Bertero, via Umbria, 1898.

— *Relazione dell'avvocato generale erariale sulla situazione delle liti e sulle materie giuridiche amministrative, trattate dalle dodici avvocature del regno, per il periodo 1898-99 con tavole statistiche.* - Roma, Tip. Nazionale di G. Bertero, 1899.

Senatore Emilio Pascale, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma. — *Discorso pronunziato nell'assemblea generale del 3 gennaio 1899.* - Roma, Forzani e C., tipografi del Senato, 1899.

Avv. prof. C. Schanzer, consigliere di Stato. — *Dei rapporti tra l'eccezione di cosa giudicata e l'eccezione di incompetenza.* - Città di Castello, Tipografia dello Stabilimento S. Lapi, 1898.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET.

Con regio decreto in data 11 luglio 1899, è stato concesso il R. *Exequatur* al Breve pontificio del 15 dicembre 1898, col quale mons. *Giuseppe Morabito*, nominato con sovrano decreto del dì 8 dello stesso mese al Vescovado di Mileto, di regio patronato, fu canonicamente istituito nel Vescovado medesimo.

Con regio decreto del 25 giugno 1899, in virtù del regio patronato, è stato nominato, in seguito a sua domanda, mons. *Ferdinando Maria Cieri* al Vescovado di Sant'Agata dei Goti.

In virtù degli assoluti diritti spettanti al Re su tutte le chiese palatine del Regno, sono stati nominati: *Vaccaro* sacerdote *Paolo* al posto di primo cappellano nella regia chiesa palatina di Calascibetta; *Adamo* sacerdote *Rosario* all'ufficio di cappellano sacramentale nella chiesa di S. Antonio Abate, succursale della regia chiesa palatina di Calascibetta; *Calvino* sacerdote *Serafino* al posto di secondo cappellano nella regia chiesa palatina di Calascibetta.

Con sovrana determinazione del 25 giugno 1899, è stata autorizzata le concessione del R. *Placet:* alla Bolla vescovile, con la quale al sacerdote *Michele Izzi* fu conferito il canonicato teologale nel Capitolo cattedrale di Cerignola.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1899 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61.

L'ELEMOSINA PER LE MESSE [1]

SOMMARIO. — 1. Osservazioni generali. — 2. Questioni da esaminare. — 3. Se esista o no un'azione pel pagamento di messe celebrate - Opinione negativa del MAJETTI. — 4. Disposizioni ecclesiastiche. — 5. Obbiezioni mosse a tale opinione. — 6. Definizione della messa. — 7. Argomenti in favore dell'azione - Giurisprudenza. — 8. Teorie dello SCADUTO e dell'OLMO. — 9. Ragioni storiche - Le *oblationes*. — 10. L'*honorarium* dei sacerdoti. — 11. Dottrina canonica a favore della concessione dell'azione - Opinione del SANTI. — 12. In quale categoria di contratti si potrebbe classificare. — 13. Prova dell'obbligazione. — 14. Prescrizione annale. — 15. Prescrizione triennale. - Giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Cassazione di Torino - Tassa comunale di esercizio e rivendita. — 16. Nostra opinione - Giurisprudenza della Corte d'Appello di Napoli in materia di prescrizione per opere di culto.

1. Ci siamo proposti di esaminare la questione, che ci sembra del resto abbastanza nuova ed elegante, sulla prescrizione da applicarsi circa le azioni proposte per il pagamento del corrispettivo della ordinata celebrazione di messe. Tale argomento è sembrato interessante a parecchi egregi scrittori che si sono, in seguito ad un nostro primo articolo, occupati di esso, estendendone i limiti al di là di quanto noi dapprima ci eravamo proposti di trattare. Non crediamo pertanto sia cosa del tutto inutile il riassumere le varie opinioni emesse durante lo svolgimento dell'importante discussione.

2. Le questioni da esaminare sono due:

a) se esista o no un'azione per il pagamento di messe celebrate;

b) dato che esista questa azione, quale prescrizione dovrà ad essa applicarsi.

3. Esiste o no un'azione per il pagamento di messe celebrate? Esaminando attentamente la questione, sembra a prima vista che dovrebbe rispondersi negativamente. Il sacrificio della messa si presenta come una cosa tanto spirituale, tanto elevata che pare quasi impossibile poter connettersi ad una qualsiasi tutela da parte del diritto. È un sacrificio lautetrico, eucaristico, propiziatorio, impetratorio, secondo quanto dicono i teologi; è la ripetizione del sacrificio del Golgota, colla differenza sulla maniera di offrirlo, come stabiliva il Tridentino.

(1) Confr. le monografie del MAJETTI R., *L'elemosina per le messe* (*Mon. pret.* 1899, 161; *Giud. Conc.* 1899, 145); del BONAVIA M., *La retribuzione delle messe* (*Mon. pret.* 1899, 209); del GARZILLI V. *Onorario e elemosina* (*Giud. conc.* 1899, 209); del RATTO L. *Azione dei Parroci pei diritti di stola*, (*Giud. conc.* 1896, 241), nonché la nostra monografia, iniziatrice della discussione, pubblicata nello stesso *Giudice conciliatore*, 1899, pag. 97.

Il sacerdote adunque, si esprime l'egregio MAJETTI, sostenitore appunto dell'opinione che nega tale azione, quando celebra la messa non è ministro, nè esercita ufficio, molto meno presta o lucra l'opera propria: " sacerdotium non est nudum ministe-" rium sed dicit potestatem consecrandi et offerendi verum Corpus " et Sanguinem Christi et dimittenda peccata (1).

La celebrazione della messa, essendo potestà sacerdotale, non può essere rimunerata, ricompensata o soddisfatta in alcun modo, ma solo riconosciuta e venerata con un' elemosina. Benedetto XIV così si esprimeva in proposito: " antiquis justisque " titulis innixus est unus, quo solent presbyteri eleemosynam " accipere pro celebrandis Missis juxta offerentium mentem: " omnis tamen avaritiae species, omnisque sordidi captandi lucri " praetextus a celebratione Missarum arcenda... " (2). E lo SCALVINI nella sua *Theologia moralis:* " ... olim fideles sacerdotibus of-" ferebant panem et vinum et quod superaret, in victum eorum-" dem sacerdotum ac clericorum cedebant. Dein permissum fuerit " offerre oleum, spicas, uvas etc. Demum haec permissio com-" plexa est ipsam pecuniam quae mittebatur in arcam, suo tem-" pore distribuenda in sustentationem ministrorum et pauperum. " Successive invaluit usus, ut pecunia ipsis celebrantibus trade-" retur, qui pro offerentibus Missam applicarent " (3).

4. Non mancano neppure disposizioni ecclesiastiche che sancivano severissime pene per i sacerdoti che volessero tale azione esercitare: basterà ricordare quelle del Tridentino (4), e della S. Penitenzieria Apostolica del 19 novembre 1863 (5). Si aggiungano i canoni dei Concilii di Toledo e di Lione che vietano in modo assoluto al sacerdote di accettare danaro per la messa, sotto pena di sospensione *a divinis.* E finalmente anche il Concilio riformista di Pistoia nel passato secolo tacciò come turpe abuso del clero il pretendere elemosina per la messa. Dobbiamo pertanto soggiungere che Pio VI condannò tale proposizione, il che farebbe supporre essere l'elemosina per le messe divenuta una usanza abbastanza comune (6).

5. I sostenitori dell'opinione negativa si appagano di queste

(1) Conc. Trid., sess. XXII, I, can. I.
(2) *Const. quod expens.*
(3) N. 178.
(4) « ....cujusvis generis mercedum condictiones, pacta et quidquid pro « Missis novis celebrandis datur, nec non importunas atque illiberales eleemosyno- « rum exactiones potius quam postulationes, aliaque huiusmodi, quae a simoniaca « labe, vel certe a turpi quaestu non longe absunt. Episcopi omnino prohibeant. »
(5) ....omne damnabile lucrum ub Ecclesia removere volet. »
(6) MORONI, *Diz. eccl.* voc. *Messa.*

ragioni per escludere l'azione circa il pagamento di messe celebrate. Essi, come il Majetti nel suo dotto studio, si attengono alla santità, alla spiritualità del sacrificio della Messa per escludere *a priori* qualunque discussione, qualunque ragione d'indole più materiale od anche, se vogliamo, più giuridica. Di una questione di diritto positivo il Majetti ne ha fatta una, non dirò di diritto canonico, ma di teologia. Ora non crediamo dover seguire i nostri contraddittori su tale terreno. Il nostro compito è di esaminare se colle norme della nostra legislazione si possa o no concedere tale azione ai sacerdoti. E questa obbiezione non è sfuggita al citato scrittore il quale alle ultime righe della sua monografia, quasi come *per incidens*, come una cosa che sembrerebbe inutile, come una questione superflua, soggiunge che anche se il sacerdote non curasse le pene ecclesiastiche, anche se il sacerdote volesse in conseguenza tentare tale azione, non potrebbe ottenere mai il riconoscimento del suo diritto per la impossibilità di provare la sua dimanda, prova che consiste non nell'effettuata celebrazione della messa, ma della sua applicazione, *qua sacerdos vult, ut sacrificii fructus in utilitatem certae personae cedat.*

Rispondiamo subito a tale difficoltà sollevata dal Majetti. Noi crediamo col Garzilli che l'atto intenzionale di aver celebrato, secondo la volontà del fedele si potrà benissimo provare col giuramento del sacerdote non senza far osservare che ci sembra cosa molto arrischiata il voler dedurre dalla difficoltà della prova la mancanza di un'azione.

Il rapporto quindi (per coloro che seguono l'opinione del Majetti) che passa tra il sacerdote e il privato, rapporto che ha per obbietto la celebrazione di una messa, non avrebbe carattere di obbligazione civile, ma di una vera e propria *obligatio naturalis*, non fornita di azione, ma protetta solamente dalla *soluti retentio* (art. 1237 cap. del Cod. civ.).

6. Abbiamo sommariamente accennato alle ragioni che militano a favore della tesi circa la non ammissibilità dell'azione proposta dal sacerdote per ottenere il pagamento della messa da lui celebrata. Tali ragioni, per quanto valide, non ci persuadono punto.

Ci sia permesso adunque svolgere in poche parole le nostre argomentazioni.

La prima indagine da farsi si è quella di ricercare la definizione della messa. Che cosa intende fare il sacerdote celebrando quest'atto? Non verrà certamente in mente ad alcuno il definire la messa come un contratto di locazione d'opera: non crediamo infatti potere essa annoverarsi tra siffatti contratti. La messa ricorda il sacrificio compito sul Golgota, e il sacerdote *sua*

potestate diventa in quel sacrificio intermediario fra l'uomo e Dio, offrendo per l'umanità peccatrice il prezzo della redenzione. Come si può ben scorgere in queste poche parole, il concetto della messa è un concetto di carattere del tutto sacro, religioso, che non ci fa certo venire alla mente l'applicarlo, l'adattarlo ad uno dei contratti definiti dalla nostra legge positiva.

Fino a questo punto adunque, *nulla quaestio;* tutti sono d'accordo che il sacrificio della messa non possa essere annoverato tra i contratti di locazione e più precisamente tra i contratti di locazione d'opera, a norma del nostro Codice civile.

7. Ora pertanto ci sia permesso fare una distinzione: è cosa ben diversa considerare la messa astrattamente in sè, come atto isolato, e considerare il fatto del privato che stabilisce e, ci si consenta la parola, contratta col sacerdote la celebrazione da parte di quest'ultimo a una o più messe da erogarsi in favore di qualche altra persona.

A prima vista tale distinzione sembrerà forse troppo sottile, starei per dire troppo audace, ma a considerarla attentamente crediamo che tra questi due fatti una qualche differenza vi sia, differenza che porta a delle conseguenze assai diverse, come verremo ad esplicare.

L'atto religioso in sè medesimo, considerato cioè nei suoi caratteri ed effetti spirituali, è cosa sacra e non commerciale; ma non è punto tale il semplice fatto di concorrere a prestar l'opera propria pel servizio religioso. Quindi è ammissibile pienamente (come la giurisprudenza concorde riconosce) che taluno giuridicamente si obblighi a prestare l'opera sua per determinate funzioni religiose. E se così venisse meno all'obbligo suo, ben potrebbe essere tenuto a risarcire il danno che il suo diniego avrebbe potuto produrre, ed anche a pagare la penale, ove questa fosse mai stata stipulata: “ non solum res in stipulatum deduci possunt, sed etiam facta.... et in hujusmodi stipulationibus optimum erit poenam subjicere ne quantitas stipulationis in incerto sit, ac necesse sit actori probare, quid eius intersit „ (1).

A tali concetti s'ispirò la Corte di Casale nella sentenza 22 marzo 1890 (2).

8. Anche lo SCADUTO è dello stesso avviso: esso dice essere commerciabile “ la prestazione di opere pel servizio religioso: quindi è ammissibile che taluno si obblighi giuridicamente a prestar l'opera sua per determinate funzioni (messe e simili), e

(1) §. 7, Inst. *de verb. sign.*, III, 15.
(2) RIV. DIR. ECCL., I, 415.

conseguentemente il suo diritto di agire per la retribuzione rispettivo „ (1). E l'Olmo, quantunque non potremmo sottoscrivere a tutte le sue idee in proposito della presente questione, pur tuttavia anche egli ammette l'azione del sacerdote avanti ai tribunali per reclamare l'elemosina dovutagli. “ L'alienabilità della messa, così si esprime, è da ammettersi al pari della alienazione delle opere, imperocchè l'emolumento del sacerdote che porta la sua opera alla celebrazione del divino sacrificio non altro è se non mercede della stessa natura del salario di qualunque altro operaio o professionista. La misura di queste elemosine dovrà ricercarsi nelle convenzioni e negli usi, tenuto calcolo dei decreti vescovili e delle tariffe sinodali esistenti in ogni diocesi, le quali entrano tacitamente a far parte della legge del contratto o del quasi-contratto. Ed è certamente esperibile avanti ai Tribunali l'azione del sacerdote che reclama l'elemosina e in genere i diritti di stola bianca e nera ed emolumenti diversi come corrispettivo di un servizio prestato. Su questi redditi il sacerdote è tenuto al pagamento della imposta nel reddito mobiliare. La messa è un fatto giuridico che può essere provato in via di regola con un certificato o *confesso* rilasciato dal sacerdote celebrante, ma non deve però escludersi che la prova possa essere data a mezzo di testimoni. Una singolare dottrina tendeva ad escludere ogni prova che non fosse la dichiarazione del celebrante e si fondava sul riflesso che il mistico mistero del sacrificio della messa intercede solo e si compie nei rapporti fra il ministro dell'altare e la divinità, tanto che sfugge ai sensi umani. Questa dottrina non ebbe accoglimento nella giurisprudenza patria come quella che era in opposizione alle regole generali del Codice sulla prova, e avrebbe impedito la dimostrazione dello adempimento delle messe nei casi in cui il celebrante avesse cessato di vivere „ (2)

9. Ma abbiamo anche delle ragioni storiche da addurre. Verso il secolo VIII della Chiesa, le *oblationes*, che prima di questo tempo si offrivano in natura, cominciarono a convertirsi in danaro. Tali *oblationes* furono di tre specie: quelle *ad missam*, cioè fatte durante o ad occasione di questo sacrificio; quelle che portavansi al *gazophylacium*, ossia all'episcopio, di spettanza del capo della diocesi; quelle finalmente che si facevano per speciali uffici religiosi, battesimi, benedizioni, matrimoni ecc. .....

Le *oblationes*, naturalmente, il nome stesso lo indica, non

---

(1) Scaduto, *Man. dir. eccl.*, II, n. 267.
(2) Olmo, *Diritto ecclesiastico*, n. 51; Milano, Hoepli edit. 1891.

erano in origine di carattere coattivo; tale uso pertanto diventò col tempo consuetudine, e questa, com'è noto, ha più forza della legge, appunto per il suo carattere non obbligatorio: del resto *consuetudo fit jus*, è un noto adagio della sapienza romana.

L'oblazione quindi, pur conservando il carattere di volontarietà e di mezzo necessario alla esplicazione del culto, ebbe una vera e propria sanzione canonica.

Non potrebbe adunque affermarsi nel senso proprio della parola, come giustamente fa notare il GARZILLI, che l'*oblatio pro missa* sia il corrispettivo del sacrificio compiuto, ma d'altro canto neppur sarebbe nel vero colui che sostenesse l'assoluta volontarietà dell'offerta. Essa costituisce e costituì sempre un dovere canonico pel credente allo scopo di portare anch'egli il suo contributo ai bisogni della Chiesa. Sostituito alle collettività l'individuo, la Chiesa consentì che in luogo di portarsi ad essa, fosse direttamente data al sacerdote celebrante: *qui altare servit, altare vivere debet.*

Ed ecco come sorse, all'infuori dei precetti canonici e nello stesso tempo col permesso della Chiesa stessa, il pagamento al sacerdote, quasi cioè come una delegazione o cessione dei mezzi di sussistenza della comunità religiosa all'individuo.

10. Il sacerdote adunque ha surrogato la Chiesa nei suoi rapporti con i fedeli. E come questa poteva fin dai tempi più antichi richiamare i fedeli stessi all'adempimento dei loro doveri, così il sacerdote, cui fosse stato con evidente dolo negata l'elemosina per la messa celebrata, poteva rivolgersi all'autorità ecclesiastica, perchè vi avesse obbligato l'inadempiente, con tutte quelle sanzioni canoniche che erano in poter suo; nè occorre ricordare che la Chiesa disponeva di una vera e propria *auctoritas*.

Ma v'ha di più. L'*honorarium* ai sacerdoti è stato anche regolamentato dai singoli vescovi nelle loro rispettive sfere di giurisdizione per mezzo delle *tasse o tariffe diocesane*. In ogni diocesi il vescovo dava delle disposizioni riguardanti appunto il corrispettivo per la celebrazione della messa compresa tra i *diritti di stola*, che i canoni ammettevano aver diritto ad una retribuzione, non per il servizio prestato, che dovrebbe esser gratuito, ma in occasione del medesimo (1).

E che tale corrispettivo per la messa si chiami *elemosina* poco o nulla rileva, trattandosi, come ottimamente nota il GARZILLI, di un vero eufenismo, il quale risponde solo al concetto che della carità e della umiltà ha la religione cattolica. Del resto

(1) SCADUTO, *op. cit.*, n. 267.

poi la parola *elemosina*, rimasta in uso per designare tale corrispettivo, rispondeva all'antico concetto delle *oblationes* volontarie, di cui abbiamo accennato le successive modificazioni.

11. Ma non manca neanche l'autorità della dottrina canonica a sostegno della nostra tesi. Il SANTI nelle sue *Praelectiones* così si esprime a proposito della questione che ci tiene occupati: " Et " quidem hic titulus stipendii ad honestam sustentationem adeo " valet, ut non solum possint ministri Ecclesiae recipere ea quae " sponte offeruntur a fidelibus, sed etiam exigere ea temporalia " quae ob aliquod officium ministerii persolvenda sunt, vel ex jure " ecclesiastico, vel ex dioecesana dispositione, vel ex consuetudine " dioecesana praescripta persolvi debent... " (1). E in altro passo dello stesso si legge: " ... eruitur, ministerium ecclesiasticum praes- " tandum esse absque pacto stipendii, sed etiam Episcopum com- " pellere debere fideles ad laudabiles consuetudines servandas " (2).

In diritto canonico adunque, come era ammesso il compenso, l'elemosina per la messa, così dobbiamo ammettere che si desse azione, secondo le norme generali del diritto, per richiedere detta elemosina e per adempiere al patto conchiuso. Nè si può dire che vi sia ombra di simonia, giacchè nella stessa guisa che i canoni permettono il corrispettivo per la celebrazione delle messe, così debbono permettere che s'istituisca azione per ripeterlo. L'una non è che la conseguenza logica dell'altra. Si dovrebbe a rigor di termini considerare in tal caso come simonia anche quando il sacerdote accetta l'elemosina offerta spontaneamente oppure quando il fedele adempie al patto stabilito. Perchè voler trovare la simonia nel solo caso che il sacerdote si vale del suo diritto di richiedere ciò che a lui è stato promesso?

12. Tornando ora al nostro diritto positivo, in quale categoria di contratti potremo classificarlo?

Premettiamo anzitutto che nel caso presente il contratto per noi esiste, niun dubbio su ciò, nè ci si venga a dire che la celebrazione della messa, essendo una *res extra commercium* non può formare obbietto del contratto. L'obbietto del contratto, secondo noi, non è la celebrazione della messa, ma sibbene la promessa che fa il sacerdote al privato di celebrare la messa stessa secondo le intenzioni di quest'ultimo, per suo *personale* vantaggio. Il fatto della celebrazione della messa, assolutamente parlando, non entra per nulla nel contratto, oppure vi appartiene come contenuto della prestazione stessa. E noto come in

(1) Cap. V, p. 34 e segg.
(2) Ex c. 42, *de sim.*

diritto civile da molti, e noi siamo di questo numero, si sostenga la *res* non dover essere considerata come l'obbietto del contratto; questo è rappresentato dalla prestazione, il cui contenuto è appunto una cosa o un fatto. E noi non facciamo che applicare alla fattispecie tali principii di diritto.

E ritorniamo alla domanda già fatta, a quale categoria di contratti cioè appartenga la fattispecie che ci occupa. Eliminando la locazione d'opera, come la stabilisce il nostro codice civile, menochè non vogliamo parlare di una locazione d'opera *sui generis*, creando in tal modo un nuovo tipo di contratto, non abbiamo difficoltà di accettare l'opinione già sostenuta dal Garzilli e, in parte, dal Bonavia, che vorrebbe classificare tale contratto in quelle obbligazioni *innominate*, le quali consistono nell'obbligo a fare da una parte, *a dare ut facias* dall'altra. L'obbligo del pagamento dovrà derivare dall'incarico dato e dal danno che si arreca al sacerdote precludendogli con tale incarico la possibilità di avere da altri quell'*honorarium* che certo per la *costante, secolare tradizione e consuetudine* gli sarebbe stato pagato.

13. Un'ultima parola circa la prova dell'obbligazione. Il Majetti per negarla si basa sull'art. 1312 del Cod. civile. Anche su questo punto pertanto non crediamo vi possa essere difficoltà. Il fatto esteriore di aver celebrato si può provare con qualunque mezzo. Sappiamo che Clemente XI, preoccupato appunto di tale questione, molte cose prescrisse per l'adempimento degli obblighi delle messe, e pel modo di tenere i libri, in cui sono notati i medesimi obblighi, e sottoscritti i sacerdoti che li soddisfano „ (1). Quanto all'elemento intenzionale di aver celebrato secondo la volontà del fedele, non vediamo la ragione per la quale non si possa provare col giuramento.

14. Ed ora passiamo alla seconda parte del nostro studio. Ammessa tale azione, quale ne sarà la prescrizione?

Anche qui i pareri sono discordi. La Cassazione di Torino in una sua sentenza in data 17 dicembre 1890 ebbe a dichiarare le elemosine delle messe non poter essere soggette alla prescrizione annale.

“ Imperocchè, così si esprimeva la citata Corte, se egli è fuori luogo pretendere che per l'indole del ministerio esercitato, non abbia a dirsi prestazione d'opera quella della celebrazione delle messe per cui venne pattuita una determinata retribuzione, della quale si persegue il pagamento con azione in giudizio civile, certo è tuttavia che la medesima è di natura del tutto speciale,

(1) Moroni, *Diz. eccl.*, voc. *Messa.* — Confr. anche Benedetto XIV, *Della S. Messa*, sez. II, cap. II.

attinente al culto, e che non può nè confondersi nè assimilarsi alla locazione d'opera dei domestici, operai e giornalieri, come per il potere a questi soltanto riferirsi più appropriatamente il pagamento di salari o di somministrazioni in natura che ne tengono vece, e di mercede per giornata di lavoro, male si estenderebbe la disposizione specifica dell'ultimo capoverso dell'art. 2139 al corrispettivo dell'opera sacerdotale, che non importa domesticità, non è vera ed esclusiva prestazione d'opera, non si misura a a giornate di lavoro „ (1).

Le conclusioni alle quali giunge la Cassazione di Torino sono puramente negative: essa ci dice solamente che non è applicabile in tale caso la prescrizione di un anno, e noi crediamo che abbia perfettamente ragione, ma non s'inoltra nell'argomento, non entra nel lato positivo della questione, che avremmo con piacere veduto definire da quel Supremo Consesso, circa cioè la prescrizione da applicarsi. La giurisprudenza, come ben sappiamo, in questioni di tal genere, ama tenersi sulla difensiva e pronunziarsi il meno possibile a meno che non vi sia forzatamente costretta.

La prescrizione di un anno fu sostenuta dall'Avv. Bonavia il quale non accetta la distinzione della Cassazione, perchè non gli sembra fondata giuridicamente. “ La legge, secondo il citato autore, non distingue tra opera e opera; per essa la funzione d'un prete non dev'essere più santa di qualsiasi altra. Essa non ha feticismi, non iscomunica, non proscrive che il torto; non fa eccezione di persone e getta il giacchio tondo, essendo tutti eguali al suo cospetto. „

E dopo avere espresso l'opinione essere la locazione d'opera, accennata al n. 1 dell'art. 1627 Cod. civ., il contratto che presenta con la nostra fattispecie maggiori analogie, così riprende a dire: “ Come i servizi ivi indicati, quello della celebrazione della messa usasi retribuire senza ritardo, per cui il pagamento rendesi dopo un anno presuntivo. Gli unti del Signore, come i giornalieri, s'impegnano per brevissimo tempo, e le obbligazioni relative nascendo ed estinguendosi senza l'egida d'uno scritto, espongono egualmente il conduttore dell'opera al pericolo d'un doppio pagamento, inconveniente che è giusto si rimova nell'interesse della pubblica tranquillità. Pertanto il provvidenziale istituto della prescrizione di breve tempo deve pur estendersi al pagamento delle messe, perchè “ *ubi eadem ratio, ibi et eadem dispositio esse debet* „.

Non crediamo, per vero, poter accettare tali conclusioni del Bonavia, preferendo le ragioni addotte dalla Cassazione torinese.

---

(1) Legge, 1891, I, 475.

15. Esclusa in tal modo la prescrizione annale, osserviamo se sia il caso di applicare l'art. 2140 che si occupa di quella triennale. Il disposto di tale articolo stabilisce che si prescrivono in tre anni le azioni dei professori, maestri e ripetitori di scienze, lettere ed arti ecc. ecc. „.

Abbiamo citato l'art. 2140 perchè, specialmente nella giurisprudenza, è stata sollevata una grave questione, se cioè il sacerdote dovesse considerarsi come professionista e fosse quindi soggetto alla tassa comunale di esercizio e rivendita. Il Consiglio di Stato in sede contenziosa, con decisione del 16 aprile 1895 (1), e la Cassazione Torinese con sentenza in data 26 aprile 1883 (2) hanno opinato per l'affermativa, opinione che, sembra, vada raffermandosi ognora più nel campo della giurisprudenza amministrativa nelle decisioni di questi ultimi tempi. La tesi dell'applicabilità della tassa di esercizio e rivendita, dato che i sacerdoti siano considerati come professionisti, ha sollevato per altro vive opposizioni in seno alla dottrina, alla maggioranza della quale ripugna il vedere equiparato ad una qualunque professione il sacro ufficio sacerdotale. Anche a noi veramente non lascia soddisfatti tale soluzione, ma crediamo fermamente che la giurisprudenza della Cassazione di Torino e del Consiglio di Stato si sia lasciata trarre ad adottare quelle conclusioni per non cadere in altra seria difficoltà, di creare cioè per interpretazione di legge una eccezione al diritto comune in materia di carichi pubblici, prevedendo forse le serie conseguenze che ne potrebbero derivare. Ci sembra adunque che tale giurisprudenza piuttosto che la questione astratta di massima, che, forse basandosi su criteri del tutto giuridici, avrebbe diversamente risolta, abbia considerato solamente la fattispecie, e francamente essa non poteva non tenere in considerazione le ragioni fiscali che in tale caso dominavano e prevalevano sopra ogni altra. Si aggiunga poi, a sostegno della nostra affermazione, che nella ricordata decisione del Consiglio di Stato, questo non esamina affatto tale questione pregiudiziale, ritenendola come risolta e considerando quindi il sacerdozio come una professione; esso si limita solamente ad esporre le ragioni per cui anche i sacerdoti dovevano essere compresi nelle categorie di coloro i quali dovevansi sottoporre alla suddetta tassa comunale. Non si può adunque biasimare tale soluzione in modo reciso e assoluto, ove si voglia tener conto delle speciali circostanze che l'hanno provocata.

16. Abbiamo insistito su tale controversia perchè si riannoda

---

(1) *Riv. di dir. eccl.*, V., 374.
(2) *Legge*, 1883, II, 160.

alla questione che stiamo esaminando. Dato infatti che fosse *ius receptum* il considerare il sacerdote come professionista, è evidente che i suoi redditi rientrerebbero nella categoria di quei tali lucri contemplati dall'art. 2140 del Cod. civ., le cui azioni sono prescrittibili in tre anni. Noi però non potremmo accettare tale conseguenza: se si può fare un'eccezione in materia fiscale per le ragioni che abbiamo più innanzi esposto, non possiamo assolutamente estendere tale eccezione per tutti e singoli i casi analoghi. Il voler considerare il sacerdote come un professionista, un locatore d'opera qualunque, è cosa, crediamo, che ripugna all'alto concetto che ognuno deve farsi dell'ufficio sacerdotale. Colui che fa dimanda al sacerdote di voler celebrare una messa, non fa certamente un contratto col sacerdote stesso: la celebrazione della messa non può essere considerata come oggetto dell'obbligazione, nè l'elemosina concessa al sacerdote per la celebrazione del santo sacrificio potrebbe chiamarsi un lucro per l'opera prestata.

Lo stesso nome di " elemosina ", così chiamato dalla Chiesa fin da antichissimo tempo, dimostra esclusa qualunque idea lucrativa a proposito della celebrazione della messa.

Potremmo citare anche una sentenza della Corte d'appello di Napoli, in data 15 giugno 1878, nella quale viene adottata la massima che la prescrizione quinquennale non è applicabile alle spese di culto (1). Come si può ben scorgere, in una questione che presenta qualche analogia con quella di cui noi ora ci stiamo occupando, la giurisprudenza esclude assolutamente trattarsi di una prescrizione speciale, dimostrando tacitamente esser pericoloso di fare delle eccezioni alla regola generale contenuta nell'art. 2135 del Cod. civ. E questo stesso articolo ci sembra doversi applicare al nostro assunto, e ciò per i principi generali del diritto, i quali, in mancanza di una legge precisa, trattandosi di questioni dubbie circa l'applicazione di due disposizioni, stabiliscono doversi preferire sempre quella più ampia. E anche noi, basandoci su queste semplici ma pure esaurienti ragioni, crediamo che alle azioni proposte per il pagamento del corrispettivo della ordinata celebrazione di messa, debba applicarsi la regola generale stabilita dall'articolo 2135 del nostro Cod. civ., il quale stabilisce che tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono col decorso di trenta anni senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede.

(1) *Legge*, 1878, II, 364.

Avv. Giuseppe Corazzini.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

17 marzo 1899.

Pres. CARDONA, ff. di P. — *Est.* NIUTTA.

De Leo (avv. G. Caselli) c. *Comune di Castrovillari* (avv. F. Scaduto).

Competenza — Leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose e liquidazione dell'asse ecclesiastico — Interpretazione ed applicazione delle medesime nei rapporti fra le Amministrazioni dello Stato ed i privati — Competenza esclusiva della Cassazione di Roma, sia che nelle sentenze impugnate si trovino, sia che non si trovino come parti in causa le dette Amministrazioni.

È esclusivamente competente la Corte di Cassazione di Roma a conoscere dei ricorsi contro sentenze in cui si faccia quistione della interpretazione ed applicazione delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose e liquidazione dell'asse ecclesiastico nei rapporti fra le Amministrazioni dello Stato ed i privati, sia che nelle sentenze impugnate si trovino, sia che non si trovino come parti in causa le dette Amministrazioni (1).

Osserva che con atto del 27 febbraio 1896 Pasquale de Leo, arciprete curato della chiesa parrocchiale ex ricettizia della SS. Trinità di Castrovillari citava avanti la Pretura locale il sindaco di detta città, domandando che il Comune, ai termini dell'art. 271 della legge comunale e provinciale, fosse condannato alle spese di riparazioni e di restauri occorrenti per quella chiesa e per le quali erasi stabilita la somma di lire 773.60. Il Comune convenuto oppose, fra le altre eccezioni, ch'esso non fosse tenuto a tali spese, sia perchè alle stesse potevano bene sopperire le rendite della parrocchia, sia perchè l'obbligo di concorrere alle spese di conservazione e riparazione

(1) La sentenza del Tribunale di Castrovillari (che avremo poi occasione di riprodurre, quando sarà pubblicata la sentenza della Cassazione di Roma a Sezione semplice, non ancora pronunciata fino ad oggi), era stata denunciata alla Cassazione di Napoli, con ricorso fondato su cinque motivi.

Col 2° di detti motivi si sosteneva che l'onere dei restauri alla chiesa in quistione non cade sul Comune, ma sull'Amministrazione del Fondo pel culto, o sui partecipanti dell'ex Ricettizia, ecc. E si deduceva quindi la violazione: delle Istruzioni 18 novembre 1822 relative ai Piani delle Chiese ricettizie, art. 4°; del reale rescritto napoletano 18 settembre 1824, art. 5°; della *legge 7 luglio 1866*, n. 3096, art. 11, alinea 4°, ed art. 28, alinea 2°, n. 1, delle *legge 15 agosto 1867*, n. 3848, art. 3°, alinea 1°.

Col 3° motivo si sosteneva che « ammesso e non concesso che l'onere dei restauri non spetti al Fondo pel culto, perchè nella liquidazione degli assegni non abbia defalcata una quota rispettiva, l'onere stesso sarebbe dei partecipanti, e perciò nella specie sempre del Fondo pel culto, giacchè vi è un numero di partecipazioni vacanti per sopperire alla spesa dei restauri ». E si deduceva la violazione: delle Disposizioni preliminari del Codice civile, art. 3°, alinea 2°; della *legge 15 agosto 1867*, n. 3848, art. 3°, alinea 1°.

Nel 4° motivo era dedotta la violazione: delle stesse Disposizioni preliminari del Codice civile, art. 3°, alinea 2°; della *legge 7 luglio 1866*, n. 3019, art. 28, n. 1.

Col 5° motivo infine, insistendosi sempre nella dimostrazione che l'obbligo di provvedere ai restauri in oggetto spetti al Fondo pel culto, perchè non si può parlare del diritto di patronato nel Comune per ritenere obbligato quest'ultimo, si denunciava la violazione delle stesse Disposizioni preliminari del Codice civile, e della ripetuta *legge 15 agosto 1867*, art. 2°, alinea ultimo.

Come si vede, questo ricorso era rivolto a far dichiarare dal magistrato di Cassazione che l'obbligo di restaurare la chiesa parrocchiale, cui già era annessa una Ricettizia con cura d'anime, competa, nel caso in questione, non già al Comune, ma all'Amministrazione del Fondo pel culto, e ciò in base alle disposizioni delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, ossia delle « leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico », delle quali leggi si denuncia al magistrato supremo la violazione.

Venuta la causa in discussione dinanzi alla Cassazione di Napoli, la difesa del parroco

di una chiesa parrocchiale ex ricettizia spettava non al Comune ma all'Amministrazione del Fondo pel culto. Il Pretore, con sentenza del 31 marzo 1896, sospendendo ogni provvedimento sul merito, ordinava che il parroco provasse ne' modi di legge se le rendite della parrocchia fossero sufficienti per le occorrenti spese di riparazione e se l'Amministrazione del Fondo pel culto e quella dei superi dei beneficii vacanti fossero in grado di concorrervi sussidiariamente. Da questa sentenza il Comune propose appello principale al Tribunale di Castrovillari, e in via incidentale si appellò anche il parroco per non

---

De Leo, uniformandosi ai precetti ed alle massime stabilite dalla Corte di Cassazione romana nella più recente ed ultima sua giurisprudenza, eccepì la incompetenza della Corte di Cassazione territoriale, dovendosi ritenere invece competente la Cassazione di Roma, ai sensi della legge 12 dicembre 1875, art. 3, n. 5, lett. *b*.

E la Cassazione di Napoli, con sentenza pubblicata il 28 gennaio 1898, considerando che « comunque tra le parti dell'attuale giudizio non vi sia un' Amministrazione dello Stato, pure, potendo le questioni che si agitano riflettere l'interesse dell'Amministrazione del Fondo pel culto, è opportuno disporre il rinvio della causa alla Corte di cassazione di Roma », dispose tale rinvio.

La legge 12 dicembre 1875, relativa alla istituzione di due Sezioni di Corte di Cassazione in Roma, all'art. 3 così stabilisce:

« Art. 3. — Sono deferiti esclusivamente alla cognizione delle Sezioni temporanee istituite in Roma, dal giorno della loro attuazione, i ricorsi pendenti o che sopravvenissero, relativi agli affari seguenti :

« . . . 5° i ricorsi contro sentenze pronunziate tra privati e l'Amministrazione dello Stato che siano impugnate per violazione o falsa applicazione: *a*) delle leggi sulle imposte o tasse dello Stato, dirette o indirette; *b*) delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico ».

Il regio decreto contenente « le disposizioni transitorie ed altre occorrenti per l'attuazione della legge anzidetta, in data 23 dicembre 1875 », art. 6, dispone che: « Sorgendo controversia davanti alcuna delle attuali Corti di Cassazione, se la causa sia nel novero di quelle che dall'art. 3 della predetta legge sono deferite alla competenza esclusiva delle Sezioni di Corte di Cassazione istituite in Roma, si sospenderà ogni ulteriore procedimento, e gli atti saranno trasmessi alle Sezioni medesime, le quali, a Sezioni riunite, risolveranno la questione di competenza in Camera di Consiglio con sentenza motivata, sentito il Pubblico Ministero ».

Lo scopo e la ragione di essere di questa speciale ed esclusiva competenza della Cassazione di Roma sono ben facili a comprendere: riguardano la necessità di far sì « che le questioni fossero risolute con unità di criterio, applicandosi con egualità di trattamento le leggi in parola per tutte le Provincie del Regno, in guisa da mettere in grado la pubblica Amministrazione di provvedere con uniformità di massime, di ordini, ecc. »

Così, fra le tante volte, ebbe ad osservare la Corte di cassazione di Roma nella sua sentenza (Sezioni unite) del 13 febbraio 1890, Pres. Miraglia, P. M. Auriti, in causa Tesauro c. Ricevitore demaniale di Palermo (Questa Rivista, v. I, p. 275).

La Cassazione ha anzi affermato in detta sentenza che « sono di competenza sua esclusiva i ricorsi che, pur senza denunziare la violazione e la erronea applicazione di alcun articolo delle leggi sull'asse ecclesiastico, propongono controversie di diritto ad esse attinenti e di generale interesse ed applicazione ».

Trattavasi di un ricorso che denunziava la violazione dell'art. 1330 del Codice civile, per essersi ritenuto che le annotazioni di pagamento contenute nei libri e registri delle soppresse corporazioni religiose fanno fede contro terzi. La Corte ritenne che « tale ricorso investiva una grandissima parte dell'asse ecclesiastico proveniente da quelle corporazioni, sparsa per tutto il Regno, e governata dalle leggi del 1866 e 1867, e da più altri decreti con specialità di norme e di scopo ».

Risulta da ciò che la Cassazione di Roma ha dimostrato doversi ritenere nel più largo senso la sua esclusiva competenza, essendo giunta a stabilire che per gli effetti della legge del 1875 non occorre strettamente che si tratti di quistioni fra privati ed Amministrazioni del Demanio o Fondo pel culto, concernenti direttamente le leggi sull'asse ecclesiastico; ma essere sufficiente che le controversie abbiano rapporto ed investano (per usare la sua espressione) una gran parte dell'asse ecclesiastico proveniente dagli enti soppressi dalle leggi del 1866 e 1867.

In sostanza, la Corte suprema di Roma, e con costantissima posteriore giurisprudenza, ri-

essere stata definitivamente accolta la sua domanda; sostenendosi, come in prima istanza, dal Comune che l'obbligo dei restauri, che il parroco intendeva far ricadere su di lui, incombevai nvece al Fondo pel culto, giusta l'articolo 28, n. 5, della legge 7 luglio 1866 e che, ove pure si ritenesse non spettare al Fondo pel culto l'obbligo stesso, trattandosi nella specie di chiesa ex ricettizia, doveva, ai termini dell'art. 3 legge 15 agosto 1867, porsi a carico dei partecipanti e quindi a carico della stessa Amministrazione del Fondo pel culto, essendovi un numero di partecipazioni vacanti sufficienti a sopperire a quelle

---

tiene che da essa spetti esclusivamente la cognizione dei ricorsi in cause tra privati e le Amministrazioni del Fondo pel culto e del Demanio, nelle quali cada, o possa cadere, sia pure in modo indiretto, l'applicazione e l'interpretazione delle leggi sull'asse ecclesiastico, anche quando la sentenza sia impugnata soltanto per violazione di disposizioni del Codice civile o procedura civile, o si tratti di sentenze meramente interlocutorie. Vedansi in tale senso le decisioni citate in nota alla sentenza di cui avanti in questa RIVISTA (1); e fra le più recenti richiamiamo quella del 27 giugno 1896, in causa Arciprete Parroco di S. Mauro c. Silvestri e Finanze (RIVISTA, vol. VII, pag. 451), ove è sancita la massima che « è di competenza della Corte suprema di Roma, e non della Corte di Cassazione territoriale, il decidere intorno ad un ricorso riflettente la questione se taluni lasciti importino la istituzione di un beneficio ecclesiastico di cui all'articolo 833 del Codice civile, ovvero un semplice onere ereditario di celebrazione di messe ».

Esaminando tale sentenza, si rileva che la Corte d'appello, aveva, in base al disposto dell'articolo 833 del Codice civile, dichiarata la nullità di alcune ordinazioni di messe fatte per testamento.

Il MATTIROLO (2), occupandosi di tale giurisprudenza, la fa oggetto di alcune critiche, che noi non riteniamo giustificate, ed accenna all'oscillazione della giurisprudenza stessa.

Contro quest'ultimo appunto ci affrettiamo a ripetere come le ultime manifestazioni della giurisprudenza stessa dimostrano che la Cassazione romana, la quale in questi ultimi anni ha costantemente dimostrata la sua tendenza ad estendere nel modo più ampio la sua competenza, ha in maniera accentuatissima applicata per la legge del 1875 (come per quella del 1877) la interpretazione più larga (3).

Si è voluto da essa tenere essenzialmente di mira lo scopo della unicità della competenza come ragione suprema della unicità della interpretazione della legge.

Il MATTIROLO accenna alla sentenza 16 gennaio 1890 (*Legge*, 1890, I, 547).

Ma sulla massima relativa, ripetiamo ancora, la Corte è ritornata colla decisione 13 febbraio 1890; ed ha in questa affermato espressamente (con che ha dimostrato di voler solennemente togliere ogni ulteriore dubbio) che ad essa spetti esclusivamente il conoscere dei ricorsi relativi all'asse ecclesiastico costituito colle leggi del 1866 e 1867, quantunque non vengano denunziate violazioni di articoli di esse leggi.

La sentenza (Pres. MIRAGLIA) fu emanata su conformi conclusioni del Procuratore Generale AURITI.

Posteriormente non si è avuta alcuna decisione in senso contrario; resta quindi indubitato essersi in tali sensi formata la giurisprudenza.

Riteniamo opportuno riprodurre la intera motivazione giuridica della sentenza, di cui nel vol. I., pag. 275, è esposta la sola massima (4):

« Sulla competenza a pronunziare del ricorso, questa Corte di Cassazione a Sezioni riunite, osserva:

« Che sebbene le disposizioni denunziate siano del Codice civile, ed al diritto comune

---

(1) E cioè: 12 novembre 1878, Fondo pel culto c. Cotugno (*Legge*, 1879, II, 59): 21 maggio 1880, Misaponti c. Finanze (*Id.* 1880, II, 315).

Vedansi inoltre le numerose decisioni nella *Corte Suprema*: 1877-78, pagg. 628, 642; 1879, pag. 89· 1881, pag. 273, 889; 1882, pagg. 841, 887, 982; 1883, pagg. 114, 647, 1020; 1884, pagg. 334, 388; 1885, pagg. 311, 610, 637, 646, 712, 891; 1887, pagg. 937, 940; 1888, pagg. 183, 687, 943; 1890, pag. 161.

Come si vede, è giurisprudenza costantissima.

(2) *Trattato di diritto giudiziario civile*, ecc., 4ª edizione, vol. I, 368, in nota.

(3) Si veggano, ripetesi, le sentenze citate in nota in questa RIVISTA, vol. V, pag. 245.

(4) Eccone il fatto:

« Nel marzo del 1884 la signora Serafina Tesauro, intimata dal ricevitore del Fondo pel culto a pagare più annualità di una rendita di lire 38.75, che era dovuta al Monastero di S. Rocco in Piazza Armerina, eccepì e mantenne in giudizio la prescrizione trentennale, nonostante chesi fossero

spese. Il Tribunale, con sentenza del 21 aprile 1897, ritenendo in fatto giustificata nella parrocchia la insufficienza delle proprie rendite per provvedere alle spese dei restauri, e in diritto che l'obbligo di tali restauri spettasse non al Fondo pel culto ma al Comune, condannava il Comune medesimo ad eseguire a sue spese le riparazioni necessarie alla chiesa, e in difetto a rimborsare il parroco della somma di lire 773 all'uopo occorrente. Contro siffatta sentenza il Comune ricorreva alla Corte di cassazione di Napoli, proponendo cinque motivi di annullamento, con quattro dei quali denunziava la violazione e falsa

abbia relazione ed attinga la soluzione del punto discusso nel ricorso, se la fede dovuta ai libri e registri delle corporazioni religiose per i pagamenti ivi annotati sia regolata dall'articolo 1330 di esso Codice, pure è di evidenza completa che investe esso ed attacca una grandissima parte dell'asse ecclesiastico proveniente da quelle corporazioni, sparsa per tutto il Regno, e governata dalle leggi del 1866 e 1867, e da più altri decreti con specialità di norma e di scopo.

« Che risulti perciò con evidenza non minore la necessità di essere risoluta la questione con unità di criterio e di applicarsi con ugualità di trattamento per tutte le provincie del Regno; in guisa da mettere in grado la pubblica Amministrazione di provvedere con uniformità di massime e di ordini per la riscossione dei cespiti redditizi.

« Che sia giurisprudenza *ormai costantemente affermata* da questo Supremo Collegio di essere dalla legge del 12 dicembre 1875 riservati ed attribuiti unicamente alla sua cognizione tutti i ricorsi che, pur senza denunziare la violazione o la erronea applicazione di alcun articolo delle leggi su l'asse ecclesiastico, propongano controversie di diritto ad esse attinenti, e di generale interesse ed applicazione; cosicchè non abbiasi nella specie del ricorso Tesauro che dichiarare, in uniformità ai precedenti, la competenza di questa sede, ecc. »

Fin quì, come si vede, si è trattato del caso in cui fossero effettivamente in causa le Amministrazioni del Demanio e del Fondo pel culto quali Amministrazioni dell'asse ecclesiastico, ma si trattasse di questioni non riguardanti direttamente la interpretazione ed applicazione delle leggi sull'asse ecclesiastico.

Si può avere l'altro caso, che è quello di cui è argomento in questa sentenza che annotiamo; che cioè non siano di fatto in causa le Amministrazioni del Demanio e Fondo pel culto; siano invece parte in causa altri enti morali o privati, ma si tratti di conoscere di ricorsi in Cassazione, con cui si denunci la violazione o falsa applicazione delle leggi sull'Asse ecclesiastico.

La Cassazione di Roma ha anche dichiarata precedentemente la sua esclusiva competenza al riguardo; e, secondo noi, data la larga interpretazione fatta della legge del 1875, con maggior ragione ha ciò ritenuto.

Riprodurremo le due sue decisioni a Sezioni unite del 1888 e 1895, dopo le quali, non si è avuta altra contraria manifestazione della sua giurisprudenza, la quale è così rimasta ferma.

1ª Decisione 3 dicembre 1888, Pres. Pantanetti, Guarrasi Est., Pubb. Ministero Auriti (concl. conformi). Carozzi c. Parroco e Fabbriceria di Villasola:

« Gli eredi Carozzi nel 1869 in esito alle leggi correlative procedevano allo svincolo de' beni costituenti la dotazione della soppressa cappellania Carozzi.

« I beni dotalizi erano valutati, per l'importo capitale di L. 8033 e cent. 40.

« I compatroni, dopo lo svincolo, alienarono i fondi per L. 9000 e se ne divisero il prezzo in proporzione delle rispettive quote.

« Senonchè il Parroco e la Fabbriceria di Villasola citavano i compatroni Carozzi e contro di essi chiesero la annua somma di L. 884 per l'adempimento dei pesi annessi alla cappellania, a far tempo dal 14 agosto 1869 in avanti.

prodotti a difesa dell'Amministrazione i libri del monastero, che riportavano i successivi pagamenti fatti annualmente dai debitori.

« Il Pretore, con sentenza del 31 ottobre 1885, ed in appello il Tribunale civile di Parma, con sentenza appellata, il 14 dicembre 1888 respinsero quella eccezione, dichiarando legalmente provati i pagamenti delle annualità dai libri della soppressa corporazione, e condannarono la signora Tesauro all'intimato pagamento. D'onde la Tesauro si mosse ad impugnare con ricorso avanti la Cassazione di Palermo la riferita pronunziazione, deducendo per violati gli articoli 1330, 2114, 2129 e 2135 del Codice civile.

« Propostasi dall'Amministrazione la incompetenza di quella giurisdizione, furono gli atti della causa trasmessi a questo Supremo Collegio, ai termini della legge 12 dicembre 1875 e del regio decreto del 28 dello stesso mese ed anno ».

applicazione degli articoli 11 e 28 della legge 7 luglio 1866 e dall'art. 3 legge 15 agosto 1867 sulla soppressione delle corporazioni religiose e liquidazione dell'asse ecclesiastico, per avere la denunziata sentenza erroneamente giudicato che al Comune, e non al Fondo pel culto, incombesse l'obbligo delle riparazioni di una chiesa parrocchiale ex ricettizia. All'udienza della Corte di cassazione di Napoli da parte del parroco De Leo, resistente al ricorso, fu, sul fondamento dell'art. 3, n. 5, legge 12 decembre 1875, eccepita l'incompetenza della Corte di cassazione territoriale; e quella Corte, con sentenza del 28 gennaio 1898, con-

« I compatroni offerirono un capitale in rendita italiana corrispondente alla somma da essi effettivamente incassata, dedotta la tassa di svincolo e le spese.

« La Fabbriceria ed il parroco rifiutarono. Quindi la causa fu discussa e decisa dal Tribunale civile di Milano: e poi da quella Corte di appello.

« Quest'ultima, fatte alcune dichiarazioni di diritto, in riforma dell'appellata sentenza, sospendeva di giudicare su tutt'altro di merito, ed ordinava intanto ad un perito di riferire quale fosse il reddito netto che potevano dare i beni già costituenti la dote della soppressa cappellania.

« Avverso questa sentenza fu prodotto ricorso alla Cassazione di Torino, elevando all'uopo tre mezzi di annullamento.

« E la Cassazione, osservando proposto nel terzo mezzo la violazione di disposizioni sancite nella legge relativa alla liquidazione dell'asse ecclesiastico, sollevò l'eccezione d'incompetenza della Corte di Cassazione adita per la cognizione in merito di quel ricorso; e quindi rimise gli atti a questa Cassazione per i provvedimenti sulla competenza.

« Invero col mezzo terzo si deduce la violazione degli articoli 5 e 10 della legge 15 agosto 1867, 1, 2, 4, 5, 6, e 19 del regolamento 22 agosto 1867, in relazione all'art. 517, n. 3 di proc. civile.

« In altri termini è manifesto come il detto mezzo implichi la violazione delle disposizioni legislative che riflettono la liquidazione dell'asse ecclesiastico. Ora egli è indubitato che in forza del decreto regio 23 dicembre 1875, emanato per l'attuazione della legge del 14 dicembre, anno medesimo, la cognizione dei ricorsi in siffatti casi è specialmente devoluta a questa Cassazione.

« Per questi motivi,

« Questa Corte di Cassazione si dichiara competente a conoscere del merito dell'attuale ricorso ».

2ª Decisione 30 marzo - 30 aprile 1893, Pres. Ghiglieri, P. P., Est. Penserini, Pubblico Ministero Pascale, Proc. gen. (concl. conformi), Congregazione dei laici di Santamenna c. Calabrese e Salandra (1):

« La Congregazione dei laici di Santamenna chiese avanti il Pretore di Laviano sei annualità ed il capitale della metà di un legato perpetuo di annui ducati sette, lasciatole da Gaetano Calabrese con testamento 21 dicembre 1845, coll'onere di far celebrare ogni anno 13 messe cantate.

« Accolta la domanda con sentenza 19 agosto 1891, i Calabrese ne interposero appello al Tribunale di Salerno che con sentenza 12-16 febbraio 1892, accogliendolo, respinse la domanda della Congregazione per difetto di autorizzazione governativa ad accettare il legato e respinse pure la domanda subordinata di un termine ad ottenerla, perchè il legato essendo di culto, perpetuo ed autonomo, cadeva sotto il disposto della legge di soppressione 15 agosto 1867.

« Ne ricorse la Congregazione per tre motivi, concernenti i primi due l'autorizzazione che sostiene non prescritta, e deducendo nel terzo, concernente la conclusione subordinata, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, n. 6, della precitata legge 15 agosto 1867. Onde i resistenti chiesero e la Corte di Cassazione di Napoli dispose con ordinanza 4 marzo, pubblicata nel 15 aprile 1893, il rinvio degli atti a questo supremo Collegio per statuire sulla competenza.

« La Corte osserva che, muovendosi col 3° mezzo la controversia sulla interpretazione ed applicazione della legge sull'asse ecclesiastico 15 agosto 1867, ne viene indirettamente implicato l'interesse dell'Amministrazione dello Stato, ed è perciò applicabile l'art. 3, n. 5, della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, serie 2ª.

« Per questi motivi,

« Dichiara la competenza della Sezione civile di questa Corte suprema a conoscere del

(1) In questa Rivista, nel vol. VI, pag. 273, ne è riportata la sola massima.

siderando che, comunque tra le parti in causa non fosse un'Amministrazione dello Stato, pure potevano le questioni che si agitavano riflettere l'interesse dell'Amministrazione del Fondo pel culto, ordinava il rinvio degli atti a questo supremo Collegio per la decisione sulla competenza.

Osserva che la legge del 12 decembre 1875, la quale, nell'istituire un'altra Corte territoriale di Cassazione in Roma, sottraeva nel tempo stesso alle altre Corti di cassazione e deferiva esclusivamente alla Corte di cassazione stabilita in Roma la cognizione dei ricorsi contro le sentenze riguardanti alcune

---

ricorso prodotto dalla Congregazione dei laici di Santamenna contro la sentenza dei 12-16 febbraio 1892 del Tribunale civile di Salerno ».

Ciò premesso, noi non possiamo non far plauso alla giurisprudenza ultimamente adottata dalla Corte Suprema, in relazione alla retta interpretazione ed applicazione della legge del 12 dicembre 1875.

Questa è una legge di unificazione dell'istituto e del magistrato di Cassazione in rapporto a speciali leggi e speciali rapporti giuridici. E, attenendoci alla quistione in oggetto, scopo supremo della legge anzidetta è fuori dubbio quello che le sole Sezioni della Cassazione di Roma, istituite nel 1875, debbano conoscere dei ricorsi per violazione e falsa applicazione « delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico ».

Di fronte a questo scopo supremo, preciso, indiscutibile della legge, va debitamente vagliata la espressione letterale di essa, quando parla di « ricorsi contro sentenze pronunziate tra privati e l'Amministrazione dello Stato », come è detto nel num. 5, 1° comma dell'art. 3.

Si comprende agevolmente come, trattandosi in detto num. 5 di ricorsi concernenti le leggi sulle imposte o tasse, e sulla soppressione di enti ecclesiastici, liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico, in genere, nella ipotesi più intuitiva le controversie dovevano agitarsi tra i privati da una parte, le Amministrazioni dello Stato dall'altra.

Si contemplavano, nella parola della legge, i casi comuni, i casi generali.

Ma quando, pur non essendo effettivamente in giudizio le Amministrazioni, si tratta sempre di interpretazione (per attenerci al nostro caso speciale) delle leggi sulla soppressione di enti, liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico di cui sopra, è chiaro che occorre sempre questo: che un unico magistrato regolatore sia investito della cognizione dei ricorsi tutti.

Vi ha l'interesse della interpretazione di queste leggi, da farsi da un'unica Cassazione.

Non vale l'obbiettare che l'Amministrazione non si trovi effettivamente in causa, quando si discuta dell'esistenza o meno di obblighi, di rapporti giuridici che fanno capo a quelle leggi.

E nella causa in argomento ciò si presenta in materia accentuatissima.

Ben quattro mezzi del ricorso del Comune di Castrovillari, deducendo la violazione delle leggi del 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, tendevano a far dichiarare che, in base appunto alle leggi medesime, un determinato obbligo compete all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Questa non è materialmente, ma è virtualmente in giudizio.

E se la Cassazione territoriale si fosse potuta pronunziare sulla controversia, in seguito, riproducendosi il giudizio in confronto coll'Amministrazione del Fondo pel culto, si sarebbe dovuta in definitiva sulla questione stessa pronunziare, sempre come magistrato regolatore, la Cassazione di Roma.

Ciò è assurdo. Non vale il dire che un tale assurdo sia conseguenza della disposizione letterale della legge del 1875. Torniamo ancora a ripetere che, secondo noi, mentre quella legge fa menzione del caso più comune e generale, deve riguardare ben anche il caso di eccezione.

Trattandosi del giudizio di Cassazione, poichè senza alcun dubbio colla legge del 1875 si vollero essenzialmente investire di determinate quistioni le sole Sezioni di Cassazione istituite in Roma, per ottenere l'uniformità della giurisprudenza in controversie speciali, facendo cioè per esse il contrario di quello che si verificava per le controversie di diritto comune, la massima proclamata dalla Cassazione, ed a cui noi facciamo plauso, dev'essere per necessità accolta.

L'uniformità della giurisprudenza da raggiungersi non poteva distinguere tra il trovarsi e il non trovarsi materialmente in causa le Amministrazioni dello Stato: trattavasi essenzialmente di competenza per ragioni di materia.

speciali materie come quelle relative alla interpretazione ed applicazione delle leggi di tasse o imposte dello Stato, e della soppressione delle corporazioni religiose ed enti ecclesiastici e liquidazione dell'asse ecclesiastico, non ebbe, nè poteva certo avere, lo scopo di creare in favore delle Amministrazioni dello Stato e distogliendo i privati dai loro giudici naturali, cioè dalle rispettive Corti regionali di Cassazione, una giurisdizione speciale e privilegiata nelle controversie vertenti tra lo Stato e i privati sull'applicazione di quelle leggi.

Scopo del legislatore si fu invece quello che, pur conservandosi nelle diverse regioni del Regno le rispettive Corti di cassazione, vi fosse però un'unica suprema magistratura per tutto il Regno, almeno per l'interpretazione ed applicazione di alcune leggi speciali che, come quelle dei tributi erariali e della soppressione delle corporazioni religiose e liquidazione dell'asse ecclesiastico, offrono materia a più frequenti e molteplici rapporti e contestazioni giudiziarie tra le pubbliche amministrazioni e i privati, affinchè si avesse in proposito una giurisprudenza il più che possibile uniforme e costante, sulla scorta della quale le pubbliche Amministrazioni potessero, con norme meno incerte e con unità di criteri e di concetti, regolarsi nei loro rapporti coi privati, e così esse, come gli stessi privati, meglio valutare la convenienza di sostenere o non sostenere dei giudizi in caso di contestazioni. Pertanto, stabilita ne' ricorsi concernenti l'interpretazione di dette leggi speciali, la esclusiva competenza della Corte di cassazione di Roma non *ratione personae*, ma *ratione materiae*, è evidente che di una siffatta competenza la Corte di cassazione di Roma sia investita, sempre che sianvi dei ricorsi contro sentenze in cui si faccia questione della interpretazione ed applicazione delle mentovate leggi sulle corporazioni religiose ed asse ecclesiastico ne' rapporti fra le Amministrazioni dello Stato ed i privati, sia che nelle sentenze impugnate trovinsi, sia che non trovinsi come parti in causa le Amministrazioni. Imperocchè, se i pronunziati di una Corte territoriale di Cassazione sopra ricorsi contro sentenze nelle quali l'Amministrazione dello Stato non sia stata posta in causa, non possono come *res inter alios* opporsi contro l'Amministrazione o pregiudicarla menomamente rimpetto ai privati con cui essa non abbia sostenuto il giudizio, è chiaro però che di tali pronunziati restano sempre, e possono e dalle pubbliche amministrazioni, e dai privati invocarsi, le

---

E posto ciò, lo intervento effettivo in causa dell'Amministrazione non può rappresentare che un elemento affatto secondario.

Data poi la natura della legge di competenza in oggetto, che si riferisce, ripetesi, all'unificazione in determinate materie del magistrato di Cassazione, essa dev'essere necessariamente intesa in tale senso, e per raggiungere lo scopo di avere un'unica Corte regolatrice che pronunzi sulle materie stesse.

A questi criteri si è ispirata la Cassazione di Roma; e perciò nella sentenza 18 dicembre 1888, riportata più sopra, opportunamente dava ragione della sua competenza quando, mentre in quel giudizio non erano menomamente in causa il Demanio e il Fondo pel culto, osservava che uno dei mezzi di ricorso « implicava la violazione delle disposizioni legislative che riflettono la liquidazione dell'asse ecclesiastico ».

Qualche periodico giuridico mostrò in quell'epoca di non approvare questi criteri. Ma senza dubbio esso non fu bene ispirato.

Meglio si è potuto, del resto, dopo le decisioni pronunziate dalla stessa Corte dal 1890 in poi (e di cui abbiamo tenuto parola), avere un concetto dei principii che l'hanno ispirato.

La legge del 1875 ha ricevuta la interpetrazione che era da attendersi. La Corte Suprema romana, come abbiamo visto, ha ritenuto con infiniti pronunziati, che anche quando non si tratti delle leggi sull'asse ecclesiastico, ma sia in causa il Demanio o il Fondo pel culto per quistioni che sono semplicemente di diritto comune, ma interessano però l'asse ecclesiastico, è competente essa, ai sensi e per gli effetti della legge 1875: tanto maggiormente, ripetesi, deve ritenersi tale competenza, quando un ricorso in Cassazione rifletta le leggi ripetute.

massime e i principii di diritto stabiliti con la interpretazione delle mentovate leggi speciali, e che sia appunto questa interpretazione che il legislatore nell'interesse della uniformità della giurisprudenza in siffatte materie ha voluto esclusivamente demandare ad unica suprema magistratura e non lasciare, come per le materie di diritto comune, alla cognizione delle diverse Corti di cassazione, che, essendo fra esse pari in grado, potrebbero per l'autorità de' loro responsi e per la possibile difformità di tali responsi fra l'una Corte e l'altra, ingenerare nelle Amministrazioni dello Stato dubbi e difficoltà intorno all'applicazione di dette leggi speciali, e ne' privati incertezze pe' relativi giudizi; e creare inoltre nelle diverse regioni una varietà e disparità di norme, di trattamento e di condotta ne' rapporti fra esse Amministrazioni ed i privati. Trattandosi quindi essenzialmente di competenza per ragione di materia, fa d'uopo, a determinare se ne' singoli casi ricorra la competenza esclusiva della Corte di Cassazione di Roma, aver riguardo non alla condizione di trovarsi ovvero no in causa l'Amministrazione dello Stato nelle sentenze denunziate col ricorso, ma bensì all'oggetto del ricorso stesso, cioè se si faccia quistione della violazione o falsa applicazione delle ripetute leggi riflettenti gli enti e l'asse ecclesiastico, mentre, se scopo della legge sulla competenza esclusiva della Corte di cassazione di Roma in siffatte materie speciali si è l'interesse della uniformità della giurisprudenza, delle massime intorno alla interpretazione ed applicazione delle leggi suddette, è evidente che per questo interesse nulla rilevi, e costituisca una circostanza affatto accidentale se nelle sentenze denunziate col ricorso si trovi o non si trovi in causa l'Amministrazione dello Stato. Laonde, non vale opporre in sostegno della competenza delle Corti territoriali di Cassazione la locuzione letterale usata dalla legge del 12 dicembre 1875, al n. 5 dell'art. 3, in cui è detto che sono deferiti alla Corte di Cassazione di Roma i ricorsi con cui per violazione delle leggi d'imposte e sull'asse ecclesiastico s'impugnano « sentenze pronunziate tra privati e l'Amministrazione dello Stato », imperocchè è agevole intendere che il legislatore avendo presenti i casi più comuni e generali abbia, nell'indicare le sentenze relative a quelle controversie, accennato alle parti fra cui ordinariamente vertono tali controversie e che sono appunto i privati e le Amministrazioni dello Stato. Ma dovendo la lettera della legge conciliarsi con lo spirito che la informa, la conseguenza che da quella locuzione vorrebbe trarsi, cioè la competenza della Corte di Cassazione di Roma a conoscere dei ricorsi contro sentenze riguardanti l'interpretazione di dette leggi speciali, solo quando in tali sentenze sia intervenuta l'Amministrazione dello Stato, non sarebbe nè logica nè giuridica; dappoichè, da una parte dovrebbe disconoscersi lo scopo della legge, quello cioè della uniformità della giurisprudenza, il quale nella esistenza di più Corti di cassazione non potrebbe conseguirsi se non con la giurisdizione di unica Corte regolatrice, e d'altra parte dovrebbe supporsi che il legislatore con manifesta incongruenza abbia, per le contestazioni che sorgono nell'applicazione di dette leggi, inteso di stabilire a favore delle Amministrazioni dello Stato una giurisdizione privilegiata *ratione personae* nel tempo medesimo che niuna derogazione ha in favore dello Stato fatta al diritto comune per le altre contestazioni fra le Amministrazioni stesse e i privati, tuttochè possano riflettere rapporti e interessi per lo Stato non meno gravi di quelli cui si riferiscono le ripetute leggi sulle imposte e sull'asse ecclesiastico.

Osserva che nella specie, quantunque nella sentenza del Tribunale di Castrovillari impugnata col ricorso del Comune siano state parti in causa il parroco e il Comune e non l'Amministrazione del Fondo pel culto, nondimeno, avendo per obbietto la sentenza medesima la quistione se l'obbligo dei restauri in una chiesa parrocchiale, ex ricettizia, incomba al parroco ovvero al Fondo pel culto, giusta le leggi del 7 luglio 1866 e 15

agosto 1867 sulla soppressione delle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico, e denunziandosi col ricorso appunto la violazione e falsa applicazione di dette leggi, è evidente che in applicazione dell'art. 3, n. 5, legge 12 dicembre 1875 la cognizione del ricorso del Comune di Castrovillari contro la denunziata sentenza, spetti esclusivamente alla Corte di cassazione di Roma, e che perciò bene da parte del parroco resistente al ricorso si eccepiva l'incompetenza della Corte di cassazione di Napoli.

Visto l'art. 3, n. 5, legge 12 dicembre 1875, e R. Decreto de'23 dicembre 1875.

Per questi motivi, dichiara la competenza della Corte di Cass. di Roma, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

11 aprile 1899.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Alaggia.

Paruzza c. Opera pia S. Elena e Veglio

Competenza — Istituzione di beneficenza — Pensione a favore di discendenti del fondatore — Diritto di preferenza — Grado di parentela col fondatore — Condizione della povertà, moralità e religiosità dei beneficandi — Competenza giudiziaria.

È di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria il decidere a chi spetti, a preferenza di altri, un'annua pensione contemplata dal titolo di fondazione di un' Opera pia (1).

L'autorità giudiziaria è competente a verificare non una soltanto delle condizioni volute dal fondatore pel conseguimento della pensione, quale il grado di parentela a lui più prossimo, ma tutte le altre, quali la povertà, la moralità e la religiosità dell'aspirante, salvo il caso che il fondatore stesso avesse abbandonato al criterio discrezionale degli amministratori dell'Opera pia la scelta dei beneficandi (2).

Monsignor Goria, vescovo di Vercelli fondava nel 1815 in Villafranca d'Asti l'Opera pia di Sant'Elena, e depositate al banco di Sant'Ambrogio di Milano L. 20,000 imperiali, disponeva che i relativi interessi successivamente maturanti si distribuissero dagli amministratori dell'Opera ai più prossimi collaterali e discendenti di esso fondatore « mentre siano i più bisognosi, timoranti di Dio e meritevoli », con indicazione delle linee di vocazione dei singoli rami aventi diritto a questa pensione.

Nel 1847 un tale Andrea Paruzza, avo del ricorente attuale, moveva lite all'Opera pia ritenendosi in diritto di avere l'assegno della pensione; ed il Tribunale di Asti con sentenza 16 giugno 1849 fece diritto alla sua domanda.

Appellò da questa sentenza l'Opera pia alla Corte di Torino; ma in seguito le parti addivennero ad una transazione che fu stipulata col rogito Valgania in data 16 dicembre 1851. In questo istrumento fu dichiarato: che l'Opera pia Sant'Elena si obbligava di corrispondere ad Andrea Paruzza un'annua pensione di L. 400; tale annualità doveva essere corrisposta anche per gli anni decorsi dopo la istituzione del giudizio; che l'Opera stessa doveva parimenti corrispondere ai discendenti di esso Andrea Paruzza simile annualità dopo il costui decesso, « semprechè concorrano li requisiti di povertà e moralità previsti negli accennati titoli e nel senso della assegnazione di consimili pensioni precedentemente fatte ai discendenti della famiglia del fu Giacomo Goria vescovo di Vercelli come benefattore delle parti »; si aggiunse inoltre: « che li discendenti del sig. Paruzza per godere della pensione assegnata, oltre alla obbligazione della giustificazione della loro povertà e moralità, debbono avere quella di far fede, alla evenienza del caso, della loro prossimiore parentela, in contradditorio di qualunque siasi postulante o pretendente alla detta annualità. »

(1-2) Giustamente la Corte suprema di Roma ha annullato la sentenza della Corte di Casale 25 marzo 1897 (vol. VII, p. 593), ritenendo la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere dell'esistenza di tutte le condizioni richieste pel conseguimento di una pensione a carico di un' Opera pia.

L'assegno delle L. 400 così fissato fu goduto dall'Andrea Paruzza sia che visse, e poi dai suoi tre figli. Si afferma ancora che la pensione fu goduta, per sentenza 29 aprile 1865 della Corte di Casale, dall'attuale ricorrente nipote, ma che poi gli fu tolta dalla stessa Corte con altra sentenza resa addì 26 luglio 1878 per assegnarla ad un tal Goria Giovanni Vincenzo come parente prossimiore del vescovo Goria. Morto costui, fu la pensione assegnata a tal Veglio Giuseppe che la godette fino al 1894. In tale epoca l'amministrazione dell'Opera credette che la pensione dovesse assegnarsi a tal Veglio Pietro; ma a ciò si oppose il ricorrente Paruzza Vincenzo iniziando l'attuale giudizio.

Con l'atto istitutivo di esso il Paruzza convenne avanti il Tribunale di Asti tanto l'Opera pia Sant'Elena quanto il Veglio Pietro Luigi e producendo l'atto di transazione del 1851 ed i surriferiti giudicati, nonchè le prove della sua povertà e moralità e della sua discendenza dall'avo paterno Andrea Paruzza, e contestando che il Veglio Pietro sia un discendente del vescovo Goria, chiese dichiararsi spettare ad esso Paruzza la suddetta pensione di L. 400 annue e tenuta conseguentemente l'Opera pia a corrispondergliela, a partire dal 1° gennaio 1875 in poi. Ma il Tribunale, sul dubbio sollevato dall'Opera pia circa la competenza dell'autorità giudiziaria, con sentenza 11 dicembre 1896 si dichiarò incompetente a provvedere sulla domanda dell'attore.

Da questa sentenza produsse appello il Paruzza, e la Corte di appello di Casale, esaminando codesto gravame, osservò: che la domanda del Paruzza, in quanto afferma di aver diritto alla pensione in base alle tavole di fondazione ed all'istromento di transazione del 1851 per essere egli parente più prossimo del fondatore, rientra certamente nella competenza dell'autorità giudiziaria, la quale deve decidere alla stregua della prova che il Paruzza, come attore, deve somministrare circa il grado di parentela del Veglio ed il valore della surriferita transazione, e circa la preferenza da darsi ai discendenti di Andrea Paruzza di fronte agli altri parenti nella linea indicata dal fondatore. Ma ciò non basta per ottenere il sussidio; poichè bisogna dimostrare ancora che il Paruzza sia il più bisognoso, il più timorato di Dio ed il più meritevole. Ora il giudizio su tali requisiti non entra nel compito del magistrato, ma è giudizio di convincimento che spetta all'autorità amministrativa, in quanto l'apprezzamento meno favorevole di dette qualità nel Paruzza non involve lesione alcuna di diritto civile, ma solo d'interesse. E' perciò che la Corte con la sentenza resa addì 27-30 marzo 1897 dichiarò limitata la competenza dell'autorità giudiziaria allo esame del solo diritto di scelta ad ottenere il sussidio, dipendente dal grado di parentela col testatore, mentre la esistenza o meno degli altri requisiti doveva lasciarsi al giusto apprezzamento della autorità amministrativa.

Contro codesto giudicato ha interposto ricorso il Vincenzo Paruzza, proponendo tre mezzi di annullamento.

Col primo mezzo si assume la contraddizione, ed in ogni caso il difetto di motivi nella sentenza, e quindi la nullità di questa a termini degli art. 360 n. 6, 361 n. 2, e 517 Cod. proc. civ., poichè la Corte mentre ha ritenuto che la transazione del 1851 ha derogato ai requisiti richiesti nelle tavole di fondazione, d'altra parte ha detto che occorre ancora stabilire nella scelta un termine di confronto, dimostrando che il Paruzza sia il più bisognoso e il più meritevole e timorato di Dio di fronte al Veglio; e perchè, se invece la Corte si è voluta fondare esclusivamente sul titolo costitutivo dell'opera, in tal caso non ha tenuto conto di detta transazione, e quindi ha omessa la motivazione e pronunzia su di una sostanzialissima eccezione che formava il principale sistema di difesa del Paruzza.

Col secondo mezzo si denuncia la sentenza per violazione degli art. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865 allegato *E* sul contenzioso amministrativo; perchè

l'azione del Paruzza si fondava sulla transazione del 1851 stipulata con tutte le formalità di legge, e quindi obbligatoria per l'Opera pia. Ora se i contratti vincolano le parti come la legge, e se le parti medesime acquistano il diritto di vederli eseguiti, l'azione nascente *ex contractu* è essenzialmente civile, e come tale è materia devoluta esclusivamente alla giurisdizione ordinaria.

Col terzo motivo infine s'impugna la sentenza per nuova contraddizione e mancanza di motivazione, e quindi di nullità ai termini degli art. 360 n. 2, 361 n. 2, e 517 n. 2 Cod. proc. civ., perchè la Corte non ha detto la ragione per la quale non potesse discutersi in giudizio il diniego della pensione a Paruzza, e molto meno ha detto la ragione per cui l'autorità giudiziaria possa vagliare il requisito della prossimiore parentela e non pure gli altri requisiti della povertà, merito e timoranza di Dio.

O si ritiene trattarsi *ab origine* di un lascito di fiducia, ed allora i motivi della scelta non possono censurarsi mai nè nella loro totalità, nè parzialmente. Oppure si ritiene che quel legato di pensione radicasse un vero diritto civile per la discendenza legalitaria da far valere sotto determinata modalità, ed allora il richiamo dell'autorità giudiziaria non può essere monco; tutte quante le modalità del legato devono potersi discutere nelle loro rispettive violazioni. Nulla poteva impedire all'autorità giudiziaria di poter constatare la moralità ed il merito nei discendenti di Pietro Paruzza, tanto più che dopo la transazione la indagine che prima era di raffronto tra i possibili concorrenti, ora si riduce alla semplice constatazione passiva di quei requisiti.

Osserva in diritto che la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria a conoscere dell'attuale controversia non può essere messa in dubbio; imperocchè il vedere, se spetti all'attore il diritto a conseguire, a preferenza di altri, quell'annua pensione contemplata dal titolo di fondazione dell'Opera pia di cui trattasi, ed anche dall'istrumento di transazione intervenuto con essa, involge sicuramente lo esame di un mero diritto civile e patrimoniale, che rientra nella giurisdizione del potere giudiziario, secondo il chiaro disposto degli art. 2 e 4 legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo. E data la competenza dell'autorità giudiziaria dipendente dalla natura stessa del diritto, che s'intende far valere in giudizio, spetterà anche al magistrato medesimo il potere di constatare in fatto la esistenza delle condizioni richieste dal titolo o dalla legge per lo sperimento di quel diritto e disporre e valutare quei mezzi istruttori che possono servire a constatare la prova, giacchè « *mandata jurisdictione, ea omnia intelliguntur concessa, sine quibus jurisdictio exerceri non potest* ».

Non è quindi ammessibile che si possa scindere la competenza a conoscere e giudicare dello stesso titolo, siccome ha fatto la Corte di appello, nel senso che il potere giudiziario sia competente a verificare una soltanto delle condizioni volute dal testatore pel conseguimento della pensione, cioè il grado più prossimo di parentela col defunto; mentre le altre condizioni, quali la povertà e moralità del richiedente dovrebbero essere valutate dall'autorità amministrativa. Si potrebbe soltanto riconoscere la esclusiva competenza di quest'ultima, quando il testatore avesse abbandonato al criterio discrezionale degli amministratori dell'Opera pia da lui fondata la scelta delle persone chiamate al godimento della pensione; ma quando il titolo non dice questo, e neppure la Corte di merito lo ritiene, sarebbe un controsenso giuridico lo ammettere che l'Opera pia chiamata all'adempimento di una sua obbligazione riconosciuta anche da lei in un pubblico stipulato, possa essa stessa giudicare in tutto o parzialmente della modalità della obbligazione medesima e della esistenza o meno dei requisiti richiesti nello attore per pretenderne l'osservanza.

Ritenuta quindi la competenza dell'autorità giudiziaria su tutta la materia

controversa, deve la causa rimettersi ai primi giudici perchè la esaminino nel merito.

Per questi motivi la Corte, a Sezioni unite, cassa e rinvia dichiarando la competenza dell'autorità giudiziaria, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

11 luglio 1898.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Bandini.

Giannico, parroco di Atessa c. Congregazione di carità di Atessa.

Competenza — Ente morale — Caratteri giuridici — Legittimità degli atti dell'autorità amministrativa — Diritti personali o patrimoniali — Competenza giudiziaria — Sezione IV del Consiglio di Stato — Decreto reale di concentramento — Eccesso di potere.

Il conoscere della natura giuridica di un ente morale, o persona fittizia, e dei caratteri, sì estrinseci che intrinseci, della sua personalità civile, è riservato esclusivamente all'autorità giudiziaria (1).

È pure di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere della legittimità o illegittimità degli atti dell'autorità amministrativa coi quali si mettono in discussione dei veri e propri diritti personali o patrimoniali che si dicono offesi cogli atti medesimi (2).

Invade la giurisdizione dell'autorità giudiziaria la IV Sezione del Consiglio di Stato, e commette eccesso di potere, quando non si limita a giudicare della opportunità e convenienza del provvedimento sovrano di concentramento, ma esamina e definisce la natura e i caratteri giuridici dell'ente morale, ritenendo che costituisca un istituto di natura mista di culto e beneficenza, anzichè una fondazione di puro culto avente scopo di fabbriceria (3).

Con regio decreto del 22 dicembre 1895 fu ordinato il concentramento nella Congregazione di carità di Atessa di un fondo elemosiniero a carico della cappella di Santa Maria delle Grazie esistente nella chiesa parrocchiale di detto luogo e fondata fino dal 1646 da uno dei rettori di quella chiesa.

Quel decreto fu dal presidente della Congregazione di carità notificato al parroco di Santa Croce, amministratore di quella cappella, il 27 maggio 1896; e con atto notificato il 19 giugno successivo il detto parroco fece ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, narrando, e giustificando con documenti:

Che quella cappella, eretta, come si è detto, nel 1646, sebbene non esista l'atto di fondazione, fu sempre amministrata dai parroci della chiesa di Santa Croce; che le sue rendite per lunghissimo tempo non servirono che al mantenimento formale e materiale della chiesa parrocchiale; che solo dopo il 1830 si cominciò ad erogare una piccola somma a sovvenire i poveri, la qual somma negli ultimi tempi fu portata a L. 400 annue, che mancava perciò nel caso la possibilità legale del concentramento, non esistendo una istituzione elemosiniera per sè stante, ma una semplice distribuzione di elemosine che ha origine da una spontanea largizione dei parroci e che integra il fine della cappella che è il culto.

All'appoggio dei prodotti documenti adduceva pure il parroco ricorrente, che essendosi voluto, anche nel 1863, affidare l'amministrazione dei beni della cappella alla Congregazione di carità, la relativa deliberazione della Deputazione di Chieti fu annullata con regio decreto del 5 ottobre 1864. Rilevava inoltre che al seguito di un giudizio vertito fra il parroco di S. Croce e il Demanio dello Stato, che aveva preso possesso dei beni della cappella, quantunque lo stesso Demanio avesse ottenuto dalla Corte d'appello una sentenza che dichiarava indipendente dal beneficio parrocchiale l'amministrazione dei beni di quella cappella,

(1 3) Come abbiamo già rilevato, sono massime già più volte affermate dalla Corte di cassazione di Roma: veggasi decisione 2 luglio 1897, Bonanno c. Congregazione di carità di Noto (vol. VIII, p. 68) colla relativa nota. Veggasi pure Corte d'appello di Palermo 5 novembre 1897 (vol. VIII, p. 103).

si era addivenuti, nella pendenza del ricorso per cassazione, ad una transazione; rella quale il Demanio si contentò di convertire semplicemente i beni della cappella, per essersi riconosciuto dal Ministero di grazia e giustizia che doveva la cappella antedetta considerarsi quale dotazione di fabbriceria ed amministrazione parrocchiale.

La Congregazione di carità, costituitasi avanti la IV Sezione, produceva alla sua volta un fascicolo di documenti tendenti a dimostrare che la cappella di Santa Maria delle Grazie, sotto l'impero delle cessate leggi napolitane, fu sempre soggetta alla Commissione degli ospizi.

Dal canto proprio il Ministero dell'interno, con apposita nota, faceva rilevare la circostanza, che nella transazione di cui si fa sopra parola gli oneri di beneficenza che sono a carico della cappella, furono esplicitamente riconosciuti.

In questo stato di atti la IV Sezione del Consiglio di Stato con decisione dell'8 maggio 1897 pubblicata il 21 detto mese, e notificata il 27 giugno successivo, disponeva come segue:

« Questa IV Sezione, respinge il ricorso prodotto dal rettore curato della chiesa parrocchiale di S. Croce in Atessa contro il regio decreto 22 dicembre 1895, con cui fu ordinato il concentramento nella locale Congregazione di carità del fondo elemosiniero di lire 400 della cappella di S. Maria delle Grazie. Nulla per le spese ».

A giustificazione di questa sua pronunzia di rigetto la detta IV Sezione enunciava le seguenti osservazioni in diritto:

« Considerato che i documenti prodotti dalla Congregazione di carità, procedono saltuariamente dal 1817 al 1837 e che dai medesimi rivelansi i seguenti fatti:

« 1° Che l'Amministrazione della cappella di Santa Maria delle Grazie, avendo fatto istanza che fosse in lui riconosciuta la libera amministrazione della cappella senza dipendenza dal Consiglio generale degli ospizi, tale istanza venne respinta; 2° Che negli *stati* discussi della cappella esisteva un fondo dei sussidi, sul quale furono più volte ingiunte particolari largizioni a favore di determinate persone; 3° Che il mantenimento della chiesa non era a carico della cappella, e che solo per eccezione furono alcune spese di restauro autorizzato nel fondo delle impreviste.

« Considerato che nella mancanza delle tavole di fondazione, dovendosi giudicare della natura di questo ente dallo impiego diuturno delle rendite, risultante dai bilanci, si è naturalmente condotti a ritenere che tale cappella, a somiglianza di altre moltissime, fosse un ente di natura mista, avente cioè in pari tempo scopo di culto e beneficenza.

« Considerato che ciò esclude di per sè l'affermazione del parrocc che la beneficenza venisse coi redditi di quella cappella esercitata per spontanea largizione dei parroci; il che verrebbe contradetto altresì dal fatto ammesso dallo stesso parroco ricorrente, che nel 1830 fu consacrata alla beneficenza una somma fissa di lire 400, e del riconoscimento che di quell'onere fu fatto nella transazione del 1° ottobre 1874 di cui si fa parola, essendo ivi stabilito che nella liquidazione della tassa del 30 per cento, sarebbero stati dedotti dal computo della rendita, gli oneri di beneficenza senza che valga il dire che quella generica ed indeterminata espressione non può dare argomento che con essa si alludesse precisamente a quelle 400 lire di rendita, delle quali ora si tratta, dappoichè nè s'indicano altri oneri di beneficenza che in queste 400 lire non siano compresi, nè si vede qual vantaggio possa trarsi da siffatto argomentare per la tesi del ricorrente, dacchè la supposta esistenza di altri oneri di beneficenza potrebbe invece condurre a fare estendere anche ad essi il concentramento.

« Considerato che non può farsi nel caso la questione della mancanza dell'ente da concentrare, dappoichè la esistenza dell'ente di beneficenza è qui nella istessa cappella, nella quale lo scopo di beneficenza esiste *aeque principaliter* con quello del culto, del quale non può pertanto considerarsi quale accessorio,

che servirebbe ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento ».

Uscito soccombente dal suo primo esperimento avanti la IV Sezione del Consiglio di Stato, il parroco di Santa Croce in Atessa don Epimenio Giannico, si è rivolto all'autorità delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, e con ricorso 28-31 agosto 1897 ha domandato l'annullamento per incompetenza ed eccesso di potere della surriferita decisione nella IV Sezione del Consiglio di Stato in data 8 maggio 1897 pubblicata il 21 dello stesso mese, deducendo a fondamento del ricorso medesimo il seguente unico mezzo:

« Incompetenza ed eccesso di potere, con violazione degli articoli 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, allegato *E*, della legge 31 marzo 1877, n. 3761, serie 2ª, e specialmente degli articoli 3, 4 e 5 di essa, dell'art. 19 della legge 1° maggio 1890, n. 6837 degli articoli 2, 433 e 434 Codice civile, degli articoli 11, capoverso primo e terzo della legge 7 luglio 1866, e dell'art. 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, dell'art. 1° della legge 11 agosto 1870, n. 5784 allegato *F*, degli articoli 1, 54, 81, 82 e 91 della legge sulla beneficenza pubblica 17 luglio 1890, degli articoli 24, 40 e 41 della legge 2 giugno 1889 n. 6166, serie 3ª. Perchè il Consiglio di Stato con la denunziata decisione, ponendosi in aperta contraddizione con più pareri consultivi da lui dati in ordine allo stesso ente e adottati dal regio Governo, ha ritenuto che la cappella di S. Maria delle Grazie, ente ecclesiastico conservato e convertito come fondazione di fabbriceria annessa alla parrocchia e dipendente dal parroco, fosse invece una istituzione di natura (culto e beneficenza), in cui i due scopi fossero riuniti *aeque principaliter*, onde sotto il secondo riguardo (beneficenza) meritasse di essere concentrata.

La definizione del carattere giuridico di un ente morale, se, cioè, ecclesiastico o laicale, o misto, se soggetto alla legge di conversione degli enti ecclesiastici, o a quella di concentramento degli istituti pubblici di beneficenza, non può essere una questione amministrativa ma giudiziaria, perchè ne dipendono veri e propri diritti civili e patrimoniali da salvaguardare o manomettere. E perciò la IV Sezione del Consiglio di Stato, competente allora soltanto si faccia questione se una data opera pia, riconosciuta senza contrasto come tale, offra gli estremi di fatto pei quali secondo la legge deve essere concentrata, nel caso presente è uscita dal proprio campo, e sollevandosi al di sopra di una questione amministrativa è assurta ad una vera questione di diritto per sottoporre alla propria giurisdizione un ente che non vi soggiaceva, ed era in possesso di uno stato giuridico totalmente diverso. La invasione adunque nel campo del diritto consumata colla denunziata decisione e i vizi di incompetenza e di eccesso di potere a lei obiettati sono manifesti ».

Considerato che sono oramai massime pacifiche di giurisprudenza più e più volte proclamate da questa Corte Suprema:

a) che il conoscere della natura giuridica di un ente morale, o persona fittizia, e dei caratteri, si estrinseci che intrinseci, della sua personalità civile, è riservato esclusivamente all'autorità giudiziaria;

b) che è pure di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, giusta il combinato disposto degli articoli 2, 3 e 4 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, sul contenzioso amministrativo, il conoscere della legittimità o illegittimità degli atti dell'autorità amministrativa coi quali si mettono in discussione dei veri e propri diritti personali o patrimoniali che si dicono offesi cogli atti medesimi.

Considerato che una semplice lettura della impugnata decisione poco sopra integralmente trascritta, quando abbia luogo sulla scorta delle due massime ora riferite, serve di per sè sola a far comprendere che la IV Sezione del Consiglio di Stato, per poter respingere il reclamo del parroco di Atessa, non si è punto limitata a conoscere della opportunità e

della convenienza del provvedimento di concentrazione emanato con regio decreto 22 dicembre 1895, tenendo conto della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 51 della legge 17 luglio 1890 sul e istituzioni pubbliche di beneficenza; ma si è creduta nel diritto di esaminare e definire la natura e i caratteri giuridici dell'ente morale conosciuto sotto il nome di cappella di S. Maria delle Grazie, ed anche di esaminare e definire i diritti e le obbligazioni che rimasero irretrattabilmente stabilite fra le due parti contraenti, Demanio dello Stato e parrocchia di S. Croce in Atessa, mediante l'istrumento di transazione del 1° ottobre 1874.

Infatti la suindicata decisione, volendo definire la natura giuridica dell'ente cappella di S. Maria delle Grazie:

a) disconosce che mediante il regio decreto del 5 ottobre 1864, emesso sul conforme parere del Consiglio di Stato, era rimasto già definito che la cappella sunnominata costituiva una fondazione a scopo di culto, senza alcuna mistura di quella carità o beneficenza che ai termini della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie l'avrebbe fatta ricadere almeno in parte sotto le sanzioni della legge medesima;

b) non tiene conto che il detto carattere di ente ecclesiastico fu confermato, a riguardo della suindicata cappella, dal decreto ministeriale che autorizzò la transazione del primo ottobre 1874, colla quale fu in sostanza ammesso e riconosciuto che il patrimonio di quell'ente doveva ritenersi come dotazione di fabbriceria da amministrarsi dal rettore della parrocchia di S. Croce, a tal che l'ente medesimo doveva considerarsi come conservato e soggetto unicamente a conversione, tranne che per la casa destinata a servire di canonica parrocchiale.

E, dopo aver messo da parte questi precedenti, la impugnata decisione si fa ad indagare ciò che fosse la cappella di S. Maria delle Grazie nel secolo passato; ricorda varie circostanze di fatto, quali sono quelle della sottoposizione dell'ente al consiglio degli ospizi e della continuata erogazione per un periodo di tempo dell'annua somma di lire 400 in opere di carità; passa quindi ad apprezzare l'istrumento di transazione del 1° ottobre 1874, ritenendo in sostanza che con tale istrumento rimanesse costituito un fondo elemosiniero staccato dal rimanente patrimonio della cappella, e fosse inoltre imposta al parroco di S. Croce la obbligazione di erogare annualmente in elemosine la somma di lire 400, e finisce coll'affermare che l'ente cappella di Santa Maria delle Grazie, foggiato a guisa di fabbriceria, è oggi, come è stato sempre un ente d'indole mista avente a scopo *aeque principaliter* il culto e la beneficenza.

Ora, con questa sua conclusione, e col sistema di argomentazione da lei adottato, l'impugnata decisione ha evidentemente invaso la giurisdizione riservata all'autorità giudiziaria; poichè è soltanto l'autorità giudiziaria quella che ha competenza per conoscere e potestà per decidere della esistenza dei diritti patrimoniali dei singoli cittadini, siano essi persone fisiche o morali; è ufficio esclusivo dell'autorità giudiziaria l'interpetrazione dei contratti e l'accertamento dei diritti e delle obbligazioni assunte con quelli dalle parti contraenti, e spetta unicamente all'autorità giudiziaria il conoscere delle offese portate al diritto dei privati, anche quando provengano da un atto dell'autorità amministrativa.

Di conseguenza ben fondato è il rimprovero che il ricorrente parroco di Atessa muove alla decisione antedetta quando l'accusa di eccesso di potere.

A difesa pertanto della non rispettata giurisdizione dell' autorità giudiziaria deve essere pronunziato l'annullamento della più volte indicata decisione in applicazione del disposto dell'art. 3, n. 3 della legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzioni.

Per questi motivi, la Corte annulla ecc.

Cassazione di Roma.

16 agosto 1898.

Pres. Cardona, ff di P. — *Est.* Janigro.

Demanio: Ricevitore del registro di Fermo c. *Savini.*

Svincolo (tassa di) — Opposizione ad ingiunzione — *Solve et repete* — Prescrizione — Decorrenza.

È ammessibile la opposizione all'ingiunzione pel pagamento della tassa di svincolo, quantunque non corredata dalla quietanza di pagamento della tassa, quando all'accertamento del valore dei beni da svincolare non siasi dal Demanio devenuto in confronto del patrono (1).

La prescrizione della tassa di svincolo non incomincia a decorrere se non dal giorno in cui siasi proceduto in confronto del patrono all'accertamento del valore tassabile dei beni da svincolare (2).

Atteso cho il *primo mezzo* sia del tutto infondato. Bene è vero che di fronte alle disposizioni contenute negli articoli 6 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, e 135 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con regio decreto 13 settembre 1874, anche le opposizioni alle ingiunzioni pel pagamento della tassa di svincolo, di cui nella legge dei 3 luglio 1870, per essere ammissibili in giudizio, devono essere corredate della quietanza della tassa; ma tutto ciò procede sempre quando per parte del Demanio già siasi devenuto in confronto del patrono all'accertamento del valore dei beni di cui si opera lo svincolo: dovendo infatti la tassa, di cui si tratta, esser commisurata al valore anzidetto, ed essendo essa dovuta a causa ed in occasione dello svincolo che si viene attuando, ciò stesso dimostra che quando all'accertamento del valore dei beni da svincolare siasi proceduto alla insaputa del patrono nel cui vantaggio si opera lo svincolo, la liquidazione della tassa che si vien facendo dal Ricevitore non si presenta sorretta da quella presunzione di legalità in considerazione della quale il legislatore credè poter stabilire in vantaggio dell'Amministrazione il privilegio del *solve et repete.* Or nella specie, essendo escluso in fatto che il Savini fosse stato diffidato ad esercitare il dritto di svincolo dei beni del benefizio, e a procedere conseguentemente all'accertamento del loro valore, bene la sentenza denunziata ritenne che a siffatta condizione di cose fosse ammessibile la opposizione alla ingiunzione, quantunque non accompagnata dalla quietanza del pagamento della tassa richiesta.

Atteso che fondato per contrario è il *secondo mezzo* del ricorso. La sentenza denunziata, premesso che la prescrizione della tassa di svincolo sia governata dall'art. 123 del predetto testo unico delle leggi sulle tasse di registro, la qual cosa s'impugna dall'Amministrazione ricorrente, disse prescritta l'azione pel pagamento della tassa richiesta al Savini, perchè il Demanio, avendo in suo potere il verbale della presa di possesso dei beni del benefizio, eseguita per parte della Cassa ecclesiastica nel 4 giugno 1865, avrebbe potuto sin da quell'epoca provvedere alla liquidazione del valore dei beni soggetti alla tassa, e non avendo ciò fatto entro i cinque anni successivi, doveva risentire la conseguenza della propria indolenza. Ma codesta argomentazione è informata ad erronei criteri di diritto, giacchè la sentenza da un lato suppose che la tassa di svincolo dei beni appartenenti ai benefizi semplici, ed alle cappellanie laicali nelle Marche mettesse capo all'originario decreto di loro soppressione in data 3 gennaio 1861, mentre solo colla legge 3 luglio 1870 venne dichiarato che siffatti beni rimanevano pienamente svincolati a favore dei patroni laici, pagandosi dai medesimi al Demanio dello Stato una somma eguale

(1) Confr. decisione della stessa Cass. 5 giugno 1899, riferita a pag. 421.

(2) In questo senso si è affermata la giurisprudenza della Corte suprema di Roma; veggasi decisione 29 marzo 1898, Demanio c. Luciani (vol. VIII, pag. 352) e le altre ivi richiamate.

al 30 per cento del valore dei beni medesimi pei benefici, e una somma eguale alla doppia tassa di successione tra estranei per le cappellanie; e dall' altro lato non avvertì che, avendo essa stessa riconosciuto che la prescrizione della tassa di svincolo non possa cominciare a decorrere se non dal giorno in cui siasi proceduto in confronto del patrono allo accertamento del valore tassabile dei beni da svincolare, ciò stesso le impediva di poter ammettere la dedotta prescrizione, pigliando le mosse dal predetto verbale di presa di possesso compilato a tutt'altro scopo che quello di accertare la consistenza patrimoniale del beneficio agli effetti della tassa di svincolo, assai più tardi stabilita, quando niuna diffida era stata fatta al Savini per la relativa liquidazione. Manifeste adunque tornando sotto questo rapporto le violazioni di legge che si rimproverano alla sentenza denunziata, per aver ritenuto avverata la prescrizione prima ancora che questa avesse potuto cominciare a decorrere la sentenza stessa non può per questa parte sfuggire al chiesto annullamento.

Per questi motivi, la Corte annulla, ecc.

Cassazione di Roma

23 giugno 1898.

Pres. Rocco-Lauria, ff. di P. — *Est.* Mazzella.

Congregazione di carità di Fabriano c. *Congregazione di carità di Cerreto d'Esi.*

Ricorso per cassazione — Firma dell'avvocato — Elenco dei documenti — Mancata indicazione degli articoli violati — Ammessibilità del ricorso.

Cappellania laicale — Decreto Valerio — Diritto dei patroni sui beni — Patto — Disposizione espressa del fondatore — Devoluzione a favore di enti o privati.

Non è prescritto che la firma dell'avvocato sul ricorso in Cassazione debba precedere la indicazione dei documenti.

La mancata indicazione degli articoli determina la inammessibilità del ricorso, solo quando dal contesto del ricorso stesso non possano dedursi con chiarezza le violazioni di legge che si assumono.

Per l'art. 4 del Decreto Valerio i patroni delle soppresse cappellanie laicali hanno diritto ai beni che costituivano la dotazione dell'ente, semprechè non fosse, per patto o per disposizione espressa del fondatore, stabilita la devoluzione, nel caso di soppressione, a favore del Comune, di stabilimenti conservati o di privati.

Considerato che senza fondamento venne eccepita la inammessibilità del ricorso. La firma dell'avvocato non manca, il che basta per ottemperare alla disposizione dell'art. 522 del Cod. proc. civile, il quale non dice che la sottoscrizione debba precedere la indicazione dei documenti. Ond'è che non sia lecito ritenere una ragione d'inammessibilità, che non trova riscontro nella legge dando alla stessa un significato che non ha. Quanto poi alla mancanza della indicazione degli articoli di legge, che diconsi violati, va rilevato innanzi tutto che tale difetto non si riscontra nel ricorso originale, nel quale si dicono violati gli art. 2 e 3 del Decreto Valerio 3 gennaio 1861. E' vero che, per errore materiale, detta indicazione non venne riportata nella copia; ma di tale errore non potrebbe essere responsabile la Congregazione ricorrente fino al punto di veder dichiarato inammessibile il ricorso. Del resto, questa Corte regolatrice ha più volte statuito che la mancata indicazione della disposizione di legge allora determina la inammessibilità del ricorso, quando dal contesto del ricorso stesso non possano dedursi con chiarezza le violazioni di legge che si assumono. Ora basta leggere il ricorso della Congrega di carità di Fabriano per persuadersi che, anche senza tener conto della indicazione degli articoli, le violazioni di legge dedotte si rilevano a colpo d'occhio.

Considerato che il difetto di motivazione e la mancanza di pronunzia, dedotte col ricorso, siano insostenibili; giacchè la Corte di merito intanto si ricusò d'indagare la volontà del testatore, in quanto ritenne che, anche data a detta volontà la interpretazione sostenuta dalla Congrega ricorrente, pel decreto Valerio 3 gennaio 1861, sempre i beni appartenuti

alle due cappellanie non si appartenevano alla Congrega di Fabriano. Ora tutto ciò importa motivare e decidere completamente; senonchè, col ricorso si sostiene a ragione che la decisione suddetta sia contraria alla legge, cioè allo stesso decreto Valerio. Invero il detto decreto, nel dividere tra i patroni i benì appartenenti alle cappellanie laicali che sopprimeva, non intese punto pregiudicare i diritti, che sui beni stessi potevano vantare i terzi, tanto vero che ebbe a riconoscere il diritto alla devoluzione. Scopo del decreto quello si fu di eliminare le conseguenze della manomorta, scopo che si raggiungeva colla soppressione, essendo poi indifferente che i beni, che agli enti soppressi si appartenevano, andassero ad una piuttosto che ad altra persona. Com'era naturale, si preferivano i patroni, che ai beni medesimi avevano diritti maggiori, anzi esclusivi, nel caso però che i fondatori coll'atto stesso di fondazione od in altro modo qualsiasi non avessero disposto dei beni stessi, prevedendo la soppressione delle cappellanie. Ma quando la disposizione del fondatore esiste ed è riconosciuta dal magistrato, cessa il diritto dei patroni, i quali non possono avere quello che il fondatore volle che, in caso di soppressione, ad altra persona fisica o morale fosse dato. Ove la teorica della Corte di merito potesse essere rispettata, il diritto di devoluzione si renderebbe sempre impossibile; giacchè mai potrebbe verificarsi l'assenza di qualsiasi patrono al momento della soppressione delle cappellanie laicali. E se della devoluzione si occupò il decreto Valerio, che, coll'art. 4, ammise che i beni di tutti gli enti soppressi dovessero allà morte degli investiti passare ai Comuni, stabilimenti conservati o ai privati, quando così fosse stabilito con patto o disposizione espressa, è necessità conchiudere, che la devoluzione, se espressamente voluta dal fondatore, tolga ai patroni qualsiasi diritto sui beni delle cappellanie soppresse.

Strano è poi che la Corte di merito, a rafforzare la erronea sua decisione, abbia fatto ricorso alla lettera del presidente della Congregazione di carità di Fabriano scritta ai 7 luglio 1879, rilevando che nella stessa si riconobbe la mancanza di qualsiasi diritto sui beni appartenenti alle soppresse cappellanie. Imperocchè fu la Corte stessa che, esaminando poco prima e respingendo la eccezione di prescrizione, disse che detta lettera non aveva qualsiasi valore. E per verità valore non poteva avere; giacchè i diritti della Congrega non potevano certamente essere vulnerati dal suo presidente e con una semplice lettera, per le ragioni stesse dette dalla Corte di merito nel respingere la prescrizione. E' per queste ragioni che il ricorso deve accogliersi ed annullarsi la sentenza impugnata.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

5 giugno 1899.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Siotto.

Demanio dello Stato c. *Denti.*

Svincolo (tassa di) — *Solve et repete* — Ingiunzione non preceduta da invito — Liquidazione amichevole — Rifiuto delle parti.

Il principio del solve et repete *è inapplicabile quando l'ingiunzione non è preceduta da pratiche consensuali e dal rifiuto delle parti di addivenire ad una liquidazione amichevole* (1).

Osserva che non sono termini equivalenti il notificare prima dell'ingiunzione la liquidazione fatta d'ufficio e l'invito al contribuente di presentarsi per formarla d'accordo. Se è vero che nel termine decorso dalla notificazione

(1) Colla decisione del 16 agosto 1898, riferita di sopra (pag. 419), la Corte di Cassazione ritenne ugualmente ammessibile la opposizione ad ingiunzione, quantunque non corredata dalla quietanza di pagamento della tassa, quando il Demanio non abbia proceduto all'accertamento del valore dei beni in confronto del patrono.

dell'ingiunzione nulla ostava al contribuente di presentarsi e di produrre le osservazioni contro la liquidazione d'ufficio, è anche vero che non può qualificarsi rifiuto il fatto di non essersi presentato in mancanza dell'invito a presentarsi. Trattandosi di applicare il principio del *solve et repete*, disposizione di diritto eminentemente singolare, è giusto che l'Amministrazione, a cui favore è stato introdotto, non lasci luogo a dubitare che nessuna delle garanzie stabilite nell'interesse del contribuente sia stata menomata. Questo dubbio nella specie era pur troppo giustificato, nè può farsi colpa alla Denti, la quale vedendo nella notificazione indicato un reddito superiore a quello fissato nell'inventario alla presa di possesso dei beni, doveva per lo meno dubitare che la notificazione fosse invito a presentarsi per un'amichevole liquidazione. Non è per tanto censurabile la sentenza denunziata per avere ritenuto che il principio del *solve et repete* fosse inapplicabile quando l'ingiunzione non era preceduta da pratiche consensuali e dal rifiuto delle parti di addivenire ad una liquidazione amichevole. Nè sta la violazione dell'art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo e degli articoli 134, 135, 136 testo unico della legge di registro, che suppongono la regolarità dell'atto d'ingiunzione in ordine agli atti che debbono precederla. E poichè lo stesso ricorso riconosce l'obbligo di notificare la liquidazione, indipendentemente dall'ingiunzione, essendo facoltativo il reclamo in via amministrativa, la stessa notificazione non avrebbe scopo se non aprisse la strada ad una liquidazione amichevole. Ora non pare discutibile che modo più conducente all'effetto sia invitare il contribuente per assicurare la prova del suo rifiuto, meglio che supporlo in base ad una notificazione che può e non può significare invito.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Roma.

17 maggio 1899.

Pres. ff. ed *Est.* Rocco Lauria.

Provincia di Bergamo e Cornaro.

Dazio consumo — Istituti di beneficenza o di istruzione — Distribuzioni gratuite — Esenzione dal dazio.

Le distribuzioni gratuite, che si fanno dagli stabilimenti di beneficenza o d'istruzione a coloro che vi sono accolti o ricoverati, senza che questi corrispondano rette o pensioni, non sono soggetti a dazio di consumo (1).

Ritenuto quanto segue:

Rimasta deserto in dicembre 1894 l'incanto per l'appalto della somministrazione di pane al manicomio provinciale di Bergamo durante l'anno 1895, il prestinaio Carlo Cornaro di Seriate offrì alla Deputazione provinciale di obbligarsi pel detto anno 1895 a fabbricare nel suo forno in Seriate e di venderle all'ingrosso tutto il pane giornalmente occorrentele pel bisogno del manicomio e di consegnarlo alla porta dell'esercizio in Seriate per essere trasportato a spese della Deputazione. Dichiarava di voler essere garantito dalla Deputazione di qualsivoglia dazio che gli venisse imposto.

La Deputazione accettava le offerte e si stipulava il 29 gennaio 1895 il contratto nel quale si trasfusero le opportune condizioni, stabilendosi la somministrazione di 300 chilogrammi al giorno con facoltà nella deputazione di prorogare il contratto a tutto gennaio 1896.

(1) Le distribuzioni di generi alimentari fatte a persone accolte, mediante il pagamento di una retta, in stabilimenti d'istruzione (seminari ecc.) o di beneficenza, è ritenuta dall'ultima giurisprudenza soggetta a dazio consumo: Veggasi Cass. di Roma, 24 maggio 1897 (vol. VII, p. 436), colla nota ivi; veggasi pure App. Torino, 23 maggio 1898 (vol. in corso, pag. 56).

Si affidò al Cornaro l'incarico del trasporto del pane da Seriate al manicomio mercè cinquanta centesimi per ciascun quintale.

Mentre eseguivasi l'enunciato contratto, il consorzio, la ditta Brunelli e Pazienti assuntrice dal dazio forese di Bergamo, con ingiunzione 18 gennaio 1896 invitava il prestinaio Cornaro a pagarle lire 225 pel dazio sul pane somministrato al manicomio dal 1° al 14 gennaio 1896.

Il Cornaro e la Provincia di Bergamo con atto 3 febbraio 1896, assumendo non esistervi vendite al minuto e che la distribuzione del pane nel manicomio sia gratuita, citarono l'assuntrice dariaria perchè si dichiarasse non soggetto al dazio il ripetuto pane e si restituissero le lire 225 riscosse.

La ditta assuntrice spiegò in giugno, agosto ottobre, novembre e dicembre 1896 altre ingiunzioni contro il Cornaro per le posteriori somministrazioni nella misura e nei modi come sopra.

Anche a tali ingiunzioni il Cornaro fece opposizione con diversi atti, sostenendo non dovuto il dazio preteso e che si restituissero le somme riscosse, insieme agl'interessi.

Il Tribunale il 10 febbraio 1897, riunite le cause con i diversi atti proposte, accolse le domande racchiuse nelle opposizioni.

La Ditta daziaria interpose appello. La Corte di Brescia con sentenza 28 giugno 1897 respinse le domande del Cornaro.

La Provincia di Bergamo e Cornaro ricorrono. Lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 11 agosto 1870 in relazione alle altre leggi daziarie ed il difetto di motivazione su la natura del manicomio bergamasco. Con controricorso si eccepisce l'inammessibilità o nullità del ricorso perchè non notificato a modo delle citazioni ai componenti la Ditta nei loro domicili.

Considerando che l'Amministrazione daziaria, rappresentata da Brunelli e Pazienti, non può per legge non avere la residenza e la dimora legale per le relative controversie se non in Bergamo, del cui dazio forese era assuntrice. Il ricorso perciò fu ad essi Brunelli e Pazienti, quali componenti la ditta assuntrice, giustamente notificato in Bergamo ai termini della prima parte dell'articolo 137 Cod. proc. civ.

Considerando che per l'art. 8 della legge 3 luglio 1864 nei comuni aperti si riscuote il dazio di consumo sulle *vendite al minuto*. Per l'art. 5 della legge 11 agosto 1870 è pure soggetta a dazio nei comuni aperti la *distribuzione non gratuita* fra più persone allorchè la porzione individuale sia di quantità minore di quella designata per le vendite al minuto.

Quantunque in ambo gli articoli si tenga parola di soli liquori, se ne estese l'applicazione alle farine ai termini dell'articolo primo della legge 28 giugno 1866. Si può dunque stabilire che i ripetuti articoli 8 e 5, riprodotti con l'articolo 10 nel testo unico 15 aprile 1897 delle leggi daziarie, esimono dal dazio di consumo nei comuni aperti le vendite all'ingrosso e le distribuzioni *gratuite*. A maggior conforto giova notare che per l'art. 23 del regolamento generale daziario 27 febbraio 1898, dopo essersi disposto che i dazi di consumo governativi o comunali si riscuotono a norma della legge, si prescrive colpire nei comuni aperti i dazi comunali le sole vendite al minuto, mentrechè pel seguente articolo 119 si prescrive non riscuotersi dazio su la distribuzione o ripartizione *gratuita*.

Nella specie non è legittimamente lecito disconoscere che la Deputazione provinciale comprasse il pane dal prestinaio Cornaro e che costui conseguentemente vendesse ad essa la quantità preventivata di pane in chilogrammi 109,000, da somministrarsi nella quantità giornaliera di chilogrammi 300, poco più o poco meno, a seconda i bisogni eventuali, al manicomio. Gli atti dell'incanto che rimase deserto, le relative deliberazioni della Deputazione provinciale, ne fanno fede sino all'iscrizione in falso. Nei contratti

susseguiti alle deliberazioni della Deputazione figura avere avuto essi luogo fra Cornaro e la Deputazione provinciale. In quello del 14 febbraio 1895 il Cornaro nettamente di *obbligarsi* di *vendere* alla *Deputazione provinciale* il pane. Gli atti autentici, è vero, s'interpretano anch'essi sovranamente dai giudici di merito in quanto alla volontà di chi v'intervenne, ma non si concede che se ne neghino le circostanze materiali in essi autenticamente affermate, salvo il caso della frode dedotta e provata. Con l'interpretazione non può certo negarsi che la Deputazione provinciale fece procedere all'incanto in suo nome e conto per lo acquisto del pane e che vi procedesse per obbligo di alimentare i mentecatti poveri della provincia, ingiuntole dalla legge comunale e provinciale e che l'acquisto si facesse con le finanze della provincia. Coteste circostanze non costituiscono un obietto d'interpretazione di volontà di chi contratta. E' la legge che le autorizza e le definisce.

Non potendosi disconoscere, contrariamente alla Corte di merito che il Cornaro vendeva alla Deputazione provinciale e non al manicomio il pane, si scorge palese che tale vendita non poteva che essere all'ingrosso.

Le finalità di chi compra all'ingrosso non valgono a far sì che la vendita fra lui ed il venditore cessi di essere all'ingrosso. Sono estranee al venditore e quindi alla vendita.

Chi distribuiva e gratuitamente ai ricoverati nel manicomio il pane, era la Deputazione provinciale, non il prestinaio Cornero, il quale, mercè un compenso e a scopo di facilitazione, ebbe l'incarico di trasportare nel manicomio la quantità giornaliera del pane già venduto alla provincia. Con alimentare poi i ricoverati e le persone addette al servizio, la provincia compiva atto di mera beneficenza. Nulla riceveva in corrispettivo. La legge comunale e provinciale con l'art. 236, n. 10 (testo unico) le appone a dovere, come si è avvertito, alimentare con le proprie finanze i mentecatti poveri.

Invano s'invoca a sostegno dell'assunto contrario la decisione 24 maggio 1897 di questo Supremo Collegio, a Sezioni unite, nella causa Reggio Emilia e Frenocomio di S. Lazzaro, imperocchè in quella specie chi comprava i generi daziabili era lo stesso Frenocomio a fine diretto ed immediato di alimentare i suoi ricoverati, dai quali riceveva in correspettivo una retta o pensione — vi era assoluto difetto di gratuità. Nella specie attuale chi ha comperato il pane col proprio danaro è la Provincia, la quale poscia gratuitamente lo faceva distribuire ai ricoverati ed agli addetti al servizio del manicomio senza ch'ella ricevesse dall'Amministrazione del manicomio alcun correspettivo. Anzi è da notare che nella decisione del 1897 si accetta ad evidenza la teorica che oggi si adotta, proclamandovisi che le distribuzioni gratuite le quali si fanno dagli stabilimenti di beneficenza (e molto più dalla provincia) a coloro che vi sono accolti o ricoverati senza corrispondere questi rette o pensioni non vanno gravate di dazio.

Si disse e non fu impugnato che nel manicomio bergamasco *possa trovarsi* qualche ricoverato che paghi una retta. Sarebbe però stato mestieri che in tal caso si esaminasse se nulla ricevendo la provincia di correspettività, la distribuzione cessasse nondimeno di essere gratuita rispetto ai ricoverati che per avventura corrispondessero una retta.

Avendo la Corte di Brescia violati e male applicati i principii di diritto sopra fermati, non rimane che cassare la sentenza denunciata.

Veduto l'art. 542 Cod. proc. civ., la Corte, senz'attendere all'eccepita inammessibilità, accoglie, ecc.

Cassazione Roma.

(Sezione penale).

2 maggio 1899.

Pres. Risi, ff. di P. — *Est.* Fiocca.

Ric. Corsi e altri.

Campane — Abuso — Suono di breve durata — Disturbo della quiete pubblica e privata — Questione di fatto.

Contravvenzione — Vincolo gerarchico — Persona subordinata Esenzione da pena.

*Il criterio dell'*abuso *del suono di campane non si deve cercare nello scopo cui sono destinate o nell'eccessiva durata del suono, potendo questo, anche se di breve durata, disturbare la quiete pubblica o privata, e dar luogo alla contravvenzione* (1).

E' questione di fatto il vedere se il suono delle campane abbia portato effettivo disturbo della quiete pubblica o privata (2).

Mancando il vincolo gerarchico tra la persona che ha commessa la contravvenzione e quella che l'ha ordinata, non può la prima andare esente da pena.

Atteso in fatto, che la sera delli 11 dicembre ultimo, poco prima della mezzanotte, il ricorrente Giovanni Corsi funzionante da sindaco, secondando le premure degli altri coimputati ricorrenti, permise ed ordinò, che i medesimi suonassero le campane, in segno di esultanza, per la vittoria riportata dal loro partito nelle elezioni municipali, seguite in quel giorno. Naturalmente quel suono giunse mal gradito alle orecchie del partito contrario, turbandone la quiete e il riposo, tanto che parecchi ne mossero doglianza ai reali carabinieri. Per tale fatto il Corsi e gli altri ricorrenti tradotti a giudizio avanti il pretore, siccome colpevoli della contravvenzione preveduta nell'art. 457 Codice penale, vennero da quel magistrato condannati tutti all'ammenda in diversa misura. Ricorrono ora a questa Corte suprema per la cassazione della sentenza pretoriale, allegando i seguenti motivi:

1. Erronea applicazione dell'art. 457 Codice penale, in quanto nella fattispecie manca l'*abuso di campane*, richiesto come estremo essenziale dal detto articolo; sia perchè il suono delle campane durò appena sei minuti, e quindi non ci è l'uso smodato di esse, in che consiste l'abuso; sia perchè nel paese vigeva la costumanza di suonare le campane per qualsiasi fatto che interessasse la pubblica attenzione.

2. Erronea applicazione dello stesso articolo, perchè nella fattispecie la quiete pubblica non fu effettivamente turbata, e il pretore erroneamente afferma che, a integrare il reato, basti anche la possibilità del disturbo di detto quiete.

3. Inapplicabilità dell'art. 60 Codice penale al fatto commesso dal ricorrente Corsi, imperocchè il detto articolo parla di *persona soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza*, e nella fattispecie nè il Cortini, nè gli altri coimputati ricorrenti, i quali suonarono le campane, erano persone soggette all'autorità del Corsi funzionante da sindaco.

4. Una volta ritenuto in fatto, che il Corsi, quale funzionante da sindaco, fu quegli che diede ordine agli altri coimputati ricorrenti di suonare le campane, questi ultimi dovevano essere prosciolti da ogni responsabilità, in conformità dell'alinea dell'art. 60 suddetto, che stabilisce, che se la contravvenzione sia commessa per ordine di persona rivestita di pubblica autorità, e viola disposizioni che la persona medesima era tenuta ad osservare, la pena si applica alla *persona subordinata*, ma nel solo caso, che questa abbia commesso la contravvenzione, nonostante speciale precetto o avvertimento dell'autorità, il che non ricorre nel caso presente.

A — Atteso, in quanto ai primi due motivi, che l'articolo 457 Codice penale non punisce altrimenti gli *schiamazzi*, i *clamori*, l'*abuso* di *campane*, se non quando *disturbono* le *occupazioni* o il *riposo de' cittadini* o i *ritrovi pubblici*.

(1-2) Confr. stessa Cass. 9 aprile 1897, ric Michelini e Magrini (vol. VII, p. 445); veggasi inoltre lo studio *Le campane nel diritto italiano* (vol. I, p. 226).

Nè potrebbe essere diversamente, quando dalla stessa rubrica, sotto cui è posto l'articolo, si fa manifesto, che la ragione di punire quegli atti sta nella tutela della *quiete pubblica o privata.*

Se dunque il reato in disamina si sostanzia nel disturbo di codesta quiete, è evidente che l'abuso di campane può darsi anche quando il suono di esse serva allo scopo religioso o civile cui sono destinate, perocchè anche in questo caso la quiete pubblica e privata può essere turbata da un suono smodato ed eccessivo.

Conseguentemente il criterio dell'*abuso*, quando si tratta di campane, non si vuol cercare nello scopo cui sono destinate; tampoco nella eccessiva durata del suono, come pretendono i ricorrenti, imperocchè, anche se di breve durata, il suono delle campane può disturbare la quiete pubblica e privata, quando per esempio, è a sfogo di bizze e di ire partigiane, come nel caso presente, ovvero offenda e insulti sentimenti ed affetti del maggior numero, quando per esempio si suoni a festa in caso di pubblica calamità, o si suoni a mortorio, in caso di pubblica esultanza.

Il criterio dell'abuso nel suono di campane non può essere che quello statuito dalla stessa legge, e cioè il disturbo effettivo della quiete pubblica e privata. Occorre appena accennare, che quella di vedere se il suono di campane abbia o no cagionato codesto disturbo sia una pura questione di fatto che va risoluta dal prudente arbitrio del giudice di merito, e che perciò stesso non può formare oggetto di ricorso in Cassazione.

Nella causa presente il pretore avendo ritenuto in fatto che la quiete de' cittadini venne effettivamente disturbata dal suono delle campane, a segno che molti ricorsero a' reali carabinieri, reclamando contro l'abuso, è chiaro come ciò bastasse alla integrazione giuridica del reato ascritto ai ricorrenti, e alla legittimità della loro condanna; nè occorreva indagare, come fa il pretore, se il suono delle campane servisse o no allo scopo religioso; se il medesimo fosse legale od arbitrario; se all'entità giuridica del reato basti anche la possibilità del disturbo della quiete pubblica.

Le sono indagini inutili affatto, che fan dimenticare il vero punto della quistione, inducendo a considerazioni erronee di diritto, che questa Corte Suprema non può non disapprovare, senza pertanto annullare la sentenza, che è sorretta da altre validi ragioni di diritto già accennate.

B — Atteso, in quanto al terzo motivo, che la sentenza impugnata non dice, che gli altri ricorrenti come persone subordinate all'autorità del funzionante da sindaco Giovanni Corsi, eseguirono l'ordine dato da costui di suonare le campane, dice bensì, che quelli espressero il *desiderio di suonare le campane*, e il funzionante da sindaco *anzi che opporsi* all'*illegittimo desiderio*, vi aderì ordinando, che le suonassero.

Pel Corsi dunque si tratta evidentemente di essere concorso nel reato in disamina a sensi dell'art. 63 alinea. Quando dunque il Corsi sostiene la inapplicabilità dell'art. 60 al fatto da lui commesso, si appone al vero perchè tra lui e gli altri ricorrenti non ci è subordinazione gerarchica di sorta; ma siccome la sentenza pretoriale si fonda anche sull'art. 63, è chiaro, che questo, non quello giustifica e legittima la condanna del ricorrente Corsi, e che l'erronea invocazione dell'uno non nuoce a quella dell'altro: *utile per inutile non vitiatur.*

C — Attesochè la confutazione del quarto motivo è nelle cose testè accennate; imperocchè se nella fattispecie manca ogni vincolo di subordinazione gerarchica tra il Corsi e gli altri ricorrenti, vanamente costoro invocano l'alinea dell'art. 60 per la impunità del proprio fatto, mentre è manifesto che il detto alinea presuppone necessariamente codesto vincolo, quando parla di contravvenzione commessa da *persona subordinata*, per ordine della *persona rivestita di pubblica autorità.*

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.

26 aprile 1899.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Penserini

Longhi c. *Reclusorio di Maria SS. del Lume in Catania.*

Legati — Ente morale riconosciuto — Legato di somme — Obbligo di erogarle in parte a scopo di culto — Validità.

È valido il legato di somme in favore di un ente morale riconosciuto, con l'obbligo di erogarle in parte per scopi religiosi o di culto (1).

Che, posti i fatti quali risultano dalla impugnata sentenza, è chiaro come nella specie fuori di luogo invocansi le disposizioni dei decreti e delle leggi di soppressione di enti ecclesiastici, emanati anteriormente alla morte della testatrice, e l'unica indagine in diritto è se il legato cade o non sotto la sanzione dell'art. 833 cod. civile.

La Corte di merito rettamente osservò che il legato fu fatto a favore del Reclusorio, istituto pubblico di beneficenza con oneri ricadenti a vantaggio del medesimo, e non fu costituito il legato stesso in ente autonomo.

Trattasi in vero di legato modale a favore di un ente giuridico per iscopi determinati dalla testatrice.

Lo stesso ricorrente riconobbe la validità del legato in quanto riguarda scopi di beneficenza e si limitò ad impugnarlo per la sola parte che riguarda l'onere della celebrazione delle messe. Ma l'articolo 833 precitato dice nulle le disposizioni ordinate al fine di istituire o dotare benefizî semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni; istituire dunque o dotare codesti enti giuridici; ma non contempla ogni altra diversa disposizione a scopo religioso o di culto.

Ora è innegabile che l'onere imposto al Reclusorio di far celebrare messe erogandovi una parte di rendita della somma legatagli è un legato modale, col quale non venne istituito o dotato un nuovo ente, ma la proprietà della somma legata passò per intero nel patrimonio del Reclusorio legatario, a cui vantaggio la rendita deve essere erogata, sia a scopo di beneficenza, sia per maggiore ufficiatura, lustro e decoro del proprio oratorio, interesse anche questo legittimo e protetto dalla legge. Questa considerazione della sentenza è di per sè bastante a sorreggerne il dispositivo; e diviene quindi frustranea ed accademica la censura degli altri motivi, che quantunque erronei non traggono alla conseguenza di annullare la sentenza stessa. Non possono quindi accogliersi neppure il terzo ed il quarto mezzo del ricorso.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.

5 aprile 1899.

Pres. Cardona, ff. di P. ed *Est.*

Finanze c. *Genoino.*

Cappellania laicale — Requisiti essenziali.

Sono requisiti essenziali di una cappellania laicale una dote assegnata ad un ufficio ecclesiastico adempito per mezzo di ecclesiastica persona, l'autonomia di questa dote, la designazione e l'esercizio del diritto di patronato (2).

(Omissis).

Di una cappellania laicale sono requisiti essenziali, una dote assegnata ad un ufficio ecclesiastico che si adempie per mezzo di ecclesiastica persona, l'autonomia di questa dote, la quale, separata dal patrimonio privato, costituisca la proprietà dell'ente, e da ultimo la designazione e l'esercizio del diritto di patronato; imperocchè, non conferendosi le

---

(1) In questo caso si riconosce la esistenza del legato modale. Se il legato deve essere rivolto *per intiero* allo scopo di culto imposto dal testatore, si ha invece, per la giurisprudenza della Cassazione di Roma, l'esistenza della fondazione autonoma colpita dalla legge; confr., da ultimo, decis. 10 giugno 1898, Congregazione di carità di Bergamo c. Finanze e Fondo pel culto (vol. VIII, p. 514); veggasi lo studio del prof. V. Simoncelli, *Sui legati di culto* (vol. VIII, p. 29).

(2) Confr. App. di Roma 27 gennaio e 25 febbraio 1899 (vol. in corso, p. 101, 296).

cappellanie laicali per investitura dell'autorità ecclesiastica, si rende necessario l'intervento del patrono per la elezione del cappellano.

Queste precise condizioni hanno perfetto riscontro nella istituzione del 1855 di cui si tratta, che lo stesso testatore qualificò cappellania quotidiana perpetua, e non sono messe in dubbio dalla stessa denunciata sentenza, la quale, ciò non ostante, la definisce semplice legato di una messa quotidiana, sia perchè la cappella sotto il titolo di S. Genoino preesistesse al testamento, sia perchè la disposizione dell'abate Genoino dovesse considerarsi quale un aumento di una messa quotidiana nella già esistente cappella.

In questi ragionamenti della Corte di appello si riscontra una evidente confusione tra i due nomi di cappella e di cappellania, che rappresentano concetti e funzioni diverse, e quel ch'è più, si manifesta un errore di diritto nel qualificare semplice legato di messe una fondazione avente tutti i caratteri costitutivi della cappellania secondo il diritto canonico, e che la medesima Corte ritiene essere aumento ed arricchimento di una cappella gentilizia.

A giustificazione della sentenza, non può trarsi argomento dall'atto notificato nel 3 agosto 1876 all'investito Pagliaforo. Imperocchè la pubblica amministrazione bene aveva il diritto di correggere l'errore in cui precedentemente era caduta nello estimare la fondazione dell'abate Genoino e di chiedere quella tassa di svincolo a lei spettante per la natura intrinseca dell'atto e per virtù delle leggi abolitive.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia, ecc.

Cassazione di Torino

31 dicembre 1898.

CUNEO, *ff. P.* — *Est* MASSAZZA.

Patri c. Poggi.

Svincolo — Più patroni — Domanda di svincolo fatta da un solo patrono — Validità nell'interesse di tutti — Presunzione — Manifestazione di volontà contraria.

Nella esistenza di più patroni di un beneficio soppresso, la domanda di un solo è valida per ottenere legalmente lo svincolo dei beni nell'interesse di tutti (1).

Non è però applicabile tale principio, quando rimane esclusa la presunzione che un compatrono agisca nell'interesse degli altri per aver dato luogo alla manifestazione di una contraria volontà.

Ha considerato, che, eseguitosi l'incarico conferito dal Fossa al Poggi, doveva questi restituire il certificato di rendita al Fossa stesso, investito del beneficio, ed essendo egli defunto, agli aventi diritto ai beni del beneficio medesimo, siccome colpiti dalle leggi eversive sull'asse ecclesiastico e svincolati a norma di esse.

Inutile sarebbe l'indagine sulla natura dei rapporti giuridici sorti fra chi diede l'incarico e chi lo eseguì; dacchè identica ne sarebbe sempre la conseguenza, per ciò che ha tratto a quella restituzione.

Poteva invero sorgere e si elevò infatti questione, se, a quell'effetto essendovi più compatroni aventi diritto ai beni, fosse necessario l'intervento di tutti; necessità che si volle escludere dal D. Patri, sostenendo. che soppresso un beneficio, svincolati i beni da un compatrono e subentrato questo in luogo del Demanio nell'*universum ius* dell'ente soppresso, potesse da solo agire per rivendicare i beni medesimi detenuti da terzi; ma tale principio, se vero in massima, non è applicabile nella specie,

(1) Principio costantemente affermato dalla giurisprudenza: veggasi stessa Cass. di Torino, 16 agosto 1892, Ricci c. Camoglino (vol. III, p. 170), colla relativa nota. Appunto perchè qualunque patrono può fare domanda per lo svincolo, non è a lui richiesta che la giustificazione della sua qualità, senza che fornisca la prova della inesistenza di altro patrono; rimane poi a questo salvo ed intero il diritto di partecipare allo svincolo. Cass. di Roma, 11 maggio 1897, Bezicheri c. Finanze (vol. VII, p. 670).

Fu ben ammesso in dottrina e giurisprudenza, in base alla natura di quelle leggi eversive, che pur essendovi più compatroni, la domanda di un solo possa valere per ottenere legalmente e validamente lo svincolo; e che amministrando ciascuno, per conto di tutti, possano tutti giovarsi del fatto altrui per effetto di quella amministrazione; ma è ovvio, come l'attuazione di tali massime sarebbe nella specie inconciliabile colle conseguenze di quell'atto di diffida del 17 gennaio 1898, di cui sopra si è fatto cenno; dacchè, se può presumersi, che ciascun compatrono agisca nell'interesse di tutti tale presunzione però non può non venir meno di fronte ad una manifestazione della contraria volontà della parte interessata.

Il Poggi ben potè quindi rifiutarsi dall'aderire alle domande del D. Patri, e ben potè il tribunale per ragioni anche di convenienza ed opportunità, confermare la sentenza del primo giudice, che aveva mandato ad esso D. Patri di maturare gli incombenti nel senso che si avesse a dare l'intervento in causa dei compatroni.

Detta pronuncia fu quindi legale; ed i motivi, che di essa si addussero, e che furono sovra riferiti, sono, è vero, un po' concisi, ma esaurienti. Non sarebbe perciò dato di annullare la impugnata sentenza, quando pure si fosse in essa ricorso a qualche espressione meno esatta, non si fossero riportati tutti gli argomenti addotti da D. Patri; nè si fosse fatta esplicita menzione di tutti i titoli da esso prodotti a prova del suo diritto di patronato; ed anche sul riflesso, che al riguardo si ebbe pure a soggiungere come fosse certa la esistenza di altri compatroni; il che giustificava la accennata pronuncia. Se poi si addusse pure a motivo la riserva fatta nell'atto di svincolo a riguardo dei diritti dei terzi, che si vollero mantenere impregiudicati; e si disse in modo troppo assoluto, che ciò solo bastava per confermare la sentenza del pretore; tale argomento però fu esposto da ultimo ed a viemmeglio confermare le considerazioni già addotte; mentre da sole valevano a sorreggere la sentenza.

Sono quindi infondati i mezzi del ricorso dal numero uno al settimo, e lo è pur quello al n. 8.

I motivi addotti dal tribunale per accogliere l'appello incidente del Poggi furono diretti ad escludere in esso Poggi la colpa ed in ogni caso il diritto nel D. Patri a chiedere il risarcimento dei danni. Qualche argomento, relativo a questa seconda parte, non sarebbe, è verò, del tutto legale, ma reggendo pur sempre la ragione esposta per escludere la colpa, e quindi ogni responsabilità: basta ciò solo per respingere il proposto mezzo. Disse al riguardo il pretore e confermò il tribunale che la restituzione delle cartelle erasi resa necessaria pel cambio decennale del 1891; ma questo motivo, risolventesi in mero apprezzamento incensurabile in questa sede, implica pure il rigetto, benchè non esplicitamente dichiarato, di quanto erasi al riguardo opposto dal sacerdote D. Patri onde escludere la allegata necessità.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso proposto contro la sentenza 12 aprile 1898 del tribunale di Novi Ligure, ecc.

Cassazione di Napoli.

16 marzo 1899.

Pres. CORBARA, ff di P. — *Est.* PETRUCCELLI.

De Santis c. *Congregazione di carità di Bonito*

Ruoli o quadri esecutivi — Opposizione a coazione — Eccezione di prescrizione — Deducibilità — Mancata indicazione del ruolo — Nullità della coazione.

In sede di opposizione a coazione di pagamento, spinta in virtù di ruolo esecutivo, è deducibile l'eccezione di prescrizione del diritto di esigere.

È nulla la coazione, quando manchi la indicazione del ruolo in virtù del quale si procede (1).

(1) Confor. Cass. di Roma, 10 agosto 1896, Fondo pel culto c. Furia (vol. VII, p. 217).

Attesochè col primo motivo del ricorso si muove doglianza contro la denunziata sentenza per avere ritenuto che non possa eccepirsi la prescrizione del diritto ad esigere in sede di opposizione a coazione pel pagamento delle annualità, spinta in base ad un ruolo esecutivo, perchè la coazione e l'opposizione ad essa riflettono un giudizio possessorio, e l'eccezione di prescrizione fa parte del giudizio petitorio.

Attesochè i quadri o ruoli esecutivi furono istituiti in queste meridionali provincie per fornire i corpi morali di titoli di parata esecuzione contro i debitori delle rendite. Si venne all'uopo coi decreti 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823 a stabilire un procedimento speciale che cominciava con l'affissione dei quadri; vi era poscia un termine in cui chiunque si sentisse leso poteva opporsi, e decorso inutilmente il detto termine, ovvero dopo provvedutosi dalla competente autorità giudiziaria sulle opposizioni, il capo della provincia impartiva la formola esecutiva al ruolo con apposita ordinanza.

Tale procedimento eccezionale adunque era diretto a formare il titolo, e come eccezionale il titolo stesso valeva per poter esigere le rendite annuali, senza precludere l'adito alle impugnative da parte di colui che era compulsato al pagamento. Onde il giudizio per l'esazione delle rendite dovute ai corpi morali in virtù dei ruoli esecutivi non si fonda su di una azione possessoria comune, di cui è parola negli articoli 694 a 696 del Codice civile e 443 e seguenti del Codice di procedura civile, ma bensì è un giudizio *sui generis*. Cosicchè se, oltre il quadro, si produce il titolo primordiale della costituzione della rendita, o se ne esibiscono altri in contrario, ben può in tale giudizio il magistrato esaminarli, senza ostacolo del divieto del cumulo del possessorio col petitorio, essendo cotesto divieto riferibile alle vere azioni possessoriali. Da ciò chiaro si scorge che in sede di opposizione a coazione di pagamento, spinta in virtu di ruolo esecutivo, può dedursi l'eccezione di prescrizione del diritto di esigere.

Nè osta che sia intervenuta la rinnovazione del ruolo, perocchè la prescrizione, fino a quando non siavi rinunzia alla medesima, può sempre proporsi essendo un'eccezione perentoria: *perpetuae atque peremptoriae sunt, quae semper locum habent, nec evitari possunt*, leg. 3 D: *de exceptionibus*.

Laonde regge il primo motivo del ricorso.

Attesochè son pur fondati il secondo ed il terzo motivo.

Invero ogni esecuzione dev'essere preceduta dalla notificazione del titolo, ed essendo questo un ruolo lo si deve indicare nella coazione. Or, eccepitasi la nullità della coazione per difetto d'indicazione della data del ruolo in virtù del quale procedevasi, il magistrato adito aveva l'obbligo di discutere cotesta eccezione.

Nè vale l'obbiettare, che, non essendo stata proposta in prima istanza, la si doveva ritenere come rinunziata; perocchè, per aversi la rinunzia tacita, bisogna che vi sia un atto o un fatto tale da non potersi spiegare che con la idea della rinunzia, e ciò manca nella specie. Comunque sia, rinunziata o non la detta eccezione, il giudice di merito doveva tenerne parola nella sentenza, ed è censurabile la omissione che ivi si nota a tale riguardo.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso annulla, ecc.

Appello di Torino.

28 ottobre 1898.

Confraternita della B. V. del Rosario in Romagnano Sesia.

Confraternite di puro culto — Piemonte — Regie patenti 19 maggio 1831 — Atti eccedenti la semplice amministrazione — Autorizzazione - Competenza della Corte d'appello.

Per le RR. Patenti del 19 maggio 1831, mantenute in vigore, è tuttora competente

la Corte d'appello per conoscere della convenienza ed opportunità degli atti eccedenti la semplice amministrazione deliberati da confraternite erette a solo scopo di culto (1).

Ritiene la Corte, contrariamente all'avviso espresso dal Procuratore generale, che in lei permanga tuttora la competenza speciale per conoscere della convenienza ed opportunità degli atti eccedenti la semplice amministrazione che le Confraternite erette a scopo di culto siano per deliberare, perchè fra il succedersi delle varie leggi di indole politica ed economica, tra cui vanno disseminate le sanzioni che risguardano il funzionamento e la tutela di questi enti, non sia mai stata abrogata, anzi espressamente conservata in vigore la sanzione singolare dell'art. 2° delle reali patenti del 19 maggio 1831.

Per le Confraternite, come si desume essenzialmente dalle definizioni date dagli antichi trattatisti di diritto canonico, si intendono le associazioni o collegi formate da persone laiche, aventi per iscopo o il solo servizio di particolari atti di pietà e di religione, od anche la beneficenza, e che per conseguenza, secondo il diverso punto di vista da cui si considerano, possono presentare caratteri sia di istituti ecclesiastici, sia laicali. *Sunt adunantiae piarum personarum in ordine ad divinum servitium et opera pietatis ad hoc ut confratres in misericordiae et caritatis operibus se exerceant.*

Onde in due grandi categorie erano considerate queste congregazioni: confraternite che hanno solo scopo di culto, dell'esercizio, cioè, di semplici opere religiose e di pratiche ascetiche; confraternite che oltre ai fini spirituali sono destinate al compimento di azioni di pietà temporale a sollievo fisico e materiale dei miseri e dei sofferenti.

Niun dubbio che i sodalizi che vanno compresi in questa seconda specie siano per effetto delle leggi sulle opere pie e sugli istituti di beneficenza promulgate a partire dal 1859, ai giorni nostri stati assoggettati per la tutela dei loro interessi economici alla autorità amministrativa politica.

Ma non così le associazioni appartenenti alla prima specie.

La legge del 3 agosto 1862, n. 753, sull'amministrazione delle opere pie, che porta sostanzialmente riprodotte le disposizioni della legge del 20 novembre 1859 sull'ordinamento delle opere pie, disciplina unicamente la procedura di sorveglianza e di tutela economica delle corporazioni e sodalizi aventi in tutto od anche solo in parte per iscopo la beneficenza, ed affatto si tace degli enti destinati a semplice intento religioso o di culto.

E gli antichi reggimenti vennero conservati dalla successiva legge 15 agosto 1867, n. 3848, sulla soppressione degli enti ecclesiastici, che all'art. 1°, n. 6, dispone, salvo quanto alle confraternite, quello che sarà con altra legge ordinato, non differito intanto il richiamo delle medesime alla autorità civile. Richiamo che aspira non a mutare la tutela economica di tali sodalizi, ma unicamente a sottrarre alla potestà ecclesiastica il

---

(1) Che le Patenti del 19 maggio 1831 siano tuttora in vigore, è stato ripetutamente deciso dalla giurisprudenza. Cass. Torino 8 maggio 1895, Gavotto c. Eula (vol. V, p. 612), 12 aprile 1897, stesse parti (vol. VII, p. 694). Nel R. Decreto 19 ottobre 1893, num. 586, (vol. IV, p. 59) sono espressamente mantenute in osservanza le RR. Patenti del 19 maggio 1831 per i casi in esse previsti.

Ora le dette RR. Patenti prevedono (art. 2) la sola vendita degli immobili appartenenti a pubblici stabilimenti, opere pie, corporazioni, ecc.; e prescrivono che i Senati (Corti d'appello) possono autorizzare la dispensa dai pubblici incanti.

Le Patenti del 1831 non si applicano quindi, in modo generico, agli atti eccedenti la semplice amministrazione. Provvede in proposito il R. Decreto del 19 ottobre 1893 sopra citato.

Tuttavia, avendo il Consiglio di Stato (pareri 22 dicembre 1893 e 28 gennaio 1898, vol. VIII, p. 611, 615, 639) opinato che anche le confraternite di puro culto siano soggette alla vigilanza e tutela della legge 17 luglio 1890 sulle opere pie, si vorrebbero ritenere abrogate le disposizioni delle RR. Patenti e del R. Decreto di cui sopra.

governo sul funzionamento di tali enti assoggettandoli alla autorità civile per fini di ragione politica, come del resto era già avvenuto in forza dell'art. 434 Codice civ., che stabiliva essere i beni degli istituti ecclesiastici in genere soggetti alle leggi civili.

La legge sulle opere pie del 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3ª), come porta scritto in fronte al primo capitolo ove annuncia la materia speciale che intende disciplinare, riflette unicamente le istituzioni pubbliche di beneficenza, ed un tale concetto venne meglio ribadito colla promulgazione dei due regolamenti 5 febbraio 1891, n. 99, compilati per l'esecuzione della legge istessa, ove si parla sempre degli enti morali aventi caratteri di istituzione pubblica di beneficenza, escluso il più lontano accenno ai sodalizi che hanno pure scopo di culto.

Anzi la legge medesima quando, come si disse, per ragione di regime politico, si è all'art. 91 riservata la facoltà di assoggettare a trasformazione le Confraternite, equiparandole alle istituzioni pubbliche di beneficenza, si è fatto scrupolo di premettere che dovessero rimanere ferme le vigenti leggi a loro riguardo.

Ed a tale disposizione produce un'eco chiarissima, che viene a dissipare qualsiasi dubbio in proposito, la disposizione dell'art. 8 del regio decreto 19 ottobre 1893, n. 586, che sinora non venne abrogato, il quale, regolando la procedura di autorizzazione per atti e contratti costituenti alienazioni di beni immobili, espressamente proclama che per queste antiche Provincie rimangano in vigore le reali patenti del 19 maggio 1831 per i casi in esse previsti.

La conclusione, a cui perviene oggi la Corte, vien confortata ancora risalendo alle origini storiche del citato regio decreto del 1893.

Dopo la proclamazione del regio decreto 22 marzo 1866 sorse il dubbio se le nuove disposizioni intorno alle pratiche di autorizzazione a vendere i beni mobili ed immobili appartenenti agli istituti ecclesiastici del Regno fosse applicabile non solo agli istituti eretti canonicamente in titolo, ma altresì agli enti laicali a scopo di culto; e per meglio affermare il concetto espresso dalle decisioni dei Supremi Consessi, rese nella materia, che stabilirono dover rimanere questi ultimi enti soggetti alle norme speciali vigenti in ciascuna regione, fu promulgato il regio decreto dianzi citato.

Nella legge sulla pubblica sicurezza in data 23 dicembre 1888 si riscontra all'art. 81 una disposizione che ha pur talvolta fatto dubitare sul richiamo della tutela sulla gestione economica delle Confraternite in genere all'autorità amministrativa, quando al terzo comma, determinando in via successiva i varii enti locali che sono tenuti al mantenimento degli inabili al lavoro, accenna per ultimo alle Confraternite.

Ma è palese come un tale precetto si limiti con giusto pensiero umanitario ed a seconda delle esigenze del vivere moderno a riversare un nuovo obbligo di carità sopra questi enti morali, nulla immutando alle discipline che regolano la loro costituzione, il loro funzionamento e la tutela degli interessi collettivi economici.

Ciò posto, deve la Corte provvedere in merito alla inoltrata domanda.

Per questi motivi, la Corte, ecc.

Appello di Torino.

5 marzo 1898.

PINELLI, P. P. — *Est.* BERIA.

Finanze c. Allamano.

Ricchezza mobile — Giudizio sulla tassabilità di un cespite — Giudizio di estimazione — Competenza dell'autorità giudiziaria — Oblazioni per messe ed uffici religiosi in un santuario — Tassabilità in mani del rettore.

L'autorità giudiziaria è competente a pronunziare sull'indole giuridica della contestazione sottoposta alla sua decisione per gli effetti della imposta di ricchezza mobile, ed a definire se trattisi di questione relativa alla tassabilità di un cespite devoluto alla sua

competenza oppure di questione involvente un giudizio di estimazione e valutazione esclusivamente demandato alle Commissioni amministrative.

Spetta all'autorità giudiziaria il decidere se siano soggette ad imposta le oblazioni raccolte nelle chiese, se siano tassabili a mani di chi è preposto all'amministrazione delle chiese stesse, e se così tassandole non vi sia possibilità di duplicazione della imposta (1).

Non sono tassabili in mani del rettore di un santuario i proventi delle messe e di altri uffizi religiosi, quando l'ufficio di esso rettore è puramente onorifico, non soggetto a retribuzione qualsiasi, e le sue mansioni sono limitate alla semplice distribuzione ed erogazione della somma raccolta secondo gli intendimenti degli oblatori. (2).

Attesochè prima di tutto conviene sgombrare il terreno da una difficoltà che una parte del ragionamento dell'Amministrazione appellante potrebbe far sorgere relativamente alla influenza che le decisioni delle Commissioni amministrative possono esercitare sulle pronuncie dell'autorità giudiziaria. Invero, l'appellante Amministrazione tra gli argomenti addotti a sostegno della sua tesi che, cioè, si tratti nel concreto di semplice giudizio estimativo o di valutazione, osservò che tale già era stato il concetto delle Commissioni amministrative in precedenza adite dal contribuente.

Ora se a siffatte decisioni si limita la Finanza ad attribuire il valore di semplici presunzioni, o se dalle dichiarazioni ed ammessioni fatte dal contribuente in quel primitivo stadio della discussione, crede di poter ricavare e dedurre argomenti di confutazione al sistema di difesa che egli abbia più tardi spiegato nel periodo della contestazione giudiziaria, la proposizione dell'Amministrazione non potrebbe essere seriamente combattuta; ma se all'opposto si volesse ad essa attribuire un significato assai più ampio ed esteso, se cioè coll'invocare il pronunciato delle Commissioni si volesse intendere che all'autorità giudiziaria non sia permessa l'indagine sulla natura della controversia quando le Commissioni stesse l'abbiano classificata fra i giudizi estimativi, ai quali l'adito alle ordinarie giurisdizioni è espressamente interdetto, avrebbe in questo caso l'Amministrazione enunciato un concetto irrazionale, antigiuridico, che dovrebbe questa Corte recisamente ripudiare; perocchè, limitato il compito dell'autorità giudiziaria a statuire in materia d'imposta di ricchezza mobile, non sulle questioni concernenti effettivamente la tassabilità di determinati cespiti e la applicazione della legge, ma sulle questioni soltanto che le Commissioni amministrative avessero in precedenza riconosciute tali, verrebbe in siffatta guisa a mancare e sarebbe poco meno che illusoria la garanzia che in questo come, nei casi analoghi in cui sia in discussione un diritto civile, il legislatore ha voluto assicurare in modo imprescindibile a tutti i cittadini, cioè il ricorso all'autorità giudiziaria, i limiti dei poteri a questa segnati non troverebbero più la loro radice nella legge scritta, ma nei provvedimenti e nelle decisioni dell'autorità amministrativa con invasione manifesta delle attribuzioni proprie dell'autorità giudiziaria, con evidente perturbazione di quell'armonia e di quel giusto equilibrio di poteri e di funzioni che è cardine precipuo del nostro diritto politico interno.

L'autorità giudiziaria è adunque sola competente a pronunziare sull'indole giuridica della contestazione sottoposta alla sua decisione, ed a definire nei singoli casi se trattasi di questione relativa all'applicazione della legge devoluta alla competenza ordinaria, oppure di questioni involventi apprezzamenti e valutazioni alla stessa competenza sottratte.

Si è detto che la vera ragione della legge logicamente e giuridicamente intesa doveva fornire i criterî direttivi per dif-

---

(1-2) Sulla questione se le oblazioni fatte dai fedeli alle chiese siano soggette all'imposta di ricchezza mobile, veggansi da ultimo Appello di Milano 7 febbraio 1899 e Appello di Venezia 6 dicembre 1888 (vol. in corso p. 249, 251).

ferenziare le questioni di tassabilità da quelle di estimazione.

E per vero, fin dalla prima attuazione della imposta di ricchezza mobile, che risale alla promulgazione della legge del 14 luglio 1864, il legislatore si era trovato di fronte ad una grave difficoltà che sorgeva dalla natura particolare dell'imposta che si doveva applicare.

Trattandosi di colpire i redditi provenienti dall'attività personale, e così di determinare e misurare la entità dei proventi dell'esercizio di un'industria o di una professione non si poteva a meno di ricorrere ai giudizi ed apprezzamenti induttivi, congetturali, lasciando piena ed assoluta libertà di indagini e di ricerche e non vincolando a regole speciali ed a forme precostituite la convinzione sulla esistenza ed importanza del reddito che si voleva colpire; e ciò per mantenere la perfetta uguaglianza di tutti i cittadini nel soddisfacimento degli oneri tributari, ed impedire che colla frode e coll'inganno taluno vi si potesse sottrarre.

D'altra parte il reclamo all'autorità giudiziaria è garanzia suprema assicurata a tutti i cittadini, e costituisce uno dei cardini fondamentali del nostro diritto pubblico interno.

A conciliare queste due necessità egualmente indeclinabili il legislatore introdusse la distinzione che, sanzionata dalla citata legge del 1864, fu poi mantenuta dalle leggi successive del 28 maggio 1867 e dell'11 agosto 1870 fino all'attuale del 24 agosto 1877; se si tratta, cioè, di semplice estimazione o valutazione pronunciano le Commissioni amministrative, escluso qualsiasi reclamo all'autorità giudiziaria, custode del diritto, interprete della legge in tutte le possibili sue applicazioni.

La diversità di attribuzioni che in materia d'imposta di ricchezza mobile il legislatore ha deferito alle Commissioni speciali ed al potere giudiziario, spiegano pure le sostanziali divergenze sui metodi di procedura e sui criteri di convinzione. L'autorità giudiziaria, chiamata per ufficio suo a riconoscere e dichiarare il diritto, non può nelle sue indagini e nelle sue pronuncie allontanarsi da quel rigore di forme che costituiscono la base fondamentale della legge di rito, e la garanzia comune delle parti nei giudiziali dibattiti; e così il ricorso all'autorità giudiziaria dovrà esser fatto a norma delle vigenti leggi (art. 53 della citata legge 24 agosto 1877); invece per le Commissioni amministrative cui venne demandata l'indagine sulla esistenza o sulla valutazione del reddito, indagine tutta di fatto, e per la quale la troppo facile possibilità di eludere la legge trattandosi di un'imposta che non può basarsi su elementi estrinseci, e manca assolutamente di termini fissi ed immutabili di accertamento esigeva speciali criterii, si imponeva la necessità di una eccezionale larghezza d'indagini e di una completa libertà di apprezzamento, talchè all'articolo 50 della legge anzidetta è stabilito che le Commissioni per bene accertare l'equità dei loro giudizi avranno tutte le facoltà conferite nel precedente articolo 37 all'agente delle imposte; e queste facoltà sono così ampie, e così lontane da ogni sistema precostituito nell'ordine delle prove che chiaramente rivelano il pensiero del legislatore, che fu quello di abbandonare intieramente alla coscienza delle Commissioni il giudicare sulla esistenza e sulla importanza del reddito, che dalla tassa di ricchezza mobile venisse a trovarsi colpito.

Non è difficile colla scorta di questi principii risolvere la questione di competenza sollevatasi tra la Finanza ed il canonico Allamano, e non è difficile riconoscere coi primi giudici che nella specie trattavasi di vera questione di tassabilità e così di una questione tutta di diritto, siccome quella che ha tratto alla retta applicazione della legge.

Il canonico Allamano, tassato in proprio pel reddito presunto del Santuario della Consolata, di cui è rettore, non ha ristretta la sua difesa a contestare l'esistenza o l'ammontare del reddito o proventi che gli si voleva attribuire; assai più radicale è la contestazione che egli oppone alle pretese dell'agente delle imposte, e che costituisce il sostrato delle

impugnative davanti le Commissioni amministrative e davanti l'autorità giudiziaria: egli contesta recisamente la possibilità legale di colpire a mani sue i proventi delle messe ed altre elemosine od offerte per i servizi religiosi che affluiscono al Santuario della Consolata, dissentita naturalmente la tassabilità in proprio per la celebrazione delle messe quale sacerdote o per la prestazione di altro servizio religioso che per lui possa essere frutto di un provento qualsiasi. Posta la questione nei termini anzidetti e così delimitato il tema della discussione, la questione è manifestamente di puro diritto, dovendosi per necessità di cose prima di vedere se il cespite sia produttivo e quale sia la misura del prodotto stesso, esaminare e riconoscere se esista in concreto un cespite determinato, al quale torni applicabile l'imposta, se cioè le messe ed offerte distribuite al Santuario della Consolata rappresentino, ai fini della legge di imposta, un reddito tassabile a mani del rettore in proprio.

E le contestazioni del canonico Allamano traevano per necessaria e logica conseguenza alla risoluzione di altre questioni tutte di diritto, come quella di vedere non solo se siano soggette alla tassa le oblazioni ed elemosine raccolte nelle chiese, ma ancora e principalmente se esse siano tassabili a mani di chi è preposto all'amministrazione delle chiese stesse, se infine tassando sotto questo aspetto le elemosine distribuite per messe, non vi sia pericolo di duplicazione dell'imposta; tutto ciò rientrava evidentemente nell'ambito del puro diritto e non poteva esserne interdetta la discussione dinanzi l'autorità giudiziaria.

E' opera vana quella di voler confondere l'esistenza di un reddito colla esistenza di un cespite tassabile; l'Amministrazione appellante ha invocato una serie di decisioni in massima parte della Corte Suprema di Roma, le quali tutte proclamano e ribadiscono il concetto che il giudizio di estimazione può estendersi fino al punto di riconoscere l'esistenza del reddito anche quando dal titolo presentato non apparisca stipulato alcun interesse e siasi anche esplicitamente dichiarato di rinunziarvi; ora nessuno ha mai dubitato della verità di questo principio, dappoichè anche anche il riconoscere un reddito occulto è operazione di puro fatto, come quella della valutazione od estimazione, e tra le due indagini è tale la identità di metodo e di apprezzamento che ben possono esse considerarsi come due specie dello stesso genere, ma nel caso attuale il canonico Allamano non contesta soltanto l'esistenza o l'entità del provento, ma impugna l'esistenza di un cespite tassabile nel senso propugnato dalla Finanza, ossia l'applicabilità della tassa a mani sue proprie quale rettore o preposto al governo della chiesa ove sorgerebbe il reddito che si vorrebbe colpire, differenza adunque sostanziale tra l'odierna fattispecie e le ipotesi raffigurate nelle sentenze invocate dall'Amministrazione appellante, in cui si è trattato sempre di indagini di fatto, quale è essenzialmente quella di giudicare se esistano redditi anche quando le parti contraenti hanno dichiarato il contrario, ma non si è mai affermato che il definire la tassabilità d'un ente determinato e lo statuire sulla possibile duplicazione di tassa potesse sfuggire alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Ed anche in merito la sentenza appellata è meritevole di piena conferma, essendo manifesta la pertinenza delle prove dedotte alla vera ragione del contendere che tutta si riassume nella possibile tassazione del rettore del Santuario della Consolata in proprio per i proventi delle messe ed altri uffizi religiosi celebrati in detta chiesa. Scopo delle deduzioni è di stabilire che l'ufficio di rettore è puramente onorifico, non soggetto a retribuzione qualsiasi, che le mansioni dell'investito sono limitate alla semplice distribuzione ed erogazione delle somme raccolte secondo gli intendimenti degli oblatori; che infine nessun stipendio viene corrisposto all'economo.

Ora se è vero, come non si può dubitare, che intanto si può verificare la

possibilità della tassazione in quanto sussista un ente capace di un reddito o provento della categoria di quelli contemplati nella legge di imposta, la rilevanza degli ammessi incombenti non può essere seriamente contestata.

Per questi motivi, la Corte conferma, ecc.

Appello di Genova.

7 giugno 1899.

Pres. Tommasi, P. P. — *Est.* Cocchiarara.

Seminario vescovile di Sarzana c. *Regio Demanio.*

Seminari — Fabbricati destinati a villeggiatura — Esenzione da devoluzione e conversione — Ignoranza della destinazione da parte del Demanio — Presa di possesso — Vendita — Restituzione del prezzo — Frutti — Interessi sul prezzo.

Sono esenti da devoluzione e conversione non solo i fabbricati dei seminari ed accessori che servono di residenza abituale dei seminaristi, ma anche quelli destinati per loro villeggiatura (1)

Qualora il Demanio, ignorando la destinazione di tali fabbricati ed accessori, li ha posti in vendita, ed il compratore ne ha acquistato il dominio in forza della prescrizione decennale, è obbligato a restituire il prezzo ricavato dalla vendita e non già al risarcimento dei danni (2).

È obbligato pure alla restituzione dei frutti dal giorno della presa di possesso, ed agli interessi legali sul prezzo della vendita (3).

Con citazione del 17 gennaio 1896, il Seminario vescovile di Sarzana convenne davanti il Tribunale della stessa città il Demanio e il Fondo per il culto, ed espose: *che* esso possedeva, per acquisto fattone nel 1847, una villa denominata *Cuccarello*, sita in territorio di Santo Stefano Magra; *che* detta villa era destinata alla villeggiatura dei seminaristi nella stagione estiva e più specialmente durante le ferie, ed a tale uso era sempre stata adibita fino a che il Demanio, considerandola soggetta a devoluzione e conversione a senso della legge 7 luglio 1866, ne prese possesso, alienandola poi al signor Luigi Tusini, come da atto 26 novembre 1867; *che* codesto fatto dell'Amministrazione del Demanio aveva violato l'art. 18 della citata legge, secondo il quale la villa, per l'uso cui era destinata, doveva ritenersi esente da devoluzione e conversione.

Premesso ciò, il Seminario chiese che, riconosciuta immune da devoluzione e conversione la villa *Cuccarello*, consistente in una casa padronale con orto annesso, fosse il Demanio condannato a restituirne il possesso e godimento, ovvero a risarcire il danno per inadempienza di tale obbligazione, col pagamento della somma occorrente a prov-

---

(1) Una interpretazione restrittiva dell'articolo 18, n. 2, della legge 7 luglio 1866 è stata data dalla Corte d'appello di Napoli (28 marzo 1890, Vescovo di Montepeloso ed Orlandi, vol. I, p. 141), ritenendo soggette a conversione le case di *diporto* o *ville* degli investiti (Vescovi). Ma è indubbiamente da preferirsi la massima che anche le case di villeggiatura dei vescovi o dei seminaristi sfuggono dalla soppressione e conversione: veggansi la nota a detta sentenza della Corte di appello di Napoli e lo studio dell'avv. N. Taraschi, *I beni dei seminari esenti da conversione* (vol I, p 705).

(2) Ammesso in punto di diritto dal Demanio che la esenzione dalla devoluzione e conversione comprende anche i fabbricati destinati alla villeggiatura dei seminaristi, e ritenuto in fatto che esso versava in buona fede, ignorando la destinazione della casa in controversia, la massima apparisce accettabile. Essa deriva (dichiara la Corte) da evidente argomento degli art. 439, 1149, 1851 del Codice civile. L'art. 1149, in termini, stabilisce: « Chi ha venduto la cosa ricevuta in buona fede non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita od a cedere l'azione per conseguirlo ».

(3) La *buona fede* che esime dalla restituzione dei frutti pel tempo anteriore alla domanda giudiziale, a sensi degli articoli 701, 703 del Codice civile, non può essere che quella che trae origine dall'esistenza di un titolo abile a trasferire il dominio, del quale titolo il possessore ignorava i vizi. In questo senso è concorde la giurisprudenza: confor. da ultimo, Cass. di Roma 19 luglio 1897 (vol. VII, p. 561): App. di Roma 25 febbraio 1889 (vol. in corso, p. 296-297).

vedere altra simile villeggiatura, e in entrambi i casi a pagare una congrua indennità per la sofferta privazione della villeggiatura medesima.

Il Demanio impugnò siffatta domanda, sostenendo che la casa *Cuccarello* non era stata destinata in modo speciale e permanente a villeggiatura dei seminaristi.

Il Fondo pel culto oppose essere estraneo alla vertenza e dover essere posto fuori causa.

L'adito Tribunale, con sentenza 8-19 febbraio 1898, pose fuori causa il Fondo per il culto; e ritenendo poi che non fosse sufficientemente provata la destinazione della casa a villeggiatura dei seminaristi, rigettò le istanze proposte dal Seminario contro il Demanio.

Produsse appello il Seminario, però nei soli riguardi dell'Amministrazione demaniale; e questa Corte con sentenza 29 giugno-5 luglio 1898 ammise una prova testimoniale, dedotta da esso Seminario ed intesa a stabilire, se la casa padronale *Cuccarello* era destinata a servire di villeggiatura pei seminaristi.

Esaurita tale prova, la causa è stata nuovamente portata alla cognizione di questa Corte, prendendosi dai rispettivi procuratori delle parti, nell'udienza di spedizione, le conclusioni trascritte innanzi.

Attesochè nella precedente sentenza di questa Corte leggesi la seguente considerazione:

« Il Demanio non contesta, anzi ammette in punto di diritto che, a senso dell'art. 18, n. 2, della legge 7 luglio 1866, sono esenti da devoluzione e conversione, non solo i fabbricati ed accessorî che servono abitualmente per abitazione ed istruzione di seminaristi, ma anche quelli che sono necessari alla educazione dei seminaristi medesimi, in quanto servono loro di residenza per un conveniente riposo e svago durante le ferie autunnali, in quanto cioè sono vere e proprie villeggiature. Laonde tutta la questione della causa si riduce a vedere, se il fabbricato *Cuccarello* con orto annesso avesse o non in fatto la destinazione a servire di villeggiatura dei seminaristi ».

Il Seminario vescovile, invocando siffatta considerazione, si fa a sostenere che, siccome la Corte disse che tutta la questione della causa si riduceva a vedere se il fabbricato *Cuccarello*, con orto annesso, avesse o non in fatto la destinazione a servire di villeggiatura, non possa più il Demanio, a seguito della prova testimoniale, mediante la quale codesta destinazione è rimasta accertata, sollevare altra controversia riguardo a ciò che dev'essere restituito ad esso Seminario.

Ma, *congrua congruis referendo*, è evidente che la Corte con quella considerazione intese soltanto a dimostrare che, eliminata la questione di diritto circa l'interpretazione dell'art. 18, n. 2, della legge 7 luglio 1866, restava l'altra di fatto, relativa alla destinazione del fabbricato, e che a risolverla era opportuna la prova testimoniale, allora dedotta dal Seminario, allo scopo di stabilire la destinazione medesima.

Tutto ciò risulta chiarissimo dall'intero contesto della sentenza e più specialmente dal suo dispositivo, che si limitò ad ammettere l'accennato mezzo d'istruzione, riservando gli ulteriori provvedimenti.

Attesochè, dopo la presa di possesso 25 agosto 1867, il Demanio nel 26 novembre successivo espose in vendita a senso dell'art. 10 della legge 15 agosto 1867, cioè mediante pubblico incanto, l'intero stabile *Cuccarello*, che venne deliberato per lire 13,200 a Luigi Tusini, il quale, sotto la data 19 gennaio 1868, fece trascrivere il suo titolo.

Attualmente il Demanio, avuto riguardo alle risultanze della prova testimoniale, riconosce che parte di detto podere, val dire la *casa padronale* ed accessorio, era esente da devoluzione e conversione, stante la destinazione a servire di villeggiatura pei seminaristi, ma non potendo restituire la casa stessa, perchè irretrattabilmente e acquisita dal Tusini per effetto dell'art. 2137 Codice civile, offre al Seminario la relativa rendita

sul corrispondente prezzo ricavato dall'intero podere *Cuccarello*: — ovvero la quota prezzo afferente alla casa medesima ed accessorio, sotto obbligo del Seminario di rappresentare all'Amministrazione la rendita inscrittagli in ordine alla ridetta casa ed accessorio.

Il Seminario non accetta tale offerta, ed invece pretende che l'Amministrazione gli debba corrispondere l'indennità pel valore della casa ed accessorio, nonchè i danni che dice di aver risentiti per la privazione di quella villeggiatura.

Questa pretesa del Seminario è infondata, e a dimostrarla tale basteranno brevi osservazioni.

Nel 29 dicembre 1864 il rappresentante del Seminario denunziò a senso e per gli effetti della legge sulla tassa di manomorta le rendite spettanti al medesimo. In siffatta denunzia, sotto la categoria dei beni rurali, fu indicato lo stabile *Cuccarello*, consistente in una terra in collina, vignata, olivata, seminativa e boschiva con casa colonica; e sotto la categoria dei fabbricati, dopo di essersi denunziato il reddito del fabbricato del Seminario, posto in Sarzana, venne indicata la *casa padronale* nella terra *Cuccarello*.

In base alla stessa denunzia ebbe luogo nel 1867 la presa di possesso dei beni immobili del Seminario soggetti a devoluzione e conversione. E nel relativo verbale, mentre sotto la categoria dei *beni rurali* figura la terra *Cuccarello*, con dichiarazione che nella medesima esistevano due case, una colonica e l'altra padronale, e che l'intero podere trovavasi affittato con scrittura 10 novembre 1866 a Luigi Tusini per l'annuo fitto di L. 400; — vi figura poi sotto la categoria dei *fabbricati non convertibili*, il fabbricato *ad uso del Seminario*, sita nella città di Sarzana, con orto annesso. — E' notevole che quel verbale seguì in confronto del rappresentante del Seminario, il quale lo sottoscrisse senza fare alcuna opposizione o riserva.

Qualche tempo dopo, il Seminario, sempre in persona del suo rappresentante, reclamò contro le risultanze della liquidazione della rendita da iscriversi, pretendendo che il reddito dei beni immobili appresi dal Demanio dovesse rimanere accertato non a base della denunzia fatta per la tassa di manomorta, ma a base invece delle scritture certe ed autentiche di locazione; e in codesto reclamo non è punto detto che la *casa padronale* in questione fosse esente da conversione, anzi, trovandosi la casa stessa affittata insieme con la terra *Cuccarello* al Tusini, ne risulta che il Seminario la riteneva soggetta a conversione e solo pretendeva che il reddito dell'intero podere *Cuccarello* dovesse essere stabilito in base al relativo fitto di L. 400, giusta la surricordata scrittura di locazione.

Ora riesce evidente che se il Demanio errò, di lui può dirsi che *erravit in facto in quo prudentissimi falluntur*, e perciò stesso è a ritenersi ch'esso in tutta buona fede prese possesso della *casa padronale* suddetta, ignorandone la destinazione.

Si obbietta dal Seminario: *che* se il suo rappresentante non fece proteste e riserve all'atto della presa di possesso, si fu perchè non poteva impedire che la medesima, già precedentemente ordinata dal Ministero, avesse luogo; *che* la firma dello stesso suo rappresentante in quel verbale non vuol significare acquiescenza od adesione; *che* nella denunzia 26 dicembre 1864, riguardante la applicazione della tassa di manomorta, il fabbricato *Cuccarello* era indicato come *casa padronale; che* ad ogni modo il ridetto rappresentante, col suo fatto negativo *in omittendo*, non avrebbe potuto nuocere all'ente da lui rappresentato.

Ma tutte coteste argomentazioni hanno il semplice difetto di spostare la questione, che è di vedere se il Demanio abbia ignorato la speciale destinazione del fabbricato in parola; ignoranza che, per le cose dianzi discorse, è innegabile.

Invano si obbietta ancora che, secondo deposero alcuni testimoni, la destinazione di quel fabbricato a villeggiatura dei seminaristi era cosa notoria; perocchè

ciò non toglie che il Demanio l'abbia realmente ignorata, stante anche il silenzio del Seminario, silenzio poi durato per circa 29 anni, quanti ne sono decorsi dalla presa di possesso al giorno del libello introduttivo dell'attuale giudizio.

D'altra parte, per l'articolo 10 della legge 15 agosto 1867 e per l'art. 73 del Regolamento 22 agosto detto, il Demanio doveva porre in vendita, mediante pubblico incanto, il podere *Cuccarello*, come appunto fece. Rimasto poi questo podere deliberato al Tusini, si fu per incuria del Seminario che l'acquirente ne potè compiere in suo favore la prescrizione di cui all'art. 2137 Codice civile.

Nel caso in disamina, dunque, non può cader dubbio sull'applicabilità del principio di eterna ragione (sanzionato peraltro dal Codice civile, come anche per evidente argomento degli art. 439, 1149, 1851) che colui il quale ha venduto la cosa ricevuta in buona fede, è tenuto bensì a restituire il prezzo ricavato dalla vendita, ma non già al risarcimento dei danni. E giova ripetere che il Demanio alienò l'intero stabile *Cuccarello*, perchè la legge gliene faceva obbligo; mentre invece il Seminario ha mostrato una reprensibile negligenza, lasciando che il Tusini compisse in proprio favore la prescrizione decennale.

Senonchè neppure riguardo al modo di determinare la quota prezzo, ricavato dalla vendita ed afferente alla *casa padronale ed accessorio* in questione, le parti vanno d'accordo. Il Demanio vorrebbe rappresentare al Seminario la quota prezzo proporzionale alla relativa rendita denunciata agli effetti della tassa di manomorta ed al prezzo totale ricavato dalla vendita dell'intero podere *Cuccarello*, fatta al Tusini; quota che ascenderebbe a L. 3000, giusta la relazione dell'ufficio tecnico di Finanza in data 26 novembre 1899. Ma, non accettandosi dal Seminario tale proposta, e la Corte non avendo securi elementi per determinare la vera quota prezzo, non rimane che ordinare una perizia allo scopo di stabilire quale sia detta quota, ricavata dalla vendita e corrispondente alla *casa padronale ed accessorio*, tenuto conto che l'intero podere *Cuccarello* fu venduto per L. 13,200.

Attesochè in quanto ai frutti percetti, altro è il principio di diritto che dev'essere applicato.

Il Demanio sostiene ch'essi non sieno dovuti se non dal giorno della domanda giudiziale, e in appoggio di codesto suo assunto invoca alcune sentenze della Cassazione romana, dimenticando che la più recente giurisprudenza di quell'alto Consesso è nel senso che, in mancanza di un titolo abile a trasferire il dominio, la restituzione dei frutti deve aver luogo dal giorno della presa di possesso di cosa fruttifera.

Il che è veramente conforme alle combinate disposizioni degli art. 701 e 703 Codice civile, disciplinanti l'acquisto dei frutti con un *ius* singolare. Infatti il legislatore, dopo avere stabilito che possessore di buona fede è colui che possiede come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, del quale titolo ignorava i vizi, sancisce che il solo possessore di buona fede può far suoi i frutti percepiti prima della domanda giudiziale. Ciò vuol dire che rispetto all'acquisto dei frutti non basta una buona fede semplicemente subbiettiva, — ossia che per acquistare i frutti la buona fede non è feconda se non a condizione che le serva di base un titolo abile a trasferire il dominio.

All'obbietto del Demanio, che il suo titolo consiste nelle leggi eversive, in virtù delle quali esso andò al possesso, è facile rispondere che ciò nonostante, e malgrado che il medesimo Demanio all'epoca della presa di possesso e per parecchio tempo ancora abbia sempre ignorato la speciale destinazione della *casa padronale ed accessorio*, riman vero che questi beni erano esenti da conversione a termini dell'art. 18, n. 2, della legge 7 luglio 1866, come poi si è venuto a conoscere.

Nella specie i frutti dovuti al Seminario consistono in quelli della stessa *casa padronale ed accessorio*, da deter-

minarsi mediante perizia, pel periodo decorso dalla presa di possesso al giorno della vendita, avuto riguardo a che allora l'intero podere *Cuccarello* trovavasi locato al Tusini per annue L. 400, — e negli interessi legali sulla anzidetta quota prezzo dal giorno della vendita.

Attesochè pertanto riassumendo le cose dianzi discorse — devesi revocare l'appellata sentenza, meno per quanto riguarda l'Amministrazione del Fondo pel culto (posta fuori causa), ed invece, ritenuta esente da devoluzione e conversione la summentovata *casa padronale ed accessorio*, dichiarare tenuto il Demanio alla restituzione della corrispondente quota prezzo di vendita, coi frutti ed interessi legali di cui sopra; — però sotto obbligo del Seminario di rappresentare all'Amministrazione demaniale, sia la rendita inscrittagli in ordine alla stessa *casa ed accessorio*, sia le relative semestralità da lui percepite.

Qui appena occorre avvertire che rimane salvo al Demanio di riformare la liquidazione della relativa tassa 30 0|0, come di diritto.

Per questi motivi, la Corte riforma l'impugnata sentenza, ecc.

Appello di Napoli.

20 febbraio 1899.

Pres. Capaldo, P. — *Est.* Petrone.

Giustiniani, arcivescovo di Sorrento e Soldano c. Fondo pel culto e Demanio.

Ente morale — Natura — Fine precipuo — Istituzione di messa quotidiana — Costituzione di sacro patrimonio — Ente soggetto a soppressione.

Patrimonio sacro — Provincie napoletane — Precipuità del fine — Rendita inferiore al minimo legale stabilito dal Concordato.

Beneficî soppressi nel Napoletano — Usufrutto agl'investiti — Art. 22 del Decreto-legge 17 febbraio 1861 - Inapplicabilità — Articolo 3 della legge 15 agosto 1867 — Provvista di altro beneficio — Cessazione dell'usufrutto.

Il fine precipuo è quello che dà la natura all'ente, e non i secondari: e perciò se il fine precipuo fu la istituzione di una messa quotidiana in perpetuo, e non la costituzione di un sacro patrimonio, si ha l'esistenza di un ente di culto soggetto a soppressione (1).

Per la precipuità del fine di titulus patrimonii *nelle fondazioni dell'ex-regno borbonico, occorre che la rendita netta dagli oneri di culto, più un terzo della medesima, costituisca una somma non inferiore al minimo legale del detto* titulus (2).

Agli investiti degli enti ecclesiastici secolari soppressi nelle provincie napoletane col decreto-legge 17 febbraio 1861, è applicabile l'art. 3 della legge 15 agosto 1867, e non l'art. 22 del decreto stesso; e perciò cessano dal godimento dell'usufrutto quando vengano provvisti di un altro beneficio (3).

Che amendue i gravami debbono rigettarsi perchè monsignor Giustiniani elevato all'arcivescovato di Sorrento, non ha diritto a percepire il frutto della fondazione in esame, e la signora Soldano non ha qualità per pretendere lo svincolo in suo favore della fondazione medesima, nè può invocare la pretesa convenzione con l'Amministrazione demaniale non mai approvata. Come risulta dalle parole e dalla modalità del legato dell'annua rendita di ducati 120 a favore dei missionari sacerdoti, contenuto nel testamento del 18 maggio 1851 scritto da Lorenzo Schioppa, questi pre-

---

(1-3) Il prof. Scaduto, che in occasione della presente controversia aveva pubblicato uno studio dal titolo *Cappellania - Patrimonio - Cumulo* nel periodico *Diritto e Giurisprudenza* (XIV, n. 1 e 2), fa ora, a proposito della sentenza della Corte di appello di Napoli, le seguenti osservazioni, che crediamo utile riprodurre:

« I. — Le quistioni di diritto decise dalla Corte di appello sono due, cioè: 1° quali sono gli estremi della precipuità del fine di *titulus patrimonii* nelle fondazioni nell'ex regno borbonico secondo la legislazione di quel tempo: 2° se agl'investiti degli enti ecclesiastici secolari soppressi nelle provincie napoletane col decreto-legge 17 febbraio 1861 sia applicabile, per la continuazione nel godimento dell'usufrutto, l'art. 22 del decreto-legge 17 febbraio 1861 n. 251 od invece l'art. 3 della legge 15 agosto 1867.

« Cominciamo dalla prima.

« II. — Se la Corte si fosse limitata a dire, che dal contesto dell'atto di fondazione si

cipuamente volle assicurare, dopo la sua morte, una messa quotidiana perpetua in suffragio dell'anima sua in questa città di Napoli.

A raggiungere tale scopo stimò opportuno fissare e stabilire alcune modalità.

Quantunque avesse figli, edotto dall'esperienza della facile dimenticanza negli eredi all'adempimento dei legati pii, affidò l'esecuzione ad una Congregazione di sacerdoti secolari, riconosciuta in quell'epoca quale corpo morale, onde il legato in proprietà ed in usufrutto dell'intera annua rendita all'anzidetta Congregazione. Dispose che con buona parte di detta rendita, annui ducati 108, si costituisse una cappellania da concedersi come *titulus ordinationis* ad oggetto di avere un cappellano fisso e ligato in modo non potersi esentare dalla celebrazione quotidiana nell'anzidetta messa.

Un cappellano avventizio, per miglior assegno, avrebbe declinato l'incarico; uno stabile, se la cappellania non fosse stata il *titulus ordinationis*, più facilmente poteva disporne, mentre per mutare il titolo occorreva il consenso dei superiori (Concilio di Trento, e rescritto 22 agosto 1827).

Tutte le clausole del testamento di sopra trascritte rivelano l'anzidetta finalità; ma giova anche notare che nel caso di vacanza l'elemosina era stabilita a grana 30 per ogni messa, appunto per avere un sacerdote che celebrasse quotidianamente e l'intera rendita era

---

convinceva, che il *titulus patrimonii* non fosse il fine principale ma un fine accessorio, e che, fine principale fosse il suffragio dell'anima per mezzo di una cappellania, ed avesse così continuato a ragionare in fatto interpretando i vari passi del detto atto, il di lei apprezzamento sarebbe stato puramente di fatto e quindi incensurabile in Cassazione. Ma la Corte ha ragionato in diritto; ed il suo convincimento finale è appunto la conseguenza di tale ragionamento in diritto; onde la competenza della Cassazione.

« L'argomentazione accennata è la seguente: Nella fondazione Schioppa di 108 (cento otto) ducati annui, pari a lire 459, da servire volta per volta per titolo di patrimonio ad un ordinando povero, il fine precipuo non è il *titulus patrimonii* perchè in certi casi manca il minimo legale di reddito annuo stabilito a tal uopo dalle leggi del tempo; onde lo scopo principale è rappresentato dal suffragio delle messe di cui è onerato l'investito di tale ente, scopo raggiunto per mezzo e con la forma di cappellania.

« Questo, come accennavamo, è evidentemente un ragionamento in diritto e non in fatto; ed è quindi ammissibile l'esame del medesimo in sede di Cassazione.

« Formulato il ragionamento della Corte di appello, e visto che si trattava di un ragionamento in diritto, scendiamo ora all'esame del medesimo.

« Prescindiamo dalla ricerca se sia legittima o no la conseguenza dedotta dalla premessa, cioè se realmente allorchè in certi casi possa mancare il minimo di reddito annuo stabilito dalla legge del tempo per il *titulus patrimonii*, sia necessariamente escluso che questo possa rappresentare lo scopo principale della fondazione; prescindiamo da tale ricerca, perchè non ci occorre pel caso nostro; ammettiamo pure la tesi. A noi basta di dimostrare che la Corte di merito incorse in un errore materiale ed evidentissimo nell'interpretare la legislazione borbonica relativa al terzo degli oneri di messe da dedurre, errore per cui poi a torto ritenne che nella fondazione Schioppa in certi casi il reddito annuo potesse diventare inferiore al minimo legale pel *titulus patrimonii* e che perciò questo non fosse lo scopo precipuo della medesima.

« Siccome si tratta proprio di un qui pro quo in cui è incorsa la Corte (sia detto senza intendere mancare del debito riguardo), prima di dimostrare l'erroneità del di lei ragionamento, riferiamo le parole testuali della medesima, acciocchè si veda che il di lei ragionamento è proprio questo e non altro, cioè che noi neppure carichiamo le tinte. Eccolo: « In fatti tolti ducati 72, elemosina per la messa quotidiana, rimanevano appena ducati 36 liberi, ed occorreva far ricorso al sistema approvato dal rescritto del 5 gennaio 1822, di dedurre la terza parte di grana venti, per ottenersi liberi ducati 48,60 (no; ducati 60; qui, come vedremo, sta il qui pro quo), somma minore ai ducati 50 tassa fissata dal Concordato, allora in vigore, per il sacro patrimonio.... Tanto poi è più vero che il testatore mirò come fine principale, anzi esclusivo, alla celebrazione quotidiana della messa, che fece obbligo al cappellano, divenuto sacerdote, che non avesse potuto celebrare, di farla celebrare, non preoccupandosi che l'impedimento del cappellano a celebrare personalmente la messa poteva dipendere anche da sua infermità cronica, nel qual caso, dovendo corrispondere ad altri l'emolumento della cappellania, sarebbe egli rimasto senza sostentamento » (?).

« Ora il qui pro quo consiste nel prelevare il terzo del reddito che resta libero da

assorbita; mentre al cappellano l'elemosina si calcolava a grana 20 per avere un supero necessario a costituire il *titulus ordinationis*.

In fatti, tolti ducati 72, elemosina per la messa quotidiana, rimanevano appena ducati 36 liberi; ed occorreva far ricorso al sistema, approvato dal rescritto del 5 gennaio 1822, di dedurre la terza parte di grana 20, per ottenersi liberi ducati 48,60, somma minore ai ducati 50, tassa fissata dal Concordato, allora in vigore, per il sacro patrimonio. Il *titulus ordinationis* non muta la natura della fondazione, poichè giusta il beneficio, o la cappellania è il titolo ordinario alla licitezza della sacra ordinazione, secondo i canoni, e solo, come il titolo straordinario; sotto Alessandro III, fu introdotto il sacro patrimonio per dispensare il vescovo dall'obbligo di sostenere il chierico ordinato per sua colpa senza beneficio, e col tempo, nel linguaggio comune, il *titulis ordinationis* fu indicato anche per i benefici e cappellanie col nome di patrimonio sacro.

L'avere poi stabilito dovere il cappellano essere di famiglia povera dinota che allo scopo principale volle unirsi anche una certa beneficenza, senza però snaturare la fondazione, poichè il fine precipuo è quello che dà la natura all'ente, e non i secondari; ed il fine precipuo fu l'istituzione di una messa quotidiana in suffragio dell'anima da celebrarsi in Napoli, e come mezzo princi-

---

pesi ed aggiungerlo al medesimo, mentre si deve prelevare dal reddito impegnato per le messe ed aggiungerlo al reddito che resta libero. Ciò risulta evidentemente dal testo del citato reale rescritto 5 gennaio 1822 (presso Dias, « Reali rescritti », vol III, pag. 256; nella « Collezione degli atti posteriori al Concordato », parte III, n. LI: in Torelli, « La chiave del Concordato », vol. II, pagg. 39 40; ecc.); basta leggerlo: « Essendosi promosso il dubbio se i beneficii e le cappellanie, che anderanno a servir di titolo alle sacre ordinazioni, debbano calcolarsi senza o con deduzione dei pesi di messe, dei quali fossero gravati, ed in quest'ultimo caso in quale proporzione debba farsi questa deduzione per ciascuna messa; la Commissione esecutrice del Concordato, dopo di avere maturamente esaminata la questione e bilanciato quanto si pratica da molto tempo in questo regno, colla generale disciplina della Chiesa, ha emesso il suo sentimento nei seguenti termini, cioè che fissandosi per regola generale il sistema di dedurre per ogni messa, di cui fusse gravato il beneficio o la cappellania, che deve servir di titolo alla sacra ordinazione, la terza parte di due carlini, moneta napoletana, ch'è la più consueta elemosina, sia rimesso all'arbitro dei rispettivi Vescovi il fare o non fare alcuna deduzione, qualora il beneficio o cappellania non fusse gravato di più di cento messe all'anno ».

« Dunque nella specie il computo di sottrazione e di addizione da farsi era il seguente: rendita annua totale assegnata all'investito ducati 108; onere di una messa quotidiana a carlini due ciascuna ducati annui 72; restano perfettamente liberi ducati 36; ma dai 72 ducati annui corrispondenti alla messa quotidiana si deve, giusta il riferito rescritto 5 gennaio 1822, dedurre un terzo cioè ducati 24 ed aggiungerlo ai 36 ducati assolutamente liberi, sicchè nella specie il reddito assegnato come *titulus patrimonii* viene ad essere di ducati 36+24=60, cioè superiore di 10 ducati al minimo stabilito dal Concordato del 1818. Mentre la Corte di merito, erroneamente prelevando il terzo del reddito libero invece che da quello onerato, fece quest'altro computo: rendita annua totale assegnata all'investito ducati 108; onere di una messa quotidiana ducati 72: restano perfettamente liberi ducati 36; aggiungendovi un terzo dei medesimi (invece che dei 72 ducati) in lire 12, diventano ducati 48, somma inferiore di due ducati al minimo stabilito dal Concordato.

« Pertanto, interpretando correttamente la legislazione borbonica, si ha che nella specie la rendita assegnata e computata come *titulus patrimonii* non solo, diversamente da ciò che ritenne la Corte di appello, non era inferiore al minimo legale, ma era anche superiore al medesimo. Onde cade il motivo fondamentale per cui la Corte di merito ritenne che il *titulus patrimonii* non fosse lo scopo principale della fondazione Schioppa.

« L'altro argomento della Corte d'appello, sopra riferito, della mancanza di sostentamento nell'ipotesi di malattia cronica dell'investito, non è dalla medesima addotto quale argomento autonomo, sibbene quale rinforzativo di quello principale (che dimostrammo erroneo) della mancanza normale del minimo legale; ed infatti la Corte comincia con la frase « tanto poi è più vero »: caduto quindi l'argomento basilare, cade anche quello accessorio. Il quale del resto non sarebbe esatto: 1° perchè si basa sopra una specie di caso fortuito, nel quale di solito la Chiesa provvede concedendo una riduzione degli oneri; 2° perchè l'investito ammalato cronico, quando anche voglia adempiere all'onere di tutte

pale la cappellania; tanto vero che la condizione di povertà veniva rimessa alla coscienza dei padri della Congregazione non avendo il testatore dettato norma per accertarla.

Tanto poi è più vero che il testatore mirò come fine principale, anzi esclusivo, alla celebrazione quotidiana della messa, che fece obbligo al cappellano, divenuto sacerdote, che non avesse potuto celebrare, di farla celebrare; non preoccupandosi che l'impedimento del cappellano a celebrare personalmente la messa poteva dipendere anche da una infermità cronica, nel qual caso, dovendo corrispondere ad altri l'emolumento della cappellania, sarebbe egli rimasto senza sostentamento.

Dare quindi altra interpretazione al legato, sarebbe non vivificare, sibbene sconoscere la volontà espressa e manifesta del testatore.

Della cappellania laicale, autonoma, vi era lo estremo principale cioè la perpetuità, e se per ipotesi non volesse ritenersi per cappellania, sarebbe sempre una istituzione con carattere di perpetuità per oggetto di culto da potere costituire, per la sua perpetuità, sacro patrimonio, e non mai un'istituzione avente per scopo precipuo fornire un sacro patrimonio a persona povera, e molto meno a scopo di beneficenza, perocchè, tranne al candidato parente al quale la Congregazione poteva, e non già doveva, dare un assegno di ducati 36, gli altri avevano il diritto di percepire il reddito dopo ascesi al suddiaconato, ossia dopo ordinati col titolo succennato.

La Congregazione dei missionari sacerdoti, come si è detto dinanzi, fu abolita non con il decreto del 17 febbraio 1861, n. 251 relativo ai corpi ecclesiastici, bensì con decreto speciale della stessa data, n. 252. Inutile nella specie indicare le ragioni che determinarono l'abolizione ristrettivamente per le provincie napolitane, il certo si è che i beni appartenenti alla stessa furono devoluti alla Cassa ecclesiastica, ora Fondo per il culto, a cura della quale rimase l'esatto adempimento di tutti i pesi ed o-

---

le messe quotidiane senza domandare riduzione, non deve a tal uopo cedere l' « emolumento della cappellania e così rimanere senza « sostentamento »; pur pagando l'elemosina della messa secondo la norma consueta all'epoca del reale rescritto riferito nel 1822, gli sarebbero rimasti 36 ducati assolutamente liberi; anzi, considerando che intanto il *titulus patrimonii* si era in alcune diocesi abbassato magari sino a 24 ducati e che esso era di solito corrispondente all'elemosina della messa quotidiana, gli sarebbero potuti rimanere liberi anche più di 36 ducati, forse anche più di cinquanta.

« Assolutamente sbagliato è poi l'argomento, che posto come fine precipuo della fondazione Schioppa il *titulus patrimonii*, ad ogni modo l'investito ne sarebbe decaduto perchè ulteriormente ha conseguito un beneficio ecclesiastico di reddito superiore, cioè l'arcivescovato di Sorrento. E' inutile citare un passo del Cardinale De Luca nel detto senso, tale condizione di decadenza non esiste nel diritto canonico nè nel civile dell'epoca della fondazione Schioppa, il quale è anche il diritto odierno.

« III. — Ammesso e non concesso che nella fondazione Schioppa il fine precipuo sia quello di cappellania ed accessorio l'altro di *titulus patrimonii*, si replica dall'investito, che ciò porterebbe alla conseguenza, che l'ente sia soppresso, non anche a quella che colui, il quale ne era investito al momento della pubblicazione della legge soppressiva 17 febbraio 1861, non abbia il diritto di continuare a goderne vita sua naturale durante, giacchè tale diritto è regolato dalla rispettiva legge soppressiva 17 febbraio 1861 e non da quella 15 agosto 1867. La Corte di appello invece ritenne il contrario. Una siffatta quistione si presenta per la prima volta, per quanto è a nostra notizia, innanzi alla Corte di Cassazione; attendiamo il di lei responso, rinviando intanto al n. 2 del precedente articolo.

« Aggiungiamo un chiarimento di fatto, quantunque non sposti la questione, ma serve per chiarirla. La Corte d'appello asserì che, poichè la Congregazione delle missioni è intestataria della proprietà della fondazione Schioppa per cappellania-*titulus patrimonii*, questo ente, se con fine prevalente di cappellania e perciò soppresso, debba intendersi soppresso non in virtù del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, che sopprime alcuni enti regolari e secolari, ma con quello di pari data, n. 252, che sopprime le Congregazioni delle missioni: ciò non è esatto; le cappellanie venivano soppresse col decreto 17 febbraio 1861, n. 251, anche quando, come nella specie, non erano autonome ».

pere prescritte dai testatori e donanti (art. 2 cennato decreto).

Il legato Schioppa si apparteneva in proprietà ed in usufrutto alla Congregazione, la quale fu autorizzata ad accettare con regio decreto, quindi, unitamente agli altri beni di questa, fu devoluto alla Cassa ecclesiastica, con l'obbligo d'adempiere i pesi; ed il certificato, giusta la volontà del testatore, sarebbe dovuto dalla Congregazione passare alla Cassa ecclesiastica, ed invece passò di fatto nelle mani dell'allora sacerdote ed ora monsignor Giustiniani.

Fino a quando non ebbe altro beneficio, niuno poteva ostacolargli il godimento della rendita, ma elevato all'arcivescovato, egli, per le leggi imperanti, decadde da tale emolumento, e vi sarebbe decaduto per legge canonica per la presunta volontà del testatore anche se la pia fondazione avesse avuto, come egli vagheggia, il titolo esclusivo di sacro patrimonio.

Poichè, come dice in proposito il Cardinale De Luca « *eo ipso quod promotus ad titulum patrimonii obtinet beneficium equivalentis reditus cessat prestatio assignata sub tali titulos* ». E perchè, avendo avuto in mira il testatore di procurare alla Chiesa il maggior numero possibile di buoni sacerdoti, non fu e non potette essere nella sua intenzione di mantenere l'assegno a chi non ne aveva più bisogno pel fine pel quale gli fu concesso, privandone nel frattempo altri candidati al sacerdozio che esso testatore voleva favorire ed accrescere.

In ogni caso dunque l'arcivescovo Giustiniani sarebbe decaduto dal godimento della rendita in esame.

Ciò detto e tornando all'indole vera della fondazione, che la Corte ritiene di cappellania laicale, sarebbe puramente accademico se si volesse discutere se le cappellanie, in virtù dei canoni essendo benefici semplici potessero conservarsi dopo ottenuto un beneficio maggiore con obbligo di residenza; e se potessero conservarsi da chi non appartiene più al clero di Napoli, quando questa qualità era fra le condizioni per la collazione, perchè la controversia deve risolvers con leggi che sono in vigore nel regno, e non con i canoni.

Ora il decreto del 17 febbraio 1861, n. 251, fu esteso, modificato ed ampliato dalla legge del 15 agosto 1867, la quale nel modo più ampio abolì, non solo le cappellanie laicali, ma tutte le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsiasi denominazione o titolo erano generalmente qualificate come fondazioni, legati pii per oggetto di culto, quand'anche non eretti a titolo ecclesiastico; per cui nessun dubbio che la fondazione di cui è controversia fu abolita.

Circa l'abolizione pare che mons. Giustiniani ne sia persuaso, come rilevasi dal suo sistema difensivo.

Con la stessa legge fu disposto che gli investiti per legale provvista degli enti morali non più riconosciuti (fra questi, certamente, gl'investiti delle cappellanie e delle fondazioni), avrebbero continuato a ricevere, vita durante, dai patroni, se vi erano, o dal Fondo per il culto, negli altri casi, un assegno annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, e che tale assegno doveva cessare se l'investito fosse provveduto di altro beneficio (art. 3 detta legge).

Quest'ultima disposizione non è riferibile, come sostiene la difesa di Monsignore, ai soli partecipanti delle chiese ricettizie, ma a tutti gl'investiti; e basta leggere il cennato articolo, ove appunto sono indicati gli odierni partecipanti delle chiese ricettizie.

Adunque se il sacerdote Giustiniani potè conservare l'assegno fino a quando fu semplice sacerdote, non può conservarlo più adesso che è provvisto di un beneficio maggiore, quale l'arcivescovado. Nè può invocare l'art. 22 del decreto 17 febbraio 1861, n. 251, perocchè, a prescindere da qualsiasi altra ragione, il Governo non ha facoltà di autorizzarlo, stante la posteriore legge di sopra citata del 15 agosto 1867, che ha derogato il decreto succennato.

La signora Soldano è di accordo col Fondo per il culto relativamente alla

soppressione della fondazione, ed alla decadenza di Monsignore dal godimento, ma pretende il diritto di svincolarla in suo favore quale erede del patrono al te·po della soppressione.

I parenti Schioppa non ebbero mai il patronato attivo, poichè il diritto a nominare il cappellano ed a concedere la cappellania si apparteneva unicamente ed esclusivamente alla Congregazione, e ciò è tanto chiaro che non permette discussione. Ai parenti fu accordato non un diritto di presentazione ma di semplice preferenza abbastanza limitata, perchè la Consulta dei Padri della Congregazione poteva non nominare cappellano l'erede se la coscienza di ciascun di essi avesse stimato che il parente volesse vestire l'abito chiericale per godere semplicemente del vantaggio di detto beneficio. Adunque la preferenza dipendeva dalla coscienza dei Padri componenti la Consulta, e non era un diritto vero e indiscutibile.

La stessa pensione di ducati 36, dal momento in cui indossava l'abito ecclesiastico era potestativa, e non obbligatoria come asserisce la Soldano. Nel testamento si legge: « Può la suddetta Congregazione accordargli » ed il *può* non è sinonimo di *dovrà*. Ancorchè poi si volesse assimilare questa semipreferenza a patronato passivo, si troverebbe che al tempo della soppressione non vi era attualità di patronato nei parenti del testatore, nè da parte della Soldano si è fatta alcuna dimostrazione al riguardo, che per altro non sarebbe mai riuscita a fare.

Mancante l'attualità, lo svincolo sarebbe a favore dei parenti del fondatore quali eredi, e non quali patroni, mentre lo svincolo è concesso a quest'ultimi e non agli eredi. La domanda di svincolo, benchè accettata dal Ricevitore del Demanio non lega l' Amministrazione, perchè manca l'approvazione di cui all'art. 12 legge 14 agosto 1879. n. 6085. E' risaputo che i contratti e le convenzioni fra privati e pubbliche amministrazioni non hanno valore per queste ultime se non dopo la legittima approvazione.

Il Tribunale mise fuori causa la Direzione generale del Demanio e del Debito Pubblico, e ben fece perchè la devoluzione fu a vantaggio della Cassa ecclesiastica, ora Fondo per il culto, e non del Demanio, e lo impedimento a pagare il semestre non dava interesse al Debito pubblico ad intervenire nel presente giudizio.

Che confermandosi l'impugnata sentenza in tutte le sue parti, i soccombenti sono monsignor arcivescovo Giustiniani e la signora Soldano, i quali debbono essere condannati nelle spese con unico compenso di avvocato a favore delle pubbliche amministrazioni.

Per questi motivi, la Corte rigetta l'appello, ecc.

Appello di Catania

19 maggio 1899.

Pres. PORQUEDDU ff. di P. — *Est.* RANDAZZO.

Arcivescovo di Catania c. *Finanze.*

Tassa di passaggio di usufrutto — Mensa vescovile — Pesi deducibili — Tassa indebitamente percetta — Interessi — Decorrenza.

Per l' applicazione della tassa di passaggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione di una mensa vescovile sono deducibili i pesi e le spese formanti aes alienum ; *non possono perciò dedursi l'imposta di ricchezza mobile, la tassa di manomorta, la spesa pagata alla fabbriceria pei restauri all'episcopio, gli stipendi agli impiegati della Curia ed i diritti di amministrazione.*

Sulle tasse indebitamente riscosse sono dovuti gli interessi dal giorno dell'eseguito pagamento, e non da quello della domanda.

Osserva la Corte che, vagliati tutti i motivi di appello dedotti per parte di monsignor Arcivescovo di Catania, non li trova fondati, meno in qualche esile punto, e valga il vero;

Insiste l'Arcivescovo con dire che tutto quanto egli aveva ammesso come passività devesi dedurre dalla tassa, soggiunge

che egli percepisce come usufruttuario e quindi tutti i pesi che gravano sull'usufrutto da lui goduto devono essere dedotti.

Non rimane dubbio che le tasse gravanti sull'usufrutto devono dedursi quando sono e costituiscono l'*aes alienum*, ma quando sono tasse personali dello investito in corrispettivo del suo godimento, in questo caso tali tasse non vanno in deduzione: a ciò accenna l'art. 53 della legge sul registro in termini troppo chiari, quale disposizione oggi trovasi riprodotta sotto l'art. 54 testo unico della legge di registro approvata con real decreto 20 maggio 1897, e basato tale principio occorre scendere all'esame delle partite che monsignor Arcivescovo pretende essere dedotte come passività inerenti al suo godimento come usufruttuario.

Assume l'Arcivescovo che dovevasi ritenere come passività la tassa di ricchezza mobile sulla rendita iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico, sui certificati della Cassa depositi e prestiti e sugli assegni sul R. Erario. Il tribunale respinse tale pretesa, e ne ebbe ben d'onde, e di vero ammesso che la tassa di ricchezza mobile non si riduce che ad un debito personale per la ricchezza che si percepisce, e non mai un peso reale, che formerebbe diminuzione di patrimonio, in tal caso nasce come legittima conseguenza che tutto quanto si percepisce come ricchezza personale dell'investito godente la rendita va soggetta alla tassa di ricchezza mobile e devesi pagare da colui che gode la rendita senza che possa farne deduzione agli effetti del pagamento delle tasse dovute per la investitura dei beni che gode.

Per quanto poi riflette la rendita sul Debito pubblico altra ragione vi ha ad escludere la voluta deduzione per tassa di ricchezza mobile, e si fonda sopra un fatto indiscutibile cioè sul valore attribuito alle dette rendite, e se furono valutate al corso di borsa non è dubbio che vi fu compresa la tassa di ricchezza mobile e volerla dedotta di nuovo è tutto quanto che non si può consentire.

Non è nemmeno deducibile la tassa di manomorta poichè a ciò resiste la legge: e difatti, tenuto presente l'art. 54 testo unico della legge sul registro approvata col regio Decreto 20 maggio 1897, si deve ritenere che pel pagamento delle tasse è deducibile solo tutto quanto gravita a peso della eredità, e che forma *aes alienum*, che da sè solo vale a diminuire il valore reale dei beni di cui si entra in godimento: or per la legge 13 settembre 1874, art. 1., la tassa di manomorta colpisce esclusivamente le rendite dei beni di manomorta, ma lascia integro il valore dei beni, ed allora non è lecito pretendere che tale tassa formi deduzione dell'attivo: e ben disse il primo Collegio che tale tassa non rappresenta che una imposizione sulle rendite come compenso dovuto per la perdita della tassa di successione poichè gli enti tenuti al pagamento della tassa di manomorta sono destinati a vivere perpetuamente.

Si insiste ancora in appello nella pretesa di doversi dedurre dalla tassa la spesa che monsignor Arcivescovo paga per la maramma ossia fabbriceria e propriamente quella spesa che l'Arcivescovo paga sulla mensa arcivescovile nello impiego di restauri al palazzo di sua abitazione: però se tale spesa serve a che venisse mantenuto in buono stato il palazzo, or anche per le regole stabilite per l'usufrutto, ben si sa che l'usufruttuario è tenuto alle riparazioni ordinarie per l'art. 501 cod. civile, ed i restauri non sono che delle ordinarie riparazioni: e se questo é indiscutibile anche di fronte al testo della legge, non si può mai pretendere che tali spese siano un peso deducibile dalla tassa, mentre non formano un onere del beneficio, ma obbligo del godente il beneficio ad eseguire le riparazioni.

Vorrebbe ancora l'Arcivescovo che si deducessero dalla tassa pagata per il passaggio delle rendite in testa di lui, gli stipendii agli impiegati della curia, ed i dritti di amministrazione che egli spende per l'esercizio delle sue mansioni; ma anche questa è una pretesa che non trova riscontro in legge, mentre tali spese non sono che inerenti al godimento

delle rendite, e non costituiscono onere patrimoniale sui beni soggetti al beneficio arcivescovile; e tali spese non sono infatti che delle parziali erogazioni delle rendite dei beni trasmessi: e non servono che alle spese bisognevoli, dimodoché l'Arcivescovo che gode le rendite è tenuto ad erogarle pel mantenimento di tutto quanto bisogna a mantenere il suo dignitoso ufficio ecclesiastico e per cui è investito delle rendite.

Or se tali spese sono dei pesi inerenti al godimento dei beni, non diminuiscono di certo il patrimonio ma servono pel mantenimento dell'ufficio a cui é proposto l'arcivescovo, ed allora non è lecito pretendere che siano dedotte come passività, che gravano sul patrimonio, poichè sono spese inerenti all'esercizio delle attribuzioni arcivescovili, e non costituiscono perció debiti dovuti sull'asse patrimoniale: od a meglio dire non sono *l'aes alienum* (omissis).

Quanto di ragionevole vi ha per l'Arcivescovo si é la parte della decorrenza degli interessi sulle somme da restituirsi allo stesso; e difatti il primo Collegio a far decorrere gli interessi dalla dimanda si fondò sulla buona fede nella esazione del dippiù, ma non è questo un giusto apprezzamento, poichè vi si poteva leggere la buona fede allora quando da parte dell'Arcivescovo non si sarebbe contrastata la partita; ma se la contrastò, e con tutto questo la Finanza volle esiggere il dippiù, in questo caso se non vi si puó riscontrare la malafede, ciò che non é supponibile di altronde nella azienda governativa, vi ha la colpa certamente per non essersi bene studiato la denunzia agli effetti della deduzione della tassa, ed allora la conseguenza si è che gli interessi del dippiù pagati si possano ripetere dal giorno del pagamento fatto; e difatti l'Erario incassò quel dippiù, ne usufruì certamente; quindi se ritrasse del vantaggio con quel dippiù pagato è ben giusto che rivalesse gli interessi sopra questo dippiù dal dì del pagamento pel principio *nemo locupletari debet cum damno et jactura aliena*.

Né si venghi a dire dal Demanio che non sarebbe tenuto al pagamento degli interessi appunto perchè nell'esame delle tasse, il Demanio esegue un servizio di ordine, e d'interesse pubblico, mentre se quanto allega l'Erario è una verità, però non è men vero che nell'esazione delle tasse sta il principio allegato dall'Erario sino a che si tratta di tasse dovute; ma se si ripete ciò che non è dovuto e pagato in contradizione del contribuente, allora vige il principio della restituzione dell'indovuto insieme agl'interessi e dal giorno dell'eseguito pagamento.

Tribunale di Lecce.

27 maggio 1898.

Pres. Franzini, P. — *Est.* Turchiarulo

Carafa c. *Angelini.*

Decima — Commutazione in danaro — Vendita del fondo — Mancata iscrizione ipotecaria — Azione reale — Inesistenza.

Avvenuta per convenzione la commutazione della decima in natura in una prestazione in danaro, il creditore (decimante) che non ha preso iscrizione sul fondo, non può rivolgersi, con azione reale, contro il terzo che abbia acquistato il detto fondo libero da qualsiasi gravezza (1).

---

(1) Modificato l'ordinamento economico in base ai criterii della libertà di trasmissione, ne derivò l'abolizione di tutti quei vincoli che mettevano capo all'antico regime feudale; ne derivò la vigente legislazione riguardante l'abolizione delle decime; le prestazioni in natura vennero commutate in prestazioni in contanti. Il diritto di percepire la decima fu trasformato da reale in personale, l'antico *jus in re* divenne uno *jus ad rem.* Mediante la commutazione, egli è indubitato che il diritto di decima si trasforma in una ragione personale (diritto di credito), che, per avere una garenzia solida, dovrebbe essere seguita da iscrizione ipotecaria sul fondo nei termini della legge stessa di commutazione. In proposito conviene notare che nell'art. 22 della legge 8 giugno 1873 è detto quanto segue: « i creditori della rendita conserveranno sempre il diritto di prelazione a qualunque creditore dei loro debitori sopra gl'immobili soggetti alla prestazione, mediante la iscrizione,

Rileva in fatto che le signore Giuseppa, Giovanna e Leonarda Angelini, in forza di sentenza di questo Tribunale del 9 novembre 1889, si aggiudicarono ai pubblici incanti il fondo vineato denominato *Colona* in quel di Catrofiano in contrada Cafaro, libero da qualsiasi vincolo, servitù od ipoteca, tranne il tributo fondiario. Dopo sette anni, quando i signori Riccardo, Ettore, Carlo e Giulio Carafa fu Ferdinando, duchi di Andria, assumono di vantare nel detto fondo Colona un diritto di *accordio*, convennero con atto del 7 marzo 1896 innanzi al pretore di Galatina le signore germane Angelini per sentirsi condannate in loro favore al pagamento di lire 144,10 per cinque annualità di accordio maturate nell'agosto 1895.

Contestata la lite, il pretore con sentenza del 14 a 19 febbraio 1897, rigettò la domanda dei signori Carafa e questi, dolendosi di non avere il Pretore tenuto conto dei punti più essenziali delle loro deduzioni e di avere da principii riconosciuti esatti tratte erronee illusioni, se ne sono appellati con atto del 23 maggio 1897.

Speditasi la causa, le parti prendevano le conclusioni sopra trascritte:

« Attesochè in diritto è mestieri innanzi tutto rilevare che nella decisione

---

nei tre anni dalla promulgazione della legge anzidetta, della rendita corrispondente alla prestazione ».

La citata disposizione legislativa venne modificata dall'analogo art. 22 della legge 29 giugno 1879 in cui è detto: « I creditori della rendita conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore sopra gl'immobili soggetti alla prestazione, mediante la iscrizione della rendita stessa, da prendersi nei sei mesi dalla data del giudicato che omologa la commutazione, o del decreto che dichiara esecutoria la decisione degli arbitri o della convenzione »

Da ciò si scorge chiaro che se non siano peranco decorsi i sei mesi dalla data del giudicato che omologa la commutazione o del decreto che dichiara esecutoria la decisione degli arbitri (nel caso che la liquidazione si fosse fatta per mezzo di un arbitramento), ovvero dalla data della convenzione, si può ben prendere la iscrizione ipotecaria in garenzia della rendita liquidata in denaro.

Nella ipotesi in cui il fondo si fosse alienato con la dichiarazione di essere libero e franco da qualsiasi gravezza, ma nel periodo in cui *erano aperti i termini* per procedere alla iscrizione, il creditore sarebbe sempre nel suo diritto di far procedere alla iscrizione, *malgrado che il fondo si trovasse in mano di un terzo.* E questo terzo avrebbe in tal caso il solo diritto di rivolgersi per i danni ed interessi contro il venditore.

Ma, se il fondo si fosse venduto quando già erano trascorsi i termini utili per l'accensione della iscrizione ipotecaria, il creditore (decimante), per avere trascurato di prendere la iscrizione ipotecaria consentitagli per legge, non potrebbe perseguitare il fondo con l'*actio* ipotecaria, per effetto d'iscrizione.

Facciamo ora la ipotesi che non siasi presa la iscrizione in tempo debito e che il debitore della prestazione (debitore decimato) avesse alienato il fondo soggetto originariamente alla decima, e che nell'atto di alienazione l'acquirente non si fosse reso accollatario della decima. Domandasi qual'è la condizione giuridica del terzo, possessore del fondo? E quale è la sorte del credito in cui la decima originaria erasi commutata?

Risposta. — Dopo il ragionamento di già svolto alla stregua dell'art. 22 delle leggi 8 giugno 1873 e 29 giugno 1879, rispondere al quesito è molto agevole. Infatti, essendo chiaro che la originaria decima, dopo la commutazione, si'è trasformata in una ragione di credito pura e semplice, ne deriva che il terzo, acquirente del fondo nessuna responsabitità trovasi di avere assunto, una volta che acquistò il fondo libero e franco da qualsiasi gravezza. L'originario creditore aveva il diritto di garentirsi, accendendo iscrizione nei termini di legge. Ma, siccome egli fu negligente facendo trascorrere i termini, così il fondo rimase davvero libero e franco e come tale venne trasmesso nelle mani del terzo. Sicchè in questa condizione di cose, il creditore originario conserva soltanto l'azione personale di fronte la suo antico debitore. Ma il terzo acquirente è rimasto estraneo a quei rapporti fra il creditore (decimante) ed il debitore (decimato).

Per le esposte considerazioni, la sentenza del Tribunale di Lecce (27 maggio 1898) merita di essere segnalata per avere essa esattamente delineata la condizione giuridica del terzo acquirente di fronte al creditore (decimante), il quale trascurò di prendere la iscrizione ipotecaria nei termini di legge.

Prof. F. P. CONTUZZI.

del 6 luglio 1809 della Commissione feudale, onde i signori Carafa attingono il loro diritto di accordo, è detto così:

« Non ha conosciuta la Commissione alcuna esorbitanza della prestazione di carlini quattro a titolo di accordio per ogni orto di vigna, dacchè nasce dalla prediale servitù e contiene il commodo vicendevole del barone e dei possessori di vigneti. Stima non però di dichiarare che, esigendosi dalla Duchessa la *concordata prestazione*, debba essa astenersi dalla decima del vino ».

Premesso ciò, consegue che per siffatta decisione della Commissione feudale, la quale è una sentenza che ha tutta la forza di cosa giudicata, il diritto dei signori Carafa ad esigere le diverse prestazioni in natura, e le quali gravavano il fondo Colona, venne circoscritto in quella sola di carlini quattro pari a lire 1,70 per ogni orto di vigna, la quale, essendo il surrogato della decima parte del frutto della terra, fu commutata per convenzione od accordo delle parti, onde venne il vocabolo *accordio* a significare la decima commutata in denaro. Questo concetto emerge più luminosamente chiarito, riformato e suggellato con l'istrumento del 4 novembre 1871 per notaro Verdoni, col quale parecchi debitori di accordio e fra questi Pasquale Castriota, proprietario del fondo Colona, riconobbero nei signori Carafa il diritto di esigere l'accordio di carlini quattro allo scopo di interrompere la prescrizione trentennaria. Epperò sono in errore gli appellanti quando vogliono definire quell'accordo volutosi tra il barone ed il possessore del fondo, una precaria liquidazione della prestazione feudale; imperocchè fu un contratto sanzionato dalla Commissione, eseguito per tanti anni e riconfermato con l'istrumento di ricognizione del 4 novembre 1871, dove fu detto che l'accordo desse in luogo della decima e che esso fosse dovuto da ciascun possessore in proporzione della estensione del proprio fondo.

Osserva che, senza riandare l'evoluzione storica del diritto feudale ad esigere le tante svariate prestazioni dei frutti della terra, basterà solo ricordare che il legislatore napoletano, in omaggio ai principii di buona economia pubblica, tendente a sciogliere i terreni dai vincoli feudali e dalle promiscuità e porre così in commercio la proprietà prediale con la legge del 2 agosto 1806 di Giuseppe Napoleone abolì la feudalità, assumendo l'impegno di redimere i terreni dalle prestazioni pregiudizievoli all'agricoltura. E di fatti col decreto del 20 giugno 1808 permise ai possessori dei fondi gravati di prestazioni a favore degli ex-feudatarii di tramutarle in canoni pecuniari, assegnò le norme pel riscatto di questi e convertì tutte le prestazioni in debiti personali esigibili, a differenza dei *canoni enfiteutici*, nella qualità di *censi riservativi* dei fondi i quali ne erano gravati. Ma il legislatore italiano con la legge 8 giugno 1873 e con la successiva del 29 giugno 1879, per le esigenze del progresso del diritto pubblico, che reclamava la libertà delle terre dalle antiche pastoie feudali, impresse in modo chiaro alle decime commutate o da commutarsi ed a tutte le prestazioni di qualsiasi natura derivanti dall'abolizione della feudalità, l'indole di diritti creditorii sperimentali *quoad omnes* con azione personale. Ed all'uopo non solo prescrisse la commutazione obbligatoria dei redditi, che ancora si percepivano in natura, ma stabilì eziandio che i creditori della rendita, volendo conservare il diritto di prelazione di fronte a qualunque altro creditore del loro debitore sopra gli immobili soggetti a prestazioni, dovessero prendere analoga iscrizione fra tre anni dalla pubblicazione della legge (e ciò secondo quella del 1873) e fra sei mesi dalla sentenza omologante la commutazione, o dal decreto di esecutorietà della decisione degli arbitri o dalla convenzione (secondo la legge del 1879).

Nè si obbietti che la disposizione innovativa, relativa all'obbligo dell'iscrizione, riguardi limitatamente le sole decime non commutate, perchè, posta quest'assurda ipotesi, si avvererebbe che i creditori di decime già commutate resterebbero sforniti di qualsiasi ga-

rentia e che uno stesso diritto sarebbe reale per gli uni e personale per gli altri, il che non va per la contraddizione che nol consente; massime se si consideri che con siffatta assurda disposizione il legislatore avrebbe certo nociuto alla sorte dei terzi, alla cui utilità ed interesse guardò e provvide nel riformare e governare una materia che tiene a diritto pubblico. Che sia così, si arguisce dall' art. 23 della legge del 1873, col quale il legislatore, provvedendo all'affrancamento delle decime già commutate, intese sanzionare un *jus* speciale che governasse la materia, vale a dire le decime commutate e quelle da commutarsi. Tale argomentazione viene avvalorata viemeglio dall'art. 30 della suddetta legge 1873, con cui furono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge innovatrice; le dichiarò produttive di un *jus crediti*, che sarebbe il solo suscettivo d' iscrizione, perchè se costituissero un *jus in re*, non occorrerebbe la iscrizione del capitale sul fondo censito, avendo essa al sopravvenire del Codice Napoleonico e dei successivi perduto ogni efficacia antica, ogni elemento dominicale.

Osserva ch'egli sia un errore manifesto il sostenere che, per prendersi la iscrizione, il termine di tre anni prorogato di sei mesi, secondo la legge del 1879, sia stato concesso anche per le decime commutate. Imperocchè la *ratio legis* della modifica dell'art. 22 della legge del 1879, apportata al corrispondente articolo di quella del 1873, sta nell' esclusivo vantaggio dei creditori delle rendite da commutarsi, per la ragione di trovarsi nella condizione di non aver potuto ancora commutare le prestazioni naturali dei fondi censiti in prestazioni pecuniarie, a differenza dei creditori delle decime già commutate, cui il legislatore ritenesse bastevole il periodo fermo di tre anni stabilito dalla legge precedente del 1873, decorribile dalla data della pubblicazione della legge stessa.

Dunque, nella specie, se la finalità della commutazione delle decime in natura dà nella conversione di prestazione in denaro, carlini 4 pari a L. 1,70 per ogni orto di vigna, bisogna inferire che la legge moderna intese a cancellare affatto le tracce di una organizzazione politica che soggiogava il colono alla terra, dove ha trovato già effettuata tale commutazione, non ha concesso che il termine di tre anni per l'iscrizione, e dove non ha rinvenuto ancora sfasciato il vecchio sistema feudale, accordò la proroga di sei mesi.

Or bene, se per effetto della sentenza della Commissione feudale del 6 luglio 1809 tutte le decime dovute alla duchessa Filomarino sul fondo Calona, vennero in seguito a convenzione commutate in denaro, se gli accordi, pure contenendo una reminiscenza feudale, sono essenzialmente prestazioni costituite in denaro e convertite prima della legge innovativa, una seconda commutazione sarebbe un non senso; se i signori Carafa ratificarono sempre più siffatta commutazione convenzionale coll'istrumento del 4 novembre 1871, se dall'8 giugno 1873, data della legge che imponeva ai creditori delle decime commutate l'obbligo dell' iscrizione in vantaggio dei dei terzi acquirenti, essi Carafa non hanno curato d'iscrivere sul fondo Calona il capitale della rendita, bisognerà ritenere che le signore Angelini, avendo acquistato all'asta pubblica con sentenza del 9 novembre 1889, franco e libero da qualsiasi peso ed iscrizione il fondo Calona, non sono punto obbligate a pagare ai signori Carafa L. 144 per 5 annualità di accordio maturate nell' agosto 1895; epperò bene il Pretore si avvisò a rigettare la domanda dei signori Carafa, facendo retta applicazione della legge.

Da siffatte considerazioni, consegue che l'appello proposto dai signori Carafa debba essere senza dubbio alcuno rigettato. Che per conseguenza di legge le spese vanno messe a carico degli appellanti.

Per questi motivi, il Tribunale rigetta l'appello, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato

(IV Sezione).

Decisione del 19 maggio 1899.

Casa di lavoro maschile De Cesaris-Nicelli, Cella e Ceruti in Piacenza c. Prefetto e Comitato degli asili d'infanzia di Piacenza.

Corpi morali — Accettazione di legato — Autorizzazione — Natura del provvedimento — Autorizzazione già data ad un ente morale — Autorizzazione ad altro ente — Decreto sovrano — Decreto prefettizio.

L'autorizzazione che dalle competenti autorità governative si concede ad un ente morale per l'accettazione di un lascito, nulla pone in essere quanto alle ragioni di pertinenza del lascito stesso.

L'essere accordata ad un ente morale la autorizzazione ad accettare un legato non impedisce che simile autorizzazione venga concessa ad altro ente morale che crede di aver ragione a rivendicare a sè la pertinenza del legato; nè può farvi ostacolo il fatto che la prima autorizzazione venne data per decreto reale, mentre la seconda, per sopravvenuta legge, deve essere disposta con decreto del prefetto.

Considerato in diritto che riesce al tutto vano il dire che la Casa di lavoro De Cesaris-Nicelli, essendo regolarmente eretta in corpo morale ed avendo giuridica personalità, può davanti le diverse sedi giudicanti rivendicare i diritti che crede competerle; imperocchè appunto perchè la Casa di lavoro De Cesaris-Nicelli è corpo morale ha bisogno per l'accettazione del controverso legato dell'autorizzazione governativa; e nel caso si aggiunge la necessità derivante dal giudicato delle due sentenze della Corte di appello di Parma, 27 luglio-10 agosto 1893 e 22 febbraio-8 marzo 1895, con la prima delle quali fu alla Casa di lavoro De Cesaris-Nicelli ordinato di produrre documento della conseguita autorizzazione governativa, e con l'altra, per la mancanza appunto di tale produzione, fu dichiarato, allo stato degli atti, non essere luogo a deliberare.

Considerato essere verissimo che la questione della appartenenza del lascito non è stata ancora giudicata; dappoichè se nella motivazione della seconda sentenza della Corte di appello ed anche in quella della Cassazione s'incontrano proposizioni che in qualche modo offendono il merito della controversia, questo non entra però in guisa alcuna nel pronunziato, e l'essersi dichiarato non esser luogo a deliberare allo stato degli atti lascia aperto il giudizio che sulla sentenza del Tribunale fu istituito con l'atto di appello. Ma di ciò siegue che, per quanto attiene all'autorizzazione ad accettare il legato, non può dirsi che dal giudizio in corso sia in qualche modo rimasta modificata la condizione delle parti, e quindi la questione che si presenta a questa IV Sezione è solo questa se l'essersi con il reale decreto del 28 luglio 1860 concessa al Comitato degli asili l'autorizzazione ad accettare il legato di cui si contende, costituisca per l'autorità governativa un caso d'irricevibilità rispetto alla domanda di autorizzazione che, per la accettazione dello stesso lascito, le viene ora fatta da un altro ente — la Casa di lavoro De Cesaris-Nicelli — che ritiene di avere ragione a rivendicare a sè la pertinenza del legato.

Considerato essere certissimo principio che l'autorizzazione che dalle competenti autorità governative si concede ad un ente morale per la accettazione di un lascito nulla pone in essere quanto alle ragioni di pertinenza del lascito stesso; sì che integre rimangono le ragioni che sul medesimo possano accamparsi da un terzo qualsiasi; e la natura dell'atto di autorizzazione certo non cambia sol perchè

la contestazione sull'appartenenza del lascito si svolga non fra l'ente morale autorizzato e un privato, ma fra l'ente morale autorizzato ed altro ente morale che all'effetto di far valere le sue ragioni chiegga l'autorizzazione.

Considerato che tolto dall'atto di autorizzazione ogni concetto positivo di appartenenza del lascito in confronto a terzi; e considerato l'atto stesso per quello che veramente è, una dichiarazione di nulla osta all'accettazione per parte dello Stato, per quelle considerazioni economico-politiche dalle quali è determinata questa ingerenza governativa, svanisce quell'apparente contraddizione che a prima vista si apprende nel fatto dell'autorizzazione che all'accettazione di uno stesso lascito sia data a due enti morali distinti, nulla essendovi di contraddittorio in ciò che non avendo lo Stato ragioni per opporsi a che l'uno o l'altro degli enti che disputano della appartenenza del lascito, lo acquisti, li ponga con l'autorizzazione ambedue in grado di far valere le proprie ragioni.

Considerato che, a parte le considerazioni politiche-amministrative per le quali può dalle competenti autorità governative giudicarsi opportuno di concedere o negare ad un ente morale l'autorizzazione ad accettare un legato; e supposto che ragioni di questo genere non esistano per determinare le competenti autorità governative a diverso giudizio rispetto all'uno e rispetto all'altro degli enti che sel contendano, non potrebbe l'autorizzazione essere all'uno o all'altro negata senza illegittima invasione della competenza della autorità giudiziaria.

Considerato che, ben chiarita la natura del provvedimento governativo di autorizzazione, nessuna difficoltà può venire alla emanazione di un secondo provvedimento di autorizzazione dalla qualità dell'atto, per essere il primo stato dato con decreto reale, mentre il secondo provvedimento dovrebbe per sopravvenuta legge essere dato con decreto prefettizio; dappoichè il secondo provvedimento non verrebbe dato in revoca del primo; nè per il concorso del secondo provvedimento verrebbe il primo a perdere nulla della sua intrinseca virtù.

Considerato che pertanto, lasciando al Prefetto integra la facoltà di concedere o negare l'autorizzazione ad accettare il legato Molinelli, chiesta dalla Casa di lavoro De Cesaris-Nicelli, deve però essere annullato il decreto prefettizio del 20 ottobre 1897, in quanto nel reale decreto del 21 luglio 1860 ha ravvisato un impedimento legale a provvedere sulla domanda del detto istituto De Cesaris-Nicelli.

Considerato che contro il Prefetto, il quale, pur errando, ha agito in qualità di pubblica autorità non è il caso di statuire sulle spese, e nei rapporti dell'opera pia degli asili vuole equità che si compensino.

Per questi motivi, la IV Sezione annulla, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 12 maggio 1899.

Pres. GIORGI, P. — *Est.* RACCIOPPI.

Compagnia del Santissimo Sacramento e Arciprete di San Giorgio Canavese c. *Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di San Giorgio Canavese.*

Opere pie — Lascito a favore di una compagnia, avente carattere di fabbriceria — Obbligo di alcune doti — Esenzione dal concentramento.

Disposto a favore di una compagnia, avente carattere di fabbriceria, un lascito di beni immobili coll'obbligo di conferire dalle annue rendite alcune doti a fanciulle povere, non si ha la fondazione di un' opera pia autonoma soggetta a concentramento (1).

Attesochè non può mettersi in dubbio che nel testamento, onde trae origine

(1) La giurisprudenza della IV Sezione ritiene che quando il lascito è tutto destinato allo scopo di beneficenza costituisce una entità giuridica propria, e possa andar soggetto a concentramento. V. decis. 22 luglio 1898, riferita oltre, pag. 456.

l'opera benefica che va sotto il nome di Boggio in San Giorgio Canavese, è chiaramente espresso che il testatore Claudio Boggio ha lasciato e lascia gli stabili, che sono fondamento dell'Opera alla Compagnia del Santissimo Sacramento, con l'obbligo di conferire dalle annue rendite alcune doti a fanciulle povere di San Giorgio, preferibilmente della di lui discendenza. Dalla quale disposizione emerge il doppio concetto, che la proprietà de' detti stabili fu attribuita alla Compagnia, e che ad essa egli impose l'obbligo di certi oneri di beneficenza: obbligo modale, che non può risolversi nel concetto contrario sostanziale di dar vita, cioè, ad un ente con propria personalità, distinta dalla Compagnia.

Attesochè in virtù di tale lascito la Compagnia venne in pieno possesso di tali stabili; li alienò, ed investendone il ricavato in rendite sul Gran Libro, le fuse e confuse nel proprio patrimonio con altre sue rendite insiememente intestate alla Compagnia, tenendone solamente distinto il reddito dell'Opera pia Addomino per dotazione di povere figlie;

Attesochè, mancando per tali rendite del lascito Boggio ogni patrimonio proprio e distinto da quello della Compagnia, ogni bilancio e amministrazione distinta, mal si potrebbe comprendere il lascito Boggio tra quelle riconosciute come opere pie autonome e distinte dall'ente da cui sono in fatto aggregate, solo perchè esistenti prima della legge 17 luglio 1890, quando ogni caratteristica di esistenza autonoma le fa difetto;

Considerato, inoltre, che la Compagnia del Santissimo Sacramento eretta nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, costituente la fabbriceria della chiesa stessa, è un ente di culto, che, conservato dalla legge, ha la libera amministrazione di quanto le appartenga. E che se è un ente di culto per se stante, non diviene un'istituzione pubblica di beneficenza ai sensi dell'art. 56 e seguenti della legge 17 luglio 1890, solo perchè ai suoi obblighi e scopi precipui di amministrare i beni parrocchiali, conservare le chiese, erogare le spese di culto, aggiunga, in via secondaria, quella di distribuire delle doti a fanciulle povere, in esecuzione di oneri imposti a beni, di cui è proprietaria. Donde segue, che non essendo istituzione pubblica di beneficenza, nè in tutto, nè in parte, manca quel sostanziale carattere, che giustificherebbe il concentramento del legato in quistione.

Considerato, infine, che, secondo il testamento Claudio Boggio, la elezione o scelta delle fanciulle, a cui attribuire le doti, è formalmebte commessa all'arciprete della chiesa nonchè al priore della Compagnia ed a tre della Compagnia stessa scelti dai due primi; il che rientrerebbe nella categoria di quelle speciali condizioni, che, ai sensi dell'articolo 60 della legge 17 luglio 1890, possono consentire all'eccettuazione dal concentramento;

Considerato, quanto alle spese che non occorre statuizione, perchè manca la parte propriamente resistente al ricorso della Compagnia.

Per questi motivi, la Sezione accoglie il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 10 febbraio 1899.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Sandrelli.

Franchini c. Ministero dell'Interno e Monte Franchini di Napoli.

Opere pie — Ente morale autonomo — Legato a favore di ente religioso soppresso — Nullità — Violazione delle tavole di fondazione — Contraddizione tra esse, lo statuto e il decreto di erezione del legato in ente morale - Competenza giudiziaria.

Lo statuire se una disposizione contenuta in un testamento dia vita ad un ente morale autonomo, oppure costituisca un legato a favore di un istituto avente carattere di ente religioso soppresso, e quindi nullo per

incapacità del legatario a succedere, è di competenza dell'autorità giudiziaria (1).

È pure devoluta alla competenza dell'autorità giudiziaria la questione riflettente la violazione delle tavole di fondazione per esistere contraddizione fra queste, lo statuto e il decreto reale di costituzione del legato in ente morale (2).

Considerato, per quanto riguarda il merito del ricorso, che col medesimo si attacca il R. D. di erezione del lascito Franchini in ente morale autonomo, in quanto si dice che col provvedimento impugnato si mirò a dare vita legale ad una istituzione che non poteva averla perchè il legato, secondo il testamento, era stato disposto a favore dell'Istituto delle figlie della carità, e quindi era nullo per la incapacità del legatario a succedere.

Tale è la sostanza del ricorso, col quale sotto diversi aspetti si denunzia la violazione di varie disposizioni del Codice civile riguardanti la capacità delle persone, e delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, 15 agosto 1867, n. 3848, 19 giugno 1873, n. 1402; appunto perchè si afferma che il predetto istituto avente carattere di ente religioso fu soppresso dalla prima delle citate leggi speciali e che quindi la disposizione fatta dalla testatrice a favore dell'istituto medesimo, il quale non ha più personalità giuridica, ed il provvedimento governativo emesso a proposito del legato sono da dichiararsi colpiti da sanzione di nullità, giusta le norme del Codice civile e giusta l'articolo 28 della legge 19 giugno 1873. All'incontro la parte resistente sostiene che l'Istituto delle figlie della carità non fu mai compreso nella soppressione perchè esso non è un ordine monastico, nè una corporazione religiosa aventi i caratteri distintivi voluti dall'art. 1 della legge 7 luglio 1866. Anche si obbietta dal ricorrente che il D. R. impugnato non poteva attribuire l'amministrazione dell'eretto legato Franchini alla visitatrice *pro tempore* delle figlie della carità, perché non ha la capacità di amministrare chi non ha personalità giuridica, e questa si dice mancare alla visitatrice perchè manca all'Istituto nel quale la medesima esercita la sua funzione; d'altro canto la controricorrente combatte la tesi ora espressa, sostenendo che più volte fu riconosciuta da provvedimenti governativi la capacità dell'Istituto ad amministrare ed a porre in essere atti e rapporti civili;

Che tali essendo i termini della disputa, non si può a meno di riconoscere che questa essenzialmente si aggira sulla contestata personalità giuridica dell'istituzione delle figlie della carità, e dalla risoluzione di siffatta questione intimamente dipende la decisione del ricorso. Ora non può dubitarsi che tale controversia, la quale attiene allo stato, alla personalità di un ente, trascende i confini del semplice interesse e riguarda un vero e proprio diritto civile, anzi il principale dei diritti che è quello della esistenza, e perciò la contestazione non può essere risoluta che dalla giurisdizione ordinaria, secondo gli articoli 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. *E*;

Che del suespresso concetto tanto più sorge plausibile la ragione, ove si rifletta che in sostanza la questione, ora riprodotta in questa sede dal ricorrente signor Franchini, è la medesima da lui già svolta nei due stadii di giudizio innanzi al Tribunale civile ed alla Corte di appello di Napoli, e che necessariamente la questione stessa deve aver formato oggetto del ricorso, che esso signor Franchini dichiara avere interposto nel 30 novembre ultimo per cassazione della sentenza a lui contraria della Corte di appello anzidetta;

Considerato che il ricorrente denunzia come altro dei motivi di nullità del provvedimento impugnato la violazione del

(1-2) Queste massime sono in coerenza ai principii affermati dalla Corte suprema di Roma: vegganssi a pag. 412, 415, le decisioni 11 luglio 1898 e 11 aprile 1899.

testamento della fu Ippolita Franchini, per la affermata contraddizione fra questo, lo statuto e il regio decreto di costituzione del legato in ente morale, mentre siffatta contraddizione e la conseguente violazione della volontà della testatrice si negano dalla parte resistente. Ed anche la cognizione e la risoluzione di questa speciale questione, la quale richiama all'esame delle tavole testamentarie e dell'intendimento della pia istitutrice, sono da intendersi devolute alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Considerato, che in base alle premesse osservazioni, quantunque nessuna delle parti abbia elevato in modo esplicito la eccezione d'incompetenza dell'autorità amministrativa, questo Collegio non può a meno di sollevarla d'ufficio, ai termini dell'art. 40 della legge 2 giugno 1899, n. 6166;

Per questi motivi, la Sezione eleva d'ufficio la questione di competenza, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 22 dicembre 1898.

Pres. Giorgi, P. — *Est* Bargoni.

Fabbriceria della parrocchia di Santa Giustina in Padova c. Ministero dell'interno e Congregazione di carità di Padova.

Opere pie — Istituzione amministrata da fabbriceria — Carattere elemosiniero e dotalizio — Concentramento — Decreto reale — Indicazione della disposizione di legge su cui è fondato — Non è necessaria.

La istituzione di beneficenza amministrata dalla fabbriceria, avente per iscopo di provvedere a zitelle povere pericolanti, sia con sovvenzioni, sia con opportuno collocamento e relativo assegno, sia con dote in caso di matrimonio, ha carattere ora elemosiniero, ora dotalizio, e non può sfuggire al concentramento, per gli articoli 54 e 56, lett. a) *della legge 17 luglio 1890.*

Nessun obbligo è fatto al Governo del Re di accennare nel decreto reale di concentramento a speciali disposizioni di legge su cui è fondato.

Attesochè, dopo la decisione che in seguito a sentenza 21 luglio 1875 della Corte di appello di Venezia, ebbe luogo, con istromento notarile 21 agosto 1880, fra il regio Demanio e la fabbriceria di Santa Giustina in Padova, non è più luogo di parlare del legato di culto che, insieme ad una istituzione di beneficenza, fu creato, con testamento 17 aprile '45, dal parroco don Bartolomeo Giuseppe Cremonesi, ed infatti fu soltanto di questa istituzione di beneficenza che venne operato il concentramento con quel reale decreto 21 marzo 1897 che la predetta fabbriceria impugna col ricorso in esame.

Attesochè, secondo le precise disposizioni del fondatore, scopo di tale beneficenza si è quello di provvedere a zitelle povere pericolanti, sia con apposite sovvenzioni, sia con opportuno collocamento e relativo assegno, sia con dote in caso di matrimonio, venendo così ad erigere una vera e propria istituzione di beneficenza, secondo i fini previsti dall'art. 1 della legge 17 luglio 1890.

Attesochè la fondazione di cui trattasi, come apparisce appunto dal suo scopo testè indicato, può, secondo le circostanze dei casi, avere carattere ora esclusivamente elemosiniero, ora dotalizio; e nel primo caso il suo concentramento nella Congregazione di carità è richiesto dall'art 54 della legge suddetta e nel secondo caso è autorizzato dall'articolo 56, lett. *a* della medesima legge trattandosi di istituzione, la cui rendita netta è di gran lunga inferiore a 5000 lire.

Attesochè da nessuna disposizione del testamento Cremonesi risulta che il testatore abbia attribuito un patronato personale ai fabbriceri, risultando invece che esso, dopo aver dichiarato che istituiva suo erede universale la fabbriceria di Santa Giustina, precisava i termini di questa istituzione con il deternare che la fabbriceria dovesse tenere in amministrazione regolare i suoi beni immobili e i fondi da acquistarsi col prezzo della vendita dei suoi beni mobili quale residuerebbe dopo la estinzione di altri legati, ma senza attribuire

ai fabbriceri esclusività di mandato di nessuna specie, neppure relativamente alle modalità e condizioni di scelta delle donzelle beneficande; di modo che non esiste nemmeno il caso di vedere se e fino a qual punto si dovrebbe contro un somigliante mandato invocare l'art. 103 della legge ripetutamente menzionata.

Attesochè non apparisce nemmeno che col concentramento si spoglierebbe una parrocchia, considerata come ente ecclesiastico non concentrabile, di un patrimonio ereditario recante modalità di culto e di beneficenza; imperciocchè i fondi del testatore Cremonesi non hanno potuto, per volontà di lui stesso, compenetrarsi nel patrimonio della parrocchia del quale non furono destinati a far parte, essendosi ai fabbriceri fatto col testamento l'obbligo superiormente riferito di tenerli in amministrazione, per erogarne la rendita nella beneficenza ivi specificata e della quale perciò soltanto si tratta.

Attesochè è una gratuita affermazione quella espressa, non senza tuttavia qualche dubbiezza, che il concentramento non produrrebbe economia ma probabilmente aggravio di spesa; più fondata appalesandosi l'affermazione in contrario espressa dalla Congregazione di carità, la quale già dispone di un conveniente impianto amministrativo.

Attesochè nessun obbligo era fatto al Governo del Re di accennare col reale decreto 21 marzo 1897 a speciali disposizioni di legge, bastando che esso avesse menzionata la legge 17 luglio 1890, numero 6972 perchè gli interessati potessero comprendere da quali disposizioni di essa quel reale decreto traeva la ragione del concentramento; tanto più che versando appunto in materia di concentramento, non poteva nascere dubbio che la questione risguardasse di preferenza il capo IV della legge, anche indipendentemente dal far ricorso al parere del Consiglio di Stato a cui si è uniformato il predetto regio decreto.

Attesochè, per le considerazioni fin qui esposte, vengono a cadere tutti i singoli i motivi del ricorso, mentre non è poi il caso di statuire sulle spese del giudizio, che non sono state dalla parte resistente domandate.

Per questi motivi, la IV Sezione respinge, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 22 luglio 1898.

Pres. Giorgi P. — *Est.* Bentivegna.

Fabbriceria della Chiesa Maggiore di Robecco d'Oglio c. Ministero dell'interno e Congregazione di carità di Robecco d'Oglio.

Opere pie — Lascito a fabbriceria — Entità giuridica propria — Intero reddito destinato all'elemosina - Compenso per la gestione — Concentramento.

Opere pie — Istituzione elemosiniera — Poveri di parrocchia abbracciante frazioni di più Comuni — Beneficenza a vantaggio di malati poveri e di vedove — Esenzione dal concentramento — Art. 60 della legge 17 luglio 1890 — Inapplicabilità.

La parrocchia non è ente di beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890; epperò non può dirsi che il reddito elemosiniero di un lascito ad essa fatto integri e completi altra forma di beneficenza, giusta l'art. 54 della legge stessa (1).

In qualunque modo sia stato considerato dal Demanio un lascito fatto ad una fabbriceria, non può andare esente dal concentramento quando costituisca una entità giuridica propria; e ciò si verifica allorchè il reddito dei beni lasciati è tutto destinato alla elemosina, salvo un tenue compenso per la gestione (2).

Le circostanze che la istituzione ha lo scopo di soccorrere con elemosine i poveri di una parrocchia abbracciante frazioni di più Comuni, e che debbono preferirsi i malati, le vedove, e fra esse specialmente quelle

---

(1-2) Confor. decis. 8 gennaio 1897, Fabbriceria di S. Giorgio in Limbiate (vol. VII, pag. 117); 27 novembre 1896, Fabbriceria di San Fedele in Como (vol. VII, pag. 241). Veggasi lo studio *I lasciti a parrocchie e fabbricerie e la legge 17 luglio 1890* (vol. VI, pag. 73 e seg.).

più vecchie, più impotenti e più gravate di famiglia, non sono tali da rendere applicabile la eccezione dal concentramento di cui all'art. 60 della legge 17 luglio 1890.

Con regio decreto 19 ottobre 1892 fu concentrata nella Congregazione di carità di Robecco d'Oglio, l'amministrazione dell'opera pia Tegagni-Lorandi, destinata a soccorrere i poveri della parrocchia locale ed amministrata attualmente dal parroco e dalla fabbriceria.

Contro questo decreto con ricorso notificato nell'ottobre 1897, si gravano i componenti la fabbriceria.

Premettono che trattasi di due diversi lasciti, il Tegagni del quale fu costituito erede il parroco, il Lorandi del quale è legataria la fabbriceria; epperò il ricorso del parroco in via straordinaria al Re, per la parte del decreto concernente il legato Tegagni, non è d'ostacolo alla fabbriceria per la presentazione del gravame, avverso il decreto medesimo, nell'interesse del legato Lorandi.

Dicono i ricorrenti:

Il testamento del 6 ottobre 1825 della signora Elisabetta Usanza vedova Lorandi, nominò legataria di determinati beni la fabbriceria che perciò ne divenne proprietaria, e perciò il concentramento dei detti beni costituisce una violazione del diritto di proprietà privata, ed è contrario alla legge sulle opere pie; in quanto che la parrocchia essendo ente di culto ed anche destinato a soccorrere i poveri, quel legato vale a completare ed integrare la beneficenza che per suo istituto esercita la parrocchia.

Il decreto impugnato si fonda sulla erronea credenza che quei due legati formino un tutto, mentre gli enti rispettivamente investiti son diversi; che il legato Lorandi sia una proprietà della parrocchia lo prova il fatto che esso, in seguito alle leggi eversive 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, passò al Demanio; ma, dietro ricorso del parroco, il Ministero delle finanze con nota 19 luglio 1869 dichiarò che il legato in esame e quello Tegagni fanno parte del beneficio parrochiale, non hanno propria entità giu-
del ricorso non possono incominciare
ridica e quindi non sono soggetti a soppressione o conversione, e come tali, cioè come oneri gravanti la proprietà di un ente conservato e mai costituiti con personalità giuridica propria, non sono passibili di concentramento come ha riconosciuto la giurisprudenza di questo Consiglio. Ciò in diritto.

In merito soggiungono:

Il legato Lorandi è destinato ai malati poveri, alle vedove e fra queste alle più gravate di famiglia, con erogazione fatta dal parroco; e nessuno meglio di esso può riconoscere i motivi di preferenza per accordare i sussidi; epperò sorge la convenienza di applicare l'articolo 60 della legge.

Un altro argomento in questo senso traggono dalla circostanza che la parrocchia di Robecco in favore dei cui poveri è il legato, comprende due frazioni del vicino comune di Olmeneta e la concentrazione del tutto nella Congregazione di carità di Robecco senza indicazione della parte di sussidi spettante a quelle frazioni potrebbe addurre della parzialità a danno di queste; circostanze in vista delle quali il Consiglio di Stato in adunanza del 29 settembre 1893, a proposito dell'opera pia Sasso, ritenne non opportuno il concentramento ed applicabile l'art. 60 della predetta legge.

Per questi motivi chiedono la parziale riforma del decreto impugnato, ecc.

Attesochè non ha fondamento l'eccezione d'irrecivibilità del presente ricorso, sollevata dal Ministero dell'interno.

I lasciti Tegagni e Lorandi, benchè della stessa indole elemosiniera ed oggetto di unica amministrazione, sono fra loro distinti e provengono da speciali disposizioni testamentarie di persone diverse: del primo fu istituito erede il parroco *pro tempore* della parrocchia di Robecco d'Oglio, del secondo i beni furono lasciati alla fabbriceria da erogarne il reddito per mezzo del parroco, in guisa che pel lascito Lorandi la fabbriceria è, più del parroco stesso, direttamente interessata nel concentramento, avverso il quale ha diritto di ricorso, ed i termini

dalla data della pubblicazione del relativo decreto nella raccolta ufficiale delle leggi, giusta l'art. 2 del regolamento di procedura, sibbene da quella della effettiva comunicazione del decreto giusta l'articolo 1° del regolamento stesso.

Laonde nella specie non essendo avvenuta per la fabbriceria ricorrente codesta diretta comunicazione, per essa non v'ha decorrenza di termine, talché il suo ricorso è tempestivo, nè può trovare ostacolo in quello presentato dal parroco in altra sede, nella parte che concerne il legato Lorandi;

Attesochè sono del pari infondati i motivi del ricorso:

1° La parrocchia non è ente di beneficenza ai sensi della relativa legge, epperò non può dirsi che il reddito elemosiniero del lascito Lorandi integri e completi altra forma di beneficenza giusta l'art. 54 della legge stessa.

2° In qualunque modo questo lascito sia stato considerato dal Demanio allorchè lo restituì alla parrocchia, dopo averlo appreso in base alle leggi eversive del patrimonio ecclesiastico, non è dubbio che il legato stesso abbia entità propria e come tale sia da riguardare, quantunque non sia intervenuta una formale costituzione in ente morale, trattandosi di una istituzione non recente. La fabbriceria è semplice esecutrice della volontà della testatrice, il reddito dei beni lasciati è tutto destinato allo speciale scopo dell'elemosina in guisa che nulla resta alla fabbriceria, mentre i tre scudi annui che può trattenere, sono un compenso « dell'incomodo » cioè della gestione, epperò nel legato stesso non può trovarsi un vero onere del patrimonio parrocchiale, mentre in sostanza nulla resta alla fabbriceria all'infuori dell'incarico di amministrare quei beni ed erogarne tutto il reddito quale *minister voluntatis*.

Attesochè non v'ha ragione sufficiente per applicare al caso l'eccezione di cui all'articolo 60 della suindicata legge.

Invero l'elemosina è destinata ai malati poveri ed alle vedove povere della parrocchia, con preferenza alle più vecchie, più impotenti e più gravate di famiglia; condizioni tutte accertabili allo stesso modo dal parroco e dalla Congregazione di carità, derivando da circostanze di fatto indipendenti da qualsiasi speciale criterio morale e religioso; oltre che con la gestione affidata alla Congregazione, può prevenirsi la possibile duplicazione del sussidio che non potrebbe allo stato attuale evitarsi.

Nè vale il timore allegato d'ingiusta ripartizione del beneficio fra i poveri del Comune di Robecco d'Oglio e delle due frazioni del Comune di Olmereta comprese nel territorio della stessa parrocchia, poichè non può dubitarsi che tra le rispettive Congregazioni di carità, dietro il cui voto fu ordinato il concentramento, possa mancar l'accordo per l'equa ripartizione del fondo annuale in base al numero della popolazione o d'altro criterio adottato concordemente od al bisogno coll'intervento della comune autorità tutoria.

Attesochè pertanto il ricorso è ammissibile, ma siccome infondato deve essere respinto.

Per questi motivi, la Sezione, reietta l'eccezione di irricevibilità, respinge il ricorso, ecc.

COMMIS. CENTR. DELLE IMPOSTE DIRETTE

Decisione 13 giugno 1898, n. 59,505

Ricchezza mobile — Seminario — Dipendenza dal vescovo — Imposta dovuta con diritto di rivalsa — Luogo di accertamento — Reddito rappresentato da vitto, alloggio e vestito — Appello — Giudizio sul merito.

Essendo un Seminario un ente autonomo dipendente dal Vescovo, ma dal Vescovo separato e distinto, deve in testa sua farsi l'accertamento della imposta di ricchezza mobile da esso dovuta con diritto di rivalsa; e perciò, per l'accertamento stesso, è competente l'agenzia del luogo dove ha sede il Seminario, e non quella del luogo di residenza del Vescovo.

L'accertamento di reddito rappresentato da vitto, alloggio e vestito che un Seminario somministra ai suoi impiegati deve farsi al nome di costoro, e non a quello del Seminario.

Quando in primo grado si è decisa soltanto la questione di competenza, non si può in appello giudicare del merito.

Ritenuto in fatto: A don Antonio Barco, qual professore nel seminario di Stazzano, l'agente di Novi-Ligure accertò in categoria *C*, il reddito di lire 1000 per assegni in danaro e in natura.

Don Barco oppose:

1° che l'accertamento doveva farsi all'ente morale Seminario, secondo l'articolo 15 della legge, che dipende dal Vescovo di Tortona, il quale è imposto per tutti i suoi redditi in Tortona;

2° che l'assegno in natura non supera lire 300 e stipendi in denaro non esistono nel Seminario che corrisponde ai professori solo una eventuale gratificazione ai termini dell'art. 76 del regolamento sui seminari della diocesi; onde tutto valutato, il reddito sarebbe molto inferiore al minimo imponibile.

La Commissione mandamentale dichiarò non competere all'agenzia di Novi Ligure la tassazione dell'ente morale Seminario in Stazzano e quindi neppure degli impiegati di esso (Decisione 8 giugno 1897).

Sull'appello dell'agente la provinciale di Alessandria, ritenuto che l'essere il Seminario dipendente dal Vescovo di Tortona non toglie che gl' impiegati ed insegnanti di esso non debbono esser tassati sui redditi costituiti parte in natura e parte da proventi sacerdotali a cui il Vescovo è estraneo; che pertanto procedendo all'accertamento l'agenzia non ha esorbitato dalla propria competenza territoriale; che però essendo alquanto elevata la misura di detto accertamento, deliberò di accogliere in massima l'appello, fissando in lire 800 il reddito in questione. (Decisione 10 febbraio 1898).

Ricorre Don Barco, insistendo nell'eccezione d' incompetenza dell'agenzia di Novi-Ligure.

Attesochè il Seminario è un ente morale autonomo dipendente dal Vescovo, ma dal Vescovo separato e distinto. A dimostrarlo basta ricordare, fra le varie disposizioni del Concilio di Trento sui seminari, quelle relative alla loro creazione, dotazione ed amministrazione, ed alle persone fisiche e morali obbligate a pagare l'annua tassa destinata al mantenimento dei medesimi, fra le quali persone figura in prima linea il Vescovo. (Biblioteca di Lucio Ferraris alla parola *Seminarium*).

Che poi il Seminario per le leggi dello statuto sia un ente di per sè stante da non potersi confondere colla mensa vescovile o col Vescovo risulta ad evidenza dalla legge eversiva 7 luglio 1866, numero 3036, art. 18 n. 2, e 31 n. 2 e 3.

Non è dunque vero che il Vescovo sia il rappresentante legittimo del Seminario, e che le imposte le quali siano dal Seminario dovute con diritto di rivalsa in ordine all' articolo 15 della legge 24 agosto 1877, debbano intestarsi al Vescovo anzichè al Seminario. Ma nel caso abbiamo questa singolarità, che lo stesso ricorrente sostiene che il Seminario di Stazzano è un ente morale. Soggiunge però che è una dipendenza ed una proprietà della Curia vescovile, e quindi la dichiarazione dei suoi redditi deve farsi in Tortona dove risiede il Vescovo da cui il Seminario dipende e non già nel Comune in cui esso ha sede. Ma l'essere il Seminario dipendente dal Vescovo non porta alla conseguenza che il Vescovo rappresenti la personalità civile dell'ente. Non occorre poi confutare l'asserto abbastanza strano che questo ente costituisca una proprietà della curia vescovile.

Attesochè trattandosi di reddito per la massima parte rappresentato da vitto, alloggio e vestito che il Seminario somministra ai suoi impiegati, l'accertamento doveva farsi come in fatto a costoro, anzichè all'istituto, e solo per la parte d'onorario corrisposta in denaro si sarebbe potuto fare in testa al Seminario quando avesse raggiunto (e ciò non consta) il minimo imponibile. (Commissione centrale, decisione 4 maggio 1897, n. 51257, Bollettino p. 129; *Rivista*, n. 869).

Attesochè se per le premesse osservazioni è dimostrata insussistente l'ec-

cezione d'incompetenza, è di giustizia riconoscere fondato il ricorso in quanto rimprovera alla Commissione provinciale di aver pronunziato in merito, perocchè è notorio che quando in primo grado si è decisa soltanto la questione di competenza, in appello non si può giudicare in merito. (art. 493, cod. di proc. civile).

Per questi motivi, la Commissione, confermando la decisione impugnata in quanto ha dichiarato competente l'agenzia di Novi-Ligure a procedere all'accertamento di cui è questione, l'annulla nella parte in cui ha destinato il reddito dall'agente accertato, e rinvia l'affare pel corso ulteriore alla Commissione di primo grado.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Le congrue parrocchiali ed il Regolamento per la esecuzione della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Completiamo la pubblicazione degli *Atti parlamentari* relativi alla legge 4 giugno 1899. n. 191 (1): riproduciamo pure il Regolamento pubblicato per l'esecuzione della legge medesima.

Come già in questa Rivista si è constatato, detta legge costituisce per sè, non un *miglioramento* (come si pretende affermare) ma un *peggioramento* della condizione dei parroci più poveri: lo ha dimostrato il senatore Fusco nel lucido discorso che riproduciamo.

Il Regolamento, come provano i nostri studi pubblicati in questo e nel volume precedente, e la Relazione del Direttore generale del Fondo pel culto del 1897, diremo in due parole quello che è: è la sanzione pura e semplice di quanto rappresenta le vecchie idee ed i criteri della Direzione generale del Fondo pel culto.

La quistione delle congrue, così infiorata di rettorica specialmente governativa, ci offre adesso uno spettacolo che è una vera amenità: l'Amministrazione debitrice, dimostrando di volersi ridere della legge, elaborata e sanzionata contro le sue vedute, insorge contro di essa; e questo Regolamento, incostituzionale nello spirito, nella sostanza e nei dettagli, è un atto del potere esecutivo perfettamente nullo.

Esso rappresenta un semenzaio di liti inesauribile; ed è destinato, appena nato, a morire, lasciando un indimenticabile ricordo della sapienza governativa che ci regge.

I.

Relazione ministeriale *sul disegno di legge presentato al Senato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti* (Finocchiaro-Aprile), *di concerto col Presidente del Consiglio ministro dell'interno* (Pelloux) *e col ministro delle Finanze* (Carcano), *concernente l'aumento delle congrue parrocchiali, l'anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie curate, l'acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose* (2).

Signori Senatori. — Abbiamo l'onore di presentarvi il progetto di legge testè approvato dall'altro ramo del Parlamento concernente l'aumento delle congrue parrocchiali, l'anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese

(1) Volume in corso, pag. 358, 150; vol. VIII, pag. 624, 631.
(2) Tornata dell'8 aprile 1899: Atti parlamentari, Senato, legisl. XX, 2ª sess. 1898-99 documenti, n. 60.

ricettizie e comunie curate, ed in fine il pagamento di un acconto ai Comuni del continente e dell'isola di Sardegna pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose.

Sarebbe un fuor d'opera se venissimo a dimostrare al Senato l'opportunità di questo progetto. Il Senato ha replicatamente, e forse ogni anno, quando veniva in discussione il bilancio del Ministero di grazia e giustizia, e in altre occasioni, insistito sulla necessità di migliorare le condizioni del clero curato, e di usare larghezza di criteri nella liquidazione dei supplementi di congrua ai parroci. Il Senato poi fu il primo a far notare la convenienza che mentre si accordano anticipazioni allo Stato sul suo credito per tre quarti di rendita del patrimonio delle soppresse corporazioni religiose, si provvedesse anche a favore dei Comuni. Sono memorabili le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Lampertico nella sua relazione del 18 giugno 1892, n. 245-*a*, e quelle del compianto senatore Costa nella sua relazione del 26 febbraio 1893, n. 87-*a*, e nell' altra del 10 luglio 1895, n. 19-*a*, scritte entrambe in nome della Commissione permanente di finanza.

Il presente progetto di legge scddisfa questi voti.

Esso era stato nelle sue linee generali, concretato sul finire del 1897 ed enunciato nella esposizione finanziaria del 1° dicembre di quell' anno, ma fu presentato alla Camera dei deputati soltanto nel 14 marzo 1898 dall'onor. ministro Zanardelli. A fronteggiare la spesa che era conseguenza del progetto pensavasi allora di usufruire dei quattro milioni annui che rimanevano disponibili nel bilancio dell' Amministrazione del Fondo per il culto dal 1° luglio 1899 in poi per effetto della cessazione, a' termini dell'art. 9 della legge 22 luglio 1894, n. 339, dell'annuo contributo fin qui pagato al tesoro dello Stato. Questi quattro milioni venivano così distribuiti: due (con definitiva cessione del corrispondente capitale) allo Stato a finale liquidazione e saldo del suo credito per i tre quarti spettantigli del patrimonio delle soppresse corporazioni religiose, a termini dell' art. 35 della legge 7 luglio 1866; uno da distribuirsi annualmente ai Comuni del continente e dell'isola di Sardegna in acconto delle loro spettanze per l'altro quarto di rendita ai medesimi dovuto ai termini dell'articolo 35; uno da destinarsi per elevare le congrue parrocchiali a lire 900 annue, giusta l'impegno preso colla legge 30 giugno 1892, n. 317.

Nel preventivare la spesa di un milione di lire annue a questo scopo eransi presi per base gli studi statistici compilati dall'Amministrazione del Fondo per il culto e pubblicati nel giugno 1897.

Ivi infatti, partendo dal dato di fatto che a quell'epoca fossero 9805 le parrocchie aventi diritto ad assegno supplementare di congrua, calcolavasi la spesa occorrente in lire 968,400 e in cifra rotonda un milione, ma sempre nel presupposto che dovessero rimanere invariati i criteri fin qui eseguiti per accertare le attività dei beneficî parrocchiali e determinare la rendita netta e l' ammontare dell'assegno occorrente per raggiungere prima le lire 800 di cui all' articolo 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866 e poi le lire 900 di cui nella successiva legge 30 giugno 1892.

Se non che successivamente il Governo credette fosse non solo opportuno, ma doveroso allargare i criteri di accertamento delle attività e delle passività e di liquidazione dei redditi prebendali, per fare in modo che la congrua di lire 900 rimanesse al parroco al netto delle imposte e tasse tutte, nonchè dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.

Naturalmente per dar luogo a questa maggiore larghezza di criteri non era più sufficiente il milione di lire annue che si preventivava di spendere, ed il ministro guardasigilli del tempo, di ciò convinto, ottenne dal suo collega del tesoro la riduzione della somma che erasi divisato di cedere allo Stato a stralcio e saldo del suo credito per tre quarti del patrimonio così detto regolare. Da qui venne il progetto di legge n. 303 presentato alla Camera dei deputati dal ministro del tesoro il 16 giugno 1898, nel quale progetto all'articolo 8 la somma da pagarsi allo Stato veniva ridotta a lire 38,000,000. Così il Fondo per il culto acquistava una maggiore disponibilità di circa 400,000 annue, ed il Guardasigilli, ritirando dalla Camera il progetto di legge sulle congrue n. 255 proposto dal suo predeces-

sore, e presentandone contemporaneamente un altro (n. 309) precisava all'articolo 1 di esso tutte le imposte, tasse, passività ed oneri che potevano essere ammessi in deduzione dall'attivo per accertare la rendita netta dei benefici parrocchiali.

Intanto alcuni parroci avevano avanzata domanda che fra le spese da ammettersi in deduzione, e da beneficarsi a loro favore fossero comprese quelle di culto e per servizio della chiesa; e l'Amministrazione del Fondo pel culto rispondeva che la legge del 30 giugno 1892 le impone l'obbligo di abbonare soltanto i *pesi patrimoniali*, fra i quali non credeva potersi annoverare le spese di culto e pel servizio della chiesa.

La questione fu portata avanti i Tribunali.

Quello di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza 17-28 luglio 1896, ritenendo che sotto la denominazione di pesi patrimoniali non potessero intendersi le spese di culto, respinse la relativa domanda del parroco, ma la Corte di appello di Napoli fu di contrario parere e con sentenza 5 gennaio 1898 dichiarò che la congrua parrocchiale debba essere netta anche delle spese di culto inerenti al beneficio e di conseguenza ordinò che nella liquidazione per fissare il supplemento di congrua spettante al parroco per la legge 30 giugno 1892, n. 317, siano detratte dall'attivo le seguenti partite: *a)* provvista di cera, ostie, vino, incenso, carbone e petrolio; *b)* spesa pel sagrestano; *c)* spesa per l'organista e tiramantici; *d)* spesa pel S. Sepolcro, per le Quarant'ore e per la festa del titolare (vespri, messa cantata, ecc.); *e)* spesa per manutenzione e ricostituzione dei sacri arredi; *f)* spesa per bucato e stiratura di biancheria; *g)* spese per indennità al coadiutore del parroco. Ben vero (così dice la sentenza) che quest'ultima partita sarà ammessa, qualora dai titoli antichi risulti che sempre il parroco suddetto abbia avuto un coadiutore.

Per quanto una sola sentenza non formi giurisprudenza, tuttavia la questione meritava ogni seria considerazione per le gravissime conseguenze finanziarie cui poteva dar luogo. Ed invero ammettasi in ipotesi che tutte le spese su enunciate dovessero essere bonificate ai parroci, non è chi non veda che anche quelle parrocchie le quali hanno redditi di gran lunga superiori alla congrua normale avrebbero potuto chiedere un assegno supplementare, essendo ben facile al parroco dimostrare che le rendite andavano erogate nelle spese. Anzi qualora queste avessero dovuto essere rivalse dall'Amministrazione non vi sarebbe stato più limite.

Le parrocchie di maggiore importanza naturalmente avrebbero affermato o cercato di dimostrare la necessità delle spese, appunto per la loro importanza; quelle minori avrebbero allegate le necessità del servizio spirituale e così l'Amministrazione avrebbe dovuto entrare in una interminabile serie di contestazioni.

Se invece avesse voluto cedere alle pretese avrebbe dovuto assumersi un carico che se anche non si può calcolare con precisione è evidente che sarebbe divenuto gravissimo. Basti infatti considerare che le parrocchie sono oltre ventimila, delle quali circa una metà aventi diritto al supplemento di congrua. Anche restringendo l'esame a queste ultime, sebbene, per quanto si è sopra avvertito, pure le altre diecimila avrebbero potuto venire a chiedere la rivalsa delle spese di culto, è chiaro che sulla base della larga enumerazione delle spese ammesse dalla sentenza napoletana, la cifra complessiva ricadente a carico dell'Amministrazione sarebbe stata notevolissima e forse di qualche milione annuo.

Di ciò la Commissione della Camera dei deputati, cui era stato dagli Uffici demandato l'esame del progetto di legge, giustamente preoccupata, affrontò la questione di merito se a siffatte spese sia o no tenuto il Fondo per il culto ed osservò « che a tutte le cennate spese provvedono, come vi hanno sempre provveduto, le fabbricerie, le opere parrocchiali, le maramme ed altre istituzioni congeneri, là dove esistono; e, altrove, i Comuni, le confraternite, o altri enti mediante assegnamenti speciali, non che i privati cittadini con offerte spontanee; onde, nella stessa guisa le chiese parrocchiali dovranno e potranno anche in avvenire provvedere ai bisogni propri.

« D'altronde il vero e precipuo scopo della legge è quello di migliorare le condizioni economiche dei parroci, non già di sussidiare e dotare la chiesa, e come

al Fondo per il culto non è consentito di concedere direttamente o indirettamente alle parrocchie degli assegni speciali per spese di culto, così non si può neppure ammettere che la concessione del supplemento di congrua sia tolto a pretesto per creare nuovi bisogni o per accrescere le spese del culto, alle quali la pietà dei fedeli fu ed è unica sorgente.

« Del resto non è trascurabile rilevare come queste spese, in quanto possano essere a carico dei Comuni, verranno assunte dal Fondo per il culto quando dovrà adempiere anche il n. 5 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, per ora i suoi mezzi non gli consentirebbero di farlo e non è quindi possibile richiedergli di più di quanto possa.

« Perciò, ad eliminare ogni dubbio, ed a prevenire possibili contestazioni, ci è sembrato opportuno, d'accordo col Governo, aggiungere all'art. 1 un inciso per affermare che, oltre alle sensibili deduzioni ammesse, non sarebbe possibile comprenderne altre, e che tassativamente vanno escluse le spese per l'esercizio del culto o per il servizio della chiesa ».

Di conseguenza l'art. 1 del progetto di legge proposto dal Governo e modificato dalla Commissione, d'accordo col Governo stesso, era del seguente tenore:

« Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a L. 900 annue al netto delle imposte tutte e della tassa di manomorta, oltre che dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie, escluse però le spese per l'esercizio del culto o per il servizio della chiesa ».

« Non appena ecc... ».

La questione si presentò naturalmente alla pubblica discussione avanti la Camera e si osservò che se la Commissione, d'accordo col Governo, avvertiva che in taluni luoghi v'hanno le fabbricerie, le opere parrocchiali, le maramme ed altre istituzioni congeneri che provvedono alle spese di culto, oppure i Comuni, le confraternite od altri enti, era giusto provvedere a quei parroci i quali non avevano a loro favore alcuno di questi enti o corpi, affinchè questi parroci non fossero costretti a sopperire del proprio così che la congrua non sarebbe più stata al netto.

Su questo punto fu facile un accordo fra i proponenti, la Commissione ed il Governo, ma nello stesso tempo fu in tutti concorde il pensiero di precisare la misura del compenso da darsi per le spese di culto a quei parroci i quali non potevano vedere in altro modo provveduto a queste spese.

E il precisare la misura era una necessità sia per prevenire od impedire abusi facilmente derivabili dalla indeterminatezza, sia per evitare le troppo facili contestazioni che sarebbero sorte fra parroci e Amministrazione. Tutti persuasi di questo e concordi nel concetto, la formula adottata fu la seguente:

« Semprechè non vi siano corpi o enti morali obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa e debba a ciò sopperire il parroco, sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua ».

In altri termini, ai parroci preposti a chiese per le quali manchi qualsiasi ente che provveda alle spese di culto viene assegnato, oltre il supplemento di congrua, una somma di L. 135 per ora, di L. 150 quando le congrue arriveranno al massimo di L. 1000, per sopperire alle spese di culto. Non si può con precisione misurare ora quale sarà l'onere complessivo che questa disposizione porterà al Fondo per il culto, non conoscendosi il numero delle fabbricerie esistenti in Italia, nè quello delle istituzioni analoghe od altri enti obbligati. Certo è però che nelle antiche provincie, nella Lombardia, nel Veneto, nell'Emilia, ove vige la speciale istituzione delle *fabbricerie*, ed in Toscana, ove sono in vigore le *opere parrocchiali*, moltissime parrocchie, specialmente di montagna, ne sono sprovvedute, attesa appunto la loro povertà; che nell'Umbria, nelle Marche e nel Lazio, ad eccezione di alcuni centri principali, ove si hanno le così dette *sagrestie*, le parrocchie provvedevano alle spese del culto e per l'ufficiatura della chiesa col prodotto delle decime sacramentali, le quali furono abolite dalle nuove leggi senza compenso; e che ciò si verifica pure per le provincie napoletane e siciliane, ove le cappelle, le maramme e la istituzione delle fabbriche e giogali,

come il concorso dei Comuni, sono limitati a centri od a chiese particolari; sì che le parrocchie sprovvedute di assegni per le spese del culto e per l'ufficiatura delle chiese sono numerosissime e sparse in tutto il Regno.

Ritenuto in circa 10,000 il numero dei parroci aventi reddito inferiore alle L. 900 e quindi diritto al supplemento di congrua, e ritenuto che almeno una metà di questi siano titolari di parrocchie nelle quali manchi chi provveda alle spese di culto, ne segue che l'onere annuo del Fondo per il culto sarebbe per ora di L. 675,000 (5000 × 135).

Di conseguenza per provvedere all'aumento delle congrue parrocchiali colla rivalsa delle spese di culto, quando ne sia il caso, come si è detto, non sarà sufficiente il milione annuo di lire, di cui nel primo progetto 14 marzo 1898, n. 255, non il milione e quattrocentomila lire del secondo progetto 16 giugno 1898, n. 309, ma occorreranno oltre due milioni di lire, e più che un milione occorrerà quando si dovranno elevare le congrue al massimo di L. 1000 come è prescritto nella legge del 30 giugno 1892 e si ripete nel presente progetto. Così la somma che nel bilancio di previsione 1899-900 dell'Amministrazione del Fondo per il culto è preventivata a questo titolo in L. 3,300,000 dovrà per lo stesso esercizio essere portata a L. 5,375,000 e fra qualche anno a L. 6,500,000 e forse più.

Qui l'ordine del discorso porta ad accennare alla situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo per il culto. E' superfluo ricordare al Senato l'origine, la distinzione e la destinazione dei due patrimoni così detti *regolare* e *secolare*.

Allegato al conto consuntivo che annualmente si presenta al Parlamento, trovasi il prospetto della consistenza patrimoniale e nell'ultima Relazione del Direttore generale del Fondo per il culto alla Commissione di vigilanza si espone il resultato degli studi per la separazione dei due patrimoni. Per ciò che concerne le odierne condizioni finanziarie dell'Amministrazione, senza ritornare sul passato e ripetere ciò che in documenti ufficiali pubblicati è stato esposto, basterà ricordare che, per effetto del contributo pagato allo Stato a termini delle leggi 30 giugno 1892, n. 317, 5 marzo 1893, n. 69, e 22 luglio 1894, n. 339, della maggiore imposta di ricchezza mobile portata dalla detta legge del 22 luglio 1894 e di altre cause speciali i consuntivi 1894-95, 1895-96 e 1896-97 si chiusero in disavanzo, il primo di L. 932,714.32, il secondo di L. 209,233.45 ed il terzo di L. 417,427.96, il quale disavanzo fu colmato con intacco patrimoniale, vale a dire destinando a fronteggiare le spese i capitali che affluivano e che dovevano essere reimpiegati.

Solo nel 1897-98, per effetto di diminuzione di spese e di economie, si potè avere un avanzo di L. 119,719.11, ben inferiore a quello che avrebbesi avuto se non si fossero perduti gli interessi sulle somme anticipate annualmente allo Stato, la quale perdita supera L. 3,700,000, come risulta dal prospetto dimostrativo allegato alla Relazione della Giunta generale del bilancio della Camera dei deputati sul conto consuntivo 1896-97 (Stampato n. 151-*A*).

Inutile, dicesi, ripetere tutto ciò, perchè ormai è storia passata ed il bilancio di previsione 1899-900 si presenta in pareggio, anzi con notevole avanzo, che dovrebbe essere destinato a ricostituire almeno parzialmente il patrimonio anteriormente alienato.

Gioverà riportare qui la *Conclusione* della nota preliminare premessa al progetto di bilancio 1899-900 presentato alla Camera il 29 novembre 1898 (N. 80).

« Scomparsa la deficienza dal bilancio e cessata la necessità di ricorrere, come in passato, al patrimonio per far fronte alle spese, si verifica un avanzo di gestione, che, come sopra risulta, tocca la somma di lire 3,124,365. Ma se questo appare dalle risultanze dello stato di previsione di questo esercizio 1899-900, in fatto però non potrà verificarsi, imperocchè essendo stato ripresentato al Parlamento il progetto di legge, che gli stava innanzi nella sessione chiusa (N. 309), per aumentare le congrue parrocchiali a L. 900 e per dare intanto un acconto ai Comuni di terraferma e dell'isola di Sardegna, che vi abbiano diritto, sulla quarta parte loro spettante delle rendite delle corporazioni religiose soppresse, ai termini dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, occorrono, per soddisfare a questi due impegni, almeno L. 2,400,000 per le congrue, e L. 1,000,000 per i Comuni, e così l'avanzo di L. 3,124,365 viene ridotto a L. 724,365.

« Nè va infine dimenticato che per le continue distrazioni di capitali, prodotte dalle ineluttabili necessità del passato di far fronte, cioè, con mezzi straordinari alle annuali esigenze del servizio, incombe all'Amministrazione l'obbligo della ricostituzione del patrimonio alienato, e che tuttora è deficiente, per l'egregia somma di oltre 38 milioni di lire ».

Se non che l'*avanzo,* ridotto a L. 724,365, come dalle parole sopra riportate, deve essere ulteriormente ridotto fino a lire 44,365, e forse dovrà sparire del tutto per l'onere delle spese di culto, calcolato, come si è detto, in L. 675.000. Ad ogni modo l'Amministrazione del Fondo per il culto è in grado di sostenere gli oneri che le verranno dal progetto di legge che proponiamo, e colle successive ricadenze del debito vitalizio e con altre economie potrà anche, tra qualche tempo, fare l'ultimo passo per portare le congrue parrocchiali a L. 1000, purchè non le si impongano altri sacrifizi.

Nella discussione avanti la Camera dei deputati fu largamente trattata, con intervento anche dell'onorevole ministro del tesoro la questione sul debito del Fondo per il culto verso lo Stato per i tre quarti della rendita delle soppresse corporazioni religiose, di cui nell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, e senza entrare ora in questa questione, basterà ripetere la dichiarazione già fatta avanti la Camera dal Governo, che, cioè, al Fondo per il culto non saranno tolti i mezzi per dare piena e completa esecuzione a questa legge.

Con questo affidamento vi preghiamo, onorevoli senatori, di voler portare il vostro benevolo esame sul progetto che abbiamo l'onore di proporvi.

Il capo 1° che concerne l'aumento delle congrue parrocchiali consta di quattro articoli.

Il 1° prescrive l'aumento delle congrue dal 1° luglio 1899 al netto di qualsiasi onere e peso e rinnova la promessa di un ulteriore aumento fino a lire 1000.

Il 2° articolo precisa i modi della liquidazione e le spese da ammettersi in deduzione, comprese quelle di culto nei limiti dei quali già si parlò.

Il 3° articolo dichiara che gli assegni, una volta liquidati, sono invariabili, e che nel caso di cambiamento dei titolari delle parrocchie, essi saranno riattivati a favore del nuovo parroco nella stessa misura corrisposta al precedente, e con decorrenza dalla data del *placet* o dell'*exequatur*.

Dichiara inoltre che, per elevare la congrua al massimo definitivo di L. 1000, non si dovrà far altro che aggiungere L. 100 all'assegno di L. 900 come sopra liquidato, oltre, beninteso, all'abbuono del 15 per 100 a titolo di spese di culto, ove ne sia il caso.

E' superfluo notare che a quei parroci i quali avessero dal beneficio una rendita netta superiore alle L. 900, ma inferiore alle L. 1000, in questa occasione si assegnerà la differenza fra le L. 900 e le 1000.

Il 4° articolo, confermando il carattere personale degli assegni di congrua, prescrive che questi assegni, agli effetti della imposta di ricchezza mobile, siano classificati nella categoria *C* stabilita dall'articolo 54 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico), e che dessi siano esenti dalla tassa di passaggio di usufrutto e da quella di manomorta. Con che si tende a rendere uniforme l'applicazione della legge sull'imposta di ricchezza mobile, uniformità che è tanto più necessaria in quanto che le somme che a questo titolo saranno pagate dai parroci dovranno ai medesimi essere rivalute dall'Amministrazione del Fondo per il culto, mediante deduzione dalle attività beneficiarie, e si risolve in senso a loro pienamente favorevole la tanto dibattuta questione dell'applicazione delle tasse di manomorta e di passaggio di usufrutto sugli assegni supplementari di congrua. E' noto che vi furono sentenze di Tribunali e di Corti nel senso ora che gli assegni supplementari di congrua avessero carattere personale, ora che fossero di natura patrimoniale, e la giurisprudenza della Corte suprema ultimamente è venuta in quest'ultimo opinamento. E' noto pure che di questo argomento si trattò alla Camera dei deputati nelle sedute del 29 luglio 1895, del 2 dicembre 1896 e dell'11 febbraio 1898.

Ma senza entrare nella questione di merito, il progetto di legge dichiara senz'altro gli assegni supplementari di congrua esenti dalle tasse di manomorta e di passaggio di usufrutto e con ciò reca un notevole beneficio ai parroci.

Il complesso di queste disposizioni mercè le quali si assicura a tutti i parroci per ora dal 1° luglio p. v. un *minimum* di L. 900 nette con riserva di ulteriore aumento, si danno norme precise per la liquidazione degli assegni, si stabiliscono garanzie per le risoluzioni sugli eventuali reclami, senza indugiare intanto il pagamento anche in via provvisoria, di ciò che indiscutibilmente è dovuto, si garantisce una somma fissa per le spese di culto là dove manchi chi sia obbligato a sopperirvi, e finalmente si esonerano i parroci dal pagamento di alcune tasse fiscali, costituisce un insieme che certamente torna a vantaggio di questa numerosa e benemerita classe del clero e che non dubitiamo meriterà l'approvazione del Senato come già l'ebbe dalla Camera dei deputati.

Il capo II del disegno di legge tende a promuovere ed a regolare l'anticipata consegna, ai Comuni del Mezzogiorno, delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate.

Sono note le origini e le vicende di queste chiese e comunie che rappresentavano una istituzione particolare alle provincie meridionali.

Fondate dai Comuni e mercè il concorso dei privati cittadini, esse erano considerate in origine come *benefizi patrimoniali costituenti una massa di beni laicali di diritto civico e di patronato attivo e passivo dei rispettivi Comuni per le pie fondazioni fornite dagli antichi fondatori;* patronato che il Comune non esercitava direttamente, ma sibbene a mezzo dei sacerdoti indigeni.

Regolate una prima volta col sovrano dispaccio 26 agosto 1797, quelle chiese conservarono l'originario loro carattere, ma mentre prima ne erano assolutamente esenti, furono in qualche guisa sottoposte all'ingerenza dell'autorità ecclesiastica.

Con regio decreto 7 settembre 1819, n. 1714, emanato in esecuzione del Breve pontificio *Impensa* 13 agosto 1819, e con le successive istruzioni, le chiese ricettizie ebbero poi un nuovo ordinamento, per effetto del quale esse furono interamente assimilate alle chiese dipendenti dall'Ordinario diocesano, per modo che gli antichi *benefizi patrimoniali* vennero a trasformarsi in quasi *benefizi ecclesiastici*.

Questo nuovo ordinamento, per difficoltà di cose, non ebbe però generale attuazione, e, d'altra parte, caduta la Dinastia borbonica, il Luogotenente del Re per le provincie napoletane con decreto 17 febbraio 1861, n. 248, nell'abolire il Concordato del 1818 tra la Santa Sede ed il Re di Napoli, richiamò in vigore le disposizioni contenute nel reale dispaccio del 16 agosto 1797 quanto alle chiese ricettizie, al solo intento di ripristinare il ricorso al Re contro l'operato degli Ordinari diocesani e di restituire a queste chiese il loro carattere originario di benefizi patrimoniali.

Rimaste immuni dalla soppressione sancita col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, eccettuate espressamente dalla conversione dei beni immobili giusta l'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, le chiese ricettizie e le comunie, al pari delle collegiate e di altri enti ecclesiastici secolari, furono in ultimo soppresse coll'articolo 1 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

Volendosi però usare un riguardo ai Comuni, nel territorio dei quali esistevano le ricettizie, non già perchè essi avessero un vero e proprio diritto di patronato, non potendosi ammettere questo diritto quando non viene esercitato direttamente, ma sibbene perchè si trovavano rispetto alle ricettizie in condizioni speciali meritevoli pur sempre di considerazione, con l'articolo 2, ultimo comma, e della citata legge 15 agosto 1867, si dispose:

« Cessato l'assegnamento agli odierni partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, la rendita inscritta come sopra (ossia dal Demanio al Fondo per il culto in corrispetivo dei beni immobili) e i loro canoni, censi, livelli decime assegnati al Fondo per il culto, passeranno ai Comuni in cui esistono le dette chiese, con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali, e di costituire il supplemento ai parroci, di cui è parola nel numero 4 dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866 ».

Il Fondo per il culto doveva pertanto, come deve, raccogliere, amministrare e riscuotere le rendite tutte delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate; pagare i pesi inerenti e specialmente gli assegni vitalizi concessi agli antichi partecipanti dall'articolo 3 della citata legge 15 agosto 1867; e solo quando siasi

verificato l'evento previsto, vale a dire la completa cessazione degli assegni rispetto a ciascuna ricettizia o comunia *curata*, esso è tenuto a dismettere le rendite al Comune.

In altre parole, la legge del 1867 attribuì al Fondo per il culto il diritto di godere, depurate dai pesi, le rendite di siffatte chiese o comunie e di far propri i frutti relativi fino alla cessazione dell'ultimo assegnatario di ciascuna collettività e glielo attribuì per molteplici considerazioni, ma principalmente per aiutarlo a vincere le difficoltà finanziarie, create dalla stessa legge e che allora si presentavano gravissime, come per accrescergli in un non lontano avvenire i mezzi necessari, tanto per estinguere gradatamente il debito incontrato, quanto per affrettare l'adempimento dei fini tutti della sua istituzione, e singolarmente, il disgravio dello Stato dalle spese del culto cattolico; la concessione del supplemento di congrua ai parroci poveri; l'esonero delle provincie e dei comuni dalle spese di culto.

Sarebbe troppo lungo l'enumerare tutti i provvedimenti legislativi che successivamente peggiorarono le condizioni del Fondo per il culto, diminuendo, da una parte, le ordinarie entrate, ed accrescendo dall'altra, il pesante carico degli oneri temporanei e perpetui; ma per dimostrare che esiste tuttavia la ragione per la quale la legge del 15 agosto 1867 volle riservata al Fondo per il culto il godimento delle rendite delle ricettizie o comunie curate, basterà ricordare che il debito incontrato da quell'Amministrazione per pagare le pensioni monastiche e gli assegni vitalizi, debito che al 30 giugno 1866 ascendeva a L. 70,980,792 15, rimane ancora da estinguersi L. 38,507,170 12 (Prospetto IV conto dei capitali annesso al conto consuntivo 1897-98, pag. 486-487).

Ora, non potendosi privare il Fondo per il culto del diritto attribuitogli, ossia del godimento delle cennate rendite, poichè verrebbero a mancargli i mezzi riconosciuti indispensabili, attualmente, per elevare la congrua ai parroci fino a L. 900 e per anticipare un acconto a tutti i Comuni del Regno che hanno diritto al quarto di rendita sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose, ed in progresso di tempo per reintegrare il patrimonio proprio, affinchè questo possa bastare al completo adempimento degli oneri e dei pesi tutti di quella istituzione, i Comuni del Mezzogiorno dovrebbero attendere la consegna delle ricettizie e comunie curate fino alla cessazione dell'ultimo assegnatario; evento che, non ostante i trent'anni decorsi, non si è ancora verificato per 893 di quegli enti, nè potrà verificarsi per il maggior numero dei casi tanto presto.

Di qui l'opportunità e la necessità di affrettare il beneficio concesso ai Comuni del Mezzogiorno, senza venir meno però al rispetto dovuto ai diritti acquisiti ed agli interessi legittimi, ed a ciò provvede il presente disegno di legge.

Come si è già avvertito, i diritti del Fondo per il culto cessano, mentre i diritti dei Comuni cominciano ad avere effetto, allora quando si verifica la completa cessazione degli assegni vitalizi agli antichi partecipanti; ma poichè ciò accade generalmente, se non esclusivamente, per la morte degli assegnatari, non vi ha dubbio che, calcolando secondo i dati offerti dalle tavole di mortalità, la vita probabile di ciascun assegnatario, potrà determinarsi, con sufficiente esattezza, la durata del godimento riservato al Fondo per il culto, e, per converso, anche il tempo che ancora dovrebbe decorrere prima che i Comuni potessero realizzare i propri diritti.

Determinata questa incognita, sarà anche facile stabilire il *valore attuale* da attribuirsi ai diritti rispettivi del Fondo per il culto e dei Comuni, applicando il ragionamento esposto nella Relazione presentata col disegno di legge alla Camera dei deputati, e che qui giova ripetere:

« . . . Il Fondo per il culto ha diritto di far sue tante annualità della rendita depurata dagli oneri di ragion civile, dagli assegnamenti di congrua e per spese di culto e di riparazioni alla chiesa quanti sono gli anni di residua vita probabile dell'ultimo assegnatario; e, d'altra parte, ha l'obbligo di pagare tante annualità dei singoli assegni vitalizi, quanti sono gli anni di residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti; se deducendo dalla rendita temporanea l'onere parimenti temporaneo degli assegni vitalizi, il Fondo per il culto impiegasse ogni anno la differenza al saggio del 5 per cento, al termine nel suo godimento

avrebbe cumulato, computati gli interessi composti, una somma che indicheremo colla lettera *A*; ma se ora riceve la rendita corrispondente ad un capitale che, coll'interesse composto al saggio del 5 per cento, venga a formare nello stesso periodo di tempo la somma *A*, non ha esso ottenuto quanto gli spetta?

« Il quale ragionamento corrisponde poi negli effetti a quest'altro: il Comune ha diritto di conseguire una data rendita, ma dopo un numero di anni determinato dalla residua vita probabile dell'ultimo assegnatario, se ora riceve una rendita minore, e se capitalizzando ogni anno i frutti di questa, può ricostituire, dopo quel numero di anni la rendita maggiore, non ha anche esso ottenuto quanto gli spetta?

Per regolare i rapporti tra il Fondo per il culto ed i Comuni, il disegno di legge applica appunto questo concetto, dando anzitutto la sanzione legislativa al criterio della residua vita probabile dei partecipanti, e quindi stabilendo il compenso dovuto al Fondo per il culto; compenso che poi vuole diminuito di una metà, a vantaggio dei Comuni, in considerazione della circostanza, che la completa cessazione degli assegni vitalizi può verificarsi, anche indipendentemente dalla morte degli assegnatari, per causa di decadenza, di promozione e simili prevedute dall'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

Con questo sistema i diritti del Fondo per il culto, al pari di quelli dei Comuni, sono equamente considerati e possono venire tacitati senza che l'una o l'altra parte abbia a patirne danno, ma anzi con vantaggio reciproco, poichè, mentre il Fondo per il culto acquista una rendita corrispondente alla somma degli utili che avrebbe potuto ricavare, i Comuni conseguono immediatamente il beneficio loro concesso, a lunga scadenza, dalla legge del 1867.

Tuttavia, piuttosto che obbligare i Comuni a domandare l'anticipata consegna delle rendite, si è preferito di concedere loro la *facoltà* di ottenerla, e si comprende agevolmente che quei Comuni che la reputano vantaggiosa ai propri interessi, se ne gioveranno, mentre gli altri, dubbiosi o riluttanti, saranno liberi di attendere la completa cessazione degli assegni; onde niun pregiudizio potrà mai derivarne ai Comuni.

L'articolo 5 del disegno di legge concede pertanto ai Comuni la facoltà di ottenere l'anticipata consegna delle rendite, ma a due condizioni: la prima, che essi si assumano l'obbligo di pagare e di garantire gli assegni vitalizi ancora dovuti ai partecipanti superstiti; la seconda, che essi si obblighino a cedere al Fondo per il culto una rendita perpetua, da determinarsi nel modo dianzi espresso, in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle rendite fino alla completa cessazione degli assegni. Prescrive inoltre che la rendita da cedersi al Fondo per il culto, a titolo di compenso, sia prelevata in equa misura dalla rendita pubblica inscritta o derivante dal rinvestimento di capitali, e dalla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni, secondo le convenzioni da stabilirsi caso per caso.

L'articolo 6 regola i rapporti tra i Comuni ed i partecipanti superstiti circa il pagamento degli assegni vitalizi.

Secondo ragione ed equità, l'anticipata consegna delle rendite non deve pregiudicare in alcuna guisa le posizioni ed i diritti acquisiti dai terzi, ed in ispecie dagli assegnatari, ai quali anzi deve garantirsi la percezione degli assegni nella misura stabilita ed alle consuete scadenze trimestrali, con piena indipendenza economica dal Comune; ma in pari tempo deve anche assicurarsi ai Comuni la immediata riversione delle rendite tosto che cessano gli assegnatari.

Per conseguire il doppio intento si dispone che i Comuni debbano consegnare a ciascun assegnatario il certificato d'usufrutto di una rendita sul Debito pubblico, consolidato 4,50 per cento netto, uguale all'annuo ammontare netto dell'assegno vitalizio, e solo quando il Comune non sia in grado di vincolare la rendita pubblica, si ammettono le particolari convenzioni che venissero stipulate tra esso ed i partecipanti superstiti aventi diritto all'assegno.

Come naturale conseguenza si dichiara poi che per gli assegni trasferiti a carico del comune cessa nel Fondo per il culto ogni ingerenza e responsabilità agli effetti

dell'art. 3 della legge 15 agosto 1867, n. 5848, e dell'articolo 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.

L'articolo 7 del disegno di legge provvede alla sistemazione dei rapporti tra il Comune e la chiesa parrocchiale, disponendo che il Comune, per il rispetto dovuto all'autonomia ed alla indipendenza della parrocchia, debba stralciare ed assegnare in natura tanti cespiti di rendita quanti ne occorrono per costituire, in primo luogo la dotazione della fabbriceria, ed in secondo luogo il supplemento di congrua al parroco fino a completare il reddito di lire 800 ai termini dell'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Ma per contenere entro i confini del giusto le spese della fabbriceria, e per prevenire ogni abuso si è riconosciuto la opportunità di dichiarare che i bisogni da soddisfarsi consistono precisamente nella manutenzione e conservazione dell'edificio sacro e nella ufficiatura della chiesa, come nel rifornimento dei sacri arredi; i quali bisogni debbono poi valutarsi tenendo conto dello stato e della importanza dei fabbricati, nonchè delle funzioni strettamente richieste dalle necessità del servizio parrocchiale, e nei modi da stabilirsi nel regolamento, ma in guisa che tutti gli interessi siano rappresentati e tutelati sotto la vigilanza dell'Amministrazione centrale.

Infine per eliminare qualsiasi dubbio che alcun pregiudizio possa derivarne al Comune, si dichiara esplicitamente che i Comuni non saranno tenuti a cedere, al parroco ed alla parrocchia, una rendita maggiore di quella ricevuta e depurata dagli oneri ad essa inerenti.

L'articolo 8 tende ad assicurare ai Comuni il pacifico godimento delle rendite che acquista definitivamente, e ad impedire che queste rendite ritornino alla chiesa sotto il pretesto dell'adempimento di oneri religiosi.

L'articolo 9 commina la pena di decadenza per quei Comuni che non eserciteranno i diritti ad essi attribuiti, dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, entro il termine di cinque anni dalla completa cessazione degli assegni vitalizi ai partecipanti.

Questa pena venne già sanzionata dall'articolo 23 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, dagli articoli 4 e 5 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dall'ultima legge 19 dicembre 1895, n. 695, pei diritti di devoluzione, di riversibilità, di rivendicazione e di svincolo, e non vi sarebbe alcuna ragione di esentarne i Comuni, mentre preme ultimare la liquidazione del patrimonio ecclesiastico, per agevolare l'adempimento dei fini voluti dalla legge.

Verificandosi il caso della decadenza, il Fondo per il culto viene semplicemente sostituito ai Comuni nell'obbligo di dotare la fabbriceria, ma non oltre l'ammontare delle rendite di ciascuna chiesa ricettizia o comunia curata, e di costituire il supplemento di congrua al parroco, rimanendo però sempre fermo l'obbligo nel Fondo per il culto di pagare il supplemento di congrua al parroco, il quale, coll'assegnazione delle rendite delle chiese ricettizie, non avesse assicurato un reddito superiore al *minimum* stabilito dalle leggi di congrua.

Tali sono i provvedimenti proposti ed approvati dalla Camera dei deputati a vantaggio dei Comuni del Mezzogiorno, e che otterranno, ne abbiamo fiducia, anche l'approvazione del Senato.

Poco è a dirsi per ciò che concerne il capo III, *Acconto ai Comuni sulla quota loro spettante della rendita patrimoniale del clero regolare.*

E' noto quale è la condizione alla quale l'articolo 35 della legge 7 luglio 1866 subordina il pagamento in favore dei Comuni del continente e dell'isola di Sardegna del quarto di rendita loro dovuto, mentre per i Comuni dell'isola di Sicilia eccezionalmente fu concesso dal 1° gennaio 1867.

Questo pagamento è subordinato al verificarsi di un avanzo coll'estinguersi delle pensioni e dopo pagato il debito che il Fondo per il culto era autorizzato a contrarre a' termini dell'art. 7 della legge 7 luglio 1866 e che effettivamente contrasse verso il proprio patrimonio alienando titoli di rendita per pagare le anticipazioni fatte dal Tesoro dello Stato. Ora mentre il debito vitalizio sussiste ancora per circa quattro milioni e mezzo di lire, il debito patrimoniale ascende, come già

si è avvertito, a L. 38,507,170,12, per modo che nessun diritto avrebbero ancora i Comuni al quarto di rendita.

Tuttavia avuto riguardo alle opinioni autorevolmente espresse in Senato, come già abbiamo accennato ed ai voti formulati in congressi di sindaci, il Governo ha creduto equo che mentre lo Stato aveva già avuto un acconto del suo credito sui tre quarti di rendita un acconto fosse pure dato ai Comuni.

Abbiamo già parlato in principio della discussione sorta or ora alla Camera sul credito dello Stato. Senza voler per ora pregiudicare menomamente la questione, con tutte le dovute riserve nell'un senso e nell'altro, e senza nemmeno entrare sull'altra grave dibattuta questione se per il combinato disposto degli articoli 28 e 35 della legge 7 luglio 1866 l'onere delle congrue gravi anche sul patrimonio *regolare* e debba essere dedotto dalla quota spettante allo Stato ed ai Comuni, ci limitiamo ad avvertire che tutto ciò formerà argomento di ampia discussione al momento della liquidazione definitiva, ma che intanto un sentimento di equità consiglia ad ammettere i Comuni ad una partecipazione alla rendita di quel patrimonio sul quale avevano fatto legittimo assegnamento.

Il sistema di liquidazione sarebbe quello già applicato fra i Comuni della Sicilia e sanzionato dalla costante giurisprudenza. Al Governo anzi pareva che fosse opportuno dirlo espressamente nella legge ed aveva formulato l'articolo in questo senso:

« L'accertamento del credito dei Comuni anzidetti per il titolo indicato nell'articolo precedente sarà fatto sulla base della rendita dei beni delle corporazioni religiose soppresse in ciascuno dei Comuni medesimi, depurata dalla tassa straordinaria del 30 per 0[0, dagli oneri e dalle passività, nonchè dalla quota proporzionale delle pensioni tuttora dovute ai religiosi, calcolata sul complesso delle rendite e delle pensioni per tutto il Regno, esclusa la Sicilia ».

Ma la Commissione della Camera « tenuto conto che quella che si dovrebbe fare in base a questa legge non è una liquidazione definitiva, ma soltanto provvisoria, per pagare un acconto, mentre la definitiva si dovrà fare quando siansi avverate tutte le condizioni dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, e ricordando d'altronde che molto si è discusso sui criteri seguiti dall'Amministrazione del Fondo per il culto nella liquidazione dei crediti dei Comuni siciliani, non credette, sebbene tali criteri siano stati riconosciuti legali e giusti dal Consiglio di Stato e dall'autorità giudiziaria, che fosse opportuno darvi ora la sanzione legislativa, e per lasciare impregiudicata la questione propose la soppressione della prima parte dell'articolo 11 del disegno ».

Il Governo, non avendo fatto obbiezioni alla proposta soppressione, giacchè in sostanza nulla mutava allo stato di diritto e di fatto, l'articolo 11 uscì come nel testo che vi proponiamo.

La questione però rimanendo impregiudicata, l' Amministrazione si atterrà nelle liquidazioni dei crediti dei Comuni continentali e sardi alle norme ordinarie sempre seguite pei Comuni siciliani. Fatta la liquidazione per tutti i Comuni, se l'ammontare complessivo supererà il milione disponibile, i crediti saranno ridotti progressivamente per modo che nel totale non superino il milione.

Questo però sarà annualmente aumentato colle ricadenze proporzionali del debito vitalizio.

Questo che proponiamo non soddisferà interamente i desideri dei Comuni, ma rappresenta tutto ciò che di più e di meglio potevasi fare, date le condizioni patrimoniali e finanziarie del Fondo per il culto e data anche la gravità delle questioni che sorgono sulla sussistenza ed entità del credito dei Comuni, come già abbiamo avvertito.

Intanto auguriamoci che dopo fatto il poderoso lavoro che richiederà la prima attuazione di questa legge, un periodo di calma e di raccoglimento permetta alla Amministrazione del Fondo per il culto di apprestare i mezzi per dare esecuzione anche al n. 5 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, assumendosi i pesi che le diverse leggi del Regno pongono a carico delle provincie e dei comuni per spese di culto, in quanto non derivino da diritti di patronato, da contratti bilaterali o

non siano il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal Governo, da un corpo o ente morale o da privati.

Anche in vista di ciò sarebbe impossibile aggravare oggi di nuovi oneri quella Amministrazione.

Signori Senatori,

Noi speriamo che queste disposizioni, le quali mirano a migliorare e garantire le condizione dei parroci, ad affrettare la devoluzione ai Comuni del Mezzogiorno delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate e ad ammettere i Comuni del continente e dell'isola di Sardegna al godimento di una partecipazione sulle rendite dei beni delle soppresse corporazioni religiose incontreranno il vostro favore, e perciò con piena fiducia affidiamo al vostro benevolo esame il presente progetto di legge.

II.

Relazione *dell'Ufficio centrale del Senato sullo stesso disegno di legge.*

SIGNORI SENATORI. — Il presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del 22 marzo del corrente anno, più che l'adempimento di promesse mille volte fatte, o la soddisfazione di voti reiteratamente espressi dai due rami del Parlamento, rappresenta un notevole passo sulla via che deve condurci alla piena affermazione di quei principî che furono dai nostri avi e da noi costantemente propugnati. Imperocchè, chi ben consideri lo svolgimento del nostro diritto ecclesiastico dalla metà del secolo XVIII fin oggi, facilmente si convince che se i legislatori italiani non poterono non riconoscere la necessità di diminuire prima e di sopprimere poi alcuni enti ecclesiastici superflui o dannosi, vollero sempre però assicurare *congrua atque sufficientem sustentationem* alla benemerita parte del clero specialmente addetta alla cura delle anime.

Questo progetto di legge, di cui il vostro Ufficio centrale non esita a proporvi l'approvazione, ha per iscopo di aumentare le congrue parrocchiali, di anticipare ai Comuni la consegna delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e di dare un acconto pel quarto spettante ai Comuni sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose.

I mezzi proposti appariscono abbastanza adeguati ai fini che si vogliono raggiungere, e se non tutte le gravi questioni che hanno stretta attinenza con le materie che formano oggetto del disegno di legge possono dirsi da esso risolute, deve però riconoscersi che, proseguendosi nel cammino ora tracciato, si potrà facilmente, in tempo non lontano, arrivare ad una giusta e definitiva loro risoluzione.

La legge 7 luglio 1866 pone a carico del Fondo per il culto, subordinatamente ai mezzi disponibili e all'ordine indicato dall'art. 28, un supplemento di assegno ai parroci di tutto il Regno che avessero un reddito minore di L. 800. Fino al 1885 mezzi disponibili non ve ne furono; ma da quell'anno s'incominciò a dare un sussidio di L. 400, e poi gradatamente negli anni successivi si arrivò fino a L. 700. Per effetto della legge 30 giugno 1892 i parroci poterono raggiungere il sussidio di L. 800, che col presente progetto si vuole elevare a L. 900.

Ma se ora ci limitassimo ad elevare l'assegno supplementare di congrua senza risolvere nello stesso tempo le gravi questioni surte in passato per la liquidazione dell'assegno medesimo, la nostra concessione potrebbe sembrare più apparente che effettiva. Però le disposizioni contenute nel capo I di questo progetto di legge sono tali da assicurare ognuno che il nostro precipuo, anzi unico scopo, è quello di migliorare la condizione economica del clero curato.

---

(1) L'Ufficio centrale era così composto: INGHILLERI, *pres.*, ASTENGO, CANONICO, PAGANO-GUARNASCHELLI e SERENA, *segretario* e *relatore*. La Relazione ha la data del 30 aprile 1899. Atti parlamentari. Senato, XX legislatura, 2ª sess. 1898-99, documenti, n. 60 A.

Infatti, mentre da un lato diciamo che dal 1° luglio 1899 la congrua sarà elevata a L. 900 e a L. 1000 quando vi saranno i mezzi disponibili, dall'altro veniamo a sottrarre l'assegno supplementare a quei continui o periodici accertamenti che furono sinora cagione d'infinite contese fra i parroci e gli agenti del fisco, o i rappresentanti del Fondo per il culto.

L'assegno sarà concesso dopo un ultimo definitivo accertamento, che resterà invariato anche nel caso di vacanza della parrocchia, perchè il nuovo investito, dalla data del regio *exequatur* o del *placet*, avrà l'assegno goduto dal suo predecessore; e quando la congrua potrà elevarsi a L. 1000, non dovrà farsi altro che aggiungere L. 100 alle 900 che ora si concedono.

L'accertamento definitivo sarà fatto di ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto, ma col contraddittorio degli interessati, ai quali si riconosce il diritto del reclamo al Consiglio di amministrazione. E sebbene nell'alinea 5° dell'art. 2 si dica che sul reclamo del parroco interessato delibererà il Consiglio di amministrazione, pure nella discussione fatta nell'altro ramo del Parlamento, Camera e ministro furono di accordo nel ritenere che l'art. 2, ammettendo il reclamo amministrativo e circondandolo di maggiori garanzie, non esclude il ricorso in via giudiziaria, il quale sussisterà come per lo passato.

Stabilito che l'assegno supplementare sarà concesso dal 1° luglio 1899 e che la liquidazione ne sarà fatta di ufficio, resta eliminato ogni dubbio sulla decorrenza del supplemento di congrua per i parroci che trovansi in possesso del loro ufficio; nè sarà possibile che sorgano altri dubbi sulla decorrenza del supplemento per i nuovi parroci, i quali, per le esplicite dichiarazioni della legge, dovranno goderlo dopo avvenuta la loro nomina ed il loro civile riconoscimento.

Ma il maggior benefizio del presente disegno di legge consiste nella chiara e precisa determinazione dei criteri coi quali si dovrà procedere alla liquidazione dell'assegno.

Riconosciuta nella *congrua* la sua natura giuridica e canonica di dotazione per il sufficiente sostentamento del ministro del culto avente individualmente cura d'anime, si è stabilito che l'assegno supplementare deve essere liquidato al netto di ogni imposta o tassa, oltrechè dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie, e si è inoltre esplicitamente dichiarato che, agli effetti della imposta sui redditi di ricchezza mobile, tutte le congrue e tutti i supplementi di congrua saranno classificati indistintamente con decorrenza dal 1° gennaio 1899 nella categoria *C* stabilita dall'art. 54 del testo unico 24 agosto 1877; che la imposta pagata dai parroci sarà dedotta dall'attivo nella liquidazione del supplemento di congrua e che gli assegni supplementari saranno esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

Finalmente con l'attuale progetto di legge si è tentato di risolvere la tanto dibattuta questione della deducibilità delle spese di culto e di ufficiatura della chiesa, quando il parroco, in mancanza di fabbricerie, di opere parrocchiali, di maramme o di altre istituzioni congeneri, debba sostenerle coi redditi e coi proventi della parrocchia.

E' bensì vero che la Corte di cassazione di Roma, applicando ed interpretando la legge 30 giugno 1892, con sentenza del 29 novembre-19 dicembre 1898 ritenne che le spese tutte necessarie per l'esercizio delle funzioni parrocchiali, essendo di loro natura un peso patrimoniale, debbono come tali dedursi nella liquidazione dell'assegno. Ma, avendo la stessa Corte di Cassazione ammessa la competenza del magistrato a stabilire l'ammontare delle dette spese, per evitare la disparità di trattamento e le gravi conseguenze finanziarie che deriverebbero inevitabilmente dallo stabilire, caso per caso, luogo per luogo, l'ammontare delle spese medesime si è col presente disegno di legge assegnato al parroco per le spese di culto e per il servizio della chiesa il 15 per cento sull'intero ammontare della congrua « semprechè non vi sieno corpi o enti morali o privati obbligati a sostenerle ».

Dal fin qui detto risulta evidentemente che le disposizioni contenute nel capo I di questo progetto di legge raggiungono, fin dove era possibile per il momento, il fine di migliorare le condizioni economiche del clero curato. Però il vostro Ufficio

centrale, pur desiderando che non si abbia a ritardare il corso alla legge, non può astenersi dal fare alcune osservazioni.

La prima si riferisce al secondo comma dell'art. 1°, nel quale si dice: « Non appena vi saranno i mezzi disponibili la congrua ai parroci sarà portata al massimo definitivo di L. 1000 annue al netto come sopra ». Si è osservato che con questo alinea non si sanziona nè si riconosce alcun diritto, non si ordina di fare o di non fare una cosa, ma si promette di elevare la congrua in un tempo indeterminato. L'osservazione ha certamente un serio fondamento, ma all'Ufficio centrale non pare che sia necessario proporre la modificazione o la soppressione dell'articolo, non solo perché esso, in fondo, non è che la letterale riproduzione di un articolo della legge 30 giugno 1892; ma altresì perché l'articolo, ove ne fosse il caso, dovrebb'essere modificato anche là dove parla di massimo definitivo della congrua. E' a sperare che le condizioni del Fondo per il culto migliorino in modo da permettere di oltrepassare le colonne d'Ercole poste in un articolo il quale, non contenendo alcuna precisa prescrizione ordinativa o proibitiva, si risolve in una semplice promessa.

Un'altra osservazione assai grave concerne il carattere giuridico dell'assegno supplementare. Mentre la Corte di cassazione di Roma ha dichiarato che la congrua costituisce la dotazione della parrocchia, il supplemento di congrua viene assegnato al parroco e non all'ente parrocchia, e nell'intervallo di tempo tra la morte di un parroco e il riconoscimento civile del suo successore viene sospeso il pagamento dell'assegno supplementare. Non occorre dimostrarlo: è evidente l'antinomia esistente tra la congrua, parte principale della dotazione dell'ente parrocchia, considerata come reddito permanente, e l'assegno supplementare di congrua considerato come reddito personale.

Però l'onorevole ministro guardasigilli nell'altro ramo del Parlamento, dopo di aver osservato che lo scopo della presente legge è quello di migliore la condizione dei parroci, e non di ricostituire il patrimonio parrocchiale; dopo di aver soggiunto che se l'assegno dovesse pagarsi durante la vacanza, sull'assegno medesimo, convertito da personale in reale, dovrebbe pagarsi allo Stato una maggiore imposta di ricchezza mobile, conchiuse con queste parole: « La questione potrà opportunamente essere definita quando sarà provveduto agli assegni di congrua fino a L. 1000. Allora con provvedimento, legislativo, reso definitivo lo assegno, sarà il caso d'intestare alla parrocchia una cartella di rendita al 4,50 per cento netto, inalienabile ed insequestrabile, come dotazione permanente: dotazione che sarebbe durante la vacanza amministrata dall'Economato con l'obbligo di pagare l'economo spirituale ». Il vostro Ufficio centrale, astenendosi dal fare sul proposito qualsiasi osservazione, si augura che a far cessare uno stato di fatto antigiuridico, venga presto o la legge speciale a cui ha accennato l'onorevole ministro, o la legge tante volte promessa del riordinamento della proprietà ecclesiastica, di cui all'art. 18 della legge sulle guarentigie.

Il vostro Ufficio centrale ha pur dovuto riconoscere che la soluzione data con questo disegno di legge alla questione della deducibilità delle spese di culto, non è tale da eliminare tutti gl'inconvenienti e tutte le possibili contestazioni.

Tre vie si possono seguire per risolvere siffatta importante questione:

1° Accertare, parrocchia per parrocchia, con criteri uniformi l'ammontare delle spese effettive di culto e assegnare ai rispettivi parroci una corrispondente annua rendita;

2° Distinguere le parrocchie in classi, fissando un *minimum* per le spese di culto e aumentandolo in proporzione della popolazione delle diverse parrocchie;

3° Stabilire una somma uguale per tutte le parrocchie le quali, in mancanza di fabbricerie o di altre simili istituzioni, debbono con le loro rendite provvedere alle spese di culto.

Senza dubbio, seguendo la prima via si giungerebbe a risolvere completamente e secondo giustizia e verità la questione delle spese di culto; ma il tempo necessario all'accertamento del loro effettivo ammontare ritarderebbe la esecuzione di una legge i cui benefici effetti non dovrebbero farsi attendere lungamente.

Gli altri due modi di risoluzione della questione delle spese di culto presen-

tano presso a poco gli stessi inconvenienti, perchè tanto il *minimo* fissato dal decreto napoletano del 2 dicembre 1813, quanto il 15 per cento per tutti i parroci rappresentano cifre approssimative e non mai corrispondenti al vero ammontare delle spese occorrenti all'esercizio del culto nelle chiese parrocchiali.

Col presente disegno di legge si è adottato il terzo sistema sopraindicato; ma giova sperare che l'assegno del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua sia un primo passo verso il definitivo accertamento di tutte le spese di culto, accertamento che l'Amministrazione potrà fare quando, per la esecuzione di questa legge, dovrà accertare il numero delle fabbricerie, delle confraternite e delle altre istituzioni che hanno l'obbligo di provvedere alle spese di culto delle chiese parrocchiali.

Segue da ciò che il Fondo per il culto, oltre il 15 per cento che dovrà pagare per effetto della presente legge, potrà essere in tempo non lontano chiamato a pagare il di più necessario per raggiungere la somma totale delle vere spese di culto.

Nella Relazione ministeriale che precede l'attuale disegno di legge si afferma che « le parrocchie sprovvedute di assegni per le spese del culto e per la ufficiatura delle chiese sono numerosissime e sparse in tutto il Regno. Ritenuto in circa 10,000 il numero dei parroci aventi reddito inferiore alle L. 900 e quindi diritto al supplemento di congrua, e ritenuto che almeno una metà di questi siano titolari di parrocchie nelle quali manchi chi provveda alle spese di culto, ne segue che l'onere annuo del Fondo per il culto sarebbe per ora di lire 675,000 (5000×135) ».

Ora è facile prevedere che l'onere annuo per le spese di culto e di ufficiatura delle chiese sarà maggiore di quello previsto dal Ministero e lo sarà non solo per quel che innanzi si è detto, cioè che le dette spese potranno essere definitivamente fissate in una somma che supererà il 15 per cento dell'intero ammontare della congrua; ma anche perchè noi non siamo in grado di dare notizie neppure approssimative sul numero delle fabbricerie, delle opere parrocchiali, delle sagrestie, delle cappelle, fabbriche, giogali o altre istituzioni congeneri obbligate a provvedere alle spese di culto nelle chiese parrocchiali.

Non potendosi quindi prevedere l'onere complessivo che deriverà al Fondo per il culto, sorge fin da ora evidente la necessità di raccomandare al Governo e specialmente al ministro del Tesoro di non fare altri prelevamenti i quali renderebbero impossibile la esecuzione non solo delle disposizioni relative ai parroci ma delle altre contenute nella presente legge e in tutte le leggi precedenti, a cominciare da quella del 1866.

Siccome non si tratta ora di risolvere la complessa questione di tutte le spese che debbono definitivamente rimanere a carico del Fondo per il culto per effetto della legge del 1866, il vostro Ufficio centrale non intende di allargare il campo delle proprie osservazioni. Però esso crederebbe di venir meno al suo dovere se lasciasse sfuggire l'occasione senza richiamare l'attenzione del Governo sulle disposizioni dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887 e dell'art. 4 della legge 30 giugno 1892, n. 317.

Col primo di detti articoli si prescrive che « nelle provincie in cui è a carico dei Comuni, in surrogazione delle decime sacramentali, il peso di assegni ai vescovi o di supplementi di congrua ai ministri del culto aventi individualmente cura di anime, l'Amministrazione del Fondo per il culto, dopo cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, rimarrà sostituita ai Comuni per quella parte che tien luogo delle decime medesime già abolite con leggi e decreti, e sempre nella somma rispettivamente stabilita di L. 6000 e di L. 800 ».

Con l'art. 4 della legge 30 giugno 1892, n. 317, si diceva: « Con la legge di assestamento del bilancio 1892-93 del Fondo per il culto, in esecuzione dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, sarà stanziato il fondo sufficiente per liberare i Comuni del Regno di quanto pagano in surrogazione delle abolite decime e nei limiti della stessa legge stabiliti ».

Per fare nel bilancio 1892-93 il prescritto stanziamento, era logico supporre che nei cinque anni dalla pubblicazione della prima delle citate leggi si sarebbe

proceduto allo accertamento di ufficio del supplemento di congrua pagato in surrogazione delle decime sacramentali e che, decorsi i cinque anni, i Comuni avrebbero ottenuto il promesso disgravio.

Invece si sostenne che i Comuni dovessero essi domandare siffatto disgravio e produrre, a giustificazione delle loro domande, i documenti necessari per dimostrare che il supplemento di congrua di cui si sarebbe chiesto l'accollo al Fondo per il culto, era effettivamente pagato in surrogazione delle decime sacramentali.

Noi, pure astenendoci dal discutere la tesi sostenuta dall'Amministrazione, la quale fu pienamente accettata dalla Corte di appello di Aquila con sentenza 30 marzo-2 aprile 1897; non possiamo non rilevare il fatto, che per effetto della procedura sinora seguita si è ritardata la esecuzione delle disposizioni contenute nelle due citate leggi. Ed in vero, dalla elaborata Relazione del Direttore generale del Fondo per il culto sulle attività e passività delle parrocchie e delle mense vescovili, che porta la data del 30 giugno 1897, risulta « che le domande presentate in disgravio dai Comuni dopo il quinquennio fissato dalla legge 14 luglio 1887, salirono a 40 nell'anno finanziario 1892-93 ed a 46 nel 1893-94 per discendere poscia a 32 nel 1894-95, a 28 nel 1895-96 ed a 17 nel 1896-97; e che in tutto questo tempo i bilanci comunali vennero alleviati dell'annua spesa di L. 33,160.05 ».

Questa cifra rappresenta indubbiamente una piccola parte dell'ammontare dei supplementi di congrua che i Comuni pagano in surrogazione delle decime ecclesiastiche; ma, diciamo apertamente tutta la verità, se si vuole che il Fondo per il culto, la cui amministrazione diligente e sagace merita ogni encomio, adempia a tutti gli obblighi che fin dalla sua istituzione gli abbiamo imposti, e che via via si sono accresciuti, non dobbiamo continuare a privarlo dei mezzi necessari ed indispensabili all'adempimento de' suoi molteplici fini.

Non si può disconvenire che con la presente legge, assegnando ad alcuni parroci l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare delle congrue per sostenere le spese di culto, mentre si viene a gravare il Fondo per il culto di un altro onere, si rende vie più stridente quella disparità di trattamento che esiste per le diverse leggi che regolano questa materia nelle diverse regioni d'Italia. Per esempio, l'obbligo dei Comuni di pagare la congrua ai parroci tanto nelle provincie napoletane quanto nelle provincie siciliane era stabilito dalla legge 21 marzo 1818, che ordinava l'osservanza e la esecuzione del Concordato del 1818, con disposizioni obbligatorie pei cittadini e pei corpi morali dello Stato. Il Concordato, quale convenzione e in quanto concerne i rapporti tra la Chiesa e lo Stato, ha perduto ogni efficacia perchè in contraddizione col nostro diritto pubblico; ma come legge interna dello Stato ha conservato invece il proprio vigore in quanto non sia stato abrogato o derogato da leggi posteriori. Ora la legge 21 marzo 1818 venne abrogata per le provincie napoletane col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861; ma i poteri del luogotenente non estendendosi alla Sicilia, la citata legge rimase in vigore per le provincie siciliane, dove non fu mai pubblicato un decreto dittatoriale od una legge speciale di abrogazione. Segue da ciò che mentre nelle provincie napoletane, essendosi richiamati in vigore i sovrani dispacci del secolo scorso circa l'abolizione delle decime sacramentali, i Comuni possono essere esonerati dal peso della congrua per effetto dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, i Comuni di Sicilia per essere discaricati debbono aspettare che sia applicato il n. 5 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

L'onorevole ministro guardasigilli nella fine della sua relazione dice: « Auguriamoci che dopo fatto il poderoso lavoro che richiederà la prima attuazione di questa legge, un periodo di calma e di raccoglimento permetta all'Amministrazione del Fondo per il culto di apprestare i mezzi per dare esecuzione anche al n. 5 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, assumendosi i pesi che le diverse leggi del Regno pongono a carico delle provincie e dei comuni per spese di culto ». Il vostro Ufficio centrale non crede che, dopo 33 anni dalla pubblicazione della legge, esso debba limitarsi a semplici auguri; ma nell'interesse di tutti i Comuni del Regno reputa suo dovere di proporvi il seguente ordine del giorno che spera di veder accettato anche dall'onorevole guardasigilli, il quale colla presentazione del presente disegno ha dimostrato di voler prendere sul serio tutte le questioni che

si riferiscono al definitivo e regolare funzionamento dell'Amministrazione del Fondo per il culto:

« Il Senato invita il Governo a provvedere alla piena e generale esecuzione dell'art. 28, n. 5, della legge 7 luglio 1866 nell'anno finanziario 1899-1900 ».

Il vostro Ufficio centrale vi propone di approvare integralmente le disposizioni contenute nel capo II del presente disegno di legge. Le chiese ricettizie e comunie curate delle provincie meridionali, che in origine costituivano veri e propri *benefizi patrimoniali* e come tali vennero regolate dal sovrano dispaccio del 26 agosto 1797, a poco a poco si cercò di trasformarle quasi in benefizi ecclesiastici; ma col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 248, essendo stato riconosciuto il loro carattere originario, furono espressamente eccettuate prima dalla soppressione e poscia dalla conversione dei beni immobili coll'art. 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036. Le difficoltà finanziarie e la necessità di dover dare al Fondo per il culto i mezzi necessari all'adempimento dei molti obblighi che gli furono imposti, costrinsero il Governo a proporre la soppressione anche delle chiese ricettizie e comunie curate, e furono difatti soppresse con la legge 15 agosto 1867, n. 3848. Però, riconoscendosi dallo stesso legislatore che le rendite di quelle chiese spettavano ai Comuni che le avevano fondate col concorso dei privati cittadini, con l'art. 2 ultimo comma della legge dispose:

« Cessato l'assegnamento agli attuali partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie con cura d'anime, la rendita inscritta come sopra (ossia dal Demanio al Fondo per il culto in corrispettivo dei beni immobili) e i loro canoni, livelli e decime assegnati al Fondo per il culto, passeranno ai Comuni in cui esistono le dette chiese con l'obbligo ai medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento ai parroci, di cui è parola nel n. 4 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866 ».

Il Fondo per il culto adunque per effetto di questa legge dovrebbe godere la rendita delle chiese ricettizie o comunie fino alla cessazione dell'ultimo assegnatario di ciascuna collettività.

Ora col presente disegno di legge non si obbligano i Comuni a domandare l'anticipata consegna delle dette rendite, ma si concede loro la facoltà di ottenerla, a due condizioni: la prima, che essi si assumano l'obbligo di pagare e di garantire gli assegni vitalizi ancora dovuti ai partecipanti superstiti; la seconda, che essi si obblighino a cedere al Fondo per il culto in compenso dell'anticipata consegna una rendita perpetua, la quale viene calcolata sulla vita probabile dei partecipanti superstiti, diminuita della metà, che naturalmente va a maggior vantaggio dei Comuni.

Si potrebbero forse discutere i criteri seguiti nello stabilire il valore da attribuirsi ai diritti rispettivi del Fondo per il culto e dei Comuni, ma ce ne asteniamo, perchè, come si osserva nella Relazione ministeriale, i Comuni che reputeranno vantaggiosa ai propri interessi l'anticipata consegna delle rendite, potranno ottenerla, mentre gli altri, dubbiosi o riluttanti, saranno liberi di attendere la completa cessazione degli assegni, onde niun pregiudizio potrà mai derivarne ai Comuni.

Il capo III del presente disegno di legge non può non ottenere il favorevole suffragio del Senato, che, come opportunamente ricorda l'onorevole ministro guardasigilli nella sua Relazione, fu il primo a far notare la ingiustizia della parziale applicazione dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866. Il senatore Lampertico, riferendo a nome dell'Ufficio centrale sul progetto di legge: « Acconto da corrispondersi al tesoro dello Stato dal Fondo per il culto sui propri avanzi di rendita », così scriveva addì 18 giugno 1892: « Sarebbe stato conforme alla legge e di tutta opportunità, che, come si è provveduto al credito dello Stato pei tre quarti degli avanzi che passano allo Stato medesimo, si provvedesse al credito dei Comuni pel quarto, che loro è destinato dalla legge ». Ed il compianto senatore Giacomo Costa addì 26 febbraio 1893, in una Relazione da lui presentata a nome della Commissione permanente di finanza, così diceva: « Possono esservi ragioni per giustificare che, prelevando la quota dovuta allo Stato, non si pregiudica il diritto che spetta ai Comuni. Ma se lo Stato gode fin d'ora, e si indugia ad ammettere i Comuni

a far valere, per la quota ad essi assegnata, il loro diritto, ove non si trovino dei temperamenti, ne potrebbe conseguire, con eguale diritto, un disuguale trattamento ».

A far cessare, almeno in parte, questo disuguale trattamento, ha provveduto col presente disegno di legge l'onorevole ministro guardasigilli, e gliene va data lode piena e sincera.

Non é il caso di risollevare la questione ampiamente trattata nell'altro ramo del Parlamento sul debito del Fondo per il culto verso lo Stato per i tre quarti della rendita delle soppresse corporazioni religiose.

Ci basti constatare che finalmente si è pensato, nell'interesse dei Comuni, a dare esecuzione alle disposizioni dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, e prendendo atto delle esplicite dichiarazioni del Governo che al Fondo per il culto non saranno tolti i mezzi necessari all'adempimento di tutti i suoi fini, di buon animo vi proponiamo, signori senatori, di dare il vostro favorevole suffragio a questo disegno di legge, augurandoci che il Governo vorrà altresì, come ha solennemente promesso alla Camera dei deputati, studiare i mezzi più acconci per venire in efficace aiuto del clero più povero e provvedere alla sua cultura.

Addì 30 aprile 1899.

O. Serena, *relatore*.

III.

Discussione *al Senato nella tornata del 31 maggio 1899 sul medesimo disegno di legge* (1)

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Aumento delle congrue parrocchiali – Anticipata consegna ai Comuni delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate – Acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose.

Prego il signor senatore, segretario Di San Giuseppe, di dar lettura del progetto di legge.

Di San Giuseppe, *segretario*, legge:

(V. *Stampato n. 60*).

Presidente. Avverto il Senato che l'Ufficio centrale ha così modificato l'ordine del giorno che trovasi formulato nella Relazione:

« Il Senato invita il Governo a provvedere alla piena e generale esecuzione dell'art. 28 n. 5 della legge 7 luglio 1866 ».

Sono quindi soppresse le parole: « nell'anno finanziario 1899-1900 ».

Fatta questa avvertenza, dichiaro aperta la discussione generale.

Fusco. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fusco. Chiedo venia di intrattenere il Senato su quella parte del progetto di legge che riguarda l'aumento di congrua ai parroci.

Comincio dal constatare innanzitutto come in questo concetto si sia tutti d'accordo, e non ora solamente; ma tutte le volte che è stato proposto di occuparsi di simigliante argomento, ogni partito conservatore o progressista, è stato assenziente nello intento di fare opera proficua alla numerosa classe dei parroci.

Si può avere diverse opinioni sulla politica ecclesiastica, si può pensare in un modo o in un altro circa i rapporti tra Chiesa e Stato; ma

---

(1) *Atti parlamentari*, Senato, XX legislatura. 2ª sess. 1898-1899, discussioni, pag. 1041 e seguenti.

non si differisce guari nel ritenere obbligo di Governo civile, di Governo liberale, l'occuparsi della condizione del clero curato per migliorarla.

Voi, illustri colleghi, ne intendete meglio di me la ragione: si tratta di quella, direi, piramide o base di piramide dell'ordinamento ecclesiastico che si confonde assolutamente colla base della piramide dell'ordinamento civile.

Perchè io, per adottare un'immagine sensibile, me le raffiguro così le due società, la civile e l'ecclesiastica, cioè come due piramidi le quali nel vertice sono e debbono essere lontane l'una dall'altra, e così separate e distinte; ma nella base si confondono, perchè sono medesimi i soggetti delle due società.

E in questa base, operano (come per la società civile i nostri sindaci, i nostri maestri elementari) così per la società religiosa i parroci, istrumenti senza dubbio di civilizzazione ciascuno dal suo punto di aspetto e coi mezzi suoi.

Onde, dicevo, tutti i partiti, in tutti i tempi, si sono occupati con favore del miglioramento della condizione di essi, considerati appunto come strumenti di civilizzazione, sicchè tutti possiamo convenire nel principio che ispira questa legge.

Senonchè, come si può essere divergenti sui mezzi, sarà lecito a me di fare una domanda, che è questa: si è sicuri di raggiungere, col disegno che ci è dinnanzi, lo scopo che ci prefiggiamo, o da un certo punto d'aspetto non si viene a deteriorare la condizione dei parroci coll'intendimento nobilissimo di volerla migliorare?

Questo dubbio per me è fondato sopra un'analisi dello stato presente della legislazione in Italia, e di quello che si vorrebbe inaugurare con la legge che ci accingiamo a discutere.

Quale è la legge che regola ora la materia delle congrue?

Voi lo sapete benissimo; è quella del 30 giugno 1892, la quale dice: « Non appena vi saranno i mezzi disponibili la congrua ai parroci sarà portata a L. 900 e quindi al massimo definitivo di L. 1000 AL NETTO ».

Prima che si verificasse quest'ipotesi dell'aumento, la legge garantiva a ciascun parroco il godimento di una congrua di L. 800, e questa fino dal 30 giugno 1892. Poi si disse che sarebbe stata elevata a L. 900 e al massimo definitivo di L. 1000 al netto, quando le condizioni del Fondo pel culto l'avessero consentito. Se non che questa espressione di L. 900 o 1000 AL NETTO ha dato occasione ad una lotta giudiziaria, che si è chiusa con una sentenza della nostra Cassasione di Roma del 19 dicembre 1898, la quale ha definito, che per gli effetti della determinazione al netto delle congrue parrocchiali ora di L. 800, si debbano e si possano mettere a calcolo le spese di culto, e sulla congrua così depurata anche di quelle spese, corrispondere il supplemento per raggiungere le L. 800.

E' naturale che se non vi sono altri mezzi per sopperire a siffatte spese, le quali perciò sono sostenute dal parroco, si debbano considerare come altrettanti oneri intrinseci del beneficio, e detrarli per vedere quale sia il supplemento effettivamente dovuto nel fine che la congrua, la quale serve al sostentamento della persona del parroco, non sia mai inferiore alle L. 800 ora garantite dalla legge.

Questo è lo stato presente delle cose, sanzionato da un'autorevole decisione della Corte di Cassazione di Roma.

Che cosa promettete voi col progetto che ora presentate?

Promettete il miglioramento di 100 lire all'anno, ma in cambio risolvete la quistione della detrazione delle spese di culto in maniera contraria a quella che è stata adottata dalla giusisprudenza della Corte di cassazione. Senonchè, parendovi troppo grande l'ingiustizia, avete accordato a quei parroci che debbono direttamente sopportare le spese di culto, un assegno a cottimo del 15 per cento; e così aumentando di 135 lire all'anno la congrua, la portate a L. 1035 lorde, quali che siano le spese di culto che il parroco debba sopportare, perchè non ammettete la possibilità che se ne faccia deduzione per l'accertamento della congrua.

Se l'aritmetica non è un'opinione, i conti tornano così: 900 lire a titolo di congrua, 135 lire le date per le spese di culto, ciò che suona un totale di lire 1035. Le spese in media potranno essere ad un dipresso 400 lire all'anno. Togliete da 1035 lire 400 lire, la congrua resterà di lire 635 per effetto della vostra nuova disposizione, colla quale avete regolata *ex novo* la materia delle spese di culto. Onde rimane accertato che, mentre colla legge vigente e con la congrua minima di 800 lire, ogni parroco poteva aver facoltà di dedurre le spese di culto e poteva godere di tutte le 800 lire, col nuovo sistema venite a dare 635 lire, mentre da una parte dite di avere aumentata la congrua a 900 lire, dall'altra la diminuite di fatto a lire 635; ed io non suppongo altro che una spesa minima di 400 lire per le spese di culto; chè se queste dovessero aumentare, la congrua netta scemerebbe ancora!

Questo è lo stato di cose che s'inaugura con la nuova legge.

Io non devo dissimulare le gravi difficoltà esposte dall'onorevole senatore Serena nella sua Relazione, per dimostrare come non sia cosa agevole venire determinando *a posteriori* e dovunque le spese di culto, quando non si voglia adottare il sistema seguito da Gioacchino Murat nelle provincie napoletane; il che giustificherebbe come il meno pericoloso il sistema seguito dal disegno in discussione, di accordare cioè questo 15 per cento come spesa di culto; sempre quando non ci siano fabbricerie o altri enti che le sopportino. Ebbene, sia pur vera questa difficoltà, non è innegabile il fatto che, mentre in base della legislazione vigente, che assegna una congrua minore, cioè di 800 lire, ma con la benigna interpretazione della giurisprudenza della Cassazione di Roma, i parroci che non sono altrimenti provvisti per le spese di culto godono di 800 lire al netto, colla nuova legge, aumentando la congrua a lire 900, ma togliendo la possibilità di esonerarsi dalle spese di culto, si danno ad essi non altro che 635 lire.

Onde mi pare dimostrata la mia proposizione che con questo metodo, lungi dal giovare, si nuoce alla condizione dei parroci, appunto perchè si toglie ad essi il beneficio di vedere eliminate le spese di culto dagli oneri del loro beneficio.

Ma non sono questi soltanto gli inconvenienti di questa legge.

Oltre l'inconveniente ora notato, che si vede a prima vista e frustra da una parte gl'intendimenti del legislatore, e dall'altra le promesse fatte fare con la parola reale, – perchè questo progetto fu annunciato dalla Corona nel discorso inaugurale della sessione parlamentare, come quello che avrebbe dovuto migliorare la condizione dei parroci, — un altro inconveniente vi' ha ed è che con esso si viene a stabilire ineguaglianze dolorosissime, perchè sapete che di migliaia di parroci quasi una metà hanno il Cireneo che li aiuta a portare la croce delle spese di culto, e

questo Cireneo ora si chiama municipio, ora fabbriceria, ora maramma; tutte istituzioni che si addossano l'onere delle spese di culto.

Un'altra metà dei parroci non ha questo beneficio; sicchè da oggi innanzi resta stabilito, quando questa legge sarà passata, che una metà dei parroci del Regno d'Italia avrà il beneficio delle 900 lire nette, e un'altra metà, pur avendo 1035 lire, dovrà da queste dedurre tutte le spese di culto che variano sempre dalle 400 alle 500 lire, e quindi per essi la congrua sarà assottigliata a lire 600 o giù di lì.

Ora vi pare equo e giusto di sanzionare questa disuguaglianza? Vi pare equo e giusto di aumentare per taluni parroci la congrua da 800 a 900 lire, facendoli godere l'intero aumento di 100 lire, come poco innanzi godevano di tutte le 800 lire, mentre altri non hanno ancora raggiunto la minima congrua di 800 lire decretata dalla legge passata?

Senonchè, giunto a questo punto, non posso non prevedere l'obbiezione che si fa d'indole finanziaria. Si dice infatti che, accordando il 15 per cento a titolo di spese di culto transatte ad una metà circa dei parroci che si presume sopportinodi rettamente le spese medesime, l'Amministrazione, che presiede a questo servizio, si aggrava di annue lire 675,000; supponete che invece di limitarle al 15 per cento si fossero addossate interamente, per quello che effettivamente sono, e vedete dove si sarebbe andati. Evidentemente il Fondo per il culto non avrebbe avùto mezzi per sopperire a questa spesa.

Ma io allora mi permetto di dire che il metodo è stato sbagliato, perchè prima di promettere l'aumento di 100 lire a chi già godeva in atto 800 lire nette, era dovere del Governo di completare lo assegno a coloro che, per la detrazione delle spese di culto, non giungono a percepire le 800 lire E quando tutti avessero in effetto percepito le 800 lire, se vi era margine, si poteva aumentare le congrue a 850 o 900, quello che sia, non faccio questione di somma; ma aver voluto portare le congrue a 900 lire, prima ancora di essere sicuri che tutti godessero una congrua di 800 lire, mi pare una suprema ingiustizia; e il Senato comprenderà che questo discorso se a taluno piace a tal altro dispiace. Perchè coloro i quali non sopportano le spese del culto vedono di buon occhio che dalle 800 lire si passi alle 900 e non vogliono sapere il perchè. Quindi vi è una classe dei reverendi parroci alla quale il discorso mio non garba. Ma esso garba a me ed alla mia coscienza e ciò dovrebbe bastare.

A me importa poco d'assicurare il miglioramento da 800 o 900 lire, indistintamente; bisognava essere prima sicuri che tutti godessero del benefizio promesso dalla legge del 1892, cioè di avere una congrua netta di 800 lire, e poi parlare di ulteriori miglioramenti.

Ma come si fa a rimediare questo inconveniente? Bisognerebbe mutare tutto il sistema della legge, ed è perciò che io, il quale avrei potuto parlare soltanto discutendo sull'articolo secondo, e proponendo un emendamento, ho voluto non pertanto parlarne nella discussione generale, perchè nulla si pregiudichi colla votazione dell'articolo 1°, dove si stabilisce l'aumento della congrua a L. 900. Non vorrei mi si avesse a dire: Voi se accettate l'articolo 1° della legge col quale la congrua da 800 lire è portata a 900, non potete modificare l'articolo 2° circa le spese di culto da dedurre o meno.

Quindi io annunzio fin da adesso il mio emendamento appunto

perchè ho coscienza completa degli effetti di questo emendamento, il quale esercita una certa influenza su tutta la legge.

Io perciò sottometto al Senato questa proposta:

L'articolo 2°, paragrafo 3°, dice così:

« Semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese di culto o per il servizio della chiesa e debba a ciò supplire il parroco — (il progetto soggiunge) sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intiero ammontare della congrua ».

Io direi:

« Le spese medesime saranno comprese tra gli oneri da dedurre per la formazione della congrua ».

Sicchè il mio concetto si riduce in poche parole: invece di dare il 15 per cento per indennizzare più o meno i parroci delle spese di culto, io propongo che si dia loro effettivamente tanto quanto occorra per le spese medesime. In altri termini proporrei che sia tenuto conto delle spese che si debbano sopportare come altrettanto passivo da detrarre, e che i parroci abbiano il loro supplemento di congrua in guisa da avere nette le loro 800 lire. Mi rimetterei al senno della Commissione per vedere se crede o meno che i parroci debbano aspirare fin da ora all'aumento delle altre 100 lire; vorrei però che le 800 lire promesse dalla legge precedentemente sanzionate, siano effettivamente 800 e non meno di questa somma.

Spero che il Senato in una questione come questa, vorrà convalidare coi suoi suffragi la mia modesta opinione, e spero altresì che il relatore e il ministro riconosceranno la giustizia di questa proposta.

Presidente. La prego inviare il suo emendamento al banco della Presidenza.

Pellegrini. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pellegrini. Le osservazioni dell'onorevole collega senatore Fusco, mi inducono a parlare sul presente disegno di legge, perchè non bisogna preoccuparsi soltanto dei parroci: io mi preoccupo anche della condizione del Fondo per il culto.

Il nostro Ufficio centrale nella sua relazione ha giustamente notato che occorre dire apertamente tutta la verità. Se si vuole che il Fondo per il culto, la cui amministrazione diligente e sagace merita ogni encomio, adempia a tutti gli obblighi che sin dalla sua istituzione gli abbiamo imposti e che via via si sono accresciuti, non dobbiamo continuare a privarlo dei mezzi necessari e indispensabili al mantenimento dei nuovi molteplici fini.

Ebbene mi pare che in questo benedetto progetto, quale viene innanzi a noi dopo introdottevi mutazioni essenziali che snaturarono quello originariamente presentato nel 14 marzo 1898 dall'on. Zanardelli, allora guardasigilli, non si sia tenuto il minimo conto di questa osservazione giustissima, di questa preoccupazione necessaria per chi intende i doveri dello Stato verso il bilancio di una pubblica Amministrazione.

Che se per disgrazia poi, giova avvertirlo sin d'ora, l'emendamento dell'onorevole collega Fusco fosse adottato, sarebbe, peggio ancora, avviato a rovina il Fondo del culto. Infatti supposto per un momento che fosse attendibile il conto esposto dall'on. Fusco, cioè che la media delle spese di culto o per il servizio della chiesa salga a circa L. 500, se fossero anche soltanto 5000 i parroci ai quali dovrebbero essere rifuse con corri-

spondente aumento di un supplemento di congrua, secondo i conti della Relazione ministeriale, e saranno assai più, si caricherebbe il Fondo culto di due milioni e mezzo di lire d'aumento per l'emendamento Fusco.

E ciò si domanda mentre il Fondo per il culto ha consumato, secondo la stessa relazione che accompagna il progetto, 38 milioni di patrimonio, e mentre quindi dovrebbe porsi da tutti ogni cura perchè questo patrimonio sia ricostituito: e mentre il tesoro dello Stato ha diritti verso il Fondo che salgono a circa 50 milioni, e al tesoro si promettevano 38 milioni per transazione, dopo le prelevazioni seguite.

Dopo molti anni che il bilancio di gestione del Fondo culto era in perdita, finalmente si era arrivati ad avere nel bilancio di gestione del 1899-900, un avanzo di L. 3,125,365. Questo sarebbe stato consolante, poichè indicava che si era in via di ricostruzione del patrimonio. Ma poichè nella legge 30 giugno 1892 si era preso impegno di portare a L. 900 il supplemento di congrua non appena vi fossero i mezzi disponibili, era equo che col progetto di legge presentato alla Camera dei deputati nel 14 marzo 1898, si proponesse di concedere le 100 lire di aumento, portando il supplemento della congrua da 800 a 900 lire. Secondo il calcolo dell'Amministrazione, ciò doveva importare la maggior spesa annua di un solo milione. Poi un altro milione, secondo il progetto Zanardelli, si doveva annualmente stanziare — ed anche questo era giusto — a favore dei Comuni a parziale pagamento del quarto della rendita dei beni ad essi assegnato dalla legge del 1866 sul fondo del patrimonio regolare. Così soltanto due milioni sarebbero stati sborsati sulla eccedenza suddetta di L. 3,124,365. Vennero le modificazioni del guardasigilli Bonacci del 16 giugno 1898: e si disse che altre lire 400,000 di maggiore sborso avrebbe importato il progetto per la deduzione delle imposte tutte introdotte con la modificazione dell'articolo 1 del primitivo disegno di legge.

Secondo le modificazioni portate dall'on. Bonacci, la maggior spesa di gestione sarebbe stata annue L. 2,400,000. Ma altre aggiunte sono state portate durante la discussione della Camera dei deputati al progetto. Qui indico soltanto la spesa che si presume, e sarà molto di più, di 675,000 lire per aver ammessa la deduzione delle spese di culto e per il servizio della chiesa, spese nominatamente escluse dalla Commissione parlamentare. Per cui non rimarrebbero di tutto quel civanzo di gestione in L. 3,124,000, che appena 49,000 lire; le quali poi in fatto saranno oltrepassate e di molto perchè assai più di 5000 saranno i parroci ai quali si aggiungeranno le lire 135 per spese di culto e di chiesa. In tale stato di cose, il nuovo emendamente dell'onor. Fusco, importerebbe senz'altro una rilevante annua diminuzione di patrimonio. Sulla convenienza politica di venire in aiuto con sussidi al clero povero specialmente curato, se e quando ne sia meritevole, mediante un supplemento delle cóngrue, io in tali termini concordo nelle premesse da cui è partito l'on. senatore Fusco. Ma anche così inteso ed applicato il concetto di un sussidio personale e di libera attribuzione, bisogna per esso, come per tutte le cose, commisurare il sussidio alle forze del Fondo culto. Giova anche tener conto dei precedenti, per determinare una giusta misura delle congrue nei varî Stati precedenti d'Italia. Tranne nel Piemonte, che l'aveva indicata in 1000 lire, nel Lombardo-Veneto era di 500 lire, in Parma e Piacenza 600, in Toscana 480, a Napoli e

in Sicilia da 100 a 150 ducati, secondo la popolazione, a Roma da 50 a 100 scudi.

Noi oggi diciamo di portarla a L. 900. E' già una misura superiore a quei precedenti. Ma nel progetto di legge che abbiamo dinanzi, in realtà la portiamo assai più che a L. 900. Sarebbe stato meglio calcolare addirittura il tanto maggior peso che andrà a ricadere sul Fondo pel culto per effetto del progetto quale uscì dalla Camera elettiva. Si poteva dire che in realtà si danno forse 1100 lire, tenendo conto di tutto. Ma, a parte gli altri vantaggi, che per tutti i parroci aventi diritto al supplemento di congrua contiene nelle sue ultime modificazioni il progetto di legge, esaminiamo il punto delle deduzioni, che saranno da praticare, secondo l'odierno progetto, dalla rendita dei parroci per determinare il supplemento dovuto.

La legge del 30 giugno 1892, che si considera come fondamentale in materia, ordina soltanto di dedurre i *pesi patrimoniali*. L'Amministrazione aveva sempre ritenuto, che per pesi patrimoniali s'intendessero quelli che gravano i beni e le rendite dei beni costituenti il patrimonio proprio della prebenda, detti anche reali per adoperare un'espressione non giuridicamente esatta, ma chiara, relativi esclusivamente ai beni, come imposte dirette, livelli, censi, legati ecc. Tale intelligenza della legge ai fini del supplemento di congrua, era stata accettata dal Parlamento nell'approvazione dei vari bilanci del Fondo culto. Nè questo erasi mostrato ingiusto e nemmeno severo coi parroci, prova ne sia che per determinare il supplemento della congrua, tenendosi conto anche dei prodotti casuali, l'Amministrazione ha usato una grande larghezza nel calcolare i diritti di stola bianca e nera ecc., in una media di 30 lire annue, mentre nel fatto tutti sanno che sono in una misura ben superiore.

Che cosa aggiungiamo noi in deduzione? Aggiungiamo anche la deduzione di tutto ciò che è onere, peso, carico personale, anche le imposte sul reddito od assegno supplementare, le quali per la loro natura, per comune e generale regola indiscutibile sono un debito diretto che sta a carico di chi gode il reddito.

Questo evidentemente è un altro beneficio che si fa colla legge ora in esame ai parroci, e che non era nell'originale progetto presentato nel 14 marzo 1898.

Inoltre noi disponiamo all'art. 4, che tutte le congrue, qualunque ne sia l'origine e la causa, vanno classificate, per la tassa di ricchezza mobile, nella categoria *C*, e così, anche quelle che per la loro origine andrebbero in categoria *A* e sarebbero tassate sui 30|40, saranno tassate per 18|40.

Ciò costituisce un altro nuovo ed anormale beneficio, perchè tutti sanno che se il supplemento di congrua, come sussidio od assegno *ad personam*, ove tale si fosse mantenuto, giustamente andava classificato in categoria *C*, invece la congrua principale in molti casi è costituita da un vero e proprio reddito di categoria *A* secondo la sua natura. Invece noi trasportiamo tutto nella categoria *C*.

Non contenti di avere con il nuovo art. 1 sciolte le pendenti questioni sui pesi, sì da comprendervi anche quelli personali, e ciò con la sola aggiunta delle parole *qualsiasi onere o peso*, si carica il Fondo del culto di una spesa che col tempo diverrà enorme, quella pel culto e per il servizio di chiesa, come debito che deve soddisfare l'Amministrazione, deducendo la spesa dalla rendita per poi determinare il supplemento di

congrua dovuto fino all' importo netto di L. 900. Ma da che si pretende desumere questo debito dell'Amministrazione?

L'on. collega Fusco diceva: esso è stabilito da quell'autorità incontestabile che è la Suprema Corte di cassazione di Roma.

Io veramente non conosco che una sola sentenza della sezione civile di quella Corte, alla cui sapienza ed autorità anche io rendo omaggio, ma che ha una portata ben diversa da quella che accennò l'on. Fusco. Quella decisione, pur accettando sotto certe condizioni e con certi limiti i criteri giuridici sull'art. 3 della legge 30 giugno 1892 espressi dalla Corte di Napoli nella sentenza denunziata alla Corte di cassazione di Roma, ha totalmente cassata la sentenza della Corte di Napoli, la parola *totalmente* è usata dalla Corte suprema, ed ha rinviato la causa alla Corte di appello di Roma, che non si è ancora pronunziata, per quanto a me consta. Attendete adunque almeno che una volta sola si pronunci la Suprema Corte regolatrice a Sezioni riunite e non convertite una singola pronuncia quasi perfuntoria della sezione civile in giurisprudenza assodata. Ma non basta che si abbia soltanto un' unica sentenza e della sola sezione civile, vi è di più.

La Corte di cassazione espressamente dichiarò, che rimaneva estranea ed impregiudicata la questione generica e di massima, quale invece è stata qui posta, se per la liquidazione del supplemento, di che nell'art. 3 della citata legge, debbano detrarsi dalla rendita del parroco le spese di culto e per il servizio di chiesa. La Corte non ha voluto nè esaminare, nè sciogliere questa questione generica.

La questione da essa formulata è un'altra più limitata e concreta, cioè se per la liquidazione del suddetto supplemento di congrua debbano esser tolte dall'attivo della dote o della prebenda parrocchiale le spese strettamente necessarie per le funzioni parrocchiali e per l'esercizio della cura delle anime, quando tali spese, avvertite bene, o signori, le parole che seguono e che testualmente riporto, quando tali spese *sono sostenute dal parroco* COL PATRIMONIO PARROCCHIALE da lui amministrato, cioè se in QUESTO CASO le spese di culto abbiano carattere di SPESE PATRIMONIALI.

Dunque nel caso in esame la Corte suprema poneva una questione particolare, circondandola di tutte le riserve maggiori. E anzi fra i motivi, distinguendo caso da caso, disse come il suo ragionamento si applicasse a quel parroco di cui ivi si trattava, perchè a quella chiesa parrocchiale non era annessa nè fabbriceria, nè altra opera parrocchiale, qualunque ne sia il nome, od altra simile istituzione, che alle indicate cose provveda. Ma, mentre per la Cassazione basta la esistenza di tali istituzioni, perchè esse anche con le spontanee oblazioni dei fedeli suppliscono alle spese di culto, il progetto ben lungi dal tenersi, come la Corte di cassazione si è tenuta, in un terreno molto ristretto, per non far luogo alla deduzione di quelle spese, esige che vi siano altre persone OBBLIGATE a sostenerle; onde alle libere offerte dei fedeli si darà altra specifica destinazione; e non si parla nemmeno più nel progetto di spese strettamente necessarie.

Dunque la questione in sede giudiziale è ancora aperta.

Ed in questo stato di cose si domanda al Senato di approvare una disposizione gravissima, della quale non si conosce la portata immediata e si chiudono gli occhi sulle enormi conseguenze future a depauperamento totale del Fondo culto. Non si conosce la portata immediata. La

cifra esposta delle 675 mila lire in via indicativa, da nessuna base, da nessun criterio solido è sostenuta e giustificata. Come fu calcolata quella cifra? Si è supposto che su circa 10,000 parroci ai quali si dà il supplemento di congrua, possano esservene circa la metà che abbiano il diritto di avere questo rimborso delle spese di culto e per servizio di chiesa nella ragione delle 135 lire. Ma del tutto arbitrariamente si è calcolato questo numero nella metà dei parroci sovvenuti. Si poteva così tanto e tanto dire il terzo o i tre quarti, perchè l'Amministrazione non ha in mano ancora alcun criterio e non ha fatto alcuno studio in proposito; ed invece di 5000 parroci che domanderanno questo supplemento, potranno domandarlo tutti i 10,000 parroci, e la spesa salirà a lire 1,135,000.

Perchè notate, che nell'art. 2 questa deduzione della spesa di culto non è limitata così come la limitò la sezione civile della Cassazione. Intanto il criterio della stretta necessità della spesa nell'art, 2 non c'è.

Si dirà che era inutile esprimerlo, dacchè ora il compenso si commisura nella ragione fissa del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua, e non delle spese. Ma è una omissione, gli effetti della quale si sentiranno più tardi quando il clero insisterà e si muoverà tanto da ottenere la deduzione di tutte le spese, come si comincia già fin d'ora a chiedere ed a promettere. Inoltre nell'articolo 2 si accorda l'aumento del 15 per cento, *semprechè non vi siano corpi morali*, ecc., ***obbligati a sostenere le spese di culto o per il servizio della Chiesa***.

Nell'articolo poi si dice: « DEBBA a ciò supplire il parroco ». Pare che nel primo caso si esiga un obbligo giuridico. Nel secondo pare che basti il semplice dovere morale o canonico di sostenere le spese mancando un obbligato.

Dunque non basta neppure il fatto materiale che vi siano altri enti che soddisfino a queste spese; basta per applicare questa legge a favore dei parroci che non vi sia la persona che sia obbligata a prestare le spese. Vedrete quante fabbricerie, o istituti simili, cesseranno di provvedere alle indicate spese dicendo che non vi sono obbligate, ed erogheranno i fondi ad uno scopo diverso. Nè la vigilanza degli economi dei benefici vacanti potranno sempre vedere ed impedire.

Ma ancora più grave è la minaccia per l'avvenire.

Sancito questo *forfait*, come lo chiamava giustamente l'on. Fusco, del 15 per cento sull'ammontare totale della congrua, cioè oggi lire 135 annue, e lire 150 quando il supplemento sarà portato a lire 1000, verranno fuori tutti i parroci che hanno una congrua superiore alle lire 900, ma inferiore alle lire 1035, a chiedere trattamento eguale e quindi supplemento di congrua. Non basta. Oggi implicitamente ammesso il principio di compensare le spese, domani pioveranno le domande nelle quali si dirà che questo 15 per cento è troppa poca cosa di fronte alle spese effettive, che l'on. Fusco calcola nientemeno che in L. 500 circa.

Io sono facile profeta quando dico che dopo questo primo passo vedrete elevare l'aliquota dal 15 per cento ad una ragione percentuale di giorno in giorno maggiore, perché, pur non accettando oggi l'emendamento dell'on. Fusco, si verrà un giorno a caricare il Fondo per il culto delle spese tutte di cui trattasi per il loro intero ammontare; e questo non sarà esiguo di certo.

L'articolo terzo contiene poi altra novità, sopravvenuta durante la

discussione alla Camera, di una gravità eccezionale per il Fondo del culto e mi pare anche di una ingiustizia intrinseca incomprensibile.

L'articolo terzo porta questa disposizione: « Gli assegni concessi a termine dell'articolo precedente resteranno invariati, salva la disposizione dell'articolo 1; cioè non potranno essere variati che per portarli dalle 900 alle 1000 lire ».

Per tutto il resto rimane consolidato il supplemento di congrua fino a L. 900 a favore di quei parroci a cui ora verrà dato e nella somma ora data. Intanto, se le rendite del parroco diminuissero, vedrete che la consolidazione in fatto non avrà presa: sia perchè l'articolo 1 non parla di L. 100 in posteriore aumento di congrua, ma di L. 1000 annue al netto; sia perchè si ripeteranno le solite parole di raccomandazione per la necessità di provvedere al sostentamento dei parroci. Ma la consolidazione sarà invece ostacolo perenne ad ogni più giusta ragione di diminuire la somma a supplemento di congrua.

Vengano pur fatti lasciti o donazioni al parroco, o per altri proventi dipendenti da qualunque titolo, il parroco possa pure avere rendite copiosissime, il Fondo culto dovrà continuare a pagare lo stesso assegno che verrà ora stabilito. Si è consolidato tale aumento ed esso deve rimanere intangibile.

Io confesso la verità, che qui manca la giustizia e ogni ragione intrinseca giustificativa. Dice l' Ufficio centrale, ed io sono d'accordo, che la congrua è data *ad sufficientem sustentationem*, perchè chi serve l'altare deve vivere dell'altare. Ma appunto perciò è legittimo che dell'assegno puramente personale, come è il supplemento di congrua, si pratichi, quando diviene esuberante, la riduzione e che tanto duri il sussidio alimentare personale, quanto dura il bisogno per cui è concesso il supplemento di congrua. Sono dispostissimo a riconoscere, che il sistema attuale è dannoso, perchè la mutabilità annuale dell'assegno per l'annualità delle revisioni, è una seccatura per le amministrazioni ed anche una mancanza di tranquillità per l' investito. Lodo perciò sinceramente il termine della revisione ogni tre anni portato dall'originario progetto di legge del 14 marzo 1898. Era un termine sufficiente per l' investito e per l'Amministrazione; ed era anche logico, perche stava in relazione colla legge per la tassa di manomorta che porta appunto la revisione triennale.

Non una ragione sola fu esposta del perchè non si è mantenuto, e non si mantiene lo stesso concetto, che cioè gli assegni concessi resteranno invariati per tre anni. Del pari non si dice perchè nel nuovo art. 3, sostituito a quello del progetto presentato dal guardasigilli on. Zanardelli, fu tolta la disposizione che regolava il caso di un nuovo investito del beneficio nel corso del triennio.

È giusto, perchè fu fatto un accertamento in concorso dell'investito anteriore, di rendere quest'accertamento obbligatorio per il nuovo investito, al quale così vengono negate le garanzie concesse nell'art. 2? Appunto perchè il supplemento di congrua ha natura di beneficio e di assegno personale e non patrimoniale, dovevasi mantenere l'art. 3 del progetto dell'on. Zanardelli che disponeva un nuovo accertamento. Era giusto per il nuovo investito conservare provvisoriamente l'accertamento in corso, salvo la liquidazione in seguito. Così un altro si aggiunse, a tutti i nuovi ed eccessivi favori concessi ai parroci.

Non si dice perchè il capoverso dell'art. 1 torna a dire che, non

appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parroci sarà portata al massimo definitivo di L. 1000 annue al netto.

Già tutte queste dichiarazioni legislative che promettono assegni futuri appena i bilanci consentano di corrisponderli, mi paiono un modo un po' strano di difendere le ragioni del bilancio contro gli insistenti appetiti di classi numerose e operose. Se è giusto, date le 1000 lire, quando avete i mezzi per darle; ma queste promesse anticipate non sono che eccitamenti e spinte continue a sforzare la mano al legislatore, per indurlo a dare, senza troppo preoccuparsi della sufficenza dei mezzi.

Ma, si dice, questa promessa delle L. 1000 è nella legge del 1892.

Perchè ripetere in questa legge eguale dichiarazione? Si cerca proprio ogni maniera di incitamenti per essere tormentati dalla domanda di portare la congrua alle 1000 lire per concederla entro breve tempo?

Io confesso che proprio non capisco perchè l'Ufficio centrale abbia mantenuto l'ultimo paragrafo dell'art. 1.

Poi un'altra omissione noto nel progetto ora in esame. In quella del 14 marzo 1898 si stabiliva il tempo al quale doveva riferirsi la liquidazione dei redditti, per determinare il supplemento della congrua.

Nel progetto attuale è sparita ogni indicazione al riguardo.

Il nuovo assegno decorre dal 1° luglio 1899; e l'accertamento si farà rapporto al 30 giugno 1899, oppure, siccome l'Amministrazione ha fatti i suoi computi sulla base dei redditi al 31 dicembre 1896, si prenderà per base quest'ultima data, salvo le modificazioni da accertarsi fino al 30 giugno 1899?

Mi parrebbe opportuno che la legge dicesse quale è il momento da prendere per la determinazione dei redditi su cui fare i calcoli per il supplemento di congrua. Io credo quindi che sarebbe da tornare all'articolo 1 del progetto originario 14 marzo 1898 e da abbandonare le nuove disposizioni introdotte successivamente nell'art. 2.

Nell'art. 3 domando che si tolga questa nuova forma di consolidato, perchè mi pare una novità non mai praticata e contraria a giustizia ed al giusto interesse del Fondo per il culto.

Così l'art. 4 che tocca l'organismo della imposta mobiliare è anche perciò inopportuno, oltre che di pregiudizio economico. Se volete in tanti modi largheggiare nei benefici, portate la congrua oltre le L. 900 a 950, a quanto importano quei favori che accordate così per incidenza.

Ma non ammettete che una pubblica Amministrazione paghi essa l'imposta per il reddito altrui. Dire che la imposta pagata dal parroco sarà dedotta nella liquidazione per determinare il supplemento di congrua, è porsi in contraddizione col nostro sistema tributario per cui l'imposta sta a carico di chi gode il reddito e non di chi lo paga.

Accetto pienamente il capo II e III del progetto, che sono quasi del tutto eguali a quello del progetto 14 marzo 1898. Però osservo che nell'art. 5 si riscontra una modificazione che torna pure a danno del Fondo per il culto. Sia pure che ciò sia a benefizio dei Comuni: mi parrebbe obbligo nostro di preoccuparci anche della condizione che creiamo al Fondo per il culto con questo disegno di legge.

Dopo aver fatto il compito della rendita che i Comuni devono dare al Fondo per il culto, ai fini indicati nell'art. 5, nel primo disegno si faceva luogo ad una diminuzione solamente di un terzo. Ora nell'art. 5 questa diminuzione fu portata alla metà. Avrei inteso la modificazione se fosse stato errato od ingiusto il primo computo.

Ma io non ho visto nessuna dimostrazione a questo riguardo. Dunque la variante evidentemente fu fatta per recare vantaggio ai Comuni. Ne sarò lieto per questi, ma non ne sono punto lieto per il Fondo per il culto: del cui stato il Parlamento deve occuparsi. In tutto il resto accetto ii capo II. Così accetto il capo III del progetto. Però perchè non venissero distratti dopo l'assegnazione dei Comuni, a scopi ben diversi quei benefizi che la legge loro concede con l'art. 10, io desiderei che l'ultimo capoverso non si limitasse a dire: « saranno da questi destinate le annualità in opere di pubblica utilità ».

Vorrei che ci fosse una garanzia del mantenimento di tale erogazione, perchè una volta assegnate dalla legge le annualità, i Comuni potrebbero farne quello che vogliono Potrebbe esservi il pericolo che cioè tornassero là da dove originariamente è venuto il patrimonio a cui i Comuni furono chiamati a partecipare dalla legge sulla soppressione delle corporazioni religiose. Vorrei quindi che si dicesse « che le annualità saranno corrisposte ai Comuni finchè continueranno ad essere erogate in opere di pubblica utilità ». Insomma qualche frase per la quale si mantenesse la erogazione continuamente sotto la vigilanza della pubblica Amministrazione.

Credo che sia molto pericoloso l'aver soppressa la disposizione dell'articolo 11 del progetto del 14 marzo 1898 circa la deduzione della tassa 30 per cento.

Perchè siccome altra volta i Comuni avevano sollevato delle questioni su questo punto, il tacerne nel progetto di legge attuale, mentre se ne parlava nel primo disegno, potrebbe dare ancora maggior eccitamento a pretendere l'intiera partecipazione alla rendita senza deduzione della tassa straordinaria del 30 per cento.

Io non ho intenzione di diffondermi maggiormente a dir le ragioni, per cui credo che il progetto, così com'è, abbia bisogno di essere molto modificato e convenga ritornarlo alla sua prima edizione. Accetto quindi le sue disposizioni sull'acconto ai Comuni per la quota sul patrimonio degli enti soppressi; lo accetto nelle disposizion. sulle chiese ricettizie. Accetto il concetto di aumentare le congrue dei parroci dalle lire 800 alle 900, ma tenendo ferme le disposizioni della legge del 1892, senza addossare al Fondo per il culto tutti gli oneri nuovi dei quali ho parlato e che costituiscono un grave pericolo per la futura consistenza del Fondo pel culto.

Non so se l'Ufficio centrale e l'onorevole Ministro faranno buon viso alle mie osservazioni.

Serena, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Serena, *relatore*. Sono lieto di non aver preso la parola dopo il discorso dell'onorevole senatore Fusco perchè, alle osservazioni da lui fatte, la migliore risposta si può desumerla dagli argomenti addotti dal senatore Pellegrini, il quale, dichiarandosi contrario al presente disegno di legge, ha dimostrato col fatto che, se realmente si vogliono migliorare le condizioni economiche del clero curato, bisogna accettare la legge come è stata votata dall'altro ramo del Parlamento.

Io non ripeterò ciò che ho detto nella relazione. Il Senato sa che non uno, ma tre ministri guardasigilli non riuscirono a condurre in porto i loro progetti di legge su questa materia, e vi riuscì soltanto — lo dico a cagion d'onore — l'onor. Finocchiaro-Aprile quando si convinse

che bisognava togliere alla legge ogni carattere fiscale e, dando prova di una singolare e lodevole condiscendenza, accettò tutte le proposte fatte nell'altro ramo del Parlamento, senza delle quali i tre fini di alta importanza civile e politica, che la legge si propone, non si sarebbero certamente raggiunti.

L'onorevole senatore Fusco, che ha limitato le sue osservazioni all'aumento delle congrue, forse in sostanza ha voluto dire che a codesto aumento si può assai meglio provvedere con la legge del 30 giugno 1892.

A molti infatti è sembrato che non fosse necessaria una nuova legge, perchè basterebbe applicare quella del 30 giugno 1892; ma il senatore Fusco ha soggiunto che la si dovrebbe applicare secondo l'interpretazione, che egli ha chiamato *autentica*, della Corte di cassazione di Roma....

Fusco. Ho detto autorevole, non autentica.

Serena, *relatore*. Avrò inteso male. Sia pure *autorevole*; ma in ogni modo egli vuole che la legge 30 giugno 1892 per raggiungere il fine dell'aumento delle congrue sia interpretata come l'ha interpretata la Cassazione; ed in ciò io vedo la implicita confessione da parte sua che la sola lettera di quella legge non basta a liberare i parroci da tutte le molestie a cui vengono assoggettati per le continue revisioni e per i periodici accertamenti; non basta a far cessare la lotta che si è fin qui sostenuta tra gli agenti del fisco, i rappresentanti del Fondo pel culto ed i parroci.

Col presente disegno di legge non solo si vuole assicurare l'aumento già promesso con le precedenti leggi, ma si vogliono definitivamente stabilire i criteri per lo accertamento delle congrue parrocchiali. A me sembra che lo scopo, almeno in gran parte, si sia raggiunto. E dico in gran parte, perchè il senatore Fusco, che mi ha fatto l'onore di ricordare la mia relazione, avrà visto che io non solo ho ammesso la deducibilità delle spese di culto, ma ho soggiunto che in tre modi si può riescire a dedurle dalla congrua propriamente detta. Si possono accertare le spese effettive che si sopportano in ciascuna parrocchia e dare ai parroci, oltre la congrua che deve servire pel loro decoroso sostentamento, una somma per far fronte alle spese di culto; oppure si possono dividere le parrocchie in classi, secondo il sistema che vigeva in Napoli, stabilire un minimo e aumentarlo in relazione della popolazione; ovvero si può assegnare ai parroci una somma fissa eguale per tutti. Certo, l'ultimo sistema, che è quello che si è seguito, non è il mio ideale.

Si è affermato che col 15 per cento si è inteso di precludere la via a qualsiasi proposta di tale rimborso delle effettive spese di culto; però ripeto che il 15 per cento rappresenta un primo passo verso l'accertamento definitivo delle dette spese. Ma, si osserva: ogni giorno si fanno liquidazioni di supplementi di congrue con detrazione delle spese di culto; perchè non si potrebbe fin da ora accertare codesti assegni al netto di ogni onere e spesa necessaria? I parroci dovranno dimostrare che non vi sono corpi morali o privati chiamati a sopportare le spese di culto e dovranno provare, come provano ogni altra passività, anche l'intero ammontare di esse spese.

Ma i parroci faranno essi e saranno in grado di fare le necessarie indagini per dimostrare che realmente non vi sono corpi morali o privati obbligati a sopportare tali spese? Io non lo credo, perchè manca in essi l'interesse a procedre alle più accurate e necessarie indagini; e perciò se volessimo fin da questo momento assicurare ai parroci il totale rim-

borso delle spese di culto, riusciremmo non ad altro che a ritardare la esecuzione di una legge destinata a produrre utili e benefici effetti.

L'Amministrazione del Fondo pel culto che dovrà subito accertare il numero finora ignoto di tutte le fabbricerie, confraternite, maramme, sagrestie, ed altre istituzioni congeneri, potrà contemporaneamente accertare quali e quante siano le spese necessarie al mantenimento del culto in ciascuna parrocchia.

Quando questo doppio accertamento sarà fatto, si potrà facilmente con un altro provvedimento legislativo assegnare ai parroci la somma corrispondente alle spese effettive di culto.

Ciò premesso, a me pare che si debba senz'altro approvare per intero l'articolo 2 del progetto di legge,

Io, lo ripeto, sono persuaso, come lo è il senatore Fusco, che le spese di culto vanno dedotte dalla congrua, la quale dev'essere esclusivamente riservata al sufficente sostentamento dei parroci.

E' questo il carattere giuridico e canonico della congrua che niuno può disconoscere, sebbene nella lunga contesa fra l'Amministrazione e i parroci si sia arrivato alla strana conseguenza di considerare la congrua in un modo e l'assegno supplementare di congrua in un modo ben diverso.

Io vorrei pregare il senatore Fusco di non insistere nel suo emendamento al secondo articolo. Sono sicuro che l'onor. ministro Bonasi presenterà la legge speciale promessa all'altro ramo del Parlamento dal suo predecessore. Potremo allora tornare sulla questione e risolverla definitivamente. Se saremo tra i vivi, fin da ora prometto al senatore Fusco che non mi allontanerò da lui in tutto ciò che si riferisce alle spese necessarie per le funzioni parrocchiali.

Il senatore Pellegrini, rispondendo alle osservazioni fatte dal senatore Fusco all'art. 2, ha finito col combattere intieramente la legge che ora esaminiamo. Le cose da lui dette però dimostrano la necessità in cui ci troviamo (se veramente vogliamo giovare al clero curato) di approvare la legge così come ci è venuta dall'altro ramo del Parlamento.

Questa non è una legge perfetta, onorevole Fusco, ma mi sia lecito definirla una buona e conveniente transazione.

Il Governo riteneva che le spese di culto non si dovessero dedurre dal supplemento di congrua, e nel suo progetto, come ha già detto il senatore Pellegrini, dichiarò che le spese di culto non dovevano detrarsi nella liquidazione dell'assegno supplementare.

La Commissione parlamentare accettò il disegno di legge ministeriale, dando così alla legge 30 giugno 1892 una interpretazione diversa da quella data dalla Corte di cassazione.

Nella discussione fatta nell'altro ramo del Parlamento si venne ad una transazione. Mentre si riconobbe che le spese di culto si debbono dedurre dalla congrua, si stabilì di dare per ora, a titolo di rimborso di spese di culto, il 15 per cento sull'intero ammontare della congrua. Si salvò così il principio, ma non lo si potè applicare interamente, vista la grande difficoltà di stabilire in questo momento le spese effettive di culto delle varie parrocchie.

Si è citata la sentenza della Corte di cassazione di Roma. Lasciamo stare se si può parlare di giurisprudenza già assodata, perchè, come ha detto il senatore Pellegrini, non abbiamo che una sola sentenza, lasciamo stare tutto ciò; ma se, in omaggio alla massima stabilita dalla Corte di cassazione, riconoscessimo nel magistrato la competenza a stabilire, caso

per caso, luogo per luogo, le diverse spese di culto da corrispondersi ai parroci, avremmo una grande disparità di trattamento; imperocchè le spese medesime non sarebbero determinate con quei criteri uniformi con cui potrebbe determinarle l'Amministrazione del Fondo per il culto quando procedesse al loro accertamento insieme all'accertamento del numero delle fabbricerie e delle altre istituzioni obbligate a sostenere le spese di culto nelle chiese parrocchiali.

L'onor. senatore Pellegrini ha fatto anche altre osservazioni, e a me pare che egli si sia figurato l'Amministrazione del Fondo per il culto, come una succursale dell'Amministrazione del tesoro dello Stato, la quale debba vivere eternamente, senza pensare ad altro che ad aumentare di anno in anno le sue rendite. Ma per farne che? Per continuare a darle al tesoro?

Se il Fondo del culto si è trovato nelle condizioni, che giustamente il senatore Pellegrini ha deplorato, perchè vi si è trovato? Per i vari prelevamenti fatti dal tesoro. Io non ho intenzione di parlare di questi prelevamenti, non voglio discutere della loro legalità e della loro giustizia; ma, o signori, voi sapete che il patrimonio delle soppresse corporazioni religiose, dedotti gli oneri patrimoniali, le pensioni ed altri pesi, deve essere per tre quarti attribuito allo Stato e per un quarto ai Comuni, i quali vengono considerati in primo luogo nella legge del 1866. Intanto lo Stato si è affrettato a prelevare finora 29 milioni e mezzo. ed è perciò che l'Amministrazione del Fondo per il culto si è trovata nelle strettezze accennate dal senatore Pellegrini.

Ora che il Governo, eseguendo la legge, dà ai Comuni una parte del quarto chè ad essi spetta, stanziando un milione nel bilancio del Fondo per il culto come acconto dei 25 milioni che i Comuni debbono avere sopra un patrimonio che ascende a 100 milioni, ora il senatore Pellegrini sorge a combattere questa legge!

Potrei dire che non vi è bisogno neppure di una nuova legge; che, dopo 33 anni, la legge che dava il quarto ai Comuni dev'essere eseguita....

PELLEGRINI. Non l'ho combattuta per il quarto ai Comuni.

SERENA, *relatore*. Mi pareva che l'avesse combattuta, come ha combattuto l'art. 5 che si riferisce alle chiese ricettizie.

Queste chiese che costituiscono veri e propri *benefizi patrimoniali*, che vennero fondate dai Comuni, non furono soppresse con le prime leggi di soppressione e nemmeno colle seconde; ma nel 1867 il Fondo per il culto che trovavasi nella necessità di provvedere ai mille obblighi che gli si erano addossati, sollecitò la loro seppressione e furono difatti soppresse; ma fino da allora fu stabilito che colla morte degli ultimi partecipanti le rendite delle chiese ricettizie sarebbero ritornate ai Comuni.

Ora, o signori, le rendite delle ricettizie ammontavano a più che due milioni.

Circa 60,000 lire furono già devolute ai Comuni. Gli assegni ai partecipanti superstiti e le spese di culto ascendono a oltre 700,000, per cui il Fondo per il culto avrebbe diritto a godere la rendita netta di un altro milione e 300,000 lire fino alla morte dell'ultimo partecipante.

Con questa legge il Fondo per il culto è autorizzato ad anticipare ai Comuni delle provincie del Mezzogiorno, sotto date condizioni, la restituzione delle rendite delle chiese ricettizie o comunie curate.

Non è questo, o signori, un benefizio che noi veniamo ad assicurare a quei Comuni?

Il Senato riconoscerà che i tre fini che la legge si propone, dello aumento delle congrue, della restituzione anticipata delle rendite delle chiese ricettizie e dell'acconto pel quarto dovuto ai Comuni sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose sono tre fini di alta importanza civile e politica, e che per conseguirli non dobbiamo più indugiare ad approvare una legge la quale si risolve evidentemente in un atto di giustizia; di giustizia verso la benemerita parte del clero addetta alla cura delle anime e di giustizia verso i Comuni del Regno che non possono più tollerare quella disparità di trattamento a cui sono sottoposti dalle diverse leggi che regolano la materia nelle diverse regioni d'Italia.

Ho accennato nella mia relazione alla differenza di trattamento che si verifica nelle provincie meridionali, continentali ed insulari.

L'obbligo di pagare la congrua fu stabilito tanto per i Comuni del Napoletano quanto per i Comuni della Sicilia dal Concordato del 1818. Intanto quel Concordato non fu abolito in Sicilia, ma fu abolito con decreto luogotenenziale in Napoli nel 1861.

Con quel decreto vennero richiamati in vigore i sovrani dispacci del passato secolo circa l'abolizione delle decime sacramentali, e perciò i Comuni del Napoletano possono essere esonerati dal peso della congrua, mentre in Sicilia i Comuni per esserne discaricati debbono aspettare l'applicazione del n. 5 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866.

E' nostro dovere dunque affrettare la votazione di un disegno di legge imperiosamente richiesto dalla necessità delle cose. Noi abbiamo, è vero, fatte molte leggi per migliorare le condizioni dei parroci; ma il senatore Pellegrini converrà che non potevamo esimerci dall'obbligo di provvedere al miglioramento delle condizioni economiche di questa benemerita parte del clero che in mezzo alle popolazioni adempie un'alta missione civile e religiosa. Egli ricorderà che uno dei primi atti dell'assemblea costituente di Francia fu quello di portare, sopra proposta di Mirabeau, la congrua dei curati a 1300 lire.

E' vero che in Francia pensarono nello stesso tempo a spogliare i vescovi che erano straordinariamente ricchi. Ed io, a questo proposito, non dirò al mio illustre amico Bonasi: spogliate anche voi i vescovi, ma gli dirò soltanto: pensate al numero delle diocesi che è veramente straordinario in Italia e supera quello di tutti gli altri paesi; pensate alla enorme differenza delle diocesi nelle diverse regioni d'Italia.

In Lombardia abbiamo la diocesi di Sant'Ambrogio che ha un milione e mezzo di anime, mentre nel Napoletano abbiamo diocesi che ne hanno 4 o 5000 appena!

Pareva che il senatore Fusco nel principio del suo discorso volesse accennare a qualche altro argomento ed entrare a gonfie vele in questioni di alta politica ecclesiastica. Ma egli si arrestò subito, ed anch'io mi arresto.

Siccome però ne ho parlato nell'ultima parte della relazione, così sento il dovere di richiamare tutta l'attenzione dell'onorevole ministro guardasigilli non solo sulla condizione del clero curato, a cui in certo qual modo si provvede colla presente legge, ma alla condizione materiale ed intellettuale del numeroso e poverissimo basso clero che abbiamo in Italia.

Noi non possiamo disinteressarcene; non possiamo non vedere che cosa si fa, e quali cittadini si fabbrichino nei numerosi seminari che abbiamo.

Non ritornerò sul passato: sarebbe inutile! Pur troppo abbiamo

abolito corporazioni religiose che non si dovevano abolire, specialmente quelle dei mendicanti. Ma lasciamo il passato: per l'avvenire che cosa possiamo fare?

Il Fondo per il culto l'abbiamo sopracaricato. Duolmi che non sia presente l'onorevole ministro del tesoro perchè io lo avrei pregato di ripetere ciò che il suo predecessore, il nostro illustre collega Vacchelli, dichiarò alla Camera dei deputati, cioè che si asterrà dal fare altri prelevamenti e non priverà il Fondo per il culto dei mezzi necessari all'adempimento di tutti i suoi fini. Se il tesoro non farà altri prelevamenti, il Fondo per il culto potrà anche venire in aiuto del basso clero povero; ma per ora io non mi faccio alcuna illusione, e perciò profitto di questa occasione per ricordare che venticinque anni or sono, nell'altro ramo del Parlamento, io sollecitai una riforma che è ancora di là da venire, quella degli economati dei benefizi vacanti.

Il decreto del 26 settembre 1860 dice, che i frutti dei benefizi vacanti debbono essere applicati a soccorrere, tra gli altri, i sacerdoti bisognosi. Ora che cosa si fa con questi frutti?

Essi rappresentano la cifra di un milione all'anno; ma di questo milione 900,000 lire sono erogate per il personale degl'impiegati e per le spese d'ufficio. Avanzano poche diecine di migliaia di lire, e come vengono spese?

Onor. guardasigilli, riveda l'elenco dei pensionati. Io, che non l'ho veduto da 25 anni, potrei dire cose inesatte; ma sono quasi sicuro che ella tra i pensionati non troverà sacerdoti bisognosi: troverà cardinali che sono pensionati dall'economato dei beneficî vacanti; troverà patrioti che potevano essere ricompensati con altri fondi, troverà donne benemerite della patria soccorse con i fondi dell'economato; ma sacerdoti poveri pochi o nessuno.

Capisco che finchè durerà la forma beneficiale si potrà far poco. Io che riconosco nel mio amico Bonasi tutta la competenza e tutta la buona volontà. vorrei che egli potesse mettere mano alla legge tante volte promessa dell'ordinamento della proprietà ecclesiastica; ma non mi dissimulo le gravi difficoltà che egli pure incontrerebbe. Non gli dico quindi di *fondere* tutti gli economati, poichè allo stato delle cose riconosco che non si potrebbero manomettere i diritti spettanti alle diverse regioni d'Italia sul rispettivo patrimonio ecclesiastico; ma gli dico soltanto di studiare se è necessario mantenere tanti economati quanti ora ne abbiamo.

Non so perchè noi, che con troppa fretta abbiamo tante cose unificato, non possiamo unificare anche questo servizio, istituendo presso il Ministero di grazia e giustizia un'amministrazione la quale distribuisca, tra le varie regioni, i frutti dei rispettivi benefizi vacanti.

L'onor Vigliani, ministro guardasigilli, promise nel 1875 che avrebbe studiate benevolmente le mie proposte; io parecchie volte le ripresentai alla Camera dei deputati, ma.... le rendite e i frutti degli economati non servono a soccorrere i sacerdoti bisognosi!

Non so se sono riuscito a dare sufficenti o almeno soddisfacenti risposte agli onorevoli Fusco e Pellegrini. Vorrei avere maggiore autorità di quella che ho per pregare l'onorevole Fusco a non insistere sul suo emendamento, e l'onor. Pellegrini nella sua opposizione.

Non è una legge perfetta questa che esaminiamo, ma, più che una

legge buona, è una buona azione. Io spero quindi che il Senato vorrà approvarla.

Il senatore Fusco ha ricordato che S. M. il Re nell'inaugurare la la seconda sessione di questa legislatura accennò all'aumento delle congrue. E' vero, S. M. disse che il suo Governo avrebbe presentato proposte per migliorare le condizioni di quella parte del clero che trovasi in rapporto più diretto con le popolazioni. Ed io, augurandomi che il Senato voglia approvare questa legge, con le stesse parole di S. M. il Re, faccio un altro augurio, cioè che gl'individui che con questa legge veniamo a beneficare sappiano e vogliano esercitare le loro funzioni, ispirandosi sempre ai doveri che hanno verso la religione e verso la patria. (*Vive e generali approvazioni*).

Bonasi, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Bonasi, *ministro di grazia e giustizia*. Innanzi tutto debbo ringraziare l'Ufficio centrale di aver proposto, pur facendo non pochi rilievi, l'approvazione pura e semplice di questo disegno di legge. E lo ringrazio di aver fatto questa proposta, perchè, a mio modo di vedere, che spero il Senato vorrà dividere, è questo il solo mezzo pratico per condurre in porto un provvedimento, che costituisce un grande atto di giustizia e che è già stato troppo lungamente atteso.

Non mi dissimulo che alcune delle osservazioni messe innanzi dal senatore Pellegrini non abbiano un certo valore, e anzi l'hanno tanto, che nella stessa relazione dell'Ufficio centrale si trova di esse già fatto cenno. Ma l'Ufficio centrale non vi ha insistito, appunto perchè questo disegno di legge costituisce bensì un primo passo verso la soluzione del problema, ma non può essere il solo, nè l'ultimo.

Questa legge assicura ai parroci il vantaggio che dal 1° luglio prossimo venturo la congrua sarà intanto portata a 900 lire, con la promessa formale che, appena vi siano i fondi disponibili, sarà portata a 1000 lire. E' pur da notare che altro beneficio notevole, è quello di aver portato con questa legge al 15 per cento l'aumento dell'assegno come compenso per le spese di culto. Ammetto che con questo non si dà un compenso sempre adeguato, ma sarà sempre meglio di nulla, e rappresenta una non piccola concessione in confronto alla condizione attuale.

Abbiamo così una disposizione d'indole generale che non offende ed anzi rispetta i diritti esistenti, ed in pari tempo migliorerà la condizione di molti altri parroci, che finora non ebbero alcun compenso per le spese di culto. Dobbiamo perciò impedire che il desiderio dell'ottimo venga a suscitare ostacoli a quel bene che la legge tende ad assicurare al clero curato.

Inoltre bisogna anche renderci conto dei mezzi di cui dispone il Fondo per il culto per provvedere alle esigenze di questo servizio.

Il semplice aumento della congrua da 800 a 900 lire porta nella spesa annuale di quell'Amministrazione un aumento di almeno 1,075,000 lire, e non credo che questa sia la cifra minima delle maggiori spese, che per questa legge verranno al Fondo per il culto. Se poi la congrua sarà elevata a 1000 lire annue, sarà ancora ben di più di un altro milione, che verrà ad aumentare le spese del Fondo per il culto.

Ora tutti sanno -- e gli oratori che hanno preso parte a questa discussione hanno mostrato di saperlo quanto me - quali diventerebbero le condizioni del Fondo per il culto accogliendo nuove e maggiori domande,

onde sarebbe pretendere da esso l'impossibile, imperocchè si chiederebbe più di quanto può dare. Ringrazio perciò l'Ufficio centrale di avere modificato l'ordine del giorno da esso presentato, togliendo quella data fissa per la quale il Governo avrebbe dovuto prendere impegno di liberare i Comuni degli oneri che le diverse leggi mettono a loro carico per spese di culto, giacchè a quella data il Fondo per il culto si sarebbe trovato nell'assoluta impossibilità di mantenere codesto impegno.

Verrà tempo in cui anche questo si potrà fare e io rispondendo al voto che è stato or ora espresso dal relatore, dirò che lo stesso ministro del tesoro è persuaso della necessità di non ricorrere a nuovi prelevamenti a carico del Fondo per il culto, e se riesciremo a perseverare in questo avviamento, potremo arrivare a migliorare veramente le condizioni del clero curato ed a riparare a tutti gl'inconvenienti, che già sono stati messi in evidenza.

Ora non discenderò a rispondere ai singoli argomenti che sono stati messi innanzi, e dall'onorevole Fusco e dall'onorevole Pellegrini.

All'onorevole Fusco è già stato risposto in modo esauriente con quanto hanno detto l'onorevole Pellegrini e il relatore.

La decisione della Corte di cassazione di Roma, che è stata da lui ricordata, si riferiva ad un caso particolare, come ha bene rilevato l'onorevole Pellegrini, e non è punto una decisione che abbia stabilito una massima generale. Nondimeno si ravvisò prudente di introdurre nella disposizione relativa alla liquidazione dell'assegno di congrua la modificazione concernente le spese di culto, che fu concretata nel presente disegno di legge per evitare le controversie, alle quali avrebbe potuto aprire l'adito quella decisione, qualora potesse essere considerata come una massima generale. A tal fine si è stabilita per le spese di culto la misura del compenso in ragione del 15 per cento, cioè una somma fissa per evitare tutte le contestazioni che altrimenti ne sarebbero state inevitabile conseguenza.

Rispetto alle altre osservazioni fatte dall'on. Pellegrini sopra alcuni articoli di questo progetto di legge, ripeto, come riconosco che esse hanno un certo fondamento; ma per introdurre in questa legge le modificazioni da lui desiderate, le quali ammetto che segnerebbero un miglioramento, noi faremo cadere la legge. Questo è proprio il risultato al quale involontariamente, ma inevitabilmente arriveremmo pur essendo animati dal desiderio del meglio, e ciò mentre questa legge è tanto vivamente aspettata e desiderata; e nessuno meglio di me lo sa perchè nella posizione ufficiale che ora occupo, già ho avuto occasione di accertarmi come essa sia con ansietà invocata da moltissimi parroci. Con questa legge essi veggono assicurato ciò, cui è appunto destinata la congrua, cioè il loro necessario sostentamento.

Non posso quindi che pregare vivamente il Senato, affinchè voglia approvare il disegno di legge quale è sottoposto al suo voto, con l'affidamento che, qualora io avessi a rimanere a questo posto, prendo impegno di studiare nuovamente la questione per proporre quegli ulteriori miglioramenti che, sempre in relazione alla potenzialità dei fondi disponibili, saranno consentiti.

All'onor. relatore, il quale ha fatto voti, i quali oltrepassano l'argomento ora in discussione, debbo dichiarare che rispetto ad alcune delle questioni da lui accennate, mi riserbo di fare uno studio attento e

particolareggiato, ma non mi dissimulo le gravi difficoltà che quei problemi presentano.

Non posso non ricordare che una serie numerosa di guardasigilli, e potrei dire quanti sono venuti succedendosi in questo ufficio, animati tutti dal desiderio di risolvere le gravi questioni, che si riferiscono all'art. 18 della legge 13 maggio 1871, si sono poi trovati di fronte a tali e tante difficoltà pratiche che nessuno ha potuto avere la forza di venire davanti all'assemblea legislativa con un progetto concreto per risolverle.

Però gli studi che sono stati fatti non andranno perduti, perchè se non ci sono state vere e proprie proposte di legge, quegli accenni a possibili proposte hanno dato occasione agli studiosi di occuparsi in forma concreta e specifica di queste gravi questioni, di guisa che oggi abbiamo un materiale scientifico e giuridico su questa materia, che sarà di grande aiuto nell'affrontare la questione e per trovare, come mi auguro, quelle formule per la risoluzione di essa, che possano essere riconosciute le più proprie per conseguire il fine cui si mira, senza suscitare nuove questioni di un'altra indole, ma non meno grave, e che potrebbero creare difficoltà non lievi per il Governo.

Con queste dichiarazioni ripeto la preghiera, che, esordendo, ho fatto al Senato, e che cioè voglia approvare questo progetto di legge, il quale veramente contiene un atto di giustizia.

Fusco. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Fusco. Invitato con tanta insistenza a ritirare il mio emendamento, permetta il Senato che dica quello che intendo fare di esso, e per venire ad una conclusione logica, mi è mestieri fare brevi dichiarazioni.

Si è creduto di sgominare il mio modesto ragionamento con la questione finanziaria. Ebbene mi affretto a dichiarare che ci deve essere un equivoco, dipeso certamente dalla maniera inesatta con la quale mi sarò espresso.

Io non pretendeva già che si facessero due sorta di miglioramenti; da una parte aumentare le congrue da 800 a 900 lire e dall'altra che il Fondo per il culto si addossasse tutte le spese del culto, perchè ci saremmo trovati negli inconvenienti accennati dal senatore Pellegrini, dall'onor. relatore e dall'onor. ministro. Per me era questione di invertire il metodo.

E' vero che con questo metodo avrete domani parroci a 900 lire ed altri a 635. Oh non sarebbe stato meglio invertire tutti i fondi disponibili, cioè il milione per l'aumento delle congrue, e le 675 mila lire per spese per il culto, a destinarle tutte a migliorare la condizione dei parroci in modo che tutti avessero le 800 lire?

Allora dove sarebbe la questione finanziaria se il metodo fosse stato diverso? Con il vostro metodo venite a sanzionare questa ineguaglianza; mutando metodo non ci saremmo trovati nella ristrettezza della questione finanziaria.

Dirò una sola parola sul giudicato della Corte di cassazione, Prima di ogni altro il mio amico Serena mi attribuiva l'idea di aver definita *interpretazione autentica* della Corte di cassazione la sentenza del dicembre 1898.

Potrei anche nel calore della discussione aver detto questo; ma era mia intenzione di dire: *autorevole interpetrazione*, e per quanto si sia

tentato di diminuirne il significato, certa cosa è che la Cassazione si è proposta la tesi se in base al testo della legge del 1892, quando un parroco non sia aiutato da altri enti che sopportino le spese di culto, debbano queste spese computarsi nel passivo per gli effetti dell'accertamento del supplemento di congrua.

E' inutile fare questione dell'efficacia e dell'estensione di questo esempio contro del quale è stato pur detto che è l'unico giudicato reso finora. Ma è facile osservare che se una volta sola si è prodotta la questione, una volta sola si poteva decidere. Però su questo punto è stato concorde il giudizio della Corte d'appello di Napoli e della Corte di cassazione di Roma, il cui annullamento non riguardò la quistione di principio, ma bensì l'applicazione, ossia la indicazione e l'accertamento delle spese deducibili in *subiecta materia*. Io quindi non avevo torto d'invocare questo precedente. Del resto non mi faccio illusioni: un emendamento non accettato dalla Commissione, non accettato dal guardasigilli, non potrebbe avere nessuna buona fortuna; lo ritiro, non perchè io sia convinto, che non stabiliva un principio di sana giustizia, e mi affida a persistere in questa opinione, l'opinione stessa del relatore, il quale ha finito per dire: io sono convinto che noi sanzioniamo un principio giusto in questa legge, che cioè le spese di culto debbano essere dedotte per la determinazione della congrua.

Dunque io non avevo torto di sostenere che lo si dovesse applicare interamente. Il relatore ha detto un'altra cosa: io sono convinto che il 15 per cento è misura inadeguata; dunque anch'io era nel vero quando dicevo desiderare che le spese di culto fossero accertate nella loro precisa entità.

Ma nelle leggi – ha soggiunto il relatore – non si può ottenere tutto quello che si desidera; qualche volta occorrono transazioni, e il 15 per cento è una transazione tra il nulla e il tutto per ciò che riguarda le spese di culto. Ma io veramente riteneva che lo stato presente delle cose accordasse il *tutto*, non il *nulla*.

La legge del 1892 dice espressamente che quando si sarebbero aumentate le congrue si sarebbero date L. 900 *nette*.

Ad ogni modo nessuno ha dato risposta adeguata o conveniente al mio argomento, che questa legge sancisse una disuguaglianza, perchè quando sarà stata sanzionata avremo, per così dire, 5000 parroci che avranno 900 lire, e ne avremo 5000 che ne avranno 635; se credete che per fare il bene di una parte di essi si debba sanzionare questa ingiustizia, per ragioni di ordine finanziario o di ordine parlamentare, io ne lascio a voi il còmpito; per me, pur ritirando il mio emendamento per la nessuna speranza di vederlo accolto, mi basta averlo proposto come una protesta individuale contro quella che credo una disuguaglianza, e perciò una ingiustizia.

Pellegrini. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pellegrini. Una sola parola, perchè capisco bene che è vano il contendere.

Ringrazio tanto l'onorevole ministro quanto l'onorevole relatore della forma cortesissima della loro risposta, ma sono dolente di non avermi proprio potuto convincere, che per ora fosse bene approvare la legge come è, aspettando da una legge futura gli emendamenti richiesti.

Prima di tutto non so perchè si debba credere, che se noi modifi-

chiamo in qualche punto questo disegno di legge, tutte le altre parti principali della legge, che io accetto, andrebbero a soqquadro.

Io non saprei perchè dalla Camera elettiva, che già approvò con maggiori larghezze a favore dei parroci il disegno di legge, proposto dal Ministero, non sarebbe più approvato perchè con qualche modificazione lo si restringe e riconduce all'antico disegno ministeriale. Come accogliere il dubbio se si tratta di modificazioni introdotte a favore della pubblica amministrazione che anche la Camera elettiva vuole difendere? Chi vuole il più vuole il meno. Se le modificazioni sono buone perchè non richiamare un secondo esame sopra di esse?

Se il Fondo per il culto non deve durare eternamente, come diceva l'onorevole relatore, è certo però che tutti, ministri e Parlamento, sono interessati a mantenerlo in una buona condizione economica, altrimenti sarà impossibile che soddisfi agli impegni assunti, e agli altri danni e pregiudizi si unirà quello del tesoro dello Stato.

Io speravo che qualche cosa per emendare il disegno di legge si volesse fare, anche perchè mi ero guardato bene dal toccare quei punti che costituivano una questione di principio. Per me i supplementi di congrua non dovevano essere elevati a diritto di ogni parroco i cui redditi beneficiari siano inferiori ad un minimo prestabilito. Per me le somme erogate a supplemento di congrua dovrebbero essere poste a disposizione del Governo, per non togliergli la possibilità d'intervenire, col criterio di buon governo, a soccorrere e a premiare quei parroci che per dottrina, per costume, per patriottismo, per spirito di carità sono veramente degni delle lodi che molte volte furono fatte per giustificare i supplementi di congrua.

Se è vero che alcuni le meritano, non diciamo, se vogliamo essere sinceri, che le meritino tutti. Appunto perchè anche io riconosco, che vi sono parroci che con ogni abnegazione e sacrificio personale, nell'esercizio del loro ufficio pietosamente cercano di confortare i dolori umani, di temperare le passioni, di elevare lo spirito, di lenire miserie le più squallide, di difendere gli umili contro le prepotenze e le avidità di chi a parole soltanto riconosce la fratellanza umana, appunto per questo vorrei lasciar libero il Governo di attribuire con equità il supplemento di congrua al clero curato che veramente risponde a questo tipo.

Invece col darle a tutti i parroci, noi, combattuti dall'alta gerarchia ecclesiastica che tiene a sè soggetto il basso clero e l'obbliga ad una obbedienza cieca ed a prestarsi ai suoi fini anche politici, diamo agli avversari i mezzi per avversare l'opera civile dello Stato laico. I danari del supplemento di congrua servono anche per diffondere la stampa clerocratica, per congressi, per pellegrinaggi, per scopi elettorali. Noi non possiamo difendere nè aiutare in qualsiasi modo il clero inferiore contro la tirannia dei superiori che gli richiedano atti estranei alla sua missione religiosa.

Fatto del supplemento di congrua un diritto, esso non giova all'intento esposto perchè ogni parroco lo esige come un credito; il parroco nulla ha da sperare nè da temere dallo Stato, che non può intervenire nella scelta fra parroci degni e non degni.

Se si fosse dato e mantenuto al supplemento il carattere di sussidio, avrebbe servito anche a compensare certe ingiustizie nella distribuzione dei benefici ecclesiastici che vengono concessi dall'alta gerarchia ecclesiastica e che noi ora non possiamo impedire. Certo è che il Diocesano, i

quale è tutto, non il parroco, premia i parroci che più gli sono anche politicamente servili. Perchè non diamo noi allo Stato i mezzi per controperare al danno?

Io mi sono guardato dal dire tutto questo per chiedere di mutare il carattere del supplemento di congrua. Io mi piegai a mantenerlo per ora, sebbene mi paresse essenziale la mutazione. Nè ho io detto un altro mio convincimento fermissimo, cioè che non venissero concessi gli *exequatur* per benefici curati a sacerdoti che non siano usciti da istituti scolastici governativi. Il mio desiderio nel chiedere le modificazioni del disegno di legge era così limitato, si era mantenuto in una cerchia così modesta, che speravo potesse essere accolto.

L'on. relatore mi disse: voi attaccate le tre basi fondamentali del disegno di legge. No, onor. relatore, io anzi accettai tutti tre i punti regolati dal progetto.

Mi si disse: aspettate una legge futura.

Ma sarebbe vana l'aspettativa, perchè quando pur sarà stato consolidato, l'assegno per raggiungere la congrua di L. 900, non vi s potrà poi tornar sopra con una nuova legge per stabilire la riforma triennale. Nè ammessa una volta la deduzione delle spese di culto, si potrà più negare. Quindi tutto quello che oggi costituisce un aggravio per il Fondo del culto, rimarrà conservato in qualunque legge futura, la quale non potrà che portare degli ulteriori carichi al Fondo stesso.

Io sono rimasto sgomento delle dichiarazioni dell'onorevole relatore, nelle quali si riconosce che le spese del culto sono un debito patrimoniale da dedurre, e che il 15 per cento non è che un acconto, non è che una transazione momentanea. Così quello che io prevedeva come un pericolo possibile, è già un danno quasi fin da ora sancito, almeno secondo l'onor. relatore.

Ma allora è certo che prima di concedere l'aumento che con questa legge si accorda, sarebbe stato meglio determinare quanto importi questo gravissimo carico delle spese di culto deducibili.

Mi riservo ora di presentare delle modificazioni agli articoli, non per speranza di riuscita, ma soltanto per adempiere ad un dovere di coscienza.

Serena, *relatore*. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Serena, *relatore*. Non dirò nulla per ora al senatore Pellegrini, il quale si è riservato di proporre degli emendamenti agli articoli; ma sento il dovere di ringraziare in nome dell'Ufficio centrale l'illustre senatore Fusco di avere ritirato il suo emendamento.

E giacchè ho la parola, ripeto la dichiarazione già fatta, che io ho udito male quando mi è parso che egli avesse parlato d'*interpretazione autentica*.

Prego il senatore Fusco di credere che io, che ho molta stima del suo valore giuridico, non potevo supporre che egli avesse adoperata volontariamente una espressione poco esatta.

Quanto poi al dire che con questa legge noi sanciamo una disugualianza, perchè ad alcuni parroci daremo 1000 o 1035, e ad altri 635 lire, depurate delle spese di culto, il senatore Fusco mi dovrebbe dimostrare che il parroco, il quale avrebbe 635 lire, dovrebbe realmente sopportare una spesa di culto di 500 lire. Quando mi avrà fatto questa dimostrazione, allora mi persuaderò che veramente vi è la disuguaglianza di cui ha

parlato; ma siccome tale dimostrazione non è facile, perchè non conosciamo ancora quali siano le spese effettive di culto delle diverse parrocchie, così prego il senatore Fusco di ritenere che l'Ufficio centrale, esprimendo il suo parere favorevole al disegno di legge, e pregando il Senato di approvarlo, non crede di sostenere una disposizione non equa.

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Capo I. — *Aumento delle congrue parrocchiali*

Art. 1. — Dal 1° luglio 1899 l'assegno supplementare che si concede ai parroci del Regno sarà elevato sino a portarne la congrua, compresi i prodotti casuali, a lire 900 annue al netto di qualsiasi onere e peso, come è detto nell'articolo 2.

Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua ai parroci sarà portata al massimo definitivo di lire 1000 annue al netto come sopra.

(Approvato).

Art. 2. — La liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto ai singoli parroci, fino a raggiungere il limite indicato nell'articolo precedente, sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

L'assegno sarà liquidato al netto di ogni imposta e tassa, oltrechè dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie.

Semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa, e debba a ciò sopperire il parroco, sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua.

Per le parrocchie che all'attuazione della presente legge fossero vacanti, la liquidazione si farà dopo avvenuta la nomina ed il civile riconoscimento del nuovo parroco.

Fatta la liquidazione sarà immediatamente comunicata all'interessato, il quale, entro un mese, potrà presentare reclamo sul quale delibererà il Consiglio d'amministrazione.

Intanto si farà luogo provvisoriamente al pagamento sulla base della liquidazione fatta.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso la liquidazione s'intenderà accettata.

Pellegrini. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pellegrini. Domando al ministro e alla Commissione se accettano la soppressione dell'intero secondo capoverso che comincia con le parole: « Semprechè non vi siano corpi ecc. ».

Meglio è lasciare le cose allo stato attuale senza pregiudicare il principio.

Serena, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Serena, *relatore*. L'Ufficio centrale è dolente di non potere accettare la proposta del senatore Pellegrini, perchè se quella proposta fosse accettata, si arriverebbe ad una conseguenza diversa da quella a cui lo stesso Pellegrini vuole arrivare.

Noi dovremmo, caso per caso, eseguire le sentenze dei tribunali e

dare ai parroci tutte le spese di culto che i tribunali verrebbero a stabilire. Siccome però non è questa la conseguenza a cui egli vuole giungere, lo prego a ritirare la sua proposta.

PELLEGRINI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 2 nel testo del progetto di legge. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 3. — Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1.

Nei casi di cambiamento dei titolari delle parrocchie l'assegno supplementare di congrua, subito dopo la concessione del regio *exequatur* o del regio *placet*, sarà riattivato a favore del nuovo parroco nella misura già corrisposta al precedente, e con decorrenza dalla data del *placet* od *exequatur*.

Quando sarà possibile portare la congrua al massimo di lire 1000, l'aumento si farà aggiungendo lire 100 all'assegno liquidato come sopra.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Proporrei che nel primo paragrafo si dicesse: « Gli assegni concessi ai termini dell'articolo precedente resteranno invariati *per un triennio*, salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo primo ». In altri termini, propongo di aggiungere al primo paragrafo di questo articolo le parole: *per un triennio*.

PRESIDENTE. Domando se l'Ufficio centrale e il ministro accettano la modificazione.

SERENA, *relatore*. L'Ufficio centrale non può accettarla.

BONASI, *ministro di grazia e giustizia*. Non l'accetto.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Dichiaro che ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 3 nel testo che ho letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4. — Agli effetti dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, le congrue ed i supplementi di congrua, qualunque ne sia l'origine e la causa, che si pagano ai parroci del Regno sul bilancio del Fondo per il culto, in dipendenza della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e di ogni altra legge precedente o posteriore, sì per concessione dell'Amministrazione suddetta, che per concessione anteriore dello Stato, saranno classificati tutti indistintamente, con decorrenza dal 1° gennaio 1899, nella categoria *C* stabilita dall'art. 54 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con Regio decreto 24 agosto 1887, n. 4201.

L'imposta pagata dai parroci sarà dedotta dall'attivo della liquidazione di cui nell'articolo 2.

Gli assegni supplementari di congrua concessi ai termini della presente e delle precedenti leggi sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

SERENA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA, *relatore*. Avverto soltanto che nella stampa è incorso un errore tipografico. Invece di: 24 agosto 1887, deve dire: 1877. E questo

errore è di tale evidenza che basta a dimostrarlo il numero 4201 del Regio decreto.

PRESIDENTE Lo considereremo come un errore materiale che sarà corretto.

Ora pongo ai voti l'articolo 4 come è stato letto, con la correzione di errore materiale accennata dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CAPO II. — *Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie curate.*

Art. 5. — I Comuni potranno ottenere dall'Amministrazione del Fondo per il culto la consegna delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie con cura d'anime, alle quali si riferisce l'art. 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, anche prima che siano cessati gli assegnamenti dovuti ai partecipanti superstiti, purchè si assumano il pagamento degli assegnamenti medesimi nel modo determinato nel seguente articolo 6, e si obblighino a cedere una rendita perpetua al Fondo per il culto in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni che sono o che diverranno vacanti in appresso.

Questa rendita sarà commisurata agli utili che da quel godimento avrebbe ricavati l'Amministrazione del Fondo per il culto, dal giorno della anticipata consegna delle rendite fino alla completa cessazione degli assegni vitalizi, calcolati sulla base della residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti, da determinarsi secondo l'annessa tabella, e diminuiti di una metà.

Essa sarà prelevata, in equa misura dalla rendita pubblica inscritta o derivante dal rinvestimento di capitali, e dalla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni, secondo le convenzioni da stabilirsi caso per caso.

(Approvato).

Art. 6. — In pagamento degli assegni vitalizi che per effetto dell'articolo precedente passeranno a carico dei Comuni dovrà consegnarsi a ciascun assegnatario il certificato di usufrutto di una rendita sul debito pubblico in consolidato 4,50 per cento netto, intestato al Comune, d'importo eguale all'annuo assegno rispettivo, salve le particolari convenzioni che potessero stipularsi tra il Comune e quelli, fra i partecipanti superstiti, ai quali non si potesse consegnare il detto certificato per insufficenza della rendita pubblica ad esso devoluta in virtù dell'articolo precedente.

Per gli assegni trasferiti a carico dei Comuni cessa nell'Amministrazione del Fondo per il culto ogni ingerenza e responsabilità agli effetti dell'art. 3 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.

(Approvato).

Art. 7. — Ottenuta la consegna delle rendite a' termini della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e della presente, i Comuni dovranno costituire nel seguente ordine di preferenza e mercè lo stralcio e l'assegnazione di altrettante partite di rendita agli aventi diritto:

1° la dotazione necessaria, così per la manutenzione e conservazione della Chiesa e, dove esista, anche della casa canonica, come per la ufficiatura della Chiesa parrocchiale e per il rifornimento dei sacri arredi Questa dotazione sarà determinata, dai modi da stabilirsi nel

regolamento, tenendo conto dello stato e dell'importanza dei fabbricati, nonchè delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale;

2° il supplemento di assegno ai parroci fino a raggiungere la somma stabilita dall'art. 28 n. 4 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

I Comuni non saranno tenuti a cedere, pei titoli suespressi, una rendita maggiore di quella ricevuta e depurata dagli oneri ad essa inerenti.

(Approvato).

Art. 8. — La rendita eccedente è attribuita di pieno diritto ai Comuni.

Questi però non saranno tenuti, come non vi è tenuto il Fondo per il culto, all'adempimento dei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite, oppure afficenti le rendite dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi.

(Approvato).

Art. 9. — I diritti attribuiti ai Comuni dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dalla completa cessazione degli assegni vitalizi ai partecipanti.

Verificandosi la decadenza, il Fondo per il culto rimane sostituito ai Comuni nell'obbligo di costituire il supplemento di assegno ai parroci e la dotazione delle fabbricerie, ferma la disposizione dell'articolo 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

(Approvato).

CAPO. III. — *Acconto ai Comuni sulla quota loro spettante della rendita patrimoniale del clero regolare.*

Art. 10. — Dal 1° luglio 1899 sarà corrisposto ai Comuni di terra ferma e dell'isola di Sardegna che vi abbiano diritto un acconto di quanto potrà loro spettare per il quarto della rendita dei beni delle soppresse corporazioni religiose ad essi assegnato con l'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

A questo fine sarà stanziata annualmente nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto la somma di L. 1,000,000.

Le annualità corrisposte ai Comuni saranno da questi destinate in opere di pubblica utilità, specialmente nella pubblica istruzione, nell'assistenza ospitaliera e nel ricovero degli inabili al lavoro.

(Approvato).

Art. 11. — Qualora dall'accertamento del credito dei Comuni anzidetti che farà l'Amministrazione del Fondo per il culto, risulti che l'ammontare complessivo della rendita spettante ai Comuni suindicati superi lo stanziamento annuale fissato nel capoverso dell'articolo precedente, l'annualità da pagarsi a ciascun Comune sarà ridotta proporzional mente, tanto da non eccedere nel complesso lo stanziamento anzidetto. Questa somma sarà aumentata ogni anno, in proporzione del quarto della complessiva diminuzione dell'onere delle pensioni monastiche, fino a raggiungere l'intiera quota rispettivamente spettante a ciascun Comune, tenendo pur conto delle variazioni che annualmente si verificassero nella rendita patrimoniale del Fondo per il culto.

(Approvato).

CAPO IV. — *Disposizioni finali.*

Art. 12. — Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Come già ho avvertito, l'Ufficio centrale ha presentato un ordine del giorno, accettato dal guardasigilli, che rileggo:

« Il Senato invita il Governo a provvedere alla piena e generale esecuzione dell'art. 28, n. 5, della legge 7 luglio 1866 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè approvato per alzata e seduta.

Prego il signor senatore, segretario Chiala, di procedere all'appello nominale.

CHIALA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla enumerazione dei voti.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Aumento delle congrue parrocchiali — Anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate — Acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose.

Votanti. . . . 71

Favorevoli 63

Contrari 6

Astenuti 2

(Il Senato approva).

R. Decreto *25 agosto 1899, n. 350, che approva il Regolamento per la esecuzione della legge 4 giugno 1899, n. 191, riguardante l'aumento delle congrue parrocchiali, l'anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie, e la concessione di un acconto ai Comuni sul quarto di rendita loro spettante sul patrimonio regolare.*

UMBERTO I, ecc.

Visto l'art. 12 della legge 4 giugno 1899, n. 191; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvato l'unito Regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal guardasigilli ministro di grazia e giustizia e dei culti, e

dai ministri dell'interno e delle finanze, per l'esecuzione della legge 4 giugno 1899, n. 191, riguardante l'aumento delle congrue parrocchiali, l'anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate, e la concessione di un acconto ai Comuni pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Monza, addì 25 agosto 1899.

UMBERTO

A. Bonasi — Pelloux — Carmine.

REGOLAMENTO

CAPO I. — **Dell'aumento delle congrue parrocchiali**

Sezione I. — *Dell'accertamento delle attività e delle passività del beneficio parrocchiale.*

§ I — *Attività.*

Art. 1. — L'assegno supplementare di congrua dovuto ai parroci del Regno a' termini delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, 30 giugno 1892, n. 317 e 4 giugno 1899, n. 191, sarà liquidato d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo per il culto, a norma del primo capoverso dell'art. 2 di quest'ultima legge, previo l'accertamento delle attività e delle passività di ciascun beneficio parrocchiale.

Art. 2. — L'accertamento delle attività sarà eseguito prendendo a base l'ultima denunzia presentata, assentita e definitivamente approvata agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta.

Art. 3. — Qualora risultasse che taluni cespiti costituenti la dotazione del beneficio parrocchiale fossero stati omessi nella denuncia di manomorta, o che altrimenti fossero sfuggiti all'applicazione della tassa relativa, saranno computati nelle attività anche i detti cespiti.

Saranno invece escluse dal computo le rendite che fossero cessate o estinte, non che quelle che fossero riconosciute assolutamente inesigibili, semprechè siano presentati i titoli, gli atti ed i documenti comprovanti la cessazione, o la estinzione, o la inesigibilità.

Art. 4. — Sarà tenuto conto delle variazioni avvenute nell'asse patrimoniale del beneficio dopo la presentazione dell'ultima denuncia di manomorta e fino al 30 giugno 1899, semprechè siano dimostrate o giustificate.

Per le parrocchie vacanti sarà tenuto conto delle variazioni avvenute fino alla data del regio *placet* o *exequatur*.

Art. 5. — In ogni caso il reddito dei beni costituenti la dotazione del beneficio parrocchiale, tanto se siano stati dichiarati agli effetti dell'applicazione della tassa di manomorta, quanto se siano stati omessi, sarà determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, e dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del relativo Regolamento approvato con regio decreto 25 settembre 1874, n. 2129.

Non saranno ammessi, come base di determinazione del reddito, i contratti di locazione simulati, o stipulati senza l'osservanza delle volute

formalità o per un prezzo inferiore a quello presunto a' termini dell'articolo 19 dal sopra citato Regolamento.

Art. 6. Il reddito della casa parrocchiale e dell'orto o giardino annesso non entra nel computo delle attività.

Ma se una parte della casa o dell'orto o giardino fosse data in affitto, sarà computato nell'attivo il reddito corrispondente.

Art. 7. — I prodotti casuali da computarsi nelle attività saranno calcolati sulla media di un triennio, prendendo a base il corrispondente reddito definitivamente accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, salvo che il parroco abbia dichiarato un reddito maggiore agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua.

In nessun caso i prodotti casuali saranno computati per un reddito maggiore di lire 300.

I proventi delle messe avventizie sono esclusi dal calcolo dei prodotti casuali e delle attività.

Art. 8 — Gli assegni di carattere obbligatorio e continuativo che il parroco percepisce a carico dei Comuni, o delle Provincie, o del Fondo per il culto, o di qualunque altra Amministrazione pubblica, od a carico di enti o corpi morali sì ecclesiastici che laicali, nonchè le rendite derivanti da lasciti, donazioni e simili, saranno computati nelle attività, salva la deduzione degli oneri e dei pesi inerenti.

Sezione I.

§ 2. — *Passività.*

Art. 9. — Dalle attività accertate si dovranno dedurre, sotto le riserve espresse nel presente Regolamento:

a) i pesi patrimoniali;

b) gli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie, non che gli oneri ed i pesi inerenti agli assegni ed alle rendite indicate nell'articolo 8;

c) le imposte e le tasse che colpiscono direttamente i beni o le rendite computate nelle attività, non che le spese delle riparazioni ordinarie ai fabbricati.

Art. 10. — I pesi patrimoniali, quali gli interessi di capitali, i censi, i canoni, i livelli ed in generale le annualità passive afficienti beni, che costituiscono la dotazione propria del beneficio parrocchiale, dovranno essere giustificati mercè la esibizione, in originale od in copia, dei titoli costitutivi, o degli atti di ricognizione o di altri equipollenti, non che mediante la presentazione di una dichiarazione, da rilasciarsi dal creditore, dalla quale risulti che il debito è tuttavia esistente.

Per i pesi, ammessi in occasione di precedenti liquidazioni, valgono i documenti già prodotti.

Art. 11. — Gli oneri costituiti sulle rendite beneficiarie sono considerati legittimi, quando per fondazione, o per decreti e provvisioni dell'autorità ecclesiastica, muniti di *exequatur* o di *placet*, il parroco non possa esimersi dalla prestazione, e questa renda necessaria l'erogazione di una parte dei redditi della prebenda.

I detti oneri, perchè siano ammessi in deduzione, debbono avere carattere certo e continuativo, e la loro sussistenza deve essere comprovata mercè la presentazione dei necessari documenti.

Art. 12. — L'assegno o l'onorario che fosse corrisposto dal titolare

del beneficio parrocchiale al vice-parroco od al coadiutore, non potrà ammettersi in deduzione quale onere legittimamente costituito, se, oltre quanto è richiesto nell'articolo 11, non vi concorrano le seguenti condizioni:

1° Che i decreti ed i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica siano di data certa, anteriore alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

2° Che l'onere sia effettivamente a carico del beneficio parrocchiale e non già di altre istituzioni ecclesiastiche o laicali o del Comune o del patrono;

3° Che la necessità di mantenere il vice-parroco od il coadiutore continui a sussistere, avuto riguardo alla popolazione ed alla estensione della parrocchia;

4° Che l'ammontare dell'assegno o dell'onorario sia proporzionato ai redditi goduti dal parroco, non computato il supplemento di congrua a carico del Fondo per il culto.

In mancanza del titolo originario, l'onere del mantenimento del vice-parroco o del coadiutore potrà ammettersi, in via di eccezione, quando risulti da antica consuetudine debitamente dimostrata, ma sempre in concorso delle condizioni indicate ai numeri 2°, 3° e 4° del presente articolo.

All'infuori dei casi previsti, l'assegno o l'onorario del vice-parroco o del coadiutore non è deducibile.

Art. 13. — La pensione o l'assegno vitalizio, oppure la riserva, per qualsiasi causa o titolo, di una parte dei frutti della prebenda a favore del parroco cessato, non costituisce un onere deducibile agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua, in confronto del nuovo titolare della parrocchia.

Art. 14. — Laddove la parrocchia sia mancante della casa canonica e non vi siano enti morali o privati obbligati a provvedere il parroco di abitazione, sarà ammessa, fra gli oneri deducibili, la spesa del fitto della casa strettamente necessaria al parroco.

Le circostanze suindicate saranno accertate con certificato dell'autorità municipale, e la spesa occorrente sarà comprovata con la esibizione del contratto di locazione regolarmente registrato in tempo utile a norma di legge, oppure, quando il contratto fosse esente da registrazione entro termine fisso, con le quietanze regolarmente rilasciate dal propietario della casa.

Nel certificato dell'autorità municipale, di cui nel precedente capoverso, sarà fatto constatare inoltre se la corrisposta di affitto sia proporzionata alla media dei prezzi locali.

Art. 15. — Le spese per l'esercizio del culto e per il servizio della chiesa non sono deducibili, ma al parroco è dovuto l'aumento nei casi e nei limiti indicati dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Non sono parimenti deducibili i pesi che si identificano coi fini dell'ente parrocchiale, quali sarebbero la celebrazione della messa *pro populo*, l'amministrazione dei sacramenti, la predicazione, l'insegnamento della dottrina cristiana e simili; nè le spese della sacra visita o dei pranzi in occasioni di festività, o dirette a procacciare un agio personale al parroco, ed in genere tutte le spese riferibili al servizio domestico.

Art. 16. — Gli oneri religiosi e i pesi di culto, inerenti alle rendite indicate nell'articolo 8, saranno ammessi, in deduzione, semprechè siano

di carattere determinato e semprechè continuino a sussistere ed importino una spesa effettiva e necessaria, e non una semplice prestazione personale del parroco.

Tuttavia, anche per le prestazioni personali, ove in modo continuativo si dovesse dal parroco ricorrere al ministero di altri sacerdoti, o il parroco, per adempiere personalmente l'onere, dovesse sopportare uno stipendio per viaggi, trasporti e simili, altrimenti non compensato, sarà ammessa in deduzione la spesa viva da esso sostenuta, calcolata sulla media dell'ultimo triennio.

In tutti i casi la spesa deducibile dovrà essere contenuta nei limiti della più stretta necessità, nè potrà mai eccedere l'attuale rendita netta destinata all'adempimento dell'onere, e compresa nelle attività accertate.

Art. 17. — Per la determinazione e la deduzione dell'annua spesa delle riparazioni ordinarie, saranno osservate le norme dell'art. 2 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, e dell'art. 19 del relativo Regolamento approvato col regio decreto 25 settembre 1874, n. 2129.

La spesa delle ordinarie riparazioni alla casa canonica non è deducibile, salvo, nel caso previsto nel secondo alinea dell'articolo 6, la quota corrispondente alla parte del fabbricato produttiva di rendita.

Non sono parimenti deducibili le spese delle riparazioni straordinarie ed i debiti costituiti per questo oggetto sul godimento dell'usufrutto o sulle rendite beneficiarie.

Art 18. — Le imposte sui terreni e sui fabbricati, il reddito dei quali sia stato computato nelle attività, saranno calcolate sulla media dell'ultimo triennio, ed ammesse in deduzione secondo le norme stabilite nell'art. 2 della legge 13 settembre 1874, n. 2078, e nell'art. 19 del relativo Regolamento approvato con regio decreto 25 settembre 1874, n. 2129.

Saranno pure ammesse in deduzione le imposte sul fabbricato della canonica e sull'orto o giardino annesso, sempre che sieno effettivamente a peso del parroco

Il premio d'assicurazione contro gl' incendi o la grandine non è deducibile.

Non sono parimenti deducibili i tributi locali, come la tassa sui domestici, di famiglia, di fuocatico e simili.

Art. 19. — L'imposta di ricchezza mobile, tanto sulle rendite beneficiarie, quanto sugli assegni corrisposti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, sarà da questa interamente rifusa ai parroci.

A questo fine, nella liquidazione delle attività e delle passività del benefizio, sarà portato in deduzione fra i pesi l'ammontare dell'imposta di ricchezza mobile che i parroci pagano sulle rendite mobiliari del beneficio, sulle rendite del Debito pubblico e sui proventi casuali (esclusi quelli delle messe avventizie).

Gli assegni a carico del Fondo per il culto, sui quali l'imposta si corrisponde direttamente dall'Amministrazione, saranno portati nella liquidazione e pagati al parroco nella somma lorda liquidata, senza alcuna diminuzione a titolo di rivalsa dell'imposta medesima.

Art. 20. — L'Amministrazione del Fondo per il culto dovrà dare comunicazione alle agenzie delle imposte delle liquidazioni fatte ai termini degli articoli precedenti.

Le agenzie, fatti gli opportuni riscontri e completate le liquidazioni coll'ammontare delle imposte dovute, le restituiranno, senza indugio, alla Direzione generale del Fondo per il culto.

Art. 21. — La tassa di manomorta sarà portata in deduzione per l'importo dovuto sui redditi patrimoniali accertati e computati nelle attività, senza riguardo alla maggiore o minore somma eventualmente pagata dal parroco in base a dichiarazioni inesatte od in conseguenza di variazioni verificatesi nelle rendite e nell'asse patrimoniale e non ancora denunciate agli effetti dell'applicazione della tassa medesima.

Gli assegni supplementari di congrua, concessi a' termini della legge 4 giugno 1899, n. 191, e delle leggi precedenti, sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

Sezione II. — *Della liquidazione dell'assegno suppiementare e dei reclami.*

Art. 22. — La liquidazione d'ufficio dell'assegno supplementare di congrua dovrà contenere la dimostrazione, per gruppi o categorie, così delle attività come delle passività beneficiarie, accertate ed ammesse, non che l'indicazione dell'importo annuo, e della decorrenza dell'assegno da inscriversi a favore del parroco per completare la congrua di lire 900 annue al netto.

Art. 23. — La liquidazione sarà comunicata al parroco interessato, appena il decreto di approvazione sarà stato registrato dalla Corte dei conti.

La comunicazione è fatta mediante consegna di un esemplare della liquidazione medesima, per mezzo dell'inserviente o del messo comunale, il quale ritirerà la ricevuta dal consegnatario sul modulo fornito dall'Amministrazione.

Se il parroco non può o non vuole firmare, il messo farà, nella propria relazione, espressa dichiarazione della causa della mancanza di firma del consegnatario.

Per la consegna e la relazione non compete all'inserviente od al messo comunale alcun diritto o compenso verso il parroco o verso l'Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 24. — Entro trenta giorni dalla ricevuta consegna, il parroco può reclamare al Consiglio d'amministrazione del Fondo per il culto contro la liquidazione fatta d'ufficio.

Il reclamo, redatto in carta bollata da centesimi 50 e corredato dei documenti opportuni, sarà presentato al Ricevitore del registro del distretto od al sindaco locale, che ne rilascieranno ricevuta, e potrà anche essere trasmesso, in piego affrancato e raccomandato, direttamente alla Direzione generale del Fondo per il culto.

In ogni caso il parroco avrà cura di ritirare e conservare la ricevuta del reclamo, quale prova che la presentazione avvenne nel termine sovra indicato.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso, la liquidazione s'intende accettata.

Art. 25. — Presso la Direzione generale del Fondo per il culto deve essere tenuto un registro nel quale saranno notati la data dell'arrivo del reclamo, il cognome e nome del reclamante, non che la denominazione e la sede del beneficio parrocchiale, al quale si riferisce la liquidazione.

La prefata Direzione generale darà avviso ai trasmittenti dell'arrivo del reclamo, con indicazione del numero d'ordine sotto il quale esso è notato nel registro.

Il Consiglio d'amministrazione, esaminato il reclamo e i documenti relativi, delibererà in proposito entro il minor tempo possibile.

Della deliberazione del Consiglio sarà presa nota nel registro dei reclami.

Art. 26. — Se il reclamo sarà accolto, in tutto in parte, dal Consiglio d'amministrazione, la Direzione generale del Fondo per il culto rettificherà subito la liquidazione d'ufficio, ed emesso di conformità nuovo decreto, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti, parteciperà al parroco le risultanze della nuova liquidazione, la quale sarà definitiva.

Quando il reclamo sia rigettato, ne sarà dato avviso al reclamante con una esposizione sommaria dei motivi del rigetto.

Art. 27. — Gli assegni definitivamente liquidati a norma degli articoli precedenti resteranno invariati.

Quando sarà possibile portare la congrua al massimo di lire 1000, l'aumento si farà aggiungendo lire 100 all'assegno come sopra liquidato.

La maggior quota dell'imposta di ricchezza mobile che ricaderà a peso del parroco, in conseguenza dell'aumento della congrua sino a lire 1000, sarà abbuonata al medesimo, come è detto nell'art. 19.

Art. 28. Per ottenere l'aumento di cui nell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, per le spese di culto, il parroco dovrà presentare:

a) Un attestato della Giunta comunale dal quale consti che non esistono fabbricerie, cappelle, confraternite, nè altre istituzioni congeneri che finora abbiano provveduto alle spese per l'esercizio del culto o per il servizio della chiesa;

b) Una dichiarazione sottoscritta dal parroco stesso, e confermata dal subeconomo dei benefici vacanti, dalla quale risulti che le spese medesime, non esistendo corpi o enti morali o privati a ciò obbligati, sono effettivamente ed inevitabilmente a carico del titolare del beneficio parrocchiale.

L'Amministrazione del Fondo per il culto, ricevuti i documenti sopraindicati ed eseguiti gli accertamenti che fossero necessari, farà luogo alla concessione dell'aumento con la stessa decorrenza dell'assegno supplementare di congrua, salvo il caso della prescrizione di cui all'articolo 2144 del Codice civile.

Quando si tratti di parrocchie aventi meno di 200 abitanti, i titolari delle quali, a' termini dell'articolo 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036, possono essere esclusi in tutto od in parte dal supplemento di congrua, l'aumento per le spese di culto sarà dato proporzionalmente alla congrua concessa.

Agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile detto aumento sarà considerato come puro rimborso di spese.

Sezione III. — *Del pagamento degli assegni.*

Art. 29. — Eseguita la liquidazione d'ufficio, ed in base alla medesima, sarà provveduto all'inscrizione, nel ruolo delle spese fisse, della partita al nome del parroco per il pagamento dell'assegno supplementare di congrua, salve le variazioni e le compensazioni che occorressero, dopo che la liquidazione sarà divenuta definitiva.

Il pagamento sarà fatto a rate semestrali posticipate, scadibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30. — Per ottenere il pagamento di ciascuna rata semestrale, il parroco dovrà far pervenire, alla Delegazione del tesoro della pro-

vincia, il certificato comprovante essere egli tuttora in possesso del beneficio parrocchiale e di avere esercitate le funzioni del proprio ufficio.

Tale certificato, in data non anteriore alla scadenza della rata da pagarsi, sarà rilasciato ed autenticato col proprio suggello dalla Curia diocesana, sul modello fornito dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

Il detto certificato dovrà essere munito della marca da bollo da centesimi 50, quando l'assegno superi lire 500 lorde all'anno.

Con autorizzazione del ministro guardasigilli, il pagamento potrà essere fatto anche senza il certificato della Curia.

Art. 31. — Venendo a morte l'assegnatario o cessando egli dall'ufficio di parroco, si sospenderà il pagamento dell'assegno supplementare di congrua, nonchè dell'aumento di cui all'articolo 15, salva, rispetto all'assegnatario od a' suoi eredi e per il tempo decorso dopo l'ultimo pagamento, l'applicazione dell'art. 481 del Codice civile.

L'assegno sarà poi riattivato, nella stessa misura, unitamente al citato compenso, al nome del nuovo parroco, subito dopo la concessione del *regio exequatur* o del *regio placet* e con decorrenza dalla data dell'*exequatur* o *placet*.

Art. 32. — Agli effetti dell'articolo precedente, avvenendo la vacanza del beneficio parrocchiale, il sindaco, il pretore, il ricevitore del registro ed ogni pubblico funzionario, che per ragione del proprio ufficio ne sia venuto a conoscenza, dovranno farne denuncia alla Direzione generale del Fondo per il culto.

Parimenti i Procuratori generali presso le Corti d'appello dovranno dare partecipazione alla detta Direzione generale di ogni concessione del *regio exequatur* o del *regio placet*.

Art. 33. — Nel caso che il beneficio parrocchiale venga sottoposto a sequestro per misura di repressione, sarà sospeso, fino a che durerà il sequestro medesimo, il pagamento dell'assegno supplementare di congrua.

Le rate semestrali, scadute durante l'anzidetto periodo, saranno pagate o al subeconomo dei beneficî vacanti o al sacerdote che avrà temporariamente esercitate le funzioni parrocchiali, secondo che disporrà il ministro guardasigilli.

Art. 34. — Durante la vacanza dei benefici parrocchiali non saranno pagati, nè agli economi spirituali, nè ai subeconomi dei beneficî vacanti, i supplementi di congrua.

Sarà invece corrisposta all'economo spirituale, per le spese di culto e di servizio della chiesa, una somma equivalente all'aumento che fosse stato concesso al parroco, a' termini del secondo capoverso dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, ma limitatamente alla durata del servizio prestato. Il pagamento sarà fatto a rate trimestrali posticipate, con mandato diretto a favore dell'economo spirituale, ed in base a certificato che l'Economato generale dei beneficî vacanti dovrà trasmettere alla Direzione generale del Fondo per il culto per comprovare l'adempimento delle funzioni parrocchiali da parte dell'economo spirituale.

Rimangono inoltre in vigore gli accordi stabiliti tra gli Economati generali dei beneficî vacanti e l'Amministrazione del Fondo per il culto rispetto agli antichi assegni erariali ed ai supplementi concessi in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727.

SEZIONE IV. — *Disposizioni diverse.*

Art. 35. - Ai titolari delle parrocchie erette posteriormente alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866, n. 3036, non compete il supplemento di congrua, salvo il caso di assoluta necessità riconosciuta dal Governo.

Art. 36. — Quando una chiesa parrocchiale sia retta, congiuntamente o alternativamente, da due o più titolari, non si fa luogo che alla concessione di un solo assegno supplementare di congrua.

Si eccettua però il caso in cui nell'unica chiesa esistano contemporaneamente due o più beneficî parrocchiali autonomi, con dotazione separata e distinta e con giurisdizione propria.

Art. 37. — I notai, i conservatori degli archivî notarili, i direttori degli archivi provinciali o di Stato, ed in genere tutti coloro che sono investiti di pubblico ufficio, hanno obbligo di prestarsi colla maggiore sollecitudine alle richieste dell'Amministrazione del Fondo per il culto e di rilasciare gratuitamente i certificati, gli estratti e le copie, che venissero domandati agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento.

I certificati, gli estratti e le copie richieste dall'Amministrazione del Fondo per il culto o da presentarsi direttamente dai parroci, agli effetti suindicati, saranno redatti in carta libera.

Art. 38. - Le norme del presente Regolamento sono applicabili anche ai supplementi di congrua dovuti in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727.

Art. 39. — Le liquidazioni degli assegni supplementari di congrua, definitivamente stabilite sotto l'impero della legge 30 giugno 1892, n. 317, conserveranno i propri effetti per il periodo anteriore al 1° luglio 1899.

Per le liquidazioni rimaste in corso sarà seguito il procedimento prescritto dal presente Regolamento.

CAPO II. — **Dell'anticipata consegna ai Comuni delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate.**

SEZIONE UNICA.

Art. 40. — Per ottenere l'anticipata consegna delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie con cura d'anime, i Comuni interessati debbono farne domanda all'Amministrazione del Fondo per il culto, o direttamente od a mezzo della Intendenza di finanza della provincia o del locale ricevitore del registro.

Art. 41. -- Riconosciuta la legittimità della domanda, l'Amministrazione del Fondo per il culto, prendendo a base la rendita liquidata ed assegnatale dal Demanio dello Stato, in esecuzione ed a norma degli articoli 2, 4 e 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, accerterà e riassumerà l'attuale situazione del patrimonio della soppressa chiesa ricettizia o comunia curata in modo che risulti:

l'importo annuo della rendita 5 per cento inscritta e depurata dalla tassa straodinaria del 30 per cento sull'intero patrimonio;

l'importo della rendita pubblica appresa direttamente all'ente soppresso, o ceduta dagli affrancanti;

l'ammontare annuo complessivo dei censi, dei canoni, e delle altre prestazioni perpetue attualmente in essere, ma distinte in esigibili ed in non esigibili;

l'importo dei capitali riscossi, o per rendite affrancate dai debitori, o per ricupero di somme mutuate dall'ente soppresso, od infine per vendita degli immobili devoluti od espropriati in danno dei debitori morosi;

il montare degli oneri patrimoniali da trasferirsi a carico del Comune;

la somma dei capitali eventualmente pagati per la estinzione di debiti dell'ente, o a tacitazione dei diritti di terzi, e da rimborsarsi dal Comune.

Nel caso che la tassa straordinaria del 30 per cento non fosse interamente compensata colla rendita inscritta, la differenza sarà prelevata sulla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni di certa e sicura esazione

Art. 42. — Per determinare la rendita che spetta all'Amministrazione del Fondo per il culto, in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni che sono o che diverranno vacanti in appresso, si fisserà previamente il giorno in cui si dovrà fare la consegna delle rendite della soppressa ricettizia o comunìa curata al Comune, e questo giorno dovrà essere sempre il primo di uno dei semestri dell'anno.

Dovendo da questo giorno cessare la gestione del Fondo per il culto per dette rendite. l'utile annuale che avrebbe ricavato da esse sarà calcolato conteggiando, al lordo, in attivo:

l'importo della rendita pubblica;

l'ammontare annuo dei censi, dei canoni e delle altre prestazioni, escluse le partite riconosciute inesigibili;

gli interessi al 5 per cento sui capitali riscossi.

E nel passivo:

l'importo annuo degli oneri patrimoniali tuttavia esistenti;

il supplemento che il Fondo per il culto paga al parroco sino a completargli la congrua di lire 800 annue;

l'assegno per le spese di culto e manutenzione ordinaria della chiesa;

l'assegno per la spesa delle riparazioni straordinarie;

gl'interessi al 5 per cento sui capitali pagati in estinzione di debiti.

In corrispondenza della residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti sarà fissato il numero degli anni durante i quali il Fondo per il culto avrebbe diritto di far proprio l'utile come sopra determinato, e quindi sarà calcolata, secondo le regole dell'interesse composto, al saggio del 5 per cento, la rendita perpetua equivalente al godimento temporaneo degli utili.

Da questa rendita perpetua sarà poi dedotta l'annualità perpetua corrispondente all'onere temporaneo, degli assegni vitalizi dovuti ai partecipanti superstiti e calcolata sulla residua vita probabile di ciascuno di essi; la differenza, ridotta alla meta, rappresenterà l'importo annuo della rendita perpetua, al saggio del 5 per cento, da cedersi dal Comune al Fondo per il culto per il titolo sopraindicato.

Art. 43. — Agli effetti del calcolo della residua vita probabile, l'età dei singoli partecipanti superstiti sarà computata sino al giorno in cui avrà effetto la consegna delle rendite.

Quando nel computo dell'età vi ha frazione di un anno, il periodo che eccede sei mesi sarà calcolato per anno intero, altrimenti non sarà valutato.

Art. 44. — La rendita perpetua spettante al Fondo per il culto, ai termini dell'art. 42, sarà prelevata, in equa misura, dalla rendita pub-

blica inscritta o derivante dall'investimento dei capitali, e dalla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni, secondo gli accordi che saranno stabiliti col Comune.

Art. 45. — Formato, a' termini dell'articolo precedente, il progetto di devoluzione e riparto delle rendite, sarà comunicato al Comune, il quale vi farà le sue osservazioni, se ne sia il caso.

Qualora non occorrano osservazioni, o dopo le risposte avute, se ne sono state fatte, il Comune, con deliberazione consigliare, che dovrà essere approvata dall'autorità tutoria, accetterà il progetto di devoluzione e riparto.

Dopo ciò si procederà alla stipulazione dell'atto a spese del Comune, o per ministero di notaio o in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza della provincia.

Successivamente si procederà al riparto dei frutti e delle spese dell'annata di promiscuo godimento.

Nel conto di riparto sarà tenuto calcolo anche della spesa erogata dal Fondo per il culto per la riscossione dei capitali dismessi al Comune.

Art. 46. — Le rendite e gli oneri patrimoniali passeranno al Comune nello stato e nelle condizioni in cui si troveranno all'atto della consegna.

La rendita pubblica 5 per cento, che rimarrà disponibile dopo i prelevamenti, di cui agli articoli 41 e 44, sarà ridotta al 4,50 per cento netto in relazione all'articolo 12 (allegato *L*) della legge 22 luglio 1894, n. 339. La rendita così ridotta sarà consegnata al Comune in certificati nominativi del corrispondente consolidato 4,50 per cento netto.

Art. 47. — Sui detti certificati nominativi sarà assicurato, a richiesta dell'Amministrazione del Fondo per il culto, e secondo le norme in vigore sul Debito pubblico, l'usufrutto attribuito dall'art. 6 della legge ai singoli partecipanti superstiti, in pagamento del rispettivo assegno vitalizio.

A tale effetto i singoli assegni vitalizi saranno arrotondati a multipio di tre, salvo l'obbligo negli assegnatarî di restituire annualmente al Comune l'importo della frazione in più attribuita.

Art 48. — Qualora la rendita pubblica devoluta al Comune non fosse sufficiente a garantire il pagamento dell'assegno dovuto a ciascun partecipante superstite, sarà provveduto secondo le particolari convenzioni, che a' termini dell'articolo 6 della legge potranno essere stipulate tra il Comune ed i singoli assegnatari.

Tali convenzioni non dovranno pregiudicare in alcuna guisa i diritti rispettivi dell'Amministrazione del Fondo per il culto e della chiesa parrocchiale.

Art. 49. — Quando sia in corso una controversia amministrativa o giudiziaria tra l'Amministrazione del Fondo per il culto e taluni partecipanti superstiti, circa il diritto e la misura dell'assegno vitalizio, non si farà luogo all'anticipata consegna delle rendite, se non dopo la definizione della controversia, salvo che il Comune ottenga l'acquiescenza dei partecipanti interessati.

Art. 50. — Ottenuta la consegna delle rendite, il Comune dovrà, a' termini dell'articolo 7 della legge, costituire la dotazione necessaria alla chiesa parrocchiale, non che il supplemento di assegno al parroco sino a completare la congrua di lire 800 annue, salvo nel Fondo per il culto l'obbligo d'inscrivere a favore del parroco quell'ulteriore assegno che fosse dovuto per elevare la congrua fino a lire 900, per ora, ed a suo tempo a lire 1000, osservate le norme del Capo I del presente Regolamento.

le spese per l'ufficiatura delle chiese annesse ai conventi e monasteri soppressi; quelle per restituzione di rendite; ed infine le spese per la conservazione del patrimonio, quali sarebbero quelle di riparazioni, di atti, contratti e perizie, di liti, di operazioni ipotecarie e catastali, pagate durante l'esercizio finanziario, al quale si riferisce la liquidazione.

Art. 59. — Stabilito l'ammontare della rendita netta delle corporazioni religiose soppresse in ciascun Comune, sarà dedotta la quota proporzionale delle pensioni dovute agli ex-religiosi superstiti, calcolata sul complesso delle rendite nette accertate e delle pensioni pagate in tutto il Regno, esclusa la Sicilia, durante l'esercizio finanziario, al quale si riferisce la liquidazione.

La quarta parte della rendita, così depurata, rappresenterà il credito di ciascun Comune per l'anno finanziario di cui sopra.

Art. 60. — Qualora l'ammontare complessivo del credito dei Comuni anzidetti superi la somma stanziata nel bilancio del Fondo per il culto in esecuzione degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191, si farà luogo alla riduzione del credito. Questa riduzione sarà fatta ripartendo la somma stanziata in modo che a ciascun Comune ne sia attribuita una quota in proporzione dell'ammontare del rispettivo credito.

Non potranno concorrere al riparto quei Comuni, per i quali risultasse un'eccedenza passiva sulle rendite delle corporazioni religiose soppresse nel rispettivo territorio, fino a che l'eccedenza medesima non sarà compensata con gli avanzi che si verificheranno negli anni successivi.

Art. 61. — Le singole liquidazioni ed il conto di riparto saranno approvati nei modi prescritti dal Regolamento 21 luglio 1866, n. 3070, e saranno quindi riassunti in apposito elenco, che verrà comunicato ai Comuni interessati per mezzo del Prefetto della provincia.

Contemporaneamente si procederà al pagamento della quota dovuta a ciascun Comune.

Al verificarsi delle condizioni previste nell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, si procederà all'accertamento definitivo della rendita patrimoniale spettante a ciascun Comune, in concorso del medesimo, e si farà luogo a compensazione, per quanto fosse stato pagato in più o in meno a titolo di acconto, avuto riguardo alla rendita netta accertata ed alle quote proporzionali di acconto che sarebbero state dovute in rapporto alla somma dei relativi stanziamenti annuali.

Art. 62. — I Comuni dovranno destinare le annualità loro pagate ai termini dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191, in opere di pubblica utilità, specialmente nella pubblica istruzione, nella assistenza ospitaliera e nel ricovero degli inabili al lavoro.

La stessa destinazione sarà data dai Comuni alle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate, che rimarranno disponibili dopo le assegnazioni e gli stralci previsti nella legge 4 giugno 1899, n. 191, e nel presente Regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Guardasigilli Ministro di grazia e giustizia e dei culti
A. Bonasi.

Il Ministro dell'interno
Pelloux.

Il ministro delle finanze
Carmine.

Circolare *del Ministero di grazia e giustizia e dei culti del 19 settembre 1899, n. 1464, ai Procuratori generali, Procuratori del Re, Prefetti ed Intendenti di finanza per la esecuzione della legge e del regolamento sulle congrue parrocchiali e sui diritti dei Comuni per le rendite delle chiese ex ricettizie e per quelle delle soppresse corporazioni religiose.*

È stato testè pubblicato il Regolamento approvato col regio decreto 25 agosto p. p., n. 350 per l'esecuzione della legge 4 giugno 1899, n. 191, concernente l'aumento delle congrue parrocchiali, l'anticipata consegna ai Comuni del Mezzogiorno delle rendite delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate e il pagamento di un acconto ai Comuni di Terraferma e dell'isola di Sardegna pel quarto di rendita loro spettante sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose.

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. Illme sulla legge e sul regolamento sopracitati. Questo come quella si divide in tre parti corrispondenti ai tre punti suaccennati.

Per la liquidazione dei supplementi di congrua ai parroci il Regolamento traccia nel 1° capo tutta la procedura da seguirsi per l'accertamento delle attività e delle passività delle parrocchie, per la determinazione degli assegni dovuti, pei ricorsi e pei pagamenti.

Importa specialmente notare che tutte le operazioni si devono fare d'ufficio dalla Direzione generale del Fondo per il culto, ma i parroci potranno presentare le loro memorie, e i documenti (in carta libera) senza bisogno di assistenza di procuratori o di mandatari e sarà bene che le SS. LL., o direttamente o per mezzo dei Sindaci, li avvertano che ricorrendo alla Direzione generale del Fondo per il culto, senza interposizione di persona alcuna otterranno, senza spese, la soddisfazione di tutti i legittimi diritti. Che se credessero che questi non fossero stati completamente appagati, avranno il rimedio del reclamo, entro un mese, al Consiglio di amministrazione, ed anche per questo reclamo non vi è bisogno di intervento di procuratori od altre persone.

Giova però avvertire che dovendo la Direzione generale predetta fare il lavoro di liquidazione e revisione per tutte le parrocchie aventi diritto, che si calcola possano essere circa la metà delle esistenti e cioè oltre 10,000, il lavoro richiederà un tempo conveniente, ma i parroci non avranno alcun danno perchè le liquidazioni avranno effetto dal 1° luglio 1899.

Sul capo II del regolamento riguardante l'anticipata consegna ai Comuni del Mezzogiorno delle rendite e delle soppresse chiese ricettizie e comunie curate non è mestieri spendere parole, essendo le disposizioni di esso chiare e piane e tutti i Comuni interessati rivolgendosi alla Direzione generale del Fondo per il culto otterranno le notizie occorrenti per conoscere se loro convenga accettare l'anticipata consegna delle rendite ai termini della nuova legge, oppure attendere l'evento previsto dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, cioè la cessazione completa di tutti i partecipanti.

Il capo III della legge stabilisce un nuovo diritto pei Comuni di terraferma e dell'isola di Sardegna sul patrimonio delle soppresse corporazioni religiose ed il corrispondente capo III del regolamento dà le norme per l'esercizio di questo diritto.

È noto infatti che i Comuni suindicati, a differenza di quelli della Sicilia, non avrebbero potuto avere alcuna partecipazione sul patrimonio del clero così detto regolare, fino a che estinguendosi le pensioni e pagato il debito contratto dal Fondo per il culto, per le necessità della sua gestione, non si fosse verificato un avanzo. Ma non essendo ancora prossimo il momento in cui si verificheranno queste condizioni, la nuova legge per non ritardare in tutto il beneficio atteso dai Comuni, dispose che annualmente sia inscritto nel bilancio del Fondo per il culto un milione di lire, da ripartirsi fra i Comuni nei quali avevano sede corporazioni religiose soppresse provviste di patrimonio. Le norme per la liquidazione del credito di ciascun Comune pel quarto di rendita, e pel proporzionale riparto del

milione, sono dettate nel regolamento e parmi inutile riassumerle. Solo avverto che, secondo le indagini fatte, i Comuni aventi diritto a compartecipazione al detto patrimonio sono circa 1400 ed i lavori di accertamento dei rispettivi crediti già procedono alacremente. Ma fino a che tutti non siano stabiliti, non si potrà fare la divisione *pro quota*, ond'è necessario che tutti i Comuni sappiano che non è nella facoltà dell'Amministrazione far precedere la liquidazione per uno piuttosto che per l'altro, ma che tutte dovranno camminare di pari passo e che per le relative operazioni si richiederà tempo non breve, dovendosi fare la storia patrimoniale di ciascuna casa religiosa soppressa, sino dall'epoca della soppressione, che per le antiche provincie rimonta al 1855, per le Marche, Umbria e Napoletano al 1860 e 1861, e per il resto d'Italia al 1866. A suo tempo sarà pubblicato l'elenco riassuntivo dei crediti accertati per ciascun Comune e delle somme assegnate a titolo di acconto.

Fatto questo primo lavoro, negli anni successivi le liquidazioni riusciranno più facili e più pronte e la quota di ciascun Comune sarà annualmente aumentata in proporzione del quarto della complessiva diminuzione dell'onere delle pensioni monastiche fino a raggiungere la intera quota rispettivamente spettante a ciascun Comune, tenendo pur conto delle variazioni che annualmente si verificassero nella rendita patrimoniale del Fondo per il culto.

Io prego le SS. LL. Illustrissime, per la parte cui ciascuno spetta, di portare quanto sopra a cognizione dei parroci e dei Comuni. Ai signori intendenti di finanza in modo particolare raccomando di curare che le richieste che farà la Direzione generale del Fondo per il culto per le istruttorie necessarie per l'esecuzione della legge, e più specialmente per la liquidazione dei supplementi di congrua ai parroci, abbiano sollecita risposta, essendo interesse di tutti che la nuova legge abbia piena e pronta esecuzione.

Il Ministro A. BONASI.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET. NOMINE DI R. PATRONATO.

Con regi decreti dell'11 settembre 1899, è stato concesso l'*exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati: mons. *Giovanni Carli* vescovo di Luni-Sarzana e Brugnato; mons. *Antonio Maria Grasselli* vescovo delle diocesi unite di Viterbo e Toscanella.

Con regi decreti del 19 settembre 1899, in virtù degli assoluti diritti spettanti al Re sulle chiese palatine del regno, sono stati nominati: *Castagna* monsignor *Giuseppe* attualmente canonico residenziale nella regia basilica palatina di Santa Barbara in Mantova, all'arcipretura vacante della basilica stessa; *Dell'Oca* monsignor *Gaspare*, attualmente canonico teologo nell'anzidetta basilica, al canonicato residenziale vacante per la promozione del predetto monsignor *Castagna*; *Comer* sacerdote *Luigi*, cappellano residenziale nella ripetuta basilica, al posto di cerimoniere ivi vacante.

In virtù del regio patronato, sono stati nominati: *Cornini* sacerdote *Luigi*, al canonicato arcidiaconale, prima dignità, nel capitolo cattedrale di Borgo S. Donnino; *Triggiani* sacerdote *Nicola Vito* al canonicato detto catechista nel capitolo metropolitano di Bari; *Lione* sacerdote *Francesco*, ad un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Acireale; *Mirarchi* sacerdote *Ferdinando* ad un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Squillace; *Gabbani* sacerdote *Adolfo* alla parrocchia di S. Tommaso e S. Ansano in Castelvecchio (Vellano); *Migliorini* sacerdote *Alessandro* alla parrocchia dei Santi Giacomo e Cristoforo a Cuna, in comune di Monteroni d'Arbia; *D'Aurizio* sacerdote *Nicolantonio* alla parrocchia di S. Nicola in Piano Vomano (Crognoleto); *Venturi* sacerdote *Marco* alla parrocchia delle Sante Flora e Lucilla in Torrita (Arezzo); *Jacobelli* sacerdote *Luigi* alla coadiutoria di S. Maria dei Roselli in Casalvieri.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1899 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61

Di alcune questioni in materia di decime

SOMMARIO. — 1. Oggetto dello studio. — 2. Per determinare il carattere della decima devesi ricorrere al diritto canonico. — 3. Distinzione delle decime in spirituali e temporali. — 4. Quali sono le temporali. — 5. Le spirituali si dividono in personali e in reali o prediali. Alcuni aggiungono le miste. — 6. Quali sono le personali e quali le reali o prediali. — 7. Ma tanto le personali che le reali o prediali sono spirituali. — 8. Da chi sono dovute le une e da chi le altre. — 9. La legge del 1887 ha abolito tanto le personali che le reali o prediali. — 10. La locuzione invalsa di decime sacramentali comprende le une e le altre. — 11. Esame di alcune posizioni, da cui erroneamente si suole trarre argomento di dominicalità. — 12. *Prima posizione:* se la decima si paga in quota costantemente relativa al prodotto annuo. — 13. *Seconda posizione:* se la decima si deve senza deduzione di spese, ossia sul prodotto lordo. — 14. *Terza posizione:* se la decima colpisce ciascun fondo in una eguale misura. — 15. *Quarta posizione:* se la decima si deve solo da quelli che posseggono fondi in parrocchia, qualunque sia il loro incolato, e se non si deve da quelli che fondi in parrocchia non posseggono. — 16. *Quinta posizione:* se i possessori dei fondi non sono cattolici. — 17. *Sesta posizione:* se la decima è dovuta anche quando il possessore del fondo è un ecclesiastico, oppure quando il fondo appartiene a un ecclesiastico che abbia in altra parrocchia cura d'anime, o quando il fondo appartenga a un beneficio ecclesiastico esistente fuori della parrocchia ov' è sito il fondo. — 18. Si esamina l'aforisma *clericus non decimat clericum.* — 19. *Settima posizione:* se la decima sul fondo viene pagata tanto da ricchi che da poveri, tanto da nobili che da plebei. — 20. *Ottava posizione:* se, quando il fondo non è lavorato dal proprietario, la decima si deve anche dal colono o altro coltivatore sulla propria parte di frutti. — 21. *Nona posizione:* se la decima forma parte del patrimonio del beneficio. — 22. *Decima posizione:* se la quarta parte della decima spetta al Vescovo o al Capitolo o al sacrista della Cattedrale. — 23. *Undicesima posizione:* se la decima si corrisponde a ecclesiastici che non hanno l'amministrazione dei sacramenti, come per es. se si corrispondesse al Capitolo della Cattedrale. — 24. *Dodicesima posizione:* se la decima si estendeva una volta anche sulla più vasta circoscrizione originaria della parrocchia; e se continua sul territorio eretto in parrocchia nuova. — 25. *Tredicesima posizione:* se la decima si paga anche al subeconomo in vacanza del beneficio. — 26. Si esamina la questione se le decime potessero essere riscosse da laici. — 27. Se non interviene novazione la natura della decima non muta. — 28. Si dimostrano alcuni altri argomenti di spiritualità. *Primo:* il colpire la decima tutto indistintamente il territorio della parrocchia, e il colpirlo tutto in una eguale misura. — 29. *Secondo:* il colpire la decima solo i campi, non gli altri terreni (prati, pascoli, boschi), nè gli edifici — 30. *Terzo:* il venir meno la decima se il campo viene mutato in prato. — 31. *Quarto:* l'esser la decima pagata in natura. — 32. *Quinto:* il prelevarsi la decima dal prodotto lordo e l'esser pagata appena la raccolta è maturata e disseccata. — 33. *Sesto:* il trovarsi i beni gravati nel territorio del beneficio. — 34. *Settimo:* il non essere la decima specificatamente imposta su fondi determinati. — 35. *Ottavo:* se la decima *ab antiquo* è prestata ad ecclesiastici. — 36. *Nono:* se ogni anno il parroco pubblica in chiesa l'avviso per la colletta della decima. — 37. *Decimo:* Se la decima si chiama *primizia.* — 38. *Undicesimo:* Se manca il titolo costitutivo.

1. Fra le molte questioni, cui tuttogiorno dà luogo l'applicazione della legge 14 luglio 1887, le più frequenti e le più difficili cadono sui caratteri di spiritualità o no della decima. Fra queste, mi sono proposto di esaminare talune delle più importanti, e sulle quali più spesso da taluno, a mio modo di vedere, si erra.

2. Premetto che a risolvere siffatte questioni e a determinare l'intima essenza della decima, devesi ricorrere, ove manchino altre disposizioni, al diritto canonico, sotto il cui impero l'istituto delle decime ebbe vita e da cui ebbe disciplina, come già fermò la Cassazione di Torino nel 30 dicembre 1892 (Questa Rivista, 1893, 545) e l'Appello di Bologna nel 22 giugno 1891 (Idem, 231).

3. Ma innanzi tutto sarà opportuno vedere come si distinguono le decime e quali fra esse abbia inteso abolire la legge del 1887.

Le decime si distinguono, innanzi tutto, in spirituali e temporali.

4. Le decime temporali sono quelle che non sono vere decime, ma che propriamente dovrebbero chiamarsi, e anche si chiamavano, *decimationes*, o semplicemente *praestationes*, oppure più genericamente *pensiones*, *census*, *nonae*, e via dicendo; ossia quelle che rappresentano un correspettivo del dominio, e che oggi son dette dominicali; quelle, cioè, che " *vel per speciem canonis vel per census, in recognitionem directi dominii fundi solvuntur domino temporali* " (De Luca, *De decimis*, disc. 6, n. 8), e che perciò " *sunt descendentes ex contractu* " Rota romana, *Rec.* dec. 684, n. 2, p. 1).

5. Le decime spirituali si dividono in personali, e in reali o prediali; alcuni aggiungono anche una terza specie, cioè le decime miste, che sono quelle che tengono e delle personali e delle reali, come i parti degli animali, la lana, il latte, le uova e via dicendo (" *quae partim praediales, partim personales sunt, quales sunt quae ex fructibus pecorum, ex foetu, lana, lacte, ovis, aliisque similibus solvuntur* ") Van Espen, *Jus can.*, parte 2ª, tit. 33, cap. 2, n. 9).

6. Le decime personali sono quelle che si devono sui guadagni o redditi del proprio lavoro (" *quae solvuntur ex acquisitis proprio cujusve labore, solertia et industria, ut puta negotiatione, scientia, artificio, militia, mercatura, officio, etc.* "). (Reiffenstuel, L. 3, tit. 30, § 2, n. 3).

Le decime prediali o reali sono quelle che si devono sui frutti *naturali* dei campi; si dicono prediali o reali " *ratione praediorum quia ex fructibus praediorum solvuntur* "; si devono soltanto sui frutti nascenti dalla terra, non dunque sulle pigioni dei fabbricati, non sui frutti civili: " *usu et consuetudine invaluerit, ut ex solis fructibus e terra nascentibus, sive naturalibus, non autem de fructibus civilibus, uti est merces elocationis, aut alia annua pensitatio* " (Van Espen, l. c., n. 4 e 6; Rebuffo, *De dec.*, q. 3, n. 32; Hostiensis, *De dec.*, § 3, ecc.).

7. Ma tanto le decime personali, che le reali o prediali, sono

decime spirituali che si prestano " *ut iisdem colamus deum contestemurque illum universi dominum creatorem et datorem omnium* ". (REIFFENSTUEL, l. c., n. 2; HOSTIENSIS, l. c., n. 9); ecco perchè sono spirituali anche le decime prediali, per quanto si paghino *ratione bonorum patrimonialium* (Rota rom., *Rec.*, dec. 100, n. 27, p. 11, ecc.); le une e le altre vengono in contrapposto alle decime temporali, che oggi si dicono dominicali; le une e le altre costituiscono quelle decime che oggi, con unico vocabolo, si chiamano sacramentali, ma che dovrebbero appunto propriamente chiamarsi spirituali, e che furono abolite dalla legge del 1887.

8. Senonchè le personali, dovendosi *ratione personae*, si pagano solo da chi nella parrocchia vive e vi riceve i sacramenti; quindi non le pagano gli acattolici, gli assenti, ecc.; le prediali o reali si devono invece *ratione jurisdictionis*, cioè per il solo fatto che il fondo è entro l'ambito della parrocchia (*ratione situationis praediorum intra limites parochiae*; Rota rom., *Rec.* dec. 124, n. 1, p. 5, t. 1), e perciò sono dovute anche da chi non riceve in essa parrocchia i sacramenti, da chi è acattolico, o povero, o altrove domiciliato. " *Decimae personales in sola ratione administrationis sacramentorum a personis debentur; reales seu praediales debitae sunt ex quoddam jure territoriali seu jurisdictionali illi Ecclesiae citra cujus limites bona existunt* " (DE LUCA, *De decim.*, disc. 5, n. 9). Ma anche le prediali hanno causa ultima nei servizi spirituali del parroco, colla differenza che nelle personali questi servizi spirituali sono prestati *attualmente*, nelle prediali sono prestati invece *potenzialmente;* " *sufficit sola cura habitualis, quamvis non sit actualis* ". E sotto questo aspetto anche nelle prediali o reali " *verificatur eadem ratio curae animarum ac administrationis sacramentorum, in potentia seu in habitu* " (DE LUCA, *De decim.*, disc. 5, nn. 10 e 11).

9. Erra quindi chi ritiene che la decima prediale o reale non sia una decima spirituale; ed erra non meno grandemente chi ritiene che le decime abolite dalla legge del 1887 siano soltanto quelle pagate dalle persone che ricevono i sacramenti, ossia le decime personali. La legge invece ha voluto abolire *tutte le decime spirituali*, rispettando solo le temporali o domenicali. Le decime che intendiamo abolire (diceva l'on. FAGIUOLI, relatore sul disegno di legge che diventò poi la legge del 1887 - Atti Parlam. - Docum. - Camera - 1ª Sess. 1886-87, n. 177) " *si appellano spirituali, sacramentali o ecclesiastiche* ". Ed aggiungeva che nella dizione adottata " *invece di dire decime ecclesiastiche si fa la definizione di codeste decime* ". L'art. 1 della legge è perciò come se dicesse: Sono abolite le decime ecclesiastiche o spirituali; parole che nel concetto del legislatore erano sinonimi.

10. La locuzione indi non esattamente invalsa e adottata di *decime sacramentali* comprende perciò tutte le decime spirituali. “ *Tutte le decime* — chiariva il RINALDI nella sua relazione al progetto ZANARDELLI che sostanzialmente e con identici concetti fu poi riprodotto dal disegno che ottenne poco appresso la sanzione legislativa — *tutte le decime o prestazioni di natura religiosa, personali,* PREDIALI *e miste..., calcolate sulla decima o sul ricolto, sul lavoro o sul prodotto, variabili o invariabili, convertite o esistenti in natura, non sono più dovute... Nessuna eccezione può ammettersi. La legge col suo amplissimo dettato abbraccia tutte le specie di decime nelle loro interminabili distinzioni create dalla industria e dallo scolasticismo dei preti, cioè le* PREDIALI *che si aveano dai frutti della terra, le personali dall'industria e dal lavoro dei cittadini, le miste dai prodotti degli animali... Nessuna distinzione oggi è possibile; tutte queste decime sono egualmente colpite dalla nuova legge* „. Ed avvertiva che l'unica ricerca da fare è quella sulla natura spirituale o dominicale della decima; se è spirituale, essa è abolita.

Con questo intendimento, discutendosi alla Camera il progetto che diventò la legge del 1887, fu ripristinata la dizione dell'art. 1 quale era stata concretata nel progetto ZANARDELLI e su cui avea riferito il RINALDI; e fu ripristinata, quale oggi sta scritta nella legge, perchè più larga e comprensiva, volendosi, disse l'on. GALLO, sulla cui proposta tale ripristinazione ebbe luogo, che la disposizione “ *possa abbracciare tutti i diversi tipi e tutte le diverse specie di decime* „ (spirituali). “ *A noi interessa,* egli si esprimeva, *che tutte le decime che sono dovute ai ministri del culto, in ragione dell'ufficio che esercitano e come conseguenza del compito che disimpegnano, siano abolite* „.

⁂

11. Ed ora esaminiamo alcune posizioni dalle quali erroneamente si vuole desumere argomento di temporalità o dominicalità della decima. Si ritiene, cioè, non di rado che sia indizio di dominicalità:

12. 1° Se la decima si paga in quota costantemente relativa al prodotto annuo.

Ma questa è invece una caratteristica spiccata della decima spirituale prediale, mentre invece nella decima dominicale è più congruo che la si paghi in una quantità di danaro o di derrate *fissa* e indipendente dalle oscillazioni degli annuali ricolti. Infatti, sostituitasi la economia di scambio alla economia di consumo, il corrispettivo dei contratti aventi per causa la cessione di un fondo fu generalmente convertito in una somma pecuniaria, invariabile,

E anche nella economia naturale questo corrispettivo, di regola, era stabilito in una quantità fissa, e ciò per l'ovvia ragione che il concedente non voleva esporsi all'eventualità che il concessionario del fondo trascurasse di ottenere da questo tutto il frutto che poteva dare. Onde è fermo insegnamento del diritto canonico che quando una decima si paga in una quota costantemente relativa al prodotto annuo, si ha una delle più certe prove della sua spiritualità, dacchè le decime dominicali devono invece consistere in una quantità invariabile. " *Decimae spirituales non consistunt in certa quantitate, sed in quota, et variantur variato semine; temporales consistunt in certa quantitate, non in quota* „ (Rota rom., *Rec.* 684, n. 2, p. 1; *Rec.* 299, nn. 30 e 31, p. 12; *Rec.* 128, n. 7, p. 7). Così la dottrina (Curtii junioris, cons. 177. n. 6; Moneta, *De dec.*, cap. 2, n. 1 e seg.; Hostiensis, *De dec.*, n. 2, ecc.). E perciò era massima che " *proprie non dicuntur decimae illae quae non exiguntur in quota* „ (Rota rom., *Rec.* predette; così anche Baldo, cons. 419. lib. 1).

13. 2° Se la decima si deve senza deduzione di spese, ossia sul prodotto lordo.

Ma ciò è proprio delle decime spirituali reali, giusta il precetto del diritto canonico, c. *cum homines* 7, c. *ex parte* 21, e c. *non est* 22 *de dec.*: " *Praecipimus quatenus antequam ullas deducatis expensas, decimas Ecclesiis cum integritate persolvatis* „. E Innocenzo III (cap. 28 *de dec.*): " *Expensas quae fiunt pro fructibus percipiendis, ex illis, de quibus fructus proveniunt, non credimus deducendas* „. Così il Lateranense IV, cap. 54; ecc.

Gli scrittori non sono meno espliciti. " *Non debet* (scrive S. Tomaso, *Summa*, Secunda secundae, quaest. 97, art. 11) *prius deduci tributa et pretium operariorum quam solvantur decimae; sed ante omnia debent decimae solvi ex integris fructibus* „. E il Reiffenstuel (Lib. 3, tit. 30, § 2, n. 28): " *Decimae praediales seu reales integrae sunt solvendae, absque ulla deductione seminis, vel espensarum, quae in colendo agro. v. g. colligendis fructibus, pro custodia animalium, etc., factae sunt* „. Similmente gli altri autori (Van Espen, p. 2, tit. 33, cap. 8, n. 13 e 14; Rebuffo, q. 11, n. 3; Hostiensis, n. 8; De Luca, *De dec.*, disc. 18, n. 14; Abbas, t. 6 in c. *non est*, n. 1, *De dec.*; Pirhing, *De dec.*, n. 23; ecc.). Ed è egualmente proprio delle decime spirituali reali di dover pagarsi appena la raccolta è maturata e disseccata (Rebuffo, q. 12, n. 1).

14. 3° Se la decima colpisce ciascun fondo in una eguale misura.

Ma anche questa è caratteristica specifica della decima spirituale, mentre la decima temporale, per lo più, colpisce i fondi in

misura diversa; e infatti è verosimile che il correspettivo varii secondo la bontà, la fertilità ecc. del fondo decumano, il che non avrebbe ragione invece nelle decime spirituali, dove si ha riguardo unicamente al prodotto ottenuto, e dove la percentuale è eguale e unica in tutta la parrocchia. In questo senso: Appello di Venezia 5 agosto 1892 (*Temi Ven.*, 573) e 22 dicembre 1896 (*Temi Ven.*, 1897, 138); Appello di Macerata 25 luglio 1889 (*Ann.*, 285); Appello di Bologna 1° dicembre 1896 (*Monitore giuridico*, 1897, 23), e 22 giugno 1891 (questa Rivista, II, 231).

15. 4° Se la decima si deve solo da quelli che posseggono fondi in parrocchia, qualunque sia il loro incolato; e se non si deve da quelli che fondi in parrocchia non posseggono.

Questa proposizione poggia sulla confusione tra decime personali e decime reali o prediali, e sul dimenticare che entrambe sono spirituali. Per vero è bensì esclusivo delle sole decime personali di essere dovute unicamente dalle persone viventi in parrocchia, che ivi ricevono i sacramenti, vi possedano o non vi possedano fondi; ma è invece delle decime reali o prediali di colpire soltanto i fondi e di essere pagate solamente in ragione di essi fondi, senza riguardo ad altro. “ *Personales decimae solvendae sunt ubi homines audiunt divina et recipiunt sacramenta per totum anni circulum; praediales vero in eo loco ubi praedia sita sunt* „.

E' questo un assioma nel diritto canonico. “ *Decimae rerum et frugum solvuntur Ecclesiae in cuius territorio sint* „. Così la decr. de dec. c. *ad apostolica*, e il Concilio Lateranense III in append. tit. *de religiosis viris*, cap. 3. E la Glossa al cap. 18 de dec. — verbo *diversae* — spiega: “ *Ibi debent dari personales decimae ubi quis recipit ecclesiastica sacramenta; et si habet praedia in alia parochia, ibi debet dare decimas illorum praediorum* „. Similmente la stessa glossa in c. fin. de paroch., vers. *praediorum*. Così la Rota romana costantemente (Rec. 27, n. 3, p. 14; 124, n. 7, p. 5, t. 1; 43, n. 10, p. 15), e tutti i canonisti (Reiffenstuel, l. 3, tit. 30, § 5, n. 94; Abbas in c. *cum sint*, 18, de dec. n. 6; Pirhing, de dec. n. 85; Engel, de dec. n. 6; Navarrus, cons. 1, n. 6; Hostiensis, de dec. n. 4; ecc.).

La ragione di ciò è che la decima prediale si deve, come fu dianzi notato, *iure territoriali vel iurisdictionis*, in quanto, cioè, il fondo si trova entro i limiti della parrocchia, e non già *ratione personae*. Altra ragione si è che nel diritto canonico la decima prediale è un *onus reale* inerente ai frutti dei fondi, sì che è dovuto indipendentemente da ogni considerazione alla persona del possessore. L'obbligo della decima prediale è quindi un peso che passa insieme ai frutti del fondo in qualunque possessore:

res transit cum onere suo. " Decimae praediales sunt onus reale ipsis praediis et fundis annexum, consequenter cum re transeunt ad quemvis, etsi alias iure personali ad decimas obligatus non esset „. Reiffenstuel, tit. 30, § 3, n. 42; Abbas in c. *de terris*, 16, de dec.; Barbosa, *Collectanea*, pag. 417, n. 2 e 3; ecc.).

Nulla rileva quindi che il padrone, o il colono, o anche entrambi, non abitino nella parrocchia ove il fondo si trova, o che ivi non ricevano i sacramenti o gli altri servizi spirituali. " *Decimae praediales debentur parocho illius Ecclesiae intra cuius limites praedia sita sunt, licet praediorum domini vel cultores intra limites alterius parochiae inhabitent, ibidemque ecclesiastica recipiant sacramenta* „. (Rota rom. *Rec.* 208, n. 1, p. 17; 344, n. 11, p. 11; 124, n. 1, p. 5, t. 1; 321, n. 4, p. 1; 303, n. 1, p. 11; 345, n. 1, p. 11; 183, n. 11, p. 12; 319, n. 1, p. 17; 208, n. 1, p. 17; 201, n. 9, p. 13; 169, n. 1 a 4, p. 5; ecc., ecc.). Del pari la dottrina (Abbas, in c. *cum sint homines*, 18; Barbosa, l. c. post n. 5; Graziano, discept. for. 595, n. 17 e 18; Buratti, add. dec. 800, n. 17; De Graffiis dec. 1. n. 1, dec. 3, n. 1, de dec.; Bichii dec. 48, n. 2 e 3, dec. 97, n. 24; De Luca, de dec. disc. 5, n. 10; ecc.).

16. 5° Se i possessori dei fondi non siano cattolici.

Per le cose premesse, è evidente che ciò è proprio della decima spirituale prediale, e non può quindi dare indizio di dominicalità. La decima prediale o reale si deve infatti anche dai pagani, dagli ebrei, dai turchi e dagli eretici (Rebuffo, q. 5, n. 11), anche dagli scomunicati (Hostiensis, n. 7; Abbas, t. 7, f. 196, n. 7; De Luca, de paroch. disc. 29, n. 4; Reiffenstuel, l. 3, tit. 30, § 3, n. 41 e 42; ecc.). E' nota la decretale (L. 3, tit. 30, c. 16, de dec.): " *De terris, quas iudaei colunt, tuae prudentiae respondimus, ut eos ad decimas persovendas vel possessiones penitus renunciandas cum omni districtione compellas* ". E la glossa chiosa (ibid): " *ratione praediorum solvere debent decimas, et non ratione personarum, quia non sunt de corpore Ecclesiae* „.

17· 6° Se la decima è dovuta anche quando il possessore del fondo sia un ecclesiastico, oppure quando il fondo appartenga ad un ecclesiastico che abbia in altra parrocchia cura d'anime, o quando il fondo appartenga a un beneficio ecclesiastico sedente fuori della parrocchia ov'è sito il fondo.

Tutto ciò nulla dice contro la spiritualità della decima; imperocchè la decima prediale, essendo inerente ai frutti dei fondi e non alla persona del possessore, è sempre dovuta al parroco del luogo dove il fondo si trova. Unica eccezione si è fatta per gli orti dei religiosi (Abbas, tom. 6, f. 146, n. 3; De

Luca, de paroch. disc. 29, n. 7 e de dec. disc. 4, n. 2; Rebuffo, q. 13, n. 104; Pirhing, t. 5, XXXI, n. 25; Rota rom., *Rec.* 562, n. 2, p. 1; 493, n. 1, p. 4, t. 1; ecc.), e per i frati cisterciensi (Conc. Lat. III, in app. tit. de praescr., c. 4), i templari e gli ospitalieri, ma purchè lavorassero i fondi colle loro mani (de dec. c. ex parte); in seguito però si revocò anche per loro la esenzione.

Ma tutti gli altri, preti, frati o eremiti che siano, saranno bensì dispensati dalla decima personale, ma la decima prediale la devono pagare al parroco nella cui giurisdizione il fondo si trova. " *Etiam praelati ad decimas praediales tenentur ubi sunt praedia sita* „. (Junii in c. decimae, 16, q. 1, c. 2; Cardinale cons. 88 cap., n. 7; Rebuffo, q. 5. n. 3, 10 e 22; ecc.). E la ragione è sempre la stessa, e cioè che la decima prediale si deve in ragione della situazione del fondo, e che è un peso inseparabile dai frutti.

Lo stesso è da dirsi dei fondi di una chiesa o di un beneficio posti nel raggio di un'altra parrocchia; pagano anch'essi la decima reale al parroco nel cui territorio si trovano. " *De dote Ecclesiae, si praedium in aliena parochia situm sit, solvi decima debet* „. (Rebuffo, q. 5, n. 19; Abbas, ad c. 2, n. 6; Covarruvio. var. resol. 8, lib. 1; Moneta, de dec., cap. 5, n. 6; Barbosa nota decis. tit. n. 8; Hostiensis, n. 6 ecc.). E lo consacrò sempre l'autorità della Rota romana. Così la *Rec.* 27, n. 16, p. 14: " *Decimae praediales debentur etiam de praediis dotalibus parochiae existentibus intra alterius parochiae limites* „. Così la *Rec.* 344, n. 9 e 10, p. 13: " *Tamquam de decimis debitis ab Ecclesia Ecclesiis, etiam de praediis dotalibus existentibus intra alterius parochiae limites decimae eidem parochiae sunt solvendae* „. Egualmente, in genere, per i beni assegnati a beneficî e a curati (Rota rom., dec. 475, n. 8, coram Molines; 5 maggio 1683, coram Guixardo; ecc.). E lo ribadì a' nostri giorni la Suprema Corte regolatrice romana *a sezioni unite* (31 dicembre 1896; Questa Rivista, 1897, 79) dichiarando che " *i chierici curati di qualunque grado e dignità, come vescovi, abati, arcipreti, parroci, dovcano pagare le decime sui fondi dotalizi situati in altra parrocchia* „.

18. Nè obbiettisi l'abusato *clericus non decimat clericum*, giacchè, innanzi tutto, esso non si applica alle terre che, avanti che venissero in possesso dell'ecclesiastico, pagavano la decima prediale, come disponesi nel cap. *Commissum* 4, e cap. *ex par.* 16, de dec., e cap. 2, § *dioecesani* 6, e dal Concilio Tridentino, sess. 25 de reform. cap. 12, e come è manifesto per la dichiarazione della Sacra Congreg. riferita dal Barbosa cap. 12, n. 3. E tanto è asso-

luto tale precetto, che perfino le persone privilegiate doveano su queste terre pagare al parroco la decima prediale. “ *Religiosi tam exempti quam non exempti, de terris et possessionibus ab eis acquisitis decimas integre solvere debent illis ecclesiis quibus eaedem possessiones fuerant decimales* „. (Rebuffo, q. 5, n. 20). Onde fu sempre principio inconcusso nella Chiesa cattolica che “ *clerici tenentur solvere decimas, ex quo praedia sita sunt in aliena parochia, etiamsi sint dotalia Ecclesiae, quia cum omnia praedia habuerint hoc onus annexum, licet tradentur novis Ecclesiis, tamen transeunt cum suo onere* „. (Rota rom., *Rec.* 264, n. 5, 6, 7, p. 15; Moneta, *de dec.* cap. 5, n. 7; Barbosa, ad cap. *novum genus*, 2, n. 4; Reiffenstuel, l. 3, tit. 30, § 3, n. 52 ecc.); e che quindi “ *obligatio solvendi decimam parochis afficit non solum laicos, sed etiam regulares et monachos quoad illa bona quae, antequam ad eos pervenirent, erant decimabilia* „. (Rota rom., *Rec.* 507, n. 2, p. 19, t. 2),

Del resto, il broccardo *clericus non decimat clericum*, che da qualcuno erroneamente si è voluto generalizzare da un caso particolare addotto da S. Tomaso, non è esatto in sè stesso, come quello che sovvertirebbe le basi e i principii della decima prediale. La pratica del diritto canonico lo ha sempre rifiutato, e ha sempre invece ritenuto fermamente, per responso della sacra Rota romana, la più autorevole interprete del diritto stesso, che, sui campi, “ *decima de iure parochis est debita a quibuscumque etiam ecclesiasticis personis.* „ (*Rec.* 65, n. 1, p. 15; dec. 111, n. 15, *coram Comitulo*, ecc.). E fino dall'anno 813 il Concilio cabilonense II aveva ordinato (Can. 19): “ *ut Episcopi et Abbates de agris et vineis quae ad suum et fratrum stipendium habent, decimas ad Ecclesias deferri faciant* „. E' vero che il cap. 2 *de decimis* parrebbe accogliere la massima *clericus non decimat clericum;* ma è anche vero che sulla sua intelligenza fu sempre vivo dissenso tra canonisti e teologi (Barbosa, passim; Castro Palao t. 2, op. mor. tract. 10 de dec. n. 11; De Luca, *de dec.* disc. 1, n. 27); ed è vero del pari che la questione se debba o no il chierico pagare la decima si agitò circa i beni che il chierico possiede nell'ambito della stessa parrocchia ove egli esercita il suo ministero, ma non già per i beni posti in altra parrocchia, sui quali l'obbligo di pagarla non cadde mai in dubbio.

E anche per i beni posti nella stessa parrocchia i più autorevoli canonisti (Abbas, nel detto cap. 2; Suarez, *de relig.*, t. 1, c. 17, n. 16; De Luca, *de dec.*, disc. 2, n. 5, e altri molti come può vedersi in Barbosa, vot. 41, n. 15) dissero doversi distinguere due persone: una quella del possessore dei beni, l'altra quella del parroco amministratore della chiesa parrocchiale cre-

ditrice della decima, concludendo la decima esser dovuta, perchè, quando pure i chierici fossero parte di quella parrocchia, *singuli non sunt parochi; quoniam aliud est corpus, aliud singula membra.* Per il che insegna il De Luca (*de dec.* disc. 1, n. 34) che " *etiam clerici quantumvis in sacris atque maioribus dignitatibus constituti, pro iis bonis quae tamquam patrimonialia vel alias quaesita, quinimo etiam occasione simpliciorum beneficiorum vel capellaniarum, possident, iure saecularium habentur, atque tenentur ad decimas* ".

19. 7° Se la decima sul fondo viene pagata tanto da ricchi che da poveri, tanto da nobili che da plebei.

Ma chi non vede che in ciò sta appunto il carattere della decima reale spirituale, come quella che si deve in considerazione del fondo decumano e non della condizione sociale o economica del possessore? Chi non sa che dinanzi al pagamento della decima prediale, tutti, per il diritto canonico, sono eguali, i re come gli indigenti? E che per esentarne qualcuno ci voleva nientemeno che un privilegio del Papa? (c. *tua nobis*, c. *in aliq. ad fin.*; Hostiensis, n. 6, ecc.). — " *Et sic omnis homo, in quantum Deo subditus, sive sit papa, sive imperator, sive rex, sive episcopus, dux, comes, nobilis vel rusticus, dives vel pauper, saecularis vel ecclesiasticus, tenetur deo de propriis decimam offerre* ". (Rebuffo, q. 5, n. 26). Che, quindi, la povertà non iscusa dal pagare la decima prediale? (" *Pauperes etiam tenentur solvere decimam pro bonis quae possident* " Rota rom., *Rec.* 299, n. 3, p. 16). E che solo allora uno sarebbe dispensato dal pagarla, se, pagandola, dovesse morire di fame? (Abbas, n. 5; Rebuffo, q. 5, n. 14; Jo. Andreae, in cap. *cum homines*, vers. *persolvant.* — " *Non obstat allegata paupertas pro praetensa exemptione a solutione controversiarum decimarum, quia ut ad hunc effectum paupertas suffragari possit, deberet probari talis et tanta sit ut si per ipsos decimae solverentur, coacti essent fame perire* ". Rota rom., *Rec.* 223, n. 24, p. 12; dec. 95, n. 7, coram *Cerro*, ecc.).

20. 8° Se, quando il fondo non è lavorato dal proprietario, la decima si deve anche dal colono o altro coltivatore sulla propria parte di frutti.

Ma in ciò sta invece la più perentoria e la più univoca prova della spiritualità della decima. E' ovvio infatti che se la decima fosse dominicale essa incomberebbe tutta e unicamente al proprietario del fondo, come quella che, rappresentando il censo dovuto da esso proprietario, concessionario del fondo, al concedente, non toccherebbe il coltivatore, il quale non dovrebbe pagarla nè in tutto nè in parte, perchè i suoi rapporti dipendenti dal fondo corrono col solo proprietario di esso, e i suoi obblighi dipendenti

da esso fondo sono del tutto soddisfatti colla prestazione al proprietario della parte del raccolto che a questi spetta; e fuori di ciò egli nulla deve a nessuno. E' proprio invece solamente della decima spirituale di essere dovuta anche dal colono sulla sua parte di frutti, perchè essendo tributo spirituale, non dovuto a causa di dominio, ma a causa della percezione dei frutti del fondo, anche il colono la deve, naturalmente, pagare sulla parte di frutti che egli percepisce.

Questo principio è chiarissimo e fermissimo nel diritto canonico, e ha radice nella Decretale, lib. 3, tit. *de dec.*, c. 24, *a nobis* — (" *a dantibus et recipientibus possessionem ad firmam de fructibus quos percipiunt decimae sunt solvendae* "). La Rota romana lo insegna ad ogni passo (*Rec.* 203, n. 14, p. 15, t. 1; 458, n. 31, p. 5, t. 2; 5, n. 9, p. 14; 27, n. 10 e 11, p. 14, ecc.). — Il colono sulla sua parte di raccolto la deve anche se il proprietario per privilegio speciale ne fosse, sulla propria parte, esentato (Abbas, t. 6, f. 146, n. 3; De Luca, *Summa de dec.*, n. 24); la deve anche se esso colono abitasse fuori della parrocchia in cui è sito il fondo lavorato (De Luca, *de dec.* disc., 1, n. 38; Rota romana, *Rec.* 27, n. 11, p. 14); la deve, sulla sua parte di raccolto, anche se il decimatore fosse lo stesso proprietario del fondo colonico (Baldo, in l. *si uxor. in pr. C. de bon. ant. Jud. possid.*; Novarii, quaest. for. lib. 1, quaest. 31, n. 3; Rota romana, *Rec.* 145, n. 9, ecc.).

Anche la patria giurisprudenza ha più volte fermato l'inconcusso principio. Così l'Appello di Venezia nel 30 dicembre 1897. (*Temi Ven.*, 1898, 90); la Cassazione romana nel 22 aprile 1891. (*Foro, ital.* 1, 467), ecc.

21. 9° Se la decima forma parte del patrimonio del beneficio.

Ma ciò non significa dominicalità. Tutte le decime spirituali, e siano poi reali o personali, formano parte del patrimonio del beneficio. Esse costituiscono per il parroco un diritto civile perfetto: *inter iura parrochalia reputantur.* (Reiffenstuel, l. 3, tit. 30, n. 178; Rebuffo, q. 1, n. 16; Pirhing, n. 172; Gutierrez, *can. quaest.*, lib. 2, c. 21, n. 11; Barbosa, *de off.*, p. 3, c. 27, n. 8). E se erano un diritto perfetto, è naturale che esse entrassero a far parte del beneficio, giacchè non spettavano al parroco nel suo particolare, ma al parroco come parroco. Erano quindi nel patrimonio del beneficio. Ma muta egli per questo la loro natura?

La decima spirituale fu sempre considerata essere nel patrimonio del parroco: " *Parocho debentur de iure decimae tamquam eius patrimonio* ". (Rota rom., *Rec.* 270, n. 2, p. 3; 170, n. 17,

p. 4, t. 2; 192, n. 1 e 2, e 304, n. 3, p. 7; 541, n. 4, p. 1; 400, n. 22, p. 18, t. 1, ecc.). Ma ciò non importa punto alcuna novazione onde abbia a esserne mutata la natura. Una novazione non avrebbe potuto operarsi che col consenso dei decimati. Non poteva inoltre operarsi perchè, anche compresa nel patrimonio del beneficio, essa era sempre corrisposta per un servizio spirituale; e quindi sempre, e in ogni modo, essa cade nell'abolizione decretata dall'art. 1 della legge. Ciò è stato fermato dalla Cassazione di Roma a sezioni unite il 31 dicembre 1896 (*Foro*, 1897, 69); il 15 febbraio 1895 (Questa RIVISTA, 464); dalla Cassazione di Torino il 6 settembre 1893 (*Giur. Tor.*, 800); dall'Appello di Bologna il 22 giugno 1891 (Questa RIVISTA, II, 231); il 1° dicembre 1896 (*Mon. giur.*, 1897, 23), ecc.

Nè importerebbe che la decima fosse stata compresa in uno stato di consegna beneficiale sotto il governo italico, dacchè per le disposizioni allora vigenti (vedasi : Decreti, Regolamenti, istruzioni generali sopra gli oggetti appartenenti alle attribuzioni del Ministero pei culti del regno d'Italia, Milano 1808, ediz. ufficiale, vol. I, pag. 26 e 27) tutti i proventi spirituali doveano venirvi compresi, e così non solo le decime spirituali, ma le primizie, e perfino i proventi di stola.

22. 10° Se la quarta parte della decima spetta al Vescovo, o al Capitolo, o al sacrista della Cattedrale.

Ma da questo fatto viene, non già una presunzione di dominicalità, ma bensì una evidente dimostrazione della spiritualità della decima.

Questa quarta parte infatti non è altro che la quota che per il Capitolare di Carlomagno (*decima dividatur in quatuor partes: prima pars episcopo*) e per il diritto canonico spetta al Vescovo sulle decime spirituali (Cassazione romana 22 aprile 1891, questa RIVISTA 788; Appello di Venezia 22 dicembre 1896, *Temi Ven.* 1897, 138), e che, dopo che la riscossione delle decime fu affidata ai parroci, questi dovettero corrispondere al Vescovo e per esso al Capitolo della cattedrale; è insomma, la così detta *quarta canonica* della quale è amministratore il Capitolo stesso (" *Capitulus est perpetuus administrator omnium decimarum ex persona universalis parochi totius dioecesis* " — Rota rom., *Rec.* 661, n. 1, p. 18, t. 2, — " *hinc pro illarum exactione fomentum recipit ab episcopo quando earum pars ad episcopum spectat* " detta Rota, *Rec.* 16, n. 2, p. 12).

È infatti pacifico nella storia del diritto canonico che dopo il mille i diritti episcopali diventarono promiscui ai Capitoli delle cattedrali, i quali anzi ne ebbero esclusivamente l'amministra-

zione; e così fu anche delle decime. — " *Ecclesia cathedralis seu ejus corpus politicum vel intellectuale efformari dicitur ab episcopo tamquam capite, et a capitulo reliquum corpus constituente. Hinc proinde ob hanc promiscuam Ecclesiae administrationem seu habitualem curam promiscuum est episcopi et capituli jus decimandi; administratio autem esse solet penes capitulum* " (De Luca, de dec. disc. 1, n. 5) Di conseguenza il Capitolo nell'esazione di questa quarta parte " *dicitur habere juris assistentiam quam generaliter in decimis habet parochus* " (detto, l. c.; Rota rom., *Rec.* 223, n. 8, p. 12; 667, n. 5, p. 14, t. 1).

Il capitolo poi per questa esazione suole servirsi del sacrista, che è appunto il suo tesoriere (" Sacrista è il cassiere ed archivista del capitolo, o l'uno soltanto dei due offici " - Scaduto, *Man. di dir. eccles.* I, n. 63, p. 314).

Sulla spettanza al Vescovo o per esso al Capitolo della cattedrale della quarta parte delle decime parrocchiali spirituali, non può esservi dubbio: tutta la dottrina, tutta la giurisprudenza canonica lo insegnano dietro la decretale C. *de quarta* 4, *de praescript.* — " *De jure communi debetur episcopo quarta de singulis decimis* " (Reiffenstuel, l. 3, tit. 30, § 6, n. 107). E questa quarta forma detrazione della decima parrocchiale; dove il parroco non ha decima spirituale, ivi nè anche il vescovo ha la detta quarta parte. " *Debetur haec quarta decimarum de jure communi a solis ecclesiis parochialibus ad quas eodem jure dumtaxat decimae pertinent, ex quibus ista quarta detrahitur* " (Pirhing, t. I, tit. 31, § 9, n. 105). Così: Abbas in c. *cum contingat*, 29, n. 7, de dec.; Fagnanus, ib. n. 23; Rebuffo, q. 3, n. 14; Hostiensis, n. 10; Ferretti, cons. 102, n. 3; Menochio, cons. 402, n. 21; Barbosa, de off. et pet. Ep., all. 86, n. 33, ecc.

La Rota Romana è altrettanto esplicita (*Rec.* 153, n. 6, p. 2; 99, n. 5, p. 3; 122, n. 4 e 6, e 327, n. 2, p. 5, t. 1; 6, n. 9; 311, n. 1, p. 6; 161, n. 11 e 142, n. 7, p. 8; 253, n. 3 e 350, n. 3 p. 12; 180, n. 5, p. 15; 299, n. 30, p. 12; 202, n. 3, p. 3; 170, n. 15, p. 4; 311, n. 1, p. 6; ecc.).

E non meno le Corti patrie (Appello di Venezia 2 giugno 1890; *Temi Ven.* 1890. 67).

E questa quarta parte spetta al Vescovo, e per esso al Capitolo, essa pure per i loro servigi spirituali, *propter universam curam quam habet episcopus in ecclesiis sibi subiectis* (Pirhing, l. c., n. 105; Barbosa, l. c., n. 33; Rota rom. *Rec.* 122, n. 4, p. 5 t. 1; 311, n. 1, p. 6, ecc.); nè importa se non precisamente per l'amministrazione dei sacramenti, giacchè, come s'è visto, la decima reale o prediale non è già dovuta per l'amministrazione dei sacra-

menti, ma per la giurisdizione, per la situazione dei fondi entro la parrocchia; ora la parrocchia del vescovo è l'intera diocesi, il vescovo è il parroco universale della diocesi. Oltre di ciò, la legge abolisce non già le sole decime corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti, ma tutte le decime corrisposte *per servizi spirituali*, e non solo quelle corrisposte al parroco, ma eziandio a vescovi o a corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso (ART. 1°).

Quando dunque si incontra la *quarta canonica*, non può esservi dubbio sulla spiritualità della decima. " *Ove si rinviene il quartese su tutti i fondi, la generalità dell'onere non può rilevare altro che il servizio religioso* " (RINALDI, Camera, Legislatura 18ª, 1ª Sessione 1892-1894, Doc. 172 A). Similmente la Cassazione di Roma il 12 luglio 1897 (Questa RIVISTA, VII, 570).

23. 11° Se la decima si corrisponde a ecclesiastici che non hanno l'amministrazione dei sacramenti, come per es. se si corrispondesse al capitolo della cattedrale.

Ma la decima reale non è già dovuta, ripetiamolo ancora una volta, per l'amministrazione dei sacramenti. Invece lo stesso carattere religioso del percettore (esempio il Capitolo) parla per la sua spiritualità. Imperocchè, come bene osservò la Cassazione romana (31 marzo 1892, IDEM, III, 368), l'officio della chiesa madre ha effetti religiosi che si irradiano su tutta la vasta famiglia dei diocesani sottoposti ad un unico Vescovo. Servizio religioso non è solamente la cura d'anime (SCADUTO, nella RIVISTA predetta, *Decime regie specie Siciliane* ecc., pag. 513 e seg., 1894, § 35). E' servizio religioso il sacrificio della messa, l'officiatura corale e quotidiana, e tutti gli altri inerenti al culto in qualunque modo si esplichino (Appello di Trani, 22 maggio 1893, questa RIVISTA 1894, 159; Appello di Bologna 1° dicembre 1896, *Mon. giur.* 1897, 23).

Perciò dal fatto di essere dovuta la decima a un capitolo non solo non verrebbe presunzione di domenicalità della decima, ma si rafforzerebbe invece la presunzione di spiritualità. " PER IL CAPITOLO, *come per tutti gli enti ecclesiastici nonchè pel Demanio e Fondo del culto succeduto ad enti soppressi, si fa* ANCORA PIÙ *sentire la presunzione che le decime siano sacramentali, perchè la qualità del decimante induce a ritenerle consentanee all'indole primitiva e propria di un tributo destinato al mantenimento del culto* " (Cassazione di Roma 27 giugno 1894, questa RIVISTA, IV, 610). E nel 31 dicembre 1896, a sezioni unite, più volte citata: " *Le decime spirituali erano percepite non soltanto dai parrocchi, ma e dai Vescovi e dagli altri beneficiati, e dai* CAPITOLI *e monasteri, ed altri enti morali aventi a scopo un servizio di culto. Cosicchè quantunque la regola fosse che*

istituite le parrocchie, ai parrochi ne spettasse il diritto, tuttavia non poche decime erano legittimamente percepite da altri, e tutte queste vennero abolite dalla legge del 14 luglio 1887 „.

Che anche le decime non parrocchiali siano da presumersi spirituali, dichiarò testè la Commissione eletta dalla Camera per stabilire l'autentica interpretazione da darsi alla legge abolitrice, in relazione al progetto presentato nel 1898 dal ministro Zanardelli (Idem, 1898, 567).

24. 12° Se la decima si estendeva una volta anche sulla più vasta circoscrizione originaria della parrocchia; e se continua sul territorio eretto in parrocchia nuova.

E' questa all'incontro una dimostrazione della spiritualità della decima. Siccome, infatti, la decima spirituale prediale è dovuta per la sola ragione che i fondi si trovano entro l'ambito della parrocchia, così è naturale che quando la parrocchia era più vasta, la decima si estendesse su tutto l'antico territorio.

E se, dopo staccata una parte del territorio ed eretta in parrocchia distinta, la decima del parroco della chiesa matrice continua sul territorio eretto in parrocchia nuova, ciò è precisamente quello che deve avvenire per le disposizioni del diritto canonico. È invero principio ben noto che l'erezione di una nuova parrocchia non priva la parrocchia matrice del diritto alle decime prediali che essa esigeva prima della separazione sul territorio costituito in parrocchia nuova. Il parroco della chiesa matrice continua a percepirle; e solo può venir meno questo suo diritto allorchè nel titolo di erezione della parrocchia nuova sia stato espressamente disposto il contrario.

La ragione di ciò è che l'erezione di una nuova parrocchia non deve essere fatta a pregiudizio della parrocchia antica: “ *ecclesiae antiquitus constitutae decimis non priventur* „ (Conc. Cabilon. 5, 32). La regola fu confermata dal Concilio tridentino (Cap. IV, sess. 21, de reform.), e solennemente dichiarata con decreto del 1617 della Sacra Congregazione dei Cardinali, interprete autentica del Concilio tridentino con effetti obbligatorî; ed è pacifica nell'insegnamento degli scrittori (Abbas, cons. 58, p. 1; Rebuffo, q. 6, n. 22; Lupus, all. 66, n. 5; Graziano, disc. for. cap. 458 n. 14; ecc.), e della Rota romana. “ *Ecclesia filialis* (così questa nella *Rec.* 577, n. 20, p. 5, t. 2) *erecta intra fines matricis, in separationem non privat matricem suo jure percipiendi decimas nisi ab habente facultatem id sancitum fuerit* „. Così in cento altre (*Rec.* 351, n. 2 e 3, p. 17; 315, n. 2, p. 12; 410, n. 3, p. 1; 311, n. 12, p. 6; 12, n. 16, p. 7; 7, n. 17, p. 18, t. 1; 448, n. 2, p. 1; 18 giugno 1635 *coram Verospio;* 24 marzo 1828; ecc. ecc.

Il Reiffenstuel (tit. 30, n. 104) sintetizza la predetta regola così: " *Quando parochia aliqua dividitur in plures, tunc decimae praediales etiam de limitibus parochiae noviter erectae pertinent ad ecclesiam matricem, seu potius apud eam remanent, nisi in erectione novae parochiae episcopus una cum limitibus certis, etiam dictorum limitum decimas parocho (novae parochiae) expresse assignet* „.

A questi stessi inconcussi principii informasi il disegno di legge Zanardelli presentato il 23 aprile 1898 per *dichiarare il vero senso* della legge del 1887, allorchè all'art. 1 stabilisce presumersi *ipso jure* spirituali le decime che gravino il territorio attuale ed ORIGINARIO della parrocchia.

25. 13° Se la decima si paga anche al subeconomo in vacanza del beneficio.

Ma anche da questo fatto niun argomento viene a favore della dominicalità, quando si consideri che la decima prediale è dovuta, non per l'amministrazione dei sacramenti, ma per la posizione dei fondi entro l'ambito della parrocchia, e che il subeconomo non è che un amministratore per conto e come farebbe lo stesso parroco; tale è la natura della gestione subeconomale come le fu impressa fino dalla istituzione prima degli Economati (reale decreto 30 giugno 1804.)

E niun argomento viene quando inoltre si consideri che la decima spirituale non è del solo parroco, ma e dei poveri e della fabbrica della chiesa e del Vescovo; laonde non può nè deve a questi venir meno per la circostanza accidentale della mancanza del parroco. Si aggiunga che per l'art. 2 del regio decreto 26 settembre 1860, n. 4314, sui frutti netti dei benefici vacanti va corrisposto un assegno al nuovo investito, laonde la riscossione delle decime spirituali operata dal subeconomo è fatta pur anco per lo stesso parroco. E il resto di essi frutti deve, per lo stesso articolo, essere rivolto " *a migliorare la condizione dei parrochi e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di restauro delle chiese povere e ad altri usi di carità* „, tutti impieghi che sono essenziali della decima spirituale; naturale quindi che questa, quando è reale, venga riscossa anche dal subeconomo, benchè laico, perchè questi non è che un provvisorio amministratore in luogo del parroco.

Bisogna infatti non perdere di vista la distinzione e la differenza che corre tra decime personali e decime prediali. Entrambe sono spirituali, ma solo le decime personali sono dovute in ragione dell'amministrazione dei sacramenti, mentre le decime reali o prediali sono dovute unicamente *ratione jurisdictionis*, ossia perchè il fondo si trova entro i confini della parrocchia. Perciò potrà bensì disputarsi se le decime personali siano dovute in

tempo di vacanza del beneficio, ma non può certo dubitarsi che siano sempre dovute le decime prediali. Male quindi a proposito si adducono in contrario le parole del ministro Zanardelli, il quale disse che in sede vacante non è dovuta la decima " *quando causa della decima è il fatto dell'amministrazione dei sacramenti* ", imperocchè consegue da queste stesse parole che se la causa della decima non è il fatto dell'amministrazione dei sacramenti, essa è dovuta anche in tempo di beneficio vacante.

26. Astraendo anche da tutto ciò, la presunzione di dominicalità che si vorrebbe trarre da che la decima sia stata riscossa anche dal subeconomo in tempo di vacanza del beneficio, muove, come si sa, dal concetto che le decime spirituali non potessero percepirsi dai laici. Questo concetto non è esatto. A parte che il subeconomo non riscuote per sè, ma per la fabbrica della chiesa, per i poveri, per i sacerdoti bisognosi, e per lo stesso futuro parroco; è innanzi tutto da osservare che i laici non furono mai incapaci, anche in proprio, dell'emolumento delle decime spirituali, ossia del loro frutto, separatamente dal *jus decimandi*, come statuì papa Paolo V (Graziano, disc. 238, n. 19, t. 2; Rota rom., *Rec.* 291, n. 20, p. 10; 19, n. 17, p. 6; ecc.); imperocchè il solo *jus decimandi*, non anche i prodotti delle decime, erano cosa spirituale. " *Decimae dicuntur esse quid spirituale cum agitur de jure decimandi, secus si de fructibus* (Abbas. t. 3, f. 125). Onde fu sempre deciso che " *laici non sunt incapaces commoditatis et emolumentis decimarum sejuncti a jure decimandi* " (Rota rom., *Rec.* 291, n. 7, p. 7; 291, n. 20, p. 10; 19, n. 17, p. 6; 248, n. ?, *coram Cerro;* De Luca, de dec. disc. 7, n. 13; Rebuffo, q. 10, n. 9, ecc.; Cassazione di Roma 31 dicembre 1896, questa Rivista, 1897, 79). Potevano quindi i laici legittimamente avere il godimento delle decime, poteano prenderle in affitto (Cassazione di Roma 27 novembre 1894 Idem, 1895, 153), anche a vita (Rebuffo, q. 10, n. 33; Rota rom., *Rec.* 97, n. 9, p. 10). E lo stesso *jus decimandi*, anche dopo il Concilio III lateranense, in molteplici modi poteva legittimamente essere in mano di privati. " *Nonostante il divieto dei canoni, le decime furono talvolta infeudate in tutto o in parte, tal altra alienate, e non di rado convertite in una somma fissa.* " (Relazione Rinaldi al progetto Bonacci, Legislatura 18ª, sopracitata). Ma non perciò esse cambiarono natura; rimasero e rimangono sempre decime spirituali. Ciò insegna tuttogiorno anche la patria giurisprudenza (Cassazione di Roma a sezioni unite 31 dicembre 1896 - suddetta). Fu questo costantemente il concetto a cui si ispirò il patrio legislatore. " *Non è vero* (dichiarava il guardasigilli Conforti - detta Rivista 1894, p. 178) *che l'onere passato in mano ai terzi perda*

il suo carattere originario; è invece vera la massima opposta, che fu canone degli scrittori feudisti. „ E questo fu il concetto tramandatoci dalla sapienza di tutti i secoli. Le decime, per quanto passate in mano di laici, non perdono la loro natura spirituale; nè perchè si trovino in mano di laici vien meno la presunzione della spiritualità loro. “ *Decimarum nomen per se satis est ut ex jure reputentur spirituales,* UTCUMQUE A LAICO PRINCIPE RECOLLECTAE. „ (Rota rom. *Rec.* 128, n. 7 e 8, p. 7; dec. 302, n. 7 coram, BENINCASA; dec. 209, coram REZZONICO; 8 marzo 1839, coram DE PETRO; FRIEDERICH, de dec. cap. I, n. 20; MEILER, de dec. assert. 3 a 6; ecc.) (1)

27. Perchè infatti una decima spirituale possa per il fatto di trovarsi in mano a laici perdere la presunzione di spiritualità che è inerente al suo essere, fa mestieri che sia intervenuta novazione espressa col concorso della volontà dei decimati, come dianzi abbiamo accennato. Altrimenti la natura spirituale perdura sempre, e con essa la presunzione relativa. Ne fa fede l'art. 1 della legge abolitiva. Il Fondo per il culto, l'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico, il Demanio, possono, non solo riscuotere decime come amministratori, ma anche possederle *ex se,* come successori di chi aveva il *jus decimandi;* e non per questo esse sono meno ritenute spirituali, e perciò abolite. Come dunque si potrà dedurre presunzione di dominicalità da che una decima venga interinalmente esatta dal subeconomo?

* * *

28. Dimostrato che non danno indizio di dominicalità i fatti esaminati nelle *posizioni* discorse, vediamo invece alcuni argomenti di spiritualità:

1° Il colpire la decima tutto indistintamente il territorio della parrocchia, e il colpirlo tutto in una eguale misura.

Egli è, infatti, inverosimile, per non dire quasi impossibile, se la decima fosse temporale, che essa si estendesse su tutto quanto il territorio, e che non ci fosse in tutta la parrocchia un lembo solo di terreno che non fosse decumano; come pure è inverosimile e quasi impossibile che essa colpisse ogni proprietà in un'unica e identica misura di corrisposta, sia che si tratti di terreni fertili e comodi, sia di terreni ingrati e discomodi.

Fu questo, in ogni tempo, e da tutti, e sotto tutte le legislazioni, ritenuto indice capitale e decisivo di spiritualità. “ *Carattere proprio delle decime* (spirituali) — così il RINALDI nella sua Relazione sul progetto BONACCI, *Atti parlam.*, Camera, Leg. 18ª, 1ª sess.

---

(1) Veggasi lo studio *Passaggio delle decime in mani laiche* questa RIVISTA, vol. I, pag. 305.

1892-94, Documento n. 172-A (1) — *è, come insegnò la Corte di cassazione di Firenze, la generalità dell'onere su tutti i beni esistenti in una determinata circoscrizione ecclesiastica, poco importando se la misura ne sia variabile o invariabile; esso non può convenire se non in rarissimi casi alle decime domenicali... Quando tutto il territorio d'una determinata circoscrizione ecclesiastica è sottoposto al peso della decima, deve intendersi verosimile, anzi probabilissima, la qualità sacramentale.* QUESTO CARATTERE DELLA GENERALITÀ DELLE DECIME LEVITICHE NE COSTITUISCE QUASI L'ESSENZA E LA RAGIONE DI ESSERE... OVE SI RINVIENE LA DECIMA SU TUTTI I FONDI, LA GENERALITÀ DELL'ONERE NON PUÒ RILEVARE ALTRO CHE IL SERVIZIO RELIGIOSO „.

E il progetto di legge ZANARDELLI, presentato nel 1898 per istabilire, secondo i voti della Camera, l'*autentica interpretazione* da darsi alla legge del 1887, ripone appunto il principale, assorbente distintivo delle decime spirituali in ciò che gravino su tutti i fondi situati nelle rispettive circoscrizioni ecclesiastiche, odierne od originarie (art. 1).

E la Commissione della Camera, chiamata a riferire su quel progetto (questa RIVISTA 1898, p. 566) dichiara che " *il carattere delle decime sacramentali è la loro universalità* „.

E la patria giurisprudenza l'ha sempre affermato (Cassazione Firenze 19 dicembre 1878, *Ann.* 1879, 136; 2 giugno 1890, *Temi Ven.*, 321; Appello di Venezia 22 dicembre 1896, *Temi Ven.* 1897, 138; 27 febbraio 1889, questa RIVISTA 542; 19 maggio 1892, IDEM, III, 270; 1° settembre 1891, IDEM, I, 1892, 51: 5 agosto 1892, IDEM, III, 174; 23 dicembre 1898, *Temi Ven.* 1899, 120; Cassazione di Roma, sezioni unite, 31 dicembre 1896, *Foro* 1897, 69; Cassazione di Torino 31 dicembre 1894, *Giur. Tor.* 1895, 192; ecc., ecc.).

29. 2° Il colpire la decima solo i campi, non gli altri terreni (prati, pascoli, boschi), nè gli edifici.

Se la decima fosse dominicale la si dovrebbe, evidentemente, anche sui fabbricati e anche sui terreni che non sono coltivati a campo. E' invece specifico della decima spirituale di non essere dovuta sugli edifici (" *ex solis fructibus e terra nascentibus, non autem de fructibus civilibus, uti est merces elocationis* „: VAN ESPEN. cap. 2, n. 6; REBUFFO, q. 3, n. 32; HOSTIENSIS, *De dec.* n. 3; ecc.), nè sui terreni coltivati a fieno (" *de foenis decima non solvitur; haec consuetudo viget in Orbe christiano* „: Rota rom., *Rec.* 35, n. 6 e 7, p. 19, t. 1; *Dec.* 3 giugno 1602, *coram Pomphylio;* MONETA, e TONDUTI, *Passim;* COVARRUVIO *Var. resol.*, lib. I, cap. 17, n. 8; ecc.).

30. 3° La decima spirituale vien meno se il campo viene ridotto in prato; ciò non può convenire alle decime dominicali nelle

(1) Questa RIVISTA, IV, 220.

quali, anche mutata coltura, la decima è sempre dovuta. Inoltre nelle decime dominicali il decimante avrebbe diritto, di regola, di impedire al decimato di mutar coltura. Nelle decime spirituali il decimato può lasciar incolto il campo, e nulla deve allora di decima (VAN ESPEN, cap. IX, n. 19 e 20); nelle dominicali no.

31. 4° Il pagarsi la decima in natura conviene più alle decime spirituali che alle temporali (Appello di Bologna 22 giugno 1891, RIV. DIR. ECCL., 231; e 1° dicembre 1896, *Mon. giur.*, 1897, 23). La ragione sta in ciò che col sostituirsi lunghesso i secoli della economia di scambio alla economia di consumo, le prestazioni dovute in ragione di un diritto dominicale si trasformarono in una pensione pecuniaria, mentre invece le decime spirituali, avendo una causa non laicale, continuarono a essere pagate in natura.

32. 5° Il prelevarsi la decima dal prodotto lordo, e l'essere pagata appena la raccolta è maturata e disseccata. In quella vece " *la decima domenicale si preleva dal prodotto depurato* " (SCADUTO, in questa RIVISTA, loc. cit., 564). — " *Decimae praediales seu reales integre sunt solvendae, absque ulla deductione seminis vel expensarum quae in colendo agro, v. g. colligendis fructibus, pro custodia animalium, etc., factae sunt* " (REIFFENSTUEL, l. 3, tit. 30, § 2, n. 28). Così: MONETA, cap. 5, q. 4, n. 28; BARBOSA, *De paroch.*, c. 28, § 1, n. 34; VAN ESPEN, p. 2, tit. 33, cap. 8, n. 13 e 14; REBUFFO, q. 11, n. 3, e q. 12, n. 1; HOSTIENSIS, n. 8; DE LUCA, *De dec.* disc., 18, n. 14; ABBAS, t. 6, *De dec.*, f. 149; PIRHING, *De dec.*, n. 23, ecc., ecc. — Ci riferiamo in proposito a quanto fu detto in precedenza.

33. 6° Il trovarsi i beni gravati nel territorio del beneficio fu ritenuto un altro argomento di spiritualità (Cass. di Torino, 31 dicembre 1894, *Giur. Tor.* 1895, 192).

34. 7° La decima domenicale deve essere specificatamente imposta su fondi determinati (PANNUNZIO, sez. 3, c. 1, p. 46 e seg.). Quando questa determinazione dei fondi non c'è, e di determinato non si ha che la parrocchia, viene grave presunzione " *che la decima sia spirituale e destinata a rimunerare il servizio religioso del parroco, che la esige iure ministerii e non già iure dominii, essendo inconcepibile il diritto e la riserva di dominio sulla generalità degli abitanti di designate parrocchie, o, se vuolsi, sulla generalità dei beni o territori che le compongono, senza alcuna indicazione degli stabili onerati, nè dei debitori della decima* " (App. di Bologna, 1° dicembre 1896, *Mon. giur.* 1897, 23).

35. 8° Dal fatto di essere *ab antiquo* la decima prestata ad un ecclesiastico viene argomento di spiritualità (Cassazione di Torino, 31 dicembre 1894, *Giur. Tor.*, 1895, 192; Cassazione di Roma 27 giugno 1894, *Giur. Tor.*, 679, e 15 febbraio 1895,

Corte Suprema, 2, 106; Cass. di Firenze 2 giugno 1890, questa RIVISTA I, 132; 29 giugno 1894, *Giur. Tor.* 451, e 23 dicembre 1898, *Tem. Ven.*, 1899, 120; Appello di Venezia 19 maggio 1892, IDEM, III, 270).

Tanto più se da antico il decimante ha esercitata giurisdizione spirituale sul territorio sul quale la decima devesi; fu ciò sempre ritenuto momentosissimo argomento di spiritualità: " *Cum pervetusto ab tempore Monachi exercuissent spiritualem iurisdictionem, omnia in unum unice confluunt, ut spirituali ex titulo ortum ius decimandi dijudicetur* " (Rota romana, 8 marzo 1839, *coram de Petro*; 5 luglio 1839, *coram eodem*).

36. 9° Il fatto che ogni anno il parroco pubblichi in chiesa l'avviso che si recherà in dati giorni e luoghi alla cerca della decima, parla a favore della spiritualità, giacchè è questo il costume antico delle decime spirituali: " *Praecipitur praelatis ut parochianos monere habeant de solvendis decimis* " REBUFFO, q, 12, n. 15). E il VAN ESPEN (p. 2, t. 33, cap. 8, n. 2) ricorda, sempre a proposito delle decime spirituali, che " *quamvis hodie decimae non sint amplius consensu voluntariae, ut dependeat ab arbitrio populi eas offerre vel non offerre, semper tamen monendus et instruendus populus* ".

37. 10° Se la decima si chiami *primizia*, voce specifica di spiritualità. Le primizie infatti anche presso gli ebrei erano la quintessenza della spiritualità (REBUFFO, q. 1, n. 8). " *Primitiae secundum substantiam, quatenus nempe pertinent ad honestam substentationem ministrorum ecclesiae, etiam in lege nova adhuc sunt de jure divino* " (REIFFENSTUEL, l. 3, t. 30, n. 175). Carattere delle primizie è di essere dovute in misura non minore del quarantesimo nè maggiore del sessantesimo (REIFFENSTUEL, l. c., n. 172); per solito, poi, consistono nella 60ª parte (REBUFFO, q. 1, n. 17; HOSTIENSIS, *post Hyeronimum* in c. 1, ecc.).

38. 11° La mancanza del titolo di costituzione della decima induce argomento di spiritualità (App. di Bologna, 1° dicembre 1896, *Mon. giur.*, 1897, 23). Infatti se fosse dominicale sarebbe stata costituita con apposita scrittura; questa scrittura, e in doppio esemplare, era di rigore nelle precarie, nei livelli, censi, ecc. (la decima dominicale è una forma di queste configurazioni giuridiche); come era di rigore l'obbligo di rinnovarla a ogni tanti anni, appunto per conservare la prova della sua origine dominicale (PERTILE, *Storia del dir. it.*, vol. IV, ediz. 2ª, pagg. 300, 301, 302, 305).

Bologna, luglio 1899. AVV. E. TISSI.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione Roma.

19 giugno 1899.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Basile.

P. M. Barracano. (concl. diff.)

Ortali c. *Mensa vescovile di Cervia.*

Affrancazione — Canoni dovuti a corpi morali — Legge 24 gennaio 1864 — Abrogazione — Codice civile — Art. 32 delle Disposizioni transitorie.

La legge speciale del 24 gennaio 1864 sull'affrancazione dei canoni dovuti a corpi morali è rimasta in vigore dopo la pubblicazione del Codice civile limitatamente ai due casi tassativamente indicati nei n. 1 e 2 dell'art. 32 delle Disposizioni transitorie, per l'attuazione del Codice stesso, cioè in quanto riguarda i modi di pagamento più favorevoli agli utilisti, i criteri stabiliti per determinare la perpetuità o temporaneità della enfiteusi (1).

Angelo Ortali nell'11 ottobre 1893 acquistò un appezzamento di terreno nel Comune di Cervia, sottoposto al dominio diretto della Mensa vescovile di quella città. Con sentenza del 5-7 settembre 1895 del pretore di Ravenna, passata in giudicato, l'Ortali fu condannato a pagare alla Mensa la somma di lire 153,80, per laudemio di passaggio e per canone enfiteutico del biennio 1892-1893, coll'obbligo della ricognizione *in dominum*, da stipularsi entro il termine di un mese. Ortali pagò la suddetta somma, e, con atto 23 febbraio 1896, intimò alla Mensa di voler affrancare dal vincolo enfiteutico il terreno suddetto, giusta le norme dell'articolo 1564 del Cod. civ., in relazione agli articoli 30 e 32 delle disposizioni transitorie, salvo il modo di pagamento, in rendita pubblica, stabilito dalla legge 24 gennaio 1864 e dal relativo regola-

(1) La questione risoluta colla presente decisione è di grande importanza. Facciamo le nostre riserve sulla massima sancita dalla Corte suprema; e riproduciamo una parte della Memoria estesa dagli avv. G. Caselli ed E. Marchetti a confutazione del ricorso:

« Farà certamente una grande meraviglia a codesta Corte Eccellentissima l'assunto del ricorso che il Codice civile italiano del 1865 abbia quasi totalmente abrogato la legge speciale del 24 gennaio 1864 relativa alle affrancazioni di canoni, livelli, censi ed altre prestazioni perpetue dovute a corpi morali di manomorta, mentre tutto giorno si operano simili affrancazioni applicando le singole disposizioni di detta legge.

. . . . Secondo l'assunto del ricorso, qualora non vi fosse stato l'articolo 32 delle Disposizioni transitorie, l'intera legge del 24 gennaio 1864 sarebbe caduta nel nulla; e vi sarebbe caduta perchè si sarebbero nientedimeno verificati tutti e tre i casi di abrogazione delle leggi: vi è la dichiarazione espressa del legislatore; vi è la nuova legge, il Codice civile, regolatrice della intiera materia della precedente; vi è infine assoluta incompatibilità fra le disposizioni della nuova e vecchia legge.

Ma, secondo il ricorso, poichè esiste l'articolo 32 delle Disposizioni transitorie, la legge del 1864 si è salvata dalla totale abrogazione, ed è rimasta in parte in vigore, cioè per quanto si riferisce ai modi di pagamento ed ai criteri per determinare la perpetuità delle enfiteusi.

Così ragionando, il ricorso dimentica una cosa essenzialissima, vale a dire che la legge del 24 gennaio 1864 è d'indole speciale, e che perciò non ha potuto essere abrogata dalla legge generale posteriore. *Lex posterior generalis non derogat speciali.*

E che sia specialissima la legge del 1864, e come tale non abrogata da una disposizione generale del Codice civile, nessuno può metterlo in serio dubbio; essa riguarda soltanto le affrancazioni di canoni, livelli, censi, ecc, dovuti a corpi morali, e non a tutti i corpi morali, ma unicamente a quelli di manomorta ed aventi un carattere di interesse pubblico (App. di Roma 8 novembre 1871, Bassi c. Pizzirani (*Legge*, 1871, I, 929); *L'affrancamento di canoni, censi ed altre prestazioni dovute a corpi morali*, questa Rivista, vol. IV, n. 5, pag. 73 e seg.); riguarda le sole prestazioni perpetue o considerate come tali (art. 2), (*L'affrancamento dei canoni, censi, ecc.*, vol. IV, n. 7, p. 75), e fra esse esclusivamente

mento 31 marzo stesso anno; conseguentemente offrì alla direttaria la rendita dello Stato cent. 13 importare dell'annua prestazione, lire 3 e cent. 9 corrispondente al 5 per 0[0 di lire 51,57 ammontare della metà di un laudemio fissato nella succitata sentenza, e, così, la complessiva rendita annua di lire 3,22. La Mensa eccepì: che alla domanda di affrancazione dovevasi premettere la ricognizione *in dominum*, ai termini di legge e del giudicato, e che l'affrancazione doveva eseguirsi in base alla legge speciale 24 gennaio 1864, ed ai rogiti di concessione, pagando il canone capitalizzato libero da qualunque aggravio, un mezzo laudemio

---

quelle derivanti da concessioni antiche e non costituite dopo la pubblicazione del Codice civile (Cassazione di Roma 3 giugno 1892, Zerbini c. Congregazione di carità di Ferrara, *Foro ital.*, 1892, col. 673).

Trattandosi di un *jus singulare*, cade tutta l'argomentazione del ricorso, fatta in base all'art. 5 delle Disposizioni preliminari e all'art 48 delle transitorie. Non vi è l'abrogazione *tacita* per assoluta incompatibilità di disposizioni; perchè la legge del 1864 può esistere col Codice civile, avendo un campo tutto suo proprio di applicazione. Non vi è l'abrogazione *perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.* Il Codice civile non regola l'intera materia delle affrancazioni delle prestazioni perpetue dovute a corpi morali; sarebbe assurdo che con due soli articoli (1564, 1784) si fosse abrogato tutto il complesso di disposizioni e di norme contenute in ventitrè articoli della legge del 24 gennaio 1864, ed in 22 articoli del regolamento 31 marzo stesso anno per la sua esecuzione, nonchè in 19 articoli della legge speciale di affrancazione 15 marzo 1860 per la Toscana, ed in 15 articoli del R. Decreto 26 giugno 1862 per la esecuzione di detta legge.

Giustamente avverte il SAREDO che « l'applicazione della legge del 1864 non solo si concilia con quella del nuovo Codice, ma regola una materia che altrimenti mancherebbe di norma ». (*Digesto italiano*, voce Abrogazione delle leggi, n. 115). Non vi è infine l'abrogazione *espressa*, per effetto della formula generale contenuta nell'articolo 48 delle Disposizioni transitorie. È a tutti noto quale è il vero valore da attribuirsi alla formula di abrogazione che si trova alla fine dei Codici e delle leggi di ordine generale (1) e poi l'articolo 48 predetto dichiara che « nelle materie, che formano soggetto del nuovo Codice, cessano di aver forza, dal giorno dell'attuazione del medesimo, tutte le altre leggi generali e speciali, come tutti gli usi, ecc. ». Ora la materia dell'affrancazione dei « canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili annue prestazioni perpetue » costituite anticamente e dovute a corpi morali di manomorta non ha formato oggetto del Codice civile; e non può quindi ritenersi compresa nella generale abrogazione dell'art. 48 delle Disposizioni transitorie la legge speciale del 1864, la quale ha invece conservato tutto il suo vigore (2).

Non si può assolutamente ammettere, come pretende il ricorso, che gli articoli 30, 32 delle Disposizioni transitorie limitano l'applicabilità della legge 24 gennaio 1864, n. 1636. Giova tener presente quanto è prescritto in dette Disposizioni:

« Art. 29. Le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri gravanti beni immobili, a titolo

---

(1) A proposito della formula dell'articolo 48 delle Disposizioni transitorie, il SAREDO (loc. cit., nn. 110, 111) scrive: « Questa formula così generale e così recisa parrebbe importare di necessità l'abrogazione di tutte le leggi che concernono in qualsiasi modo materie regolate dal Codice civile. Altrettanto parrebbe doversi dire delle formule abrogatorie analoghe adoperate per l'attuazione di altri codici e di altre leggi d'ordine generale. Ma chi volesse dare a queste formule un valore assoluto andrebbe contro i principii che governano l'abrogazione delle leggi, e giungerebbe a conclusioni pericolose ».

In conformità di ciò, e malgrado gli articoli 1563 e 2136 del Codice civile circa la rinnovazione del titolo dei canoni o di altra annua prestazione, e gli articoli 5 del Titolo preliminare e 48 delle Disposizioni transitorie, cotesta Ecc.ma Corte Suprema ha costantemente ritenuto che sono tuttora in vigore i decreti borbonici del 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823 per la rinnovazione dei ruoli e quadri esecutivi.

La legge del 17 luglio 1890, n. 6972, regola la intera materia delle istituzioni pubbliche di beneficenza, eppure il Consiglio di Stato ha riconosciuta non abrogata la legge speciale del 13 luglio 1877 (decis. 17 dicembre 1897, questa RIVISTA, vol. VII, p. 288). Meritano di essere lette le considerazioni contenute in questa importante decisione.

(2) Il consigliere GIULIANI, *La legge 24 gennaio 1864 sull'affrancamento delle prestazioni dovute ai corpi morali di manomorta* (*Legge*, 1867, I, 289) osserva: « L'articolo 48 della legge transitoria dispone: nelle materie che formano soggetto del nuovo Codice cessano di aver forza, dal giorno dell'attuazione del medesimo, tutte le altre leggi generali e speciali. Sicchè nessuna disposizione possiamo rinvenire nel Codice che tocchi la materia degli affrancamenti delle prestazioni dovute ai corpi morali di manomorta, così la stessa legge transitoria che si congiunge al Codice, anzi s'immedesima ad esso, rende certo rimanersi nella sua forza la legge specialissima 24 gennaio 1864 ».

di rinnovazione, oltre il quarto di un laudemio, previa la nomina di un perito per accertare il valore dello stabile.

Non essendosi le parti concordate, la Mensa convenne l'Ortali davanti il pretore di Ravenna, il quale, con sentenza 18 luglio 1896, nominò un notaio per la stipulazione dell'atto di ricognizione *in dominum* ed ordinò che l'affrancazione avesse luogo secondo la proposta dell'Ortali, per le considerazioni: che dal combinato disposto degli articoli 30 e 32 delle disposizioni transitorie deducevasi che, anche per le enfiteusi antiche, favorevoli ai corpi morali, si dovessero applicare le norme di affrancazione stabilite

---

di enfiteusi, subenfiteusi, censo, albergamento od altro simile, costituite sotto le leggi anteriori, sono regolate dalle leggi medesime.

« Art. 30. È fatta facoltà agli enfiteuti o debitori di rendite semplici o fondiarie costituite sotto le leggi anteriori di redimere il fondo o riscattare la rendita, giusta le norme rispettivamente stabilite negli articoli 1564 e 1784 del nuovo Codice, nonostante qualunque patto in contrario, e salve le originarie convenzioni di affrancazione o riscatto più favorevoli agli enfiteuti o debitori.

. . . .

« L'utilista deve altresì pagare al direttario la metà di un laudemio nelle enfiteusi perpetue, e tre quarti di laudemio nelle temporanee; il laudemio è fissato secondo i titoli di concessione, e in mancanza di patto speciale, secondo le leggi sotto le quali le concessioni furono fatte.

« Art. 32. Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi già rese affrancabili da leggi anteriori al presente decreto.

« Nulla è però innovato alle norme stabilite dalle dette leggi per l'affrancamento delle enfiteusi di cui spetti il dominio diretto ad un corpo morale, in quanto riguarda:

« 1° i modi di pagamento più favorevoli agli utilisti;

« 2° i criteri stabiliti per determinare se una enfiteusi sia perpetua o temporanea ».

Il ricorso sostiene che, oltre il caso indicato nel n 2 dell'art. 32, la legge del 1864 rimase in vigore solo in quanto riguarda il modo di pagamento, cioè solo in quanto sostituisse la cessione di un'annua rendita sul Debito pubblico al versamento del capitale in danaro.

Se così fosse, anche la legge speciale per la Toscana del 15 marzo 1860 avrebbe dovuto ritenersi quasi intieramente abrogata. Ma nessuno ha mosso mai su ciò il menomo dubbio.

Del resto, è troppo evidente che il ricorso interpreta in senso assai ristrettivo le espressioni *modi di pagamento;* chè per *modi di pagamento;* non si deve intendere la sola sostituzione di un'annua rendita al versamento del capitale in danaro, ma tutto ciò che si riferisce al pagamento, e quindi anche al modo di valutarlo.

Il pensiero del legislatore risulta chiarissimo da quanto è registrato nel processo verbale della Commissione (seduta 3 ottobre 1865). Esso è del tutto opposto a quello attribuitogli dal ricorrente. La Commissione volle che non si abrogassero le leggi speciali del 1860, 1863 e 1864, perchè contenevano disposizioni più vantaggiose per gli utilisti; in quanto (così esprimevasi), contengono disposizioni più favorevoli agli utilisti ed ai debitori di annualità. Ecco il testo del verbale:

« Si vota sul punto se debbansi estendere a tutte indistintamente le parti del Regno le norme di affrancamento di enfiteusi stabilite dalle presenti Disposizioni transitorie. La maggioranza è per l'affermativa, perchè tali disposizioni, essendo sotto alcuni punti più favorevoli agli enfiteuti, provvedono meglio allo svincolamento dei fondi.

« Rimane però inteso che non vengono abrogate, in quanto contengono disposizioni più favorevoli agli utilisti ed ai debitori di annualità, le leggi speciali che hanno provveduto per lo svincolo delle enfiteusi, il cui dominio spetta ai corpi morali, e pel riscatto delle altre rendite dovute ai medesimi; e così le leggi 15 e 23 marzo 1860 per la Toscana, legge del 1863 per la Sicilia, legge del Tavoliere di Puglia e legge 24 gennaio 1864.

« E perchè tale concetto non resti dubbio, la Commissione deliberò che, in luogo della locuzione usata nell'art. 37 del progetto ministeriale, in cui si stabilisce che le rendite costituite sotto le leggi anteriori saranno soggette al riscatto, secondo le norme stabilite dal nuovo Codice, si dichiari: E' fatta facoltà agli enfiteuti o debitori di rendite semplici o fondiarie di redimere il fondo o riscattare la rendita, giusta le norme, ecc.; per modo che i debitori di rendite o censi potranno valersi del nuovo Codice o delle disposizioni delle sopra citate leggi, secondo che loro torna più conveniente.

« Mentre poi la Commissione delibera di aggiungere un articolo, col quale si dichiari che le presenti Disposizioni transitorie si applicano anche alle enfiteusi già rese affrancabili

negli art. 1564 e 1784 del Codice, che la legge speciale 24 gennaio 1864 non era più applicabile, se non in qualche parte, che riuscisse più favorevole agli utilisti; ma in tutto il resto si dovessero seguire le norme stabilite dal Codice; che in conseguenza, per l'art. 1564, non erano dovuti, per le enfiteusi antiche, che gli aumenti, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 30 delle disposizioni transitorie, cioè la metà di un laudemio nelle enfiteusi perpetue, e tre quarti nelle temporanee, secondo i titoli di concessione e secondo le leggi, sotto le quali furono stipulati.

Che tanto il canone quanto i laudemi

---

dalle leggi anteriori, delibera anche di soggiungere, a temperamento di questa regola generale, che nulla è innovato alle leggi speciali relative ai corpi morali in quanto contengono condizioni più favorevoli agli utilisti, condizioni che riguardano principalmente i modi di pagamento del prezzo di riscatto e i criteri stabiliti per determinare se una enfiteusi sia perpetua o temporanea ».

Come si vede, la Commissione intendeva che nulla si innovasse alle leggi speciali, perchè, nel loro complesso, contenevano condizioni più favorevoli agli utilisti, e fra queste (osserva) era principale quella del modo di pagamento del prezzo. E' chiaro quindi che la Commissione non intendeva di abrogare quasi totalmente la legge del 1864, facendola rimanere in vita per le sole disposizioni degli articoli 1 e 2, perchè a ciò conduce la tesi sostenuta dal ricorrente. La Commissione non si riferiva a questa o a quella disposizione delle varie leggi speciali da essa menzionate; le riguardava tutte nel loro insieme, e stabiliva di mantenerle in vigore perchè (*in quanto*, essa diceva) contenevano norme favorevoli agli utilisti.

Nulla autorizza quindi ad interpretare l'art. 32 delle Disposizioni transitorie nel senso preteso dal ricorrente. La redazione dell'articolo potè forse essere poco felice, ma è manifesto il pensiero che guidò il legislatore.

Il voler ritenere che la legge del 24 gennaio 1864, per effetto del citato art. 32, sia quasi totalmente annullata nell'affrancazione delle enfiteusi, porterebbe a questa assurda conseguenza che per l'affrancazione di qualsiasi altra prestazione la legge predetta sarebbe rimasta nel suo pieno vigore. L'art. 32 non riguarda che l'affrancamento delle enfiteusi di cui spetti il dominio diretto ad un corpo morale; per gli affrancamenti dei censi, e per quelli delle « decime, legati pii ed altre simili prestazioni perpetue », non si può quindi che applicare, senza alcun limite, la legge del 1864. Sarebbe bene ingiustificata questa diversità tra le affrancazioni delle enfiteusi e quelle delle prestazioni di qualsiasi altra natura.

È principio certissimo di giurisprudenza e di dottrina che il Codice civile italiano non ha avuto efficacia di abrogare la detta legge del 24 gennaio 1864.

È notevole la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 6 giugno 1879, Subeconomo di Conversano c. Macario (questa Rivista, vol. IV, p. 75).

... Due antiche sentenze, una della Corte di Catania, ed una della stessa Cassazione di Napoli (23 novembre 1871), avevano giudicato in senso contrario. Fortunatamente però, scrive il Corsi (*Digesto Ital.*, v. *Affrancazione*, n. 115) « questa giurisprudenza non è stata seguita da altre Corti del Regno, perchè essa urta col testo stesso del citato art. 32. Chi può dubitare che la legge del 1864 non introduca appunto un modo più favorevole all'utilista? E quando mai si è ammesso che la legge generale derogasse, senza farne esplicita menzione, alla legge speciale? e come si può mettere in non cale l'art. 23, aggiunto alla legge del 1864 ed esteso a tutto il Regno colla legge 28 luglio 1867, posteriore di due anni al Codice civile? Questo non si comprende; ed invero la stessa Cassazione di Napoli, colle ulteriori sentenze 6 marzo 1875 (*Giurispr. Ital.*, XXVII, I. 657) e 6 giugno 1879, rivenne su quella strana sentenza del 23 novembre 1871 (*Legge*, 1872, I, 655), uniformandosi così all'opinione di tutte le altre autorità giudiziarie ».

Identico avviso che la legge del 1864 non sia rimasta menomamente abrogata dal Codice civile esprime il consigliere Giuliani C. in uno studio pubblicato nella *Legge* « La legge 24 gennaio 1864 sull'affrancamento delle prestazioni dovute ai corpi morali di manomorta » (1867, I, 289); è conforme altro studio inserito in questa Rivista « L'affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni dovute a corpi morali » (vol. IV, p. 73).

Il Saredo (*Digesto Ital.*, v. Abrogazione delle leggi, n. 113. — *Tratt. delle leggi*, § 532) così scrive: « È oggimai *jus receptum*, per la costante giurisprudenza delle Corti e dei Tribunali, che mentre la legge speciale posteriore deroga alla legge generale in vigore, però la legge generale sopravvenuta non abroga la legge speciale anteriore, se non quando sia per incompatibilità manifesta; e siccome nè il Codice civile, nè gli articoli 31 e 32 del regio decreto 30 novembre 1865 per l'attuazione del Codice stesso contengono disposizioni contrarie a quelle della legge 24 gennaio 1864, e l'applicazione di essa non solo si concilia con quella del nuovo Codice, ma regola una materia che altrimenti mancherebbe di norma, così questa

dovessero capitalizzarsi in rendita al 5 per 0[0, ai termini della legge del 1864, dovendo respingersi ogni altra maggiore domanda, non essendo questa legge in ciò più applicabile.

Sull'appello proposto dalla Mensa, il Tribunale di Ravenna, con sentenza 20-28 dicembre 1897, ritenne invece che l'affrancazione dovesse essere eseguita in base alla legge speciale 24 gennaio 1864 e relativo regolamento 31 marzo stesso anno, previo accertamento a mezzo di perito del valore attuale dello stabile, confermando nel resto l'appellata sentenza.

Considerò quel Collegio che nè dal-

---

legge è rimasta in vigore. La giurisprudenza, dopo qualche oscillazione, ha adottato questa massima. Non si conoscono in senso contrario che una sentenza della Corte di Catania del 2 agosto 1873 (*Racc.*, tom. 27, I, 657), ed una della Cassazione di Napoli 23 novembre 1871 (*Legge*, 1872, I, 655). Ma questa Corte suprema ha modificato la sua giurisprudenza colle decisioni del 9 novembre 1875 (*Racc.*, tom. 25, I, 841; *Legge*, XIV, I, 297), 7 novembre 1874 (*Racc.*, tom. XXVII, I, 64), 11 giugno 1877 (*Gazzetta dei Proc.*, XII, 546) e 6 giugno 1879 (*Legge*, X, I. 378), ecc. Fra le decisioni conformi basterà citare tra le più recenti: Cass. di Firenze 29 genn. e 14 nov. 1872 (*Racc.*, XXIV, I, 43), Cass. Torino 23 febbr. 1876 (*Giorn. dei Trib.*, V, 30), Cass. Roma 4 agosto 1876 (*Riv. amm.*, XXVIII. p. 851), ecc. ».

Come si vede da quest'ultima citazione, anche codesta Ecc.ma Corte è stata concorde nel proclamare tuttora in vigore la legge del 1864. Non dubitandosi più in alcun modo del principio, possono fra le sentenze recentissime citarsi le seguenti, le quali hanno fatto applicazione di una qualche disposizione della legge del 1864: Cass. di Palermo 15 giugno 1895, Morani c. Triconi (*Circ. giurid.* 1895, p. 230); App. di Trani 10 aprile 1897, Poli c. Mugnozzi (*Riv. giuris.* di Trani, 1897, 526); App. Palermo 6 settembre 1895, Capitolo di Caltanisetta c. Arcarisi (*Circ. giurid.* 1895, 339); App. di Roma 12 maggio 1886, D'Alessandro c. Mostraddi (*Tem. Rom.* VI, 710) ecc.

Ma che si vuole di più? Oltre la giurisprudenza e la dottrina concordi, vi è la volontà espressamente dichiarata dal legislatore; vi è la interpretazione autentica, vedendosi richiamata in posteriori leggi e decreti l'applicazione della legge del 24 gennaio 1864, ed essendo questa stata estesa, al momento dell'annessione, in alcune provincie del Regno.

Nella legge del 20 luglio 1867 è disposto quanto segue:

« Articolo unico. La legge del 24 gennaio 1864, n. 1636, sull'affrancazione dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute ai corpi morali, è estesa alle provincie della Venezia e di Mantova.

« Alle disposizioni transitorie di detta legge viene aggiunto e sarà comune a tutto il Regno il seguente:

« Art. 23. Per le affrancazioni che avranno luogo a tutto l'anno 1871, il valore delle derrate e la quantità delle indeterminate prestazioni in natura, accennati nei due ultimi capoversi dell'articolo 6 della citata legge, saranno desunti e stabiliti sulla base del prezzo e della quantità media di un ventennio a contare dal 1848 al 1867 inclusivamente.

« Dal 1° gennaio 1872 in poi si avrà per base il decennio, come è disposto negli anzidetti capoversi. E tale decennio sarà contato dal 1862 al 1871 inclusivamente ».

Come si vede, *tutta* la legge del 1864, senza alcuna limitazione, e non una o due disposizioni, come pretenderebbe il ricorso, sono state messe in vigore nelle Provincie Venete e di Mantova. E si è fatta l'aggiunta di un articolo, cosa veramente assurda se si fosse trattato di una legge abolita. E questo articolo determina il *valore* delle derrate e delle prestazioni indeterminate, e non riguarda il *modo* di pagamento nei sensi voluti dal ricorrente.

In termini ugualmente generici, e senza alcuna restrizione, si è estesa nella Provincia romana la detta legge 24 gennaio 1864 e relativo Regolamento col R. Decreto 17 novembre 1871, n. 6001, emanato in virtù dell'art. 82 dello Statuto, così concepito:

« Sono pubblicati, ed avranno esecuzione nella Provincia romana la legge del 24 gennaio 1864, n. 1636, sull'affrancamento dei canoni, livelli, censi, decime ed altre prestazioni a corpi morali, ed il R. Decreto 31 marzo 1864, n. 1725, contenenti disposizioni regolamentari per l'esecuzione di detta legge ».

E col R. decreto 27 novembre 1870, n. 6031, emanato pure in virtù dell'art. 82 dello Statuto, si pubblica anche nella Provincia di Roma l'articolo aggiunto (23) alla legge di cui si tratta.

Nella legge 8 giugno 1873, n. 1389, relativa all'affrancamento delle decime feudali nelle Provincie napoletane e siciliane, si dispone pure, in termini generali, la osservanza della legge del 1864:

« Art. 24. L'affrancazione delle rendite liquidate a favore dei corpi morali è regolata dalle leggi 24 gennaio 1864, n. 1636, e 28 luglio 1867, n. 3820 ».

Parimenti le leggi 23 giugno 1873, n. 1437, e 20 gennaio 1880, n. 5253, sull'affranca-

l'articolo 1564 Cod. civ., nè dagli articoli 30 e 32 delle disposizioni transitorie, emerge dichiarazione espressa od incompatibilità, da far concludere che il *jus singulare* derivante dalla legge del 1864 non fosse stato mantenuto nella sua totalità; risulta anzi espressamente dal suddetto art. 32, nulla essere innovato alle norme stabilite dalle leggi precedenti per le affrancazioni delle enfiteusi, il di cui dominio spetti ai corpi morali. Che non giova l'osservare essere questa legge rimasta in vita solo per ciò che riguarda il modo di pagamento più favorevole all'utilista ed i criterii per stabilire se trattisi di enfiteusi perpetua o temporanea; imperocchè con ciò si girano nell'equivoco le disposizioni del suddetto art. 32, il quale nulla innovò e quindi lasciò intatto il diritto singolare già vigente nella materia, come si rileva dai processi verbali della Commissione legislativa per le disposizioni di coordinamento e più precisamente da quello del 3 ottobre 1865. In quella seduta, sorto il dubbio, se le disposizioni transitorie dovessero estendersi a tutte le provincie, non escluse quelle dove vigesse già una legge di affrancamento, la maggioranza opinò per l'affermativa, soggiungendo però che non dovevano rimanere abrogate le leggi speciali che regolano enfiteusi, il cui dominio diretto spettava ai corpi morali, siccome quelle che conte-

---

mento dei canoni ed altre prestazioni dovute al Demanio ed al Fondo pel culto si riferiscono a tutta la legge 24 gennaio 1864, e non a speciale disposizione (1).

Identico richiamo alla legge del 1864 è fatto nell'articolo 5 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, abolitiva delle decime e di altre prestazioni.

Secondo il ricorso, l'affrancazione delle enfiteusi costituite da corpi morali di manomorta sotto le leggi anteriori al Codice civile « si effettua colla capitalizzazione del canone sulla base dell'interesse legale e colla semplice aggiunta della metà di un laudemio nelle enfiteusi perpetue », non già in conformità della legge del 1864, secondo cui « l'utilista affrancante deve pagare, non solo un mezzo laudemio di passaggio, ma un altro mezzo laudemio di rinnovazione, ed un altro quarto di laudemio »; ciò in applicazione dell'art. 7.

Questo assunto del ricorso è apertamente contraddetto dalla citata legge 20 gennaio 1880, n. 5253, relativa all'affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni dovute dal Demanio e dal Fondo pel culto. Tale legge, dopo aver richiamato (art. 1), come si è visto, quella del 24 gennaio 1864, statuisce:

« Art. 2. Il pagamento del capitale, del laudemio, qualora sia dovuto, e degli altri *accessori*, si eseguirà in sei eguali rate. »

Dunque, a tenore di questo articolo, sono dovuti, oltre il capitale, il laudemio e gli altri *accessori*. Se ciò è per le affrancazioni di canoni che si operano in confronto del Demanio e del Fondo pel culto, non si vede la ragione per cui non debba essere altrettanto per le affrancazioni che si operano in confronto di altri enti morali.

Ed è chiaro che se il legislatore non si limita a chiedere il pagamento del laudemio in conformità dell'art. 30 delle Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, ma richiede anche il pagamento degli altri accessori, ciò è perchè la legge del 24 gennaio 1864, ed in particolare l'art. 7, non ha subìto abrogazione veruna.

Nel regolamento per la esecuzione della citata legge 20 gennaio 1880, è all'art. 3 dichiarato che: « la somma da pagarsi per laudemio e per altre prestazioni fisse dovute in tempi determinati, verrà liquidata a termini dell'art. 7 della legge 24 gennaio 1864, n. 1636 »; si stabilisce quindi l'osservanza proprio di quello stesso art. 7 della legge del 1864, su cui cade la presente controversia, e che il ricorso pretende abrogato.

---

(1) Art. 1 (legge 23 giugno 1873): Nelle affrancazioni che si operano a termini delle leggi 15 marzo 1860, n 145, del Governo toscano, e 24 gennaio 1864, n. 1636, in confronto del Demanio e del Fondo pel culto, quando trattasi di annualità inferiore alle lire 100, è fatta facoltà agli affrancanti di liberarsi dal loro debito mediante pagamento di una somma corrispondente al valore della rendita pubblica dovuta a termini delle leggi anzidette. Il valore della rendita pubblica sarà determinata in base al prezzo che verrà periodicamente fissato dal ministro delle finanze.

Art. 1 (legge 20 gennaio 1880): Nelle affrancazioni che si operano ai termini della legge 15 marzo 1860, n. 145, del Governo della Toscana, e 24 gennaio 1864, n. 1636, in confronto del Demanio, del Fondo per il culto e del Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma, è fatta facoltà ai debitori delle annue rendite e prestazioni, a cui le dette leggi si riferiscono, di liberarne gli immobili, assumendo l'obbligazione di pagare nei modi seguenti un capitale eguale a 15 volte la effettiva prestazione di un anno.

nevano disposizioni più favorevoli agli utilisti ed ai debitori di annualità, come maggiormente si evince in parecchi richiami fatti in leggi posteriori. Che quindi le ordinate argomentazioni dei primi giudici non meritano di essere confermate.

Contro la detta sentenza ha fatto ricorso l'Ortali, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 5 delle disposizioni preliminari del Codice civile, dello articolo 1564 stesso Codice e degli articoli 30, 32 e 48 delle relative disposizioni transitorie, assumendo che il legislatore coi suddetti articoli 5 e 48 intese abrogare del tutto la legge del 1864, essendovi la dichiarazione espressa, e trovandosi la intera materia regolata dalle nuove leggi, postochè l'affrancazione delle enfiteusi forma soggetto degli articoli 1564 e 1784, le cui disposizioni sono incompatibili colla legge del 1864; senonchè l'art. 32 ha lasciato sussistere alcune disposizioni di questa legge; ma da ciò non può indursi, come fa la sentenza impugnata, che la medesima sia stata mantenuta nella sua totalità; la Commissione legislativa, preoccupata del vantaggio arrecato agli utilisti dalle leggi preesistenti nelle diverse provincie, colle disposizioni transitorie volle estendere a tutto il Regno le nuove forme dell'affrancamento, le quali, essendo più favorevoli agli enfiteuti, provvedevano meglio allo svincolamento dei fondi, lasciando ferme le diverse leggi speciali, fra le quali quella del 1864, che contengono disposizioni più favorevoli agli utilisti per lo svincolo delle enfiteusi, il cui dominio diretto spetti ai corpi morali; e così fu concordato l'art. 32, il quale dichiara che le disposizioni relative all'affrancazione delle enfiteusi si dovessero applicare anche a quelle già rese affrancabili da leggi anteriori, e soggiunge: « Nulla però è immutato alle norme stabilite dalle dette leggi per le affrancazioni delle enfiteusi, di cui spetti il dominio diretto ad un corpo morale, in quanto riguarda: 1° i modi di pagamento più favorevoli agli utilisti: 2° i criteri stabiliti per determinare se un'enfiteusi sia perpetua o temporanea. »

La sentenza denunziata, osserva il ricorrente, è caduta essa nell'equivoco, smozzicando e travisando l'art. 32 ed il verbale della Commissione, per venire alla conclusione opposta a quella voluta dal legislatore; che tutto fu innovato in tale materia, tranne i due punti superiormente indicati. Nè dai richiami fatti nelle leggi posteriori della legge del 1864 può dedursi che questa sia rimasta in vigore nella sua interezza, mentre esse vi si riferiscono solo rispetto alle disposizioni ancora vigenti.

Considerando che non fu mai messo in dubbio, nè potrebbe in verità esser conteso che la legge 24 gennaio 1864 sia una legge speciale, e neppure può dubitarsi del principio che la legge posteriore generale non deroghi per regola *a priori* alla legge speciale; la presente controversia si restringeva a riconoscere, se il nuovo Codice civile avesse, relativamente all'affrancazione dei canoni enfiteutici dovuti ai corpi morali, in quanto riguarda i modi di pagamento più favorevoli agli utilisti, abrogato la suddetta legge speciale; e, per poterla esaminare e risolvere, occorreva fare ricorso all'articolo 32 delle disposizioni transitorie, come effettivamente fecero tanto il primo che i secondi giudici; se non che, nell'indagare le ragioni che motivarono quell'articolo, vennero in opposte sentenze.

Che però dalla chiara lettera del suddetto articolo, resa più manifesta dalle discussioni che lo precedettero nella Commissione legislativa, si fa palese come sia più conforme alla mente del legislatore la interpretazione che gli era stata data dal pretore di Ravenna.

Che, per verità, avendo la Commissione legislativa per la pubblicazione del Codice civile determinato le norme della redimibilità delle rendite, prestazioni ed altri oneri gravanti sui beni immobili a titolo di enfiteusi, nella seduta del 3 ottobre 1865 volle deliberare, se tali norme dovessero anche estendersi a quelle parti

dol Regno, dove esisteva già una legge sull'affrancamento di siffatti vincoli, cosicchè vi fosse uniformità in tutte le provincie. Un Commissario (Precerutti) opinava per l'uniformità, per la considerazione che, se la nuova legge stabilisce una norma di affrancamento meno favorevole all'utilista di quella stabilita dalle leggi anteriori, peggio per chi, potendolo, non affrancò, mentre queste leggi vigevano. Un altro commissario (Mancini) fu di contrario avviso. Egli osservava che, se si voleva l'uguaglianza la si avrebbe in ciò, che in tutto in Regno le enfiteusi sarebbero affrancabili. Ma laddove il legislatore aveva già provveduto, non si doveva, con una legge nuova, sostituire all'antica una provvidenza diversa.

Procedutosi però alla votazione, la maggioranza della Commissione ritenne che quelle disposizioni, essendo sotto alcuni punti più favorevoli agli enfiteuti e provvedendo meglio allo svincolamento dei fondi, dovessero estendersi a tutte indistintamente le parti del Regno. Rimase però inteso che non dovessero ritenersi abrogate, in quanto contenessero disposizioni più favorevoli agli utilisti ed ai debitori di annualità, le leggi speciali che avevano provveduto per lo svincolo delle enfiteusi, il cui dominio diretto spettasse ai corpi morali e pel riscatto dei censi e delle altre rendite dovute ai medesimi, e così le leggi 15 e 23 marzo 1860 per la Toscana, 1863 per la Sicilia, legge del Tavoliere di Puglia e legge 24 gennaio 1864. E perchè tale concetto non rimanesse dubbio, fu deliberato che, in luogo della locuzione usata dall'art. 37 del progetto ministeriale, in cui si stabiliva, che le rendite costituite sotto le leggi anteriori saranno soggette al riscatto secondo le norme stabilite dal nuovo Codice, si dichiarasse: è fatta facoltà agli enfiteuti o debitori di rendite semplici o fondiarie di redimere o riscattare le rendite, giusta le norme ecc., per modo che i debitori di rendite o censi potessero valersi delle disposizioni del nuovo Codice o delle disposizioni delle sopracitate leggi, secondo che tornasse loro più conveniente. Deliberò quindi la Commissione di aggiungere un articolo, col quale si dichiarasse che quelle disposizioni transitorie dovessero applicarsi anche alle enfiteusi già rese affrancabili dalle leggi anteriori soggiungendo, a temperamento di questa regola generale, che nulla fosse innovato alle leggi speciali relative ai corpi morali, in quanto contengano condizioni più favorevoli agli utilisti, condizioni riguardanti principalmente i modi di pagamento del prezzo di riscatto ed i criterii stabiliti per determinare, se un'enfiteusi sia perpetua o temporanea.

Che, in seguito a siffatte deliberazioni ed in correlazione alle medesime, furono proposti e sanzionati gli articoli 29, 30, 31 e 32 delle disposizioni transitorie col regio decreto 30 novembre 1865.

Che di fronte a disposizioni così chiare, nelle quali si rivela manifestamente la intenzione del legislatore, per le discussioni che le precessero si fa palese, come egli avesse avuto sempre ed esclusivamente in mira l'interesse dello utilista a cui voleva facilitare, in ogni modo, la redenzione del vincolo enfiteutico; e siccome anche prima della pubblicazione del Codice alcune leggi speciali di affrancazione, come appunto quella del 1864, davano diritto agli utilisti di affrancare. pagando in rendita pubblica, e stabilivano certi criteri per determinare la perpetuità o la temporaneità delle enfiteusi, così, per non pregiudicare i medesimi, volle che le disposizioni del nuovo Codice relative all'affrancazione delle enfiteusi fossero applicabili alle enfiteusi rese affrancabili da leggi anteriori; che però, quanto alle enfiteusi, delle quali fosse direttario un corpo morale, nulla volle innovato, per quanto potesse riferirsi ai modi di pagamento più favorevoli agli utilisti ed ai criterii per determinare se la enfiteusi fosse perpetua o temporanea; volle, in altri termini, che in tutto avessero piena applicazione le disposizioni transitorie, all'infuori dei due punti suaccennati; e che la legge del 1864 rimanesse abrogata in tutte le disposizioni che riuscivano svantaggiose

agli utilisti, ma restasse soltanto in vigore pei due casi tassativamente indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 32.

Che non abbia alcun fondamento l'argomentazione della denunziata sentenza desunta dai richiami della legge del 1864 contenuti in leggi successive, per dedurne di essere la medesima rimasta in vigore nella sua interezza; poichè tutte le leggi che ad essa si riferiscono, lo fanno in relazione alle disposizioni rimaste in vigore; nè avrebbe potuto accadere diversamente, a meno che vi si fosse espressamente dichiarato il contrario, nel qual caso l'argomento perderebbe ogni valore, poichè il richiamo di una legge posteriore ad una anteriore non può essere fatto che *pro ut de jure*, e per gli effetti che la medesima può esercitare in seguito alle modificazioni che potè aver ricevuto.

Che, sebbene questo Supremo Collegio non abbia avuto occasione di pronunziarsi specificatamente sulla presente controversia, ebbe però per incidente a confermare i suddetti principii nella sua sentenza del 3 giugno 1892 (Zerbini c. Congregazione di carità di Ferrara) affermando che l'art. 32 delle disposizioni transitorie dichiara conservati, per le affrancazioni delle enfiteusi anteriormente costituite verso i corpi morali, i modi di pagamento più favorevoli agli utilisti, che la regola generale circa il modo di affrancarle, è contenuta nei precedenti articoli 30 e 31, ha creduto però opportuno manifestare nettamente il suo pensiero nella presente causa, postochè il Tribunale di Ravenna, cadendo nel vizio che fu da lui invece attribuito al pretore di quella città, si allontanò dalla diritta via, disconoscendo i principii direttivi e i criteri economici che guidarono il legislatore nel regolare la soggetta materia colla pubblicazione del Codice civile.

Per questi motivi, la Corte cassa e rinvia, ecc.

—— ——

Cassazione di Roma.

8 giugno 1899.

Pres. GHIGLIERI, P. P. — *Est.* SPAZIANI.

Buscaglione c. Società Esercenti di Biella.

Dazio consumo — Comuni aperti — Somministrazione di vino agli alunni di un collegio o convitto — Pagamento di retta — Dazio di minuta vendita — Applicabilità.

Sono soggette a dazio di minuta vendita nei Comuni aperti le somministrazioni giornaliere di vino fatte agli alunni di un collegio o convitto contro il pagamento di una retta o correspettivo, per quanto minimo (1).

Sul secondo motivo la Corte di appello ha osservato che nella specie la distribuzione del vino agli alunni del convitto privato Buscaglione, di fronte alla retta mensile di lire 50, a tenore del programma, non possa ritenersi gratuita, vale a dire senza alcun correspettivo, per quanto possa esser minimo in rapporto alle altre somministranze ed agli altri servizi a prestarsi dall'istituto.

Ed in altro luogo ha pure, con apprezzamento incensurabile, rimarcato che lo stesso programma Buscaglione, esaminato nei suoi particolari, dimostra come lo scopo « precipuo dell'istituto si risolva nel fornire il vitto, l'alloggio e l'assistenza personale agli allievi ivi raccolti contro il correspettivo convenuto » : di maniera che, escluso il proposito della commercialità, rimane sempre « la figura di un contratto commutativo ».

Siffatte osservazioni, corrette in diritto, corrispondenti allo apprezzamento delle circostanze di fatto insindacabili in questa sede, dimostrano come rettamente nel caso in disputa sia stato osservato il disposto dell'art. 5 della legge 11 agosto 1870; imperocchè per esso è stabilito essere soggetta a dazio nei Comuni aperti anche la distribuzione *non gratuita* del vino fra più persone, quando la porzione individuale sia (come nella specie) minore di litri 25.

La generalità di codesta disposizione di legge si conferma per le due ecce-

(1) In questo senso può dirsi ormai fissata la giurisprudenza del supremo Collegio: veggasi da ultimo Cass. Roma 17 maggio 1899 (vol. in corso, p. 422) colla nota ivi.

zioni fatte nel contesto del medesimo articolo, le quali sono certamente estranee al caso in esame. Il legislatore del 1870 ha voluto togliere ogni dubbiezza derivante dalla generica dizione dell'art. 8 della legge del 1864, dichiarando che il dazio sia dovuto non soltanto per la speculazione, ma ancora per la distribuzione *non gratuita* del genere tassato; cosicchè quando la *gratuità* non vi sia, il dazio debba essere pagato, quantunque tenue sia per avventura il correspettivo che per via di analisi può risultare.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassasione di Roma.

(Sezioni unite).

7 giugno 1899.

Pres. GHIGLIERI, P. P. — *Est.* JANIGRO.

Laganà c. *Demanio: Amministrazione dell'asse ecclesiastico.*

Competenza — Cassazione di Roma — Ricorso contro la pubblica Amministrazione — Violazione delle leggi sull'asse ecclesiastico.

Per determinare la speciale competenza della Corte di Cassazione di Roma a termini dell'art. 3, n. 5, lett. b, della legge 12 dicembre 1875, n 2837, non basta che la sentenza che si denuncia sia stata pronunziata in confronto della pubblica Amministrazione, ma è necessario che il ricorso proponga la violazione o falsa applicazione delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico (1).

Ritenuto che Giovan Battista Laganà acquistava dall'Amministrazione dell'asse ecclesiastico un fondo rustico in quel di Pellaro. Morto l'acquirente senza avere soddisfatto interamente il prezzo della vendita, il Ricevitore dell'ufficio del registro di Reggio Calabria promoveva contro gli eredi di lui la espropriazione del fondo. Fissata la vendita per la ordinanza dei 13 febbraio 1891, la signora Giacinta Laganà, anch'essa erede del genitore Gio. Batta, con citazione 17 gennaio 1891, convenne il Ricevitore innanzi al Tribunale civile di Reggio per sentir dichiarare nullo il procedimento, essendosi omesso di notificare anche a lei il precetto e gli atti successivi.

Il Tribunale con sentenza 10-13 febbraio 1891 dichiarò nullo il predetto atto di citazione, perchè, trattandosi di far dichiarare la nullità degli atti di espropriazione, la istanza si dovea proporre 15 giorni prima della udienza stabilita per lo incanto, con citazione a comparire nel termine di cinque giorni, e l'atto si doveva notificare al procuratore del creditore istante, giusta l'articolo 695 del Codice di proc. civile, alle cui prescrizioni non si poteva ritenere essersi dalla signora Laganà ottemperato, sì perchè essa aveva proposto la domanda nel 17 gennaio 1891 con citazione a comparire per la udienza del 13 febbraio, sì perchè, avendo l'usciere dichiarato di aver notificato l'atto col rilascio della copia nel domicilio eletto dal ricevitore presso l'avvocato e procuratore signor Francesco Carbone, consegnandola nelle costui mani, non si poteva dire che l'atto si fosse notificato al procuratore del creditore istante.

Da tale sentenza appellò la signora Laganà; ma la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 2-16 aprile 1891, rigettò l'appello, osservando che la nullità dell'atto dei 17 gennaio 1891, se non sussisteva per la prima delle ragioni addotte dal Tribunale, giacchè la eccedenza del termine tornava a profitto del citato, il quale avrebbe potuto farlo accorciare e ridurre, era poi irrevocabile per la seconda ragione, nè la si poteva ritener sanata dalla comparizione del citato, perchè il Ricevitore non poteva altrimenti farla valere, e così tutelare il diritto quesito ad opporre di essere trascorso il tempo utile per impu-

---

(1) Questa massima, concepita in termini generali, messa però in relazione alla specialità del caso, non può dirsi in contraddizione colla precedente giurisprudenza della Corte suprema: veggasi decisione 17 maggio 1899 (vol. in corso, p. 404) colla lunga nota ivi.

gnare la validità degli atti che presentandosi in giudizio.

Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello la signorà Laganà proponeva ricorso a questa Corte di cassazione, deducendo la violazione degli articoli 695 e 703 del Cod. di proc. civ.

Atteso che bene si osserva dall'Amministrazione resistente, che competente a giudicare del proposto ricorso sia la Corte di cassazione di Napoli. Nulla in fatti rileva che il fondo della cui espropriazione si tratta provenga dall'asse ecclesiastico, e che sia in causa l'Amministrazione che questo rappresenta; imperocchè, per determinare la speciale competenza di questa Corte di cassazione a termini dell'art. 3, n. 5, lett. *b* della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, non basta che la sentenza che si denuncia sia stata pronunziata in confronto della pubblica amministrazione, ma è necessario che il ricorso proponga la violazione o falsa applicazione delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico.

Or nella specie la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro è stata impugnata non per violazione o falsa applicazione di alcune delle leggi suindicate, ma per sola violazione degli articoli 695 e 703 del Cod. di proc. civ., e, così stando le cose, riesce manifesto che la cognizione del ricorso spetta alla Corte di Cassazione che è quella di Napoli da cui dipende la Corte d'appello di Catanzaro.

Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza, ecc.

Cassazione di Roma.

26 aprile 1899.

Pres. Ghiglieri, P. P. — *Est.* Penserini.

Longo Assero c. Reclusorio di Maria SS. del Lume in Catania.

Opere pie — Accettazione di lasciti — Approvazione della Deputazione provinciale — Art. 15 della legge 3 agosto 1862.

Testamento — Istituzione o dotazione di benefici semplici o cappellanie laicali — Articolo 833 del Codice civile — Legato modale — Validità — Onere di celebrazione di messe imposto ad istituto di beneficenza.

Per l'art. 15, n. 3, della legge 3 agosto 1862, bastava l'approvazione della Deputazione provinciale per l'accettazione dei lasciti fatti ad opere pie, salvo per i beni stabili le disposizioni della legge 5 giugno 1850 relative alla capacità di acquistare dei corpi morali (1).

L'art. 833 del Codice civile colpisce di nullità le disposizioni ordinate al fine di istituire o dotare benefici semplici, cappellanie laicali ed altre simili fondazioni; ma non contempla ogni altra o diversa disposizione a scopo religioso o di culto (2).

L'onere imposto ad un istituto di beneficenza di far celebrare messe erogandovi una parte della somma legatagli, è un legato modale, col quale non venne istituito o dotato un nuovo ente, essendo la proprietà della somma legata passata per intiero nel patrimonio dell'istituto legatario, a cui vantaggio la rendita deve essere erogata, sia a scopi di beneficenza, sia per maggiore ufficiatura, lustro e decoro del proprio oratorio, interesse anche questo legittimo e protetto dalla legge (3).

Con testamento 30 luglio 1854, Rosaria Trovato, deceduta nel 4 dicembre 1863, legò onze 500 pari a L. 6375 al Reclusorio di Maria SS. del Lume in Catania da avere effetto però dopo la morte di suo marito ed erede Pasquale Fichera, e con obbligo al Reclusorio di Catania di erogarne la rendita di onze dieci per messe da celebrarsi annualmente nella chiesa del medesimo, di altre onze dieci in una dote di maritaggio a

---

(1-3) Riproduciamo per intiero questa sentenza, della quale abbiamo riferita soltanto una parte a pag. 427; veggasi la nota ivi.

donzella educata nello stesso Reclusorio, ed il rimanente per concorso al mantenimento delle donzelle in esso ricoverate.

Morto il Fichera nel 10 settembre 1873, il Reclusorio chiese alla di lui vedova ed erede Santa Buccheri il pagamento della somma legata: ma con rogito 18 febbraio 1874 fu convenuto che la medesima ritenesse la somma capitale, costituendo una rendita fondiaria di annue L. 318,75 netta da ogni peso.

Della Buccheri fu erede il secondo marito di lei, Giuseppe Longo Assero, al quale notificata la copia di detto rogito spedita in forma esecutiva, il Reclusorio fece intimare nel 1° ottobre 1890 precetto di pagare lire 883,46 annualità arretrate e relativa imposta di ricchezza mobile mobile con la comminatoria della subastazione del fondo urbano ipotecato a garanzia del capitale e dei corrispondenti frutti. Senonchè per precedenti trascrizioni ed altri precetti furono preferiti nella chiesta surrogazione Maria ed Alfio Paternò creditori iscritti anche su altri immobili: ed avvenne che nella subastazione del 9 settembre 1896 rimase deserto l'incanto del lotto consistente nella casa ipotecata a favore del Reclusorio. Il quale con atto 13 maggio 1897 propose nuova domanda di surrogazione, poichè il debitore era nuovamente moroso per le annate posteriori al 1894. Questi fece opposizione, ma il Tribunale civile di Catania con sentenza 3-10 settembre 1897 accolse la domanda. Ne interpose appello il soccombente; e nella comparsa conclusionale assumeva:

a) la nullità del legato per la parte destinata al culto, fondandosi sull'articolo 1, n. 6 della legge 15 agosto 1867, onde indebitamente aveva il Reclusorio percepito la rendita relativa, poichè era in questa parte il legato devoluto al Demanio pel Fondo per il culto, ed il Reclusorio era perciò carente di azione;

b) mancanza del diritto alla espropriazione, allo stato, anche per la parte destinata alla beneficenza, sia perchè il credito era illiquido dovendo restituire l'indebitamente percepito, potendo risultare debitore anzichè creditore, sia perchè non risultava intervenuta l'autorizzazione sovrana al Reclusorio per accettare il legato;

c) l'inefficacia del precetto 1° ottobre 1890 a procedere oltre, perchè le somme in esso richieste erano state già pagate, nè il diritto alla surrogazione poteva derivare dalla qualità di creditore iscritto, perchè l'iscrizione è pel capitale della rendita non pel quale ha agito il Reclusorio, ma solo per la rendita non garantita dall'iscrizione.

La Corte di appello di Catania, con sentenza 26 marzo-4 aprile 1898, confermò quella appellata.

Ricorre Giuseppe Longo Assero.

La Corte osserva che la sentenza impugnata ritenne fatto il legato a favore del Reclusorio con oneri ricadenti a vantaggio del medesimo, e non già costituito il legato stesso in ente autonomo, mancando perfino la nomina del cappellano; ed osservò che ad ogni modo sarebbe spettata al Demanio la devoluzione dei beni in quanto destinati al culto, e non mai all'appellante Longo Assero, il quale non poteva andar contro il fatto della sua autrice che con l'atto del 1874 riconobbe il buon diritto del Reclusorio.

Ritenne pure la sentenza non ostare la dedotta mancanza della autorizzazione sovrana voluta dalle leggi civili napoletane per l'accettazione del legato: perchè da un lato la si presume per il non breve tempo decorso dalla data del testamento alla pubblicazione del codice civile italiano, e dall'altro tale autorizzazione non sarebbe stata necessaria per questo codice, il quale agli articoli 932 e 1060 prescrive bensì l'autorizzazione del governo, ma per le sole eredità e donazioni e non per i legati; ed al postutto l'autrice del Longo Assero con riconoscere la sua obbligazione nel 1874 avrebbe rinunciato ad opporre qualunque vizio, seppure vi fosse stato. Conseguentemente il Reclusorio *suum recipit*, nè

il suo credito è illiquido. Nè il pagamento delle somme chieste col precetto del 1890 impediva ad esso di chiedere quale creditore iscritto la surrogazione, in virtù dell'art. 575 di procedura.

Che non ha fondamento il *primo mezzo* del ricorso; poichè la sentenza impugnata, avendo ritenuto incensurabile il fatto che il Longo Assero era nuovamente moroso al pagamento della rendita allora che il Reclusorio chiese ed ottenne la surrogazione, e che questi era creditore iscritto, venne con ciò a dare ragione della conclusione alla quale pervenne, conclusione esatta in diritto, perchè appoggiata all'art. 572 del Codice di procedura civile.

Che inutile ed accademica è la censura fatta dal ricorso agli errori di diritto nei quali incorse la sentenza stessa intorno alla autorizzazione sovrana al Reclusorio per l'accettazione del legato. Perocchè per l'art. 15, n. 3, della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie bastava l'approvazione della Deputazione provinciale per l'accettazione del legato, salve per ciò che riguarda beni stabili le disposizioni della legge 5 giugno 1850 relativa alla capacità di acquistare dei corpi morali, che mandava a pubblicarsi nei nuovi territori, come infatti venne pubblicata nell'anno stesso 1862 con regio decreto 23 novembre nelle provincie toscane e meridionali.

E, poichè questa pubblicazione della legge del 1850 venne fatta in esecuzione del precitato art. 15 della legge sulle opere pie, così è chiaro che sarebbe assurdo opinare che con detta pubblicazione venisse abrogata la disposizione della legge che l'ordinava. Nè può ritenersi abrogata dall'art. 932 del codice civile, sia perchè *generi per speciem derogatur*, non all'inverso; e sia maggiormente perchè il codice non fa che porre il principio della necessità della autorizzazione del Governo, ma quanto al modo ed alle forme di accordarla riferiscesi alle leggi speciali: dell'esistenza di approvazione della Deputazione provinciale per l'accettazione da parte del Reclusorio del legato non venne dubitato avanti ai giudici di merito, disputando invece frustraneamente le parti se occorresse autorizzazione sovrana. Epperò, suppostane la non contestata esistenza, nessuna influenza poteva esercitare sul diritto già quesito dal Reclusorio la legge posteriore 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, per la regola sanzionata nell'articolo 2, disposizioni preliminari al Codice civile.

Conseguentemente, supplendo in diritto alla sentenza impugnata, la Corte, ritenendo sufficiente l'approvazione della Deputazione provinciale, non può accogliere il *secondo mezzo* del ricorso,

Così posti i fatti quali risultano dalla impugnata sentenza, è chiaro che nella specie fuori di luogo invocansi le disposizioni dei decreti e delle leggi di soppressione di enti ecclesiastici emanate anteriormente alla morte della testatrice, e l'unica indagine in diritto è se il legato cada o non sotto la sanzione dell'art. 833 del Codice civile.

La Corte di merito rettamente osservò che il legato fu fatto a favore del Reclusorio, istituto pubblico di beneficenza, con oneri ricadenti a vantaggio del medesimo, e non fu costituito il legato stesso in ente autonomo.

Trattasi in vero di legato modale a favore di un ente giuridico, per scopi determinati dalla testatrice. Lo stesso ricorrente riconobbe la validità del legato in quanto riguarda scopi di beneficenza, e si limitò ad impugnarlo per la sola parte che riguarda l'onere della celebrazione delle messe. Ma l'art. 833 precitato dice nulle le disposizioni ordinate al fine di istituire o dotare benefici semplici, cappellanie laicali ed altre simili fondazioni; istituire dunque o dotare codesti enti giuridici; ma non contempla ogni altra o diversa disposizione a scopo religioso o di culto.

Ora è innegabile che l'onere imposto al Reclusorio di far celebrare messe erogandovi una parte di rendita della somma legatagli è un legato modale, col quale non venne istituito o dotato un nuovo ente, ma la proprietà dell'intera somma legata passò per intero nel patrimonio

del Reclusorio legatario, a cui vantaggio la rendita dev'essere erogata, sia a scopi di beneficenza, sia per maggiore ufficiatura, lustro e decoro del proprio oratorio, interesse anche questo legittimo e protetto dalla legge.

Questa considerazione della sentenza è di per sè bastante a sorreggere il dispositivo, e diviene quindi frustranea ed accademica la censura degli altri motivi che, quantunque erronei, non traggono alla conseguenza di annullare la sentenza stessa.

Non possono quindi accogliersi neppure il *terzo* ed il *quarto mezzo* del ricorso.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

19 gennaio 1899.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Innocenti.

Finanze c. *Vescovo di Osimo*

Manomorta (tassa di) — Quota di concorso — Mensa vescovile — Reddito netto — Detrazione delle rate annuali di ammortamento di un mutuo per restauri alla chiesa ed all'episcopio.

Nel determinare, agli effetti della liquidazione della tassa di manomorta e della quota di concorso, il reddito netto di una mensa vescovile devonsi detrarre dal reddito stesso le rate annuali dovute per la restituzione di somme dall'ente prese a mutuo per eseguire lavori di restauri alla chiesa cattedrale ed all'episcopio.

Non sussiste quanto si afferma nel primo mezzo del ricorso, e cioè che la sentenza denunciata siasi contraddetta nel condannare le convennute Amministrazioni del Demanio e del Fondo pel culto a rifondere all'attrice Mensa vescovile di Osimo le spese della lite, dopo avere riconosciuto che per l'articolo 134 della legge sulle tasse di registro la pubblica Amministrazione, anche se rimasta soccombente, non può essere condannata nelle spese a favore della parte vincitrice, quando questa abbia istituito il giudizio senza il preventivo reclamo in via amministrativa. Risulta infatti dalla semplice lettura della sentenza stessa che fu appunto perchè la Mensa vescovile di Osimo non aveva mancato di produrre, sebbene inutilmente, reclamo in via amministrativa innanzi di adire l'autorità giudiziaria, che la Corte ritenne che le soccombenti Amministrazioni non potessero essere esonerate dall'obbligo di rifondere le spese.

Non merita di essere accolto il secondo mezzo. Sta bene che nel determinare, agli effetti della liquidazione della tassa di manomorta, e della quota di concorso, il reddito netto di cui gode l'ente morale, si deve soltanto tener conto dei pesi gravanti il reddito stesso, e che quindi il voler detrarre da questo anche le rate annuali dovute per la restituzione di somme dall'ente prese a mutuo, ed entrate a formare parte del suo patrimonio, equivarrebbe a togliere dal reddito quello che va a danno del capitale; ma ciò riesce assolutamente un fuori d'opera nella specialità del caso in esame, dappoichè la Corte di merito ritenne accertato in fatto che, in conformità del decreto ministeriale di autorizzazione, la somma presa a mutuo dalla mensa vescovile di Osimo doveva erogarsi, come per intero venne erogata, in alcuni urgenti lavori di restauro alla chiesa cattedrale e all'episcopio, e che ai termini pure di quel decreto, la mutuataria era tenuta ad assumere l'obbligo di restituire al sovventore in sei rate annue la somma ricevuta. Se adunque il danaro all'uopo occorrente doveva necessariamente essere prelevato dall'annuo reddito di cui godeva la Mensa vescovile, è chiaro che il pagamento delle dette annualità costituiva un peso gravante il reddito stesso, e non può al certo dirsi che, detraendole da questo, si viene a togliere dal reddito quello che va a danno del capitale, una volta che il mutuo ebbe per suo unico scopo ed effetto non già l'aumento, ma la conservazione e manutenzione del patrimonio dell'ente.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

25 ottobre 1898.

Pres. Ferro Luzzi, ff. P. — *Est.* Janigro.

Fondo pel culto c. Bilotta, arciprete della chiesa di S. Giorgio Martire in Pizzo.

Chiesa collegiata — Disputa tra il Fondo pel culto e l'arciprete — Diritto di percepire alcune porzioni di rendita di una pia fondazione — Accessorio della congrua — Assegno personale dei membri della soppressa collegiata — Sentenza — Mancanza di motivazione.

È mancante di motivazione la sentenza del magistrato di merito che, nella disputa tra il Fondo pel culto e l'arciprete curato di una chiesa ex collegiata sul diritto a percepire alcune porzioni di rendita di una pia fondazione, le attribuisce senz'altro all'arciprete quale un accessorio della congrua, senza tener conto delle deduzioni del Fondo pel culto, per le quali esso arciprete non era a considerarsi se non come mandatario a riscuotere le suddette rendite, con l'obbligo di ripartirle fra i membri della soppressa collegiata.

Fatto. Soppressa in virtù del decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 la Collegiata di S. Giorgio Martire in Pizzo, la Cassa ecclesiastica in luglio 1862 prese possesso dei beni di detta chiesa, compresi quelli di alcune pie fondazioni i cui oneri di culto si adempivano dai membri della Collegiata.

Ma l'arciprete del tempo, signor Antonio Curcio, assumendo che la rappresentanza della predetta chiesa si concentrava nell'arcipretura curata, e che i preti ascritti alla chiesa stessa non avevano alcun diritto su i beni suddetti, giacchè l'emolumento che percepivano pel loro personale servizio non era che la esplicazione dello stesso beneflzio parrocchiale, conveniva la Cassa ecclesiastica innanzi al tribunale civile di Napoli perchè fosse condannata a rilasciargli tutti i beni di cui aveva preso possesso, inclusi quelli pervenuti all'arcipretura di Pizzo dall'aggregazione dell'altra parrocchia del villaggio di Roccangitola.

Un tal giudizio, in seguito a transazione conchiusa fra le parti, ebbe termine con sentenza del predetto tribunale dei 9 dicembre 1863, la quale nel dichiarare che le tre quote spettanti all'arciprete su i beni della Collegiata rimanevano liquidati in lire 1121.94, che le mercedi dovute ai tre suoi coadiutori ammontavano a lire 510, e coteste due somme riunite in lire 1631.94 costituivano la intera congrua parrocchiale da assegnarsi in perpetuo a favore dell'arcipretura sulla massa dotalizia della predetta Collegiata soppressa, salvo a determinare la somma da corrispondersi per le spese di culto della parrocchia, dispose in quanto alle pie fondazioni che l'ammontare delle relative rendite dovesse, come per lo innanzi, soddisfarsi con mandati speciali intestati all'arciprete come capo della chiesa e del clero annessovi.

Con citazione 4 aprile 1894 il sacerdote Vincenzo Bilotta, nella qualità di arciprete-curato della chiesa matrice di Pizzo, convenne l'Amministrazione del Fondo pel culto innanzi al tribunale di Monteleone perchè sentisse dichiarare devoluto all'arcipretura di Pizzo il beneficio parrocchiale di Roccangitola, le cui rendite la predetta sentenza del 9 dicembre 1863 aveva già dichiarato doversi immobilizzare a favore di detta arcipretura dopo la morte del canonico Musolino che era allora investito, e fosse inoltre condannata a pagargli le somme dovutegli per le rendite delle pie fondazioni conformemente all'obbligo imposto alla Cassa ecclesiastica con la ripetuta sentenza del tribunale di Napoli.

Entrambe coteste domande furono respinte dal tribunale di Monteleone con sentenza 10-17 aprile 1895; ma, in seguito a gravame proposto dal Bilotta, la Corte di appello di Catanzaro con sentenza 13-20 luglio 1897 in quel che confermò la sentenza del tribunale pel capo, che non è più ora in quistione, riguardante la negata devoluzione del beneficio parrocchiale di Roccangitola, la riformò per l'altro capo riflettente il pagamento delle rendite delle pie fondazioni, e ritenuto che l'arciprete avesse dritto a tre porzioni di dette rendite a contare dal-

l'aprile 1880, in cui assunse le funzioni di parroco, condannò l'Amministrazione del Fondo pel culto a pagare al Bilotta pel titolo suindicato annue lire 485.43 a cominciare dall'epoca innanzi detta, con gl'interessi legali dal 4 aprile 1894 sulle annualità scadute, dichiarando compensate le spese del doppio servizio.

Contro tale sentenza l'amministrazione del Fondo pel culto proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque mezzi di annullamento, col primo dei quali si allega la violazione degli articoli 360, n. 6, 361, n. 2 e 512, n. 2, del Codice di procedura civile. La Corte di merito, assume la ricorrente, è venuta meno all'obbligo di motivare, non solo in dritto, ma anche in fatto, la sua sentenza, perchè in ordine alla controversia relativa alla quota sulle pie fondazioni essa non ha menomamente esposto l'oggetto della lite, essendosi tenuta paga di accennare che il signor Bilotta chiese la condanna dell'Amministrazione al pagamento ancora delle somme per le pie fondazioni non mai corrisposte, di tal che dalla sentenza stessa non é dato di rilevare in alcun modo il punto vero della disputa.

Diritto. Atteso che questo *primo mezzo* del ricorso si presenti pur troppo fondato. E' constante in fatto che innanzi la Corte d'appello la ricorrente Amministrazione del Fondo pel culto ebbe a dedurre espressamente che in ordine alle rendite delle pie fondazioni nessun dritto il resistente Bilotta, nell'assunta qualità di parroco della chiesa matrice di Pizzo, potesse attingere dalla sentenza del tribunale civile di Napoli del 9 dicembre 1863; giacchè questa, col dichiarare che le rendite di dette pie fondazioni si dovessero continuare a corrispondere, come per lo innanzi, mercè mandati intestati all'arciprete mandatario a riscuotere le cennate rendite con l'obbligo di ripartirle fra i membri della soppressa Collegiata, ma niente attribuirgli delle rendite stesse come parroco: la qual cosa era fatta anche palese dalla circostanza che con la predetta sentenza si venne espressamente determinando in che dovesse consistere la intera congrua parrocchiale da assegnarsi all'arciprete sulla massa dotalizia della Collegiata, ed in tale assegno non si compresero affatto le rendite di cui si tratta. Aggiunge inoltre la ricorrente che codeste rendite si avevano in ogni caso a riguardare come il corrispettivo dello adempimento dei relativi oneri di culto incombenti ai membri della soppressa Collegiata; e, trattandosi quindi di un assegno puramente personale, era questo dovuto soltanto a quelli di detti membri che già percepivano le rendite di tali pie fondazioni quando venne soppressa la Collegiata, e che fossero tuttora viventi, spettando le quote dei deceduti al Fondo pel culto, e che infine dalle quote dei superstiti dovesse prelevarsi la tassa del trenta per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico dopo la enunciata sentenza del tribunale di Napoli. Ora la Corte d'appello diede senz'altro causa vinta al Bilotta, limitandosi ad affermare che le tre porzioni da lui chieste sulle rendite delle pie fondazioni gli fossero dovute perché costituivano un accessorio della congrua della parrocchia, ente non soggetto alle leggi di soppressione; ma, argomentando a tal modo, essa dava per dimostrato quello che occorreva dimostrare, e non si accorse che, così facendo, la sua pronunzia, mentre si risolveva nel rigetto delle varie deduzioni come innanzi opposte dalla ricorrente contro la domanda del Bilotta, veniva a risultare fondata sopra una semplice e nuda asserzione, senza alcuna motivazione nè in fatto nè in diritto. Mancando dunque la denunziata sentenza di uno dei suoi più essenziali requisiti, rendesi inevitabile, senza scendere all'esame degli altri mezzi del ricorso, l'annullamento che pel motivo innanzi cennato se ne vien chiedendo dalla ricorrente Amministrazione, col rinvio della causa ad altra Corte che faccia più maturo esame della controversia, quale essa venne delineata dalle mutue deduzioni delle parti.

Per tali motivi, la Corte accoglie, ecc.

Cassazione di Roma.

4 ottobre 1898.

Pres. Caselli, P. — *Est.* Mari.

Sacerdoti c. *Demanio.*

Regolamenti ministeriali — Mandato legislativo — Osservanza.

Vendita di beni ecclesiastici — Regolamento del 22 agosto 1867 — Costituzionalità — Offerente per persona da nominare — Obbligazione solidale — Rivendita del fondo — Liberazione del fideiussore — Consegna del fondo — Mancata esazione del prezzo delle scorte.

Rendiconto — Sentenza — Motivazione — Esame di partite di un contro conto.

I regolamenti fatti dal Ministero per mandato legislativo, allorchè non sono in aperta contraddizione colla legge della cui esecuzione si tratta, debbono osservarsi al pari della legge stessa.

Il Regolamento del 22 agosto 1867 sulla soppressione degli enti religiosi e liquidazione dell'asse ecclesiastico è costituzionale.

Secondo l'art. 97 del Regolamento del 22 agosto 1867, nella vendita di beni ecclesiastici con intervento di offerente per persona da nominare, questi contrae obbligazione solidale, che non cessa con l'accettazione da parte del Demanio della persona nominata, ma perdura fino alla completa esecuzione del contratto di vendita; e perciò deve rispondere del pagamento di quanto il Demanio fosse rimasto in credito verso l'aggiudicatario inadempiente, senza tener calcolo del lucro fatto dal Demanio stesso colla rivendita del fondo.

È insufficiente la motivazione della sentenza che ammette l'esattezza di un conto senza esaminare le partite contenute in un contro conto.

Ricorre, a favore del fideiussore acquirente per persona da nominare, il caso dell'articolo 1928 del Codice civile se il Demanio, all'atto della consegna del fondo all'aggiudicatario nominato, trascura di esigere il prezzo delle scorte.

Fatto. Il regio Demanio nel 26 luglio 1875 aggiudicava a Sacerdoti Augusto, offerente per persona da nominarsi, un fondo di provenienza dell'asse ecclesiastico denominato Lametta, per il prezzo di ventimila lire da pagarsi per un decimo entro dieci giorni dall'aggiudicazione assieme al valore delle scorte vive e morte valutate in lire 700, e per gli altri nove decimi in diciotto rate annuali sotto l'osservanza del relativo capitolato d'asta, nel quale espressamente si avvertiva che la vendita sarebbe stata regolata da tutte le altre norme e condizioni, ed avrebbe prodotto tutti gli effetti risultanti dalla legge 15 agosto 1867, n. 3848 e del relativo regolamento 22 stesso mese ed anno n. 3852, come se l'uno e l'altro facessero parte integrante del capitolato. Con rogito notarile del 28 luglio 1875, Sacerdoti dichiarò d'avere agito nell'interesse della signora contessa Merenda, la quale accettò, senza opposizione di sorta da parte del regio Demanio, il quale nel termine suddetto ebbe ad esigere dalla signora contessa, alla quale consegnò il fondo acquistato, colle relative scorte, il primo decimo di prezzo, ma non così l'ammontare delle scorte in lire 700. La signora contessa non avendo pagate le altre rate, il regio Demanio provocò contro di lei giudizio di espropriazione, ed in seguito ad incanto il fondo venne aggiudicato al regio Demanio unico offerente per lire 12 mila nella qual somma il Demanio si rimborsò delle scorte e di parte di quanto gli era dovuto dalla signora contessa in capitale ed interessi, rimanendo però ancora creditore secondo i calcoli del regio Demanio di lire 10,448.82 di capitale, oltre gl'interessi scalari dalla scadenza delle rispettive date. Dopo che il Demanio ebbe rivenduto il detto fondo a certo Calisto Neri per lire 18,200, si rivolse tredici anni poi, e precisamente con citazione 5 giugno 1893, al Sacerdoti, attuale ricorrente, ed invocando la disposizione dell'art. 97 del regolamento suddetto, il quale dice che l'offerente per persona da nominarsi deve dichiarare al più tardi entro tre giorni dalla aggiudicazione la persona nel cui interesse ha agito, e della quale sarà sempre garante solidale, gli domandò, in qualità di fideiussore solidale della contessa Merenda, il pagamento delle suddette lire 10,448.82, oltre gl'interessi del 6 per cento maturati al giorno della citazione in lire 8994.71 ed

i successivi, nonchè lire 390.16 in rimborso d'imposte. Il Sacerdoti obbiettò che, offerendo egli all'incanto per persona da nominarsi, non assunse che una promessa *de rato*, agì quale mandatario della persona nominata, e le obbligazioni che ne possono essere da ciò derivate doversi attingere dal diritto comune e non da una disposizione regolamentare, la quale in ogni modo nella sua dizione lascia in dubbio la pretesa garanzia solidale, la quale deve sempre risultare espressamente assunta dalla persona che intende obbligarsi in tal forma. Subordinatamente eccepì la prescrizione tanto del capitale pagabile a rate, quanto degli interessi, ed infine la decadenza per avere il Demanio, insciente il preteso garante, agito direttamente verso la debitrice contessa Merenda, dalla quale ottenne il pagamento mercè la espropriazione, ed essersi poi dopo un lungo lasso di tempo rivolto ad esso Sacerdoti invocando una disposizione regolamentare che non è efficace a renderlo garante solidale per quanto possa avere il Demanio perduto in tale affare. Subordinatamente il Sacerdoti oppose che in ogni ipotesi dall'eventuale suo debito doveva detrarsi il maggior prezzo ricavato dal Demanio nella rivendita del fondo al Neri, e l'ammontare delle scorte che il Demanio doveva esigere e non ha esatte allora che nel 1875 consegnò il fondo alla signora contessa. Il tribunale di Modena con sentenza 15 marzo 1894 respinse tutte le eccezioni del Sacerdoti ed accolse per intiero la domanda del regio Demanio; e la Corte d'appello di Modena confermò tale decisione, riparandola soltanto relativamente agl'interessi, perchè accolse la eccezione di prescrizione quinquennale.

I concetti accolti dai detti giudicati sostanzialmente si riducono ad affermare che la disposizione dell'art. 97, trasfusa nel capitolato d'asta, accettato dal Sacerdoti, è divenuta una condizione contrattuale liberamente accettata dal Sacerdoti; che il senso di tale disposizione non può altrimenti interpretarsi quale vera e propria fidejussione solidale, in forza della quale al Sacerdoti corre obbligo di pagare al Demanio tutto ciò che la contessa Merenda non ha pagato in esecuzione del contratto, senza tener conto del maggior prezzo di rivendita, perchè questo fatto posteriore all'aggiudicazione del fondo al regio Demanio, è estraneo ai rapporti contrattuali col Sacerdoti, ed è lucro dovuto all'aggiudicatario e non altrimenti, e senza tener calcolo del valore delle scorte, perchè queste furono pagate in seguito all'espropriazione, ed il Demanio ora non ne fece domanda di rimborso. Sulla eccepita decadenza osservarono che il Demanio aveva diritto di rivolgersi a suo beneplacito tanto verso la debitrice principale quanto verso il fideiussore senza alcun obbligo di rendere edotto il fideiussore di quanto operava nei rapporti colla debitrice principale, ed in qualunque tempo fin che non si fosse verificata la prescrizione ordinaria.

In fine la Corte d'appello di Modena, per rispondere all'obbietto che il regolamento 22 agosto 1867 esorbita dal sistema e dallo spirito della legge, disse essere ormai stabilito in giurisprudenza che i regolamenti fatti dal Ministero per mandato legislativo deggiono osservarsi al pari della legge allor che non sono in aperta contraddizione colla legge stessa, e nella specie l'art. 8 della legge 15 agosto 1867 prescrive che le alienazioni dei beni ivi contemplati avranno luogo secondo le norme di detta legge e del regolamento che sarà all'uopo compilato.

Sull'ammontare del debito la Corte di merito ritenne esatto il conto presentato dal Demanio e lo accettò modificando solo la domanda degli interessi, e senza occuparsi di un contro conto che il Sacerdoti presentava nella sua conclusionale.

Questa decisione della Corte di Modena viene ora denunziata pei seguenti mezzi:

1° Violazione dell'art. 97 del regolamento succitato e degli art. 1131 e 1137 Codice civile, perchè la interpretazione datavi dalla Corte di merito non è conforme allo spirito della disposizione medesima; sostenendo il ricorrente che, una

volta fatta la dichiarazione della persona pel di cui interesse l'offerente ha acquistato, ed accettata questa persona con la quale il Demanio direttamente contratta, l'offerente qual mandatario sparisce e viene eliminato come se fin da principio avesse agito *procuratorio nomine* della persona dichiarata, e le parole dell'articolo 97 *sarà sempre garante solidale della medesima*, senz'altra aggiunta che alluda alla esecuzione del contratto della responsabilità dello stipulante per il caso che la persona dichiarata non accetti l'aggiudicazione o sia incapace o non legittimamente autorizzata; responsabilità che mentre nel caso ordinario di una promessa del fatto a'trui non osservata, induce l'obbligo di risarcire il danno, nel fatto speciale implica l'assunzione in proprio del contratto, quando non segua l'accettazione valida della persona dichiarata, oppure la perdita della cauzione prestata per l'offerta all'incanto, quando la persona stessa abbia accettato e non eseguisca il contratto;

2° Disconoscimento del principio stabilito dall'art. 6 dello Statuto del regno e quindi violazione dell'articolo stesso. Con questo mezzo si attacca la costituzionalità del regolamento suddetto, eccezione sotto questo aspetto non seriamente discussa nei primi gradi;

3° Violazione sotto altro aspetto del suddetto art. 97, nonchè della massima stabilita nella legge 206 *Digesto De regulis juris* e 14 *Digesto De condictione indebiti* in relazione all'art. 1140 del Codice civile. Con questo mezzo il ricorrente vuole dimostrare che, data la costituzionalità del regolamento e l'interpretazione data dal magistrato di merito all'art. 97, la pretesa garanzia si ridurrebbe al risarcimento del danno che al Demanio ne possa essere derivato; ed in tal caso, siccome il Demanio rivendendo il fondo ha ricavato un prezzo maggiore di quello pel quale rimase deliberatario, la Corte di merito avrebbe dovuto almeno detrarre dal debito del ricorrente questo maggior prezzo ricavato;

4° Difetto di motivazione e quindi violazione dell'art. 360, n. 6, in relazione dell'art. 361, n. 2, Codice di procedura civile, per non avere la Corte di merito preso in esame il conto dimostrativo del debito dal ricorrente impugnato e rettificato nella sua conclusionale, senza che la Corte lo abbia esaminato e discusso dimostrandone la inattendibilità;

5° Violazione dell'articolo 1928 Codice civile perchè, non essendosi curato il Demanio di esigere dalla contessa Meronda all'atto della consegna del fondo le scorte valutate in lire 700, che vennero invece imputate sul prezzo di delibera, ebbe con ciò a liberare a sensi del detto articolo il Sacerdoti per l'importo relativo, e quindi la Corte di merito doveva in ogni ipotesi detrarre dal debito almeno questa somma.

In diritto. Osserva che i primi tre mezzi di annullamento possono raggrupparsi tra loro perchè convergono al medesimo scopo di dimostrare, secondo le viste del ricorrente, la inapplicabilità ed errata interpretazione dell'art. 97 del regolamento 22 agosto 1867 sulla soppressione degli enti religiosi e liquidazione dell'asse ecclesiastico, anche ammessa la costituzionalità del medesimo, che col secondo mezzo s'impugna.

Osserva che sul non fondamento di questi tre mezzi la denunziata sentenza ha ragionato di conformità ai principii in argomento già ammessi da questo Supremo Collegio nella precedente sua decisione 21 maggio 1897, in causa Demanio c. Licastro. Ed invero sulla costituzionalità del regolamento, adombrata se non molto discussa, anche davanti ai giudici di merito, là ove il Sacerdoti affermava che una semplice disposizione regolamentare non può immutare le norme del diritto comune, la Corte di Modena giustamente osservò che i regolamenti fatti dal Ministero per mandato legistativo, allorchè non sono in aperta contraddizione colla legge della cui esecuzione si tratta, debbono osservarsi al pari della legge stessa, la quale, all'articolo 8, dispone che le alienazioni dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico devono farsi secondo le norme indicate

in essa legge e nel successivo regolamento da approvarsi con regio decreto. Dunque, per volontà espressa del legislatore, legge e regolamento formano un sol tutto destinato a regolare tali vendite; ed infatti il regio Demanio nei relativi capitolati pone per condizione espressa la rigorosa osservanza da parte di coloro i quali avvisano a tali incanti, delle norme stabilite tanto nella legge 15 agosto 1867 quanto nel relativo regolamento 22 stesso mese, dichiarando che l'una e l'altro si intendono formar parte integrante del capitolato d'asta. Ora, divenuta la particolare disposizione dell'art. 97 del detto regolamento parte integrante del capitolato, a base del quale il Sacesdoti si presentò quale offerente per persona da nominare, non è più il caso di parlare di incostituzionalità del regolamento, ma di osservanza e non osservanza di un patto contrattuale che, nulla contenendo di illecito e di immorale, è legge per le parti contraenti; e difatti come patto contrattuale lo ritennero ed esaminarono i giudici di merito per venire entrambi nella conclusione che il Sacerdoti doveva considerarsi, per effetto del patto medesimo, un vero e proprio fideiussore solidale per la piena esecuzione del contratto di vendita del fondo da lui acquistato per conto della contessa Merenda, nominata in seguito alla ottenutane aggiudicazione.

Osserva sulla portata di questo patto desunto dal tenore del disposto dell'articolo 97 del regolamento suddetto che, senza bisogno di qui ripetere i principii espressi da questo Collegio nella surricordata decisione, basta rilevare che le disposizioni degli articoli 672 e 668 Codice proc. civ. non si possono invocare, perchè l'alienazione all'incanto dei beni di provenienza dell'asse ecclesiastico è regolata esclusivamente dalla legge e dal regolamento superiormente citati; di guisa che le obbligazioni e la responsabilità che assume l'offerente per persona da nominarsi sono quelle menzionate negli articoli 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867 e non altrimenti. Ora questi articoli dispongono in modo chiaro ed esplicito che l'offerente per persona da nominarsi, al quale viene nel giorno stesso dell'incanto aggiudicato il fondo, deve dichiarare nei tre giorni successivi all'aggiudicazione la persona per la quale ha agito, quando dichiarazione ed accettazione non sia stata fatta immediatamente all'aggiudicazione con firma del dichiarante e della persona accettante al verbale d'incanto. La responsabilità che un simile offerente assume è diversa secondo i casi. Se l'aggiudicatario offerente per persona da nominarsi non fa nel termine e modi prescritti la dichiarazione della persona nel cui interesse ha acquistato, se questa non accetta la nomina, o venisse dichiarata una persona incapace o non legittimamente autorizzata, l'offerente aggiudicatario è considerato come vero ed unico acquirente per tutti gli effetti legali. Se per contrario avviene, come nella specie, la regolare dichiarazione ed accettazione mediante pubblico atto notarile, e la persona dichiarata non soffre eccezioni, l'offerente rimane sempre garante solidale della persona nominata, tale essendo la precisa disposizione dell'art. 97. Ora, a fronte di così chiare disposizioni, non si può seriamente sostenere che la responsabilità dell'aggiudicatario termini colla accettazione da parte del Demanio della persona nominata; mentre è manifesto che il legislatore per fini suoi particolari, cui all'autorità giudiziaria, rigorosa applicatrice delle leggi quali sono, non è lecito sindacare, ha voluto che, nulla ostante la dichiarazione e accettazione della persona nominata, l'offerente rimanesse tuttavia garante solidale della medesima garanzia che non è possibile intendere se non nel senso di una vera e propria fideiussione solidale per la piena esecuzione di quel contratto in forza del quale l'offerente è rimasto deliberatario per persona da nominarsi: fideiussione solidale che viene poi regolata dalle norme del diritto comune e produce l'effetto indicato nell'art. 1898 Codice civile, non già un semplice obbligo di risarcire i danni eventuali, co-

me pretende il ricorrente Sacerdoti. Posto ciò, è conseguenza logica che il Sacerdoti debba rispondere del pagamento di tutto quanto fosse rimasto il regio Demanio in credito verso la contessa Merenda per l'acquisto fatto dal Sacerdoti in di lei nome del fondo Lametta senza tener calcolo del lucro che il Demanio ha fatto colla rivendita del fondo al Neri, perchè questo è un fatto speciale e proprio dell'aggiudicatario del fondo espropriato alla debitrice principale che poteva essere anche una terza persona ed è totalmente estraneo ai diritti ed agli obblighi del fideiussore.

Per queste considerazioni i primi tre motivi di annullamento devono respingersi.

Osserva sul quarto mezzo che effettivamente il giudice di merito, comunque avesse motivo di credere esatto il conto presentato dal Demanio a sostegno della sua domanda, perchè non avversariamente impugnato davanti al Tribunale, aveva però obbligo in seguito alla impugnativa fattane in secondo grado di esaminare e discutere anche il conto prodotto dal Sacerdoti nella sua conclusionale per dimostrare che, anche indipendentemente dalla desiderata deduzione del maggior ricavato di rivendita, il debito del Sacerdoti si ridurrebbe a somma molto minore della richiesta, e di ragionare e pronunziarsi sulla attendibilità o meno delle ragioni addotte in in argomento dal Sacerdoti, non essendo ammessibile in questo caso una reiezione implicita del contro conto, desunta dal fatto di avere la Corte di Modena riconosciuto la esattezza del conto prodotto dal Demanio, poichè l'esattezza di un conto risulta dal confronto delle reciproche pretese e dalla ragionata ammessione o reiezione delle medesime, confronto che la Corte di Modena ha totalmente obliato, e devesi perciò ritenere la sua decisione insufficientemente motivata.

Osserva, sul quinto mezzo di annullamento, per avere la denunziata sentenza violato l'art. 1928 Codice civile, allorchè si rifiutò di detrarre dalla somma che si pretende dal ricorrente l'ammontare delle scorte che il regio Demanio doveva esigere nalla misura di L. 700 dalla signora contessa Merenda nel momento stesso della consegna del fondo Lametta da essa comperato col mezzo del Sacerdoti assieme ai due ventesimi del prezzo, ed invece non ne curò la esazione, e soltanto più tardi ne venne imputato il valore nel prezzo di espropriazione del fondo stesso, che un tal fatto messo in dubbio dal Demanio, il quale nella sua citazione introduttiva affermava essere state pagate dette scorte dalla contessa Merenda, e riconosciuto per vero dalla sentenza denunciata, la quale appurò che il valore delle scorte venne invece imputato nel giudizio di espropriazione, fu di effettivo pregiudizio al fideiussore Sacerdoti, perchè gli fu precluso l'adito alla surrogazione nelle ragioni del creditore verso la debitrice principale contessa Merenda per fatto dallo stesso creditore, ed era per questo fatto a considerarsi liberato dalla prestata fideiussione, almeno per tale somma, ai termini appunto dell'articolo 1928 Codice civile, violato dalla Corte del merito. Niun dubbio che il Demanio avea obbligo di esigere il prezzo delle scorte congiuntamente ai due primi ventesimi del prezzo e poteva negare la consegna delle scorte alla contessa Merenda, che pagò solo i due ventesimi, tale essendo il dovere impostogli dagli altri art. 15 della legge e 118 del regolamento sovraccitati; e non vale a sua giustificazione il dire che questa è una cautela d'interesse esclusivo del Demanio, perchè, quando vi è di mezzo un fideiussore solidale, il Demanio ha pur obbligo di tutelare anche i dritti di regresso, di surrogazione e quant' altro competer possa al fideiussore nei rapporti col debitore principale.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Torino

28 giugno 1899.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* MUSSITA.

Cardone c. Confraternita di S. Carlo.

Confraternite — Beni di uso pubblico — RR. Patenti 19 maggio 1831 — Esecuzione forzata — Autorizzazione.

I beni delle confraternite non sono da ritenersi di uso pubblico, e percio fuori di commercio ed inalienabili (1).

Sui beni delle confraternite si può, per le RR. Patenti 19 maggio 1831, procedere in via d'esecuzione forzata senza uopo d'alcuna autorizzazione (2).

Attesochè il ricorso censura precipuamente la sentenza sotto tre aspetti, cioè:

1° Per avere erroneamente qualificati di uso pubblico i beni della Confraternita di S. Carlo.

2° Per avere pretesa la previa autorizzazione della Corte d'appello onde dar seguito alla provocata espropriazione forzata.

3° Per contraddizione fra queste due proposizioni in quanto, ove i beni siano di uso pubblico e conseguentemente fuori di commercio e inalienabili, senza scopo e senza effetto diviene la domanda di autorizzazione che si sarebbe richiesta.

Atteso sulla prima che, secondo la denunciata sentenza, le confraternite sono equiparate alle opere pie per i beni delle quali la legge non fa, come per le provincie e per i comuni, la distinzione fra beni patrimoniali e beni di uso pubblico per la ragione che tutti sono destinati ad uso pubblico, col quale giro di parole in sostanza viene a dire che i beni delle opere pie e delle confraternite sono di uso pubblico, col conseguente corollario che fra le loro proprietà non entrano beni patrimoniali.

L'erroneità però di tale concetto si rende manifesta non appena si ponga mente al disposto degli art. 13 e 15 della legge 3 agosto 1862, n. 753, (3) i quali, regolando i contratti di acquisto, di alienazione, di locazione ed altri contratti, prendono per base il concetto che le opere pie siano proprietarie di beni posti in commercio, che possano essere e sono oggetto di contratti, e conseguentemente prendono per base che fra le loro proprietà entrino beni patrimoniali, ed una prova ancor più manifesta rispetto alla Confraternita di S. Carlo scaturisce dalla stessa denunciata sentenza che alla medesima riconosce la personalità giuridica anche pel fatto che è soggetta alla tassa di manomorta introdotta dalla legge 21 aprile 1862, n. 587.

Non è mestieri dire che questa tassa colpisce in via esclusiva i beni patrimoniali dei corpi morali ed è un equivalente della tassa di successione che non potrebbe essere applicata agli enti morali la cui esistenza non riconosce limiti di durata, onde il dire che un ente è soggetto a tassa di manomorta equivale all'altro che abbia un patrimonio proprio, o beni patrimoniali. Un nuovo argomento viene fornito dal disposto dell'art. 16 di detta legge che esclude dalla tassa la casa o porzioni di cosa servienti all'uso immediato del pio stabilimento — quelle che servono per gli uffici delle amministrazioni provinciali e comunali — o fossero destinate per opere di pubblica beneficenza, colle quali disposizioni, esonerando dalla tassa i beni, che hanno in tutto od in parte la destinazione a pubblico uso, ha ribadito, in quelli che ne rimangono colpiti, la qualità di beni patrimoniali. Nè vuolsi preterire che per l'art. 15 della legge sono esenti dalla tassa quei corpi, la cui rendita imponibile non eccede le lire 300, donde nuovo argomento che i beni patrimoniali della Confraternita di S. Carlo sorpassano quei piccoli patrimoni, cui

---

(1-2) Approviamo queste due massime, e riconosciamo che colla presente sentenza si è data una esatta interpretazione alle RR. Patenti 19 maggio 1831, le quali non si estendono, come è stato erroneamente deciso altre volte, a qualunque atto eccedente la semplice amministrazione: confr. Cass. di Torino 8 maggio 1895, Gavotto c. Eula (vol. V, p. 612) e relativa nota; App. Torino 28 ottobre 1898 (vol. in corso, p. 430).

(3) Art. 26 e 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

il legislatore credette risparmiare la tassa di manomorta.

Del resto, tanto il legislatore fu contrario nel ravvisare d'uso pubblico, e quindi fuori di commercio od inalienabili, i beni delle confraternite, che colla predetta legge 3 agosto 1862, n. 753, si affrettò a richiamarle sotto la vigilanza delle autorità civili paragonandole alle opere pie, e coll'art. 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, avocava le loro rendite eccedenti determinati impegni per fornire il fondo occorrente per il mantenimento degli individui inabili al lavoro.

Inoltre per dottrina e per giurisprudenza, che trova il suo fondamento nell'art. 429 Cod. civ., i beni sono posti fuori di commercio ed inalienabili in quanto sono effettivamente destinati all'uso pubblico, ed alla difesa nazionale per modo che cessando tale destinazione passano nei beni patrimoniali dello Stato, delle provincie o dei Comuni. Ora quando pure di fronte al disposto dell'art 433, pel quale i beni degli istituti civili ed ecclesiastici e degli altri corpi morali, appartengano ai medesimi senza le accennate distinzioni o restrizioni, quando pure ripetesi la distinzione fra beni patrimoniali e di uso pubblico possa aver luogo per i beni delle confraternite, è condizione essenziale prendere in esame ogni singolo bene, sul quale il Cardone vorrebbe dirigere la esecuzione pel giudizio se ed in quanto siano destinati e ne continui la destinazione ad uso pubblico. La sentenza denunciata al contrario ha creduto dichiarare nullo il precetto mobiliare, col quale Cardone accennava genericamente i mobili anche presso terzi da vendersi a mente e norma di legge, quindi la Corte lo dichiarava nullo senza conoscere se e quali mobili Cardone volesse oppignorare sia presso la Confraternita, sia presso terzi. Non è questo un apprezzamento della Corte di merito che determinati mobili siano destinati ad uso pubblico, o meglio siano fuori di commercio, ma la creazione di un privilegio a favore delle confraternite per sottrarne i beni all'azione dei creditori, privilegio non scritto nella legge, respinto anzi dall'art. 2 del Codice civile, che parifica gli enti morali alle persone tenute, pel disposto degli articoli 1948-1949 Codice civile, ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti i loro beni mobili ed immobili, costituente la comune garanzia dei loro creditori.

E quello che si è notato rispetto ai mobili deve ripetersi per gli immobili, in quanto Cardone nel precetto designava bensì una casetta e due fondi, ma la Corte ne fece assoluta astrazione e senza menzionarli, senza una indagine se fossero o no destinati ad uso pubblico, senza farvi una qualsiasi allusione, ha in genere statuito che i beni delle confraternite sono destinati ad uso pubblico, e pronunciò anche riguardo agli immobili la nullità del precetto.

A ragione pertanto Cardone insorge contro la sentenza della Corte e la prima censura si presenta fondata.

Atteso sulla seconda che riconosciuta la personalità giuridica della Confraternita di San Carlo istituita a mero scopo di culto, la sentenza denunciata si propose la questione se fosse soggetta alla vigilanza e tutela dell'autorità civile, oltrechè alla speciale autorizzazione della Corte d'Appello in base all'art. 2 delle RR. Patenti 19 maggio 1831, richiamate in vigore coll'art. 8 del regio decreto 19 ottobre 1893. In tale indagine ritenne la Corte non esservi dubbio che le Confraternite, senza distinzione se a scopo misto o a solo scopo di culto, erano state equiparate alle istituzioni pubbliche di beneficenza, alle opere pie di culto, e sottoposte alla vigilanza dell'autorità civile, giusta la legge 17 luglio 1890. Ritenne ancora che anche considerandole come enti ed istituti ecclesiastici a sensi dell'art. 434 Cod. civ., i loro beni non potevano essere alienati senza l'autorizzazione della Corte d'appello a sensi dell'art. 2 delle RR. Patenti 19 maggio 1831, che sottopongono all'autorizzazione di dette Corti tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione delle Confraternite. Conseguentemente (avvisò la Corte) non potendo i beni delle Confra-

ternite essere alienati senza l'autorizzazione dell'autorità civile, non si può nemmeno procedere, senza l'autorizzazione stessa, alla vendita forzata; nel che, soggiunse, non si può ravvisare la violazione degli articoli 1948-1949 Cod. civ., imperocchè per motivi di interesse sociale è sempre permesso di potere con leggi speciali derogare in casi eccezionali alle disposizioni generali ed anche ai principii razionali di diritto.

Attesochè nemmeno in questo secondo campo fanno difetto gravi errori, ed indarno a giustificare la necessità dell'autorizzazione la sentenza osserva che con diverso sistema le Confraternite non avrebbero che a far debito per effettuare quelle vendite cui non fossero autorizzate, imperocchè alla Corte non doveva sfuggire che il debito, pel quale procedeva Cardone era costituito da spese giudiziali e portate da sentenza del Tribunale ed anche di questa Corte di Cassazione, sentenze che hanno insita in sè stesse tutta la garanzia dell'autorità giudiziaria, che quanto legittimo il credito Cardone altrettanto era legittimo il debito della Confraternita, imperioso l'obbligo del soddisfacimento. E dicesi imperioso l'obbligo avvegnachè le sentenze medesime hanno pure insito il carattere esecutivo (art. 553, 554, 556 Cod. proc. civ.) con comando in nome della legge alla debitrice di soddisfare la propria obbligazione, e con porre la forza a disposizione del diritto riconosciuto. Dopo ciò sarebbe disconoscere il carattere giuridico della coazione se si presumesse, come presunse la Corte, addossare al Cardone l'obbligo di chiedere preventive autorizzazioni, largamente compenetrate nella formula esecutiva ed imperativa, e sarebbe un controsenso subordinare un atto d'impero in nome del Re all'autorizzazione di una autorità vogliasi giudiziaria, vogliasi amministrativa.

Nè la impongono o la richiedono le RR. Patenti 19 maggio 1831, dalla Corte ricordate assai inesattamente. Secondo la stessa quelle RR. Patenti sottopongono alla autorizzazione delle Corti di appello le alienazioni e tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione delle confraternite, laddove studiate in sè stesse, nell'intento di rendere più sollecita e meno dispendiosa la trattazione degli affari hanno coll'articolo 2 disposto: « Potranno i Senati nostri (ora Corti d'appello) permettere, qualunque ne sia il prezzo, la vendita senza formalità d'incanto dei beni dotali, di quelli dei pupilli, dei minori ed altri amministrati, nonchè dei pubblici stabilimenti, opere pie, congregazioni ed altri privilegiati, e ciò semprechè loro venga a risultare che la dispensa dagli incanti non può se non riuscire vantaggiosa ai venditori. »

Di fronte a queste disposizioni, chiare per la lettera, evidenti per lo spirito, l'autorizzazione della Corte è richiesta per le vendite volontarie, quando si vuole prescindere dalla formalità dell'asta, non quindi per le vendite coattive a mente e nei modi di legge colla osservanza di tutte le formalità del procedimento esecutivo, che esaurisce tutte le possibili garanzie.

Da queste disposizioni apparisce il pensiero chiaro del legislatore di identificare nei provvedimenti di vigilanza rispetto alle vendite dei beni delle corporazioni a quelli dei minori e pupilli, inspirandosi ad antichi insegnamenti, sui quali il Voet scrive:

« Dicta hactenus de rebus pupillorum sine decreto magistratus non alienandis, etiam ad res ecclesiae, orphanotrophii, gerontocomii similiumque, porrigenda videntur, cum in plurimis utantur iure minorum et rerum talium amministrationes habentes dicantur quasi tutores et curatores ». Lib. 27, tit. IX, § 17.

Certo colla attuazione del Codice Albertino, quindi dell'attuale, che altrimenti provvedono pei beni dotali dei minori e dei pupilli, questa parità di trattamento in fatto scomparve, ma sopravvive il concetto che la inspirava, e siccome anche attualmente le alienazioni dei beni dotali o minori sono sottoposti od alla omologazione od alla approvazione del Tribunale, come negli articoli 224, 290, 301, 988, 989, 1405, 1406,

senza che a nessuno venga in mente di sostenere che tale approvazione sia necessaria per le vendite forzate, così ad ugual norma non possono non soggiacere i beni delle confraternite, massime che per le stesse l'obbligo dell'autorizzazione non è assoluto, ma solo in caso di deviazione della formalità dell'asta. E la ragione è ovvia, dappoichè sebbene la parola alienazione abbia un significato assai lato da comprendere ogni atto per *quem dominium transfertur*, tuttavia il legislatore ha posto una assoluta linea di demarcazione fra le alienazioni contrattuali, fondate sulla libera volontà e consenso delle parti e lo istituto delle alienazioni coatte, demarcazione per sè stessa intuitiva, evidente che appare dal brano della relazione senatoriale che precede la spropriazione forzata - togliendo il Codice a tracciare le regole e le norme generali, che si attengono alla spropriazione forzata degli immobili - e discende dall'art. 2085, giusta il quale, trascritto il precetto, il debitore non può più alienare i beni che ne sono colpiti. Di conformità, il Codice di procedura civile, nel libro terzo, titolo quinto, dall'art. 816 all'art. 835 traccia le norme per la vendita volontaria dei beni mobili ed immobili dei minori, con riguardo alle omologazioni ed approvazioni di cui sopra, laddove nel libro secondo racchiude le disposizioni sulla esecuzione forzata e nel titolo terzo quelle sul giudizio di spropriazione contro il debitore, leggendosi poi nella Relazione del guardasigilli: « Riuscirebbe vano che il diritto sia riconosciuto se non prestandosi la parte obbligata alla esecuzione volontaria, la legge rimanesse impotente a far valere la propria autorità, quindi il rimedio supremo e necessario della esecuzione forzatá, mancando la quale la legge rimarrebbe senza frutto e senza scopo. »

Posta così in sodo la distinzione fra le alienazioni volontarie e la espropriazione forzata, erroneamente la Corte di merito applicava alla seconda le disposizioni riflettenti la prima e con eguale errore avvisava doversi prima vedere se la Confraternita di S. Carlo fosse soggetta alla vigilanza e tutela dell'autorità governativa, mentre avrebbe dovuto proporsi per unica indagine se il giudizio di espropriazione racchiudesse rispetto ai beni della Confraternita di S. Carlo disposizioni speciali.

Se a questo avesse rivolto la sua attenzione, avrebbe rilevato che il giudizio di espropriazione è preceduto dagli articoli 1948 e 1949 Cod. civ. a tenore dei quali chiunque sia obbligato personalmente è tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti i suoi beni mobili ed immobili, e comincia col disposto dell'art. 2076 statuente che il creditore può far subastare l'immobile che si trova in proprietà del suo debitore per conseguire il pagamento di quanto gli è dovuto. In tutto il contesto delle disposizioni, nessuna eccezione per i beni delle confraternite, eccezione che non può supporsi in presenza dell'art. 2 che parifica i corpi morali alle persone, e perchè quando il legislatore volle introdurre delle eccezioni, le ha indicate.

Così coll'art. 2077 vietò la subastazione dei beni indivisi quando il procedente non sia creditore di tutti i comproprietari; coll'art. 2079 prescrisse che gli atti di esecuzione contro i beni dotali fossero diretti in contradditorio del marito e della moglie, cogli articoli 591, 639 Cod. proc. civ. diede norme per gli atti di espropriazione degli stipendi, delle pensioni e per la vendita delle obbligazioni di Stato e della rendita del Debito pubblico, ed è evidente che se per qualche caso fossero state necessarie, non avrebbe mancato di ricordare le volute autorizzazioni.

Cadeva quindi la Corte anche sotto questo secondo aspetto in gravi errori, di violazione e falsa applicazione degli articoli 1948, 1949 Cod. civ., ed art. 2 delle RR. Patenti 19 maggio 1831, che portano la nullità integrale della denunciata sentenza.

Per questi motivi, la Corte cassa, rinvia, ecc.

Cassazione di Napoli.

15 dicembre 1898.

Pres. Ciampa, P. P. — *Est.* Antonucci.

Vescovo di Melfi c. *Saraceno.*

Decima — Giudizio di commutazione — Sentenza — Contestazione circa il diritto di esigere la prestazione.

Anche dopo la sentenza di commutazione della decima, può sollevarsi la contestazione circa il diritto di esigere la prestazione.

Con la legge 8 giugno 1873 fu ordinata la commutazione in danaro di tutte le prestazioni che venivano corrisposte in generi, e vennero prescritte le opportune norme da osservarsi al riguardo, designandosi all'uopo i tribunali civili che dovevano adirsi per tale commutazione. Ciò rivela senza dubbio il concetto che la competenza di questi tribunali deve ritenersi limitata alla sola conoscenza di detta commutazione, come viene indubbiamente chiarito dall'articolo 14 della legge medesima, in cui sta detto che qualora insorgessero contestazioni sul diritto della prestazione deve sospendersi il giudizio di commutazione e va rinviata la quistione per decidersi con procedimento ordinario presso il Tribunale medesimo, o presso la pretura del luogo, secondo la rispettiva competenza pel valore della lite. Dal che però non consegue che la contestazione sul diritto deve essenzialmente precedere la dichiarazione della richiesta commutazione, in modo che questa avvenuta non sia più lecito disputare sul diritto a pretenderla, giacchè si volle solo evitare col detto art. 14 un procedimento inutile quando veniva contestato il diritto del creditore dell'annua prestazione, e fu perciò ordinata la sospensione del giudizio di commutazione sino a quando dall'autorità giudiziaria competente non si fosse decisa la quistione dell'*an debeatur*. Ma non perchè in sede di commutazione non fu sollevata una tale quistione, può ritenersi che sia poi vietato di farlo in prosieguo.

Il giudicato che s'invoca per l'avvenuta commutazione non sussiste per nulla. E' ben noto il principio che non vi è giudicato se non relativamente a quello che ha formato oggetto del giudizio, è nella specie fu il giudizio limitato alla sola commutazione, per effetto di che è il debitore tenuto a pagare la rendita commutata nelle stabilite proporzioni; ma non perde già il diritto ad opporre la inesistenza del credito quando non sorse disputa sull'oggetto. Estendere anche a ciò gli effetti della sentenza emessa per la commutazione, importerebbe sconoscere l'essenza giuridica della cosa giudicata, e sarebbe pur contrario alla stessa legge dell'8 giugno 1873, con la quale fu attribuita una competenza speciale ai tribunali che son chiamati a conoscere della sola commutazione negandosi perfino ai medesimi la facoltà di risolvere le quistioni che insorgessero sul diritto di esigere.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

Cassazione di Palermo.

2 maggio 1899.

Pres. Maielli, P P. — *Est.* Pitini.

Cutrona c. *Banca Depositi e sconti di Catania.*

Cassazione — Deposito dei documenti — Offerta di comunicazione — Ammessibilità del ricorso — Cassazione — Violazione della cosa giudicata — Proponibilità — Confraternite — Autorizzazione a stare in giudizio — Mancanza — Autorizzazione sopravvenuta in appello — Effetto retroattivo — Soccombenza dell'ente — Responsabilità degli amministratori — Sentenza contradditoria.

Quando, notificato il ricorso, i documenti prescritti dall'art. 523 del Codice procedura civile siano stati depositati unitamente all'elenco entro il termine di legge, il ricorso è ammessibile, anche se non sia stata espressamente fatta l'offerta di comunicazione dei documenti medesimi.

Le confraternite, essendo state equiparate alle istituzioni di pubblica beneficenza, hanno bisogno, per stare in giudizio, dell'autoriz-

zazione di cui all'art. 36 lett. h della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (1).

Non essendosi in primo grado dedotta la mancanza dell'autorizzazione a stare in giudizio, non può ritenersi che siasi al riguardo formato il contratto giudiziale, nel senso che non possa più eccepirsi in grado di appello.

La violazione della cosa giudicata è motivo di Cassazione nel caso che la sentenza impugnata abbia su di essa pronunciato.

Sopravvenuta in appello l'autorizzazione a stare in giudizio, questa ha effetto retroattivo, rimanendo sanati tutti gli atti di procedura anteriormente compiuti.

Nel caso che la confraternita od altra pia istituzione rimanga soccombente in giudizio non autorizzato, gli amministratori che lo promossero sono responsabili delle spese, e l'ente può sottrarsi al giudicato, impugnando di essere stato regolarmente in causa.

È contraddittoria la sentenza che, mentre dichiara inammissibile l'appello di una confraternita per difetto di autorizzazione, ordina la esecuzione della sentenza appellata.

La Confraternita di S. Michele Arcangelo, nel Comune di Cerami, quale domina diretta del fondo denominato Notaro, per arretrati di canone, chiese ed ottenne contro l'enfiteuta Giuseppe Anello la risoluzione dell'enfiteusi, e la devoluzione del fondo istesso, del quale, previe le forme di rito, non tardò a mettersi in possesso.

Intanto venuta essa a conoscenza che il detto immobile ad istanza della Banca depositi e sconti di Catania era esposto in vendita ai pubblici incanti a danno di Anello, si fece a tradurre in giudizio il direttore della or mentovata Banca, l'avvocato Pantano, offerente del fondo in grado di sesto, ed il debitore espropriato, opponendosi alla vendita, e dimandando la separazione in di lei favore del terreno devoluto.

L'adìto Tribunale di Nicosia, respingendo la dimanda in separazione, disse nulla la sentenza che ordinato avea la devoluzione, perchè ottenuta dolosamente, in pregiudizio e senza la legittima contraddizione dei creditori espropriantì il fondo devoluto.

Appellò da tale sentenza la Confraternita, dolendosi che non era stata accolta la di lei istanza; e la Sezione 1ª civile della Corte d'appello di Catania nel 29 novembre 1897 dichiarò inammissibile il gravame, ordinando l'esecuzione della impugnata sentenza. Quel Collegio considerava che nessun documento si era presentato dalla Confraternita per constatare a mente dell'art. 36 legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, l'autorizzazione ottenuta a poter promuovere il giudizio di appello, od almeno l'autorizzazione ad istituire quello di prima istanza.

E' questo appunto il deciso che si è denunciato con ricorso per annullamento.

I signori Pantano ed Anello, ai quali è stato intimato tale ricorso, non sono comparsi, è comparso invece l'altro citato, il signor Di Bartolo, quale liquidatore della nominata Banca, il quale in linea preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso per trasgressione agli articoli 523, 525 Cod. di rito.

Ciò premesso, in diritto si osserva, che non varrebbe la pena confutare la dedotta pregiudiziale, tanto più che la difesa all'udienza quasi quasi vi rinunziò.

L'art. 523 nella sua seconda parte enumera gli atti e documenti da annettersi al ricorso, e che debbono risultare da apposito elenco.

L'art. 525 stabilisce che la notificazione del ricorso importa l'offerta di comunicazione delle carte descritte nell'elenco.

Ricordate coteste due disposizioni, venendo alla specie si ha, ch'esiste l'elenco delle carte che si presentavano dal ricorrente, e notificato il ricorso, nel termine prescritto dall'art. 526 furono depositate le carte tutte, unitamente allo elenco di esse.

---

(1) Veggansi nello stesso senso i pareri del Consiglio di Stato 22 dicembre 1893 e 28 gennaio 1898 (vol. VIII, p. 611, 615), secondo i quali anche le confraternite di puro culto sono soggette alla vigilanza e tutela della legge 17 luglio 1890 sulle Opere pie.

Così stando le cose, non si sa comprendere su che intenda basarsi la eccezione d'inammessibilità.

Osserva, che per l'art. 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono equiparate alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggette alla suddetta legge, le confraternite, confraterie, congreghe e congregazioni, sicchè resta smentito da letterale disposto il primo assunto del ricorrente, che la Confraternita di S. Michele Arcangelo che egli rappresenta, come non sottoposta alla detta legge, non abbia bisogno, per stare in giudizio, di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 36 lettera *h* della legge medesima.

Ma oltrechè dalla legge, l'assunto è smentito dal fatto proprio del ricorrente, il quale pria di proporre il presente ricorso, sentì il bisogno di essere autorizzato da tutti i componenti la Confraternita, sottoponendo l'analogo deliberato all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa di Catania.

Osserva, che l'autorizzazione in parola è formalmente richiesta dal suindicato art. 36; pertanto, se niuno dei contendenti nella prima sede del giudizio ne rivelò la mancanza, non per questo si formò fra essi al riguardo contratto giudiziario, nel senso di non potersi più sollevare in seconde cure.

Occorre appena notarlo, che nei giudizii le parti contendenti possono legalmente vincolarsi per quel tanto che riflette il loro privato interesse, ma non già per tutto ciò che ha riguardo allo adempimento di prescrizioni di legge, che interessano l'ordine sociale.

Molto meno poi, dal perchè la sentenza del Tribunale non si occupò di siffatta autorizzazione, puossi concludere che su questo punto vi sia cosa giudicata. E' ovvio il ditterio: *tantum judicatum, quantum litigatum;* e d'altronde la violazione della cosa giudicata è motivo di ricorso per Cassazione, tutte le volte che la sentenza impugnata abbia pronunciato sull'eccezione di cosa giudicata (art. 517, n. 8, proc. civ.), locchè non si riscontra nel caso concreto.

Anche questo secondo concetto del proposto mezzo non è attendibile.

Si osserva, che venendo alla vera tesi della causa, non può menomamente revocarsi in dubbio, che per il ripetuto art. 36 il rappresentante dell'Opera pia onde impegnarsi in una lite, debba essere debitamente autorizzato; però la divergenza è surta intorno al modo di assicurare l'adempimento di tale formalità.

Vi ha chi ravvisa nell'autorizzazione una regola sostanziale tendente ad integrare la capacità giuridica del rappresentante, in modo che la inosservanza produce la radicale nullità di tutti gli atti del giudizio, e delle sentenze emanate. Altri invece ritiene, che tale autorizzazione sia una norma tutelare, che proposta o rilevatane la mancanza, dà obbligo al magistrato di soprassedere dalla decisione, accordando al rappresentante dell'istituto un congruo termine per ottenerla.

Oramai la teoria della nullità, pare che non trovi il suffragio della più sana dottrina e giurisprudenza, per la potente ragione che l'autorizzazione, di cui si parla, è dalla legge richiesta nell'interesse e nell'esclusivo vantaggio dell'Opera, epperò la mancanza non potrà ritorcersi a suo danno, col farle perdere, nei casi di prescrizione o decadenza, il diritto dedotto in giudizio.

Sopravvenuta l'autorizzazione, l'unico scopo della legge è pienamente raggiunto, e di conseguenza non vi ha plausibile ragione, che gli atti precedenti non restino sanati.

Caso mai poi venisse negata, e la causa venga riprodotta dall'avversario dell'ente, in allora due ipotesi possono avverarsi; il giudizio finisce colla vittoria dell'Opera pia, la sentenza avvantaggia la stessa, ed il soccombente deve imputare a sè di aver voluto riprendere la lite senza essere assistito da buone ragioni; o finisce all'opposto colla soccombenza del rappresentante l'Opera, ed allora esso ne paga le spese, e l'Opera pia può sottrarsi al giudicato, impu-

gnando di essere stata regolarmente in giudizio.

La Corte di merito, che disconobbe questi principii, fece mal governo dell'art. 36 della legge del 1890. Essa trasse dalla stessa premessa conseguenze illogiche e contradittorie, giacchè nel mentre seguendo la rigida teoria della nullità, disse inammissibile lo appello della Confraternita per difetto di autorizzazione a stare in giudizio, ordinò nel contempo la esecuzione della sentenza appellata, inficiata dello stesso vizio, dacchè emessa sopra citazione istitutiva di un giudizio non autorizzato.

Cadde altresì nell'assurdo giuridico, che da una norma sancita dal legislatore in favore delle opere pie, ne fece applicazione con la massima jattura della Confraternita, facendo passare in cosa giudicata la sentenza che rigettato aveva la di lei azione.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Appello di Roma.

8 gennaio 1898.

Pres. Mosca, P. — *Est.* Origlia.

Toeschi c. Bed ni.

Legato modale alla parrocchia — Legato di usufrutto successivo — Clausola compromissoria — Obbligo di deferire le contestazioni al parroco o ad arbitri — Inefficacia della clausola — Accettazione della giurisdizione ordinaria — Appello — Eccezione inammessibile.

È legato modale alla parrocchia, e non legato di usufrutto successivo quello col quale il testatore lascia alla parrocchia proprietà ed usufrutto coll'obbligo di erogare le rendite a profitto prima dei figli di un fratello predefunto, poi dei parenti fino al quinto grado, ed in ultimo dei poveri in generale della parrocchia.

La clausola compromissoria, apposta ad un testamento fatto sotto le leggi passate, con la quale s'impone agli interessati di deferire le loro contestazioni, sotto pena di decadenza, al parroco o a due o più arbitri, deve ritenersi come non apposta e di niun effetto.

In appello si possono proporre nuove eccezioni, purchè non siano pregiudicate in primo grado.

Accettata in primo grado la giurisdizione ordinaria, si è costituito il contratto giudiziale, che importa rinuncia a proporre l'eccezione di decadenza per non aver l'attore dedotta la sua domanda davanti gli arbitri: non può quindi in appello sollevarsi tale eccezione.

Il punto fondamentale della presente causa consiste nel definire l'indole e la estensione del legato di cui si tratta, imperocchè da tale definizione dipendono le varie questioni della causa.

Nel testamento di don Pietro Bedoni si rispecchiano sentimenti pii e caritatevoli nell'istituzione di erede, che è l'anima stessa del testatore, e nei vari legati che hanno per fine il servizio divino ed il sollievo delle umane miserie.

Provveduto ai parenti cogli antichi beni di famiglia, il testatore elargisce quelli di particolare acquisto in opere di beneficenza.

E legato pio definisce egli stesso quello in questione, col quale lascia alcune casette alla parrocchia di S. Lucia, perchè siano date in affitto ai poveri a miti pigioni, da condonarsi, anche occorrendo, e perchè sia impiegato il fruttato primo in favore dei figli del predefunto suo fratello Nicola, poi dei parenti fino al quinto grado, ed infine dei poveri della parrocchia. Con questo legato il testatore si propose di raggiungere il triplice scopo di soccorrere i parenti, garantire gli inquilini dal progressivo aumento delle pigioni, distribuire il sopravvanzo ai poveri. Non può quindi dubitarsi che il legato, di cui si tratta, sia un legato pio di beneficenza a favore dei poveri in generale con diritto di preferenza dei parenti sino al quinto grado, e fra costoro con preferenza più ristretta a vantaggio dei figli di Nicola.

Ciò posto, tutta la questione della causa sta nel determinare se la prefeferenza più ristretta a favore dei figli di Nicola sia esclusiva di quella accor-

data ai parenti, giacchè l'altra questione che pur potrebbe farsi « se la preferenza accordata ai parenti escluda gli altri poveri della parrocchia » è del tutto estranea alla presente controversia.

Per sostenere la tesi che i figli di Nicola escludano tutti gli altri parenti, la difesa degli appellati deduce trattarsi di un legato d'usufrutto successivo, in modo che i primi chiamati escludono i secondi, ma una somigliante tesi è insostenibile perchè resistita dalla lettera e dallo spirito del testamento.

Dalla lettera, in quanto nella disposizione in esame non evvi legato d'usufrutto distaccato dalla proprietà, ma tutto insieme proprietà ed usufrutto, si lascia alla parrocchia per erogarne le rendite in favore di quelle determinate persone, il che costituisce, come la Corte si convince dall'insieme della disposizione, un peso del legato alla parrocchia, non un legato direttamente fatto a coloro che dal modo, come le rendite devono spendersi, risentiranno vantaggio.

Dallo spirito, imperocchè trattasi di disposizioni fatte *intuitu pietatis et amore Dei*, per vantaggio, direttamente dell'anima del testatore, indirettamente dei beneficati, non però a riguardo delle loro persone, ma in contemplazione del loro stato bisognevole di soccorso. Si tratta dunque di una preferenza condizionata, cioè sono preferiti i figli di Nicola agli altri parenti, e costoro agli estranei sempre quando siano bisognosi, di guisa che se i figli di Nicola poveri al momento della disposizione diventassero ricchi, sarebbero immediatamente esclusi dagli altri parenti, e costoro, se fossero in agiata condizione, sarebbero esclusi dagli estranei, altrimenti sarebbe frustrato il fine di carità del testatore.

Ma vi ha di più; tutte le clausole del testamento che hanno relazione con la disposizione in esame convergono a dimostrare che questa e non altra sia stata la vera volontà di don Pietro Bedoni.

Difatti la nomina di esecutori testamentari, incompatibile col legato d'usufrutto incondizionato, diventa necessaria per assicurare l'adempimento dei pesi d'un legato modale.

Così pure non avrebbe ragione di essere l'amministrazione affidata al parroco col diritto al decimo delle rendite, se esistessero degli usufruttuari che ben potrebbero amministrare da sè e risparmiare il non lieve compenso.

Lo stesso arbitrio concesso al parroco, agli esecutori testamentari e persino al vice gerente di Roma di definire, secondo equità, le controversie che potessero insorgere colla raccomandazione di essere maggiormente condiscendenti verso i figli di Nicola, dimostra non un diritto esclusivo in costoro, ma la possibilità del concorso con altre persone.

Invece l'interpretazione adottata dalla Corte, trattarsi cioè di legato alla parrocchia col peso di erogare le rendite a favore dei poveri con preferenza dei parenti e maggiormente di figli di Nicola, se poveri, vale a conciliare e spiegare tutte le clausole surriferite.

Vi corrispondono espresse manifestazioni del testatore, il quale, in più d'una occasione, ha costantemente manifestato il concetto che quando i primi non avessero bisogno, avranno diritto gli altri parenti.

Definita l'indole e l'estensione del legato, torna facile risolvere le diverse questioni della causa.

Con una prima eccezione si sostiene dagli appellati che l'Amelia Toeschi sia incapace a raccogliere il legato per non essere neppure concepita al tempo della apertura della successione. Ma si è veduto che legatari non sono i parenti, ma la parrocchia, ente capace a ricevere, che ebbe ad accettare il legato secondo le forme del tempo, ed oggi è rappresentata dalla Congregazione di carità senza contrasto. La Toeschi non è che uno dei parenti che, allegando le sue condizioni di bisogno, domanda di essere ammessa a partecipare ai benefizi della carità del testatore senza altro obbligo che quello di dimostrare di trovarsi nelle volute condizioni.

La seconda eccezione proposta dalla difesa degli appellanti è intesa a sostenere che per espressa disposizione contenuta nel testamento vi è decadenza per tutti coloro che tentassero le vie giudiziarie, anzichè stare al giudizio del parroco o di due o più arbitri da nominarsi dalle parti.

E' una specie di clausola compromissoria, la quale non potrebbe apporsi come condizione in un testamento, dappoichè lo stesso nuovo codice, che non ha per gli arbitramenti quella differenza che ne avevano le leggi anteriori, ha permesso la clausola compromissoria nei contratti soltanto (art. 12 del Codice di procedura civile), onde tale disposizione non si può estendere ai testamenti, come quella che è di natura tutta eccezionale.

Ma per le leggi vigenti al tempo dell'aperta successione, non era lecito compromettere se non per questioni determinate, onde la conseguenza evidente che non potendosi determinare questioni future, non possono formare oggetto di compromesso e però la clausola compromissoria apposta ad un testamento non vizia la disposizione, ma deve aversi come non apposta e di niuno effetto.

D'altra parte, e pur prescindendo dalle precedenti considerazioni, se pure si voglia dire valida in ipotesi la condizione suddetta, la eccezione relativa è improponibile la prima volta in appello. E' vero che in appello si possono proporre nuove eccezioni, purchè però non siano state pregiudicate in primo grado.

Ora, nel precedente giudizio innanzi al Tribunale, i convenuti Bedoni accettarono la giurisdizione ordinaria col difendersi in merito senza reclamare il rinvio agli arbitri. Si è formato così il contratto giudiziale che importa rinuncia alla pretesa clausola compromissoria ed accettazione della giurisdizione ordinaria a cui non potrebbe perciò derogarsi in seconda istanza.

Nel merito, dalle cose dette circa l'indole e l'estensione del legato, discende che la signora Toeschi, per avere la sua parte ai benefici largiti dal testatore, stante la maggiore preferenza accordata ai figli di Nicola, attuali appellati, deve provare che le rendite, oltre all'aver provveduto all'educazione ed istruzione di essi, siano esuberanti ai bisogni del loro mantenimento in guisa che vi sia margine bastevole per poter essere in qualunque modo soccorsa.

Per questi motivi, la Corte accoglie, ecc.

Appello di Casale.

17 febbraio 1899.

Cardone c. Confraternita di San Carlo in Tortona.

Confraternite — Beni — Uso pubblico — Alienazione - Autorizzazione — Piemonte — RR. Patenti 19 maggio 1831 — Esecuzione forzata — Autorizzazione della Corte di appello.

I beni delle confraternite, al pari di quelli delle opere pie, destinati ad uso pubblico, non possono essere alienati se non previa autorizzazione dell'autorità civile competente (1).

Non si può perciò in Piemonte, dove sono ancora in vigore le RR. Patenti del 19 maggio 1831, procedere ad esecuzione forzata sui beni di una confraternita senza l'autorizzazione della Corte di appello (2).

Attesochè non possa porsi in dubbio che le confraternite aventi anche solo scopo di culto siano enti morali riconosciuti dalla legge, ciò che è dichiarato dall' articolo 2 del Codice civile, ed in quanto quella di S. Carlo, di cui si tratta, è eziandio dimostrato dall'essere la medesima soggetta al pagamento della tassa di manomorta, come ne risulta dal prodotto avviso del Ricevitore

---

(1-2) Riferiamo di sopra (pag. 563) la decisione della Cassazione di Torino 27 giugno 1899, che ha annullata, e con ragione, la presente sentenza della Corte di appello di Casale.

del registro di Tortona e dalla relativa quietanza 13 gennaio in atti versata.

Attesochè, posta in sodo la personalità giuridica della Confraternita di Tortona, occorre vedere se questa per essere istituita a mero scopo di culto sia soggetta alla vigilanza e tutela dell'autorità civile, oltrechè alla speciale autorizzazione della Corte d'appello, in base all'art. 2 delle RR. PP. 19 maggio 1831, e se queste siano tuttora in vigore nel Piemonte.

Attesochè al riguardo giova avere presente l'articolo 8 del regio decreto 19 ottobre 1893, il quale mantiene in vigore le predette RR. PP. 19 maggio 1831, le quali sottoponevano all'autorizzazione giudiziaria gli atti eccedenti la semplice amministrazione delle confraternite.

Attesoche non possa poi esservi dubbio che tutte le confraternite, senza distinzione alcuna, siano state dall'art. 91, n. 2, della legge 17 luglio 1890 equiparate alle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Che di vero in detto articolo, come nell'art. 92 della legge stessa, non si fa distinzione alcuna fra le confraternite aventi scopo misto da quelle aventi esclusivamente scopo di culto, e sarebbe cosa arbitraria il distinguere dove il legislatore non distingue.

Che d'altra parte ad avvalorare il concetto che il n. 2 dell'art. 91 della precitata legge si estenda anche alle confraternite aventi solo scopo esclusivo di culto, concorre il n. 3 dell'articolo stesso, il quale, agli effetti dell'art. 91, in relazione all'art. 70, equipara alle istutuzioni di beneficenza le opere pie di culto, i lasciti e legati di culto.

Attesochè, quand'anche volessero considerarsi le confraternite soltanto soggette alla speciale autorizzazione della Corte d'appello per gli atti che eccedono la semplice amministrazione, in base dell'articolo 2 delle RR. PP. 19 maggio 1831, si tratterebbe pur sempre di enti ed istituti ecclesiastici, i cui beni per l'art. 434 cod. civ., non si possono alienare senza l'autorizzazione delle Corti d'appello nelle cui giurisdizioni si trovano.

Attesochè, posto in sodo che i beni della Confraternita di S. Carlo in Tortona siano a considerarsi come regolati dalle stesse leggi che governano gli istituti di beneficenza, ne emerge sempre che non possono essere alienati senza l'autorizzazione dell'autorità civile, e che per necessaria conseguenza nemmeno si può procedere ad esecuzione o vendita forzata dei medesimi senza l'autorizzazione della competente autorità civile.

Che diffatti se si ammettesse che potessero venire venduti all' asta i beni delle confraternite per il pagamento dei loro debiti senza previa autorizzazione, si renderebbe illusoria la richiesta di autorizzazione in quanto che le confraternite non avrebbero che a far debiti per effettuare quelle vendite a cui non fossero autorizzate dalla competente autorità.

Attesochè non facendo la legge distinzione in quanto ai beni delle opere pie (ai quali sono equiparati quelli delle confraternite) fra beni patrimoniali e di uso pubblico, come la fa per quelli dei Comuni e delle Provincie, tale distinzione non può nella specie ammettersi, e la ragione per cui la legge in proposito non distingue, sta in ciò che tanto i beni delle opere pie, quanto quelli delle confraternite, destinati al culto, sono per sè stessi destinati ad uso pubblico.

Attesochè non regge poi il dire che colla sentenza appellata, siansi violati gl articoli 1948 e 1949 del Codice civile, imperocchè per motivi d'interesse sociale è sempre permesso di potere con leggi speciali derogare in casi eccezionali alle disposizioni generali ed anche ai principi razionali di diritto.

Per questi motivi, la Corte conferma, ecc.

Appello di Venezia

12 maggio 1898.

Anzi c. Finanze.

Ricchezza mobile (imposta di) — Legato di annua rendita al parroco — Corrispettivo di uffici religiosi — Classificazione in categoria *C* — Cappellania — Autonomia.

Il legato di un'annua rendita a favore del parroco pro tempore *per la celebrazione di messe o per altri uffici sacri, è contemplato nell'art. 3, lett.* e) *della legge 24 agosto 1877, e come tale va tassato in categoria* C. *e non in categoria* A.

Non può ritenersi che il reddito appartenga ad una cappellania, e che sia da accertarsi e tassarsi al nome di essa, quando non consti della sua esistenza come ente autonomo, avente una personalità giuridica propria.

Unica è la questione di merito sottoposta al giudizio della Corte, e verte sul punto se il reddito di annue L. 777,79 percepito dall' appellante curato della chiesa dei SS. Apostoli in Verona, reverendo Anzi, in dipendenza del testamento 8 gennaio 1855 dell'ora defunta Elisabetta Cavazzoni, sia da considerarsi, come sostiene la Finanza, quale reddito perpetuo semplice, e come tale da classificarsi nella categoria *A* dell'art. 54 della legge sulla ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021, modificato dall'art. 2 della successiva legge 22 luglio 1894, e quindi tassabile sopra 30 quarantesimi del suo valore integrale, oppure se debba comprendersi, come sostiene il reverendo Anzi, tra i proventi di cui alla lettera *e*) dell'art. 3 della legge predetta, pei quali l'imposta è stabilita nella misura fissata dalla lettera *c*) del predetto art. 54, cioè riducendo il reddito ai 18 quarantesimi del suo valore integrale.

Anzitutto, esaminando il titolo da cui dipende la corresponsione od assegno percepito dal rev. Anzi, si rileva che tale assegno, per espressa volontà della pia testatrice, rappresenta non altro che la retribuzione dovuta al curato della chiesa dei SS. Apostoli per le sue prestazioni curaziali e per la celebrazione di una messa quotidiana *pro defunctis* nella chiesa predetta.

Ciò stante, la Corte non esita a ritenere che detta corresponsione od assegno sia da annoverarsi fra quei proventi che si pagano e si ricevono in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero che sono contemplati dalla lettera e dall'art. 3 della legge sulla ricchezza mobile e vanno tassati alla stregua di quanto dispone la lettera *c* del successivo art. 54.

Infatti l'art. 3, alla lettera *e*, cui fa richiamo l'art. 54, considera come redditi di ricchezza mobile i proventi anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero, abbracciando così tutti i proventi senza distinzione, e quindi anche quelli d'indole permanente, quando siano appunto il compenso di qualsiasi ufficio o ministero. E' logico quindi il ritenere che ivi si contemplino non solo i redditi avventizi, incerti e variabili, che i sacerdoti ricevono da fedeli in corrispettivo di uffici sacri, ma anche gli assegni o stipendi che percepiscono per l'ufficio ecclesiastico da essi prestato alla chiesa, le rendite dei patrimoni sacri, gli assegni fissi di somme per celebrazione di messe, in una parola tutte le rimunerazioni o proventi in genere per l'esercizio degli uffici ecclesiastici, anche quando abbiano un carattere di stabilità.

La legge ha voluto colpire con la tassa di ricchezza mobile in elevata misura i redditi provenienti dalla sola forza del capitale, mentre per quelli derivanti in tutto o in parte dall'opera dell'uomo ha stabilito una misura meno gravosa, ed a questo criterio di equa distribuzione dell'imposta si può dire informata ogni sua disposizione. Invero, il precitato art. 54 della legge, modificato dall'art. 3 della legge 22 luglio 1894, dopo di aver contemplato alla lett. A^1 i redditi che devono essere valutati e censiti al loro valore integrale e primi gl'interessi e i premi dei prestiti emessi dalle Provincie e dai Comuni, i premi delle lotterie, ecc., alla lett. A^2 comprende

tutti gli altri redditi dipendenti, notisi bene, dall'*impiego del capitale* e non contemplati alla lett. precedente A^1, cioè i redditi perpetui, quelli procedenti da crediti ipotecari o chirografari ed altri ivi specificati.

Dunque la caratteristica dei redditi abbracciati dalla lett. A^1 sta nell'assoluta loro dipendenza dall'impiego del capitale, perchè quelli che derivano dal capitale e dall'opera dell'uomo insieme sono contemplati nella categoria *B*, e gli altri che sono prodotti unicamente dall'opera dell'uomo, fra i quali si comprendono anche i proventi dati in corrispettivo di qualsiasi ufficio o ministero, sono posti nella categoria *C*.

Ora la corresponsione percepita dal rev. Anzi, e di cui è questione, non può dirsi un reddito proveniente dall'impiego del capitale, perchè si consegue unicamente per le prestazioni ed uffici sacri, il cui adempimento fu imposto dalla testatrice al curato *pro tempore* dei SS. Apostoli: in tanto viene corrisposto dagli eredi della Cavazzoni, in quanto sia prestata l'opera della quale è corrispettivo.

La perpetuità del lascito non importa la perpetuità del reddito in rapporto alla persona del percipiente, perchè al medesimo non verrebbe certamente corrisposto l'assegno ove egli non eseguisse realmente le prestazioni volute dalla testatrice. La destinazione di un reddito perpetuo a retribuzione di un ufficio sacro non può togliere a tale retribuzione il carattere di quei proventi che la legge contempla alla lettera *e* dell'art. 3.

Altrimenti il reddito sarebbe colpito in eguale misura, tanto se fosse condizionato alla prestazione di un'opera qualunque, quanto se rappresentasse un vantaggio immune da qualsiasi onere o peso, una rendita certa ed immancabile indipendentemente da qualsiasi corrispettivo: il che costituirebbe una ingiusta disuguaglianza fra contribuenti.

Nè gioverebbe all'assunto dell'appellata il dire che il reddito appartiene alla cappellania, e che da questa viene poi erogato a beneficio del curato; anzitutto perchè non consta che la cappellania, come ente autonomo, per sè stante esista, non risulta che sia avvenuta la erezione canonica necessaria ad imprimere il carattere di fondazione ecclesiastica perpetua, avente una propria esistenza giuridica, mentre gli atti 19 agosto 1863 e 7 maggio 1865, in questa sede prodotti dallo stesso appellante, comprovano solo che gli eredi della Cavazzoni prestarono cauzione mediante ipoteca in conformità alle prescrizioni della testatrice per l'adempimento dell'obbligo loro imposto. In ogni caso l'istituzione s'immedesima e si confonde con la persona del curato *pro tempore* dei SS. Apostoli, per modo che un unico rapporto da essa deriva tra il curato e gli eredi della Cavazzoni; rapporto diretto in forza del quale il primo è tenuto alla prestazione degli uffici del suo ministero impostogli dalla testatrice, ed i secondi a corrispondere al curato l'assegno dalla medesima a tal uopo disposto a carico della eredità.

In conclusione, il reddito percepito dall'appellante non è un reddito perpetuo tra quelli contemplati dalla lettera *A* dell'articolo 54 della legge sulla ricchezza mobile, perchè non dipende dall'impiego del capitale, ma è prodotto dall'opera dell'uomo, essendo il corrispettivo di prestazioni e di uffici propri del ministero del percipiente, e quindi rientra nella serie di quei molteplici proventi che indistintamente abbraccia la categoria *C*, senza anche quelli che hanno un carattere di permanenza. Che se per avventura si potesse sostenere che fra i detti proventi non è da comprendersi il reddito in questione, locchè non si ammette, esso sarebbe sempre da annoverarsi fra i redditi professionali pure contemplati dalla predetta lettera *C*, siccome quelli che sono unicamente prodotti dall'opera dell'uomo; ma ciò dicesi ad esuberanza, perchè l'indole non perpetua del reddito in rapporto alla persona che lo gode è manifesta, e perchè esso è corrisposto a compenso delle prestazioni di un sacro ufficio.

Così intesa la legge, sembra alla Corte che sia fatto omaggio al principio di ragione e di giustizia, cui è informata la legge stessa, e cioè che la misura della imposta deve essere proporzionata all'effettivo vantaggio che dal reddito colpito consegue il contribuente, non potendosi credere che il legislatore abbia voluto che ad una medesima stregua si dovessero tassare e confondere fra loro i redditi perpetui non condizionati all'obbligo da parte del percipiente di qualsiasi prestazione, e quelli che non rappresentano che la retribuzione ed il compenso di un'opera realmente prestata.

Per tutto ciò dovevasi far ragione all'appello interposto dal vice curato. Anzi, e secondo logica conseguenza, alla esclusione del reddito dalla categoria *A*.

Per questi motivi, la Corte accoglie l'appello, ecc.

Appello di Bologna.

10 dicembre 1897.

Pres. Ridolfi, P. P. — *Est.* Bonicelli.

Congregazione di carità di Crevalcore c. Consolini.

Opere pie — Clausole o condizioni imposte dal fondatore — Incompatibilità colla nuova legislazione — Licenziamento di cappellano — Giudizio dell'autorità ecclesiastica sulla sussistenza e gravità dei motivi — Obbligo dell'ammonimento — Lesione di diritto civile — Risarcimento di danni — Competenza giudiziaria.

Per effetto della mutata legislazione sulle opere pie, e dei cambiati ordinamenti civili, devono ritenersi annullate quelle disposizioni o clausole testamentarie che sono in urto manifesto o con una disposizione esplicita della legge o coi principii generali di diritto pubblico interno.

A tale categoria di disposizioni o condizioni appartiene quella che fa dipendere il licenziamento del cappellano di una opera pia, passata in amministrazione della Congregazione di carità, dal giudizio della superiore autorità ecclesiastica sulla sussistenza e gravità dei motivi del licenziamento.

Si attiene invece alla natura delle modalità contrattuali, e deve essere tuttora osservata, la clausola o condizione con cui il fondatore impose che il licenziamento del cappellano non potesse aver luogo se non dopo alcuni ammonimenti dell'Amministrazione; e perciò se il licenziamento avvenne senza tali ammonimenti, v'ha lesione di diritto civile, ed azione di risarcimento del danno di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria.

Il Tribunale colla sentenza 16 maggio 1897, del cui appello ora si tratta, respinse l'eccezione d'incompetenza, e giudicando in merito accolse la domanda dell'attore, dichiarando illegittimo il licenziamento come sopra dato dalla Congregazione di carità al don Consolini e condannandola a favore di questi al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio e nelle spese.

Portata la causa in grado d'appello con citazione 19 luglio 1897, la Congregazione di carità appellante, abbandonata la pregiudiziale eccezione d'incompetenza, ed accettata in questa parte la sentenza dei primi giudici, si limita a censurarla nel merito, in quanto il Tribunale, pur non tenendo in gran conto la seconda delle sovramentovate condizioni dettate dal Barberini nelle tavole di fondazione, quella cioè di far dipendere il licenziamento dal giudizio del superiore ecclesiastico sulla sussistenza e gravità dei motivi, attribuisce importanza decisiva con carattere di vero diritto leso all'inosservanza della condizione prima, cui il fondatore volle subordinato il licenziamento del cappellano, per avere l'Amministrazione pretermessi i due o tre ammonimenti prescritti dal medesimo; avvegnachè secondo le intenzioni del testatore non si potesse devenire al licenziamento se non nel caso di inefficacia di dette rimostranze a ricondurre il cappellano all'osservanza dei propri doveri.

Obbietta al riguardo l'appellante Congregazione di carità che il Tribunale errò nel ritenere vincolata l'Amministrazione nei rapporti disciplinari degli impiegati alle clausole portate dalle tavole di fondazione e nel definire come diritto il monito preventivo al licenziamento, perchè, a parte il vedere se

quella modalità debba intendersi rivocata per effetto dei nuovi ordinamenti che disciplinano *ex novo* i rapporti degli impiegati coll'ente Congregazione, resterà sempre che quel preavviso, anche come provvedimento tutelare pel cappellano, non può costituire un diritto, ma un semplice interesse da far valere dinanzi all'autorità amministrativa; altrimenti sarebbe opponibile anche nei casi di assoluta incompatibilità col buon andamento dell'amministrazione, il che sarebbe assurdo; ed il voler imporre alla Congregazione quella modalità come un diritto equivarrebbe al voler chiamare l'autorità giudiziaria a rendersi giudice delle convenienze del servizio nell'interno dell'amministrazione. Tutto ciò che è disciplina di fronte alle trasgressioni rientra nel potere amministrativo, incensurabile per parte dell'autorità giudiziaria; il modesto e semplice organismo amministrativo, dice l'appellante, quasi di carattere privato e famigliare regolato nel testamento Barberini, è scomparso.

Questo ragionamento però, grave in apparenza, non è sostanzialmente giusto in relazione alla tesi speciale dell'attuale controversia, e l'errore dell'argomentazione sta in ciò che la Congregazione di carità, mentre riconosce che l'organismo amministrativo prestabilito dal fondatore ha carattere privato e famigliare, lo vorrebbe senz'altro totalmente abolito per effetto di una legislazione innovativa sulle opere pie, per la quale il modesto istituto pio, fondato dal Barberini, andò ad aggregarsi con altri alla Congregazione di carità, la di cui amministrazione è disciplinata da norme legislative d'ordine pubblico; e non riflette che lo stesso legislatore, nel dettare le norme di concentramento degli istituti di beneficenza e le regole di amministrazione, ha voluto e prescritto che siano rispettate ed osservate per quanto è possibile le intenzioni di pii fondatori, come si evince specialmente dagli articoli 55 (riguardante la revisione degli statuti e regolamenti), 61 (relativo alla erogazione delle rendite), 70 (riguardante la trasformazione delle istituzioni), 82 della legge 17 luglio 1890 sulle opere pie, il quale ultimo articolo concede l'azione popolare appunto in omaggio al rispetto dovuto alla volontà dei fondatori per far valere i diritti spettanti all'istituzione od ai poveri. Conseguentemente non è lecito supporre che il legislatore abbia voluto porre nel nulla quelle disposizioni dei fondatori, che senza intaccare od alterare il funzionamento dell'istituto nei suoi fini essenziali, o trovarsi in urto colle disposizioni generali di ordine pubblico erano rivolte ad una privata utilità, alla tutela di diritti individuali di persone od enti contemplati dal testatore. Per contrario devono ritenersi annullate per virtù della mutata legislazione speciale e dei cambiati ordinamenti civili quelle disposizioni o clausole testamentarie che sono in urto manifesto o con una disposizione esplicita della legge o coi principii generali di diritto pubblico interno. A quest'ultima categoria di condizioni o disposizioni appartiene appunto l'ultima dettata dal Barberini in ordine al licenziamento del cappellano, non essendo più possibile, secondo gli attuali ordinamenti, subordinare l'esercizio di atti di giurisdizione o di funzione amministrativa di un ente legalmente costituito sotto l'egida della legge e tutelato dal Governo, al beneplacito ed al controllo dell'autorità ecclesiastica. E perciò in questa parte torna inutile al Consolini di reclamare sotto questo riguardo contro l'operato della Congregazione di carità, od invocare la relativa clausola del testamento Barberini; e difatti neppure il Tribunale ha ritenuto poter fondare su di esso il proprio giudicato.

La prima clausola o condizione invece, siccome intesa essa pure a tutelare i diritti individuali del cappellano contro ogni deliberazione di licenziamento non effettivamente motivata da demerito, si attiene alla natura delle modalità contrattuali che non tolgono nè scemano la disciplina dell'impiegato nei rapporti coll'Amministrazione, non urtano contro un principio di diritto pubblico, nè sono

contraddette dalla legge, ma debbono essere osservate nella esplicazione appunto del potere disciplinare spettante alla Congregazione subingredita agli originali eredi fiduciari, in omaggio alla volontà del testatore, senza che perciò resti turbato il regolare funzionamento dei congegni amministrativi dell'ente, la di cui libertà nel provvedere alle esigenze del servizio, e, se vuolsi, anche del proprio decoro, non rimane menomata ma semplicemente subordinata ad una modalità voluta dal pio fondatore dell'ospedale colle tavole di fondazione. A queste si fece richiamo nell'atto di nomina del cappellano Consolini 4 giugno 1880, notificatogli colla nota 6 luglio successivo, e nello stesso atto di licenziamento come dalla nota 31 agosto 1896, il che prova come la stessa Congregazione non disconosce come dalle stesse debbono tuttavia intendersi regolati i diritti e doveri del cappellano, in quanto non vi ha contraria disposizione espressa nella legge.

Consegue da tutto ciò, e senza entrare menomamente nel merito dei motivi che determinarono il licenziamento, essendo ciò di esclusiva competenza dell'autorità amministrativa, che non si può revocare in dubbio il diritto del Consolini a non esser licenziato per qualsiasi mancanza ai propri doveri senza il preventivo ripetuto ammonimento; che, essendo stato omesso, rende illegale il licenziamento come giustamente ritennero i primi giudici; e siccome vi ha lesione di un vero diritto, così ne viene per corollario l'azione al risarcimento del danno che è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria (art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo).

Si obbietta ancora dalla Congregazione appellante che, secondo la mente del testatore, la predetta clausola non si deve interpretare in un senso così assoluto da togliere serietà a quella provvida cura che inspirò le sue disposizioni, e quegli avvisi ripetuti non potevano nè dovevano essere osservati se non in quei casi nei quali a giudizio degli eredi fiduciari o del superiore ecclesiastico apparissero compatibili colla regolarità del servizio: che in ogni modo il Consolini vi avrebbe rinunciato dichiarandosi risoluto a condursi nell'identica guisa al ripresentarsi di un identico caso. Ma neppur questi obbietti sono attendibili. Non il primo perchè la volontà del fondatore emerge chiara e perspicua dalle tavole testamentarie, e non è lecita interpretazione *ubi verba sunt clara*, tanto meno poi nel senso di attribuire agli eredi fiduciari e per essi alla succeduta Congregazione di carità quell'arbitrario potere contro il quale il testatore volle precisamente tutelare i diritti del cappellano. Non il secondo, perchè l'attribuire alla risposta del Consolini alla rimostranza del presidente il significato di una rinuncia, equivarrebbe nè più nè meno che a metterlo nella più manifesta contraddizione, imperocchè a parte che le rinuncie non si presumono e non vi ha parola che la esprima, i concetti e gl'intendimenti di lui si rivelano sotto forma di una vivace protesta di avere bene operato e non poter essere censurato.

Finalmente nelle note a stampa presentate dopo l'udienza. a pag. 18 e 20 ha creduto di far risorgere la questione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria, ma dappoichè sia nelle conclusioni lette all'udienza, sia nei motivi svolti nella comparsa, neppur una parola si legge al riguardo, la Corte è dispensata dal riprendere ad esame questa questione sulla quale si ha la cosa giudicata: che se questa non sussistesse non avrebbe che a richiamarsi alla dotta ed esauriente motivazione svolta in proposito dai primi giudici.

Attesochè le spese di giudizio vanno addossate alla parte soccombente, non correndo motivi plausibili per una compensazione totale o parziale.

Per questi motivi, la Corte respinge, ecc.

Appello di Palermo

18 aprile 1898.

Pres. MAJELLI, P. P. — *Est.* DE LIZZA.

R. Economato dei benefici vacanti in Sicilia c. Vescovo di Trapani.

Mense vescovili — Terzo pensionabile — Indole giuridica — Frazione di patrimonio di dominio e libera disponibilità del potere civile — Mancanza di Bolla pontificia — Riserva del terzo — Effetti impregiudicati.

Il terzo pensionabile non costituisce, cogli altri due terzi, unico corpo patrimoniale, appartenente al Vescovo, ma è una frazione staccata e distinta dal patrimonio stesso, di assoluto dominio e libera disponibilità del potere civile (1).

La mancanza delle Bolle pontificie, richieste come condizione necessaria per percepire le pensioni, non pregiudica gli effetti della riserva del terzo, il cui ammontare si determina all'epoca della collazione del beneficio.

La Corte: Osserva che il terzo pensionabile non costituisce, cogli altri due terzi, unico corpo patrimoniale, appartenente al Vescovo; ma per converso una frazione staccata e distinta dal patrimonio stesso, di assoluto dominio e libera disponibilità del potere civile sì in sede vacante che piena, una detrazione, insomma, dai proventi del beneficio ecclesiastico. Indarno s'invoca a sostegno dell'opposta tesi l'art. 15 del Concordato 18 febbraio 1818; imperocchè lo stesso non altera punto, anzi riconosce, la riserba del terzo a titolo di pensioni da liquidarsi in occasione delle provviste dei vescovadi e prelature di nomina regia, prescrivendo solo che non si possa dai pensionisti, nominati da Sua Maestà, percepire tali assegni, se non dopo avere ottenuto dalla Santa Sede le corrispondenti lettere apostoliche, e che al seguito di loro morte, o di perdita della pensione per indegnità, sarebbero audate le ricadenze in sede piena a vantaggio del Vescovo, tenuto a soddisfarle.

Ad ogni modo, con ciò non si veniva a stabilire che una forma, una modalità per la percezione delle pensioni, ammettendosi, quale condizione necessaria a percepirle, il diritto nel Sommo Pontefice ad emanare le bolle; ma non ne consegue che, in mancanza, dovessero le pensioni già disposte rientrare nell'azienda ecclesiastica, e rimanerne pregiudicati gli effetti della riserva del terzo, il cui ammontare si determina all'epoca della collazione del beneficio.

Siffatta teoria è conforme alla sovrana sanzione 9 agosto 1742, ai rescritti di Carlo III, 28 luglio 1782 e Ferdinando I del 6 marzo 1817, ed anche ai decreti e rescritti posteriori al Concordato in discorso; e se tutt'altro mancasse a prova di quest'assunto, checchè se ne pensi in contrario dal Cavalieri ed altri canonisti, basterebbe la sola considerazione che la regalia del terzo pensionabile si esplica unicamente in sede piena, mentre in sede vacante il tutto si appartiene alla Corona, per quanto concerne le somme non disposte, le quali vanno versate nella cassa dell'Economato.

Per questi motivi, la Corte, ecc.

Appello di Catania.

19 marzo 1899.

Pres. PORQUEDDU, ff. di *Pres.* ed *Est.*

Bartolucci c. Finanza.

Tassa di registro — Presa di possesso di benefici e cappellanie — Passaggio di usufrutto — Denunzia — Termine — Decorrenza.

Il termine di quattro mesi, stabilito per la denunzia dei passaggi di usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso di bene

(1) Sulla natura del *terzo pensionabile* confr. lo studio *La quota di concorso* (vol. IV, pag. 209); le Conclusioni dell'avvocato generale M. PESCATORE (*Legge*, 1878, III, 219), nelle quali appunto si sostiene che la rendita affetta al terzo pensionabile passò in piena ed assoluta disponibilità del potere civile e politico e rimase giuridicamente avulsa dal corpo patrimoniale delle mense vescovili delle provincie napoletane: Conclusioni che valsero a modificare la giurisprudenza della Corte di Cassazione di Roma; veggasi decisione 17 maggio 1878, Finanze c. Ricciardi e De Girolamo (*Legge*, 1878, II, 236), ecc.

fici o cappellanie, incomincia a decorrere dal giorno del regio exequatur, *e non da quello della Bolla d'investitura o del rilascio di beni da parte dell'Economato.*

Considerato che, vertendo i motivi dell'appello sull'interpretazione dell'art. 80 della legge sul registro, del 13 settembre 1874, testo unico, a fine di ben intendere tale articolo, è uopo esaminare non solo la lettera, ma anche lo spirito di esso.

Il detto articolo è così compilato:

« La denunzia di passaggi d'usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizii o delle cappellanie esistenti nello Stato, dovrà eseguirsi dallo investito del benefizio o della cappellania, entro il termine di quattro mesi computabili dal giorno del preso possesso ».

Da queste espressioni sorge il bisogno di vedere quando debbasi intendere che l'investito abbia preso possesso del benefizio; se cioè dal giorno della bolla d'investitura, dal dì dell'*exequatur*, ovvero da quello del rilascio dei beni per parte del regio Economato. Allo stesso proposito è anche mestieri esaminare che cosa debba intendersi nella specie per possesso e preso possesso.

Secondo i principii del diritto civile patrio, il possesso è la detenzione d'una cosa o il godimento di un diritto, che uno ha per sè stesso, o per mezzo di un altro, il quale detenga la cosa od eserciti il diritto in nome di lui.

Quindi il possesso è di fatto e di diritto, e può consistere solamente nel godimento di un diritto, anzi il vero possesso che abbraccia il fatto ed il diritto, l'idea giuridica di esso come lo intendevano i giureconsulti romani che dicevano, *possessionem adipiscimus animo et corpore*, non riscontrasi che nel proprietario, in colui cioè che possiede di fatto e con l'animo di tener la cosa come propria.

Negli altri casi, come nel conduttore, nell'usufruttuario, nel fruire d'una servitù, deve dirsi che havvi non possesso vero, ma il godimento di un diritto, un possesso naturale e non altro, *possessio naturalis*, come lo qualificavano gli stessi giureconsulti romani e che non sarebbe disconosciuto dalle nostre leggi civili.

L'investito di un beneficio può ben essere considerato come un usufruttuario; egli non gode che di un diritto reale se vuolsi, quello di far suoi i frutti, egli non ha un vero possesso, ma un possesso quasi precario, o come abbiam detto, un vero possesso naturale, il diritto al semplice godimento della cosa.

Considerato che, ciò posto, è da avvisare e determinare da quando l'investito del benefizio comincia ad avere il godimento del suo diritto, quando egli prende il cosidetto possesso del medesimo. L'investitura per mezzo della Bolla pontificia, nessun diritto conferisce all'investito per il godimento dei frutti del benefizio. Nella gerarchia ecclesiastica egli resta per essa investito di tutte le prerogative annesse alla dignità, ma in faccia al potere civile egli non acquista diritto a godere del beneficio; non è riconosciuto civilmente, con effetti giuridici cioè, se non dal giorno della concessione dell'*exequatur:* allora entra tosto al godimento di beni annessi al beneficio nella qualità d'usufruttuario, prende possesso di essi, ne inizia il godimento: ha azione per ottenerlo, ove contrastato.

Attesochè, se tutto questo non può esser messo in dubbio, ne deriva che la denunzia, secondo il citato art. 80, dee esser fatta entro i quattro mesi dal dì dell'*exequatur;* perchè da quel giorno nasce il possesso del beneficio, si entra cioè nel godimento di quel diritto che importa appunto, secondo i principii di diritto già svolti, il possesso come per legge va inteso nel caso di che trattasi.

Attesochè non è mestieri badare al giorno in cui l'investito ottenne il rilascio dei beni; imperocchè ciò non sarebbe che un mero fatto, che a nulla potea influire su i diritti al godimento degli stessi beni, come in vero non influì, imperocchè furono ottenuti, incontrastabilmente, gli intieri frutti del beneficio sin dalla concessione dell'*exequatur*.

Nè vale a infirmare quanto è detto,

il fatto di non potersi far la denunzia senza detenersi materialmente i beni; imperocchè, all'investito non mancava il modo di conoscerli, nè di sapere quanti e quali essi fossero, come non gli poteano essere ignoti i frutti che andava a godere e che s'ebbe con la concessione dell'*exequatur*.

Attesochè poste queste considerazioni, la sentenza del Tribunale, colla quale veniva giudicato che la denunzia dovea esser fatta entro i quattro mesi dal dì dell'*exequatur*, e che bene veniva applicata, come sopra, la sopratassa per la tardiva denunzia e per il tardato pagamento, si presenta conforme a legge, per la qual cosa merita essere confermata.

Per questi motivi, la Corte conferma, ecc.

Tribunale di Crema.

6 agosto 1898.

Pres. ed *Est.* RAVANI, P.

Opera pia Ospedale Infermi di Crema c. Amministrazione del Demanio.

Fondazione autonoma a scopo di culto — Presa di possesso — Prescrizione — Autonomia dell'ente — Dotazione determinata — Mancanza — Legato ad Opera pia con onere della celebrazione di messe — Validità.

Contro la presa di possesso di un ente che si vuole colpito dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867, non può eccepirsi la prescrizione, dovendo ritenersi che la soppressione con devoluzione virtuale dei beni al Demanio sia avvenuta fin dalla promulgazione della legge medesima (1).

Non si ha un legato pio per oggetto di culto autonomo, colpito da soppressione, quando manchi una dotazione determinata; e questa non esiste quando siasi disposta la celebrazione di messe, stabilendo la elemosina per ciascuna di esse, ma prescrivendo che qualora i tempi la rendessero insufficiente, dovesse il legatario supplire alla differenza (2).

E' valido e deve mantenersi un legato di beneficenza fatto a vantaggio di un'opera pia (ospedale), coll'onere di far celebrare in una chiesa designata un certo numero di messe (3).

Fatto. Con testamento olografo 19 luglio 1820, inserito nell'atto o verbale di pubblicazione 28 ottobre 1821, n. 3915 del notaio Tergnani, la contessa Eleonora Gambara vedova Griffoni Sant'Angelo ha altre disposizioni ed altre la instituzione dell'erede e di sostituiti al medesimo che fosse morto senza figli maschi faceva la seguente:

« Lascio all'Ospitale degli Infermi di Crema a titolo di legato particolare per l'oggetto sotto indicato gli infrascritti tre stabili »; e descrittili, soggiunge « ed a carico dei beni medesimi voglio che in perpetuo siano celebrate due messe quotidiane in suffragio della mia anima e di quella del fu mio marito conte Faustino Griffoni Sant'Angelo, cioè una nella chiesa di San Salvatore detta volgarmente dei Morti dell'Ospitale e la seconda nella chiesa di Sant'Antonio Abate posta sotto la cattedrale, a disposizione questa seconda del mio erede e successivi suoi eredi ad esclusione dei sostituiti di cui appresso, ed in quell'ora che sarà loro di maggior comodo, colla limosina tutte due egualmente per ciascheduna messa di lire 1 e centesimi 30 nei giorni feriali e di lire 2 pure italiane nei giorni festivi di precetto, pagabili in oro ed argento metallico sonante escluso ogni surrogato di carta monetata ed altro valore rappresentativo, di trimestre in trimestre.

« Sarà a carico dei miei eredi (senza però alcun loro aggravio) di far seguire la intavolazione od iscrizione sui fondi

---

(1) È inammessibile la eccezione di prescrizione contro la legge, e tanto più contro leggi eversive di enti morali a scopo economico di ordine assoluto ed inderogabile. Le soppressioni si retrotraggono all'epoca della pubblicazione delle leggi relative. Così la Cassazione di Roma con sentenza 5 dicembre 1897, Opera pia del Purgatorio ad Arco di Napoli c. Fondo pel culto (vol. VIII, p. 248).

(2-3) Confr. lo studio di A. CARNITI, *Gli oneri di culto a carico delle istituzioni pubbliche di beneficenza* (vol. in corso, p. 265).

medesimi di questo peso al più presto possibile.

« Il giuspatronato attivo e la nomina dei sacerdoti che dovranno celebrare queste messe spetterà in perpetuo al mio erede ed eredi di eredi del medesimo ad esclusione dei sostituiti di cui abbasso e sarà facoltativo ai medesimi tanto di fare una nomina temporanea e rivocabile per il necessario adempimento delle messe quanto una nomina vitalizia, ed anche di conferire la celebrazione delle messe in titolo, beninteso però che non potranno mai ritenersi per effetto della mia disposizione stabiliti due benefici a due cappellanie sottoposte a superiore ispezione, ma sempre dovrà riconoscersi da me ordinato con semplice legato di messe.

« Dato poi che colla successione dei tempi la limosina accennata non fosse sufficiente per la celebrazione delle dette messe voglio che questa sia aumentata sino a che sarà bastante perchè sieno infallibilmente celebrate tutti i giorni, dimodochè per la mancanza della limosina non abbia mai ad avvenire il caso di una riduzione di dette messe in minor numero, ed anche su di ciò incarico l'attività del mio erede e suoi successori per la inalterabile esecuzione. Le spese poi occorrenti per la celebrazione di dette messe sarà pure a carico di detto Ospitale come quel metodo che suole praticarsi in simili casi. In qualunque tempo avesse a succedere che tanto una oppure tutte e due le suddette chiese ove sono assegnate le messe fossero o soppresse o per qualunque altro titolo non si potessero più celebrare le dette messe, sarà di assoluto diritto del mio erede e suoi successori di trasportare la suddetta celebrazione in quella od in quelle chiese che saranno loro di maggior aggradimento non però fuori della città di Crema, e l'Ospitale sarà tenuto egualmente a supplire alla spesa di detta celebrazione nel modo di sopra disposto.

« Ordino inoltre che tutte le sere nell'infermeria di detto Ospedale ad un'ora comoda sia recitato ad alta voce da un sacerdote all'altare di detta infermeria la terza parte del SS. Rosario in suffragio della mia anima e di quelle dei poveri defunti con quelle altre preghiere che saranno credute adattate al quale oggetto sarà facoltativo degli Signori Amministratori di detto Ospedale di assegnare al sacerdote incaricato quell'annua ricognizione che sarà creduta conveniente.

« Tutto il prodotto dei sopraindicati tre stabili detratti i pesi annessi voglio ed ordino che sia impiegato e speso nel mantenimento di tanti incurabili metà uomini e metà donne con quella disciplina tanto nella nomina quanto nel trattamento che attualmente viene praticato in detto Ospedale, raccomandando sotto dover di coscienza ai signori amministratori pro tempore ai quali si spetterà la scelta di questi incurabili fra il numero dei concorrenti di avere tutti i riguardi di preferenza a quelli che per lo più sono obbligati a letto senza mezzi di sussistenza e servizio a fronte di chi può in altra maniera procurarsi il vitto.

« Mi riservo poi di apporre a questo legato dei suddetti stabili tutte quelle condizioni senza delle quali non potrà avere effetto il legato medesimo, con altra mia disposizione testamentaria particolare ».

L'Amministrazione dell'Ospedale ha sempre dato esecuzione alla volontà della Gambara facendo celebrare non soltanto la messa nella Chiesa di Sant'Antonio Abate, ma anche quella che la testatrice prescrive dovere celebrarsi nella Chiesa di San Salvatore annessa all'Ospedale, al quale uopo stanziava nel suo bilancio la somma necessaria fino a che nel 1877, in osservanza a circolare 26 maggio 1876 del Ministero dell'Interno, che esprimeva il concetto della non obbligatorietà degli oneri di culto ordinati unicamente a suffragio dell'anima del disponente, riduceva le somme che esso erogava in opere di culto nella Chiesa dell'Ospedale ad una cifra molto minore, compenetrando in due sole messe quotidiane quelle in maggior numero che nella Chiesa stessa eransi fino allora celebrate e devolvendo il resto alla beneficenza spedaliera.

Nè dalla pubblicazione delle leggi eversive per la liquidazione dell'asse ecclesiastico a detta epoca, nè poi fino al 10 novembre 1897, il Ministero delle finanze avea prese misure per avocare al Demanio ed al Fondo per il culto la parte di rendita degli stabili dalla Gambara lasciati all'Ospedale di Crema, corrispondente all'importo delle messe quotidiane e della festiva che la Gambara dispose di celebrare nella suddetta Chiesa di San Salvatore.

Nel 24 novembre 1897, invece dopo analogo preavviso dal Ministero delle finanze dato all'Amministrazione ospedaliera, malgrado le proteste della medesima, il Ricevitore del registro di Crema da detto Ministero incaricato con verbale di pratica prendeva possesso della rendita annua di L. 538,81 come quella che corrisponderebbe alla spesa occorrente per la celebrazione delle messe quotidiane e della festiva al tasso delle L. 1,30 e delle 2, indicato dalla Gambara, essendosi ritenuto che il legato di messe in parola sia colpito dall'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, esigendo con ciò che per lo innanzi venga pagato al Demanio dello Stato.

Insorse contro tale presa di possesso l'Amministrazione dell'Ospedale di Crema che indarno ricorse a reclami amministrativi, citando, con atto 6 agosto 1898 dell'usciere Glisenti, il Demanio dello Stato in persona del locale Ricevitore del registro a comparire ad udienza fissa innanzi a questo Tribunale, perchè ne senta giudicare con sentenza provvisoriamente esecutiva non ostante opposizione ed appello essere nulla la suddetta presa di possesso, competere all'Opera pia attrice la libera proprietà e disponibilità della suaccennata rendita, e condannarsi il Demanio nelle spese.

Comparse le parti, di rinvio in rinvio si portò la discussione della causa all'udienza del 12 corrente, ed in questa si tolsero le sovrariportate conclusioni.

Diritto. L'Amministrazione dell'Ospedale, oltre al sostenere la sua opposizione all'accennata presa di possesso coll'assunto non avere la contessa Gambara, disponendo che dal legatario Ospedale si avesse a far celebrare una messa quotidiana, e quindi anche nelle feste, nella Chiesa di San Salvatore, instituito un ente dalla legge 15 agosto 1867 n. 3848 non più riconosciuto, ricorse alla prescrizione di cui all'art. 2135 Cod. civile. Ma, ad avviso del Tribunale, alla prescrizione non si poteva la attrice Amministrazione raccomandare perchè, o trattasi di uno di quelli enti che l'art. 1 n. 6 della succitata legge ha colpito, e dovrebbe ritenersi soppresso con devoluzione virtuale all'Amministrazione dello Stato dei suoi beni fino dalla promulgazione della legge medesima, *ope legis*, come ebbe anche a sancire la Cassazione Romana colla sentenza 2 febbraio 1889 nella causa Cassini contro il Demanio, non essendo la materiale presa di possesso che una modalità per la quale la legge non determinò alcun tempo; o non trattasi di ente dalla ridetta legge colpito, ed allora l'azione del Demanio non aveva ragione di spiegarsi non già perchè fosse prescritta, ma per la mancanza in lui del relativo diritto.

E' dunque a vedersi se la disposizione fatta dalla Gambara di messe che dovevansi e furono anche per molti anni celebrate nella Chiesa di San Salvatore — a queste limitandosi la presente causa — sia una delle fondazioni alle quali si riferisce il citato articolo della ricordata legge.

Ormai non più si discute sul dover essere non soltanto perpetuo, ma anche autonomo, il legato pio per oggetto di culto che la legge eversiva, in relazione alle leggi civili vigenti, ha inteso non più avesse a sussistere con devoluzione al Demanio dello Stato dei beni che lo dotavano, ed è risaputo che non si ha un legato pio per oggetto di culto autonomo se non si abbia una dotazione determinata, sebbene possa la dotazione del legato stesso consistere anche in una rendita soltanto.

Ora si può ritenere che dalla Gambara sia stata disposta una rendita fissa per la celebrazione delle messe delle quali si contende? Il Tribunale non lo crede.

Infatti la Gambara se nel suo testamento diceva che per le messe da celebrarsi nella chiesa di San Salvatore, chè delle altre qui non è il caso si parli, si avesse a corrispondere al celebrante lire 1,30 e lire 2, ciascuna, secondo che fossero a celebrarsi nei dì feriali o nei giorni festivi, soggiunse che quando i tempi avessero reso tale corresponsione insufficiente, all'Ospedale suo legatario dei tre stabili accennati incombesse di erogare nelle medesime la maggior somma che fosse per occorrere, si ignora quindi necessariamente quale sia la dotazione, che nel concreto sarebbe costituita da un'annua rendita, del preteso ente autonomo, e deve ritenersi che una dotazione determinata non siavi.

La contessa Gambara ha lasciato, perchè con la relativa rendita venisse provveduto al ricovero di incurabili nell'Ospedale di Crema ed alla celebrazione di messe quotidiane, degli stabili, ma li ha lasciati nell'Ospedale e non mai si potrà pensare che neppur parte di essi costituisca la dotazione del preteso ente autonomo di culto, tanto che anche il Demanio non lo pensa, prova essendone che egli prese possesso di una rendita corrispondente, per usare delle parole della testatrice, alla elemosina delle lire 1,30 e delle lire 2 di cui sopra.

Mancando pertanto l'elemento indispensabile perchè si abbia un legato pio di culto autonomo, nella disposizione della Gambara relativa alla celebrazione delle ridette messe non è a riscontrarsi nessuna di quelle fondazioni colpite dall'art. 1, n. 6, della legge 15 agosto 1867 ed è invece a ritenersi che essa con detta disposizione abbia fatto a pro' dell'Ospedale di Crema un legato di beneficenza gravato dall'onere di far celebrare le più volte avvertite messe.

Ma vi ha di più. La Gambara se nel suo testamento imponendo che colla rendita dei beni lasciati all'Ospedale di Crema si facesse celebrare in perpetuo una messa quotidiana nella chiesa di San Salvatore a suffragio dell'anima sua e di quella di suo marito, dispose che i suoi eredi prendessero sui beni stessi inscrizione ipotecaria e parlò di gius patronato attivo ne' suoi eredi e di facoltà agli stessi di conferire la celebrazione delle messe in titolo, soggiunse però che non intendeva di instituire beneficio o cappellania, ma un semplice legato di messe. Epperciò se è dalla volontà dei testatori che deve ritrarsi che abbiano voluto costituire un ente morale autonomo o no, da quello della Gambara risulta che essa era ben lungi dal voler instituire un simile ente, e doversi ritenere che le modalità, alle quali accennò, essa le abbia volute unicamente se ed in quanto non portassero nocumento alla sua determinazione di ordinare un legato semplice di messe, uno cioè di quei legati che le leggi eversive non hanno soppressi perchè non vietati dal Codice civile, tanto che ogni giorno il Governo ne autorizza agli enti, che di autorizzazione abbisognano, l'accettazione.

Conseguenza di tutto ciò si è che si accolgano le conclusioni dell'attrice compresa la riguardante le spese, ad eccezione di quella soltanto relativa alla esecutorietà provvisoria della presente che, essendo facoltativo al Tribunale di accordare o negare anche nei casi prescritti dall'articolo 363 Cod. di proc. civile, stante la disputabilità della causa in materia intorno alla quale nella giurisprudenza si trova tanta disparità di vedute, non sarebbe prudente il concedere.

Per questi motivi, il Tribunale dichiara nulla e di nessuno effetto la presa di possesso ecc.

Tribunale di Casale.

19 luglio 1898

Pres. ed Est. GARBASSO, ff. di P.

Capitolo cattedrale di Casale c. *Finanze.*

Capitolo cattedrale — Riduzione di canonicati — Massa per distribuzioni corali — Presa di possesso — Illegittimità.

In conseguenza della riduzione dei canonicati non può il Demanio dello Stato prendere possesso delle distribuzioni corali così

rimaste vacanti, allorchè la massa corale sia costituita da un fondo distinto fin dalle sue origini dalle prebende canonicali (1).

Attesochè per decidere se le Finanze dello Stato possano essere assolte dalle domande del Capitolo della Cattedrale di Casale, oppure se si possa, previa, occorrendo, ammessione del dedotto interrogatorio, dichiarare nessun diritto aver potuto competere alle Finanze dello Stato di assumere il possesso dei beni contemplati in verbali 4 agosto 1877, 17 ottobre e 21 novembre 1879, 29 marzo 1881, in occasione degli avvenuti decessi dei canonici Binelli, Bottino, Crova e Seggiaro, per tutto ciò e quanto eccedeva le prebende dei canonici medesimi dell'ammontare per ciascuna di esse, dell'annua rendita di L. 400, ed accogliere le altre relative istanze dal Capitolo proposte, occorre esaminare:

A) Quali siano i principii regolatori della materia delle devoluzioni al Demanio delle distribuzioni corali stati omai ammessi ed universalmente riconosciuti ed accettati, tanto dalla dottrina, quanto dalla giurisprudenza;

B) Quali siano le condizioni di fatto in cui si trova il Capitolo della Cattedrale di Casale, rispetto ai suddetti principii relativi alla devoluzione delle distribuzioni corali al Demanio.

A) Attesochè introdotta nei primi tempi la vita in comune fra i canonici, questi ricevevano dalla Chiesa una parte di quelle oblazioni che in origine erano state destinate al mantenimento dei chierici addetti alle chiese vescovili, e tutto ciò che era necessario per vivere, che veniva chiamato *stipendium canonici* o *praebenda*, e che era sottoposto alla sorveglianza del Vescovo o dell'Arcidiacono o preposto. Coll'andare del tempo però furono primieramente assegnati ai Capitoli dai Vescovi sul patrimonio della Chiesa determinati fondi, rendite e decime, di cui l'amministrazione era affidata al preposto; indi, a misura che venivano costruite pei canonici delle abitazioni separate attorno alla Cattedrale, i Capitoli sciolsero a poco a poco il convitto, mantenendo ancora per qualche tempo la tavola comune, finchè limitata anche questa alle feste solenni, ebbe a cessare del tutto. Finalmente si addivenne alla divisione del patrimonio capitolare, colla ripartizione dei beni, delle decime e delle rendite in un determinato numero di prebende. Da tale processo e sviluppo storico, risulta che dapprima il Capitolo ebbe in comune tutto il suo patrimonio, che successivamente la vita comune e l'amministrazione dei beni in comune venne cessando gradatamente. Però, nonostante la trasformazione della vita ed amministrazione comune, rimase sempre in possesso dell'ente collettivo Capitolo ed indiviso ed indipendente dalle prebende una porzione di patrimonio, un compendio di redditi da distribuirsi quotidianamente per il servizio del coro, che ebbero sempre la stessa ragione di essere e lo stesso scopo.

Attesochè presso i Capitoli si distinguono due specie di redditi o di beni, cioè le prebende e le distribuzioni corali. Le prime sono composte di beni che costituiscono la dotazione dei canonicati e appartengono all'investito *rati ne offici;* le seconde sono costituite o col distacco d'una parte dei beni e dei frutti delle singole prebende a norma del Concilio Tridentino, oppure derivano da altri beni separati e distinti da quelli delle prebende stesse. Ora la giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel ritenere che il Demanio può prendere possesso ed indemaniare le prebende e distribuzioni corali, le quali sono state costituite collo smembramento delle singole prebende e colla cessione di parte

(1) Confor. Cass. di Roma 30 aprile 1880, Finanze c. Capitolo di Nardò (*Corte suprema* 1880, p. 272); 18 agosto 1880, Finanze c. Capitolo di Pisa (*Id.* p 831); 11 aprile 1885, Demanio c. Capitolo di Siracusa (*Legge*, 1885, I, 185); 6 ottobre 1885, Capitolo di Foligno c. Demanio (*Id.*, II, 796); SCADUTO, *Man. di dir. eccl*, 2ª ediz., I, n. 58; TIEPOLO, *Leggi ecclesiastiche*, p. 394 e seg.; veggasi pure lo studio *La massa piccola per distribuzioni quotidiane* (vol. V, p. 641).

dei redditi delle medesime, a tenore delle disposizioni del Concilio di Trento, ma che all'incontro il Demanio stesso non può prendere possesso e sopprimere a suo vantaggio quelle distribuzioni corali, le quali siano costituite da un fondo per altro titolo goduto e posseduto dall'ente Capitolo e distinto sino dalla sua origine dalle singole prebende.

B) Omissis.

Attesochè però le Finanze dello Stato abbiano contro l'attrice istanza opposto diverse eccezioni che, a parere del Tribunale, sono senza fondamento. Ed invero dissero le Finanze dello Stato (*omissis*):

3. Che anche la distinzione fra le prebende e le distribuzioni corali, non è ragione sufficiente per liberare dalla devoluzione le distribuzioni corali medesime;

4. Che perchè vi fossero due masse distinte, sarebbe stato necessario che esse appartenessero a due persone distinte, o che costituissero persone distinte esse medesime;

5. Il fondo delle distribuzioni corali fu formato coi redditi dei canonicati vacanti;

6. Che è applicabile, nel caso di cui si tratta, l'art. 25 della legge 19 giugno 1873 già stato citato ed applicato dalla Cassazione di Roma;

7. Che la massa esistente presso il Capitolo dalla Cattedrale di Casale, o è esclusivamente corale ed allora è colpita dalla devoluzione per la sentenza del 25 luglio 1888, od invece in quella massa si trovano conglobati due fondi, quello prebendale e quello delle distribuzioni corali, ed allora queste sono colpite dalla devoluzione per la sentenza del 16 decembre 1892.

Omissis.

Deve pure respingersi la terza eccezione, colla quale si vuol sostenere che la distinzione fra le prebende e le distribuzioni corali non è una ragione sufficiente, per esimere dalla devoluzione al Demanio, le distribuzioni corali medesime, perchè se è vero che la Cassazione di Roma colla decisione del 27 febbraio 1886, ebbe a dichiarare che può verificarsi il caso che il fondo destinato alle distribuzioni corali, pur essendo separato e distinto dalle prebende, siasi costituito per motivo dell' esiguità delle prebende stesse, non è men vero però che, nel caso di cui si tratta, non risulta dagli atti che il fondo delle distribuzioni corali presso il Capitolo della Cattedrale di Casale sia stato costituito pel motivo suindicato, e non risulta poi tampoco in che consista presentemente il *quid et quantum* delle distribuzioni corali, nonostante che le Finanze dello Stato lo abbiano approssimativamente calcolato in lire 1105, salvo ulteriori accertamenti. Ora, se sta di fatto che le prebende presso il Capitolo di questa Cattedrale casalese furono sempre distinte dal fondo delle distribuzioni corali, se risulta che queste non vennero costituite per aumentare le prebende fattesi esigue, non è per certo applicabile la decisione della Cassazione romana al caso presente.

Non ha verun fondamento poi la quarta eccezione opposta dalle Finanze dello Stato, perchè urta coi principii ammessi dai canonisti e dalla giurisprudenza relativa alla materia di cui si tratta e da cui si apprende che in ogni canonicato vi possono essere prebende distinte dal fondo delle distribuzioni corali, e perchè dalle condizioni di fatto in cui si trova il Capitolo della Cattedrale di Casale, risulta che mentre la prebenda ha insito in sè il carico individuale di circa 200 messe, il fondo delle distribuzioni corali costituisce un ente collettivo e porta gli oneri ed i pesi di carattere collettivo. Quindi sorge evidente la distinzione fra la massa prebendale e quella delle distribuzioni corali, senza che sia necessario per l'esistenza di due masse distinte che queste costituiscano due persone distinte, o che sianvi due persone distinte, potendo nel canonicato esistere prebende e distribuzioni corali le une dalle altre indipendenti.

Nè possono le Finanze dello Stato colla loro quinta eccezione dimostrare che quando il fondo delle distribuzioni

corali è formato dai redditi dei canonicati vacanti, in allora lo si può sopprimere, perchè anzitutto non risulta dagli atti prodotti se le distribuzioni corali siano state presso il Capitolo della Catdrale di Casale costituite coi redditi dei canouicati vacanti, ed in secondo, perchè se il fondo delle distribuzioni corali ha per iscopo di provvedere alle esigenze del culto della Chiesa, a cui non si può sopperire senza l'effettiva cooperazione e consenso di tutti, può essere anche costituito di frutti comuni; ma l'essere esso costituito di redditi e frutti comuni, non importa necessariamente la sua devoluzione al Demanio, essendo pur sempre un reddito collettivo e divisibile fra tutti i canonici, indipendente e distinto dalle prebende.

Nè è poi applicabile, al caso di cui si tratta, il disposto dell'art. 25 della legge del 19 giugno 1873, perchè, a mente di tale articolo, il legislatore volle limitata l'applicazione della tassa straordinaria, soltanto alla parte d'annuo reddito eccedente le lire 800 pei canonicati e le lire 500 per gli altri benefici e cappellanie, disse cioè che dovevano sottoporsi alla tassa coi criteri indicati dal detto articolo 25 soltanto quelle masse le quali hanno i caratteri di beneficiarie o prebendali, come sono quelle costituite a norma del Concilio Tridentino, col distacco di una parte dei frutti delle singole prebende, o quelle dette masse grosse, le quali in mancanza delle singole prebende, tengono il luogo di queste ovvero per la loro stessa origine furono costituite in guisa da formare parte integrale delle prebende stesse, ma non disse che potessero essere assoggettate a tasse quei fondi delle distribuzioni corali che costituivano un cespite distinto fin dalla loro origine dalle prebende e avevano carattere di ente collettivo non proveniente dal terzo conciliare, come è quello esistente presso il Capitolo della Cattedrale di Casale.

Non è poi accoglibile la settima eccezione, accampata dalle Finanze dello Stato, le quali affermano che le distribuzioni corali esistenti presso il Capitolo Cattedrale di questa città, non possono essere devolute al Demanio, nè in forza della sentenza della Cassazione di Roma in data del 25 luglio dell'anno 1888, nè in forza di quella della stessa Corte del 16 dicembre 1892. La Cassazione di Roma colla prima decisione ha stabilito che se, al momento della pubblicazione della legge del 15 agosto 1867, non esistevano prebende speciali, ma solo una massa corale, il Demanio ha diritto di incamerarla in proporzione dei canonicati soppressi; colla seconda decisione poi la stessa Corte di Cassazione ha contemplato, come affermano le Finanze, il caso in cui da una massa unica si traggono i redditi prebendali e le distribuzioni corali, e quindi ha ammesso che questa duplice direzione o destinazione dei redditi, non esclude la unicità della massa. Ora non è applicabile al caso sottoposto alla decisione del Tribunale la sentenza della Cassazione di Roma del 25 luglio 1888, perchè nel Capitolo Cattedrale di Casale, non eravi solo una massa corale, ma esistettero sempre prebende da una parte, e dall'altra distribuzioni corali, che costituivano e costituiscono pel Capitolo un fondo speciale e distinto da quello delle prebende. E neppure è applicabile alla quistione presente la sentenza della stessa Cassazione di Roma del 16 dicembre 1892, perchè in essa si contempla un caso diverso; e di vero qui trattasi, come emerge anche dalla sentenza di questo Tribunale del 27 luglio 1866, non già di una massa unica, da cui si traggono i redditi prebendali e le distribuzioni corali, ma bensì di prebende distinte in modo assoluto fin dalla loro origine e nei tempi successivi, dalle distribuzioni corali.

(*Omissis*).

Per questi motivi, il Tribunale, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara nessun diritto aver potuto competere alle Finanze dello Stato di assumere il possesso, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 21 luglio 1899.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Raccioppi.

Parroco di Novi di Modena c. *Ministero dell'interno e Congregazione di carità di Novi.*

Opere pie — Istituzione di culto con oneri di beneficenza — Concentramento parziale — Fondi elemosinieri.

È opera sostanzialmente di culto con oneri di beneficenza, e perciò va esente dal totale concentramento, la istituzione avente uno scopo primario per adempimento di pii suffragi, per sovvenire alla fabbriceria parrocchiale, per stipendio ai serventi della chiesa, ed uno scopo secondario di distribuire alcune doti e di dare sussidi elemosinieri ai poveri della parrocchia (1).

Per questa ultima parte destinata alla beneficenza, è legittimo il decreto reale di concentramento (2).

Trattandosi di fondi elemosinieri, il concentramento è obbligatorio qualunque possa essere la loro entità.

Nel Comune di Novi di Modena, era una antica Opera pia, che, costituita con decreto governativo del 16 aprile 1826, ebbe il nome di Congregazione di carità parrocchiale nello statuto che oggi la regge, e che fu approvato con Regio Decreto 18 dicembre 1869.

Lo scopo di questa pia Congregazione è così determinato dall'art. 2 dello statuto stesso, il quale detta in questi termini: « Essa Congregazione ha due scopi: uno primario e religioso, ed è di amministrare i beni genericamente destinati per pii suffragii, per sovvenire alla fabbriceria parrocchiale, per tenue stipendio ai serventi di chiesa; e l'altro secondario e di beneficenza per risparmi che si procura di fare a pro dei poveri della parrocchia. Questa erogazione (si aggiunge) viene fatta a tenore di un nuovo piano compilato già ed approvato nel 1847, e nuovamente discusso, ragionato e confermato nel 1852, dalla competente autorità governativa, con l'intervento ancora della Santa Sede per quanto si riferisce ai legati pii ».

Secondo il piano del 1852, di cui qui si parla, le entrate, ammontanti a lire 754.63, erano erogate ai seguenti titoli, cioè: alla fabbriceria per spese di culto, all'organista e sagrestano della parrocchia, in complesso lire 293, per celebrazione di 225 messe e per un ufficio annuale solenne L. 234, per spese di cancelleria, di manutenzione e di estimo lire 110; per due doti a zitelle L. 35.05; per i poveri, l'avanzo in L. 69.86; in totale L. 751.43; non compreso in esso il reddito di due piccoli fondi, assegnati all'uso dei due cappellani coadiutori del parroco.

Le rappresentanze locali chiesero il concentramento di questa Congregazione di carità parrocchiale nella Congregazione di carità del Comune: ed essa, infatti, venne concentrata dal Regio Decreto 18 agosto 1895.

Contro questo decreto, che si dice intimato addì 8 settembre 1895, ricorre a questa Sezione Camurri don Ferdinando e Piro Benedetto, questi come fabbricere, e quello in qualità di parroco dell'arcipretura di Novi, come presidente della Congregazione di carità parrocchiale concentrata, e presidente della Fabbriceria. Il ricorso a firma degli avvocati Benucci e Sacchetti, rappresentanti dei ricorrenti per procura in atti, fu notificato il giorno 8 dicembre al sindaco di Novi, al presidente della Congregazione di ca-

(1-2) Confr. da ultimo decis. 12 maggio 1899, Compagnia del Ss. Sacramento in San Giorgio Canavese (vol. in corso, p. 452).

rità Mertinetti, al ministro dell'interno, cui fu pure notificato il deposito del ricorso in segreteria che ebbe luogo il 22 ottobre.

I ricorrenti dimandano l'annullamento del Regio Decreto per motivo di violazione degli articoli 54, 55, 56, 80, 91 in relazione agli art. 1 e 91 della legge 17 luglio 1890.

Sta in fatto, essi dicono, che la erogazione della rendita della Congregazione parrocchiale è destinata nella massima parte, e nella quasi totalità, a scopo di culto; una minima parte, anzi il solo sopravanzo delle rendite, se esiste, è destinato ai poveri. Questa duplice destinazione, questo duplice scopo, precipuo e secondario, è formalmente espresso nell'art. 2 e nel 22 dello statuto organico. Or, non si comprende se il decreto di concentramento ritenga e colpisca tutto il reddito della Congregazione come reddito destinato alla beneficenza, e non di culto, ovvero se abbia ritenuto come primario o precipuo ed assorbente lo scopo di beneficenza su quello di culto.

Nel primo caso, sarebbe evidente la contraddizione alle precise disposizioni dell'art. 1 della legge 17 luglio, nonché degli articoli 54 e 55. Nel secondo caso, sarebbe erroneamente decretato il concentramento, perché è incontestabile che una sola minima parte del reddito, anzi solo in via eventuale, è assegnata alla beneficenza. Questa è la sola eccezione; e non può la eccezione prevalere alla regola, assorbirla ed estinguerla. E si fa appello in proposito alla giurisprudenza di questa IV Sezione, indicando segnatamente la decisione 23 marzo 1892, giurisprudenza giusta, che si attaglia alla specie, tanto più che per essa viene rispettata la volontà del testatore, nè trova opposizione nei riflessi di economia, che la legge vuole raccomandata: anzi possono aver luogo nella specie quelle condizioni speciali che escludono l'ente dal concentramento.

Il ricorso avverte e si richiama ad un'altra ragione di annullamento, ed è la dubbiosa incertezza che informa il Regio Decreto impugnato, il quale non parla nè delle varie spese di culto, nè de' legati per messe, che lo stesso parere del Consiglio di Stato avvisava che fossero mantenute; e che verrebbero confusamente assorbite ed annientate dal concentramento nello istituto della Congregazione di carità.

Infine, il ricorso deduce che il concentramento nemmeno potrebbe limitarsi alla sola parte dei redditi destinati alla beneficenza. Se nei legati misti di culto e di beneficenza, tale eccezionale concentramento talvolta fu ammesso, lo fu nei casi che il legato di beneficenza corrispondeva nella sua entità all'incirca a quella del legato di culto; e nei casi che il fondatore abbia precisati gli assegni relativi ai due rami (giusta decisioni del Consiglio di Stato), ma non può ammettersi quando il legato di beneficenza è di una minima parte, e, per dippiù, eventuale.

E si conchiude che sia annullato il Regio Decreto di concentramento ad ogni effetto.

Ciò premesso e in diritto:

Considerato che la Congregazione di carità parrocchiale di Novi (Modena), giusta il suo statuto organico e il Regio Decreto del 18 dicembre 1869 che approvò lo statuto stesso, è un'opera pia mista di culto e di beneficenza, con non dubbia prevalenza del primo scopo sul secondo. Espressamente lo statuto determina di essa i due scopi, uno primario e religioso (come è detto all'art. 2) per adempimento di pii suffragi, per sovvenire alla fabbriceria parrocchiale, per stipendio ai serventi di chiesa; e l'altro secondario e di beneficenza per risparmi che si procura di fare a pro dei poveri della parrocchia. E conformemente a questo duplice concetto fu stabilito, e sin dal 1852 approvato dalle autorità del tempo, un piano di erogazione delle rendite della Congregazione, nel quale, sul totale dei redditi della pia opera in lire 754, la spesa di beneficenza è stabilita in L. 23 per doti a povere fanciulle e in L. 60 per sussidi elemosinieri ai poveri, che è

l'avanzo delle rendite, dopo detratte le spese statutarie destinate a scopo di culto.

Considerato pertanto non potersi disconoscere che l'Opera pia di cui si tratta è, in sostanza, un'opera di culto con l'onere di qualche beneficenza ai poveri della parrocchia.

Che come opera sostanzialmente di culto, se dessa, ai sensi dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890, potrebbe essere trasformata nel caso dell'art. 70 indicato nel detto art. 91 (della quale ipotesi qui non è il luogo, nè s'intende discutere in nessun modo), non può però essere concentrata nella Congregazione di carità del Comune; perchè il concentramento non è ammesso dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza che solo per le istituzioni di beneficenza, quelle, cioè, che abbiano per fine il prestare assistenza ai poveri, anche procurando loro l'educazione morale o la istruzione professionale, e per le istituzioni elemosiniere o fondi di elemosina di altre pubbliche istituzioni (art. 1 e 54 legge 17 luglio 1890).

Considerato che il Regio Decreto contro cui si ricorre è di concentramento dell'opera pia parrocchiale nella Congregazione di carità comunale, e non di trasformamento.

Considerato, inoltre, che per l'art. 54 della legge sulla pubblica beneficenza il concentramento è di regola per le istituzioni elemosiniere e i fondi destinati ad elemosine; per la qual cosa quei redditi che la Congregazione parrocchiale di Novi ha erogati in elemosine e piccoli sussidi dotalizi a favore di fanciulle entrano nella categoria dell'articolo 54. Nè potrebbe farvi ostacolo il principio, cui fa richiamo la ricorrente, che in altri casi la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il concentramento solamente quando la entità del legato di beneficenza corrispondesse alla entità del legato di culto, e quando fosse nei suoi termini precisato dal donante, e non già eventuale.

Nella specie, siamo in caso di fondi elemosinieri, e l'art. 54 ponendo come di obbligo il concentramento dei fondi di elemosina, non stabilisce alcun limite alla entità loro; pure lasciando al giudizio discretivo dell'autorità superiore se e quando abbiano ad eccettuarsi dal concentramento le istituzioni elemosiniere ai sensi dell'art. 60. E se la stessa parte ricorrente assume che il reddito della pia opera fu sempre erogata secondo lo stesso piano regolatore del 1852, e se in questo piano la spesa è già determinata e stabilita in L. 69 per elemosine e L. 23 per le due piccole doti, si ha pertanto e nello stesso titolo, a dir così originario, la natura e la consistenza precisa del fondo elemosiniero; ed ha perduto quella condizione di eventualità che nel ricorso si afferma, consolidandosi invece la spesa elemosiniera in quella data somma, come le altre destinate al culto sono determinate nello stesso piano.

Considerato che non è stata fatta domanda di spese.

Per questi motivi, la Sezione accoglie per quanto di ragione il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 24 febbraio 1899.

Pres. GIORGI, P. — *Est.* VANNI.

Arciconfraternita del SS. Sacramento di Bari c. Ministero dell'interno e Congregazione di carità di Bari

Opere pie — Legato di elemosine istituito presso una confraternita — Concentramento — Confusione di patrimoni — Applicazione della legge 17 luglio 1890 — Dotazione attuale.

Un legato di limosine istituito presso una confraternita, quand'anche non abbia una entità giuridica propria, non va esente dal concentramento (1).

La confusione avvenuta dei cespiti dotalizi del legato elemosiniero con l'asse appartenente al pio sodalizio, amministratore o

---

(1) Confor. decis. 4 giugno 1897, Fabbriceria di Romano di Brianza (vol. VII, p. 369).

legatario, non è causa che esclude dal concentramento.

Nell'applicazione della legge 17 luglio 1890 devesi badare all'attuale dotazione, non ad un preesistente e da tempo scomparso stato di cose.

Chiesta dalla Congregazione di carità e dal Consiglio comunale di Bari la concentrazione nella Congregazione anzidetta di un legato di limosine istituito da Giovanni Perez presso l'Arciconfraternita o Pio sodalizio del SS. Sacramento in quella città - e suffragate tali istanze dal voto della Giunta provinciale amministrativa, rimase la concentrazione decretata, con sovrano provvedimento del 1° giugno 1897.

Contro questo Decreto tempestivamente, ed in virtù delle conseguite autorizzazioni, è insorta la rappresentanza della anzidetta Arciconfraternita. Nel ricorso regolarmente notificato tanto al Ministero dell'interno (a cui poscia è stata data pure legale notizia dell'effettuatone deposito nella Segreteria di questo Collegio) quanto alla Congregazione di carità di Bari - si premette in fatto che il titolo costitutivo del legato è irreperibile e si osserva che da un'antica platea rimane dimostrato come a quel lascito difetti una entità giuridica propria, tanto che da lunghissimo tempo lo si adempie su la massa delle rendite del pio sodalizio e in danaro anzichè in pane, come l'istitutore avrebbe prescritto - erogandosi del resto nella limosina molto più di quanto l'importo del lascito permetterebbe e, cioè, annue L. 53, in luogo delle L. 34, di cui il capitale assegnato dal Perez potrebbe essere fruttifero. E argomentandosi dalla inerenza del legato alla Confraternita e dal difetto di fondi speciali per quello, se ne inferisce la mancanza di tutte le condizioni di concentrabilità volute dal legislatore; quanto meno, avvertito che la beneficenza non è estranea alla Confraternita del Santissimo Sacramento, ma ne costituisce, invece, uno degli scopi, secondo rilevasi dallo statuto suo, si lamenta in diritto la violazione dell'art. 54 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 per trattarsi di fondo che integra e completa l'azione caritativa del sodalizio, e perciò appunto compreso nelle eccezione sancita dal capoverso dell'articolo suddetto. Per le quali ragioni motive il ricorrente conclude domandando l'annullamento del reale Decreto 1° giugno 1897 colla condanna dei resistenti nelle spese.

Diritto. Attesochè non cada contrasto su la giuridica perpetua obbligatorietà delle elemosine, che annualmente il pio sodalizio del SS. Sacramento viene effettuando in esecuzione del legato Perez. Qualunque le vicende amministrative per cui il lascito è trascorso, basta ciò ad escludere che non possa, rispetto ad esso, parlarsi di concentrabilità, la quale il legislatore ha esteso a qualunque ricchezza avente destinazione elemosiniera, qualunque ne sia la provenienza, qualunque l'istituzione a cui appartiene, salvo l'eccezione della quale si farà più oltre discorso; onde la prima tesi della Arciconfraternita non ha saldezza alcuna di fondamento, siccome quella che importerebbe un ordine di esclusione per causa della pertinenza dei cespiti svincolati a limosine e dalla maggiore o minore indipendenza di essi da altre attività patrimoniali. L'indagine sugli effetti di una anche pienissima confusione di fatto del lascito Perez, coi relativi oneri dell'Arciconfraternita, è irrilevante, posciachè non si niega dalla Arciconfraternita stessa (e non lo si potrebbe) la sua costante obbligazione ad osservare ed adempire il legato.

Attesochè non è necessario trattenersi sul dubbio se il legato Perez abbia, oppure no, entità propria, nel qual caso cadrebbe sotto il disposto dell'art. 54, principio, della legge del 17 luglio 1890. Anche, invero, nell'ipotesi negativa, non sfuggirebbe alla concentrazione, il capoverso dell'anzidetto articolo deferendo alle Congregazioni di carità l'amministrazione dei fondi elemosinieri, anche se il loro scopo non sia stato costituito in corpo morale autonomo. La parte ricorrente vorrebbe suffragare la tesi di concentrabilità, invocando la eccezione che fa seguito alla predetta regola del

capoverso dell'art. 54, ma una tale eccezione riflettente i fondi destinati ad integrare *altra* forma diversa dalla elemosiniera, riesce manifestamente inapplicabile in questo caso. Ed, invero, risulta dall'art. 10 dello statuto del sodalizio che tutte le opere di carità e di beneficenza da questo esercitate, in altro non consistono che in limosine, e, più generalmente, che difetta qualsiasi altra forma caritativa rispetto a cui il legato Perez fungerebbe come mezzo d'integrazione e di complemento. Da ciò segue che, mancando l'ipotesi, esula del tutto la possibilità di applicare la ricordata eccezione.

Attesochè poco monti, infine, la ricerca dell'originario importo del legato, sapendosi, per indicazione statutaria, che, per lo manco, fino dal 1868 esso fu capace di un annuo reddito di L. 53 e non essendo contraddetto che tale reddito abbia continuato ad essergli attribuito in tutti i successivi bilanci. Qualunque le cause dell'aumento, la conseguenza non cambia dovendosi nell'applicazione della legge del 17 luglio 1890 badare all' attuale dotazione e non già ad un preesistente e da lungo tempo scomparsò stato di cose. Dalla confusione, poi, avvenuta dei cespiti dotalizi del legato con l'asse appartenente al pio sodalizio - amministratore o legatario che fosse - non può certo rimanere pregiudicato il diritto del Governo ad includere nella concentrazione quel tanto, appunto che documenti a cui la stessa Congrega diede vita, certificano come di ragione patrimoniale del legato od, almeno, come da oltre un trentennio destinato alla soddisfazione della limosina costituente la causa e scopo del lascito stesso.

Attesochè la soccombenza trae seco l'onere delle spese.

Per questi motivi, la Sezione respinge il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione interni).

Parere del 21 ottobre 1898.

Ric. *Pia Unione della Santissima Annunziata in Venafro.*

Confraternite — Scoglimento — Poteri del R. Commissario.

Il Regio Commissario di una confraternita disciolta ha soltanto i poteri di mera amministrazione, e non può compiere atti di disposizione o che sono propri, secondo gli statuti, della fratellanza, ossia assemblea dei confratelli.

Ritenuto che con la prima delle sue relazioni il Ministero dell'interno, riferendo sulla questione che, in ordine ai poteri del regio commissario straordinario della Pia Unione della SS. Annunziata in Venafro, era sorta per taluni atti dallo stesso regio commissario compiuti, i quali, per gli statuti dei vari enti raccolti in quella Pia Unione, dovevano ritenersi non propri della Banca amministratrice ma dell'assemblea dei confratelli, esprimeva avviso che quegli atti eccedessero i poteri di quel commissario.

Ritenuto che con la seconda delle sue relazioni il Ministero, allargando la questione a tutti i casi di nomina di regio commissario per una confraternita disciolta, esprime parere che i poteri del regio commissario non siano limitati agli atti propri della Banca, ma si estendano a tutti gli atti di amministrazione, anche a quegli che dagli statuti dell'ente siano riservati all'assemblea dei confratelli; giustificando l'apparente contraddizione con dire che col precedente parere non s'era inteso risolvere la questione di massima, ma d'indicare a quel funzionario quali fossero i limiti dentro i quali, secondo un prudente apprezzamento, avrebbe potuto contenere l'opera sua nel caso speciale in considerazione delle ragioni che avevano determinato lo scioglimento di quell'Opera pia.

Considerato che restringendo l'esame del quesito al modo onde è proposto, cioè in relazione esclusivamente alle con-

fraternite, le quali pure avendo caratteri comuni colle altre opere pie, ne hanno tuttavia di propri e speciali, dei quali nella controversia di che trattasi non si può non tener conto, conviene ciò non ostante esaminare prima la questione sotto un punto di vista generale, giacchè dalla risoluzione della questione di massima potrebbe essere resa frustranea la disamina della questione nel caso particolare, dato che sia pur vero che esistono in questo ragioni da poter menare a conclusione diversa da quella che dai principii in materia è reclamata.

Considerato che l'opinione che vorrebbe una maggiore estensione dei poteri del regio commissario delle confraternite si fonda principalmente sulla espressione usata dalla legge 17 luglio 1890 negli art. 47, 48 e 49, che in caso di scioglimento dell'Opera pia la gestione temporanea spetta di diritto alla Giunta comunale, alla Congregazione di carità o al regio commissario straordinario, secondo i casi; nella quale espressione « gestione temporanea » si trova il significato di tutta quanta l'amministrazione, e perciò così di quella parte che dagli statuti sia affidata alla Banca, come di quella affidata alla fratellanza, le funzioni della quale, per effetto dello scioglimento dell'ente, devono pure ritenersi sospese, come accade delle funzioni di un Consiglio comunale che sia stato disciolto. Procede poi in una serie di considerazioni rivolte a dimostrare che non possono valere pei commissari delle Opere pie disciolte quelle ragioni che limitano i poteri dei regi commissari preposti a disciolti Consigli comunali.

Considerato innanzi tutto che riguardo alle confraternite, qualunque più largo significato voglia darsi alla espressione « gestione temporanea », che secondo i citati art. 47, 48 e 49 della legge 17 luglio 1890 costituisce l'oggetto dei poteri di un regio commissario straordinario in caso di scioglimento dell'Amministrazione, certo si è che il significato di tale espressione non potrebbe tanto estendersi da comprendersi in esso altri diritti che non sieno quelli attinenti al patrimonio, come sostanza da conservare per lo adempimento dei fini pei quali l'Opera pia fu istituita. Chè certo non si considererà giammai come oggetto di gestione ciò che, pur dipendendo dal patrimonio come mezzo materiale, costituisca un diritto di carattere personale annesso alla qualità di coloro, nell'associazione dei quali l'Opera pia si impersoni e trovi una prima estrinsecazione. Che non è dubbio pertanto che una prima limitazione ai poteri del regio commissario straordinario per una confraternita venga dalla distinzione, che necessariamente convien fare, fra ciò che riguarda direttamente il patrimonio e ciò che direttamente si riferisce ai possibili diritti dei consociati.

Considerato che portando l'esame su ciò che può veramente formare oggetto di amministrazione, tale parola ha ben diverso significato secondo che l'amministrazione trovisi nelle mani di colui che come proprietario ha pur la libera disposizione dei beni o trovisi in mani aliene. Nel primo caso la parola amministrazione comprende ogni atto che porti effetto sulla consistenza patrimoniale, e perciò anche gli atti di vera e propria disposizione, non esclusi quelli di alienazione. Nel secondo caso va di regola escluso dal concetto di amministrazione ogni atto di disposizione che porti mutazione sostanziale nella consistenza del patrimonio; e negli stessi atti che nella consistenza del patrimonio non recano mutazione sostanziale possono distinguersi quelli che più o meno si scostano dalle consuetudini amministrative; onde la distinzione che la legge stessa fa in più casi di atti di ordinaria e non ordinaria amministrazione. A tali limitazioni, con le quali, anche a termini del diritto comune, deve essere intesa la parola amministrazione, avuto riguardo alla qualità giuridica di colui che amministra, altre per le leggi speciali se ne aggiungono rispetto ai beni dei corpi morali, avuto riguardo alla natura e al modo di loro organizzazione. Ed è legge speciale nella soggetta materia anche quella che

viene dagli atti di fondazione cui le leggi generali dello Stato non contrastino, come nella materia contrattuale è legge ciò che liberamente fu voluto dalle parti contraenti. Ora l'effetto naturale e positivo di queste limitazioni si è che tutto ciò che entra nella limitazione è tolto dal concetto di mera amministrazione ed entra in quello della disposizione.

Che, ciò premesso, è chiaro che dalla espressione della legge *gestione temporanea* nessun argomento può trarsi rispetto alle confraternite che dia suffragio alla contraria opinione, dappoichè anche quando vi fosse una perfetta equivalenza fra le parole *gestione* e *amministrazione,* a dare alla parola stessa tutta quella ampiezza di significato di cui può esser capace, bisognerebbe supporre l'amministrazione nelle mani di colui che dei beni amministrati fosse proprietario con libera disposizione; e ciò escluso, come nel caso deve escludersi, non è possibile concepire l'amministrazione se non con quelle limitazioni che le son proprie così per diritto comune, come per legge speciale, sia questa pur quella dello statuto di fondazione. Fuori di queste limitazioni non v'è più atto di sola gestione, tenuto conto della legge che lo impone, ma v'è atto di disposizione; e quindi si è fuori dubbio evidentemente del significato naturale della parola della legge.

E' invece da osservare che alla parola *gestione* essendo pur dalla legge aggiunta la parola *temporanea*, concorre anche questa a dare a quella il significato in cui la costringono i limiti che le son posti dalla sua legge speciale: apparendo di per sè incongruo attribuire ad una gestione temporanea atti che, avendo carattere di disposizione più che di semplice amministrazione, non possono non portare nella consistenza patrimoniale a effetti lungamente durevoli e forse perenni.

Considerato che tale concetto trova anche conferma nella legge del 17 luglio 1890, disponendo questa nell'art. 46 che, salvo la facoltà di dare i provvedimenti richiesti da *urgente necessità*, quando una *amministrazione*, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge e agli statuti o regolamenti della istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gl'interessi della medesima, può essere sciolta. Dalla quale disposizione si rileva che oggetto dello scioglimento non è il corpo sociale in cui per avventura la istituzione prenda la sua personificazione, ma unicamente la *amministrazione* cui la *istituzione sia affidata*, che è quanto dire l'amministrazione particolarmente *delegata* all'osservanza delle leggi della istituzione. E riunito questo concetto di delegazione a quello di amministrazione delegata, che esclude quale oggetto di scioglimento quella parte di amministrazione che, involgendo disposizioni dei beni, sia riservata al corpo sociale.

Considerato che nulla di più preciso essendovi nella legge sulle Opere pie riguardo ai poteri dei regi commissari straordinari, non è incongruo prender criterio di risoluzione dalle disposizioni di legge in casi analoghi, quali sono le disposizioni della legge comunale e provinciale; e d'altronde dalle disposizioni di questa come di quella sulle opere pie appare essere comune all'una e all'altra il pensiero che debba il regio commissario, dati i provvedimenti necessari a riparare gl'inconvenienti creati dall'amministrazione disciolta, provvedere alla ricostituzione della medesima, al che la legge ha dato termine relativamente assai breve, non meno per la ricostituzione dei Consigli comunali che per la ricostituzione delle amministrazioni delle Opere pie.

Considerato che non hanno fondamento reale le considerazioni con le quali vuolsi dimostrare inapplicabile per analogia il 4° comma dell'art. 296 della legge comunale e provinciale, per il quale il regio commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla Giunta; dappoichè in specie, circoscrivendo la soluzione al tema proprio del quesito, che volge sulle confraternite, ben riflettendo si rileva che tale disposizione trova rispetto ai

commissari straordinari una ragione di applicazione per argomento *a minori ad maius*. Mentre infatti nell'assemblea dei confratelli è lo stesso corpo sociale che delibera, nel Consiglio comunale non si ha che una rappresentanza del corpo sociale, che realmente risiede nella generalità dei cittadini. E se il legislatore ha credute di dovere usare tanto riguardo alle attribuzioni della rappresentanza del corpo sociale del Comune, è ben logico il ritenere che altrettanto riguardo almeno abbia voluto avere per quelle attribuzioni che dal corpo sociale direttamente si esercitino.

E se è vero che le disposizioni del 4° e del 5° comma dell'articolo 296 della legge comunale e provinciale siano determinate dal voluto rispetto dell'autonomia dei corpi locali, non è logico di ritenere che se questo tanto ha valso pei Comuni, che son pure elemento della costituzione politica dello Stato, altrettanto debba pur valere per enti di fondazione privata, sui quali lo Stato può avere solo una ragione di vigilanza e di tutela per un interesse che è certo di buon governo, ma non di Stato?

Considerato d'altronde che con ciò non è poi tolto al Governo del Re ogni mezzo per portare nell'ordinamento delle opere pie quelle modificazioni che ad un più retto e proficuo funzionamento della loro amministrazione possano ritenersi necessarie; provvedendo al caso le disposizioni degli art. 39 e 45, che di ciò danno facoltà prima alla Giunta provinciale amministrativa e, dove questa non provveda, al ministro su proposta del prefetto; e sarebbe strano per fermo che quel che la legge non ha concesso al prefetto, potesse essere permesso ad un regio commissario che si sostituirebbe al ministro.

Considerato che in materia di attribuzioni ben poco valore possono avere le considerazioni tendenti a dimostrare non irreparabili gli errori che a danno della economia della istituzione potrebbero commettersi da un regio commissario con inconsulti provvedimenti; e d'altronde la riparazione che dei medesimi potrebbe aspettarsi dalla Giunta prov. amm. non essendo sicura, non può mai ritenersi inutile fissare i poteri della prima autorità chiamata al riordinamento della istituzione.

Considerato che risolvendosi in tal senso la questione di massima riguardo alle confraternite, rimane risoluta altresì la questione nei rapporti del regio commissario straordinario della SS. Annunziata di Venafro, la quale in tanto poteva meritare una speciale disamina, in quanto diversa fosse stata la soluzione di principio dalla quale del resto non si vede per quali ragioni si dovrebbe nel caso di quel di Venafro deviare.

La Sezione è di avviso che nè al regio commissario straordinario della Pia Unione della SS. Annunziata di Venafro, nè in genere ad ogni altro regio commissario di disciolte confraternite siano permessi atti che eccedano i poteri della Banca e sian propri della fratellanza, ossia dell'assemblea dei confratelli.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 1° aprile 1898.

Pres. Giorgi P. — *Est.* Bentivegna.

Fabbriceria parrocchiale di S. Alessandro in Brescia c. Congregazione di carità di Brescia.

Consiglio di Stato — Ricorso alla IV Sezione — Irregolarità della notifica del provvedimento impugnato — Inammessibilità di un primo ricorso — Nuovo ricorso.

Allorquando la parte istante manifesta la piena scienza del provvedimento impugnato, del quale ebbe irregolare notifica, producendo ricorso ed esibendo copia autentica del provvedimento medesimo, e questo ricorso è dichiarato inammessibile per intempestivo deposito, è irricevibile un nuovo ricorso essendosi col primo sanate le irregolarità incorse nella notifica dell'atto impugnato (1).

(1) Si fa distinzione fra il caso in cui s'impugni una sentenza od un altro atto, di cui si ebbe una irregolare notifica, ed il caso in cui la notifica non avvenne. Nel primo caso,

Attesochè questo Collegio, con la sua decisione 5 febbraio 1894 nel dichiarare la irricevibilità del ricorso presentato dalla fabbriceria parrocchiale di S. Alessandro in Brescia. avverso il Regio Decreto che concentrava nella locale Congregazione di carità il lascito Quadra e che ora nuovamente si vorrebbe impugnare, ebbe a ritenere che del provvedimento stesso, in qualunque modo notificato, la parte istante manifestò di avere piena scienza pel fatto stesso dell'interposto ricorso e della esibizione di copia del provvedimento medesimo, talchè non dichiarò nullo il ricorso, ma solamente irricevibile per intempestivo deposito in Segreteria.

Dichiarò bensì che del provvedimento impugnato non risultava la data della notificazione; ma questa circostanza, valevole per far ritenere allora non perento, per decorrenza di termine, il diritto a ricorrere, pel fatto stesso del ricorso implicava la legale conoscenza del provvedimento impugnato e la sanatoria di ogni possibile irregolarità incorsa nella sua notificazione alla fabbriceria.

Eliminata, quindi, ogni eccezione riguardo all'avvenuta notifica del regio decreto 23 luglio 1893, fin dal 1894, ora più che per l'innanzi dopo l'elasso di quattro anni, deve intendersi estinto, per decorrenza di termini, il diritto a ricorrere.

Nè può reggere l'opinione manifestata nell'odierno ricorso, ed appoggiata alla sentenza 11 giugno 1886 della Corte di appello di Modena, cioè « che il ricorso in appello senza attendere la notificazione della sentenza del primo giudice può rinnovarsi quando l'atto con cui si produsse il primo appello fu dichiarato nullo »; anzitutto perchè il primo ricorso in questa sede non fu dichiarato nullo, ma irricevibile, indi perché nella specie, non potendo più farsi quistione sulla notifica della sentenza del primo giudice, cioè del provvedimento impugnato, subentra la massima inconcussa che, in ogni caso, il ricorso in appello senza attendere la notifica della prima sentenza, importa rinunzia al diritto di averla notificata.

Attesochè è da aggiungere che nella specie si verifica il caso, testualmente preveduto dall'art. 465, ultima alinea, del Codice di procedura civile, cioè « che l'accettazione espressa o tacita della sentenza, importa rinunzia al diritto di impugnarla », ed il Regio Decreto in esame risulta accettato dalla ricorrente fabbriceria.

V'ha in atti una lettera ufficiale del 31 ottobre 1895 diretta alla Congregazione di carità di Brescia, in cui pur facendosi qualche osservazione in merito del Regio Decreto di concentramente del legato Quadra, si soggiunge: « pure doverosamente obbedendo agli ordini della superiorità, si pregia significare che farà, senz'altro, la consegna (del capitale costituente il patrimonio del legato Quadra) se non nel termine perentorio stabilito dalla Prefettura (con nota 18 corrente), nel più breve termine possibile, occorrendo a tale scopo svincolare de' certificati di rendita 5 0|0 intestati alla fabbriceria . . . . la quantità che devesi consegnare alla Congregazione per la Quadra. La scrivente si darà tosto premura di fare le pratiche suaccennate e darne avviso immediato alla Congregazione tosto che saranno ultimate ».

Attesochè pertanto il ricorso in esame è per ogni riguardo irricevibile.

E quanto all'altro ricorso della fabbriceria avverso il medesimo Regio Decreto in quanto concerne il concentramento de' legati Baggi e Pitozzi:

Attesochè questi sono compresi nel decreto stesso in modo inscindibile, con cui fu pure ordinato il concentramento

---

la interposizione del gravame senza alcuna riserva o protesta sana qualunque nullità o irregolarità della notificazione; nel secondo, anche quando il gravame sia dichiarato nullo od irricevibile, senza che siasi in qualche modo decisa la questione di merito, è ammessibile la presentazione di un nuovo gravame; confr. MATTIROLO, *Tratt. di dir. giurid. civ.*, 4ª ediz., vol. IV, numeri 323, 324.

dell'altro legato Quadra, anche amministrato dalla detta fabbriceria.

Attesochè nel ricorso che fu oggetto della decisione 5 febbraio 1894 di questa Sezione, non si fece motto dei legati Baggi-Pitozzi, limitando il gravame al solo concentramento del lascito. Quadra, epperò risulta chiara la volontà di rinunziare al diritto di ricorso in riguardo agli altri due legati, oltrechè il diritto stesso è a considerarsi ormai come perento per decorrenza di termine.

Attesochè anche per questi ultimi legati risulta l'espressa acquiescenza della fabbriceria al decretato concentramento, poichè nella suindicata lettera 31 ottobre 1895 della fabbriceria diretta alla Congregazione si soggiunge: « Anche pei legati Baggi-Pitozzi è necessaria simile pratica, perchè la rendita da consegnarsi è pure compenetrata in titoli intestati di maggiore valore vincolati al culto ed alla beneficenza ».

Attesochè anche questo secondo ricorso è inammissibile;

Attesochè non solo in vista della soccombenza, ma anche della evidente inopportunità dei ricorsi stessi, è il caso di condannare la fabbriceria ricorrente alla rifazione delle spese.

Per questi motivi, la Sezione, ordinata la riunione dei ricorsi presentati dalla fabbriceria di S. Alessandro in Brescia, li dichiara entrambi irricevibili, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione 25 febbraio 1898.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* Imperatrice.

Municipio di Bologna c. *Amministrazione del Debito pubblico del Regno.*

Opere pie — Conversione di rendite consolidate — Nuovo titolo 4.50 per cento — Istituzione avente per iscopo l'insegnamento elementare di fanciulli poveri — Amministrazione affidata prima a Commissione dipendente dal Vescovo, e poi al Comune — Diritto a godere del beneficio del nuovo consolidato.

Consiglio di Stato — Ricorso alla IV Sezione — Amministrazione pubblica — Spese giudiziali.

Per l'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 239, sono ammesse al beneficio della conversione del nuovo titolo 4.50 per cento tutte le rendite consolidate appartenenti ad istituzioni di pubblica beneficenza, soggette alla legge 17 luglio 1890.

Una istituzione avente per iscopo l'insegnamento elementare dei fanciulli poveri, affidata prima ad una speciale Commissione dipendente dal Vescovo, e poi al Comune coll'obbligo di tenere una separata amministrazione, ed esclusa quindi la incorporazione del patrimonio di essa in quello comunale, non perde l'originario suo carattere di ente di beneficenza ed ha diritto al beneficio della conversione delle sue rendite consolidate nel nuovo titolo 4.50 per cento.

La pubblica Amministrazione, agendo in veste di autorità, non può essere responsabile di spese giudiziali (1).

Che il Sindaco del Comune di Bologna, come amministratore dell'azienda delle scuole pie, presentava alla Direzione generale del Debito pubblico diversi certificati di rendita 5 0[0, della complessiva cifra di L. 5055, intestati alle dette Scuole Pie sotto diverse denominazioni chiedendone la conversione in altrettanti titoli 4,50 per 0[0 netti, ai sensi e per gli effetti della legge 22 luglio, n. 339.

La Direzione generale del Debito pubblico faceva comunicare al Sindaco suddetto il provvedimento, emesso nel giorno 29, di non essere applicabile nel caso l'invocato beneficio, costituente un privilegio di eccezione per la pubblica beneficenza, perchè le rendite intestate alla fondazione per le scuole pie di Bologna, con regio decreto 28 agosto 1861, erano state trasferite all'Amministrazione del Comune, il quale le erogava tra le spese da esso sostenute per l'istruzione elementare obbligatoria, e quindi non potevano considerarsi di essere destinate alla pubblica beneficenza, una volta che il Comune

---

(1) Confor. decis. 21 marzo 1899 (vol. in corso, pag. 353).

era obbligato per legge a provvedere alle spese dell'istruzione elementare gratuita a vantaggio di tutti i cittadini poveri e non poveri. Aggiungeva che anche la legge 17 luglio 1890, nel parlare di enti a scopo di istruzione, non li considera di pubblica beneficenza, se non sono a diretto ad esclusivo vantaggio dei poveri. E conforme alla risoluzione era stato l'avviso, in casi consimili, della Commissione consultiva istituita con decreto ministeriale per l'esame delle controversie della materia.

Contro di tale provvedimento del Comune, nei modi e termini di legge, proponeva ricorso alla IV Sezione in base dell'art. 2 della precitata legge 22 luglio 1894 e dell'art. 25 della legge sul Consiglio di Stato, assumendo sostanzialmente:

Che le scuole pie di Bologna sono nel legittimo possesso della qualità di opera pia per lo scopo della originaria loro fondazione riconosciuta da R. decreto 28 agosto 1864, che, nel riordinare le opere pie di Bologna, affidava la gestione delle scuole pie al Municipio coll'obbligo di impiegare le rendite secondo i fini del pio istituto. Nè la legge 17 luglio 1890 aveva potuto abrogare il detto decreto, e derogare al carattere sopra cennato.

Che la erogazione delle rendite da parte del Comune tra le spese per l'istruzione elementare non alterava la natura giuridica della istituzione solo perchè, invece di una scuola distinta pei poveri, soggetta alle stesse regole e discipline didattiche delle scuole normali, per un provvedimento amministrativo si fanno concorrere a soddisfare il maggior carico incombente al Comune.

Che a nulla rileva il qualche vantaggio derivabile allo stesso, essendo logico il ritenere che l'obbligo dell'istruzione elementare incombente finanziariamente al Comune presuppone la mancanza di altre speciali fondazioni al riguardo, e quindi nella specie opportunamente si giova delle rendite speciali delle scuole pie, costituenti una istituzione di beneficenza per l'istruzione dei poveri.

Che, al postutto, la compenetrazione negli obblighi del Comune potrebbe produrre l'effetto della trasformazione del fine, ai sensi dell'art. 70 della legge 17 luglio 1890; ma anche in tal caso la rendita in questione non cesserebbe di riflettere un'opera pia, e come tale godrebbe dell'applicazione della legge del 1894.

Si conclude quindi per l'annullamento o riforma del provvedimento impugnato e per la conseguente dichiarazione di doversi ammettere alla conversione i titoli, di cui trattasi, con la rifazione delle spese.

La regia Avvocatura generale erariale, con analoghe osservazioni della Direzione generale del Debito pubblico, resiste al ricorso nel senso del negativo provvedimento impugnato, dopo le premesse di fatto in ordine alla genesi delle scuole, ed all'amministrazione delle medesime come in seguito sarà rilevato.

Considerato in diritto, che per l'articolo 2 della legge 22 luglio 1894 n. 339 siano ammessi al beneficio della conversione del nuovo titolo 4,50 per 0[0 tutte le rendite consolidate appartenenti ad istituzioni di pubblica beneficenza, soggette alla legge 17 luglio 1890.

Che riesce agevole il riconoscere come l'azienda delle scuole pie di Bologna intestaria delle rendite presentate, e non ammesse a conversione, sia a considerarsi un'opera pubblica di beneficenza, ai sensi dell'art. 1°, lettera *b*, della legge 1890, quando si ricordi che le dette scuole rappresentano una istituzione fondata nel 1616, confermata e dotata nel 1621 ed accresciuta nel 1663, allo scopo della istruzione gratuita ai poveri fanciulli nell'aritmetica, calligrafia, lingua italiana e latina, canto e disegno, e scuole elementari in genere; la quale azienda, affidata ad una speciale Commissione dipendente dal Vescovo, nel 1859 passava nell'amministrazione della Congregazione di carità, creata dal Governo delle Romagne, fino a che il R. decreto 28 agosto 1864, alla base della legge 3 agosto 1862 « volendo provvedere al riordinamento delle opere pie di Bologna, già concen-

trate nella Congregazione suddetta »; all'articolo 5 diceva: « La gestione delle scuole pie è affidata direttamente al Municipio, il quale però dovrà tenere una separata amministrazione del patrimonio del pio istituto ed impiegarne le rendite secondo i fini del medesimo, »

Che l'esserne affidata la semplice gestione con gli obblighi anzicennati esclude il concetto di una incorporazione delle rendite amministrate nelle attività del Municipio: e quindi resta sempre inalterata l'indole e la destinazione originaria delle rendite medesime a scopo di beneficenza.

Che l'aver obbligo i Comuni di provvedere direttamente alle spese dell'istruzione elementare gratuita a vantaggio di tutti i cittadini poveri o non poveri, non distrugge nel caso speciale il carattere originario attribuito dalle tavole di fondazione all'azienda delle scuole pie, di cui il decreto del 1864 impose l'osservanza nell'affidarne la gestione al Municipio, e quindi, fino a che un altro provvedimento governativo non altrimenti disponga di quelle rendite, esse non perdono mai l'indole e destinazione primitiva, e sarà sempre legittima la erogazione che il Municipio ne faccia tra le maggiori spese dell'istruzione obbligatoria per la generalità degli abitanti, tra quali sono compresi certamente i poveri, che profittano della parte di beneficenza esplicata a mezzo delle rendite medesime, come avverrebbe se fossero amministrate da un ente diverso.

Che l'opposto criterio informatore del provvedimento impugnato, farebbe dipendere l'applicabilità della legge 22 luglio 1894, contrariamente alla razionale intelligenza di essa, non dal carattere intrinseco di una istituzione di beneficenza, ma da condizioni accidentali e transitorie relativo all'ente — che temporaneamente le amministra —, non ostante l'obbligo impostogli di doverne impiegare le rendite secondo i fini della fondazione.

Per guisa che, nel concreto, negata oggi la conversione di fronte al Comune, che l'amministra, l'azienda delle scuole pie si troverebbe irremissibilmente esclusa dal beneficio della legge suddetta quand'anche più tardi la gestione di essa fosse trasferita in ente diverso; o le rendite relative, per cessazione di fine, potessero venire convertite ad altri scopi di beneficenza.

Considerato che le premesse osservazioni concludono all'accoglimento del ricorso ed ai provvedimenti conseguenti, e che, agendo la pubblica Amministrazione in veste di autorità, non può essere responsabile di spese.

Per questi motivi, la Sezione accoglie il ricorso ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Legge *30 giugno 1899, n. 238, sulla proroga dei termini assegnati per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.*

UMBERTO I, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, già prorogati sino al 30 giugno 1899, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1900.

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addì 30 giugno 1899.

UMBERTO — A. Bonasi.

Legge *27 aprile 1899, n. 157, riguardante il patrimonio delle cappuccine di Città di Castello.*

UMBERTO I, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Al verificarsi della condizione espressa nell'art. 4 del decreto del regio Commissario generale straordinario per le provincie dell'Umbria, in data 11 dicembre 1860, n. 205, il patrimonio della soppressa Casa religiosa delle Cappuccine di Città di Castello, nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà, e con le servitù, gli oneri, le ragioni ed azioni, debiti e crediti tutti ad esso inerenti, sarà costituita in ente morale autonomo, e destinato al mantenimento di un istituto di insegnamento agrario da fondarsi in Città di Castello, sotto la diretta ed esclusiva autorità dello Stato.

Art. 2. Anche dopo la costituzione dell'ente morale, di cui all'articolo precedente, continueranno a stare a carico del patrimonio suindicato la spesa occorrente per la custodia ed il mantenimento della Chiesa e del Santuario e per la continuazione del culto nella Chiesa suddetta, nonchè quella per le pensioni dovute alle ex religiose della soppressa Casa tuttora superstiti al tempo in cui avrà effetto la disposizione dell'art. 1.

Art. 3. E' derogato alle disposizioni degli art. 11, 19, 20, 31 e 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, in quanto sarebbero applicabili ai beni della suddetta Casa religiosa.

In pagamento della tassa straordinaria del 30 per cento dovuta al Demanio dello Stato ai termini dell'art. 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, sarà assegnata al Demanio stesso una quota di beni di valore corrispondente alla tassa medesima.

Art. 4. E' data facoltà al Governo di provvedere con Decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, a quanto possa occorrere per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addì 27 aprile 1899.

Precedenza obbligatoria del matrimonio civile al rito religioso (*Disegno di legge presentato al Senato dal ministro di grazia, giustizia e dei culti* (FINOCCHIARO-APRILE) *nella tornata del 27 aprile 1899*) (1).

SIGNORI SENATORI! — Non è nuova la questione che viene ora sottoposta al vostro esame e che intimamente si connette colla maggiore e più gelosa delle civili istituzioni, quale è il matrimonio. Altri progetti di legge, infatti, furono preparati precedentemente, in ordine a questa materia, per iniziativa parlamentare e per cura del Governo; mossi da eccitamenti non dubbi della pubblica opinione, le manifestazioni della quale, di fronte al deplorevole fatto dei troppo numerosi connubi celebrati col solo rito religioso, se non ebbero sempre eguale intensità, mai cessarono dal reclamare efficaci rimedi a salvaguardia degli interessi delle famiglie e del diritto dello Stato.

I.

L'istituzione del matrimonio, nata e cresciuta nel civile consorzio, di buon'ora fu circondata di riti speciali; ed in quest'opera le religioni portarono il loro concorso. Il cristianesimo, che santificò tanti atti della

(1) Atti parlam. Senato, legisl. XX, 2ª sess. 1898-99, doc. n. 62.

vita, dichiarò Sacramento anche l'unione coniugale dei fedeli; e quando il dissolversi del romano Impero lasciò la società in balìa di mal definiti ordinamenti politici, il matrimonio, disciplinato dai canoni della Chiesa per gli effetti sacramentali, potè avere effetti anche di altra natura. Ma la Chiesa, intenta essenzialmente ai fini spirituali de' suoi figli, mirò, prima e sopra ogni altra cosa, all'intrinseca efficacia del vincolo coniugale; e soltanto col Concilio di Trento giunse a liberare il vincolo stesso dalle incertezze di una forma, che non sempre ne garantiva l'esteriore riconoscimento, compiendo così ufficio religioso ed insieme civile, assenzienti gli Stati cattolici che nella forma matrimoniale tridentina videro la prova giuridicamente attendibile dei matrimoni dei rispettivi sudditi.

Però la mutata ragione dei tempi ed il bisogno di un assetto legislativo, indipendente in ogni sua parte da qualsiasi influenza che non sia originata dalla interna sovranità, condussero in epoche diverse gli Stati moderni a considerare, distintamente, il valore religioso ed il valore civile del matrimonio; per astrarre dal primo, e per regolare il secondo in conformità delle rispettive convenienze, mediante la istituzione del matrimonio civile.

L'Italia, ricostituita ad unità di Stato, attuò anch'essa siffatta riforma, non certo per desiderio di novità o per considerazioni di ordine estrinseco, ma per le necessità del suo ordinamento interno, ed avuto pure riguardo, così alla natura dei suoi rapporti con la Chiesa, ispirati alla massima – *libera Chiesa in libero Stato*, – come al fatto della proclamata uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, a qualunque religione essi appartengano. Lo stato delle persone, la loro capacità, i vincoli di famiglia e di parentela hanno capitale importanza, non solo ove si considerino in se stessi, ma anche perchè sono la base ed il presupposto di molteplici diritti e rapporti, che hanno la loro esplicazione nei diversi istituti della convivenza civile e politica. A tale *stato*, a tale *capacità* ed a tali *vincoli*, il matrimonio, direttamente od indirettamente, si ricollega in molti e svariati modi; e pertanto la sovranità dello Stato, la quale incarna la universale giuridica garentia, non avrebbe potuto lasciare ad altri la cura di disciplinare il matrimonio, generatore di tante conseguenze in ogni ramo della legislazione, senza rinunciare ad una delle sue più alte prerogative e senza venir meno ad un suo dovere.

Senonchè l'accennata riforma, che doveva essere e che fu semplicemente una reintegrazione dello Stato nel proprio diritto, trasse seco due specie di opposizioni, l'una positiva e l'altra negativa; ambedue del resto prevedibili, e le quali di fatto erano state prevedute.

Alla prima dettero luogo le proteste della Chiesa, o meglio della parte battagliera dei suoi organi. L'inveterato possesso del diritto di provvedere alla materia matrimoniale aveva ingenerato, in molti del clero, la persuasione che il matrimonio fosse argomento di esclusiva competenza della Chiesa; onde il nostro Stato, per riprendere l'esercizio del suo diritto e per ridurre i matrimoni sotto l'impero delle sue leggi, dovette vincere la resistenza di oppositori che contro il diritto sociale invocano il diritto divino. Anche in altri paesi, in circostanze analoghe, il clero cattolico aveva accampato le sue proteste; ma presso di noi la lotta fu più aspra, per le condizioni peculiari, a tutti note, nelle quali la nuova Italia venne a trovarsi di fronte al Papato. Ad una questione che di sua natura era prettamente civile, si pretese di dare un colore religioso; al che contribuirono certamente la forza delle tradizioni e le

abitudini delle popolazioni, cui le rimostranze del clero poterono apparire in qualche modo giustificate.

Ed al contegno tenuto appunto da una parte delle nostre popolazioni si collega l'altra specie di opposizione, l'effettiva importanza della quale non si rivelò che dopo compiuta la riforma. Attuata, infatti, con la decorrenza dal 1° gennaio 1866, l'istituzione del matrimonio con le forme civili, si constatò che molte coppie di sposi non curavano di attenersi ad esse, preferendo di unirsi col rito religioso, come si era fatto pel passato.

II.

A quali cause doveva attribuirsi tale fatto, che costituiva evidentemente uno sconcio gravissimo, il quale minava nella sua essenza e nel suo nascere la riforma compiuta? Era esso il prodotto dell'ignoranza di una parte delle nostre popolazioni o era la manifestazione di una ostilità provocata ed alimentata da chi aveva combattuto la riforma? Nascondeva esso altri propositi di coloro che non si mostravano ossequenti alla legge; o era invece la semplice rivelazione di una deficenza della legge medesima, che non aveva saputo circondarsi di sanzioni efficaci? Certo è che quel fatto, in sui primordi, poteva prestarsi ad una facile spiegazione. Quando si abolisce una istituzione, per quanto l'innovazione possa essere oppugnata, avviene di solito che il vecchio perde, per necessità di cose, ogni valore; ed il nuovo s'impone con la sua vigoria. Invece, nella riforma di cui trattasi, le cose, per la specialità loro, si presentavano sotto un altro aspetto. Era stato istituito il matrimonio civile; era stato stabilito che soltanto questo avrebbe prodotto gli effetti legali del matrimonio; ma il vecchio matrimonio, per quanto spogliato della veste giuridica che i secoli gli avevano sovrapposto, rimaneva come matrimonio religioso, senza alterazione nelle sue forme, con tutto il prestigio delle sue tradizioni e con la sua importanza morale indiscussa. Pertanto negli animi di molti, il matrimonio civile poteva apparire o farsi apparire, quasi una formalità aggiunta, necessaria per ottenere certi dati effetti civili, ma senza che per questo il matrimonio religioso cessasse di creare una rispettabile e perfetta unione, in armonia col buon costume. Queste circostanze potevano far sì che molti si appagassero del rito religioso, evitando i fastidi del rito civile.

Comunque, se il lamentato inconveniente si fosse verificato in ristrette proporzioni; o se, pure assumendo proporzioni vaste, avesse accennato ad essere transitorio, non sarebbe stato il caso di soverchie preoccupazioni. Però, non solo il male si manifestò in estesa misura, ma esso, col decorso del tempo, mai accennò a dileguarsi; ed anzi si mantenne sempre in proporzioni elevate, mostrando ad evidenza che permanenti e resistenti sono le cause che lo alimentano. Onde è che la necessità di una legge che apporti gli occorrenti ripari si mostra ormai urgente; e di ciò si mostrò già convinto il Senato, poichè tengo a pregio il ricordare le seguenti parole che si leggono nell'*Indirizzo in risposta al discorso della Corona*, votato nella tornata del 23 novembre passato: « Che il vostro Governo si mostri sollecito della condizione economica dei parroci meno provveduti noi lodiamo; e pur deplorando il dissidio fra lo Stato e la Chiesa, non dubitiamo che, senza invadere il libero campo religioso, lo Stato manterrà sempre fermo il suo diritto, al quale si attengono *urgenti provvedimenti* intesi all'*ordine civile delle famiglie* ».

Invero lo Stato, per la stessa ragione per la quale introdusse il rito civile matrimoniale, deve curare che il matrimonio si contenga nelle forme da esso prescritte. Se è ufficio dello Stato il regolare, sotto l'aspetto giuridico, tutta la materia matrimoniale, ne discende che lo Stato deve impedire che indipendentemente dal matrimonio da esso regolato possano esistere altri vincoli che ne usurpino la veste e che tendano a sostituirvisi.

Da tali considerazioni il Governo è spinto a presentare l'attuale progetto di legge, il cui scopo è di ottenere con mezzi efficaci che il matrimonio, quale è regolato dal codice civile, si esplichi in conformità degli intenti che ebbe il legislatore nell'istituirlo.

III.

Si è accennato in principio di questa relazione ai precedenti che ha la questione di cui trattasi.

Gioverà brevemente riassumerli.

È risaputo che le prime basi dell'odierna legislazione italiana sul matrimonio risalgono ai lavori eseguiti in Piemonte da una Commissione, istituita mediante reale determinazione del dì 16 gennaio 1849, con incarico di fare studi per una revisione delle leggi civili e penali che allora vigevano in quello Stato.

Detta Commissione, dal 17 novembre 1850 al 4 giugno 1851, si occupò della compilazione di un progetto di legge in ordine al matrimonio. In seno ad essa, accettata l'idea della istituzione del matrimonio civile, fu preveduto e discusso il pericolo che, in frequenti casi, le unioni, inaugurate colla semplice benedizione religiosa, potessero poi rimanere prive del rito civile, e quindi nulle al cospetto della società. Ad ovviare a questo inconveniente, nella seduta del 24 novembre 1850, la Commissione deliberò: *Che nel matrimonio il contratto civile dovrà sempre precedere la cerimonia religiosa; e che in difetto di ciò i coniugi saranno puniti con una pena da determinarsi.*

Ritornata sullo stesso argomento nella seduta del 16 marzo 1851, la Commissione, premurosa insieme degli interessi civili e di quelli religiosi, si preoccupò del caso in cui, celebrato con precedenza il matrimonio civile, potesse poi uno dei coniugi, facendo cosa sgradita all'altro coniuge, rifiutarsi di celebrare il rito religioso, ed in considerazione di ciò deliberò definitivamente: *permettersi che dopo le pubblicazioni civili, ed ottenuta una declaratoria dal sindaco, possano gli sposi, ove lo vogliano, far precedere la benedizione sacerdotale al matrimonio civile.* Sono notevoli le seguenti considerazioni fatte su tale proposito dalla detta Commissione: « Se però importa sommamente alla società che i matrimoni civilmente contratti rivestano ad un tempo il carattere di sacramento, tanto più essa ha interesse a che non si compiano unioni le quali siano soltanto precedute dal rito religioso, e prive quindi di effetto qualsiasi al cospetto della civile società Egli è vero che questa privazione di qualunque effetto sarà in genere di stimolo validissimo per condurre gli sposi innanzi al sindaco, per celebrare il loro matrimonio, ma v'ha chi teme che essa in qualche caso sia per riuscire insufficiente sull'anima delle infime classi proletarie delle città e delle campagne, le quali, increscevoli o sprezzanti di per sè stesse di ogni forma civile, senza doti od aumenti dotali da convalidare, e senza speranza di successioni da conseguire o trasmettere ai loro figli potranno, in tempi difficili, e persuasi dalla parte clericale e dalle loro antiche abitudini, astenersi dall'osservanza della nuova legge.

Per riparare a sì grave inconveniente, credesi necessario d'infligger loro una pena e si propone quella del carcere.

« Questa pena è giusta, perchè trattasi di punire una solenne trasgressione ad una legge d'ordine pubblico, quale si è quella che regge il matrimonio, fondamento della famiglia e della società; trasgressione che spesso può rivestire i caratteri d'una vera ribellione alla legge, e che sarà sempre almeno un patto di unione illegittima, che priverà volontariamente i figli nascituri di quello stato che è loro ed alla società necessario ».

Le idee della mentovata Commissione furono accolte nel *Progetto di revisione del Codice Albertino*, che fu presentato alla Camera dei deputati il 19 giugno 1860, ed al Senato il 21 dello stesso mese, dal guardasigilli onorevole Cassinis. Detto progetto accoglieva la istituzione del matrimonio civile, disponendo all'art. 163: « Se gli sposi volessero far precedere il rito religioso dovranno presentare al ministro del culto un certificato dell'ufficiale dello stato civile, che faccia fede essersi eseguite le pubblicazioni e nulla ostare alla celebrazione del matrimonio »; ed all'art. 201: « Incorreranno nella medesima pena (multa estensibile a L. 3000) coloro i quali, non avendo ancora celebrato il matrimonio dinanzi all'ufficiale dello stato civile, avessero adempiuto il rito religioso senza il certificato prescritto all'art. 163 ».

Nelle tornate del 15 luglio e del 28 novembre 1863, il guardasigilli, onorevole Pisanelli, presentò al Senato il progetto del Codice civile del Regno d'Italia; progetto che, modificato opportunamente in seguito alla legge 2 aprile 1865, diventò il Codice civile approvato col regio decreto 25 giugno 1865 ed entrato in vigore col 1° gennaio 1866, il quale regolò uniformemente, per tutte le regioni italiane, anche l'istituto del matrimonio, dando ad esso la forma civile, quale vige tuttora. Il dubbio che già aveva tenuti perplessi gli animi dei componenti la Commissione piemontese del 1849-51, si riprodusse pure, come era naturale, nella mente del guardasigilli Pisanelli, nel compilare il suo progetto di Codice civile, ed egli lo risolvette coi principi di assoluta libertà, confidando, come si legge nella sua relazione: *che le sinistre previsioni saranno in gran parte sfatate dal corso della civiltà, a cui le nostre istituzioni permettono immancabile incremento.*

Il progetto di Codice civile del guardasigilli onorevole Pisanelli, dal Senato fu deferito all'esame di una speciale Commissione, la quale, dopo assidui lavori, presentò nel luglio 1864 la sua relazione divisa in tre parti, quanti erano i libri del progettato Codice, e compilata dai sen. Vigliani, De Foresta e Vacca. Ed anche questa Commissione portò la sua attenzione sul medesimo dubbio accennato, ed anch'essa lo risolvette affidandosi ai principi di libertà, ma meritano di essere ricordate le seguenti parole, che si leggono nella sua relazione, stesa in questa parte dal senatore onorevole Vigliani: « Questa libertà, ancorchè riconosciuta commendevole in sè stessa, parve pericolosa molto a qualche membro della Commissione, il quale avrebbe preferito di riprodurre il sistema francese, od altro simile, per impedire che la Chiesa benedica matrimoni, i quali poi o non siano dai contraenti celebrati, o non possano nemmeno celebrarsi per qualche impedimento civile davanti l'autorità secolare; d'onde possa avvenire il grave sconcio che lo stesso matrimonio sia valido per la Chiesa e nullo per lo Stato, e quel che sarebbe assai peggio, si abbia

un marito di due mogli od una moglie di due mariti, in conseguenza di due matrimoni, l'uno religioso e l'altro civile.

« A prevenire questo scandaloso conflitto tra il principio civile ed il religioso, si proponeva di stabilire sanzioni penali contro chiunque contragga il matrimonio religioso prima del civile, od almeno contro chi lo contragga senza aver fatto constare che nessun ostacolo civile vi si opponga.

« Non disconoscendo la gravità dei motivi di questa proposta, la Commissione osservava primieramente che *dove il grande interesse dei contraenti e della famiglia non valga ad impedire il temuto conflitto, poco sarebbe da confidare nella efficacia delle sanzioni penali*; che colui il quale comincia col rito religioso sarà dal sentimento morale condotto a compiere l'atto civile; che il medesimo sentimento religioso, che si riconosce largamente diffuso in Italia, porge una buona guarentigia che le prescrizioni della legge civile saranno adempiute; che invero la Chiesa cattolica, combattendo il matrimonio civile, si preoccupò piuttosto dei matrimoni civili a cui non curino le parti di aggiungerere il sacramento, che non nel caso contrario; che perciò *nello stato delle cose* sarebbe per lo meno prematuro lo stabilire *per un male ipotetico* sanzioni penali che offenderebbero la libertà religiosa; che infine quando l'esperienza venisse a dimostrare che si abusasse della ignoranza o semplicità dei cittadini, per indurli a non curare l'osservanza delle forme civili del matrimonio e ne risultasse grave perturbazione nello stato delle famiglie, *sarà facile allora l'arrecarvi riparo con severe coercizioni*, le quali non potrebbeso mai trovare congrua sede nel Codice civile ».

Così il Codice civile, che ora ci governa, fu attuato senza alcuna disposizione, la quale obblighi gli sposi a contrarre il matrimonio civile prima del religioso, o che li astringa a celebrare il matrimonio civile quando essi abbiano celebrato quello religioso. Si temette di andare troppo oltre, ove non si fosse salvato il principio della più completa libertà. Si sperò molto nella pacificazione degli animi e molto si confidò pure nella prudenza del clero. Ma a lato di questa fiducia si pose l'affermazione che lo Stato avrebbe sempre avuto modo e tempo di provvedere, se la libertà conceduta fosse diventata ragione di danno sociale.

Così il criterio seguito dal nostro Codice civile nella materia matrimoniale fu quello della separazione assoluta dei due poteri, laico e religioso: diritto nello Stato di regolare esclusivamente il matrimonio negli effetti civili, siccome quello che consiste essenzialmente nel mutuo consenso degli sposi e dal quale originano rapporti naturali e civili; libertà per i cittadini di santificare le loro unioni con forme religiose, e libertà per la Chiesa cattolica e per ogni altra confessione religiosa di prescrivere le forme reputate all'uopo convenienti.

Però le nutrite speranze che il temuto pericolo sarebbe stato scongiurato con l'applicazione del principio di libertà, andarono fallite, e non tardarono i rappresentanti del pubblico ministero a segnalare al Governo, in occasione delle periodiche ispezioni ai registri dello stato civile, il numero purtroppo grande ed ognor crescente di matrimoni religiosi non accompagnati dalla osservanza delle prescrizioni civili.

La stampa si fece eco delle preoccupazioni della pubblica opinione, nella quale si accentuarono delle correnti che reclamavano provvedimenti legislativi; tanto che una Commissione che era stata incaricata dal Governo, con decreto 3 settembre 1869, di fare studi per la revisione

della legislazione penale, e che erasi subito affrettata a preparare un progetto di Codice penale ed un progetto di Codice di polizia punitiva (contravvenzioni), nell'art. 22 di questo secondo progetto (presentato al guardasigilli in data 15 aprile 1870) pose la seguente disposizione: « Il ministro di un culto che celebra il matrimonio ecclesiastico fra due persone non ancora unite in matrimonio con le forme stabilite dal Codice civile, è punito con l'ammenda da 120 a 500 lire ».

Dopo di allora non pochi altri progetti furono preparati per la riforma della legislazione penale, la quale riforma fu condotta a termine col Codice penale andato in vigore il 1° gennaio 1890; e l'accennata disposizione non fu più riprodotta, perchè aggravandosi sempre più il male, cui essa riferivasi, si pensò che era preferibile provvedere con una legge speciale.

Nel 1871 la questione, per la prima volta, fu portata alla Camera dei deputati dall'onorevole Crispi. Discutevasi il progetto che poi diventò la legge 5 giugno 1871, n. 248, portante modificazioni ad alcuni articoli del Codice penale ed alla legge sulla stampa; e nella seduta del 19 aprile l'onorevole Crispi, accennando alle generali lagnanze per le molte unioni illegittime, segnalava come una lacuna nella nostra legislazione penale la mancanza di disposizioni repressive del matrimonio religioso non preceduto dal matrimonio civile.

Era allora guardasigilli l'onorevole De Falco, il quale non si mostrò favorevole all'idea di adottare disposizioni penali per l'indicato oggetto. Ma, nell'anno successivo, e precisamente nella seduta del 25 maggio 1872, fu nuovamente, discutendosi nella Camera dei deputati il bilancio del Ministero di grazia e giustizia, richiamata l'attenzione del Governo sul fatto che i matrimoni puramente religiosi andavano sempre aumentando, e lo stesso guardasigilli, onorevole De Falco, rispose che la questione meritava uno scrupoloso esame, dopo il quale si sarebbe egli riservato di provvedere. E con circolare del 7 ottobre 1872 diretta ai procuratori generali presso le Corti d'appello, l'onorevole De Falco chiedeva precise notizie, così sul numero dei matrimoni meramente religiosi, come sulle cagioni alle quali il fatto doveva farsi risalire.

Ma prima che si conoscesse il risultato di questa inchiesta, due deputati, gli onorevoli Mazzoleni e Mancini, ruppero gl'indugi, facendosi iniziatori l'uno e l'altro, separatamente, di due progetti di legge per arrestare il lamentato disordine. Il progetto dell'onorevole Mazzoleni, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1872, conteneva la proposta di aggiungere all'art. 93 del Codice civile la disposizione secondo cui *ogni cerimonia religiosa, voluta dalla fede degli sposi, avrebbe dovuto essere sempre preceduta dall'atto civile del matrimonio*; con la minaccia di una pena pecuniaria al ministro del culto (non agli sposi) che procedesse al rito religioso fra due persone non ancora civilmente coniugate. Il progetto dell'onorevole Mancini, presentato nella seduta del 25 gennaio 1873, mirava non a rendere obbligatoria la precedenza del matrimonio civile al rito religioso, ma a punire, *col carcere*, coloro che fra i tre mesi dalla benedizione ecclesiastica non avessero celebrato il matrimonio nelle forme civili; salvo a far cessare gli effetti della condanna se il matrimonio civile si fosse celebrato entro i tre mesi dal passaggio della sentenza in cosa giudicata. Il ministro del culto avrebbe dovuto punirsi, *col carcere*, come gli sposi, solo se abusando del suo ministero li avesse eccitati a disobbedire alla legge.

Questi due progetti di legge non ebbero seguito, poichè il Governo, veduti i risultati della inchiesta sopra citata (i quali, per quanto incompleti, specialmente in ordine ad alcune località dove il clero erasi ricusato di somministrare notizie, avevano posto in evidenza che rilevantissimo era il numero delle unioni semplicemente religiose, in modo da superare, dal 1° gennaio 1866 al 31 dicembre 1871, la cifra di 120 mila) fece intendere che era venuto nella determinazione di presentare, per suo conto, alla Camera un disegno di legge sulla medesima materia. E difatti nella seduta del 3 dicembre 1873, il guardasigilli, onorevole Vigliani, presentò alla Camera dei deputati un progetto di legge, avente per titolo: Disposizioni intorno *all'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso*. Nella relazione che accompagnava il progetto, l'onorevole Vigliani, dopo aver accennato alla estensione del male, alle gravi conseguenze morali e civili che ne derivavano, ed alla necessità di un rimedio, avvertiva:

« Il Governo ha quindi dovuto venire nella penosa convinzione che l'unico mezzo per arrecare pronto riparo al disordine, che tutto il paese è d'accordo nel lamentare, sia oramai quello di sciogliere la riserva presa in Parlamento, allorchè fu votato il Codice civile, prescrivendo l'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del religioso ».

Le disposizioni del progetto erano che *l'atto civile del matrimonio dovesse sempre precedere il rito religioso*, e che il ministro di qualunque culto e gli sposi, i quali contravvenissero a questa regola, fossero puniti con multa; salvo a far cessare per tutti, non solo il procedimento, ma anche le condanne pronunziate, qualora gli sposi, entro tre mesi dalla celebrazione del rito religioso e prima che la condanna fosse eseguita, avessero celebrato il matrimonio secondo il Codice civile. E siccome tra le cause della omissione del matrimonio civile, veniva additato il desiderio di evitare *la perdita di diritti dipendenti per legge o per disposizione dell'uomo dalla condizione di vedovanza o di celibato*, il progetto, per togliere di mezzo questa causa, movente dall'interesse, disponeva che anche per la celebrazione del solo matrimonio religioso in detta perdita s'incorresse. L'onorevole Vigliani nel prevedere e nel ribattere le opposizioni che potevano essere sollevate contro le disposizioni del progetto, si fermò anche su quella che avrebbe potuto far carico allo Stato di limitare la libertà della Chiesa, pel fatto che vietavasi la celebrazione di matrimoni religiosi prima del rito civile. Ed a questo riguardo così egli si esprimeva:

« Non è nuovo, nè raro nelle relazioni tra lo Stato e la religione che la legge debba intervenire per motivi di ordine pubblico o di interesse generale, a fine di prescrivere norme di tempo, di luogo o di modo nello adempimento di funzioni religiose per impedire che ne possa derivare pregiudizio all'ordine civile. Le processioni, le pompe funebri ed altre funzioni pubbliche vanno soggette a regole di polizia circa il tempo, il modo ed il luogo di celebrarle. Chi ha mai pensato sul serio che codeste disposizioni tutelari dell'ordine politico sieno contrarie alla libertà religiosa? Codesta libertà non include certo e non potrà mai includere il diritto di turbare l'ordine sociale e di attentare alle leggi ed alle istituzioni dello Stato ».

Il progetto dell'on. Vigliani ebbe favorevole accoglienza negli Uffici della Camera, e lo stesso on. Mancini, che aveva vagheggiato altre idee, gli fu largo di appoggio e di difesa. Fu nominata la Commissione che

doveva riferire su di esso; ma il progetto, che intanto aveva suscitato vive proteste da parte di alcuni vescovi, i quali si fecero a contendere apertamente allo Stato il diritto di regolare il matrimonio, non potè avere altro seguito, essendo sopravvenuto, nel settembre del 1874, lo scioglimento della Camera dei deputati.

Inauguratasi la nuova legislatura, l'onorevole Pierantoni, nella seduta della Camera del 20 gennaio 1875, chiese conto al guardasigilli, onorevole Vigliani, del progetto di legge sull'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso, che non era stato ripresentato; e l'on. Vigliani dichiarò che, prima di riprodurlo, attendeva nuove notizie che aveva richiesto, con circolare 10 aprile 1874, in seguito al desiderio che eragli stato espresso dalla Commissione parlamentare sopramentovata: ed anzi prese quella occasione per informare la Camera che egli, in data 18 luglio 1874, aveva spedito un'altra circolare ai rappresentanti del pubblico ministero, dando ad essi dei suggerimenti perchè, mediante espedienti amministrativi, procurassero di attenuare intanto le difficoltà che apparivano opporsi principalmente all'adempimento della legge civile, adoperandosi anche, d'accordo coi pretori e con le autorità politiche ed amministrative, per la costituzione di Comitati di persone probe e rispettabili, con l'intento di far conoscere alle più rozze popolazioni la importanza del matrimonio civile. Dava, ad ogni modo, assicurazioni l'on. Vigliani che, esaurite le indagini, avrebbe ripresentato il progetto, modificandolo, ove occorresse, in conformità delle circostanze.

Nel marzo del 1876 l'on. Vigliani lasciò il Ministero di grazia e giustizia, e gli succedette l'on. Mancini, al quale, nella seduta della Camera del 14 dicembre di quell'anno, gli onorevoli Della Rocca e Pissavini domandarono se era nelle sue intenzioni di tenere la promessa fatta dal suo predecessore. Rispose l'on. Mancini, che, stando ad informazioni avute, il deplorato inconveniente pareva accennasse a decrescere, ma che egli riservavasi di accertare meglio lo stato delle cose per poi provvedere; ed infatti, con circolare 9 gennaio 1877 incaricò i rappresentanti del pubblico ministero di fargli avere precise notizie statistiche intorno alla celebrazione di matrimoni religiosi, non accompagnati dal rito civile, fino a tutto l'anno 1876.

Dopo pochi giorni venne in discussione alla Camera dei deputati un progetto di legge sugli abusi dei ministri di culto, e nella seduta del 23 gennaio 1877 l'onorevole Cairoli sostenne calorosamente la necessità di ordinare la precedenza del matrimonio civile. All'on. Cairoli si unì l'on. Filopanti, il quale propose a questo effetto apposita mozione, che fu ritirata in seguito a formale impegno preso dal guardasigilli, on. Mancini, nella seduta del 24 gennaio, di presentare sull'argomento un disegno di legge. La Camera, a grande maggioranza, votò un ordine del giorno col quale si prendeva atto delle parole del guardasigilli.

Ma l'onorevole Mancini nel successivo marzo lasciò il potere, cui fu assunto l'on. Conforti; e dopo alcuni giorni, nella seduta della Camera del 7 maggio 1878, gli onorevoli Tajani, Lucchini e Dell'Angelo chiesero con calde parole al guardasigilli il mantenimento dell'impegno assunto dall'on. Mancini, traendo a ciò argomento dalla Enciclica che era stata allora pubblicata da papa Leone XIII, per rivendicare ancora una volta alla Chiesa soltanto la competenza in materia matrimoniale.

Dichiarò l'on. Conforti essere suo fermo proposito di presentare il desiderato disegno di legge e che, per far ciò, attendeva ancora alcune

notizie statistiche riflettenti l'anno 1877. Nella seduta del 3 dicembre 1878, egli presentò alla Camera dei deputati il suo progetto, al quale appose lo stesso titolo del progetto Vigliani: *obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso*. L'on. Conforti, nella relazione con cui accompagnava il progetto, accennava alle difficoltà che si erano incontrate per raccogliere i dati statistici, attesa la ripugnanza di una parte del clero a fornire notizie. Ad ogni modo riferiva essere stati segnalati, dal 1° gennaio 1866 a tutto il 1877, oltre 385 mila matrimoni religiosi celebrati con la omissione del matrimonio civile. Sapevasi però che col decorrere del tempo molte di queste unioni si erano venute legalizzando; e da un calcolo fatto potevasi dedurre che, dal 1874 al 1877, si fossero celebrati circa 86 mila matrimoni civili, fra persone che in epoche anteriori si erano unite col solo rito religioso. Tuttavia, l'on. Conforti avvertiva che anche quei procuratori generali e quei procuratori del Re, che segnalavano qualche tendenza alla diminuzione del numero delle unioni contratte col solo rito religioso, insistevano ciò non di meno sulla necessità di provvedimenti legislativi, senza di che sarebbe stata vana ogni speranza di veder sparire l'abuso; onde egli ne traeva questa conseguenza: « È pertanto ineluttabile necessità di riconoscere, come già riconobbe l'on. ministro guardasigilli che nel 1873 presentò il precedente progetto di legge sopra lo stesso argomento, che l'unico rimedio a tanti mali quello esser debba di sciogliere finalmente la riserva fatta fin dall'origine degli attuali ordinamenti, di provvedere con penali coercizioni all'adempimento del matrimonio civile ».

Non credo sia inutile riportare dalla relazione dell'on. Conforti anche le seguenti parole: « È giusto avvertire come dalle informazioni pervenute al Ministero a chiarimento dei dati statistici, risulta che se l'avversione o la resistenza del clero in gran parte è tra le cause precipue della inosservanza del matrimonio civile, parecchi Ordinari diocesani e parroci hanno però in alcuni luoghi lodevolmente cooperato a combattere tale abuso. Risulta pure che vi sono Comuni dove non solo i sindaci, ma distinti ed autorevoli cittadini, individualmente o costituiti in appositi comitati, vanno adoperandosi con zelo, all'intento di far legittimare con le forme civili i semplici matrimoni religiosi, ottenendo anche in talune località un felice successo. Ma pur troppo l'*esperienza ha ormai dimostrato* che questi tentativi, intesi a rimuovere il deplorato disordine semplicemente con mezzi persuasivi ed indiretti, *si manifestano praticamente inadeguati* a troncare, in un avvenire vicino, il male gravissimo prodotto dagli abusi passati ed attuali ».

Il progetto dell'on. Conforti era quasi modellato su quello dell'onorevole Vigliani, e ne applicava anche più rigidamente il concetto fondamentale. Anch'esso disponeva che l'atto civile del matrimonio dovesse sempre precedere il rito religioso e puniva con sola pena pecuniaria gli *sposi* ed il *ministro del culto* che non la rispettassero. Recava poi la disposizione per cui il matrimonio religioso, sebbene scompagnato da quello civile, avrebbe tratto seco *la perdita dei diritti che per legge o per disposizione dell'uomo dipendano dalla condizione di celibato o di vedovanza*. Ma non riproduceva l'altra disposizione per cui i trasgressori potessero far cessare gli effetti del procedimento o delle condanne, mediante la celebrazione del matrimonio nelle forme civili entro un certo termine dopo il rito religioso. E poichè si sapeva, per le informazioni ricevute, che molte volte gli sposi si astenevano dal celebrare il matri-

monio civile a cagione delle spese necessarie per avere i documenti all'uopo necessari, così il progetto dell'on. Conforti proponeva che le persone povere potessero ottenerli gratuitamente.

All'on. Conforti, pochi giorni dopo la presentazione di questo progetto, succedette nell'ufficio di ministro di grazia e giustizia l'on. Tajani, il quale adottò il progetto stesso così come era. Gli Uffici della Camera nominarono la Commissione per esaminarlo, ed a nome di questa l'onorevole Parenzo stese su di esso una elaborata relazione, che fu presentata alla Camera nella seduta del 24 marzo 1879. La Commissione parlamentare accettava in massima il progetto ministeriale, proponendo solo alcune varianti, che tendevano a renderlo più efficace, col sostituire così per *gli sposi* come per il *ministro del culto* la pena *del carcere* a quella pecuniaria; coll'estendere la stessa pena del carcere ai testimoni; e col considerare come avvenuto con circostanza aggravante (per gli sposi e per i testimoni volontari, esclusa la responsabilità per il ministro del culto) il matrimonio religioso cosiddetto *per sorpresa*.

La Camera dei deputati discusse ampiamente il progetto nelle sedute dei giorni 13, 14, 15, 16, 17 e 18 maggio 1879, approvandolo nella successiva seduta del 19 maggio, con qualche modificazione. La Camera, in seno alla quale, fra i vari oratori, presero pure la parola in senso favorevole l'onorevole Mancini e l'onorevole Minghetti, accettò quella parte delle idee della Commissione, che tendeva a comminare per gli sposi, per il ministro del culto e per i testimoni la pena del carcere, ed a considerare il matrimonio religioso *per sorpresa* come avvenuto con circostanza aggravante per gli sposi e per i testimoni volontari. Si accostò poi la Camera al precedente progetto dell'onorevole Vigliani, statuendo che la celebrazione del matrimonio civile avrebbe estinta l'azione penale, purchè avvenisse prima della condanna passata in cosa giudicata.

Inoltre la Camera portò la sua attuazione sui matrimoni così detti *in extremis*, ma al solo effetto di rendere più facile la celebrazione civile, modificando in proposito l'art. 78 del regio decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile.

Lo schema di legge, approvato dalla Camera dei deputati, fu presentato al Senato nella seduta del 26 maggio dal guardasigilli, onorevole Taiani. L'Ufficio centrale, relatore l'onorevole Cadorna, compilò un controprogetto, sottoponendolo al Senato stesso il 24 giugno 1879. Secondo questo controprogetto la celebrazione del matrimonio religioso non costituiva reato pel mero fatto che fosse stato premesso al rito civile, ma diventava reato se il matrimonio civile non fosse stato susseguito dal civile nel termine di trenta giorni. Responsabili penalmente erano i soli sposi, ai quali si comminavano una pena pecuniaria, l'ammonizione quale era regolata dagli articoli 58 e 47 del Codice penale allora vigente, nonchè la perdita dei diritti che per legge o per disposizione dell'uomo potessero dipendere dalla condizione di vedovanza o di celibato. Ai testimoni al matrimonio religioso era fatto obbligo di darne notizia alla locale autorità municipale, entro otto giorni, sotto pena di multa. A queste due figure di reato, il controprogetto ne aggiungeva una terza. Il ministro di un culto, i testimoni al rito religioso e qualsivoglia altra persona, i quali con promesse, minaccie, abuso di potere, istigazioni e così via, si fossero fatti agenti principali o complici di alcuno dei reati suddetti, avrebbero dovuto essere puniti colle pene stabilite dal Codice penale per gli agenti principali e pei complici, in conformità delle dispo-

sizioni contenute nel libro I, titolo 2°, capo 4°, del Codice penale. La recidiva era in ogni caso regolata dal diritto comune.

Questo controprogetto, che conteneva anche altre disposizioni complementari, non fu discusso dal Senato, essendo sopravvenuta la chiusura della sessione parlamentare, e quindi, nel 1880, lo scioglimento della Camera dei deputati.

Dopo di allora, e per molto tempo, la questione non fu più sollevata se non incidentalmente dall'on. Ferri, nella Camera dei deputati, e dall'on. Auriti nel Senato, i quali, quando si discusse il progetto del nuovo Codice penale, ricordarono quali e quanto gravi fossero i danni derivanti dal fatto di troppe numerose unioni strette col solo rito religioso, propugnando l'idea di assicurare con sanzioni penali la precedenza del rito matrimoniale civile. E veramente i mali, che per lo innanzi eransi deplorati, lungi dal perdere di estensione e di intensità, mostravano, col loro persistere, che essi erano oramai troppo radicati, in modo da renderne sempre più difficile la cura. Lagnanze continuarono a pervenire al Governo da ogni parte; ed esse autorevolmente venivano confermate nei discorsi dei rappresentanti del pubblico ministero nelle inaugurazioni dell'anno giuridico. La pubblica stampa non cessò dal dare, a seconda della opportunità, il grido d'allarme; fino a che il guardasigilli, onorevole Bonacci, stimando s'imponesse al Governo il dovere di non cullarsi in ulteriori e perniciosi indugi, nella seduta del 17 dicembre 1893, presentò alla Camera dei deputati un progetto di legge, intitolato: *Sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso*. Nella sua relazione, l'on. Bonacci premetteva che non aveva « creduto di far compilare nuove statistiche, perchè è oramai dimostrato che, coi dati dei quali si può disporre, non è possibile ottenere una statistica esatta. Ostacoli insuperabili a quest'opera sono la ostilità dei parroci, i quali non forniscono i dati richiesti o li forniscono incompleti; la frequenza dei matrimoni celebrati civilmente in un luogo e religiosamente in un altro; la non coincidenza delle circoscrizioni parrocchiali colle amministrative e delle une e delle altre con le circoscrizioni giudiziarie; e molte altre difficoltà ».

Soggiungeva però che non mancavano dati numerici, constatanti la generalità e la persistente gravità del male, e citava essergli stato riferito, per esempio, che nel distretto della Corte d'appello di Bologna, durante l'anno 1892, erano stati celebrati 3818 matrimoni meramente ecclesiastici; e che nel circondario di Viterbo, con una popolazione di poco meno di 178 mila abitanti, nel quadriennio 1887-90, erano stati celebrati, con le sole forme religiose, 2625 matrimoni. E citava anche altre località, nelle quali le cose non procedevano in termini migliori.

Il progetto dell'on. Bonacci tornò al concetto da cui erano partiti l'on. Vigliani e l'on. Conforti, e cioè l'atto civile del matrimonio dover sempre precedere il rito religioso. Qualora si operasse diversamente, avrebbero dovuto punirsi, con pena pecuniaria, gli sposi, il ministro del culto ed i testimoni. Agli sposi, oltre la multa, era comminata la perdita dei *diritti patrimoniali*, che per legge o per disposizione di legge fossero *connessi allo stato di celibato o di vedovanza*. Nei progetti anteriori erasi parlato di diritti *dipendenti dalla condizione di vedovanza o di celibato*; e l'on. Bonacci, con la nuova formola, mirava a rendere più esatta e più comprensiva la disposizione, in modo da includervi, oltre la cessazione degli assegni, pensioni ed altri diritti dipendenti da condizioni di vedo-

vanza o di celibato, anche la perdita dell'usufrutto legale pel passaggio a seconde nozze. Al ministro del culto era comminata, insieme alla multa, anche la interdizione temporanea dal beneficio ecclesiastico. Però la multa veniva aggravata pel ministro del culto che commettesse per due volte il reato; con ulteriore aggravamento se egli avesse commesso il reato piú di due volte, nella quale ipotesi venivagli pure comminata la *detenzione* e la *interdizione perpetua* dal beneficio ecclesiastico. Questo aumento delle pene per la ripetizione del reato non si fondava sulla figura giuridica della recidiva, come è regolata dal Codice penale, ma sul semplice fatto della materiale reiterazione del reato, di guisa che l'aumento stesso avrebbe avuto luogo anche se il reato od i reati precedentemente commessi non avessero ancor formato oggetto di condanna o di processo. Accanto a tale disposizione. come si legge nella citata Relazione, intendevasi che rimanessero integre ed applicabili anche le norme relative alla recidiva.

I testimoni, per parte loro, avrebbero potuto liberarsi dalla pena, dando notizia dell'avvenuto matrimonio religioso al sindaco, entro otto giorni. Ed eranvi pure sensibili mitigazioni di pena, così per gli sposi (qualora il rito religioso fosse stato preceduto dalle formalità preliminari del matrimonio civile e susseguito. entro otto giorni, dalla celebrazione del matrimonio stesso), come per il ministro del culto, qualora l'unione da lui benedetta fosse stata preceduta dalle formalità preliminari del matrimonio civile, ed egli avesse esortati gli sposi a celebrarlo.

Completavano il progetto dell'on. Bonacci speciali norme riguardanti: 1° le unioni coniugali nei casi di imminente pericolo di vita (matrimoni *in extremis*), i quali casi erano preveduti tanto in rapporto alla celebrazione del matrimonio civile, per renderla più agevole e spedita, quanto in rapporto alla celebrazione del rito religioso, per renderla, sotto certe condizioni, immune da pena, sebbene non preceduta dal rito civile; 2° la facoltà dei rappresentanti del pubblico ministero d'ispezionare i registri dei matrimoni religiosi presso i ministri del culto, comminando a costoro, se opponessero impedimenti, la pena della multa e della interdizione temporanea del beneficio ecclesiastico; 3° la esonerazione pei poveri dalle spese occorrenti per atti o documenti richiesti a scopo di matrimonio.

Avendo l'on. Bonacci lasciata la direzione del Ministero di grazia e giustizia, gli succedette l'onor. Eula, il quale, nella seduta del 13 giugno 1893, presentò alla Camera dei deputati un nuovo progetto *sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso*, sotto forma di modificazioni al progetto dell'onor. Bonacci. Tali modificazioni consistevano sostanzialmente in ciò: i testimoni che avessero assistito alla celebrazione di un matrimonio religioso, non preceduto dal matrimonio civile, sarebbero stati esenti da qualunque pena o responsabilità. Gli sposi non avrebbero commesso reato, ma solo sarebbero incorsi nella sanzione civile della *perdita di qualsiasi diritto che per virtù di legge o per disposizione dell'uomo dipenda dallo stato di celibato o di vedovanza*.

Un vero reato, invece, si attribuiva al ministro del culto, il quale, se provvisto di beneficio ecclesiastico, avrebbe dovuto punirsi con la interdizione temporanea dal beneficio stesso; e, se sprovvito di beneficio, avrebbe dovuto essere punito con multa non minore di L. 5000. L'onorevole Eula, nella sua relazione, così si esprimeva: « Il fatto che la legge deve proibire è la celebrazione del matrimonio religioso da parte del

ministro del culto, il quale dia la benedizione religiosa senzaprima accertarsi che gli sposi si siano uniformati a quanto la legge prescrive per la celebrazione del rito civile. La sanzione penale in tal caso è diretta non a colpire il ministro del culto per un atto del suo ufficio, ma il ministro del culto che viola ed offende con quell'atto una precisa disposizione della legge ».

Il progetto dell'onor. Eula, che nel resto conservava, con alcuni ritocchi, le disposizioni del progetto dell'onor. Bonacci – compresa quella che considerava come reato, punibile con la multa e con la interdizione temporanea dal beneficio ecclesiastico, qualsiasi ostacolo frapposto dai ministri del culto alla ispezione dei registri dei matrimoni religiosi per parte dei rappresentanti del pubblico ministero – stabiliva espressamente la competenza dei tribunali penali per giudicare dei reati in esso preveduti; e ciò per evitare qualsiasi dubbio che avrebbe potuto sollevarsi in proposito.

Il progetto così modificato dal guardasigilli, onorevole Eula, fu deferito allo esame di una Commissione, la quale nella seduta dell'8 luglio 1893 presentò apposita relazione, stesa dall'onor. Barazzuoli. La Commissione non seguì i nuovi concetti del guardasigilli onor. Eula e si riaccostò al progetto dell'on. Bonacci, ritenendo doversi punire, con multa, nei casi di matrimoni religiosi non accompagnati dal matrimonio civile, non il solo ministro di culto, ma anche gli sposi ed i testimoni. Anzi a costoro, se recidivi, veniva pure comminata la detenzione; e così ai ministri di culto, pei quali inoltre si aggiungeva la interdizione dal beneficio ecclesiastico. Gli sposi, oltre la multa, dovevano sopportare anche la perdita *di qualsiasi diritto che per virtù di legge o per disposizione dell'uomo dipenda dallo stato di celibato o di vedovanza.*

Però il matrimonio civile celebrato entro sessanta giorni da quello religioso avrebbe estinto l'azione penale e fatto cessare gli effetti della condanna per tutti i compartecipi nel reato.

Anche la Commissione parlamentare manteneva speciali disposizioni, introducendovi però alcune modificazioni, per i matrimoni *in extremis;* per assicurare ai rappresentanti del pubblico ministero il diritto di ispezionare i registri dei matrimoni religiosi, e per sollevare i poveri dalle spese occorrenti per celebrare il matrimonio civile.

Il relatore, onor. Barazzuoli, dopo avere accennato alle grandi difficoltà, per le quali doveva ritenersi quasi impossibile l'apprestamento di una statistica esatta e completa dei matrimoni celebrati col solo rito religioso, e dopo avere osservato che la Commissione, da alcuni dati raccolti, era indotta a ritenere che si contassero nel Regno non meno di 150,000 di tali matrimoni, soggiungeva:

« Del resto, non è il numero maggiore o minore di questi matrimoni soltanto religiosi che possa giustificare la presentazione di un disegno di legge come l'attuale. E' da lodarsi quindi il Ministero che ha presentato la proposta, ancorchè non avesse tutti i dati oggimai acquisiti; come la Commissione avrebbe, anche senza questi nuovi elementi, proposto del pari l'approvazione di risoluti provvedimenti legislativi, perchè cessino il danno e l'onta di questo triste nostro primato fra i paesi civili ».

Entrando a parlare delle opposizioni con le quali si continua a combattere l'idea di rendere obbligatoria la precedenza del matrimonio civile a quello religioso, così si esprimeva:

« Contro il progetto sono insorte certe vecchie opposizioni, e dai più

alti seggi della gerarchia sono venuti lamenti di attentati alle prerogative della Chiesa e alla coscienza dei credenti, cui hanno fatto eco, qua e là, proteste di vescovi, di parroci, e petizioni fatte firmare per tutta Italia a circa 250,000 persone.

« Non vi fu mai opposizione più irragionevole di questa, ed a cui meno potrebbe cedere lo Stato laico, senza abdicare alla sua ragion d'essere e ad ogni suo ufficio verso la società civile, nel governo della quale non può ammettere potestà concorrenti nè maggiori nè uguali.

« Potè comprendersi la riluttanza della Chiesa all'istituzione del matrimonio civile; ma una volta passata questa in legge, e fu provvidissima istituzione, sembra alla Commissione che Chiesa e clero avrebbero dovuto nel presente progetto ravvisare una legge quasi di difesa più per loro, che di difesa dell'ordine delle famiglie, il quale deve pure essere sacro per la religione e pel sacerdozio ».

L'onor. Eula, come ognuno ricorda, durante le sopravvenute vacanze parlamentari, fu rapito dalla morte, ed il progetto rimase senza effetto.

IV.

Dopo questo riassunto delle vicende alle quali dovette sottostare la questione di cui trattasi, non può l'animo nostro sottrarsi ad una impressione di rammarico, pensando che ad essa il nostro paese, distratto dalle cure della sua travagliata vita degli ultimi anni, non fu in grado finora di dare una conveniente soluzione, nonostante una preparazione tanto matura. Da questa però sono rimasti, per noi, frutti ed ammaestramenti utili, inquantochè, dopo le favorevoli accoglienze fatte nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento ai concetti fondamentali dei diversi progetti di legge sopra enumerati, concetti accettati e caldeggiati da tanti autorevoli uomini politici ed eminenti giureconsulti, il Governo si sente maggiormente obbligato alla prosecuzione di un'opera, cui il Senato abbiamo fiducia vorrà dare tutto il suo appoggio (1).

Nè è di lieve momento il ricordare che l'idea di rendere obbligatoria la precedenza del matrimonio civile sul rito religioso, nata nella mente stessa di coloro che prepararono ed approvarono il Codice civile, non fu già messa in disparte per ragioni di principio o per considerazioni che disconoscessero allo Stato il diritto di fare disposizioni in tale senso, ma soltanto per la fiducia allora nutrita, che il lasciare ampia libertà agli sposi non avrebbe prodotto seri inconvenienti. Ora però che una dolorosa

---

(1) Vari scrittori si occuparono della questione dei matrimoni celebrati col solo rito religioso: Gualtiero Sighele, *Della necessità di ordinare la precedenza del matrimonio civile al religioso e di statuire una sanzione penale contro il ministro del culto che contravvenisse*, Milano, 1873. — Centola, *La statistica dei matrimoni col rito religioso e il Codice civile*, Chieti, 1873. — Mazzoleni, *Della obbligatorietà del matrimonio civile prima dell'ecclesiastico* (risposta all'indirizzo dell'Episcopato lombardo a S. M. il Re), Milano, 1874. — Borgatti, *Il matrimonio civile e il matrimonio ecclesiastico*, Firenze, 1874. — Padelletti, *Lo Stato e il matrimonio ecclesiastico* (Nella *Nuova Antologia*, 1874, vol. XXVI, pag. 5) — *Anonimo*, *Sul progetto di legge del matrimonio religioso* (dal *Rinnovamento Cattolico*, Bologna, 1874). — Buroni, *Sul nuovo progetto Vigliani*, Torino, 1874. — Gabba, *I due matrimoni civile e religioso nel diritto italiano*. Pisa, 1876. — Del Giudice, *Lo Stato e la Chiesa rispetto al matrimonio* (nell'*Annuario delle scienze giuridiche, sociali e politiche*, vol. II, pag. 142, anno 1881). — Carrara, *Le tre concubine*, 1874; *Il delitto e il matrimonio ecclesiastico*, 1874; *Ancora del matrimonio ecclesiastico*, 1877. — Filomusi-Guelfi, *Il matrimonio religioso ed il diritto*, Roma, 1874; *Enciclopedia giuridica*, 3ª dispensa, pag. 186, anno 1885. — Bonghi, nella *Nuova Antologia*, 28 settembre 1891. Giova anche consultare Bodio, *Memoria* nell'*Archivio di statistica*, 1878, vol. IV.

esperienza ha mostrato il contrario, nessuno è che non veda che sarebbe imperdonabile colpa il tardare ulteriormente nell'apportare i necessari rimedi.

Che il numero delle unioni matrimoniali col solo rito religioso sia sempre rilevante, non occorrono oramai statistiche per dimostrarlo, essendo un fatto notorio, e del quale ognuno può fare diretto giudizio relativamente a quelle località delle quali abbia immediata e personale conoscenza (1). E che il male riveli oramai tendenze a perpetuarsi, ove non venga raffrenato, può desumersi dalla semplice osservazione, che se esso fosse stato l'effetto di cause meramente occasionali e transitorie, già da lungo tempo ne sarebbe scemata la estensione e la intensità. D'altronde per convincersi di ciò basta dare una rapida occhiata alle varie categorie di sposi che ricorrono al rito religioso, omettendo quello civile, ed ai moventi sotto il cui impulso gli sposi stessi in tal modo si contengono.

Fino dal 1873 il guardasigilli onor. Vigliani, nella relazione con la quale accompagnava il suo progetto di legge, riferiva che i procuratori generali presso le Corti d'appello, nel dar conto dei risultati delle indagini, da essi all'uopo fatte, segnalavano fra le principali cause del fatto deplorato le seguenti:

1. La ignoranza, specialmente nelle popolazioni di campagna, della importanza dell'atto civile e delle dannose conseguenze della sua omissione;

2. La ostinata ed aperta avversione di una parte del clero alla istituzione del matrimonio civile;

3. L'interesse particolare dei contraenti o di uno di essi, allo scopo di conservare il godimento di diritti che in virtù di legge o di disposizione dell'uomo dipendono dalla condizione di vedovanza o di celibato; quali, per esempio, le pensioni concesse dalla legge alle vedove dei pubblici funzionari, i lasciti ed i donativi fatti da un coniuge al coniuge superstite sotto condizione di vedovanza;

4. Il disegno di eludere la legge, che assicura al coniuge superstite una porzione legittima sulla eredità dell'altro coniuge; ovvero il disegno malvagio dell'uomo di abbandonare la donna dopo soddisfatta la propria passione, violando la fede giurata;

5. Infine le minori difficoltà che s'incontrano per contrarre il matrimonio religioso, SIA RISPETTO AGLI IMPEDIMENTI, sia rispetto alle spese ed alle formalità.

L'onor. deputato Parenzo, nella relazione da lui fatta a nome della Commissione parlamentare che esaminò il progetto di legge del guardasigilli onor. Conforti, trattando di questo argomento, divideva in tre categorie coloro che contraggono il matrimonio religioso senza curarsi di quello civile:

1. Quelli che hanno in animo di contrarre seriamente una indissolubile unione e di creare una famiglia regolare, ed omettono il matrimonio civile per ignoranza, credendo di avere raggiunto lo scopo loro col celebrare il tradizionale matrimonio religioso;

2. Coloro che approfittando della venerazione di cui è circondato il sacramento del matrimonio, delle abitudini e dello stato attuale della

(1) Da alcuni dati raccolti dalla Direzione generale della statistica risulterebbe, che nel settennio 1891-97, nelle provincie dell'Emilia si celebrarono 5720 matrimoni col solo rito religioso. Nella provincia di Roma se ne celebrarono 2591. Nelle provincie venete 1600.

opinione pubblica, vanno all'altare, non coll'animo di contrarre unione indissolubile o di creare una famiglia, ma al solo scopo di soddisfare ad un loro desiderio colla parvenza della onestà;

3. Coloro che hanno veramente in animo di contrarre unione indissolubile e di creare una famiglia, ma hanno pure *le loro buone ragioni* per non fare il matrimonio civile. O sono vedove di pubblici funzionari che rimaritandosi civilmente perderebbero la pensione, o sono vedovi che col matrimonio civile perderebbero gli utili della vedovanza, o sono militari che non si trovano in grado di fare il deposito prescritto dalla legge per contrarre matrimonio, o sono persone che avendo figli di primo letto non vogliono metterli alla pari di altri figli che potrebbero avere da un secondo matrimonio o non vogliono privarli di quella parte di beni che la legge accorda, in caso di successione, al coniuge superstite.

Nella relazione che il guardasigilli, onor. Bonacci, premise al suo progetto di legge, nell'accennare ai casi, nei quali molti sposi omettono la celebrazione del matrimonio civile, nota anche i seguenti:

Vi sono delle persone, le quali, sebbene seriamente determinate al matrimonio, tuttavia si limitano alla celebrazione del rito religioso, intendendo con ciò di assicurarsi i beneficii del divorzio, che la nostra legge non ammette e che se ammettesse non potrebbe certo abbandonare alla sfrenata libertà dei coniugi o di uno di essi.

Vi sono poi altre persone, le quali, con poca onesta volontà, si appigliano al matrimonio religioso per tener quasi nascosto il loro connubio con persone di umile stato, facendone quasi un surrogato del matrimonio morganatico, il quale è affatto contrario allo spirito di tutta la nostra legislazione.

Anche il guardasigilli, onor. Eula, nella relazione con cui dava conto delle modificazioni da lui apportate al progetto di legge dell'on. Bonacci, segnalava, fra le cause che possono determinare alla celebrazione del solo matrimonio religioso, « la conservazione di diritti che non possono qualificarsi patrimoniali soltanto: come il grado pei militari; il posto o l'impiego per alcune categorie di persone assimilate ai militari, ad esempio le guardie carcerarie e le doganali; il diritto della vedova di ottenere l'esenzione del figlio unico dal servizio militare; la capacità agli uffici tutelari; ed infine il diritto stabilito nell'art. 12 della legge elettorale politica 21 gennaio 1882 e nell'articolo 25 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889 (testo unico) della delegazione del censo ».

L'accenno dall'on. Eula al servizio militare merita una speciale attenzione. Basta infatti un breve esame delle relazioni, che dal Ministero della guerra vengono periodicamente pubblicate intorno al servizio di leva, per vedere a quante incertezze ed a quanti inconvenienti dia luogo l'eccessivo numero di famiglie costituite su base illegale, segnatamente quando trattasi di accertare i titoli di coloro che chiedono di essere assegnati alla terza categoria. Anche in una occasione recente, quando cioè nella primavera della scorso anno furono richiamate varie classi sotto le armi, per ragioni di ordine pubblico, ed il Governo venne nell'idea di accordare dei sussidi alle famiglie dei richiamati poveri, si dovette lottare con non poche difficoltà, per il grande numero delle famiglie illegittime, tanto che il Ministero della guerra stimò di dare speciali disposizioni per consigliare i soldati e le loro famiglie a regolarizzare la loro posizione di fronte alla legge civile.

La enumerazione degli indicati casi è certamente istruttiva, ed essa potrebbe ancora continuare, comprendendovi, per esempio, coloro che non intendono di sottostare all'eventuale peso di somministrare gli alimenti ai suoceri; quelle donne che maritandosi non vogliono sottoporsi al vincolo dell'autorizzazione maritale; quelle madri che passando a secondo matrimonio intendono di eludere la disposizione dell'art. 237 del Codice civile; e così via.

Non occorre un lungo studio su tutti questi motivi, i quali inducono molte persone a celebrare il matrimonio religioso omettendo quello civile, per scorgere che, tolta la categoria di coloro che può supporsi agiscano sotto l'influenza della ignoranza, o delle ostilità che una parte del clero professa tuttora contro la istituzione del matrimonio civile, rimangono altri gruppi di persone, le quali, con deliberato animo e per interessi ben determinati, non ottemperano al precetto della legge.

Quando s'introdusse il matrimonio civile si temette, è vero, che molti, per ignoranza o per poca riflessione o per mala suggestione, ne avrebbero omessa la celebrazione, pur coonestando la loro unione col rito religioso; ma l'attenzione non si fermò forse su quegli altri cittadini, i quali, mossi da fini immorali, da cupidigia, dal desiderio di sottrarsi all'osservanza di speciali disposizioni di legge, o da altre vedute, avrebbero tratto occasione e profitto dalla rispettata libertà dei riti nuziali per disertare il campo della famiglia legalmente costituita. Così il matrimonio religioso, al quale il legislatore, nel regolare il matrimonio civile, non si riferì in alcun modo, potè diventare il gradito rifugio di un insieme di persone, diverse per provenienza, per intenti, per moralità, ma compatte nel proposito di non voler prestare il dovuto ossequio alla legge.

Così sul vecchio tronco del matrimonio religioso, già spogliato di ogni efficacia giuridica, si è venuto innestando un matrimonio di genere nuovo, non derivato certamente dallo spirito religioso, ma che tuttavia dalla religione prende a prestito le forme, con usurpazione manifesta. Una più prolungata tolleranza non potrebbe non portare ad uno sdoppiamento della coscienza pubblica di fronte all'istituto del matrimonio, e pertanto la necessità di adottare provvedimenti legislativi, i quali alla deficienza delle vigenti disposizioni riparino, è manifesta.

V.

Del resto, se la nostra esperienza non bastasse per convincersi di ciò, dovrebbe soccorrerci quella fatta in altri Stati, i quali ebbero già a trovarsi in condizioni analoghe alle nostre. Ovunque si istituì il matrimonio civile si dovette riconoscere la necessità di circondarlo di sanzioni speciali. Non sarà inutile ricordare gli esempi principali.

In Francia, la legge del 20 settembre 1792 fece del matrimonio un istituto puramente civile. Il clero però si opponeva all'attuazione di questa legge, creando difficoltà, tanto che la legge 8 aprile 1802 (18 germinale, anno X) contenente gli articoli organici del Concordato, dovette dare a quel principio una conferma, vietando, all'art. 54, che i parroci accordassero la benedizione nuziale, quando non avessero gli sposi offerto le prove di aver celebrato il matrimonio davanti l'ufficiale dello stato civile. Senonchè il divieto, non munito di sanzione, rimaneva inefficace; ed il Governo fu quindi costretto di avvalorarlo con la minaccia di pene. A ciò provvide cogli articoli 199 e 200 del Codice penale, i quali pu-

niscono i ministri dei culti che trasgrediscono i precetti della legge civile sul matrimonio. La prima trasgressione è punita con l'ammenda da 16 a 100 franchi. Le contravvenzioni successive vengono punite con pene gradualmente crescenti, fino alla prigione ed alla *deportazione*, la quale con legge del 28 aprile 1832 fu sostituita con quella della detenzione.

La stessa questione fu vivamente e lungamente dibattuta nel Belgio; finalmente il Congresso, sebbene in maggioranza cattolico, decise di sancire solennemente nella Costituzione che il matrimonio civile dovesse sempre precedere il rito religioso, salvo le eccezioni da stabilirsi, occorrendo, dalla legge. Nessuna legge stabilì poi queste eccezioni; ed il Codice penale che colà fu adottato nel 1867, all'art. 267, pose questa disposizione: « Sarà punito con un'ammenda da 50 a 500 franchi ogni ministro di culto che, fuori dei casi formalmente eccettuati dalla legge, procederà alla benedizione nuziale prima della celebrazione del matrimonio civile. In caso di recidiva, potrà essere condannato al carcere da 8 giorni a 3 mesi ».

In Olanda il Codice penale del 3 marzo 1881 assicurò la precedenza del matrimonio civile al religioso, col punire il ministro del culto che procede al rito religioso per matrimonio, prima che gli sposi gli abbiano provato che davanti all'ufficiale dello stato civile fu celebrato già il rito civile.

In Germania la legge del 6 febbraio 1875, che estese a tutti i paesi dell'Impero il principio del matrimonio civile, vieta colla minaccia di una pena (multa fino a 300 marchi, pari a lire italiane 375, e carcere fino a 3 mesi), la precedenza di qualunque rito religioso.

Anche nella Svizzera qualche cantone si attenne al sistema francese. Così il Codice penale ginevrino punisce il ministro del culto che procede alla cerimonia religiosa, prima che gli sia fornita la prova della celebrazione del matrimonio civile.

Nel Portogallo il matrimonio religioso ha valore ed effetti giuridici. Però esso non può celebrarsi se prima non sieno state compiute le formalità prescritte dalle leggi civili. Il ministro del culto che contravvenga a tale precetto è punito col carcere e colla multa.

Nella Spagna, secondo l'art. 77 del Codice civile del 1840, alla celebrazione del matrimonio religioso deve assistere il giudice municipale. A tal fine gli sposi debbono, almeno 24 ore prima, fargli sapere per iscritto il giorno, l'ora ed il luogo in cui si celebrerà il matrimonio, sotto pena, in caso di omissione, della multa da 50 a 80 *pesetas*.

Le idee prevalenti in Europa si fecero pure strada nell'America del Sud, dove il partito cattolico esercita notevole influenza politica. Così nella Repubblica Argentina la legge sul matrimonio civile del 2 novembre 1888, punisce coll'arresto e colla perdita dell'ufficio pubblico, del quale siano investiti, i ministri del culto che procedono alla cerimonia religiosa senza aver presente l'atto della celebrazione del matrimonio civile.

Nella stessa Italia, le legislazioni che precedettero l'attuale, sebbene non avessero accettato la istituzione del matrimonio civile, offrono esempi che possono avere una analogia con le disposizioni adottate dagli Stati esteri testè mentovati. Dopo la restaurazione alcuni Stati italiani adottarono, per la celebrazione del matrimonio, un sistema che, pur dipartendosi da quello che era stato introdotto anche presso di noi dal dominio e dalla influenza francese, tuttavia non era un ritorno puro e

semplice al diritto canonico, che anteriormente aveva avuto pieno vigore. Il Regno delle Due Sicilie, il ducato di Parma ed il ducato di Modena disposero, presso a poco, le cose in questi termini: la legge civile determinava le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio e prescriveva che la solenne promessa dovesse farsi avanti all'ufficiale dello stato civile. La celebrazione del matrimonio aveva luogo avanti al sacerdote colle forme stabilite dalla Chiesa. Ma il sacerdote doveva ricusare il suo ministero, se non gli si presentava un certificato dell'ufficiale dello stato civile, dal quale risultasse che le forme prescritte dalla legge erano state osservate. Avvenuta la celebrazione, una copia dell'atto che ne faceva fede doveva. a cura degli sposi o del parroco, essere mandata all'ufficiale dello stato civile, il quale ne faceva la trascrizione nei suoi registri. La esecuzione di queste norme era assicurata da sanzioni penali, che però non erano conformi nei tre Stati menzionati.

In ultimo, non sarà inutile ricordare che nell'Umbria, il regio commissario straordinario Pepoli, nel 1860, introdusse la istituzione del matrimonio civile, pur lasciando agli sposi la facoltà di premettere all'atto civile il rito religioso. In questo caso, però, prescriveva che gli sposi dovessero presentare al ministro del culto un certificato dell' ufficiale dello stato civile che facesse fede essersi eseguite le pubblicazioni e nulla ostare alla celebrazione del matrimonio. Le trasgressioni a siffatto dovere venivano punite con pene pecuniarie, estensibili a L. 3000. Questo sistema rimase in vigore nell'Umbria fino all'attuazione del vigente Codice civile.

VI.

Seguendo le tracce dei precedenti progetti presentati dal Governo su questa materia, il disegno di legge che ora viene davanti al Senato intende agli opportuni rimedi col proporre queste due fondamentali disposizioni:

1° vietare che la celebrazione di qualsiasi rito religioso, avente per oggetto il matrimonio, possa precedere la celebrazione del matrimonio quale è regolata dal nostro Codice civile.

2° comminare una pena agli sposi ed al ministro di qualsivoglia culto, i quali non sieno ossequenti a siffatto divieto, qualificando così come delittuosa la loro azione.

Le premesse considerazioni ci dispenserebbero dal mostrare la ragionevolezza di queste disposizioni, ma poichè, altre volte, non mancarono speciose obbiezioni contro proposte analoghe, così non sarà inutile fermarsi alquanto su di esse, riservandoci di dare poi qualche cenno intorno ai singoli articoli del progetto, allo scopo di chiarire meglio la portata e le particolarità, non solo delle indicate disposizioni principali, ma anche di quelle altre che sono di secondaria importanza, ma che pure costituiscono il necessario complemento della proposta legge.

VII.

La prima obbiezione che venne sollevata ogni qualvolta sorse il pensiero di reprimere l' abuso delle celebrazioni di matrimoni col solo rito religioso è quella che muove dagli ideali di libertà, i quali destarono e destano sempre nel nostro paese profonda simpatia. Si dice: il matrimonio è cosa troppo solenne ed importante nella vita dei citta-

dini, perchè non debba loro lasciarsi la più ampia libertà. Nulla di coatto è conciliabile con l'atto di matrimonio. Ben vide ciò il Codice civile che, salvo il risarcimento delle spese, dichiarò priva di qualsiasi effetto la promessa di future nozze (art 53 e 54). Se le nostre leggi, nel regolare il matrimonio, fecero completa astrazione dal rito religioso, come si vorrebbe ora collegare l'uno all'altro, fino all'anomalìa di far fare alla gente un contratto per forza? La omissione della celebrazione del matrimonio civile da parte di chi si unisce col rito religioso porta già seco la sua naturale sanzione: chi così opera non fruirà dei vantaggi assicurati dalla legge allo stato matrimoniale. Se un cittadino è libero di non sposare, perchè non sarà anche libero di non curare gli effetti civili del matrimonio, pure unendosi ad una donna col rito religioso?

A queste osservazioni può rispondersi, ricordando che· *la libertà dei singoli deve coesistere con la libertà di tutti, compresa quella dello Stato; e che le garanzie della libertà possono sempre invocarsi per il raggiungimento di quei fini che a noi giovano ed agli altri non nuocciono, ma non per gli effetti opposti.*

Vero è che lo Stato nell'istituire il matrimonio civile fece astrazione da qualsivoglia rito religioso, non ponendo alcun legame fra le due cose. Ma la realtà — attese le tradizioni storiche, le quali più che la influenza d'idee astratte sogliono formare il sostrato della vita sociale — rivelò fra il matrimonio civile e quello religioso la esistenza di un rapporto, che lo Stato ha bene il diritto di regolare in conformità degli interessi generali. Poichè la celebrazione del matrimonio religioso, nelle condizioni attuali della coscienza pubblica, fa presumere che i contraenti intendano di formare quella unione che lo Stato già stabilì doversi rivestire della forma civile, *per ragioni, non di privato ma di pubblico interesse*, nulla havvi di strano che lo Stato medesimo intervenga per impedire che la forma civile sia omessa.

Del resto, si è già veduto che coloro i quali, nell'uso invalso, si limitano a celebrare il matrimonio col rito religioso, o sono persone ignare del loro vero interesse, o persone le quali agiscono per fini particolari, non conformi alle disposizioni od allo spirito delle nostre leggi. Il richiamare le prime alle osservanze del rito civile del matrimonio non importa per esse alcuna limitazione di libertà; e le seconde non possono certo pretendere che si rispetti in loro la libertà di raggiungere dei fini *che se giovano ad esse nuocciono ad altri.*

Bene ebbe ad esprimersi l'onorevole Ricasoli, quando, fin dal 1873, fu richiesto del suo parere dal guardasigilli onorevole Vigliani, intorno alla questione di cui trattasi; e le sue parole furono pure ricordate dall'onorevole Barazzuoli nella sua relazione: « Quì non è questione di libertà, ma di assicurare le basi di una bene ordinata e salda società, oggi minacciata in una delle parti più vitali di essa. Dove è un male, e un male gravissimo che neppure accenna a diminuzione, occorre un rimedio. In che resta offesa la libertà? E' forse vietato agli sposi di conseguire la benedizione nuziale? Prima adempiano alle condizioni imposte dalla società di cui fanno parte ».

Coloro che alla libertà vorrebbero che qualche concessione pur si facesse, soggiungono: Se colla celebrazione del matrimonio religioso molti tendono ad assicurarsi dei vantaggi che con la celebrazione del matrimonio civile non potrebbero conservare, il legislatore avrebbe modo di

riparare a questo inconveniente, senza rendere obbligatoria la celebrazione del rito civile, dichiarando che la celebrazione del matrimonio religioso farà incorrere nella perdita di qualsiasi diritto o vantaggio che per legge o per disposizione dell'uomo si riconnetta, in qualsiasi maniera, collo stato di vedovanza o di celibato. Ovvero proporrebbero che lo Stato, pur facendo obbligo di celebrare il matrimonio civile a chiunque contragga il matrimonio religioso, non costringesse gli sposi a dare assolutamente la precedenza al matrimonio civile, lasciandoli invece liberi di premettere quel rito che ad essi meglio piacesse.

Però, nè l'uno nè l'altro di questi temperamenti potrebbe accettarsi. Una disposizione, quale viene indicata nel primo di essi, è certamente opportuna; e l'attuale progetto non manca di proporla. Ma se insieme a simile disposizione non si facesse obbligo, sotto una sanzione penale, di celebrare anche il rito civile del matrimonio, si verrebbe quasi a dare una indiretta convalida al matrimonio religioso, col fare da esso derivare certe conseguenze giuridiche, allo infuori di qualsiasi condanna penale che esprima la riprovazione della legge; senza pensare che se il proposito di assicurarsi certi vantaggi è una delle cause che spingono molti cittadini a celebrare il solo matrimonio religioso, con la omissione di quello civile, ve ne sono molte altre, come già si è notato, alle quali rimarrebbe tutta la loro efficacia.

Per quanto si attiene al secondo temperamento, esso, come si vide nel riassumere i precedenti ai quali si riconnette l'attuale disegno di legge. fu pure messo avanti dall'onorevole Cadorna, quando, a nome dell'Ufficio centrale del Senato, riferì intorno al progetto di legge, già approvato dalla Camera e presentato al Senato dal guardasigilli, onorevole Taiani, nella seduta del 26 maggio 1879. Ma, a prescindere da ogni altra considerazione, l'accettazione di un temperamento simile condurrebbe veramente ad urtare nello spirito, se non nelle parole, della disposizione contenuta nell'art 53 del Codice civile, la quale non riconosce alcun valore a qualsiasi promessa di futuro matrimonio.

Difatti il rito religioso sarebbe quasi convertito in un formale impegno di contrarre il matrimonio civile; mentre l'atto del matrimonio nel nostro Codice civile non può consistere che nel consenso liberamente espresso al momento in cui l'atto medesimo si compie, all'infuori di qualsiasi pressione che possa derivare da atti o fatti anteriori.

D'altra parte, l'obbligo agli sposi di celebrare il matrimonio civile, quando avessero premesso il rito religioso, dovrebbe necessariamente assumere la forma di un precetto positivo, la qual cosa, nella nostra specie, porterebbe a difficoltà gravi, e contraddirebbe al vecchio aforisma: *Nemo ad factum cogi potest;* mentre il precetto di far sempre precedere il rito civile a quello religioso ben si presta a ricevere la forma negativa, e cioè quella di un divieto di far precedere il rito religioso a quello civile. Ma vi è pure un'altra ragione che consiglia di attenersi a simile divieto: lasciando liberi gli sposi di premettere il rito religioso, si toglie ai ministri di culto ogni interesse a che il rito civile si compia: mentre invece vietando la precedenza del matrimonio religioso, i ministri di culto vengono necessariamente a trovarsi nella condizione di non poter prestare la loro opera se non in armonia con quanto le leggi civili dispongono; ed essi pertanto diventeranno un potentissimo coefficiente per il conseguimento dei fini ai quali la progettata legge mira.

VIII.

La seconda obbiezione si riconnette con la questione dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato, e muove da coloro i quali, desiderosi di evitare incidenti che possano inasprire questi rapporti, temono che una legge, come quella che ora si propone, possa sollevare fondate rimostranze da parte del clero. Costoro osservano: proclamata la libertà dei culti è lasciata ad ognuno la facoltà di comportarsi, negli atti della vita religiosa, come meglio gli aggrada; in qual modo e per qual ragione potrà farsi divieto ai fedeli di chiedere ed ai parroci di dare la benedizione nuziale, indipendentemente dal matrimonio civile? Se ciascuno è libero di coniugarsi o di non coniugarsi civilmente, perchè non potrà esser libero di coniugarsi o di non coniugarsi religiosamente? Ed a chi, per i canoni della Chiesa, ha diritto alla celebrazione del matrimonio religioso, come potrà il sacerdote rifiutare la benedizione nuziale senza venir meno al proprio dovere? Ponendo simile divieto, lo Stato, in sostanza, viene a creare un impedimento di nuovo genere, oltre quelli che il diritto canonico ha già stabilito per il matrimonio dei credenti; con l'aggravante di convertire in impedimenti al matrimonio religioso tutti gli impedimenti del matrimonio civile.

Infine si fa osservare che un tale divieto riuscirebbe tirannico nei cosiddetti matrimoni *in extremis*, i quali vengono celebrati in punto di morte, da persone che intendono di tranquillizzare la loro coscienza; mentre da un altro lato non si saprebbe come dare efficacia al divieto stesso, in rapporto almeno al parroco, nei casi di matrimoni cosiddetti *per sorpresa*.

Innanzi tutto avvertiamo che dei matrimoni *in extremis* e dei matrimoni *per sorpresa*, ci dovremo occupare nell'esporre partitamente le varie disposizioni contenute negli articoli del progetto. Entrando nel merito della questione, quale si presenta nei suoi termini generali, può riconoscersi che essa includa un lato, il quale tocca ad interessi religiosi; ma è certo che gli elementi che prevalentemente la caratterizzano si trovano e versano nel campo prettamente civile.

Infatti già vedemmo come coloro che celebrano il rito religioso astenendosi dal matrimonio civile, agiscono, prevalentemente almeno, sotto l'impulso di propositi, di desideri e di cupidigie, la cui natura è tutt'altro che spirituale o religiosa, ma sibbene materiale e terrena. Ora se al fenomeno, contro cui lo Stato insorge, non può attribuirsi altro carattere se non quello che gli proviene dagli intenti di coloro che gli danno essere; e se questo fenomeno non è affatto la estrinsecazione di fini religiosi, perchè all'opera dello Stato, diretta ad ovviare ai tristi effetti che da ciò derivano, potrebbe attribuirsi una tendenza od una portata, la quale a quei fini contraddica? Qualsiasi opposizione a persone che agiscano per vedute di particolare e materiale interesse ed indipendentemente da scopi religiosi, non include, per sua indole, una limitazione alla libera espanzione della vita religiosa.

Del resto è d'uopo riflettere che la questione che si agita non potrebbe in alcun modo riferirsi a quei cittadini di buona volontà, i quali animati da retti intendimenti si propongono di celebrare il rito religioso ed insieme il matrimonio civile. A tutti costoro, che costituiscono la grandissima maggioranza degli sposi, riuscirà indifferente che si faccia ad essi obbligo di premettere al rito religioso il matrimonio civile.

Nè deve fare impressione l'altra osservazione che, imponendosi l'obbligo di premettere al rito religioso il matrimonio civile, ne discenderebbe in fatto che gli impedimenti matrimoniali civili farebbero sentire la loro influenza anche sul matrimonio religioso. La legge proposta non mira certo ad alterare la economia del matrimonio religioso, ma se dalla sua applicazione non siano separabili certe date conseguenze indirette, come quella del genere accennato, non potrebbe questa essere una ragione per arrestare lo Stato nella via che gli è tracciata dai suoi doveri. Lo Stato, mosso dalla necessità della sua vita, fa quelle leggi che dal bisogno sono richieste; e nulla deve fare ostacolo alla esecuzione delle medesime, quando la intrinseca natura delle cose non comporti altrimenti. Nè ciò lede il principio della libertà dei culti, poichè lo Stato, riconoscendo la libertà di qualsiasi culto e proclamando la massima « libera Chiesa in libero Stato » non intese certo che la sua azione, svolgentesi in conformità della sua missione, potesse essere limitata o impedita.

Infine non deve trascurarsi un altro ordine d'idee. Tutti ricordiamo le querimonie sollevate da coloro, che si proclamavano tutori e fautori dei diritti della Chiesa, quando la istituzione del matrimonio civile fu introdotta. Anche allora di una questione, che era eminentemente di carattere civile e che negli intendimenti dello Stato non includeva alcun preconcetto di ostilità verso le istituzioni ecclesiastiche, si pretese di fare una questione di carattere religioso, creando equivoci dei quali la coscienza dei cittadini dura spesso fatica a liberarsi.

Pertanto occorre evitare che lo stesso equivoco possa ripetersi. Il principio che afferma il carattere civile del matrimonio si trova già scritto nel Codice civile; ed ora non trattasi che di rafforzare il principio stesso, circondandolo di una sanzione penale, la cui mancanza, dalla esperienza, è stata dimostrata dannosa. Trattasi di una serie di disposizioni di natura essenzialmente complementare, non mirando esse che a colmare una lacuna della legge attualmente in vigore sulla istituzione del matrimonio civile.

D'altronde non è da dimenticare che le proteste contro il diritto dello Stato a regolare la materia matrimoniale, se furono già vive da parte del clero cattolico e dei suoi aderenti, non si produssero invece da parte dei ministri degli altri culti. E per quanto anche si attiene ai ministri del culto cattolico, se spesso, specialmente negli anni più vicini all'attuazione del Codice civile, fu segnalata la ostile influenza di molti di essi, diretta ad allontanare i cittadini dal matrimonio civile, non sono mancati rispettabili sacerdoti che hanno spiegato l'opera loro per persuadere le popolazioni a non omettere il matrimonio civile, fino al punto di raccomandarne la celebrazione prima del rito religioso.

Ed anzi a questo proposito giova ricordare che quando nel 1879 fu discusso alla Camera dei deputati il progetto Conforti-Taiani, l'onorevole Chimirri, nella seduta del 16 maggio, nell'accennare a queste buone disposizioni del clero, avvertiva che di esse trovava una prova irrefragabile anche in talune istruzioni date dalla Sacra Penitenzieria, posteriori di data alla Enciclica di papa Leone XIII, con le quali si diceva: *essere opportuno ed espediente d'inculcare ai fedeli che abbiano contratto matrimonio avanti la Chiesa, di ottemperare alle formalità prescritte dalla legge civile, e ciò pel bene della prole, che altrimenti dalla laica potestà non sarebbe riconosciuta per legittima, e per allontanare il pericolo della poligamia.*

Comunque, si è ricordata questa corrente del clero cattolico per dedurne che se un numero più o meno ragguardevole di sacerdoti stima doveroso di ovviare agl'inconvenienti che originano dai matrimoni celebrati col solo rito religioso, quanto più non dovrà lo Stato mostrarsi premuroso su tale riguardo? E se quei sacerdoti usano, per raggiungere tale intento, il miglior mezzo di cui dispongano, *la persuasione e la esortazione*, perchè tarderà lo Stato a fare uso del suo mezzo più efficace, quale è quello della *sanzione penale*?

IX.

Una terza obiezione viene da coloro, i quali, pur ammettendo che dal fatto delle soverchie celebrazioni di matrimoni col solo rito religioso derivino effetti deplorevoli, escludono tuttavia che tale fatto offra elementi sufficienti per la creazione di un nuovo reato, secondo i criteri comuni del nostro diritto penale. Costoro dicono: non potendo essere costretto alcun cittadino a celebrare il matrimonio civile, che è un atto di natura sua assolutamente libero e consensuale, come potrebbesi scorgere alcunchè d'illecito o di men che lodevole nella celebrazione del matrimonio religioso? Su che potrà basarsi la figura di un reato? Dove è infatti il dolo delle parti, e quale è il danno che possa addebitarsi alla loro azione, la quale non è che una estrinsecazione della libertà religiosa, riconosciuta e garantita dallo Stato? Non negano costoro che sia desolante lo spettacolo di tante donne abbandonate e tradite da chi le sposò col solo rito religioso, e di tanti figli privi dello stato di legittimità; con l'aggravante che spesso un cittadino possa contrarre due matrimoni, l'uno religioso e l'altro civile; dando essere a due famiglie, l'una protetta dalla religione e l'altra dallo Stato, in contrasto permanente fra la morale e la legge. Nè essi disconoscono la gravità degli altri inconvenienti, cui danno luogo moltissime persone, le quali, celebrando il solo matrimonio religioso, mirano: o ad evitare certe conseguenze patrimoniali volute dalla legge in caso di matrimonio; o ad eludere altre disposizioni legislative, riguardanti sia le pensioni concedute dallo Stato, sia gli ordinamenti militari, sia altri pubblici serviz. ; od a sfuggire alcuno di quelli impedimenti stabiliti dalla legge per la celebrazione del matrimonio civile; e così via. Ma osservano che molti de' matrimoni religiosi non vanno accompagnati da siffatti mali, e che pertanto, almeno in questi casi, il magistero penale dello Stato non avrebbe alcuna ragione di destarsi. Ed anche nei casi, nei quali si abbiano inconvenienti d'ordine patrimoniale ed amministrativo, come giustificare la creazione di un reato, quando agl'inconvenienti medesimi potrebbesi con piena efficacia ovviare mediante disposizioni di carattere semplicemente civile ed amministrativo? Per quanto poi si attiene alle donne tradite ed ai figli illegittimi, avvertono che alle prime sarebbe applicabile il principio: *Volenti non fit injuria*; e che in rapporto ai secondi sarebbe strano considerare come un danno reale e presente, quale è richiesto per un reato, la nuda eventualità di nascita di figli, i quali potranno risentire i tristi effetti della illegittimità. E proseguono su questa via per mostrare che un nuovo reato, nella materia di cui trattasi, sarebbe *contra rationem juris* e di mera creazione politica.

Tutta questa polemica nasconde evidentemente un equivoco, che si è riprodotto ogniqualvolta venne in discussione la questione dei matrimoni che si celebrano col solo rito religioso. Infatti, fra coloro che rico-

nobbero la necessità di reprimere talo abuso con una sanzione penale, se vi fu concordia nel riscontrare in esso gli elementi essenziali di un reato, quali sono il dolo ed il danno, non sempre vi fu unità di concetto nel precisare i termini degli elementi medesimi, essendosi promiscuamente parlato, ora di danni e di pregiudizi alle persone, ed ora di offese alle leggi dello Stato; ora di danni e di pregiudizi d'indole patrimoniale od economica, ed ora di deplorevoli conseguenze di carattere sociale e morale.

Poichè la esistenza di un delitto suppone sempre un danno, il quale racchiuda la lesione di un diritto certo e determinato, deve riconoscersi che la svariata serie d'inconvenienti, sulla quale ripetutamente c'intrattenemmo, pur costituendo un insieme di cose da reclamare l'intervento dello Stato, male potrebbe prestarsi per dare la formula di un danno uniforme, costante e tale da costituire la base di un delitto unico. Tutt'al più essa potrebbe giustificare una disposizione tendente a dichiarare *contravvenzione* la non osservanza di un precetto che facesse obbligo di premettere al rito religioso la celebrazione del matrimonio civile; in quanto che le contravvenzioni possono colpire quegli atti che siano contrari alla pubblica utilità, anche se non siano sempre riprovevoli per loro intrinseca natura e non importino la lesione di alcun determinato diritto.

Però, ogni difficoltà deve sparire qualora si consideri che una vera e propria lesione di diritto si verifica sempre nel fatto di chi celebra il rito religioso omettendo il matrimonio civile, qualunque siano le circostanze in cui tale fatto avvenga e qualunque siano le conseguenze immediate o mediate che ne derivino E questa lesione riguarda direttamente e necessariamente *il diritto che ha lo Stato di prescrivere*, come si espresse il guardasigilli onor. Conforti (nella relazione sopra il suo ricordato progetto di legge) *le condizioni essenziali di una delle sue istituzioni fondamentali, senza il cui rispetto rimarrebbe scosso l'edificio della società civile.*

Ed appunto in questa lesione del diritto dello Stato, diritto che, dopo quanto si è esposto sopra, non ha bisogno di ulteriore dimostrazione, consiste il danno contro il quale lo Stato medesimo deve difendersi.

Tale danno è *immediato*, perchè attacca immediatamente una della sue essenziali attribuzioni, qual'è quella di regolare la istituzione del matrimonio e della famiglia; ed è *pubblico* perchè offende ciò che tutti i consociati hanno comune interesse di vedere rispettato. Tutte le deplorevoli conseguenze, derivanti dalla celebrazione di matrimoni col rito religioso, omesso quello civile, costituiscono senza dubbio altrettanti motivi perchè lo Stato non rimanga inerte di fronte al contegno di coloro che così operano; ma la difesa che lo Stato oppone ha per oggetto essenzialmente la garanzia di un proprio diritto, che da una parte dei cittadini vorrebbe essero disconosciuto. « Il fatto di coloro - scrisse il senatore Cadorna nella citata relazione - che usando della loro libertà, si obbligano a costituire nel fatto una famiglia senza osservare le prescrizioni della legge civile e che per guarentire ed assicurare la loro unione muniscono volontariamente codesto vincolo reciproco con un suggello che essi, per le loro opinioni e credenze, reputano di non poter violare senza offesa della coscienza e dell'onore, costituisce una lesione ed un danno reale e grave allo Stato ed ai suoi diritti ».

Chiarita così la esistenza di un *danno*, non vi sono certo difficoltà

per riscontrare, nell'azione di coloro che gli danno causa, l'estremo del *dolo*. E che altro è infatti il dolo, se non la intenzione più o meno perfetta di fare un atto dannoso e che si conosce contrario alla legge? Certo, fino a che una legge su tale proposito non esista, ognuno potrà credersi autorizzato a celebrare il matrimonio religioso senza punto preoccuparsi del matrimonio civile e senza credere per questo di fare cosa illecita: *nullum delictum sine lege*. Ma, data una legge, quale è proposta, il reato, in chi volontariamente la violerà, sarà perfetto, poichè avrà in sè essenzialmente gli elementi che sono naturali al delitto *e non costituiti certamente dall'arbitrio del legislatore per sola opportunità politica*.

Nè da ciò ne consegue che il reato formi una cosa stessa con l'atto del matrimonio religioso. La proposta legge non attribuisce alla celebrazione del matrimonio religioso, in sè stessa considerata, una importanza diversa da quella che abbia attualmente. Ma nulla vieta, pur tenendo le due cose idealmente e nettamente distinte, che il legislatore si riferisca alla celebrazione del matrimonio religioso, come ad un dato di puro fatto, per constatare che gli sposi non si sono conformati al precetto di non omettere il matrimonio civile. Ed appunto perchè trattasi di un delitto di *omissione* che ha carattere negativo, non potrebbe esso confondersi col fatto della celebrazione del matrimonio religioso, il quale di sua natura è positivo. Che se ad alcuno paresse strano che possa aversi un'azione delittuosa, quando nulla di positivo siasi commesso, potrebbe ricordarsi che il delitto non essendo perseguitato come un fatto materiale, ma come un'entità giuridica, consistente in un rapporto contraddttorio fra la condotta dell'uomo e la legge, sempre si è riconosciuto potere esso consistere in un atto esterno dell'uomo, tanto *positivo* quanto *negativo*, purchè moralmente imputabile e politicamente dannoso. Ed invero per la tutela di un diritto può essere necessario, così che si vietino alcuni atti, come che se ne impongano alcuni altri.

Certo i delitti di pura inazione non si concepiscono se non nei casi nei quali siavi chi abbia diritto a pretendere l'azione omessa. E ciò nel nostro caso si verifica perfettamente, in quanto che vi è lo Stato, il quale ha diritto a che gli sposi, quando compiono il matrimonio religioso, compiano pure ll matrimonio civile.

Gli stessi criteri possono applicarsi per quanto riguarda il reato che viene attribuito al ministro del culto, il quale ammetta alla celebrazione del rito religioso persone che non siano ancora legate dal matrimonio civile. Non s'intende già di punire l'atto del suo intervento alla cerimonia religiosa, ma la mancanza nella quale il ministro del culto incorre, col non fare dal suo canto, di fronte a quegli sposi che si propongono di violare la legge, quanto è dovere di un buon cittadino. Sapendo egli che è reato la omissione del matrimonio civile per parte di coloro che intendono di unirsi religiosamente, non può prestare l'opera sua perchè ciò avvenga, senza mettersi anch'egli in contraddizione con la legge. Egli deve essere certo che coloro, che a lui si presentano per la benedizione nuziale, si trovino in piena regola con le disposizioni della legge civile: e se omettendo di fare simile accertamento non ottenga dagli sposi la prova che essi soddisfecero già al precetto legislativo, si rende penalmente responsabile, ed il suo reato ha una fisonomia ben definita. Anche il ministro di culto, infatti, lede il diritto dello Stato, producendo

un vero danno d'ordine sociale e politico; ed agendo egli con piena cognizione di causa, mostra che la sua intenzione non rifugge dal violare la legge.

X.

Premesse tutte queste considerazioni, sulle quali ha il suo fondamento l'attuale progetto di legge, occorrono pochi cenni per porre in rilievo la natura e la portata delle singole disposizioni, contenute nei sei articoli che lo compongono.

Il primo articolo non fa che enunciare il principio generale, per cui la omissione della celebrazione del matrimonio, secondo le forme del Codice civile, prima che abbia luogo qualunque rito religioso avente per oggetto il vincolo coniugale, costituisce reato. La formola che all'uopo si è preferita è quella, sostanzialmente, che, proposta dall'on. Mancini, ebbe già l'approvazione della Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1879. Questa formola ha il vantaggio, sulle altre che furono proposte, di rendere più evidente il concetto della legge, che non è quello di limitare la libertà o la spontaneità dell'atto matrimoniale civile, nè di porre ostacoli alla celebrazione del rito religioso considerato in se stesso; ma di contemplare semplicemente un rapporto risultante dal fatto che viene celebrato il rito religioso prima del matrimonio civile. È in cotesta risultanza che la legge scorge e coglie una omissione, che non è giustificabile e che pertanto è punibile.

Gli articoli 2 e 3 determinano le conseguenze alle quali dovranno sottostare gli *sposi* che omettano di anteporre il matrimonio civile al rito religioso, ed il *ministro di culto* che ometta di chiedere e di ottenere dagli sposi, prima di ammetterli al rito religioso, la prova del loro matrimonio civile. Innanzi tutto, tanto agli sposi che al ministro di culto è comminata una multa che, per ciascuno di essi, potrà variare da L. 100 a L. 2000. I motivi che consigliano questa eguaglianza di trattamento risultano dalle considerazioni fatte sopra, le quali ci dispensano dallo spiegare ora il perchè non ci sia sembrata accettabile l'idea, messa avanti altra volta, di infliggere una pena al solo ministro di culto e non anco agli sposi. Crediamo poi che la minaccia di una multa nella misura indicata potrà essere sufficiente per il raggiungimento dello scopo cui si mira, tanto più che le conseguenze sopra accennate non si limitano sempre od esclusivamente alla multa. Infatti, per quanto concerne i ministri di culto, potendo prevedersi che essi, dopo esser caduti una volta nel reato di cui trattasi, ci ricadano altre volte, l'art. 3 stabilisce che in caso di recidiva dovranno punirsi con la detenzione da uno a sei mesi. Il progetto del guardasigilli onor. Bonacci comminava ai ministri del culto anche la interdizione del beneficio ecclesiastico, ma il presente disegno di legge tace su questo proposito, in quanto che il Governo, essendo determinato a definire, con apposito regolamento, la questione della revoca degli *exequatur* e dei *placet*, avrà sempre il modo, nei casi più gravi, di sottoporre, in via disciplinare, alla privazione delle rendite del beneficio quei ministri di culto che vi diano motivo, in considerazione anche del reato preveduto nell'attuale disegno di legge. Per quanto poi si attiene agli sposi, l'art. 2 stabilisce che essi incorreranno pure nella perdita di qualsiasi diritto o vantaggio che per legge o per disposizione dell'uomo dipenda o sia connesso allo stato di celibato o di vedovanza.

La opportunità di simile disposizione non vorrà certo essere revo-

cata in dubbio, ove si rifletta che il desiderio appunto di conservare quei diritti e quei vantaggi spinge molti ad astenersi dal matrimonio civile e ad appagarsi del solo rito religioso. Del resto una disposizione di questo genere si riscontra in tutti i progetti di legge presentati anteriormente su questa materia, a cominciare da quello dell'on. Mancini (25 gennaio 1873). Però la formola, che dapprima era meno precisa, venne di mano in mano rendendosi più efficace e comprensiva, e quella che ora si propone è certamente tale da non lasciare lacune od aperta la via a dubbi e contestazioni.

Vi è una disposizione nell'art. 2° sulla quale è bene fermare l'attenzione. Poichè lo scopo della legge proposta è quello di ottenere che dai cittadini non si ometta la celebrazione del matrimonio civile, è evidente la opportunità di una disposizione, la quale possa servire di stimolo per gli sposi a celebrare il matrimonio anche dopo che essi, avendo celebrato il solo rito religioso, disobbedirono alla legge. Onde si stabilisce che per questi sposi la pena sarà ridotta alla metà, se essi celebreranno il matrimonio civile, o prima che siano sottoposti a processo penale, o prima che vengano condannati, od anche dopo condannati, ma prima che la condanna sia passata in cosa giudicata. In alcuni dei precedenti progetti erano stati adottati criteri più larghi, fino a dichiarare estinta l'azione penale ed a far cessare tutti gli effetti della condanna, qualora gli sposi avessero regolarizzata la loro posizione con la celebrazione del matrimonio civile. Però tutta questa larghezza potrebbe condurre a risultati deplorevoli; onde si è creduto miglior partito di attenersi ad una via media. Infatti se gli sposi potessero far cessare qualsiasi effetto penale con la celebrazione del matrimonio civile, diventerebbero essi arbitri di regolarsi secondo il loro talento di fronte al precetto che obbliga alla precedenza del matrimonio civile. Anzi questo precetto potrebbe eludersi, senza alcun rischio o difficoltà, e si avrebbe il grave sconcio di vedere iniziati molti processi (con sovraccarico di lavoro per gli uffici giudiziari), i quali poi a libito dei processati verrebbero a rimanere lettera morta. Tutto ciò si presterebbe a complicazioni, sotterfugi e capricci, fino al pericolo di compromettere, in alcuni casi, la serietà della legge.

Dei testimoni, i quali assistano alla celebrazione dei matrimoni religiosi non preceduti dal rito civile, l'attuale progetto tace. Alcuni dei progetti precedenti credettero d'assoggettare anche questi testimoni ad una sanzione penale, nell'intento, evidentemente, di dare alla legge una efficacia maggiore. Però ove si rifletta che la punizione degli sposi e dei ministri di culto può ritenersi sufficiente per il raggiungimento de' fini ai quali si mira, ci è parso preferibile di lasciar fuori d'ogni sanzione i testimoni, anche per non creare maggiori difficoltà alla prova del reato commesso dagli sposi e dal ministro del culto.

Gli articoli 4, 5 e 6 contengono alcune disposizioni complementari, la cui sola enunciazione può bastare per farne apprezzare il valore.

Poichè al ministro del culto si fa obbligo di non prestarsi alla celebrazione del matrimonio religioso se prima non siasi egli accertato che gli sposi già contrassero il matrimonio civile, è cosa naturale il prevedere in che consisterà la prova che all'uopo gli dovrà essere presentata dagli sposi stessi. Ed in correlazione appunto a ciò, l'art. 4 stabilisce che l'ufficio di stato civile, davanti a cui si celebri un matrimonio, dovrà rilasciare senza alcuna spesa, agli sposi che ne facciano richiesta, un

certificato da cui l'avvenuta celebrazione risulti. E precisamente questo certificato sarà quello che il ministro del culto avrà cura di farsi esibire da coloro che a lui richiederanno la benedizione nuziale per essere sicuro del fatto suo.

La disposizione contenuta nell'art. 5 è di carattere affatto finanziario, e tende a questo: che la difficoltà della spesa cessi di essere una delle cause che allontanano ora, come tante volte venne segnalato, dal matrimonio civile molti cittadini, specialmente delle classi più numerose. Onde viene stabilito che i poveri, e per poveri s'intendono non i soli nullatenenti, ma anche coloro che versano in istrettezze relative, avranno diritto a procacciarsi i documenti richiesti per la celebrazione del matrimonio civile, senza sobbarcarsi al pagamento di diritti o tasse di qualsiasi natura È questa una disposizione la cui opportunità è universalmente riconosciuta e gli effetti che ne deriveranno saranno senza dubbio benefici.

L'art. 6 ed ultimo riguarda i matrimoni civili *in extremis*, che vengono cioè celebrati nei casi di imminente pericolo di vita. L'art. 78, attualmente vigente, dell'ordinamento dello stato civile, stabilisce che l'ufficiale dello stato civile potrà procedere alla celebrazione di simili matrimoni, *omessa ogni formalità*, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni, che accertino non esistere, fra gli sposi, impedimenti di parentela, di affinità o di stato, e siavi il consenso degli ascendenti o del tutore. Trattasi, come si vede, di circostanze eccezionali. ed il legislatore autorizza l'ufficiale dello stato civile a far di meno di tutte quelle formalità, che per diritto ordinario debbono premettersi al matrimonio. Però il citato articolo 78 dell'ordinamento dello stato civile non concede questa autorizzazione per tutti i casi nei quali voglia celebrarsi il matrimonio civile da persone che si sentano vicine a morire, *ma soltanto quando gli sposi abbiano prole naturale vivente che intendano legittimare* con la forma appunto del susseguente matrimonio. Ora l'art. 6 del progetto modifica l'art. 78 ripetuto, nel senso di togliere la limitazione accennata, in modo che, per l'avvenire, l'ufficiale dello stato civile potrà prestarsi per la celebrazione dei matrimoni *in extremis*, anche quando i richiedenti non abbiano prole naturale da legittimare. Siffatta modificazione è parsa necessaria di fronte al complesso delle nuove disposizioni, che hanno per oggetto di evitare la celebrazione di matrimoni religiosi senza la precedente celebrazione del matrimonio civile.

Non è infrequente il caso di cittadini, i quali, avendo avuto rapporti con persone di sesso diverso, provino il bisogno, per ragioni di coscienza, quando sentano vicina la morte, di convertire la unione naturale in unione religiosa. È un fatto dinanzi a cui ogni animo sensibile rimane compreso di rispetto. Se costoro non avessero prole da legittimare, come potrebbero conciliare il desiderio di unirsi religiosamente, con la osservanza dell'obbligo di far precedere il matrimonio civile? Occorrendo per questo lunghe formalità e non consentendo la malattia lunghi indugi, ne risulterebbe uno stato di cose cui il legislatore deve ovviare. Ed a questo scopo mira la progettata modificazione dell'art. 78 dell'ordinamento dello stato civile.

Senonchè a questo punto giova ricordare che vari dei precedenti progetti si fermarono a considerare i matrimoni religiosi *in extremis*, in modo diretto disponendo *espressamente* che la loro celebrazione, avvenuta in determinate condizioni, non avrebbe costituito reato, sebbene

non preceduta dal matrimonio civile. L'attuale progetto tuttavia, pure animato dai medesimi intenti, non ha creduto di seguire quella via, reputando non necessario il formulare speciali disposizioni, in previsione di matrimoni religiosi che potranno celebrarsi *in extremis*, senza che venga data la precedenza al matrimonio civile. In un caso di vera urgenza con la prospettiva di una morte imminente, ed in circostanze nelle quali la celebrazione del matrimonio civile fosse impossibile, anche nei termini del citato art. 78, modificato coll'art. 6 della presente legge, chi mai nella celebrazione del rito matrimoniale religioso, sebbene non preceduto dal matrimonio civile, potrebbe scorgere un'offesa alla legge?

Meglio è adunque rimettersi ai criteri che sogliono regolare l'applicazione delle leggi penali, ed alla prudente opera del magistrato, anzichè dettare speciali disposizioni, le quali nella realtà o potrebbero risultare inadeguate al bisogno, o potrebbero servire di pretesto ad interpretazioni viziose.

Il Governo confida che il Senato vorrà entrare nello stesso ordine d'idee.

Per le stesse considerazioni, nel progetto non si fa espresso cenno dei matrimoni religiosi che hanno luogo in forma clandestina o *per sorpresa*, nei quali se vi è la responsabilità degli sposi, i quali non abbiano premesso la celebrazione del matrimonio civile, non si saprebbe come far ricadere una colpa sul ministro del culto. Nel progetto votato dalla Camera dei deputati nel maggio 1879 erasi voluto implicitamente prevedere questo caso, col dichiarare che il ministro del culto sarebbe incorso nel reato ove avesse prestato il suo *volontario* concorso ai riti religiosi. Ma dal momento che il Codice penale, per la essenza stessa del delitto, richiede la volontarietà del fatto che lo costituisce (articolo 45), così non si è stimato necessario di prevedere in modo particolare la specie predetta, lasciando al magistrato che sarà chiamato ad applicare la legge di giudicare secondo le speciali circostanze del fatto.

Signori Senatori! Lo schema che sottoponiamo al vostro esame ed al vostro voto è il frutto di una preparazione che dura oramai da lunghi anni, e che si è arricchita di tutti i lumi che la esperienza poteva recarle. Le disposizioni che contiene, senza urtare in verun legittimo interesse, portano seco, se non c'inganniamo, la efficacia necessaria per toglere di mezzo un gravissimo inconveniente, che il paese non potrebbe tollerare ulteriormente. Il Governo perciò ha fiducia che il Senato vorrà dare ad esso il suo suffragio.

DISEGNO DI LEGGE.

Art. 1. — La omissione della celebrazione del matrimonio, nella forma stabilita dal Codice civile, prima di qualunque rito religioso per matrimonio, costituisce reato.

Art. 2. — Per il reato enunciato all'articolo 1 gli sposi saranno puniti con la multa da L. 100 a L. 2000; ed incorreranno nella perdita di qualsiasi diritto o vantaggio che per legge o per disposizione dell'uomo dipenda o sia connesso allo stato di celibato o vedovanza.

La pena della multa sarà ridotta alla metà se gli sposi celebreranno il matrimonio, nella forma stabilita dal Codice civile, prima che la condanna sia passata in giudicato.

Art. 3. — Il ministro di qualunque culto che prima del rito reli-

gioso ometterà di accertarsi della seguita celebrazione del matrimonio mediante certificato dell'ufficio dello stato civile, sarà punito con la multa da L. 1CO a L. 2000.

In caso di recidiva la pena sarà quella della detenzione da uno a sei mesi.

Art. 4. — L'ufficio dello stato civile rilascierà in carta libera e senza spesa il certificato del seguito matrimonio, ai coniugi che lo richiedano, ai fini di cui nell'articolo precedente.

Art. 5. — Per le persone povere si faranno in carta libera, senza percezione di diritti o tasse e senza altre spese, tutti gli atti, certificati, o documenti e le copie di essi, occorrenti agli sposi in occasione di matrimonio; e le autorità o gli ufficiali pubblici e notai, il cui ministero sia all'uopo richiesto, dovranno prestare la loro opera gratuitamente.

Per persone povere s'intenderanno non solo i nullatenenti, ma anche coloro che, per dichiarazione del sindaco, si trovano in uno stato da non poter sopperire alle spese necessarie per procurarsi detti atti, certificati o documenti.

Art. 6. — L'art. 78 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, è modificato come segue: « Nel caso di imminente pericolo di vita, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni che accertino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di affinità o di stato e siavi il consenso degli ascendenti o del tutore ».

Precedenza obbligatoria del matrimonio civile al rito religioso (*Relazione dell'Ufficio centrale del Senato sul disegno di legge presentato dal ministro di grazia, giustizia e dei culti, nella tornata del 27 aprile 1899*). (1).

Signori Senatori. — Il progetto di legge emendato dall'Ufficio centrale, che ne domanda l'approvazione, è l'adempimento di lunghe promesse non effettuate sinora per vicende parlamentari. Sarebbe un fuor d'opra ritare la storia dei vari progetti, dei quali nella relazione ministeriale è scritta un'accurata esposizione; attesochè il concetto fondamentale che tutti l'informa è la precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso.

Giova pur nondimeno ricordare che, quando si deliberò d'introdurre nel Codice civile l'istituto del matrimonio civile, si disputò, in seno della Commissione senatoria, se convenisse seguire l'esempio della legge francese, rendendo obbligatoria la precedenza del matrimonio civile al religioso e determinando sanzioni penali per i contravventori.

La Commissione, non disconoscendo la gravità dei motivi addotti dai sostenitori della precedenza obbligatoria del matrimonio civile, considerava però che « dove il grande interesse dei contraenti e della famiglia non valga ad impedire il temuto conflitto, poco sarebbe da sperare nella efficacia delle sanzioni penali; che colui il quale comincia col rito reli-

---

(1) L'Ufficio era composto dei senatori Inghilleri, *pres.* e *rel.*, Cerruti *segr.*, Finali, Miceli e Teti. — Atti parlamentari, legisl. XX, 2ª sess. 1898-99, doc. n. 62-A.

gioso, sarà dal sentimento morale condotto a compiere l'atto civile; che il medesimo sentimento religioso, che si riconosce largamente diffuso in Italia, porge una buona guarentigia che le prescrizioni della legge civile saranno adempiute; che invero la Chiesa cattolica, combattendo il matrimonio civile, si preoccupò piuttosto dei matrimoni civili, a cui non curino le parti di aggiungere il sacramento, che non del caso contrario; che perciò nello stato delle cose sarebbe per lo meno prematuro lo stabilire per un male ipotetico sanzioni penali, che offenderebbero la libertà religiosa; che infine quando la esperienza venisse a dimostrare che si abusasse della ignoranza o semplicità dei cittadini, per indurli a non curare l'osservanza delle forme civili del matrimonio civile, e ne risultasse grave perturbazione nello stato delle famiglie, sarà facile allora l'arrecarvi riparo con severe coercizioni, le quali non potrebbero mai trovare congrua sede nel Codice civile ».

Con la promulgazione del Codice civile lo Stato rivendicava una delle principali sue attribuzioni, cioè quella di dare ordinamento e assetto al matrimonio, fondamento di ogni civile convivenza; fiducioso però nella libertà e nella efficacia dei sentimenti, di cui nella relazione della Commissione senatoriale si discorre, non si studiò a togliere i possibili, anzi probabili conflitti col matrimonio ecclesiastico; istituto che l'autorità ecclesiastica, la quale per lunghi secoli n'era stata in possesso, si considerava sola competente a regolarlo; istituto a cui lo Stato da antico tempo, con il suo intervento e concorso, avea aggiunto pregio e valore civile.

Ma le speranze nutrite non ebbero effetto, la fede nella libertà fallì, i felici presagi tornarono presto in vane illusioni. Da un lato la inazione dell'autorità ecclesiastica, persuasa di essere stata contro ogni diritto spogliata d'una sua prerogativa, dall'altro gli usi, le tradizioni, l'ignoranza, gli interessi crearono una situazione anormale, profondamente perturbatrice dell'ordinamento delle famiglie. I due istituti vissero quasi in dissidio, e si riprodusse in Italia lo stesso fenomeno che si manifestò, dopo il 1830, nel Belgio, dove fu necessario che al principio costituzionale della precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso, scritto nell'art. 16. § 2 della Costituzione, si aggiungesse la sanzione penale dell'art. 267 del Codice penale, pubblicato nel 1867.

Nella patria nostra, decorsi pochi anni dalla pubblicazione del Codice civile, il male si palesò con tanta gravità, che la magistratura, impensierita a cagione dei danni ognora crescenti, additò al Governo, per mezzo dei procuratori generali, la esistenza e la gravità del male, sollecitando opportuni provvedimenti.

L'illustre giureconsulto, già relatore della Commissione senatoria per il primo libro del Codice civile, il Vigliani, guardasigilli nel 1872, ascoltò i lamenti della magistratura, ordinò un'inchiesta, che mise in rilievo essere stati col solo rito religioso celebrati 120,421 matrimoni, dal 1866 al 31 dicembre 1871; si convinse che il male, ipotetico prima della pubblicazione del Codice civile, era diventato male reale dopo la pubblicazione del medesimo, e si affrettò a presentare nella tornata del 3 dicembre 1873 un progetto di legge, a cui fu dato il titolo: *Disposizioni intorno all'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso.* Non occorre ricordare le cagioni molteplici, per le quali il progetto Vigliani e quelli che vi tennero dietro, non divennero legge; ma

è opportuno richiamare l'attenzione del Senato sopra i dati statistici, che sono stati materia di molteplici discussioni.

Imperocchè si affermò essere la statistica incerta e malfida consigliera, maliarda prestigiatrice, secondo il giureconsulto Pisano, insufficienti i dati, manchevole l'elemento essenziale del raffronto tra il numero dei matrimoni religiosi e quello degli stessi matrimoni civilmente convalidati. Infatti si diede opera a rifare i risultati numerici mercè di nuove indagini e di più attenti studi, e i risultati furono paurosi, perchè sottratti i matrimoni che in un quadriennio furono convalidati, si ebbe per il dodicennio, 1866-1878, una somma totale di 294,907 matrimoni solamente religiosi. Cifra enorme, anche se si tien conto dei matrimoni convalidati negli altri due quadrienni e delle inevitabili inesattezze, in cui si incorre nella compilazione di lavori di tal fatta. Perciò il ministro Conforti, che presentò il progetto di legge, nella tornata del 3 dicembre 1878, sull'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso, nella sua relazione, dopo la esposizione dei surriferiti elementi statistici, aggiungeva la osservazione « che la perduranza del male non si desumeva soltanto dai risultamenti dell'inchiesta, ma da vari altri elementi ed indizi ». Il male apparisce altresì dalla corrispondenza ufficiale del Ministero stesso con i regi consoli all'estero, perciocchè si vede bene spesso che si debbono spedire documenti richiesti da nostri connazionali, che in estero Stato contraggono matrimoni regolari dopo avere abbandonato nel Regno le donne incaute, con cui contrassero unione semplicemente religiosa, e la prole sventurata che ne fu il frutto. E contuttochè il Governo conosca queste enormità per relazione delle autorità locali, è pur troppo impotente a porvi riparo, non essendogli consentito, di fronte ad una unione non riconosciuta dalla legge, di negare la trasmissione dei documenti richiesti, onde lo sposo infedele contrae matrimonio con persona diversa bensì, ma con norme conformi alle leggi.

Questo male durava ancora nel 1892, tantochè il ministro Bonacci nella sua relazione ricorda che nel decimo e duodecimo mandamento della città di Napoli i matrimoni religiosi, nei primi undici mesi del 1891, ammontarono a 621; che nel distretto della Corte di appello di Brescia al 31 dicembre 1893 esistevano 2113 matrimoni contratti con le sole forme canoniche; in quella di Bologna, durante il 1892, si celebrarono 3818 matrimoni ecclesiastici, e nel quadriennio 1887-90, nel circondario di Viterbo, 2625 matrimoni religiosi in rapporto ad una popolazione di 178,000 abitanti. Il compianto Barazzuoli nella relazione presentata nella seduta della Camera dei deputati dell'8 luglio 1893 afferma risultare « alla Commissione che alla fine del 1892 in tutto il Regno si contavano almeno 150,000 matrimoni soltanto religiosi, il che vuol dire 150,000 famiglie non costituite secondo le leggi dello Stato, e perciò illegittime, se pure il vistoso numero non è maggiore, non essendosi ancora avute o potute avere notizie per non poche e grandi città, non che per certi circondari e grossi comuni del Regno ».

L'Ufficio centrale non domandò ulteriori schiarimenti statistici, perchè non è possibile raccogliere esatti e indiscutibili dati di elementi numerici per i motivi esposti dal Direttore generale della Statistica nell'*Archivio di statistica* dell'anno 1878, vol. IV. Non coincidono infatti presso che mai le circoscrizioni amministrative e giudiziarie con le parrocchiali o diocesane, e il matrimonio religioso e il matrimonio civile sono talvolta celebrati in luoghi diversi. « Per fare con esattezza un

lavoro della natura di quello ordinato dal Ministero di grazia e giustizia — si legge nell'*Archivio di statistica del 1878* — sarebbe stato necessario poter riunire in un unico ufficio i registri municipali di 8258 comuni e quelli di tutte le parrocchie del Regno e ivi spuntare nome per nome tutte le iscrizioni delle coppie maritali a fine di vedere per esempio, se Tizio e Caia, sposati dal parroco nel 1866 nella chiesa di Aosta, non fossero andati a sposarsi civilmente dieci anni più tardi davanti al sindaco di Catania. E un tal lavoro manifestamente era fuori di ogni probabilità pratica ».

E' dunque opera assai malagevole raccogliere elementi statistici con adeguata diligenza e con sufficiente esattezza. Si può ritenere che le cifre dei matrimoni religiosi non siano così paurose come quelle descritte; si può anche congetturare che accrescimento di matrimoni religiosi non siavi; si può ammettere che mancano fatti per considerare l'autorità ecclesiastica eccitatrice alla inobbedienza di legge; si può anche riconoscere che essa in alcune regioni sia consigliera e cooperatrice a raggiungere il fine della legittimazione dei matrimoni religiosi; ma non si può disconoscere che durano gl'indizi e gli argomenti della persistenza del male e del danno sociale.

Tali indizi e argomenti sono di tanta gravità, che il Senato nell'indirizzo deliberato nella tornata del 22 novembre decorso, « pur deplorando il dissidio fra lo Stato e la Chiesa, fece voti che lo Stato senza invadere il libero campo religioso manterrà sempre fermo il suo diritto, al quale si attengono urgenti provvedimenti intesi all'ordine civile delle famiglie. »

Il male non cesserà, perchè non sono cessate le cagioni che inducono spesso gli sposi alla sola celebrazione del matrimonio religioso. Gl'interessi degli sposi o di uno di essi per conservare diritti o beneficî derivanti dallo stato di vedovanza o celibato; il disegno di eludere la legge per la quota spettante al coniuge superstite o per il mantenimento della intera eredità a' figli di un primo matrimonio; il pregiudizio di non dare il proprio nome ad una donna di umile condizione; il bieco e non infrequente proposito di condurre all'altare donne inesperte che ritengono indissolubile l'unione, la quale domani da sposi senza scrupolo può essere spezzata; la ignoranza delle classi operaie e campagnuole sono le frequenti e costanti cagioni d'innumerevoli matrimoni estralegali, le cui conseguenze si manifestano in circostanze determinate.

Si legge nella relazione ministeriale: « Basta infatti un breve esame delle relazioni del Ministero della guerra, che vengono periodicamente pubblicate intorno al servizio di leva per vedere a quante incertezze ed a quanti inconvenienti dia luogo l'eccessivo numero di famiglie costituite su base illegale, segnatamente quando trattasi di accertare i titoli di coloro, che chiedono di essere assegnati alla terza categoria.

« Anche in occasione recente, quando cioè nella primavera dello scorso anno furono richiamate sotto le armi varie classi per ragioni d'ordine pubblico, e il Governo venne nella determinazione di accordare dei sussidi alle famiglie dei richiamati poveri, si dovette lottare con non poche difficoltà per il grande numero delle famiglie illegittime, tanto che il Ministero della guerra stimò di dare speciali disposizioni per consigliare i soldati e le loro famiglie a regolarizzare la loro posizione di fronte alla legge civile ».

Ora, perdurando questo male, indubitato e grande qualunque ne sia

la estensione e le cagioni che lo producono, è certamente debito dello Stato porre mano a provvedimenti efficaci.

A nessuno verrà in mente di negare allo Stato la potestà di emanare disposizioni opportune a rinvigorire un istituto fondamentale nell'ordinamento sociale. Si comprendeva la lotta per negare allo Stato il diritto di regolare il matrimonio con forme esclusivamente civili; perciocchè il possesso consacrato da secoli, le tradizioni, la riconosciuta preminenza che portava con sè l'esclusivo potere di disciplinare con forme canoniche il matrimonio, cui l'autorità laica attribuiva efficacia legale, erano in parte i titoli, che l'autorità ecclesiastica metteva in campo per lottare, risuscitandosi il vecchio dualismo tra la Chiesa e lo Stato, il quale, obbedendo a leggi storiche, rivendicava a sè ogni ufficio civile.

Ma riconosciutosi nello Stato il potere di regolare con forme civili il matrimonio, ingiustificata si palesa ogni opposizione a provvedimenti intesi non solo a rafforzare l'istituto civile, ma a rendere realmente indissolubile il matrimonio religioso.

L'autorità laica ed ecclesiastica si devono dar mano ad accrescere vigore ad un istituto, da cui dipende la vita morale di una nazione. La celebrazione del matrimonio religioso promette agli sposi la indissolubilità della loro unione; ma una tale promessa le autorità ecclesiastiche non hanno i mezzi di adempiere, nè possono fornirli per farla valere; è una promessa il cui adempimento, mentre dovrebbe essere fuori e al disopra della volontà degli sposi, è lasciata al loro arbitrio e alla loro mutabile volontà. Pur troppo appare evidente che da molti per cagioni di ferventi passioni o di meditate astuzie si abusa dell'autorità, che deriva dalla religione, per conseguire unioni transitorie o altri scopi variamente malvagi; e però i ministri di essa debbono usare ogni cautela, specialmente cooperando con amore alla esecuzione della legge contro tutti coloro, che sono o per ignoranza ingannati o per malizia ingannatori; massimamente considerando il pericolo per esperienza manifesto, che unioni fatte in nome della religione non siano poi maledette da figliuoli, che senza colpa, ma con danno ed onta si trovino bastardi fra cittadini, che godono pienamente di tutti i diritti civili. E perciò un provvedimento, che intende togliere ogni dissidio tra due istituti, che per i loro fini non possono rivaleggiare, che ha per iscopo di dare ordine e pace alle famiglie che si costituiscono e protezione alla prole, che dà nei suoi effetti immanchevoli stabilità al matrimonio religioso, che fa sparire una istituzione, la quale sta tra il matrimonio civile e il concubinato, non può in buona fede essere osteggiato.

Può accadere che si celebri il matrimonio con le forme civili sotto la promessa espressa o tacita che abbia immediatamente effetto la *benedictio sacerdotalis*, e che lo sposo non mantenga la promessa. Il caso è stato discusso nella dottrina: e se uno dei più arguti commentatori del Codice francese in cotale inadempimento ha ravvisato una causa di annullamento per errore nelle qualità essenziali della persona, ciò ch'è assai disputabile, ci sembra incontroversa la opinione di non pochi chiarissimi scrittori che nella mancata promessa, la quale prende sembiante di frode, riconoscono il carattere d'ingiuria atroce, motivo legittimo di separazione. La Corte di Lucca negli studi per la preparazione del Codice civile propose che alle cause di separazione « si aggiungesse la mancanza per parte di uno dei coniugi di procedere al matrimonio

religioso »; ma non fu formulata una speciale disposizione, perchè il Codice non è una casistica.

Senza dubbio il caso addotto è un inconveniente, ma non vi è legge che non ne produca qualcuno; però tra un lieve inconveniente a cui vi è riparo legale, e uno grandissimo, quale è quello della costituzione di famiglie illegittime, la scelta non può essere dubbia.

La libertà di coscienza, come ogni altra libertà, è illimitata; purchè con atti positivi o negativi non si turbi l'ordine giuridico della società.

Con il presente progetto di legge non si arreca offesa nè alla libertà dei cittadini, nè alla libertà di coscienza, nè al principio della separazione della Chiesa e dello Stato.

Intorno al quale ultimo obietto è superfluo trattenersi; perchè può essere tema di divagazioni scientifiche, ma non può riguardare l'attuale materia di discussione. Non si vieta in fatti alcun atto, che sia pertinenza dell'autorità ecclesiastica; prescrivendo la precedenza del matrimonio civile, non si arreca pregiudizio ad alcun principio, ad alcun sentimento religioso; si dispone per legge ciò ch'è nell'ordine naturale e logico delle cose, cioè la precedenza del contratto alla benedizione nuziale.

Dalla libertà del concubinato alla libertà del matrimonio religioso non è lecito argomentare, invocando per il matrimonio religioso lo stesso trattamento per le mutabili relazioni di due persone di sesso diverso; cioè la inazione dello Stato.

Il confronto non solo è irriverente, ma irrazionale, perchè si applica una norma eguale a situazioni ineguali. La coscienza pubblica non pareggia le condizioni delle concubine e delle donne unite con vincolo religioso; perchè la società, che non fa buon viso alle prime, accoglie le seconde con rispetto: il concubinato è una temporanea unione di due persone risolubile a volontà senza vincolo morale, non è una istituzione; il matrimonio religioso invece è una istituzione che crea rapporti etici, perchè richiede l'adempimento di forme preventive, il concorso di due volontà, l'intervento di un ministro che ne consacra la libera manifestazione.

Le due situazioni sono profondamente ineguali, e la inazione dello Stato razionale per rapporti personali mutevoli, sino a quando non generano scandalo pubblico e danno sociale, sarebbe deplorevole per i matrimoni religiosi, che per la loro importanza morale, per tradizioni e per gli usi sociali, prendono il posto del matrimonio civile.

« Qui, scriveva il barone Ricasoli al ministro Vigliani, « non è quistione di libertà, ma di assicurare le basi di una bene ordinata e salda società, oggi minacciata in una delle parti più vitali di essa. Dov'è un male, e un male gravissimo che neppure accenna a diminuzione, occorre un rimedio. In che resta offesa la libertà? E' forse vietato agli sposi di conseguire la benedizione nuziale? Prima adempiano alle condizioni imposte dalla società, di cui fanno parte ».

Le parole scultorie dell'illustre uomo di Stato esprimono una completa dottrina intorno ai rapporti dell'individuo e dello Stato. Gli ordinamenti che si riferiscono agli organismi della vita sociale rispettano la libertà dell'individuo a patto che la sua azione non turbi l'ordine giuridico del vivere civile, e che la sua volontà si attui in conformità delle condizioni previste dalla legge, condizioni che costituiscono limiti all'azione individuale. E' libero un cittadino di contrarre o no matrimonio, ma, se vuol contrarlo, deve adempiere quelle condizioni che la legge

nell'interesse sociale crede necessario ed opportuno di prescrivere. S'infrena senza dubbio la libertà dei cittadini, ma s'infrena la libertà di fare un male sociale, di produrre un danno alla prole nascitura. L'Ufficio centrale per tali considerazioni si convinse, a voti unanimi, che il disegno di legge provvede a reali ed urgenti necessità sociali.

I quesiti che furono tema di discussione si attengono alla trasgressione del precetto di legge, che rende obbligatoria la precedenza del matrimonio civile al religioso, al carattere giuridico di tale trasgressione, alle sanzioni penali, e alle persone che devono essere colpiti di pena.

Intorno al primo quesito l'Ufficio centrale ritenne ammaestramenti in parte imitabili le leggi di nazioni cattoliche, ed anche i precedenti di alcuni ex reami d'Italia.

Non dubitò il legislatore francese a prescrivere sanzioni penali per la violazione del precetto della precedenza del matrimonio civile al religioso: non esitò un momento il legislatore belga, quando il male sociale si dilatava per la celebrazione del solo matrimonio religioso, a determinare nell'art. 267 del Codice sanzioni penali ai ministri dei culti; e il legislatore ungherese nel rifare la legislazione matrimoniale, frutto di lunghe lotte, coll'art. 123 dava efficacia al nuovo istituto, disponendo la precedenza del matrimonio civile al religioso, e prescrivendo pene per la violazione di tale precetto legislativo. Nell'ex-regno delle due Sicilie e nell'ex-ducato di Parma, ove la solenne promessa innanzi all'ufficiale dello Stato civile doveva precedere la benedizione nuziale, il parroco, che senza l'attestato dell'ufficiale dello Stato civile, procedeva alla celebrazione del matrimonio religioso era punito per l'art. 245 del Codice penale con il secondo grado dell'esilio correzionale, e, secondo la disposizione del Codice penale parmense, colla multa da 30 a 300 lire (1).

Nella definizione del carattere giuridico della violazione della legge l'Ufficio centrale ha rivolto l'esame alla questione promossa dal celebre giureconsulto lucchese, il quale, nel suo lavoro: *Il delitto e il matrimonio ecclesiastico*, affermò che « si conculcavano con una falsa politica i cardini fondamentali del diritto di punire, quando si pretende elevare a delitto, e come tale punirlo, un fatto che non ha in sè gli elementi essenziali del delitto, cioè il dolo e il danno ».

Il Carrara poneva la questione in terreno non proprio, quando diceva: « Può dunque essere un delitto anche il matrimonio ecclesiastico? Non nego. Ma quando? Quando sia diretto a un fine pravo e nocevole. »

E riassumendone il concetto in una breve formola, le affermazioni del Carrara sono le seguenti, che non si dee punire il matrimonio ecclesiastico nel suo momento di atto religioso, ma se ne devono punire gli effetti tutte le volte che si estrinsecano in una lesione giuridica. Si può quindi riconoscere la esistenza legale di un delitto non mai nella celebrazione del matrimonio religioso, ma nell'abbandono di una donna onesta, nella soppressione di stato, nell'abbandono della prole o nella frode, quando il matrimonio serva a sedurre una donna onesta, a sopprimere lo stato, o a procacciare un indebito lucro.

Alle quali considerazioni rispose Guido Padelletti, uno dei più dotti romanisti, rapito in assai giovane età alla scienza del diritto, in una pregevolissima monografia: *Lo Stato e il matrimonio ecclesiastico*, e

(1) Vedi allegato *A*.

applicando con rigore di logica gli ammaestramenti del giureconsulto lucchese, e specialmente i §§ 70, 110, 111, 112 e 116 del programma, ricercò e riconobbe nella violazione dell'obbligo della precedenza del matrimonio civile all'ecclesiastico gli elementi del delitto e del danno.

Se non che l'Ufficio centrale non s'intrattenne lungamente nella discussione di tale quesito, perchè, obbedendo al voto degli Uffici, escluse la esistenza del delitto.

Considerò che col disegno di legge non si punisce il compimento di un atto religioso, cioè la celebrazione del matrimonio religioso, ma la violazione del precetto legislativo che impone a tutti i cittadini l'obbligo di far precedere il matrimonio civile al religioso. E siccome il precetto è dato nell'interesse sociale, nessuno può mettere in controversia che la semplice violazione del precetto costituisca una contravvenzione, per la cui esistenza non è necessario nè il dolo nè il danno. (Carrara, § 150, nota 1).

Si discusse poi se si dovessero punire il ministro e gli sposi, nella considerazione specialmente che nelle legislazioni estere ed in alcuni disegni di legge si colpiscono soltanto i ministri dei culti. Senza dubbio grave è la infrazione della legge da parte del ministro del culto, il quale per l'autorità morale che l'ufficio gli conferisce, e per i dannosi effetti sociali che l'esercizio del suo ministero va a produrre, e ch'egli più che gli sposi sa valutare, dovrebbe essere osservatore più zelante della legge; ma l'Ufficio centrale considerò che devono essere puniti non solo il ministro del culto, ma anche gli sposi perchè tutti concorrono in modo principale alla violazione del precetto legislativo.

L'Ufficio centrale riconobbe pure che sia più congrua e proporzionata all'indole del reato la pena pecuniaria, perchè è convinto che la dinamica del sistema penale non consiste nella gravità della pena che si può infliggere, ma nella autorità del giudizio e nella certezza che senza indugi alla contravvenzione segua il giudizio e la pena.

Con l'art. 1 si determina l'obbligo di far precedere il matrimonio civile al religioso.

Con l'art 2 si comminano le pene ivi indicate agli sposi che contravvengono alla disposizione dell'art. 1.

Con il capoverso dell'art. 2 si dispone la decadenza degli sposi dai diritti, che dipendono per legge o per disposizioni testamentarie dalla condizione di vedovanza e di celibato.

La minacciata decadenza è una controspinta alla violazione della legge per la conservazione d'interessi patrimoniali.

Ed era necessario che la legge si occupasse della *conditio viduiiatis*, che ammessa nel diritto romano, dichiarata illegittima per la legge del 5 brumajo, e 14 nevoso, anno secondo, è stata riconosciuta legale dalla dottrina dopo la pubblicazione del Codice napoleonico.

La decadenza è una legittima sanzione che rispetta la volontà del defunto coniuge, ponendo un ostacolo a romper fede alla volontà del marito con unioni illegali; è anche una legittima sanzione per non mantenere proventi, che per leggi dello Stato sono sottoposti alla condizione della vedovanza. Sono identiche le ragioni per la decadenza dei benefici che dipendono dalla condizione del celibato. Con tale importante disposizione si fa cessare ogni ragione d'interesse per la celebrazione del solo matrimonio religioso; ed essa ha anche fondamento in precedenti legislativi, e specialmente del decreto dell'11 marzo 1837 di Ferdinando II,

re delle due Sicilie, per il quale i vedovi e le vedove, che contraevano matrimonio solo ecclesiasticamente non potevano conservare il godimento di alcun diritto o vantaggio che per disposizione di legge, per convenzione qualunque o per beneficenza del primo coniuge si concedevano allo stato vedovile o a quello di celibato.

La locuzione adoperata dall'Ufficio centrale, nell'art. 3, è intesa a duplice scopo, cioè a togliere il modo di eludere la legge per mezzo di delegazioni, in guisa che non solo il delegato ma anche il delegante sono costituiti in contravvenzione, e di provvedere anche ai casi di matrimoni clandestini nei quali il ministro del culto non celebra propriamente il matrimonio.

L'Ufficio centrale richiama l'attenzione del Senato sopra la disposizione dell'art. 4, per la quale l'azione penale cessa, se gli sposi procedono alla celebrazione del matrimonio civile prima che la sentenza di condanna sia passata in cosa giudicata, e si estingue in caso di morte di uno dei coniugi durante il corso del procedimento. La quale disposizione non solo non devia dai principî del Codice penale, ma è opportuna nell'interesse sociale. In casi molto più gravi e specialmente nelle ipotesi previste dagli articolo 133, 134 ultimo capoverso, 252, 253 del Cod. pen. è sancita la esenzione da pena sotto certe e determinate condizioni.

Se il pentimento in casi gravissimi come nei reati che riguardano la sicurezza dello Stato, o l'ordine delle famiglie, verificandosi le condizioni nei surriferiti articoli previste, esime il delinquente da ogni pena, non sarebbe nè razionale nè giusto non applicare nella specie le stesse norme. In conseguenza, se anche commessa la contravvenzione, il danno sociale può essere riparato con la costituzione della famiglia sopra basi legali, la legge deve venire in soccorso dei contravventori, eccitandoli con la cessazione dell'azione a rientrare nell'ordine giuridico che hanno offeso, prima che la sentenza di condanna passi in cosa giudicata.

Codesta disposizione, che ebbe la prima radice nel progetto Vigliani, fu svolta nella tornata del 16 moggio 1879 dal celebre giureconsulto Mancini, che dimostrò essere il proposto provvedimento conforme alla scienza e alla pratica legislativa. La disposizione fu accettata dal ministro guardasigilli e approvata dalla Camera dei deputati.

La opportunità politica e la utilità sociale del provvedimento sono manifeste; perchè la legge non ha lo scopo di affermare una vaga preminenza, ma ha un fine più elevato, quello di dare assetto stabile e duraturo alle famiglie: il quale scopo vuol raggiungere con le sanzioni penali, e anche cogli allettamenti della impunità quando si avvera la condizione voluta dalla legge.

E tale impunità si estende anche ai ministri del culto, i quali se in un momento d'oblio dei loro elementari doveri di cittadino non obbedirono alla legge, possono con i loro autorevoli consigli cooperare al reintegramento della legge offesa, e consigliare gli sposi a una riparazione che, sebbene tardiva, soddisfa gl'interessi sociali.

Il progetto ministeriale non provvede ai matrimoni in *extremis*; si limita solo con l'art. 6 a modificare l'art. 78 del R. decreto 15 novembre 1865, e a considerare che in caso di vera urgenza, cioè d'imminente pericolo di vita, in circostanze nelle quali la celebrazione del matrimonio civile fosse impossibile, la celebrazione del matrimonio religioso non costituirebbe una offesa alla legge.

All'Ufficio centrale non parve che possa lasciarsi all'apprezzamento

dei giudici la definizione giuridica del fatto relativo alla celebrazione dei matrimoni religiosi in *extremis*.

L'Ufficio centrale ha creduto necessario di proporre una speciale disposizione nell'intento di non porre ostacoli all'esercizio del ministero sacerdotale in momenti solenni, in cui il morente vuol rendere tranquilla la propria coscienza. Rimane all'accorgimento e al senno dei giudici verificare se vi fu realmente pericolo di vita, o invece fraudolenza e simulazione.

Se non che in tali casi il ministro del culto che ha celebrato il matrimonio ha l'obbligo entro gli otto giorni successivi a farne denuncia alla autorità municipale del luogo per l'effetto dell'ultimo capoverso. La mancata denuncia da parte del ministro del culto è punita con l'ammenda sino a L. 500.

L'art. 6 ha l'unico scopo di togliere una delle difficoltà, per cui alle volte i non abbienti non celebrano il matrimonio col rito civile. Con tale disposizione si tolgono tutte le difficoltà e anche tutti i pretesti, perchè s'ingiunge a tutti gli ufficiali pubblici di rilasciare senza spese gli atti o copie di atti, che sono o possono essere necessari per la celebrazione del matrimonio.

Spetta poi alle autorità competenti di emanare acconce istruzioni per rendere feconda di pratici risultati la opportuna disposizione dell'articolo 6.

L'ultimo capoverso è connesso con l'art 3, per il quale l'unica prova, l'unico documento del seguito matrimonio è l'attestato dell'ufficiale dello stato civile, attestato che dev'essere rilasciato in carta libera.

L'art 7 porta una necessaria modificazione all'art. 78 dell'ordinamento dello stato civile, il quale autorizza l'ufficiale dello stato civile, nei casi d'imminente pericolo di vita, a procedere alla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità e previa dichiarazione giurata di quattro testimoni, che non sianvi impedimenti ecc. Ma tale autorizzazione è concessa soltanto *quando gli sposi abbiano prole naturale vivente che intendono legittimare*. E' sembrato opportuno che l'autorizzazione sia concessa senza condizioni, affinchè se la malattia non consente indugi, la legge non renda inefficace la volontà di chi pur celebrando il matrimonio col rito religioso, intenda nello stesso tempo legittimarlo con l'adempimento delle forme civili.

L'art. 8 contiene una disposizione transitoria intesa a provvedere nei limiti del possibile ai matrimoni religiosi celebrati anteriormente alla pubblicazione della legge. Essa offre a coloro, che mancarono all'adempimento di uno dei più importanti doveri di un buon cittadino, la occasione di fare risalire gli effetti civili del matrimonio celebrato entro quattro mesi dalla promulgazione della legge al dì della cerimonia religiosa, senza pregiudizio dei diritti anteriormente acquistati dai terzi.

E' dovere dell'Ufficio centrale richiamare l'attenzione del Senato sopra una petizione di parecchi Vescovi, i quali domandano il rigetto della legge. La petizione può essere letta dai signori senatori nell'allegato *B*; ma le premesse considerazioni, con le quali si dà conto del concetto informatore della legge e delle singole disposizioni, costituiscono i motivi per i quali l'Ufficio centrale non potè accoglierla.

Ponendo termine alla breve relazione, affrettata per il desiderio di condurre a fine una legge importantissima, l'Ufficio centrale è convinto ch'essa non è legge di ostilità ad alcun culto, di offesa a nessuna libertà

perchè non si vieta il compimento di alcun atto religioso, ma è legge di tutela, con cui lo Stato difende la base della sua costituzione.

In conseguenza l'Ufficio centrale domanda il suffragio favorevole del Senato a questo disegno di legge, che non solo è protezione del giuridico ordinamento della famiglia, ma anche un rilevante contributo alla moralità pubblica.

Addì, 18 giugno 1899.

L. Inghilleri, *relatore*,

DISEGNO DEL MINISTERO.

Art. 1. — La omissione della celebrazione del matrimonio, nella forma stabilita dal Codice civile, prima di qualunque rito religioso per matrimonio, costituisce reato.

Art. 2. — Per il reato enunciato all'articolo 1 gli sposi saranno puniti con la multa da L. 100 a L. 2000; ed incorreranno nella perdita di qualsiasi diritto o vantaggio che per legge o per disposizione dell'uomo dipenda o sia connesso allo stato di celibato o di vedovanza.

La pena della multa sarà ridotta alla metà se gli sposi celebreranno il matrimonio, nella forma stabilita dal Codice civile, prima che la condanna sia passata in giudicato.

Art. 3. — Il ministro di qualunque culto che prima del rito religioso ometterà di accertarsi della seguita celebrazione del matrimonio mediante certificato dell' ufficio dello stato civile, sarà punito con la multa da L. 100 a L. 2000.

In caso di recidiva la pena sarà quella della detenzione da uno a sei mesi.

Art. 4 — L'ufficio dello stato civile rilascierà in carta libera e senza spesa il certificato del seguito matrimonio, ai coniugi che lo richiedano, ai fini di cui nell'articolo precedente.

Art. 5. – Per le persone povere si faranno in carta libera, senza percezione di diritti o tasse e senza altre spese, tutti gli atti, certificati, o documenti e le copie di essi, occorrenti agli sposi in occasione di matrimonio; e le autorità o gli ufficiali pubblici e notai, il cui

DISEGNO DELL' UFFICIO CENTR.

Art. 1. — E' proibita sotto le comminazioni appresso indicate la celebrazione di matrimonio col rito religioso, finchè non sia seguito l'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizione del codice civile.

Art. 2. — Gli sposi, i quali contravvengono al disposto del precedente articolo, sono puniti coll'ammenda da L. 50 a L. 1000.

Essi incorrono inoltre nella perdita di qualunque diritto o utilità che dipenda per legge o per disposizione dell'uomo dallo stato di celibato o di vedovanza.

Art. 3. — Il ministro di qualunque culto, che celebra o autorizza a celebrare il matrimonio col rito religioso senza che gli sia esibita copia dell'atto del matrimonio celebrato nelle forme e secondo le disposizioni del codice civile, è punito coll' ammenda da L. 50 a L. 1000.

In caso di recidiva esso è punito con l'ammenda non minore di L. 100 e non maggiore di L. 2000, e colla sospensione del godimento dei frutti del beneficio da tre mesi ad un anno.

Art. 4. — Cessa l'azione penale se gli sposi addiverranno all'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del codice civile, prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato.

L'azione penale si estingue per la morte di uno degli sposi.

Art. 5. - Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non si applicano se il matrimonio col rito religioso venne celebrato nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi.

ministero sia all'uopo richiesto, dovranno prestare la loro opera gratuitamente.

Per persone povere s'intenderanno non solo i nullatenenti, ma anche coloro che, per dichiarazione del sindaco, si trovano in uno stato da non poter sopperire alle spese necessarie per procurarsi detti atti, certificati o documenti.

Art. 6. — L'art. 78 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile è modificato come segue: « Nel caso di imminente pericolo di vita, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni che accertino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di affinità o di stato e siavi il consenso degli ascendenti o del tutore ».

In questo caso il ministro del culto deve darne notizia all'autorità municipale del luogo entro otto giorni successivi alla celebrazione, sotto pena dell'ammenda fino a L. 500.

Però la disposizione dell'art. 2 è applicabile agli sposi, che avendo contratto matrimonio col rito religioso nel caso sopra indicato, non addivengano all'atto del matrimonio nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, nel termine di giorni sessanta dalla guarigione attestata con certificato medico.

Art. 6. — Tutti gli ufficiali pubblici, compresi i notai, devono rilasciare alle persone povere gli atti, i certificati, i documenti e le copie di essi occorrenti in occasione di matrimonio, in carta libera, senza percezione di diritti o tasse e senza altre spese.

Sono persone povere i nullatenenti, e coloro che, per attestato del sindaco, non possono sopperire alle spese per procurarsi i detti atti, certificati e documenti.

L'ufficiale dello stato civile dovrà rilasciare, in carta libera e senza spesa, agli sposi copia dell'atto del loro matrimonio.

Art. 7. — L'art. 78 del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile è modificato come segue: « Nel caso di imminente pericolo di vita, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni che accertino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di affinità o di stato e il consenso degli ascendenti o del tutore ».

Art. 8. — I matrimoni contratti soltanto col rito religioso sotto il Codice civile e prima della presente legge, ove nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della medesima siano seguiti dalla celebrazione dell'atto nelle forme e secondo le disposizioni del Codice civile, produrranno gli effetti civili dal dì della cerimonia religiosa, senza pregiudizio dei diritti anteriormente acquistati dai terzi.

Allegato *A*.

LEGISLAZIONE FRANCESE. — Legge del 18 germinale, anno X (8 aprile 1802).

Art. 54. Ils (les curés) ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.

Code pénal, art. 199. Tout ministre d'un culte qui procèdera aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifiè d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'un amende de seize francs à cent francs.

Art. 200. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir: pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans; et pour la seconde de la détention.

LEGISLAZIONE BELGA. — Constitution belge. Art. 16, § 2. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.

Code pénal, art. 267. Sera puni d'une amende de cinquante francs cinq cents francs, tout ministre d'un culte qui, hors les cas formellement exceptés par la loi, procèdera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil.

En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra en outre être condamné à un emprisonnement de huit jours à trois mois.

LEGISLAZIONE UNGHERESE. — Loi XXXI sur le mariage, art. 123 (*Annuaire de Legisl. étrangère, anno XXIV, pag. 379*). Le ministre du culte ou toute autre personne ayant qualité pour accomplir les cérémonies religieuses, qui procèdera à l'union ecclésiastique avant que les époux aient justifié avoir contracté mariage devant l'officier de l'état civil, commet un délit et sera puni de 1000 couronnes d'amende au maximum.

S'il est établi que le mariage avait été préalablement contracté devant l'officier de l'état civil, le fait sera puni, comme contravention, de 300 couronnes d'amende au maximum.

Le fait n'est pas punissable, si l'union ecclésiastique a été prononcée en cas de maladie mettant l'un des époux en danger de mort.

LEGISLAZIONE GERMANICA. — Loi du 6 février 1875 sur la constatation de l'état des personnes et la célébration du mariage. (*Annuaire de législ. étrangère, anno V, pag. 236*).

Art. 67. Tout ecclésiastique ou autre ministre du culte qui procède aux cérémonies religieuses du mariage, avant qu'il lui ait été prouvé que le mariage a été conclu devant l'officier de l'état civil, est passible d'une amende de 300 marks au maximum, ou d'un emprisonnement de trois mois au maximum.

LEGISLAZIONE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA. — Legge argentina sul matrimonio civile (2 novembre 1888) andata in vigore il 1° aprile anno successivo.

Art. 118. Los ministros, pastores, ó sacerdotes de cualquiera religion ó secta que procedieran á la celebracion de un matrimonio religioso, sin tener á la vista el acta á que se refierre el art. 47 (l'atto della celebrazione del matrimonio civile) estarán sujetos á las responsabilida des establicidas por el art. 147 del Codigo penal, y, si desempeñasen oficio publico, seran separados da él.

Codice penale argentino.

Art. 147. El eclesiastico que, á sabiendas, autorice un matrimonio ilegal, sufrirá la pena de arresto de tres meses á un año.

Si autorizase un matrimonio sin saberlo, cuando su ignoransia provenga de non haber exigido los comprobantes de que los contrayentes estan habilitados para el acto, la pena será de arresto hasta tres meses.

Legislazione olandese. — Codice penale dei Paesi Bassi, 3 marzo 1881 (traduction de Willem-Joan Wintgens).

Art. 449. Le ministre du culte qui célèbre un acte religieux quelconque relatif au mariage, avant que les conjoints lui aient fourni la preuve que le mariage a été contracté par devant l'officier de l'état civil, est puni d'une amende de trois cents florins au plus.

Si, au moment où la contravention est commise, il n'est pas encore écoulé deux ans depuis que le prévenu a été condamné en dernier ressort pour le même contravvention, il peut être infligé, au lieu de l'amende, une détention de deux mois au plus.

Legislazione del Cantone di Ginevra. — Codice penale ginevrino,

Art. 169. Sarà punito con un'ammenda da cinquanta franchi a cinquecento franchi ogni ministro di un culto, che procederà alle cerimonie religiose di un matrimonio senza che sia stato comprovato l'atto di matrimonio, preventivamente ricevuto dagli ufficiali dello stato civile.

In caso di nuova infrazione della stessa specie potrà inoltre essere condannato alla prigione da otto giorni ad un mese.

Legislazione portoghese. — Codice penale portoghese.

Art. 136. *Omissis.*

§ 2. Se o abuso (del ministro ecclesiastico) consistir em proceder on mandar proceder a celebraçao do matrimonio, sem que previamente tenham tido logar as formalidades que as leis civis requerem, será condemnado em prisâo de um até tres annos e multa de un mez a un anno.

Legislazione del Regno delle Due Sicilie. — Leggi civili napolitane:

Art. 81. Il parroco dovrà ricusarsi a celebrare il matrimonio senza l'esibizione della copia dell'atto della solenne promessa fatta innanzi all'ufficiale dello stato civile, avvertendo i futuri coniugi che senza questa promessa il matrimonio non produrrebbe gli effetti civili.

Codice penale napoletano:

Art. 245. Il parroco o sotto-parroco, o chi ne farà le veci, il quale contravvenga all'articolo 81 delle leggi civili, sarà punito col secondo grado dell'esilio correzionale, e coll'ammenda correzionale.

Legislazione parmense. — Codice civile parmense:

Art. 301. Prima della celebrazione del matrimonio gli sposi dovranno presentarsi al pubblico ufficiale del domicilio della futura sposa, e dichiarare la loro intenzione di unirsi in matrimonio: dovranno pure colla esibizione delle fedi autentiche di nascita giustificare la loro età, e con pubblico documento dar prova del consenso speciale delle persone, di cui all'articolo 35, quando le stesse persone non lo prestino nanti il pubblico ufficiale, non che della dispensa ottenuta, ove fosse stata necessaria.

Art. 306. L'Ufficiale pubblico dopo di avere fatto su' registri speciale menzione dell'esecuzione delle sovra esposte solennità e dopo di avervi unite le procure o altri documenti prodotti, consegna alle parti una attestazione in forma autentica che comprova la detta esecuzione.

Appendice alla Sezione 7ª, capo 2º, titolo 3º, libro 2º, parte 1ª del Codice penale parmense.

Art. 9. Chiunque per ministero assista alla canonica celebrazione di un matrimonio senza riportare dagli sposi l'attestazione dell'ufficiale destinato a rilasciarla, giusta quanto è prescritto dall'art. 306 del Codice civile, sarà punito con multa da trenta a trecento lire.

La disposizione del presente articolo si applicherà, per gli ebrei, alla persona che legittimamente presiede ai matrimoni.

Legislazione del Ducato di Modena. — Codice civile estense:

Art. 334. Prima della celebrazione del matrimonio gli sposi devono presentarsi all'ufficiale pubblico del domicilio della futura sposa, e dichiarare la loro intenzione di unirsi in matrimonio.

Art. 341. Entro otto giorni da quello del matrimonio, lo sposo presenta o fa presentare all'ufficiale pubblico la fede con la quale il parroco attesta la celebrazione del matrimonio, indicandone il giorno, mese ed anno, ed i testimoni che vi furono presenti.

Per i culti tollerati, lo sposo presenta o fa presentare la fede della persona, che ha legittimamente presieduto al matrimonio.

Art. 342. Lo sposo che non presenta o non fa presentare entro il suddetto termine l'accennata fede incorre in una multa non minore di italiane lire 20, e non maggiore di simili lire 40.

Allegato *B.*

Petizione N. 80

—

A Sua Eccellenza il Sig. Presidente del Senato del Regno

Roma.

Avvenuta già da parte del Regio Governo la presentazione a codesto Eccelso Senato del Regno di un progetto di legge sulla precedenza obbligatoria dell'Atto Civile al Sacramento del Matrimonio, i sottoscritti Ordinarii delle Diocesi della Veneta Regione, profondamente addolorati al pensiero che possano venir lesi i diritti della Chiesa Cattolica e la libertà di coscienza de' fedeli alle loro cure affidati, sentono il dovere di ricorrere colla presente petizione affinchè il Senato nell'alta sua sapienza lo abbia del tutto a respingere. Basta infatti considerarlo anche superficialmente per essere costretti a conchiudere, ch'esso è contrario ai diritti della ragione, della libertà di coscienza, dell'uguaglianza dei cittadini in faccia alla legge, non reclamato da alcuna necessità, e per di più affatto inefficace ad ottenere que' fini, dai quali il Regio Governo si dice spinto a proporlo.

I. *Il progetto è irragionevole.* Senza occuparci delle varie disposizioni ch'esso contiene, a vederne l'irragionevolezza basta ricordare che lo Stato non riconosce come valido il matrimonio contratto in faccia della Chiesa. Veda altri qual nesso logico possa esistere tra il primo articolo dello Statuto fondamentale che proclama la Religione Cristiana Cattolica la Religione dello Stato, e la legge che dichiara nullo un contratto dalla Religione medesima tenuto per valido: ma il fatto si è, che il Sacramento del Matrimonio per lo Stato in Italia si riduce ad una ceremonia religiosa incapace di produrre davanti alla legge civile alcun legame tra i contraenti. Non è dunque irragionevole che il legislatore si occupi del tempo nel quale viene compiuta tale ceremonia? Nè a giustificare questo

intervento si potranno invocare le ragioni della tutela dovuta alla buona fede de' contraenti od alla moralità. Imperciocchè è notorio che anche quelli de' cittadini che appartengono alle popolazioni più semplici ed ignoranti, alle classi più umili della società, ben sanno che il matrimonio religioso non è valido davanti allo Stato, e che se non compiranno l'Atto civile non potranno godere di quella protezione e di quegli effetti, che soltanto a quell'Atto sono assegnati dalla legge. D'altra parte se lo Stato non ritiene necessario occuparsi di tante altre unioni, che pur ritiene illegittime, come potrà ragionevolmente occuparsi di quelle sole tra esse, che non offendono gl'imprescrittibili diritti della legge morale, in quanto sono riguardate dall'uomo e dalla donna che vivono insieme, legittime davanti a Dio? È dunque irragionevole affatto un progetto di legge, che imponga la precedenza dell'Atto civile al Sacramento del matrimonio. Ma esso è anche

II. *Contrario al diritto di libertà garantito ad ogni cittadino.* Da quanto abbiamo esposto risulta evidente che in Italia il Sacramento del Matrimonio è cosa che riguarda soltanto la coscienza. E la libertà di coscienza è una delle libertà garantite ad ogni cittadino dallo Statuto del Regno. Come dunque potrà il legislatore, senza violare flagrantemente questa libertà, voler costringere il suddito cattolico a non fare, se non in determinate circostanze, un atto, una ceremonia religiosa, che gli viene imposta dalla coscienza e da quella Religione, ch'egli ha il diritto di praticare liberamente? Sarà dunque impedito il cittadino di provvedere alla tranquillità dell'anima propria, se non vuole cadere sotto la pena comminata dalla nuova legge? Si ridurrebbe essa ad una morale coazione, che se in ogni Stato sarebbe ingiusta e condannabile, lo sarebbe ancora di più in uno Stato, che vuole tutelata ogni onesta libertà, ed in particolare la libertà della coscienza.

III. *Il progetto viola i diritti di uguaglianza de' cittadini in faccia alla legge.* Sia pure che il testo comprenda tutti i cittadini e tutti i ministri di qualunque culto, il fatto è, che il progetto di legge in pratica colpisce soltanto i cittadini cattolici ed i ministri della Chiesa Cattolica. Tutti sanno che per la legge naturale a rendere legittimo in coscienza il contratto matrimoniale basta il mutuo consenso dato da persone abili a contrarre: e che per sè ciò basta anche nella Religione cristiana, dopo che il contratto matrimoniale fu elevato alla dignità di Sacramento. Ma è noto del pari, che la Chiesa Cattolica nel Concilio di Trento a togliere que' disordini che per il guastarsi de' costumi provenivano da tali contratti stretti secretamente, decretò che a rendere valido in coscienza il contratto matrimoniale gli sposi dovessero emettere il consenso alla presenza del proprio Parroco e di due testimoni almeno: costituendo così l'impedimento di clandestinità, che rende nulli in coscienza i contratti stretti altrimenti. Ora è chiaro che questo impedimento non vige per gl'infedeli, come gli Ebrei: non è in pratica tenuto in conto dagli acattolici, come i Protestanti. Essi dunque col solo mutuo consenso potranno contrarre il matrimonio validamente e stare tranquilli in coscienza, eludendo la legge con ogni facilità e impunemente. Ma non potranno già eluderla i Cattolici per i quali non esiste matrimonio valido in coscienza se non è contratto alla presenza del proprio Parroco e di due testimoni almeno, e quindi dovranno o non secondare la voce della coscienza istessa, od esporsi a soggiacere alle pene loro comminate. Per chi estima la cosa secondo giustizia è dunque evidente che il progetto in discorso lede l'uguaglianza guarantita

ai cittadini: e non può certo non essere riguardato dalla popolazione del Regno, quasi tutta cattolica, come un atto di ostilità verso la Religione dello Stato, il quale è tanto più condannabile perchè

IV. *Non è reclamato da alcuna necessità.* Il Clero cattolico fu calunniato quando si disse ch'esso insinuava ai fedeli l'inutilità dell'Atto civile, e gli si volle attribuire il gran numero di matrimoni non legittimati davanti allo Stato. Ma la calunnia fu smascherata: e sono pubblicate per la stampa le prescrizioni fatte anche nei Sinodi dai Vescovi ai loro Sacerdoti, per le quali fu inculcato il dovere di adoperarsi a far sì, che gli sposi eseguiscano quanto la legge civile prescrive: furono pubblicate le lodi tributate dai Magistrati ai Sacerdoti per opera dei quali principalmente il numero de' matrimoni non legalizzati dallo Stato è scemato moltissimo, e scema ogni giorno: noi stessi in una Pastorale collettiva a tutto il Clero veneto fino dal 1895 siamo ritornati sull'argomento, ed abbiamo non che altro proibito ai Parrochi di assistere ai matrimoni di coloro, che non potevano o non volevano fare l'Atto civile, se prima non avessero avuto dall'Ordinario il permesso, permesso che non si dà mai se non in gravissime e straordinarie necessità. Queste avvengono rarissimamente: non è certo adunque la legge così odiosa reclamata da alcuna necessità.

V. *Ma lo fosse pure, la legge in pratica sarà inefficace.* Chi non può o non vuole fare l'Atto civile, o sarà poco timorato di Dio, oppure avrà ferme credenze e sentimento religioso. Nel primo caso con lagrimevole facilità ometterà il Sacramento, e si unirà in turpe concubinato con grave ingiuria della pubblica moralità. Nel secondo caso, quando la coscienza detti chiara la sua legge, il cristiano si ricorderà ciò che dicevano i primi fedeli: bisogna obbedire prima a Dio che agli uomini, L'Eccelso Senato rifletta, che una legge la cui violazione può essere comandata dalla coscenza che parla in nome di Dio, è sempre una grave sciagura per la nazione, e che più grave sarebbe nel presente decadimento del senso morale e del rispetto alle Autorità costituite. Rigetti dunque nella sua provvida sapienza il progetto di legge sulla precedenza obbligatoria dell'Atto civile al Matrimonio religioso, come noi sottoscritti chiediamo in nome dei diritti della Chiesa, della ragione, della libertà di coscienza, dell'uguaglianza dei cittadini, della giustizia, ed infine del decoro e del bene della Nazione.

Venezia, 31 maggio 1899.

† Giuseppe Card. Sarto Patriarca
† Pietro Zamburlini Arcivescovo di Udine
† Lodovico Vescovo di Chioggia
† Antonio Polin Vescovo di Adria
† Sigismondo Brandolini Vescovo di Ceneda
† Giuseppe Apollonio Vescovo di Treviso
† Giuseppe Callegari Vescovo di Padova
† Antonio Feruglio Vescovo di Vicenza
† Bartolomeo Bacilieri Vescovo coadiutore di Verona
† Francesco Vescovo di Concordia, Segretario delle Conferenze episcopali.

(*L. S.*)

CIRCOLARI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Congrue parrocchiali — *Tasse di manomorta e di passaggio di usufrutto.* — (Normale della Direzione generale del Demanio, 18 luglio 1899, n. 67101-10751).

Col capoverso 2° dell'art. 4 della legge 4 giugno 1899, è stato disposto che gli assegni supplementari di congrua concessi ai parroci, ai termini della stessa legge e delle precedenti, restano esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

Quanto alla decorrenza della esecuzione, il detto capoverso non contiene la designazione di alcun termine; ma nella prima parte dell'articolo, essendo stabilito agli effetti dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile che le congrue e i supplementi di congrua, corrisposti ai parroci del regno sul bilancio del Fondo per il culto, debbono essere classificati tutti indistintamente nella Categoria *C*, è chiaramente detto che questa moderazione d'imposta decorre dal 1° gennaio 1899.

Tale classificazione agli effetti del tributo mobiliare è conseguenza dell'avere la nuova legge considerati i suddetti assegni come personali ed alimentari a favore dei parroci, anzichè come cespiti patrimoniali dell'ente parrocchia. E se il carattere personale degli assegni è stato riconosciuto con decorrenza dal 1° gennaio 1899 in rapporto all'art. 34 della legge 24 agosto 1877 sulla imposta di ricchezza mobile, questo riconoscimento non può non spiegare il suo effetto anche per le tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta, per ritenere la medesima decorrenza, di conformità alle disposizioni già impartite da questa Direzione generale, poichè, come è noto, le dette tasse non sono applicabli ad assegnamenti di natura personale.

Concessioni di R. EXEQUATUR e PLACET. NOMINE DI R. PATRONATO.

Con regi decreti del 7 novembre 1899, è stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie, colle quali furono nominati: mons. *Giuseppe Staiti di Brancaleone* vescovo di Andria; mons. *Giuseppe Batignani* vescovo di Montepulciano.

Con regi decreti dell'8 novembre 1899, in virtù del regio patronato, il sacerdote *Cortese Luigi* è stato nominato alla parrocchia di S. Paolo in Brera di Piave.

E' stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati: *Cilento* sacerdote *Salvatore* al tesorierato nel capitolo cattedrale di Cosenza; *Ruvolo Rubino* sacerdote *Leonardo* all'arcipretura della chiesa di S. Maria Assunta in Alcamo; *Germano* sacerdote *Giulio* al beneficio parrocchiale di Casasco (Camerano Casasco); *Zanforlin* sacerdote *Fortunato* al beneficio parrocchiale di S. Maria del Rosario in Concadirame; *Pompei* sacerdote *Aristide* al beneficio parrocchiale del SS. Salvatore in Torre San Patrizio (Fermo); *Rosina* sacerdote *Giovanni* al beneficio parrocchiale di S. Rocco in Unchio.

Con regi decreti del 12 novembre 1899, è stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie, colle quali furono nominati: *Dallepiane* sacerdote *Giuseppe* al canonicato detto di Potenziano o teologale nel capitolo cattedrale di Piacenza; *Atzori* sacerdote *Vincenzo* al canonicato sotto il titolo della B. V. Maria Assunta nel capitolo cattedrale di Iglesias; *Morongiu* sacerdote *Raffaele* al canonicato sotto il titolo di S. Ignazio di Loiola nel capitolo cattedrale anzidetto; *Mastrangioli* sacerdote *Achille* ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Sulmona.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1899 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61

LE CHIESE DI TITOLO CARDINALIZIO[*]

1. I primi cristiani, narra il Baronio, denominarono *Titoli*, le case dei fedeli convertite in Chiese, dedicate a Dio ed alla memoria dei Santi Martiri, ove si poneva la Croce in

---

(*) Nel pubblicare la sentenza del Tribunale di Roma del 12 febbraio 1899 (vol. in corso, p. 331), colla quale si dichiara che dopo la Costituzione di Innocenzo XII del 5 dicembre 1692, non rimasero ai Cardinali, sulle Chiese di loro titolo, che semplici privilegi e diritti onorifici, promettemmo di presentare ai nostri lettori un completo studio sulle Chiese di titolo cardinalizio e sui diritti dei Cardinali titolari.

Manteniamo ora la promessa colla pubblicazione del presente lavoro, dovuto ad uno dei più forti cultori del diritto canonico (mons. L. Patrizi-Accursi), al quale va riconosciuto il merito di avere per il primo studiato e posto in luce, dopo le leggi di soppressione, la questione delle Chiese di titolo cardinalizio, come risulta, fra l'altro, da uno studio riferito in questa Rivista, vol. I, p. 769.

Allorchè, nel 1873, si trattò di applicare in Roma la legge di soppressione delle corporazioni religiose, la Giunta liquidatrice adottò un sistema semplicissimo: prese possesso della Chiesa annessa alla corporazione, senza badare se la Chiesa medesima appartenesse a Titolo cardinalizio, e di tutto il patrimonio, senza distinguere quello che potesse spettare alla Chiesa da quello che potesse essere della Casa

Titolo (1); ed il nome dei detti Santi Martiri era scritto in una tabella affissa nelle pareti esterne delle medesime.

Questa denominazione fu desunta dal capitolo diciottesimo della Genesi, dal Libro secondo dei Re, e dai Titoli fiscali, ossia regi, di cui tratta il Codice romano nel titolo sedicesimo del libro secondo. Per la qual cosa S. Ambrogio, in una sua lettera, chiama *Cortinas Regias* (2) i veli detti ancor essi *Titoli*, ove erano dipinte le immagini dei Santi Martiri che si appendevano sopra le porte delle Chiese medesime.

In Roma, osserva lo stesso Baronio, non tutte le Chiese erette in onore dei Santi Martiri si denominavano *Titoli*, ma solamente le più insigni, ove erano preposti i Cardinali Preti (3). l'istituzione dei quali rimonta ai tempi apostolici. Imperocchè i Cardinali adombrati nel Deutoronomio dai sacerdoti della stirpe levitica (4), successero agli Apostoli nell'ufficio di assistere S. Pietro col consiglio e coll'opera. Ufficio che essi avevano prima di andare ciascuno come Vescovo nella provincia assegnatagli (5).

Narra il Bianchini che S. Pietro non solo stabilì che *tre Vescovi*, cioè Lino, Cleto e Clemente (che poi l'uno dopo l'altro gli succedettero nel Pontificato) lo coadiuvassero e lo assistessero nella consecrazione dei Vescovi, ma prescrisse ancora che venticinque Preti, detti poi Cardinali, dovessero assistere il Sommo Pontefice nel governo della Chiesa (6). Perciò Anastasio Bibliotecario, nella vita di S. Cleto, dice: " Hinc ex praecepto Beati Petri, vigintiquinque Presbyteri ordinavit in Urbe Roma " (7).

Il menzionato Bianchini avverte ancora, che i predetti venticinque Preti, Principi del Santuario, rappresentavano la Chiesa Romana Universale e Regina di tutte le altre, adombrata nel Vecchio Testamento dalla Chiesa Israelitica fondata nel Tempio

---

religiosa. Si giunse perfino a disporre la chiusura dei tempii; e ci volle tutta la autorità del Consiglio di Stato perchè i tempii si conservassero aperti al culto (Parere in adunanza generale del 22 dicembre 1877).

La controversia circa la sopprimibilità delle Chiese di titolo cardinalizio, così grave ed importante per gli enti e per le persone cui si riferisce, si accenderà ora più viva, di fronte alla persistenza della Direzione generale del Fondo pel culto e ad alcune manifestazioni della giurisprudenza.

Siamo quindi certi di aver fatto cosa assai gradita ai nostri lettori colla pubblicazione del presente studio, nel quale la controversia è trattata in modo esauriente. (*N. d. R.*).

(1) Ann. to., 2. Ann. 112, n. 5-6.
(2) Lib. V. 33.
(3) Adnot. ad Mart. Rom. 26 Iunii.
(4) Cap. 17. Vedi Inn. III in Cap. *Per Venerabilem*, *qui Filii sint legitimi*.
(5) Petrus de Alliaco De Auct. Eccles. Cap. de Cardinal.
(6) Adnot. ad Anast. Bib. t. 2, p. 2, p. 16-36, 37, 40.
(7) In vita S. Cleti.

Gerosolimitano, ove erano istituite altrettante Veci Sacerdotali col sacro suo Principato (1).

Decorsi alcuni anni, S. Evaristo, che succedette a S. Clemente, dispose che *sette Diaconi* assistessero il Sommo Pontefice nella predicazione, ed ai singoli *venticinque Preti* assegnò un *Titolo*, ossia una Chiesa, ove in appresso S. Igino prefisse un determinato numero di sacerdoti, detti poi canonici, sottoposti al relativo *Titolare*, affinchè ivi amministrassero i Sacramenti ai fedeli che ogni giorno aumentavano. Ed il Pontefice S. Fabiano ordinò che ciascuno dei nominati *sette Diaconi* presiedesse a due delle quattordici regioni di Roma, ed abitasse presso una chiesa detta perciò *Diaconia*, per soccorrere i poveri dimoranti nelle medesime (2).

Allorchè avvenne l'immane persecuzione contro i cristiani sotto l'impero di Decio e Valeriano, rimasero distrutti i *venticinque Titoli*, da S. Evaristo assegnati ai preti della Chiesa Romana, ma in egual numero furono ripristinati dal Pontefice S. Dionisio nel tempo dell'imperatore Gallieno (3).

Abbattuti di nuovo dalla fierissima persecuzione mossa da Diocleziano, tornarono a vita novella per opera del Pontefice S. Marcello. Questi li ricostitutì quasi altrettante Diocesi per amministrare il battesimo e gli altri sacramenti ai pagani che in grande numero si convertivano, e per dare sepoltura ai martiri (4).

I Cardinali, che fin dal principio ebbero la giurisdizione quasi ordinaria nelle Chiese dei loro titoli, si denominarono

---

(1) « Presbyteros illos XXV, ex praecepto Principis Apostolorum Romae institutos, ac Titulos totidem eisdem assignatos praetulisse imaginem quamdam, ac specimen Universalis Ecclesiae, et omnium Principis, quale specimen obtinuerat ante Christum natum Iudeorum Ecclesia in Templo Hierosolymitano. Institutae fuerant ad Dei cultum eodem in Templo exercendum XXIV vices Sacerdotales, iuxta numerum Principum Sanctuarii, et Principum Dei, uti Scriptum nominat I. Paralip. cap. XXIV, quibus cum adderetur sub Sacerdote Summo, ceteros Principes Sanctuarii, ac Levitas omnes sua potestate complexo, alter ab eo proximus veluti Vicarius (qui et *Sagan* Hebraeis audit) reliquis praestans vigesimamquintam vicem quodammodo implebat. Ecclesia igitur Romana, ad Dei cultum educatura fidelis omnes, genus electum, Regale Sacerdotium, gentem sanctam, populum aequisitionis, ita congrue compacta vigintiquinque Principibus Sanctuarii, ad exemplum prioris Sacerdotii constitutis, ac distributis per totidem Titulos (nempe domos Sacerdotales ad Baptismum solemniter conferendum, quo genus hoc electum in Christo nascitur ac propagatur), mirifice respondebat imagini totidem Vicium Sacerdotalium, in Veteri Testamento eam adumbrantium cum Sacro suo Principatu. » Tom. 2, p. 36.

(2) Detto, p. 73, 77.

(3) Detto, p. 228, 232.

(4) « Vigintiquinque Titulos in Urbe Romae constituit quasi Dioceses propter Baptismum et poenitentiam multorum, qui convertebantur ex Paganis, et propter sepulturas Martyrum ». Anastasias Bib. in Vita S. Marcelli. Bianchini, op. cit. p. 262, 267.

Preti e *Diaconi* della Chiesa Romana, come risulta dagli atti del Concilio Niceno (1).

Trasferitisi i Sommi Pontefici in Avignone, alcuni cittadini romani occuparono le case annesse alle Chiese di titolo cardinalizio. Ma il Pontefice Giovanni XXII, appena ebbe notizia di questo deplorabile fatto, colla Costituzione Apostolica del 14 aprile 1320, prescrisse ai predetti cittadini romani di lasciar libere le dette case nel termine di giorni quindici, e da consegnarle ai vicari dei Cardinali titolari delle Chiese prenominate (2).

---

(1) In questo Concilio si trovano sottoscritti: « Victor et Vincentius Presbyteri Urbis Romae, *pro Venerabili Viro Papa et Episcopo nostro Silvestro* ».

(2) *Joannes Episcopus Servus Servorum Dei* ad certitudinem praesentium et memoriam futurorum. — Rationis ordo poscebat, ut qui se de generis nobilitate clarificant, morum vetustate fulgerent, abstinerent a vetitis, modeste licitis uterentur: sicque parentum suorum imitati vestigia, illorum virtutes excolerent, normam diligerent, actusque pro viribus strenuos sectarentur, quibus Deum factorem suum in omnibus et per omnia diligentes Eius, velut matrem venerarentur Ecclesiam, illiusque praelatos digna ceu patres reverentia honorarent. Nam honor, qui exhibetur ministris, ei, cuius ministri sunt, procul dubio exhibetur. — § 1. Sed heu nonnulli nobiles cives romani, aliique laici et viduae habitatores Urbis, prout fide dignorum habet assertio, stirpis generositate conspicui (morum utinam indignitate non vacui, et innata eis quadam necessitate dissiliunt, dum a maiorum in iis virtute degenerant suae quodammodo antiquitatis obliti!); habet namque assertio praelibata, quod praefati nobiles et alii laici ac viduae domos et palatia ad fratres nostros Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales Ecclesiarum dictae Urbis intitulatarum vel commendatarum eisdem ratione spectantia, quorum etiam aliqua dictis fratribus sunt alias ab Apostolica Sede concessa, temeritate propria introeunt, occupant et inhabitant iidem nobiles et laici cum uxoribus, et tam ipsi, quam dictae viduae cum utriusque sexus familiis eorumdem ipsorum cardinalium seu vicariorum vel procuratorum eorumdem in dictis ecclesiis aut illorum, quibus est ab eis domorum et palatiorum huiusmodi deputata custodia, non petita nedum obtenta licentia, quinimo vicariis, procuratoribus et custodibus huiusmodi renitentibus penitus et invitis, quodque ab eisdem vicariis, procuratoribus et custodibus seu alias pro parte ipsorum cardinalium requisitis, ut domos et palatia huiusmodi vacua dereliquant, more aspidis obturantis ad voces incantantium aures suas, contra voluntatem etiam cardinalium eorumdem in eisdem domibus et palatiis commorantur in non modicam suae praesumptionis audaciam, derogationem ecclesiasticae libertatis, honestatis iniuriam ac eorumdem fratrum nostrorum quinimmo potius nostram et ipsius Ecclesiae, cum ipsi qui fere noscuntur capitis nostri membra columnae sint Ecclesiae Sanctae Dei, inobedientiam et contemptum. — § 2. Nolentes igitur, prout nec debemus, tantae praesumptionis audaciam sub dissimulationis pallio praeterire, quinimo intendentes, prout officii nostri debitum exigit, exurgere contra tales, de fratrum praedictorum consilio auctoritate apostolica edicto perpetuo prohibemus, ut nulli nobilium civium Romanorum, viduarum vel aliorum habitatorum dictae Urbis deinceps liceat ad habitandum introire, occupare et inhabitare domos et palatia supradicta sine praedictorum cardinalium, ad quos spectant, vel vicariorum seu procuratorum ipsorum cardinalium, aut eorum custodum in dictis domibus atque palatiis, expresso consensu sive licentia speciali. — § 3. Si quis autem huiusmodi prohibitionis nostrae temerarius contemptor extiterit, nisi domos et palatia praelibata infra triduum dimiserit penitus expedita, ex tunc et quoties in hoc excesserit et non resipuerit infra triduum antedictum, excommunicationis incurrat sententiam eo ipso, a qua non nisi per cardinalem, quem taliter offenderit vel ab eius vicario in spiritualibus in Ecclesia

Restituitisi i Pontefici nella propria Sede Romana, Eugenio IV, colla Costituzione apostolica del 9 luglio 1436, ordinò al suo Vicario in Roma che, nella vacanza delle Chiese di titolo cardinalizio, dovesse assumere l'amministrazione tanto temporale quanto spirituale delle medesime e dei relativi conventi (1).

---

in dicta Urbe intitulata vel commendata cardinali praefato, seu per alium, cui hoc specialiter ipse cardinalis duxerit committendum, possit absolutionis beneficium obtinere. Si vero per bimestris temporis spatium post huiusmodi triduum sententiam ipsam animo substinuerit indurato, ex tunc, nisi ab eodem cardinali dumtaxat, vel a summo poenitentiario nostro et eiusdem Sedis de voluntate ipsius cardinalis absolvi non valeat a sententia memorata. — § 4. Eos vero ex nobilibus civibus, viduis et habitatoribus antedictis, qui taliter inhabitare praesumunt domos et palatia supradicta, monemus districtius, iniungentes eisdem, ut infra quindecim dierum spatium postquam huiusmodi noster processus ad notitiam ipsorum pervenerit, domos et palatia ipsa dimittant totaliter expedita: illos autem, qui secus fuerint, similem excommunicationis sententiam incurrere volumus ipso facto, a qua nisi ab illis cardinalibus, quibus taliter derogarunt vel ab eorum in dictis Ecclesiis eis intitulatis vel commendatis vicariis in spiritualibus sive ab aliis, quibus id specialiter ipsi commiserint cardinales, huiusmodi absolutionis beneficium infra duos menses, post eosdem quindecim dies, nequeant obtinere: ac decursis eisdem mensibus, nisi a cardinalibus sic offensis tamtummodo, vel a summo poenitentiario praefatis de voluntate ipsorum cardinalium absolvi a sententia praedicta non possint prout de aliis est expressum. Nos enim si secus super his actum seu attentatum extiterit, ex nunc decernimus irritum et inane. — Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrarum prohibitionis, monitionis voluntatis et constitutionis infringere etc. — Datum Avenione, decimo octavo Kalendas maii, pontificatus nostri anno IV. — Dat. die 14 aprilis 1320 pontif. anno IV. (Bullarium Romanum Tom. IV, Const. XXV).

(1) *Eugenius Episcopus Servus Servorum Dei.* — Venerabili Fratri Gesenio Episcopo Calliensi in Alma Urbe pro Nobis in spiritualibus Vicario Generali salutem et Apostolicam Benedictionem. — Cum nonnullae Almae Urbis Ecclesiae pro Titulis Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium ab antiquis temporibus constitutae propriis Cardinalibus carere noscantur ad praesens, Nos ne Ecclesiae ipsae propterea in spiritualibus, et temporalibus subiiciantur incomodis, sed gubernatoris providi diligentia earum utilitatibus consulatur, providere volentes, de tuae quoque fidelitatis, et circumspectionis industria gerentes in Domino fiduciam pleniorem, tibi gubernationem, et administrationem Ecclesiarum huiusmodi, ac membrorum, et Locorum ipsorum et Conventuum earum in spiritualibus, et temporalibus usque ad Apostolicae Sedis beneplacitum Auctoritate Apostolica committimus exercendas, ordinandi, mandandi, praecipiendi, visitandi, et corrigendi fructus quoque redditus, et proventus earumdem exigendi, recipiendi, et de receptis dumtaxat quitandi, et sumendi, ac in reparationem Ecclesiarum dictae Urbis prout, et quomodo circumspectioni tuae melius visum fuerit expedire, convertendi, et omnia alia, et singula faciendi, et gerendi, quae ad administrationem, preceptionem, et reparationem huiusmodi necessaria fuerint, vel etiam opportuna, quorum omnia computa diligenter observari facias, contradictores quoque, et rebelles per censuram Ecclesiasticam, et alia iuris remedia appellatione postposita compescendi convocato etiam ad huiusmodi, si opus fuerit, auxilio brachi saecularis. Non obstante aliquibus earum communiter, vel divisim a dicta sit Sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per Litteras Apostolicas non facientes plenam, et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, plenam, et liberam concedendi tibi tenere praesentium facultatem. — Datum Bononiae Anno Incarnationis Dominicae Millesimo quadringentesimo trigesimo sexto. Septimo Idus Julii, Pontificatus Nostri Anno Sexto (*).

(*) Pubblicata dal TARDUCCI, nella Memoria Storica — dei Vescovi di Cagli. —

Nella Sessione nona del Concilio Lateranense celebrato sotto Leone X, fu prescritto che i Cardinali, personalmente o col mezzo dei relativi Vicari, dovessero in ogni anno visitare le Chiese dei relativi titoli cardinalizi, facendo con somma diligenza una esatta inquisizione relativa al culto divino e alla amministrazione dei beni delle medesime.

Il Pontefice Clemente VII, col Breve del 17 aprile 1527, dichiarò che la Chiesa di Aracoeli dei FF. Minori di S. Francesco, coll'essere stata eretta in titolo cardinalizio dal suo predecessore Leone X, l'annesso convento dei menzionati religiosi era divenuto l'abitazione del relativo Cardinale titolare (1).

Le Chiese di titolo cardinalizio, che nella primitiva istituzione erano *venticinque*, col volgere dei tempi furono aumentate dai Sommi Pontefici, coll'accrescere i Cardinali fino al numero

---

(1) *Clemens Papa VII*, Ad Perpetuam Rei Memoriam. Olim felicis recordationis Leo Papa X, praedecessor et secundum carnem Frater Patruelis Nostri, tunc in humanis agens, cum nonnullos Archiepiscopos et Episcopos, ac Notarios Sedis Apostolicae, ac Ordinum Mendicantium Generales, numero triginta et unum, ad Cardinalatus honorem promovisset, et tunc non essent tot Tituli Presbyterorum et Diaconorum Cardinalium pro Cardinalibus promotis, nonnullas Ecclesias Urbis, et extra eam, in Titulum Presbyterorum Cardinalium erexisset, illas aliquibus ex Cardinalibus promotis pro eorum Titulo assignavit, inter quos Ecclesiam Sanctae Mariae de Aracoeli in Titulum Presbyteri Cardinalis erexit, et illum dilecto Filio Nostro, tunc suo, Christophoro, tunc Ordinis Fratrum Minorum de Observantia nuncupatorum, Ministro Generali assignavit. — Cum autem sicut accepimus, Fratres dicti Ordinis de Observantia nuncupati, dubitent Domum, seu Ecclesiam huiusmodi, quae dicti Ordinis existit, et Titulus Cardinalatus antea non fuerat, post dicti Christophori Cardinalis cessum, vel decessum, etiam aliis Cardinalibus loco Tituli sui assignari, quod in non modicum eorumdem Fratrum in dicta Domo degentium cederet praeiudicium, si Cardinalis ipse Titularis in ipsa Domo residere vellet, prout contingere posset, Nos igitur eosdem Fratres a tali timore et incommodo liberantes et ut divinis laudibus quietiori animo insistere valeant, ac eorum tranquillitati providere volentes, motu proprio, et ex certa nostra scientia, ac de Apostolicae potestatis plenitudine, cum primum dictus Christophorus Cardinalis fuerit vita functus, aut unam ex Sex Ecclesiis Episcopalibus, Cardinalibus dumtaxat assignari solitis, seu alium Titulum Presbyteri Cardinalis assecutus fuerit, Titulum de Aracoeli huiusmodi supprimimus et extinguimus, ac suppressum et extinctum fore decernimus, statuentes quod de cetero Ecclesia ipsa de Aracoeli in Titulum Presbyteri, aut Diaconi Cardinalis erigi non possit: Decernentes et declarantes quascumque erectiones et alias quasvis dispositiones de dicta Ecclesia de Aracoeli, et illius Domo in Titulum Cardinalatus, vel alias pro tempore factas nullas et invalidas, nulliusque roboris vel momenti fuisse, esse et censeri. Sicque per quoscumque Judices, et personas quavis auctoritate et potestate fungentes, etiam eiusdem Romanae Ecclesiae Cardinales in quavis instantia sententiari, iudicari et deffiniri debere, sublata eis et eorum cuilibet, quavis aliter iudicandi et decidendi facultate; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter fieri, seu attentari contigerit. Non obstantibus erectione praedicta, ac aliis praemissis, nec non Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis et quibusvis aliis in favorem dictae erectionis per eumdem Leonem praedecessorem forsan factis et concessis confirmatis approbatis et iteratis vicibus innovatis, quibus earum tenores praesentibus pro sufficienter

di *settanta*, cioè *sei Vescovi* delle città suburbicarie, *cinquanta* dell'ordine *Presbiterale*, e *quattordici* dell'ordine dei *Diaconi*. Numero stabilito dal Pontefice Sisto V colla Costituzione Apostolica del 3 dicembre 1586, affinchè i Cardinali fossero tanti, quanti erano i Seniori d'Israello nella Sinagoga, la figura della quale doveva corrispondere alla vera e santa Apostolica Chiesa (1). Quindi con la successiva Costituzione Apostolica del 13 aprile 1587, prefisse pure il numero delle Chiese *Titolari* e delle *Diaconìe* cardinalizie. (2)

2. Dopo queste due Costituzioni apostoliche di Sisto V non fu emanata alcuna nuova Bolla in proposito dai successivi Pontefici, i quali conferirono i Titoli ai Cardinali colle norme prescritte dal medesimo.

Allorchè la chiesa di S. Maria in Via fu assegnata in Titolo al Cardinale Francesco Albizzi dal Pontefice Innocenzo X con la Bolla del 23 marzo 1653, i religiosi Serviti, ivi dimoranti, negarono al detto Cardinale l'esercizio dei diritti emergenti dalla Bolla medesima.

A sostegno delle loro pretese dicevano che la Chiesa fu eretta in Titolo cardinalizio il 20 dicembre 1551 da Giulio III, e già dal Pontefice Leone X colla Bolla del 7 aprile 1513 era stata ad essi concessa liberamente ed in perpetuo.

Portata la questione dinanzi al Tribunale stabilito, in proposito dal Sommo Pontefice, fu risoluta a favore del prenominato Cardinale Albizzi, difeso dal De-Luca, colla memoria riferita nel suo trattato *De Iurisdictione*.

In questa circostanza lo stesso Cardinale Albizzi scrisse quella dotta monografia sulla giurisdizione che hanno i Cardinali nelle Chiese dei loro Titoli, inserita testualmente dal medesimo De-Luca nel fine del detto trattato *De Iurisdictione*.

Dopo non si sollevò più alcuna pretesa contro le Chiese di Titolo cardinalizio fino alla morte del Cardinale Opizio Pallavicino, avvenuta in Roma il giorno 11 febbraio del 1700.

Alcuni canonisti non troppo esperti nella scienza dei sacri canoni asserirono che il cadavere del predetto Cardinale dovesse

---

expressis, et de verbo ad verbum insertis habentes, ad effectum praemissorum, harum serie specialiter et expresse plenissime derogamus, et derogatum esse volumus atque decernimus, ceterisque contrariis quibuscumque. — Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris Die XVII Aprilis MDXXVII. Pontificatus Nostri Anno Quarto (*).

(1) « Ut veteris Sinagogae figura Sanctae et Apostolicae Ecclesiae veritati respondeat ». Bullarium Romanum, Tom. VIII, Const. LXXVI.

(2) Detto, Const. LXXX.

(*) Pubblicato dal Wadingo, Annales FF. Minorum Tom. VIII. App. Clem. VII, CXXIII.

seppellirsi nella parrocchia di S. Andrea delle Fratte, e non nella Chiesa titolare di S. Martino ai Monti, perchè i Pontefici tolsero ai titoli cardinalizi i diritti risultanti dalla Costituzione Apostolica di Sisto V del 13 aprile 1587, lasciando ai Cardinali nelle Chiese medesime le sole onorificenze.

Mentre pendeva questa vertenza sollevata dai menzionati canonisti, la S. Rota romana colla decisione del 14 febbraio 1701 *coram* Molines. dichiarò che i religiosi avevano soltanto l'uso *precario* di quelle Chiese di titolo cardinalizio che furono loro affidate (1). Quindi la predetta vertenza fu risoluta a favore della prenominata Chiesa titolare di S. Martino ai Monti dalla stessa Sacra Rota romana, colla decisione del 20 febbraio 1702, *coram* Priolo (2). Ma i preavvertiti canonisti non si acquietarono punto, e morto il 27 ottobre dello stesso anno 1702 il Cardinale Niccolò Radolovic, titolare di S. Bartoloméo all'Isola, rinnovarono contro questa Chiesa le accennate pretese e la costrinsero a promuovere una identica causa.

Colla decisione del 5 marzo 1703, *coram* lo stesso Priolo, la S. Rota romana confermò quella poc'anzi accennata del 20 febbraio 1702 (3), dichiarando che non era stata fatta alcuna Costituzione Apostolica per variare lo stato delle Chiese di titolo cardinalizio stabilito da Sisto V colla Bolla del 13 aprile 1587.

Respinte in tal modo ed irrevocabilmente le dette eccezioni, quei canonisti che le avevano sollevate proseguirono ad insegnarle ed interpolarono a loro favore il Pitonio, di cui ne curarono l'edizione. In tal guisa fu fatto dire al medesimo che Innocenzo XII, (4) colla Bolla Apostolica del 17 settembre 1692, aveva tolto ai Cardinali i diritti che avevano nelle Chiese dei loro Titoli, lasciando ad essi i soli diritti onorifici, mentre la Bolla stessa riguarda la soppressione dei tribunali privilegiati che davano luogo spesso a conflitti di giurisdizione.

Alcuni discepoli di questi canonisti fecero poi delle note in proposito al Ferraris ed al Devoti. Ma queste annotazioni, contrarie alle dottrine insegnate dagli stessi Ferraris e Devoti. passarono quasi inosservate, perchè trassero in errore soltanto quelli che non conobbero le succitate decisioni rotali, e non esaminarono, nè la preavvertita Bolla d'Innocenzo XII, nè la Costituzione Apostolica *Ad Audientiam* di Benedetto XIV del

---

(1) *Decisiones Coram Molines*, Tom. 3. Decis. DCCVI, n. 5.
(2) *In Nuperrimis*. Tom. VII. Decis. CCLXVII.
(3) *In Nuperrimis*, Tom. VIII, Decis. XXXV.
(4) *Collectio Bullarum Innocentii XIII*, Const. CVIII.

15 febbraio 1753, ove è citata come autorità la suddetta memoria del Cardinale Albizzi.

3 Riunita la provincia di Roma al regno d'Italia nel 1870, si volle far tesoro delle preaccennate annotazioni, e si schiuse la via alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico per impossessarsi delle Chiese di titolo cardinalizio officiate dalle Corporazioni religiose, dopo pubblicata la legge del 19 giugno 1873 sulla soppressione degli Ordini monastici.

Tutti i Cardinali della S. Romana Chiesa protestarono contro la detta presa di possesso fatta dalla menzionata Giunta liquidatrice, e, stante queste proteste, il Ministero domandò al Consiglio di Stato, *se il Governo del Re poteva chiudere le Chiese di Titolo cardinalizio.*

Quell'alto Consesso, nell'adunanza generale del 22 dicembre 1877, dopo avere esaminato la questione propostagli dichiarava: " Che quelle tra le Chiese di titolo cardinalizio annesse a conventi e monasteri non hanno potuto andar soggette alle disposizioni delle precedenti leggi di soppressione estese anche alla città e provincia di Roma, in forza della loro propria condizione giuridica che le fa annoverare tra gli enti ecclesiastici conservati alla pari delle Chiese cattedrali e parrocchiali. " Quindi concludeva: " Che pertanto gli articoli 4, 6, 7 e 9 della legge detta delle Guarentigie, e lo spirito della medesima fanno ostacolo alla chiusura delle Chiese di titolo cardinalizio " (1).

La riferita risoluzione fu adottata dal Ministero; ma la pose in non cale prima la Giunta liquidatrice prenominata, e dopo il R. Commissariato dell'Asse ecclesiastico, a cui succedette la Direzione generale del Fondo pel culto. Questa tuttora continua ad asserire che non si possono considerare quasi altrettante diocesi le Chiese di Titolo cardinalizio, ove i Cardinali hanno, a suo avviso, i soli diritti onorifici in forza della Costituzione Apostolica d'Innocenzo XII del 17 settembre 1692.

Inoltre, non avendo ben compreso la differenza che passa fra la concessione *precaria* contemplata dal Diritto civile da quella stabilita dal Diritto canonico, dice che la concessione di quelle Chiese di titolo cardinalizio fatta ad alcune corporazioni religiose, non fu precaria, perchè la perpetuità della concessione medesima è inconcepibile col precario. Quindi afferma che *iure alienationis, et donationis* i beni delle dette Chiese divennero una vera proprietà dei religiosi che le officiavano, e s'incorporarono e si confusero con il patrimonio monastico dei medesimi. Laonde si de-

---

(1) Saredo, *Codice del dir. pubbl. ecclesiastico*, par. 4, p. 38.

nominavano i beni dei monasteri di S. Prassede, di S. Marcello, dei SS. XII Apostoli, e dei SS. Cosma e Damiano ecc., e non si dicevano appartenenti alle omonime chiese.

Ritiene pure che solo in qualche rarissimo caso essa sia tenuta a separare i beni spettanti alle Chiese di titolo cardinalizio da quelli delle dette corporazioni religiose.

Nega che le Chiese dei religiosi erette posteriormente in titolo cardinalizio dai Sommi Pontefici avessero la relativa dotazione prescritta dai sacri canoni per la erezione di tutte le chiese destinate al pubblico culto.

In ultimo non ammette che le Costituzioni apostoliche relative alle Chiese di titolo cardinalizio, ed emanate da Sisto V e da' suoi successori, abbiano derogato le Bolle anteriori, con cui alcune chiese predette furono concesse ai religiosi, se per avventura queste contenessero delle disposizioni non conformi a quelle posteriormente prescritte dalle Costituzioni medesime.

Contro queste assertive si deducono le seguenti considerazioni.

I.

4. Le Chiese di titolo cardinalizio in Roma assegnate ai singoli Cardinali, come loro particolari *Diocesi*, hanno il proprio territorio, separato da quello della Diocesi romana, benchè da questa siano circondate. " Istae (Ecclesiae), insegna il De-Luca, ubi assignatae fuerint, tamquam singulorum Cardinalium particulares *Dioeceses*, cum territorio *separato* a Dioecesi Urbis, iuxta eam impropriam et intellectualem separationem, quae data etiam undique circumdatione, ab eodem territorio habetur „ (1).

Fin dalla loro origine costituirono, come ora costituiscono, quasi altrettante piccole diocesi fra loro separate e distinte. Se ne ha la prova inoppugnabile dal celebre Bibliotecario Anastasio, là dove narra la vita di S. Marcello, come osserva il dotto Bianchini nelle annotazioni fatte al medesimo. " Hinc, egli dice, legimus apud Anastasium, a Marcello Papae dum eosdem Titulos Petri designatione ab Evaristo erectos, et a persecutoribus labefactatos restituerat, haberi voluisse *tamquam Dioeceses quasdam propter Baptismum et poenitentiam multorum, qui convertebantur ex paganis, et propter sepulturam Martyrum* „ (2).

Che le varie Chiese di Titolo cardinalizio in Roma formino altrettante diocesi, ove i relativi Cardinali titolari vi esercitano la giurisdizione quasi episcopale, risulta dalle *Decretali*, ed

(1) *De Iurisdict.* Disc. XXXIV, n. 16.
(2) Tom. 2, par. 2, pag. 36, col. 2.

apparisce evidentemente dalla Costituzione Apostolica emanata da Sisto V il 13 aprile 1587, nella quale si legge in principio: " Religiosa Sanctorum Pontificum praedecessorum nostrorum providentia institutum olim fuit, iam inde a vetustissimis temporibus, et posteris traditum, ut Sanctae Romanae Ecclesiae Presbyteris (Cardinalibus) certae in Urbe Romae Diocesis, Diaconis vero Urbis Regiones ad Christianae Religionis propagationem et conservationem assignantur. Quae quidem sancta institutio plurimorum saeculorum continuata serie, ac pro temporum varietate susceptis incrementis ad nostram usque aetatem servata ita viget, ut praeter sex Episcopos Cardinales, qui certis Ecclesiis Cathedralibus Urbi finitimis praesunt, singulis Presbyteris et Diaconis cum suis Clero et Populo, ac *quasi Episcopali iurisdictione in spiritualibus et temporalibus regendae et administrandae committantur* „ (1). Dichiara poi che il Pontefice essendo capo di tutte le Chiese del mondo e Vescovo di Roma, ove tiene la sua cattedra, occorre che quivi assegni una corrispondente mansione e residenza ai Cardinali, che con esso formano un solo corpo perchè sono i suoi consiglieri e cooperatori nell'apostolico ministero. " Quod quidem rationi consentaneum videtur ut quemadmodum Summus Pontifex universali Ecclesiae Praesidens, et omnium totius Orbis Ecclesiarum solicitudinem gerens, specialiter tamen Urbis Romae Episcopus existit, et in ea Divina dispositione Supremam Sacerdotalis potestatis Cathedram tenet, pari quoque ratione Cardinalibus, quos uti speciales S. R. E. Filios in Apostolici muneris functione, atque in universae Republicae Cristianae administratione praecipuos sibique maxime coniunctos habet Consiliarios, et Cooperatores in eadem Urbe Romae, quae olim B. Petri Sede in ea constituta ipsius, et Coapostoli eius Pauli Doctrina, et Martyrio consecrata. et Caput Christiani Orbis, et religionis effecta, est certa Sedes, mansionem, et locum unicuique proprium assignet, cuius quidem loci concessione iidem Cardinales, et sui Officii admoneantur, et vel ex hoc magis tamquam in unum corpus compacta membra Sacro Capiti connexa esse, et ab illo dependere clarius dignoscantur „.

Dopo ciò il Pontefice Sisto V prescrive che i Cardinali visitino spesso le Chiese dei loro titoli, le reggano nello spirituale, ed amministrino i beni delle medesime in modo che corrisponda all'eccelsa dignità cardinalizia. " Sic igitur ipsi Cardinales, quibus huiusmodi Ecclesiarum regimen, cura et administratio pro tempore commissa erant, eas in spiritualibus, et temporalibus sollicite,

---

(1) *Bullarium Romanum*, tom. VIII, const. LXXX.

fideliter et prudenter regat, et gubernent, ac iuxta Constitutionem piae memoriae Leonis X Praedecessoris nostri in Concilio Lateranensi novissime celebrato aeditam, frequenter visitent, circa cultum divinum invigilent, mores, ac vitam cleri, et populi eis subiecti diligenter explorent, eosque ad recte, et honeste vivendum paterno moneant affectu, bonorum, ac temporalium reddituum curam gerant, sic ad Dei gloriam, et fidelis populi aedificationem, pia et magnifica structura et fabrica, suas quique Ecclesias instaurare studeant, et exornare; et tam in vita quam in mortis articulo pro divini cultus augmento, et salute animarum suarum ad congrue sustentandum aliquem Presbyterum, qui inibi in Divinis deserviat, sive alias erga ipsas Ecclesias, si reparatione indigeant, vel alia subventione de bonis sibi a Deo collatis, prout cuique pro modo facultatum conscientia dictaverit, munificos se exhibeant et liberales, et earumdem Ecclesiarum decora et ornamenta tantorum Praesulum respondeat Dignitati, ac ipsae Ecclesiae tam sublimibus Personis gaudeant se commissas, et eorum amplitudine illustratas „ (1).

A forma di questa costituzione di Sisto V si conferiscono tuttora ai Cardinali le Chiese in titolo. Imperocchè il Pontefice nella Bolla con cui assegna a ciascun Cardinale la Chiesa per proprio Titolo cardinalizio dichiara di conferirgliela con tutte le case, pertinenze e giurisdizioni. “ Tibi Ecclesiam Sancti.... de Urbe, quae Titulus Presbyteri Cardinali existit.... ad praesens vacantem cum omnibus et singulis illius domibus, iuribus, iurisdictionibus, et pertinentiis pro concessi Tibi honeris Cardinalatus Titulo, de simili consilio Apostolica Auctoritate tenore praesentium concedimus et assignamus. „ Soggiunge quindi che gli dà plenariamente il regime tanto *spirituale* quanto *temporale* della Chiesa stessa, e gli ordina di prendere possesso della medesima, delle relative case, pertinenze e giurisdizioni, con facoltà di disporre dei redditi e dei proventi. “ itaque illi in Presbyterum Cardinalem praeficimus curam regimen administrationem ipsius Ecclesiae Sancti... Tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, ita quod liceat Tibi regiminis et administrationis dictae Ecclesiae Sancti... ac illius Domorum, iurium, iurisdictionum et pertinentiarum praefatarum possessionem seu quasi per Te vel per alium seu alios nomine tuo proprio libere apprehendere, ac de illius et illorum fructibus, redditibus et proventibus disponere et ordinare. „ Torna infine a raccomandare al Cardinale il regime e l'amministrazione della Chiesa, che gli ha as-

(1) *Bullarium Romanum*, tom. VIII, const. LXXX.

segnato in titolo. Se per avventura la chiesa stessa è officiata dai religiosi, ordina e comanda tassativamente ai medesimi di stare soggetti come sudditi al relativo Cardinale titolare, di prestargli obbedienza e di osservare tutte le disposizioni che da esso saranno emanate in proposito. " Quo circa circumspectioni tuae per Apostolica scripta maudamus, quatenus ipsius Ecclesiae Sancti... curam regimen et administrationem in exercere studeas sollicite, fideliter ac prudenter, quod Ecclesia ipsa Sancti... gubernatori provido ac fructuoso administratori gaudeat se commissam. Tuque valeas exinde apud nos et Sedem Apostolicam praefatam non immerito commendari, ac dilectis filiis Fratribus Ordinis Sancti... Conventui eiusdem Ecclesiae Sancti... aliisque rationem eiusdem Ecclesiae Tibi subditis personis, ut tibi pareant et obediant, alioquin sententiam sive poenam quam rite tuleris seu statueris in rebelles, ratam habebimus et faciemus, auctore Domino, usque ad satifactionem condignam inviolabiliter observari. „

È adunque manifesto che il Cardinale ha tutta la giurisdizione nella Chiesa del suo titolo cardinalizio, nei relativi beni e nei religiosi che la officiano. Nè si può sollevare in proposito alcuna eccezione perchè il Pontefice usa la parola *plenarie;* giurisdizione che tutto comprende senza escludere cosa alcuna come insegna il Cardinale ALBIZZI dicendo: " Praesertim quia Summus Pontifex utitur verbo *plenarie*, quod omnem iurisdictionem et in quoscumque comprehendit; Innocentius *in capiti Praeterea*, super verbo *plenarie de Officio Delegati*, Paulus De Castro dicto Consilio 183 numero 1, verso *Examine*. „ Ond'è che il Pontefice sottopone al Cardinale titolare i religiosi che officiano la chiesa del relativo titolo, nello stesso modo degli altri inservienti della medesima, pareggiandoli completamente col dire *Fratribus, aliisque rationem eiusdem Ecclesiae*, perchè la parola *aliis*, quando si riferisce alle persone, le rende tutte eguali, e soggette alla punizione se non obbediscono. " Et Superiorem (soggiunge l'ALBIZZI) et Conventum subditos facit Cardinali Titulari aequiparando eos aliis subditis. Nam dictio, *aliis* relate ad personas facit illas eiusdem qualitatis, Romanus *Consilio 485, numero 5*. Barbettus *Consilio 33, numero 26, volumine 2*, cum aliis per Barbosam *dictione 36, numero 1 et 3*. Datque illi expressam facultatem in Conventum et Superiorem, si ei non pareant, tamquam in rebelles procedendi, eosque puniendi, quae facultas ex Iurisdictione dimanat. „ (1)

Giova pure avvertire che i religiosi che officiano le chiese

(1) *De Iurisdictione quam habent S. R. E. Cardinales*, n. 113 e seg.

di titolo cardinalizio non possono andare esenti dalla giurisdizione dei relativi Cardinali, perchè in questo caso sono essi considerati come se fossero i canonici delle medesime. " Non incongrue (osserva lo stesso ALBIZZI) dici potest quod Monachi et Regulares qui morantur et deserviunt Ecclesiis Titularibus Cardinalium, instar se habeant *Canonicorum* Ecclesiae Cathedralis, et Collegiatae, ut tradunt Doctores in Capite *Causam, primo de Iudiciis.* " (1)

II.

5. Alcuni canonisti, non troppo esperti nella vera scienza canonica, negano che attualmente le Chiese di titolo cardinalizio costituiscano altrettante quasi Diocesi, ed asseriscono che Innocenzo XII, colla Costituzione del 17 settembre 1692, abbia abrogato quella di Sisto V, *Religiosa*, del 13 aprile 1587, lasciando ai Cardinali nelle chiese medesime i soli diritti onorifici.

Asseriscono ancora che se le Bolle di conferimento dei titoli cardinalizi proseguirono ad essere redatte nello stesso modo, ciò avvenne per mero uso di cancelleria.

Questa asserzione non solo reca gravissima offesa al Sommo Pontefice, che usò le dette formole nel conferire i titoli ai Cardinali; ma contiene pure una falsità nel vero senso della parola. Imperocchè il Pontefice Innocenzo XII non mutò la condizione giuridica delle chiese di titolo cardinalizio stabilita solennemente dal Pontefice Sisto V con la predetta Costituzione Apostolica, ove si trova compendiato tutto quello che era stato fatto dai Pontefici predecessori.

Infatti Innocenzo XII, nell'emanare la precitata Costituzione Apostolica, non ebbe per scopo di variare la condizione giuridica delle Chiese di titolo cardinalizio, perchè con essa volle solo sopprimere in Roma quei tribunali speciali istituiti per privilegio. i quali spesso sollevavano conflitti di giurisdizione. In una parola fece tutto quello che il DE LUCA, strenuo difensore dei diritti dei titoli cardinalizi, aveva già suggerito nei discorsi quarantacinque e quarantasette del Trattato *De Iudiciis*.

In tutto il contesto della menzionata Costituzione, il Pontefice non usa una parola, da cui si possa argomentare che esso abbia voluto togliere ai Cardinali i diritti che hanno nelle chiese dei loro titoli. Contempla soltanto i tribunali privilegiati, i quali non furono concessi ai Cardinali nelle chiese dei loro titoli dal Pontefice Sisto V, con la riferita Costituzione Apostolica *Religiosa*. Da questa Costituzione Apostolica non apparisce che gli Eminen-

(1) Op. cit. ultima questione, n. 101.

tissimi Cardinali nelle Chiese dei loro titoli cardinalizi avessero il privilegio di tenere il tribunale esterno per giudicare le questioni relative ai beni delle chiese stesse contro i terzi. Per la qual cosa il Pontefice Innocenzo XII non abrogò questa Costituzione Apostolica di Sisto V, nè fece ad essa alcuna deroga speciale. Imperocchè si deroga ad una legge, ovvero la medesima si abroga. Si deroga quando se ne abolisce una parte, si abroga quando si abolisce interamente. " Derogatur legi aut abrogatur. Derogatur legi cum pars detrahitur, abrogatur legi cum prorsus tollitur „ (1).

Tutto ciò si fa più manifesto, se si considera che il Pontefice Innocenzo XII, prima di togliere i detti tribunali privilegiati, istituì un'apposita Congregazione, la quale emanò il relativo Decreto il 31 agosto 1692. In questo si legge che volendosi rimuovere gl'intollerabili abusi ed i conflitti di giurisdizione sollevati continuamente dai tribunali particolari concessi per privilegio, la Congregazione ha opinato che i medesimi si debbano sopprimere mediante una nuova Costituzione Apostolica, la quale tutto rimetta alla giurisdizione dei tribunali ordinari. " Ad radicitus, *ivi si legge,* submovendum quotidianos Iurisdictionum conflictus, ac intolerabiles abusus, qui in Romana Curia ex multitudine Iudicum particularium exercentium ex privilegio privativam, seu cumulativam Iurisdictionem nimis irrepserunt, Congregatio Particularis a Santissimo D. N. Innocentio Divina Providentia Papa XII, specialiter (ut infra) deputata censuit, nullum aliud magis proprium, iustius, et aptius remedium dari posse huic gravissimo malo, per quod Iurisdictio Iudicum et Tribunalium ordinariorum ad nihilum fere redacta reperitur, quam mediante nova Constitutione per Sanctitatem Suam promulganda penitus tollere, et abrogare omnes praedictas Judicaturas particulares vigore privilegiorum hactenus erectas et constitutas, et proinde ad viam Iuris reducere omnia. „ Quindi nomina tutti i tribunali eretti per privilegio e con gravissimo danno del buon andamento della giustizia già concessi: " Congregationibus etiam S. R. E. Cardinalium, Ecclesiis et Basilicis etiam Patriarchalibus, Universitatibus, Monasteriis, Collegiis, etiam sub cura et administratione Patrum Societatis Jesu existentibus, Hospitatibus, Archiospitalibus etiam S. Spiritus in Saxia, Confraternitatibus, Archiconfraternitatibus, Conservatoriis, Domibus Piis etiam Almae Domus Lauretanae, Cappellis, Altaribus, Montibus etiam Pietatis ceterisque aliis locis piis, quocumque pariter nomine nuncupatis, seu Cardinalibus eorum

(1) L. 102. Dig. lib. L, tit. XVI.

Protectoribus, Archipresbyteris, Abbatibus, Vicariis, aliisque Administratoribus „ (1).

Il Pontefice Innocenzo XII, con la Bolla del 17 settembre 1692, non fece altro che attuare il citato Decreto fatto dalla prenominata Congregazione particolare. Imperocchè dopo aver detto che: " Huiusmodi iurisdictionum conflictu et Iudicum competentia frequentes contentiones expeditam causarum terminationem cum litigantium damno, et causidicorum incommodo differentes, irrepserint. „ dichiara che ha accolto l'opinamento della stessa Congregazione, perciò: " Omnia et singula huiusmodi particularia Tribunalia et speciales Iudices vigore privilegiorum praefatorum in eadem Curia hactenus constituta, seu constitutos, tenore praesentium penitus, et omnino supprimimus, abolemus, et abrogamus, et propterea ad viam Iuris reducimus omnia. „ Nomina quindi, più ampiamente della menzionata Congregazione particolare, i tribunali privilegiati che sopprime, ma non fa alcun cenno delle Chiese di titolo cardinalizio.

Ed in vero dice che sopprime i particolari Tribunali per privilegio concessi: " Etiam Assessores, Congregationibus etiam S. R. E. Cardinalium, Ecclesiis et Basilicis etiam Patriarchalibus, Monasteriis, Abbatiis, Collegiis etiam Nationalibus, etiam sub cura, et administratione Presbyterorum, seu Clericorum Regularium Societatis Iesu existentibus, Archiospitalibus, et Hospitalibus etiam S. Spiritus in Saxia, et Neophitorum, Archiconfraternitatibus, Confraternitatibus etiam Annunciationis B. Mariae Virginis, Montibus etiam Pietatis. Monasteriis etiam Mulierum Poenitentium, Ordinibus, Congregationibus, et Institutis etiam Societatis Iesu, Curiis, et Iudicibus etiam Burgi, et Arcis S. Angeli, Militiis etiam S. Ioannis Hierosolymitani, quibuscumque Universitatibus, et Consulatibus etiam Artium, Conservatoriis, Domibus Piis, etiam Almae Domus Lauretanae, Capellis etiam ad Praesepe Iesu Christi, et Imaginis Beatae Mariae Virginis in Basilica S. Mariae Maioris, Altaribus, caeterisque aliis locis Piis, quocumque pariter nomine nuncupatis. „ (2)

Dalle riferite parole è manifesto che il Pontefice Innocenzo XII non fece alcuna innovazione nelle Chiese di titolo cardinalizio. Ma dato pure e non concesso che colla precitata Bolla avesse contemplato le Chiese di titolo cardinalizio, tuttavia non avrebbe tolto ai Cardinali i diritti che hanno nelle Chiese dei loro titoli, bensì il solo privilegio di tenere nelle medesime il par-

(1) *Collectio Bullarum Innocentii XII*, c. LXV.
(2) *Collectio Bullarum Innocentii XII*, Bull. CVIII.

ticolare tribunale. Imperocchè se ai Cardinali arcipreti delle Basiliche patriarcali rimasero intatti tutti i loro diritti, altrettanto dovrebbe dirsi dei Cardinali nei loro titoli. Dal citato Decreto della Congregazione particolare e dalla preavvertita Bolla risulta evidentemente che si volle solo togliere ai Cardinali arcipreti e protettori il solo privilegio del Foro esterno, ma si lasciò loro il diritto di giudicare delle cose interne, cioè relative al culto delle Chiese ed alla disciplina del Clero ivi inserviente. Per la qual cosa, nella stessa Bolla Apostolica si legge la seguente disposizione già espressa dalla menzionata Commissione nel riferito Decreto del 31 agosto 1692: " Declaramus, dice il Pontefice, per praesentes nostras Literas, nullatenus ademptam esse Cardinalibus Archipresbyteris, Titularibus seu Protectoribus, eorumque Vicariis, aliisque deputatis facultatem, seu iurisdictionem in iis quae servitium Ecclesiae, seu Loci Pii, circa tamen disciplinam ecclesiasticam, et morum correctionem dumtaxat concernunt. " Dalle quali parole è manifesto che il tribunale dei detti Cardinali viene ristretto soltanto alle cose interne, cioè al servizio della Chiesa, del Luogo pio, ed in tutto ciò che riguarda i costumi. La parola poi *Titularibus* non si riferisce, nè può riferirsi ai titoli cardinalizi, ove i Cardinali non avevano il privilegio di tenere il Tribunale esterno. Riguarda invece i Cardinali *Protettori*, detti anche *Titolari*, delle Cappelle Sistina e Paolina erette nella Basilica Liberiana di S. Maria Maggiore, perciò dice *Titularibus seu Protectoribus.*

Se realmente Innocenzo XII avesse variato la condizione giuridica dei titoli cardinalizi, l'avrebbero avvertito i celebri canonisti Ferraris e Devoti, che vissero dopo la morte del detto Pontefice. Tanto è ciò vero, che le note contrarie alla dottrina da essi insegnata furono redatte dai discepoli di quei canonisti che pretesero d'impugnare i diritti dei Cardinali nelle relative chiese titolari. Ne avrebbe pure parlato il celebre Berardi, che nel 1846 pubblicò il dotto commento: *In ius ecclesiasticum universum;* ed il sapientissimo Benedetto XIV, nella Costituzione Apostolica *Ad audientiam,* del 15 febbraio 1753, non avrebbe citato, come fonte autorevole, la Monografia del cardinale Albizzi relativa alla giurisdizione che hanno i Cardinali nelle Chiese dei loro titoli.

Invano dagli avversari s'invoca l'autorità del Pitonio, il quale fu appositamente interpolato dai discepoli dei menzionati canonisti che ne curarono l'edizione. Ma dato pure e non concesso che egli avesse realmente detto che dopo la Bolla d'Innocenzo XII del 17 settembre 1692, ai Cardinali nelle loro Chiese

titolari rimasero i soli diritti onorifici, tuttavia l'opinione di esso non avrebbe alcun valore nel caso concreto, perchè la Bolla stessa, come si è già notato, contempla soltanto la soppressione dei tribunali privilegiati, e non riguarda punto le Chiese di titolo cardinalizio. Ciò apparisce pure evidente dall'intestazione della Bolla medesima, ove si legge: " Constitutio super suppressione, abolitione ed abrogatione *Tribunalium*, et *Judicum Urbis ex privilegio constitutorum*, et reductione privilegiorum et Tribunalium ad ius commune, et ad Judices Ordinarios Romanae Curiae „.

III.

6. Conviene ora notare che tutte le eccezioni che di nuovo si sollevano contro le Chiese di titolo cardinalizio furono già irrevocabilmente respinte dalla S. Rota Romana dieci anni dopo la promulgazione della citata Bolla d'Innocenzo XII.

Questo Supremo Tribunale emise due decisioni in proposito, cioè il 20 febbraio 1702 ed il 5 marzo 1703, e precisamente quando alle chiese di S. Martino ai Monti e di S. Bartolomeo all'Isola Tiberina si tentò di togliere il diritto di tumulare i cadaveri dei relativi Cardinali titolari.

Colla precitata decisione del 5 marzo 1703, confermatoria dell'altra precedenta del 20 febbraio 1702, stabilisce primieramente che il Cardinale è unito alla Chiesa del suo titolo, in modo tale da formare con essa un cuore ed un' anima soli ed in grado più eminente di qualsiasi altro beneficiato. Imperocchè al Cardinale si commette il regime tanto temporale quanto spirituale della propria chiesa titolare, ivi sempre sono esposte le insegne di Lui, e col suo ordine o consenso ivi si celebrano tutte le sacre funzioni. Inoltre senza il beneplacito di esso, da cui tutto dipende, non si possono fare i contratti relativi all'amministrazione dei beni della chiesa stessa. " Nam iste est ita conjunctus cum sua Ecclesia, ut cum illa cor unum, et anima una, sed longe eminentiori modo, quam canonicus, et beneficiatus, quia Cardinali est commissa Ecclesia tam in spiritualibus, quam in temporalibus, omnes Ecclesiae functiones, vel ab ipso, vel ejus nomine fiunt, et semper insignia Cardinalis esposita videntur, illius negocia auctorixante Cardinali stipulantur, et omnia ab illius voluntate, et arbitrio pendent „ (n. 10). Dichiara ancora che tutto questo consegue in modo assoluto ed evidente dalla Costituzione Apostolica di Sisto V del 13 aprile 1587, la quale costituisce la norma e la base dei titoli cardinalizi, perchè a forma della medesima tuttora si conferiscono ai Cardinali. Per la qual cosa fare le investigazioni altrove, è lo stesso che cercare la luce fra le

tenebre. " Reassumenda est Bulla sanctae memoriae Sixti V (la 55), quae, ut diximus, est basis, et norma Titulorum, et ad cuius tenorem etiam hodie specialiter conferuntur, et extra eam quaerere veritatem, est inter tenebras relicto sole quaerere lucem. Ex eadem Constitutione clare patet, qua intentione instituti sint tituli, qua Iurisdictione sint decorati, et quomodo sint considerandi Cardinales in suis Ecclesiis Titularibus " (n. 13). Soggiunge poi che Sisto V, con la precitata Bolla, seguendo la primiera istituzione delle chiese di titolo cardinalizio, (le quali anche in antecedenza si chiamavano proprie Diocesi) le divise in tre specie, cioè sei Episcopali, cinquanta Presbiterali, e quattordici Diaconali. Confermò ai relativi Cardinali titolari la stessa giurisdizione quasi episcopale, e le affidò ai medesimi col proprio clero e popolo, affinchè le reggessero ed amministrassero tanto nello spirituale quanto nel temporale. " Ad erectionem Titulorum sequendo primaevam institutionem, illos divisit in tres species, nempe sex Episcopales, quinquaginta Presbiterales, et quatuordecim Diaconales, et sicut per antea vocabantur propriae Dioecesis, ita retento eodem nomine, et confirmata eadem iurisdictione quasi Episcopali singulis Presbyteris et Diaconis Cardinalibus, easdem commisit cum suo Clero et Populo tam in spiritualibus quam in temporalibus regendas, et administrandas " (n. 14) (1).

Ciò detto, soggiunge che il Sommo Pontefice, allorchè crea un nuovo Cardinale, dopo avere aperto la bocca del medesimo, gli pone l'anello nel dito e con una particolare formola gli assegna una chiesa in titolo, col relativo clero e popolo. Da questo fatto nasce fra il Cardinale e la sua chiesa una perfettissima unione, ed in essa deve essere sepolto come il Vescovo nella propria Cattedrale. " Post enim aperitionem oris, novus Cardinalis genuflectit coram Pontifice, qui accipit annulum ad hoc praeparatum, et illud immittit digito Cardinalis novi, dicendo tunc haec vel similia verba. *Ad honorem Dei Omnipotentis, SS. Apostolorum Petri et Pauli et Sancti illius, ad cuius honorem est fundata Eeclesia Titulariis. Committimus Tibi Ecclesiam etc. cum Clero et Populo, et Cappellis suis...* Cumque talis actus importet matrimonium spirituale inter Cardinalem et Ecclesiam Titularem... sequitur pernecesse, ut ex ratione. etiam spiritualis conjugii Cardinalis sepeliri debeat in sua Ecclesia Titulari, sicuti Episcopus sepelitur in sua Cathedrali " (n. 15). Avverte pure che se nelle chiese di titolo cardinalizio col volgere dei tempi furono variate alcune cose accidentali, corrette poi da Sisto V colla precitata Bolla, ciò non produsse

(1) *In Nuperrimis*, tom. VIII, decis. XXXV.

alcuna variazione essenziale che mutasse lo stato delle chiese medesime e la loro completa unione con i relativi titolari, colla preavvertita imposizione dell'anello. Che se oggi i Cardinali, oltre la chiesa del proprio titolo cardinalizio, hanno anche la cura di una speciale diocesi, cosa che non si verificava nei primi tempi, ciò avviene per il bene spirituale della Chiesa e per particolare dispensa del Pontefice, dalla cui volontà tutto dipende. Imperocchè per variare essenzialmente la condizione giuridica delle Chiese di titolo cardinalizio, occorreva una speciale Costituzione Apostolica, come fece il Sommo Pontefice Sisto V. Ma questa Costituzione non fu emanata; perciò tutto continua nel suo stato primiero. " Nam dato principio veri coniugii per impositionem annuli solemniter factam, ut supra diximus, et ut advertitur, etiam a scribentibus in contrarium ubi distinguendo inter qualitatem essentialem Episcopi, et accidentalem, dicitur quod essentialis est esse sponsum illius Ecclesiae, et talis per immissionem annuli, reliqua quae aliquando supervenerunt, et correcta remanserunt per dictam Bullam, non possunt illud dissolvere, quia et si regulariter sunt incompatibilia, attamen per Pontificiam dispensationem compati possunt, prout de optionibus Titulorum quae sunt in Concistorio praesente, et approbante Pontifice de Ecclesiis vere residentialibus a quarum vinculo quamvis ante creactionem Praelatus eximatur, tamen postquam factus est Cardinalis, ex permissione redit ad suam Ecclesiam, vel aliqua de novo eidem confertur, ut toties practicatum vidimus, prout etiam e converso in nonnullis Pontifices limitarunt Iurisdictionem Cardinalium Titularium, et cum haec omnia pendeant a voluntate Papae, qui est absolutus dispensator rerum ecclesiasticarum, et semper a meliori bono regulatur non potest dici, quod ideo immutatus est status Titularis, nam in aliqua parte erit quidem diversus a suo principio, sed, ut in totum immutatus remaneret, esset necessaria aliqua specialis Constitutio, ut fecit Sistus in sua pro illarum renovatione, et quod innovatum non reperitur, dicitur continuare iuxta suam primaevam naturam, quod videmus pariter in sex Ecclesiis Episcopalibus, quae licet sint verae Cathedrales, adhuc tamem optantur, nec personalem residentiam exigunt, et aliquando coniunctae reperiuntur cum alia Ecclesia pariter Episcopali in eodem Cardinali „ (n. 19, 20).

Non omette di riflettere che è del tutto vano ed ozioso d'investigare quali fossero in antico i diritti dei Cardinali nelle dette chiese titolari; imperocchè non havvi di certo se non tutto quello che ci narra la menzionata Costituzione Apostolica di Sisto V. Da questa apparisce chiaramente che i diritti e le pre-

rogative dei Cardinali non emanano dalla parrocchialità delle relative chiese titolari, di modo che i diritti medesimi si estinguano col cessare la stessa parrocchialità. I Cardinali esercitarono sempre nei loro titoli la giurisdizione quasi episcopale, e tanto questa giurisdizione quanto tutti gli altri diritti sono inerenti alla dignità cardinalizia ed alla unione che essi hanno col Sommo Pontefice, che assistono nel governo della Chiesa Universale. " In praecedenti mea decisione dictum fuit, superfluum fore ante Bullam Sixti antiqua investigare, quia nihil certi habebatur, in quo firmari resolutio posset, sed ex necessitate praedicta recolligere oportuit ad demonstrandum subsistentiam omnium narratorum in Bulla quod assignatio tituli non provenit ex simplici Parochialitate, ita ut ista deficiente deficere etiam debeat omne Jus, et quaecumque praerogativa, quam habet Cardinalis Titularis in sua Ecclesia, sed cum ista principaliter procedant a dignitate, assistentia, et vicinitate, quam habent Cardinales cum Summis Pontificibus, qui, ut dixi, appellantur aures, et oculi illius, istis adhuc durantibus, imo quam plurimum auctis ex quo benedicente Domino, Ecclesia quantalibet fidelium numerositate jam dilatata reperitur, continuare etiam debent illorum praerogativae maxime annuente Summo Pontifice, et si omnia non correspondent, omnino non est dicendus defectus, sed tribuendus potius dignitati, ex qua majoribus intenti Cardinales minora coeteris demandarunt. Tanto magis quia Ecclesiae Titulares non sunt omnes Parochiales ex qua circumstantia ad evidentiam demonstratur, quod tituli Cardinalibus non fuerunt assignati vigore Parochialitatis, et per consequens neque ista cessante, cessare debent illorum praerogativae, prout continuant in exercitio propriae omnimodae Jurisdictionis quasi Episcopalis, dum elevant baldachinum, incedunt rochetto discoperto, admittunt ad osculum Clerum, impartiuntur benedictionem populo, ac beneficia conferunt „ (n. 29, 30).

In ultimo stabilisce chiaramente che l'assegnazione della chiesa in titolo al Cardinale, non si fa soltanto in onore del medesimo, ma ben anco perchè egli provveda alla buona amministrazione dei beni della chiesa stessa ed alla relativa officiatura, dovendo tutto corrispondere all'eccelsa dignità cardinalizia. " Considerari debet etiam interesse Ecclesiae, nam talis assignatio Tituli facta non minus legitur in honorem Cardinalium, sed ut Ecclesiarum quoque utilitati consulant non minus circa bonorum temporalium administrationem, sed etiam, ut illas instaurent, et exornent, ut tantorum Praesulum dignitati correspondeant. „ (n. 30).

La riferita decisione della S. Rota Romana tronca tutte l'eccezioni sollevate contro i diritti che hanno i Cardinali nelle Chiese dei loro titoli e nei relativi beni. Non si comprende come alcuni pochi scrittori moderni le abbiano potuto ripetere. Costoro o non lessero, ovvero non seppero intendere nè la detta decisione rotale, nè la menzionata Bolla d'Innocenzo XII. Neppure considerarono che se questo Pontefice avesse realmente variato la condizione giuridica delle stesse Chiese, allora il Berardi, il principe dei canonisti del secolo decimonono, non avrebbe insegnato, come insegnarono il Ferraris ed il Devoti, che i Cardinali nelle Chiese dei loro Titoli ed in quelle dipendenti dalle medesime esercitano la giurisdizione quasi episcopale; imperocchè le visitano, come fanno i Vescovi nelle Chiese della propria diocesi, nominano gl'investiti dei benefici ivi eretti, i chierici che le officiano, siano secolari ovvero regolari, dipendono da essi, ed ai medesimi conferiscono gli ordini minori, se sono preti, ed i maggiori, se insigniti del carattere episcopale. " Si quaeratur (scrive il Berardi) (1) quid cardinalibus Pontifices maximi in romana ipsa urbe, ac dioecesi concesserint, observamus in primis, receptum esse cardinales in suis titulis sive Ecclesiis in urbe romana constitutis, in quibus antiquitus presbyteralia, seu diaconica officia exercebant, pro qualitate singulorum, sive saeculares, sive regulares clerici in iis administrent, iurisdictionem exercere quasi episcopalem, capite 11 de majoris, et obedient, et quidem ordinariam, ita ut morte pontificis maximi minime expiret ".

" Hinc cardinalis in suis illis Ecclesiis utuntur pontificalibus insignibus, etiamsi episcopi non sint, et solemniter populo benedicunt, constitutiones etiam ferunt, populum, et clerum sibi subjectum obligaturas; clericos illis ecclesiis addictos corrigunt, et, ubi opus sit, censuris coercent, more episcoporum visitationem peragunt, clericos vel in beneficiis instituunt, vel a beneficiis legitima de causa destituunt, capite 24, de electione; controversias inter eosdem clericos dirimunt, ordines etiam sive maiores sive minores sibi subjectis conferunt, si episcopali charactere sint insigniti, aut si tantum presbyteri sint, tonsura et minoribus ordinibus initiant, praeterea eorum gratiâ qui eisdem titulis subsunt, dispensant in omnibus iis casibus in quibus episcopi dispensant in dioecesibus suis ".

I Cardinali adunque nelle Chiese dei loro Titoli esercitano tutti quegli atti, che sarebbero incompatibili se ivi avessero i soli diritti onorifici.

---

(1) *Comm. in Ius Ecc. Universum*, diss. 2ª, cap. III.

IV.

7. Stabilito pertanto che i Cardinali nelle Chiese dei propri Titoli esercitano la giurisdizione quasi episcopale, e ad essi spetta l'amministrazione dei relativi beni, consegue da ciò evidentemente che i medesimi hanno il diritto di abitare nelle case contigue ed annesse alle chiese stesse come i Vescovi nei relativi Episcopii, imperocchè le Case predette non solo si devono considerare come *Canoniche*, ma benanco come veri Episcopii, perchè godono gli stessi diritti. " Quantum pertinet (insegna il De Luca) (1) ad punctum immunitatis competentis Domibus Cardinalium, dicebam quod aut agitur de omnibus annexis Ecclesiis seu Titulis Cardinalitiis, utpote ipsorum Cardinalium habitationi apud proprium Titulum destinatis, et tunc admittebam eas regulandas esse iure Domorum Episcopalium, cum in huiusmodi *Titulis* iure Episcoporum vel quasi censendi veniant, ex iis quae habentur in Romana Iurisdictionis seu Tituli Cardinalitii, hoc eodem titulo, discursu XXXIV. "

Ciò fu pure dichiarato dalla S. Rota Romana colla decisione del 20 febbraio 1702, nella causa promossa dalla Chiesa di Titolo Cardinalizio di S. Martino ai Monti contro la Parrocchia di S. Andrea delle Fratte - ivi - " Domus *Titulares* gaudent iisdem privilegiis, ac Episcopales. " (2).

Se le case annesse alle Chiese di titolo cardinalizio non costituissero la vera e propria sede legale dei relativi Cardinali titolari, il Pontefice Giovanni XXII residente in Avignone, il 14 aprile 1320, non avrebbe emanato quella Costituzione apostolica contro alcuni romani che avevano occupato le medesime, prescrivendo loro che nel termine di quindici giorni le dovessero restituire ai Vicari degli stessi Cardinali titolari (3).

Nè alla Chiesa di titolo cardinalizio, officiata dai Religiosi, incombe l'obbligo di provare che la casa annessa appartiene ad essa e non all'Ordine monastico, imperocchè *ex jure* diviene *Canonica* ed *Episcopio* anche un vero e proprio Convento, allorquando il Pontefice erige in titolo cardinalizio la Chiesa contigua al medesimo, come risulta non solo dalla dichiarazione fatta dal Pontefice Leone X nel Concistoro del 6 luglio 1517 (di cui parla nel suo *Diario* Paride De Grassi), ma ben anco dalla Costituzione Apostolica di Clemente VII emanata il 17 aprile 1527, (4)

(1) *De Iurisd.* disc. LXX, n. 3.
(2) *Nuperrimae*, tom. VII, dec. CCLXVII, n. 30.
(3) Vedi la detta Bolla riportata innanzi alla pag. 652.
(4) Vedi la detta Costituzione riportata innanzi alla pag. 653.

la quale dai canonisti è chiamata l'interpretazione *autentica* del legislatore in ordine agli effetti giuridici di tali erezioni.

In essa infatti il prelodato Pontefice dichiara di sopprimere il titolo cardinalizio eretto dal suo predecessore Leone X nella Chiesa di S. Maria di Aracoeli, annessa al Convento dei PP. Minori di S. Francesco, perchè sarebbe stato non lieve incomodo per questi religiosi se il Cardinale Titolare andasse ad abitare nel Convento medesimo, come ne avrebbe avuto il diritto. " Cum autem sicut accepimus, Fratres dicti Ordinis de Osservantia nuncupati dubitent, Domum seu Ecclesiam huiusmodi, quae dicti Ordinis existit, et Titulus Cardinalatus antea non fuerat, post dicti Christophori Cardinalis cessum vel decessum, etiam aliis Cardinalibus loco Tituli sui assignari, quod in non modicum eorumdem Fratrum in dicta Domo degentium cederet praejudicium, si Cardinalis ipse Titularis in ipsa Domo residere vellet, prout contingere posset. Hos igitur eosdem Fratres a tali timore et incomodo liberare, et ut divinis laudibus quietiori animo insistere valeant, ac eorum tranquillitati providere volentes, motu proprio et ex certa nostra scientia, ac de Apostolicae potestatis plenitudine, cum primum dictus Chrystophorus Cardinalis fuerit vita functus, aut unam ex sex Ecclesiis Episcopalibus Cardinalibus dumtaxat assignari solitis, seu alium Titulum Presbyteri Cardinalis assecutus fuerit, Titulum de Aracœli huiusmodi supprimimus et extinguimus, ac suppressum et extinctum fore decernimus, statuentes quod de caetero Ecclesia ipsa de Aracoeli in Titulum Presbyteri, aut Diaconi Cardinalis erigi non possit ". Quindi dichiara nulla e di nessun valore la erezione in titolo cardinalizio della stessa Chiesa di Aracoeli e dell'annessa casa. - ivi - " Decernentes et declarantes quascumque erectiones et alias quasvis dispositiones de dicta *Ecclesia de Aracoeli, et illius Domo in Titulum Cardinalatus*, vel alias pro tempore factas, nullas et invalidas, nulliusque roboris, vel momenti fuisse, esse et censeri ".

E' perciò manifesto da questa Costituzione Apostolica che le parole *Domorum, illius domibus* che si leggono nelle Bolle apostoliche, con cui i Pontefici assegnano in titolo ai Cardinali le chiese officiate dai religiosi, si riferiscono alle case annesse alle medesime, ossia ai Conventi abitati dagli stessi religiosi.

Ed appositamente il predetto Clemente VII colla riferita Costituzione Apostolica usa le parole *domum seu Ecclesiam* per dichiarare che la chiesa è *inseparabile* dalla casa, perchè questa

è parte integrante di quella: " Domus, insegna il PIGNATELLI, est pars Ecclesiae „. (1)

Il che si rende tanto più evidente, quando infine il Pontefice dichiara di annullare l'erezione in titolo cardinalizio della detta chiesa e relativa casa, dicendo, *declarantes quasvis dispositiones de dicta Ecclesia, et illius domo in Titulum Cardinalatus, nullas et invalidas esse.* Per la qual cosa non si può revocare in dubbio che quando si erige in titolo cardinalizio una chiesa, già concessa ai religiosi, questi, dopo avvenuta la detta erezione, non possono più conservare sulla medesima e sull'annesso Convento quel dominio che prima avevano. Altrimenti vi esisterebbero contemporaneamente due proprietari e possessori assoluti, cioè il Cardinale titolare ed i detti religiosi. Il che sarebbe un assurdo, perchè due persone, secondo i principii fondamentali di diritto, non possono avere la proprietà e il possesso assoluto di una cosa stessa. " *Duorum in solidum dominium vel possessio esse non potest.* „ (2).

Allorquando il Pontefice erige in titolo cardinalizio una semplice chiesa già concessa ad un convento, crea un nuovo ente morale con un nuovo Superiore. Onde la Chiesa muta essenzialmente il suo stato, perchè da semplice chiesa diviene una quasi Cattedrale ed i religiosi, che prima ivi erano indipendenti, diventano per conseguenza il Clero del relativo Cardinale titolare; e tanto sulla chiesa, quanto e non meno sull'annesso convento essi non possono più vantare quei diritti di uso e privilegi che avevano antecedentemente, anche in forza di speciali Bolle Apostoliche. " Per erectionem (dice il Cardinale Albizzi, riportato dal DE-LUCA) dictae Ecclesiae in Titulum Cardinalitium formatum est novum corpus cum novo Praesule; ideo dictum Breve Leonis dictis Fratribus suffragari nequit, *Hostiensis in capite Cum inferior*, n. 2, *et ibi Joannes Andreae Glossa* 3 *ad finem, Cardinalis* n. 1, *quaest. X, Butrius* n. 12. *Bellamera* n. 7, *De maioritate et obedientia*, quos refert et sequitur Rota, Dec. CCCXIII, n. 4, parte 4ª *Recentiores*, ubi n. 3, dicit quod male infertur de corpore antiquo ad novum. Esset enim monstrum, quod in una Ecclesia, sint duo capita, *Rota decisio LIV post Tamburinum de jure abatum tomo tertio*. Et proinde cum dicta Ecclesia quae prius unita erat Conventui et Regularis existebat, per erectionem in Titulum effecta fuerit vacabilis, et saecularis. Breve Leonis, et privilegia priori illi statui concessa, non possunt Fratribus amplius suffragari, Gratianus *Disceptatio* CCCCLVIII, n. 9, 10 *et* 11. *Rota dicta Decisione* CCCXIII, n. 5 in fine. (3)

(1) Tom. X, *Consult.* CXXVI, n. 10.
(2) Leg. 5, §. ult. *Dig. Commodati*, lib. XIII, tit. 6.
(3) DE LUCA, *De jurisd.* in fine, *secunda discept. quaest.*, n. 3, 4.

Le Chiese adunque di titolo cardinalizio concedute ai regolari hanno la stessa condizione giuridica di quelle officiate dal clero secolare. Ed è per questo che il Pontefice le conferisce ai Cardinali con gli stessi diritti e privilegi, non esclusa la facoltà di disporre delle relative rendite.

V.

8. Le Chiese di titolo cardinalizio, ancorchè officiate dai religiosi, con l'annesse case, formano come già si è detto le piccole diocesi situate nella città di Roma; e per conseguenza costituiscono i benefici maggiori esistenti in questa stessa città, e contemplati nell'art. 15 della legge 13 maggio 1871, detta delle guarentigie. Concorrono infatti in esse i tre requisiti per costituire il beneficio, cioè *l'erezione canonica*, *l'officio ecclesiastico* e la *dote*. Imperocchè furono erette fin dall'origine del Cristianesimo, ed il Pontefice Sisto V, colla Bolla Apostolica del 13 aprile 1587, ne confermò l'erezione. I Cardinali che ne sono investiti, oltre l'officio di eleggere il Sommo Pontefice ed assisterlo nel governo della Chiesa universale, devono reggerle nello spirituale ed amministrare la relativa dote, la quale quasi sempre rilasciano a favore del proprio clero. " Constatque, scrive il Lotterio nel suo tratto *De re beneficiaria*, concurrere tria illa substantialia de quibus supra egimus... Dotem similiter concurrere patet, cum singuli Tituli singulas habeant dotes, quas tamen Patres aliunde a Summis Pontificibus largissime provisi, pro eorum modestia caeteris Ecclesiae Ministris condonant. " (1).

Lo stesso Lotterio dichiara che il Cardinalato, dopo il Pontificato Romano, è un *beneficio maggiore*, dei più insigni e per la *dignità* e per l'*amministrazione*, avendo i Cardinali per officio principale di assistere col consiglio e con l'opera il Sommo Pontefice. " Cardinalatum esse Titulum Beneficialem, cum habeat omnia requisita, eique annexam esse summam Patriciatus dignitatem, ut videlicet stet a consiliis Summo Pontifici, quod munus qualiter quisque obire debeat, late explicat Paleotus *De Sacri Consistorii Consultationibus*, in conclusione operis, in quarto membro per totum, et sic non posse considerari, tamquam dignitatem simpliciter, sed tamquam beneficium cum dignitate inseparabili, et qua sane nulla maior est in Ecclesia Dei post Pontificatum Maximum, Zabarella in capite *Dilectus* numero sexto, *De Praebendis*, late Probus ad Joannem Monachum in capite unico, numero sexto, *De Maioritate et Obedientia*. Qua ratione est maius quovis alio

(1) Lib. 1, quest. VIII, n. 78, 80.

Beneficio, etenim Maiora in hac materia non aestimantur ab ordine, seu consecratione aliqua, sed a gradu et administratione „. (1).

Ed in appresso osserva che il Vescovado medesimo, in comparazione del Cardinalato, non può ritenersi per il culmine della dignità ecclesiastica dopo il Sommo Pontificato, se non quando il Vescovo sia ancora Cardinale. " Est ergo (egli soggiunge) ut dixi, Cardinalatus, vere ac proprie *Beneficium*, et quidem omnium maximum in Ecclesia Dei post Summum Pontificatum; quapropter iuris potius communis rationi referendum est, quam sensui aut stylo Curiae, comparative, ad Cardinalatum, Episcopatum haudquaquam dici posse culmen Dignitatum, nisi in quantum reperitur cum persona *Cardinalis*, prout etiam censuit Felinus in *Rubrica*, sub numero nono, versiculo, *Et stante isto stylo, De maioritate et obedientia* „ (n. 81).

Ed in tanto il Cardinalato si chiama il culmine della dignità ecclesiastica, in quanto i Cardinali sono parte e membri della Chiesa universale e costituiscono un sol corpo col Sommo Pontefice, come capitolo della Chiesa Cattolica Romana. " Unde (dice il De Luca, *De Jurisdict. Disc.* XXXIV, n. 14) propterea dicuntur pars et membra dictae Ecclesiae Universalis, unum corpus cum ipso Summo Pontifice constituunt, tamquam Capitulum Ecclesiae Catholicae Romanae „. Ed i Cardinali, poichè sono uniti in modo indissolubile ed inviscerati col Sommo Pontefice, non prestano al medesimo il giuramento di fedeltà e di obbedienza, ma solo promettono di conservare il decoro e l'autorità della Santa Romana Chiesa, come osserva il Lotterio nel suddetto trattato *De beneficiis, Libro primo, quaestione VIII, n. 39* - ivi - " Quod corpus, sic ideo est compactum, ut Papa, qui est Caput, *nullatenus* ab his exigat iuramentum obedientiae et fidelitatis, cum sibi sint inviscerati, ita *Hostiensis* in capite *Antiqua* sub numero quinto, versiculo, *sed quae potest esse ratio, Extravagante, De Privilegiis*, quem sequitur *Praepositus* in dicto canone *Quamquam*, sub numero decimotertio, versiculo *Tertio patet* 2, q. 7, iurant enim dumtaxat, se honorem et auctoritatem Sanctae Romanae Ecclesiae, ipsiusque Papae conservaturos, aucturos et promoturos. „

Per il che fra il Sommo Pontefice ed i Cardinali non solo havvi una semplice unione, ma ben anco una certa identità; di modo che tutto quello che favorisce, ovvero reca danno alla Santa Sede Apostolica, giova, ovvero nuoce ai singoli Cardinali, onde le offese fatte a questi ledono la stessa Santa Sede Apostolica. " Adeo quod (soggiunge il detto Lotterio) inter Papam et

---

(1) Loc. cit., n. 32, 35.

Cardinales, *non simplex unitas*, verum etiam quaedam *identitas* consistat, ut optime considerat Joannes Andrea in capite *Requisisti*, numero duodecimo ad finem, versiculo *Immo et quasi*, *De Testamentis*, Iacobatius *De Conciliis*, dicto libro primo, sub numero centesimo septuagesimo secundo, versiculo, *Ad quod est*, Rodericus Zamossensis Episcopus, in *Speculo vitae humanae*, parte secunda, capite octavo, ubi quod propterea quidquid favet, vel nocet Sedi Apostolicae, continuo favere, vel nocere intelligitur singulis Cardinalibus, et e contra, quod etiam sensit Praepositus in praeallegato canone *Quamquam*, numero septimo. „ (*n.* 40, 41).

Che il Cardinalato sia poi in realtà un beneficio, emerge ancora dalla Bolla, colla quale il Pontefice conferisce al Cardinale il relativo titolo, ove gli concede un'apposita dispensa di poter conseguire altri benefici, non dimettendo quello che possiede, se è investito di un vescovado.

Giova in ultimo avvertire che se le Chiese di titolo cardinalizio non costituissero un vero e proprio beneficio, allora il Pontefice Eugenio IV, colla Lettera Apostolica del 9 luglio 1436, non avrebbe ordinato al suo Vicario in Roma di assumere l'amministrazione spirituale e temporale delle medesime e dei relativi monasteri, ossia conventi, nel tempo della vacanza dei titolari di esse, dicendo: “ Tibi gubernationem, et administrationem Ecclesiarum huiusmodi, ac Membrorum et Locorum ipsorum et Conventuum eorum in spiritualibus et temporalibus usque ad Apostolicae Sedis beneplacitum, Auctoritate Apostolica committimus. „ (1).

La Direzione Generale del Fondo pel culto per asserire che la Giunta liquidatrice, coll'impossessarsi delle Chiese di titolo cardinalizio amministrate dai religiosi, non violò la legge del 13 maggio 1871 detta delle guarentigie, afferma che le Chiese stesse non costituiscono quei benefici maggiori nella città di Roma contemplati dall'articolo 15 della legge medesima; ma, escluso da essa il Cardinalato, non ha saputo indicare quali siano i benefici maggiori nominati dalla legge stessa.

9. Dalle ragioni esposte apparisce evidente che quelle chiese di titolo cardinalizio concesse ai religiosi conservarono la la loro autonomia e personalità giuridica, ossia la proprietà dei beni destinati al relativo mantenimento, come le altre officiate dal clero secolare. Per la qual cosa non divennero monastiche, come asserisce la detta Direzione Generale del Fondo pel culto. Questa, nel fare la detta affermazione, non considerò che i

(1) Vedi la detta Lettera Apostolica riportata innanzi a pag. 653.

sacri canoni proibiscono di fondare un monastero, nel vero senso della parola, con i beni di qualsiasi chiesa secolare. Imperocchè prescrivonó tassativamente, che se un Vescovo volesse fondare un monastero e dotarlo con le rendite della propria chiesa, possa solo darne al monastero medesimo la cinquantesima parte, se la chiesa stessa per tale fatto non soffra alcun danno. “ Quisquis itaque Episcopus in Paroecia sua Monasterium construere forte voluerit, et hoc ex rebus Ecclesiae cui praesidet, ditare decreverit, non amplius ibidem, quam quinquagesimam partem dare debebit: ut hac temperamenti aequitate servata, et cui tribuit, competens subsidium conferat, et cui tollit, damna gravia non infligat. „ (Caus. XII, q. II, c. LXXIV. — Decretalium, lib. III, tit. XXIII, c. IX).

Questa disposizione del Diritto canonico stabilisce chiaramente che si potrebbe applicare ad un monastero da erigersi solo la cinquantesima parte delle rendite di una chiesa, se questa per tale assegnazione non soffre il minimo danno. Laonde il Berardi, il principe dei canonisti moderni, così insegna in proposito. “ Qua tamen in re caveri debet, ne improvida pietas sit seu ne pretextu adiuvandae unius Ecclesiae, vel Monasterii, alter sacer, vel religiosus locus spolietur. Huius rei argumento est, ut si vellent Monasterium, vel Ecclesiam Conventualem erigere, non amplius conferrent ex bonis Ecclesiae suae, quam quinquagesimam partem, aut etiam non amplius quam centesimam, si vellent erigere Ecclesiam minime Conventualem, *Can. 74, caus. 12, quaest. 2, Cap. 9, De hiis quae fiunt a Praelatis*, imo et abstinerent a collatione aut quinquagesimae aut centesimae, si id vergeret in Ecclesiae detrimentum. Cap. 9 de donatione. „ (1).

Erra pertanto la Direzione generale del Fondo pel culto nell'asserire che il patrimonio destinato per il necessario mantenimento di quelle chiese di titolo cardinalizio, concesse dal Pontefice ai religiosi, divenne proprietà di questi; imperocchè il Diritto canonico prescrive ancora che non è lecito al Sommo Pontefice di donare i beni della chiesa. Perciò la S. Rota romana dichiarava che siffatta donazione non si poteva fare, perchè contraria ai sacri canoni. “ Quia Ecclesia non praesumitur donare bona sua contra dispositionem textus in capite *Non liceat Papa.* „ (2).

Ai religiosi, per divenire proprietari dei patrimoni spettanti alle prenominate Chiese di titolo cardinalizio, occorreva che le acquistassero nel modo voluto dai sacri canoni, i quali prescri-

---

(1) *Comm. in Ius Eccl. Univ.*, *Tract. de benef.*, diss. sexta, Cap. II, capoverso 8, in fine.

(2) *Recentiores*, par. VII, decis. CCLXXXV, n. 6.

vono che l'alienazione dei beni di una chiesa qualunque non si può fare, se col beneplacito apostolico non vi concorra la necessità e l'utilità della chiesa medesima (1). Se manca l'utilità, l'alienazione è nulla, perchè dannosa alla chiesa, la quale di fatto rimane in possesso, non ostante il beneplacito apostolico, avendo questo unicamente per scopo d'impedire il danno della chiesa stessa, come apparisce dalla seguente decisione della S. Rota Romana: " Non obstante Beneplacito Apostolico obtento, et illius executione Ecclesiae contractus remanet nullus; duo enim copulative requiruntur in alienatione bonorum Ecclesiae ad illius validitatem, solemnitas scilicet et utilitas, qua cessante, contractus est ipso iure nullus non obstante beneplacito et illius executione. *Card. Seraph., dec. 508 et alias passim.* Maiorque, et intolerabilior est defectus circa utilitatem quam circa solemnitates, tota enim validitas alienationis bonorum Ecclesiae pendet ab utilitate, et nihil aliud exigunt Pontifices, et praescribuntur solemnitates tamquam media ad intentum utilitatis finem assequendum, et ad evitandas damnosas circumventiones Ecclesiarum. *Rota apud Manticam, decis. 101, n. 5, et in Recentio: Decis. 624. n. 3, par. I, et Decis. 730, n. 3, par. II.* Dum autem contractus est damnosus, et etiam nullus, ex quo deficit utilitas Ecclesiae, ipsa dicitur sine iuxta causa et nulliter a possessione facti cecidisse. „ (2).

L'utilità dell'alienazione non deve esser dubbia, ma chiara ed evidente. (*Caus. XII, q. 2. C. sine exceptione*). Affinchè fosse tutelata questa utilità ed impedito qualsiasi danno, fu prescritto il beneplacito apostolico anche nell'alienazione che interviene fra due chiese e fra due benefici eretti ed esistenti in una chiesa stessa. Ciò fu stabilito, perchè non si deve spogliare un'altare per coprirne un altro, con gravissimo danno del culto divino, come decise la predetta S. Rota Romana. " Cum, essa dice, solemnitates praedictae, non solum requiruntur in alienatione facta ad favorem alterius Ecclesiae, *Rot. decis. l. de reb. Eccles. non alien. in nov. et fuit dictum in Neapolitana spolii 3 iunii 1601, coram Co. me. Lancellotto impress. per Marches. de commiss. par. I. fol. 103, et in Treviren, bonorum 15 martii 1621 coram bo: me. Dunoretto.* Verum etiam in concessione, seu alienatione, quae fit inter personas eiusdem Ecclesiae, ne detur occasio discooperiendi unum altare pro altero cooperiendo, in diminutionem divini cultus. Abb. in cap. Sicut nostri nu. 4, de iure iur. Rodoan de

(1) ***Extravagante Ambitiosae.* — *Can. Hoc Ius. Caus. X, q. 2. Can. Sine exceptione, Caus. XII, q. 2.***

(2) ***Recentiores*, par. VII, dec. XCIV, n. 72-76.**

reb. Eccles. non alien. quaest. 71, cap. 18, nu. 19, vers. contrarium, et firmavit Rota *in Elnen distributionum 4 Decembris 1634 coram R. P. D. meo Buccabella* „. (1)

I beni adunque di quelle Chiese di titolo cardinalizio concesse ai religiosi non potevano divenire una proprietà dei medesimi senza sborsare il relativo prezzo, che doveva essere rinvestito in altrettanti possedimenti, con evidente utilità delle Chiese stesse.

La Direzione generale del Fondo pel culto, quantunque si mostri studiosa delle opere degl'insigni canonisti De-Luca e Pignatelli, tuttavia non ha compreso che questi luminari della scienza canonica insegnano che le chiese secolari concesse ai religiosi non mutano stato. Imperocchè le chiese sono per sè stesse persone giuridiche, le quali secondo il Diritto canonico devono avere una casa annessa e la relativa dotazione. " Nemo Ecclesiam aedificet, antequam praefiniat, quae ad luminaria et ad stipendia custodum sufficiant, et ostensa donatione sic Domum aedificet „. (2)

Da ciò deriva che le chiese non perdono la personalità giuridica e conservano il loro stato, anche nel caso in cui il Pontefice introduca in esse i religiosi unicamente per sollevarli dalla propria inopia. Tanto ne insegna il Pignatelli dicendo: " Aliquando Summus Pontifex vel Episcopus, propter inopiam Religiosorum, concedit Ecclesiam quoad temporalia, ut possint percipere redditus, illasque convertere in propriam utilitatem, conservato tamen pristino Ecclesiae statu „. (3)

Il De-Luca dice che non tutte le chiese officiate dai religiosi sono effettivamente regolari, ma solo quelle che furono edificate dai medesimi per proprio uso, come parte del monastero dell'Ordine loro. " Non omnis Ecclesia, cui Regulares inserviant dicenda est Regularis, sed illa quae per eosdem fundata seu constructa sit, tamquam pars vel membrum Monasterii, seu Conventus. adeo ut Superior Regularis dicatur eius Prelatus, vel Rector, secus autem, ubi Ecclesia iam existens in statu saeculari, atque habens proprium Rectorum, eis praecarie concedatur ad hoc ut in ea divina peragere valeant, quoniam erit Ecclesia saecularis, cui compatibiliter Regulares inserviant eodem modo quo Ecclesiae Regulari inservire possunt clerici saeculares „. (4)

Se le chiese secolari, coll'essere officiate dai religiosi non mutano stato, chiaro consegue che i regolari, i quali in Roma

---

(1) *Recentiores*, par. VII, decis. CXCI, n. 10, 11, 12.
(2) *De Consecratione*, dist. I, cap. IV, *Nemo*.
(3) Tom. VIII. Cons. XLIV, n. 2.
(4) *De regularibus*, disc. LXIV, n. 4.

amministrano le chiese di titolo cardinalizio, ne hanno il semplice uso *precario,* perchè sono deputati all'officiatura delle medesime dal vero rettore di esse, ossia dal relativo Cardinale titolare, come insegna lo stesso DE-LUCA. " Regulares autem, ibi ex quadam *praecaria* concessione, *non* immutato Ecclesiae statu, facultatem solum habent divina officia celebrandi, tamquam in Ecclesia eorum Conventui contigua. Recte siquidem simul stare possunt Ecclesiam esse saecularem, ac proprium saecularem rectorem habere, nihilominus officiari ac divinum cultum habere a regularibus ibidem adiacentibus, ut frequens habemus in Urbe in pluribus Ecclesiis *Titularibus Cardinalium,* quae, earum antiquo statu et qualitate retentis, officiantur a regularibus, earum usum tantum habentibus, tamquam ministris ad cultum a Rectore seu Titulari deputatis, sed non per hoc sunt Regulares, ex deductis in *Romana Iurisdictionis,* seu Tituli Cardinalitii, hoc eodem titulo, Discursu XXXIV ". (1)

E che in verità i Regolari abbiano il semplice uso *precario* delle Chiese di titolo Cardinalizio, fu solennemente dichiarato anche dalla S. Rota Romana, la quale colla Decisione del 14 febbraio 1701 cor. Molines, insegnava: " Ecclesiae concessio secum non fert de necesse translationem illius dominii in Religionem, nec per consequens ipsius immutationem de statu saeculari ad regularem, sed optime verificari potest de *simplici usu* Ecclesiae, ut a Patribus officiaretur, in eaque cultus divinus promoveretur, cum inter se compatiantur, simulque stare possint Ecclesiam esse saecularem, ac proprium saecularem rectorem habere, et nihilominus officiari ac divinum cultum in ea a regularibus haberi, ut advertit, Cardinalis De Luca *De Regularibus* discursu LXIV, n. 4, et punctualiter in Discursu XXX, n. 3, et 4 *De Jurisdictione,* ubi optimum proponit exemplum *plurium* Ecclesiarum *Titularium* S. R. E. Cardinalium, quae, earum antiquo statu et qualitate retentis, praecario retinentur ac officiantur a Regularibus earum solum usum habentibus " (2)

VI.

11. Ma la Direzione generale del Fondo pel culto, per rendere inefficaci l'esposte dottrine canoniche, dice che la concessione precaria non è concepibile coll'uso perpetuo, il quale si risolve in vero e proprio dominio.

Con questa asserzione cerca di confondere il *Contratto Precario* stabilito dal *Diritto Canonico* con quello contemplato dalle

(1) *De jurisdictione*, disc. XXX, n. 3.
(2) *Decisiones cor. Molines*, tom. 3, decis. DCCVI, n. 4 e 5.

leggi civili. Imperocchè il contratto precario fu istituito dal Diritto canonico per dare ad una determinata persona l'usufrutto dei beni della chiesa a tempo fisso, ovvero a vita, onde rimunerarla dei servizî prestati, o che presta alla chiesa medesima, con l'obbligo di chiederne la conferma in ogni quinquennio. “ Precariae, seu precaria, scrive il FERRARIS, in singulari numero, est contractus iure canonico introductus, quo alicui ad preces, et plerumque causa remunerationis usufructus alicuius praedii vel alterius rei ecclesiasticae immobilis ad dies vitae vel ad aliud tempus conceditur ea lege ut singulis quinquenniis renovatio huius concessionis, seu contractus petatur; *Sic in re communis,* per text. in cap. *Ea etiam* 2. *cap. Precariae nomine* 3. *cap. Precariae de quinquennio* 4 *et cap. De Precariis* 2. *De Praecariis* (1).

Il contratto precario, secondo il Diritto canonico, differisce da quello contemplato dalla legge civile, perchè con questo si concedono tanto le cose immobili, quanto le mobili ed i diritti di servitù, mentre con quello non si concede che l'usufrutto degli stabili e dei beni immobili. “ Contractus precariae seu precarium, prosegue il FERRARIS, multum differt a contractu precariis: primo enim differt, quia precario concedi possunt tam res mobiles quam res immobiles: item iura et servitutes v. g. iter, vel actus per fundum alterius: Leg. Praetor 2., § 1. Leg. In rebus 4, in princip. *ff. de precario;* precariae autem locum solum habent in possessionibus seu rebus immobilibus, cap. Ea etiam. 2., §. Si oeconomus, et cap. Precariae a nemine 3, caus. 10. qu. 2. Et sic notant Pirhing, l. 3 Decret., tit. 14, n. 10; Reiffenstuel, ibidem, n. 11. et alii. „ (2).

Il contratto precario, secondo il Diritto civile, è un atto di mera liberalità, il quale non dura comunemente per un tempo fisso, ma fino a che piace al concedente, mentre l'uso precario contemplato dal Diritto canonico si concede a vita, ovvero per un'epoca determinata, quantunque l'usufruttuario in ogni quinquennio ne debba chiedere la conferma. “ Secundo — soggiunge il FERRARIS — differt contractus precariae seu precarium a contractu precarii, quia precarium ordinarie ad certum et determinatum tempus non conceditur, sed solum tandiu quandiu placuerit concedenti. Leg. *Precarium ff. de Precario; cap. Precarium, 3 de Precariis;* precariae autem concedi possunt, vel ad dies vitae, vel ad aliud certum tempus, quamvis de quinquennio in quin-

(1) *Bibliotheca canon*, v. *Precarium*, *Precariae*, n. 11.
(2) Loc. cit,, n. 12.

quennium renovari debeant. *Cap. Praecariae* 1 *et cap. Precarium 3 de Precario cap. Precariae de quinquennio 4, cap. 10, quaest. 8* „ (1).

Conviene anche considerare che la concessione precaria dell'uso ed usufrutto, contemplata dal Diritto canonico, differisce dal contratto precario stabilito dal Diritto civile, perchè questo, come atto di mera liberalità, è sempre revocabile ad arbitrio del concedente, mentre quello non può revocarsi se non quando sia decorso il tempo stabilito in proposito. Solo è revocabile se per avventura fosse stato fatto senza alcun motivo, ovvero recasse danno alla Chiesa. “ Tertio — dice lo stesso Ferraris — differt contractus precariae, seu precarium a contractu precarii, quia precarium potest semper revocari pro arbitrio concedentis. *Leg. Precarium 1, ff. de Precario, cap. Precarium 3, § 1 de Precariis.* Precariae autem revocari non possunt, antequam tempus concessionis sit elapsum, textu expresso in cit. *cap. Precarium 3, § final., de Precariis*, ibi. *Porro precariae, quae quandoque de Ecclesiarum possessionibus fieri solent non sunt pro voluntate concedentium revocandae.* Dummodo tamen precariae de rebus Ecclesiae non sint irrationabiliter, seu in grave damnum Ecclesiae factae; nam in tali casu revocari possent, ac deberent a successore concedentis; textu expressu in cap. *De Precariis* 2, *De Precariis*, iuncta glossa communiter recepta, ibid., verb. *Ab eo;* ubi insuper adductis variis iuribus, dicit posse et debere etiam ab ipsomet concedente, et sic tenent Engel., lib. 4, Decretal., tit. 14, n. 5; Reiffenstuel, ibidem, n. 14 et alii passim. „ (2)

Giova pure di considerare che la concessione dell'usufrutto precario contemplato dal Diritto canonico, essendo simile al contratto della locazione duratura oltre il triennio, occorre che vi intervenga il beneplacito apostolico richiesto dai sacri canoni. “ Et ratio est clara — scrive il Ferraris — quia ad alienationem quamcunque rerum ecclesiasticarum, imo etiam ad locationem ultra triennium requiruntur solemnitates iuris; textu expresso Extravag. *Ambitiosae de rebus Ecclesiae non alienandis.* Unde cum Precariae contineant huiusmodi alienationem similem locationi ultra triennium, ex quo, ut patet ex dictis per ipsas Precarias concedatur ususfructus rei ecclesiasticae immobilis ad dies vitae, vel ad certum tempus, si concedantur, ut fieri solet ultra triennium, requiruntur solemnitatis iuris. „ (3).

Dalle esposte dottrine, chiaro apparisce che la concessione

---

(1) Loc. cit. n. 13.
(2) Loc. cit. n. 14. 15.
(3) Loc. cit. n. 16.

precaria contemplata dal Diritto canonico non si deve confondere con quella stabilita dal diritto civile. Per la qual cosa, i Pontefici concessero alcune chiese di titolo cardinalizio ai religiosi in modo precario nel vero senso canonico, *ad dies vitae*, cioè fino a che ivi avessero dimorato e costituito il relativo capitolo; imperocchè un corpo morale, come ente, non cessa di esistere se non quando si sopprima, ovvero si sciolga per unanime consenso degli individui che lo compongono. Ed è per questo che la parola *in perpetuum* che si legge nelle accennate Bolle di concessione delle predette chiese fatte ai Religiosi, nel senso canonico, indica solo che si concedono ad essi per un tempo indeterminato, cioè *ad dies vitae*, ossia fino a che ivi dimoreranno, o che non ne saranno rimossi, dalla competente autorità, per qualsiasi motivo. Laonde il Sommo Pontefice, anche quando assegna una pensione a favore di un sacerdote sopra qualche beneficio ecclesiastico, usa la parola *in perpetuum*. Ma con ciò non dice, nè intende di dire che il pensionato divenga proprietario della pensione in modo tale da poterne disporre a causa di morte, ma bensì l'adopera unicamente per dichiarare che il pensionato medesimo, fino a che vive, possa godere della pensione che gli ha assegnato. " Huius vero — insegna il Lotterio — pensionis Ecclesiasticae causa efficiens solus est Papa, quia cum de illius ratione sit, ut duret ad vitam personae, cui reservatur, et sic dicatur constituta *in perpetuum*. „ (1)

VII.

12. I beni adunque delle dette chiese di Titolo cardinalizio, secondo il diritto canonico, non si cederono e non si alienarono a favore delle Corporazioni religiose che officiavano le medesime; ma soltanto per questo scopo furono loro concessi precariamente, cioè fino a che ivi avessero potuto dimorare. Per la qual cosa erra la Direzione generale del Fondo pel culto, nell'asserire che le preavvertite Corporazioni religiose divennero proprietarie degli stessi beni, e l'incorporarono nel patrimonio del proprio Istituto. A sostegno delle sue asserzioni invoca le Bolle relative a queste chiese, ove si legge che le *prebende ed i benefici capitolari* ivi esistenti si applicassero ai religiosi che nella relativa officiatura subentravano ai Canonici ed ai beneficiati. Essa però non ha considerato che le parole *prebendae et beneficia*, nel caso concreto, non dinotano l'esistenza dei benefici autonomi di per se stanti ed eretti accidentalmente per semplice devozione dai fedeli; ma stanno a significare che i beni destinati per la officiatura delle

(1) *De beneficiis*, lib. 1, quaest. XXXV, n. 18.

dette chiese goduti prima per tale scopo dai canonici e dai beneficiati col nome di prebende e di benefici, come si pratica nei Capitoli, si dovessero ora assegnare ai religiosi che nello stesso officio li surrogavano.

Non occorre qui esaminare tutte le Bolle emanate in proposito, basta solo quella del 7 dicembre 1360, con cui il B. Urbano V, dopo il ritorno d'Avignone, affidò ai PP. Serviti la chiesa di S. Marcello. Quivi il detto Pontefice, dopo avere accennato che il Cardinale Titolare della preavvertita chiesa lo aveva supplicato a sostituire i PP. Serviti ai canonici ed ai beneficiati nell'officiatura della medesima, ordina al suo Vicario di collocarvi tanti di questi religiosi, quanti se ne potevano mantenere con i beni di essa, dichiarando in ultimo che il Cardinale titolare *pro-tempore*, fino a che ivi dimorassero i prenominati religiosi, dovesse esercitare sopra di loro quella stessa giurisdizione che prima spiegava sopra i canonici ed i beneficiati. " Andruinus, egli dice, Tituli S. Marcelli Presbyter Cardinalis nobis exposuit, quod... praedictam Ecclesiam ad Religiosos transferre, et in ea tot Fratres Servorum Sanctae Mariae.... et quorum unus sit Prior, qui curam aliorum fratruum et parochianorum dictae Ecclesiae habeat, creari et institui quot poterunt ex ipsis Ecclesiae fructibus congrue substentari, desiderat et affectat... Fraternitati tuae per Apostolica scripta mandamus, quatenus dictam Ecclesiam, auctoritate Apostolica ad huiusmodi Religiosos transferas, et ibidem tot ex huiusmodi fratribus Servorum Sanctae Mariae, quorum unus sit Prior et curam animarum aliorum fratruum et parochianorum dictae Ecclesiae habeat, et ipsis parochianis ministret Ecclesiastica Sacramenta, instituas quot ex fructibus praedictis poterunt congrue substentari: ac statuas auctoritate praedicta et ordines, quod cedentibus vel decedentibus canonicis et beneficiatis praedictis, vel suos canonicatus et praebendas ac beneficia supradicta dimittentibus quomodolibet fructus, redditus et proventus ac possessiones et bona praefata ad canonicos et beneficiatos praedictos ratione canonicatuum et prebendarum ac beneficiorum huiusmodi pertinentia ut prefertur... eisdem fratribus et eorum Ordini applicentur eo ipso..... Dicto Cardinali et suis successoribus praedictum Titulum in dicta Ecclesia, ac ipso Priori et Fratribus, dum inibi fuerint, nec non parochianis dictae Ecclesiae, omnem iurisdictionem, correctionem ac iustitiam reservamus, quam in canonicis et beneficiatis ac parochianis dictae Ecclesiae ipsius Cardinalis praedecessores dictam Ecclesiam obtinentes habuerunt „ (1).

---

(1) *Bull. Rom.* Tom. IV, Const. X, riportata fra le Bolle di Urbano VI.

Dalla riferita Bolla emerge evidentemente che la parola *applicentur* non importa affatto la conseguenza dell'incorporazione, ma la sola assegnazione dei beni ai religiosi per l'officiatura che assumevano in sostituzione dei Capitoli secolari, i quali erano sempre usufruttuari dei beni della Chiesa, fino a che la ufficiavano. Perciò i religiosi, che li surrogarono non poterono assumere che la stessa qualità di usufruttuari, come conseguenza assoluta e necessaria all'avvenuta surrogazione: " Subrogatus, scrive il Daoyx, assumit naturam eius, in cuius locum subrogatur, *L. si cum*, §. *iniuriarum*, *si quis cautio*, *L. I.* §. *haec actio* et ibi *add. marg. si quis testamento liber esse.* In locum alterius succedit in ordine, quem tenebat ille, in cuius locum subrogatio facta est, *L. comperimus* et ibi, glossa *meruit*, *Cod de proximis sacror. scriniorum*, *Lib. 12.* „ (1).

13. Se il Pontefice avesse voluto fondare un vero Convento dei PP. Serviti, avrebbe assegnato al medesimo la cinquantesima parte dei beni della Chiesa, secondo le prescrizioni dei SS. Canoni, come si è detto di sopra. Per la qual cosa la asserta incorporazione di beni, in ogni ipotesi, non sarebbe potuta avvenire se non nel modo opposto a quello asserito dalla Direzione stessa. Imperocchè la detta incorporazione non sarebbe avvenuta se non mediante la *unione*, la quale consiste nell'annettere i benefici o le chiese in forza di un atto emanato dalla competente autorità ecclesiastica per il vantaggio o per il bisogno della Chiesa. " Unio, scrive il Ferraris, est Beneficiorum seu Ecclesiarum ab Episcopo seu alio Superiore ob utilitatem seu necessitatem Ecclesiae facta annexio „ (2). Questa *unione* si fa in tre modi. " Unio praedicta fit potissimum tribus modis „ (3).

Si chiama primieramente *Estintiva* o *Traslativa*, quando una Chiesa maggiore incorpora nel suo patrimonio i beni di un'altra minore, la quale così si estingue e perde il suo titolo. " Dicitur *Extintiva* seu *Translativa*, eo quod ex duabus Ecclesiis fiat unica tantum, sicque altera minus privilegiata extinguatur, ac perimatur, et in aliam magis privilegiatam. ac potioribus iuribus gaudentem transferatur, ac cum ipsa omnino incorporetur „. (4).

E poi denominata unione *accessoria* o *subiettiva*, allorchè due chiese si uniscono in modo tale che la inferiore diventa soggetta all'altra maggiore. Ciò si pratica quando occorre accrescere la dote della Chiesa maggiore, onde sia sufficiente al mantenimento

---

(1) *Summa Juris Civilis*, vol. 2.
(2-3) *Bibliot. can.*, v. *Unio beneficiorum*, n 1-2.
(4) Loc. cit., n. 3.

del relativo clero. " Secundo modo fit talis Unio, cum duae Ecclesiae ita uniuntur, ut non coalescant, sicuti dicto primo modo in unum corpus, sed una sit *superior* et alia *inferior* ac accessoria superiori seu principaliori, et solet fieri pro augmento dotis alterius beneficii non habentis sufficientes redditus pro congrua beneficiarii substentatione. Unde talis *Unio* nuncupatur *accessoria* seu *subiectiva* „. (1)

Dicesi infine unione *aeque principalis*, quando due benefici si uniscono in modo che ciascuno conserva il suo titolo, il patrimonio ed i privilegi, ma solo sono rappresentati da un solo rettore. " Appellatur Unio *aeque Principaliter* facta, quae aliud non operatur, nisi ut rector unius sit etiam rector alterius, cum in reliquis utrumque beneficium remaneat aeque distinctum beneficium sicut prius, cum propriis redditibus, privilegiis, honoribus, etc., ut in pluribus Episcopatibus principaliter unitis „. (2)

L'unione adunque, tanto nella prima maniera, cioè *estintiva* o *translativa*, quanto nella seconda, cioè *accessoria* o *subiettiva* non si può fare se non s'incorpora un beneficio minore con un altro maggiore e più privilegiato. Quantunque nel secondo modo il beneficio non si sopprima come nel primo, tuttavia diventa una semplice dipendenza di quello a cui si unisce; perchè, come insegnano i canonisti, perde il titolo di beneficio e costituisce un accessorio, ossia predio del medesimo. " Dicendum est, scrive il Garcia, quod unio unius beneficii facta alteri *accessorie* operatur extintionem, et suppressionem nominis et tituli beneficii uniti, ita ut amplius beneficium dici non possit, sed indicatur ut praedium eius, cui fit unio „. (3)

Nel caso concreto adunque la detta Direzione Generale del Fondo pel culto vorrebbe fare esistere ciò che si oppone totalmente al diritto canonico. Imperocchè pretenderebbe che ai semplici Monasteri fossero state incorporate alcune Chiese di titolo cardinalizio, privilegiatissime, le quali, come altrettante quasi diocesi, si conferiscono ai Cardinali, cioè ai Principi delle Chiesa cattolica, alle dignità ecclesiastiche più eccelse dopo il Sommo Pontefice. Ma invece si deve ritenere che, secondo il diritto canonico, le dette chiese come enti privilegiati incorporarono i monasteri i quali divennero un accessorio, ossia predio delle medesime. " Quando, sentenziò la S. Rota Romana, una Dignitas minus *principalis* unitur alteri *principaliori*, vel quando Unio fit per

(1) Loc.cit. n. 4.
(2) Loc. cit., n. 5.
(3) *De beneficiis*, pars 12, cap. 2, n. 12.

incorporationem, Dignitas minus principalis, vel illa quae alteri incorporatur, remanet suppressa, extintus titulus, ac facta praedium illius „. (1)

14. La menzionata Direzione generale del Fondo pel culto, per sostenere la incorporazione dei beni delle dette chiese di Titolo cardinalizio con i Monasteri, dice che i beni stessi non si denominano delle chiese di S. Prassede, di S. Marcello, dei SS.mi Dodici Apostoli e dei Santi Cosma e Damiano, ma dei Monasteri di S. Prassede, di S. Marcello, dei SS. Dodici Apostoli e dei Santi Cosma e Damiano. Soggiunge pure che i beni in parola si trovano talmente confusi con quelli appartenenti ai religiosi, da non potersi in alcun modo distinguere.

Occorre qui notare che tutte le Chiese di titolo cardinalizio fin dai primi tempi, come le cattedrali, ebbero il relativo capitolo, perciò col volgere dei tempi queste e quelle furono denominate *Monasteri*. " Monasterii etiam nomen, insegna il Pignatelli, progressu temporis impositum fuit Ecclesiis quae Capitula habuerunt. „ (2) Il celebre Mabillon nelle note fatte all'*Ordo Romanus*, dice che colla parola *Monastero* si debba intendere la Chiesa, perchè l'uso di questa denominazione invalse in proposito fin dal nono secolo. " Monasterii nomen intellige Ecclesiam pro usu recepto a saeculo nono. „ (3) Per la qual cosa se i detti beni furono denominati dei Monasteri e non delle Chiese, non si può invocare questa nomenclatura per sostenere che i beni stessi non appartengano alle Chiese medesime, perchè queste fin dal secolo nono furono chiamate Monasteri. Se alcune delle corporazioni religiose officianti le Chiese di titolo cardinalizio avevano i beni propri, questi li tenevano separati e distinti da quelli spettanti alle Chiese stesse, e li amministravano a nome delle relative Curie Generalizie, alcune delle quali dimoravano nella Casa annessa alle Chiese medesime.

Si deve inoltre considerare che dalle Bolle Apostoliche, con cui ai religiosi furono concesse le Chiese di titolo cardinalizio, e surrogati per conseguenza agli antichi Capitoli di esse, risulta chiaro che con le medesime ricevérono i relativi beni. Non apparisce in alcun modo, nelle dette Bolle, che i religiosi portassero il patrimonio del proprio Ordine Monastico, e che lo confondessero con quello delle Chiese stesse. Che se in progresso di tempo col patrimonio delle dette Chiese, i religiosi confusero i

---

(1) *Coram* Lita, Compostellana Prioratus, die 17 martii 1596.
(2) Tom. VIII, Consult. XLIII, n. 14.
(3) *Musaei Italici*, tom. 2, cap. 3, n. 4, pag. 14.

beni elargiti dalla pietà dei fedeli, e quelli da essi acquistati, ciò fecero perchè i primi furono loro dati per le Chiese ed i secondi presi con le rendite delle medesime. Altrimenti li avrebbero tenuti separati e distinti.

La Direzione generale del Fondo pel culto, prima di asserire l'esistenza di una proprietà appartenente ai preavvertiti religiosi, avrebbe dovuto portare la prova in proposito. Imperocchè i canonisti insegnano che i beni acquistati dagli ecclesiastici secolari, se non si potesse provare che li comprarono col proprio patrimonio preesistente, o colle loro industrie, si presume che li abbiano presi con le rendite della Chiesa; perciò spettano alla medesima, anche se con essi vi erigessero un beneficio di patronato laicale. " Si vero, scrive il Lotterio, declaratur ius patronatus huiusmodi ex eo dumtaxat quod qui erexit beneficium esset persona ecclesiastica, et simul obtineret redditus ecclesiasticos, licet praesumatur quicquid in hanc causam impensum est, processisse ex bonis ipsius Ecclesiae, *Glossa in can. 2 in ver. suo, 12, quest. 3, et in cap. I in ver. Debent, de pec. cler. et ibi Innocent. et Abb. nn.* 3, *Aret. Consil. 31, nu. 6,* et in consequens hinc *videatur satis concludi ad ecclesiasticitatem patronatus* ..... Nihilominus quia praesumptio haec non est praesumptio iuris et de iure, quominus nequeat probari impensum de proprio patrimonio (si iustificetur eius praexistentiae) vel acquisitione ex propria industria. „ (1)

Conviene poi riflettere che nel caso concreto, se anche si potesse provare che i religiosi predetti avessero comprato i beni con il danaro del proprio Ordine Monastico, e li avessero confusi con quelli delle Chiese prenominate, in modo tale da non potersi conoscere più gli uni dagli altri, tuttavia non avrebbe luogo la separazione dei medesimi; imperocchè mancherebbe la prova della identità dei beni confusi, la quale dovrebbero addurre i Religiosi o chi per essi in pena della fatta confusione: " In casu confusionis, scrive il De Luca, ac incertitudinis, quia nempe non constet, quid importet feudum, et quid accessiones, tam circa situationem, quam circa quantitatem... ex regulis generalibus quas habemus in quocumque possidente iure dominii resolubilis, uti sunt etiam emphiteuta, fideicommissarius, *beneficiatus,* maritus et similes, intentio Domini directi videtur fundata in toto, donec Dominus subalternus, cuius ius resolutum est, et qui allegat accessionum separationem, probet, quidnam dictae accessiones importent, tam quoad locum, quam

(1) *De re beneficiaria,* L. 2, q. X, n. 10, 11, 12.

quoad quantitatem... Poena confundentis consistit in onere sibi incumbente distinguendi, vel in eo, quod arbitrium contra eum in dubio interponendum sit, quodque interim Domini potiora sunt iura in possessorio, ne alias culposus sentiat culpae et delicti commudum, ut sequeretur, si haec illiquiditas seu confusio impediret dominum, et confoveret in possessione confundentem vel habentem causam ab eo, quia esset punire innocentem et praemiare delinquentem, cui proprium delictum commodum produceret. „ (1)

Laonde è manifesto che la Direzione generale del Fondo pel culto nel caso concreto non potrebbe chiedere legalmente la separazione dei beni spettanti ai Religiosi col pretesto che questi li abbiano confusi con quelli delle Chiese di titolo cardinalizio da essi officiate.

L'asserta separazione dei beni potrebbe aver luogo soltanto nel caso in cui una Chiesa di titolo cardinalizio fosse rimasta priva della relativa dotazione, ed i Religiosi si fossero obbligati ad officiarla, a mantenerla ed a farvi tutte le riparazioni occorrenti sotto la dipendenza del relativo Cardinale titolare, senza dire che assegnavano in dote alla medesima tutti od in parte i beni che possedevano. Non avendo fatta alcuna separazione, l'onere predetto da essi assunto costituirebbe un vero *aes alienum*, ossia un canone assegnato in dote alla stessa chiesa e gravante l'intero patrimonio dei medesimi. La Direzione generale del Fondo pel culto, succeduta alla Giunta liquidatrice, nel caso concreto avrebbe dovuto separare dal detto patrimonio tanta rendita corrispondente al canone in parola e consegnarla alla Chiesa medesima, perchè questo non poteva formar parte dei beni da indemaniarsi. “ Quia, scrive GUTTIERES, totius computatio facienda est, *aes alienum* prius est deducendum, et quod restat, appellatione bonorum venit. Ita probat textus *de lege fundi Aebutiani* ff. *de usufructu legato*, qui de redditibus loquitur. „ (2)

VIII.

15. Erra poi grandemente la stessa Direzione generale del Fondo pel culto, nell'asserire che le Chiese annesse ai Monasteri erette in progresso di tempo in titoli cardinalizi, non ebbero mai una dotazione propria, nè cessarono di essere monastiche. Essa nel dir ciò solleva di nuovo la questione che fu già promossa dai PP. Serviti del Convento di S. Maria in Via contro il relativo Cardinale Titolare Francesco Albizzi, altrove accennata. Ma non

(1) *De Feudis* Disc. XXXIX, n. 3, 4.
(2) *De Tutelis*, Par. III, c. XXXV, n. 25.

ha considerato che la questione medesima fu risoluta a favore del detto Cardinale, perchè la erezione in titolo cardinalizio delle chiese, come si è detto innanzi, muta essenzialmente lo stato delle chiese, le quali da monastiche divengono una quasi diocesi, e gli annessi Conventi costituiscono le relative canoniche e le abitazioni dei Cardinali titolari delle medesime. Laonde è un atto vantaggioso non solo per i Cardinali, ma ben anco per le stesse Chiese, come apparisce dalla più volte menzionata Bolla di Sisto V, del 13 aprile 1587. " Quod enim, scrive l'Albizzi riportato dal De Luca, erectio Ecclesiae (S. Mariae in Via) in Titulum Cardinalitium sit favorabilis non solum ipsismet Cardinalibus, sed et Ecclesiis Titularibus, patet ex verbis Bullae Sixti V, § I, vers. *Nos antiquae pietatis*, et § 12, vers. *Sic igitur*. Ea enim, quae ibi statuit Summus Pontifex tendunt in utilitatem dictae Ecclesiae, et propterea materia est favorabilis. Abb. in capite *Nihil* in principio *de Electione*. Caputaquensis *decis. 215, num. 6, et 202 num.* 4, *libro 3*. " (1)

La Chiesa regolare, coll'essere eretta a titolo cardinalizio, non solo muta essenzialmente stato, ma diviene collativa e vacabile; e per conseguenza acquista dei diritti e privilegi che prima non aveva. " Dicta Ecclesia, prosegue l'Albizzi, post concessionem Leonis X erecta fuit in Titulum Cardinalitium a Iulio III, et propterea concessio Leonis evanuit; tum quia immutatus est dicta Ecclesiae status, de Regulari enim effecta fuit Saecularis, unde immutatum est ius prius, et illius effectus, Seraphinus decis. 1445, numero 7. Penia decis. 1058, numero 13, ubi de simili privilegio Leonis X. Tum quia de unita facta fuit collativa, et vacabilis; Tituli enim Cardinalitii dicuntur vacare, Butrius in capite *His quae*, in I *notab.* et ibi Fagnanus, numero 27 " (2).

Queste chiese pertanto coll'essere divenute secolari e collative si conferirono subito dal Pontefice ai Cardinali nello stesso modo delle antiche, cioè fu assegnato al Cardinale titolare la Chiesa, la casa ed i beni, e s'ingiunse ai religiosi di stare soggetti al medesimo come sudditi. In una parola, in forza della Bolla apostolica di collazione in titolo, la Chiesa da regolare divenne secolare, l'annesso convento, canonica ed episcopio, e la relativa dotazione fu costituita con i beni prima goduti dai religiosi.

Se la detta Bolla apostolica non dichiarasse tutto ciò, tuttavia non si potrebbe supporre che il Pontefice avesse eretto le

---

(1) De Luca - *De Iurisdictione*, in fine - Discept. 2o, q. 2, n. 19.
(2) De Luca, op. cit., Disc. 2, q. 3, n. 1, 2.

menzionate Chiese in titolo cardinalizio senza la dotazione necessaria per mantenerle e sufficiente pel congruo sostentamento dei sacerdoti che devono officiarle. Imperocchè se il diritto canonico (1) ciò prescrive per la erezione di qualunque Chiesa destinata al pubblico culto, deve ritenersi che il Sommo Pontefice questa prescrizione l'abbia applicata nel modo più rigoroso per le Chiese di titolo cardinalizio, le quali, come si è detto, costituiscono altrettante Diocesi.

Non si può adunque presumere che le Chiese di titolo cardinalizio, in qualunque epoca erette, non abbiano la relativa dotazione, perchè officiate dai religiosi. Tutto ciò che in contrario asserisce la Direzione generale del Fondo pel culto si oppone ai sacri canoni, ed è smentito dalla Lettera apostolica del 9 luglio 1436, con cui il Pontefice Eugenio IV ordinò a Genesio, Vescovo di Cagli e suo Vicario in Roma, di assumere l'amministrazione spirituale e temporale delle Chiese di titolo cardinalizio vacanti e dei relativi conventi, senz' alcuna eccezione e riserva per i religiosi. " Nos, egli dice. ne Ecclesiae ipsae propterea in spiritualibus et temporalibus subiiciantur incomodis.... Tibi gubernationem et administrationem Ecclesiarum huiusmodi, ac membrorum, et Locorum ipsorum et Conventuum earum in spiritualibus et temporalibus.... fructus quoque redditus et proventus earumdem exigendi, recipiendi et sumendi (2).

Dalle riferite parole chiaro emerge che non si può fare alcuna eccezione pei beni dei conventi annessi alle Chiese di titolo cardinalizio. Se si denominano conventi, non ne consegue che i fabbricati con i beni non appartengano alle Chiese titolari officiate dai religiosi. La precitata Lettera apostolica esclude anche la presunzione che in minima parte i beni appartenessero alle Corporazioni che officiavano le dette chiese, perchè il Pontefice usa in modo generale la parola *conventuum*, che tutto comprende e non ammette alcuna restrizione.

Tronca in fine tutte le pretese della Direzione generale del Fondo pel culto l'istromento redatto dal notaio Romano Angelo Monti il giorno 11 marzo del 1846, con cui il Cardinale Ambrogio Bianchi prese possesso della chiesa dei Ss. Andrea e Gregorio al Celio dei monaci Camaldolesi, eretta allora in titolo cardinalizio dal Pontefice Gregorio XVI, come risulta dalla relativa Bolla di conferimento del 15 luglio 1845, allegata nell'atto me-

---

(1) Cap. *Placuit*, I, caus. I, q. 2. — Cap. *Nemo*, 9, dist. I, *De Consecratione*.

(2) Vedi questa Lettera Apostolica riportata innanzi alla pag. 653.

desimo. In detta Bolla il prenominato Pontefice dice al Cardinale stesso: " Tibi Ecclesiam Sanctorum Andreae et Gregorii ad Clivum Scauri in Monte Coelio quae Titulus Presbyteri Cardinalis existit a primaeva erectione per Nos nuper facta vacantem... cum omnibus et quibuscumque domibus, membris, iuribus, obventionibus, iurisdictionibus et pertinentiis pro concessis Tibi honoris Cardinalatus denominatione de simili consilio Auctoritate Apostolica concedimus et assignamus... Per Apostolica scripta mandamus.... dilectis filiis Monasterio Monachorum Ordinis S. Benedicti Congregationis Camaldulensium praefactae Ecclesiae et aliis illius ratione Tibi subditis Personis ut Tibi pareant et obediant, et intendant. „

Nel detto rogito pur risulta che dopo letta la precitata Bolla Apostolica, l'Abbate con i monaci Camaldolesi dichiararono solennemente nella preavvertita chiesa di riconoscerlo per titolare della medesima e del loro Monastero, e gli prestarono la relativa obbedienza. Quindi il Cardinale prese possesso della Chiesa, dell'annesso Monastero e delle relative pertinenze. " Quarum, *ivi*, (Literarum Apostolicarum) vigore primus ipse P. Abbas Io: Bapta Berzolari, et deinde omnes alii Monachi et conversi, praefatum Emum et Rmum D. Cardinalem Bianchi in Titularem praefactae Ecclesia SS. Andreae et Gregorii eorumque Monasterii recognoverunt etiam obedientiam flexu genu et manum deosculantes unus post alium praestiterunt.... Tandem in superioribus mansionibus praefati Ven. Monasterii se contulit, et actus possessorios veram possessionem denotantes exercuit. Et sic idem Emus et Rmus dominus Cardinalis Ambrosius Bianchi veram, realem, civilem, actualem, corporalemque possessionem denominationis seu Tituli sui Cardinalatus Sanctorum Andreae et Gregorii ad Clivum Scauri cum omnibus et singulis annexis, et connexis et pertinentiis universis ad formam dictarum Literarum Apostolicarum accepit et adeptus fuit „.

Laonde è manifesto che se i beni dei detti monaci Camaldolesi non fossero divenuti la dotazione della menzionata Chiesa dei SS. Andrea e Gregorio coll'essere eretta in Titolo cardinalizio, i monaci non avrebbero dichiarato allo stesso Cardinale Ambrogio Bianchi che lo riconoscevano per titolare della Chiesa e del loro Monastero in forza della precitata Bolla Apostolica.

Questa dichiarazione fatta in epoca non sospetta, e nell eseguire la Bolla stessa, esclude tutte le pretese sollevate dalla menzionata Direzione del Fondo pel culto.

IX.

16. La Direzione generale del Fondo pel culto, come già si è innanzi avvertito, poggia principalmente le sue pretese sopra alcune frasi che si leggono in alcune Bolle Apostoliche con cui i Pontefici concessero ai religiosi le preavvertite chiese di Titolo cardinalizio. Le parole a cui fa allusione la detta Direzione generale, per le ragioni già esposte, non si possono riferire alla trasmissione della proprieta dei beni, che rimase sempre alle Chiese come enti morali. Riguardano i privilegi di esenzione conceduti ai religiosi medesimi. Ma dato pure e non concesso che si potessero interpretare le dette Bolle nel modo voluto dalla detta Direzione generale del Fondo pel culto, tuttavia sarebbero state derogate dalla Bolla di Sisto V del 13 aprile 1587, e dalle successive con cui i Pontefici conferirono le menzionate chiese ai Cardinali in titolo.

Imperocchè per la continuità di persona che si deve ravvisare nei Sommi Pontefici che si succedono, è indubitato che gli atti dei successori si ricollegano a quelli dei predecessori e sono interpretativi dei precedenti. Se poi si riscontra fra loro una differenza tale che renda gli atti successivi incompatibili coi primi, allora si deve ritenere che i posteriori abbiano abrogato i precedenti, essendo i successivi di maggior valore di quelli anteriori. " Non est novum ut priores leges ad posteriores trahantur. Ideo quia antiquiores leges ad posteriores trahi usitatum est, et semper quasi hoc legibus inesse credi oportet, ut ad eas res pertinerent quae quandoque similes erunt. Sed et posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint. Constitutiones posteriores, potiores sunt his quae ipsas praecesserunt ". (1)

E' pertanto evidente che se la precitata Bolla di Sisto V del 13 aprile 1587, che regola tutte le chiese di Titolo cardinalizio come legge generale, non si ricollegasse con i vari atti anteriormente emanati per alcune di esse dai precedenti Pontefici, o si deve ritenere che la Bolla stessa abbia abrogati gli atti predetti, se incompatibili, ovvero che sia interpretativa dei medesimi. Imperocchè il prenominato Pontefice, seguendo le norme dei suoi predecessori, dopo aver dichiarato che i Cardinali nelle chiese del loro Titolo hanno la giurisdizione *spirituale* e *temporale*, prescrive tassativamente che le chiese da esso erette in nuovi Titoli cardinalizi, debbono avere gli stessi diritti e prerogative delle antiche. " Nec non, egli dice, quas supradictis antiquitus, et pos-

---

(1) l. 26, 27, 28, Dig. *de legibus*, lib. I, tit. III: — l. 4, Dig. *de Constitutionibus Principum*, lib. I, tit. IV.

terius institutis addimus, et ex nunc in Titulos Presbyterorum Cardinalium cum honoribus, insignibus, privilegiis, auctoritatibus, et praeminentiis debitis et consuetis instar aliarum Ecclesiarum, quae in similes Titulos per nostres predecessores antiquitus erectae et institutae fuerunt, sine alicuius praeiudicio perpetuo erigimus et instituimus, ac Titulorum nomine et dignitate insignimus et decoramus. „ (1).

Da tutto il contesto della citata Bolla apparisce evidentemente che il Pontefice volle rendere libere le dette chiese, le quali erano tenute tutte da varie corporazioni religiose. Per la qual cosa rimosse qualsiasi questione, che in appresso potesse sorgere in proposito, col derogare tassativamente alle speciali costituzioni delle chiese stesse ed a tutti i diritti e privilegi degli Ordini religiosi. Ivi infatti si legge: " Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac Ecclesiarum supradictarum, et aliarum quarumcumque, nec non *Ordinum*, iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et litteris Apostolicis illis, ac quibusvis personis quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus illorum tenore praesentibus pro expressis habentes specialiter, et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque. Sic igitur ipsi Cardinales, quibus huiusmodi Ecclesiarum regimen, cura et administratio pro tempore commissa erunt, eas in spiritualibus et temporalibus sollicite, fideliter, et prudenter regant et gubernent. „ (2)

Con la detta derogazione, emanata con la clausula *illorum tenore praesentibus pro expressis*, il Pontefice Sisto V derogò anche alle precedenti Bolle Apostoliche, che contenevano la deroga ad altre costituzioni pontificie derogatorie. La detta clausola fu introdotta, affinchè il Pontefice potesse derogare a qualsiasi diritto e concessione di cui non ne avesse notizia. " Fuisse inventam, dichiarò la S. Rota Romana, clausulam *quorum tenores*, etc, ut inveniretur via qua Papa posset derogare gratiis praecedentibus, de quibus notitiam non habet, alias enim nimis arctaretur, si propter ignorantiam illas revocare nequiret, et optime Gregorius XV, decisione 109, n. 10, ubi Baldus, n. 14, qui dicit *Curiam servare, quod huiusmodi derogatio sufficiat* „. (3)

Il Pontefice non avrebbe fatto questa amplissima deroga per assimilare in tutto i nuovi titoli cardinalizi agli antichi, se

(1) *Bull. Rom.*, tom. VIII, const. LXXX.
(2) *Bull. Rom.*, tom. VIII, const. LXXX.
(3) *Recent.*, parte IV, tom. 3, decis. DXXX, n. 44, 45.

questi non costituivano altrettanti enti autonomi di per sè stanti, di modo che quelle corporazioni religiose, le quali ne officiavano alcuni di essi, non potevano vantare nei medesimi verun diritto di proprietà.

Errò pertanto gravemente la Direzione generale del Fondo pel culto, allorchè in una comparsa del dicembre 1896 asseriva: " Che Sisto V, nella stessa Bolla del 1587, sanciva che il conferimento dei titoli cardinalizi dovesse avverarsi *senza pregiudizio di alcuno*, e così senza pregiudizio o danno di chiunque, corporazione religiosa od altra istituzione ecclesiastica, avesse diritto sulle temporalità. " (1).

Nel dir ciò non seppe considerare che la preavvertita espressione generica *sine alicuius praeiudicio*, già innanzi riportata, dal Pontefice è usata quando dichiara di erigere in nuovi titoli cardinalizi alcune chiese; ma poi nel fine della Bolla dichiara espressamente di derogare ai diritti e privilegi che avessero gli Ordini religiosi sulle chiese stesse. Laonde le parole *sine alicuius praeiudicio*, non si possono riferire ai diritti degli Ordini religiosi espressamente derogati dallo stesso Sommo Pontefice. " Non obstat, dichiarò la S. Rota Romana, clausula *sine alicuius praeiudicio*, in erectione posita. Non enim inde sequitur novum in ecclesia receptum de distributionibus non participare, nec vocem habere in capitulo, nec aliis iuribus potiri, quae in ipsa erectione conceduntur, cum dicta clausula quoad expressa nihil operetur. Oldradus consilio 330, in fine, Sarnensis super regulam de jure quaesito q. I, n. 41, circa med. Parisius consilio 151, n. 30, Lib. 2, Gram., decisione 66, n. 4, Puteus decisione 183, Lib. 3, Seraphinus, decisione 1445, n. 4, 11. " (2).

Conviene ora osservare che la detta eccezione non è affatto nuova. Fu già dedotta nella causa promossa dai RR. PP. Serviti che officiavano la chiesa di S. Maria in Via, contro il relativo titolare cardinale Albizzi, risoluta a favore di questo. I prenominati Religiosi, a sostegno delle loro pretese, invocavano la Bolla con cui Leone X, predecessore di Sisto V, concesse ad essi la detta chiesa, come risulta dall'apposita memoria defenzionale del cardinale Albizzi riportata nel fine del Trattato *De Iurisdictione* del celebre De Luca, difensore del medesimo. Con questa classica difesa, il predetto Cardinale rispose all'accennata eccezione col dire: che se il regime delle cose spirituali e temporali dei nuovi titoli cardinalizi fu commesso ai relativi Car-

(1) Pag. 84.
(2) *Recent.* Par. III, Decis. DCCXX, n. 6.

dinali, la clausola *sine praeiudicio* non può ostacolare ciò che tassativamente dispose il pontefice Sisto V, non potendo stare ciò presso il Cardinale se dovesse rimanere presso altri. " Ideo, egli dice, cum cura et regimen rerum spiritualium et temporalium titulorum noviter erectorum, fuerit demandata Cardinalibus Titularibus, illa clausula, *sine praeiudicio,* non praeservat hoc praeiudicium expressum; non enim cura et regimen dictarum rerum potest esse penes cardinales, si remanere debet penes alium. „ (1) Osserva poi che la preavvertita clausola riguarda soltanto quelle cose che lo stesso Pontefice Sisto V non contemplò nella predetta Costituzione Apostolica, come sarebbero le nomine delle cappellanie di giuspatronato, le quali volle lasciare libere ai relativi patroni, e non le trasferì ai Cardinali titolari delle chiese erette in nuovi titoli cardinalizi. " Debet ergo (prosegue la detta Difesa), verificari in casu non expresso, verbi gratia, si in dicta Ecclesia essent capellae de jure patronatus, quarum patronis non censetur factum praeiudicium, ut bene Grillez, dicto Consilio LXIII, per totum. „ (2)

In ultimo non si deve omettere di considerare che le Bolle con cui i Pontefici successori di Sisto V conferirono le dette Chiese in titolo ai Cardinali (come fu sopra notato) prescrissero tassativamente che i religiosi dovessero stare soggetti ai medesimi Cardinali Titolari, ed assegnare a questi con la Chiesa le case ed i beni nella più ampla forma da escludere qualsiasi restrizione in proposito. Laonde è manifesto che da queste stesse Bolle Pontificie sarebbero state derogate quelle con cui furono concesse le Chiese in parola ai religiosi, se per avventura contenessero ciò che afferma la menzionata Direzione generale del Fondo pel culto.

17. Dall'esposte ragioni apparisce evidente che le pretese della Direzione generale del Fondo pel culto, sotto qualunque rapporto si esaminino, sono destituite del giuridico fondamento, perchè quelle chiese di Titolo cardinalizio, officiate dai religiosi, non furono colpite dalla legge 19 giugno 1873, sulla soppressione delle Corporazioni religiose in Roma e Provincia.

Laonde gli Emi Cardinali Titolari delle medesime Chiese devono essere reintegrati nel pacifico possesso delle case annesse alle Chiese stesse e dei relativi beni.

(1) De Luca, *De jurisdictione*, in fine. — Discept. 1, quaest. 1, n. 83.
(2) Loc. cit., n. 83.

Luigi Patrizi-Accursi
Canonico Lateranense.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

21 settembre 1899.

Pres. CARDONA ff. P. — *Est.* ALAGGIA.

Preti di Terelle c. Finanze.

Ente autonomo a scopo di culto — Requisiti essenziali — Istituzione a favore dei preti di un determinato luogo — Ricettizia o comunia — Soppressione.

Per la sussistenza di un ente autonomo a scopo di culto sono requisiti essenziali la perpetuità del legato, il fine religioso a cui è diretto e la completa erogazione di esso nelle designate opere di culto, per modo che null'altro resti alla persona che venne designata all'adempimento di esse (1).

Una istituzione a favore dei preti presenti e futuri di un determinato luogo, ed avente per iscopo l'adempimento di opere religiose prescritte dal testatore, nelle quali dovevasi erogare tutta la rendita, se non ha i caratteri della vera ricettizia o comunia, ha sempre quelli di un ente colpito dall'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867.

Che tutti i mezzi del ricorso si compendiano nell'esame di un'unica questione di diritto, che costituì il tema della impugnata sentenza, di sapere cioè se la disposizione testamentaria Tari possa ritenersi quale ente autonomo a scopo di culto, soggetto a soppressione per le leggi eversive ecclesiastiche, ovvero sia un semplice legato pio *sub modo,* fatto alla persona alla quale venne imposto dal disponente l'onere di speciali opere religiose.

Ed i ricorrenti censurano la sentenza della Corte di merito, che affermò l'esistenza di una istituzione autonoma a scopo di culto, sotto duplice riguardo; perchè la Corte fu guidata nella soggetta materia da erronei principii di diritto, e perché la sentenza è incorsa più volte in contraddizioni, le quali si risolvono nel vizio di mancata motivazione.

Ma il primo appunto non regge; poichè i requisiti essenziali, che la dottrina e la giurisprudenza richiedono per riconoscere la sussistenza di un ente autonomo a scopo di culto, distinto dalla persona dell'erede o legatario, sono la perpetuità del legato, voluta dal testatore *intuitu rei* e non *personae,* il fine religioso a cui è diretto e la completa erogazione di esso nelle designate opere di culto, per modo che null'altro resti alla persona, che venne designata all'adempimento di esse. Ora la Corte di merito dall'esame che fece di tutte le clausole testamentarie ebbe ad accertare nella disposizione di cui trattasi l'esistenza di tutti i suaccennati estremi giuridici, dai quali si deve necessariamente dedurre, che il testatore volle istituire nel proprio paese una comunìa di preti o chiesa ricettizia, o quanto meno volle creare un ente autonomo a fine di culto, qualunque possa esserne la figura ecclesiastica, ma sempre soggetto alla legge di soppressione.

E di vero la perpetuità del legato è evidente, e neppure i ricorrenti la mettono in dubbio, poichè la massa dei beni del lascito Tari fu disposta a favore di tutti i preti presenti e futuri di Terelle e per l'adempimento di opere religiose prescritte in perpetuo. Vien quindi meno il concetto del legato a favore dei preti *uti singuli,* dal momento che fu fatto a tutto il ceto dei sacerdoti presenti e futuri, e manca la stessa persona del legatario individualizzato dal testatore, poichè se quel ceto venisse in qualunque tempo a mancare, non vi sarebbe la persona chiamata in forza della disposizione testamentaria a raccogliere il le-

(1) Conf. stessa Cass. 26 aprile 1899 e nota ivi; 22 dicembre e 27 giugno 1898, (vol. in corso, p. 427, 52, 48).

gato. E che il testatore avesse voluto beneficare non i singoli preti, ma il Collegio o ente comunia dei preti, risulta ancora dall'essersi l'amministrazione dei beni affidata ad un procuratore, da nominarsi dai preti stessi riuniti capitolarmente, dalla massa in comune che dovea farsi delle relative rendite, dalla erogazione di queste per distribuirsi tra i preti in ragione dei servizi da prestare per messe, anniversarie festività, processioni ed altre funzioni religiose, dalle puntature per le mancanze e dalla nomina di un esecutore testamentario in persona del sindaco *pro tempore*. Dallo insieme di tali disposizioni risulta quindi ad evidenza che i preti *uti singuli* erano esclusi non solo da qualsiasi disposizione circa la proprietà dei beni, ma ancora da ogni ingerenza in ordine all'amministrazione degli stessi, e che ai medesimi preti nessun altro vantaggio personale restava all'infuori dell'adempimento del legato, che veniva erogato per intero nelle opere di culto, e che infine il legato stesso rappresentava soltanto la retribuzione dei servizi religiosi; tanto vero che veniva stabilito « che qualunque sacerdote, che per sua oscitanza, non per causa legittima, ricusasse a delle sacre funzioni, debba dal procuratore *pro tempore* essere puntato per quella rata che gli potrebbe spettare. »

Ora in tutti cotesti elementi la Corte di merito ravvisò l'istituzione di una vera e propria ricettizia o comunia, colpita dalle leggi di soppressione; e su di ciò insistono maggiormente i ricorrenti nel sostenere la erroneità del pronunziato, poichè mancherebbero i tre requisiti voluti per le ricettizie della Bolla detta *Impensa* di Papa Pio VII del 13 agosto 1819, quali la designazione di una chiesa *matrice*, proprietaria della massa comune, e la comunione di un vero e proprio ufficio corale. Ma a prescindere che la Corte con un giudizio di fatto insindacabile ha ritenuto l'esistenza di cotesta chiesa ricettizia nell'unica chiesa parrocchiale esistente nell'abitato di Terelle, alla quale furono sempre aggregati i beni fino alla presa di possesso di essi, ed a prescindere pure che il requisito dell'ufficio corale lo si rinviene nell'obbligo imposto ai sacerdoti, sotto penale, di assistere collegialmente alle sacre funzioni religiose, egli è certo che, se pure dovesse venir meno il concetto della ricettizia, resterebbe sempre la creazione dello ente autonomo a scopo di culto. E questo basta per giustificare la soppressione e la validità del verbale di possesso dei beni da parte del Demanio; giacchè la legge non ha voluto colpire i soli enti religiosi che abbiamo un *nomen iuris*, ma anche tutti gli altri enti, purchè abbiano i caratteri dell'autonomia, della perpetuità e del fine di culto.

Neppure poi ha fondamento giuridico la seconda censura che si fa alla sentenza impugnata, in quanto avrebbe prima ritenuto l'esistenza della chiesa ricettizia o comunia, e poi la fondazione di un ente autonomo a scopo di culto, ed in quanto avrebbe nel tempo stesso riconosciuto l'esistenza della ricettizia ed il legato fidecomissario, mentre sono cotesti due istituti tra loro incompatibili, e le cui conseguenze giuridiche sono ben distinte e diverse.

Ma innanzi tutto è da osservare che la tesi principale accolta dalla Corte è per la esistenza della ricettizia e solo in via subordinata ritiene esservi per lo meno l'istituzione dell'ente autonomo a scopo di culto; il che importa che, se pure possa disputarsi sull'esattezza della tesi principale, la sentenza si regge sempre per la tesi subordinata, che agli effetti dell'attuale giudizio mena agli identici risultati finali.

Non è poi esatto che la Corte abbia riconosciuto nel legato, di cui si disputa, il carattere fidecommissario, ma la Corte vi accenna solo di passaggio ed al solo fine di escludere l'ipotesi vagheggiata dagli attori del legato fatto ai singoli preti. Egli è certo però che la Corte stessa ritiene soltanto per i motivi dedotti in sentenza trattarsi nella specie di legato a favore di un ente indeffettibile. E del resto sarebbe assurdo ricoscere l'esistenza del fidecommesso, quando

mancano le persone individue chiamate al godimento della liberalità, le linee successive che s'intesero favorire, il diritto di proprietà ai beni legati e l'obbligo imposto ai primi chiamati di conservare e trasmettere ai successivi. Nè è presumibile che il testatore abbia voluto istituire un legato nullo ed inefficace, essendo ben noto che per le leggi francesi e poi per quelle civili del 1819 imperanti nelle provincie napolitane non era più ammessa l'istituzione di fidecommessi, maggioraschi e primogeniture.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Roma.

13 giugno 1899

Pres. Caselli, P. — *Est.* Penserini.

Comune di Velletri c. Fondo pel culto e Comune di Roma.

Beneficio — Prebenda e ufficio — Prelature fuori di Roma — Soppressione — Svincolo.

Nel beneficio si comprende in senso lato la prebenda *e l'*ufficio, *mentre in senso ristretto riguarda la sola* prebenda, *e così inteso il beneficio può esistere in un luogo e l'ufficio adempiersi in un altro.*

È possibile l'esistenza di una prelatura fuori di Roma nelle sedi suburbicarie, disgiuntamente dall'ufficio pel quale venne istituita (1).

Il Comune di Velletri convenne avanti il Tribunale civile di Roma l'Amministrazione del Fondo pel culto, l'Intendenza di finanza di Roma, ed il Comune di Roma, perchè gli venisse attribuita per scopi di beneficenza e di istruzione la somma pagata all'Ufficio di registro in Velletri per tassa di svincolo delle due Prelature colà istituite, una da Giuseppe e Maria Toruzzi, l'altra da Alessandro e Fabrizio Borgia. Il Comune di Roma contestò la lite assumendo che ad esso invece che a quello di Velletri spettava detta somma; ed a questa contestazione si unì il rappresentante delle altre due convenute Amministrazioni.

Il Tribunale con sentenza 21-20 maggio 1897 accolse la domanda, ritenuto le due Prelature ebbero e continuarono ad avere la esistenza in Velletri perchè tutti i fattori del loro organismo e tutti gli elementi costitutivi della loro esistenza, compresovi il giuspatronato attivo e passivo, ivi stavano e funzionavano; e considerato che l'ufficio è la causa di godimento e lo scopo del beneficio, ma non il beneficio in sè, che può esistere in luogo diverso dell'ufficio; che le Prelature non sono per sè stesse un ufficio sacro, ma conferiscono una qualità che rende abili coloro che ne sono investiti di certi uffici e cariche anche fuori di Roma ed all'estero, onde neppure possono dirsi residenziali in Roma, e che, non essendo ammissibile che il legislatore con la disposizione dell'articolo 16 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, voleva contraddire a quella del n. 5, art. 1, legge 15 agosto 1867, con la quale furono soppresse le Prelature, devesi ammettere che il legislatore stesso ravvisi l'esistenza delle medesime anche fuori di Roma, poichè nel 1867 Roma non faceva parte del Regno, e sarebbe stato assurdo sopprimere enti esistenti fuori del territorio dello Stato.

Ne interposero appello il Fondo pel culto e l'Intendenza di finanza, e vi fece adesione il Comune di Roma.

La Corte d'appello con sentenza 11-26 marzo 1898 considerò che l'ente morale non ha che uno scopo nel quale essenzialmente si riassume la sua vita ed esistenza; e poichè vita dell'ente è la sua azione, così esiste dove l'azione e lo scopo si esplica, e non già dove sono i beni dotalizi; e ritenne che tanto per le tavole di fondazione che vollero la dimora in Roma di due Prelati, quanto per l'indole propria dell'ufficio di prelato quale

---

(1) Su casi di prelature esistenti fuori di Roma ha deciso la Corte Suprema con sentenze 6 marzo 1878, Comune di Ancona c. Milzi ed altri (*Legge*, 1878, II, 327); 3 marzo 1880, Ruffo c. Ruffo (*Id.*, 1880, II, 172); 16 giugno 1887, Fondo pel culto c. Acquaviva D'Aragona (*Id.* 1887, II, 544). Confr. in materia Cass. di Roma 25 luglio 1892, Fondo pel culto c. Capranica e Macchi (vol. III, 154).

risulta dalle attribuzioni delineate dalle Bolle di Alessandro VII *Inter coeteros*. ., di portare cioè l'opera ed il consiglio in qualsivoglia arduo negozio della Sede apostolica, le due prelature Toruzzi e Borgia dovevano esplicare il loro scopo e la loro azione in Roma presso la Santa Sede, e quivi perciò esistevano; e conseguentemente revocò la sentenza del Tribunale, dichiarò spettare al Comune di Roma il compendio delle tasse pagate per lo svincolo delle due Prelature, e rigettò la dimanda del Comune di Velletri.

Il quale ricorre pel seguente motivo precisato nel secondo ricorso fatto in termini a rettifica del primo:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 16, ultimo capoverso, della legge 19 giugno 1873 (serie 2ª) in sè ed in relazione agli art. 1, 2, 3, 5 e 22 della legge stessa, nonchè in relazione alla legge eversiva 15 agosto 1867 e segnatamente dell'art. 1, n. 5 ed alla legge 13 maggio 1871, n. 214 (serie 2ª) sulle guarentigie, ai principii fondamentali di diritto civile e canonico in materia beneficiaria, agli art. 2 e 16 del Codice civile, agli art. 360 n. 6, 361 n. 2 del Cod. di proc. civile, che insieme al primo furono perciò violati e falsamente applicati, sempre violata e falsamente applicata la Bolla di Alessandro VII 16 luglio 1659, *Inter coeteros*, e quindi ai sensi dell'art. 517 n. 2 e 3 detto Codice di procedura civile merita (la sentenza) di essere cassata.

Resistono il Comune di Roma ed il Fondo pel culto.

Diritto. Osserva la Corte che per diritto canonico se la parola *beneficio* in senso lato comprende la *prebenda* e l'*uffizio*, in senso ristretto invece e nell'uso riguarda la sola *prebenda*, ed in questo senso non possono confondersi il *beneficio* con l'*uffizio*, in maniera da dovere ritenere sempre ed in ogni caso unita la sede dell'uno e dell'altro. Questa unità di sede avrebbe forse avuto parvenza di verità in diritto antico quando tutti i benefici erano residenziali. Ma dopo che la consuetudine ebbe introdotto ed i canoni ebbero sanzionato la distinzione fra benefici residenziali e semplici non residenziali, nei quali ultimi il *beneficio* poteva esistere in un luogo e l'*ufficio* adempirsi in luogo diverso, venne confermata l'altra distinzione fra *beneficio* ed *ufficio*, distinzione resa vieppiù manifesta dagli istituti introdotti nel diritto canonico dalla unione *aeque principalis* dei benefici, e delle commende cotanto usate ed anco abusate, specialmente prima del Concilio di Trento fino a conferirsi a chi neppure avesse la qualità necessaria ad adempiere l'ufficio annesso al beneficio contro la stessa definizione di questo insegnata dai canonisti « *jus perpetuum percipiendi fructus de bonis ecclesiasticis officii causa, ecclesiastica auctoritate institutum* ».

Che la legge 15 agosto 1867 nel n. 5 dell'art. 1 non riconosceva più come enti morali le prelature e cappellanie ecclesiastiche e laicali. Le prelature ivi contemplate non potevano non essere di quelle disciplinate dalla Bolla « *Inter coeteras* » 16 luglio 1659 di Alessandro VII; perocchè se vero è che la qualificazione di prelato ha latissimo significato, non è così della significazione data da quella legge alle prelature; le quali bene distinse da ogni altra specie di benefici contemplati nei numeri precedenti, e da ogni altra istituzione di che al n. 6, e le considerò insieme con le cappellanie le quali, al pari delle prelature, impropriamente diconsi benefici, distinzione dai benefici mantenuta pure nell'art. 5 riguardo ai diritti dei patroni laicali; epperò non in senso vago e generico, ma specifico e determinato ne fece parola al detto n. 5, dell'art. 1.

Da questa disposizione è manifesto che il nostro legislatore, accettando lo stato di diritto che trovava invalso, ebbe a considerare possibile l'esistenza di enti morali prelature fuori di Roma, enti morali consistenti nella prebenda o dotazione disgiuntamente dall'ufficio pel quale viene conferito questo improprio beneficio; chè non è neppure concepibile il concetto di non più riconoscere come

enti morali quelli che non avessero esistenza nel Regno del quale allora non faceva parte la sua Capitale.

Che nell'applicare l'art. 16, ultimo capoverso, della legge 19 giugno 1873, in riguardo a Roma ed alle sedi suburbicarie per determinare in quale Comune esistessero gli enti soppressi, non bisogna dimenticare che per detta legge furono soppresse quelle prelature che erano di giuspatronato laico svincolandole a favore dei patroni, e che senza alcuna distinzione di queste dalle cappellanie e dai benefici, la tassa di svincolo, al pari di quella di rivendicazione, venne devoluta quanto agli enti esistenti nelle sedi suburbicarie a favore dei Comuni rispettivi; lo che dimostra che anche per le prelature il legislatore conformandosi allo stesso concetto accettato nella legge del 1867 ha considerato possibile l'esistenza di codesti enti morali fuori di Roma nelle sedi suburbicarie disgiuntamente dall'ufficio pel quale vennero istituiti. Onde la controversia non può essere risoluta con l'adottare una piuttosto che altra dalle tante disparate e contraddicentesi teoriche di filosofia del diritto sulla personalità degli enti morali: ma accertato il concetto adottato dal legislatore italiano riguardo puranco alle prelature, che esse cioè potevano esistere quali enti morali anche fuori di Roma, convien rilevare con attento esame degli atti di fondazione per le due prelature Taruffi e Borgia esistessero a Velletri ovvero in Roma quando venne attuata la legge 19 giugno 1873. Perchè è indubitato in diritto canonico che i fondatori di benefici, specialmente se impropri come prelature e cappellanie, potevano nel fondarli dettare condizioni sul modo di essere dei medesimi, purchè non contrarie alla essenza stessa dell'ente che intendevano fondare.

Che tale indagine non può essere fatta in questa sede e dovrà farsi in sede di rinvio. Essendo che la sentenza impugnata (11-26 marzo 1898 della Corte d'appello di Roma) prendendo in esame gli atti di fondazione non ne fece analisi sufficiente, limitandosi a quella che concerne la residenza, e viziata del concetto erroneo in diritto che non possa disgiungersi l'esistenza dell'ente morale dal luogo di adempimento dell'ufficio: concetto che violava la legge precitata 19 giugno 1873 in relazione a quella del 15 agosto 1867, onde la sentenza stessa deve essere annullata.

Per questi motivi, la Corte cassa, ecc.

Cassazione Roma.

13 giugno 1898.

Pres. Caselli, P. ed *Est.*

Amministrazione del Fondo pel culto c. Congregazione di carità di Casoli.

Congregazione di carità — Bilanci — Somme inscritte per messe e funzioni religiose — Fondo pel culto — Mandato di coazione.

I bilanci di una Congregazione di carità, nei quali sono annotate in passivo somme dovute alla chiesa parrocchiale per celebrazione di messe ed altre funzioni religiose, non possono servire all'Amministrazione del Fondo pel culto di base a coazione per ottenere il pagamento di annualità posteriori a quella per cui i bilanci furono formati.

Osserva che la Corte di merito notò in punto di fatto che il Fondo pel culto, mentre spinse la coazione pel pagamento delle annualità dal 1880 al 1893, si fondò sui bilanci e sugli stati discussi riferentisi agli anni 1826 a 1876, e notò ancora che in tali stati si trovavano annotate al passivo somme dovute alla chiesa di Casoli per celebrazione di messe ed altre funzioni religiose. E da siffatte premesse giustamente ne trasse due conseguenze: l'una, che trattandosi di corrisposte annuali, non potevano quei bilanci avere effetto che per l'anno per cui erano stati formati, e l'altra che mentre con la indicata coazione si dimandavano annualità di canoni, gli invocati bilanci accennavano a celebrazione di messe ed altre funzioni religiose, per le quali, accertatosi dal 1877 in poi lo stanziamento in bilancio, si accennava

alla non obbligatorietà di dette prestazioni.

La coazione adunque era fatta pel pagamento di canoni dei quali si sarebbe voluta attingere la ragione di credito dagli antichi bilanci; ma questi, non più ripetuti, accennavano a prestazione diversa e di cui non sarebbe stata certa la obbligatorietà.

Epperò non si aveva una ragione di credito in forza della quale, ed ai termini della legge del 1867, si sarebbe potuta giustificare la spiccata coazione.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma

18 aprile 1899.

Pres. Ferro-Luzzi, ff. di P. — *Est.* Innocenti.

Salvatori c. Fondo pel culto.

Pensioni monastiche — Provincie venete — Data della professione di voti — Art. 3 della legge 7 luglio 1866 — Voti semplici — Voti solenni e temporanei.

Nelle Provincie venete è stato mantenuto nella sua integrità l'art. 3 della legge 7 luglio 1866, secondo cui non è accordata la pensione ai religiosi che non hanno professato prima del 18 gennaio 1864 (1).

Altri sono i voti semplici ed altri ed assai diversi i voti solenni; e l'art. 3 della legge 7 luglio 1866, contempla, nell'ultima parte, questa ultima specie di voti che in talune corporazioni avevano una durata limitata ad un certo periodo di anni.

Attesochè nè l'uno, nè l'altro mezzo è fondato. Niun dubbio, che entrate le provincie venete a formare parte del regno d'Italia, avesse il legislatore italiano, nel sopprimere anche in queste le corporazioni religiose, piena e libera facoltà di fissare come termine utile delle professioni monastiche, agli effetti del diritto a pensione, la data 18 gennaio 1864. E se così è, non si comprende in quale modo esso abbia offeso il principio invocato dal ricorrente della territorialità delle leggi, sol perchè in vece di emanare una legge speciale e diversa per le Provincie venete, ritenne meglio di estendere alle medesime quella che pochi giorni innanzi avea sull'oggetto emanata per altre provincie del regno stesso. Sta bene, che estensione di una legge da un territorio ad un altro significa adattamento, e che ogni adattamento è soggetto alla condizione della adattabilità; ma fu appunto in vista di ciò, che con apposito decreto si specifi-

---

(1) Una massima diversa venne sancita dalla Corte d'appello di Roma con sentenza 24 maggio 1888, causa Sugia, relativamente alla data dell'ordinazione *in sacris* all'effetto della liquidazione della pensione come sacerdote. Crediamo utile riferire le considerazioni di questa sentenza:

« La decisione dell'attuale controversia dipende unicamente dal vedere se la Corporazione dei Minori Osservanti in Gemona, cui apparteneva il Sugia, insignito dell'Ordine sacro di suddiacono, fosse soppressa in virtù e per effetto immediato ed esclusivo della legge 7 luglio 1866, estesa nel Veneto per mezzo dei successivi luogotenenziali decreti 28 luglio e 10 ottobre dello stesso anno, come sostiene l'Amministrazione del Fondo pel culto; ovvero se fosse soppressa in virtù dei due indicati decreti, anzi più precisamente dell'ultimo con la data 10 ottobre, relativo alla provincia in cui esisteva il convento di Gemona, come d'altra parte sostiene l'appellante Sugia.

« Considerato che il convento di Gemona rimase soppresso allorquando, dopo l'annessione del Veneto al Regno d'Italia, ivi furono pubblicati i succitati Decreti; imperocchè, nel tempo anteriore, quella provincia, quantunque di diritto italiana, di fatto non faceva parte del Regno d'Italia, ma era soggetta e governata dalle leggi dell'Impero austriaco.

« La legge 7 luglio 1866 e tutti gli atti legislativi ed esecutivi, per i quali prima dell annessione del Veneto furono soppresse le Corporazioni religiose in Italia, erano estranei alla provincia di Udine e perciò non potevano avere alcun effetto sul convento di Gemona e sulle persone religiose che vi dimoravano. La detta legge incominciò ad aver effetto, quando nelle provincie Venete tornate a far parte integrale della Nazione italiana, fu pubblicata nelle dette provincie liberate ed aggregate al Regno; ed il primo effetto di tale pubblicazione fu quello di sopprimere le Corporazioni religiose, le quali fino a quel momento avevano avuto la personalità giuridica, riconosciuta dalle leggi del Governo ivi imperante. Invero con il Decreto del 28 luglio 1866 il Luogotenente generale

carono ad una ad una quelle disposizioni, le quali come non adattabili venivano modificate. Ora, se il legislatore italiano, nello estendere alle provincie venete la legge del 7 luglio 1866, volle mantenuto fermo e nella sua integrità l'art. 3, in cui, con termini recisi e chiarissimi da escludere ogni interpretazione di sorta, viene assolutamente negata la pensione a quei religiosi i quali avessero professato dopo il giorno 18 gennaio 1864, ne segue che la denunciata sentenza non poteva a meno di dichiarare il niun diritto del Salvatori

---

del Re, in virtù dell'autorità a lui delegata, sentito il Consiglio dei Ministri, ordinò che fosse pubblicata ed avesse forza di legge nelle provincie italiane liberate dalla dominazione austriaca la ridetta legge del 1866 con il relativo regolamento. E' manifesto dunque che lo stesso Decreto, rispettando il principio e l'esistenza della sovranità anteriore, per virtù propria abolì le Corporazioni religiose nel Veneto, e col pubblicare la citata legge altro non volle che prescrivere le regole e gli effetti di questa ulteriore abolizione, riservando soltanto (con l'art. 2) di assegnare i termini per il compimento delle operazioni e di stabilire il modo di valutazione delle rendite. Laonde può dirsi che la legge 7 luglio 1866, nel 28 dello stesso mese divenne obbligatoria riguardo alle provincie Venete; ma non può dirsi che per effetto immediato e diretto della medesima le Corporazioni religiose ivi esistenti fossero state soppresse; imperocchè si giungerebbe all'assurdo di ammettere che nello stesso tempo, quantunque breve, le dette Corporazioni. per la legislazione ivi di fatto imperante, avessero esistenza giuridica e per la legislazione non ancora pubblicata ed estranea, tale esistenza non avessero, avendola perduta in modo al tutto inconcepibile con effetto retroattivo. Se infatti si ritenesse che la soppressione nel Veneto avvenne per la legge del 7 luglio 1866, per ragione d'identità, bisognerebbe pure ritenere che mediante la stessa legge in epoca più recente sia avvenuta la soppressione nelle provincia di Roma: giacchè, come nel Veneto pel Decreto 28 luglio 1866, così in questa provincia per la legge 19 giugno 1873 fu pubblicata la ripetuta legge del 1866.

« Nè avrebbe influenza sulla questione la distinzione fra legge e decreto, perchè il decreto 28 luglio 1866, emanato in virtù dei pieni poteri, equivale a legge. E neppure avrebbe influenza il rimarcare che la legge del 1873 abbia portato delle modificazioni alla legge del 1866; imperocchè queste non riguardano la disposizione generale della soppressione, ma soltanto il modo speciale di eseguirla.

« La verità si manifesta maggiormente se si faccia una ipotesi, pure possibile, di una legge che abbia creato nello Stato una istituzione od un ente qualunque di ordine generale. Se a questo Stato si aggiunga di poi una nuova provincia, in cui imperavano altre leggi che non consentivano quella istituzione o quell'ente, ed a questa provincia per Decreto speciale si estenda la istituzione suaccennata, non si potrà dire che in questo territorio aggiunto quella istituzione sia stata effettivamente creata dalla legge, che allora era extraterritoriale, sibbene dal Decreto che la estese, quantunque la stessa legge venga ad attuare ed organizzare la supposta istituzione. Ora, per parità di ragione, anzi per motivo *a fortiori*, quello che si è detto della creazione di un ente, deve ripetersi della soppressione di un ente già esistente.

« In sostanza, comunque sia vero che la soppressione delle Corporazioni religiose nel Veneto fu fatta applicando la legge 7 luglio 1866, pure tenuto conto che il tempo spesso sfugge al dominio del legislatore, non è men vero che, per necessità evidente di cose e di ragioni, quella applicazione della legge non potè aver luogo che compatibilmente alla posizione di fatto e giuridica delle dette Corporazioni, e che per ciò che riguarda la soppressione, considerata in sè stessa ed in rapporto della legge 29 luglio 1868, essa non avvenne che come conseguenza immediata e diretta del Decreto del 10 ottobre 1866, in quanto si riferisce alla provincia, nella quale era il convento, ove il frate Sugia aveva stanza.

« Considerato che alla stessa conclusione conduce la parola e lo spirito della posteriore legge del 29 luglio 1868, la quale venne a stabilire definitivamente la norma e la misura delle pensioni. In essa (art. 1) è marcata la differenza fra i religiosi professi appartenenti alle Corporazioni soppresse con altra legge e decreto. Ed in base a tale distinzione ha disposto di assimilare ai sacerdoti i primi restrittivamente alla condizione, che avessero ricevuto la ordinazione *in sacris* prima del 18 gennaio 1864, i secondi invece illimitatamente, purchè la stessa ordinazione avessero ricevuta in qualunque tempo anteriore, anche prossimo alla pubblicazione della legge e decreto della rispettiva soppressione.

« La ragione di cosifatta differenza apparisce ben chiara, ove si rifletta:

« 1. Che il periodo di preparazione non occulto e non breve della legge del 1866, avrebbe dovuto rendere ben facile a molti religiosi dei conventi allora esistenti nel terri-

alla pensione, una volta che la di lui professione era avvenuta nel 2 agosto 1865. A convincersi poi della niuna applicabilità al caso in esame dell'ultimo capoverso del sopracitato art. 3, basta per poco riflettere, che altri sono i voti semplici, ed altri ed assai diversi i voti solenni; che, mentre la professione dei voti solenni nella generalità produceva un vincolo indissolubile e perpetuo tra il religioso e l'Ordine, in alcune corporazioni tale vincolo durava per un determinato periodo di anni; e che il detto articolo nella sua ultima parte contempla precisamente questa seconda specie di voti, i quali, sebbene solenni nella forma e nella sostanza, erano però, rispetto alla sola durata del vincolo, temporanei.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

---

torio italiano di ottenere la ordinazione *in sacris* allo scopo di conseguire un maggiore assegno, la qual cosa non poteva avvenire nei conventi del territorio Veneto, che in quel periodo era estraneo alla legislazione italiana e che in seguito agli eventi della guerra venne a far parte del Regno.

« 2. Che i religiosi delle Corporazioni precedentemente soppresse nel Piemonte con la legge 29 maggio 1855, nell'Umbria con Decreto Commissariale dell'11 dicembre 1860, nella Marche e nel Napolitano con gli altri Decreti 3 gennaio e 17 febbraio 1861 il conseguimento della pensione era incominciato dal giorno della pubblicazione della legge e dei Decreti della rispettiva soppressione. Adunque per i religiosi nel Veneto mancava la ragione di volere le ordinazioni *in sacris* prima del 18 gennaio 1864, epoca ben lontana dall'avventurato giorno dell'annessione; e per i religiosi dell'Umbria e nelle Marche e Napolitano ricorreva il principio del diritto acquisito.

« Considerato che l'argomento tratto contro il Sugia dalla legge del 19 giugno 1873, relativa alle Corporazioni religiose della provincia romana non solo manca di valore, ma torna in sussidio dell'assunto del Sugia. Imperocchè in questa provincia la soppressione avvenne molto tempo dopo la presentazione della relativa legge al Parlamento e perciò la stessa su enunciata ragione della data del 18 gennaio 1864 stabilita dalla legge del 1866 ricorreva egualmente per la provincia di Roma; onde è che con la legge del 1873 fu necessario provvedere con la disposizione contenuta nell'art. 29.

« Non così però nei rapporti col Veneto; poichè per il modo come avvenne l'annessione di esso al Regno d'Italia non era il caso di concepire che le ordinazioni *in sacris* si fossero fatte, quasi in ispregio della legge in corso e quando i frati erano stati avvertiti degli intendimenti legislativi circa la non lontana soppressione. Nel Veneto invece la buona fede delle ordinazioni *in sacris* è evidente, e non è dato di applicare secondo giustizia ai frati delle dette provincie quella misura rigorosa e retroattiva che il legislatore stimò di dettare per i frati del Regno d'Italia di già istituito. Tra i due casi non solo non vi è identità di ragione, ma al tutto manca il rapporto razionale per sottoporre i casi medesimi ad unico criterio direttivo.

« Considerato inoltre che, se un dubbio vi fosse nel dettato legislativo, non solo lo si dovrebbe risolvere a pro' dell'attore pei motivi superiormente svolti, ma per questo altro argomento altresì che, in fondo, la legge del 1868 riconobbe in principio che gli ordinati *in sacris* e professi fossero per diritto meritevoli di un trattamento migliore, avuto riguardo al legame giuridico, che vincolava di già al convento i detti individui, che avevano a vantaggio dell'ente ed in perpetuo posto un limite alla loro attività e libertà personale. Di tal che è chiaro che ha semplice carattere di eccezione la limitazione, mercè la quale a taluni frati si nega dalla legge stessa il diritto al godimento di una pensione più pingue. Ora per ciò stesso è evidente che il dubbio anzichè sciogliersi nel senso della eccezione, deve essere sciolto col dettame costituente la regola e che giustizia ed equità ad un tempo in ordine al quesito in disamina consigliano la interpretazione meno rigorosa.

« Considerato per le cose discorse che, se la legge 7 luglio 1866, nel momento in cui fu pubblicata in Italia, non potè avere effetto nelle provincie Venete, allora non soggette al nostro legislatore, e in conseguenza le Corporazioni religiose nelle dette provincie rimasero in vita fino alla pubblicazione dei Decreti 28 luglio e 10 settembre 1866, è forza concludere:

« 1. Che la Corporazione dei Minori Osservanti in Gemona fu soppressa in virtù e contemporaneamente alla pubblicazione dei successivi decreti;

« 2. Che non essendo impugnato che il Sugia fosse in quel tempo religioso professo nella indicata Corporazione e precedentemente (cioè nel 19 maggio 1866) fosse stato ordinato *in sacris*, abbia diritto alla pensione annuale in L. 250, secondo il combinato disposto degli articoli 3, num. 3, della legge del 7 luglio 1866 e 1 della legge del 29 luglio 1868 ». — Per questi motivi, ecc.

Cassazione di Roma.

2 marzo 1899.

Pres. GHIGLIERI, P. P. — *Est.* PUGLIESE.

Ric. *Cassa rurale depositi e prestiti di Amendola.*

Casse rurali — Trascrizione ed affissione dell'atto costitutivo e dello statuto — Diniego — Società cooperativa — Congregazione religiosa colpita dalle leggi di soppressione — Apprezzamento insindacabile.

È insindacabile in Cassazione il provvedimento del magistrato di merito con cui si nega la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo e dello statuto di una Cassa rurale per essersi il magistrato stesso convinto dalla valutazione dei patti contrattuali che non trattavasi della costituzione di una società cooperativa destinata a compiere operazioni commerciali, ma di dar vita ad una congregazione religiosa, colpita dalle leggi di soppressione (1).

Osserva in fatto, che con ricorso 11 dicembre 1897 la Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti detta dei SS. Rufino o Vitale, residente nel Comune di Amendola (Ascoli Piceno) abbia presentato al Tribunale Civile di quest'ultimo capoluogo un rogito del 28 novembre detto anno, col quale essa era stata costituita come società cooperativa in nome collettivo, allo scopo di ottenere dal magistrato l'ordine di trascrizione e di affissione, a norma di legge, del suddetto atto contrattuale e dello statuto alligatovi. Il Tribunale, con decreto delli 8 febbraio 1898, credè di dovere respingere, e respinse, la domanda, per la precipua considerazione che dal tenore dell'atto costitutivo e da capitoli dello statuto emergeva evidente che lo scopo della società fosse ben diverso da quello di intraprendere e compiere operazioni strettamente commerciali. Questo decreto fu impugnato con appello in data 4 marzo successivo, ma la Sezione di Corte di appello residente in Macerata, con suo provvedimento 16 aprile dello stesso anno, respinse il reclamo e confermò la deliberazione di prima istanza fondandosi essenzialmente su la natura dello scopo, e delle condizioni, che si erano avuti in mira dall'atto contrattuale dianzi mentovato.

Del decreto, emanato dalla suddetta Sezione di Corte di appello, la Cassa rurale cattolica in parola chiede oggi la cassazione sostenendo essere stati da esso violati gli articoli 1697, 433, 436, 1050 Codice civile, 97, 76, 219, 221, 106 e 77 Codice di commercio ed essere state erroneamente richiamate ed applicate le leggi 5 giugno 1850, 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, nonchè le disposizioni del Regio decreto 26 giugno 1864. E deduce, altresì, la violazione dell'articolo 360, n. 6, procedura civile, con applicazione degli articoli 361, n. 2, e 517, n. 2 e 3, della procedura medesima.

La Cassazione osserva, in diritto, che le accuse mosse dal ricorso contro il decreto, da esso impugnato, si rivelino assolutamente destituite di fondamento di fronte all'indole delle considerazioni, alla cui base il decreto medesimo è stato emesso. Queste considerazioni, invero, non contengono, e non rispecchiano, che valutazioni del patto contrattuale, in rapporto alla sua intrinseca finalità, e la estimazione delle modalità convenute come esplicazione della finalità stessa. E' attraverso di questa valutazione di scopo e di condizioni contrattuali, che il giudice di merito si è creduto autorizzato a potersi convincere che non si trattasse di costituire un ente che dovesse avere per oggetto la celebrazione di atti veramente commerciali, preveduti e governati dal vigente Codice di commercio. La vera e mal dissimulata obiettività della convenzione conclusa nel 1897,

(1) Con questa decisione rimane confermata la sentenza della Corte di appello di Macerata 16 aprile 1898 (vol. VIII, p. 252). Dubitiamo fortemente che questa sentenza, la quale giunge a qualificare una cassa rurale per una congregazione religiosa vietata, non contenga che apprezzamenti di fatto. Cons. lo studio di F. ROTA, *Le casse rurali e le leggi di soppressione* (vol. VIII, p. 641 e seg.).

della costituzione della società creata con quel rogito, era in realtà quella « di dar vita ad una vera congregazione di religiosi, la quale ha per iscopo (son parole testuali del denunciato decreto) di provocare acquisti di beni alla comunità con la intenzione di esercitare un predominio nella società civile, immaginando una società commerciale fittizia per eludere e violare la legge, ecc. ».

Siffatto convincimento, bene o male che sia, essendo il ricavato, il corollario della pura interpretazione dell'atto contrattuale non può soggiacere a censura perchè di sua natura insindacabile. *Facti quidem quaestio in arbitrio est iudicantis.* Marciano, L. I. paragr. 4, *Dig. ad S. C. Turpill.* La Cassazione è istituita per la tutela della legge, del diritto puro, ed esorbiterebbe dalle sue alte mansioni se volesse *ex se* riesaminare la valutazione dei fatti devoluti al giudice di merito e da questo esaurita con sovrano criterio.

Che se per poco potesse nel caso concreto il Supremo Collegio, prescindendo da questa pregiudiziale considerazione, da questo fine di non ricevere, permettersi di riesaminare la valutazione dei patti principali racchiusi nel rogito, troverebbe a doversi convincere che detta valutazione fu esattamente compiuta dalla Corte di appello, avvegnachè realmente i più essenziali fra essi, dai quali la Corte medesima ebbe a desumere il suo convincimento circa la vera natura e la vera finalità dell'ente costituito (convincimento nel quale si annida la vera e propria ragione del decidere) provvedono e disciplinano condizioni ben diverse da quelle, che il legislatore ha preveduto e disciplinato come essenzialmente necessarie alla costituzione delle società cooperative create per la pura funzione commerciale, legalmente intesa. Tali sono quelle relative al concorso dei soci nel costituire l'ente sociale. alla ripartizione degli utili prodotti da questo ente, alla ripartizione delle perdite, alla soddisfazione delle passività, ecc.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

26 luglio 1899.

Pres. Ghiglieri, P. P.
Est. Baudana - Vaccolini.

Albertone c. Navone.

Competenza — Ricorso alla Cassazione territoriale — Competenza esclusiva della Cassazione di Roma — Sospensione di pronuncia — Ricorso per violazione delle leggi sull'asse ecclesiastico — Amministrazione dello Stato estranea alla lite.

Sorta questione dinanzi alla Cassazione territoriale se la causa sia fra quelle deferite alla competenza esclusiva della Corte di cassazione di Roma, devesi sospendere ogni ulteriore procedimento, e rinviare gli atti a quest'ultima Corte.

È di competenza esclusiva della Corte di Cassazione di Roma il ricorso per violazione o falsa applicazione delle leggi sull'asse ecclesiastico, e ciò anche quando non sia in causa alcuna Amministrazione dello Stato (1).

Osserva che la Cassazione di Torino, con sentenza dell'11-24 gennaio 1899, ha rinviato alle Sezioni unite di questo Magistrato supremo il ricorso, il controricorso e gli atti tutti della causa tra l'ingegnere Carlo Albertone e Don Secondo Navone, parroco di Reviglíasco di Asti, nonchè Giacomo Solari.

E ben dispose la Cassazione torinese, perchè, essendo sorta avanti quel Collegio la questione, se la causa fosse nel novero di quelle che sono deferite alla competenza esclusiva della Corte suprema istituita in Roma, pel disposto dell'art. 6 del regio decreto 23 dicembre 1875, n. 2852, si doveva sospendere ogni ulteriore procedimento e trasmettere gli atti a questa Corte, cui è riservata, a

(1) La Corte suprema conferma la massima sancita con la sentenza 17 marzo 1899, De Leo c. Comune di Castrovillari, riferita con lunga annotazione a pag. 404 del presente volume.

Sezioni riunite, la risoluzione della controversia sulla competenza in Camera di consiglio con sentenza motivata, sentito il Pubblico Ministero.

In merito, si osserva che per legge sono deferiti esclusivamente alla cognizione della Corte suprema di Roma i ricorsi contro sentenze pronunziate tra privati e l'Amministrazione dello Stato, che siano impugnate per violazione o falsa applicazione delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico (articolo 5 procedura civile, n. 5 e 9 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837).

Nella specie, le leggi sull'asse ecclesiastico sono certamente in contestazione, ma non è in causa alcuna Amministrazione dello Stato; la sentenza impugnata non riguarda che privati.

Però a sostegno della competenza speciale, si deduce che il ricorrente Albertone, propugnando la soppressione della controversa cappellania Douchet in Revigliasco d'Asti, viene anche a curare gli interessi dell'Amministrazione demaniale cui è dovuta la tassa di svincolo del 24 per cento, ed il parroco Navone, propugnando la immunità della cappellania coadiutoriale alla parrocchia, propugna la utilità religiosa e civile avuta in vista dal denunciato art. 1 (n. 1) della legge 15 agosto 1867 per la conservazione delle cappellanie, e per la esenzione dalla tassa straordinaria o quota di concorso del 30 per cento.

In contrario, si replica che la soppressione della cappellania non può essere promossa dall'ingegnere Albertone, che non ha interesse nè veste, mentre non è in giudizio il Demanio che solo può esporre la relativa domanda.

Ma queste deduzioni riguardano il merito della controversia, e ora non si tratta che di risolvere la questione di competenza, e sin che il merito non è definito con sentenza irretrattabile, l'interesse del Demanio nella presente causa non può essere ragionevolmente contestato.

Resta a vedersi, se l'interesse del Demanio sia sufficiente ad attribuire la competenza esclusiva alla Cassazione di Roma, e poichè un tale interesse è nella specie talmente connesso nella causa e per gli articoli stessi delle denunciate leggi sull'asse ecclesiastico, così ragione vuole che si riconosca la competenza speciale della Corte di cassazione di Roma, allo scopo di aversi anche in questo caso, e per quanto è possibile, uniformità d'interpretazione e di salvaguardare i diritti dell'Amministrazione dello Stato: tale è la giurisprudenza di questo magistrato dalla quale non si crede di recedere.

Ond'è che la Corte dichiara di competenza esclusiva della Sezione civile di questa Corte di cassazione la cognizione del ricorso di cui si tratta.

Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza, ecc.

Cassazione di Torino.

1 settembre 1899.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* GIORCELLI.

Berrone c. *Cantamessa.*

Beneficî vacanti — Esercizio del diritto di regalia — Piemonte — Istruzioni del 1838 — Carattere non legislativo — Presa di possesso dei beneficî — Opposizione — Economo generale — Azione giudiziaria — Mezzi di prova.

Le Istruzioni 8 giugno 1838, emanate in Piemonte per l'esercizio del diritto di regalia, non avevano carattere di legge, e non hanno potuto derogare al diritto probatorio allora vigente.

Per l'articolo 22 delle dette Istruzioni (quand'anche le medesime siano ritenute ancora in vigore) non spetta al solo Economo generale di risolvere, in base ai documenti prodotti, le opposizioni sorte in occasione della presa di possesso dei benefizi, rimanendo sempre libera l'azione giudiziaria da svolgersi senza limitazione dei mezzi di prova.

Sul primo mezzo: Attesochè col medesimo si sostiene che le Istruzioni delli 8 giugno 1838, contrariamente all'av-

viso del tribunale, non avessero carattere di legge, e quindi non abbiano potuto derogare al diritto probatorio proclamato dal codice civile albertino, già in vigore a quell'epoca, e si soggiunge che in ogni evento il relativo articolo 22, principalmente invocato, non potesse avere la portata che gli si vorrebbe attribuire.

Attesochè, qualunque possa essere la importanza giuridica delle Istruzioni, di cui sarebbe caso, state inserte nella parte della *Raccolta Ufficiale* propria delle Istruzioni e delle circolari, anzichè in quelle dei regi Editti e dei manifesti, certo è sempre che le medesime non avrebbero l'effetto che dalli Cantamessa loro si vorrebbe dare, per cui il detto primo mezzo sarebbe egualmente fondato e da accogliere. Infatti le mentovate Istruzioni non vennero punto dirette al pubblico, bensì solo, come ricavasi dalla relativa intestazione, ai regi subeconomi, avvegnachè si avesse lo scopo di dare a quei funzionari delle norme precise in punto all'esercizio delle regalia all'Economato dei benefizi vacanti, già da prima riconosciuta ed attuata; onde fu che l'Economo generale Moreno, per ordine sovrano, ebbe a formularle e ad impartirle, ciò tutto ricavandosi testualmente dai due articoli di proemio, nei quali è detto che, premendo a S. M. che la regalia dell'Economato generale dei benefizi vacanti fosse nei suoi Stati esercitata in maniera che si conseguissero sempre più quei provvidi e giusti fini cui era ordinata, fra i quali importante era quello del vantaggio dei benefizi e dei beneficiati medesimi avesse comandato a lui Moreno di fare alle vigenti Istruzioni ai subeconomi alcune addizioni e cangiamenti che l'esperienza aveva dimostrati necessari e che, in obbedienza ai reali comandi, esso Moreno trasmetteva ai subeconomi quelle Istruzioni e mandava ai medesimi di esattamente osservarle.

Nè vale l'opporre che ad ogni modo per l'art. 22 delle dette Istruzioni i subeconomi siano stati, non solo autorizzati, ma ingiunti a pretendere dagli interessati le prove con documenti autentici, in base ai quali unicamente si dovesse ai medesimi rendere giustizia da parte dell'Economo generale.

Il detto articolo è del seguente tenore: « Se in occasione della riduzione (cioè presa di possesso) di qualsiasi benefizio comparisse qualche opponente, non gli si avrà alcun riguardo, nè ne faranno tampoco menzione nell'atto, fuorchè sia in iscritto la sua pretensione da esso sottosegnata, in qual caso il subeconomo manderà quella unirsi all'istromento di riduzione e dichiarerà poi a parte all'opponente che per attendere dall'Economo generale una provvidenza dovrà farsi presentare i documenti autentici comprovanti le pretese sue ragioni, sulle quali l'Economo generale gli renderà pronta giustizia. »

Or bene, tutto questo è sempre unicamente riferibile al compito dei funzionari dell'Economato, poichè, se eziandio del da farsi degli opponenti vi si fa parola, intanto li medesimi dovrebbero regolarsi non già da sè per la conoscenza che avessero di quelle Istruzioni, bensì solo per i suggerimenti che nei singoli casi i subeconomi alli stessi dovrebbero dare.

Onde è che in sostanza si tratterebbe di norma da attuarsi nel campo amministrativo e grazioso, e così per nulla vincolando l'azione giudiziaria, la quale, in difetto di precise limitazioni, deve sempre dirsi libera, come importa la regola generale applicabile eziandio al tempo in cui vennero impartite quelle Istruzioni, in cui già vigeva l'art. 2° del codice civile albertino, che riconosceva spettare al magistrato ordinario anche la cognizione delle contese per affari ecclesiastici, e così anche in materia beneficiaria, e la giurisprudenza insegnava che la giurisdizione in proposito fosse doppiamente certa quando si trattasse di questione che non toccasse alla natura e qualità del benefizio, come appunto sarebbe quella per un masserizio, sebbene, a dire il vero, siffatta giurisprudenza avesse avuto occasione di esplicarsi di fronte alle pretese del

Foro ecclesiastico, che in queste provincie tuttora era in vigore.

Eppertanto per la tesi dei Cantamessa è necessario il soggiungere, come infatti è stato soggiunto, che all' Economato generale, per effetto dell'articolo in discorso, spetti anche il decidere ogni contesa in riguardo ai benefizi, locchè non è da ammettere per le avanti fatte considerazioni, e ciò massime dopo la pubblicazione dello Statuto, che proclama che la giustizia è resa in nome del Re ed è amministrata dai giudici che egli istituisce, onde non è possibile che deva essere resa in sede contenziosa da chi in sostanza rappresenta una parte. Oltrechè poi sorreggerebbe la regola che le disposizioni legislative devono essere interpretate anche nel loro spirito, il quale nella specie ben fa conoscere che l'articolo in parola ebbe per iscopo di stabilire una precauzione affinchè i subeconomi con facili concessioni od arrendevolezze non pregiudicassero i benefizi, mentre era pur vero che le maggiori prove solo davanti al magistrato sarebbero state esperibili colle opportune garanzie.

Se non che sarebbe stato replicato nel nel senso che, pure ammessa la competenza ordinaria, non sarebbe una cosa impossibile che i mezzi di prova rimangano tuttavia limitati, ed all'uopo sarebbesi invocato il regolamento stato pubblicato pendente causa, cioè del 2 marzo 1899, secondo cui (art. 18) i beneficiati devono in un dato termine trasmettere all'Economato gli atti di affitto, onde si deduce che l'atto scritto sia sempre l'unico mezzo di prova.

Ma, qualunque sia la portata del nuovo regolamento, non potrebbe essere invocato in proposito neppure come norma di interpretazione dell' antico, perchè avrebbe imposta una formalità che dapprima non era richiesta, e quindi il caso sarebbe differente.

Ad ogni modo, sebbene si conceda che eziandio dopo venuti i nuovi tempi siano rimaste in vigore le vecchie pratiche per effetto dell'art. 5 del R. Decreto 26 settembre 1860 e dell'art. 16 del Regio Decreto 16 gennaio 1861, e che li detti Regi Decreti siano autorevoli perchè basati sull'art. 18 dello Statuto, il quale dispone che i diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria sono esercitati dal Re, certo è pure che il dubbio che si poteva sollevare di fronte all'articolo 22 delle Istruzioni del 1838 sia stato eliminato dalle Istruzioni dal R. Ministero di Grazia e Giustizia impartite precisamente a seguito di quei Regi Decreti, cioè dalle Istruzioni ai subeconomi delli 9 marzo 1861 (*Collezione Celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari dell'anno 1861*, parte 2ª, pag. 2372), le quali in gran parte hanno ripetute quelle del 1838, e così riportarono quelle del noto articolo 22 nel proprio articolo 9, ma con modificazioni ed aggiunte, cioè con questi termini: « Se in occasione della presa di possesso di un beneficio sorgesse qualche opposizione, non se ne terrà conto se non quando sia fatta per iscritto e firmata dall'opponente, nel qual caso il subeconomo farà unire tale scritto di opposizione allo istrumento di presa di possesso, e dichiarerà all'opponente di rivolgersi all' Economo generale perchè colla presentazione degli opportuni documenti possa far valere le proprie ragioni, salvo sempre l'effetto di provvedimenti giudiziali che venissero dall'opponente prodotti ». Dal quale disposto chiaro risulta che fosse stato tolto ogni vincolo preventivo in riguardo alle prove e bastasse qualsiasi documento, purchè opportuno, e che senza restrizione fossero divenuti ammessibili i provvedimenti giudiziali.

Per questi motivi, la Corte cassa la sentenza, ecc.

Cassazione di Torino.

8 aprile 1899.

Pres. Cuneo, ff. di P. — *Est.* Gasparini.

Antona-Traversi c. *Ferrari*.

Decime — Diritto alla percezione delle decime — Rilevanza delle prove — Decima appartenente a due canonicati — Dominicalità — Giudizio incensurabile — Perizia.

Il giudizio sulla rilevanza delle prove richieste per l'accertamento del diritto degli attori alla percezione della decima, è incensurabile in Cassazione.

Non è da ritenersi sacramentale la decima solo perchè appartenente in origine a due canonicati, quando non risulti che fosse il corrispettivo dell'amministrazione dei sacramenti (1)

È apprezzamento di fatto insindacabile quello desunto dagli atti e documenti che una determinata decima sia di natura dominicale (2)

Non è nulla la sentenza che abbia ammessa una perizia in ordine a quesiti di diritto e mandando al perito di basarsi sopra documenti o non prodotti o eccepiti da una delle parti in causa come **res inter alios.**

Attesochè col primo mezzo si censura la denunciata sentenza per la violazione degli articoli di legge ivi citati in quanto che la Co te di merito ammise mezzi probatori tendenti all'istruzione del merito, senza precedentemente risolvere la questione dall'Antona-Traversi sollevata della nessuna veste che gli attori avevano a promuovere quel giudizio, e del nessun diritto a percepire la reclamata decima in quanto che non avevano documentato d'essere essi successori immediati o mediati degli originari creditori, ossia dell'Odescalchi e del Pedraglio che acquistarono quelle decime dal Demanio cogli istrumenti 5 settembre 1805 e 14 febbraio 1814, e si disse che tale questione era pregiudiziale ad ogni altra, e quindi anche a quella di vedere se l'Antona-Traversi, che nè per sè, nè pei suoi autori ebbe parte in quegli istrumenti, poteva esser tenuto debitore della decima stessa.

Ma la Corte, come il Tribunale, se ritenne con un apprezzamento insindacabile degli atti e degli istrumenti prodotti in causa, che il diritto degli attori alla percezione della decima proveniva direttamente dagli originari creditori ed acquirenti della medesima, nulla decise in proposito, limitandosi solo a confermare la sentenza del Tribunale, il quale a sua volta, sebbene riconoscesse, come si accennò, che gli atti di causa ed i documenti favorissero l'azione promossa dagli attori, pure in presenza della deduzione di prove dagli stessi attori richieste, stimò di ammetterle, perchè le ritenne influenti a sempre meglio illuminare sè stesso circa la verità dei fatti sulla quale doveva poggiare la propria convinzione nel giudicare il merito.

E d'altronde trattavasi di sentenza interlocutoria con la quale il Tribunale, sospesa ogni decisione del merito, aveva ordinate quelle prove a maggiore istruttoria, la Corte di merito potè affermare, che non essendo chiusa l'istruttoria, se qualche lacuna si presentasse nei documenti si avrebbe avuto modo di parlarne dopo esaurite le prove.

Ed inoltre la Corte affermò, vagliando i capitoli dedotti, che quelle prove dovevano ammettersi come quelle che erano influenti alla decisione del merito, tendendo a stabilire che gli attori erano nel possesso del diritto alla decima da oltre un trentennio, e che sempre l'avevano percepita senza contrasto onde ne sarebbe risultato a loro favore un titolo per sè stante d'usucapione.

E per tutto ciò è chiaro che la Corte di merito non potè violare gli articoli accennati in questo mezzo, che per essere destituito di fondamento va rigettato.

---

(1) La presente sentenza non applica la presunzione che una decima corrisposta ad un ministro del culto o ad un ente ecclesiastico debba presumersi di natura sacramentale. Inoltre, secondo la Cassazione di Torino (e giustamente), è decima sacramentale non ogni prestazione dovuta in corrispettivo di servizii religiosi, ma quella soltanto che ha surrogato le originarie offerte spontanee dei fedeli, e riguardanti l'amministrazione dei sacramenti od altro servizio di indole generale incombente al ministro dell'altare. Cass. Torino 22 gennaio 1898, Comune di Salussola c. Mosca (vol. VIII, p. 258); App. Torino 11 maggio 1897, stessa causa (vol. VII, p. 584) e nota ivi.

(2) Confor. stessa Cass. di Torino 22 gennaio 1898, sopra citata; 23 giugno 1896, Comune di Sizzano c. Vescovo di Novara (vol. VII, pag. 218); Cass. Roma 31 gennaio 1896, Bacchi c. Comune di Scapezzano (vol. VI, p. 163).

Attesochè col secondo mezzo si sostiene la violazione degli articoli 1 e 3 della legge 14 luglio 1887 sull'abolizione delle decime e loro commutazione e degli articoli 1267 e 1273 C. c.

Fondasi però una tale censura nel ritenere, che la decima di cui si tratta fosse di sua natura sacramentale e non dominicale. Ma il ricorrente non prova che la decima di cui è caso fosse di natura sacramentale, e solo la deduce dal fatto che in origine apparteneva a due canonicati. A prescindere però che questo fatto non varrebbe per sè medesimo ad imprimere alla decima la natura sacramentale, perchè a ciò si richiederebbe che stesse in corrispettivo dell'amministrazione dei sacramenti, ogni presunzione sta per ritenerla, invece, dominicale, come formante la dote del canonicato, ed inerente al fondo a quella prestazione vincolato; a prescindere da ciò, si disse, la Corte di merito, con un apprezzamento di fatto desunto dagli atti e dagli istrumenti ritenne la natura dominicale di questa decima, o che almeno tale addivenisse per il fatto che il Demanio ne venne in possesso per la soppressione dei canonicati ai quali apparteneva, e lo cedette come vero e reale suo diritto in corrispettivo del prezzo di lire 20,814 pagato dall'Odescalchi, e di lire 9221 pagato dal Pedraglio, onde è che d'allora in poi, cioè da oltre un secolo, fu sempre questa decima in possesso di privati, che sempre la percepirono liberamente e pubblicamente e senza opposizione, fino a questi ultimi tempi, e cioè fino all'introduzione del presente giudizio. Onde è che seppure per ipotesi potesse ritenersi che quella decima fosse stata in origine sacramentale, il che per altro non è provato, e anzi è escluso dagli atti, starebbe sempre che da oltre un secolo abbia cambiato natura e divenuta dominicale.

Ne segue pertanto che anche questo secondo mezzo va respinto.

Attesochè col terzo ed ultimo mezzo si censura la denunciata sentenza di aver violato gli articoli ivi enunciati, perchè ammettendo la perizia, questa si riferiva a quesiti di mero diritto, e sui quali il solo giudice poteva pronunciare e non il perito.

E perchè ancora si ordinava ai periti di formulare il loro giudizio sulla base dei documenti o non prodotti in causa, o eccepiti come *res inter alios* e sulla base delle risultanze degli esami testimoniali.

Ma anche tali censure non reggono. Intanto la Corte di merito affermò sul proposito, che la perizia come ordinata dal Tribunale era opportuno di ammetterla, perchè, se anche per un certo riguardo potesse essere affetta dal vizio che le si attribuisce, tuttavia poteva fornire maggiori lumi per la cognizione del merito, senza che per ciò possa essere il magistrato tenuto ad accettarne interamente il portato, laddove il controllo dei documenti lasciasse luogo a dubbio.

E con tale affermazione la Corte stessa venne a chiarire come avesse presenti i quesiti formulati e proposti ai periti, come i medesimi potevano essere dai periti risoluti per quanto riflettessero a quel giudizio tecnico e di fatto relativo alla loro scienza e diretti ad illuminare il giudice, e venne pure a chiarire che per tutto ciò che il giudizio peritale eccedesse dal suo còmpito, non avrebbe potuto vincolare il giudizio del magistrato per quel principio, sancito dall'art. 270 Cod. p. c., che l'avviso dei periti non vincola l'autorità giudiziaria che deve pronunciare secondo la propria convinzione.

Nè regge l'altro appunto che i periti dovessero tener calcolo di istrumenti eccepiti come *res inter alios*, e di documenti non prodotti, e delle risposte testimoniali. Imperocchè quanto agli istrumenti, sia pure che i medesimi fossero stati stipulati fra terzi, e non vi avessero preso parte gli autori dell'Antona-Traversi nè lui medesimo, era sempre certo che quegli istrumenti intanto erano prodotti ed invocati in quanto si riferivano alla decima ed alle persone alle

quali questa decima era trapassata, ed ai fondi sui quali gravava e dal reddito dei quali doveva essere percepita.

E poichè i fondi erano posseduti dall'Antona-Traversi, è chiaro che era còmpito del perito il vedere, mediante le constatazioni e raffronti di fatto sulle indicazioni degli istrumenti e le mappe catastali, se quest'onere di decima gravava i fondi dall'Antona-Traversi posseduti, ed in quale quantità ed estensione ne erano gravati. E ciò indipendentemente dall'essere gli Antona-Traversi intervenuti o meno in quegli istrumenti di alienazione e trapasso di quella decima in varie persone, perchè l'onere di pagarla era inerente al fondo da essi posseduto, e come proprietari tenuti a soddisfarla.

E da tutto ciò ne segue che anche questo terzo mezzo deve respingersi, perchè destituito di base.

Per questi motivi, la Corte respinge il ricorso, ecc.

Cassazione di Napoli.

19 giugno 1899.

Pres. NUNZIANTE, P. P. — *Est.* PETRUCCELLI.

Valletta c. *Valletta.*

Legato pio — Scopo di culto — Celebrazione di messe — Patronato passivo — Godimento del beneficio — Indicazione del fondatore — Beni dotalizi — Devoluzione — Divisione per capi.

È legato pio autonomo perpetuo a scopo di culto, e colpito da soppressione, quello, i cui beni dotalizi sono destinati unicamente alla celebrazione di messe, quand'anche il lascito sia fatto a determinate persone, e non sia nominato alcun cappellano, nè si accenni a patronato attivo e passivo (1).

Il patronato passivo consiste nel diritto di esser nominato esclusivamente al godimento del beneficio, e non è a desumersi da una semplice indicazione del fondatore.

Abolito un legato pio per la legge del 15 agosto 1867, i relativi beni dotalizi sono devoluti in eguali porzioni ai successori del fondatore all'epoca dell'abolizione, e la divisione deve farsi per capi e non per stirpi (2).

La Corte osserva che col rogito 20 settembre 1726 il reverendo sacerdote D. Oronzo Gurrapa, parroco della chiesa di Santa Maria della Porta in Lecce, dichiarò di fondare un legato pio perpetuo di messe, da celebrarsi nell'altare eretto da esso Gurrapa nella detta chiesa, ed assegnò per dote di tale legato i fondi che egli aveva acquistato nel feudo di Gabullino. Nominò sè stesso per primo legatario, e statuì che alla sua morte gli dovesse succedere nel medesimo legato la nipote monaca Angela Gurrapa, con lo stesso obbligo delle messe e con facoltà di eleggere il legatario successore, Contemplò pure, verificandosi taluni eventi, per la successione del ridetto legato, l'altra sua nipote Rosa Gurrapa, ed i figli e discendenti dalla medesima, con la clausola di preferirsi quegli tra i figli che avviavasi al sacerdozio.

Che sin dal 1849, il sacerdote Luigi Valletta, discendente da Rosa Gurrapa, ebbe il godimento del convenuto legato ed il cugino di costui — sacerdote Francesco Saverio Valletta, con atto del 2 agosto 1894 lo trasse in giudizio davanti il Tribunale di Lecce, insieme agli altri discendenti di Rosa Gurrapa, chiedendo:

1° dichiararsi sciolto per la legge 15 agosto 1867 il detto legato pio;

2° ordinarsi la divisione dei beni dotalizii in dieci parti eguali, secondo cioè il numero degli aventi diritti al mede-

(1) Veggasi a pag. 697 la decisione della Cassazione di Roma 21 settembre 1899.

(2) Secondo la giurisprudenza ormai stabilita, il diritto allo svincolo dei beni delle cappellanie e di altri enti soppressi colla legge 15 agosto 1867, compete ai patroni laici attuali e non agli eredi del fondatore. Cass. di Roma 9 febbraio 1892, Locatelli c. Finanze (vol. II, p. 531); 8 febbraio 1894. Finanze c. Parrocchia di Condrò (vol. IV, p. 270) 22 novembre 1895, Pintou c. Delvio (vol. VI, p. 465-466); Cass. Palermo 29 agosto 1889, Genovesi c. Genovesi (vol. I, p. 342) e relativa nota.

simo legato, salvo l'usufrutto in favore dell'investito del medesimo legato.

Che il convenuto Luigi Valletta oppose che la fondazione anzidetta non costituisce un legato pio, ma bensì una cappellania laicale, soppressa col decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861; che la chiesta divisione incontrasse l'ostacolo della prescrizione trentennaria; che in qualunque modo a lui come patrono passivo fossero rimasti devoluti i beni dotalizi del legato istesso, o almeno la metà dei detti beni, dovendo l'altra metà dividersi fra tutti i discendenti del fondatore.

Che l'adito Tribunale, con sentenza del 28 agosto 1895, definì l'istituzione enunciata essere un legato pio laicale autonomo a scopo di culto; ma siccome non si era peranco proceduto allo svincolo ed al pagamento della relativa tassa, dichiarò allo stato inammessibile la dimanda di divisione, e condannò l'attore nella metà delle spese, compensando le rimanenti.

Che contro tale sentenza si propose appello principale da Francesco Saverio Valletta, per la dichiarata inammessibilità della sua istanza e per la condanna alle spese; ed a sua volta Luigi Valletta produsse appello incidente condizionato dicendo che, ove si discendesse all'esame del merito della causa, venissero accolte le conclusioni di prima istanza.

Che la Corte di appello di Trani, a seguito di altra sua sentenza del 5 maggio 1892 con la quale, per essersi verificata l'ipotesi dell'art 382 del Codice di proc. civile, dichiarava allo stato di non trovar luogo a deliberare, con la sentenza 23-30 luglio 1897 provvide nel seguente modo:

a) dichiarò riassunta l'istanza contro Demetrio Valletta in persona dei figli ed eredi del medesimo;

b) dichiarò che la pia istituzione fondata dal parroco Oronzo Gurrapa col suindicato istrumento 20 settembre 1726, costituiva un legato pio laicale perpetuo-autonomo a scopo di culto, soppresso dalla 15 agosto 1867;

c) respinse l'eccepita prescrizione e le istanze di Luigi Valletta, ordinò che, riservato a costui il diritto di usufrutto sui beni dotalizi del detto legato, la proprietà dei medesimi beni fosse divisa in dieci parti eguali tra i convenuti, indicati nella stessa sentenza;

d) nominò il perito ed il notaio, il primo per la stima degl'immobili a dividersi ed il progetto delle quote, ed il secondo per le ulteriori operazioni della divisione ed il sorteggio delle quote;

e) condannò Luigi Valletta alle spese del giudizio di prima istanza e di appello, e mise a carico della massa le spese relative alla divisione.

Esso Luigi Valletta ne ha prodotto ricorso a questo Supremo Collegio per cinque motivi di annullamento.

A. — Che i primi tre motivi di ricorso si scorgono infondati. Per fermo, non potevasi definire altrimenti che legato pio autonomo, perpetuo a scopo di culto, come opinarono i giudici di merito, l'istituzione fondata dal parroco Gurrapa col cennato istrumento 20 settembre 1726. Imperocchè i beni dotalizi erano destinati direttamente e servivano esclusivamente alla celebrazione di tante messe da assorbire tutta la rendita, e comunque il lascito si fosse fatto a determinate persone, queste si consideravano *uti minister* per l'esecuzione della volontà del fondatore. Non si nominava alcun cappellano, nè si accennava a patronato attivo e passivo: il fondatore espressamente manifestava la volontà d'istituire un pio legato autonomo a scopo di culto, designando l'altare per la celebrazione delle messe; onde non può la detta istituzione essere definita cappellania laicale. Indarno esso sacerdote Luigi Valletta assume che sia il patrono passivo sol perchè celebra le messe disposte dal parroco Gurrapa. Il patronato passivo esiste nel diritto di essere nominato esclusivamente al godimento del beneficio, e non è a desumersi da una semplice indicazione del fondatore, come nella specie di cui trattasi, vale a dire dalla clausola di preferirsi quegli tra i figli di Rosa Gurrapa che avviavasi al sacerdozio.

B. — Che pel contrario il quarto motivo del ricorso sussiste. In vero, abolitosi il detto legato per la legge del 15 agosto 1867, i relativi beni dotalizi erano devoluti, a norma dell'articolo 742 Codice civile, in eguali porzioni ai successivi fondatori nell'epoca dell'abolizione medesima, essendo tutti della linea collaterale. La sentenza in esame vietava la cennata disposizione di legge, quando divideva in dieci porzioni i beni dotalizi, senza porre mente che vi era un numero maggiore di condividenti, e che la distribuzione doveva farsi per capi e non per istirpi.

E però solo rispetto al quarto motivo il ricorso di cui è parola merita accoglimento.

Osserva che, limitatamente al detto motivo accolto, deve annullarsi la denunziata sentenza e rinviarsi la causa per nuovo esame ad altra Corte d'appello, cui conviene pur rinviare i provvedimenti sulle spese del presente giudizio di cassazione, ed il deposito va restituito al ricorrente.

Per questi motivi, la Corte cassa ecc.

Cassazione di Palermo.

6 maggio 1899.

Pres. Maielli, P. P. — *Est.* Pallone

Finanza c. Palazzotto.

Compagnia di Gesù — Espulsione dalla Sicilia — Confisca dei beni — Donazione ai Vescovi — Chiesa eretta a coadiutoria parrocchiale — Demanio — Proprietà — Prescrizione.

I beni confiscati ai Gesuiti nella prima espulsione dalla Sicilia e donati prima del loro ritorno dal Sovrano ai Vescovi, non tornarono ai Gesuiti e per conseguenza dopo la loro definitiva espulsione al Demanio.

Quindi una chiesa già appartenente ai Gesuiti, che venne prima del loro ritorno elevata in perpetuo a coadiutoria parrocchiale, non fu riacquistata dai Gesuiti allorchè venne ripristinata la Compagnia; e perciò il Demanio, succeduto ai medesimi, non può vantare diritti di proprietà su detta chiesa, nè invocare a suo favore la prescrizione.

In quella che il reverendo Palazzotto, parroco di S. Ippolito Martire di Palermo, agiva in giudizio contro Piazza per la rivendica di un pianterreno e per azione negatoria di servitù, l'uno e l'altra attinenti alla chiesa ex gesuitica del noviziato, che egli qualificava suffraganea della sua parrocchia, fu chiamato in intervento il Demanio, ed in tal modo innanzi tutto s'impegnò la disputa relativa alla pertinenza della chiesa in parola.

Il Tribunale in proposito finì con dichiarare che la chiesa non era di proprietà demaniale, bensì come coadiutoria della parrocchiale di S. Ippolito costituiva ente con personalità propria, sotto la rappresentanza del parroco *pro tempore*.

La Corte rigettò l'appello che produsse il Demanio, ed ora contro la relativa sentenza lo stesso Demanio ha fatto ricorso in Cassazione, assumendo essere state violate e falsamente applicate varie disposizioni legislative, che gioverà sottoporre a particolareggiato esame.

Attesochè innanzi tutto è d'uopo fermarsi come vi si fermò la Corte, e vi si ferma il ricorrente sulla pertinenza originaria e sul passaggio di dominio in primo tempo della chiesa in quistione. In proposito non è dubbio, nè ha formato oggetto di controversia che la chiesa medesima fin dalla sua edificazione appartenesse alla Compagnia di Gesù, la quale fu espulsa dall'Isola mediante il regio dispaccio del 3 novembre 1767.

I beni furono allora incamerati dallo Stato con riserva di farne quell'uso al bene pubblico che il Sovrano avesse stimato; le chiese furono riaperte al culto a norma dell'altro dispaccio 15 dicembre detto anno, ed indi con dispaccio 31 agosto 1778 si provvide circa l'amministrazione e l'alienazione dei beni di detta Compagnia, disponendo altresì: le chiese e le case degli espulsi si diano ai Vescovi nelle cui Diocesi esistono, e che i detti Vescovi le assegnino alle parrocchie o per case di religiosi poveri o a qualunque altra opera che nella loro regolarità o religiosità ed avvedutezza crederanno vantaggiose al bene pubblico, dovendone

di tale destino dar conto preventivamente al vicerè per riceverne la sua approvazione.

In particolare fu soggiunto che la casa del noviziato fosse restata per quartiere militare, e la chiesa si destinasse dall'Arcivescovo per parrocchia, o altro uso che stimerà secondo li generali stabilimenti.

Or da questi primi dati emerge chiaro quali che fossero stati i propositi reconditi del legislatore del tempo, che egli però soppresse diffinitivamente la Compagnia, diffinitivamente ne incamerò i beni, diffinitivamente provvide all'impiego delle chiese fra le quali quella del noviziato, dando ampia facoltà ai vescovi di determinarlo nei limiti consentiti; previa l'approvazione di chi lo rappresentava in Sicilia. Sostenere, com'è piaciuto al Demanio, che questo ai Vescovi sia stata un assegno provvisorio, contradice non solo alla parola dei sovrani dispacci, che di provvisorietà non fecero motto, ma molto più contradice al concetto di essi; nel senso che la destinazione a parrocchie, importava costituzione di beneflzio ecclesiastico, ed investimento a vantaggio di un beneficio ecclesiastico esistente, la cui caratteristica perpetuità era insita nella loro natura, onde poi non poteva non cessare la disponibilità del potere laicale, disponibilità che sarebbe stata in contraddizione colla spiritualizzazione conseguenziale della cosa, in dipendenza dell'erezione canonica. Nel fatto poi avvenne che l'Arcivescovo di Palermo, accogliendo una istanza del parroco di S. Ippolito, ed ottenuto il beneplacito del vicerè, a 21 giugno 1770, emetteva una sua Bolla del 24 gennaio 1780, nella quale, premessa la genesi della chiesa del noviziato e dei beni annessi, che qualificava « regia auctoritate nobis donata et elargita, fu detto, in sacramentalem perpetue erigimus, creamus et deputamus, ab odie in antea cum omnibus facultatibus, honoribus, preeminentiis et aliis ad ecclesiam sacramentalem sine cura legitime spectantibus et pertinentibus. »

E vogliamo che il suddetto parroco ed i suoi successori: « Ecclesia prima probationis abolitorum jesuitorum praesit et superiori munere fungatur et coeteros sacerdotes eidem ecclesiae inservientes eligat in cappellanos, arbitrio suo et nominet qui ecclesiae curam die noctuque gerant. »

Specificò inoltre colla detta Bolla i dritti e gli obblighi dei coadiutori, ed indicò i beni da consegnarsi a titolo di dotazione.

E se in questi precisi termini, ed in altri non meno precisi che si omettono per brevità è il provvedimento dell'Arcivescovo, non può disconvenirsi che la mercè di esso fu istituito un perpetuo ufficio sacro da compiersi da persone ecclesiastiche determinate sopra determinati beni, i quali perciò solo divenivano di natura ecclesiastica. Vale a dire mediante la Bolla in parola fu eretto in titolo un beneficio ecclesiastico coll'obbligazione principale, permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura.

E poichè la conseguenza di tutto questo era il sottrarre i beni alla libera circolazione, assoggettandoli ad un perpetuo usufrutto, indubbiamente senza il regio assentimento il fatto dell'autorità ecclesiastica guardato a sè solo non avrebbe potuto dar vita all'ente morale, sia che questo avesse dovuto avere esistenza propria, sia che lo si fosse dovuto immedesimare colla parrocchia già esistente.

Nel riscontro però vi era questo che l'istesso Sovrano avea espressamente voluto, che chiesa del noviziato e beni annessi si destinassero, col controllo del vicerè, per parrocchia o ad altro uso di quelli indicati nei provvedimenti generali, demandando all'Arcivescovo il còmpito delll'attuazione.

Il consenso esplicito del vicerè si fu l'unica condizione cui era subordinato; il mandato fu adempito, e da ciò non può non dedursi che l'assenso regio, secondo il suo antico e legale istituto, concorse anch'esso alla creazione del beneficio, i cui beni da quell'istante cessa-

rono di far parte dell'azienda gesuitica e della mano regia, comechè trasmessi nel dominio di un'altra persona giuridica.

Tutto questo importò che al ritorno dei Gesuiti quei beni non si trovavano più nel regio patrimonio, perchè donati da potere sovrano e legittimamente addetti in perpetuità all'ecclesiastico beneficio di che trattasi, e quindi nessun diritto alla repristinata Compagnia fu conferito dal R. dispaccio 20 agosto 1804 circa il riacquisto dei beni medesimi, per essersi espressamente detto in tale provvedimento che la restituzione dei beni si sarebbe dovuto intendere come nuova concessione e che dalla stessa doveano ritenersi esclusi quelli alienati, censiti, donati, permutati, od in altro modo distratti.

Sarebbe occorso pel legittimo riacquisto di quella chiesa e di quei beni alla Compagnia di Gesù o un provvedimento della stessa autorità ecclesiastica inducente la cessazione del beneficio, od un atto del potere civile importante privazione di vita dell'ente morale costituito, e poichè l'uno e l'altro mancarono affatto, non si saprebbe dove rintracciare un titolo di dominio, che certamente non potea conferire, e non conferiva il R. dispaccio sopra menzionato.

Attesochè sono questi i concetti giuridici che bisogna trarre dai dispacci sopra esaminati circa l'incameramento dei beni della Compagnia di Gesù, circa la destinazione delle loro chiese coi beni annessi e di quella in particolare del noviziato, nonchè dal fatto di essere stata elevata la detta chiesa a coadiutoria *in perpetuum* della parrocchia di S. Ippolito, il che importava, giusta il dispaccio dell'agosto 1804, esclusione da ogni retrodazione, perchè tuttavia in essere il beneficio ecclesiastico legalmente costituito.

Attesochè: se questi stessi concetti come dalla semplice lettura sono quelli da cui fu informata la sentenza contro cui è ricorso, bene a ragione fu tratta dal magistrato di merito la conseguenza decisiva, qualmente non solo fosse esistito l'ente morale che esplicava la sua attività su quella chiesa, ma che la sua esistenza perdurasse e fosse incompatibile col diritto a possedere in prò dei Gesuiti per riacquistato dominio.

Quindi le pretese violazioni e le false applicazioni di quei dispacci, e di quella Bolla, e delle regole del R. assenso in che si compendia in gran parte il mezzo di annullamento, non si verificano punto, e perciò non resta ad esaminare che l'addebito di travisamento dei varii atti compiuti dai Gesuiti dopo la ripresa della chiesa, in conseguenza del loro ritorno, l'altro addebito circa il rigetto dell'eccezione di prescrizione, e mancato ragionamento, quello circa la violazione di un regio decreto di nomina dell'attuale cappellano, e circa il valore di altri atti compiuti dall'Amministrazione demaniale, quello infine con cui si dice deficiente la motivazione in rapporto al R. assenso.

Attesochè: in ordine a quest'ultimo assunto la Corte, contro la deduzione ch'era mancato il R. assenso parlò a lungo dell'intelligenza a darsi ai reali dispacci, parlò del beneplacito del viceré, aggiunse che l'atto dell'Ordinario diocesano era fedele esecuzione delle disposizioni date dall'autorità civile nel dispaccio dell'agosto 1778.

Coteste osservazioni riuscirono esaurienti e decisive del quesito in parola, anche per quello che si è avvertito innanzi, e quindi la lagnanza mossa a questo riguardo non è affatto attendibile.

L'addotto travisamento di atti nemmeno esso può reggere, perchè l'interpretazione degli atti medesimi fu ispirata dall'esatto principio giuridico circa l'esclusione dei beni pertinenti al beneficio dalla nuova concessione fatta alla Compagnia col dispaccio del 1804, e perchè l'inalienabilità ed imprescrittibilità degli stessi beni non consentivano quella sostituzione di dominio.

Ms checchè sia da vari particolari, certo che gli atti esibiti alla Corte dall'una e dall'altra parte erano tanti e tali da richiedere una speciale indagine, ed un'accurata interpretazione, lavoro ch'essa con criterio prudenziale assolse pienamente, e dopo ciò essendosi con-

vinta che quanto i Gesuiti aveano da parte loro compiuto nel nuovo periodo di ripristinamento non potea significare altro se non che l'Amministrazione del beneficio per una tal quale condiscendenza o tolleranza era passata ed era stata tenuta da loro: questo convincimento desunto da indagini di fatto non può essere censurato nemmeno per quello che riflette il decreto regio di nomina dell'attuale cappellano. Su questo particolare la Corte non si trattenne perchè non era elemento tale da infirmare il detto convincimento. Quella nomina era dipesa dalle parvenze che le cose aveano nel momento della nuova soppressione della Compagnia. Si fermò invece la Corte sulla lunga osservanza dal 1860 in qua per la quale la chiesa in quistione fu sempre considerata come filiale della parrocchia di S. Ippolito, che anzi preso possesso dei beni in virtù della legge eversiva 15 agosto 1867, l'Amministrazione demaniale aderì più tardi alla restituzione, visto che si trattava di coadiutoria parrocchiale, e non di ente morale soppresso, nè di successione gesuitica. Ha un bel dire il ricorso che l'errore non può ingenerare diritto, specie se commesso da un agente inferiore ai danni della pubblica Amministrazione.

Vero tale assunto, in astratto, ma nel concreto del caso avvi non solo che l'errore mancava di giustificazione, ma vi era una dimostrazione in opposto senso, per la quale la detta Amministrazione si era rettamente avvisata di definire in via economica la sorta controversia.

Attesochè preso a base del ragionamento della Corte, che il beneficio del 1804 non avea cessato di esistere, e che l'amministrazione soltanto avea subito variazione in mano dei Gesuiti, la conseguenza ineluttabile ed intuitiva non poteva essere se non quella che la Corte medesima ne ritrasse, cioè il rigetto della eccezione di prescrizione, stantechè non prescrive chi possiede a nome altrui senza la legale inversione del proprio titolo.

Ed avendo ciò la Corte affermato nella motivazione della sentenza, da una parte essa assolvea al compito della motivazione, dall'altro adducea una ragione per sè stessa indiscutibile e decisiva.

Per questi motivi, la Corte rigetta ecc.

Appello di Roma.

8 luglio 1899.

Pres. Puccioni, P. P. — *Est.* Andreucci.

Rori c. Fondo pel culto.

Cappellania — Ente non soggetto a soppressione — Presa di possesso illegittima — Restituzione della dotazione — Rendite arretrate.

Dichiarata illegittima la presa di possesso di un ente perchè riconosciuto non soggetto a soppressione, devesi far luogo alla restituzione della dotazione e delle rendite arretrate, e queste non limitatamente dal giorno della domanda giudiziale (1).

Considerato che la proprietà di una cosa sia mobile che immobile attribuisca diritto su quanto essa produce, e così anche sui frutti civili (art. 443 e 444 Codice civile).

Riconosciutosi quindi che la proprietà della dotazione della cappellania in disputa appartiene all'ente conservato e che l'Amministrazione del Fondo per il culto deve restituirla, non può negarsi che l'obbligo della restituzione comprenda anche le rendite. Ciò non disconosce neppure l'Amministrazione, la quale però vorrebbe esimersi dalla restituzione delle rendite anteriori alla domanda giudiziale, invocando a proprio favore quanto l'articolo 703 del Cod. civile dispone a vantaggio del possessore di buona fede. Ma cotesta tesi, sebbene autorevolmente approvata anche da diverse sentenze della

---

(1) Massima più volte sancita dalla Cass. di Roma; veggasi decis. 8 aprile 1897, Demanio e Fondo per il culto c. Capitolo cattedrale di Tricarico (vol. VIII, pag. 72) e nota ivi.

Corte di Cassazione (la quale poi in decisioni più recenti adottò una teoria opposta), è combattuta e respinta dallo stesso invocato principio della buona fede; imperocchè nel senso giuridico, e per espressa disposizione dell'art. 701 detto Codice, è possessore di buona fede chi possiede *come proprietario* in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, del quale titolo ignorava i vizi, e tale non può definirsi nè la Giunta liquidatrice nè la succeduta Amministrazione del Fondo per il culto, cui la presa di possesso, a norma delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, non attribuiva punto il dominio dei beni degli enti conservati, nè tampoco di quelli delle cappellanie di patronato laicale (come fu supposto essere la cappellania in quistione), ed i quali invece sarebbero stati svincolati in favore dei patroni laici col solo obbligo di pagare una tassa. E quando la difesa dell'Amministrazione, per legittimare la presa di possesso dei beni in controversia, invoca l'art. 16 della legge 7 luglio 1866, esclude con questa stessa disposizione di legge l'applicabilità del principio della buona fede nel senso giuridico, dappoichè essendo ivi prescritto che, sorgendo contestazione sulla applicazione delle leggi soppressive a qualche corpo od ente morale, e sulla devoluzione o divisione dei beni, il possesso di questi sarà sempre dato al Demanio finchè non sia altrimenti provveduto, o dal Governo o dai Tribunali, è evidente che la contestazione ingenera nell'animo di chi apprende il possesso un dubbio più o meno grave sull'appartenenza dei beni, e codesto dubbio vizia il titolo di acquisto, e contradice flagrantemente alla buona fede. Il possesso in questo caso non è dato al Demanio per titolo certo di dominio, ma piuttosto per deposito o sequestro fino al definirsi della contestazione.

E fuori di proposito dai difensori nella specie si parla di risarcimento dei danni e di colpa, e di errore di fatto e di diritto, come causa della restituzione o meno dei frutti. Questi sono rivendicabili per diritto di accessione, siccome pocanzi si è dichiarato, e non per titolo di danni; nè per verità questo titolo pose l'attore a base della sua istanza, richiedendo i soli frutti percepiti, che gli vennero accordati, e dai quali vanno necessariamente sottratte le imposte e le spese necessarie; sicchè inutile sarebbe pel riguardo ogni ulteriore discettazione.

Considerato che bene un limite alla obbligazione della Amministrazione proviene invece dal diritto stesso dell'attore Rori. Costui, sebbene nominato vice parroco nel 1892, non poteva conseguire la cappellania se non dopo la morte e la rinunzia del primo cappellano Paolo Pulini per espresso precetto del titolo di fondazione, ed essendo morto soltanto nel luglio 1895 il Pulini, il quale percepì fino a quell'epoca l'assegno fattogli per la soddisfazione della cappellania, è chiaro che il nuovo cappellano Rori possa richiedere e percepire la rendita pel solo tempo posteriore. E in questi sensi va corretta la impugnata sentenza, rimanendo così assorbita la conclusione del Fondo per il culto, che dalla rendita vorrebbe sottrarre gli assegni pagati al Pulini anche dopo la domanda giudiziale del 1898, mentre essi cessarono fino dal 1895, nè furono voluti poi corrispondere al Rori.

Per questi motivi, la Corte riforma la sentenza, ecc.

Appello di Torino

4 aprile 1899.

Pres Perocchio, P. — *Est.* Invrea.

Tessitori c. Calderini

Parroco — Rimessione di somma per scopo determinato — Validità — Mandato — Esecuzione dopo la morte del mandante.

La rimessione di una rilevante somma fatta da un individuo al parroco per uno scopo determinato (alzamento della volta della Chiesa parrocchiale) dà luogo ad un contratto commutativo, non ad una liberalità, perfettamente valido.

Gli eredi non possono domandare la restituzione della somma neppure nel caso

che la somma medesima sia stata consegnata al parroco dopo la morte del disponente da persona da questi incaricata.

La morte del mandante non estingue il mandato se l'incarico deve necessariamente o presumibilmente eseguirsi, in tutto o in parte, dopo la morte stessa (1)

Attesochè cogli interrogatori dedotti nell'atto di citazione gli attori intendono stabilire avere il convenuto sacerdote Tessitori ricevuto dal Giacomo Calderini la somma di lire 60,000 od altra maggiore o minore somma da erogarsi nell'alzamento della volta e del tetto della chiesa parrocchiale di Borgosesia: donde essi traggono la conseguenza doversi restituire loro quali eredi del Giacomo Calderini la detta somma siccome quella che sarebbe stata al Tessitori rimessa senza legittima causa, non avendo potuto nè per titolo di donazione, nè per titolo di legato, essere uscita dal patrimonio del loro autore.

Senonchè, a giudizio della Corte, la dedotta prova non è tale da sussidiare le domande.

E, per verità, non basta che sia escluso il titolo di donazione o di legato perchè una somma liberamente consegnata ad alcuno possa essere dal consegnante o dai suoi eredi ripetuta.

Vi hanno altri titoli nella legge, ossiano cause legittime, per cui una somma può essere consegnata altrui senza diritto di ripeterla; a cagion d'esempio, quando si tratti pel soddisfacimento di un debito o anche solo di una obbligazione naturale, ovvero quando la somma consegnata sia il corrispettivo di una obbligazione dal consegnatario assunta.

E nella fattispecie colla prova dedotta nell'atto introduttivo del giudizio non si esclude che altra causa legittima diversa dalla donazione o dal legato sia intervenuta, donde la inconcludenza di quella prova si rende manifesta.

E giova avvertire che non incombe al sacerdote Tessitori di provare che la somma che si dice consegnatagli dal Calderini siagli stata consegnata per una causa legittima.

La causa si presume sino a che non sia provato il contrario: e l'onere della prova non può incombere a chi ha a suo favore la presunzione della legge.

Senonchè dalla stessa deduzione non solo non viene esclusa l'esistenza di una causa legittima, ma per contrario una causa legittima si viene propriamente a stabilire.

Infatti, secondo la deduzione, il Giacomo Calderini avrebbe dato o fatto dare in suo vivente al sacerdote Tessitori una somma di denaro coll'intenzione espressa che dovesse erogarsi in un uso specificamente designato, vale a dire dell'innalzamento del tetto e della volta della chiesa parrocchiale di Borgosesia, ed il Tessitori, accettando e ricevendo quella somma alla posta condizione avrebbe necessariamente assunto l'obbligazione rimpetto al Calderini di erogare quella somma nell'uso determinato; onde la somma anzidetta sarebbe stata il corrispettivo dell'obbligazione assunta dal Tessitori di fare eseguire le opere occorrenti per l'innalzamento del tetto e della volta della chiesa.

Avvertitamente si è detto *in suo vivente*, benchè nella deduzione cotale espressione non si legga, ma essa vi è implicita, perchè, deducendosi che il Tessitori ebbe la somma dal Giacomo Calderini o per esso dal fratello Giosuè, si stabilisce trattarsi di fatto avvenuto durante la vita del Giacomo, perchè questi, dopo morto, più non avrebbe potuto dare, nè il Giosuè avrebbe potuto dare pel Giacomo ciò che a questi dopo la sua morte più non apparteneva.

E del resto la deduzione non potrebbe disgiungersi dall'atto stesso che la con-

---

(1) Principio incontroverso. LAURENT, *Princ. de droit civil*, XVI, n. 322; RICCI, *Corso di dir. civ.*, III, n. 445; Cass. Roma 17 luglio 1884, Marelli c. Massa (*Legge*, 1884, II, 469); App. Genova 14 giugno 1895, Ameglio c. Negro (*Giurista*, 1895, p. 274); App. Milano 13 febbraio 1885, Scotti c. Ceresa (*Mon. dei Trib.*, XXVI, p. 560).

tiene, nel quale era detto espressamente che il Giacomo Calderini aveva dato la somma al Tessitori alcuni giorni prima di morire.

Stando adunque alla deduzione quale è formulata nei primi 5 capi d'interrogatorio ammessi dal Tribunale, non ne deriva che la somma reclamata sia stata data al Tessitori illegittimamente e senza causa.

Nei fatti addotti è escluso ogni carattere di liberalità che è il sostrato necessario di ogni donazione; non v'era liberalità a favore del Tessitore, il quale niun vantaggio personale avrebbe ritratto dalla somma rimessagli, e neppure a favore della fabbriceria (che non è proprietaria della chiesa), il cui patrimonio veniva punto ad accrescersi.

Si avrebbe soltanto la destinazione di una somma per un uso di pubblica utilità: la stipulazione colla quale taluno dà e promette di dare ad un altro, perché questi faccia eseguire con quella un'opera non a vantaggio personale del ricevente, ma diretta ad uno scopo di interesse pubblico, è un vero contratto commutativo, non una liberalità.

E' il contratto innominato *do vel promitto ut facias*, produttivo di obbligazione e di azione.

Quando taluno dà o promette una somma perchè altri dia, faccia o non faccia alcuna cosa, *do vel promitto ut des, ut facias, ne facias*, la cosa, il fare, il non fare dell'altra parte, sono il corrispettivo della somma data o promessa. Così la Cassazione romana, presidente ed estensore Auriti, 17 marzo 1882. Esempio calzante si ha nel caso di un Comune che prometta o dia una somma al Governo perchè venga eseguita una ferrovia, un ponte od altra opera di pubblica utilità; o quello ancora di un privato che dà o promette una somma al Comune con che venga eseguito un dato monumento o una data opera di lustro o decoro pubblico.

E che veramente si trattasse di contratto commutativo lo si conferma dalle stesse deduzioni degli attori colle quali si vuole stabilire che, essendosi incontrate difficoltà tecniche a attuare le opere volute dal Giacomo Calderini, si sarebbero iniziate trattative per ottenere l'adesione degli eredi a convertire in altro uso la somma rimessa dal Calderini al Tessitori, ciò che sarebbe stato un fuor d'opera se la rimessione del danaro fosse stata fatta a titolo di liberalità.

Nè la cosa muterebbe di aspetto ove si volesse ravvisare nel fatto concreto, anzichè un contratto innominato, i caratteri di un vero e proprio mandato.

Esulerebbe sempre il concetto della liberalità e l'efficacia giuridica della convenzione sussisterebbe sempre, giacchè anche il mandato è un contratto, giusta la definizione datane dall' articolo 1737 c. c., e l' obbligazione assunta dal Tessitori di adempire il mandato costituirebbe il corrispettivo della somma a lui dal Calderini in ipotesi consegnata.

Non varrebbe invocare in contrario la regola che il mandato si estingue per la morte del mandante. Questa regola per insegnamento costante di dottrina e di giurisprudenza antica e moderna soffre eccezione nel caso in cui le parti abbiano espressamente o tacitamente voluto che il mandato non dovesse per la morte del mandante estinguersi, e tale eccezione si verifica sempre che si tratti d'incarico da eseguirsi dopo la morte del mandante.

Nel diritto romano la tesi era espressamente stabilita dalla legge 11, § ult., ff. *mandati vel contra:* « Marcellus scribit, si ut post mortem sibi monumentum fieret, quis mandavit, heres eius poterit mandati agere; illum vero qui mandatum suscepit si sua pecunia fecit, puto agere mandati ». E nella legge 13, sotto lo stesso titolo: « Idem est et si mandavi tibi, ut post mortem meam heredibus meis emeres fundum ».

In Francia la dottrina e la giurisprudenza sono al riguardo concordi nel ritenere, sulla scorta di Pothier e di autorevoli giudicati, che la regola della cessazione del mandato per la morte del mandante viene meno per la volontà

contraria espressa dal mandante o risultante dall'oggetto stesso del mandato o dalle circostanze in cui sia stato conferto.

La stessa massima è adottata senza contrasto dalla dottrina e giurisprudenza italiana.

La ragione di tale massima sta in ciò che la regola della cessazione del mandato per la morte del mandante non è di ordine pubblico, che le parti perciò possono derogarvi, che la deroga è implicita allorchè per la natura stessa dell'incarico o per le circostanze che l'accompagnano il mandato sia tale che necessariamente o presumibilmente debba eseguirsi in tutto od in parte dopo la morte del mandante.

Nella fattispecie l' incarico sarebbe stato l'esecuzione delle opere d'innalzamento del tetto e della volta della chiesa di Borgosesia, lavoro di lunga ed ardua esecuzione, e che il Calderini, il quale l'avrebbe conferto al Tessitori quando già infermo disponevasi a fare il suo testamento, non poteva presumere sarebbesi compiuto prima della sua morte.

Nel nuovo sistema adottato dagli eredi Calderini non sarebbe più il Giacomo Calderini, che alcuni giorni prima di morire avrebbe consegnata la somma controversa al sacerdote Tessitori; sarebbe invece il Giosuè Calderini, di lui fratello, che pochi giorni dopo la morte del medesimo avrebbe consegnato al Tessitori la somma anzidetta in esecuzione di un incarico verbalmente datogli dal Giacomo.

Ora la cosa non muterebbe d'aspetto per mutarsi di circostanze. Il Giosuè sarebbe stato un mandatario del Giacomo in un incarico che necessariamente nella mente del mandante doveva eseguirsi dopo la morte di questi, e per di più l'avrebbe eseguito, ed eseguendolo avrebbe stipulato col Tessitori il contratto commutativo superiormente accennato, o, se vuolsi, un secondo mandato, ciascuno dei quali contratti sarebbe, per le ragioni dianzi svolte, inattaccabile.

Stanno adunque sempre gli argomenti d'inconcludenza anche per le nuove deduzioni; senza che occorra discendere all'esame dell'eccezione desunta dagli articoli 1311 e 1237 cod. civ., non risultando stabilito per le fatte deduzioni che nella volontaria esecuzione della supposta disposizione del Giacomo Calderini siano concorsi gli stessi eredi, anzichè essere stata opera del solo esecutore testamentario che in tale qualità non avrebbe potuto vincolarli.

L'appellante chiede che si pronunzi, ecc.

Per questi motivi, la Corte, ecc.

Appello di Torino.

21 novembre 1898.

Pres. Perocchio, P. — *Est.* Lago.

Minazzoli c. *Finanze.*

Ricchezza mobile — Economo spirituale — Assegno — Rilascio di certificato di rendita sul Debito pubblico di spettanza del beneficio.

L'economo spirituale, chiamato a reggere il beneficio nella mancanza del titolare, deve pagare la imposta di ricchezza mobile sull'assegno a lui corrisposto mediante il rilascio di un certificato di rendita sul Debito pubblico appartenente al beneficio, per la quale si paga già la imposta per ritenuta. (1)

Atteso che col suo decreto 15 dicembre 1887, il Vescovo di Novara così disponeva: « Non potendo provvedere di titolare il beneficio coadiutoriale sotto il titolo di S. Margherita, nella parrocchia di Premeno per mancanza di soggetti idonei, col presente decreto ne diamo la reggenza al reverendo don Gaudenzio Minazzoli, parroco dello stesso luogo; » e tale decreto veniva munito il 31 gennaio successivo, del Regio Placito nei

(1) Conf. Parere del Consiglio di Stato, Sezione Finanze, 8 ottobre 1896 (*Imposte dirette* 1896, p. 367): Decis. della Comm. centrale 1 giugno 1896, n. 44354 (vol. VII, p. 120).

termini seguenti: « Visto il rescritto 15 dicembre 1887 della Curia vescovile di Novara, con cui il sacerdote don Gaudenzio Minazzoli fu nominato economo spirituale della coadiutoria di Santa Margherita in Premeno; in virtù della delegazione Regia si concede il Regio Placet all'atto di tale nomina, salvo la legge dello Stato e le ragioni dei terzi. »

Che quindi dalle parole stesse del decreto vescovile, appare che il parroco don Minazzoli non fu mai investito del benefizio di Santa Margherita, perché ne fu nominato reggente colla esclusione espressa della qualità di titolare, ossia fu nominato economo spirituale, nel qual senso quella reggenza fu senza osservazioni in contrario intesa nel Regio Placet: Tale portata poi della nomina vescovile oltre che risponde alle disposizioni ecclesiastiche relative alla singolarità e non pluralità dei benefici, è ammessa dallo stesso don Minazzoli che nella sua comparsa conclusionale di primo giudizio al n. 1 così scriveva: « L'attore quale reggente la coadiutoria di Santa Margherita in Premeno, attualmente vacante ed ora amministrata dal Regio Economato, gode di un certificato sul Debito pubblico, consolidato 5 0|0, della rendita di L. 520 costituente la dote di quel beneficio, la quale viene erogata nell'adempimento dei pesi annessi a tale coadiutoria, ecc. » Dunque non può dubitarsi che il detto beneficio, non ostante la detta nomina del parroco don Minazzoli a reggente, continuò a restar vacante e allora nessuna ragione per diritto proprio ha acquistato il don Minazzoli al godimento dei frutti della dote del beneficio stesso, perché secondo le disposizioni del Regio Decreto 26 settembre 1860, senza parlare dell'altro Regio Decreto 8 dicembre 1861, relativo alle provincie napoletane, i benefizi vacanti sono amministrati dal Regio Economato, che gode i frutti dei beni relativi, per farne l'uso e l'applicazione portate dalle disposizioni stesse.

Che quindi senza ragione si è dal parroco Minazzoli invocato in contrario l'art. 5 del Regio Decreto 25 giugno 1871, che in quanto dispone per gli investiti dei benefizi ecclesiastici, non favorisce la di lui tesi, perchè esso, come si è detto, non è investito del beneficio di Santa Margherita.

E non favorisce l'assunto del Minazzoli neppur l'altro Regio Decreto 12 luglio 1866, che estende la necessità del Regio Placet anche ai provvedimenti degli Ordinarii diocesani portanti nomina di economi e di vicari spirituali. Ma nulla dispone in ordine ai diritti che i detti economi spirituali hanno sui beni dei benefizi vacanti. Anzi, giusta il citato decreto 26 settembre 1860, gli economi spirituali possono ottenere un assegno sui frutti dei beni dei benefizi vacanti, ma devono renderne conto quando il beneficio viene provveduto.

Che impertanto il parroco don Minazzoli aveva bensì diritto ad un adeguato assegno per l'adempimento dei pesi annessi al beneficio di Santa Margherita, ma era quello un semplice diritto personale verso il beneficio e per esso verso l'Economato, e allora a nulla rileva che tale assegno sia al sacerdote Minazzoli corrisposto sui frutti del beneficio e sia anche ragguagliato alla entità dei frutti stessi, come non rileva neppure che egli abbia il possesso e il godimento del certificato del Debito pubblico di spettanza del beneficio, della rendita di L. 500, perchè tutto si risolve nell'impiego e nell'applicazione dei frutti del beneficio devoluto al Regio Economato, e nel possesso del detto certificato per parte del don Minazzoli, in nome dell'Economato stesso all'effetto dell'esazione del suo assegno.

Atteso in tale stato di cose, è manifesto che mentre la legge di ricchezza mobile, che per mezzo di ritenuta si paga sulla rendita del menzionato certificato, colpisce la dote del beneficio e per esso l'Economato, al quale spettano i frutti rappresentati da tale rendita, non può il don Minazzoli esimersi dal pagare a sua volta la chiestagli tassa sull'assegno, che come si è detto percepisce dal Regio Economato per l'adempimento dei pesi annessi al beneficio di Santa Margherita, e non fa al caso il richiamo fatto in atti

dal parroco Minazzoli, di certe disposizioni della legge 24 agosto 1877, sulla tassa di ricchezza mobile, per dire che non sono soggetti a simile tassa i redditi del beneficio di Santa Margherita, perchè ora si tratta di tassa sull'assegno che gli viene corrisposto dall'Economato per le sue prestazioni, assegno che é precisamente soggetto alla tassa di ricchezza mobile, categoria 1ª, in forza del generale disposto dell'art. 3, lettera *f*, di quella legge e non può per conseguenza parlarsi di indebita duplicazione di tassa, poiché la tassa di cui ora si questiona, è distinta da quella che dal beneficio si paga sulla rendita prodotta dal detto certificato in quanto che colpisce un distinto cespite e viene pagata da altra persona.

Per questi motivi, la Corte conferma sentenza del tribunale di Pallanza, ecc.

Appello di Casale.

8 agosto 1899.

Pres. Giusto, P. P. — *Est.* Sforza.

Maino c. *Capurro*.

Corpi morali — Lascito ad alcune suore — Persone interposte — Impugnativa del lascito — Prova — Inammessibilità.

Gli art. 773 e 829 (ultima parte) del Cod. civile prevedono il caso di alcune incapacità relative: *e perciò il lascito ad alcune suore non può essere impugnato come fatto per interposta persona ad incapace, cioè all'istituto a cui esse appartengono, tanto se questo non sia stato legalmente riconosciuto quale ente morale* (incapacità assoluta), *quanto nel caso in cui si abbia tale riconoscimento* (1).

Attesochè tutte le affermazioni dell'appellante e con esse le ragioni, a cui si appoggiano, cadono di peso, quando per

---

(1) La Corte premetteva in fatto che il sacerdote don Giovanni Maino, con testamento olografo 8 febbraio 1888, istituiva suoi eredi le signore Gazzano Antonia, Capurro Maddalena e Poirè Teresa; che deceduta la Gazzano, le di costei eredi cedettero l'intera eredità loro pervenuta alle signore Montano Antonietta e Federica Cappellino. Che con atto 24 dicembre 1895 e successivi, certa Teresa Maino, nipote *ex fratre* del testatore, evocò in giudizio le sunnominate eredi e cessionarie, e l'avv. Cereseto, esecutore testamentario nominato dal don Maino, chiedendo fosse dichiarato nullo il testamento 8 febbraio 1888, limitatamente però alla nomina degli eredi universali, perchè dalle cancellature e dalle rettifiche contenute nel testamento, e dalle circostanze che non solo le chiamate in apparenza, ma anche quelle che ottennero la cessione della quota della Gazzano erano monache della Misericordia, chiaro appariva che intenzione del testatore fu di istituire, per interposte persone, erede l'Istituto o Conservatorio delle figlie della Misericordia di Savona. Fu poi in corso di causa, quando fu dimostrato che il detto Istituto o Conservatorio era un ente morale riconosciuto, e che quindi non era il caso di un'istituzione per interposta persona, che la Maino indicò quale vero beneficiato l'Istituto di N. S. della Misericordia, ente questo non riconosciuto. A sostegno del suo assunto l'attrice deduceva alcuni capitoli di prova testimoniale di cui chiedeva l'ammessione a sensi e per gli effetti di che all'art. 829 c. c.

La presente sentenza, in sede di rinvio, concorda con quella della Corte di appello di Genova 10 maggio 1898, nella stessa causa, annullata per mancanza della data della pronuncia.

La Corte di Genova, per escludere la prova della interposta persona, faceva le seguenti considerazioni:

« Per l'art. 829 del Cod. civile, la prova che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti, e che realmente riguardino altra persona, è ammessibile solo quando l'istituzione o il legato siano impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci. Dalla appellante si sostiene che la istituzione, di cui nel testamento del D. Maino, per mezzo delle tre suore sia stata dettata a favore dell'Istituto delle Suore della Misericordia in Savona.

« Ora, quest'istituto è desso incapace di succedere? Risulta dai prodotti documenti che detto istituto venne eretto in corpo morale con R. Decreto 12 giugno 1841; che il suo statuto organico fu approvato con altro Decreto del 12 giugno 1873, e che altre volte fu autorizzato dall'autorità tutoria ad accettare eredità e legati. Niun dubbio quindi che il medesimo ha giuridica capacità a succedere.

« Il contrario però si sostiene, che parlandosi nell'alinea del citato art. 829 di incapaci

poco siasi eliminato il duplice errore, in cui la Maino si avvolge. Il primo consiste nel dare alla seconda parte dell'art. 829 Cod. civ. una estensione maggiore di quella che sia lecito darle. Questo articolo contempla il caso della nullità, di cui trattasi; ma solo per incidente, e per dire che solo in questo caso sia permesso fare la prova dell'interposta persona, e quello che stabilisce la nullità è invece l'art. 773 c. c.

Or questo non si preoccupa che di sole incapacità relative; e neppure di tutte; ma di quelle soltanto indicate dai precedenti articoli (767-772 inclusivo c. c.). Ma la incapacità relativa suppone la capacità in generale. In fatti l'adulterino e l'incestuoso non possono ricevere dal padre, ma ben lo possono da qualsiasi altra persona; ed è perciò, che la legge se ne preoccupa, e fulmina a nullità anche nel caso, che la disposizione a favor loro sia fatta per interposta persona. Fu questo il compito limitato della seconda parte dell'articolo 829 c. c.

Se l'adulterino e l'incestuoso (suppongasi per esempio) fossero assolutamente incapaci, ossia non fossero persero, la legge non avrebbe avutomotivo di preoccuparsene; esse non avrebbero potuto ricevere da chicchessia, e quindi, neppure per interposta persona, senza che perciò occorresse fare annullare la disposizione; perciocchè l'erede o legatario apparente non avrebbe potuto, anche volendolo, trasmettere loro l'eredità o il legato.

Così, quando si vuol parlare di nullità di disposizione a termini del detto art. 773 c. c. in confronto di un ente morale non legalmente riconosciuto, cioè di un ente assolutamente incapace, perchè mancante di personalità giuridica, si dice una cosa, che non ha senso giuridico. La qual cosa è quella, a cui conduce il primo errore, di cui trattasi, e riguarda l'Istituto delle Suore di N. S. della Misericordia, del quale è pacifico, che non sia un ente giuridico.

L'altro errore rannodasi al Conservatorio. Delle due l'una: è questo un ente giuridico, o non è egli tale? Se non è, sta per esso ciò che si è detto per l'Istituto. Se invece si ritiene che egli sia tale, l'errore sta o, per lo meno, risolvesi pur sempre nella falsa applicazione degli articoli sopra citati. Si vuole estendere la nullità stabilita dall'art. 773 c. c. al caso, in cui il favorito (in ipotesi) per interposta persona sia un ente giuridico, e perciò capace a ricevere, per quanto l'esplicazione e l'attuazione di tale capacità sia subordinata alla sovrana autorizzazione, e ciò, perchè in tal guisa (dicesi), rice-

---

a succedere, fra gli incapaci non devonsi intendere incluse solo le persone colpite di incapacità assoluta, ma anche quelle la cui incapacità è puramente relativa, quali sarebbero i corpi morali, e così il sunnominato Istituto della Misericordia, che non possono accettare eredità se non coll'autorizzazione del Governo.

« Attesochè una siffatta distinzione non è giuridicamente esatta. I corpi morali ripetono direttamente dalla legge la giuridica capacità a ricevere per testamento, e se per ragioni di speciale tutela tale loro capacità non puossi esplicare che dietro autorizzazione dell'autorità tutoria, non è perciò a dirsi che essi enti morali debbansi annoverare tra gli incapaci a succedere. Se così fosse, fra gli incapaci a succedere si dovrebbero comprendere anche i minori di età, pei quali le eredità sono accettate dal padre, ed in determinati casi coll'autorizzazione del Tribunale. A niuno mai venne per ciò in mente di dire i minori d'età incapaci a succedere.

« Non versandosi impertanto nella eccezione prevista dall'alinea dell'art. 829 Cod. civ., la prova dell'appellante dedotta a fine di stabilire che le tre suore nominate nel testamento del D. Maino non sono che eredi apparenti, trova per la sua ammissione insormontabile ostacolo nel prescritto della prima parte del detto art. 829.

« Ben disse inoltre il Tribunale, che in ogni ipotesi la domanda attrice mai non potrebbe approdare, poichè la eredità del D. Maino se non dalle eredi nominate, sarebbe sempre raccolta dall'Istituto della Misericordia in Savona.

« Eliminata così la domanda della appellante, ed esclusa la prova da questa articolata, alla Corte non resta che confermare la sentenza del Tribunale, che è conforme alle sovra espresse considerazioni ».

vendo per interposta persona, si sottrarrebbe alla necessità di detta autorizzazione. Or, traendosi così in campo l'interesse di un terzo, ed essendo questo una persona giuridica, e perciò capace a stare in giudizio, lo si sarebbe dovuto anzitutto invitare a prestare il suo contraddittorio; il che non si è fatto, nè si domanda di fare. Ma vada per questo: si tratterebbe solo del modo di promuovere l'azione. Ciò che monta si è che l'azione non sussiste in sè stessa. Se il Conservatorio non può ricevere direttamente senza la previa sovrana autorizzazione (a parte la distinzione tra ricevere, o succedere, ed accettare, che pur sussisterebbe, ma torna superfla), non potrà farlo neppure, per interposta persona; imperocchè, se domani le suore volessero donare o lasciare per testamento al Conservatorio ciò che loro ha lasciato D. Maino, sussisterebbe lo stesso ostacolo, che sarebbesi opposto alla istituzione diretta; occorrerebbe la sovrana autorizzazione; accadrebbe, in senso relativo, pel Conservatorio delle figlie, quello stesso, che, in senso assoluto, accadrebbe per l'Istituto delle suore: quello sarebbe impedito dal ricevere sino all'intervento della detta autorizzazione; questo non potrebbe ricevere affatto: nell'un caso e nell'altro non sarebbe possibile la frode, che pretenderebbesi fatta alla legge; e se la frode non è possibile, non è possibile neppure la nullità, di cui al ripetuto art. 773. Si vorrà dire per avventura, che la frode consista in questo, cioè che le suore, istituite, in apparenza, avendo di ciò coscienza, lascieranno godere le rendite all'ente; e poi trasmetteranno per testamento o per atto tra vivi ad altre suore, che faranno lo stesso, e così *usque ad perpetuitatem*. Sia pure: è roba loro e possono spenderla nel modo che più loro talenti; ma non sono a ciò legalmente vincolate, e questo basta per allontanare ogni idea, che si tratti di disposizione fatta in frode della legge, o vietata nel senso dell'art. 829 c. c.

Vano dunque insistere sulla nullità in discorso, comunque la si consideri è forza riconoscerne la insussistenza, vana ogni prova in proposito.

Per questi motivi, la Corte conferma ecc.

Appello di Trani.

11 marzo 1890.

Pres. NUBILA, P. — *Est.* PRIMICERI.

Montalto c. De Troia.

Decime — Giudizio di commutazione — Sentenza arbitrale resa esecutoria dal Tribunale — Domanda di nullità per eccesso di potere degli arbitri — Improponibilità.

Compiutosi il giudizio di commutazione con la sentenza arbitrale resa esecutoria dal Tribunale, non può proporsi domanda di nullità dinanzi al Tribunale stesso contro la detta sentenza per eccesso di potere degli arbitri.

Considera che l'azione di nullità dal principe Montalto spiegata contro la decisione definitiva degli arbitri, e fondata su motivi di eccesso di poteri, non entra nelle attribuzioni del Tribunale, che la detta decisione omologò e rese esecutoria.

È per fermo dalla struttura della legge dell'8 giugno 1873 sull'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napolitane e siciliane, chiaro si manifesta quale sia stato il pensiero del legislatore, quello cioè di liberare nel pubblico interesse la proprietà immobiliare in dette provincie da prestazioni incerte, sottoposte ad un modo vessatorio d'esazione, riducendole ad una certa annua rendita in danaro, da poter essere più agevolmente affrancabile; al quale scopo la detta legge speciale ha costituito magistrature straordinarie più capaci nella materia, ed ha stabilito procedure spedite, affinchè prontamente fossero risolute le molteplici vertenze fra creditori e reddenti.

Venne perciò disposto che, insorgendo contestazioni sul diritto alla prestazione, siffatte questioni dovessero antecedentemente decidersi dalla competente autorità giudiziaria con procedimento ordi-

nario; ma quando del diritto alla prestazione non si disputasse, e la controversia si riferisse alla commutazione, dovesse valere inappellabilmente la decisione degli arbitri costituiti dalla mentovata legge speciale in giudici legali; e solo fu dato al Tribunale, nel rendere esecutoria la decisione arbitrale, rettificare gli errori puramente materiali, qualora vi fosse intorno a ciò richiamo dalle parti (art. 16 della detta legge).

Nella causa in esame, quando il principe Montalto, dopo la pubblicazione della legge del 1873, promosse il giudizio di commutazione delle decime feudali contro i possessori delle terre in agro di Volturino soggette alla prestazione in natura in favore di esso Principe, furono deferite al Tribunale competente e trattate col procedimento ordinario le questioni sollevate sul diritto dell'istante; e con la sentenza del Tribunale civile di Lucera del 26 luglio 1880, confermata in grado di rinvio dalla Corte d'appello di Napoli con pronunziato del 28 marzo 1892, fu riconosciuto il diritto del Montalto ad esigere la decima. Si diè luogo quindi all'altro giudizio relativo alla commutazione, nominandosi il perito e gli arbitri che, col provvedimento speciale dalla legge stabilito, dovevano definire la valutazione in danaro corrispondente alla decima del prodotto del terreno rispettivamente dai convenuti posseduto.

Depositata la decisione degli arbitri nella cancelleria del detto Tribunale di Lucera, e resa esecutoria quella decisione dal Tribunale medesimo in data del 20 settembre 1897, senza che in Camera di consiglio dal creditore Montalto o dai reddenti si fosse promosso alcun richiamo, il giudizio sulla commutazione deve dirsi compiuto ed irretrattabile, come in precedenza era stato definito quello sul diritto alla prestazione in favore del principe prenominato.

La istanza quindi dall'anzidetto promossa innanzi al Tribunale di Lucera con gli atti del 9 e 21 ottobre 1897, perchè fosse dichiarata nulla la sentenza arbitrale per eccesso di potere degli arbitri, non poteva essere esaminata dal Tribunale e ritenuta di sua competenza; perchè, compiutosi il giudizio di commutazione con la sentenza arbitrale resa esecutoria dallo stesso Tribunale, era cessato in lui ogni potere provenientegli dalla legge speciale dell'8 giugno 1873. Ed invero verrebbe a sovvertirsi lo scopo e le disposizioni della detta legge dando adito a domanda di nullità contro la sentenza arbitrale avanti lo stesso Tribunale dopo la pronunziata esecutorietà della decisione degli arbitri, e deve dirsi in questo caso esaurita la giurisdizione dalla legge attribuita al Tribunale, *officio functus est.*

Non vale il potere che il Tribunale desume nell'appellata sentenza dall'articolo 13 della legge, il quale dispone che per le ricusazioni del perito e degli arbitri e per quanto altro non è previsto dalla legge medesima, saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile. L'art. 13 è compreso in quella parte della legge che prepara l'arbitrato dettando le disposizioni per la nomina del perito e degli arbitri e per le relative ricuse, riportandosi alle disposizioni del Codice di procedura civile per tutto ciò ch'è necessario a preparare la sentenza arbitrale, non già a distruggerla; mentre poi negli articoli successivi dichiara inappellabile la decisione degli arbitri e permette soltanto che le parti possano fare i richiami per la rettificazione degli errori meramente materiali prima che il Tribunale renda esecutoria la decisione arbitrale. Se alla disposizione dell'articolo 13, in quanto all'applicabilità delle regole del Codice di procedura civile, il legislatore avesse voluto dare una estensione generale, quell'articolo avrebbe trovato luogo in fine della legge; ma ciò non era possibile, perchè avrebbe distrutto lo scopo propostosi con la legge medesima.

E qui torna a proposito il parlare del richiamo che dalle parti, con diverso intendimento, si fa della legge del 24 maggio 1876 sull'affrancamento delle terre della Sila regia, ove leggonsi disposizioni simiglianti a quelle della legge dell'8 giugno 1873, per quanto riguarda la costi-

tuzione degli arbitri necessari e le attribuzioni dei medesimi; senonchè con l'articolo 18 si aggiunge: « Potrà anche avanti lo stesso Tribunale impugnarsi la sentenza degli arbitri per nullità, nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, se sia stata pronunziata fuori dei limiti della competenza ad essi attribuita dalla legge o senza l'intervento di tutti gli arbitri o al di là del mandato o non su tutte le domande, ovvero se contenga disposizioni contraddittorie ».

Ecco, si dice da parte del Montalto, com'è vero che contro la decisione degli arbitri necessari può darsi adito all'azione di nullità avanti il Tribunale. Ecco, si sostiene da parte dei reddenti, che vi è stato bisogno di un'altra disposizione per lo sperimento di siffatta azione, e trattandosi di leggi speciali aventi ciascuna una propria finalità, *lex ubi voluit dixit.*

Propriamente è da osservare che tanto la legge del 1873 quanto quella del 1876 hanno disposizioni simili nelle parti preparatorie dell'arbitrato; tanto l'una con l'art. 13 succitato; quanto l'altra con l'art. 17 dispongono che « per le ricusazioni dei periti e degli arbitri e per quanto altro non è previsto, saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile ». Ciò conferma che le surriferite disposizioni, come si è già avvertito, si riferiscono alla parte che prepara l'arbitrato; perchè, se avessero una portata generale, la legge del 1876 non avrebbe avuto necessità di disporre con l'articolo 18 che anche davanti lo stesso Tribunale può sperimentarsi l'azione di nullità contro la sentenza degli arbitri, nel mentre fra le disposizioni del Codice di procedura civile sono quelle degli art. 32 e 33 che trattano appunto della impugnazione per nullità della sentenza degli arbitri volontari davanti l'autorità giudiziaria, che sarebbe stata competente a conoscere della controversia. Adunque gli art. 13 e 17, nel riferirsi alle disposizioni del Codice di procedura civile, non si estendono alla decisione arbitrale; perchè soltanto la legge del 1876 allo scopo particolare di essa, nella cerchia meno estesa delle decisioni arbitrali per la Sila regia, ha dovuto dettare una disposizione particolare in fine della legge medesima per l'azione di nullità dopo il suo art. 17, e dopo le altre disposizioni sulla omologazione dell'arbitrato. Non riscontrandosi nella legge del 1873 simile disposizione, ciò significa che il legislatore non l'ha voluta per la diversa finalità della legge speciale, volendo sollecitamente definite le molteplici commutazioni in così vaste province del regno. E' proprio il caso dell'applicazione della massima: *Lex ubi voluit expressit; ubi non expressit, noluisse censendum est.*

Così pure non vale l'altro argomento che vorrebbe trarsi dall'art. 29 della legge nel 1873, col quale si dichiarano inappellabili tutte le sentenze rese dal Tribunale su questioni relative alla liquidazione e commutazione delle prestazioni, dando a ciò il significato che il Tribunale abbia la facoltà di pronunziare sulle azioni di nullità contro la decisione degli arbitri.

Le sentenze, ond'è parola nell'art. 29, sono appunto quelle che si pronunziarono sulla ricusazione del perito e degli arbitri o per la rettificazione degli errori materiali sul richiamo delle parti, prima che sia resa esecutiva la decisione arbitrale, nello stadio cioè che prepara l'arbitrato, e non già contro la stessa decisione degli arbitri resa esecutoria.

Neppure può valere l'argomento di analogia con gli art. 32 e 33 del Cod. proc. civ., i quali, in tema di arbitramento volontario, dispongono che la sentenza degli arbitri può essere impugnata di nullità davanti l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a conoscere della controversia. L'analogia, giusta la sua greca etimologia, significa rassomiglianza « *similium quoque causarum facta componere*, secondo la L. 3 *Cod. de leg.* Il filo analogico, osserva il Condillac, è così tenue che si rompe, ci scappa di mano e c'induce in errore, se il rapporto non è esatto. Ora qual rapporto può rinvenirsi fra l'arbitrato vo-

lontario che, sottraendo una data vertenza all'autorità giudiziaria, la ritorna alla detta autorità nel caso di nullità dell'arbitrato, e la decisione degli arbitri necessari che sono i giudici costituiti dalla legge per pronunziare sulle controversie relative alla commutazione delle decime feudali? Manca l'analogia per la diversità dell'origine fra gli arbitri volontari e gli arbitri necessari, e per la diversità dei loro poteri e dello scopo della loro costituzione, essendo d'indole affatto privata la creazione degli arbitri volontari, mentre la legge nella costituzione dell'arbitrato necessario si propone un interesse eminentemente pubblico. Non può dirsi adunque che per la nullità della decisione degli arbitri necessari la controversia ritorna all'autorità giudiziaria; perchè siffatte decisioni sono state dalla legge attribuite a giudici straordinari, e non potrebbero devolversi ai magistrati ordinari alla cui competenza sono state sottratte.

E' a conchiudersi pertanto che l'azione di nullità promossa dal principe Montalto davanti al Tribunale di Lucera contro la decisione degli arbitri sulla commutazione delle decime feudali, resa esecutiva dallo stesso Tribunale, non poteva al medesimo proporsi; perchè la legge dell'8 giugno 1873, a differenza di quella del 25 maggio 1876 sull'affrancamento delle terre della Sila regia, non accorda altro potere al Tribunale dopo resa esecutoria la decisione degli arbitri in materia di commutazione di decime feudali, e quindi il Tribunale doveva dichiararsi incompetente.

Per questi motivi la Corte, in riforma, ecc.

Appello di Milano.

26 luglio 1899.

Pres. Andreassi, ff. di P. — *Est.* Desenzani

Redaelli e Fabbriceria di Azzate c. Tosi.

Cappellania — Svincolo — Adempimento degli oneri di culto — Giudizio istituito dal parroco — Intervento della Fabbriceria — Obbligo dei patroni.

La fabbriceria di una chiesa parrocchiale ha diritto d'intervenire in sede di appello nella causa istituita dal parroco contro i patroni di una soppressa cappellania eretta nella parrocchia.

Il parroco, vigile custode degli interessi materiali e religiosi della chiesa e di quelli spirituali dei suoi parrocchiani, può agire in giudizio, anche nella esistenza della fabbriceria, per costringere i patroni svincolanti i beni di una cappellania eretta nella chiesa parrocchiale all'adempimento degli oneri di culto (1).

L'adempimento degli oneri religiosi imposti a vantaggio di una data chiesa o di una determinata popolazione costituisce per i patroni un debito civile, e non un puro dovere di coscienza (2).

Fatto: Con istromento 18 luglio 1534 del notaio arcivescovile Francesco Bossi veniva eretto nella chiesa parrocchiale in Azzate la cappellania, sotto il titolo di Santa Maria e di San Giovanni Evangelista, istituita da Giovanni Donato Bossi, col suo testamento 8 giugno 1532, assegnando in dote i beni in esso atto descritti.

Il testatore aveva riservato per sè e successori il diritto per la nomina del cappellano, prescrivendo che la scelta di questi cadesse su persona « bonorum morum ac honestae vitae », con obbligo

---

(1) Confor. App. Torino 9 luglio 1894, Rosaz e Cugno (vol. V, p. 81-82). Confr. inoltre, ci ca la rappresentanza giuridica delle parrocchie, App. di Genova 4 aprile 1898, Grassino ed altri c. Gravero ed altri (vol. VIII, p. 360) e nota ivi: Cass. Firenze 21 novembre 1898 e App. Palermo 4 febbraio 1898 (vol. in corso, p. 105, 118).

(2) Non si dubita che i patroni rivendicanti o svincolanti siano obbligati all'adempimento degli oneri religiosi; anzi non mancano sentenze che ritengono che l'obbligo vada anche oltre le forze del patrimonio. Cass. di Torino 16 ottobre 1894, Giorgi c. Gareno (vol. V, p. 349) e nota ivi. Però la Cassazione di Torino con sentenza 20 maggio 1895, Calvetti c. Comans ed altri (vol. VI, p. 355) ritenne che il patrono che rivendica o svincola i beni di un ente ecclesiastico soppresso, non è tenuto all'adempimento dei pesi *ultra vires* dei beni svincolati. Veggasi la sentenza della stessa Corte di Milano 14 giugno 1898, che segue.

del medesimo di abitare in Azzate, di celebrare una messa « omnibus diebus dominicis aliisque festivis de praecepto, in ecclesia parrochiali Acciati ad altare SS. Mariae et Jo. Evangelistae, et ultra quatuor missas celebrandas omni ebdomade... et teneatur omni anno » un ufficio funebre nell'anniversario della morte di esso testatore, nonchè di assistere il preposto alla parrocchia « vespris, horis canonicis, et divinis ufficiis, cantare et adiuvare ».

Tale cappellania durò fino al 10 settembre 1873 in cui, per effetto della legge 15 agosto 1867, veniva soppressa essendosi i beni costituenti la sua dotazione appresi dal R. Demanio, come si rileva dalle premesse dell'atto 28 novembre 1877 del notaio dott. Giuseppe Cattaneo di Varese, col quale i signori dottore Francesco e Sofia Tosi e Luigia Boggini, quali successori dell'originario fondatore Bossi, e patroni, operarono lo svincolo dell'integrale dotazione di detta cappellania, nell'atto medesimo descritta rappresentante un annuo reddito di circa L. 285 nitide, dietro pagamento al Regio Demanio della tassa del 30 per cento.

Tale svincolo seguiva senza il contesto del cappellano don Pietro Crugnola, che era stato investito del possesso e godimento dei beni di detta cappellania con atto 18 nov. 1853 del notaio Peregrini di Varese, e si legge anzi nell'atto di svincolo, che il culto ed i patroni si riservavano di liquidare e pareggiare i conti per gli assegni soddisfatti dal Fondo pel culto all'investito don Pietro Crugnola.

Se non che, in seguito all'avvenuto svincolo, e così dal 1877 in poi, non fu più corrisposta nè al cappellano, nè a chicchessia alcuna somma per gli oneri di culto portati dall'atto di fondazione della cappellania.

Per rivendicare il pagamento delle annualità arretrate e conseguire in prosieguo alle singole scadenze d'anno in anno le dovute corresponsioni, in compenso degli oneri di culto dispostisi dal fondatore Bossi, facevasi attore in giudizio il sacerdote don Luigi Redaelli, nella sua qualità di parroco di Azzate, e colla citazione 9 maggio 1897, traeva innanzi il tribunale di Milano le signore Pollani Caterina, Tosi Carlotta maritata Pizzagalli e Tosi Rachele maritata Lovati, vedova la prima, e le altre figlie dello svincolante patrono dottor Francesco Tosi, nel quale si erano concentrate le eredità delle svincolanti Luigia Boggini o Bozzini per intiero, e Sofia Tosi maritata Landriani per due terzi, alla quale ultima spettava una cointeressenza nello svincolo nella misura di 9[24, sicchè le citate rappresentano così 21[24, ossia 7[8 alla stregua dei riparti segnati nell'atto di svincolo 28 novembre 1877 del notaio Cattaneo, chiedendo la loro condanna in via indivisibile a far celebrare gli oneri di culto fino alla concorrenza di L. 285 o subordinatamente di L. 256.90 annue dal 1878 in poi, o quanto meno dell'ultimo quinquennio anteriore alla citazione, oltre gli accessori.

Discussasi la causa avanti il Tribunale di Milano, questo, con sentenza 10 agosto 1897, assolveva le convenute Tosi dalle domande libellarie, e condannava l'attore nelle spese.

Notificatasi questa sentenza ad istanza delle Tosi al sacerdote Redaelli il 28 agosto 1867, quest'ultimo, con citazione 25 settembre 1897, insorgeva contro quel giudicato e ne invocava la riparazione, nei sensi specificati nell'atto d'appello.

Speditasi la causa avanti questa Corte all'udienza del 12 luglio 1898, interveniva spontaneamente in giudizio la Fabbriceria parrocchiale di Azzate debitamente autorizzata per decreto prefettizio 11 marzo 1898, e si formulavano le conclusioni in epigrafe riportate, essendosi la Fabbriceria associata a quelle del parroco Redaelli.

Diritto: La sentenza impugnata prosciolse le appellate Tosi dalle domande in loro confronto spiegate dal parroco di Azzate, non già per mancanza di veste in costui di spiegarle, ma perchè ritenne che gli oneri di culto portati dal testamento Bossi 8 giugno 1832, siano

suscettibili bensì di coazione morale, ma non giuridica, costituendo essi un mero obbligo di coscienza, non perseguibile e non azionabile in giudizio.

Così risolvendo il tribunale la questione di merito, che era chiamato a decidere sulla sola istanza del parroco di Azzate, evidentemente pregiudicò gli eventuali diritti dei parrocchiani di Azzate, e così quelli della Fabbriceria di detta borgata, a conseguire giudizialmente il precetto imperativo, che si ottemperi dai patroni della cappellania eretta nella chiesa parrocchiale di Azzate, agli obblighi di culto imposti dal fondatore Bossi. E' troppo intuitiva e palese adunque la facoltà che avrebbe la Fabbriceria parrocchiale di Azzate per far opposizione di terzo a detta sentenza, e non può di conseguenza venire controversa la regolarità dal suo intervento spontaneo (per vero non contestato) in questa sede di appello, di fronte al combinato disposto degli art. 469, 491, 510 e segg. C. p. c., quando pure l'intervento non fosse diretto che *ad adiuvandum* le ragioni dell'appellante parroco di Azzate, come fu già ritenuto dalla Corte Suprema di Napoli con sentenza 2 settembre 1897 riportata dal giornale *La Legge*, p. 762, vol. II, 1897.

Parroco e Fabbriceria di Azzate sono concordi nel chiedere la riforma della sentenza appellata, nel senso che si dichiari, non già un puro e platonico obbligo, rimesso alla mercè di coscienze pietose, quello di corrispondere annualmente *ad sustinenda onera* il reddito proveniente dai beni della cappellania svincolata dai patroni Tosi, ma sibbene una vera obbligazione civile e giuridica.

Le appellate Tosi, coerenti al sistema defensionale in prime cure abbracciato, combattono l'avversario assunto e ripropongono anzitutto, anche in questa seconda sede, la carenza d'azione nel parroco di Azzate, per chiedere in giudizio l'adempimento degli oneri.

Intorno all'eccepita mancanza di veste giuridica nel parroco di Azzate, non può la Corte adita dispensarsi dal far presente a sè stessa che la sentenza del tribunale essendosi pronunciata in merito alle domande concretate in citazione dall'attore, implicitamente riconobbe procedibile l'azione come fu proposta dal parroco, dacchè le regole rudimentali di processura insegnano che, ove il tribunale avesse fatto buon viso all'eccezione pregiudiziale delle convenute Tosi, avrebbe dovuto limitarsi ad assolvere costoro dall'osservanza del giudizio, irritualmente istituito da chi non ne aveva il diritto. Ora non essendosi in proposito dalle appellate Tosi proposto appello incidentale, ne deriva che si dovrebbe considerare come passata in giudicato la sentenza dei primi giudici, in quanto appunto ritenne regolarmente e ritualmente promossa l'azione dal parroco di Azzate.

Ma quando pure si voglia prescindere dall'esposta considerazione, in oggi la sollevata eccezione non ha più ragione d'esistere, dappoichè il volontario intervento della Fabbriceria parrocchiale della quale s'era rilevata l'assenza in prima sede, sarebbe venuto a sanare e completare qualsiasi deficienza di *ius persequendi in iudicio* nel precedente parroco; questa massima ispirata all'economia dei giudizi, ed ai veri principii di equità, trova radice ed autorità nell'ormai prevalente giurisprudenza, ripugnando che per un soverchio rispetto alle formalità, si faccia luogo ad un inutile sciupio di gravose spese.

Che se, per un'ipotesi, si volesse fare astrazione dalle ragioni innanzi discorse, non ne deriverebbe il trionfo dell'assunto di cui si fanno scudo le appellate Tosi, dappoichè è ormai ricevuto in giurisprudenza che il parroco di una chiesa, in cui fu eretta una cappellania, possa agire in giudizio contro i patroni che svincolarono i beni costituenti la dotazione, onde costringerli all'adempimento degli obblighi di culto. Fuvvi, è vero, nei primordi dell'attivazione della legge ecclesiastica del 1867 qualche dissenso fra le Corti del Regno, ma in prosieguo la giurisprudenza si affermò nella massima suindicata.

Essendo infatti il parroco il legittimo

rappresentante degl'interessi religiosi della chiesa, deve rappresentarla anche negl'interessi patrimoniali, col mezzo dei quali esclusivamente si esplicano ed ottengono il loro soddisfacimento gl'interessi religiosi. Non si disconosce che alla Fabbriceria spetti il diritto di amministrare e di rappresentare in giudizio la chiesa, onde tutelare e rivendicare le temporalità, ma cotesto diritto di rappresentanza non esclude l'uguale diritto nel parroco di agire ove per qualsiasi motivo la Fabbriceria trascurasse i suoi doveri. All'inerzia dei fabbricieri il parroco, vigile custode degl'interessi materiali e religiosi della chiesa e di quelli spirituali dei suoi parrocchiani, può quindi supplire, avendo veste propria per agire in giudizio come, seguendo i dettami delle Supreme Corti regolatrici, ripetutamente giudicarono le Corti di Venezia (sentenza 5 maggio 1880, ricorrente D'Orlandi), di Milano (21 febbr. 1882, causa contro Frezzi), di Brescia (6 giugno 1887, nella causa dei parroci di Collio e di S. Colombano) e di Torino (9 luglio 1894, ricorrente Rosaz). Conseguentemente, nella specie in esame, non può essere disconosciuta nel parroco di Azzate la veste giuridica, ossia la legittima rappresentanza in giudizio della chiesa parrocchiale di Azzate, per intentare e sostenere l'azione promossa contro le consorti Tosi, in base all'atto 18 luglio 1534 del notaio Bossi, portante l'istituzione della cappellania di Santa Maria e di S. Giovanni Evangelista per la celebrazione di messe, d'uffici funebri, e per l'assistenza del cappellano alle funzioni religiose della chiesa.

Gettata a mare per tale modo la pregiudiziale eccezione d'ordine sollevata dalle citate Tosi, puossi ora addivenire all'esame della principale questione di merito in prima sede decisa contrariamente ai voti dell'appellante parroco e dell'intervenuta Fabbriceria di Azzate. se cioè l'adempimento degli oneri di culto annessi alla dote della cappellania svincolata col rogito Cattaneo 28 nov. 1877, costituisca pei patroni svincolanti un debito civile, o solamente un dovere di coscienza, come giudicò il tribunale colla sentenza impugnata.

E' ormai *ius receptum*, osservano a buon diritto le appellate Tosi, per organo del loro patrocinatore, che l'obbligo dei patroni per il soddisfacimento dei mentovati oneri esce dal campo della coscienza per entrare in quello civile, unicamente nel caso, che il fondatore della cappellania svincolata siasi inteso di avvantaggiare una data chiesa, od una determinata popolazione, e non già di ispirarsi a puri scopi religiosi o di favorire la famiglia dei patroni.

Ma è appunto applicando alla fattispecie in esame cotali insegnamenti ai quali la *viva vox iuris*, costantemente e sapientemente s'attiene, che bisogna addivenire a conclusioni del tutto opposte a quelle affacciate dalle Tosi che detta dottrina invocano, come sarà facile darne la dimostrazione.

La Cassazione di Firenze, colla sentenza 31 maggio 1872, in causa Gabrioli c. Bendoni, e quella di Torino colla pronuncia 16 luglio 1873, nella causa Mattarelli c. la Parrocchiale di Santa Caterina in Parma, interpretando l'art. 5 della legge 15 agosto 1867, sostanzialmente osservavano che, tanto per la parola, che per lo spirito della legge, era evidente che coll'espressione - salvo l'adempimento dei pesi, sì e come di diritto - s'intese alludere agli oneri di culto imposti dai fondatori delle cappellanie soppresse, e che al di là dello scopo economico e finanziario della legge, i principii più inconcussi di giustizia e di corrispettività richiedono che i patroni svincolanti le dotazioni delle cappellanie, debbano adempiere ai pesi che per volontà dei fondatori vi erano annessi. La legge inoltre nel designare la tassa che i patroni devono pagare per lo svincolo dei beni, tassativamente dispone che il valore dei beni stessi debba calcolarsi senza la detrazione dei pesi, onde non si potesse inferire che i pesi erano aboliti, e soggiungere subito « salvo l'adempimento dei medesimi ». E' chiaro adunque che la legge con una frase ampia e generale volle imporre al patrono svin-

colante l'obbligazione civile di soddisfare a quei pesi tutti, al cui adempimento altri possa avere diritto a termini di legge, abbandonando alla coscienza del patrono i pesi non interessanti gli altrui diritti.

E successivamente la giurisprudenza venne con ripetuti e conformi giudicati a precisare quali siano i pesi portanti l'obbligazione civile, proclamando la massima suesposta dalla quale, non troppo a proposito, si fanno scudo le appellate, per legittimare il loro rifiuto a sostenere i pesi inerenti alla cappellania svincolata.

E per verità; che l'inosservanza degli oneri di culto imposti dal fondatore di detta cappellania, costituisca una lesione dei diritti acquisiti da secoli, tanto dalla chiesa parrocchiale, quanto dagli abitanti di Azzate, è quanto si apprende dalla semplice lettura del testamento 8 giugno 1532 di Giovanni Donato Bossi. In esso non si trova un'espressione che possa favorire la credenza che gli imposti oneri di culto abbiano unicamente uno scopo religioso, e l'idea di esclusivamente favorire i patroni; per contrario tutto induce a ritenere che il testatore siasi precipuamente inteso di accrescere il lustro e il decoro della parrocchia di Azzate, e di creare maggiori comodità a quella popolazione di credenti per la santificazione delle feste. Infatti istituendo quella cappellania il fondatore, col testamento nella specie di fatto letteralmente nelle parti più sostanziali trascritto, impose al cappellano l'obbligo di « tenere la residenza in Azzate, di celebrare in quella chiesa parrocchiale la messa, non solo la domenica, ma in ogni giorno di precetto al designato altare di Santa Maria e di San Giovanni Evangelista, e d'assistere parroco nel canto e di coadiuvarlo nei divini uffici ». Prova più evidente e più eloquente di questa a suffragare la tesi che detta cappellania si fondò, non a suffragio dell'anima di chi la istituì, e non per altre ragioni puramente ascetiche, ma per il comodo della generalità dei cattolici di Azzate e per lustro di quella chiesa, non si potrebbe al certo pretendere.

Nè giova l'eccepire che lo scopo religioso del fondatore è manifesto dall'inciso testamentario, ove si dice che la cappellania viene istituita « reverentia et honore S. Mariae et S. Jo. Evangelisti », dappoichè con ciò il Bossi non intese che rivelare un omaggio ed una speciale devozione alla Santa ed al Santo ch'egli invoca, e non vale certo a vulnerare lo scopo precipuo di istituire una cappellania che sia di profitto alla chiesa ed alla popolazione di Azzate, come ugualmente non tradirebbe la mira di aprire un pio ricovero pei mutilati dalle patrie battaglie quel munifico benefattore che dedicasse quell'istituto « reverentia et honore patris patriae » (*Rex Vict. Em. II*). Al certo questa patriottica intitolazione per nulla pregiudicherebbe i diritti di quei valorosi, che avessero i titoli voluti dal fondatore per essere ammessi nel pio ospizio, del pari la divota invocazione fatta dal testatore Bossi non può menomare i diritti della chiesa e dei parrocchiani di Azzate a fruire dei benefici inerenti ai pesi imposti alla cappellania sulla quale si piatisce.

Laonde non occorre aggiungere ulteriori argomentazioni per vieppiù chiarire come pei patroni che svincolarono la dotazione di detta cappellania costituisca un'obbligazione civile e suscettibile di coazione giuridica, oltrechè di coscienza timorata, la prestazione degli oneri di culto in controversia, sicchè, sotto questo rapporto, l'impugnata sentenza devesi riparare.

Se non che dalle appellate Tosi si oppone la prescrizione di detta obbligazione, sostenendosi che da oltre quarant'anni e forse anche da secoli non si adempiono gli oneri di culto costituenti la detta obbligazione. Una presunzione contraria all'eccepita prescrizione scaturirebbe dal duplice fatto che, nell'atto di svincolo 28 nov. 1877 fra i patroni svincolanti e l'Amministrazione del Fondo per il culto, si convenne di riservare la liquidazione finale per l'eventuale rim-

borso all'Amministrazione predetta degli assegni soddisfatti all'investito don Pietro Crugnola della cappellania svincolata, e che, con nota 18 sett. 1875, la mentovata Amministrazione significò al sacerdote Crugnola di non essere più tenuta a provvedere all'adempimento degli oneri annessi alla menzionata cappellania ed al pagamento degli assegni, per avere assentito allo svincolo chiesto dai patroni. Siccome però dai mentovati documenti non risulta se ed in qual misura si corrispondessero gli assegni, e d'altra parte non consta che il cappellano don Crugnola ottemperasse, fino dal 1877, agli obblighi stabiliti dall'atto di fondazione, così nulla di più logico che si assecondi la domanda subordinatissima fatta dal parroco e dalla Fabbriceria di Azzate di provare con testi che gli oneri di culto in contestazione fino a tutto il 1877 furono regolarmente adempiuti. Il punto di questa prova di fatti positivi non può cadere che sulla parte che impugna l'eccepita decadenza prescrizionale, e non già su chi oppone la prescrizione che dovrebbe dimostrare un fatto negativo, e su di ciò havvi pieno accordo fra dottrina e giurisprudenza. La prova orale che si propone gode manifestamente dei requisiti di pertinenza, legalità e concludenza, ed essendo così atta a risolvere la lite, devesi ammettere.

Dall'esito di questo mezzo probatorio dipendendo il giudizio sul controverso obbligo nelle appellate Tosi di corrispondere le annualità per gli oneri di culto in contestazione, ne deriva che ogni pronuncia in proposito devesi mantenere riservata, e solo si dovrà limitare e circoscrivere la risoluzione definitiva al solo punto dalle premesse considerazioni deciso.

Reputa poi la Corte che sia il caso di ritenere la causa per l'esaurimento della prova testimoniale, e per l'ulteriore corso, anzichè di rinviarla ai primi giudici, dacchè così provvedendo, meglio s'interpreta lo spirito cui s'informa il capoverso dell'articolo 492 C. p. c.

Quanto alle spese di lite, prudenza vuole che se ne rimetta il giudizio alla sentenza che porrà termine alla presente controversia.

Per questi motivi, la Corte ecc.

Appello di Milano.

14 giugno 1898.

Pres. Billi, P. — *Est.* Desenziani.

Homodei Teresa ed altri c. *Fabbriceria della Chiesa di S. Michele in Pavia.*

Cappellania — Svincolo — Obbligo dei patroni — Annualità — Arretrati degli oneri di culto — Inadempimento degli oneri — Investito della cappellania — Azione giudiziaria — Interessi della somma pagata per lo svincolo — Detrazione dall'assegno da corrispondersi all'investito — Obbligo degli eredi — Divisibilità.

I patroni, che svincolarono i beni di una cappellania soppressa, sono tenuti al pagamento delle annualità arretrate degli oneri di culto, quand'anche questi non siano stati adempiuti (1).

L'investito della cappellania svincolata ha diritto di stare in causa per ottenere dai patroni il pagamento dell'assegno per l'adempimento dell'onere.

Il patrono è in diritto di detrarre dall'assegno dovuto all'investito l'interesse della somma pagata al Demanio per lo svincolo della cappellania (2).

È divisibile l'obbligo degli eredi del patrono svincolante di pagare le annualità degli oneri di culto annessi alla cappellania.

---

(1) Una sentenza della stessa Corte di Milano del 9 marzo 1891, Fabbriceria di Luvinate c. Rusconi (vol. II, p. 352), ritenne che non potesse chiedersi l'adempimento di oneri di culto arretrati; vergasi però la nota ivi dell'avv. E. Maroni. Noi riteniamo preferibile la massima ora accettata. Confor. App. di Casale 7 febbraio 1891, Capitolo di Tortona c. De Ribrocchi (vol. II, p. 43), colla quale si decise che condannandosi taluno a provvedere all'onere della celebrazione di messe inerente ad un beneficio, la condanna deve estendersi all'epoca passata se l'onere non venne adempiuto.

(2) Veggasi la sentenza della Corte di Milano del 26 luglio 1898, che precede, colla relativa nota 2.

Fatto. Con atto d'ultima volontà 28 maggio 1524, ricevuto dal notaio di Pavia, Giov. Francesco Dorzio, il nobile Bellisomi Nicolao disponeva, che l'erede da lui istituito fosse tenuto a far costrurre un altare nella chiesa di S. Michele in Pavia, con obbligo in lui e nei suoi eredi *ad perpetuum celebrari faciendum singula die missam unam pro anima ipsius dm.* (domini) *testatoris.*

Tale onere di culto veniva dal marchese Giovanni Giacomo De Bellisomi trasmesso ed imposto ai suoi eredi con suo testamento 20 luglio 1529, nei rogiti del notaio Ambrogio Beretta, ripetendo l'ingiunzione di far celebrare ogni giorno *unam parvam missam pro anima ipsius domini testatoris.*

Gli eredi Bellisomi, con atto 25 febbraio 1654 del notaio Simone di Pavia, dopo aver premesso che, in obbedienza del predetto testamento 28 maggio 1524, erasi eretto il disposto altare dedicandolo a S. Anna, riconobbero l'obbligo di far celebrare all'altare medesimo una messa quotidiana e di corrispondere ogni anno 15 libre di cera.

Con testamento 7 ottobre 1588 nei rogiti del notaio Giov. Batt. De Balbis, il nob. Giulio De Pallude poneva a carico dell'erede istituito l'onere *ad celebrari faciendum anniversale unum singolo anno cum missis quinque parvis a mortuis*, nella chiesa di S. Michele in Pavia.

Con atto 10 novembre 1698, nei rogiti del notaio Lucca di Pavia, portante in epigrafe l'intitolazione: *Institutio et seu fundatio missae quotidianae perpetuae per Venerabilem Clericum Dominum Marchionem Aurelium Bellisomum Patritium Papiense cum assegnatione fundi et proventum, ac mandato ex electione sacerdotis*, Aurelio Bellisomi istituiva una messa quotidiana perpetua da celebrarsi in suffragio dell'anima del march. capitano Agostino Bellosomi e della march. Antonia Salimbeni Bellisomi, in quella chiesa di Pavia, ove per turno quotidiano si recita l'orazione coll'esposizione del SS. Sacramento, ed assegnava il fitto perpetuo di 400 lire imperiali ritraibile dal fondo in esso atto descritto, con divieto d'erigere detto fondo in beneficio ecclesiastico, esclusa qualsiasi ingerenza dell'Ordinario di Pavia per la celebrazione di detta messa, dovendo il sacerdote nominarsi dai suoi eredi, soggiungendosi che, nel caso di *vacanza e di interruzione nel celebrare le messe*, si dovesse supplire e sostituire *con altrettante messe successive.*

Con provvedimento 20 luglio 1778 dell'Episcopato pavese la messa quotidiana veniva convertita e ridotta in tante messe quante bisognavano per coprire la corrisponsione annua di 400 lire imperiali in ragione di 25 soldi ognuna, e successivamente con breve pontificio 23 agosto 1852 si riducevano le dette messe alle sole festive, oltre una ebdomadaria.

Non è controverso tra le parti in causa che sul principio del secolo attuale i beni delle famiglie Paludi e Bellisomi si concentravano nelle mani del march. Pio Bellisomi, e che agli oneri di culto portati dagli scritti innanzi accennati sempre si provvide, corrispondendosi annualmente L. 286,84 per la messa all' altare dedicato a S. Anna, e L. 364,33 per l'altra messa da celebrarsi periodicamente nelle chiese dell'orazione e per una dote ad una povera nubenda. Consta poi dall'atto Bellati 2 giugno 1865 che per la celebrazione di questa ultima messa, retribuita con annue lire 346,33, veniva nominato il chierico Cesare Battaglini dal sig. ing. Siro Capsoni, nella giustificata veste di procuratore del march. Bellisomi don Stefano, don Francesco, donna Antonietta, donna Regina, donna Adelaide, donna Emilia e don Luigi, di don Giuseppe e di donna Luigia Folpetti, di don Francesco Homodei, di Augusto Vistarini Bellingeri di Antonio Terenzio. Nell'esercitare tale diritto di patronato, l'ing. Capsoni, a nome dei suoi rappresentati, riservavasi la facoltà di eleggere altro cappellano, ove l'investito chierico Battaglini fosse provveduto di un beneficio o di una

curazia con un reddito corrispondente alla corrisponsione succitata.

Sopraggiunta la legge 15 agosto 1867 sull'asse ecclesiastico, il predetto ingegner Capsoni, nella suindicata veste, colle scritture 15 agosto 1869 e 6 giugno 1873, in autentica del notaio Ganassini, svincolava, a sensi dell'art. 5 di detta legge, la dotazione della cappellania di cui erasi investito il chierico Battaglini e pagava la doppia tassa di successione in ragione del 20 per cento sul totale valore della dotazione, ragguagliato in lire 7963,92, sborsando lire 1752,06.

Mediante sentenza 14 aprile 1891 del Tribunale di Pavia veniva autorizzata la divisione ed il riparto dei beni costituenti l'eredità del prefato march. Pio Bellisomi, ed i suoi eredi, comprese le persone fattesi appellanti nel presente giudizio, colla privata scrittura 14 dicembre 1891, addivenivano al riparto in proporzione di quota ereditaria del capitale corrispondente al pio legato di L. 286,84 dovuto alla Fabbriceria di S. Michele, in virtù dei testamenti suindicati 28 maggio 1524, 20 luglio 1529 e 7 ottobre 1588, « salvo adognun condividente l'adempimento delle prestazioni annue in ragione della loro interessenza ».

Eseguito tale riparto, la sola condividente march. Adelaide Bellisomi faceva onore all'obbligo di corrispondere la quota d'annualità da essa dovuta per i legati di culto sovra descritti, mentre da parte degli altri eredi, dopo il 1891, nessuna contribuzione fu corrisposta.

Per conseguire il dovuto, dipendentemente dai legati avanti enumerati, gli odierni appellanti venivano convenuti innanzi il Tribunale di Pavia colle citazioni 2 giugno 1896, 2 e 31 giugno 1896, 6 e 7 giugno 1896, 8 luglio e 31 agosto 1896 da monsignor Vescovo di Pavia, dalle Fabbricerie in oggi appellate e dal pure appellato prete Battaglini, essendo però intervenute in corso di causa le Fabbricerie dei Ssmi Primo e Feliciano e di S. Francesco di Pavia.

(*Omissis*).

Diritto. Le parti litiganti, a sostegno dei proposti appelli principale ed incidentale, dedussero ed opposero varie argomentazioni giuridiche che partitamente devonsi vagliare ed esaminare; ed onde potere con chiarezza e brevità soddisfare a tale obbligo, dalla legge e dalla logica imposto, converrà rubricare in singoli e separati quesiti quanto i procuratori dei contendenti con diligenza e dottrina sottoposero al giudizio di questa Corte. Così adunque si ponno compendiare i punti principali sui quali verte il dibattito:

(*Omissis*).

3. Le annualità corrisposte dal 1892 in poi sono dovute dagli appellanti, comunque non siansi adempiuti gli oneri di culto relativi?

4. Il sac. Battaglini ha veste ed teresse di stare in causa?

5. La tassa del 20 per cento pagata per lo svincolo della dotazione della cappellania istituita con atto 10 novembre 1698, notaio Lucca, dal nobile Aurelio Bellisomi, deve rimanere a carico dei patroni, o devesi dedurre dalle annualità da corrispondersi al cappellano od a chi per esso?

6. L'obbligazione degli eredi del fu marchese Pio Bellisomi di corrispondere le annualità, di cui alla reclamata sentenza, è indivisibile?

(*Omissis*).

Sul terzo. — L'obbligo degli appellanti di pagare le annualità arretrate, aggiudicate dalla sentenza investita, fu già con valide e sode ragioni giuridiche chiarito dai primi giudici. Non occorre quindi che la Corte ripeta, ma basterà che faccia suo il motivato del Tribunale, e solo, per vieppiù dimostrare come siano destituite di fondamento le opposizioni degli appellanti, sarà opportuno aggiungere poche considerazioni senza ricorrere ad argomenti d'indole ascetica, e seguire le parti in un campo che nulla ha a che fare colla fredda e materiale questione del diritto.

. Ed anzitutto convien riflettere che gli atti costitutivi degli oneri di culto non impongono già ai ministri del culto cat-

tolico ed alle Fabbricerie rappresentanti le chiese beneficiate, l'onere di celebrar messe, ma fanno invece obbligo agli eredi costituiti di corrispondere le somme annue, che dappoi si liquidarono e ragguagliarono rispettivamente nelle suindicate cifre di lire 286,84, e di lire 364,38, perchè si addivenga alla celebrazione delle messe quotidiane. Da ciò sorge chiara e naturale la conseguenza giuridica che i fondatori delle pie istituzioni avendo ingiunto agli eredi di curare perchè avvengano le dette pratiche di culto, da retribuirsi colle prestazioni annue stabilite, vollero ad essi eredi imporre tanto l'onere d'invigilare perchè seguisse la celebrazione delle messe che la corrisponsione delle annualità. Se quindi per un lasso di anni tali oneri furono violati, la responsabilità non può ricadere che su coloro che avevano l'obbligo di adempierli e di farli adempiere, ed essi conseguentemente devono rimediare alla colpevole inosservanza della loro obbligazione, riparando alla stessa col far celebrare e retribuire quel numero di messe di cui sono in debito.

Non è adunque il caso che le Fabbricerie ed il sac. Battaglini comprovino d'aver celebrati gli atti di culto, perchè poi gli appellanti siano tenuti a soddisfarne le corrisponsioni stabilite nelle fondiarie, dappoichè, secondo le intenzioni dei pii istitutori, le opere sacerdotali non dovevano precedere il pagamento delle annue prestazioni, ma anzi, come si disse, anche l'onere di provvedere perchè fossero celebrate le messe era a carico degli eredi al pari di quello di pagare le corrispondenti mercedi.

In secondo luogo, nell'atto Lucca 10 novembre 1698, il nobile Aurelio Bellisomi ha preveduto l'ipotesi degli arretrati, e dispose specificatamente che in tale evenienza si dovesse supplire *con altre messe successive*. Come puossi quindi in oggi utilmente contestare l'obbligo di riparare all'offesa recata alla volontà dei trapassati, rimasta per parecchi anni calpestata, se per dettame di legge (art. 1218, 1220 e segg., c. c.) e pel tassativo disposto dell'atto costitutivo di fondazione si statuisce il modo di risarcire le occorse omissioni? E' fuor di dubbio che alla volontà dei fondatori si contravvenne col non celebrare nelle epoche stabilite i divini uffici, ma è per sè evidente che detta volontà subirebbe maggiore oltraggio ove, in via di riparazione, non si supplisse al mal fatto, nei sensi innanzi esposti, i soli unicamente possibili, come si ebbe a sentenziare in prima sede.

Sul quarto. — Se non puossi plaudire alle ragioni addotte dal Tribunale per respingere la domanda diretta ad ottenere che il sacerdote Battaglini venga posto fuori di causa e stralciato dagli aventi diritto a contraddire all'assunto degli appellanti, non ne viene di conseguenza che detta domanda debbasi assecondare. Essa si pretende basata sul disposto dell'art. 3 della legge 15 agosto 1867 e sul capitolo VI dell' atto Bellati 2 giugno 1865, mentre nè l'una nè l' altra delle invocate disposizioni ponno sorreggere l'istanza di sfratto. Non l'art. 3 della legge 15 agosto 1867, perchè in seguito alla promulgazione di detta legge il sac. Battaglini, investito della cappellania svincolata dai patroni rappresentati dall'ing. Capsoni, non fu provveduto da costoro d'alcun assegnamento corrispondente alla rendita annua della dotazione della cappellania e quindi per la sua nomina all'ufficio parrocchiale di Marcignago, avvenuta fino dal 1883, non puossi far cessare un assegno che, per effetto di detta legge, mai si costituì o si corrispose. Ma un' altra ragione persuade della inapplicabilità della decadenza predetta, ed è quella che l'art. 3 sovra ricordato riguarda le cappellanie soppresse non aventi oneri di culto da rispettarsi e mantenere vivi, come sarebbe appunto quello inerente alla cappellania di cui venne investito il prete Battaglini, giusta quanto si ebbe già a dimostrare, ma unicamente pesi che cessavano di sussistere colla morte o colla nomina ad altro beneficio del cappellano.

E nemmeno il capitolo VI dell'atto di nomina a cappellano del prete Battaglini può suffragare la tesi degli appellanti, dacchè con questo patto contrattuale i patroni non fecero che riservarsi la *facoltà* di eleggere altro cappellano, ove il don Battaglini venisse a conseguire altro beneficio parrocchiale o curaziale, provveduto di reddito non minore della cappellania Bellisomi, ma di questa *facoltà* non consta siansi valsi dal 1883 in poi. sebbene, per quanto pare, siasi verificata l'ipotesi accennata nell'atto contrattuale, e conseguentemente continua a rimanere l'eletto dai patroni a *celebrare*, o *far celebrare da sacerdote approvato*, le messe nell'atto indicato. E' chiaro quindi che egli ha interesse a stare in causa, perchè a lui sono dovuti gli onorari maturati dal gennaio 1892 in poi, salvo a lui l'obbligo di *celebrare o far celebrare da un suo delegato* (come si dice nei capitoli I e III dell'atto di nomina 2 giugno 1865) le messe arretrate, e che perciò devesi licenziare, come già si fece in prima istanza, la domanda contraria in questa sede riproposta.

Sul quinto. — Tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza ferve il dissidio sulla tesi se il patrono sia in diritto di detrarre l'interesse della somma, che pagò al Demanio dello Stato per lo svincolo d'una cappellania, dall' assegnamento dovuto all'investito della medesima. Fra tanta divergenza di pareri e giudicati, la Corte trova di associarsi dall'avviso, che reputa più conforme alla legge ed alla equità, quello cioè di porre a carico dell' investito le conseguenze onerose della tassa di svincolo. Ed una ragione non secondaria e d'attualità, per l'adozione di questo avviso, si ha nel riflesso che, nè in prime, nè in seconde cure, il direttamente interessato sacerdote Battaglini e le non estranee Fabbricerie appellate ebbero mai a contraddire alla domanda *ex adverso* avanzata, finchè pare che tacitamente se ne riconosca la giustizia. Ma altre considerazioni d'ordine generale e ben più gravi consigliano la risoluzione abbracciata, contraria a quella seguita dai primi giudici, che davvero furono avari di motivi nel giustificare l'opposto giudizio al quale addivennero.

L'art. 5 della succitata legge dell'asse ecclesiastico fornisce la chiave per risolvere la questione, dacchè col primo comma, dopo essersi concesso ai patroni di rivendicare i beni costituenti un beneficio, si pone a carico dei medesimi il pagamento del 30 per cento sul valore dei beni stessi, colla riserva pei patroni di regolare i loro rapporti cogli investiti a sensi dell'art. 507 Cod. civ. Evidentemente col suggerire l'applicabilità di quest'art. 507, si ribadì il concetto dominante tutta la legge, che il patrono debba considerarsi quale proprietario ed il sacerdote investito del beneficio, siccome usufruttuario, e che quindi quest'ultimo debba al primo corrispondere gl'interessi legali sulla somma pagata per rivendicare i beni. E' bensì vero, che il mentovato art. 5 della legge ecclesiastica non richiama nell'ultimo comma, regolante lo svincolo dei beni d'una cappellania, il disposto dell'art. 507 Cod. civ., ma non vi sarebbe motivo di trattare lo *svincolo* diversamente della *rivendicazione* dei beni ecclesiastici, e quindi pel noto assioma: « ubi eadem ratio ibi idem jus », e per quei principi generali di diritto, dei quali si raccomanda l'applicazione nell'art. 3 delle disposizioni generali che precedono il patrio Codice civile, è ovvio, che anche il patrono che svincola una cappellania debba equipararsi al proprietario, ed il cappellano all'usufruttuario. Infatti la doppia tassa di successione per lo svincolo dei beni costituenti la dotazione della cappellania, non è altro che un onere sulla proprietà, ed una vera e propria imposta che falcidia e scorpora la proprietà ed è quindi giusto che sia bensì soddisfatta dal proprietario o patrono, ma che il cappellano od usufruttuario ne condivida il peso, pagando gli interessi sulla tassa medesima, ovvero riducendo d'un quinto il reddito della cappellania. Ed una dimostrazione pratica di tale verità si ha nel fatto, che il capitale svincolato colle scritture 15 ago-

sto 1869 e 15 giugno 1873 dell'importo di ragguagliate L. 7963,92, per effetto della doppia tassa di successione, soddisfatta in L. 1752,06, si ridusse a sole L. 6211,86, fruttante una somma inferiore a quella di L. 364,22, che al sacerdote Battaglini reclamano le fabbricerie appellate. Come puossi mai pretendere che i patroni dopo avere, col sacrificio della tassa del 20 per cento, mantenuta in vita la cappellania Bellisomi, sia pure col vantaggio di rendere disponibile il capitale costituente la dotazione sua, debbano sopportare per intiero quell'onere? Nulla quindi di più giusto che la prestazione annua di L. 364,33, anche per gli arretrati che si chiedono, si riduca d'un quinto, essendosi appunto dai patroni pagata una tassa che corrisponde precisamente al quinto del valore originario della dotazione svincolata. Solo così intesa la legge diviene armonica nelle sue disposizioni, parificandosi gl'investiti dei benefici ecclesiastici soppressi, a quelli delle cappellanie svincolate dai patroni, colla sola differenza che debitore dei primi è il Fondo pel culto, e pei secondi il patrono.

Il fatto poi che la doppia tassa di successione imposta dalla legge ai patroni sia piuttosto un corrispettivo del profitto che ricavano dalla rivendicazione dei beni, non esclude ch'essa abbia i caratteri di una vera tassa, che ha la sua ragione nel beneficio che il contribuente riceve dallo Stato. E non si potrebbe obiettare che la mentovata legge ecclesiastica all'art. 3 assicuri all'investito d'una cappellania rivendicata un assegno corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, dappoichè ciò non significa che si voglia alludere alla rendita anteriore allo svincolo, e non esclude certo che siasi voluto indicare quella risultante dopo detratta la tassa del 20 per cento.

E questa massima, proclamante il diritto nel patrono svincolante d'ottenere dall'investito gl'interessi del capitale pagato per la tassa di svincolo, ossia, di ridurre di un quinto l'annua rendita, che in precedenza veniva corrisposta, ebbe il battesimo di copiosi giudicati, fra i quali emergono quelli in data 18 febbraio 1875 della Suprema Cass. di Firenze, nella causa Pace c. Mentruzzato, ricordata dal Tiepolo nel suo *Comm. sulle leggi ecclesiastiche;* 23 aprile 1877, in causa Colonna c. Ambrosi; 11 febb. e 13 marzo 1878, nelle cause Tosi c. l'Associazione della Misericordia di Siena e De Angelis c. Tomei, della Corte regolatrice di Roma, la quale si mantenne ferma costantemente in questa massima, e mai dalla stessa si dipartì, se non con un giudicato di data recente, e che davvero non basta a distruggere la giurisprudenza prevalente assodata dalle pronuncie alle quali innanzi si fece richiamo.

Sul sesto. — Il signor avvocato Calchi Novati per i suoi patrocinati, coll'interposto appello incidentale, ripropone in questa sede la questione della indivisibilità fra gli eredi del fu march. Pio Bellisomi dell'obbligo di corrispondere le annualità libellarie.

Una prima eccezione pregiudiziale si oppone alla procedibilità di questa pretesa, e consiste nell'ostacolo rituale di non potersi statuire in giudizio sopra una domanda senza il contraddittorio di tutti gl'interessati. E' questo un canone del nostro diritto procedurale (art. 38 Cod. proc. civ.), che merita il più scrupoloso rispetto, essendo diretto a mantenere integre ed impregiudicate le ragioni personali e patrimoniali di chicchessia. Come si potrebbe adunque proclamare l'indivisibilità d'un'obbligazione che sussisterebbe a carico non solo delle persone in questo giudizio rappresentate, ma eziandio delle non citate e mai sentite march. Adelaide Bellisomi e Bonelli Emma, Angelo e Giuseppina in rappresentanza della defunta loro genitrice nob. Margherita Bonelli?

E non occorre che si dimostri, essendo troppo manifesto ed intuitivo, il pregiudizio che si recherebbe ai diritti delle persone non presenti in giudizio, ove si dichiarasse indivisibile l'obbligazione, che le medesime professano, dipendentemente dal fatto unico e causale, di essere eredi, colle altre persone, in confronto delle quali si istituì questo piato, del

fu march. Pio Bellisomi. La non citata ed inaudita donna Adelaide Bellisomi, che, come ammettono le Fabbricerie appellate, ogni anno, anche dopo il 1891, paga la sua quota sulle due complessive corrisponsioni di L. 286,84 e di L. 364,33, gravanti l'eredita del fu Pio Bellisomi, ha già fatto palese il suo pensiero di non avere difficoltà a soddisfare l'obbligazione sua pro quota ed in proporzione della sua interessenza nell'eredità, dimostrando così implicitamente, che non più aderirebbe alla pretesa che venga dichiarato indivisibile fra gli eredi del fu Pio Bellisomi l'obbligo di quelle annue prestazioni, e questo riflesso avrebbe dovuto distogliere la parte appellante incidentalmente dal ventilare in un giudizio, dove non convennero tutti gl'interessati, la questione della indivisibilità.

Ma ove si volesse prescindere dalla mentovata eccezione d'ordine, ed entrare nella trattazione del merito, riuscirebbe facile il chiarire come giuridicamente sia insostenibile la tesi proposta.

L'art. 1202 Cod. civ. dichiara indivisibile l'obbligazione che abbia per oggetto una cosa od un fatto non capace di divisione, o che cessa d'essere divisibile pel modo con cui fu considerato dalle parti contraenti, ed aggiunge: *ogni altra obbigazione è divisibile*. Ma l'obbligazione sulla quale si piatisce non appartiene ad alcuna di queste categorie, dappoichè nemmeno gli atti di fondazione riguardarono come indivisibili fra gli eredi l'obbligo di far celebrare le messe quotidiane in S. Michele, e di pagare la corrisposta annua.

Leggasi ad esempio il testamento 20 luglio 1529 del march. Giovanni Giacomo De Bellisomi, in cui l'obbligazione predetta si pone a carico degli — *heredes universales* — e non si dice in modo solidale od indivisibile, e quindi non è il caso d'invocare l'articolo 1205, n. 3 Cod. civ., non essendo lecito creare vincoli maggiori di quelli dei disponenti imposti tassativamente negli atti coi quali costituirono le pie opere di culto.

Egli è troppo intuitivo, che dalla indivisibilità dell'obbligazione riescirebbe più facile l'esecuzione della volontà dei testatori, ma da tale ragione d'opportunità non può certo scaturire un legame non voluto dalla legge, dacchè anche col giudizialmente costringere le persone, che fra loro divisero l'obbligazione, puossi conseguire lo stesso scopo.

D'altronde non trattasi di quel *factum unicum* dei giurisperiti che non sia suscettibile di frazionamento, dappoichè la celebrazione delle messe si potrà benissimo ridurre di numero in proporzione delle quote, che si realizzeranno, salvo a supplire con messe successive, come suggerisce il fondatore don Aurelio Bellisomi coll'atto del notaio Lucca in data 10 nov. 1698, a quelle arretrate, di mano in mano che si riscuoteranno dai morosi le quote insoddisfatte. In questi sensi certamente si saranno le Fabbricerie comportate, celebrando dal 1892 in poi, il numero di messe corrispondente alle somme esatte dalla condividente marchesa Adelaide Bellisomi, il che prova come praticamente da oltre un quinquennio siasi riconosciuta indivisibile l'obbligazione in parola da quelle stesse Fabbricerie, che in oggi sostengono l'indivisibilità fra più coeredi di legati di culto non garentiti ipotecariamente, e pei quali la legge sull'asse ecclesiastico avrebbe sciolti e distrutti i vincoli ipotecari, che fossero preesistiti.

Nè utilmente s'invoca a sostegno dell'indivisibilità il disposto dell'art. 1785, n. 4, Cod. civ., dappoichè questa providenza del legislatore presuppone anzi il frazionamento fra diversi eredi di un annua rendita, dando al creditore il diritto di chiederne il riscatto nei modi statuiti dal precedente art. 1784. In base quindi a tale disposizione legislative si potrà disputare se i singoli coeredi del debitore march. Pio Bellisomi siano in dovere di riscattare la frazionata annua prestazione, pagando il capitale corrispondente alla quota di debito ad ognuno pertoccata, ma in oggi una decisione su tale proposito sarebbe irrituale e prematura, sia perchè non havvi una concreta istanza delle Fabbricerie, sia perchè si dovrebbe proporre in confronto di tutti

gli interessati, e così anche delle estranee a questo giudizio march. Adelaide Bellisomi ed eredi della fu nob. Margherita Bonelli.

Per ragioni procedurali e di merito devesi conseguentemente ratificare il pronunciato dei primi giudici, in quanto riflette la reiezione della domanda c'indivisibilità dei legati di culto che i coeredi del fu march. Pio Bellisomi si ripartirono. (*omissis*).

Per questi motivi, la Corte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale ecc.

Appello di Genova.

5 agosto 1899.

Pres. Tommasi P. P. — *Est.* Ottone.

Finanze e Fondo per il culto c. Galeazzi.

Presa di possesso — Verbali — Richiesta di copia.

I privati non hanno diritto di aver copia dagli uffici demaniali dei verbali di presa di possesso dei beni spettanti ad enti soppressi.

La Corte osserva nel merito, che è risaputo, che le leggi eversive vennero emanate nello scopo di pubblico interesse di restituire al commercio l'ingente patrimonio degli enti morali, che dichiarono soppressi, e la presa di possesso dei beni costituenti quell'ingente patrimonio, in sè considerata, fu l'atto compitore di esse leggi, che senza di ciò sarebbero rimaste lettera morta.

Ma l'Intendente di finanza e il Ricevitore demaniale incaricati di eseguire le prese di possesso dei beni dei singoli enti soppressi (reg. 22 agosto 1867, n. 3852, art. 1 e 16), - necessariamente le eseguirono nell'interesse patrimoniale del Demanio nazionale e dell'Amministrazione del Fondo per il culto; - eglino sono depositari ufficiali dei relativi verbali di presa di possesso, non depositari pubblici nel senso degli articoli 913 e seg. del Cod. di proc. civ., ed essi verbali non sono atti pubblici, perocchè non contengono patti o convenzioni di cui sieno destinati a fare pubblica fede; non sono eretti nell'interesse dell'universalità, bensì costituiscono gli atti fondamentali della gestione, che dei beni medesimi intanto agli agenti del Demanio era affidata.

Ancorchè adunque presso la convenuta Intendenza esistessero dei verbali di presa di possesso di beni appartenenti all'Ordine di Malta, non sarebbero atti pubblici, di cui chiunque avrebbe diritto di prendere copia, sarebbero invece atti appartenenti all'altra parte contendente in giudizio, e da lei posseduti; sarebbero atti appartenenti al Demanio, dei quali il Galeazzi vorrebbe aver copia per servirsene contro il Demanio stesso; - tornerebbero applicabili le massime *nemo tenetur edere contra se - non sunt sumenda arma de domo rei*; la domanda incidentale di esso Galeazzi non procederebbe, nè potrebbe essere assecondata.

Non sarebbe rilevante, non sarebbe ammissibile l'interrogatorio per provare che presso l'Intendenza di finanza trovinsi verbali di presa di possesso di beni appartenenti già all'Ordine di Malta, se Galeazzi non ha diritto di averne copia; - non sarebbe rilevante, nè ammissibile l'interrogatorio stesso per provare che il Demanio possegga beni già appartenenti all'Ordine di Malta, poichè non è altresì dedotto quali essi siano, e che fossero posseduti dall'Ordine di Malta fin dallo scorso secolo, e al principio del secolo presente, e sieno quei beni ai quali Galeazzi abbia diritto.

Nè questa risoluzione della questione incidentale impedirà mai l'esercizio dei diritti che a Galeazzi spettino, e dei quali ha chiesto la ricognizione e il soddisfacimento con il suo atto formale di citazione; chè la presa di possesso di beni appartenenti all'Ordine di Malta, la vendita, la dimessione di essi a terzi, la restituzione che ne sia stata fatta all'Ordine medesimo, il possesso che tuttora ne tenga il Demanio, sono fatti giuridici che si estrinsecano con fatti materiali dell'uomo, di che potrà sempre

fornire la prova con tutti i mezzi consentiti dalla legge.

Per questi motivi, la Corte in riforma, ecc.

Appello di Genova.

9 dicembre 1898.

Pres. GAGLIARDI — *Est.* MAGLIANI.

Vallarino c. Negrone.

Azione di simulazione — Prescrizione quinquennale — Frode alla legge — Proponibilità dell'eccezione — Parte contraente.

Corporazioni religiose — Diritti dei singoli membri — Beni acquistati e posseduti in comune — Trasmissione.

Donazione — Vendita simulata — Atto pubblico — Validità della donazione.

L'azione di simulazione non è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all'articolo 1300 del Cod. civile.

La simulazione di un contratto fatto in frode alla legge puo essere dedotta, sia in via di azione che di eccezione, anche da chi abbia partecipato al contratto stesso.

I membri di corporazione soppressa possono convivere riuniti sotto l'osservanza di certe regole, ed acquistare e possedere uti singuli *beni in comune, senza che possa provarsi di aver essi stipulato come interposte persone dell'ente soppresso; ed è valido il patto con cui stabilirono che le quote dei comunisti premorienti passino mano mano ai superstiti e così fino all'ultimo, con esclusione degli eredi dei premorienti sopra le quote ad essi appartenenti* (1)

Le donazioni, anche fatte sotto le apparenze di un contratto di vendita, sono valide, quante volte il contratto risulti da atto pubblico.

Attesochè la prima questione da risolversi, quella si è di vedere se l'azione proposta dalla signora Emilia Negrone sia irricevibile a termini dell'art 1300 Cod. civ.

La Corte osserva al riguardo, che la marchesa Negrone con l'atto introduttivo del giudizio chiede che si dichiari inesistente o quanto meno si rescinda il rogito Besio 25 giugno 1891, con cui essa marchesa avrebbe apparentemente venduto ai rev. sacerdoti Vallarino Giambattista, Guastavino Giambattista, Garibbo Cosimo, Cavalleri Colombo, Denilla Cesare e Simoncini Ernesto alcuni stabili e mobili in detto atto indicati, inquantochè questo atto sarebbe simulato ed avrebbe una causa contraria alla legge ed all'ordine pubblico, essendosi voluto, sotto le apparenze di una vendita, fare una liberalità all'Ordine religioso dei Minori riformati stato soppresso.

Agendo, adunque, la marchesa Negrone in giudizio per far dichiarare la simulazione del rogito Besio, la sua azione non impinge nel disposto dell'art. 1300 Cod. civ., secondo cui le azioni di nullità e di rescissione di un contratto durano per cinque anni in tutti i casi in cui non siano state ristrette a minor tempo da una legge particolare.

E' ovvio il comprendere che la disposizione di questo articolo riguarda soltanto le azioni di nullità e di rescissione di un contratto, e pel suo carattere eccezionale deve essere applicato unicamente ai casi in esso specificati, epperciò non può estendersi alle azioni in simulazione che non vi sono comprese, e che hanno diverso scopo.

La ragione giuridica, per cui l'azione in simulazione non è stata compresa nel predetto articolo, sta appunto in ciò che un atto simulato non essendo mai esistito giuridicamente, neppure potrebbe ritenersi giuridicamente esistente dopo il decorso di cinque anni, mentre invece un atto che abbia i suoi elementi organici continua ad esistere e ad avere la sua efficacia giuridica, se dentro il ter-

---

(1) Non v'ha dubbio sul principio ammesso dalla presente sentenza, che i membri di corporazioni religiose possono riunirsi in vita comune ed acquistare e possedere *uti singuli*: Cass di Roma, 23 maggio 1892, Bucrelli c. Carones (vol. III, p 25); Cass. Torino, 21 aprile 1894, Pia Casa della Provvidenza c. Audenino (vol. IV, p. 753); DONATI C. *I membri delle soppresse corporazioni religiose riuniti a vita comune e la loro capacità di acquistare e ricevere per testamento o donazione* (vol. III, p. 7).

mine di cinque anni non sia stato impugnato con le azioni di nullità o di rescissione, le quali sono fondate sui vizii di consenso o sulle incapacità dei contraenti.

Quindi l'azione proposta dalla signora marchesa Negnore non potrebbe essere ostacolata che dalla prescrizione trentennaria di cui all'art. 2135 Cod. civ., la quale colpisce indistintamente ed inesorabilmente tutte le azioni tanto reali che personali senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede.

Nè giova il dire che la marchesa Negrone con la scrittura privata del 1° ottobre 1892, cedendo ai compratori l'usufrutto dei beni venduti, di cui si era fatta riserva, avrebbe ratificato il rogito Besio del 20 giugno 1891, avvegnachè la stessa Negrone intaccando di simulazione anche questa privata scrittura, la relativa azione resterebbe sempre disciplinata dall'art. 2135, anzichè dal 1300 Cod. civ.

Neppure giova il dire che la marchesa Negrone, avendo partecipato al rogito Besio, non potrebbe proporre azione di simulazione, giacchè se la frode non può mai essere protetta dalla legge, ne segue che chiunque abbia partecipato ad un contratto, fatto in frode alla stessa, può sempre impugnarlo come tale, sia in via di azione che di eccezione; e ciò tanto più quando si vorrebbe eludere lo scopo di una legge proibitiva stata fatta nell'interesse generale.

Laonde la marchesa Negrone, la quale sostiene che il sopramenzionato rogito racchiude sotto le apparenze di una vendita, una donazione a favore di un Ordine religioso soppresso, può proporre l'azione di simulazione, sebbene in detto atto la stessa vi figuri come venditrice.

Attesochè scendendo agli esami degli interrogatorii stati dedotti dalla marchesa Negrone per giustificare le sue domande proposte contro il sacerdote Vallarino ed altri, la Corte osserva che con quella deduzione la marchesa Negrone vorrebbe provare di aver fatto per mezzo di interposte persone una liberalità ad un Ordine religioso, il quale, per essere stato soppresso, era incapace di riceverla.

Ma nessun cenno di tutto ciò è stato fatto nel rogito Besio, dal quale apparisce soltanto che la predetta marchesa ha venduto ai sopramenzionati sacerdoti alcuni stabili e mobili in detto rogito indicati per il prefisso di L. 36,300, state pagate con biglietti della Banca Nazionale e di Stato e con cartelle del Debito pubblico italiano, e che i sacerdoti comprarono quegli stabili e mobili in comunione tra di loro e quindi per loro conto particolare. Tale essendo il tenore di quel rogito, il medesimo resiste ai posteriori attacchi della marchesa Negrone, la quale tende a farlo dichiarare simulato e stipulato in frode della legge.

Essa infatti sostiene che si tratta di una liberalità fatta all'Ordine religioso dei Minori riformati per mezzo di persone interposte, mentre quest'Ordine, per essere stato soppresso, non avrebbe la capacità di riceverla. Ma non si avvede che appunto per essere stata soppressa la personalità giuridica di quest'Ordine, non può parlarsi di sua incapacità a ricevere, essendo intuitivo, che tanto la capacità che l'incapacità giuridica di una persona presuppone sempre la esistenza della stessa persona, sia fisica, sia ente morale. Di ciò si ha la prova nel Codice civile italiano e specialmente negli art. 767 e segg., ove si parla della incapacità di ricevere per testamento da parte di persone esistenti, e certo non di quelle non esistenti.

Ora i sei sacerdoti, sebbene fossero riuniti in famiglia religiosa, tuttavia non può sostenersi che gli stessi rappresentanti di una corporazione religiosa, che come ente giuridico era stata soppressa, ma che costituissero invece una riunione non vietata dalla legge, i di cui membri *uti singuli* potevano acquistare.

Egli è noto, d'altronde, che precipuo scopo delle leggi eversive fu quello di togliere la mano morta e restituire alla libera contrattazione gli stabili appartenenti alle corporazioni religiose, sopprimendo la loro personalità giuridica. E

queste leggi non vietarono che i membri delle corporazioni soppresse potessero convivere riuniti sotto la osservanza di quelle regole che ad essi meglio piacesse di stabilire; delle quali cose tutte il legislatore non si è voluto curare, sia perchè, come si ripete, suo scopo era quello di togliere la mano morta, sia anche perchè quel divieto sarebbe stato in contraddizione del nostro diritto pubblico interno, il quale altamente afferma e protegge il diritto di associazione, nonchè la libertà di culto, che è il necessario complemento della libertà delle credenze religiose.

Quindi se liberi cittadini possone vivere associati, osservare qualsiasi regola religiosa, acquistare e possedere beni *uti singuli*, non rimangono punto frustrate le leggi eversive, il di cui scopo sarà sempre raggiunto, inquantochè quei beni sono trasmissibili ad altri in virtù di legge, di testamento o di contratto.

Conseguentementemente non può dirsi che col rogito Besio siasi voluto far frode.

Attesochè neppure potrebbe essere attaccato il rogito Besio in quanto con lo stesso siasi pattuito che la proprietà delle cose vendute resti ai superstiti coacquistatori, e così all'ultimo superstite, il quale allora ne potrà disporre; che gli eredi dei premorienti non possano in alcun modo elevare pretese sopra i suddetti stabili e loro miglioramenti; che gli stessi coacquistatori possano d'accordo procedere a nuove convenzioni con altri, ammettendoli a compartecipare nelle proprietà acquistate coi diritti consentiti ed espresei nllo stesso rogito. Imperocchè tutti questi patti liberamente voluti dai contraenti, non sono punto contrari alla legge, nà all'ordine pubblico, epperciò non possono infirmare l'atto che li contiene.

Di vero, per quanto riguarda il primo patto, egli è risaputo che se i comunisti possono chiedere la divisione dei beni posseduti in comune e cedere anche ad altri la loro quota, gli stessi possono rinunciare a questo loro diritto, destinando quegli stabili ad uso determinato; epperciò possono convenire, che la loro quota in caso di premorienza resti ai superstiti così e anche all'ultimo superstite.

Nè in tutto ciò potrebbe riscontrarsi l'ombra di una sostituzione fidecommissaria, avvegnachè si versa in materia contrattuale e non in materia di successione; epperciò mancherebbe la caratteristica della sostituzione, la quale consiste nell'obbligo imposto all'erede od al legatario di conservare e restituire a terze persone ciò che gli stessi hanno acquistate con quel titolo.

Per quanto riguarda il secondo patto è d'uopo ritenere che il medesimo deve essere inteso in relazione al primo, di cui non è che il necessario portato, giacchè l'essersi convenuto che la quota dei comunisti premorienti passi ai superstiti e così anche all'ultimo, il quale ne potrà liberamente disporre, ha per necessaria conseguenza la esclusione anche degli eredi dei premorienti sopra la di costoro quota; anzi si può aggiungere che questo patto è una superfluità e che non può tenersene alcun conto in ordine all'esame sulla validità del rogito Besio.

Attesochè la marchesa Negrone intenderebbe provare eziandio con la sua deduzione che mercè la stipulazione di questo rogito essa voleva la fondazione di un collegio, in cui si impartisse l'educazione e l'istruzione ai giovinetti che si disponessero allo stato religioso, affinchè fossero preparati al noviziato dell'Ordine dei Minori riformati, ed a tale scopo avrebbe restituito ai compratori quanto aveva ricevuto in correspettivo delle cose vendute.

Ma queste circostanze anche assodate non basterebbero a far accogliere le domande della deducente.

Infatti la restituzione del prezzo porrebbe in essere, anzichè una vendita, una donazione come sostiene di aver voluto fare la stessa marchesa Negrone. Orbene, è ammesso in dottrina e giurisprudenza patria che le donazioni fatte sotto le apparenze menzognere di un contratto oneroso sono valide, quante volte quel contratto risulti da atto pubblico,

formalità essenziale per la validità della donazione. Nella fattispecie si ha l'atto pubblico nel rogito Besio 25 novembre 1891, in cui non puossi non ravvisare anche l'accettazione prescritta dall'articolo 1057 Cod. civ., poichè l'incontro dei consensi in quell'atto ha potuto perfezionare l'elemento contrattuale della donazione, epperciò ha potuto dare alla stessa esistenza giuridica.

Nè giova alla marchesa Negrone il dire che la scrittura privata 1° ottobre 1892, con cui essa cedette l'usufrutto dei beni sopramenzionati, non potrebbe valere come donazione, perchè non fatta in conformità di legge; imperocchè quella cessione di usufrutto e la restituzione del prezzo che si vorrebbe stabilire con la deduzione, confermerebbero che col rogito Besio si è veramente voluto fare una liberalità, la quale è rimasta ferma, non ostante la successiva privata scrittura del 1° ottobre 1892, essendo manifesto che se una donazione esiste quand'anche il donante siasi riserbato l'usufrutto sulle cose donate, essa donazione non può essere pregiudicata dal fatto che successivamente il donante siasi spogliato dell'usufrutto mediante semplice privata scrittura.

Nessuna influenza poi ha nella causa lo scopo della liberalità consistente nella fondazione di un collegio, in cui si impartisse l'educazione e l'istruzione ai giovanetti chiamati allo stato religioso, non potendo desumersi dalla prova di quei fatti che la obbligazione contratta dalla Negrone sia illecita.

Anzi il procurare i mezzi per la educazione e istruzione anche di coloro che vogliono dedicarsi al sacerdozio è sempre lodevole, epperciò la causa della obbligazione sarebbe lecita.

Attesochè per le premesse considerazioni, ritenendosi irrilevanti e come tali inammissibili i capi d'interrogatorio dedotti dalla marchesa Negrone, deve essere riformata la sentenza del Tribunale che fu di contrario avviso.

Per questi motivi, la Corte in riforma ecc.

Appello di Napoli.

8 marzo 1899.

Pres. Cosenza, ff. di P. — *Est.* Fania.

Munno c. Congrega di S. Vincenzo e Paolo.

Sepolcro — Cappella eretta da una confraternita — Beni fuori commercio — Esecuzione forzata.

I sepolcri (nella specie cappella eretta da una confraternita nel cimitero) quando racchiudono le salme dei defunti, non sono compresi fra quei beni che possono dar luogo ad una esecuzione forzata (1).

Ritenuto in fatto che la signora Gelsomina Munno, creditrice per virtù di giudicato della Congrega di S. Vincenzo e Paolo in Santa Maria Capua Vetere, adempiute le formalità di legge, convenne la sua debitrice davanti al Tribunale di detta città e domandò la subastazione di una cappella con ipogeo di pertinenza della Congrega sita in quel cimitero. Si oppose la Congrega deducendo la insequestrabilità dell'immobile subastato. Fecero intervento volontario nel giudizio alcuni confratelli e si fecero a sostenere in via principale essere la cappella di loro proprietà ed in via subordinata poi si opposero alla vendita del sepolcreto, stante la sua indivisibilità ed il rispetto dovuto a coloro che avevano acquistato il diritto alla sepoltura. Il Tribunale, con sentenza dei 29 aprile-17 maggio 1898, ammise in rito l'intervento e nel merito rigettò tanto le deduzioni della Congrega che quelle dei confratelli ed ordinò la vendita.

---

(1) Questa massima è comunemente adottata dalla dottrina e dalla giurisprudenza; nello stesso senso App. di Napoli 7 marzo 1887 (vol. V, p. 468, nota); Cass. Torino 22 novembre 1883, Gloria c. Vacchetta-Nomis (vol. V, pag. 294, nota); App. di Torino 13 giugno 1896, Riccardi c. Lora e Chiuso (vol. VII, p. 101). — Garbasso C. L., *Del diritto di sepolcro nel dir. rom., nel dir. canonico e nel giure moderno.* — *Contra*: App. di Casale 27 aprile 1895, Negrotto-Cambiaso c. Dufour (vol. V, p. 294).

Che da tale sentenza han prodotto appello principale la Congrega, ed appello adesivo i confratelli, e sulle conclusioni delle parti, come sopra trascritte, viene ora la causa allo esame della Corte.

(*Omissis*).

Atteso che, nel merito, sia opportuno altresì rilevare in fatto che, per deliberazione presa dai confratelli il 26 marzo 1865, fu stabilita la costruzione della cappella nel cimitero su di una zona ivi concessa dal Comune alla Congrega. L'opera fu eretta dietro contribuzioni anticipate dei confratelli, e si stabilirono gli obblighi ed i diritti di ciascuno di essi, mentre la Congrega si obbligò di dare ad essi ed ai congiunti loro conviventi la sepoltura nella cappella. Successivamente, con altra deliberazione dei 29 aprile 1877, si formò l'elenco di coloro che avevano diritto alla nicchia perpetua. Infine colla perizia e stima, disposta per la vendita forzata dello stabile, si è assodato che, oltre la cappella con gli arredi sacri ivi annessi, vi sono nelle pareti duecento nicchie, di cui trentasei occupate perpetuamente e le altre solo temporaneamente e ciascuna per un periodo decennale.

Atteso che, ciò premesso, l'assunto della Congrega non può dirsi destituito di fondamento giuridico. A prescindere invero dal definire l'indole vera e propria delle concessioni che dai Comuni si fanno ai privati nei cimiteri per la costruzione di tombe e cappelle, egli è indubitato che i sepolcri, guardati nella loro finalità, non possono essere compresi fra quei beni che possono dar luogo ad una esecuzione forzata. Destinati a raccogliere le spoglie dei trapassati, essi sono a considerarsi come cose sacre e religiose, alla stessa guisa che venivano riguardati dai Romani non appena vi si seppelliva un cadavere. Data quindi tale loro natura e destinazione, ripugna la idea della trasmissibilità e della vendita ad estranei quando essi già racchiudono le salme dei defunti.

Che, a rifermare sempre più un tal concetto, val bene ricordare il modo e la finalità con cui la cappella in esame fu costruita. Eretta per oblazioni anticipate dei confratelli, questi hanno il diritto alla sepoltura, essenzialmente personale ed indivisibile, e tale da escludere gli estranei ed i non associati; un diritto, insomma, simile a quello di un sepolcro famigliare che non può trasmettersi ad altri che non sia della famiglia. Ond'è che se, per ipotesi, la cappella dovesse dalla Congrega passare nelle mani di estranei, verrebbe ad essere vulnerata la finalità del sepolcro spettante a ciascun confratello. Nulla poi rileva se parte delle nicchie sieno occupate perpetuamente e parte solo temporaneamente, per poi dedurre che si possa dai creditori separare le prime ed espropriare le seconde; ma non si riflette che, così facendo, si verrebbe a scindere la unicità del sepolcro ed a frustarne la rilevata finalità e, quel ch'è più, a violare il rispetto dovuto alla pace ed alla memoria dei morti ed alla religione di sepolcri, che, appunto per la loro indole, vanno a buon diritto, ad essere distinti da qualunque altra cosa che sia in commercio.

Che, di conseguenza, riconosciuta la impignorabilità della cappella e dell'ipogeo, deve farsi diritto all'appello.

Che, ammesso il diritto della Congrega come ente, viene implicitamente ad essere riconosciuto quello dei confratelli, per cui non è il caso del diritto proprio e speciale ch'essi vorrebbero far dichiarare *uti singuli*. Epperò sul loro gravame adesivo non v'è a deliberare.

Atteso che le spese seguono la soccumbenza e la Munno dev'essere condannata a favore della Congrega, mentre quelle nel rapporto dei confratelli possono essere compensate, art. 370 Cod. proc. civile.

Per questi motivi, la Corte riforma ecc.

Appello di Aquila.

23 maggio 1899.

Capone c. *Testa.*

Enti morali — Acquisti di beni stabili — Capacità di contrattare — Autorizzazione sovrana — Perfezione del contratto.

La legge del 5 giugno 1850, prescrivendo che i corpi morali ecclesiastici o laicali non possono acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati con Regio Decreto, non tolse punto ai medesimi la capacità di contrattare per mezzo dei loro legittimi rappresentanti, e solo subordinò all'autorizzazione sovrana l'efficacia dei loro acquisti (1).

Ottenuta tale autorizzazione, il contratto diviene perfetto ed obbligatorio per l'ente (parrocchia), che lo stipulò per mezzo del suo legittimo rappresentante (2).

Osserva che gli argomenti abilmente svolti dalla difesa del parroco Capone in sostegno del prodotto gravame si possono così riassumere. Il voluto contratto di compravendita 15 febbraio 1892 è giuridicamente inesistente, perchè privo assolutamente del consenso dell'ente parrocchia; ed erroneamente il Tribunale ha attribuito forza retroattiva al Decreto di autorizzazione 23 luglio 1893, il quale avrebbe potuto conferire al parroco la facoltà di stipulare un nuovo contratto, ma non poteva *ex se* dar vita a ciò che non esisteva. Ammesso in subordinata ipotesi che quel voluto contratto fosse semplicemente viziato da incapacità del contraente parroco, si avrebbe in tali casi una nullità relativa, a sanare la quale occorreva una ratifica o conferma nel modo prescritto dall'art. 1309 del Cod. civile.

Osserva, quanto al primo obbietto, che per l'antico e nuovo dritto pubblico ecclesiastico, legittimo rappresentante della parrocchia è il parroco, il quale ha perciò veste e qualità per contrattare e per difendere in giudizio i diritti patrimoniali della sua chiesa; considerata questa nella sua duplice personalità giuridica di corpo morale e di istituto beneficiario, salvo l'esercizio dei supremi diritti di regalia e l'osservanza delle formalità speciali all'uopo richieste per la perfezione dei contratti; le quali formalità sono prescritte come condizione di efficacia e non di esistenza dei contratti medesimi.

La legge del 5 luglio 1850, prescrivendo che i corpi morali ecclesiastici o laicali non possono acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati con Regio Decreto, non tolse punto ai medesimi la capacità di contrattare per mezzo dei loro legittimi rappresentanti, e solo subordinò all'autorizzazione sovrana l'efficacia dei loro acquisti; locchè vuol dire che la prescritta autorizzazione, lungi di essere un elemento costitutivo del contratto, è semplicemente una solennità estrinseca per la sua legale efficacia.

Onde mal si sostiene nella specie la inesistenza del contratto 15 febbraio 1892 sotto il punto di vista dell'assoluto difetto di consenso dell'ente parrocchia, una volta che in esso intervenne e consentì il suo legittimo rappresentante; quel consenso non era piuttosto perfetto ed obbligatorio per la parrocchia finchè non fosse intervenuta la prescritta autorizzazione sovrana, ma dopo che questa fu impartita, il contratto addivenne perfetto ed indissolubile come espressione di un vincolo giuridico, di cui nulla rimaneva a compiere all'infuori del passaggio della scrittura in atto pubblico,

(1-2) Non può ammettersi che il contratto conchiuso col rappresentante dell'ente morale sia giuridicamente inesistente, per la mancanza, al momento della stipulazione dell'atto, dell'autorizzazione sovrana. Nessuna disposizione di legge toglie al rappresentante dell'ente la capacità di contrattare, e nessuna disposizione impone che l'autorizzazione sovrana deve precedere il contratto. Il regio decreto di autorizzazione, che suole intervenire dopo il contratto, non può che perfezionarlo e renderlo obbligatorio per tutte le parti.

Identici principii ritenne la Corte di Cassazione di Roma colla decisione 28 maggio 1894, Fondo pel culto c. Rendina (vol. V, p. 56), rispetto alle donazioni. Stabilì che l'autorizzazione governativa riguarda bensì gli effetti, non già la esistenza giuridica della donazione. Tale autorizzazione (essa disse) « non è prescritta come elemento costitutivo dell'atto di donazione, ma come solennità estrinseca per la legale efficacia dell'atto medesimo. E per domandare ed ottenere l'autorizzazione stessa non trovasi stabilito alcun termine perentorio... Si ha dunque un atto giuridicamente esistente, sebbene improduttivo di effetti legali sino a tanto che da parte del donatario non si è impetrato ed ottenuto il regio assenso ».

essendo stato financo volontariamente eseguito fin dal 1892.

Nè si dica che il Decreto Reale, essendo di data posteriore al contratto, non abbia potuto validare un consenso nullamente prestato, perchè a prescindere che la legge non stabilisce termine entro cui debba impetrarsi l'autorizzazione, ed a parte pure che base del Decreto sovrano fu appunto la scrittura privata con cui le parti avevano già stretto il vincolo contrattuale, egli è pure da osservarsi che niuna legge vieta che l'uno dei contraenti possa obbligarsi a dare il proprio consenso prima che l'altro, avente poteri limitati, completi, e renda efficace il suo con le prescritte autorizzazioni; questi contratti, assimilati all'antico patto *de contrahendo, sive de ineundo contractu*, hanno bensì per obbietto la conclusione di un contratto futuro, ma riuniscono intanto tutti i requisiti necessari a generare un contratto preliminare nel suo genere perfetto ed obbligatorio. Il fatto, dunque, della posteriore autorizzazione data dopo sottoscritta la scrittura con cui si era già convenuto sul prezzo e sulla cosa, non altera punto l'intrinseca essenza del contratto, perchè sia che la traslazione di dominio si fosse operata nel momento stesso del consentito contratto, sia che fosse rimasta temporaneamente sospesa, non cessa di esser vero che, impartita l'autorizzazione sovrana, il diritto di proprietà venne con quell'atto definitivamente trasferito a favore del compratore.

E di qui deriva come neppure sia attendibile l'altra obiezione del difetto di conferma o ratifica espressa nei sensi dell'art. 1309 Cod. civ., perchè non trattasi nella specie di obbligazione contratta da persona colpita d'incapacità secondo il precedente articolo 1300, o da chi prestò il consenso vizioso per errore, violenza o dolo, ma trattasi invece di contratto la cui perfezione restò semplicemente sospesa e subordinata all'autorizzazione sovrana, la quale, impartita più tardi, lo rese perfetto e pienamente efficace.

Per questi motivi, la Corte conferma, ecc.

Appello di Messina.

2 maggio 1899.

Pres. Le Pera, ff. di P. — *Est.* Ardizzoni.

Nastasi c. *Demanio.*

Enti morali — Estinzione — Successione dello Stato — Trasformazione dell'ente — Congregazione di carità — Creditori — Esecuzione.

Esecuzione forzata — Beni patrimoniali dello Stato.

Eremo — Trasformazione — Successione — Conversione dei beni immobili.

La persona giuridica estinta per morte di tutti i suoi membri deve avere per giuridica necessità un successore: e questi (salvo il caso in cui venne disposta la devoluzione o la riversibilità del patrimonio) non può essere che lo Stato, il quale assume la veste di erede, e può quindi essere soggetto ad atti esecutivi da parte dei creditori dell'ente (1).

La successione dello Stato poteva essere esclusa e passare nella Congregazione di carità, quando, trattandosi di ente (nella specie, eremo) soggetto a trasformazione in applicazione dell'art. 91, n. 1, della legge sulle Opere pie, tale trasformazione fosse avvenuta, e non già negata dal Governo (2).

Può procedersi ad esecuzione forzata sui beni patrimoniali dello Stato.

I beni immobili degli eremi *non sono soggetti alla conversione ordinata dalle leggi sull'asse ecclesiastico* (3).

(1-2) Secondo la dottrina, si estinguono le associazioni per la morte di tutti i consociati, quando riflettono un interesse meramente privato, ma non quando soddisfino ad un interesse pubblico. Giorgi, *La dottrina delle persone giuridiche*, vol. I, n. 198. — Quanto alla successione, i beni della persona giuridica estinta vengono considerati come vacanti, e perciò non si dubita di attribuirli allo Stato, tranne il caso di riserve contenute nell'atto costitutivo o in disposizioni contemporanee all'atto di scioglimento. Giorgi, loc. cit., n. 208 e seguenti.

(3) Non si è mai supposto che gli *eremi* siano stati colpiti dalle leggi sull'asse eccle-

Attesochè non si é mai contestato nel diritto che le persone giuridiche si estinguono al pari delle fisiche; ma avvenuta la estinzione di un ente morale vi deve essere per giuridica necessità un successore nel suo *universum jus* che lo rappresenti, ne eserciti i diritti, ne adempia le obbligazioni nella guisa stessa che l'ha la persona fisica. E poichè l'ente morale non può avere eredi, nè testamentari, nè, come si dice, di sangue, ed a meno che nell'atto di sua costituzione sia stata ordinata una devoluzione o riversibilità del suo patrimonio ad una persona fisica o anche morale esistente pel caso in cui avesse cessato di esistere; e poichè ancora i beni dell'ente che si estingue non possono rimanere senza padrone e le esigenze dell'ordine pubblico non permettono che rimangano abbandonati al primo occupante, così il successore altri non può esserne se non lo Stato.

Ed é su cotesto fondamento basata la disposizione dell'art. 758 del Cod. civ. la quale rimonta alla nota *lex Julia romana* (l. 96, § 1, *Dig. de legatis*). Con le stesse leggi eversive del 1866 e 1867 non si creava un diritto di succedere nuovo in ordine alla devoluzione al Demanio dello Stato dei beni degli enti ecclesiastici soppressi con le stesse. Leggesi nella Relazione dell'Ufficio centrale del Senato sul progetto che divenne la legge del 15 agosto 1867: « Questi (il nuovo proprietario dei beni degli enti soppressi) non può altrimenti trovarsi (nel presente caso escludente la successione testamentaria) che nel diritto che regola la successione intestata. In questo caso in cui cercasi lò erede di un ente morale, il quale non può avere successori del sangue, il solo erede possibile é la Nazione ai termini delle leggi nostre »; e l'istesso ripetono dottrina e giurisprudenza. E per quanto la Corte ne sappia, nuovissima, senza precedenti nell'universa dottrina e nell'universa giurisprudenza, è la tesi propugnata in questa causa dal Demanio, e cioè che il successore delle persone giuridiche estinte non é mai lo Stato, all'infuori del caso in cui una legge speciale gliene devolva la successione, perchè il citato art. 758 del Cod. civ. riguarda le successioni delle persone fisiche. Le ragioni sopra accennate, per cui debbono essere devolute allo Stato le successioni vacanti, addimostrano soltanto l'assurdità di tesi siffatta. Ciò che nella dottrina e nella giurisprudenza è tema di discussione, è solamente il punto se lo Stato possa essere annoverato tra i successori legali, l'affermativa è prevalente, ma coloro stessi che ne dissentono non dubitano punto che lo Stato, apprendendo una successione vacante, assume veste di erede, come qualunque altro successore tanto nei diritti quanto negli obblighi della persona o fisica o giuridica, cessata di esistere.

Attesochè essendo cotesti testé enunciati i principii di diritto, resta a sapersi se l'eremo di S. Corrado di S. Maria di Visitò sia estinto. Ma l'affermativa non può dar luogo a dubbio una volta che l'ultimo eremita, il quale era un certo Antonino Anastasi, è morto fin dal 18 marzo 1891, com'è provato dalla copia autentica dell'atto di morte prodotta in causa.

Ed una volta che non è dimostrato, anzi nemmeno semplicemente affermato, che altri abbia un diritto di devoluzione o di riversibilità sui beni dell'eremo, fu lo Stato quegli, a cui sin da quel giorno, si devolvette la successione ed assunse la veste di erede; erede bensì beneficiato (art. 932 Cod. civ.) il quale non deve rispondere *ultra vires*. La succes-

---

siastico. « Quanto agli *eremi* ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, essi, in sostanza enti ecclesiastici non beneficiarii, nè monastici, non erano stati contemplati dalle leggi soppressive: quindi il disposto dell'art. 91 della nuova legge sulle opere pie, che li assoggetta a trasformazione, è affatto nuovo L'art. 2 del vecchio Regolamento 26 novembre 1862, esecutivo della vecchia legge sulle opere pie, annoverava fra le medesime, in modo esplicito, gli *eremi* ». Scaduto, *Man. del dir. eccl.*, 2ª ediz., vol. I, n. 253-*bis*.

sione dello Stato sarebbe stata sicuramente esclusa e passata nella Congregazione di carità se avesse avuto luogo la trasformazione dell'eremo in applicazione dell'art. 91, n. 1 succitato della legge sulle Opere pie; ma questa trasformazione, o per meglio dire la trasformabilità dell'eremo di cui si tratta, è stata dal Governo negata. Questa risoluzione governativa non impedisce, è vero, alla detta Congregazione di far valere, se ne ha i suoi diritti innanzi all'autorità giudiziaria, ma fino a quando questa sorta di azione « petizione di eredità » non venga definita favorevolmente alla Congregazione, lo Stato sostiene la veste di erede dell'eremo, essendo giuridicamente impossibile che una persona fisica o morale, la quale cessa di esistere, sia un sol momento senza chi la rappresenti all'*universum jus*.

E pertanto legittimamente il sacerdote Nastasi è venuto a domandare al Demanio dello Stato il suo credito contro l'eremo suddetto.

Attesochè altra quistione della causa è quella di sapere, se gl'immobili appartenenti all'eremo siano soggetti a conversione ai termini delle due leggi del 7 luglio 1866 (art. 11) e degli 11 agosto 1870, alleg. *P*, art. 1. Forse si potrebbe dubitare della ragione di essere di quest'altra quistione dopo la soluzione che la Corte è venuta a dare alla precedente; perchè si potrebbe dire, se di questa conversione si poteva discutere quando l'eremo era ancora in vita, è ozioso discuterne oggi che se ne è verificata la successione in testa dello Stato per cui i beni tutti dell'eremo son passati a far parte del patrimonio dello Stato medesimo, e perciò non più governati dalle leggi sull'asse ecclesiastico; onde una sola questione nella specie sarebbe possibile, la nota cioè, se i beni patrimoniali dello Stato possono essere oggetto di una esecuzione forzata, la cui soluzione affermativa (e che la Corte, se dovesse discutere la questione, seguirebbe) se forse ancora non può dirsi *jus receptum*, però ci vuole, tanto è dessa preponderante nella dottrina e nella giurisprudenza. Ma checchè ne sia, una volta che il Demanio la questione la propone, ed il sac. Nastasi ne accetta la discussione, anche la Corte la discute, poichè nella specie si tratta di esecuzione immobiliare; ma per darvi la soluzione opposta a quella propugnata dal Demanio. Ed invero, questi per sostenere la convertibilità degl'immobili dell'eremo, invoca l'art. 1 della detta legge 11 agosto 1870, che recita così: « Sono compresi nella conversione disposta dal paragrafo 2 dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, i beni immobili delle fabbricerie e di altre amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuarii ed oratorii presentemente riconosciuti quali enti morali ed aperti al culto ». Come si vede, l'articolo non nomina gli *eremi*, cioè quelle associazioni di uomini che vivono in comune sotto uno statuto generale, di cui fu autore S. Corrado, e possono anche avere statuti speciali approvati però dal Governo (come li avevano quelli esistenti in Messina approvati da *lettere osservatoriali* vice regie del 1770); associazioni laiche, quantunque i loro membri fossero dedicati alla vita contemplativa, su cui l'autorità ecclesiastica non esercita alcuna sorveglianza, o tutela, la quale viene esclusivamente esercitata dall'autorità civile; che, come ogni altro ente morale legalmente riconosciuto, possono avere, come un buon numero di esse hanno, un patrimonio. Così sempre in Sicilia (regio dispaccio del 26 aprile 1770, mai cessato di essere in vigore); nè altrimenti dichiara la vigente legge sulle Opere pie, che nella prima parte dell'art. 91, tra gli enti equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza annovera gli eremi; e per cui la giurisprudenza interpretativa delle leggi sull'asse ecclesiastico non tardò ad escludere questi eremi dalla soppressione da cui furono colpite le corporazioni religiose, alla quale giurisprudenza si dovette, dopo non breve contrasto, sottomettere alla fine il Demanio. Or basterebbe considerare l'indole giuridica degli eremi per spiegare il perchè

gli stessi non sono, e non potevano essere designati nel riferito art. 1 della legge del 1870, e basterebbe il non vederveli designati per ritenere esenti dall'ivi disposta conversione i loro beni immobili. Nondimeno il Demanio ve li vuole soggetti, sostenendo che gli eremi siano compresi nella denominazione *santuarii, oratorii;* senza por mente che la legge tosto soggiunge, che devono essere santuarii ed oratorii *riconosciuti quali enti morali*, cioè enti per sè stanti con un patrimonio proprio; ciò che è la caratteristica, l'elemento specifico dell'ente morale. Ma è incivile confondere, far tutta una cosa dell'eremo e dell'oratorio, anzi peggio, far di quest'ultimo il *principale* e di quello l'*accessorio*, mentre l'oratorio non è se non il luogo ove gli eremiti si adunano per i loro esercizi spirituali, che forma parte dei beni dell'eremo, e che se più di frequente è anche aperto al pubblico culto, lo è perchè così piace agli eremiti, i quali, senza dover dar conto ad alcuno, potrebbero renderlo inaccessibile a chicchessia ed a sè soli riserbarlo.

E pertanto anche da questo lato l'impugnato precetto è tetragono ad ogni attacco.

Per questi motivi, la Corte conferma, ecc.

Tribunale di Monza.

3 giugno 1898.

Pres. GIUSSANI, P. — *Est.* GALLUZZI.

Fabbriceria parrocchiale di Besate c. Comune di Besate.

Prova testimoniale — Causa tra la Fabbriceria ed il Comune — Segretario comunale — Capacità a testimoniare.

Il segretario comunale può essere sentito come testimonio in causa tra la Fabbriceria ed il Comune (1).

Per rinvio della Cassazione, la causa tra la Fabbriceria ed il Comune di Besate venne trattata e discussa avanti questo Collegio, ed il 24 luglio 1896 si ammetteva una prova testimoniale su varî capitoli dalle parti proposti, da esperirsi davanti il pretore di Binasco, primo giudice della causa. — Esperitasi la prova diretta, il Comune convenuto presentò come uno dei suoi testi il segretario municipale, sig. Pietra Edoardo; si oppose la Fabbriceria a che venisse sentito, e pei rapporti intercedenti fra lui ed il Comune, e per la speciale condizione in cui verrebbesi a trovare il teste, avendo in persona nel dicembre 1893 ordinato la cessazione dei lavori di atterramento di una pianta, e finalmente per l'interesse che ha sempre addimostrato e addimostra in questa causa.

Per tale opposizione si elevò incidente, ed il pretore di Binasco emise sentenza il 1° marzo 1897, e con essa mandava sentirsi il Pietra. — Di qui l'appello interposto dalla Fabbriceria con atto 15 aprile p. p.

Le parti discussero l'incidente, e le loro conclusioni sono quelle in epigrafe della presente.

Il punto unico della questione sta nel vedersi se il sig. Pietra si trovi per le sue speciali condizioni, in rapporto alla causa, nella categoria di quelle persone che nella causa medesima non possono essere sentite come testi.

Anzitutto, nel rito civile che ci governa e nell'istituto dell'esame di testimoni, il legislatore ha determinato quali siano le persone che non possono sentirsi, e sono quelle indicate nell'art. 236. Col successivo art. 237 poi dà diritto alle parti di elevare a sospetto un testimonio che però deve esaminarsi, salvo all'autorità giudiziaria di apprezzarne la deposizione come reputerà.

---

(1) Questa sentenza fa omaggio al principio stabilito dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente, che la enumerazione fatta dall'art. 236 del Cod. di proc. civile delle persone incapaci a prestare testimonianza sia *tassativa*, e non *dimostrativa*. Cons. MATTIROLO, *Tratt. di diritto giudiz.*, quarta edizione, vol. III, n. 590, e le sentenze e gli autori da lui citati.

I testimoni elevati a sospetto costituiscono una speciale categoria fondata soltanto nel pericolo di mancare alla verità « non essendo l'animo perfettamente libero da interesse o da affetto in un senso qualunque ».

L'art. 236 ha dato luogo a moltissimi responsi delle Cassazioni e delle Corti, le quali hanno studiato la questione, cioè se sia tassativa o dimostrativa la enumerazione delle persone incapaci a testimoniare.

Varie sentenze si hanno nell'uno e nell'altro senso; la giurisprudenza prevalente però ammette che quell'enumerazione sia tassativa, ed avvisa il Tribunale, sia la più accettabile come quella che maggiormente risponde alla parola ed allo spirito della legge. — Alla parola, perchè se il legislatore avesse ritenuto vi fossero altri incapaci oltre quelli di cui all'art. 236 lo avrebbe detto. Allo spirito poi, perchè avendo nell'articolo successivo parlato invece genericamente di tutti i testimoni sospetti, chiaramente ha inteso che i testimoni all'infuori di quelli colpiti d'incapacità non possono che obbiettarsi per suspicione.

I sostenitori della dottrina diversa osservano che nemmeno dall'art. 236 sono eccettuate le parti ed i loro patroni, eppure la giurisprudenza li esclude dal fare da testimoni. La risposta a siffatta obbiezione è però facile: a tale riguardo la Cassazione di Torino osserva che non occorreva escludere le parti, riposando la loro esclusione sopra un principio che non aveva bisogno d'essere ridotto a sanzione; quanto ai patroni è troppo evidente che la loro persona l'identifica coi clienti, e devono essere considerati come la parte stessa che rappresentano « ne' patroni in causa cui *patrocinium praestiterunt testimonium dicant* ».

E fu appunto in omaggio di questa giurisprudenza che l'abile difesa della Fabbriceria ha cercato di persuadere che il Pietra, sia per la sua qualità di segretario del Comune, sia per la parte di fatto da lui assunta e mantenuta in causa, possa considerarsi come un *mandatario* in attualità di funzioni, o *nella persona* che si immedesima colla parte.

La sua qualità di segretario non può proprio influire all'accoglimento della tesi.

Il Tribunale trova anzitutto di ricordare che molti giudicati delle Corti, tra cui la nostra regolatrice, hanno stabilito la massima che i consiglieri comunali possano sentirsi nelle cause da essi pure promosse, e quindi tanto più si debbano sentire i segretari.

Ma a parte ciò, nè la legge comunale, nè i relativi regolamenti autorizzano a ritenere che il segretario si unifichi, si immedesimi col Comune. Il Comune (articolo 12) ha un Consiglio, una Giunta ed un sindaco, è questa triade che forma l'ente *Comune*. Il segretario fa parte integrante dell'amministrazione comunale, ne è come il cancelliere od il notaio, ma non si deve confondere col Comune stesso; è nè più nè meno di un impiegato, e l'unico suo còmpito è quello di redigere i verbali e sbrigare le altre mansioni a lui affidate.

Si osserva ancora che il segretario non ha voto nè consultivo, nè deliberativo, dal che sempre più si deduce quale sia la vera sua posizione in confronto al Comune.

Come segretario pertanto nulla osta che il sig. Pietra sia sentito come teste in questa causa. Tutte le altre ragioni poi indotte dalla Fabbriceria per escludere il Pietra, siano pur vere, non costituiscono motivi d'incapacità, e solo daranno diritto di soggettarle come teste sospetto.

La presente causa fu iniziata dal Comune di Besate, fu trattata e discussa dai suoi legali; il segretario si sarà prestato a fornire i necessarii elementi, avrà, sia pure, spiegata troppa attività, ma tutto questo non potrà mai assimilarlo al patrono della causa e molto meno immedesimarlo colla parte stessa.

Per questi motivi, il Tribunale, ecc.

Tribunale di Caltanissetta.

(Sezione penale).

11 agosto 1899.

Pres. Sterio P. — *Est.* Gargano.

Cravotta c. *Cardillo.*

Lotterie in chiesa — Mancanza di autorizzazione — Contravvenzione.

Le lotterie, quantunque fatte in chiesa e per provvedere al culto ed aventi per oggetto l'estrazione di immagini sacre, se prive di autorizzazione, costituiscono contravvenzione.

Fatto: - Il 18 giugno 1899, in piazza Armerina, in occasione della festa del Sacro Cuore di Gesù, il rettore della chiesa omonima, Cravotta Sebastiano, fece eseguire dal novizio Cardillo Paolo una riffa d'immagini sacre, ritirando dalle persone, che vi concorrevano, centesimi 5; per lo che l'uno e l'altro furono dichiarati in contravvenzione.

Dritto: - Attesochè il fatto attribuito ai giudicabili è rimasto accertato non solo dal rapporto dell'autorità di P. S., ma ancora dalla stessa loro confessione, e costituisce evidentemente la contravvenzione, di che in rubrica. Nè, ad escluderla, vale il sostenere che essi intendevano raccogliere una elemosina per il culto, in quanto che non bisogna confondere il modo, col quale miravano al guadagno con la destinazione, anche ammessa, del guadagno medesimo, ed, in omaggio ai principi generali di diritto, non puossi invocare il disposto dell'articolo 84, cap. della legge di pubblica sicurezza.

Attesochè, trattandosi di una riffa contemplata nell'art. 3, lett. *c*, del Regio Decreto 21 novembre 1880, va repressa ai termini del successivo art. 10 cap. e non dell'art. 8; e però la pena, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può limitarsi al minimo, ma va diminuita di un sesto per il Cardillo Paolo, minore degli anni 21.

Per questi motivi, il Tribunale ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione del 27 ottobre 1899.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* De Cupis.

Capitolo della Chiesa collegiata e curata di Genzano di Roma c. *Ministero di grazia e giustizia* e *Comune di Genzano.*

Ricorso al Re in via gerarchica — Decisione della Giunta amministrativa — Ripristino di spese di culto — Ricorso del Comune — Termine.

È irricevibile il ricorso del Comune contro una decisione della Giunta provinciale, che ordinò la reiscrizione in bilancio di una annua somma per spese di culto, proposto al Governo del Re in via gerarchica oltre il termine di trenta giorni, dall'intimazione della decisione, stabilito dall'art. 298 del testo unico 4 maggio 1898 (1).

Da oltre il secolo XVIII, dicesi, e certo fin dal 1717 il Comune di Genzano ebbe in uso di fare alla sua chiesa parrocchiale prestazioni in somma che fu varia per le seguenti solennità e funzioni: festa del Santo Protettore, S. Tommaso da Villanova, festa dei Santi comprotettori, S. Sebastiano e Sant'Emidio, pei predicatori della quaresima e dell'avvento e per l'organista. Da un certificato del sindaco in data di . . . aprile 1882, esistente nel fascicolo del ricorrente Capitolo risulterebbe che dal 1717 a tutto il 1869 furono pagate dal Co-

(1) Il termine di trenta giorni per ricorrere al Governo del Re contro le decisioni della Giunta provinciale è comune ai prefetti, ai Consigli comunali ed ai privati (199 e 298 del testo unico 4 maggio 1898, n. 164); decis. 24 novembre 1891, ric. Collidà (vol. II, p. 622); 20 agosto 1897, ric. Carboni (vol. VII, p. 734).

mune per la festa di S. Tommaso, quando più quando meno, L. 150 annue. Che presso a poco dalla suddetta epoca a tutto il 1819 si pagarono per la quaresima e per l'avvento da lire 161.25 a L. 193.50 annue. Che dal 1819 a tutto il 1870 si pagarono per la quaresima L. 215, e dalla stessa epoca fino a tutto il 1869 si pagarono per l'avvento lire 53.75. Che dal 1818 a tutto il 1870 si pagarono per la festa dei Santi Emidio e Sebastiano, quando più quando meno, L. 80.65 per ciascuna festa. Che infine dal 1828 si pagarono all'organista lire 215, le quali furono poi portate a lire 387, e tal somma rimase fissa fino all'anno 1870.

Nel fascicolo del Comune esiste un altro certificato che dal 1864 va al 1893; e quanto alla misura di queste corresponsioni risulta che negli anni 1864 a 1866 inclusive, si pagarono annualmente lire 978.24, negli anni 1867 e 1868 lire 1354.49 in ciascun anno; negli anni 1869 e 1870 lire 1784.91 all'anno; nell'anno 1871 lire 617.62 e nell'anno 1872 lire 692.29. Nulla risulta essersi dal Comune pagato dal 1873 al 1883 inclusivo; e dal 1884 al 1891 incluso risultano pagate annualmente lire 500.

Da due deliberazioni consigliari del 28 giugno e 15 dicembre 1871 apparisce che del mantenere e cancellare queste spese di culto dal bilancio, fin d'allora si discusse. Due deliberazioni del 18 ottobre e 18 dicembre 1873 dan conto di un'aspra discussione svoltasi in Consiglio su tale oggetto; e da una deliberazione del 13 marzo 1874 si avrebbe che la soppressione di quegli stanziamenti avvenisse per fatto della regia Prefettura. Ma pare che la questione per questo non quietasse; sì che la Giunta s'indusse nel 1883 a ristabilire in bilancio uno stanziamento di lire 500; e nel verbale della deliberazione del 22 dicembre 1883, si legge:

« Sorge discussione in ordine allo stanziamento eseguito; ma dopo attento esame dei documenti prodotti dal reclamante Capitolo, il Consiglio con voti 7 favorevoli e 3 contrari approva lo stanziamento fatto, a che però in uno all'odierno deliberato siano trasmessi alla regia Prefettura e Deputazione provinciale i documenti esibiti, con preghiera alle preindicate autorità di pronunciarsi sull'attendibilità o meno del diritto esposto dal Capitolo, e con la condizione, in caso affermativo, che il Comune non debba essere tenuto al pagamento degli arretrati, e debba rimanere lo stesso stanziamento fisso ed invariabile per gli esercizi venturi ».

Affermasi che l'autorità tutoria sul diritto preteso dal Capitolo non siasi mai pronunciata; ma sta in fatto, come innanzi si è accennato, che tale stanziamento fino al 1891 inclusive, e cioè per nove anni, è rimasto fermo in bilancio.

Nel 1892 essendo stato tale stanziamento nuovamente soppresso, il Capitolo fece ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, la quale, nella seduta del 24 novembre 1893, avendo nella deliberazione consigliare del 22 dicembre 1893 ravvisata una vera e propria transazione, avente autorità di sentenza irrevocabile, ritenne doversi accogliere il ricorso del Camarlingo del Capitolo, salvo le repliche da parte del Comune, al quale assegnò all'uopo il termine di un mese.

Tale deliberazione fu emessa a senso e per gli effetti dell'art. 169 (ora 198) della legge comunale e provinciale; e dal ricorrente si afferma, che non essendosi il Comune dato cura di presentare le sue deduzioni, la stessa Giunta provinciale amministrativa decretò la iscrizione d'ufficio nel bilancio comunale delle dette annue L. 500.

Questa ulteriore deliberazione peraltro, se veramente fu emessa, rimase lettera morta; e nel 1897 avendo il Comune reclamato al Governo del Re contro la delibarazione del 24 novembre 1893, venne questa annullata con reale decreto del 22 luglio di quell'anno sulla considerazione che la sospensione dei controversi stanziamenti durata dal 1873 al 1883 aveva tolto alla Collegiata quel possesso di esigere, sul quale unicamente, in via amministrativa, poteva fondarsi

la reiscrizione di quegli assegni nel bilancio comunale.

Contro questo decreto che non risulta in quale data sia stato comunicato al Capitolo della Collegiata, il Capitolo stesso ha interposto ricorso a questo Collegio con atto notificato al Ministro di grazia e giustizia e al Sindaco di Genzano il 26 settembre 1897.

Denunciasi in primo luogo la violazione dell'art. 172 (ora 199) della legge comunale e provinciale, per il quale il ricorso del Comune contro la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa del 24 novembre 1893 doveva dichiararsi irricevibile per decorrenza di termini.

Denunciasi poi la violazione e falsa applicazione degli articoli 145, n. 7 (ora 175) e 169 (ora 198) della legge comunale e provinciale, del concetto giuridico della presunzione *iuris et facti* (articolo 1349 e seguenti del Codice civile della regola di diritto comune che il quasi possesso immemoriale o centenario costituisce il migliore titolo *de mundo*, dell'art. 2 delle disposizioni preliminari e 47 delle disposizioni transitorie del Codice civile, dell'art. 1764 e seguenti del Codice stesso, e di altre disposizioni non specificamente indicate delle leggi sul contenzioso amministrativo, sui conflitti di attribuzione, e sulla giustizia amministrativa, onde risulterebbe vizio di eccesso di potere e d'incompetenza.

Osserva il ricorrente che stabilito per fatto ultrasecolare il diritto del Capitolo di Genzano a quella prestazione, non poteva a tale diritto venire pregiudizio dal fatto del Comune debitore che negli anni dal 1872 al 1823 cancellò dal bilancio il relativo stanziamento. Che nulla rileva che nel ristabilire quella somma nel bilancio del 1884 piacque al Comune di dare alla sua deliberazione una apparenza di transazione, perchè vera transazione non era, e ad ogni modo non può la decisione dell'attuale controversia farsi dipendere dalla più o meno sicura validità legale di quell'atto. Che del resto anche insistendo sul concetto al quale è informato il reale decreto del 22 luglio 1897, la interruzione che avvenne dal 1873 al 1883 dovrebbe ritenersi coperta dalla nuova iscrizione che durò dal 1884 al 1892, e che fece ritornare le cose nello stato in cui erano nel 1873. Ed osserva che se nel 1873 si fosse ricorso, il Capitolo avrebbe certamente ottenuto il ristabilimento in bilancio delle controverse prestazioni. Dice che il Decreto reale potrebbe sol sostenersi se fosse vero che gli stanziamenti di ufficio non possono ammettersi se non quando si tratti di somme imposte per legge o dovute in virtù di perfetta regiudicata. Ma che tale teoria fu costantemente respinta dalla pratica e dalla giurisprudenza. Che pertanto il riservare alla sede giudiziale il riconoscimento del diritto non giustifica la denegata giustizia in sede amministrativa, che si traduce in un eccesso di potere.

Si chiede quindi l'annullamento del decreto impugnato con la rivalsa delle spese.

Il Comune si è costituito, e con un fascicolo di documenti ha pure prodotto una memoria in confutazione del ricorso.

Osserva sulla pregiudiziale che l'articolo 172 della legge comunale e provinciale non stabilisce nessun termine per i ricorsi dalle autorita inferiori alle superiori; e che non potrebbe nel caso farsi valere il termine stabilito nell'articolo 270 (ora 298), perchè è ormai giurisprudenza assodata che tale termine non vale per il ricorso straordinario al Re.

Quanto al merito si distende a dimostrare che non è questa la sede in cui si possa discutere del diritto del Capitolo alle controverse prestazioni; che l'unica questione che qui può farsi è quella del fondamento che poteva avere la domanda del Capitolo per la reiscrizione dell'assegnamento in bilancio in via amministrativa, e rammenta diverse decisioni di questo Collegio, per le quali sarebbe stabilito che la interruzione del quasi possesso *ad esigere* è di ostacolo alla invocata reiscrizione. Dice che la interruzione verificatasi dal 1873 al 1883

non può ritenersi coperta dalla reiscrizione deliberata nel 1883, perchè quella deliberazione era subordinata ad una condizione che non si avverò, il riconoscimento del diritto del Capitolo da parte delle autorità tutorie; e che a quella deliberazione non può darsi per nessun verso il carattere e l'effetto di una transazione.

Si conclude per il rigetto del ricorso e si chiedono le spese.

Considerato non potersi in alcun modo dubitare, per la formula del Reale Decreto 22 luglio 1897, essersi con esso provveduto su ricorso, al ricorso cioè che il Comune di Genzano aveva nel 1897 prodotto contro la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa del 24 novembre 1893. Il dispositivo del Decreto, infatti, è in questi termini: « *E' accolto il ricorso prodotto dal Comune di Genzano; ed è quindi annullata l'impugnata decisione 24 novembre 1893*, con cui la Giunta provinciale amministrativa di Roma dispose la rescrizione in bilancio dell'annua somma di L. 500 per spese di culto a favore di quel Capitolo ».

Che ciò posto, non essendo contestato che la decisione della Giunta provinciale amministrativa del 24 novembre 1893, che venne annullata col Reale Decreto del 22 luglio 1897, sia stata a suo tempo comunicata al Comune, il quale, contro la dedotta eccezione d'irricevibilità opposta al ricorso che dal Comune stesso fu fatto al Governo del Re, si è limitato ad osservare che nessun termine è stabilito per i ricorsi in via straordinaria, non può dubitarsi che l'accennato ricorso al Governo del Re avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile; dappoichè mentre da un lato sta in fatto che quel ricorso non era un ricorso in via straordinaria, ma un ricorso in via gerarchica; dall' altro è ormai in giurisprudenza stabilito che nella generica disposizione dell'articolo 298, per la quale, in mancanza di un termine stabilito da leggi speciali, il ricorso in via gerarchica deve essere proposto nel termine di giorni 30 dalla intimazione dell'atto impugnato, comprende anche i ricorsi che dai Consigli comunali e dai Prefetti possono proporsi contro le decisioni delle Giunte provinciali amministrative, pei quali nessun termine speciale essendo stabilito deve valere il termine generale.

Considerato che con la soccombenza va il carico delle spese.

Per questi motivi, la Sezione annulla il Reale Decreto 22 luglio 1897, ecc.

Consiglio di Stato

(IV Sezione)

Decisione del 7 ottobre 1898.

Pres. Giorgi, P. — *Est.* De Cupis.

Ministero dell'interno c. Congregazione di carità e Comune di Castelfranco dell'Emilia.

Confraternite ed altri enti obbligati al mantenimento degli inabili al lavoro — Riparto delle spese — Ricorso alla Giunta provinciale amministrativa — Sede contenziosa — Norme applicabili.

Nell'esame dei ricorsi devoluti alla Giunta provinciale amministrativa a termini dell'articolo 26 del Regio Decreto 10 novembre 1899, n. 6535, deve essa giudicare in sede contenziosa secondo le norme della procedura contenziosa stabilite dalla legge 1° maggio 1890 e dal rispettivo Regolamento approvato con Reale Decreto 4 giugno 1891 (1).

Considerato che la Giunta provinciale amministrativa, primo organo apparso nella nostra legislazione, e precisamente nella legge comunale e provinciale del 30 dicembre 1888, n. 586, a garanzia di giustizia nell'amministrazione, ebbe fin da principio funzioni di tutela e funzioni giurisdizionali. E furono certamente funzioni giurisdizionali quelle deferite dall'art. 12 sui ricorsi dei segretari comunali; dagli articoli 48 e 90 sui ricorsi

---

(1) Confor. decisione della stessa IV Sezione 28 gennaio 1898, Arciconfraternità del Smo Sacramento in Cagliari (vol. VIII, pag. 439).

contro le deliberazioni del Consigli comunali relative alla formazione delle liste elettorali, e contro le decisioni degli stessi Consigli sulle operazioni elettorali; dall'art. 134 sui ricorsi contro il rifiuto dei sindaci al rilascio di certificati ed attestati nei casi della legge previsti e per gli errori in essi contenuti. Ma unico era il procedimento con cui la Giunta provinciale amministrativa spiegava le sue funzioni; quello dettato dagli articoli 19 e 30 che compongono il capo II del regolamento per la esecuzione della legge stessa; il quale capo, è da avvertirsi, è così intestato: « *Procedimento innanzi alla Giunta provinciale amministrativa nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e di tutela* ».

Che figlie dello stesso pensiero furono però la legge del 31 marzo 1889, numero 5992, con la quale venne istituita la quarta Sezione del Consiglio di Stato, e quella del 1° maggio 1890, n. 6837, che propriamente s'intitola *Della giustizia amministrativa*, la quale alla giurisdizione amministrativa die' il suo coronamento particolarmente dando forma e norme al primo magistrato di questa giurisdizione, alla Giunta provinciale amministrativa, come rispetto al magistrato supremo aveva già fatto la legge del 31 marzo 1889 e il suo regolamento approvato col regio decreto 17 ottobre 1889, n. 6516. E' pertanto dalla legge del 1° maggio 1890 che la competenza contenziosa della Giunta provinciale amministrativa ha ricevuto perfetto ordinamento; la quale legge per quanto attiene al procedimento con l'articolo 22, dispone:

« Con regi decreti, a proposta del Ministero dell'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi davanti alla Giunta provinciale amministrativa, in quanto non siasi provveduto con la presente legge, ed a quanto altro possa occorrere per la esecuzione della legge medesima ». E con decreto del 4 giugno 1891 venne infatti emanato un regolamento che nel suo articolo 1 dispone in questi termini: « Per il procedimento relativo all'esercizio della giurisdizione di cui la Giunta provinciale amministrativa è investita dalla legge 1° maggio 1890, n. 6837, e da altre leggi, si osserveranno le disposizioni seguenti. »

Che per tanto non può esser dubbio che promulgata la legge del 1° maggio 1890, debba quanto all'esplicamento delle funzioni contenziose della Giunta provinciale amministrativa ravvisarsi in essa la legge fondamentale, alla quale debbano normalmente ricondursi tutte le questioni che all'esercizio di tali funzioni si riferiscono, e che solo per eccezione possa in determinate funzioni giurisdizionali trovarsi norma nella legge di prima istituzione, rimanendo così il procedimento di norma per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela, così come appunto è detto nella intitolazione del capo II, del regolamento 10 giugno 1889, che ad esso dà norma.

Che ciò premesso, e venendo all'oggetto della presente controversia, non è contestato fra le parti che sui ricorsi devoluti alla Giunta provinciale amministrativa a termini dell'art. 26 del regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535 debba essa giudicare in sede contenziosa; e non potrebbe farsene questione, trattandosi di materia che non può fornire oggetto di provvedimento che non sia di carattere contenzioso. Trattasi in vero di spese di cui l'Erario chiede di essere rimborsato per averle anticipate, si tratta quindi di una questione affatto patrimoniale, di un vero e proprio diritto civile. e dove si contende di diritto non trova luogo esercizio di tutela; vuolsi un provvedimento che sia di attribuzione secondo legge, e quindi di carattere contenzioso; ed è tale diritto quello di cui si contende che, se da una legge speciale non fosse regolato, non potrebbe non cadere sotto la giurisdizione del magistrato ordinario. Quando ciò si consideri, non può non riconoscersi che troppo fragile schermo presenta all'opinione contraria la parola *réclamo* adoperata in luogo di quella di ricorso; dappoichè di fronte all'argomento, che

viene dalla natura dell'oggetto in contesa, non può aver gran valore una parola che può essere impropriamente adoperata, e che non di rado infatti nella stessa legge viene promiscuamente scambiata con l'altra; e nel caso potrebbe anche osservarsi che, volendo far questione di parole, potrebbe a questa contrapporsi quella di *decisione*, con la quale è qualificato il deliberamento della Giunta provinciale amministrativa, che pure meglio si riporta a provvedimento d'indole contenziosa che d'indole tutoria.

Considerato che ciò non è poi contestato nemmeno dalla Giunta provinciale amministrativa di Bologna, la quale si contenta di dire che la norma decisiva è determinata dall'art. 13 della legge 1° maggio 1890, giusta il quale sol per le materie prevedute in essa legge, deve essa giudicare costituita nella forma che dallo stesso art. 13 è prescritta, e che tale forma non è perciò applicabile alla materia di cui si tratta, che non è compresa fra quelle indicate nei 12 numeri, di cui si compone l'art. 1.

Che per altro vien facile in primo luogo la risposta che, stando al rigore dell'art. 13, e volendo regolare l'applicazione di quella disposizione alla stregua di quell'inciso « nelle materie prevedute dalla presente legge », dovrebbe l'articolo stesso ritenersi inapplicabile non solo nella materia di cui si tratta, ma di ogni altra legge che alla Giunta provinciale amministrativa altre materie pure contenziose devolvesse: il che per fermo non è stato finora da nessuno sostenuto.

Che, del resto, a riscontro di quell'inciso che leggesi nell'art. 13 della legge sta poi l'art. 1 del regolamento approvato col reale decreto 4 giugno 1891, nel quale è detto espressamente che per tutte le materie per le quali la Giunta provinciale amministrativa è investita di giurisdizione, sia per la legge 1° maggio 1890, sia per altre leggi, debbano per il procedimento osservarsi le disposizioni dettate nel regolamento stesso; e che qui parlasi di procedimento non già nel senso ristretto dello svolgimento degli atti innanzi alla Giunta, ma nel senso generico che comprende ogni formalità preordinata alla emanazione del giudizio, e perciò anche la costituzione del collegio giudicante, si rileva chiaramente dagli articoli 21, 31 e 44, nei quali dell'art. 13 della legge si fa espresso richiamo.

E non varrebbe il dire che non è lecito ad una disposizione di regolamento attribuire maggior valore che a disposizione di legge che sia contraria; dappoichè senza entrare qui nella formula dell'art. 22 della legge, con la quale fu data facoltà al potere esecutivo di dettar le norme del procedimento da seguirsi innanzi alla Giunta in tutto quanto non avesse la legge stessa provveduto, si contenga un mandato legislativo, viene opportuno osservare che in siffatti casi di apparenti contraddizioni fra la legge e il regolamento, primo oggetto di esame deve essere il vedere, se tale apparente contraddizione non dipenda per avventura da imperfetta estrinsecazione della volontà del legislatore, nel qual caso sarebbe non merito, ma colpa dell'interprete tradire la volontà del legislatore per tenersi fermo alla parola. Nella l. 5 *Cod. de leg.* è detto: *Non dubium est in legem committere eum, qui verba legis amplexus contra legis nititur voluntatem.* E ciò quand'anche la parola fosse chiarissima; dappoichè dove sia certa la intenzione del legislatore, è questa che deve essere scorta all'interprete, non la parola, che ancorchè chiara può essere imperfetta, nè ha valore che come espressione del pensiero. *Sed etsi maxime verba legis hunc habeant intellectum, tamen mens legislatoris aliud vult* (l. 13, § 2 ff. *De excus. tut.* l. 29 e 30 ff. *De leg.* l. 19, ff. *Ad exhib.*; l. 1, § 11, ff. *De insp. vent*). Questa fu la norma costante dei giureconsulti romani, che dalla medesima presero ardimento a liberissime applicazioni.

Considerato che a voler conoscere la intenzione del legislatore è naturale che la indagine in principal modo si rivolga agli elementi di formazione della legge

stessa. E da questi si apprende che nel progetto ministeriale fra le materie da sottoporsi alla giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa comprendevansi nel n. 2 dell'art. 2 i ricorsi sulle controversie cui desse luogo l'art. 81 della legge sulla P. S., la quale indicazione fu tolta su proposta della Commissione del Senato sol perchè nel momento in cui presentavasi quel progetto, quella materia non era punto disciplinata; dacchè stabilito nel citato art. 81 il principio del contributo, veniva con il seguente art. 82 riservato ad un regolamento da presentarsi all'approvazione del Parlamento, per esser convertito in legge, lo stabilire le disposizioni necessarie per la sua giusta applicazione. E fu poi, per casuale vicenda dei lavori parlamentari, che questo regolamento, che è appunto quello del 14 novembre 1889, venisse emanato prima che dalle due Camere avesse approvazione il progetto, che divenne legge del 1° maggio 1890. Dal che risulta manifesto che, se nell'art. 1 di questa legge non fu inclusa quella enunciazione che leggevasi nel n. 2 dell'art. 2 del progetto ministeriale, ciò fu solo perchè al momento di sua approvazione rimase inavvertito il fatto della emanazione del regolamento del 29 novembre 1889.

Considerato che a torto s'invocherebbe in contrario ciò che pei ricorsi dei segretari comunali fu ritenuto da questo Collegio con la decisione del 9 luglio 1897, n. 284, sul ricorso di Giuseppe Baldassarre; dappoichè ciò che fu allora stabilito trovava fondamento in positive e speciali disposizioni della legge comunale e provinciale: e la considerazione che principalmente trasse a quella decisione si fu di non far perdere ai segretari comunali quelle maggiori guarentigie che parve fossero loro assicurate dal procedimento disposto da quella legge, e che furono considerate quale oggetto di diritto da non potersi togliere senza disposizione espressa di legge speciale. Che pertanto guardando alle considerazioni che menarono a quella decisione, può nelle medesime trovarsi nuova ragione per la decisione attuale, essendochè quelle maggiori garanzie che i segretari comunali potevano trovare nel procedimento ai termini della legge comunale e provinciale possono trovarsi dallo Stato nel procedimento ai termini della legge 1° maggio 1890; la quale considerazione, è pur bene notarlo, non fu punto estranea alla determinazione sulla costituzione del Collegio giudicante. In proposito infatti l'Ufficio centrale del Senato osservava che « in argomenti nei quali il giudicabile è la pubblica amministrazione, l'oggetto del giudizio è atto proprio della pubblica amministrazione, e il giudice, se tale può dirsi, deve intendersi emanazione e parte della pubblica amministrazione, non si saprebbe giustificare la prevalenza dell'elemento elettivo in confronto del governativo che con un sentimento di diffidenza contrario all'indole e allo scopo della istituzione. »

Considerato, per concludere, che per le premesse considerazioni non può disconoscersi che una diversa opinione non farebbe che sacrificare al detto della parola il pensiero certo del legislatore, rompendo poi l'armonia dello istituto, il quale per una materia da giudicarsi indubbiamente in sede contenziosa, dovrebbe, per quanto attiene al procedimento, ossia allo svolgimento degli atti processuali, eseguire le disposizioni della legge 1° maggio 1890 e del suo regolamento 4 giugno 1891 e per la costituzione de' Collegio giudicante dovrebbe, peregrinando, andar cercando le norme in una legge che non regola più la materia, e che di procedimento e di costituzione del Collegio giudicante non si occupa, se non per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di tutela.

Considerato che, viziata essendo la decisione della Giunta provinciale amministrativa di nullità intrinseca ed assoluta per difetto di composizione del Collegio giudicante, rimane preclusa la via per conoscere delle altre questioni che tengono al merito.

Considerato che, per essersi lo stesso Ministero del tesoro rimesso alla giustizia di questo Collegio sulla questione

decisa, e rimanendo impregiudicato ogni giudizio sul merito, e il caso di compensare le spese.

Per questi motivi, la IV Sezione annulla, ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione dell'interno).

Parere del 16 giugno 1899.

Confraternita di Taviano.

Confraternite — Modo di convocazione dei confratelli — Regole ordinarie.

Quando le regole speciali delle Confraternite non stabiliscono il modo preciso di convocazione, si devono, a pena di nullità, seguire le norme ordinarie, che consistono nell'invitare i singoli soci con avviso particolare a domicilio.

COMMIS. CENTR. DELLE IMPOSTE DIRETTE

Decisione del 26 ottobre 1898, n 62109.

Ricchezza mobile — Pensioni pagate dal Fondo pel culto — Tassa per ruolo nominativo — Pensioni monastiche.

Il Fondo pel culto è un'Amministrazione dello Stato, ma non è lo Stato, e perciò la pensione da esso pagata è soggetta alla tassa per ruolo nominativo nei soli casi previsti dall'art. 15 della legge 24 agosto 1877, se l'ammontare da sè solo raggiunge il minimo imponibile.

Le pensioni pagate dal Fondo pel culto ai religiosi dei soppressi monasteri non si si liquidano al netto della imposta di ricchezza mobile.

Attesochè la pensione, che all'ex-frate liguorino Ercole Barbarulo paga in annue lire 595 il Fondo pel culto, è soggetta alla tassa per ruolo nominativo, perchè il Fondo culto è un'Amministrazione dello Stato, ma non è lo Stato, e quindi non è applicabile l'art. 11 della legge 24 agosto 1877, ma l'art. 15 nei soli casi previsti, se l'ammontare da sè solo raggiunge il minimo imponibile.

Non è poi vero che le pensioni degli ex-frati e delle ex-monache si liquidino al netto della tassa di ricchezza mobile: la detrazione di questa si fece soltanto nella liquidazione delle pensioni dei già investiti degli enti ecclesiastici soppressi dalla legge 15 agosto 1867;

Per questi motivi:

Accolto il ricorso dell'agente, riforma in parte la decisione della Commissione provinciale di Salerno 8 giugno 1898, dichiarando doversi tener fermo l'accertamento del reddito di lire 595, cat. C, pensione pagata al sacerdote ex-liguorino Barbarulo Ercole dal Fondo per il culto.

CIRCOLARI, ISTRUZIONI ED ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ricupero della imposta di ricchezza mobile pagata dal Fondo pel Culto per conto di terzi. *(Circolare della Direzione generale del Fondo pel culto, 18 novembre 1898).*

La giurisprudenza ormai assodata della Corte di Cassazione di Roma ha messo fuori dubbio che è valido il patto con cui il debitore obbligavasi a pagare i frutti dei censi franchi e liberi da ogni peso, sì imposto che da imporre, anche quando si tratti di censi costituiti secondo la Bolla di Pio V *Cum onus,* al cui § IX era vietato di addossare ad uno dei contribuenti quei pesi che, per legge e per l'essenza della convenzione, sarebbero stati a carico dell'altro, giacchè il divieto di quel § IX rimase abolito dalla Bolla *Vix pervenit* di Benedetto XIV del 1745, e dal *Motu proprio* di Pio VII del 1801. In base a ripetuti giudicati in questo senso, l'Amministrazione ha sempre chiesto ai debitori dei censi in parola la rivalsa dell'imposta di ricchezza mobile pagata per conto loro, non essendovi più dubbio che fra i pesi, imposti e da imporsi, vada compreso anche questo tributo.

Restava a vedersi se la rivalsa dovesse limitarsi all'ultimo quinquennio oppure estendersi a tutto il tempo pel quale l'imposta fosse stata pagata, nel limite però di un trentennio. La Corte di cassazione di Roma, con sentenza 13-25 gennaio 1898, accettando la tesi affermata dalla Corte di appello di Ancona, con sentenza 2-3 settembre 1896 ha stabilito che l'azione di rivalsa competa per tutto il tempo per cui l'imposta fu pagata e non limitatamente all'ultimo quinquennio.

Notevole è la motivazione di questa sentenza e giova riportarla: « La Corte di merito (così dice la Cassazione) esaminando quale sì fosse la vera situazione creata alle parti contraenti dal patto relativo al pagamento delle tasse imposte o da imporsi sui frutti del censo, avvertì che non potendo il debitore censualista adempiere direttamente all'assunto obbligo di corrispondere all'Erario la tassa di ricchezza mobile per frutti del censo perchè gravante per legge l'intestatario del reddito, ossia la persona del creditore, ne seguiva di necessità che la Confraternita col pagare le rate d'imposta veniva in sostanza a soddisfarle per ordine e conto dell'Orciani, tenuto per ciò a dovere rimborsare ad essa le somme all'uopo versate. E riscontrata in questi rapporti la figura di un mandato, non errò certamente nel ritenere inapplicabile al caso in esame l'art. 2144 del Codice civile, imperocchè l'azione del mandatario, per ripetere dal mandante le somme nel di lui interesse sborsate, è soggetta alla prescrizione ordinaria.

Importantissima è questa massima affermata dalla Suprema Corte ed è dovere imprescindibile dell'Amministrazione di giovarsene per ripetere quanto è stato pagato per conto dei suoi debitori.

Per ciò i contabili, sia che trattisi di annualità in conto di riscossione, sia che trattisi di annualità affrancata per le quali nei rispettivi atti di affrancazione sia stata inclusa la clausola della riserva dei reciproci diritti, dovranno curare la riscossione di quanto è stato pagato dall'Amministrazione per imposta di ricchezza mobile. E' superfluo avvertire che anzitutto dovranno essere esaminati i titoli primordiali che si trovino in Ufficio ovvero che si possano ottenere per estratto dagli Archivi o dai notai depositarî o che si possano ispezionare presso i medesimi, e ciò per accertarsi che sia stato pattuito che il censo debba essere franco e libero dalle imposte presenti e future, dal che naturalmente sorge il diritto al rimborso anche della imposta di ricchezza mobile. L'invito del pagamento dovrà essere fatto in via amministrativa, previa liquidazione del debito, e nel caso di rifiuto o di silenzio da parte del debitore, il contabile dovrà informare l'Intendenza di finanza, la quale, sentita la Regia Avvocatura Erariale, ne farà rapporto a questa Direzione generale per le disposizioni che il caso consiglierà, rimanendo intanto vietato di iniziare atti giudiziari senza la previa autorizzazione come è detto nella Circolare n. 256.

I contabili dovranno curare anzitutto il ricupero della imposta di ricchezza mobile, pagata dall'Amministrazione sulle annualità in corso di riscossione, e poscia si occuperanno delle partite estinte, quando negli atti di affrancazione si contenga la riserva dei reciproci diritti.

Prego i signori Intendenti di finanza, Ispettori del Fondo per il culto e Ispettori demaniali di vegliare affinchè da parte dei contabili si osservino esattamente le prescrizioni della presente Circolare, della quale intanto gradirò un cenno di ricevuta, riserbandomi di chiedere conto a tempo opportuno dei risultati ottenuti dal disposto lavoro di accertamento e dei conseguiti ricuperi.

Il Direttore generale

A. Tami.

INDICE DEGLI STUDI TEORICO-PRATICI

trimonio del beneficio. — 22. *Decima posizione:* se la quarta parte della decima spetta al Vescovo o al Capitolo o al sacrista della Cattedrale. — 23. *Undicesima posizione:* se la decima si corrisponde ad ecclesiastici che non hanno l'amministrazione dei sacramenti, come per es. se si corrispondesse al Capitolo della Cattedrale. — 24. *Dodicesima posizione:* se la decima si estendeva una volta anche sulla più vasta circoscrizione originaria della parrocchia; e se continua sul territorio eretto in parrocchia nuova. — 25. *Tredicesima posizione:* se la decima si paga anche al Subeconomo in vacanza del beneficio. — 26. Si esamina la questione se le decime potessero essere riscosse da laici. — 27. Se non interviene novazione, la natura della decima non muta. — 28. Si dimostrano alcuni altri argomenti di spiritualità. *Primo:* il colpire la decima tutto indistintamente il territorio della parrocchia, e il colpirlo tutto in una eguale misura. — 29. *Secondo:* il colpire la decima solo i campi, non gli altri terreni (prati, pascoli, boschi), nè gli edifici. — 30. *Terzo:* il venir meno la decima se il campo viene mutato in prato. — 31. *Quarto:* l'esser la decima pagata in natura. — 32. *Quinto:* il prelevarsi la decima dal prodotto lordo e l'esser pagata appena la raccolta è maturata e disseccata. — *Sesto:* il trovarsi i beni gravati nel territorio del beneficio. — 34. *Settimo:* il non essere la decima specificatamente imposta su fondi determinati. — 35. *Ottavo:* se la decima *ab antiquo* è prestata ad ecclesiastici. — 36. *Nono:* se ogni anno il parroco pubblica in chiesa l'avviso per la colletta della decima. — 37. *Decimo:* se la decima si chiama *primizia*. — 38. *Undecimo:* se manca il titolo costitutivo.

1. Notizie storiche - Bolle dei Pontefici Giovanni XXII, Eugenio IV, Clemente VII - Costituzioni di Sisto V del 3 dicembre 1586 e 13 aprile 1587. — 2. Controversie insorte dopo la pubblicazione di queste Bolle - Decisioni della Rota romana - Errori di alcuni canonisti. — 3. Presa di possesso delle Chiese di Titolo cardinalizio ufficiate da religiosi: ragioni con cui si vorrebbe giustificarla - Parere del Consiglio di Stato. — 4. Le Chiese di Titolo cardinalizio costituiscono altrettante Diocesi: i Cardinali vi esercitano la giurisdizione quasi episcopale - Esame della Costituzione di Sisto V del 13 aprile 1587 - Diritti e privilegi dei Cardinali - Come si conferiscono tuttora in Titolo le Chiese ai Cardinali. — 5. Costituzione di Innocenzo XII del 17 settembre 1692: pretesa abolizione della Costituzione di Sisto V del 1587 - Esame della Bolla di Innocenzo XII: scopo di essa. — 6. Decisioni della Rota romana 20 febbraio 1702 e 5 marzo 1703 circa il diritto di sepoltura dei Cardinali: esame delle medesime. — 7. Le Case annesse alle Chiese di Titolo cardinalizio: debbono considerarsi quali *episcopi* - Costituiscono la sede legale del Cardinale - Erezione in Titolo cardinalizio di una Chiesa, già concessa ai religiosi: conseguenze - Mutazione di stato della Chiesa. — 8. Le Chiese di Titolo cardinalizio costituiscono i benefici maggiori esistenti nella Città di Roma - Il Cardinalato è uno dei benefici maggiori dei più insigni - Cardinalato e Vescovado. — 9. Le Chiese di titolo cardinalizio concesse ai religiosi conservarono la loro autonomia e personalità giuridica, come le altre officiate dal Clero secolare: non divennero monastiche - Non si può fondare un monastero coi beni di una Chiesa secolare - Alienazione dei beni della Chiesa - Beneplacito apostolico. — 10. Quali Chiese possono dirsi *regolari* - Le Chiese secolari vengono concesse ai religiosi solo in *uso precario*. — 11. Differenza fra il contratto precario del diritto romano e quello del diritto canonico. — 12-14. Pretesa incorporazione dei beni delle Chiese nel patrimonio delle corporazioni religiose che le officiavano - Diverse specie di *unione* dei benefici - Sostituzione dei religiosi all'antico Capitolo delle Chiese: conseguenze - Acquisti fatti dall'Ordine monastico: confusione - Caso in cui la Chiesa rimanga priva di dotazione: onere gravante il patrimonio dei religiosi. — 15. Chiese regolari erette in Titolo cardinalizio: mutamento di stato. — 16. Bolle apostoliche di concessione delle Chiese ai religiosi - Bolla di Sisto V ed altre posteriori: deroga. — 17. Conclusione.

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

D

E

F

G

I

L

M

O

P

Q

R

S

TAVOLA CRONOLOGICA

delle Sentenze, delle Decisioni e dei Pareri contenuti in questo Volume

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili*

Roma, 1900 — Tipografia Editrice Romana, via della Frezza, 59-61